N.8/03 + 20/03 + 29/03 R.G. N.24/06 R. Sent.
Udienza del 20/21-04-2006
Dep. 11 2 SET. 2007
IL CANCELLIERE
(dott. P. B. Montalto)

Corte di Appello di Catania
Corte di Assise di Appello - Sezione Seconda

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Catania, sezione seconda
Composta dai sigg.

1) LUCCHESE PAOLO VITTORIO	PRESIDENTE ESTENSORE
2) SPANTO MARIA CONCETTA	CONSIGLIERE
3) MERCIA FRANCESCA	GIUDICE POPOLARE
4) PULVIRENTI ORAZIO	GIUDICE POPOLARE
5) CASTRO ROSARIA	GIUDICE POPOLARE
6) FURNARI SANTINA	GIUDICE POPOLARE
7) RUSSO MARIO	GIUDICE POPOLARE
8) CUCUZZELLA ANNA	GIUDICE POPOLARE

Con l'intervento del Procuratore Generale dott. MICHELANGELO PATANE'
e con l' assistenza del cancelliere dott.ssa GIOVANNA MARU'

I-
- Visti gli atti del **processo di rinvio iscritto al n. 20/2003 R.G., c.d. strage di Capaci**, nei confronti di: Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffrè Antonino, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Salvatore, Spera Benedetto, al quale è stato riunito il processo di rinvio, avente lo stesso oggetto, iscritto **al n. 29/2003 R.G.** nei confronti di Agate Mariano, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Motisi Matteo (quest' ultimo poi deceduto);
- Vista la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 24 giugno 1998 ed in particolare la relativa intestazione, (qui allegata con il n. 1 come parte integrante), pronunziata anche nei confronti dei su indicati imputati -tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo 26 settembre 1997 (qui allegato con il n. 2 come parte integrante)- cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni afferenti al presente giudizio di rinvio;
- Vista la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta depositata il 23 giugno 2001, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati, tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo del 7 aprile 2000 (qui allegato con il n. 3 quale parte integrante), cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni afferenti al presente giudizio di rinvio;
- Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, depositata il 18 aprile 2003, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati, per i quali sono state adottate le statuizioni contenute nel dispositivo del 30 maggio 2002 , cui ha fatto seguito il presente processo di rinvio n. 20/2003 R.G.;

II-
Ritenuto che il su indicato processo n. 20/2003 R.G. è stato riunito ad **altro processo di rinvio, c.d. strage di via D'Amelio, iscritto al n. 8/2003 R.G.**, nei confronti di: 1) Buscemi Salvatore, 2) Farinella Giuseppe, 3) Ganci Stefano, 4) Giuffrè Antonino, 5) Lucchese Giuseppe, 6)Madonia Francesco, 7) Madonia Giuseppe, 8) Montalto Giuseppe, 9) Santapaola Benedetto;
- Vista la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 9 marzo 2000 ed in particolare la relativa intestazione, (qui allegata con il n. 5 come parte integrante), pronunziata anche nei confronti dei su indicati imputati -tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo 9 dicembre 1999 (qui allegato con il n. 6 come parte integrante)- cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni afferenti al presente giudizio di rinvio;
- Vista la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta depositata il 6 maggio 2002, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati, tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo del 7 febbraio 2007 (qui allegato con il n. 7 quale parte integrante), cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni afferenti al presente giudizio di rinvio;
- Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione sesta penale, depositata il 7 febbraio 2003, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati, per i quali sono state adottate le statuizioni contenute nel dispositivo del 17 gennaio 2003 (qui allegato con il n. 8 quale parte integrante), cui ha fatto seguito il presente processo di rinvio n. 8/2003 R.G.;

III-
- Viste le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, dalle Parti Civili costituite, dai Difensori degli imputati, quali risultano dai rispettivi verbali di causa del presente unitario giudizio di rinvio, risultante dall' effettuata riunione del processo n. 29/2003 R.G. al processo n. 20/2003 R.G. (c. strage di Capaci) e di quest' ultimo processo a quello iscritto con il n. 8/2003 R.G. (c.d. strage di via D'Amelio);

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

1. **AGATE MARIANO** nato a Mazara del Vallo (PA) il 19.05.1939
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Antonio Impellizzeri

2. **AGLIERI PIETRO** nato a Palermo il 09.06.1959
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv.: Valerio Vianello
e dall'Avv.: Rosalba Di Gregorio

3.

4. **BUSCEMI SALVATORE** nato a Palermo il 28.05.1938
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv.: Danilo Tipo
e dall'Avv.: Paola Severino

5. **CALÒ GIUSEPPE** nato a Palermo il 30.09.1931
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Danilo Tipo
e dall'Avv.: Paola Severino

6. **FARINELLA GIUSEPPE** nato a San Mauro Castelverde (PA) il 24.12.1925
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Valerio Vianello
e dall'Avv.: Antonio Impellizzeri

7. **GANCI STEFANO** nato a Palermo il 12.02.1962
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall' Avv.Zampardi Armando del foro di Palermo

8. **GERACI ANTONINO** nato a Partinico (PA)il 02.01.1917

DETENUTO AGLI ARR. DOM. – ASSENTE PER RINUNCIA

Difeso dall' Avv. Filaccia Cristofaro
e dall' Avv. Leo Ubaldo

9. **GIUFFRÈ ANTONINO** nato a Caccamo (PA) il 21.07.1945
(collegato in videoconferenza – sito riservato)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall' Avv. Busatto Guglielmo

10. **GRECO CARLO** nato a Palermo il 18.05.1957
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Gaito Alfredo
e dall'Avv. D'Acquì Giuseppe

11. **LUCCHESE GIUSEPPE** nato a Palermo il 02.09.1958
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Renata Accardi

12. **MADONIA FRANCESCO** nato a Palermo il 31.03.1924
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – ASSENTE PER RINUNCIA

Difeso dall'Avv. Antonio Impellizzeri

13. **MADONIA, GIUSEPPE** nato a Vallelunga Pratameno(CL) il 18.12.1946
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Antonio Impellizzeri

14. **MONTALTO GIUSEPPE** nato a Villabate (PA) l'11.01.1959
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Antonio Impellizzeri

15. **MONTALTO SALVATORE** nato a Villabate (PA) il 03.04.1936
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Antonio Impellizzeri

16. **SANTAPAOLA BENEDETTO** nato a Catania il 04.06.1938
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Antonio Impellizzeri

17. **SPERA BENEDETTO** nato a Belmonte Mezzagno (PA) l'01.07.1934
(collegato in videoconferenza)

DETENUTO – PRESENTE

Difeso dall'Avv. Giannone Rosamaria

IMPUTATI

I- con riferimento al processo di rinvio iscritto al n. 20/2003 R.G., c.d. strage di Capaci, al quale è stato riunito il processo di rinvio iscritto al n. 29/2003 R.G., avente lo stesso oggetto (entrambi poi riuniti al processo iscritto al n. 8/2003 R.G., c.d. strage di via D'Amelio):

- a)

1) **Aglieri Pietro**, come capo del mandamento della Guadagna 2) **Buscemi Salvatore**, come capo del mandamento di Boccadifalco 3) **Calò Giuseppe** come capo del mandamento di Porta Nuova 4) **Farinella Giuseppe**, come capo del mandamento di Gangi 5) **Geraci Antonino**, come capo del mandamento di Partitico 6) **Giuffrè Antonino**, come capo del mandamento di Caccamo 7) **Greco Carlo**, come sostituto del mandamento della Guadagna 8) **Madonia Francesco**, come capo del mandamento di Resuttano 9) **Montalto Giuseppe**, come sostituto del mandamento di Villabate 10) **Montalto Salvatore**, come capo del mandamento di Villabate 11) **Spera Benedetto**, come capo del mandamento di Belmonte Mezzano;

tutti in qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza all' organo di governo (Commissione) del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra",

dei delitti di cui:

- **capo A**: artt. 61 nr. 10, 81 cpv, 110, 112 nr. 1, 422 c.p. e art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 (strage verificatasi il 23 maggio 1992 in località Capaci di Palermo, con conseguente morte del dott. Giovanni Falcone, della dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di Polizia di Stato Antonio Montanaro, Rocco di Cillo, Vito Schifani, e con conseguenti lesioni di varia entità in pregiudizio di altre persone);
- **capo B**: artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 2 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (illegale detenzione del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage cui sopra),
- **capo C**: artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 4 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (porto illegale in luogo pubblico del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage di cui sopra)

- **capo D**: artt. 110, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. (lesioni alle persone indicate in tale capo, cagionate mediante l' azione di cui sopra A)
- **capo E**: artt.- 110, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e 3 c.p. (danneggiamento delle autovetture, degli edifici, dei beni mobili e del tratto autostradale A.N.A.S indicati in tale capo, effettuato mediante l' azione di cui sopra A);
Tutti accertati in Palermo il 23 maggio 1992

- b)

12) **Agate Mariano**, come rappresentante della Provincia di Trapani 13) **Madonia Giuseppe**, come rappresentante della Provincia di Caltanissetta, entrambi in qualità di mandanti in ragione del ruolo ricoperto all'interno della Commissione interprovinciale o Regionale organismo verticistico del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra",
tutti e due dei delitti di cui:
- **capo G**: artt. 61 nr. 10, 81 cpv, 110, 112 nr. 1, 422 c.p. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (strage verificatasi il 23 maggio 1992 in località Capaci di Palermo, con conseguente morte del dott. Giovanni Falcone, della dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di Polizia di Stato Antonio Montanaro, Rocco di Cillo, Vito Schifani, e con conseguenti lesioni di varia entità in pregiudizio di altre persone);
- **capo H**: artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 2 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (illegale detenzione del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage cui sopra),
- **capo I**: artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 4 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. e 7 art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (porto illegale in luogo pubblico del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage di cui sopra)
- **capo L**: artt. 110, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. (lesioni alle persone indicate in tale capo, cagionate mediante l' azione di cui sopra A)
- **capo M**: artt.- 110, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e 3 c.p. (danneggiamento delle autovetture, degli edifici, dei beni mobili e del tratto autostradale A.N.A.S indicati in tale capo, effettuato mediante l' azione di cui sopra A);
Tutti accertati in Palermo il 23 maggio 1992

II- Con riferimento al processo di rinvio iscritto al n. 8/2003 R.G. c.d. strage di via D'Amelio (al quale sono stati riuniti i processi iscritti al n. 20/2003 R.G. e al n. 29/2003 R.G., c.d. strage di Capaci):

- a)

1) **Buscemi Salvatore**, come capo del mandamento di Boccadifalco, 2) **Farinella Giuseppe**, come capo del mandamento di Gangi, 3) **Giuffrè Antonino**, come capo del mandamento di Caccamo 4) **Montalto Giuseppe**, come sostituto del mandamento di Villabate, tutti in qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza all' organo di governo (Commissione) del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra", nonché sempre in qualità di mandante, 5) **Santapaola Benedetto**, rappresentante della provincia di Catania, in ragione della sua appartenenza all'interno della Commissione interprovinciale o Regionale, organismo di vertice del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra",
tutti dei delitti di cui:
- **Capo A:** artt.110, 112 n.l, 624, 625 n.2e7, 61n.2 c.p., art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Furto dell' autovettura tg. PA 790936. In Palermo in epoca anteriore e prossima il 19 luglio 1992)
- **Capo B:** artt.110, 112 n.1, 646, 61 n.2 e 11 c.p.e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Appropriazione indebita di targhe e documenti dell' autovettura tg. PA 878659. In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19 luglio 1992)
- **Capo C:** artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 367, 61 n. 2 c.p. e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Simulazione di reato in ordine al furto di targhe e documenti dell'auto tg. PA 878659. In Palermo 20 luglio e 8 settembre 1992)

- **Capo D:** artt. 110 e 112 n. 1, 61 n. 2,c.p., 2 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod. e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Detenzione illegale di un rilevante quantitativo di esplosivo utilizzato per la strage di cui infra. In Palermo il 19 luglio 1992)
- **Capo E:** artt. 110 e 112 n. 1, 61 n. 2,c.p, 4, 1° e 2° comma della L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod. e art. 7 D.L. 1991 n.152, conv. in L. 1991n..203 (Porto illegale di un rilevante quantitativo di esplosivo utilizzato per la strage di cui infra. In Palermo fino al 19 luglio 1992)
- **Capo F:** artt. 110, 112 nr. 1, 422 1° e 2° comma, 61 nn. 1 e 10 c.p e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Strage in via D'Amelio di Palermo il 19 luglio 1992 che cagionava la morte del dott. Paolo Borsellino, degli agenti della Polizia di Stato Agostino catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi, Eddie Walter Cusina, e causava altresì lesioni a innumerevoli persone e la devastazione di beni mobili ed immobili. In Palermo il 19 luglio 1992)
- **Capo G:** artt. 110, 112, n.1, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. (Lesioni, mediante l'azione descritta al capo F, in pregiudizio di numerose persone. In Palermo il 19 luglio 1992)
- **Capo H:** 110, 112 n.1, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e 3 c.p. (Danneggiamento, mediante l'azione descritta al capo F, di autovetture, edifici prospicienti su via D'Amelio e altri beni mobili. In Palermo il 19 luglio 1992)

- b)

6) **Ganci Stefano**

quale esecutore materiale, dei delitti sopra indicati ai **CAPI D) E) F) G)**, nonché del delitto di cui al **CAPO I**: art. 416 bis, co. 1,2,3,4,5,6 c.p. (per avere fatto parte dell'associazione denominata Cosa Nostra. In Palermo fino alla data odierna)

- c)

7) **Lucchese Giuseppe**, come capo del mandamento di Brancaccio 8) **Madonia Francesco**, come capo del mandamento di Resuttano 9) **Madonia Giuseppe**, come rappresentante della provincia di Caltanissetta, in ragione della sua appartenenza all' interno della sopra indicata Commissione interprovinciale o Regionale:

tutti e tre del delitto di cui al **CAPO I**: art. 416 bis, co. 1,2,3,4,5,6 c.p. (per avere fatto parte dell'associazione armata mafiosa denominata Cosa Nostra nelle rispettive qualità di promotori ed organizzatori. In Palermo fino alla data odierna).

ANNOTAZIONI

Spento

INTRODUZIONE

Spento

Esposizione in "fatto"

Le modalità di volgimento del presente processo "riunito" possono così sintetizzarsi:

1.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 17 gennaio 2003 della sezione sesta, annullava in parte la sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (di riforma parziale della sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta), relativa alla c.d. strage di via D' Amelio (Borsellino ter) e ne disponeva il rinvio alla Corte di Assise di Appello di Catania nei confronti degli imputati: 1) Buscemi Salvatore, 2) Farinella Giuseppe, 3) Ganci Stefano, 4) Giuffrè Antonino, 5) Lucchese Giuseppe, 6) Madonia Francesco, 7) Madonia Giuseppe, 8) Montalto Giuseppe, 9) Santapaola Benedetto.

Il processo veniva iscritto al n. 8/2003 del R.G. ed assegnato alla seconda sezione della Corte di Appello di Catania che emetteva decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 30 giugno 2003.

2.

Con altra sentenza in data 30 maggio 2002, della sezione quinta della Corte di Cassazione, veniva in parte annullata la sentenza 7 aprile 2000 del-

la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (di riforma parziale della sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta), relativa alla c.d. strage di Capaci, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Catania nei confronti degli imputati: Agate Mariano, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffrè Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Motisi Matteo, Spera Benedetto.

Tale processo veniva iscritto al 20/2003 ed assegnato alla stessa seconda sezione della Corte di Appello di Catania, che emetteva decreto di citazione a giudizio per la medesima udienza del 30 giugno 2003.

In tale udienza veniva disposta la rinnovazione delle notifiche nei confronti degli imputati Agate Mariano, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Motisi Matteo (quest' ultimo poi deceduto in corso di causa). Le relative posizioni venivano iscritte al R.G. con il processo n. 29/2003, che, successivamente, all'udienza del 3 ottobre 2003, veniva riunito all'originario processo n. 20/2003.

3.

All' udienza del 9 luglio 2003, al processo n. 8/ 2003 avente ad oggetto la strage di via D' Amelio, veniva riunito il processo n. 20/2003 relativo alla strage di Capaci (per la relativa ordinanza, v. amplius infra, Parte Prima, Capitolo Secondo). A quest' ultimo processo veniva a sua volta poi riunito il processo n. 29/2003, le cui notifiche erano state intanto regolarizzate.

4.

Il Presidente della Corte provvedeva quindi a svolgere la relazione introduttiva, nei seguenti termini:

I- Processo relativo alla strage di Capaci

La Corte di Cassazione, ha raggruppato in due categorie i principali motivi di impugnazione proposti dai difensori degli imputati avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Caltanissetta aveva inquadrato la strage di Capaci nell' ambito della c.d. strategia della strage, teorizzata da Salvatore Riina capo della cosca dominante dei corleonesi facente parte di "Cosa Nostra", ed aveva anche ricostruito la mappa dei componenti in cui si articolava, all' epoca, la Commissione Provinciale di Palermo (capi mandamento) nonchè la Commissione Regionale (rappresentanti delle province di Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Enna), per cui, in considerazione del ruolo rappresentativo rivestito, era stata affermata, in ordine al delitto in esame, la responsabilità penale dei vertici di "Cosa Nostra", a titolo di concorso morale (per condivisa deliberazione criminosa e conseguente mandato esecutivo), essendosi ritenuta certa la loro piena adesione ai delitti "eccellenti" in quanto corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi (essenziali e preminenti) dell' organizzazione:

In relazione al primo ordine di motivi, attinente alle dichiarazioni collaborative dei "pentiti" ed in specie alle chiamate in correità, la Corte Suprema ha rilevato che, in linea di massima, la sentenza impugnata non si è di-

scostata dai principi elaborati sull'interpretazione dell' art. 192, comma 3°, codice procedura penale.

Ha invece censurato la decisione di merito per quanto attiene la motivazione seguita sul punto relativo alla qualificazione del concorso morale nei confronti degli imputati che hanno rivestito un ruolo verticistico nell' ambito di "Cosa Nostra". In particolare, ha seguito i principi già affermati nella sentenza relativa all' omicidio dell'on.le Salvo Lima ed in altre decisioni in materia di criminalità organizzata.

Infine la Corte, nel disporre l' annullamento di parte della sentenza impugnata con riferimento a numerosi imputati estranei al gruppo ristretto che ebbe a deliberare il delitto in esame, ha richiesto al giudice di rinvio di pregiudizialmente accertare il ruolo di rappresentanza in effetti rivestito nell' ambito dell' organismo rappresentativo di vertice e, conseguentemente, di tenere conto degli ulteriori elementi che provino l' adeguato livello di consultazione-informazione e di relativa manifestazione di consenso, dimostrativi del concorso morale.

Per quanto concerne la posizione dei singoli imputati la medesima Corte Suprema ha formulato, in sintesi, i seguenti rilievi.

a) AGATE MARIANO

E' stata confermata la responsabilità dell' imputato, a titolo di concorso morale, quale rappresentante della provincia di Trapani nella Commissione Regionale. La sentenza è stata annulla limitatamente all' art. 116 c.p. ed al-

la correlata determinazione della pena. Invero la difesa ha dedotto la mancanza di prova sulla circostanza che sin dalla iniziale progettazione di eliminare il giudice Falcone (riunione di Castelvetrano) fosse prevista la realizzazione con le modalità della strage, poi attuata. Il giudice di merito ha omesso di motivare su tale punto e pertanto alla Corte di rinvio è stato demandato di provvedervi "*con libera valutazione correlativa anche ai fini del regime sanzionatorio*".

b) AGLIERI PIETRO

La sua responsabilità, quale concorrente morale nella strage di Capaci, è stata affermata solo ed esclusivamente in relazione alla sua funzione di reggenza del mandamento della Guadagna; posizione questa inidonea a costituire, di per sé, la conferma di "*conseguito rilevante livello informativo- deliberativo del disegno criminoso*".

c) BUSCEMI SALVATORE (imputato comune alla strage di via D'Amelio).

Capo mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, detenuto dal 1988. E' stato assolto in primo grado e condannato in sede di appello. Il ricorso dell' imputato è stato accolto in quanto la sentenza impugnata: 1) ha omesso l' adeguata confutazione delle allegazioni difensive che hanno individuato nel sostituto Michelangelo La Barbera un rappresentante autonomo e pieno del mandamento; 2) ha affermato la regola dell' avvenuta informativa al capo mandamento detenuto, ma non è stata data adeguata motivazione

in ordine alla concreta applicazione di tale regola nei confronti dell' imputato (in carcere dal 1988).

d) CALO' GIUSEPPE

E' stata confermata la pena dell'ergastolo, quale mandante. Capo mandamento di Porta Nuona, in carcere dall'aprile 1985. Il ricorrente ha eccepito che lo stato di ininterrotta detenzione avrebbe richiesto il supporto di adeguati riscontri alle dichiarazioni accusatorie. La Corte di legittimità ha ritenuto che, nella specie, è stato violato il principio generale già enunciato in materia di concorso morale, non risultando argomentata la presenza di rilevanti elementi a dimostrazione della ricevuta informazione da parte dell' imputato e della prestazione del relativo assenso.

e) FARINELLA GIUSEPPE (imputato comune alla strage di via D'Amelio).

Quale capo mandamento di Ganci è stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado alla pena dell' ergastolo. Il ricorso dell'imputato è stato accolto in quanto non emerge l'adeguata individuazione di elementi probatori confermativi della partecipazione deliberativa del Farinella nella iniziale riunione ristretta programmatica o della successiva informazione per la strage di Capaci.

f) GERACI ANTONINO

E' stata confermata la condanna alla pena dell' ergastolo, quale mandante, per il suo ruolo di capo del mandamento di Partinico, come confermato

Sporto

da tutti i collaboranti. L'annullamento è stato pronunciato in quanto l'imputato è stato gravato soltanto dal consistente indizio della riferita titolarità del mandamento di Partinico; è invece mancata l' acquisizione di elementi indicativi di effettiva informazione ricevuta, in merito alla deliberazione di uccidere il giudice Falcone ed alla modalità strategiche dell' attentato.

g) GIUFFRE' ANTONINO (imputato comune alla strage di via D'Amelio).

Assolto in primo grado è stato condannato alla pena dell'ergastolo in secondo grado. E' stata ritenuta incensurabile la puntuale disamina delle dichiarazioni collaborative che hanno individuato nel Giuffrè l'effettivo gestore del mandamento di Caccamo, ma, al tempo stesso, è stata rilevata l' assenza di riscontri probatori apprezzabili, in ordine all' effettiva partecipazione morale dell' imputato alle imputazioni connesse alla strage di Capaci.

h) GRECO CARLO

Ne è stata confermata la condanna alla pena dell' ergastolo, quale mandante, in base all' esclusivo elemento, provato attraverso le dichiarazioni collaborative, costituito dal suo ruolo di "correggenza" del mandamento della Guadagna (o S. Maria di Gesù) unitamente ad Aglieri Pietro. Pertanto, risultando violato il principio generale già enunciato in materia di concorso morale, è stato demandato al giudice di rinvio di accertare la sussistenza, ovvero l' esclusione, di rilevanti elementi a dimostrazione della ri-

cevuta informazione da parte dell' imputato e della prestazione del relativo assenso.

i) MADONIA FRANCESCO

Assolto in primo grado è stato invece condannato, in sede di appello, alla pena dell' ergastolo quale mandante. Le dichiarazioni dei collaboranti sono state ritenute attendibili e convergenti nell' individuare il Madonia quale capo del mandamento di Resuttana. Su questo unico elemento è stato fondato il concorso morale dell' imputato, senza specifica verifica del necessario adempimento informativo che, nella sentenza di merito, si ipotizza, ma non si dimostra, essere stato realizzato attraverso i canali carcerari ovvero in base alla diretta iniziativa del Riina. Di qui l'annullamento con richiesta al giudice del rinvio di procedere a nuova valutazione, in conformità al generale principio già enunciato in materia di concorso morale, in relazione ad analoga posizione processuale di altri ricorrenti (nonché alla intervenuta assoluzione dell'imputato, in sede di rinvio, dai reati connessi all' omicidio dell' on.le Lima).

l) MADONIA GIUSEPPE

Al Madonia è stata confermata la condanna alla pena dell' ergastolo, per concorso morale nei reati contestati in conseguenza della titolarità della rappresentanza nella provincia di Caltanissetta. Le dichiarazioni collaborative dimostrano il ruolo assunto dal Madonia nella Commissione Regionale, ma tale rilevante indizio è rimasto avulso dai necessari riscontri di effet-

Sparto

tiva consapevolezza della strage, acquisita per via informativo- consultativa. Al giudice del rinvio è stato demandato di procedere a nuovo esame al fine di individuare (o di escludere) gli elementi di rilievo, diretto o indiretto, dimostrativi del contestato concorso morale.

m) MONTALTO GIUSEPPE (imputato comune alla strage di via D'Amelio).

E' stata confermata la condanna dell' imputato, latitante dal 1984 al 1993, alla pena dell' ergastolo per la qualità di sostituto del capo mandamento di Villabate (Salvatore Montalto) e per il conseguente concorso morale in qualità di mandante. Come per altri imputati è stata rilevata la mancanza di adeguata motivazione in merito alla sussistenza del consenso prestato dall' imputato, previa sua informazione, in merito ai delitti contestatigli. Pertanto al giudice del rinvio è stato demandato di riesaminare la posizione del Montalto e di individuare, se presenti, gli elementi confermativi della sua diretta consapevolezza del disegno criminoso. Senza prescindere, per un verso, dai rilievi difensivi che non sono stati ritenuti infondati, e, per altro verso, da riscontri positivi quali potrebbero individuarsi nell' eventuale partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage.

n) MONTALTO SALVATORE

Detenuto dal 12 gennaio 1992, è stato indicato nelle dichiarazioni collaborative come capo del mandamento di Villabate. Per tale sua posizione è

stato condannato alla pena dell' ergastolo. Il ricorso della difesa è stato accolto in quanto ha proposto questioni identiche a quelle che hanno determinato l' accoglimento del ricorso di Montalto Giuseppe. Pertanto al giudice di rinvio è stato richiesto di riesaminare la posizione dell' imputato in base agli stessi criteri proposti per Montalto Giuseppe.

o) MOTISI MATTEO

A titolo di concorrente morale è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per l' imputato, indicato quale capo del mandamento di Pagliarello nelle dichiarazioni collaborative accreditate come attendibili. E' stata rilevata la violazione dei principi generali, già esposti, in materia di concorso morale, in riferimento alla mancata individuazione di riscontri sulla consapevolezza acquisita dal Motisi, sia attraverso una diretta partecipazione a riunioni deliberative oppure attraverso l'espletamento del mandato affidato al Biondino. Ne è conseguito l' annullamento con rinvio, ai fini del nuovo esame.

p) SPERA BENEDETTO

E' stata confermata la condanna dell'imputato alla pena dell' ergastolo, quale mandante della strage, in quanto ritenuto capo del Mandamento di Belmonte Mezzagno. Con il disposto annullamento è stato richiesto al giudice di rinvio di riesaminare la posizione dell' imputato sotto il duplice profilo attinente, sia alla individuazione del ruolo mafioso in effetti svolto (ipotizzato in sentenza come antecedente all' esecuzione della strage mentre

i collaboranti si riferiscono al periodo successivo) e sia all' enucleazione dei criteri probatori rilevanti per affermare (o escludere) la colpevolezza a titolo di concorso morale nei reati contestati.

II- Processo relativo alla strage di via D'Amelio

La strage di via D'Amelio, in cui il 19 luglio 1992 perirono il giudice Borsellino e gli uomini della sua scorta, aveva costituito oggetto di due processi, ma le relative indagini non erano mai cessate. Uno svolta decisiva si ebbe nell' estate del 1996 in seguito alla cattura di alcuni mafiosi direttamente coinvolti nel delitto, i quali decisero di collaborare (Ferrante, Brusca, Gangemi, Gangi). Di qui un nuovo processo denominato "Borsellino ter", da cui è scaturito il presente giudizio di rinvio.

La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di merito, riscontrando un vizio di motivazione nell' accertamento relativo al momento della deliberazione del delitto, con ripercussioni sulla responsabilità di alcuni imputati. Tale sentenza, infatti, ha annesso alle riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di deliberazione "finale" per l'omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1992), per la strage di Capaci (23 maggio 1992), per l'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano. Ha invece ritenuto che, per la strage di via D' Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, occorre riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992. Con la conseguenza che sono stati esclusi dai mandanti del delitto coloro verso i quali

non è stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, cognita re, a quanto stabilito nella su indicata delibera del maggio-giugno_1992. Per cui la Corte Suprema ha pertanto annullato sul punto la decisione della Corte di merito, richiedendo al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage che, rafforzando l' intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo".

Per quanto concerne la posizione dei singoli imputati la medesima Corte di Cassazione ha formulato, in sintesi, i seguenti rilievi.

1) Con riferimento agli esecutori materiali viene in esame la posizione di un solo imputato: GANGI STEFANO

La Corte di Assise di merito ha confermato la responsabilità del Gangi nel delitto associativo ed in quello di strage. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso dell' imputato, per le seguenti ragioni.

a) Quanto al concorso in strage ha censurato la motivazione del giudice di merito che si è basato sulle dichiarazioni di Antonio Galliano ritenendole riscontrate da quelle di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi nonché dai tabulati telefonici. Ha ritenuto, conclusivamente, che quale punto fermo è rimasta la circostanza secondo cui il telefonino del Gangi fu impiegato nell' esecuzione della strage. Pertanto ha demandato al giudice di rinvio di valutare tale circostanza ed in particolare di accertare se corrisponda al vero (oppure no) che, nella sua prima versione dei fatti (quella autoaccusatoria),

il Galliano aveva sostenuto che Domenico Gangi gli aveva consegnato il cellulare del fratello Stefano in quella mattina del 19 luglio 1992.

b) In merito al reato associativo la Corte di secondo grado ha respinto l' eccezione di improcedibilità del bis in idem, per due motivi: 1) ha ritenuto che l' imputazione mossa al Gangi nel processo relativo alla strage, ovverosia il suo ruolo di vertice nell' associazione mafiosa (art. 416 bis, comma 2°, c.p.), costituisce "fatto diverso" e quindi "reato autonomo" rispetto alla diversa imputazione addebitatagli con la sentenza irrevocabile del 9 aprile 1997, relativa alla sua semplice partecipazione all' associazione (art. 416 bis, comma 1° c.p.); 2) comunque la citata sentenza definitiva del 9 aprile 1997 copre il periodo di permanenza fino al 30 gennaio 1995, mentre la sentenza in esame relativa alla strage di Capaci, riguarda la condotta protrattasi fino al 9 dicembre 1999, data della sentenza di primo grado.

Il Supremo Collegio ha rilevato che il primo argomento corrisponde ad un errore di diritto ed il secondo è affetto da vizio di motivazione, in quanto.

- Il de bis in idem vieta che si proceda per lo stesso fatto inteso nella sua "storicità" e, nella specie, il fatto storico è costituito dall' appartenenza a "cosa nostra", non rilevando invece che il ruolo volto sia quello di capo o di semplice affiliato.

- Il mafioso, condannato per il reato associativo, perdura nel medesimo reato senza che vi sia necessità di dimostrare l' esistenza di ulteriori con-

dotte rilevanti, dato che la sua mancata dissociazione (risultante da comportamenti apprezzabili) è segno di permanente disponibilità a favore dell' organizzazione. Lo stesso non può dirsi quando il mafioso, già condannato, sia rimasto in stato di permanente detenzione, per cui, in questo caso, è necessaria la dimostrazione di un effettivo apporto al sodalizio (non dunque "solo animo") se pur esclusivamente morale.

La descrizione di una simile condotta è stata però omessa per il Gangi la cui doglianza, peraltro, è comune a molti altri ricorrenti.

2) Per quanto concerne la posizione degli altri imputati, ritenuti "mandanti" della strage di via D'Amelio, la Cassazione ha formulato i seguenti rilievi.

a) BUSCEMI SALVATORE (imputato comune alla strage di Capaci).

Il Buscemi, detenuto dal 1988, era capo mandamento di Passo di Rigano o Boccadifalco "snodo e chiave di volta dell'attività di lottizzazione degli appalti".

La sentenza della Corte di Caltanissetta ha confermato l' assoluzione del Buscemi dal delitto di strage e la condanna per il reato associativo. All' assoluzione la Corte di merito è pervenuta osservando che la mera qualità di capo mandamento è insufficiente a fondare la responsabilità. Ha aggiunto come nulla conduca a ritenere che il Buscemi sia stato preventivamente informato del progetto stragista, in quanto: a) E' da ritenere che il vero detentore del potere nel mandamento fosse Michelangelo La Barbera e non già il

Buscemi; b) Il quadro degli interessi economici del Buscemi era tale da indurlo a non volere operare alcuna destabilizzazione; c) E' sicuro che l'imputato, detenuto dal 3 maggio 1988, non ha partecipato alle riunioni indette dal Riina e dal Provenzano tra il febbraio ed il giugno 1992; d) Non vi è prova che egli, interpellato in carcere, abbia prestato il suo consenso; e) Nessun elemento può ricavarsi dai colloqui nel carcere di Pesaro con il fratello Antonio, dato che, per giurisprudenza, dai contatti con i familiari non può trarsi nessuna presunzione di collegamento con l' associazione.

Il Procuratore Generale, in senso critico, ha lamentato: una sottostima nel ruolo del Buscemi rispetto a quello del La Barbera (supra lett. a) e un errore interpretativo dei canoni valutativi sui contatti tra familiari e detenuti (supra lett. e). Difetti questi che avrebbero viziato l' accertamento della concreta e previa adesione rilevante alla strategia stragista ed al delitto in esame.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha rilevato l' illogicità di ritenere che non fosse stata avvertita la necessità di raccogliere il previo consenso dell' imputato per la svolta stragista, con tutti i delitti ad essa connessi (durante le riunioni del febbraio-marzo 1992), in quanto:

- la stessa sentenza impugnata ha più volte evidenziato che il La Barbera aveva stima di fedeltà al suo capo Buscemi (ne curava gli interessi al

100%) e soprattutto che il Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo interlocutore per Boccadifalco.

- Il Buscemi era legato da rilevanti interessi economici con i referenti politici che si volevano eliminare (gestione degli appalti); il suo consenso alla strage era dunque determinante per il mantenimento di quella pace tra cosche che il Riina voleva mantenere.

- La sentenza impugnata ricorda numerose pronunzie, che riguardano anche Buscemi Salvatore, in cui è stato affermato che non può trarsi nessuna presunzione di contatto con la cupola mafiosa dal fatto che l'imputato abbia ricevuto in carcere visite dai suoi parenti e specificamente dal fratello. Queste decisioni tuttavia non consideravano: la qualifica di mafioso che in sede di merito è stata successivamente accertata per l' Antonino, nonchè i costanti contatti intercorsi tra l' Antonino ed il La Barbera, sicuramente avvertito del nuovo corso voluto dal Riina (non tacendo che Buscemi Antonino andava a trovare con frequenza il fratello Salvatore in carcere, specie nel periodo che va tra il 16 novembre 1991 ed il 13 ottobre 1992).

b) FARINELLA GIUSEPPE (imputato comune alla strage di Capaci).

In riforma della decisione di primo grado, la sentenza di secondo grado ha assolto l' imputato, capo mandamento di San Mauro Castelverde, dal delitto di strage ma ne ha affermato la responsabilità per il reato associativo.

Fondato è stato ritenuto il ricorso del Procuratore Generale ed infondato quello del Farinella. La Cassazione ha rilevato che: a) L' assoluzione

dell'imputato, la cui assidua partecipazione alle riunioni della cupola è stata largamente attestata, discende direttamente dall' identificazione delle riunione del maggio-giugno 1992 quali momenti deliberativi della strage ed è di conseguenza affetta dal vizio di motivazione che inficia un simile giudizio. b) Non è stata data alcuna rilevanza alla condotta antecedente all'arresto ed in particolare alla frase di giubilo pronunciata quando era ancora libero (Lima è stato ucciso il 2 marzo 1992); frase sintomatica dell' adesione alla deliberazione stragista del febbraio-marzo, il cui valore, ai fini del concorso nel delitto in esame, come si è già detto, deve essere rivalutato.

c) GIUFFRE' ANTONINO (imputato comune alla strage di Capaci).

In riforma della sentenza di primo grado è stato assolto dalla strage e condannato per il delitto associativo. E' stato ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e da respingersi quello dell' imputato.

La Cassazione ha affermato che: 1) Anche in questo caso (come già visto per il Farinella) l' assoluzione discende dall'affermata, ma indimostrata, discontinuità della strage di via D'Amelio rispetto alle altre decise nel febbraio-marzo 1992. Riunioni a cui il Giuffrè era abilitato a partecipare a titolo proprio, non fosse altro per quella posizione di fedelissimo del Riina e del Provenzano che la sentenza dà per scontata e che, in altra parte del testo, ritiene requisito legittimante. 2) La Corte di merito non poteva fermarsi

alla constatazione del proscioglimento per l'omicidio Lima perché pronunciato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale.

d) MONTALTO GIUSEPPE

A conferma della decisione di primo grado è stato ritenuto responsabile di strage e del delitto associativo. La Corte di merito ha affermato che, a dispetto del suo status di latitante perdurato dal 7 luglio 1984 al 5 febbraio 1993, fosse lui a dirigere il mandamento di Villabate, assegnato al padre Salvatore per la fedeltà dimostrata ai Corleonesi, in sostituzione di quest' ultimo, detenuto dal 1980.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con cui l'imputato ha lamentato che la sua responsabilità, a differenza degli altri casi, è stata affermata in base ad una visione unitaria dei delitti di via D'Amelio e di quelli progettati nella discussione della strategia stragista. Per cui al giudice di rinvio è stato demandato di rivalutare la posizione del Montalto e di decidere coerentemente a quanto deciderà in relazione a quei soggetti che sono stati invece assolti nel presupposto della discontinuità della strage di via D'Amelio.

e) SANTAPAOLA BENEDETTO

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di secondo grado ha assolto il Santapaola, capo indiscusso della famiglia di Catania, dall'addebito della strage e lo ha ritenuto responsabile del reato associativo con ruolo di vertice nella provincia Catanese.

La Cassazione ha accolto il ricorso con cui il Procuratore Generale ha messa in evidenza come, anche in questo caso, la decisione assolutoria della Corte di Assise di Appello consegue all' idea di concepire il delitto di via D'Amelio come avulso dal generale progetto stragista, cui il ricorrente ha aderito secondo quanto dimostra la sua partecipazione alla strage di Capaci. Per cui il vizio di motivazione che inficia la ricostruzione storica si ripercuote necessariamente sulla decisione in esame.

3) Ulteriore annullamento ha disposto la Corte di Legittimità in materia di reato continuato (art. 81, cpv, c.p.), con riferimento al delitto associativo (art. 416 bis c.p.) contestato ai seguenti imputati:

a) LUCCHESE GIUSEPPE

Già irrevocabilmente assolto in primo grado per la strage è stato ritenuto responsabile del delitto associativo per la sua posizione di vertice nel mandamento di Brancaccio.

Il ricorso è stato ritenuto fondato per gli stessi motivi già esposti in relazione all'imputato Ganci Stefano. In particolare la Cassazione ha rilevato che la sentenza difetta di motivazione in quanto non ha dimostrato condotte rilevanti durante il periodo in cui l' imputato è rimasto detenuto, senza soluzione di continuo, dalla prima pronunzia di condanna per il delitto associativo alla seconda pronunzia. Per cu, la sola qualità di mafioso non accompagnata dalla dimostrazione di un contributo all'associazione, anche

solo morale, non consente un' ulteriore affermazione di responsabilità penale.

b) MADONIA FRANCESCO

Assolto in primo grado dalla strage, ne è stata affermata la responsabilità nella sentenza di secondo grado, fermo restando la condanna per il reato associativo.

Il ricorso dell' imputato è stato ritenuto infondato in relazione alla strage e fondato per il delitto associativo. Al riguardo è stata prodotta in stralcio la sentenza 10 maggio 2002 della Corte di assise di Appello di Palermo che, secondo la Cassazione, sembra accertare irrevocabilmente la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. fino al 15 luglio 1998, data della decisione di primo grado. Pertanto, con riguardo ai principi enunciati per Gangi Stefano, il giudice di rinvio è stato demandato di accertare l'ulteriore protrazione nel reato fino al 9 dicembre 1999.

c) MADONIA GIUSEPPE

In riforma della sentenza della Corte di Assise, la sentenza di secondo grado ha assolto l' imputato, capo indiscusso della provincia di Caltanissetta ed appartenente alla Commissione Regionale di "Cosa Nostra", dall'addebito di concorso nella strage di via D' Amelio, mentre lo ha ritenuto responsabile del rato associativo.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del Pubblico Ministero e fondato quello del Madonia. Ha specificato che la Corte di Assise di Appel-

lo, in questo caso non basandosi sulla pretesa specialità della strage di via D' Amelio rispetto agli altri delitti, è pervenuta all'assoluzione dell'imputato sulla scorta di un giudizio di fatto: quello della mancanza di prova della partecipazione del medesimo alle riunioni deliberative della svolta strategica, costituendo la sua posizione di vertice nella provincia di Caltanissetta soltanto un indizio di partecipazione, mentre mere congetture erano quelle ricavabili dalla lettura dei tabulati telefonici. Ha concluso che trattasi di una valutazione incensurabile, se non attraverso una rilettura delle risultanze non consentita alla Corte di legittimità.

La stessa Cassazione, in relazione al reato associativo, ha precisato che la sentenza di merito presenta quel vizio di motivazione e quell' errore di diritto in ordine all'art. 649 c.p.p., già rilevato a proposito di Gangi Stefano: confondere l'identità del fatto con l'identità del reato e non curarsi di dimostrare apporti rilevanti a seguito dell' interruzione della permanenza avvenuta durante la detenzione tutt' ora in corso; pur essendo stato dimostrato, in base a tabulati regolarmente acquisiti dall' autorità giudiziaria in relazione al processo per la strage di Capaci, il precedente ruolo associativo dell' imputato.

5.

All'udienza del 9 luglio 2003 la Corte ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare ed all' udienza del 3 ottobre 2003 ha deciso

sulle richieste di rinnovazione dibattimentale formulate dal Procuratore Generale e dai Difensori delle parti private.

In particolare è stata ammesso l'esame dei collaboranti: Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ferrante Giambattista. Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Cocuzza Salvatore, De Filippo Pasquale, Gagliano Antonino, Ganci Calogero, Marchese Giuseppe, Mannoia Marino Francesco, Vara Ciro e dell'imputato Giuffrè Antonino. E' stato pure ammesso il confronto tra l'imputato Calò Giuseppe e il collaborante Cancemi Salvatore.

6.

Le udienze successive, fino al 9 novembre 2004, sono state dedicate all'istruzione dibattimentale. Dal 19 novembre 2004 il Procuratore Generale ha svolto la propria requisitoria, formulando le proprie richieste di condanna all'udienza del 13 maggio 2005.

7.

Nel corso delle ulteriori udienze hanno proceduto alla discussione orale i Difensori delle parti civili e poi i Difensori dei singoli imputati, i quali hanno rassegnato le conclusioni riportate nei singoli verbali di causa.

8.

All'udienza del 20 aprile 2006 è stata data lettura dell'ordinanza con cui veniva rigettata l' istanza proposta dai Difensori di alcuni imputati (Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Madonia Francesco e Agate Mariano) i quali avevano richiesto l' immediata applicazione della

legge 20 febbraio 2006, n. 46, il cui art. 10, comma 2°, prevedeva, anche in riferimento ai procedimenti in corso alla data di sua entrata in vigore (9 marzo 2006), la dichiarazione di inammissibilità dell' appello proposto contro una sentenza di proscioglimento (sul punto v. amplius infra Parte Prima, Capitolo Terzo).

Alla stessa udienza la causa è stata posta in decisione, con lettura del dispositivo all'udienza pomeridiana del successivo giorno 22 aprile.

PARTE PRIMA
Le decisioni di annullamento della Corte di Cassazione e la valutazione del giudice di rinvio

CAPITOLO PRIMO
I motivi dell' annullamento disposto dalla Corte di Cassazione

CAPITOLO PRIMO
I motivi dell' annullamento disposto dalla Corte di Cassazione

1. La strage di Capaci e la strage di via D' Amelio

Alle 18 circa del 23 maggio 1992 nell'autostrada che dall'aeroporto conduce a Palermo, in località Capaci, una violenta esplosione provocava la morte dei Magistrati Dott. Giovanni Falcone e della moglie Dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di polizia Antonio Montinari (di anni 29, coniugato e con due figli), di Rocco Di Cillo (di anni 30) e Vito Schifani (di anni 27, coniugato), nonché il ferimento degli agenti di polizia Paolo Capuzza, Gaspare Cervello ed Angelo Corbo ed ancora, il ferimento di Giuseppe Costanza (autista del Dott. Falcone) e il ferimento di alcuni occasionali presenti (Ienna Spanò Pietra, Mastrolia Oronzo, Ferro Vincenzo) e di due cittadini austriaci (Eberhard Gabriel ed Eva Gabriel).

La devastante esplosione ebbe a danneggiare diverse autovetture dello Stato e di privati cittadini, nonché le strutture murarie di diverse abitazioni in prossimità del luogo dell'eccidio. Nel tratto di autostrada in questione, si formò un cratere di oltre 10 metri di larghezza e di 4 metri di profondità. L'esplosione fu tale che venne percepita dai sismografi dell'osservatorio

Spanò

geofisico di Monte Cammarata, in provincia di Agrigento, che la registrarono alle ore 17,56 minuti e 32 secondi di quel 23 maggio.

A distanza di meno due mesi, il pomeriggio di domenica 19 luglio 1992, il giudice Borsellino si recò in Via D'Amelio per visitare l'anziana madre ivi abitante. Era appena giunto davanti al portone quando un' enorme deflagrazione devastò l'intera strada.

L'ordigno fu di tale potenza, che l'esplosione fu registrata dall'Osservatorio geosismico alle ore 16,58 minuti e 20 secondi. Nella circostanza morirono il giudice Borsellino, gli Agenti di polizia Claudio Traina (di anni 27), Vincenzo Li Muli (di appena 22 anni), Agostino Catalano (di anni 43), Eddie Walter Cusina (di anni 31) ed Emanuela Loi (di appena 24 anni).

Dalle indagini svolte è poi risultato che entrambe le stragi sono state decise ed eseguite dall' associazione mafiosa siciliana denominata "Cosa Nostra".

A seguito dei processi celebrati, è stata definitivamente accertata la responsabilità di molti esponenti e gregari di tale organizzazione. In particolare:

1) Per la strage di Capaci sono stati condannati alla pena dell'ergastolo: Leoluca Bagarella, Battaglia Giovanni, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo

Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Provenzano Bernardo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Santapaola Benedetto, Troia Antonino.

Oltre a queste 14 persone, sono stati condannati a pene inferiori: Agrigento Giuseppe, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Galliano Antonino, Ganci Calogero, La Barbera Gioacchino.

2) Nel processo per la strage di via D'Amelio, c.d. Borsellino ter, sono stati condannati alla pena dell' ergastolo: Biondo Salvatore del 1955, Cannella Cristofaro, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, La Barbera Michelangelo, Provenzano Bernardo, Calo' Giuseppe e Graviano Filippo Giuseppe.

Sono stati inoltre condannati a pene minori: Agate Mariano, Biondo Salvatore del 1956, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Montalto Salvatore, Motisi Matteo e Spera Benedetto.

Inoltre, nei processi cosiddetti "Borsellino" e "Borsellino bis", altri imputati sono stati già condannati con pene definitive e per alcuni di essi è stata applicata la pena dell'ergastolo:

a) Nel processo c.d. "Borsellino": Orofino Giuseppe, Profeta Salvatore, Scarantino Vincenzo;

b) Nel processo "Borsellino bis": Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Calascibetta Giuseppe ad anni 10 di reclusione, Gambino Antonino, Gambino Natale, Graviano Giuseppe del 1963, Greco Carlo, La Mattina Giuseppe,

Murana Gaetano, Riina Salvatore, Scotto Gaetano, Tagliavia Francesco, Tinnirello Lorenzo, Tomaselli Salvatore, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo.

2. La sentenza di appello (in parte annullata dalla Corte di Cassazione) relativa alla strage di Capaci

Il presente processo ha natura di giudizio di appello rispetto alla sentenza di primo grado della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 24 giugno 1998, relativa alla strage di Capaci. Al tempo stesso avendo anche natura di giudizio di rinvio, occorre innanzi tutto riferire in merito alla sentenza di secondo grado depositata in data 23 giugno 2001della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, che è stata in parte annullata dalla Corte di Cassazione. Il contenuto di tale sentenza di secondo grado può riassumersi nei seguenti termini, quali peraltro risultano dalla stessa decisione di parziale annullamento della Cassazione (30 maggio 2002, sez. V):

a) Il delitto di Capaci si inquadra nell' ambito della c.d. strategia della strage, teorizzata da Salvatore Riina, capo della cosca dominante dei corleonesi facente parte dell' organizzazione mafiosa "Cosa Nostra". Questo "nuovo corso" era scaturito quale reazione alla sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 con cui la Corte di Cassazione aveva accolto il c.d. teorema Buscetta (deleterio per l' associazione mafiosa). Di qui la teorizzazione di un programma stragista di violenta aggressione contro personaggi istituzionali

che rappresentavano il simbolo della lotta alla mafia o che, per l' opposto motivo, non avevano mantenuto gli impegni assunti a favore dell' organizzazione mafiosa nonostante ne avessero tratto considerevoli vantaggi elettorali (come l'on.le Lima che era stato incapace a bloccare le iniziative giudiziare del giudice Falcone, sfociate nella citata sentenza 1992/ n.80 della Cassazione). Occorreva, secondo il progetto del Riina, "fare la guerra per poi fare la pace" con lo Stato, ma a condizione di consistenti benefici (c.d. "papello" Riina) che sarebbero stati concessi a "Cosa Nostra" attraverso la mediazione dei nuovi referenti politici.

Da qui l'omicidio dell'on.le Salvo Lima, del giudice Falcone (c.d. strage di Capaci), del giudice Borsellino (c.d. strage di via D'Amelio), l' attentato al giornalista televisivo Costanzo, gli attentati ai beni culturali nelle città di Roma, Firenze, Milano.

b) La concreta attuazione della strategia stragista, risalente al febbraio 1992, era stata approvata nel corso di riunioni "ristrette" e non già, come in passato, nell'ambito di una adunanza plenaria dei vertici dell' organizzazione. Il Riina aveva infatti introdotto il nuovo sistema di incontrarsi in riunioni "frazionate" con i componenti della Commissione Provinciale palermitana (capi mandamento o loro sostituti). L' esigenza di tali riunioni era duplice: motivi di sicurezza per gli stessi associati e motivi di prevenzione per eventuali casi di futuro pentitismo.

c) Stante alle dichiarazioni di alcuni collaboranti è stato possibile stabilire che la condanna a morte del giudice Falcone (già preceduta dal fallito attentato del 1989 nella villa dell'Addaura) venne deliberata nel corso di una riunione ristretta tenutasi nel mese di febbraio 1992 cui parteciparono: Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cangemi e Salvatore Biondino. Successivamente lo stesso Riina diede incarico al Biondino di avvisare, per raccoglierne il consenso, i capi mandamento non presenti e i rappresentanti di quelli detenuti.

Sono state pure descritte, con dettaglio, le complesse modalità esecutive dell' attentato.

d) In base al contributo collaborativo ed appositi accertamenti è stata ricostruita la mappa dei componenti in cui si articolava, all' epoca, la Commissione Provinciale di Palermo (capi mandamento) nonchè la Commissione Regionale (rappresentanti delle province di Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Enna).

In considerazione del ruolo rappresentativo rivestito è stata pertanto affermata, in ordine al delitto in esame, la responsabilità penale dei vertici di "Cosa Nostra", a titolo di concorso morale (per condivisa deliberazione criminosa e conseguente mandato esecutivo), essendosi ritenuta certa la loro piena adesione ai delitti "eccellenti" in quanto corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi (essenziali e preminenti) dell' organizzazione.

In esito al giudizio di secondo grado è stata pertanto statuita la responsabilità di: Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffrè Antonino, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Salvatore, Spera Benedetto Agate Mariano, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Motisi Matteo, tutti condannati alla pena dell'ergastolo.

3. La sentenza di appello (in parte annullata dalla Corte di Cassazione) relativa alla strage di via D' Amelio

Per la stessa identica ragione sopra esposta occorre anche riferire in merito alla sentenza di secondo grado depositata il 6 maggio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, relativa alla strage di via D'Amelio (definita in primo grado con sentenza depositata il 9 marzo 2000 della Corte di Assise di Caltanissetta) e che è stata in parte annullata, con rinvio, dalla Corte di Cassazione. Il contenuto di tale sentenza può riassumersi nei seguenti termini, quali peraltro risultano dalla stessa decisione di parziale annullamento della Cassazione (17 gennaio 2003, sez. VI):

1. Con sentenza 30 gennaio 1992 della Corte di Cassazione si era concluso il maxi processo alla mafia. In seguito a tale decisione il Riina ed i suoi sodali avevano ben compreso due cose: di essere stati traditi dalle vane assicurazioni dei loro potenti amici e di costituire oggetto di una vigorosa politica attivista da parte dello Stato. Occorreva dunque attuare con immedia-

tezza i due corrispondenti antidoti e precisamente: trovare nuovi e più efficaci referenti politici nonché dimostrare la potenza incontrollabile della mafia colpendo a morte, sia coloro che costituivano i simboli della lotta a "cosa nostra" e sia coloro che avevano tradito la consorteria dopo averne ricevuto benefici elettorali.

E' questa la c.d. strategia della strage, mirante ad un preciso obiettivo. Costringere lo Stato a venire a patti con una mafia potente ("fare la pace dopo la guerra") e quindi, attraverso un' inversione di tendenza legislativa, ottenere numerosi benefici, quali: l' attenuazione del regime carcerario, il mantenimento dei patrimoni illeciti, la revisione delle condanne subite dai sodali.

2. Una siffatta strategia necessitava del consenso dei capi rappresentativi delle varie articolazioni mafiose (Commissione Provinciale palermitana e Commissione Regionale). Tanto, non solo per il rilievo degli effetti devastanti che il piano stragista avrebbe prodotto all' esterno, ma anche per prevenire il rischio di una guerra all' interno della stessa consorteria. L' esperienza del passato aveva infatti dimostrato l' insorgenza di aspri contrasti, quando gli ideatori di delitti eccellenti (ad esempio, omicidio Dalla Chiesa), in violazione di ferree consuetudini mafiose, avevano invaso la sfera territoriale di altri gruppi, i quali, a loro volta, erano stati costretti a subire la dura reazione delle forze dell' ordine pur non essendo stati partecipi ad

alcuna decisione. La pax mafiosa richiedeva, pertanto, la corale approvazione della strategia della strage.

3. Il contributo offerto dai collaboratori ha consentito di ricostruire una siffatta fase deliberativa, articolatesi nelle seguenti modalità concrete.

I vertici di "Cosa Nostra" sono stati convocati durante i mesi di febbraio e marzo 1992. Le riunioni avvenivano in modo "frazionato" per garantire la sicurezza degli stessi associati.

Nel corso di ciascuna riunione il programma è stato prima presentato ed approvato, con manifestazione di fiducia al Riina e con conferimento dei relativi poteri discrezionali; poi si è passato alla designazione delle vittime.

Sono stati innanzi tutto indicati i "traditori", coloro che, a parere dell' assemblea, avevano dato assicurazioni alla mafia ma senza poi tenere fede agli impegni assunti e pure coloro che avevano dalla mafia ottenuto benefici elettorali senza poi mostrarsene grati: Salvatore Lima, Ignazio Salvo, Calogero Mannino, Claudio Martelli.

Sono stati poi individuati i "nemici" proclamati di "Cosa Nostra": il giudice Falcone, il giudice Borsellino, il questore La Barbera.

Anche sono state indicate alcune città simbolo, quali oggetto di attentati dinamitardi: Roma, Milano, Firenze.

4. In base a tale ricostruzione, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta ha annesso alle su indicate riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di deliberazione "finale" per l'omicidio di Salvatore Lima

(13 marzo 1992), per la strage di Capaci (23 maggio 1992), per l'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano.

La stessa sentenza ha invece ritenuto che, per la strage di via D' Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, occorre riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992. Con la conseguenza che sono stati esclusi dai mandanti del delitto coloro verso i quali non è stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, cognita re, a quanto stabilito nella su indicata delibera del maggio-giugno 1992.

A siffatta conclusione la Corte di merito è pervenuta osservando che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva ricevuto una repentina accelerazione nel mese di maggio 1992, dopo la strage di Capaci. Tanto che:

a) Il mandato di uccidere Calogero Mannino, dato a Giovanni Brusca, venne sospeso per consentire la realizzazione del delitto Borsellino.

b) Il Riina era apparso a molti in preda a frenesia. Aveva parlato di "impegni presi da fare subito" e si era assunto in proprio la responsabilità: "Falluzzo, la responsabilità è mia".

c) Gli stessi atti di esecuzione avevano risentito della fretta (furto della 126, all'ultimo momento).

Nonostante l' evidenziata urgenza, la decisione di commettere il delitto in esame venne sottoposta alla debita approvazione. In questo caso però, come sottolineato nella sentenza di merito:

Spanto

- "l' estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l' adesione di tutti";

- "si ebbe non tanto uno stravolgimento delle regole mafiose vigenti, quanto un adeguamento inevitabilmente elastico di esse".

Per cui, non si interpellarono tutti i componenti della commissione palermitana, né i rappresentanti delle altre province mafiose. Si interpellarono soltanto:

- coloro che si potevano reperire con facilità e la cui adesione era scontata (Ganci, Montalto, Brusca, Madonia);

- i capi mandamento aventi competenza territoriale sui luoghi interessati dalla strage (Noce, Resuttana e San Lorenzo).

- i "fedelissimi" di "Cosa Nostra" (Calò, Cangemi, Biondino, La Barbera, Graviano).

In esito al giudizio di secondo grado è stata pronunziata condanna degli imputati Montalto Giuseppe e Madonia Francesco alla pena dell'ergastolo e dell'imputato Ganci Stefano, quale partecipe alla materiale esecuzione della strage, alla pena di anni trenta di reclusione. Sono stati invece assolti gli imputati: Santapaola Benedetto, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Giuseppe.

4. La sentenza di parziale annullamento della Cassazione relativa alla strage di Capaci.

Con tale sentenza la quinta sezione della Cassazione ha ritenuto non sussistere "*apprezzabili ragioni per discostarsi dalle conclusioni*" (pag. 89) alle quali era pervenuta la stessa sezione con la sentenza 27 aprile 2001, n.793, che aveva disposto il parziale annullamento della sentenza di merito relativa all' omicidio dell' on.le Lima. In particolare.

a) È stato innanzi tutto evidenziato come la sentenza Lima abbia affermato che "il giudice di diritto *non ha mai stabilito che vi sia una regola inconfutabile* di 'cosa nostra' da cui l' assioma che i delitti eccellenti di mafia sono decisi esclusivamente ed in ogni tempo dalla commissione. Ha semplicemente riconosciuto che tale regola è stata dimostrata applicata in una determinata epoca storica ... Se dunque talun collaboratore di giustizia, Buscetta o altri, ha sostenuto 'la regola della commissione' applicata in una determinata situazione, fuori della dimostrazione che la situazione in esame è ad essa similare e che nessun avvenimento ha creato diverse esigenze organizzative del momento decisionale di 'cosa nostra', è impossibile esser certo del suo rispetto in un altro momento storico" (p.94).

b) Poi, con riferimento specifico alla sentenza sulla strage di Capaci, è stato precisato che "la stessa sentenza riporta plurimi gravissimi omicidi di mafia decisi non dalla c.d. commissione, bensì dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi e riconosce che ... lo stesso Brusca non sia stato avvertito della strage di via D' Amelio" (pag. 107) " ... la logica conclusione è che *'la regola' era caduta in desuetudine e non era più operante* almeno

come presupposto necessario ed ineludibile dei delitti eccellenti (e ciò, come è evidente, non include l'affermazione di inesistenza delle prefigurate 'Commissioni' mafiose)" (pag. 108).

non vi è prova che siano stati avvertiti della decisione" (pag. 102). Tale prova, per gli *assenti*, non può ritenersi conseguita attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante Cangemi, secondo il quale "il Biondino lo avrebbe reso edotto dell' incarico ricevuto dal Riina di avvisare gli altri dell' imminente attuazione delittuosa"; queste dichiarazioni, invero, sono rimaste prive "di riscontri effettivi e personalizzanti, necessari ai sensi dell'art. 192" (pag. 105). ... Né per i capi mandamento *detenuti* vi è prova che l'informazione sia stata trasmessa attraverso il sostituto o tramite lo stesso Riina e tanto meno risulta prova della risposta ricevuta (assenso, opposizione, silenzio)", per cui il giudice di merito "presume illogicamente di ricavare l'adesione del coimputato interessato, dalla stessa consumazione del delitto" (pag. 107).

d) E' stato pertanto chiarito che la sentenza impugnata "non può trascurare che l' appartenenza ai vertici di un' associazione criminale *non implica ex se la prova della colpevolezza* di tutti i dirigenti del sodalizio in riferimento a tutti i delitti commessi da taluni componenti per incarico di deter-

minati esponenti della societas sceleris, anche se in attuazione di un programma criminoso riferibile, in via programmatica, al gruppo" (pag. 108). "E infatti la colpevolezza dei vertici mafiosi, in mancanza di altri elementi convergenti con il grave indizio costituito dall' appartenenza alla Commissione, finirebbe con il fondarsi su una *duplice presunzione* (per rimanere nell'ambito del concorso rilevante ai fini dell'art. 110 c.p.): che i componenti siano stati avvertiti preventivamente e che abbiano dato, in qualsiasi modo, il loro consenso" (pag. 109)

e) In merito al regime probatorio è stato affermato che "il ragionamento probatorio, sul piano della responsabilità personale si completa con la verifica di concordanza, tra l'indizio derivante dall' appartenenza alla commissione ed altri indizi, ed altri elementi probatori, con la conseguenza che quando tale concordanza non risulti adeguatamente motivata e verificata, dovrà farsi luogo a pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per le posizioni specifiche di imputati condannati che richiedono il correlativo nuovo esame ..." (pag. 110) ... " e sono numerose le posizioni di concorrenti condannati, per le quali la sentenza impugnata è incorsa in errori evidenti di motivazione, in quanto, imputati della strage e dei reati connessi, ed estranei al gruppo ristretto che ha deliberato il delitto, secondo prove dirette e concordanti tra loro, non risultano avvertiti preventivamente di quanto sarebbe stato deliberato" (pag. 111).

Spanto

5. La sentenza di parziale annullamento della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio.

Con tale sentenza la Corte di Cassazione, per comodità espositiva, ha operato una diversificazione tra la fase "deliberativa" e la fase "esecutiva" della strage. In particolare.

A)

Per quanto concerne la posizione dei mandanti, la Corte di Cassazione ha riscontrato un vizio di motivazione nell' accertamento relativo alla esatta individuazione del "momento deliberativo" del delitto, con ripercussioni sulla responsabilità di alcuni imputati. In particolare:

1. La Corte di legittimità ha rilevato che la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta "in primo luogo e diffusamente riconduce la strage Borsellino alla strategia del terrore proposta dal Riina, quella che, oltre al delitto in esame, ha condotto all' omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1999), alla strage di Capaci (23 maggio 1992), all'omicidio di Ignazio Salavo (17 settembre 1992) e quindi agli attentati di Roma, Firenza e Milano del 1993 ... Stando sempre alla sentenza, il nuovo corso, che rappresentava una svolta epocale nel proporsi della mafia verso i pubblici poteri, era però condizionato dal consenso dei capi delle varie articolazioni territoriali del gruppo... La sentenza impugnata, che pure annette alle riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di '*deliberazione finale*' per l'omicidio di Salvo Lima, per la strage di Capaci, per l' omicidio di Ignazio Salvo, e, sembra,

per gli attentati romani e fiorentini, ritiene che però, per la strage di via D' Amelio, occorre riferirsi ad un' '*ulteriore deliberazione*' che si è perfezionata tra il maggio ed il giugno 1992, così escludendo dai mandanti del delitto in esame coloro verso i quali non è stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, cognita re, a quanto stabilito in queste ultime date. Conclusione che deduce dal fatto che alla decisione dell'omicidio Borsellino, il cui intento datava al 1980, era stata impressa nel maggio 1992, dopo la strage di Capaci, un'indubbia accelerazione, tanto che il mandato di uccidere Calogero Mannino, conferito a Giovanni Brusca, venne sospeso per dar corso a questo delitto ... Anche questa decisione, benché improntata ad una simile urgenza, era stata peraltro sottoposta alle approvazioni richieste dalle consuetudini societarie. Solo che, in questo caso, 'l' estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l' adesione di tutti'. Si ebbe così, 'non tanto uno stravolgimento delle regole mafiose vigenti, quanto un adeguamento inevitabilmente elastico di esse'. In conclusione non si interpellarono tutti i componenti della commissione palermitana e tanto meno i rappresentanti delle altre province mafiose, ma solo coloro che si potevano reperire facilmente e di cui si dava per scontata l'adesione (Ganci, Montalto, Brusca, Francesco Madonia). Erano stati poi sentiti quanti erano investiti da competenza territoriale sui luoghi della strage (capi mandamento di Noce, Resuttana, San Lorenzo) ed infine i

'fedelissimi', struttura portante di cosa nostra (Calò, Cancemi, Biondino, La Barbera, Graviano) (pagg. 8, 9).

2. La Corte ha quindi ritenuto che "ferma restando la descrizione degli eventi, la loro concatenazione causale, con le conseguenze giuridiche che da tale concatenazione si sono tratte, non siano adeguatamente motivate". Infatti la sentenza della Corte di Assise di Appello di Calanissetta "*non spiega perché la continuità della strategia stragista*, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata *spezzata* per la strage di via D' Amelio". In particolare, per affermare l' assenza di continuità nella strategia stragista e la conseguente presenza di una sua frattura, si sarebbe dovuto ritenere che "nelle riunioni tra il febbraio ed il marzo 1992 non si parlò della strage Borsellino o che, se anche se ne parlò, si rimase talmente nel vago che le deliberazioni prese in quella occasione non avevano un'efficacia causale giuridicamente rilevante rispetto al successivo delitto" (pag. 10).

Invece la sentenza della Suprema Corte:

a) Ha ricordato che la condanna di Borsellino è stata evocata. Molti mafiosi sollecitarono la morte del magistrato, il quale, peraltro, avendo raggiunto una consistente carica simbolica, costituiva un obiettivo giusto "per mettere in ginocchio lo Stato".

b) Ha affermato, in relazione al La Barbera (pag. 789), che il progetto di uccidere il giudice Borsellino "assunse effettiva concretezza" sin dal febbraio-marzo 1992.

In sostanza "la persona del Borsellino era nella lista degli omicidi di rango che dovevano essere eseguiti" (v. p. 10).

La Cassazione ha pure evidenziato che la sentenza di merito, per sostenere un' interruzione di continuità della strategia stragista a proposito della sola strage di via D'Amelio, avrebbe dovuto dimostrare "che tra il febbraio ed il giugno del 1992 si era verificato un *avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente novandolo*, nel senso che tale avvenimento costituiva fattore del tutto autonomo della strage, per pura coincidenza già anteriormente progettata" (v. sent. Cassaz. p. 10). In sostanza sarebbe dovuto intervenire un nuovo elemento di portata tale da fare ritenere che l' uccisione del giudice Borsellino non era più riconducibile ai motivi espressi nelle riunioni ristrette del febbraio/marzo 1992, ma doveva essere ricondotta ad altri motivi, diversi del tutto da quelli originari, per cui vi era necessità che Cosa Nostra adottasse una nuova decisione.

La Corte di merito si è invece limitata ad ipotizzare, senza peraltro pervenire ad alcun riscontro certo, quali possano essere stati i motivi che hanno impresso un' accelerazione improvvisa alla realizzazione della strage di via D' Amelio. Precisamente:

- intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti;
- presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione;
- necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale

Spanto

I su indicati motivi, tuttavia, come ha rilevato la Cassazione (v. pag. 10), non vengono a creare una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista. Anzi con tali motivi si armonizzano ed ad essi si aggiungono.

Inoltre, il sostenere che la delibera del febbraio/marzo 1992 è quella valida e sufficiente per individuare i mandanti della strage (senza quindi richiedere la loro partecipazione alle successive delibere del maggio/giugno 1992) consente:

a) di superare "la malcelata forzatura in ordine alla regolarità della seconda deliberazione, senza ipotizzare la possibilità di norme altrove definite ferree ma suscettive di adeguamento elastico" (v. pag. 11);

b) di spiegare che non fu necessario riconvocare i vertici dell' intera organizzazione criminale in quanto le riunioni del maggio/giugno 1992 (in casa Guddo e nella villa del Calascibetta) avevano valore soltanto operativo (nel senso che gli interpellati furono richiesti di compiti connessi al delitto o di non recare intralcio nel loro territorio);

c) di chiarire il significato dell'assunzione di responsabilità del Riina, il quale, "non contraddiceva la sua proverbiale osservanza alle norme della società, ma riaffermava il mandato conferitogli dei tempi di intervento, anteponendo per l'urgenza pressante, le cui cause restano oscure, l'omicidio di Paolo Borsellino a quello di Calogero Mannino" (v. sent. Cassaz. pag. 11).

3. La Corte Suprema ha pertanto annullato sul punto la decisione della Corte di merito, richiedendo al giudice di rinvio di "*riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage* che, rafforzando l' intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo" (p. 11).

In conclusione. Risulta evidente, da quanto sopra esposto, il principio di diritto enunciato in via generale dalla Corte di legittimità ed al quale deve uniformarsi il giudice di rinvio; altri più specifici principi verranno esposti nella relativa sede di trattazione concernente l' esame della posizione analitica dei singoli imputati.

Non va taciuto, per completezza sul tema del concorso morale, che la Corte di Cassazione ha condiviso il principio affermato dalla Corte di merito e secondo cui: il concorso morale nella realizzazione del "reato fine", anche se di rilevanza strategica per la vita associativa, non può essere attribuito a tutti i componenti del gruppo e nemmeno a quelli che tra loro rivestono un ruolo di vertice. La responsabilità concorsuale del reato fine non può essere affermata "*per posizione*", ma deve essere dimostrata attraverso la prova di un apporto specifico, anche se soltanto diretto a rafforzare il proposito criminoso dell' ideatore o dell' esecutore.

B) Per quanto concerne la materiale esecuzione del delitto viene in considerazione la posizione dell' imputato Ganci Stefano. Per la esposizione

Sperto

dei motivi di annullamento è sufficiente, in questa sede, il rinvio alla trattazione specifica dedicata alla posizione dei singoli imputati.

C) Ulteriore annullamento ha disposto la Corte di legittimità in materia di reato continuato (art. 81, cpv, c.p.), con riferimento al delitto associativo (art. 416 bis c.p.) contestato agli imputati Madonia Giuseppe, Madonia Francesco e Lucchese Giuseppe; il relativo tema verrà trattato in apposito e separato capitolo cui va fatto rinvio (v. infra).

Spanto

PARTE PRIMA
Le decisioni di annullamento della Corte di Cassazione e la valutazione del giudice di rinvio

CAPITOLO SECONDO
Giudizio di rinvio: nuove prove e rivalutazione delle risultanze acquisite

CAPITOLO SECONDO
Giudizio di rinvio: nuove prove e rivalutazione delle risultanze acquisite

1. Il potere-dovere del giudice di rinvio

Risultano evidenti, da quanto sopra esposto, i principi di diritto enunciati in via generale dalle due sentenze della Corte di legittimità ed ai quali deve uniformarsi il giudice di rinvio. Altri più specifici principi verranno esposti nella relativa sede di trattazione concernente l' esame della posizione analitica dei singoli imputati.

Dalle su indicate sentenze di parziale annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, scaturisce il potere-dovere di cui è destinatario il giudice di rinvio. In particolare:

- Sotto il profilo del "*potere*", il giudice del rinvio assume le funzioni di giudice di secondo grado in sostituzione di quello che ha adottato la sentenza in parte annullata dalla Corte di legittimità. Pertanto la sua indagine valutativa deve esplicarsi con riferimento ai motivi di impugnazione proposti, con gli atti di appello, avverso la sentenza di primo grado.

- Sotto il profilo del "*dovere*" vale richiamare il contenuto dell' art. 627, comma 3° e dell'art. 173, comma 2°, dispos. attuaz., c.p.p., secondo il cui testuale tenore: a) il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di

cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto in essa decisa; b) nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

In proposito non è superfluo precisare che:

1) L'inderogabilità del vincolo cui è sottoposto il giudice di rinvio trova base giustificativa nella correlazione che deve necessariamente legare il giudizio rescidente, conclusosi con la sentenza di annullamento, e il giudizio rescissorio affidato al giudice di rinvio, nonché nell'esigenza logica e giuridica, costituzionalmente protetta, secondo cui le linee del processo debbono svilupparsi in modo che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di fatti aventi valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi e da postulare l'esistenza di una pronuncia terminale, identificabile positivamente in quella della Cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione, la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile ai fini di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse, senza possibilità di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (Corte Cost., 17 novembre 2000, n. 501: Corte Cost., 21 gennaio 1999, n. 11; Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 204).

2) Deve pertanto considerarsi corretto qualificare il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento come "legge speciale", destinata a regolare la concreta e specifica situazione di fatto dedotta nella regiudicanda, onde il giudice di rinvio è tenuto a dare ad esso applicazione, con l' unico li-

Spanto

mite dello "ius superveniens" e della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in relazione alla quale il principio stesso è stato stabilito. Per contro deve escludersi che il sopravvenuto mutamento di giurisprudenza possa esimere il giudice di rinvio dall' osservanza del principio di diritto affermato con la sentenza di annullamento. Al riguardo va sottolineato che il principio di diritto è vincolante non solo per il giudice di rinvio, ma anche per la stessa Corte di Cassazione investita del ricorso ex art. 628, comma secondo, per inosservanza della disposizione di cui all'art. 627, comma 3°, c.p.p., consistendo l'oggetto del secondo giudizio di legittimità nel controllo dell' esatto adempimento dell'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto, ditalchè, qualora ciò non si sia verificato, la Corte dovrebbe comunque pronunciare un nuovo annullamento, ancorché dovesse ritenere errato tale principio e più esatta l'interpretazione seguita nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. I, 18 ottobre 2001).

3) Occorre ancora rilevare che nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che, nell'ipotesi di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l' obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicita-

mente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento: con la conseguenza che lo stesso giudice di rinvio resta vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, ovvero, ancora, all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo (Cass., Sez. I, 7 maggio 1998).

2. Il presente giudizio di rinvio e l' esigenza di riunione dei processi relativi alle due stragi

Nel presente giudizio di rinvio è stata avvertita l' esigenza di procedere alla "*riunione*" dei due processi relativi alle due stragi in esame, inizialmente separati.

Infatti entrambi i su indicati processi presentano peculiari connotati di "identità", già evidenziati con l' ordinanza con cui è stata disposta la riunione e che vanno in questa sede ulteriormente confermati. In particolare.

1. Identica matrice della deliberazione delittuosa.

Le due citate sentenze della Corte di Cassazione hanno riportato la ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ricondotto i delitti in esame ad un' identica matrice criminosa: la c.d. strategia della strage. Identità che concerne, sia la genesi di tale strategia e sia le conseguenti modalità deliberative. E' stato infatti affermato che:

a) In seguito alla sentenza 1992/ n. 80 con cui la Corte di Cassazione aveva accolto il c.d. teorema Buscetta, deleterio per "Cosa Nostra", Salvatore Reina,

capo del gruppo dominante dei Corleonesi, ed i suoi sodali, avevano teorizzato un programma stragista di violenta aggressione contro personaggi istituzionali che rappresentavano il simbolo della lotta alla mafia o che, per l' opposto motivo, non avevano mantenuto gli impegni assunti con l' organizzazione criminale nonostante ne avessero tratto consistenti vantaggi. Occorreva, secondo tale progetto, "fare la guerra per poi fare la pace" con lo Stato, ma a condizione di consistenti benefici (c.d. "papello" Riina) che sarebbero stati concessi a "cosa nostra" attraverso la mediazione dei nuovi referenti politici. Da qui l'omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1992), la strage di Capaci (23 maggio 1992), la strage di via D'Amelio (19 luglio 1992), l'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992), gli attentati dinamitardi del 1993 nelle città di Roma, Firenze e Milano.

b) La concreta attuazione della strategia stragista, risalente al febbraio/ marzo 1992, era stata approvata nel corso di riunioni "ristrette" e non già, come in passato, nell'ambito di una adunanza plenaria dei vertici dell' organizzazione. Infatti, per motivi di sicurezza degli stessi associati e per motivi di prevenzione da eventuali casi di futuro pentitismo, erano state indette riunioni "frazionate" con i componenti della Commissione Provinciale palermitana (capi mandamento o loro sostituti se detenuti).

2. Identica configurazione concettuale del concorso morale nella partecipazione dell' associato alla realizzazione del reato "fine".

Spanto

La sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla strage di via D'Amelio, condividendo il principio sostenuto dai giudici di merito, ha affermato che il concorso morale dell' associato nella realizzazione del "reato fine", anche se di rilevanza strategica per la vita associativa", non può essere attribuito a tutti i componenti del gruppo e nemmeno a quelli che tra loro rivestono un ruolo di vertice; tale responsabilità concorsuale non può essere affermata "per posizione", ma deve essere dimostrata attraverso la prova di un apporto specifico, anche se soltanto diretto a rafforzare il proposito criminoso dell' ideatore o dell' esecutore.

Regola identica (peraltro confermativa di quella contenuta nella precedente sentenza concernente l' omicidio dell' on.le Salvo Lima) ha espresso la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci che ha censurato la mancata concreta applicazione di tale regola da parte dei giudici di merito. In particolare è stato affermato che: l' appartenenza ai vertici di "cosa nostra" non integra, "ex se", la prova della colpevolezza di tutti i dirigenti del sodalizio criminale in riferimento a tutti i delitti commessi da taluni componenti per incarico di determinati esponenti della "societas sceleris", anche se in attuazione di un programma criminoso riferibile, in via programmatica, al gruppo. E' invece necessario conseguire la prova che l' associato, se pur con ruolo di vertice nell'ambito dell' associazione, sia stato preventivamente avvertito di quanto sarebbe stato deliberato (consultazione-informazione), ed abbia prestato il proprio consenso.

3. Identica valutazione probatoria.

Tale identità di valutazione probatoria incide in modo diretto sulle esigenze di economia processuale che impongono di evitare il compimento di attività e di atti ripetitivi . Invero:

a) In parte identici sono gli imputati nei due processi. In particolare, sui nove imputati del processo relativo alla strage di via D'Amelio, sono addirittura sei quelli comuni al processo relativo alla strage di Capaci: Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Madonia Giuseppe, Madonia Francesco, Montalto Giuseppe (Madonia Giuseppe e Madonia Francesco debbono però rispondere solo del reato associativo a loro rispettivamente ascritto).

b) Identico è il materiale probatorio costituito, in prevalenza, dalle dichiarazioni provenienti dai medesimi collaboranti e rese, in linea di massima, su entrambi gli episodi delittuosi in esame.

c) Identica è stata l' esigenza di rinnovazione dibattimentale, per il cui espletamento dovevano essere esaminati, e poi sono stati in concreto esaminati, numerosi dei collaboranti già sentiti, ma separatamente, nei precedenti giudizi di merito. Lo stesso dicasi per altri collaboranti che sono stati assunti per la prima volta (Vara, Giuffrè, Pulci). E' evidente che una siffatta complessa attività istruttoria, compiuta nel presente processo, avrebbe dovuto essere "ripetuta" se i due processi fossero stati trattati separatamente.

4. Per le considerazioni su esposte non sono state condivise le deduzioni svolte all' udienza del 30 giugno 2003 dal Procuratore Generale (designato i-

nizialmente per la trattazione del solo processo relativo alla strage di Capaci, all' epoca ancora separato), alle quali si sono associati parte dei difensori, e secondo cui "la riunione renderebbe estremamente complessa e non certo più spedita la definizione dei processi ... il collegamento probatorio che vi sarebbe fra le due vicende è oltremodo problematico per non dire smentito".

Inoltre la disposta riunione dei due processi:

- per un verso non è contrastata dal rilievo del P.M. (inizialmente designato per la trattazione del solo processo relativo alla strage di Capaci), ininfluente al riguardo, per il quale "il processo per la strage di Capaci è un processo completo ed unitario mentre il processo Borsellino ter è soltanto uno spezzone relativo alla strage di via D'Amelio";

- per altro verso è avvalorata dall' ulteriore rilievo dello stesso P.M., il quale, osservando che "non è da escludere che vi possano essere delle discrasie tra i poteri che la Suprema Corte ha attribuito ai giudici di rinvio nei singoli procedimenti", viene appunto ad evidenziare che solo mediante l' esame unitario e complessivo della medesima posizione è possibile dirimire le su indicate eventuali discrasie e quindi evitare la formazione di giudicati contrastanti nei confronti dello stesso imputato.

In definitiva, le rilevate esigenze di economia processuale conseguenti all'identicità di valutazione probatoria (supra n. 3) nonché la conclamata esistenza di principi generali identici, sia sulla genesi di entrambi gli episodi delittuosi (supra n. 1) e sia sulla configurazione concettuale del concorso morale

dell' associato nella partecipazione al reato fine (supra n. 2), hanno imposto di procedere alla trattazione unitaria dei due processi in esame.

3. I criteri di valutazione della prova: l' art. 192, comma 3°, c.p.p.

Il materiale probatorio relativo alle due stragi in esame è costituito, in via prevalente, dalle dichiarazioni provenienti dai collaboranti di giustizia (v. amplius infra).

In proposito i giudici di merito di primo (ed anche di appello), sia con riferimento alla strage di Capaci e sia con riferimento alla strage di via D'Amelio, si sono soffermati in modo analitico nell' enunciare i principi giurisprudenziali elaborati sull' interpretazione dell' art. 192 c.p.p. ed in particolare a precisare i principi attinenti la delicata materia della rilevanza intrinseca (oggettiva e soggettiva) ed estrinseca della dichiarazione (comma 3° art. 192 cit.).

Sul punto è pertanto sufficiente il rinvio alle relative sedi di trattazione, essendo del tutto superfluo qui reiterare le medesime argomentazioni, che, oltre ad essere del tutto condivisibili, non hanno costituito oggetto di alcun rilievo critico da parte della Corte di Cassazione nelle due sentenze di parziale annullamento. Anzi, di queste, quella relativa alla strage di Capaci ha espressamente precisato che "*I criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112) ...

Dall'applicazione di tali principi non risulta che, di massima, si sia discostata la sentenza impugnata" (pag. 115).

Nel presente processo riunito viene ad assumere particolare rilievo la prova indiziaria (v. infra Parte Quarta), prevista dall'art. 192, comma secondo, c.p.p., la cui norma prescrive che: l'esistenza di un fatto può essere desunta da indizi, qualora soltanto essi siano gravi, precisi e concordanti.

In proposito è sufficiente citare la più recente giurisprudenza (Cassazione penale, sez. IV, 2 aprile 2003, n. 22391) la quale, ribadendo il consolidato indirizzo formatosi in materia, ha precisato che:

a) *gravi*, sono gli indizi consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;

b) *precisi*, sono gli indizi non equivoci, ovverosia non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;

c) *concordanti*, sono gli indizi non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi.

5. I collaboranti assunti

In proposito occorre distinguere:

I- Numerosi sono stati i collaboranti relativi alla strage di Capaci e di via D'Amelio assunti, sia nel corso dei rispettivi processi di primo grado (cui si

riferisce il presente giudizio di appello), sia nel corso dei successivi processi di secondo grado (le cui sentenze sono state acquisite agli atti).

In ordine all' attendibilità dei su indicati collaboranti valgono le stesse condivisibili considerazioni già svolte nelle relative sedi da parte dei giudici di merito e che qui è del tutto superfluo ripetere, specie in quanto non è intervenuta al riguardo alcuna pronuncia critica da parte della Corte di legittimità con le sentenze di parziale annullamento relative alle due stragi in esame.

Pertanto, in riferimento al contenuto delle su indicate dichiarazioni collaborative, deve affermarsi l' intervenuta esistenza del c.d. "giudicato parziale". Non sono infatti sopravvenuti elementi nuovi e quindi debbono intendersi qui integralmente riportate le medesime argomentazioni formulate con le pregresse sentenze di primo grado (cui si riferisce il presente giudizio di appello) e di secondo grado (acquisite agli atti), sui punti concernenti:

a) la credibilità intrinseca, "soggettiva", dei collaboranti (loro personalità, motivi della collaborazione, inserimento in "Cosa Nostra", ruolo rivestito, ecc.);

b) la credibilità intrinseca, "oggettiva" (autonomia, costanza, coerenza, spontaneità, ecc,), delle dichiarazioni collaborative;

c) la credibilità estrinseca (esistenza di validi riscontri, ecc.) di tali dichiarazioni.

II- Di tutti i su indicati collaboranti, alcuni sono stati nuovamente assunti nel corso presente giudizio e precisamente: Brusca Giovanni, Cancemi Salva-

tore, Ferrante Giambattista. Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Cocuzza Salvatore, De Filippo Pasquale, Gagliano Antonino, Ganci Calogero, Marchese Giuseppe, Mannoia Marino Francesco.

Le dichiarazioni da costoro rese, come già detto sopra, non presentano elementi tali da imporre, in via generale, una nuova valutazione di attendibilità intrinseca (soggettiva ed oggettiva) ed estrinseca.

E' però evidente che tali dichiarazioni verranno sottoposte alla debita verifica qualora, nel singolo caso di specie, se ne dovesse presentare la necessità in funzione della loro eventuale novità di contenuto oppure in considerazione di specifici rilievi difensivi.

III- Esigenza di specifico esame si impone invece con riferimento ai tre collaboranti assunti per la prima volta nel corso del presente giudizio -Vara, Giuffrè, Pulci- e mai prima escussi nei pregressi processi di primo grado (ed anche di appello) relativi alle due stragi in esame.

Prima di soffermarsi su tale esame è opportuno richiamare, in sintesi, per i profili che qui interessano, alcuni punti dell' orientamento giurisprudenziale espresso con la nota sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 (quella sul maxi processo), in tema di dichiarazioni collaborative:

a) La pubblicazione di precedenti dichiarazioni accusatorie di altri soggetti non può, in sé e per sè, inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni successive di altri collaboranti, soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili elementi di novità e di originalità. Specie in assenza di altri e comprovati ele-

Sprato

menti che depongano nel senso del "recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori. Ed infatti la credibilità delle dichiarazioni di un collaborante non va esclusa per il solo fatto che tali dichiarazioni siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha, o ha potuto avere acquisito, da analoghe dichiarazioni di altro soggetto. Pertanto non possono ritenersi sospette o addirittura inattendibili le dichiarazioni di quei soggetti che hanno iniziato a collaborare quando già conoscevano o erano in condizioni di conoscere gli atti processuali ed in particolare le dichiarazioni già rese da altri collaboranti, nel corso delle indagini o nel corso dei dibattimenti già celebrati.

b) Neppure l' accertata conoscenza delle prime dichiarazioni è di ostacolo al riconoscimento della originalità di quelle successive, anche di contenuto conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata in vario modo, e così anche dal rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano". E, dunque, come correttamente è stato affermato anche nella sentenza di appello relativa al processo sulla strage di Capaci (pag. 328), l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in organizzazioni mafiose, soprattutto se con un ruolo di rilievo, non autorizza per ciò solo il sospetto della cosiddetta "contaminatio" e della non autonoma origine di quelle successive.

Nell'esposizione che segue, relativa alla posizione dei tre "nuovi" collaboranti esaminati, verranno seguite le condivisibili considerazioni sviluppate in modo analitico nella pregevole memoria depositata in data 12 aprile 2006 dal Procuratore Generale dott. Michelangelo Patanè.

6. I nuovi collaboranti: a) Giuffrè Antonino (la riunione "inedita" della Commissione Provinciale)

Giuffrè Antonino è stato assunto alle udienze del 12 dicembre 2003, del 28 gennaio 2004, 13, 18 e 27 febbraio, 3 e 12 marzo 2004.

1.

Il collaborante , come risulta dalle sue stesse dichiarazioni, nel 1980 è entrato a fare parte della famiglia di Caccamo e ne è diventato capo mandamento agli inizi del 1987. Per tale sua qualità ha fatto parte della Commissione Provinciale di Cosa Nostra. Nel marzo del 1992 è stato arrestato e poi liberato agli inizi del 1993. Nel 1994 è stato colpito da mandato di cattura per l' omicidio dell' on.le Lima. E' rimasto latitante, avvicinandosi al suo gruppo di origine facente capo al Provenzano. E' stato imputato per la strage di Capaci (assolto in primo grado e condannato in appello) e per la strage di via D'Amelio (condannato in primo grado ed assolto in appello). Ha iniziato la sua collaborazione con la giustizia dal 15 giugno 2002 e dunque in un periodo successivo a quello di conclusione dei giudizi di merito sulle due stragi sopra indicate.

La sua storia all'interno di "Cosa Nostra", risulta documentata dal certificato penale dove si trovano annotate tre condanne per partecipazione ad associazione mafiosa, e precisamente: sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15 marzo 1994 (anni sei di reclusione), sentenza del 29 marzo 2000 della Corte di Assise di Appello di Palermo (ulteriori anni cinque), e ancora, altra sentenza della Corte di Appello di Palermo che lo condanna, ritenuta la continuazione, ad anni nove di reclusione.

Il Giuffrè inoltre è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni (il periodo massimo previsto dalla legge) oltre alla grave misura dell'obbligo di soggiorno.

E' stato destinatario di tredici ordinanze di custodia cautelare in carcere, per gravi reati (omicidi ed altro), per i quali risultava in alcuni casi già condannato all'ergastolo in primo grado.

2.

All'inizio delle sue dichiarazioni in questo processo, il Giuffrè ha spiegato in modo convincente i motivi che lo hanno indotto a collaborare con la giustizia (udienza 12 dicembre 2003, pag. 39): si era reso conto che nell'ambito di "Cosa Nostra" non vi era alcuna lealtà, alcuna amicizia, nessuna sincerità, nessuna solidarietà e, dunque, ognuno era in concorrenza con gli altri e doveva pure temere dagli altri.

L'attendibilità del Giuffrè è stata positivamente valutata già in altri procedimenti penali, e di questo ne ha dato atto il Procuratore della Repubblica di Palermo nella relazione in data 8 aprile 2004 (allegata agli atti del processo, come risulta dal verbale dell'udienza 16 aprile 2004). Da tale dettagliata relazione, pienamente utilizzabile per i dati oggettivi ivi esposti, risulta che il Giuffrè: a) è stato arrestato il 16 aprile 2003 (latitante dal 1994) in quanto trovato in possesso di una pistola clandestina, con matricola abrasa, nonchè di numerosa corrispondenza con altri capi mafia, alcuni dei quali pure latitanti; b) le sue dichiarazioni, che hanno consentito il sequestro di diverse lettere provenienti da Provenzano Bernardo (all'epoca latitante), sono state positivamente valutate ed utilizzate in decine di processi, anche in fase di appello; c) ha ottenuto, nei processi dove era anche imputato, la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 Legge 203/91,

Lo stesso Procuratore ha sottolineato che la Sezione per il riesame del Tribunale di Palermo ha confermato i provvedimenti restrittivi emessi anche sulla base delle dichiarazioni del Giuffrè, e ha menzionato al riguardo diversi procedimenti penali. Ha segnalato, ancora, che la Corte di Assise di Appello, con la sentenza del 20 novembre 2003 nel procedimento contro Aglieri Pietro ed altri, ha positivamente valutato le dichiarazioni del Giuffrè ed ha condannato all'ergastolo imputati che in primo grado erano stati assolti, mentre ha riconosciuto al Giuffrè l'attenuante di cui all'art. 8 della L. 203/91 e gli ha concesso pure le attenuanti generiche.

Spanto

Infine, nella citata relazione del Procuratore di Palermo, sono stati indicati i diversi procedimenti penali, conclusi anche con sentenza definitiva, in cui è stata riconosciuta la piena attendibilità e la significativa rilevanza delle dichiarazioni del Giuffrè.

3.

Il Giuffrè ha confessato gravissimi reati per molti dei quali non era nemmeno indagato, rendendo dichiarazioni alle Procure della Repubblica di Palermo, di Caltanissetta, di Catania, di Messina, di Firenze e di Roma, e la sua collaborazione è stata ritenuta di notevole rilevanza e spessore, di sicura novità e di ritenuta attendibilità.

Ha indicato gli autori di decine di delitti commessi da "Cosa Nostra" ed ha riferito sulla gestione delle estorsioni da parte dell'organizzazione mafiosa, soprattutto nella fornitura di materiali o di servizi in occasione dello svolgimento di lavori pubblici o privati.

Inoltre, ha riferito in ordine ai rapporti che l'organizzazione mafiosa aveva intrecciato con soggetti appartenenti al mondo delle Istituzioni, sia politiche che amministrative, in particolare con riferimento al settore degli appalti pubblici. Ha anche indicato i rifugi utilizzati da numerosi latitanti; ad esempio il capo mafia Rinella Salvatore, condannato all'ergastolo e da molti anni latitante, è stato arrestato grazie alle sue indicazioni.

La credibilità del Giuffrè è stata riaffermata nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta dell' 8 marzo 2003, relativa all'attentato al

giudice Falcone nella località denominata Addaura commesso il 21 luglio 1989. Questa sentenza è stata quasi integralmente confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 6 maggio 2004, (prodotta dal Procuratore Generale all' udienza del 29 ottobre 2004). In questo provvedimento (pag. 44) è dato leggere che il supporto probatorio della sentenza impugnata "si incentra essenzialmente sulle dichiarazioni di Onorato Francesco, Ferrante Giambattista, Brusca Giovanni e Giuffrè Antonino, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata correttamente valutata dal giudice di merito, che ha compiutamente attuato, sul piano del reciproco conforto probatorio, ex art. 192 – 3° co. C.P.P. il principio della convergenza del molteplice". Il positivo giudizio già espresso in altri procedimenti ha quindi trovato autorevole conforto nella citata definitiva sentenza.

Dallo stesso certificato penale risulta la proficua e valida collaborazione con la giustizia manifestata dal Giuffrè. Infatti, vi si trova annotata la sentenza 11 dicembre 2002 della Corte di Assise di Appello di Palermo che, pur condannando il Giuffrè per omicidio e soppressione di cadavere, gli ha tuttavia riconosciuto la speciale attenuante dell'art. 8 L. 203/91 prevista per i collaboratori di giustizia.

4.

Il Procuratore Generale, dott. Patanè, con la sua consueta solerzia, ha prodotto copiosa documentazione:

a) Copia di alcune sentenze da cui risulta che il Giuffrè già in altri procedimenti è stato ritenuto un soggetto attendibile (udienza del 4 giugno 2004). Le sentenze definitive sono state ammesse dalla Corte con l'ordinanza resa all'udienza del 11 giugno 2004.

b) Copia della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2003, a carico di Alfano Vito ed altri, in cui si esprime una valutazione positiva sul contributo di conoscenze dato da Giuffrè Antonino (pagine 26 e seguenti, 131, 146, 150, 414 ed altre), e da cui si evince il ruolo svolto dal Giuffrè nell'organizzazione mafiosa, con particolare riferimento agli interessi economici curati da "Cosa Nostra".

c) Copia della sentenza del GIP di Palermo, del 7 febbraio 2002, che riguarda l'attendibilità del Giuffrè (prodotta all'udienza del 10 dicembre 2004 con annotazione di definitività).

5.

Nel presente processo il Giuffrè ha riferito di una riunione tenutasi alla presenza del Riina tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre 1991, che verrà in seguito diffusamente analizzata (v. amplius infra). Allo stato è sufficiente anticipare che: a) trattasi di riunione precedente alla sentenza della Cassazione sul maxi processo (30 gennaio 1992) e quindi anche antecedente alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 di cui hanno riferito i collaboranti Brusca e Cangemi; b) la riunione è avvenuta in occasione degli auguri natalizi e quindi con la partecipazione di numerosi capi mandamento e sostituti; in sostanza

una vera e propria riunione plenaria, o, quanto meno, una riunione "più allargata" rispetto alle successive riunioni ristrette; c) in tale riunione, caratterizzata da un clima "gelido" a motivo del previsto esito negativo del maxi processo per cui occorreva provvedere ad un "regolamento dei conti", venne adottato un vero e proprio "*piano stragista*" avente però contenuto decisionale - strategico "*meno esteso*" rispetto a quello più esteso che "*il medesimo*" piano verrà poi ad assumere nelle successive riunioni ristrette di febbraio marzo 1992; in particolare fu rinnovata la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino, risalente agli inizi degli anni '80, e venne pure deliberata l' uccisione di altri personaggi eccellenti, tra cui gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli.

Sul punto, le dichiarazioni del Giuffrè sono "*autonome*" avendo egli descritto una riunione mai prima citata da altri collaboranti.

Sono anche "*attendibili*" in quanto trovano riscontro nelle due riunioni di Commissione Regionale riferite dal Pulci (anche esse per la prima volta) e nelle successive riunioni ristrette di Commissione Provinciale riferite da Brusca e Cancemi, tutte concernenti l' adozione del piano stragista. E' sufficiente pertanto il rinvio a quanto sarà in seguito esposto nell' apposita sede, relativa al tema specifico del piano stragista (v. amplius infra Parte Seconda).

Allo stato occorre evidenziare che le dichiarazioni del Giuffrè hanno natura "confessoria" in merito alla sua approvazione del piano stragista, per cui, stante l'indiscussa rilevanza dei delitti ammessi, in particolare le due stragi in esame, si deve ritenere dimostrato l'avvenuto compimento di un serio esame

critico della propria vita e la netta recisione con quelle scelte criminali effettuate in anni passati.

7. I nuovi collaboranti: b) Pulci Calogero (le due riunioni "inedite" della Commissione Regionale)

Pulci Calogero è stato esaminato alle udienze del 23 aprile, 30 aprile e 21 maggio 2004.

1.

Prima dell'arresto era un imprenditore edile di medie dimensioni, come lui stesso si è definito. Nel 1990 è stato eletto consigliere comunale a Sommatino dove è stato anche assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica. Già dal 1979 era "vicino" all'organizzazione mafiosa operante a Sommatino e poi fu affiliato, nel 1984, nella "famiglia" mafiosa di Caltanissetta divenendo uomo di fiducia del referente di Caltanissetta e cioè di Madonia Giuseppe inteso "Piddu". Ha retto il mandamento mafioso di Sommatino che comprendeva anche altri paesi della provincia di Caltanissetta e cioè Riesi, Butera e Delia.

Nell'ambiente mafioso era appunto conosciuto come persona che accompagnava il Madonia nei vari spostamenti e come suo fiduciario. In proposito il collaborante Rinaldi Calogero, sentito all' udienza del 5 maggio 2001 (pag. 79-80) nel processo di secondo grado sulla strage di via D'Amelio (c.d. "Borsellino ter") ha dichiarato che Pulci, nel 1992, era solito accompagnare il Madonia, con cui era in confidenza ed in continuo contatto.

Il Pulci è stato arrestato nel 1994 e dal novembre del 1999 ha iniziato a collaborare con la giustizia. Si è auto-accusato di diversi omicidi, circa 10. La sua attività collaborativa è stata positivamente apprezzata in numerosi processi, alla cui conclusione è conseguito il riconoscimento dell' attenuante speciale prevista dall' art. 8 Legge 1991/n.203 (v. amplius infra al n. 8).

Nel presente processo "riunito" il Pulci ha spiegato, in modo esauriente, le ragioni della sua scelta: si era reso conto che il principio di solidarietà tra i vari componenti della "famiglia" mafiosa (che addirittura doveva avere priorità anche sulla famiglia di sangue) in realtà era tutto un inganno poiché questa decantata solidarietà, questo doversi aiutare uno con l'altro, non esistevano affatto. Avveniva invece che "uno faceva le scarpe all'altro", secondo l' espressione da lui stesso usata, e poi a pagare era sempre il più debole, sia come "peso" nell'organizzazione e sia a livello intellettivo.

Le dichiarazioni di Pulci per quanto concerne i periodi di detenzione suoi e degli altri soggetti da lui menzionati, risultano riscontrati a seguito degli accertamenti disposti dalla Corte all'udienza del 9 luglio 2004 e su cui ha riferito la sezione di Polizia giudiziaria con note del 21 settembre e del 12 ottobre, con allegate le comunicazioni pervenute dagli uffici interessati.

2.

All'udienza del 23 aprile 2004, il Pulci ha riferito circa la possibilità di avere contatti con l'esterno del carcere, soprattutto tramite i colloqui che i familiari dei vari detenuti avevano con i loro congiunti ed ha precisato che vi era

una anomalia nella organizzazione dei colloqui poiché si facevano a gruppi di 10, 12 persone nello stesso ambiente del carcere e, quindi, in sostanza 12 detenuti incontravano le rispettive famiglie nello stesso locale. Così poteva accadere, continua Pulci, che egli effettuava il colloquio, ad esempio con suo fratello che magari non sapeva nulla delle attività dell' organizzazione mafiosa ma poteva anche parlare con il fratello di un altro detenuto che era a conoscenza di fatti e che glieli poteva riferire. Pulci ha precisato di essere stato detenuto negli istituti di Caltanissetta, di Enna e di Termini Imerese e questo è stato confermato, come sopra detto, dagli accertamenti effettuati e riferiti dalla sezione di polizia giudiziaria.

Il Pulci ha detto di essere stato detenuto a Caltanissetta in un periodo in cui vi fu ristretto pure Giuseppe Madonia nel 1997, sottoposto al regime dell'art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario e con il quale quindi non si poteva incontrare personalmente (pag. 52). In realtà, come risulta dalla nota del 14 ottobre 2004 della Casa Circondariale di Caltanissetta, Pulci e Madonia sono stati ristretti nel predetto Istituto nel periodo dal 5 marzo 1997 al 15 marzo 1997 e dal 23 marzo 1997 al 15 maggio 1997. Pulci, come già detto, non aveva la possibilità di incontrare Madonia ma il Madonia aveva in corso di trattazione alcuni processi presso il Tribunale e la Corte di Assise di Caltanissetta, unitamente ad altri detenuti, quali Terminio Cataldo (che era stato consigliere della Commissione Provinciale di "Cosa Nostra" di Caltanissetta), Burcheri Vincenzo, Calì Salvatore, con i quali il Madonia veniva messo in-

Spanto

sieme per assistere alle udienze. Il Pulci, a tale proposito, ha anche menzionato Scianna Giacinto e Vaccaro Domenico. I coimputati di Madonia, quindi, avevano la possibilità di parlagli, e poi, il giorno successivo, durante l'ora d'aria, potevano riferire al Pulci quanto detto dal Madonia.

Tra queste comunicazioni, il Pulci ne ha riferito una in particolare. Ha infatti precisato, all' udienza del 23 aprile 2004 (pag. 53) che Madonia lo incaricò di essere il responsabile dei detenuti di "Cosa Nostra" nel carcere di Caltanissetta, per tutte le incombenze e le incomprensioni che potevano nascere dalla convivenza forzata. Il Pulci ha aggiunto che nel 1998, nel carcere di Enna, si è incontrato con Barberi Alessandro, con il quale ha parlato di vicende della loro cosca. Il Barberi è stato sentito all' udienza del 25 giugno 2004. Il Consigliere a latere, dott.ssa Spanto, gli ha chiesto se nel corso dei periodi di detenzione avesse avuto possibilità di incontri, di colloqui, di conversazioni con il Madonia. Il Barberi ha risposto che nel 1994 con Madonia Giuseppe si erano incontrati ed avevano avuto modo di parlare in occasione del processo cosiddetto " Leopardo", nonostante il Madonia fosse sottoposto al regime dell'art. 41 Ord.Penit., ed in particolare si erano incontrati nell'aula bunker del carcere di Caltanissetta. Alla stessa udienza del 25 giugno 2004, il Barberi ha riferito che, nel 1995, in occasione di un processo in cui era imputato con il Madonia e che si celebrava a Gela, egli aveva avuto la possibilità di parlare con il Madonia. Dalle dichiarazioni di Barberi quindi si trae conferma che egli aveva avuto la possibilità più volte, in processi a Caltanissetta e a Gela, di parlare

Spanto

con il Madonia, nonostante questi fosse sottoposto al regime dell'art. 41 bis Ord.Penit.

Ulteriore riscontro oggettivo a quanto riferito da Pulci emerge dall'esito degli accertamenti espletati dalla sezione di polizia giudiziaria in ottemperanza alla ordinanza della Corte del 9 luglio 2004.

E' stato, infatti, riscontrato che in processi celebrati a Caltanissetta vi sono state diverse udienze in cui erano contemporaneamente presenti Madonia ed i citati Burcheri e Calì, e precisamente: cinque udienze nel 1997, quattro nel 1996, una nel 1995.

Ancora va rilevato che il Pulci, alla citata udienza del 23 aprile 2004 (pag. 53-55) ha dichiarato, come già detto, che tra l'aprile e il maggio '97 fu designato dal Madonia come punto di riferimento degli altri appartenenti a "Cosa Nostra" che si trovavano detenuti nel carcere di Caltanissetta, e questa designazione gli fu comunicata da altri detenuti i quali avevano avuto occasione di incontrarsi con il medesimo Madonia in occasione della celebrazione di alcuni processi, ed ha menzionato i detenuti Terminio Cataldo e Vincenzo Burcheri. Al riguardo è stata riscontrata la possibilità di colloqui tra Burcheri e Madonia i quali, come già detto, sono stati assieme in processi a Caltanissetta e risulta, altresì, riscontrato che il Pulci può avere incontrato Burcheri e Terminio perché fruivano insieme dell'ora d'aria comune, come comunicato dalla Casa Circondariale di Caltanissetta con nota in data 8 settembre 2004. Il Burcheri, citato all'udienza del 25 giugno 2004, si è avvalso della facoltà di non

rispondere, mentre le dichiarazioni del Terminio, il quale ha riferito di non conoscere Pulci, sono palesemente non veridiche, come verrà precisato in seguito (v. infra n. 4).

3.

Il Pulci ha anche dichiarato di essere stato detenuto nel carcere di Enna dall' aprile al 25 luglio 1998, salvo alcuni giorni di interruzione, come risulta dal punto 6 della nota della sezione di Polizia giudiziaria dei Carabinieri del 12 ottobre 2004. Ha aggiunto di essersi ivi incontrato con altri aderenti all' associazione mafiosa, precisamente: con Giugno Giancarlo (in realtà lì detenuto dal 14 gennaio al 22 settembre 1998), con Passaro Giovanni (in realtà detenuto ad Enna dal 15 maggio1997 al 31 luglio 1998), con Trubia Pasquale (in realtà lì detenuto dal 12 settembre 1996 al 31 luglio 1998), con Burgio Salvatore (lì detenuto dal 7 marzo al 7 agosto 1998), con Barberi Alessandro (in realtà detenuto ad Enna dal 17 settembre 1997 al 30 luglio 1998), Nel carcere di Enna, i predetti, avevano la possibilità di incontrarsi. Al riguardo la direzione del carcere di Enna ha comunicato testualmente: "non si esclude che i predetti detenuti abbiano avuto modo di incontrarsi con il Pulci, essendo questo Istituto dotato di un'unica sezione per i detenuti ad alta sicurezza". Questo dato è stato ulteriormente confermato dal teste della difesa Barberi Alessandro che, come sopra già detto, è stato sentito all'udienza del 25 giugno 2004 ed ha dichiarato di conoscere Pulci Calogero, con cui è stato assieme nel 1997 nel carcere di Enna, dove si trovava ristretto per un processo che si celebrava a

Spanto

Caltanissetta, e dove era coimputato con i menzionati Passaro Giovanni e Trubia Pasquale; alla domanda del Consigliere a latere dott.ssa Spanto, se avesse avuto possibilità di incontrarsi e parlare con Pulci, ha risposto positivamente, perché erano nella stessa sezione e, quindi, avevano la possibilità di vedersi durante l'ora di aria e di passeggiare assieme.

Va ancora osservato che all'udienza del 23 aprile 2004 (pag. 55 e segg.), il Pulci, riferendo a proposito di indicazioni provenienti dal Madonia negli anni 1997, 1998 e 1999, ha parlato di una direttiva con la quale il Madonia invitava a non litigare con i detenuti i quali non condividevano la scelta di restare fedeli al suo gruppo "*perché i problemi si risolvono fuori*", e i problemi "*fuori venivano risolti...*" ha precisato il Pulci con evidente ironia. Questo messaggio lo ricevette da Terminio Cataldo e da Alessandro Barberi. Ha precisato il Pulci di avere incontrato nel 1997 nel carcere di Termini Imerese il Barberi, il quale gli riferiva che c'erano delle "spaccature" nell' organizzazione e quindi tali notizie rispecchiavano integralmente il racconto che gli aveva fatto il Terminio nel carcere di Caltanissetta. In realtà Pulci e Barberi Alessandro sono stati ristretti contemporaneamente nel carcere di Termini Imerese dal 15 maggio al 19 giugno 1997 come comunicato dalla direzione di quell' Istituto con nota del 26 ottobre 2004.

4.

All'udienza del 4 giugno 2004 il Pulci, sollecitato dalle domande dell' Avvocato D'Aquì che gli chiedeva notizie circa l' esito giudiziario delle sue di-

Spanto

chiarazioni di collaborante, ha menzionato l' episodio relativo all'omicidio di Francesco Iannì', ucciso a Caltanissetta, e su cui lui aveva riferito alla competente Autorità giudiziaria, ma non ha voluto aggiungere altri particolari per tutelare il segreto istruttorio ed anche perchè non erano state emesse ordinanze di custodia cautelare.

In realtà, l'ordinanza di custodia cautelare è stata successivamente emessa il 6 luglio 2004 e proprio utilizzando anche le dichiarazioni del Pulci, oltre a quelle del Vara il quale è stato pure sentito per la prima volta nel presente processo.

All'udienza del 24 settembre 2004 il Procuratore Generale ha depositato la suindicata ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Madonia Giuseppe ed altri, per l' omicidio in danno di Iannì Francesco. Da questa ordinanza di custodia cautelare si trae non solo la riconosciuta attendibilità del Pulci e del Vara, le cui dichiarazioni sono state utilizzate in quel procedimento, ma si trae anche la falsità delle dichiarazioni rese da Terminio Cataldo all' udienza del 25 giugno 2004 (pag. 30). A tale udienza il Consigliere a latere dott.ssa Spanto aveva chiesto al Terminio se conoscesse Pulci Calogero, ed il Terminio ha dapprima vagamente risposto "*mi sembra che c'era un tale Pulci a Caltanissetta*" ovverosia, nel carcere di Caltanissetta. Alla ulteriore domanda se ricordava il nome di battesimo di questo Pulci, ha risposto di non saperlo. Richiesto ancora se ricordava di aver mai incontrato Pulci Calogero, ha risposto "*guardi, a Caltanissetta nel*

Spanto

passeggio c'erano 50 persone, 80 persone, quindi si immagini lei quante persone ho potuto conoscere nel carcere".

Poco dopo, l'Avvocato Impellizzeri ha posto al Terminio la seguente domanda: "le risulta al vero o no, che Giuseppe Madonia nel 1997 ebbe modo di riferire a lei che Calogero Pulci doveva essere all'interno del carcere di Caltanissetta il referente di tutti gli uomini d'onore ristretti in quella struttura, cioè la persona cui fare riferimento, la persona di spicco, il referente?" Il Terminio ha risposto nettamente di no, non avendo mai avuto un dialogo del genere. L'Avvocato Impellizzeri ha ancora domandato: "né con Madonia, né con Pulci?". Al che il Terminio ancora più nettamente, ha risposto: "*Assolutamente no. Ma, chi è questo Pulci?*".

In definitiva, il Terminio, in modo chiaro e preciso, ha affermato di non conoscere affatto il Pulci e, anzi, si è stupito di eventuali discorsi con lui intercorsi. Addirittura, ha posto egli stesso la domanda: "*ma chi è questo Pulci?*". Risulta invece, dalla citata ordinanza di custodia cautelare del GIP di Caltanissetta del 6 luglio 2004, che Terminio Cataldo è stato imputato, unitamente a Madonia Giuseppe, a Pulci Calogero, a Vara Ciro ed altri, per l'omicidio di Iannì' Francesco, commesso in Caltanissetta il 24 settembre 1990. Risulta, altresì, che il Terminio era stato contrario in un primo momento alla uccisione dello Iannì e che fu lo stesso Pulci, su incarico del Madonia, a verificare le intenzioni del Terminio il quale gli manifestò le sue perplessità; in un secondo momento il Pulci condusse il Terminio dal Madonia che provvide a convin-

Sperto

cerlo sulla decisione di compiere il predetto omicidio. L'adesione del Terminio al progetto omicidiario, voluto dal Madonia, è stata anche riferita da Rinaldi Calogero e Vara Ciro, e per di più il Rinaldi viene indicato dallo stesso Madonia (all'udienza del 25/06/2004) come una persona a lui vicina.

In definitiva risulta accertato in modo pacifico, dalle indagini del citato processo, che Terminio, Pulci, Vara, facevano parte della stessa cosca e si conoscevano bene. Dunque l'affermazione del Terminio, che ha riferito di non conoscere il Pulci, è palesemente non veridica.

Il GIP di Caltanissetta ha dedicato diverse pagine sull' attendibilità di Pulci (pag. 74 e segg.; 100, 129 ecc.) e sebbene abbia avvertito che è necessaria la massima prudenza nell' esaminare le dichiarazioni del collaborante, ha tuttavia concluso nel senso che le sue dichiarazioni avranno adeguata valutazione, ben potendo contenere elementi utili alla ricostruzione dei fatti, specie evidenziando che le dichiarazioni del 6 marzo 2003 hanno trovano conferma nelle risultanze investigative, come evidenziato nella C.N.R. del ROS del 4/02/2004.

5.

All' udienza del 30 giugno 2004 il Procuratore Generale ha fatto rilevare che alla precedente udienza del 21 maggio 2004 l' Avvocato Impellizzeri aveva chiesto al Pulci se avesse riportato una condanna per calunnia. Il Pulci rispondeva che nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare, dato che egli aveva collaborato per depistare indagini e screditare i

collaboratori di giustizia. L' Avvocato Impellizzeri gli chiedeva quindi se l'ordinanza di custodia cautelare, per "depistaggio", fosse quella del 24 febbraio 2001, del Dott. Di Gregorio. Alla risposta positiva del Pulci, gli domandava ancora se erano stati veri o falsi i fatti che gli venivano contestati in quell' ordinanza, e precisamente: "l'induzione a Giuca Giuseppe..., il tentativo di far dichiarare a Trubia Giuseppe..." eccetera.

La domanda, posta in questi termini, non fu ammessa dal Presidente della Corte, ma era rimasto tuttavia verbalizzato che nei confronti del Pulci era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare per fatti di "depistaggio". Per una maggiore chiarezza su tale episodio il Procuratore Generale, all' udienza del 30 giugno 2004, ha depositato copia, sia dell' ordinanza 24 febbraio 2001 emessa dal GIP Di Gregorio, citata dall'Avvocato Impellizzeri, e sia dell' ordinanza 6 agosto 2003 con cui la Corte di Appello di Caltanissetta ha revocato la su indicata ordinanza di custodia cautelare disponendo l'immediata liberazione del Pulci. Al riguardo il Procuratore generale ha precisato che: "Questa produzione di atti si è resa necessaria per fare piena chiarezza sulla questione e non rimanga agli atti una mezza verità poiché (come ho detto all'udienza del 30/06/2004) se si è dato atto dell'emissione di ordinanza di custodia cautelare per "depistaggio" (come venne definita l'accusa rivolta al Pulci) imputato del reato di cui all'art. 416 bis C.P., è bene che si dia atto, che l' ordinanza di custodia cautelare fu poi revocata dalla Corte di Appello di Caltanissetta" (v. memoria 12 aprile 2004, pag. 38).

6.

Va ancora ricordato che, anche a seguito delle dichiarazioni del Pulci, è stato disposto il sequestro di beni di Madonia Giuseppe, con provvedimento dal GIP di Caltanissetta del 16 gennaio 2002, che è stato trasmesso in copia dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta (con nota del 29 luglio 2004) ed è stato allegato alla relazione della sezione di polizia giudiziaria del 21 settembre 2004 (inviata a questa Corte che aveva disposto accertamenti all'udienza del 9 luglio 2004).

Con riferimento a tale sequestro di beni, all'udienza del 25 giugno 2004, il difensore del Madonia ha prodotto la sentenza del GIP di Caltanissetta del 1° marzo 2004, in sede di giudizio abbreviato a carico di Alabiso Rocco + 9, con cui è stato deliberato il troncone di inchiesta giudiziaria apertasi a Caltanissetta e nascente dalle dichiarazioni del Pulci. In seguito a siffatte dichiarazioni vennero individuate diverse persone quali "prestanome" di Madonia Giuseppe, con riferimento ad alcuni beni in sua proprietà. L'Avvocato Impellizzeri ha osservato che "l'assunto accusatorio è stato platealmente smentito tant'è che tutti gli imputati sono stati assolti, e solo Alabiso Rocco è stato condannato, ma per motivi diversi da quelli riferiti dal Pulci".

In replica il Procuratore Generale ha opposto (v. pag. 41 della memoria citata) la condivisibile argomentazione secondo cui: "Questa affermazione dell' Avvocato Impellizzeri non trova però riscontro nella motivazione della sentenza da lui prodotta. Si legge, infatti, a pagina 18 della sentenza, che anche

Spanto

dalle dichiarazioni rese da Pulci Calogero risulta che 'Alabiso Rocco era stabilmente inserito nell'organizzazione criminale che nella provincia di Caltanissetta aveva il proprio riferimento in Madonia Giuseppe e per conto della quale si occupava, nello specifico ambito del territorio gelese, dell' acquisizione e gestione di appalti pubblici, quali quelli stipulati per la realizzazione della diga di Disueri, attraverso preventive, abusive spartizioni con l' organizzazione criminale contrapposta localmente operante'. L'Alabiso viene quindi ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e vengono confiscate due imprese e altre attività di sua pertinenza. Nella predetta sentenza non vengono espresse valutazioni negative sul conto del Pulci e sulla sua attendibilità, ma si perviene all' assoluzione di altri imputati per considerazioni tecnico - giuridiche del tutto diverse dalla attendibilità delle dichiarazioni del Pulci che invece vengono utilizzate e ampiamente citate (vedasi in particolare pag. 18 della sentenza)".

7.

Nel presente processo di rinvio il Pulci ha spiegato in modo coerente il suo passato nell' organizzazione mafiosa, i motivi che lo hanno indotto a lasciare "Cosa Nostra" e a collaborare con la giustizia. Le sue dichiarazioni, come prima detto, hanno trovato riscontri oggettivi nei periodi di detenzione e di co-detenzione con gli altri soggetti da lui menzionati e dai quali ha ricevuto messaggi o notizie da parte di Madonia Giuseppe.

Deve dunque essere affermata la credibilità soggettiva del Pulci nelle cui dichiarazioni sono ravvisabili evidenti caratteristiche di spontaneità, sincerità, congruità e costanza.

A diversa conclusione non si può giungere per effetto delle dichiarazioni rese da alcuni dei testi assunti, a richiesta della difesa, alle udienze del 25 e 30 giugno 2004. In particolare:

- Barberi Alessandro, come già detto, ha confermato che con il Madonia aveva avuto la possibilità di parlare, nonostante il Madonia fosse sottoposto al regime dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.

- Giugno Giancarlo e Burcheri Vincenzo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Lo stesso comportamento è stato tenuto da Aiello Vincenzo, Calì Salvatore e Galea Eugenio (v. udienza del 30 giugno 2004). Va ricordato che la Casa Circondariale di Viterbo, con nota del 15 settembre 2004, agli atti, ha comunicato che "la predisposizione strutturale e logistica delle celle di ubicazione ma ancor di più la contiguità delle stesse camere in cui erano allocati i soggetti in questione non consente di impedire dialoghi fra ristretti e quindi non si esclude che i detenuti Pulci Calogero e Galea abbiano potuto intrattenere colloqui tra di loro".

- Di Terminio Cataldo è stata sopra accertata la palese non veridicità delle sue dichiarazioni.

- Vaccaro Domenico, dopo aver premesso di essere imputato del reato di cui all'art. 416 bis C.P., per aver fatto parte del gruppo di Caltanissetta, e

dunque proprio del gruppo capeggiato da Madonia), anche lui, come il Terminio, ha dichiarato, in modo inverosimile, di non conoscere il Pulci, di non averlo mai incontrato né di avergli parlato, ammettendo solo di averlo visto in udienza in occasione di processi.

- Lombardo Francesco e Madonia Giovanni non hanno confermato di essersi incontrati in carcere con il Pulci, ma le loro dichiarazioni non provengono da soggetti attendibili. Le loro risposte erano prevedibili poiché trattasi di soggetti inseriti nell'ambiente mafioso ove l'omertà è la prima e indiscussa regola. Era quindi ben prevedibile che non avrebbero confermato di essersi incontrati con il Pulci o con il Madonia e tanto meno che avrebbero riferito il contenuto dei loro discorsi. Specie rilevandosi che Madonia Giovanni ha dichiarato di essere un parente di Madonia Giuseppe (v. udienza del 30 giugno 2004).

L'attendibilità di Pulci, riscontrata peraltro in diverse sedi giudiziarie (v. amplius infra n. 8) non può dunque ritenersi inficiata dalle risposte, genericamente negative, date da alcuni dei soggetti sopra citati, i quali hanno detto di non conoscere Pulci, di non averlo mai visto se non nei processi, di non sapere nulla di lui, ecc.. Nessuno di loro ha però spiegato, o anche soltanto ipotizzato, perché mai il Pulci avrebbe falsamente indicato le loro persone come soggetti con cui ha parlato di fatti concernenti la vita dell'organizzazione mafiosa di comune appartenenza.

8.

Va ancora aggiunto che:

a) In ordine alla validità della collaborazione del Pulci si è espressa positivamente la Procura della Repubblica di Caltanissetta, con la relazione del 22 giugno 2004, che va appieno condivisa per le parti in cui riferisce dati oggettivi.

b) All'udienza del 9 luglio 2004 il Procuratore Generale ha prodotto copia della sentenza del 24 giugno 2003 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, menzionata nell' ordinanza del 6 agosto 2003, e che è la sentenza, ora definitiva, cui fa riferimento il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta nella citata nota del 22 giugno 2004.

Nei su indicati provvedimenti viene riconosciuto "il valore decisivo della collaborazione prestata da Pulci Calogero sia nel processo a carico dello stesso, che in altri processi." Al Pulci, inoltre, con la citata sentenza del 24 giugno 2003, imputato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, sono state concesse le attenuanti generiche e l' attenuante speciale di cui all'art. 8 L. 1991 n. 203.

c) Ed ancora, una valutazione positiva sulla collaborazione di Pulci è stata espressa con la sentenza (allegata agli atti di questo processo) della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta nel processo "Borsellino bis". In tale sentenza il Pulci, indicato quale uomo d' onore di Caltanissetta e persona di fiducia di Madonia Giuseppe, viene considerato "un teste non solo attendibile, ma di notevole spessore sotto il profilo dell'acume critico e della consapevolezza

Sperto

della sua posizione". La Corte di Caltanissetta non si è limitata, ovviamente, a mere affermazioni ma ha dato ampia motivazione delle proprie valutazioni, cui va effettuato integrale rinvio (sono le pagine 469 e seguenti). Non è però superfluo aggiungere che la Corte di Cassazione ha confermato la citata sentenza di appello, condividendo i criteri di valutazione della prova adottati dai giudici di merito ed in particolare ha rigettato il ricorso di Aglieri Pietro (imputato pure nel presente processo) ed anche quello di Murana Gaetano, i quali avevano contestato, al pari di altri imputati, la validità delle accuse provenienti da Pulci. Tali accuse sono state determinanti per la posizione del Murana, il quale in primo grado era stato assolto per la strage di via D'Amelio e, in sede di appello, è stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni di Pulci.

d) All' udienza del 9 luglio 2004 il Procuratore Generale ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 18 giugno 1999, irrevocabile, emessa a carico di Scianna Giacinto ed altri, dalla quale risulta che lo Scianna, di cui ha parlato Pulci all' udienza del 23 aprile e del 21 maggio 2004, era in realtà collegato con Madonia Giuseppe ed interessato alle attività economiche dello stesso Madonia.

e) Alla su indicata udienza il Procuratore Generale ha pure prodotto copia della sentenza emessa il 24 giugno 2003, irrevocabile in data 8 aprile 2004, della Corte di Appello di Caltanissetta nei confronti del Pulci, al quale è stata applicata l'attenuante speciale di cui all'art. 8 della L. 1991 n. 2003.

f) Il Pulci è stato condannato anche per omicidio volontario e gli è stata riconosciuta l'attenuante speciale dell' art. 8 L. 203/91 prevista per i collaboratori di giustizia. Con la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2002, definitiva il 27 novembre 2002, relativa ai delitti di omicidio, tentato omicidio e connessi reati in materia di armi, gli sono state concesse anche le attenuanti generiche ed è stato quindi condannato alla pena di anni 8 di reclusione (v. certificato penale acquisito agli atti e la citata sentenza del 30 gennaio 2002 prodotta all' udienza del 4 giugno 2004 dal Procuratore Generale).

In definitiva le dichiarazioni di Pulci, in diversi processi, sono state ritenute valide, fondate e riscontrate. Egli è stato qualificato come collaborante credibile, dopo attento vaglio e doverose cautele, atteso peraltro l'iniziale comportamento equivoco da lui tenuto.

9.

L' attendibilità di Pulci, già riscontrata in diverse sedi giudiziarie (v. supra n. 8) è stata anche verificata positivamente nel corso del presente processo, dove è stata direttamente constatata la lucidità, la precisione, la coerenza logica del suo narrato nonchè il modo puntuale con cui ha saputo rispondere ad ogni domanda che gli è stata posta.

Nel rendere le proprie dichiarazioni il Pulci non ha manifestato il minimo cenno di insicurezza o imprecisione. I suoi ricordi sono stati di estrema chiarezza. Ha indicato date e luoghi senza alcuna incertezza. Ha risposto al con-

troesame in modo immediato, senza tentennamenti e senza essere mai costretto a correggere eventuali (inesistenti) imprecisioni rispetto a quanto già prima dichiarato.

In particolare il Pulci ha riferito di due riunioni "inedite", di cui non vi è cenno nei precedenti giudizi di primo grado né nelle sentenze dei successivi processi di appello (acquisite agli atti), le cui modalità di svolgimento costituiranno oggetto di specifico esame nella relativa sede di trattazione concernente la Commissione Regionale (infra, Parte Seconda, Capitolo Secondo). Allo stato è pertanto sufficiente accennare alle dichiarazioni del collaborante, secondo cui:

- La prima riunione, risalente ai mesi di ottobre-novembre 1991, è stata tenuta in territorio di Enna, nella zona industriale di località "Dittaino". Il Pulci ha accompagnato il Madonia ad una riunione cui partecipavano anche Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bendetto Santapaola. Al rientro dalla riunione il Madonia gli ha detto che "erano tutti concordi" nell' uccidere i giudice Falcone e Borsellino, nonché gli onorevoli Lima, Martelli e Mannino; tanto in funzione del prevedibile esito negativo del maxi processo, per cui "c'era da fare un po' di pulizia". In particolare l' uccisione del giudice Falcone doveva essere effettuata a Roma, in modo che la responsabilità cadesse sui servizi segreti deviati e non già su Cosa Nostra. Per tale motivo il Pulci, su incarico del Madonia, si è recato in Belgio, unitamente ad altri affiliati di Cosa Nostra in

rappresentanza delle province siciliane (Caltanissetta, Palermo, Catania, Agrigento), per acquistare armi e, se del caso, arruolare un killer.

- La seconda riunione, collocata "a cavallo" tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992, si è svolta nelle campagne tra villa Priolo e Calascibetta, sempre in territorio di Enna. Erano presenti il Madonia, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, non anche Benedetto Santapaola. Dopo la riunione il Pulci ha appreso dal Madonia che l' attentato al giudice Falcone non doveva più essere effettuato a Roma ma in Sicilia. Non ha conosciuto i motivi di tale decisione ma comunque ha saputo che il Provenzano e lo stesso Madonia erano più "propensi" per l'attentato a Roma. Entrambi erano stati però rassicurati dal Riina in quanto un "personaggio" delle istituzioni gli aveva garantito che, pur effettuando l' attentato in Sicilia, non vi sarebbero state particolari reazioni da parte dello Stato.

Le dichiarazioni del Pulci sono senza dubbio "*autonome*" in quanto hanno fatto riferimento alle due riunioni sopra dette, mai prima citate da altri collaboranti

Sono anche "*attendibili*" in quanto trovano riscontro in ulteriori riunioni di Commissione Regionale riferite da altri collaboranti (Malvagna, Pulvirenti, Sinacori, Geraci, Grazioso, Messina) nonché nelle riunioni di Commissione Provinciale riferite dai collaboranti Giuffrè (riunione di metà dicembre 1991), Brusca e Cancemi (riunioni ristrette di febbraio marzo 1992), tutte concernenti l' adozione del piano stragista. E' sufficiente pertanto il rinvio a quanto sarà

in seguito esposto nell' apposita sede relativa al tema specifico del piano stragista (v. amplius infra Parte Seconda, nonché, nella Parte Quinta, la specifica posizione dell'imputato Madonia Giuseppe).

8. I nuovi collaboranti: c) Vara Ciro (l'incontro "inedito" con Madonia Giuseppe)

All'udienza del 24 ottobre 2003 è stato assunto il collaborante Vara Ciro.

1.

Egli ha dichiarato di aver fatto parte, dal 1980, della "famiglia" mafiosa di Vallelunga dove fu inserito per la sua amicizia con Madonia Giuseppe che, nel 1989, lo nominò vice rappresentante provinciale. Ha precisato di essere stato arrestato in varie occasioni ed anche per favoreggiamento personale a favore del suindicato Madonia.

Al tempo delle stragi di cui è processo era in libertà. Dal 17 maggio 1999 si trova detenuto.

I periodi di detenzione riferiti dal Vara sono stati riscontrati con la nota dell'Amministrazione penitenziaria (acquisita agli atti) da cui tra l'altro risulta che il Vara si è costituito presso la Casa Circondariale di Caltanissetta il 21 aprile 1993 e che dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 1997 si trasferì a Pesaro, sottoposto all'obbligo dimora, dove abitò sino all'aprile 1998 per poi fare ritorno nel paese di Vallelunga Pratameno, restando sottoposto all'obbligo di dimora.

Sparto

Il Vara è stato condannato, per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., alla pena di anni nove di reclusione, con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 16 dicembre 1995, irrevocabile il 26 maggio 2001. E' stato anche sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni (la durata massima prevista dalla legge).

2.

Una valutazione positiva sulla collaborazione del Vara risulta dall' ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Caltanissetta in data 6 luglio 2004, nei confronti di Madonia Giuseppe ed altri, per l' omicidio di Iannì Francesco (già menzionato a proposito del colaborante Pulci Calogero). In tale ordinanza è stato dato atto che il Vara è uno dei personaggi storici di "Cosa Nostra" nella provincia di Caltanissetta ed è stato uomo di fiducia di Madonia Giuseppe. Egli si è accusato di numerosi delitti ed in particolare di essere uno dei mandanti dell'omicidio di Iannì Francesco, delitto per il quale non era stato mai indagato.

Il GIP di Caltanissetta ha pure precisato (pag. 11) che agli atti di quel processo è stata acquisita l' ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Emmanuello Daniele + 4, per l'omicidio di Morreale Maurizio. In tale ordinanza veniva positivamente apprezzato l'importante contributo reso dal Vara in ordine alla responsabilità dei mandanti di quell' omicidio, e veniva soprattutto

riconosciuta la qualità delle conoscenze possedute dal Vara sui fatti di mafia della provincia nissena.

E' stata altresì richiamata l'ulteriore ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Palermo, del 6 febbraio 2004, da cui risulta la rilevanza delle dichiarazioni rese dal Vara in ordine alla responsabilità propria e di altri nel sequestro e nell'omicidio del minore Giuseppe Di Matteo, figlio del collaborante Mario Santo Di Matteo.

3.

La validità della collaborazione del Vara è stata pure apprezzata dalla Procura Distrettuale di Palermo con la relazione 14 maggio 2004, indirizzata alla Corte, in cui si menzionano due ordinanze di custodia cautelare del GIP di Palermo ed alcune sentenze emesse dal Tribunale di Sciacca, dalla Corte di Assise di Palermo e dal Tribunale di Palermo. In tali provvedimenti si fa menzione del contributo positivo dato dal Vara per l'accertamento dei fatti e si evidenziano altri procedimenti, definiti con sentenza, in cui è stato utilizzato il contributo del Vara. Il Procuratore di Palermo ha inoltre sottolineato che le dichiarazioni del Vara sono state proficue nel procedimento relativo al sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo. In tale procedimento il Vara, che non era indagato, ha confessato la sua diretta partecipazione, e, grazie alle sue dichiarazioni, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto indagati.

4.

All' udienza del 10 dicembre 2004 il Procuratore Genearele ho prodotto copie di quattro sentenze della Corte di Cassazione in data 7 ottobre 2004, depositate il 24 novembre 2004. Con queste sentenze la Corte di Legittimità ha rigettato i ricorsi avverso le ordinanze con cui il Tribunale di Palermo aveva respinto le richieste di riesame contro l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Palermo del 6 febbraio 2004, sopra citata, relativa alla riconosciuta attendibilità di Vara. Inoltre, in tali quattro sentenze la Corte Suprema ha confermato il giudizio positivo sul Vara.

In particolare, nella sentenza riguardante Longo Salvatore, si è espressa nei seguenti ternini: "deve, in primo luogo, ritenersi logico ed adeguato il giudizio di attendibilità di Vara Ciro, contenuto nel provvedimento impugnato, tenuto conto che costui, oltre ad essersi autoaccusato del sequestro Di Matteo e di numerosi altri delitti senza essere mai stato coinvolto nelle relative indagini, era personaggio di notevole caratura criminale essendo il capo della famiglia di Vallelunga Pratameno ... il Vara ha specificato, con ricchezza di dettagli, che il Longo aveva partecipato attivamente alla presa in carico dell' ostaggio e all'organizzazione e realizzazione della fase 'agrigentina' del sequestro. Il racconto del collaboratore di giustizia è, almeno con riferimento ai momenti della consegna del sequestrato, coincidente con le dichiarazioni (antecedenti e successive) di Brusca Giovanni (la cui attendibilità è già stata riscontrata dalle sentenze che si sono succedute e che hanno fatto luce su altre fasi del sequestro). Del resto lo stesso Brusca ha successivamente riconosciu-

Spanto

to in fotografia il Vara come uno dei soggetti ai quali aveva consegnato il piccolo Di Matteo e anche Giuffrè Antonino ha confermato il ruolo del Vara nel sequestro durante il periodo in cui il piccolo Di Matteo rimase in custodia nella zona di Agrigento."

Anche le altre sentenze sono motivate con considerazioni analoghe.

Risulta, quindi, ampiamente confermata quella positiva valutazione sulla collaborazione offerta dal Vara, che è contenuta nella relazione del Procuratore della Repubblica di Palermo del 14 maggio 2004 e del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta del 20 aprile 2004 in cui, tra l'altro, si riferisce che il GIP di Caltanissetta in data 2 marzo 2004, avvalendosi delle dichiarazioni del Vara nel contesto delle sue conoscenze riferibili ai territori di Campofranco e Serradifalco, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di undici persone indagate del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed estorsione.

5.

Gli accertamenti disposti ed effettuati in ordine alle dichiarazioni del Vara, hanno dato riscontro alle sue affermazioni.

a) Il Vara ha citato, all'udienza del 24 ottobre 2003, l'omicidio di Borino Miccichè, indicandolo come avvenuto a Pietraperzia il 4 aprile 1992, ed ha aggiunto che il Borino era la persona di fiducia di Madonia Giuseppe nella provincia di Enna. I Carabinieri di Pietraperzia (Enna), con l' informativa allegata alla relazione della sezione di Polizia giudiziaria del 18 giugno 2004,

diretta alla Corte e acquisita agli atti, hanno riferito che, in effetti, Borino Micciche' è stato ucciso nel luogo e nella data indicata dal Vara, e, cosa più importante, hanno aggiunto che Micciche' Liborio (questo è il nome corretto) risultava essere il capo della famiglia mafiosa di Pietraperzia inquadrata nella struttura dell' organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra", nell'ambito della quale rivestiva anche il ruolo di consigliere provinciale, e, risultava pure che il Micciche' era "figlioccio" di Madonia Giuseppe, vice capo della cupola regionale, nonché capo della provincia di Caltanissetta.

b) Il Vara, inoltre, ha riferito della costituzione in carcere del mafioso Greco Leonardo. Dagli accertamenti svolti dalla sezione di polizia giudiziaria, e comunicati con la relazione del primo luglio 2004, risulta che, in realtà, il su indicato Greco, il 6 luglio 1992, si era presentato al carcere di Caltanissetta per costituirsi.

c) Egualmente risulta riscontrato che Modica Lillo (all'anagrafe Modica Calogero), indicato dal Vara come uomo d'onore collegato a Madonia Giuseppe, è stato titolare di una cava e dell'impresa denominata "Sud Gessi", e, dall' informativa dei Carabinieri di Campofranco (allegata alla citata relazione del 18 giugno 2004 della Sezione di Polizia giudiziaria) emerge che il predetto Modica è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed è stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 12 novembre 1992 del Tribunale di Caltanissetta, per il reato di cui all'art. 416 bis C.P., nell'ambito dell'operazione denominata "Leopardo".

d) In ordine alle conversazioni nel carcere di Roma Rebibbia, tra Madonia Giuseppe, l'Avvocato Bevilacqua Raffaele e Ganci Raffaele, di cui il Bevilacqua ebbe a parlare al Vara mentre si trovavano entrambi a Pesaro, risulta confermato che i citati Madonia, Bevilacqua e Ganci furono insieme detenuti a Rebibbia e che hanno usufruito delle attività in comune (il cosiddetto passeggio); risulta pure che per un certo periodo, nell'anno 1995, il Bevilacuqa e il Madonia sono stati ristretti nella stessa stanza. E' dato quindi ritenere, con fondatezza, che quando il Vara si incontrò a Pesaro con il Bevilacqua nel 1997, apprese da costui il contenuto di conversazioni tra lo stesso Bevilacqua, il Madonia e Ganci Raffaele.

e) Non va infine dimenticato che, sulla base delle dichiarazioni del Vara e del Pulci, in data 19 ottobre 2004 è stato emesso altro provvedimento di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di Madonia Giuseppe, da parte del Tribunale di Caltanissetta (prodotto dal Procuratore Generale all' udienza del 14 gennaio 2005 ed ammesso dalla Corte).

6)

Da quanto precede risulta che l'attendibilità del Vara è stata positivamente valutata in parecchi altri procedimenti e da parte di Autorità giudiziarie diverse. Le sue affermazioni sono state confermate dagli obiettivi riscontri sopra riportati.

Anche nel presente processo le sue dichiarazioni, caratterizzate da costanza, coerenza ed autonomia, risultano riscontrate da dati oggettivi e precisamente:

Sperto

luoghi e periodi di detenzione, persone menzionate con indicazione della loro attività e delle loro vicende personali.

Il Vara, per quanto concerne i motivi che lo hanno indotto ad abbandonare la via del crimine, ne ha dato convincente spiegazione nel corso delle dichiarazioni rese all'udienza del 24 ottobre 2003, quando ha detto di avere deciso di volersi scrollare di dosso il fardello di mafioso e di volerlo scrollarlo anche ai suoi figli, cui vuole dare un avvenire diverso dal suo. Ha inoltre spiegato che nell' organizzazione mafiosa egli è stato usato, sfruttato ed ha subito mortificazioni. Si è reso conto che tutti i discorsi fatti sull'amicizia erano falsità, avendo incontrato soltanto persone squallide, avide di denaro e di potere. Ha riferito di una lettera scritta nel 1996 a Don Luigi Ciotti. Di qui la decisione di dare il suo contributo per sconfiggere questa mala pianta della mafia che affligge la Sicilia.

Le motivazioni offerte dal Vara, ampiamente riportate nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Caltanissetta del 6 luglio 2004, fanno ritenere sincera e spontanea la scelta effettuata, anche perché non sono emersi motivi di astio personale o di vendetta nei confronti delle persone da lui accusate. Né in questo o in altro procedimento sono emerse ipotesi di accuse calunniose.

Va dunque espresso nei confronti del Vara un complessivo e conclusivo giudizio di valida credibilità.

9. Le nuove prove e la rivalutazione delle risultanze acquisite

Il presente giudizio di rinvio , come già detto, si pone come giudizio di appello rispetto ai processi di primo grado (ora riuniti) rispettivamente relativi alla strage di Capaci ed alla strage di via D' Amelio.

Il tema decidendi, per un verso è circoscritto ai motivi che hanno determinato l'annullamento delle sentenze di secondo grado relative alla due stragi in esame, e, per altro verso, deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di legittimità (già sopra esposti).

Occorre tuttavia precisare che, nonostante i su indicati limiti, la valutazione decisionale del presente giudizio è caratterizzata dalla presenza di un materiale di prova parecchio "più ampio" rispetto a quello riscontrabile nei precedenti giudizi. Una siffatta maggiore disponibilità probatoria scaturisce dai seguenti motivi.

1) Innanzi tutto la trattazione "*unitaria*", e quindi "*più completa*", delle due stragi che invece avevano costituito oggetto di indagine "separata" e pertanto più "limitata" nei due rispettivi precedenti processi.

2) In secondo luogo l' acquisizione, agli atti, delle sentenze di appello relative alle due stragi. Invero i processi di primo grado risultano circoscritti dalla limitatezza "qualitativa e quantitativa" delle dichiarazioni collaborative dell' epoca. Nel corso dei successivi giudizi di appello, invece, per un verso, alcuni collaboranti (in particolare Cancemi e Brusca) hanno "*ulteriormente sviluppa-*

to" i loro riferimenti rendendoli più completi, e, per altro verso, sono stati anche assunti "*collaboranti nuovi*" rispetto a quelli del primo grado.

Sono state pure acquisite, tra i molteplici atti prodotti dai Difensori e dal Procuratore Generale, le recenti sentenze con cui la Corte di Cassazione ha deciso, senza rinvio, in merito al processo relativo all' uccisione dell' on. Le Salvo Lima (v. infra) ed in merito al processo c.d. Borsellino bis (v. infra).

3) In terzo luogo, il presente processo è caratterizzato dalla presenza di un "*ulteriore*" materiale probatorio.

In tal senso rilevano le "*nuove precisazioni*" rese dai collaboranti Brusca e Cancemi, assunti a Firenze durante all'udienza del 23 gennaio 2004 e poi a Catania all' udienza del 19 marzo 2004.

Aggiungasi i "*consistenti nuovi apporti*" dati da tre collaboranti -Vara, Giuffrè, Pulci- assunti per la prima volta nel presente processo riunito e dei quali, i due ultimi, sono di elevato spessore essendo, rispettivamente, il capo del mandamento di Caccamo e la persona di fiducia di Madonia Giuseppe. Entrambi, come già sopra accennato, hanno riferito in merito ad importanti ed "inedite" riunioni tenute in sede di Commissione Provinciale palermitana e di Commissione Regionale, aventi tra l'altro ad oggetto l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Il Vara, personaggio di spicco nell'ambito nella "famiglia" di Vallelunga cui era inserito, ha anche riferito in ordine ad un "inedito" incontro avuto con il Madonia il 23 dicembre 1991.

4) Infine va segnalata l' effettuazione di una "*consistente rivalutazione*" delle già acquisite risultanze processuali, favorita dalle nuove acquisizioni , operata su alcuni punti di portata generale, che ha consentito di sviluppare considerazioni in parte diverse rispetto a quelle esposte dalle due Corti di primo grado (ed anche di quelle di secondo grado) le cui sentenze sono degne del massimo apprezzamento per l' approfondita analisi e per il rigore logico-giuridico dei temi trattati.

PARTE PRIMA
Le decisioni di annullamento della Corte di Cassazione e la valutazione del giudice di rinvio

CAPITOLO TERZO
La legge 20 febbraio 2006, n. 46

Spanto

CAPITOLO TERZO
La legge 20 febbraio 2006, n. 46

Nel corso del giudizio è stata pubblicata la legge 20 febbraio 2006, n. 46, che, anche in riferimento ai procedimenti in corso alla data di sua entrata in vigore (9 marzo 2006) ha previsto la dichiarazione di inammissibilità dell' appello proposto contro una sentenza di proscioglimento (art. 10, comma 2°). Norma questa applicabile pure nel caso in cui sia stata annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello (o di una corte di appello) che abbia riformato una sentenza di assoluzione.

Di siffatta nuova disciplina i difensori di alcuni imputati (Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Madonia Francesco e Agate Mariano) hanno richiesto l' immediata applicazione, ma la Corte ha adottato una statuizione di rigetto in base alle argomentazioni di cui all' ordinanza depositata il 20 aprile 2006, qui di seguito riportata nel suoi integrale contenuto.

1.

La legge 20 febbraio 2006, n. 46. recante "modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento"

(pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 2006 ed entrata in vigore il successivo 9 marzo), ha, tra l'altro, riformulato il testo dell'art. 593 c.p.p., ed in particolare:

- Il primo comma ha introdotto, con radicale innovazione, il generale principio dell' appellabilità delle sole sentenze di condanna -e non più anche di proscioglimento- da parte del pubblico ministero e dell' imputato, salvo quanto previsto: a) come per il passato, dagli artt. 443 comma 3° e 448 comma 2°; b) nonché, a differenza del passato, dagli artt. 579 e 680 c.p.p..

- Il secondo comma, in sostituzione della precedente norma, ha fissato una deroga al su indicato principio stabilendo che: "L'imputato ed il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2°, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l' inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado".

- Il terzo comma, sostituivo della pregressa norma, ha confermato l' inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell' ammenda e, coerentemente al su indicato principio di cui al primo comma, non ha più riportato quella parte della disposizione riferen-

tesi all' inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

2.

Avuto ora specifico riguardo al secondo comma dell'art. 593, risulta evidente che: 1) La proposizione dell' appello avverso una sentenza di proscioglimento, costituente deroga alla regola dell' inappellabilità, deve fondarsi, in base alla nuova normativa, sulla necessaria esigenza di una "preliminare" statuizione da parte del giudice di secondo grado in merito alla rinnovazione dell' istruzione dibattimentale prevista dall'art. 603; 2) Tale statuizione del giudice di secondo grado, da effettuarsi in base ai nuovi criteri fissati dal riformulato comma secondo dell'art. 593, si pone come "condizione" che: a) se positiva, determina l' ammissibilità dell'appello e la conseguente prosecuzione del giudizio; b) se negativa, determina l'espressa dichiarazione di inammissibilità dell' appello, da pronunziare con ordinanza.

E' pertanto indispensabile effettuare un sintetico richiamo alla disciplina posta dall'art. 603 c.p.p, da porre in relazione all' innovazione introdotta con il secondo comma dell'art. 593. Solo in tal modo, infatti, è possibile individuare l'ambito di operatività "contenutistico" di quest' ultima norma. Al riguardo occorre distinguere due casi:

I) Il primo, previsto dal comma 1° del citato art. 603, contempla l'ipotesi di rinnovazione richiesta dalle parti, nell'atto di appello o nei motivi, con duplice modalità: a) "riassunzione" di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado; b) assunzione di "nuove prove". In entrambi i casi il giudice può accogliere la richiesta qualora ritenga "di non essere in grado di decidere allo stato degli atti".

Nell' ambito delle prove nuove (supra b) il secondo comma della norma in esame specifica quelle che "sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado", e, per esse, introduce un limite valutativo nel senso che il giudice può disporre la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, ma "nei limiti previsti dall'art. 495 comma 1°". Quest' ultima norma stabilisce che il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove (a norma degli articoli 190, comma 1°, e 190 bis). Precisa ancora che, quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prova di altri procedimenti, il giudice provvede alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell' altro procedimento".

In conclusione quindi: a) La nuova disciplina introdotta dal comma secondo dell' art. 593, esclude che la preliminare decisione di rinnovazione dibattimentale, conseguente all' appello proposto contro una sentenza di proscioglimento, possa essere fondata sull'esigenza del "riesame di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado", oppure in genere sulla "as-

sunzione di nuove prove" che non siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado; b) Siffatta nuova disciplina posta dal secondo comma dell' art. 593, consente l' ammissibilità dell' appello contro una sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui la preliminare decisione di rinnovazione dibattimentale abbia, ad "esclusivo oggetto", la presenza di "nuove prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado". Non basta. Occorre pure, è questo un punto fondamentale dell'innovazione, che le su indicate nuove prove abbiano natura "decisiva". Per cui il giudice di appello non può limitarsi a ritenere di "non essere in grado di decidere allo stato degli atti", ma deve ritenere che la nuova prova, sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, sia "decisiva" ai fini della formazione del giudizio di innocenza o di colpevolezza dell' imputato.

II) Il secondo caso di rinnovazione dibattimentale è previsto dal terzo comma dell'art. 603. Esso è svincolato dalla richiesta di parte, per cui la rinnovazione dell' istruttoria è disposta di ufficio "se il giudice la ritiene assolutamente necessaria". Se si dovesse avere riguardo alla sola formulazione letterale della nuova disciplina si dovrebbe ritenere che la su indicata species non vi rientra.

In senso contrario va formulata una triplice obiezione, fondata sull'interpretazione logica e non meramente letterale:

a) Il primo inciso del comma secondo dell'art. 593, nel riferirsi all' "imputato" ed al "pubblico ministero" ha solo individuato i soggetti legittimati

alla proposizione dell'appello. Non ha certo indicato i "soli" soggetti ad iniziativa dei quali potrebbe essere disposta la rinnovazione dibattimentale, per cui dovrebbe essere esclusa la rinnovazione disposta ex officio ad opera del giudice.

Una siffatta esclusione risulta del tutto illogica. Infatti, in caso di "negligente" proposizione di appello da parte dell' imputato il quale abbia richiesto la rinnovazione del dibattimento mediante una non consentita "riassunzione di prove già acquisite" (esclusa dall' art. 593, comma 2°), il giudice, nonostante ravvisi la possibile presenza di "nuove prove" sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado e per di più "decisive", non potrebbe disporre di ufficio la rinnovazione del dibattimento ma dovrebbe solo limitarsi a rigettare l' istanza dichiarando inammissibile l'appello. Conclusione, questa, che si pone in evidente violazione al fondamentale principio del favor rei ed anche del favor libertatis qualora l'imputato sia detenuto.

b) Il secondo comma dell'art. 593 ha solo fissato su "che cosa" deve effettuarsi la rinnovazione. In sostanza ha precisato quale deve essere l'oggetto della valutazione del giudice e lo ha circoscritto alla sola "nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado", che, inoltre, deve essere "decisiva".

c) La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 603 (concernente le "nuova prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado", per

la sua collocazione sistematica, per un verso è svincolata dal primo comma concernente la richiesta di rinnovazione "proposta dalle parti", e , per altro verso, è svincolata dal terzo comma, concernente la richiesta di rinnovazione "disposta dal giudice". Tanto che non risulta esistano precedenti giurisprudenziali i quali abbiano precluso al giudice di disporre ex officio la rinnovazione istruttoria ritenendola "assolutamente necessaria" qualora, senza apposita richiesta di parte, abbia verificato la possibile esistenza di prove nuove, per di più a prescindere se esse siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. Infatti, la ratio del citato art. 603, comma secondo, è solo quella di fissare un "limite" qualora si tratti nuove prove aventi la peculiare caratteristica di essere "sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado", ed il limite, come già detto, è quello posto dal primo comma dell' art. 495.

In definitiva: la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può anche essere disposta di ufficio qualora il giudice accerti la possibile presenza di nuove prove che, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, siano da ritenere non solo "assolutamente necessarie" ma anche "decisive" ai fini del definitivo giudizio sulla innocenza o sulla responsabilità dell'imputato.

3.

L' ambito di operatività del secondo comma dell'art. 593 che è stato fissato nei termini di cui sopra attinenti al suo profilo "contenutistico", deve

essere ora fissato anche sotto il suo diverso profilo "temporale". Più in particolare bisogna stabilire se la disciplina transitoria introdotta dall' art. 10 della legge in esame prevede, recta via, l' applicabilità del secondo comma del citato art. 593, senza precluderla. Anche in questo caso l' interpretazione deve essere condotta con riferimento al significato logico-letterale espresso dalle disposizioni qui considerate.

Il comma primo del citato art. 10 stabilisce che "la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima". Questa norma:

- si riferisce alla disciplina "ordinaria" contenuta nella "presente legge", nella sua globalità, e dunque fa anche riferimento al nuovo testo del secondo comma dell' art. 593;
- stabilisce che tale disciplina ordinaria, nella sua globalità, è applicabile pure ai procedimenti "in corso" regolati dalla disciplina "transitoria".

E' dato quindi affermare che, in base ad espressa previsione normativa, il citato comma 1° dell' art. 10 consente la "diretta" applicazione dell' art. 593 (comma secondo), per cui quest' ultima norma non è limitata ai soli "nuovi" procedimenti ma è operante anche con riguardo ai procedimenti "in corso".

Per completezza di disamina occorre però ulteriormente verificare se vi siano o no particolari preclusioni che, contenute nella "specifica" disciplina transitoria posta dai successivi commi (secondo, terzo e quarto) del mede-

simo art. 10, possano eventualmente rendere "incompatibile" la "diretta" applicazione ai procedimenti "in corso" del citato art. 593, comma secondo.

4.

Commi secondo e terzo dell' art. 10.

Stabiliscono che l' appello dell' imputato o del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, se proposto prima dell'entrata in vigore della legge, "viene" dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. Entro quarantacinque giorni dalla notifica di tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

In proposito le ipotesi di più significativa ricorrenza sono due e precisamente che, in merito ad un atto di appello e relativi motivi proposti prima dell' entrata in vigore della legge, il giudice, dopo tale entrata in vigore: 1) debba ancora decidere, su istanza o ex officio, in ordine alla rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale; 2) abbia già deciso su tale rinnovazione ed il giudizio sia ancora pendente. In particolare.

I)

Nel primo caso: a) L' atto di appello ricade sotto il vigore della legge precedente, che prevede la "normale" impugnazione della sentenza di proscioglimento (art. 593, comma 1°, poi modificato); b) la valutazione sulla rinnovazione dell' istruzione dibattimentale ricade invece sotto il vigore della nuova legge di disciplina ordinaria (art. 593, comma 2°) che la pone come eccezione alla introdotta regola dell' inappellabilità.

Con riferimento alla su indicata fattispecie, va rilevato:

- L' art. 10, comma 2°, quale "specifica" norma di diritto transitorio, si limita ad enunciare che l' appello proposto contro le sentenze di proscioglimento prima dell' entrata in vigore della muova legge, "viene" dichiarato inammissibile.

- Essa pertanto non afferma che il giudice sia tenuto, ad una immediata ed "automatica" dichiarazione di inammissibilità. Anzi, all' opposto, siffatta obbligatorietà è esclusa dall' altra norma di diritto transitorio espressa con il comma quinto dell' art. 10 che consente la presentazione di "motivi aggiunti", entro trenta giorni dall' entrata in vigore della legge. Presentazione, questa, che non avrebbe alcuna plausibile spiegazione qualora il giudice dovesse procedere, recta via, alla dichiarazione di inammissibilità.

- Lo stesso art. 10, comma 2°, come formulato, non preclude in alcun modo che al suo "interno" possa anche trovare applicazione la disciplina ordinaria posta dal secondo comma dell' art. 593. Anzi, la possibile presentazione di motivi aggiunti autorizzata dal citato comma quinto ed indubbiamente finalizzata a consentire l' adeguamento dei pregressi motivi alla nuova disciplina, attesta che il giudice non può dichiarare inammissibile l'appello senza pregiudizialmente statuire, su istanza di parte (o anche di ufficio ove questa manchi) in ordine alla rinnovazione dibattimentale in base ai nuovi criteri posti del secondo comma dell' art. 593.

Il giudice quindi, prima di pronunziarsi sull' eventuale inammissibilità dell' appello ai sensi del citato comma secondo dell'art. 10 (disciplina transitoria), può ben decidere, anzi "deve" decidere, su istanza di parte o di ufficio, in merito alla rinnovazione dibattimentale, curando solo di accertare la sussistenza o meno dei due requisiti introdotti dal comma secondo dell' art. 593 (nuova disciplina ordinaria) e precisamente: 1) che la rinnovazione abbia soltanto ad oggetto una "nuova prova, sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado"; 2) che tale nuova prova sia "decisiva" ai fini della formazione del giudizio di innocenza o di responsabilità dell' imputato.

In caso di statuizione affermativa, il giudice dispone la rinnovazione dell' istruzione con conseguente prosecuzione del giudizio di appello avverso la sentenza di proscioglimento, così come (implicitamente) previsto dal primo inciso della norma in esame (art. 593, comma 2°).

In caso di statuizione negativa, il giudice, come prescritto dal secondo comma dell' art. 10, dichiara con ordinanza inammissibile l'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica dell' ordinanza, le parti, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 10, possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

II)

Nel secondo caso: a) L' atto di appello ricade sotto il vigore della legge precedente, che prevede la "normale" impugnazione della sentenza di pro-

scioglimento (art. 593, comma 1°, poi modificato); b) Vi ricade pure la valutazione sulla rinnovazione dell' istruzione dibattimentale che è stata già effettuata in base a quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 603 (aventi contenuto più ampio di quanto è stato poi previsto dal comma secondo dell' art. 593 della nuova disciplina ordinaria, la quale rinvia al "solo" comma secondo del citato art. 603 e per di più richiede che la nuova prova sia anche "decisiva").

Anche per questa fattispecie valgono le considerazioni sopra esposte, che vanno qui ribadite. Invero, l' art. 10, comma 2°, quale "specifica" norma di diritto transitorio, limitandosi ad enunciare che l' appello proposto contro le sentenze di proscioglimento prima dell' entrata in vigore della nuova legge "viene" dichiarato inammissibile, non afferma che il giudice sia tenuto, ad una immediata ed automatica dichiarazione di inammissibilità, anzi, all' opposto, siffatta obbligatorietà è esclusa dalla possibile presentazione di "motivi aggiunti" (entro trenta giorni dall' entrata in vigore della legge, ex art. 10, comma 5°) che non avrebbe alcuna plausibile spiegazione qualora il giudice dovesse procedere, recta via, alla dichiarazione di inammissibilità.

- Lo stesso art. 10, comma 2°, come formulato, non preclude in alcun modo che al suo "interno" possa anche trovare applicazione la disciplina ordinaria posta dal secondo comma dell' art. 593. Anzi, la possibile presentazione di motivi aggiunti autorizzata dal citato comma quinto ed indubbiamente finalizzata a consentire l' adeguamento dei pregressi motivi alla

nuova disciplina, attesta che il giudice non può dichiarare inammissibile l'appello senza pregiudizialmente procedere a "rivalutare" il contenuto della pregressa ordinanza, ammissiva della rinnovazione dibattimentale, curando di "integrarla" in base ai nuovi criteri introdotti dal comma secondo dell' art. 593.

Pertanto, in esito a siffatta rivalutazione:

a) Se la già disposta rinnovazione ha avuto a oggetto una "nuova prova, sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado", e questa, con riferimento al momento in cui venne ammessa, risulti essere "decisiva", il giudice provvede ad integrare in tal senso la precedente ordinanza ed il giudizio prosegue;

b) In caso contrario, in assenza anche di uno soltanto dei due requisiti sopra detti (novità e decisività della nuova prova), il giudice, in base a siffatta motivazione, provvede a darne atto e contestualmente dichiara l' inammissibilità dell'appello.

La species sopra riferita (n. II, lett. a-b) presuppone che via sia stata una precedente pronuncia giudiziale di "ammissione" della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. E' evidente che nella diversa ipotesi in cui il giudice, sotto il vigore della pregressa disciplina, non abbia ammesso ma abbia escluso, su richiesta di parte o di ufficio, la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, occorre allora immediatamente pronunciare l' ordinanza con cui si dichiara inammissibile l' appello, stante l' incompatibilità

della nuova disciplina ordinaria (secondo comma dell' art. 593) con quella transitoria (comma secondo dell' art. 10).

5.

Il comma quarto dell'art. 10: a) Prevede il caso del giudizio di rinvio, concernente l'appello proposto avverso una sentenza di assoluzione riformata in secondo grado da una sentenza di condanna che è stata poi annullata dalla Corte di Cassazione su punti diversi dalla determinazione della pena o dall' applicazione di una misura di sicurezza; b) Si riporta, per la relativa disciplina, al comma secondo dello stesso art. 10, secondo cui, come già detto, l' appello viene dichiarato inammissibile.

E' evidente che trattasi, nella sostanza, di fattispecie del tutto identica a quella sopra esaminata al n. 4 con le due modalità di specifica articolazione descritte ai punti I e II. Infatti il giudice di rinvio si pone come giudice di appello rispetto a quello di primo grado che ha pronunciato la sentenza di assoluzione. Unica differenza, irrilevante però ai fini qui esaminati, è che nel caso in esame il giudizio di appello non consegue recta via da quello di primo grado, ma scaturisce dalla pronuncia con cui la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado.

Pertanto, stante l' assoluta identità tra il caso sopra già analizzato (paragrafo 4, punti nn. I e II) e quello in esame, sono a quest' ultimo riferibili le medesime argomentazioni già svolte e che consentono di affermare, con fondatezza, come la "specifica" disciplina transitoria posta dal comma

Spanto

quarto dell' art. 10 non presenti alcuna preclusione per la "diretta" applicabilità della nuova disciplina (ordinaria) introdotta con il secondo comma dell'art. 593.

Conclusione, questa, vale ribadirlo, fondata solo sull' interpretazione logico-grammaticale non essendo necessario il ricorso a quella estensiva (peraltro qui inammissibile).

Occorre tuttavia aggiungere che:

a) Non può certo farsi rientrare nell' ambito della norma in esame (comma quarto dell'art. 10), in quanto del tutto estranea alla relativa previsione, il caso di annullamento di una sentenza di "assoluzione" pronunciata in secondo grado, che abbia riformato una sentenza di "condanna di primo grado". Infatti la fattispecie legislativamente prevista è del tutto inversa: sentenza di assoluzione in primo grado, riformata da una sentenza di condanna in secondo grado, poi annullata dalla Cassazione.

b) Deve farsi rientrare nella su indicata norma (art. 10, comma 4°), in quanto favorevole alla posizione dell' imputato, il caso di annullamento di una sentenza di assoluzione (e non già di condanna) pronunciata in secondo grado, che abbia confermato e non già riformato una sentenza di assoluzione di primo grado.

6.

Per ultimo non va trascurato che la conclusione qui rassegnata non può essere certo contraddetta solo osservando che il citato comma secondo

dell'art. 593 fa testuale riferimento all'imputato ed al pubblico ministero i quali "possono" appellare, per cui tale norma non sarebbe applicabile anche ai casi di disciplina transitoria i quale concernono, stante il tenore letterale dell' articolo 10, l' appello "già proposto".

In replica, va opposto:

a) Innanzi tutto la su esposta obiezione si fonda soltanto sul dato letterale espresso dalle norme citate, senza tenere conto alcuno del relativo significato logico che invece, come sopra argomentato, evidenzia una ben diversa ratio legis.

b) In secondo luogo è pacifico che il comma secondo dell'art. 593, in quanto disciplina ordinaria, debba necessariamente riferirsi ai casi successivi all' entrata in vigore della legge e per i quali l' imputato ed il p.m. "possono" appellare, come pure è altrettanto pacifico che il comma secondo dell'art. 10, in quanto disciplina transitoria, debba necessariamente riferirsi ai casi anteriori all' entrata in vigore della medesima legge e per i quali l'appello è stato già "proposto".

Il problema, si è visto, è ben diverso e consiste nello stabilire se sussistano o no preclusioni che vietino di collocare all' "interno" della disciplina transitoria posta dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 10, quella parte della disciplina ordinaria introdotta con il secondo comma dell'art. 593. Specie ove si consideri che il primo comma dell' art. 10 ha affermato il principio secondo cui la disciplina "ordinaria" contenuta nella "presente

legge", nella sua globalità, e dunque anche con specifico riferimento al nuovo testo del secondo comma dell' art. 593, è applicabile pure ai "procedimenti in corso" regolati dalla disciplina "transitoria".

All' interrogativo è stata data risposta affermativa, in base alle argomentazioni sopra svolte tutte fondate sull' interpretazione logico-letterale delle disposizioni esaminate, che non può essere certo sminuita dall' obiezione qui avversata, fondata soltanto su un dato letterale.

7.

Una conclusione diversa da quella qui affermata verrebbe a determinare un' evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dell' imputato a seconda che egli abbia richiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con un atto di appello proposto in data "anteriore o successiva" a quella dell' entrata in vigore della legge in esame. Nel primo vaso infatti, stante l' inapplicabilità dell' art. 593, comma secondo, sarebbe danneggiato dall' automatico rigetto dell'appello, escluso invece nel secondo caso.

Analoga ingiustificata disparità, sempre a carico dell'imputato, è pure configurabile nel caso di rinnovazione dibattimentale richiesta dal il pubblico ministero, a seconda che il relativo atto di appello sia di data "anteriore o successiva" a quella di entrata in vigore della legge in esame. Nel primo caso infatti, stante l'inapplicabilità del secondo comma dell'art. 593, l' imputato sarebbe favorito dall' automatico rigetto dell'appello, mentre, nel

Sparto

secondo caso, verrebbe danneggiato dalla preliminare statuizione del giudice che accolga la richiesta di rinnovazione dibattimentale in base ai nuovi criteri fissati dal citato art. 593.

8.

Quanto sopra esposto va applicato al caso di specie (in particolare paragrafo 4, punto II, in relazione al paragrafo 5), concernente un procedimento ancora in corso. La disciplina transitoria contenuta nel comma 1° dell'art. art. 10 supra cit., consente la "diretta" applicazione dell' art. 593, comma 2°, senza precluderla in base alle specifiche disposizioni contenute nei successivi commi 2°, 3° 4° e 5°. Trattasi di giudizio in cui il giudice di rinvio assume gli stessi poteri del giudice di secondo grado e pertanto occorre procedere alla "rivalutazione ed integrazione" delle già adottate ordinanze di rinnovazione dibattimentale, in base ai nuovi criteri fissati dall' art. 593 comma 2°, con riferimento agli imputati:

- Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Madonia Francesco, assolti dalla strage di Capaci e reati connessi (proc. n. 20 e 28/2003, riuniti al n. 8/2003) con la sentenza di primo grado in data 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta, riformata con la sentenza di condanna di secondo grado 7 aprile 2000, annullata dalla Cassazione su punti diversi dalla determinazione della pena;

- Buscemi Salvatore, assolto dalla strage di via D'Amelio e reati connessi (proc. n. 8/22003) con la sentenza di primo grado 9 dicembre 1999 della

Sparto

Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza di secondo grado 7 febbraio 2002, annullata dalla Cassazione su punti diversi dalla determinazione della pena;

Risulta invero che, le ordinanze con cui venne disposta la rinnovazione dell' istruzione dibattimentale, nel momento specifico della loro adozione:

a) hanno avuto ad oggetto "prove nuove sopravvenute dopo il giudizio di primo grado", costituite dall' ammissione a deporre dei collaboranti Vara Cirio, Pulci Calogero nonchè del medesimo imputato Giuffrè poi divenuto collaborante;

b) hanno avuto ad oggetto prove "decisive" (sulla responsabilità o meno degli imputati), che già risultavano tali in base alla documentazione acquisita e all' epoca valutata ai fini dell' ammissione dei su indicati collaboranti, i quali, per la rilevante importanza dei ruoli rispettivamente svolti nell' ambito di "Cosa Nostra" avrebbero potuto riferire in merito a "decisive" circostanze inedite, come poi è in effetti avvenuto.

9. Per le su indicate considerazioni la Corte, con ordinanza, ha rigettato la richiesta di immediata dichiarazione di inammissibilità dell'appello, nei confronti degli imputati Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Madonia Francesco e Agate Mariano.

10.

E' infine estranea alla previsione normativa di cui all'art. 10, comma 4°, legge 2006/n. 46 cit., la posizione dell' Imputato Agate Mariano, il quale,

sebbene assolto dalla strage di Capaci e reati connessi con sentenza di primo grado in data 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta è stato poi condannato con la sentenza di secondo grado 7 aprile 2000, la quale è stata annullata dalla Cassazione sul solo punto relativo alla determinazione della pena (sussistenza o meno dell' art. 116 c.p.).

11.

La problematica sopra esposta deve ritenersi ormai superata in quanto, dopo l' effettuata pubblicazione del dispositivo relativo al presente processo riunito (22 aprile 2006), è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 (ud. 24 gennaio 2007, Pres. Bile, Ref. Flick - Proc. promosso dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. e dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed altri) ha dichiarato:

a) costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro

Sparto

una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

PARTE SECONDA
La deliberazione del piano stragista

CAPITOLO PRIMO
Il piano stragista

CAPITOLO PRIMO
Il piano stragista

Sezione Prima
Contenuto deliberativo e contenuto strategico

1. Premessa

La Corte di Cassazione, come già detto (v. retro) ha richiesto al giudice di rinvio di stabilire quale sia stato il momento "*ultimo e finale*" della decisione di morte adottata nei confronti del giudice Borsellino. In particolare, di "*riformulare un giudizio di merito sull' individuazione del momento deliberativo della strage*". Un tale mandato impone, per implicito, il necessario riferimento anche al successivo momento esecutivo, onde operarne la distinzione con quello deliberativo.

Ne consegue che l' accertamento valutativo da parte del giudice di rinvio deve estendersi alla distinzione tra fase "deliberativa" e fase "esecutiva" della strage, tenendo peraltro anche conto che:

a) La decisione di morte del giudice Borsellino non è stata isolata ma è stata adottata nel contesto deliberativo del "piano stragista" (v. amplius infra) comprensivo anche della decisione di uccidere altri personaggi "eccellenti", tra i quali pure il giudice Falcone. Il che implica, per necessità, un

esame che non può essere condotto con riferimento esclusivo al momento deliberativo della strage di via D' Amelio ma che deve essere estesa all' intero piano stragista e quindi anche alle altre contestuali decisioni di morte ivi adottate, e, tra queste, pure quella relativa alla strage di Capaci.

b) Al tempo stesso il collaborante Giuffrè, con riguardo al periodo in cui era prevedibile l' esito negativo del maxi processo pendente ancora presso la Cassazione, poi definito con sentenza del 30 gennaio 1992, ha riferito di una riunione "inedita" avvenuta a metà dicembre 1991, in cui, in occasione degli auguri natalizi e quindi in presenza della quasi totalità dei rappresentanti della Commissione Provinciale (liberi o sostituti dei detenuti), venne decisa, tra gli altri, anche la morte dei giudici Falcone e Borsellino. Pertanto sorge ora la necessità di spiegare la natura dei rapporti intercorrenti tra questa deliberazione e quella delle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, tenutesi dopo l'accertato esito negativo del maxi processo (30 gennaio 1992), nel cui corso, in base a quanto riferito dai collaboranti Brusca e Cangemi, venne pure deliberata, tra gli altri, la morte dei giudici Falcone e Borsellino.

c) Ulteriore decisione "inedita", di contenuto quasi identico a quello sopra riferito dal Giuffrè, ma avvenuta nei precedenti mesi di ottobre/novembre 1991 con la partecipazione dei vertici della Commissione Regionale, è stata riportata, per la prima volta, dal collaborante Pulci. Si impone pertanto di precisare come questa riunione, per un verso si rapporti

a quella di data successiva riferita per la prima volta dal Giuffrè, e, per altro verso, si inquadri nell' ambito delle già note altre riunioni della Commissione Regionale.

d) Uno degli imputati relativi alla strage di via D'Amelio, Santapaola Benedetto, risulta essere al vertice dell' organizzazione mafiosa operante nella provincia di Catania (v. ampius infra) e quindi, ai fini dell' accertamento richiesto al giudice di rinvio (individuazione del momento deliberativo relativo alla strage di via D'Amelio) occorre tenere conto delle riunioni della Commissione Regionale alle quali l' imputato aveva titolo a partecipare (non pure a quelle della Commissione Provinciale).

e) Analoga esigenza di riferimento alle riunioni della Commissione Regionale sussiste per altro imputato, Madonia Giuseppe, indicato come personaggio di vertice della provincia mafiosa di Caltanissetta, per il quale la Corte di Cassazione ha demandato al giudice di rinvio di accertare se sussista o meno una sua responsabilità partecipativa alla strage di Capaci.

In definitiva risulta evidente che per rispondere al mandato affidato dalla Corte di legittimità è necessario:

1) fissare quale sia l'esatto significato "contenutistico" da attribuire al piano stragista (v. paragrafi seguenti);

2) ripercorrere l' intero iter di quanto deciso da Cosa Nostra, con riferimento non limitato alla strage di via D' Amelio ma esteso alla strage di Capaci, individuando peraltro le decisioni di natura "deliberativa" rispetto a

Spanto

quelle di natura "esecutiva", avuto riguardo alle riunioni tenute in sede solo di Commissione Provinciale (infra capitolo terzo) ma pure di Commissione Regionale (infra capitolo secondo).

Tanto implica, anche alla luce delle nuove acquisizioni, l' esigenza di procedere ad una "rivalutazione" delle risultanze processuali che consenta di ulteriormente approfondire ed in parte anche di modificare alcune conclusioni già affermate nelle pregresse sentenze di primo grado (oggetto della presente decisione di appello) e pure in quelle di secondo grado (in parte annullate dalla Cassazione ed acquisite agli atti).

2. Contenuto deliberativo e contenuto strategico

Va innanzi tutto operata una precisazione di carattere in apparenza formale ma che invece involge specifiche conseguenze "sostanziali", di massimo rilievo.

Invero, i giudici di primo grado hanno sempre fatto riferimento al "*programma stragistico*" o alla "*linea strategica*" o al "*progetto stragista*", adottati da Cosa Nostra per destabilizzare lo Stato e nel cui ambito sono state quindi inquadrate le due stragi in esame.

Lo stesso è dato riscontrare nelle successive sentenze di secondo grado.

Con siffatta terminologia però si viene a collocare su una posizione preminente l' "*obiettivo*" perseguito da Cosa Nostra, ponendosi di conseguenza in posizione subordinata il contenuto "*deliberativo*" relativo

Sparto

all'approvazione dei singoli delitti, attraverso la cui realizzazione si intendeva perseguire quell' obiettivo strategico.

Questa riflessione non è sfuggita all' attenzione della Corte di Cassazione che, con la sentenza relativa alla strage di Capaci, procedendo all' annullamento di numerose statuizioni di condanna per imputazioni di concorso morale, ha osservato come: "La motivazione [della sentenza di merito] dimostra *la nuova strategia* come una *linea gradita* all'interno di Cosa Nostra e *non come un portato consequenziale di una decisione collegiale* (pag. 190) " ... la conoscenza della *linea strategica*, e cioè del *programma criminoso*, da parte dei capi mandamento di Cosa Nostra ha valenza sul piano della prova di reato associativo, non su quelli di concorso su un reato fine di omicidio" (pag. 104), per cui tale linea strategica "non risolve le questioni attinenti alla strage di Capaci, *ma individua al più in capo agli stessi imputati, un atteggiamento psicologico di condivisione tendenziale del progetto criminoso*, inidoneo ad integrare gli estremi del movente specifico ..." (pag. 269).

In sostanza, la su indicata sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci ha rilevato che i vari delitti realizzati nell' ambito di una comune "*nuova strategia*" di Cosa Nostra non risultavano essere la conseguenza di una "*decisione collegiale*" ma costituivano soltanto l' espressione di una "*linea*" gradita all'interno di Cosa Nostra.

Sparto

E' bene quindi abbandonare la pregressa terminologia, fonte di equivoci interpretativi, e sostituirla con quella più appropriata di "piano stragista".

Nell' ambito concettuale di tale piano occorre poi distinguere un duplice "contenuto" decisionale, di natura "deliberativa" e di natura "strategica", assegnandosi al contenuto deliberativo un valore "preminente" rispetto al significato "subordinato" (ma comunque sempre rilevante) da attribuire al contenuto strategico.

Infatti non si tratta di una generica "linea strategica" avulsa da una "decisione collegiale", ma, all'opposto, si tratta di un vero e proprio piano di contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Di tale distinzione si rinviene un valido riferimento nella sentenza di parziale annullamento della Corte di Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio. La Corte ha infatti evidenziato che la sentenza impugnata"non spiega perché la continuità della *strategia stragista* [contenuto strategico del piano], rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata spezzata per la strage di via D' Amelio" (pag. 10) e pertanto, censurando l' assenza di un' adegua motivazione, ha annullato sul punto la decisione ed ha richiesto al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull' individuazione del *momento deliberativo* della strage [contenuto deliberativo del piano] che, rafforzando l' intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo" (pag. 11).

In tal modo è evidente che la Corte di legittimità, con la sentenza sulla strage di via D'Amelio, ha profilato l' esistenza di un principio concernente la distinzione tra il contenuto "decisionale" ed il contenuto "strategico" del piano stragista adottato nelle riunioni ristrette del 1992 (e nella riunione degli auguri di fine anno 1991, riferita dal collaborante Giuffrè). Tanto da richiedere al giudice di rinvio di accertare (in specifico riferimento alla strage di via D' Amelio) se la continuità della "*strategia*" stragista (contenuto strategico del piano) debba ritenersi spezzata, o meno, con conseguente negazione, o affermazione, di "*deliberazione*" finale (contenuto deliberativo del piano) da attribuire alla decisione adottata nelle citate riunioni.

3. Contenuto deliberativo

Occorre ora delineare in via generale, rinviando al successivo dettagliato esame corredato da specifici riscontri, i connotati che contrassegnano il piano stragista adottato in sede di Commissione Provinciale (v. infra Capitolo Terzo) e pure in sede di Commissione Regionale (v. infra Capitolo Secondo), comprendente, tra l' altro, anche la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino.

Avuto riguardo al contenuto decisionale-deliberativo:.

1. La decisione "deliberativa" concerne il "perfezionamento" della volontà manifestata dal soggetto agente in ordine al delitto voluto. Nel caso di specie viene deliberata la morte di più personaggi eccellenti, ben individua-

ti, i cui nomi ricorrenti sono quelli dei giudici Falcone e Borsellino, nonché degli onorevoli Lima, Mannino, Martelli. In proposito:

- Il piano stragista costituisce "atto collegiale" che viene posto in essere con la volontà manifestata, in apposita riunione, da più soggetti agenti: i rappresentanti di vertice di Cosa Nostra, quali componenti, rispettivamente, della Commissione Regionale e di quella Provinciale (per i non presenti, assenti o detenuti, è necessaria la preventiva informativa di quanto deliberato nella riunione, seguita dalla manifestazione di assenso, nelle forme del consenso (eventualmente anche tacito) o della non espressa opposizione.

- Una volta manifesta la volontà delittuosa, il piano si viene a "perfezionare" nel suo contenuto deliberativo (ed anche strategico, v. infra) e non necessita dunque di ulteriore decisione.

- Di particolare rilievo è l' individuazione del "tempo" in cui viene a formarsi la volontà collegiale (la riunione o le riunioni in cui viene deliberato il piano), che segna il preciso momento di perfezionamento del piano stragista e che distingue il successivo momento della sua fase esecutiva, attuata attraverso la realizzazione dei delitti già deliberati.

Tale piano non costituisce un "mero progetto" o una semplice "linea strategica", come dimostrano, in modo indubbio, gli eventi delittuosi con esso deliberati e poi in concreto realizzati.

Nell' arco di pochi mesi vennero infatti uccisi: l' onorevole Salvatore Lima (13 marzo 1992), il giudice Giovanni Falcone (strage di Capaci del

23 maggio 1992), il giudice Paolo Borsellino (strage di via D' Amelio del 19 luglio 1992), l' esattore Ignazio Salvo (17 settembre 1992).

Risulta inoltre agli atti (v. in particolare, sentenza di secondo grado relativa alla strage di Capaci, pag. 900 e segg.) che:

a) Fu programmato, ad opera del Brusca, l' attentato all' on.le Mannino, poi sospeso per accelerare quello in pregiudizio del giudice Borsellino;

b) Venne progettato l' attentato all' on.le Martelli affidato a Sangiorgi Gaetano, ma l'esecuzione venne interrotta poiché il Sangiorgi era stato controllato dalle forze dell' ordine, mentre si stava recando a Mantova ove la vittima abitava. Il Sangiorgi nell' occorso era in compagnia del cardiochirurgo Gaetano Azzolina col quale cercava di stringere amicizia e sapere dove abitasse l' on. Martelli. Al rientro del Sangiorgi in Sicilia si era deciso di accantonare per il momento il progetto (in tal senso il Brusca, pagg. 67 e segg., ud. 1° luglio 1999);

c) L' attentato a carico dell' on.le Purpura. Fu sospeso poiché erano nel frattempo sopravvenuti eventi più importanti: " *poi non si è fatto più perché poi sono successe tante altre cose e questo progetto si accantonò ...*". (cfr. dich. Brusca del 27 marzo 1997 pp. 210-214).

2. Rileva il requisito della "unitarietà" deliberativa nel senso che nel "medesimo contesto" viene deliberata la commissione di una pluralità di delitti concernenti l' uccisione di ben individuati "personaggi eccellenti". In sostanza, nel corso di una determinata riunione, se pur poi reiterata più

volte in funzione della diversa identità dei partecipanti, viene ad essere decisa, contestualmente, la morte di più persone. Non si tratta quindi di un generico programma con cui si prevede di commettere più delitti, ciascuno dei quali avrebbe poi dovuto essere approvato di volta in volta mediante decisioni plurime e distinte. Per cui, ad esempio, non si è avuta una riunione in cui si è deciso di uccidere il giudice Falcone, un'altra in cui si è deciso di uccidere l' on.le Mannino, un'altra ancora in cui si deciso di uccidere il giudice Borsellino, e così via. Si è avuto un "unico" contesto decisionale in cui, contemporaneamente, è stata decisa la morte di "più" personaggi eccellenti: il giudice Falcone, l' on.le Mannino, il giudice Borsellino e così via. Siffatta unicità di contesto decisionale è dato rinvenire, come sopra detto (ma sul punto v. amplius infra), nella riunione della Commissione Regionale di ottobre-novembre 1992 (riferita dal collaborante Pulci), nelle riunioni ristrette di Commissione Provinciale di febbraio/marzo 1992 (riferite dal Brusca e dal Cangemi) e nella riunione della stessa Commissione di fine anno 1991 (riferita dal collaborante Giuffrè).

3. Nell' ambito di tale contestualità deliberativa ogni delitto è però sorretto da un proprio "movente specifico", costituito dal fatto che un determinato personaggio "eccellente" è divenuto "nemico" o "traditore" dell' organizzazione mafiosa (v. infra amplius).

4. Del tutto diverso dal su indicato contenuto decisionale-deliberativo del piano stragista è il contenuto "decisionale - esecutivo" che concerne l' atti-

Sparto

vità successiva di predisposizione ed organizzazione dei mezzi necessari alla concreta realizzazione dei vari delitti, prima già deliberati. Siffatta attività viene di regola affidata ad un ristretto gruppo di associati, a volte anche estranei alla pregressa fase di decisione deliberativa, e si manifesta attraverso il compimento di atti "preparatori" all' esecuzione o di "concreta" esecuzione (v. amplius infra).

4. Contenuto strategico

La parte strategica del piano ha un rilievo "subordinato", ma comunque sempre di rilevante importanza, rispetto alla sua parte deliberativa. Si sostanzia nell' individuazione dell' "obiettivo" che si intende conseguire attraverso la deliberazione del piano stragista e la successiva sua realizzazione, attuata mediante la materiale esecuzione dei vari delitti in esso previsti. Trattasi, di obiettivo stragista di "vendetta" e di "regolamento di conti", nonchè, soprattutto, di destabilizzazione della compagine statale, conseguibile, appunto, attraverso l' uccisione di numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali (v. amplius infra).

Siffatto contenuto strategico costituisce anche il "movente generale" del piano.

Pertanto anche qui è presente il requisito della "unitarietà", in quanto, attraverso l'obiettivo strategico (movente generale) vengono ad essere "unificati" i molteplici delitti deliberati, che si presentano accomunati dal con-

seguimento del medesimo risultato strategico e non già in maniera frazionata o parcellizzata; se pur ciascuno di essi rimane sorretto da un proprio "movente specifico" che però attiene al contenuto decisionale-deliberativo del piano.

Sezione Seconda

I peculiari connotati del piano stragista

1. Inscindibilità di contenuto strategico-deliberativo

La rilevata unitarietà del piano stragista (v. supra), con riferimento sia al suo contenuto deliberativo e sia al suo contenuto strategico si pone anche in termini di "inscindibilità". Invero, l' adozione del piano non è fine a se stessa ma è rivolta al conseguimento di un determinato "obiettivo" strategico. Lo strumento per conseguirlo è costituito dalla "deliberazione" contenuta nel piano.

Per cui l' avere approvato il piano stragista, per diretta partecipazione alle riunioni in cui viene adottato, oppure per assenso (consenso o non espresso divieto) manifestato in seguito alla ricevuta informativa da parte degli assenti o detenuti, assume il significato giuridico di approvazione "congiunta" del suo contenuto strategico e del suo contenuto deliberativo in quanto tali contenuti sono legati da un rapporto di inscindibile interdipendenza sinallagamatica.

Inscindibilità la quale sussiste sempre, a prescindere dalla peculiare circostanza per la quale il piano, in funzione dello specifica riunione o del particolare momento in cui viene ad essere approvato, può assumere una "maggiore" o "minore" estensione del suo contenuto strategico-deliberativo (v. amplius infra).

2. Contenuto novativo-confermativo

Occorre qui avere specifico riguardo a quella parte del piano stragista che attiene al suo contenuto deliberativo (non strategico). In riferimento a tale parte "deliberativa" del piano va introdotta una distinzione che consente di diversificarne in esso una natura "ricognitiva" ed una natura "costitutiva".

A tale fine è necessario richiamare la pacifica esistenza di una originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra già negli anni '80, e mai revocata, nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino a causa della tenace e continuativa azione giudiziaria da entrambi condotta contro l' organizzazione criminale (v., amplis infra Parte quarta, Capitolo terzo).

In esecuzione della su indicata decisione di morte vennero commessi due attentati a carico del giudice Borsellino negli anni 1987 e 1988.

Più numerosi furono gli attentati commessi a carico del giudice Falcone dal 1983 al gennaio 1992, di cui il più eclatante e notorio è quello effettuato nella villa della "Addaura" nell' anno 1989 (v., amplis infra Parte quarta, Capitolo terzo).

Ora, la peculiarità della su indicata decisione di morte, che la rende "unica" nel suo genere, è, costituita da tre elementi:

1) Innanzi tutto la presenza dei sopra citati "molteplici attentati" ad essa conseguenti e dai quali, per varie ragioni, non era mai derivata l' uccisione dei due giudici.

2) In secondo luogo la ricorrente "reiterazione" di tale decisione di morte nel corso delle riunioni di Cosa Nostra (v. amplius infra) a punto tale che era diventata "abitudinaria". In tal senso basti richiamare le dichiarazioni del Brusca rese nel corso dei giudizi di merito relativi alle due stragi in esame, e, per ultimo, quelle rese nel presente processo: "perchè io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone *lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi*, e più si è aggiunto anche un' altra serie, un' altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino ... Per me non è che ho saputo quel giorno [riunione in casa Guddo dei primi di febbraio/metà febbraio 1992] che si doveva uccidere Giovanni Falcone; io della morte di Giovanni Falcone *lo sapevo già dal 1982.* Ho partecipato a dei tentativi già per mettere in atto quel fatto. *Mi è stato rinnovato quello che già io sapevo.* Prima da soldato e poi da capo mandamento. *Non l'ho appreso quel giorno cioè quella mattina*" (udienza antimeridiana 23 gennaio 2004 pagg. 18,19,20).

Lo stesso dicasi per le dichiarazioni rese dal Giuffrè nel presente giudizio: " ...ma non era che noi abbiamo parlato solo di questi discorsi il dicembre del '91, *erano tutti argomenti che durante l' arco degli anni spesso*

e volentieri si ci tornava, si tornava a parlare di Falcone quando c'era l' operazione nell'88 e si diceva, diceva, si diceva 'Prima o poi ni nama nesciri', cioè *prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... insomma per essere chiari all' uccisione del dottore Falcone.* Sono tutti discorsi questi che *ci trasciniamo, ci siamo trascinati nel tempo*" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 28). Ed ancora: "*Era notorio all'interno di Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi*" (pag. 43 udienza 28 gennaio 2004).

3) In terzo luogo, e soprattutto, la "sopravvenienza", alla su indicata decisione di morte, di una situazione di estrema e fondamentale importanza nella vita di Cosa Nostra, riconducibile alle vicende del maxi processo istruito dal giudice Falcone contro Cosa Nostra. In proposito è sufficiente qui richiamare (ma v. gli ampi riferimenti nelle due sentenze di merito) che i giudici di primo grado avevano condiviso l' impostazione data dal magistrato in ordine alla struttura piramidale e compatta dell' organizzazione criminale, mentre quelli di secondo grado avevano ridimensionato tale tesi. Fondamentale era pertanto il definitivo giudizio della Corte di Cassazione.

Siffatta situazione aveva raggiunto il punto di massima criticità e conseguente maturazione nel periodo intercorrente tra:

a) l' estate dell' anno 1991, quando il Riina, nonostante gli spasmodici tentativi effettuati invano, aveva fondato motivo per prevedere l' esito negativo del maxi processo (v. infra);

b) l'inizio dell' anno 1992, quando il processo è stato deciso, con esito negativo, con la sentenza 30 gennaio 1992, n. 80, della Cassazione.

Il contenuto di tale sentenza veniva invero ad assumere effetti devastanti per Cosa Nostra a motivo del modo in cui si configurava la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice; infatti veniva ad essere riconosciuta, con l'autorità derivante da una pronuncia della Corte di Legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti.

Di qui è scaturita in Cosa Nostra l' insorgenza di una reazione di violenta aggressione contro "personaggi eccellenti" rappresentativi delle istituzioni statali tra cui i giudici Falcone e Borsellino, (e il punto è stato pacificamente condiviso dalle due sentenze di parziale annullamento della Corte di Legittimità relative alle due strage di Capaci e di via D' Amelio in esame), che è stata espressa mediante il piano stragista, adottato in sede di Commissione Regionale (infra Capitolo Secondo) e di Commissione Provinciale (infra Capitolo primo). Per cui è dato affermare che:

a) Il prevedibile esito negativo del maxi processo ed il successivo suo effettivo esito negativo, hanno costituito, rispettivamente in tempi diversi, la

ragione "genetica" dell' adozione del piano stragista. In sostanza era indispensabile una "reazione" immediata da parte di Cosa Nostra nei confronti di tutti quei personaggi istituzionali che, a diverso titolo, dovevano ritenersi coinvolti nelle vicende relative all' evoluzione avuta dal maxi processo nel corso del tempo. Per cui, come riferito dai due collaboranti assunti per la prima volta nel presente processo, si era "*arrivati al capolinea e occorreva procedere ad una resa dei conti*" (Giuffrè, udienza 12 dicembre 2003, pag. 20 e segg) era necessario "*fare un po' di pulizia, si dovevano ammazzare alcuni magistrati, alcuni politici che avevano preso per i fondelli*" (Pulci, udienza 23 aprile 2004, pag. 47).

b) E' quindi evidente che l' adozione del piano, in considerazione della sua ragione genetica (maxi processo), doveva per forza contemplare anche i giudici Falcone e Borsellino, entrambi oramai qualificati come "nemici" storici di Cosa Nostra (v. amplis infra). Per cui in tale piano è venuta a "confluire", necessariamente, l' originaria decisione di morte già da tempo decretata da Cosa Nostra a carico dei due magistrati e che è stata deliberata contestualmente alla decisione di morte relativa ad altri "personaggi eccellenti" delle istituzioni statali (onorevoli Lima, Mannino, ecc).

La confluenza in tale piano ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato necessario ed indispensabile provvedere a "rinnovare" l' originaria decisione di morte. In sostanza il piano stragista ha assunto natura di "strumento" di rinnovazione di tale originaria decisione.

Rileva quindi evidenziare che l' adozione del piano stragista viene ad assumere, nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, un contenuto "rinnovativo" dell' originaria decisione di morte (risalente agli anni '80 e mai revocata), nel senso di una rinnovazione attuata mediante "conferma" di tale decisone (v. infra, la riunione degli auguri di fine anno 1991, riferitas dal Giuffrè) o mediante sua "riconferma" (v. infra le riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, riferire dai collaboranti Brusca e Cancemi).

Nessuna natura "costitutiva", nel senso di decisione mai prima adotta, è dato riscontrare, sempre con riguardo alla posizione dei due giudici, nella parte decisionale-deliberativa del piano stragista. Non perchè tale piano non potesse presentare elementi "costitutivi", quali l' indicazione di "nuovi nomi" che agli atti non risultano mai prima indicati in riunioni di Cosa Nostra (come in concreto è anche avvenuto con l'indicazione, ad esempio, degli on.li Purpura e Vizzini, del questore La Barbera, ecc.), quanto perchè tali elementi costitutivi sono del tutto estranei ai nomi dei giudici Falcone e Borsellino.

Pertanto, qualunque sia il contenuto "costitutivo" che si voglia attribuire al piano stragista devesi affermare che, con riferimento alla specifica posizione dei giudici Falcone e Borsellino, la parte deliberativa di tale piano viene ad assumere natura di deliberazione "rinnovativa" della originaria decisione di morte risalente agli anni '80 (seguita da numerosi attentati e mai revocata). Rinnovazione deliberativa, questa, attuata mediante "con-

Sperto

ferma" (v. infra) o "riconferma" (v. infra) di tale decisone (e dell' originario movente).

In aderenza a siffatta considerazione, il Brusca ha affermato che l' omicidio del giudice Falcone e del giudice Borsellino "*era stato già stabilito*", per cui la relativa decisione "ogni volta veniva *rinnovata*" e portata a conoscenza "di qualche altro che possibilmente non sapeva nulla" (in tal senso, v. pagg. 825 e 826 della sentenza 18 marzo 2002, della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudicata il 10 luglio 2003, relativa alla strage di via D' Amelio nel processo c.d. "Borsellino bis").

Sotto questo profilo non è del tutto condivisibile la diversa considerazione svolta dai giudici di primo grado, con riferimento alla strage di Capaci, secondo cui la rinnovazione della deliberazione della Commissione Provinciale era dovuta al duplice motivo che: a) erano passati undici anni da quando era stata decisa la morte del giudice Falcone; b) era mutato il contesto sociale rispetto a quando quella decisione venne presa.

Vale invece richiamare che, anche se presenti i su indicati motivi, rimane pur sempre fermo che il maxi processo (sia nella fase di sua pendenza e sia nella successiva fase in cui venne depositata la sentenza della Cassazione) ha costituito la "causa genetica" per l' adozione del piano stragista in cui è venuta a "confluire" l' originaria decisione di morte a carico dei due giudici e che quindi è stata tale confluenza a costituire la ragione determinante per la quale si è reso indispensabile provvedere a rinnovare l' originaria deci-

sione di morte, mediante una sua conferma o riconferma. Tanto a prescindere dal "motivo" secondo cui l' originaria decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) era parecchio risalente nel tempo (inizio degli anni '80) e dell' "ulteriore motivo" secondo cui, nell' interim, il contesto sociale si era profondamente modificato rispetto a quello del passato. Siffatte motivazioni avrebbero avuto rilievo solo qualora la morte del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), in relazione agli eventi del maxi processo, fosse stata decisa in modo "isolato ed autonomo" e non già, come invece è avvenuto, mediante l'adozione dell' unitario piano stragista in cui, contestualmente, venne deliberata la morte di numerosi personaggi eccellenti delle istituzioni e venne pure a confluire, mediante conferma o riconferma, l' originaria decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino già adottata negli anni '80.

4) Va precisato che il piano in esame ha anche natura "ricognitiva", e quindi natura di "conferma", rispetto all' originario "movente specifico" in base al quale venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, mai revocata. Movente costituito dalla "persistente pericolosità" derivante dalla continuativa azione giudiziaria svolta dai due magistrati in netta opposizione agli interessi, specie economici, di Cosa Nostra. Con riferimento a tale pericolosità connessa all'esercizio dell' attività giudiziaria, è sufficiente il rinvio alle considerazioni che saranno sviluppate in seguito, in apposita sede (v. amplius infra, Parte quarta, Capitolo terzo). Allo stato basti

Sparto

riportare le ulteriori conferme derivanti dalle dichiarazioni rese nel presente processo dal Giuffrè, il quale ha riferito in merito alla "notoria" pericolosità dell'azione giudiziaria dei due magistrati, i quali miravano a colpire gli interessi economici dell' organizzazione: "Sin dall'inizio degli anni '80, comincia a delinearsi la pericolosità, tra virgolette, del dottore Falcone. *Il dottore Falcone ... mirerà al cuore di Cosa Nostra, quando arriva al cuore e intendo riferirmi in modo particolare all'economia di Cosa Nostra* ... Giovanni Falcone era diventato un nemico non solo della Cosa Nostra italiana, era diventato anche per Cosa Nostra americana, *mirando appositamente all'economia di Cosa Nostra*" (pag. 21-22, udienza 12 dicembre 2003). Ed ancora: "che il dottore Borsellino forse, addirittura, *stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato.* Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, *per quanto riguarda il discorso degli appalti*" ... "Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. *E forse forse alla pari del dottore Falcone*" (ud. 28 genn. 2004 p. 46-47(pagg. 46 - 48 udienza 28 gennaio 2004).

3. Efficacia condizionata in pendenza del maxi processo

Occorre infine chiarire che il piano stragista adottato nel corso della riunione degli auguri di fine anno 1991 riferita dal Giuffè (v. amplius infra) ed avente la sua causa genetica nel "previsto" esito negativo del maxi processo

pendente presso la Corte di Cassazione, non poteva essere certo portato a "concreta esecuzione" -con riferimento ai singoli delitti in esso contestualmente decisi- se non dopo che la Cassazione avesse negativamente deciso il processo, come poi è avvenuto con sentenza del 30 gennaio 1992. Infatti qualora la sentenza avesse avuto un esito positivo non sarebbe stato plausibile portare ad esecuzione, nell'immediatezza, il piano stragista che avrebbe implicato una sicura reazione da parte dello Stato ponendo così l' intera organizzazione ad un immotivato pregiudizio. In tal senso depongono, peraltro, le affermazioni del Brusca:

"*Non si uccidono prima, perche' non si voleva trovare la scusante che la sentenza del maxi andasse bene, perche' si era commesso un omicidio o un fatto eclatante, che poteva avere delle ripercussioni. Dopodiche' viene le sentenza e si comincia a fare tutta una serie di omicidi per... per toglierci le spine dal fianco, come si suol dire, o quelli che prima, tramite la mafia hanno avuto del bene, tipo l'onorevole Lima, la corrente andreottiana e lo stesso onorevole Andreotti e... e ne hanno avuto beneficio e poi ci hanno abbandonato, cioe' si sono un po' defilati e si sono guardati i suoi fatti e ci hanno un po' abbandonati. E per questo sono morti il Ignazio Salvo e il... l'onorevole Lima. Il dottor Giovanni Falcone era un nemico storico di "Cosa Nostra" ed era diventato piu' pericoloso, in quanto era andato a prendersi il posto agli Affari Penali, quindi, da li' doveva fare strada, pero' il rancore c'era da sempre, e' quello che aveva istruito il maxiprocesso e,*

quindi, si doveva eliminare. Cioe' si doveva eliminare, cioe' metterci mano per portarla a compimento, perche' tante volte i tentativi ci sono stati, quello dell'Addaura e' andato a vuoto, non era un tentativo fasullo. Questa volta, invece, si ci mise mano per portarlo a buon fine" (v. sentenza primo grado, strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo secondo, paragrafo quarto).

Questo rilievo, secondo cui il piano stragista non poteva essere potato a "concreta" esecuzione durante la pendenza del maxi processo, non incide tuttavia sull' avvenuto "perfezionamento" deliberativo del piano, nel senso che non ne esclude la validità. In sostanza il piano stragista adottato nella su indicata riunione degli auguri di dicembre 1991 riferita dal Giuffrè (v. amplius infra) è già "perfetto", dato che la volontà delittuosa è stata manifestata in maniera completa, ma non è ancora efficace. La sentenza "negativa" della Cassazione si pone dunque, rispetto al piano già perfetto nel suo contenuto deliberativo, come "condizione sospensiva" che ne impedisce l' efficacia "esecutiva". In particolare impedisce il compimento di atti di "concreta" esecuzione. Non impedisce pure il compimento di atti di esecuzione "preparatoria", i quali possono essere subito predisposti ma dovranno essere realizzati "in concreto" soltanto dopo il verificarsi dell' evento dedotto in condizione, ovverosia dopo l' intervenuta decisione negativa della Cassazione.

Lo stesso dicasi per le molteplici riunioni di Commissione Regionale avvenute in data anteriore alla su indicata sentenza della Cassazione. Al riguardo i collaboranti, Pulci, Sinacori e Geraci hanno riferito in merito alla predisposizione di atti di preparazione "esecutiva" concernenti l' organizzazione di un attentato a Roma da effettuarsi a carico del giudice Falcone, in "pendenza" del maxi processo in Cassazione (v. amplius infra, le riunioni della Commissione Regionale). Tanto, sull' evidente presupposto del già intervenuto "perfezionamento" deliberativo del piano stragista in sede di Commissione Regionale.

Con riferimento a tale periodo di "pendenza" del maxi processo è dato ancora rilevare:

1)

Il Riina si è impegnato, in modo spasmodico, onde ottenere un esito favorevole di tale maxi processo per gli interessi di Cosa Nostra. Non era per lui importante la conferma delle statuizioni di responsabilità per i reati associativi, era invece fondamentale che venisse smentito l' impostazione data dal giudice Falcone in merito alla struttura organizzativa di Cosa Nostra ed alla responsabilità dei suoi organi di vertice. Era in gioco la credibilità del Riina nei confronti dell'intera organizzazione ed anche la stessa immagine di Cosa Nostra. In proposito, in modo incisivo e sintetico, il collaborante Giuffrè ha dichiarato nel presente processo che: "*Il maxi processo era la spina nel fianco di Salvatore Riina, cioè il maxi processo, cioè l'esito posi-*

tivo del maxi processo era di importanza vitale sia per quanto riguarda il discorso dell' organizzazione di per se stessa, sia per quanto riguarda l'immagine stessa della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, perché nel momento in cui detta immagine veniva offuscata ne veniva compromessa la stessa credibilità e della Commissione e di Salvatore Riina in prima persona, cioè diciamo che è stato un argomento importantissimo e si è giocata, qualcuno diceva addirittura, la testa affinché questo procedimento andava bene. Mi permetto di fare presente che quanto sto dicendo, in modo particolare per Salvatore Riina, aveva assunto lo stesso una responsabilità ben precisa nei confronti della Commissione e anche poi il discorso si allargava nei confronti anche di tutti gli esponenti che si trovavano in carcere in questo periodo" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 8).

Ed ancora: "*A dimostrazione, come ho detto, che Salvatore Riina era in prima linea in questa battaglia per il buon esito del maxi, del maxi processo, addirittura ebbe ad avanzare un ragionamento che dovrebbe essere datato verso l'88, e con un certo ottimismo dicendo che per quanto riguarda l'associazione mafiosa ci si doveva mettere il cuore in pace, perché non ci sarebbe stato nulla da fare, ragion per cui cinque anni, sette anni, sei anni si dovevano fare, viceversa per quanto riguarda le cose più grandi, le cose più grosse, gli omicidi, cioè gli ergastoli poi in parole povere dovevano essere tutti messi da parte, annullati, ragion per cui come sto dicendo c'era*

una presa di posizione diretta del Salvatore Riina nei confronti del maxi processo, affinché andasse bene. C'è stata una battaglia che si è protratta nel tempo, dal'87 quando, se ricordo bene, c'è stata la prima sentenza del maxi processo e che non è che sia andata bene. Ecco perché poi faccio riferimento al discorso successivo che se ricordo bene lo vado ad inquadrare nell'88-'89, che poi ci sarà una sentenza che ribalterà un pochino la situazione della prima sentenza, restava successivamente quella della Cassazione e in un primo tempo Salvatore Riina asseriva che non ci sarebbero stati dei problemi. Successivamente i problemi ci sono stati ed è stato molto esplicito nel dire che all' orizzonte c'era... cioè si cominciava a vedere qualche cosa che diventava sempre più meno positivo nei confronti dei mafiosi coinvolti nel maxi processo. E all'ultimo, cioè è storia, è storia abbastanza nota che la situazione all'interno cioè come sentenza della Cassazione è tale e cioè stata un pochino... è stata negativa perché ci sono state parecchie condanne e parecchi ergastoli" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 9,10).

2)

Sull'altro ed opposto versante era opinione diffusa nell'ambito di "Cosa Nostra" che il giudice Falcone si era impegnato per neutralizzare i tentativi del Riina.

Ha riferito in proposito il Brusca che "Il dottor Giovanni Falcone c'e' da fare un... un romanzo per tutto quello che lui faceva durante il suo cammi-

no ... poi all'ultimo... all'ultimo, quando poi c'era che lui aveva istruito il maxiprocesso, all'ultimo fu quando fu trasferito a Roma, non so se di sua volonta' o per volonta' dell'onorevole Martelli, andando a Roma *per completare, diciamo, il suo lavoro e interessandosi per mettere fine al maxiprocesso e quindi dare... dare frutto al suo lavoro*" (v. udienza 1° luglio 1999, processo di appello sulla strage Capaci, p. 23)".

In modo ancora più specifico, alla domanda " Se attribuivate al dottor Falcone una responsabilità per l' esito nefasto per l'organizzazione del maxiprocesso", il Brusca ha risposto affermativamente precisando che il giudice teneva i riflettori puntati su quelle persone che potevano intervenire a favore di Cosa Nostra: " Eh, sia per il maxiprocesso *e per gli impedimenti che avevamo per poter arrivare ad un esito positivo. Cioe', indagava su quelle persone che noi avremmo potuto agganciare nuovamente, cosa che non e' stata possibile; i vecchi amici, ripeto, mi riferisco all'onorevole Lima e lui, diciamo, ha fatto in modo che non intervenissero. Cioe', essendo che lui rifletteva, i suoi riflettori erano puntati in Cassazione tramite agganci politici, quindi non potevamo intervenire*" (loc. cit. pag. 25).

Per le su indicate ragioni è certo che già dall'estate del 1991 il Riina aveva il fondato timore di non avere la possibilità di incidere sull' esito del maxi processo in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti, sebbene, come dichiarato dal Pulci, fino all' ultimo momento si sperava in un "*aggiustamento*" (udienza del 23 aprile 2004, p.68).

Risulta in particolare dalla sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, cui va fatto integrale rinvio, che già nell'estate del 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato la sua chiara volontà che il maxiprocesso di Palermo non venisse presieduto dal dottor Carnevale, pertanto, nell'ottobre del 1991, era stato designato a presiedere il dottor Valente (v. Parte prima, Capitolo, primo, paragrafo secondo, pagg. 32 e segg.).

Con la su indicata sentenza è stato accertato documentalmente e con deposizioni testimoniali che: " *sull'operato di Corrado Carnevale era stato già avviato un monitoraggio da parte del Ministro della Giustizia pro tempore Giuliano Vassalli, che aveva preceduto in tale carica l'onorevole Martelli. Tale monitoraggio però riguardava tutte le sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Il successivo Ministro Martelli aveva, quindi, pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni Falcone, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di una maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'Onorevole Violante aveva anche sottoposto all'esame del Ministro un dossier di soli otto casi, contenenti a suo avviso 'errori plateali o addirittura una preconcetta volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito'. Il Ministro aveva, pertanto, con-*

Spanto

vocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio Brancaccio, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato 'generale turbamento e sconcerto', suggerendogli di adottare dei criteri di rotazione nell' assegnazione dei processi di criminalità organizzata. Tale suggerimento era stato poi recepito dal Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo Valente a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, risulta che già con nota del 27 giugno 1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso Carnevale e dell'altro presidente della sezione Molinari, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il Primo Presidente Brancaccio aveva assunto l' iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente Arnaldo Valente, che aveva assunto le funzioni all'inizio dell'autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado Carnevale, segnalandogli l'opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo Valente a presiedere il maxiprocesso. Quest'ultimo era stato officiato nel mese di ottobre della presidenza del maxiprocesso, che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991".

Sgrunto

Sempre con la citata sentenza è stato accertato, per quanto riguarda il giudizio in Cassazione, come il collaborante Mutolo avesse dichiarato che "le aspettative erano riposte nel Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione Corrado Carnevale, competente a trattare il processo e dal quale ci si attendeva non solo una radicale riforma delle pronunce dei gradi di giudizio precedenti ma anche una sconfessione dell'operato dei giudici istruttori ed in particolare di Giovanni Falcone, che avrebbe dovuto risultare delegittimato sotto il profilo professionale. Sul finire del novembre del 1991 il Mutolo si era incontrato presso il carcere di Spoleto con il Gambino, che si era mostrato molto preoccupato perché Carnevale aveva subito degli attacchi politici e non avrebbe presieduto il maxiprocesso, sul cui esito il Gambino era divenuto a quel punto pessimista" (loc. supra cit.).

Quanto esposto costituisce valido riscontro alle dichiarazioni del Brusca il quale ha riferito che già nell' agosto del 1991 il Riina gli aveva comunicato di non avere la possibilità di incidere sull' esito del maxi processo in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti (v. udienza 1° luglio 1999, processo di appello sulla strage Capaci).

Nello stesso senso della sentenza di primo grado sulla strage di via D' Amelio, si è espressa la sentenza di appello sulla strage di Capaci che ha confermato, sul punto, quella di primo grado (v. pagg. 900 e segg.): "In particolare, al dr Falcone, si attribuiva la responsabilità di avere impedito che i tradizionali referenti politici intervenissero sulla Corte di Cassazione

per condizionare l'esito del maxiprocesso in senso favorevole all' organizzazione, puntando 'i suoi riflettori tramite agganci politici' ... Sempre a dire del Brusca le ragioni dell'eliminazione dell'on. Martelli erano di natura ritorsiva, avendo l' esponente politico tradito le aspettative di Cosa Nostra. Difatti, in un primo momento si era impegnato a favore dell' organizzazione ... successivamente, l' on. Martelli, divenuto ministro di Grazia e Giustizia si era avvicinato al giudice Falcone per scrollarsi di dosso i sospetti di mafiosità che erano insorti nell'ambiente politico e aveva consentito, anche con le sue iniziative politico-istituzionali, che il c.d. "teorema Buscetta" venisse definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione, impedendo che si potesse condizionare l'esito del maxiprocesso attraverso i soliti canali (pagg. 67 e segg., ud. 1° luglio 1999)".

Gli argomenti sopra svolti ed i relativi riferimenti collaborativi, contenuti nelle citate sentenze di merito di entrambe le stragi in esame, debbono ritenersi coperti dal c.d. "giudicato parziale" in quanto su di essi non è stata rivolta alcuna censura da parte di entrambe le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione, dalle quali scaturisce il presente giudizio di rinvio.

4. Inscindibilità di contenuto strategico-deliberativo del piano stragista: superamento del rilievo della Cassazione

Spanto

L' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali e la conseguente configurazione del piano stragista nei termini sopra precisati, consente di superare il rilievo formulato dalla Corte di Cassazione, la quale, con riferimento alla sentenza di merito censurata, ha osservato, come sopra detto, che la relativa motivazione "dimostra *la nuova strategia* come una *linea gradita* all'interno di Cosa Nostra e *non come un portato consequenziale di una decisione collegiale*".

E' stato infatti dimostrato che, nella specie, non si tratta di una generica "linea strategica" avulsa da una "decisione collegiale" , ma, all'opposto, si tratta di un vero e proprio piano stragista di contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Pertanto, l' avere condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica "linea strategica", ma ha il significato giuridico di approvazione "congiunta" del contenuto strategico e del contenuto deliberativo del piano medesimo, specie evidenziandosi che tali contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di "inscindibile" interdipendenza.

Diversa questione concerne invece, il punto relativo alla prova "diretta o indiziaria" relativa all' effettuata approvazione del piano stragista, per diretta partecipazione alle riunioni in cui viene adottato oppure per assenso

(consenso o non palese opposizione) manifestato da parte degli assenti o detenuti in seguito alla ricevuta informativa.

5. Proiezione nella fase "esecutiva" dell' inscindibilità del contenuto strategico-deliberativo del piano stragista: ulteriore superamento del rilievo della Cassazione

La rilevata "inscindibile unitarietà" del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nella conseguente "*fase esecutiva*" ovverosia nella fase di concreta realizzazione dei delitti ivi già deliberati.

Per cui, non è per nulla "irrilevante" il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che: il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attivamente alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es., uccisione del giudice Borsellino) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

A sua volta siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel "solo ed unico" delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione ("contenuto deliberativo" del piano stragista) che aveva ad oggetto "*la contestuale ed unitaria*" uccisione di altri ben individuati personaggi eccellenti: il giudice Falcone, l'on.le Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una siffatta contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una "generica" linea strategica "svincolata" da un decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento di un preciso e determinato "obiettivo strategico": quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto "strategico" del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, oltre a condividere il "movente specifico" del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es., uccisione del giudice Borsellino, poiché "nemico" di Cosa Nostra) ha, prima ancora, pure condiviso il movente generale in cui si sostanzia l'obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire "attraverso" la realizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori già approvati (uccisione del giudice Falcone, dell'on.le Lima, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei de-

litti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l' "obiettivo strategico" rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale "la contemporanea" approvazione della decisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

In sintesi: il comportamento in esame costituisce rilevante indizio, idoneo a dimostrare, in sé e per sè, che quel capo mandamento ha già approvato il piano stragista nel suo duplice e inscindibile contenuto decisionale: strategico-deliberativo.

Una tale rivalutazione delle risultanze processuali, consente di superare il rilievo formulato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di parziale annullamento relativa alla strage di Capaci (v. posizione imputati Greco e Aglieri), secondo cui l' accertata partecipazione al momento "esecutivo" di una delle due stragi (in specie quella di via D'Amelio) non proverebbe la conoscenza del pregresso momento "deliberativo" relativo ad un' altra strage (nella specie, quella di Capaci).

La fondatezza del risultato conseguito, trova ulteriore autorevole conferma nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio e con cui la medesima Corte:

Spanto

- ha rilevato, con riferimento alla posizione dell' imputato Santapaola (definitivamente condannato per la strage di Capaci), che: "il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della *condivisione* del progetto di attacco alla Stato, progetto che doveva comprendere l' eliminazione di Borsellino, pericolo n. 2 della mafia" (pag. 24);

- non ha censurato quella parte della sentenza di merito con cui era stato affermato, in riferimento alla posizione dell'imputato Montalto Giuseppe, che il suo assenso alla strage di via D' Amelio veniva dimostrato dalla circostanza che nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, era stato commesso l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo, rientrante "*nell' unitario piano stragista*"; il delitto era stato commesso ad opera del Brusca il quale in proposito aveva dichiarato di non avere chiesto permesso a nessuno in quanto era sicuro che a seguito del delitto non vi sarebbe stata alcuna reazione da parte dei Montalto (la censura della Corte di Cassazione è stata rivolta solo sul punto in cui la citata decisione di merito, facendo risalire la decisione di morte a carico dell' esattore Ignazio Salvo alle riunioni di febbraio marzo 1992, aveva per implicito ricondotto a tale data pure la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, mentre, all'opposto, per altri imputati, non era stata enunciata tale visione unitaria ma era stato affermato che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva richiesto un'

ulteriore approvazione nel corso delle successive riunioni di maggio/ giugno 1992) (pag. 22).

In tal modo rimane confermato che il coinvolgimento di un capo mandamento nella fase esecutiva di una delle due stragi in esame costituisce rilevante indizio in ordine alla ricevuta preventiva informativa e conseguente prestazione di assenso in merito a quanto deciso, "contestualmente", con il piano stragista concernente la deliberazione di morte di numerosi personaggi eccellenti ed in particolare anche la novata decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino (attuata con modalità stragista).

6. Ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestualità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista

Si è detto sopra che il piano stragista è dotato del requisito della "unitarietà" del suo contenuto decisionale-deliberativo in base al quale, in unico contesto, è stata decisa e si è perfezionata la deliberazione relativa all'uccisione di molteplici e ben individuati personaggi eccellenti, tra cui in particolare i giudici Falcone e Borsellino, Ignazio Salvo, oltre agli on.li Lima, Martelli e Mannino.

Non può tuttavia ignorarsi quale sia stato l' esito "contraddittorio" dei molteplici processi intervenuti nel corso del tempo, proprio con riferimento ai vari delitti deliberati con il piano stragista.

E' infatti accaduto che i delitti in concreto realizzati (omicidio dell'on.le Salvatore Lima, omicidio dell'esattore Ignazio Salvo, strage di Capaci e strage di via D' Amelio), se pur in esecuzione dell' "*unitario*" piano stragista in cui essi sono stati "*contestualmente*" decisi, hanno tuttavia costituito oggetto di "*singoli separati processi*" e mai di un processo unitario. Per cui ciascuno di tali processi è stato contrassegnato da una sua peculiare consistenza probatoria e dalla relativa autonomia valutativa.

Ne è derivato che ogni singolo processo è stato caratterizzato da una "propria" conclusione decisionale (di colpevolezza o di innocenza), in funzione della "propria" consistenza probatoria e della "propria" autonomia valutativa nell'ambito del principio del libero convincimento del giudice.

Per cui, tra i tanti esempi, basti riferire che:

a) L'imputato Montalto Giuseppe è stato assolto dall'omicidio dell'on.le Lima mentre è stato condannato (in primo e secondo grado) per la strage di Capaci e di via D'Amelio;

b) Montalto Salvatore, assolto con sentenza definitiva dalla strage di via D'Amelio è stato condannato (in primo e secondo grado) per la strage di Capaci

c) L'imputato Santapaola, condannato con sentenza definitiva per la strage di Capaci è stato assolto in secondo grado per la strage di via D'Amelio (la sua posizione costituisce esame del presente giudizio di rinvio);

d) L' imputato Madonia Giuseppe, assolto con sentenza definitiva dalla strage di via D'Amelio è stato condannato in secondo grado per la strage di Capaci (anche la sua posizione costituisce esame del presente giudizio di rinvio);

e) Madonia Francesco, condannato irrevocabilmente per la strage di via D' Amelio, deve rispondere, nel presente giudizio di rinvio, della strage di Capaci (per la quale ha riportato condanna in primo e secondo grado);

f) Oltremodo significativa, per contraddittorietà, è la posizione di Farinella Giuseppe. L'imputato, per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado ma condannato in appello. All' opposto, per la strage di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Entrambe le decisioni di secondo grado sono state annullate dalle rispettive sentenze della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo riunito.

f) L' esemplificazione potrebbe continuare ma basti ancora citare il caso dell'imputato Giuffrè, emblematico su tutti. Il Giuffrè è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli au-

guri di fine anno 1991, in cui insieme alla morte dei giudici Falcone e Borsellino venne anche decisa quella dell' on.le Lima. Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, egli, ha confessato di avervi assentito nella riunione degli auguri di fine anno 1991.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

La rilevata diversità "decisionale" è dato riscontrare anche in ordine a determinate e specifiche situazioni di fatto. Basti indicare che l'esistenza della Commissione Regione, quale organo di vertice di Cosa Nostra, è stata posta in dubbio dalla sentenza di secondo grado sulla strage di via D' Amelio, mentre risulta ormai accertata, con autorità di giudicato sul punto, dalla sentenza di parziale annullamento della Corte di Cassazione sulla strage di Capaci.

Sparto

Va aggiunto che la strage di via D'Amelio ha costituito oggetto di tre diversi processi, di cui solo l' ultimo (c.d. Borsellino ter) costituisce oggetto del presente giudizio.

In definitiva risulta evidente come differenti conclusioni processuali non contrastano certo con l' affermata unitarietà decisione del piano stragista (v. amplius infra) ma sono solo frutto di una:

- "separata" trattazione di ciascun episodio delittuoso
- avvenuta in "tempi" diversi
- ad opera di "giudici" diversi
- con riferimento a "processi" diversi
- ciascuno dei quali è stato caratterizzato da una "propria" consistenza probatoria
- e da una "propria" autonomia valutativa.

Quanto esposto costituisce chiarimento ai reiterati interventi difensivi con cui, in sede di discussione orale, è stata sottolineata l'esistenza di contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato in riferimento ai vari delitti eseguiti in attuazione del piano stragista.

E' evidente, in proposito, che l' avere un determinato imputato (esempio Santapaola) riportato condanna, con sentenza irrevocabile, in alcuno dei sopra indicati processi (quello relativo alla strage di Capaci) non significa certo doversi concludere per l' "automatica" colpevolezza dello stesso imputato (Santapaola) in merito ad altro processo ancora in corso (ad esem-

Spento

pio, il presente processo di rinvio relativo alla strage di Via D' Amelio). Lo stesso dicasi per il caso opposto di sentenza irrevocabile assolutoria pronunziata in favore di un imputato (esempio Madonia Giuseppe assolto in modo definitivo dalla strage di via D' Amelio), che deve ancora rispondere, nel presente giudizio, di altro delitto contemplato nel piano stragista (la strage di Capaci).

Infine è rilevante sottolineare che, nonostante la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio siano state riunite per la prima (ed unica) volta in questo giudizio di rinvio e quindi abbiano avuto una trattazione unitaria, rimane però fermo che i rispettivi originari processi hanno costituito oggetto di due separate e diverse pronunce di annullamento da parte della Corte di Cassazione. Per cui la valutazione del giudice dei rinvio risulta limitata a quei compiti specifici demandatigli dalla Corte di legittimità. Tutto questo assume specifica rilevanza per quegli imputati i quali debbono rispondere di entrambi le stragi, ma nei cui confronti vi sono due diverse pronunce della Cassazione che hanno devoluto al giudice di rinvio compiti "diversi", nonostante trattasi dello stesso imputato.

CAPITOLO SECONDO

Il piano stragista nella Commissione Regionale

SEZIONE PRIMA
La Commissione Regionale

1. Premessa: la diversa impostazione cronologica

I giudici di primo grado, ed anche quelli di appello, nelle sentenze rispettivamente relative alla strage di Capaci ed alla strage di via D' Amelio hanno fatto sempre precedere l' esame della Commissione Provinciale a quello della Commissione Regionale palermitana.

Tale impostazione deve essere invece "invertita" in quanto dalle risultanze processuali emerge in tutta evidenza che, sotto il profilo cronologico, il coinvolgimento della Commissione Regionale ha preceduto quello della Commissione Provinciale.

2. Esistenza e competenza della Commissione Regionale

L' esistenza della Commissione Regionale di "Cosa Nostra", quale organo di vertice rappresentativo delle province mafiose siciliane e competente a decidere in materia di delitti eccellenti aventi rilevanza tale da trascendere

l' ambito territoriale di una singola provincia, è stata affermata con la sentenza di primo grado (confermata in appello) relativa alla strage di Capaci ed anche con la sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio.

Tale punto è stato peraltro espressamente confermato, con autorità di parziale giudicato, dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cangemi *sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina*: l'esito negativo del maxi processo individua la sussistenza di un valido ed effettivo movente personale; le contrastanti dichiarazioni collaborative attengono ad aspetti marginali della ricostruzione operata, che non risulta inficiata nella sua sostanziale attendibilità (pag. 254) ... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa.* La consistenza indiziaria di tale quadro già non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina, posto che *l' istituzione del nuovo organismo di vertice* è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa rispetto ai nuo-

vi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

Pertanto in questa sede è sufficiente evidenziare che risultano appieno condivisibili le analitiche argomentazioni svolte nelle su indicate sentenze di merito di primo grado, rafforzate dalla citata sentenza della Cassazione, per dimostrare, sia l' esistenza della Commissione Regionale di "Cosa Nostra" e sia l' esistenza della relativa competenza a decidere in materia di delitti eccellenti, aventi rilevanza tale da trascendere l' ambito territoriale di una singola provincia. Pertanto qui basta riportare la "sintesi" del procedimento motivazionale seguito dai giudici di primo grado (v. i successivi paragrafi).

Va pure evidenziato che le argomentazioni relative a tale procedimento motivazionale sono state fondate sulle dichiarazioni rese da numerosi collaboranti per la cui attendibilità è sufficiente il rinvio a quanto sostenuto nelle citate sentenze di merito, peraltro non contraddette, sul punto, da alcun rilievo critico da parte delle rispettive sentenze di parziale annullamento successivamente pronunciate dalla Corte di Cassazione. Anzi, in proposito, vale ripetere quel passo, già sopra riportato, con cui nella sentenza della Corte di legittimità relativa alla strage di Capaci è stata espressamente affermata la validità delle dichiarazioni rese dai collaboranti in ordine all' esistenza ed alla competenza della Commissione Regionale: "*le contrastanti dichiarazioni collaborative attengono ad aspetti marginali della rico-*

Spanto

struzione operata, che non risulta inficiata nella sua sostanziale attendibilità ..." (pag. 254).

Prima di procedere alla su indicata disamina occorre aggiungere i contributi resi dai "nuovi" collaboranti assunti nel presente processo e precisamente:

a) Il Pulci ha riferito di due riunioni tenutesi in territorio di Enna con la partecipazioni di alcuni rappresentanti di vertice delle province mafiose siciliane (Riina, Madonia, Santapaola). Tali riunioni concernono, in modo diretto, il piano stragista di "Cosa Nostra" e per tale ragione costituiranno oggetto di successivo dettagliato esame (v. infra).

b) Il Giuffrè ha confermato l' esistenza della Commissione Regionale, nei seguenti termini: "*Faccio una precisazione, che come è noto oltre alla commissione provinciale, esiste altrettanto una commissione regionale. E per quanto riguarda la commissione regionale, ne conosco l'esistenza a livello personale. Perché? Nell'ottanta..., all'inizio dell'83, se ricordo bene, c'è stata una riunione a Caccamo. E questa riunione è stata fatta in un fabbricato, in un fabbricato rurale, in una villetta di campagna di proprietà di mio papà. Ed è appositamente in questa riunione, dove hanno partecipato i rappresentanti delle province siciliane di Cosa Nostra, ed è... Questa riunione è stata fatta per il motivo... Cioè, è stato sancito il passaggio del potere dalla commissione regionale che era presieduta da Michele Greco, a Salvatore Riina. E questo è un discorso di conoscenza diretta*" (udienza 18

gennaio 2004, pag. 18).

3. La sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci (confermata in appello).

Nella su indicata sentenza, basata sulle concordi dichiarazioni di numerosi collaboranti di giustizia (Buscetta, Di Carlo, Calderone, Avola, Malvagna, ecc.) è stato testualmente affermato che (v., Parte terza, pagg. 423 e segg.):

a) "La Commissione Regionale era stata creata già nella prima metà degli anni Settanta proprio per rispondere ad un' esigenza di coordinamento e nel promuoverla avevano avuto un ruolo di primo piano i rappresentanti delle province di Caltanissetta e di Catania, esponenti autorevoli dell' impostazione mafiosa tradizionale, secondo cui per prosperare negli affari illeciti occorreva rifuggire dalle azioni eclatanti, e che era propensa agli accordi sotterranei con i personaggi delle istituzioni pubbliche piuttosto che imporre con atti di terrorismo la propria volontà, sicché guardava con sospetto e cercava di infrenare le iniziative della fazione corleonese, da sempre orientata verso il ricorso alla azioni cruente contro i funzionari dello Stato ..."

b) La competenza, delle Commissione " non poteva che riguardare in via principale le questioni di interesse comune a tutte le Province in cui esisteva una struttura di Cosa Nostra. E tra queste un posto di rilievo avevano le questioni riguardanti gli omicidi di personaggi che ricoprivano una carica

istituzionale non limitata all'ambito provinciale, o la cui notorietà raggiungeva un ambito più vasto, sicché tali decisioni non potevano considerarsi di interesse limitato alla singola provincia, indipendentemente dal luogo in cui fosse stato eseguito l'attentato, data la più ampia incidenza dell' attività svolta dalle vittime designate e/o la prevedibile portata generale che avrebbe avuto la reazione repressiva dell'apparato statale a ciò preposto ...".

"L'egemonia acquisita dopo la 'guerra di mafia' dalla fazione corleonese anche nell'ambito della Commissione Regionale, lungi dal rendere superflua l'osservanza della regola 'costituzionale' che attribuiva a questo organo la competenza a deliberare anche gli omicidi di più ampia rilevanza, rendeva assolutamente immotivata ed impensabile la violazione di tale regola da parte del Riina, massimo esponente della predetta fazione e persona che (come hanno riferito tutti i collaboranti e con maggiore chiarezza degli altri il Di Carlo ed il Cancemi, che ben lo conoscevano) era assai attenta a rispettare le regole di Cosa Nostra, quando queste non contrastavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari interni all'organizzazione ...".

c) "L' uccisione di personaggi che ricoprivano importanti cariche istituzionali comportava un rischio più o meno alto - a seconda delle situazioni e del particolare momento storico, di maggiore o minore coesione delle forze politico-istituzionali - per chi assumeva tali iniziative, in quanto un errore di calcolo sulla portata e sulla durata della reazione repressiva avrebbe potuto travolgerlo non solo sul versante giudiziario (portando al suo arresto ed

alla condanna), ma anche su quello associativo interno, esponendolo alle conseguenze, per lui ben più temibili, di rimanere isolato all'interno dell'organizzazione, con il rischio di perdere non solo il potere ma anche la vita ..."

"Unico antidoto contro tale grave rischio era costituito dalla corresponsabilizzazione di tutti coloro che avevano il potere di interloquire su questioni di tale portata, e cioè non solo i componenti della commissione provinciale di Palermo, ma anche i rappresentanti delle varie province, la cui alleanza era fondamentale per mantenere il controllo dell'organizzazione ed evitare fratture che sarebbero state esiziali ...".

d) "Nonostante l'indiscutibile superiorità della commissione provinciale di Palermo, indicata anche con il termine di "cupola" per sottolinearne la preminenza, è certo che le altre cinque province in cui operava cosa nostra non avevano perso la loro autonomia dopo il prevalere della fazione corleonese ed anzi la loro importanza non era affatto sottovalutata dal Riina, che si era preoccupato di assicurarsene l'alleanza ..."

"I rapporti tra la Commissione Provinciale di Palermo e quella Regionale non devono ricondursi nell'ambito di un rapporto gerarchico di sovraordinazione di uno dei due organi rispetto all'altro, bensì vanno considerati nell'ottica dell'indubbia autonomia di ciascuna provincia, autonomia che comportava quale inevitabile conseguenza la necessità di sottoporre all' autorizzazione anche dell' organo rappresentativo di tali autonomie tutte quel-

Spanto

le questioni, sulle quali di solito già vi era stata una decisione della commissione di Palermo, che potevano produrre effetti rilevanti anche sulle altre province".

e) "Appaiono, pertanto, conformi a verità le convergenti dichiarazioni rese da coloro che ancora all'epoca della strage di Capaci rivestivano importanti cariche all'interno di Cosa Nostra, secondo cui anche in questo periodo le decisioni riguardanti gli "omicidi eccellenti" di maggiore rilievo dovevano essere sottoposte all'autorizzazione della Commissione Regionale, ove ciascuna provincia era titolare di un voto al pari di quella di Palermo ...".

"La decisione di uccidere Giovanni Falcone - per la carica istituzionale dallo stesso ricoperta al Ministero; per l'ampia sfera di incidenza della sua attività di contrasto alla mafia, che valicava il confine della provincia di Palermo; per la rilevanza del personaggio; per la più ampia strategia complessiva in cui il delitto si inseriva - rientrava certamente nell' ambito di competenza della Commissione Regionale come forse nessun' altra prima di allora".

4. La sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio

L' esistenza della Commissione Regionale e la relativa competenza è stata pure dimostrata con la sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio le cui argomentazioni vanno qui integralmente condivise non po-

tendosi invece assecondare la diversa tesi sostenuta in sede di appello, (v. sent. Libro III, cap.IV) secondo cui non vi sarebbero elementi per sostenere un "avvenuto vertice regionale che abbia preceduto l' esecuzione dell' omicidio Borsellino".

Le dichiarazioni rese da numerosi collaboranti che avevano una conoscenza dell' evoluzione della Commissione Regionale dalle sue origini (Buscetta, Di Carlo, Calderone) o che facevano ancora parte di Cosa Nostra al momento della strage di via d' Amelio (Anzelmo, Brusca, Cancemi, Cocuzza, Galliano, Gangi Calogero, Messina, Onorato, Patti, Riggio, Siino, ecc.) hanno consentito di fissare, in sintesi, i seguenti punti (v. sent., Parte terza, capitolo IV):

a) "Sin dal 1974-75 era stato creato in Cosa Nostra un organismo collegiale, nel quale erano rappresentate tutte le province in cui esisteva una 'famiglia' mafiosa, con poteri decisionali sulle questioni di interesse generale, dalle regole di comportamento di maggior rilievo per gli associati, agli affari leciti ed illeciti che riguardavano i territori di più province, alla commissione di reati che potevano determinare una reazione degli organi istituzionali dello Stato con effetti non circoscrivibili alle singole province mafiose. Tale organismo, denominato Commissione Regionale o semplicemente Regione, rispondeva a delle concrete esigenze che si erano presentate nel corso del tempo, da quella di coordinare attività economiche di dimensioni sempre più vaste tra le varie articolazioni territoriali di cosa no-

Spanto

stra a quella di evitare che attività delittuose deliberate all'interno di una determinata provincia potessero determinare implicazioni negative anche nelle altre province, come si era verificato nel corso della c.d. prima guerra di mafia, che aveva provocato da parte dello Stato un' attività repressiva del fenomeno mafioso le cui conseguenze erano state avvertite anche in province diverse da Palermo".

b) "Il principio della pari dignità ed autonomia di tutte le province mafiose operanti in Cosa Nostra, nonostante l'indiscutibile maggior peso che esercitava in termini sostanziali quella di Palermo, non era stato vulnerato dal prevalere della fazione corleonese nella 'guerra di mafia' dei primi anni Ottanta, e come esso trovava ancora pieno riconoscimento nel coordinamento esistente tra le predette province nella sfera delle attività economiche e dei rapporti con gli amministratori pubblici così tale principio trovava attuazione anche nella delibera delle attività di tipo 'militare'. In tale ultimo campo, la regola del coinvolgimento della Commissione Regionale nella delibera degli 'omicidi eccellenti' era stata riconosciuta, ad esempio, allorché era stato sottoposto a quell' organo, che lo aveva respinto, il progetto di uccidere Cesare Terranova quando questi rivestiva le funzioni di parlamentare e di componente della Commissione Antimafia ovvero quando era stato deliberato l' omicidio di Pier Santi Mattarella, Presidente pro-tempore della Regione Siciliana. E per converso, la violazione ingiustificata di tale regola, posta in essere da alcuni associati mafiosi agrigentini allorché ave-

vano ucciso Colletti Carmelo, all' epoca rappresentante provinciale di Cosa Nostra per la provincia di Agrigento, era stata sanzionata con l'uccisione dei responsabili, anche se era stato riconosciuto che essi avevano fondate ragioni per dolersi dell'operato della vittima".

c) "Il Riina ben conosceva, quindi, l'esigenza di mantenere rapporti costanti ed amichevoli con i vertici delle altre province, coinvolgendoli nelle decisioni più importanti per evitare di rimanere isolato nei momenti più difficili in cui si doveva far fronte all'attività di contrasto dello Stato. ... Valgono, pertanto, per i rappresentanti delle province di Cosa Nostra le stesse considerazioni svolte con riferimento ai componenti della commissione provinciale di Palermo, per cui il Riina non aveva alcuna ragione di non coinvolgerli nelle decisioni di maggiore importanza, non dovendo temere posizioni di pregiudiziale ostilità alle sue proposte, mentre al contrario avrebbe corso l'inutile e grave rischio di trovarsi isolato sotto l'incalzare dell'attività repressiva dello Stato qualora egli non avesse corresponsabilizzato gli altri rappresentanti provinciali interpellandoli sulla opportunità di compiere gli "omicidi eccellenti". ...

d) "L'attuazione della strategia stragista nella quale era stato inserito come momento di assoluto rilievo l'attentato a Paolo Borsellino, era evidentemente di portata così generale da dover essere necessariamente sottoposta alla preventiva approvazione da parte della Commissione Regionale, ... Ma se la competenza della Commissione Regionale riguardava, quindi,

Spatto

l'approvazione di quella strategia stragista e delle finalità che essa si prefiggeva, necessariamente quell' organo doveva essere interpellato, se non su tutti, quanto meno sulla scelta degli omicidi più eclatanti attraverso cui quella strategia doveva concretizzarsi. ... Ed appare innegabile che la strage di via D'Amelio, sia per le modalità esecutive prescelte, sia perché colpiva un magistrato internazionalmente noto come Paolo Borsellino, sia soprattutto perché veniva posta in essere a così breve distanza di tempo dalla strage di Capaci, elevava in modo sensibile il livello di scontro anche rispetto alla prima strage, determinando un inasprimento dell' azione repressiva dello Stato che ancora era solo in fase di progettazione, piuttosto contrastata, prima dell'attentato per cui è processo. I rappresentanti di vertice della varie province mafiose dovevano, pertanto, essere stati interpellati o già prima dell'esecuzione della strage di Capaci, come si è provato essere avvenuto per i componenti della commissione provinciale di Palermo, o quanto meno prima della realizzazione dell'attentato a Paolo Borsellino su tale fatto criminoso".

SEZIONE SECONDA

Le singole riunioni

1. Premessa: nuovi apporti collaborativi e nuova valutazione delle risultanze processuali

Occorre a questo punto effettuare una più specifica indagine onde svolgere l' accertamento demandato dalla Corte di legittimità e consistente, come già detto, nell' individuazione del momento deliberativo della strage di via D' Amelio. In particolare, come già detto, l' osservanza dell' ordine cronologico impone di esaminare, ancor prima delle riunioni della Commissione Provinciale di "Cosa Nostra", le singoli riunioni da cui risulta la concreta partecipazione della Commissione Regionale al piano stragista, includente, tra la l'altro, anche la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino. In particolare:

1) L' esistenza di tali riunioni è stata già descritta in modo dettagliato nei giudizi di primo grado relativi alla strage di Capaci e di via D' Amelio (cui si riferisce il presente giudizio di rinvio) nonché nella sentenza di secondo grado relativa alla strage di Capaci (acquisita agli atti). Per cui è qui sufficiente richiamare i punti che in particolare attengono alla decisione di mor-

te adottata nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, senza dilungarsi su altri aspetti.

2) La prova dell' esistenza di tali riunioni è stata fondata sulle dichiarazioni di numerosi collaboranti di giustizia per la cui attendibilità è qui sufficiente il rinvio alle considerazioni svolte nelle citate sentenze di merito, essendo del tutto superfluo e ripetitivo qui riprodurre le specifiche argomentazioni di sostegno. Specie considerando, in aggiunta a quanto già sopra detto a proposito della Commissione Regionale (v. i precedenti paragrafi della sezione prima), che il parziale annullamento disposto dalla Corte di Cassazione non è stato mai pronunciato sul rilievo della inattendibilità del complessivo contributo collaborativo.

Occorre per ultimo evidenziare che:

a) I collaboranti assunti nel corso dei citati giudizi di merito relativi alle due stragi in esame hanno fatto riferimento a numerose riunioni dei vertici della Commissione Regionale. In questa sede, se per un verso è sufficiente un sintetico richiamo a tali riunioni, per altro verso è invece necessario poggiare l' accento sulla specifica individuazione del relativo "*momento temporale*" in modo da fissarne, quanto più possibile, l' esatta successione cronologica.

b) Occorre inoltre soffermarsi sul "*contenuto*" del piano stragista deciso nelle singole riunioni, distinguendone il contenuto "*strategico*" da quello "*deliberativo*".

c) Esigenza questa che risulta ora maggiormente avvertita essendo emersa, per la prima volta, l' esistenza di due ulteriori riunioni della Commissione Regionale di cui ha riferito il Pulci e che si riconnettono all' ulteriore riunione della Commissione Provinciale di cui, anche per la prima volta, ha riferito il Giuffrè (v. per quest' ultima, in specie, infra Capitolo terzo).

Siffatta triplice indagine consente:

1) di meglio coordinare e sviluppare le risultanze cui sono pervenuti i giudici di primo grado, evidenziandosi così alcuni profili rimasti in ombra;

2) di meglio stabilire le connessioni intercorrenti tra le riunioni della Commissione Regionale (e anche Provinciale) e gli eventi relativi al maxi processo pendente dinnanzi la Corte di Cassazione;

3) di meglio riscontrare l' attendibilità o meno dei nuovi apporti collaborativi del Pulci e del Giuffrè, verificando se le "nuove" riunioni da loro riferite trovino (oppure no) adeguato inserimento, sotto il profilo temporale e contenutistico, tra le molteplici ulteriori riunioni già riferite dagli altri collaboranti;

4) di meglio approfondire, attraverso l' individuazione del "momento deliberativo" e la sua diversificazione da quello "esecutivo", l' accertamento demandato dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio.

2. Settembre-Ottobre 1991: riunioni strategiche (collaborante Messina)

Il collaborante Leonardo Messina, nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci ha reso una dichiarazione dettagliata (v. sentenza, Parte terza, pag. 630 e segg.) riportata anche nel giudizio di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio (v. sentenza, Parte terza, capitolo 4°, pag. 617 e segg.), riferendo in merito ad una riunione della Commissione Regionale avente ad oggetto la eliminazione del giudice Falcone e tenutasi nella provincia di Enna con la partecipazione di Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Santapaola Benedetto, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), e tale Barbero Angelo. Questa riunione va localizzata nella data del 1° febbraio 1992 (v. amplius infra, nn. 16, 17,18).

Il Messina, richiesto dal Pubblico Ministero di indicare eventuali altre riunioni "prima" di quella data (1° febbraio 1992), ha risposto affermativamente, precisando che tali altre riunioni erano avvenute nel territorio della provincia di Enna nei mesi di settembre/ottobre 1991: "*Loro erano tutti la`, come ho detto prima, da settembre - ottobre 91 e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico ed erano li`, andavano a caccia, difatti Borino* [Micciché Liborio] *in quel periodo ha mandato a pi-*

gliare due cani per i porcospini dall' Austria, per farli divertire, erano li'"... In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio".

E' evidente che "*loro erano là*" si riferisce a quelle stesse persone che il Messina, nel corso della sua dichiarazione, aveva prima indicato come presenti alla ulteriore riunione che sarà tenuta il 1° febbraio 1992. E dunque "loro" significa: Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola Bendetto, Valvo Paolo.

In sostanza, dalla su indicata dichiarazione risulta che:

- Nel corso dei "mesi di settembre-ottobre 1991" sono state effettuate alcune riunioni con la partecipazione dei rappresentanti di vertici della Commissione Regionale di Cosa Nostra (Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola) i quali anche si distraevano con battute di caccia ai porcospini, utilizzando dei cani fatti pervenire appositamente: *Loro erano tutti la da settembre - ottobre ed erano li`, andavano a caccia, difatti Borino* [Micciché Liborio] *in quel periodo ha mandato a pigliare due cani per i porcospini dall' Austria, per farli divertire, erano li'".*

- Tali rappresentanti di vertice della Commissione Regionale, durante i su indicati mesi di settembre-ottobre 1991, erano soliti riunirsi nel territorio Ennese per perfezionare un piano strategico:"*stavano gettando le basi di un nuovo progetto politico*".

Spanto

- Come luogo degli incontri era stata preferita la provincia di Enna in quanto "defilata", ovverosia era meno vigilata dalle forze di polizia rispetto alle altre province siciliane e vi erano pure parecchi latifondi ove potersi appartare: "*In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio*".

- Lo scopo specifico delle riunioni era quello di elaborare un "nuovo progetto politico" (... *e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*), frase, questa, alla quale non si può attribuire altro significato se non quella di elaborare una nuova "strategia criminale".

Le riunioni dunque, per quanto è agevole affermare in base alle conoscenze, se pur limitate, avute dal collaborante e da lui riferite, avevano ad oggetto solo un contenuto decisionale-strategico e non pure un contenuto decisionale-deliberativo (per la relativa distinzione, v. retro Capitolo primo). In sostanza con tali riunioni veniva solo individuato l' obiettivo strategico da perseguire mediante un "*nuovo progetto politico*" (decisione strategica).

Nel caso di specie è agevole dedurre quale sia stato il preciso contenuto della deliberazione adottata onde conseguire l' obiettivo su indicato, consistente nel formulazione di un "*nuovo progetto politico*".

Risulta infatti pacifico dalla successive riunioni della Commissione Regionale, qui di seguito analiticamente esaminate (v. infra), che i rispettivi

rappresentanti di vertice, si sono più volte riuniti per deliberare la contestuale uccisione di vari personaggi rappresentativi delle istituzioni dello Stato (parlamentari e magistrati), tra cui anche i giudici Falcone e Borsellino, onde conseguire un obiettivo strategico di "regolamento di conti" e di "destabilizzazione statale".

E' quindi fondato affermare che nel corso della su indicata riunione riferita dal collaborante Messina, effettuata nel territorio dell' ennese nei mesi di settembre/ottobre 1991, i rappresentanti di vertice delle province mafiose siciliane (tra cui, come sopra detto, il Santapaola ed il Madonia) non si sono limitati a formulare un "*nuovo progetto politico*" ma hanno anche dovuto deliberare il modo come conseguirlo e pertanto hanno dovuto approvare l' uccisione di alcuni personaggi "eccellenti" ben individuati, tra cui i giudici Falcone e Borsellino (v. infra).

3. Ottobre 1991 (al massimo inizio 1992): riunione strategica ed in parte deliberativa nella provincia di Enna (collaboranti Malvagna – Pulvirenti)

Altra riunione di Commissione Regionale è stata riferita dal collaborante Malvagna, le cui dichiarazioni sono state confermate, in linea di massima, da Pulvirenti Giuseppe (detto il "Malpassotu"), avvenuta nella provincia di Enna e localizzata dal Malvagna dopo il mese di settembre del 1991 e, al massimo, gli inizi del 1992: *al massimo la posso collocare dopo il settem-*

bre '91, massimo agli inizi del '92 (v. pag. 609, Parte terza, sent. 1° grado strage di Capaci). Dunque dal mese di ottobre fino a primi di gennaio 1992.

In merito a tale riunione è sufficiente qui riportare, in sintesi, le condivisibili argomentazioni formulate nella sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio (v. sentenza, Parte terza, capitolo 4°, paragrafo terzo, pag. 617 e segg.), che, a sua volta, si è riportata alle analoghe considerazioni espresse nella sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci (Parte terza, pag. 609 e segg.). In particolare:

a) "Il Malvagna ha riferito circa una riunione tenutasi tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, nella provincia di Enna, "con la partecipazione degli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui esisteva Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola Benedetto, per deliberare una strategia di attacco allo Stato, essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico- istituzionale. Tale attacco deciso contro l' apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, doveva porsi come fine la destabilizzazione della compagine governativa e l' apertura di una trattativa con nuovi referenti politici".

"Questa strategia, era stata approvata dai rappresentanti delle varie province che avevano offerto la loro collaborazione, e doveva tra l' altro consistere nel porre in essere attentati ed intimidazioni a chi nell'ambito di ogni provincia mostrava di volere più seriamente opporsi a Cosa Nostra. Tali

Sparto

attentati ed intimidazioni avrebbero dovuto essere rivendicati con la sigla della '*Falange armata*'. Anche il Santapaola aveva assicurato la collaborazione della provincia mafiosa catanese e proprio in attuazione di tale strategia il Pulvirenti aveva affidato al Malvagna l' incarico, effettivamente eseguito, di rivolgere delle minacce telefoniche al sindaco di Misterbianco Di Guardo Antonio, che stava assumendo iniziative contrastanti con gli interessi della loro organizzazione. Con altre telefonate fatte sotto la copertura della sigla "Falange armata", Lazzaro Angelo, altro consociato, aveva segnalato falsamente la presenza di ordigni esplosivi presso il Palazzo di Giustizia e la Caserma dei Carabinieri di Catania".

b) "Le dichiarazioni rese dal Malvagna -del cui ruolo rivestito nell' organizzazione del "Malpassotu" e dei cui rapporti con il clan Santapaola si è già detto in sede di valutazione della credibilità complessiva del collaborante, allorché si è evidenziato come le conoscenze da lui manifestate appaiono adeguate alle funzioni svolte- hanno trovato significativi riscontri in autonome dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

"In primo luogo devono ricordarsi, infatti, le dichiarazioni del Pulvirenti, indicato dal Malvagna come colui dal quale aveva appreso della riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato. Di tale ultimo collaborante si sono già sottolineate in sede di analisi della sua credibilità complessiva i limiti culturali e le carenze mnemoniche che hanno condizionato le dichiarazioni rese nell' ambito del giudizio di primo grado per la strage

Sparto

di Capaci ed innanzi alla Corte di Assise di Catania ed acquisite agli atti di questo processo. E tuttavia, come si è già accennato in quella sede, nonostante tali limiti, che impongono un maggiore sforzo di analisi critica, risulta sostanzialmente confermato che il Pulvirenti ebbe a parlare con il nipote Malvagna di una riunione tenutasi tra Catenanuova ed Enna, cui avevano tra l' altro partecipato il Riina e Santapaola Salvatore [fratello di Santapaola Benedetto], rappresentanti delle province di Palermo e di Catania, nel corso della quale riunione era stata concordata una strategia di attacco contro lo Stato, strategia alla quale anche la sua organizzazione avrebbe contribuito facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco Di Guardo Antonino. Tale ultimo compito egli aveva affidato al Malvagna, che era in procinto di diventare "uomo d'onore" e che riscuoteva la sua piena fiducia. Le intimidazioni che si sarebbero dovute porre in essere in quel periodo avrebbero dovuto essere rivendicate facendo uso della sigla "*Falange armata*".

"Aveva ancora aggiunto il collaborante nel corso delle dichiarazioni summenzionate che in quella riunione si era deciso anche l' omicidio Lima, che non si era attivato per evitare che la Cassazione pronunziasse una sentenza così sfavorevole per Cosa Nostra, mentre non si era discusso specificamente dell' eliminazione di Giovanni Falcone perché si trattava di delitto già deliberato da tempo. Peraltro, egli era stato portato a conoscenza del fatto che nel corso del 1992, anche se non sapeva esattamente quando, nell'

ambito di quella strategia, dovevano essere uccisi sia Falcone che Borsellino. Il collaborante ha anche confermato che le notizie sulla riunione dell' ennese gli erano state date personalmente da Santapaola Benedetto, con il quale egli si era incontrato a Mascalucia, in casa di Grasso Nino, dopo che il boss catanese aveva riportato la condanna in Cassazione per gli omicidi Ferlito e Dalla Chiesa e che in quell' occasione il Santapaola, oltre a parlargli di quella riunione, tenutasi non ricordava se uno o due mesi prima, si era lamentato del fatto che ancora non fossero stati presi provvedimenti da parte di Cosa Nostra nonostante la pronunzia giudiziaria sfavorevole."

c) "Risultano, quindi, confermate dalle predette dichiarazioni del Pulvirenti, nonostante i limiti sopra indicati, le seguenti circostanze indicate dal Malvagna: lo svolgimento di una riunione in provincia di Enna tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 con l'intervento di personaggi della caratura del Riina e di Santapaola Salvatore (altri di minore prestigio indicati dal Pulvirenti potevano essere stati presenti solo in funzione di accompagnatori); la trattazione in quell' occasione della strategia di attacco nei confronti dello Stato; il consenso prestato dai partecipanti a quella riunione a tale strategia, che anche nel catanese ebbe una sua attuazione, sia pure ad un livello incomparabilmente inferiore; l'utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla Falange armata".

4. (segue) il contenuto strategico-deliberativo della riunione (collaboranti Malvagna - Pulvirenti)

In definitiva, in base a quanto riferito dai collaboranti Malvagna-Pulvirenti , risulta che nella riunione in esame è stato approvato un vero e proprio piano stragista con contenuto prevalentemente strategico ed in parte deliberativo. In particolare:

1) Il contenuto strategico risulta ben definito in quanto con esso si vuole perseguire "la destabilizzazione dello Stato per l' apertura di trattative con nuovi referenti politici".

2) Il contenuto deliberativo:

a) Risulta limitato al compimento di attentati ed intimidazioni nei confronti di personaggi istituzionali che nell'ambito di ogni provincia mostravano di volere più seriamente opporsi a Cosa Nostra.

b) Non si estende ad compimento di atti omicidiari, ad eccezione della uccisione dell' on.le Lima, il quale (secondo il Pulvirenti) non si era attivato per evitare che la Cassazione pronunziasse una sentenza così sfavorevole per Cosa Nostra. In realtà, stante la localizzazione temporale della riunione (al massimo agli inizi del 1992), non era ancora intervenuta la sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992) e dunque, più correttamente, a quella data, in cui già si temeva per l'esito negativo che il maxi processo avrebbe potuto avere, il Lima era colpevole di non essersi efficientemente attivato per effettuare interventi idonei a condizionare positivamente il su indicato pro-

Sparto

cesso.

c) E' stata esclusa una specifica deliberazione avente ad oggetto la morte dei giudici Falcone e Borsellino. E' però di massima importanza sottolineare che le successive stragi, quella di Capaci e poi quella di via D' Amelio, una volta realizzate, sono state sempre ricondotte nell' ambito del su indicato obiettivo strategico. Segno evidente che il loro compimento, se pur non espressamente deciso nella riunione in esame, comunque rientrava nell' ambito dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale, fissato in quella riunione. E qui sufficiente riportare (ma v. amplius infra a proposito della posizione dell'imputato Santapaola) la domanda formulata dal P.M. al Malvagna: "*La morte del dott. Falcone e del dott. Borsellino per il Malpassotu (il Pulvirenti) cosa rappresentava? Si collegava a qualcosa* ?". Ed il collaborante ha così risposto: "*Si', era collegata a quella famosa riunione che c'era stata in territorio di Enna, dove era stata presieduta direttamente da Riina e collegata all' attacco che "Cosa Nostra" aveva prospettato nei confronti dello Stato, delle Istituzioni. Era tutto un filo conduttore secondo cio' che... che lui mi spiegava*" (verbale 21 aprile 1999, pagg. 31-32, giudizio primo grado strage di via D'Amelio).

La su indicata riunione, di rilievo regionale (non provinciale), riportata dai collaboranti Malvagna-Pulvirenti:

a) per quanto concerne il suo contenuto strategico è riscontrata da quella, di precedente data (settembre-ottobre), riportata dal Messina il quale ha di-

chiarato che i vertici delle province mafiose siciliane (tra cui il Riina, il Santapaola, il Madonia), nei mesi di settembre/ottobre 1991, si erano riuniti e "*praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*" (supra paragrafo n.I);

b) per quanto concerne il suo contenuto decisionale, se pur in quella sede limitato alla sola uccisione dell'on.le Lima, è riscontrata dalla riunione "inedita" (ottobre-novembre) riportata dal collaborante Pulci (v. specificamente il seguente paragrafo) il quale ha affermato che nei mesi di ottobre-novembre 1991 i vertici provinciali di Cosa Nostra -tra cui il Santapaola, il Madonia, il Riina ed il Provenzano- preoccupati per il prevedibile esito negativo del maxi processo, si riunirono in territorio ennese deliberando l' uccisione di numerosi personaggi eccellenti, e, tra questi, anche l' on.le Lima, oltre ai giudici Falcone e Borsellino.

La riunione in esame, inoltre, risulta riscontrata anche dalle ulteriori riunioni di Commissione Provinciale avvenute a metà dicembre 1991 (riunione degli "auguri", riferita dal Giuffrè) e nei mesi di febbraio/marzo 1992 (riunione ristrette, riferite dal Brusca e dal Cancemi), le quali tutte hanno avuto ad oggetto, nel loro contenuto deliberativo, anche l'uccisione dell' onorevole Lima, oltre ai giudici Falcone e Borsellino, per l' identico movente specifico della inefficienza dimostrata nel non avere saputo condizionare l'esito del maxi processo pendente in Cassazione.

Vale infine sottolineare che la riunione in esame (collaboranti Malvagna-Pulvirenti) è stata qui collocata nel mese di ottobre 1991 *("al massimo la posso collocare dopo il settembre '91*) ma le su indicate conclusioni non mutano e permangono valide anche se la si voglia collocare nei mesi successivi e fino all' inizio del '92, nell'ambito dell'arco temporale riportato dal Malvagna *("massimo agli inizi del '92")*.

5. Ottobre - Novembre 1991: riunione in località "Dittaino" (collaborante Pulci)

Il collaborante Pulci Calogero, che era persona di massima fiducia di Madonia Giuseppe (detto "Piddu") posto a capo dell' intera organizzazione mafiosa operante nella provincia di Caltanissetta, è stato assunto per la prima volta nel corso del presente processo di rinvio (non pure nei giudizi di merito relativi alle due stragi) ove ha riferito di due riunioni "inedite" (udienze del 23 e 30 aprile, 21 maggio e 4 giugno 2004).

Non è superfluo richiamare (v. amplius retro) che il Pulci è stato affiliato a "Cosa Nostra" dall' anno 1984, ed era stato proprio il Madonia ad averlo collocato (assieme a Pino Cammarata) a capo del mandamento di Sommatino, nel cui territorio rientravano i comuni di Riesi, Butera e Delia. Il Pulci aveva rapporti soltanto con il Madonia, prendeva contatti con altri affiliati e li portava nei luoghi dove il suo capo trascorreva la latitanza. Accompagnava il Madonia nelle riunioni cui doveva partecipare. In proposito il col-

laborante Rinaldi Calogero, sentito all' udienza del 5 maggio 2001 (pag. 79-80) nel processo di secondo grado sulla strage di via D'Amelio (c.d. "Borsellino ter") ha dichiarato che Pulci, nel 1992, era solito accompagnare il Madonia, con cui era in confidenza ed in continuo contatto.

Il Pulci ha affermato di avere accompagnato il Madonia a due riunioni "di vertice" tenutesi in territorio di Enna, provincia equidistante da Catania e Palermo.

La prima riunione, risalente ai mesi di ottobre-novembre 1991, è stata tenuta nella zona industriale di località "Dittaino".

Il Pulci , nell' accompagnare il Madonia, ha visto pure in tale circostanza Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bendetto Santapaola.

Al rientro dalla riunione, il Madonia gli ha detto che "erano tutti concordi" nell' uccidere il giudice Falcone, ma a Roma, in modo che la responsabilità cadesse sui servizi segreti deviati e non già su Cosa Nostra: " *perché facendo Falcone in Sicilia, praticamente c'era il forte sospetto che poteva essere Cosa Nostra ad averlo perpetrato, mentre fuori la Sicilia si poteva depistare con i servizi segreti deviati, cioè si attirava l' attenzione ad altri gruppi criminali, che non erano cosa nostra*" (udienza 23 aprile 2004, pag. 36).

Per tale motivo il Pulci, su incarico del Madonia, si è recato in Belgio, unitamente ad altri affiliati di "Cosa Nostra" in rappresentanza delle province siciliane (Caltanissetta, Palermo, Catania, Agrigento), per acquistare

armi e per l' eventuale arruolamento di un killer: "*e in quelle circostanze andiamo a parlare con delle persone straniere, con precisione è un turco che ci ha fornito e ci ha fatto fare la fornitura delle armi, ed abbiamo parlato pure dell' eventualità che ci poteva dare un killer per potere fare l' esecuzione del dottore Falcone a Roma*" (pag. 47, stessa udienza).

Il collaborante ha dichiarato, di avere saputo, sin dalla prima riunione sopra riferita di fine anno 1991, e non solo dal Madonia, ma anche da altre persone ("*io l' ho saputo da più persone*") che Cosa Nostra aveva deciso di uccidere oltre al giudice Falcone anche il giudice Borsellino, in quanto "nemici" dell' organizzazione e di uccidere pure altri personaggi politici, come gli onorevoli Andreotti, Martelli, Mannino, nonché l'on.le Lima la cui morte era stata già da tempo decretata: " ... *io sapevo che c' era in cantiere di fare un po' di pulizia, si dovevano ammazzare alcuni magistrati, alcuni politici che ci avevano preso per i fondelli, cioè che ci avevano raggirato prendendosi il consenso elettorale e non mantenendo gli impegni. Questo io lo sapevo* (pag. 44) ... *io sapevo che dovevano ammazzare il dottore Borsellino, però non così in rapida successione all' omicidio del dottore Falcone. Ho saputo poi che hanno accelerato l' esecuzione poiché il dottore Borsellino si era confidato con una persona delle istituzioni e questa persona aveva avvertito che Borsellino poteva fare più danno di quello che stava facendo Falcone e hanno accelerato l' esecuzione* (pag. 45) ... *Io l' ho saputo da più persone ed in particolare modo da Madonia* (pag. 46)

... nel parlare, nel dialogare di assassinare il dottore Borsellino, si parlava anche in generale quello che c' era in cantiere, quello che cosa nostra aveva in mente di portare a termine diciamo, quello che aveva in mente di fare di lì a poco (pag. 47).

Su specifica richiesta del Procuratore Generale, il Pulci ha ribadito di avere appreso, sin dal tempo della prima delle due riunioni su indicate, quella di ottobre-novembre 1991, le su indicate notizie (pag. 48) relative alla decisione di uccidere i giudici Falcone e Borsellino, nonché "*alcuni uomini politici e delle istituzioni che ci avevano, diciamo, preso in giro*" (pag. 49). Notizie, come già detto, apprese dal Madonia e da altre persone e poi anche commentate con il Gioè durante la missione in Belgio: " ... *ma poi con Nino Gioè, che siamo stati più giorni insieme in Belgio, lo commentavamo, cioè parlavamo del più e del meno*" (pag. 49).

Alla richiesta, da parte della Corte, di ulteriori specificazioni in merito alle persone che si dovevano uccidere, il collaborante ha risposto con indicazione analitica dei nomi e con riferimento a ciascun "movente specifico" ad essi relativo: " ... *come magistrati eminenti da ammazzare che loro ritenevano pericolosi erano il dott. Falcone ed il dottore Borsellino. Come uomini politici addirittura si parlava anche che volevano ammazzare Andreotti che aveva fatto un provvedimento per fare arrestare persone che erano state scarcerate per decorrenza di custodia cautelare. Volevano ammazzare Mannino che non aveva mantenuto, poi si parlava di ammazzare a Martel-*

li, insomma c'era un chiaccericcio intorno a questi omicidi eccellenti che si dovevano fare all' interno di Cosa Nostra, parlo dei vertici, che io venivo a sentire come persona passiva non come persona che partecipava agli argomenti dove si deliberavano gli omicidi (pag. 66), però sapevo perché avevo gli interlocutori che poc' anzi ho riferito [ovverosia gli altri partecipi alla missione in Belgio], *e si chiacchierava del più e del meno: 'ora a sti cornuti ce la facciamo pagare, ci hanno bidonati'. A Martelli si rimproverava che ci aveva fregato i voti nel 1987 ... nel calderone dei nomi ho sentito parlare di Martelli, di Mannino, addirittura volevano ammazzare Andreotti, ma non perché erano nemici di cosa nostra, questi ultimi perché erano amici e avevano tradito, mentre i nemici da ammazzare erano il dottore Falcone ed il dottore Borsellino* (pag. 67) ... *a Lima lo volevano morto già da tanto tempo, solo che speravano in Lima fino all' ultimo momento che aggiustasse in Cassazione il maxi processo, perché fino al giorno della camera di consiglio ognuno giocava le proprie carte, si sperava che il processo venisse cassato. Invece poi quando questo non è successo ci è venuto in discesa ammazzarlo, ma già lo volevano ammazzare di prima, prima del discorso delle famose riunioni che io ho parlato poc' anzi, quelle che si sono verificate a Enna*" (pag. 68).

6. (segue) contenuto deliberativo-strategico della riunione in località Dittaino

Spanto

Nella sopra indicata riunione non è stato adottato un semplice "programma" nè un mero "progetto" ma risulta evidente che è stato adottato un vero e proprio piano stragista avente un contenuto decisionale, sia strategico e sia deliberativo. In particolare.

1. Contenuto deliberativo.

E' stata formulata una decisione di indubbio contenuto deliberativo che, per i presenti (Riina, Provenzano, Santapaola, Madonia), viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli delitti ivi contemplati. Invero:

a) La pregressa riunione del settembre-ottobre 1991 riferita dal Messina (supra n I) ha poggiato l' accento, in prevalenza, sul contenuto strategico del piano (*stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*) potendosi solo "dedurre" il relativo contenuto deliberativo. L' ulteriore riunione dell'ottobre 1991 (al massimo inizi del 1992) riportata dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti (supra n. II), ha specificato ulteriormente l'obiettivo strategico costituito dal perseguimento della destabilizzazione statale nel cui ambito doveva, successivamente, farsi rientrare l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino; tale riunione presenta pure un proprio contenuto deliberativo, se pur limitato; si fa solo riferimento alla decisione, peraltro già da tempo presa, di uccidere l' on.le Lima colpevole di non avere dato certezze sull' esito positivo del maxi processo.

La riunione in esame in località Dittaino, riportata dal Pulci e collocata nei mesi di ottobre-novembre 1991, presenta invece un contenuto delibera-

tivo ben più ampio e specifico, costituito dall' adozione della decisione di morte nei confronti di ben individuati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli.

b) La volontà manifestata dai deliberanti in quella riunione è "perfetta, nel senso che essa è completa in ordine ai delitti voluti ed non necessita quindi di ulteriori deliberazioni.

c) Al tempo stesso la decisione è contrassegnata dal requisito della unitarietà, ovverosia dalla circostanza che in un "unico contesto" viene ad essere decisa la morte di plurime persone. Non si tratta dunque di plurime decisioni. Ma di una sola deliberazione relativa all' uccisione di più personaggi eccellenti, analiticamente indicati.

d) La deliberazione, nella sua unitarietà decisionale, contiene pure la precisazione dei singoli "moventi specifici" relativi ai vari delitti contestualmente decisi. E' stato pertanto stabilito di uccidere i giudici Falcone e Borsellino in quanto "vecchi nemici di Cosa Nostra" e sempre "pericolosi", l' onorevole Lima in quanto "inaffidabile" per non avere saputo intervenire con efficacia per condizionare l' esito del maxi processo, gli onorevoli Mannino e Martelli in quanto "traditori" per non avere saputo ricambiare i benefici elettorali di cui avevano goduto.

e) L' adozione del piano stragista in esame è collegata al maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione: vi è il fondato timore che il processo si concluda in modo sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra, nono-

stante si speri, fino all' ultimo momento (fino alla camera di consiglio), in un intervento dell' on.le Lima (per questo motivo il parlamentare non era stato ancora ucciso).

Risulta in proposito documentato, come già detto (v. retro Capitolo primo) che con nota del 27 giugno 1991 il presidente della Corte di Cassazione (Brancaccio) aveva manifestato l' intendimento di assegnare il maxi processo al presidente Valenti, in sostituzione del presidente Carnevale E risulta pure accertato (v. retro, Capitolo primo) che già dall'estate del 1991 il Riina era consapevole di non avere la possibilità di incidere sull' esito del maxi processo in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti. Dunque la ragione genetica dell' adozione del piano stragista è costituita dal fondato timore di un esito negativo del maxi processo. Analoga ragione, peraltro, risulta espressa nella sopra citata riunione riportata dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti.

f) Nel piano stragista in esame è venuta a confluire l' originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra agli inizi degli anni '80 nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, e mai revocata. La confluenza in tale piano ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato indispensabile provvedere a rinnovare l' originaria decisione di morte, nel senso di una rinnovazione attuata mediante una sua "conferma".

Nessuna deliberazione "costitutiva" è dato dunque riscontrare, per quanto concerne i due magistrati, nel piano stragista in esame. Non perchè tale

piano non potesse presentare elementi "costitutivi", quali l' indicazione di "nuovi nomi", come ad esempio l' on.le Andreotti, che agli atti non risulta mai prima indicato in precedenti riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, quanto perchè tali elementi costitutivi erano del tutto estranei ai nomi dei giudici Falcone e Borsellino.

Pertanto, qualunque sia il contenuto "costitutivo" che si voglia attribuire al piano strategista adottato nella riunione dell'ottobre-novembre 1991 in località "Dittaino", devesi affermare che comunque, con riferimento alla specifica posizione dei giudici Falcone e Borsellino, la parte decisionale del piano viene ad assumere natura di deliberazione "rinnovativa" della originaria decisione di morte risalente agli anni '80 (seguita da numerosi attentati e mai revocata). Rinnovazione deliberativa, questa, attuata mediante "conferma" di tale decisione.

g) Al tempo stesso il piano ha assunto natura di "conferma" dell' originario "movente specifico", per cui venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, e costituito dal fatto che i due magistrati persistevano nell'essere "pericolosi nemici" di Cosa Nostra, in funzione della continuativa azione svolta contro l' organizzazione mafiosa.

h) Sull' avvenuto "perfezionamento" deliberativo del piano stragista non esplica alcuna incidenza la circostanza che ancora la Cassazione non aveva deciso il maxi processo con esito negativo per gli interessi di Cosa Nostra. Il piano infatti è già perfetto in sé e per sé, dato che la volontà delittuosa è

stata manifestata in maniera completa. Il piano è solo ancora inefficace e pertanto non possono essere realizzati i singoli delitti con esso contestualemte deliberati. In sostanza la sentenza della Cassazione si pone, rispetto al piano già perfetto nel suoi contenuto deliberativo, come "condizione sospensiva" che ne impedisce la sua efficacia esecutiva. In particolare impedisce il compimento di atti di "concreta" esecuzione. Non impedisce pure il compimento di atti di esecuzione "preparatoria", i quali possono essere subito predisposti (ma dovranno essere realizzati "in concreto" solo dopo il verificarsi dell' evento dedotto in condizione) come in effetti sono stati predisposti, nel caso di specie, con riferimento alla posizione del giudice Falcone (v. infra, la spedizione in Belgio, per l' approvvigionamento di armi e l'arruolamento eventuale di un killer)).

2) Contenuto strategico. La parte strategica del piano, è emersa, come già detto, nelle pregresse riunioni sopra esaminate da cui risulta che si stavano "*buttando la basi di un nuovo progetto politico*" (collaborante Messina supra n. I) e più specificamente che l' obiettivo da perseguire era quello della "*destabilizzazione*" della compagine statale per ricercare nuovi referenti politici-istituzionali (essendo venute meno le precedenti coperture) con cui intavolare trattative favorevoli per Cosa Nostra (collaboranti Malvagna e Pulvirenti (supra n. II).

Nella riunione in esame dell'ottobre-novembre 1991 in località "Dittaino" di Enna, l' obiettivo strategico del piano risulta "sfumato". E' evidente

che il Madonia, nel confidarsi con il Pulci, si è soffermato maggiormente a descrivere le decisioni che erano state adottate non dilungandosi a spiegare gli obiettivi che si intendevano perseguire. Il Pulci, comunque, ha riferito che scopo della decisione era quello di "*fare un pò di pulizia*", specie nei confronti dei politici che "*ci avevano preso per i fondelli, cioè ci avevano raggirato prendendosi il consenso elettorale e non mantenendo gli impegni*". Per cui, in definitiva, l'obiettivo era quello di un "regolamento di conti", come anche diranno poi, in sede di Commissione Provinciale, il Giuffrè a proposito della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 ed il Brusca a proposito delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (v. amplius infra, Capitolo terzo)).

Il su indicato obiettivo strategico costituisce il "movente generale" del piano e quindi è anche esso connotato dal requisito della unitarietà nel senso che i singoli delitti contestualmente decisi e pur sorretti dai rispetti moventi "specifici", si presentano accomunati dal conseguimento del medesimo risultato strategico e non già in maniera frazionata.

3) Il piano stragista in esame presenta pure il requisito della "inscindibilità" nel già precisato senso (v. retro Capitolo primo) che la sua adozione viene ad assumere il significato di approvazione "congiunta" del suo contenuto strategico e del suo contenuto deliberativo. Così superandosi, in base a questa nuova impostazione data al piano stragista, il rilievo della Corte di Cassazione (v. sentenza relativa alla strage di Capaci) secondo cui: " ... *la*

Spanto

conoscenza della linea strategica, e cioè del programma criminoso, da parte dei capi mandamento di cosa nostra ha valenza sul piano della prova di reato associativo, non su quelli di concorso su un reato fine di omicidio" (pag. 91).

Per ultimo va anticipato che le dichiarazioni del Pulci, in merito alla riunione in esame, hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni del Giuffrè il quale ha riferito, per la prima volta, di una riunione di poco successiva, tenutasi in sede di Commissione Provinciale a metà dicembre 1991, avente contenuto quasi identico a quella riferita dal Pulci (v. infra).

7. <u>(segue) contenuto esecutivo della riunione in località "Dittaino" (la spedizione in Belgio)</u>

La riunione riferita dal Pulci non ha solo contenuto deliberativo, ma, addirittura, per la specifica posizione del giudice Falcone, ha anche natura "esecutiva", in quanto con essa si provvede da subito ad organizzare l' attentato al magistrato.

Trattasi di atti di "preparazione" esecutiva, non di "concreta" esecuzione, in quanto, nonostante i timori per l'esito del maxi processo, l'uccisione del magistrato non può essere effettuata prima che la Corte di Cassazione decida in merito a tale processo (v. paragrafo precedente e retro Capitolo primo).

Sparto

Tanta immediatezza trova la sua logica spiegazione nell' esigenza di assicurare che, una volta intervenuta la decisione "negativa" della Corte di Cassazione, "Cosa Nostra" si trovi nella condizione di potere realizzare con la "massima immediatezza" l' uccisione del giudice Falcone, costituente il più significativo ed importante dei delitti decisi con il piano stragista, ma anche quello di più problematica esecuzione. Ne è pertanto conseguita la contestuale decisione "esecutiva" di uccidere il giudice Falcone a Roma in modo che la responsabilità cadesse sui servizi segreti deviati e non già su Cosa Nostra: " *perché facendo Falcone in Sicilia, praticamente c' era il forte sospetto che poteva essere cosa nostra ad averlo perpetrato, mentre fuori la Sicilia si poteva depistare con i servizi segreti deviati, cioè si attirava l' attenzione ad altri gruppi criminali, che non erano cosa nostra*".

In quella stessa riunione dell' ottobre-novembre 1991 è stato conferito al Pulci l' immediato incarico di recarsi in Belgio con una rappresentanza di uomini d' onore provenienti dalle varie province siciliane, tranne quella di Trapani (v. sul punto, per la relativa motivazione, infra) per approvvigionarsi di armi e per eventualmente arruolare un killer.

Questa parte delle dichiarazioni del Pulci, concernente la predisposizione di atti di "preparazione esecutiva" all' uccisione del giudice Falcone, è riconducibile, come già detto, all' esigenza di assicurare una "immediata" risposta di Cosa Nostra al previsto esito negativo del maxi processo. In pro-

posito è bene sottolineare che le dichiarazioni del collaborante, sul punto, hanno trovato puntuale riscontro negli atti di causa.

Vale infatti richiamare che, come già detto (v. Capitolo precedente): a) Il 27 giugno 1991 il presidente della Corte di Cassazione (Brancaccio) aveva manifestato l' opportunità di assegnare il maxi processo al presidente Valenti, in sostituzione del presidente Carnevale; b) Il Riina, già nell' agosto del 1991, aveva comunicato al Brusca di non avere avuto la possibilità di incidere sull' esito del maxi processo in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti (v. supra).

Va ora aggiunto che il 23 ottobre 1991 il maxi processo, assegnato alla prima sezione penale presieduta dal dott. Valente, è stato iscritto al registro generale della Corte di Cassazione (la prima udienza è stata tenuta il 9 dicembre 1991).

Ed è appunto che, con precisa cadenza cronologica, dopo le riunioni di contenuto prevalentemente strategico sopra riportate (collaboranti Messina, Malvagna e Pulvirenti), il Riina, in perfetta sincronia temporale con l' avvenuta "formale" assegnazione (alla fine del mese di ottobre) del maxi processo alla prima sezione presieduta dal dott. Valenti, si è adoperato a convocare immediatamente la Commissione Regionale, in apposita riunione, localilizzata dal Pulci nei mesi di ottobre- novembre 1991, per l' adozione del piano stragista nella sua completezza deliberativa.

Spanto

Anche questa scansione cronologica costituisce motivo di riscontro alle dichiarazioni del Pulci.

Peraltro è significativo che le ulteriori riunioni riferite da altri collaboranti e che saranno qui di seguito esposte, attengono, appunto (tranne quella del Grazioso), alla fase "esecutiva", concernente l' organizzazione di atti di natura "preparatoria" all' esecuzione della rinnovata decisione di morte adottata nei confronti del giudice Falcone nel corso della riunione "deliberativa" sopra riferita dal Pulci.

8. Nel corso del 1991 o inizio del 1992 (collaborante Grazioso)

La sopra indicata riunione "decisionale" dell'ottobre-novembre 1991 riferita dal Pulci, oltre a costituire il logico sviluppo delle riunioni per lo più "strategiche" riferite dai collaboranti Messina-Malvagna-Pulvirenti, ha trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni del collaborante Grazioso, assunto nel giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci, il quale ha parlato di un' importante riunione tenutasi in provincia di Enna nel corso del 1991 o all' inizio del 1992 cui avevano partecipato vari rappresentanti delle province mafiose siciliane "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*".

E' pertanto utile riportare testualmente i passi più significatici contenuti nella relativa sentenza (v. libro terzo, lett. c, pag. 1312 e segg.).

1) "Il Grazioso (pagg. 110-117, ud. 22 settembre 1999) ha altresì riferito di aver appreso che nell' ennese -nel corso del 1991 o all'inizio del 1992 e, comunque, prima del suo arresto- si era tenuta una riunione di una certa importanza; che a detta riunione avevano partecipato <<*personaggi delle varie regioni*>> che indicava, in Salvatore Riina, in Benedetto Santapaola, in una persona con i calli di cui non conosceva il nome ed in altri ancora; che aveva avuto modo di parlare di questa riunione con Giuseppe Pulvirenti e con Piero Puglisi, uomo d'onore della famiglia di Catania e genero del Pulvirenti; che vi era stata <<*una massima urgenza* di questa riunione *inerente a decisioni che si dovevano prendere*>>, decisioni relative <<*alle stragi che poi si sono fatte, le discussioni erano queste*>>".

"Il dichiarante ha anche precisato di aver parlato con Piero Puglisi, mentre era in macchina, di questa riunione importante che <<si doveva fare con Benedetto Santapaola, con queste persone>> (pagg. 122-123, ud. del 22 settembre 1999); ed ancora di aver chiesto al predetto Puglisi, dopo la strage di Capaci, lumi sull'accaduto ricevendo la risposta che <<i palermitani cose indietro non le lasciano>> e che vi sarebbe stato un seguito: <<ancora quello che è successo non è niente>>. Pertanto si era reso conto, dopo le due stragi, che era in atto una <<strategia contro lo Stato>> (pag. 102 e 118, ud. cit.)".

2) " ... In sede di riesame, il Grazioso ha sottolineato che l' incontro effettuato in provincia di Enna era <<una riunione del tutto eccezionale. In-

Sparto

fatti lì erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia>>. Nel corso della stessa <<*si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime* in Italia, non solo in Sicilia. Importantissime intendo dire per Cosa Nostra>>".

"In particolare, così si è espresso: <<Si. Per quanto riguarda, Signor Presidente, le riunioni che c'erano nei vari anni, nei vari mesi che facevano, erano anche riunioni diverse di quella là. Quella là confermo che era una riunione del tutto eccezionale, infatti *lì erano presenti tutti i componenti delle province della Sicilia* ... No, Signor Presidente, perché noi ne abbiamo parlato di questo fatto che c'è stata questa riunione importante, che *si dovevano decidere delle cose importanti.* Questi ricordi io ce l'ho proprio scolpiti in mente. In quella riunione si dovevano decidere cose importanti, *dovevano succedere cose importantissime in Italia*, non solo in Sicilia. Importantissime intendo dire per Cosa Nostra>>" (pagg. 240 e 241, ud. del 22 settembre 1999).

Stante il tenore delle su indicate dichiarazioni, è agevole concludere nel senso che la riunione riferita dal Grazioso presenta caratteristiche molto simili a quella riportata in modo più dettagliato dal Pulci, per quanto concerne i partecipanti, l' oggetto, l' immediatezza, la localizzazione. Invero:

a) I partecipanti appartengono alla Commissione Regionale, sono "personaggi di varie regioni ... *tutti i componenti delle province della Sicilia*" e tra costoro il Riina ed il Santapaola. Il Pulci ha aggiunto a questi i nomi di

Sprato

Madonia (a capo della provincia mafiosa di Caltanissetta) e Provenzano (elemento di tale spicco da potere sedere in Commissione Regionale insieme al Riina).

b) Nel corso della riunione "*si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime in Italia non solo in Sicilia*", decisioni relative "*alle stragi che poi si sono fatte*", con evidente riferimento all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Pure "importantissime" sono state le decisioni indicate dal Pulci, il quale ha appunto detto che la decisione era quella di uccidere i giudici Falcone e Borsellino, ed ha aggiunto anche l' uccisione di alcuni politici (gli on.li Lima, Martelli e Mannino)

c) La riunione era stata convocata "*con la massima urgenza*". Urgenza, questa, ben compatibile con il previsto esito negativo del maxi processo e con la necessità della immediata predisposizione di atti preparatori all' esecuzione dell' attentato in Roma a carico del giudice Falcone, cui ha fatto esplicito riferimento il Pulci.

d) La riunione è stata tenuta in provincia di Enna, nel corso dell' anno 1991 o all'inizio del 1992. Non può quindi escludersi l' autunno del 1991 e, per tale motivo, è ben compatibile con la riunione di ottobre-novembre 1991 di cui ha parlato il Pulci il quale si è anche riferito alla medesima provincia di Enna (località "Dittaino").

9. Ultimi mesi del 1991 (ottobre-novembre): organizzazione della missione romana (collaboranti Sinacori e Geraci)

Il Pulci, nel riportare la sopra citata riunione dell' ottobre-novembre 1991 (supra nn. 5,6,7), di cui vi è riscontro nelle dichiarazioni del Grazioso (supra n. 8), ha anche detto che in tale riunione fu deciso di uccidere a Roma il giudice Falcone, tanto che egli si è recato in Belgio, insieme ad altri rappresentanti delle province siciliane, per approvvigionarsi di armi e per l'eventuale arruolamento di un killer.

Questa circostanza, concernente la c.d. "missione romana" per attentare alla vita del magistrato, ha trovato integrale conferma nelle parole dei collaboranti Sinacori Vincenzo e Geraci Francesco i quali, in proposito, hanno riferito di una riunione che il Sinacori ha localizzato con precisione negli ultimi mesi del 1991.

In particolare, il Sinacori, interrogato all' udienza del 6 ottobre 1999 nel corso del giudizio di secondo grado relativo alla strage di Capaci, ha riferito di una riunione avvenuta a Castelvetrano in un immobile nella disponibilità del Riina e curato da Gianbalbo Pietro, "uomo d'onore" di Santa Ninfa, cui avevano preso parte, oltre al Riina ed al Sinacori, anche Agate Mariano, Messina Denaro Matteo, figlio di Francesco, ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo. In tale riunione si era progettato di recarsi a Roma per studiare i movimenti del giudice Falcone, e pure del ministro Martelli e del giornalista Costanzo, in vista di un futuro attentato nei loro confronti. In parti-

Sparto

colare l' attentato a carico del giudice Falcone trovava la sua causale nel maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione, di cui si prevedeva l' esito negativo. La riunione, come detto, è stata localizzata negli ultimi mesi dell' anno 1991, ottobre/novembre. Riferisce il Sinacori:

"Si', io ricordo a proposito un incontro che abbiamo avuto a Castelvetrano, che ci mando' a chiamare Riina Salvatore. Io andai assieme ad Agate Mariano; li' c'era... abbiamo incontrato Filippo Graviano, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, e in quella occasione il Riina ci disse che dovevamo iniziare a colpire... a cercare di colpire Falcone e altri, e quindi dovevamo spostarci a Roma a fare una spedizione per cercare di colpire Falcone. Dopo questo incontro ne abbiamo fatti altri a Palermo. ... Si', gli obiettivi erano Falcone e Martelli principalmente. .... Si', si parlo' anche di Costanzo... di Costanzo e di qualche altro (pag. 64) ... *L'istruzione del maxiprocesso c'entra il Falcone, perche' l'aveva istruito lui, aveva... aveva istruito questo processo e poi, siccome si apprestava ad andare in Cassazione, e il Riina sicuramente era venuto a sapere che andava male, prima che andasse male voleva colpire il Falcone, perche' lui era convinto... era convinto che nel momento in cui il Falcone va al Ministero assieme al Martelli e ad altri, cercavano di fare... di fare in Cassazione... di fare pressione in Cassazione perche' questo processo andasse bene per loro* (pagg. 72 e 73) ...*Non lo so, sara' stato ottobre, non lo so di preciso cos'era. So soltanto che erano... gli posso dire soltanto che era gli ultimi mesi*

Spato

del '91...Ottobre, novembre, non mi ricordo bene" (pag. 92).

Il collaborante Geraci si è espresso negli stessi termini, anche se meno preciso in merito alla data, indicata genericamente nell'anno 1992: "... *Siamo nel '92 se non ricordo male, ma mi sembra di si'; siamo nel '92, che volevano uccidere il Costanzo, perche' il Costanzo parlasse male della... della mafia, faceva delle trasmissioni sempre sulla mafia. Pero' questa trasferta, che lui mi disse che si doveva fare a Roma, non riguardava soltanto l'omicidio del Costanzo; la' a Roma si doveva... cercavano pure il dottore Falcone, cercavano pure il dottore Martelli, che lui all'epoca era pure Ministro della Grazia... di Grazia e Giustizia o forse gia' aveva finito l'incarico, adesso io di preciso non ricordo piu'* " (interrogatorio 12 novembre 1999, pag.71).

Le dichiarazioni del Sinacori e del Geraci sulla riunione in esame costituiscono un triplice riscontro alla riunione decisionale descritta dal Pulci e già sopra riportata (v. supra nn. 5,6,7). Infatti:

a) Identità di localizzazione temporale: il Pulci ha indicato i mesi di ottobre-novembre 1991 ed il Sinacori (più preciso del Geraci, riportatosi genericamente al 1992) ha indicato gli stessi mesi di ottobre/ novembre e comunque gli ultimi mesi del 1991: ". ...*Ottobre, novembre, gli ultimi mesi del '91 posso dire soltanto che erano gli ultimi mesi del '91*".

b) Identità di contenuto decisionale: la preparazione di un attentato, da eseguirsi Roma, nei confronti del giudice Falcone (oltre che del giornalista Costanzo e dell'on.le Martelli).

c) Identità di contributo partecipativo. Il Pulci, ha parlato del viaggio in Belgio finalizzato all' approvvigionamento di armi per realizzare la missione romana ed ha specificato che a tale viaggio parteciparono diversi uomini in rappresentanza delle province mafiose di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Catania. Non ha citato alcun rappresentante della provincia di Trapani. Tale omissione costituisce un ulteriore rilevante riscontro alle dichiarazioni del Pulci. Infatti la provincia di Trapani, rappresentata da Agate Mariano in seno alla Commissione Provinciale, era stata impegnata specificamente per eseguire la medesima "missione romana" , attraverso un apposito commando tra cui il Sinacori ed il Geraci.

10. Metà dicembre 1991: il piano stragista della Commissione Provinciale (collaborante Giuffrè).

Il collaborante Giuffrè ha riferito in merito ad una riunione della Commissione Provinciale (non Regionale), tenutasi a metà dicembre 1991 in occasione degli auguri natalizi, presenti il Riina e la quasi totalità dei capi mandamento o loro sostituti. Stante la rilevante importanza, questa riunione verrà trattata in modo specifico in seguito, nell' apposito capitolo relativo

alle riunioni della Commissione Provinciale (v, amplius infra Capitolo terzo).

Allo stato è però bene evidenziare che la su indicata riunione, specie sotto il profilo cronologico e contenutistico qui esaminato, si pone in perfetta sintonia con quella della Commissione Regionale, riferita dal Pulci, tenutasi nei precedenti mesi di ottobre-novembre 1991. Le dichiarazioni in proposito rese dai due collaboranti si riscontrano a vicenda in quanto le riunioni da loro riferite, se pur effettuate in sedi diverse (Commissione Regionale per il Pulci e Commissione Provinciale per il Giuffrè), si riferiscono all' adozione di un piano stragista pressoché "identico" (v. amplius infra).

11. Il 23 dicembre 1991: altre riunioni "importanti" (collaborante Vara)

Vara Ciro, come già in precedenza precisato (Parte prima) era affiliato alla "famiglia" di Vallelunga ed era pure in stretti rapporti con Madonia Giuseppe ("Piddu") capo incontrastato della provincia di Caltanissetta. Il collaborante Vara, per la prima volta assunto nel presente giudizio, ha dichiarato (udienza del 24 ottobre 2003) di avere incontrato il Madonia, il 23 dicembre 1991, a Bagheria. Si sorprese per la sua presenza in Sicilia dato che di regola il Madonia trascorreva le festività natalizie nella zona di Milano, ove era latitante. Gli chiese come mai non fosse nel nord Italia e il Madonia gli rispose che si trovava lì in quanto "*aveva un impegno importante a Pa-*

Spanto

lermo, perché alla fine di gennaio c' è la sentenza della Cassazione del maxiprocesso".

Il Madonia, ha ancora precisato il Vara (pag. 45), aveva un' "*espressione preoccupata*" (pag. 45 udienza cit.), poiché prevedeva quello che doveva succedere, che poi è successo "*andando male la sentenza della Cassazione, mi parla che aveva impegni importanti, dovevano verificarsi delle riunioni e che la riunione poi è avvenuta per quello che ho appreso dopo*".

Alla domanda di quando è avvenuta questa riunione, Vara ha risposto "*la riunione.... se è avvenuta a febbraio o è avvenuta a marzo non posso dirlo, non sono certo il giorno quando è avvenuta, è avvenuta prima dell'omicidio di Salvo Lima*".

Gli è stato pure richiesto se conoscesse il contenuto di quella riunione. Ha risposto di non saperlo, ma ha ribadito che la preoccupazione del Madonia era riconducibile alla sentenza sul maxi processo, dal cui esito sarebbero scaturiti degli eventi : "*si era preoccupati perché essendo che doveva avvenire questa sentenza sarebbero successe delle cose, però non è che poi poteva anticipare quello che ancora dovevano andare a discutere nella riunione*".

Risulta dunque evidente che: a) le riunioni cui si riferisce il Madonia (avente la carica di rappresentante della provincia di Caltanissetta), erano riunioni di Commissione Regionale, non avendo egli titolo per partecipare a quelle della Commissione Provinciale costituita dai capi mandamento (e

Sperto

loro sostituti); b) le questioni da trattare erano di massima urgenza, visto che le riunioni dovevano essere tenute nel periodo natalizio ed addirittura imponevano la presenza di un rappresentante, quale il Madonia, che di regola in quel periodo era solito trascorrere le festività nel nord Italia ove si trovava latitante; c) in quelle riunioni si dovevano discutere questioni riconducibili al maxi processo, di cui si temeva l'esito negativo; è dunque pacifico, che in considerazione di quanto già deciso nelle riunioni precedenti e di quanto verrà deciso nelle riunioni successive (v. infra), la discussione doveva necessariamente concernere le specifiche modalità delle reazioni cruente che Cosa Nostra intendeva approntare contro quei personaggi eccellenti i quali a vario titolo erano collegati con le sorti del maxi processo e dunque in particolare contro i giudici Falcone e Borsellino ("*si era preoccupati perché essendo che doveva avvenire questa sentenza sarebbero successe delle cose*").

Le dichiarazioni del Vara trovano pertanto oggettivo riscontro nelle riunioni precedenti (v. supra) e successive (v. infra) a quelle riferite dagli altri collaboranti e tutte accomunate dal tema concernente la reazione che Cosa Nostra doveva approntare in vista del prevedibile esito negativo del maxi processo.

12. Periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992: a) le perplessità per la missione romana (collaboranti Pulci).

Il Pulci ha anche riferito di una seconda riunione, collocata "a cavallo" tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992, svoltasi nelle campagne tra villa Priolo e Calascibetta, sempre in territorio di Enna. Il Pulci, nell' accompagnare il Madonia, ha visto pure in tale circostanza Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, non anche Bendetto Santapaola.

In seguito a tale riunione il Pulci ha appreso dal Madonia che l' attentato al giudice Falcone poteva essere effettuato in Sicilia e non a Roma. Non ha conosciuto i motivi di tale decisione ma, comunque, ha saputo che ad essa erano contrari il Provenzano e lo stesso Madonia. Entrambi erano stati rassicurati dal Riina in quanto un "personaggio" delle istituzioni gli aveva garantito che, pur effettuando l' attentato in Sicilia, non vi sarebbero state particolari ritorsioni da parte dello Stato. Nonostante queste assicurazioni, il Madonia ed il Provenzano, pur se disponibili per l'attentato in Sicilia, rimanevano però propensi per la sua effettuazione a Roma: "*dopo la seconda riunione non erano tanto convinti, sia, mi disse il Madonia, lui che Provenzano, di farlo in Sicilia, ma poiché il Riina aveva garantito che non c'erano ritorsioni perché aveva garantito a livello istituzionale che facendolo in Sicilia non subivano ritorsioni da parte dello Stato, e allora hanno condiviso di farlo in Sicilia, però loro erano più propensi di farlo a Roma*" (udienza 26 aprile 2004, pag. 36).

Risulta quindi evidente che: a) Madonia e Provenzano erano fermi nell'originario proposito (manifestato nella prima riunione) di eseguire a

Roma l' attentato a carico del giudici Falcone; b) il Riina li ha assicurati che facendolo in Sicilia non vi sarebbe state particolari "ritorsioni" da parte dello Stato, avendo ricevuto garanzie in tal senso da parte di un eminente personaggio delle istituzioni; c) gli altri due, rassicurati, condividevano la possibilità di farlo in Sicilia, ma rimanevano sempre "*propensi*" per l' attentato a Roma.

La dichiarazione del Pulci, relativa a questa perplessità del Riina sulla c.d. "missione romana", trova una specifica conferma nelle dichiarazioni del collaborante Sinacori.

Il Sinacori nel corso del citato interrogato del 6 ottobre 1999 ha detto che alla prima riunione di Castelvetrano, avvenuta negli ultimi mesi del 1991 (supra n. 9), ne seguirono delle altre: "... *in quella riunione di Castelvetrano si e' parlato che ci dovevamo mettere d'accordo per fare questa spedizione, poi abbiamo fatto altri incontri a Palermo dove dovevamo mettere in atto la nostra spedizione. E ne abbiamo fatto piu' di una.*" (pag.91, processo di secondo grado relativo alla strage di Capaci).

Dunque la "perplessità" manifestata dal Riina sulla "missione romana", affermata dal Pulci con riferimento alla riunione avvenuta in località Priolo "a cavallo" tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni del Sinacori dalle quali risulta che: a) l' incarico per lo svolgimento della missione romana venne conferito negli "ultimi mesi" del 1991, con la riunione di Castelvetrano; b) ad essa, però, non venne dato

Sgrato

"immediato" seguito (al pari di quello dato per la spedizione in Belgio) ma si fecero "*altri incontri*" in quanto, nel frattempo, era appunto subentrata la decisione del Riina di effettuare l'attentato in Sicilia e non più a Roma.

13. Periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992: b) ragioni della perplessità per la missione romana (collaboranti Pulci).

Anche se non saputa indicare dal Pulci, la ragione di questo improvviso fermo della "missione romana" trova agevole spiegazione negli atti di causa dai quali risulta la pacifica esistenza di due circostanze: a) l' importanza "emblematica" rivestita dall' uccisione del giudice Falcone, la cui realizzazione però presentava consistenti difficoltà esecutive; b) la natura dell'obiettivo strategico perseguito dal Riina con il piano stragista. Infatti:

a) E' indiscusso l'impegno frenetico e minuzioso svolto dal Riina onde assicurare la "sicura" riuscita dell' attentato a carico del giudice Falcone. E' stata predisposta una vera e propria organizzazione di tipo militare onde garantire il buon esito dell'attentato a carico del magistrato che, in Cosa Nostra, era considerato il principale artefice del male in quel momento piombato sull' organizzazione, e, nell' opinione pubblica, era identificato come il nemico storico della mafia. L' uccisione del giudice Falcone, costituiva il delitto più importante di quelli decisi nel piano stragista e quindi la sua realizzazione doveva essere "sicura", specie tenuto conto del fallimento dei precedenti attentati (di cui il più eclatante era quello del 1989 in località

"Addaura"). Al tempo stesso la realizzazione del delitto presentava notevoli difficoltà esecutive, stante la nutrita tutela di cui il magistrato era stato dotato. E' pertanto indubbio che la città di Roma non era certo il luogo ideale per ottenere una "certezza" di risultato. Altrettanto indubbio è che il territorio palermitano si prestava meglio di qualsiasi altro luogo, sia per superare le eccezionali misure protettive adottate a protezione del magistrato e sia per garantire le necessarie esigenze logistiche e di copertura.

b) La scelta dell' attentato in Sicilia in quanto ne rivendicava la paternità a Cosa Nostra, era perfettamente compatibile con il perseguimento dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale e di ricerca di nuovi referenti politici. Obiettivo che sarebbe rimasto in ombra in caso di persistenza nell' iniziale proposito dell' attentato romano, il cui scopo era quello di distogliere i sospetti da Cosa Nostra e farli ricadere su pezzi deviati dei servizi segreti.

Motivazione, queste, che assumono maggior credito ove si escluda l' altra motivazione che parrebbe, prima facie, più consona, ovverosia che il Riina, all' impulso immediato di frenare con la morte le iniziative svolte dal giudice Falcone (con l'ausilio del Ministro Martelli) per assicurare l' imparzialità del maxi processo (v. retro), abbia fatto subentrare la più meditata riflessione di non potere in concreto realizzare quella morte prima della "formale" sentenza negativa da parte della Corte di Cassazione. In proposito però occorre replicare che non vi era possibilità di alcun "ripensamento"

Spanto

in quanto era pacifica l' inopportunità di attuare il piano stragista senza un' adeguata giustificazione. In proposito vale richiamare come il Brusca abbia precisato che prima della sentenza della Cassazione sul maxi processo non era giustificabile dare corso ad alcuna uccisione di personaggi eccellenti collegati al prevedibile esito negativo di quella decisione (v., retro Capitolo primo).

In definitiva, la perplessità manifestata dal Riina in ordine alla missione romana non era costituita da un suo ripensamento sull' originario proposito di uccidere immediatamente il giudice Falcone per impedirne le interferenze sul maxi processo, ma era costituita dalla necessità di dovere eseguire l' attentato in Sicilia e non a Roma, al duplice fine di: a) assicurare la morte certa del giudice Falcone; b) rivendicarne la paternità a Cosa Nostra per il conseguimento del prefissato obiettivo di destabilizzazione statale.

Motivazioni queste che, fondate su specifiche risultanze processuali, costituiscono valide argomentazioni di logico riscontro alla circostanza riferita dal Pulci e secondo cui, nel corso della riunione in esame, i vertici di Cosa Nostra (ovverosia Madonia e Provenzano) continuavano ad essere "*propensi*" a che l' attentato avvenisse in Roma mentre il Riina prediligeva il territorio palermitano ed insisteva per la condivisione di tale suo proposito.

14. Il 30 gennaio 1992: la sentenza della Corte di Cassazione

Il giorno 30 gennaio 1992 la Corte di Cassazione ha adottato la decisione

sul maxi processo, con una sentenza di contenuto sfavorevole per gli interessi.

A questo punto il Riina era già forte del consenso previamente espresso dalla Commissione Regionale sul piano stragista adottato nel corso delle su indicate riunioni del 1991 (specie quella "deliberativa" dei mesi di ottobre/ novembre 1991, riferita dal Pulci) ed aveva pure ottenuto il consenso della Commissione Provinciale che aveva approvato un piano pressoché identico durante la riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè, v. infra Capitolo terzo).

Pertanto il Riina, poteva finalmente secondare l' urgenza di dare allo Stato, con l' uccisione del giudice Falcone, la "risposta" immediata ed eclatante di Cosa Nostra e quindi portare a concreta esecuzione il piano stragista. Nel perseguimento di siffatto obiettivo il Riina non ha lasciato nulla di intentato e con la sollecitudine impostagli da quell' urgenza che lo condizionava:

- in data 31 gennaio 1992, ovverosia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, ha dato concreto inizio all' organizzazione esecutiva della "missione romana" già deliberata nella riunione di Castelvetrano tenutasi negli ultimi mesi del 1991 (v. supra n. 9, collaboranti Sinacori-Geraci) e sulla cui realizzazione nella città di Rona si erano dichiarati "propensi" il Madonia ed il Provenzano nel corso della riunione avvenuta a cavallo tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 nonostante il Rii-

Spanto

na preferisse l' attentato in Sicilia (v. supra n. n. 11 e 12) collaborante Pulci).

- il successivo giorno, 1° febbraio, sempre il Riina, ha tenuto altra riunione nell' ennese, con la partecipazione del Santapaola e del Madonia nonché del rappresentante della provincia di Enna (Salvatore Saitta) avente, appunto, ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone poi in concreto realizzata in Sicilia, come voluto dal medesimo Riina.

A tali due riunioni si riferiscono le notazioni che seguono.

15. Il 31 gennaio 1992. Autorizzazione della missione romana (collaboranti Sinacori e Geraci)

Il Sinacori, nel corso del citato interrogato del 6 ottobre 1999 (giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci), ha detto che alla prima riunione di Castelvetrano, avvenuta negli ultimi mesi del 1991 (supra n. 9), ne seguirono delle altre: "... *in quella riunione di Castelvetrano si e' parlato che ci dovevamo mettere d'accordo per fare questa spedizione, poi abbiamo fatto altri incontri a Palermo dove dovevamo mettere in atto la nostra spedizione. E ne abbiamo fatto piu' di una.*" (pag.91).

Il collaborante in particolare ha riferito dell'ultima di tali riunioni, (pagg. 158-160), in cui, presenti l' Agate ed il Riina, venne "autorizzato" il via libera alla c.d. missione romana. Nella circostanza il Riina, seguendo alla televisione la notizia relativa alla sentenza della Cassazione sul maxi proces-

Spanto

so, sconsigliò all' Agate di recarsi a casa temendone l' arresto. L' Agate non si mostrò preoccupato e pertanto il Riina lo invitò a consegnare le chiavi di un appartamento che doveva servire come base operativa a Roma e che, poi, è risultato essere un immobile nella disponibilità di tale La Mantia Giuseppe (per l'infondatezza delle contestazioni effettuate dall' Agate, nel corso del presente processo, è sufficiente rinviare alla relativa sede di trattazione concernente la specifica posizione dell'imputato; infra, Parte quinta).

E' stato accertato che il giorno dopo, 1° febbraio 1992, l'Agate venne arrestato. Dunque è pacifico che la riunione in esame è avvenuta il 31 gennaio 1992, giorno antecedente l' arresto dell' Agate e successivo alla decisione della Cassazione sul maxi processo (30 gennaio 1992). In proposito va riportato il contenuto delle dichiarazioni rese dal Sinacori alla su indicata udienza del 6 ottobre 1999.

SINACORI VINCENZO.

C'era Salvatore Biondino e... e l'abbiamo fatto a casa del fratello, Mimmo Biondino ... io arrivai con... con Agate Mariano ... Mi disse che dovevamo andare a Palermo perche' c'era il Riina che ci voleva parlare. Il Riina... abbiamo ripreso quei discorsi che dovevamo partire per andare... per andare a Roma e cercare di compiere quegli attentati. Questi furono i discorsi.

P.G. dott. TESCAROLI: - Senta, lei e' al corrente, sa dire se il giorno

prima dell'arresto di Agate ci sia stata una riunione, sempre con riferimento alla stesa tematica?

§SINACORI VINCENZO: - Si', si', c'e' stata una riunione, siamo andati a Palermo per... abbiamo mangiato, siamo stati la' e proprio in quella occasione il Riina disse all'Agate di non andare a casa che c'era possibilita' che lo potevano arrestare e l'Agate non vedeva che lo poteva...lo potessero arrestare e disse: "No, non mi possono fare niente". E il Riina in quella occasione disse, dici: "Allora dacci le chiavi a lui e se vuoi andare a casa vattene a casa". (pag. 158)

P.G. dott. TESCAROLI: - Le chiavi di che cosa?

SINACORI VINCENZO: - Di quella casa a Roma che poi non siamo andati.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Senta, perche' Riina disse che Agate avrebbe potuto essere arrestato?

SINACORI VINCENZO: - Perche' mentre mangiavamo al telegiornale parlavano che stavano riarrestando le persone che erano uscite... le persone che erano uscite dal carcere qualche mese prima, qualche anno prima.

P.G. dott. TESCAROLI: - E di fronte all'invito di Riina di non andare a casa, come reagi' Agate?

SINACORI VINCENZO: - No, non reagi' a niente, disse che secondo lui a lui non potevano farci niente perche' gia' aveva scontato... la con-

danna che aveva gia' l'aveva quasi scontata, quindi...

P.G. dott. TESCAROLI: - Ecco, e quan...

SINACORI VINCENZO: - Tanto e' vero che ando' a casa e poi, l'indomani mattina, lo hanno arrestato.

P.G. dott. TESCAROLI: - A quale sentenza faceva... o a quale provvedimento faceva riferimento Riina che avrebbe comportato l'arresto?

SINACORIVINCENZO: - Il maxiprocesso.

P.G. dott. TESCAROLI: - Della sentenza della Cassazione?

SINACORI VINCENZO: - Si'.

E' pure pacifico che la partenza effettiva del commando, fornito di adeguato approvvigionamento di armi e di esplosivo, è avvenuta alcuni giorni dopo il 1° febbraio 1992, data di arresto dell' Agate,: " ... *Si', noi avevamo l'esplosivo e le armi gia'* (interr. cit. pag. 98) ... *Siamo partiti adesso non lo ricordo con precisione, siamo partiti comunque dopo qualche giorno che avevano riarrestato l' Agate Mariano* ..." (interr. cit. pag. 142).

Negli stessi termini, se pur meno specifico sulla data di partenza che però risulta fissata in modo certo dal Sinacori mediante il riferimento alla data di arresto dell'Agate , si è espresso il Geraci: " ... *Mah, la partenza per Roma, dottore, avviene... come dicevo poc' anzi, siamo... adesso non mi vorrei sbagliare, siamo all'inizio del 1992, non ricordo io di preciso se e' stato febbraio, marzo, non vorrei dire una bugia, ecco, pero' siamo agli inizi del 1992, se non ricordo male si'. E le modalita' della partenza sono state che*

Spanto

io la sera prima vado a lasciare a Matteo Messina Denaro al motel Agip a Palermo e lui andava via con Renzo Tinnirello con una Uno diesel. Invece io e Sinacori Vincenzo, che poi io sono andato a prendere a Sinacori Vincenzo a Mazara del Vallo, andavamo su in aereo" (pag. 82, ud., 12 novembre 1999, nel corso del giudizio di secondo grado relativo alla strage di Capaci).

16. 1° febbraio 1992. La riunione ennese (collaborante Messina): a) L'oggetto della riunione

In data 1° febbraio 1992, ovverosia il giorno dopo il concreto avvio della missione romana sopra riferita (31 gennaio 1992), il Riina ha partecipato ad altra riunione.

In proposito, nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci (v. sentenza, Parte terza, pag. 630 e segg.), il collaborante Messina Leonardo ha parlato di una riunione della Commissione Regionale tenuta nel febbraio-marzo del 1992 in provincia di Enna, tra Barrafranca e Pietraperzia, alla quale avevano preso parte tra gli altri Riina, Provenzano Bernardo, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore (rappresentante della provincia di Enna), Santapaola Benedetto e tale Barbero Angelo, che egli non aveva mai sentito nominare in precedenza.

Nel corso di questa riunione, come già detto, era stata decisa l'eliminazione del giudice Falcone. Tale notizia era stata data al Messina da

parte di Micciche' Liborio, consigliere di Cosa Nostra per la provincia di Enna, in occasione di un incontro avuto presso la miniera di Pasquasia il lunedì successivo ad un controllo che il collaboratore aveva subito da parte delle forze dell'ordine un sabato sera, mentre si trovava in auto insieme a tale Piazza Isabella e ad altre persone in zona S. Anna di Enna e si stava recando alla discoteca Premier, ove avrebbe dovuto incontrarsi con il Micciche'. Quello stesso sabato in mattinata egli era stato a casa di quest'ultimo in compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare dei lavori in Barrafranca. Nella circostanza il Micciché, riservatamente, aveva confidato al Messina che quel giorno si sarebbe tenuta una riunione tra le persone sopra indicate ed altre.

Dai successivi accertamenti è risultato che quel giorno di sabato in cui il Messina venne controllato dalle forze dell' ordine, era il 1° febbraio 1992 (cfr. nota del S.C.O. del 26 giugno 1994) e dunque a questa stessa data è riconducibile la riunione riferita dal collaborante.

Le apparenti contraddizioni nelle dichiarazioni del Messina, rilevate negativamente con la citata sentenza di primo grado, sono state risolte positivamente con la sentenza di secondo grado con cui si è affermato che "contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, nessuna perplessità, dubbio o incertezza può infirmare le dichiarazioni del Messina, il quale, ancorché de relato, ha riferito di avere appreso da Borino Micciché di una riu-

Spato

nione della Commissione regionale che si era tenuta in provincia di Enna il 1° febbraio 1992 per decidere l' attentato a Giovanni Falcone".

Le argomentazioni in tal senso svolte sono del tutto condivisibili e pertanto è superfluo ripeterle, per cui è sufficiente il rinvio alla relativa sede di analitica trattazione (v. sentenza, secondo grado, Parte terza, pagg. 1297 e segg,).

La questione, peraltro, deve ritenersi ormai del tutto superata in quanto l' esistenza della riunione in esame, la sua precisa collocazione temporale ed il suo oggetto (uccisione del giudice Falcone) sono stati affermati, con autorità di giudicato sul punto, dalla sentenza della Cassazione relativa alla strage di Capaci. Infatti la Corte di legittimità, procedendo ad una differente valutazione in ordine alla responsabilità del Santapaola rispetto a quella del Madonia:

a) Ha ritenuto le dichiarazioni del Messina idonee per l' affermazione di un giudizio di colpevolezza a carico del Santapaola, in quanto riscontrate oggettivamente dalla partecipazione del Rampulla (appartenente alla famiglia mafiosa del boss catanese) all' esecuzione della strage: " ... *il definitivo raccordo degli elementi indiziari della colpevolezza, già apprezzabili nei congrui riferimenti collaborativi di partecipazione del Santapaola alla riunione del 1° febbraio 1992, si rinviene nel riscontro della partecipazione del Rampulla alla fase di preparazione e di esecuzione della strage* ..." (pag. 258).

b) Ha invece ritenuto le stesse dichiarazioni del Messina insufficienti, in quanto non adeguatamente riscontrare, ai fini di un giudizio di colpevolezza a carico del Madonia: " ... *il rilevante indizio a sostegno delle accuse che se ne desume è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevolezza della strage conseguita per via informativa-consultiva ... e ciò perché le dichiarazioni del Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992 restano generiche ed isolate* ..." (pag. 252).

Nell' un caso e nell' altro la Corte, con l'autorità di giudicato, ha affermato la validità di quanto dichiarato dal Messina in merito all' esistenza della riunione ennese ed alla data di sua realizzazione (1° febbraio 1992), rilevando, solo per il Madonia, l' assenza di riscontri idonei ad un giudizio di colpevolezza.

Va infine sottolineato che, nella su indicata riunione, si discusse solo ed esclusivamente in ordine all'uccisione del giudice Falcone: " *A me Borino ha detto solo che avevano deciso di uccidere Falcone, cioe` testuali parole, e neanche io ho domandato "solo lui o altri?"* " (v. sentenza, primo grado, Parte terza).

17. (segue) b) natura esecutiva della riunione

Alla riunione sopra riportata del 1° febbraio 1992 deve necessariamente attribuirsi un contenuto non deliberativo ma di "concreta esecuzione", in quanto:

1) In altra e precedente riunione nei mesi di ottobre/novembre 1991 in località "Dittaino, riferita dal Pulci, di contenuto essenzialmente "decisionale" (v. supra n. 5,6,7) -presenti il Riina, il Provenzano, il Madonia ed il Santapaola- era stato già adottato il piano stragista che prevedeva, tra l'altro, anche l'uccisione del giudice Falcone. In tale riunione, con specifico riferimento alla posizione del giudice Falcone, era stato anche deliberato l' avvio di una fase di esecuzione "preparatoria", per cui numerosi uomini d'onore di varie province siciliane si recarono in Belgio onde approvvigionarsi di armi ed eventualmente arruolare un killer da utilizzare per colpire il magistrato nella sua attuale sede di Roma.

2) Nella riunione del 31 gennaio 1992 (giorno antecedente l' arresto dell' Agate) un commando di affiliati della provincia di Trapani (tra cui il Sinacori ed il Geraci) è stato incaricato di uccidere a Roma il giudice Falcone, attraverso il compimento di atti di "concreta" esecuzione. Pertanto ha ricevuto in consegna, da parte dell' Agate sollecitato in tal senso dal Riina, le chiavi di un appartamento di Roma da utilizzare come base logistica. Il commando è poi partito pochi giorni dopo con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo (v. supra n.15).

E' dunque evidente che la riunione del giorno successivo, 1° febbraio 1992 -presenti anche Riina, Provenzano, Madonia e Sanatapaola- avente ad "oggetto esclusivo" l' uccisione del giudice Falcone, si connota, necessariamente, come riunione di "concreta" esecuzione. Infatti i citati rappresen-

tanti regionali avevano già partecipato alla riunione "deliberativa" di ottobre-novembre 1991 in località "Dittaino" riferita dal Pulci (v. supra n. 5,6,7) e si erano già impegnati, con i propri uomini, nella missione in Belgio relativa al compimento di atti di "preparazione" esecutiva per l' uccisione del giudice Falcone in Roma (approvvigionamento di armi ed eventuale arruolamento di un killer).

Per di più il giorno precedente, il 31 gennaio 1992, era stato dato il concreto avvio all' ulteriore missione romana, pur essa di contenuto esecutivo, più precisamente di esecuzione "concreta" e non di mera "preparazione", affidata ad un commando di uomini della provincia di Trapani (v. supra n.15).

3) La riunione in esame del 1° febbraio 1992 ha avuto, quale "necessario oggetto", l'attuazione della decisione alternativa propugnata dal Riina, il quale insisteva affinché l'attentato a carico del giudice Falcone avvenisse in Sicilia. Invero, come gia detto (supra n. 13): a) La città di Roma non era il luogo ideale per ottenere la "certezza" di risultato nell'uccisione del giudice Falcone, il delitto più importante di quelli decisi nel piano stragista, mentre il territorio palermitano si prestava meglio di qualsiasi altro luogo, sia per superare le eccezionali misure protettive adottate a tutela del magistrato e sia per garantire le necessarie esigenze logistiche e di copertura; b) La scelta dell' attentato in Sicilia in quanto ne rivendicava la paternità a Cosa Nostra, era perfettamente compatibile con il perseguimento dell' o-

biettivo strategico di destabilizzazione statale (e di ricerca di nuovi referenti politici), voluto dal Riina, e che sarebbe rimasto in ombra in caso di persistenza nell' iniziale proposito dell' attentato romano.

Pertanto il Riina, oltre a secondare Madonia e Provenzano autorizzando l' avvio della missione romana cui entrambi erano "*propensi*", non poteva certo abdicare passivamente alla propria tesi. Doveva quindi anche ottenere il consenso degli altri vertici provinciali per sperimentare la possibilità alternativa di eseguire l'attentato in Sicilia. E' stato dunque questo il contenuto della riunione "esecutiva" qui in esame.

Siffatta conclusione, oltre che fondata sulle argomentazione logiche sopra esposte, trova oggettivo riscontro nella natura degli eventi verificatisi in seguito, i quali hanno dimostrato che: a) la missione romana non ha avuto alcun serio sviluppo tanto che è stata revocata, appena dopo pochi giorni la relativa autorizzazione (v. infra n. 19 e 20); b) l' attentato a carico del giudice Falcone è stato effettuato in Sicilia nella provincia di Palermo e non certo a Roma; c) a tale attentato ha partecipato un uomo (il Rampulla) appartenente al clan di Santapaola Benedetto, il quale ultimo, tra gli altri, era appunto presente alla riunione "esecutiva" del 1° febbraio 1991.

Per cui, in definitiva:

- affermato in modo certo, in base a quanto dichiarato dal collaborante Messina, che la riunione in esame ha avuto ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone;

- deve pure affermarsi, con pari certezza, fondata sui sicuri esiti processuali sopra riferiti, che siffatta riunione ha avuto uno specifico oggetto "esecutivo" e precisamente l' attentato "da effettuarsi in Sicilia" come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano.

Risulta infine evidente come, nel presente processo di rinvio, le dichiarazioni del collaborante Messina, in riferimento alla partecipazione del Madonia e del Santapaola alla riunione del 1° febbraio 1992, risultano pienamente riscontrate: a) sia attraverso il nuovo apporto dato dal collaborante Pulci il quale ha dichiarato la presenza del medesimo Madonia in entrambe le riunioni da lui riferite nonché la presenza del Santapaola nella prima di tali due riunioni; b) e sia attraverso l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali che ha posto in evidenza la successione cronologica ed i contenuti delle molteplici riunioni tenute dalla Commissione Regionale, tra le quali si inserisce in modo armonico e coerente la riunione riportata dal Messina.

18. Ulteriori riscontri alle dichiarazioni del Pulci

La "prima riunione" riferita dal Pulci e collocata nei mesi di ottobre-novembre 1991 (supra n...) ha avuto, come già dimostrato, un contenuto "*deliberativo*" (in quanto con essa è stata decisa contestualmente l' uccisione di numerosi personaggi eccellenti, tra cui anche i giudici Falcone e

Spanto

Borsellino) ed anche in parte "*esecutivo*" poiché con essa venne anche decisa la spedizione in Belgio finalizzata all' approvvigionamento di armi (ed all'eventuale arruolamento di un killer) da utilizzare per uccidere il giudice Falcone a Roma.

Tale riunione, per la "parte deliberativa", risulta riscontrata, come già sopra detto, dalla riunione riferita dal collaborante Grazioso (tenutasi in provincia di Enna nel corso del 1991 o all' inizio del 1992) cui avevano partecipato vari rappresentanti delle province mafiose siciliane "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*". Tra i partecipanti vi erano pure il Riina ed il Santapaola (v. supra n. 8). Per la "parte esecutiva" risulta validamente riscontrata dall' altra riunione, riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, avvenuta a Castelvetrano (presenti anche il Riina e l'Agate) nello stesso periodo di ottobre-novembre 1991 ed avente lo stesso oggetto, ovverosia l' organizzazione di una missione a Roma per ivi attentare alla vita del giudice Falcone (v. supra n. 9).

La "seconda riunione" riferita dal Pulci, collocata tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992, ha avuto natura "*esecutiva*" in quanto aveva ad oggetto il luogo ove eseguire l'uccisione del giudice Falcone: il Riina preferiva che l'attentato venisse realizzato in Sicilia, mentre il Madonia ed il Provenzano erano propensi per l' attentato in Roma (supra n. 12 e 13).

Tale riunione ha trovato valido riscontro nelle ulteriori due successive riunioni con cui, senza lasciare nulla di intentato, sono state assecondate

entrambe le preferenze, sia di chi era propenso per l' attento a Roma (Madonia e Santapaola) e sia di chi prediligeva l' attentato in Sicilia (Riina). Infatti:

- il 31 gennaio 1992, come riferito dai collaboranti Sinacori e Geraci, venne autorizzata dal Riina la missione romana (organizzata sin dai mesi di ottobre-novembre 1991, ma non avviata), per cui, alcuni giorni dopo, un commando di uomini della provincia di Trapani, fornito di adeguato munizionamento di armi ed esplosivo, è partito per attentare in quella città alla vita del giudice Falcone (supra n. 15);
- 1° febbraio 1992, come riferito dal collaborante Messina, i vertici di Cosa Nostra (tra cui Riina, Provenzano, Madonia, Santapaola) parteciparono ad altra riunione avente ad esclusivo oggetto l'uccisione del giudice Falcone; tale riunione, come si è dimostrato, doveva necessariamente concernere la possibilità alternativa di eseguire l'attentato in Sicilia. Resta comunque fermo che tale riunione concerneva, in modo esclusivo, l'uccisione del giudice Falcone (supra n. 16 e 17).

Peraltro la successiva "perplessità" manifestata dal Riina sulla "missione romana" ed il suo "fermo proposito" di eseguire l'attentato in Sicilia, affermati dal Pulci con riferimento alla riunione avvenuta tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 in località Priolo hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni del Sinacori dalle quali risulta che: l' incarico per lo svolgimento della missione romana venne conferito negli "ultimi mesi" del 1991, con

Spanto

la riunione di Castelvetrano (supra n. 9), ma la "concreta operatività" di tale incarico fu però autorizzata dal Riina a parecchio distanza di tempo e precisamente soltanto il 31 gennaio 1992 (giorno antecedente l' arresto dell' Agate avvenuto il 1° febbraio 1992), tanto che la effettiva partenza avvenne qualche giorno dopo (supra n. 15).

Tanto vale a precisare, non solo che per attentare alla vita del giudice Falcone non venne lasciato nulla di intentato e vennero seguite due possibilità alternative, sia di chi era propenso per l' attento a Roma (Madonia e Santapaola) e sia di chi prediligeva l' attentato in Sicilia (Riina), ma soprattutto, per la parte che qui interessa, vale a dimostrare come le dichiarazioni del collaborante Pulci sul contenuto "esecutivo" delle riunioni da lui riferite (a parte la prima che aveva anche contenuto "deliberativo") abbiano trovato pieno riscontro nel contenuto delle successive riunioni, parimenti "esecutive", quali risultano dalle dichiarazioni rese da altri collaboranti (da un lato Sinacori e Geraci, dall'altro lato, Messina).

Va infine rilevato che il riferimento alla missione in Belgio, per l' approvvigionamento di armi e l'eventuale arruolamento di un killer di nazionalità straniera, di cui ha parlato il Pulci in relazione alla prima riunione in località "Dittaino" (v. supra), è del tutto coerente con l'iniziale decisione con cui i partecipanti a quella riunione avevano concordato di eseguire a Roma l' attentato a carico del giudice Falcone onde allontanane i sospetti

Spanto

da "Cosa Nostra" e farne cadere la responsabilità su "pezzi deviati dei servizi segreti".

19. Metà febbraio 1992: a) ordine di rientro dalla missione romana (collaborante Sinacori)

Risulta dalle dichiarazioni del Sinacori (v. interrogatorio all' udienza del 6 ottobre 1999 nel giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci), che il commando incaricato delle missione romana, partito alcuni giorni dopo il 1° febbraio 1992, non riuscì a localizzare l' on.le Martelli nè il giudice Falcone, per cui le attenzioni si rivolsero al giornalista Costanzo, di più facile individuazione essendo notorio che si recava ai Parioli: " ... *Gli esiti per quanto riguarda Falcone e Martelli erano negativi, perche' non si vedevano completamente, quindi poi abbiamo... abbiamo iniziato a cercare il Costanzo, che era un obiettivo piu'... piu' facile, in quanto sapevamo che andava ai Parioli quindi andavamo ai Parioli* (pagg. 147-148).

Il commando ha soggiornato a Roma per circa dieci/quindici giorni, quindi il Sinacori si è recato a Palermo per comunicare al Riina la fattibilità dell' attentato al giornalista Costanzo. Il Riina però gli disse di interrompere l' operazione romana in quanto "*avevano trovato cose più grosse qua*". Frase questa il cui significato di riferimento implicito al giudice Falcone fu compresa dal Sinacori soltanto dopo l' avvenuta strage di Capaci.

P.G. dott. Tescaroli: - *Senta, quanto tempo vi siete trattenuti a Roma?*

Sinacori Vincenzo: - *Ma non lo so con precisione, dieci o quindici giorni, con precisione non glielo so dire ... io sono sceso prima perche' quando abbiamo visto che potevamo colpire Costanzo in quella maniera abbiamo deciso che qualcuno doveva scendere per parlarne con Riina e vedere cosa si doveva fare ... Ho spiegato la situazione a Riina e Riina mi disse di fare scendere tutti perche' avevano trovato cose piu' grosse qua ... Si', era soddisfatto; no, era abbastanza contento* (pagg. 149-155) ...

Presidente: - *Si riferisca ad un fatto specifico, cioe' se poi conobbe successivamente quali fossero queste cose grosse.*

Sinacori Vincenzo: - *No, io non conobbi personalmente, ma capii dopo l'attentato a Falcone che poteva essere lui la cosa piu' grossa* (pagg. 155-156, interrogatorio supra cit.).

Uguali sono state le dichiarazioni del Geraci:

P.G. dott. Tescaroli: - *Senta, quanto tempo vi siete trattenuti in Roma?*

Geraci Francesco: - *Ma che io ricordi, dottore, circa dieci giorni.*

P.G. dott. Tescaroli: - *Si'. Per quale motivo siete rientrati?*

Geraci Francesco: - *Ah, questo io non lo so; mi fu detto di... che dovevamo andare in Sicilia e siamo ritornati in Sicilia.* (udienza 12 novembre 1999, nel processo di secondo grado sulla strage di Capaci, pag. 137 del verbale di interrogatorio).

Risulta quindi pacifico che il commando di Trapani, partito pochi giorni dopo il 1° febbraio e trattenutosi a Roma circa 10/15 giorni, ha fatto rientro

a Palermo intorno a metà febbraio.

20. Metà febbraio 1992: b) fallimento della missione romana

E' indubbio che la missione romana aveva ad oggetto il compimento di atti di "concreta esecuzione" per attentare alla vita del giudice Falcone. Basti dire che il commando costituito da uomini della provincia di Trapani era partito con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo (supra n. 15).

Al tempo stesso è fondato sostenete che la c.d. "missione romana" è stata, per il Riina, un astuto tentativo per dare "apparente sfogo" ai desiderata di coloro i quali (Provenzano e Madonia) non gradivano che l' attentato a carico del giudice Falcone avvenisse in territorio siciliano. Affermazione questa che si basa su molteplici riscontri oggettivi. Infatti:

a) Per un verso è pacifica l' estrema importanza emblematica connessa all' attentato a carico del giudice Falcone nonchè le enormi difficoltà operative per la relativa attuazione, specie in considerazione delle eccezionali misure protettive con cui il magistrato veniva tutelato. Tanto che il Riina, realizzandolo in Sicilia, ha fatto ricorso ai suoi uomini più fidati ed ha predisposto un' organizzazione esecutiva di tipo "militare". Ha coinvolto persone appartenenti a svariati mandamenti della provincia palermitana ed ha impiegato un tale quantitativo di materiale esplosivo da sconvolgere un intero tratto dell' autostrada Punta Raisi-Palermo in località Capaci. Si formò un cratere di oltre dieci metri, profondo quattro metri. L'esplosione fu di ta-

le intensità che venne percepita dai sismografi dell' osservatorio geofisico di Monte Cammarata, in provincia di Agrigento, che la registrarono alle 17,56 minuti e 32 secondi di quel 23 maggio 1992.

b) Per altro verso risulta in modo altrettanto pacifico (v. dichiarazioni di Sinacori e Gerci, sopra riportate) la totale superficialità ed inadeguatezza manifestata dal Riina nell' organizzare la missione romana. Infatti:

- Ha fatto egli affidamento a persone non tutte di rilevante calibro "mafioso" e peraltro reclutate nella distante provincia di Trapani. Basti dire che Francesco Geraci non era nemmeno un "uomo d' onore" ma solo un amico di Matteo Messina Denaro: "*Francesco Geraci era un amico intimo di Matteo, non era uomo d 'onore";* (pag. 101 interr. Sinacori, udienza del 6 ottobre 1999 nel giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci).

- Non ha dato precise indicazioni operative, tanto che il commando non è mai riuscito a ben individuare il giudice Falcone. Il Sinacori lo ha visto, una sola volta, entrate al palazzo di giustizia, accompagnato da una nutrita scorta: "*Gli esiti per quanto riguarda Falcone e Martelli erano negativi, perche' non si vedevano completamente, quindi poi abbiamo... abbiamo iniziato a cercare il Costanzo, che era un obiettivo piu'... piu' facile, ... lui [Falcone] l'abbiamo seguito fino verso la zona della Cassazione, che lui entrava in un palazzo con... che poi c'era della scorta la', pensavamo che era abbastanza scortato, quindi siamo and... abbiamo deciso di tornare giu' in Sicilia, parlarne con Riina ...*" (pag. 147, interr. cit.).

Spanto

- L' unica indicazione data dal Riina, quella del ristorante "la Matriciana" in cui il giudice avrebbe dovuto recarsi di frequente, è risultata poi errata per cui il commando si è più volte recato invano in quel ristorante: "... *di Falcone come indicazione c'era... ci avevano dato il ristorante... lui ci disse che era "Il matriciano", e noi andavamo a mangiare a questo "Matriciano", ma non abbiamo visto mai nessuno. Poi abbiamo saputo che era "La Carbonara" o "Il Carbonaro"* " (pag. 97, interr. cit.).

- L' appartamento in Roma che avrebbe dovuto costituire la base logistica, si è rivelato tanto fatiscente da essere subito abbandonato dal commando e sostituito con un altro: "... *in questa casa e siccome era abbastanza fatiscente siamo ritornati all' appuntamento che avevamo con Matteo e con gli altri; abbiamo detto che la casa non era... non si ci poteva stare e Matteo ci disse di andare tutti nella casa che aveva messo a disposizione lo Scarano*" (pagg. 143,144, interr. cit.).

Di contro alle su indicate oggettive circostanze è difficile concludere nel senso che il Riina abbia "seriamente" confidato nel positivo esito della missione romana, la quale, può pertanto trovare una sola spiegazione alternativa: quella di avere costituito un astuto espediente per secondare coloro che gradivano l'attentato a Roma (Provenzano e Madonia), e, al tempo stesso, per incominciare ad organizzare l' attentato in Sicilia con modalità stragista.

Spanto

21. Metà febbraio - metà marzo 1992: le riunioni ristrette della Commissione Provinciale

Intorno a metà febbraio, si è detto, il Riina ha finalmente sciolto il decisivo nodo sul luogo dove dovrà essere eseguito l' attentato al giudice Falcone: non certo Roma, ma Palermo.

E' appunto da questo preciso momento, intorno a metà febbraio, che il Riina, con perfetta cadenza cronologica, e fino alla prima decade di marzo 1992 (l' omicidio dell' on.le Lima è del 13 marzo), ha convocato le c.d. riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (v. amplius infra), nel cui corso: a) per un verso è stata attuata la fase di "concreta" organizzazione esecutiva per l' uccisione in Sicilia del giudice Falcone; b) per altro verso è stato "ampliato", con un contenuto deliberativo-strategico "più esteso", il piano già adottato nella riunione degli auguri di metà dicembre 1991, riferita dal Giuffrè (v. infra Capitolo terzo).

Quanto alla specifica localizzazione di tali riunioni ristrette: 1) Il Cancemi ha dichiarato di avere partecipato ad una riunione -presenti, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Michelangelo La Barbera ed il Riina- tenutasi in casa di Girolamo Guddo circa un mese prima dell' omicidio Lima, che risulta essere stato commesso il 13 marzo di quello stesso anno; 2) il Brusca ha riferito di avere partecipato a due riunioni, tenute prima dell'omicidio dell' on.le Lima: la prima avvenuta i primi giorni di febbraio o metà febbraio, la seconda il 20 febbraio, giorno del suo compleanno. Ha

precisato che solo nella prima riunione vennero decise le due stragi e si fece anche una rosa di altri nomi. Dopo di che si è passati "ai fatti esecutivi" (per entrambi i riferimenti collaborativi, v. amplius infa).

22. Perfetta sincronia di interventi in funzione degli eventi relativi al maxi processo

Un sintetico richiamo di quanto sopra esposto rende oltremodo evidente con quale "perfetta sincronia" si siano manifestati gli interventi della Commissione Regionale, ed anche di quella Provinciale, in funzione degli eventi che hanno contrassegnato le sorti del maxi processo pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, il cui esito negativo ha inciso in modo determinante sull'adozione del piano stragista che contemplava anche il rinnovo della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino. E' pertanto opportuno evidenziare le seguenti date.

A) Luglio-Agosto 1991.

E' stato accertato che già dall'estate del 1991 il Riina aveva il fondato timore di non avere la possibilità di incidere sull' esito del maxi processo in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti, sebbene, come dichiarato dal Pulci, fino all' ultimo momento si sperava in un "*aggiustamento*" (udienza del 23 aprile 2004, p.68). Risulta in proposito documentato, come già detto, che con nota del 27 giugno 1991 il presidente della Corte di Cassazione (Brancaccio) aveva manifestato l' opportunità di

assegnare il maxi processo al presidente Valenti, in sostituzione del presidente Carnevale. Pertanto nei mesi immediatamente successivi, con perfetta sincronia temporale, ne sono scaturite:

a) Nei mesi settembre-ottobre la riunione ennese riferita dal collaborante Messina, nel cui corso i vertici provinciali di Cosa Nostra -Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), Santapaola Benedetto e tale Barbero Angelo- "*erano lì e stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico.*

b) Nel mese di ottobre, o poco dopo, la riunione ennese riferita dal collaborante Malvagna *("al massimo la posso collocare dopo il settembre '91, massimo agli inizi del '92")* il quale ha saputo dal collaborante Pulvirenti, informato personalmente da Santapaola Benedetto, che in tale riunione, presieduta dal Riina, venne decisa una violenta strategia di attacco allo Stato (essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico-istituzionale) contemplante anche l'uccisione dell' on.le Lima (colpevole di non essersi attivato con sufficienza per condizionare l' esito del su indicato maxi processo) e nel cui ambito dovevano poi ricondursi i successivi attentati stragisti a carico dei giudici Falcone e Borsellino.

B) Il giorno 23 ottobre 1991.

Sparto

Il maxi processo è stato iscritto al registro generale della Corte di Cassazione, con assegnazione alla prima sezione penale, presieduta dal dott. Valenti e non già dal dott. Carnevale.

Anche in questo caso, con perfetta sincronia temporale, ne sono scaturite:

a) nei mesi di ottobre/novembre, la riunione in località "Dittaino" di Enna, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, nel cui corso -presenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bendetto Santapaola, Giuseppe Madonia- venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli. Venne pure organizzata una spedizione in Belgio, di preparazione esecutiva all' uccisione del giudice Falcone da effettuarsi in Roma, per l' approvvigionamento di armi e l' eventuale arruolamento di un killer.

b) negli stessi mesi di ottobre/novembre 1991 (comunque fine anno 1991) la riunione di Castelvetrano, riferita dai collaboranti Grazioso e Geraci -presenti Riina, Agate Mariano, Messina Denaro Matteo, ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo- nel cui corso, in coerenza con la missione in Belgio propedeutica all'uccisione in Roma del giudice Falcone, è stata progettata la c.d. missione romana per studiare i movimenti del giudice Falcone, e pure del ministro Martelli e del giornalista Costanzo, in vista di un futuro attentato nei loro confronti.

c) nel corso del 1991 (al massimo inizio 1992) la riunione ennese, analo-

Spanto

ga a quella riferita dal Pulci, riportata dal collaborante Grazioso, con la partecipazione di Riina, Santapaola ed altri ancora "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*".

C) Il giorno 9 dicembre 1991.

Prima udienza del maxi processo. Con la consueta sincronia temporale:

a) a metà dicembre 1991, è stata tenuta la riunione palermitana della Commissione Provinciale (che non poteva certo rimanere all'oscuro di quanto avveniva in sede Regionale) in occasione degli "auguri natalizi", riferita per la prima volta dal collaborante Giuffrè, con la partecipazione della quasi totalità dei componenti liberi di tale Commissione; riunione svoltasi in un clima "gelido", stante le preoccupazioni del Riina in merito al prevedibile esito negativo del maxi processo, e nel cui corso venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli.

b) il 23 dicembre 1991 è avvenuto l' incontro del collaborante Vara con Madonia Giuseppe, il quale era presente nel palermitano, a Bagheria, nonostante fosse solito trascorrere la sua latitanza nella zona del nord Italia da dove controllava pur sempre la gestione della propria organizzazione. Il Madonia, come riferito dal Vara, aveva un' "*espressione preoccupata*" poiché prevedeva quello che doveva succedere, che poi è successo "*andando male la sentenza della Cassazione, mi parla che aveva impegni importanti,*

Sparto

dovevano verificarsi delle riunioni e che la riunione poi è avvenuta per quello che ho appreso dopo".

c) Nel periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992, la riunione nelle campagne ennesi tra villa Priolo e Calascibetta, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, in cui il Riina manifestava le sue perplessità per l' attentato in Roma al giudice Falcone preferendo si attuasse in Sicilia, mentre il Madonia ed il Provenzano (assente il Santapaola), pur se disponibili per l' attentato in Sicilia, rimanevano però propensi per la sua effettuazione a Roma.

D) Il giorno 30 gennaio 1992.

La Corte di Cassazione ha adottato la decisione sul maxi processo, con una sentenza di contenuto sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra. A questo punto il Riina era già forte del consenso previamente espresso dalla Commissione Regionale sul piano stragista adottato nel corso delle su indicate riunioni del 1991 ed anche del consenso espresso dai componenti liberi della Commissione Provinciale nella riunione allargata degli "auguri" di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè).

Pertanto il Riina, poteva finalmente secondare l' urgenza di dare allo Stato l'immediata risposta di Cosa Nostra all'esito negativo del maxi processo, con l' eclatante uccisione del giudice Falcone rientrante nell' ambito del piano stragista che prevedeva pure l' uccisione di altri personaggi "eccellenti". Nel perseguimento di siffatto obiettivo il Riina non ha lasciato nulla

di intentato e con la sollecitudine impostagli da quell' urgenza che lo condizionava, ne sono conseguite, con totale sincronia temporale:

a) il giorno 31 gennaio 1992, ovverosia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, la riunione palermitana riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nel cui corso, presente anche Agate Mariano (rappresentante della provincia di Trapani), è stato dato concreto inizio all' organizzazione esecutiva della c.d. "missione romana" già deliberata nella riunione di Castelvetrano (avvenuta negli ultimi mesi del 1991) e sulla cui realizzazione si erano dichiarati "propensi" il Provenzano ed il Madonia; di modo che, circa dieci giorni dopo un commando, composto da uomini della provincia di Trapani, è partito alla volta di Roma con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo per attentare alla vita del giudice Falcone;

b) il giorno, 1° febbraio 1992, altra riunione nell' ennese, riferita dal collaborante Messina -con la partecipazione di Riina, Santapaola, Madonia e il rappresentante della provincia di Enna (Salvatore Saitta)- avente ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone. Gli esiti processuali consentono di affermare che tale riunione ha avuto natura "esecutiva" poiché concernente l'attentato da effettuarsi in Sicilia come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano.

Spanto

c) metà febbraio 1992, revoca della missione romana con invito al gruppo di Trapani di fare ritorno in Sicilia;

d) da metà febbraio e fino alla prima decade di marzo 1992 (l'omicidio Lima è del 13 marzo), sono state convocate dal Riina le riunioni ristrette della Commissione Provinciale, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, con cui: 1) viene organizzata la "concreta" esecuzione dell' uccisione del giudice Falcone, da attuarsi con modalità stragista nel palermitano; 1) viene "esteso" il contenuto strategico-deliberativo del piano stragista già deliberato nella riunione degli auguri di fine anno 1991 (v. amplius infra Capitolo terzo).

23. Conclusione

Gli elementi tenuti presenti in premessa, ovverosia l' esame delle "*inedite*" dichiarazioni collaborative acquisite al presente processo -Pulci Calogero, Giuffrè Antonino, Vara Ciro- nonché l' effettuata "*nuova valutazione*" dell' esistente materiale probatorio condotta con duplice riferimento, sia alla valorizzazione dei "*tempi*" di realizzazione delle varie riunioni della Commissione Regionale e sia alla "*individuazione*" dei relativi contenuti "*strategico-deliberativi*" anche "distinguendoli" da quelli "*esecutivi*", hanno consentito

1) di fissare: a) la precisa "*scansione cronologica*" in cui sono state svolte le riunioni della Commissione Regionale; b) gli specifici contenuti "*stra-*

tegici" e soprattutto "*decisionali*" di tali riunioni; c) gli "immediati" contenuti "*esecutivi*" concernenti la predisposizione di atti "*preparatori*" (spedizione in Belgio e organizzazione della c.d. missione romana) e di atti "*concreti*" (avvio della missione Romana) per attentare alla vita del giudice Falcone;

2) di meglio stabilire le "*connessioni*" intercorrenti tra le riunioni della Commissione Regionale (e anche Provinciale) e gli "*eventi*" che hanno contrassegnato le sorti del "*maxi processo*" pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, così rafforzandosi ulteriormente le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado (ed anche di appello) in ordine al "*coinvolgimento*" dei componenti della Commissione Regionale in merito all' adozione del piano stragista;

3) di "*comprovare*" ulteriormente la personale partecipazione dei due rappresentanti delle province di Catania (Santapaola) e di Caltanissetta (Madonia), alle riunioni relative all' adozione del piano stragista nel suo contenuto strategico-decisionale che includeva pure la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino (aspetto, questo, che verrà trattato in modo più analitico nella specifica sede relativa alla posizione di tali imputati);

4) di "*affermare*" che tutte le nuove ed inedite dichiarazioni rese in proposito dal Pulci, dal Giuffrè e dal Vara, nel corso del presente processo riunito, risultano pienamente attendibili in quanto si intersecano e si riscontra-

no a vicenda in un "difficile intreccio" di date e di contenuti che, nel complesso, si presenta del tutto armonico e coerente;

5) di "*riaffermare*", per le stesse su dette ragioni, la piena attendibilità di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti, nel corso dei pregressi giudizi di merito (ora riuniti); in particolare, dai collaboranti Messina, Pulvirenti, Malvagna, Sinacori, Geraci, Grazioso;

6) di "*individuare*", in adempimento al mandato affidato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla strage di via D'Amelo (ma rapportabile anche alla strage di Capaci) quale sia stato il momento ultimo e finale del piano stragista, nel suo duplice contenuto strategico-deliberativo (v. infra Capitolo quarto).

PARTE SECONDA
La deliberazione del piano stragista

CAPITOLO TERZO
Il piano stragista nella Commissione Provinciale

CAPITOLO TERZO

Il piano stragista nella Commissione Provinciale

Premessa

In precedenza sono state esaminate le varie riunioni della Commissione Regionale al fine di svolgere il mandato devoluto al giudice di rinvio dalla Corte di legittimità e consistente nell' accertare quale sia stato il "momento deliberativo" della strage di via D'Amelio. Tenuto peraltro conto che uno degli imputati (Santapaola) è stato indicato come rappresentante della provincia mafiosa operante nel territorio di Catania.

Analoga indagine deve essere ora condotta per l' espletamento del su indicato mandato con riferimento alla Commissione Provinciale, in quanto numerosi sono gli imputati indicati quali capi-mandamento o loro sostituti.

Ne consegue che l' accertamento valutativo da parte del giudice di rinvio deve estendersi, anche in questo caso, alla distinzione tra fase "deliberativa" e fase "esecutiva" della strage.

Va pure evidenziato che, come già detto, la decisione di morte del giudice Borsellino non è stata isolata ma è stata adottata nel contesto deliberativo del "piano stragista" (v. amplius supra) relativo alla decisione di uccide-

re altri personaggi "eccellenti", tra i quali il giudice Falcone. Il che implica, per necessità, un esame che non può essere condotto con riferimento esclusivo al momento deliberativo della strage di via D' Amelio ma che deve essere estesa all' intero piano stragista e quindi anche alle altre "contestuali" decisioni di morte ivi adottate, e, tra queste, pure quella relativa alla strage di Capaci.

Nei giudizi di primo grado (ora riuniti) relativi alle due stragi in esame e nelle rispettive sentenze di secondo grado (acquisite agli atti), le deliberazioni adottate dalla Commissione Provinciale in cui venne tra l' altro decisa la morte dei giudici Falcone e Borsellino, sono state sempre ricondotte alle c.d. riunioni ristrette, tenutesi nei mesi di febbraio/marzo 1992 dopo l' accertato esito negativo del maxi processo (30 gennaio 1992) e in particolare riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi.

Tali riunioni, la cui esistenza ed i cui contenuti non sono stati censurati da entrambe le sentenze di parziale annullamento della Corte di Cassazione, dalle quali consegue il presente giudizio di rinvio, debbono tuttavia ora costituire oggetto di uno specifico riesame che è imposto dall' esigenza di dovere verificare se esse abbiano avuto, o no, un contenuto deliberativo "perfetto" (e quindi "*ultimo e finale*") con riferimento alla volontà delittuosa manifestata in ordine ai delitti ivi decisi.

Va aggiunto che il collaborante Giuffrè, con riguardo al periodo in cui era prevedibile l' esito negativo del maxi processo pendente ancora presso

Sperto

la Cassazione, ha riferito, per la prima volta in questo processo, di una riunione "inedita" avvenuta a metà dicembre 1991, in cui, in occasione degli "auguri" natalizi e quindi in presenza della quasi totalità dei rappresentanti liberi della Commissione Provinciale (capi mandamento o loro sostituti), venne decisa, tra gli altri, anche la morte dei giudici Falcone e Borsellino.

Trattasi, è evidente, di una riunione di estrema importanza e pertanto sorge ora la necessità di fissarne il preciso contenuto e di spiegare la natura dei rapporti intercorrenti tra la deliberazione ivi adottata e quella delle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992.

Nell' esame occorre premettere le seguenti precisazioni:

1) I contenuti delle dichiarazioni rese dai collaboranti Brusca e Cancemi:

a) Nonostante le censure rivolte dalla maggior parte dei difensori degli imputati in sede di ricorso in Cassazione (assenza di credibilità, incongruenze, contraddizioni, ecc.), le su indicate dichiarazioni collaborative, nel loro complesso, non hanno costituito oggetto di alcuna argomentazione critica da parte delle sentenze di parziale annullamento della Corte di legittimità relative alle due stragi in esame, né, al riguardo, è stata devoluta alcuna valutazione al giudice del disposto rinvio. Tanto vale anche per lo specifico punto relativo ai riferimenti di tali collaboranti concernenti le riunioni ristrette tenutesi nei mesi di febbraio/marzo 1992.

b) Ad abundantiam, ad ulteriore sostegno, è sufficiente il rinvio alle argomentazioni svolte dai giudici del primo grado (di cui costituisce appello

Sparto

il presente giudizio di rinvio) o contenute nelle sentenze di secondo grado (acquisite agli atti).

c) Le dichiarazioni rese nel corso del presente giudizio, se pur in alcuni punti siano più precise e specifiche rispetto a quelle pregresse, tuttavia non presentano, sotto il profilo della novità, elementi tali da richiedere un' ulteriore motivazione in ordine alla complessiva attendibilità dei dichiaranti Brusca e Cancemi.

2) In aggiunta alle conclusioni positive già in precedenza analiticamente esposte in merito alla complessiva credibilità del Giuffrè (v. retro), l'attendibilità delle sue dichiarazioni verrà sottoposta a specifico vaglio nel corso dell' esame concernente la riunione da lui riportata (v. infra).

SEZIONE PRIMA
Il piano stragista "meno esteso" nella riunione di metà dicembre 1991

1. La riunione degli "auguri" natalizi

Il collaborante Giuffrè è stato assunto per la prima volta nel presente giudizio di rinvio alle udienze del 12 dicembre 2003, 28 gennaio, 13, 18 e 27 febbraio, 3 e 12 marzo 2004.

Ha riferito (ud. 12 dicembre 2003 p. 14) in merito ad una riunione "inedita" tenutasi alla presenza del Riina, in occasione degli "auguri" natalizi, a fine anno 1991: "*era quasi sempre che nell' approssimarsi delle festività natalizie Salvatore Riina faceva sempre una riunione per lo scambio degli "auguri" e diciamo che la data era sempre tra i primi di dicembre o le ultime di novembre*". Ha aggiunto che uno dei partecipanti, Madonia Salvo, "*dopo pochissimo tempo*" venne arrestato. In effetti risulta agli atti (v. relazione 16 marzo 2004 dei Carabinieri, depositata all' udienza del 19 marzo 2004), che il Madonia è stato arrestato il 13 dicembre 1991. Per cui la riunione in esame può collocarsi come avvenuta a metà dicembre dell' anno 1991.

E' evidente che il periodo in esame è quello di poco antecedente la definizione del maxi processo (30 gennaio 1992), su cui il Riina aveva già il fondato timore di un suo esito negativo. Il collaborante ha infatti premesso che nonostante i tentativi spasmodici effettuati dal Riina al fine di ottenere una decisione favorevole del processo, all'epoca ancora pendente presso la Corte di Cassazione, tuttavia non si prospettava "*nulla di buono*" per Cosa Nostra.

Il Giuffrè ha riferito che partecipavano alla riunione la quasi totalità dei rappresentanti liberi della Commissione Provinciale (capi mandamento o loro sostituti): Matteo Motisi, Giuseppe Farinella, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca,

Raffaele Ganci, non so se ne dimentico qualcuno, uno lo dimentico volutamente perché manca Pietro Ucello, Salvatore Biondino, Salvatore Madonia) Giuseppe Montalto e Giuseppe Graviano (udienza 12 dicembre 2003 p. 19 e 28 gennaio 2004, pagg. 12-14)

Il collaborante ha sottolineato che si trattava di una riunione "*importantissima*" perché "*stava per concludersi un ciclo all' interno di Cosa Nostra, cioè ci si avviava alla resa dei conti*" (udienza 12 dicembre 2003, p. 11 e segg.). "*Ripeto che nel novembre-dicembre del '91 c'è stata una riunione al completo di Cosa Nostra dove è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che eravamo arrivati, come ho detto e ripeto, al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti*" (ud. cit. p. 14).

Tanto che ha più volte evidenziato di essere rimasto impressionato dall' atmosfera "gelida" che si respirava in quella riunione: "*Cioè come ho detto in altre circostanze, qualche riunione io l'ho fatta in seno alla commissione, però non ricordo mai, e in una riunione c'era un clima così gelido, cioè un discorso che almeno a me mi è rimasto impresso nella mente, cioè è stata una riunione dove il discorso natalizio, cioè tutto è passato in seconda... cioè in quella sala c'era il gelo più assoluto*" (ud. cit. p. 14).

Le modalità di svolgimento della su indicata riunione (come risulta dalle numerose udienze in cui essa è stata riferita) possono così sintetizzarsi:

- Il Riina ha comunicato ai presenti che si era "*arrivati al capo linea*", alla "*resa dei conti*".

- Ha poi proceduto a fare un elenco di nomi: prima quelli di Falcone, Borsellino, Lima e poi quelli di Martelli, Mannino.

- Ha aggiunto che era arrivato il momento in cui "*ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità*".

- Ha concluso, con riferimento alla prevedibile reazione dello Stato: "*ci pigliamo quello che viene*".

2. Contenuto deliberativo a) Le vittime individuate

E' importante premettere che: a) che il piano stragista in esame presenta un suo specifico contenuto strategico-deliberativo che è di "minore estensione" rispetto a quello "più esteso" che il "medesimo" piano verrà ad assumere, dopo l'accertato esito negativo del maxi processo (30 gennaio 1992), nel corso delle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992 riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (v. amplius infra, sul piano "più esteso"); b) non si tratta però di due "diversi piani" tra loro contrapposti ed incompatibili; si tratta sempre dello "stesso ed unico" piano stragista che, nel corso del tempo (riunione ristrette di febbraio marzo 1992), viene ad assumere un contenuto decisionale-strategico di "estensione maggiore" rispetto a quella originaria (riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991).

Nella sopra indicata riunione è stato adottato un vero e proprio piano stragista. E' stata formulata una decisione di indubbio contenuto "*deliberativo*" che, per i presenti, viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli de-

litti ivi contemplati. La deliberazione adottata nel corso della riunione è ben precisa. Si riferisce ad una decisione di morte nei confronti di ben individuati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli, l'esattore Ignazio Salvo.

Tutte persone che, a diverso titolo, erano state coinvolte nella vita di Cosa Nostra: o perché "nemici" in quanto si erano schierati "contro" l' organizzazione mafiosa con una persistente azione giudiziaria, oppure perché erano "traditori" in quanto avevano ottenuto benefici elettorali o di altra natura e poi non avevano ricambiato i favori ricevuti.

Si trattava peraltro di una situazione complessiva che era maturata nel tempo, gradualmente, sin dall' inizio degli anni '80, ed in merito alla quale era giunto oramai il momento di provvedere in modo definitivo. I nomi già noti in "Cosa Nostra", per i quali era stata da tempo prevista l' eliminazione, erano quelli dell'on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino. Si è poi parlato anche degli on.li Salvo e Mannino ed è stato fatto anche il nome dell'on.le Martelli. In tal senso si è espresso il Giuffrè:

"*Sono stati fatti i nomi di Falcone, di Boresellino e di Lima. Ma questi nomi non è che siano nati in quella riunione*, lo vado a ripetere di nuovo. Questa strategia, cioè la strategia stragistica, la così detta strategia stragistica, non è che ... cioè si va a trovare ... cioè, viene decisa, cioè viene ad essere applicata nel tempo ..." (udienza del 18 febbraio 2004, pag. 43)

"Il soggetto del discorso va ad interessare, ripeto su uomini politici, e uomini della magistratura *Falcone e Borsellino*, quando io dico uomini politici, la risposta è un po' generica, perché può sembrare che il discorso si chiudeva prima ai *cugini Salvo*, .. ma nell'elenco non c'era solo il Lima, non c'era solo Ignazio Salvo, *c'erano altri personaggi politici*" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 33 –36)

"Vi era una certa strategia per eliminare anche degli uomini politici, cioè a capo testa di questi vi era Salvo Lima, *successivamente vi erano altri uomini politici che dovevano morire, Mannino* ..." (udienza 13 febbr. 2004, pagg. 20 e 21)

"In modo particolare c'era già una parte politica legata all'onorevole Lima che già da diverso tempo si era defilata, e in modo particolare lui, tant'è vero che poi è stato ucciso; assieme, diciamo, ad altre parti, ad altri personaggi politici, che piano piano hanno fatto un passo indietro, ed in modo particolare mi sembra che ho fatto un certo collegamento fra l'87e quella parte in cui... di partiti che noi appositamente in data '87 in queste elezioni avevamo appoggiato, con riferimento al Partito Socialista Italiano. E se è vero come è vero che *in quel periodo, che abbiamo appoggiato il Partito Socialista e in modo particolare, come ho detto, l'onorevole Martelli*, è altrettanto evidente che poi, strada facendo, il Partito Socialista, *e in modo particolare il Martelli, si è molto defilato*. Tanto è vero che, quando Falcone sale

Sperto

a Roma, darà un appoggio non indifferente allo stesso Falcone" (udienza 18 febbraio 2004, pag. 11).

3. Contenuto deliberativo: b) La decisione di morte

Nessun dubbio che si trattava di una vera e propria decisione di morte.

E' stato lo stesso Giuffrè a spiegare che "la resa dei conti" significa "*eliminare*" i personaggi indicati in quella riunione: " veda, nel momento in cui in cui si avviava la resa dei conti, *cioè con l' eliminazione delle persone* già programmata" (udienza 12 dicembre 2003. p 27).

In sostanza, occorreva provvedere alla relativa uccisione:

"prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... *insomma per essere chiari all'uccisione del dottore Falcone* ... sono discorsi di una rilevanza notevole, sono discorsi importantissimi e pericolosissimi perché stiamo parlando del dottore Falcone, stiamo parlando di onorevole Lima, stiamo parlando di personaggi di una certa importanza" (udienza 12 dicembre 2003, p. 28)...

"Nel momento in cui il discorso va ad interessare, la provincia di Palermo e non solo, perché ha una ripercussione, *come Salvo Lima, l'omicidio Falcone, l'omicidio Ignazio Salvo,* va oltre i confini provinciali, *dico che quando ci deve essere un omicidio, cioè un fatto eclatante*, un fatto importante, questo veniva deciso dalla commissione provinciale" (udienza 12 dicembre 2003 p. 36)...

"Non so se poi da un punto di vista deliberativo ci siano state altre riunioni. Potevano succedere, poteva succedere cioè per mettere, aggiungere a quei nominativi già noti, cioè altri nominativi che magari erano poco noti nell' elenco *delle persone che dovevano essere uccise*".... (udienza 28 gennaio 2004, p 18).

"*Era notorio all'interno di Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi...*" (udienza 18 gennaio 2004, p.41).

Ed ancora, in sede di controesame, all'udienza del 18 febraio 2004 (pagg. 33, 34), uno dei difensori ha posto una domanda specifica: "Io desidero sapere questo: nel corso di questa riunione della commissione sono stati fatti esplicitamente, cioè nome e cognome, le indicazioni dei soggetti i cui omicidi erano, appunto, facenti parte di questa nuova linea d'attacco? Cioè, in altri termini, si è detto "ora ammazziamo Lima, poi ammazziamo Falcone, poi ammazziamo Borsellino oppure Mannino e poi si cambia programma?" o i nomi non sono stati fatti in quella riunione?".

La risposta del Giuffrè è stata sempre confermativa di quanto in precedenza detto, ovverosia si trattava di uccidere i personaggi indicati in quella riunione: "In quella riunione del novembre, dicembre del '91, appositamente ho detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturando nel tempo, e siccome sono discorsi di una *gravità estrema*, perché *andare ad uccidere Lima, andare ad uccidere Falcone,*

Borsellino e così via di seguito, non è che sia una passeggiata! E nemmeno questo è nato solo in quella riunione, quando noi nel '91 dice '*ora ammazziamo a questi*' Sono discorsi che ci trasciniamo nel tempo" (la parola "gravità" è stata in tal senso corretta all'udienza del 27 febbraio 2004, in quanto inizialmente trascritta, ma erroneamente, come "rarità").

4. Contenuto deliberativo: c) La manifestazione di assenso

La volontà manifestata dai deliberanti in quella riunione è "perfetta, nel senso che essa è completa in ordine ai delitti approvati.

Si è manifestata attraverso un "corale" silenzio, quale approvazione della "relazione" esposta dal Riina e del relativo "ordine del giorno". Il Riina aveva detto: " "*Ora è arrivato il momento in cui ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità*" (udienza 12 dicembre 2003, p. 20). Nessuno dei presenti ha formulato un' espressa dichiarazione di "*contrarietà*" e non vi è stata "*alcuna replica*" di dissenso. Ciascuno ha assunto la propria parte di responsabilità. Del resto i fatti erano già noti a tutti. Per cui il Giuffrè, se pur consapevole della gravità della decisione adottata in quella riunione, si è alzato dalla sedia soddisfatto, poiché finalmente "la vendetta si abbatteva sui nemici di Cosa Nostra":

"Al discorso fatto da Salvatore Riina, eravamo alla resa dei conti e cioè *non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto,*

cioè c'è stato il silenzio più assoluto, è importante lo ribadisco, non era un discorso nuovo è un discorso che si trascinava nel tempo" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 30)

"Non so come devo fare per farmi capire, cioè per spiegarmi, *non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra c'è la coscienza che finalmente la vendetta di Cosa Nostra nei confronti dei nemici prende l'avvio*, non è che Salvatore Reina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, prima perché mi sento sempre sottolinearlo questo argomento era abbastanza noto a tutti, diciamo che *abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica*" ... (udienza 12 dicembre 2003, p. 32)

"Quando io mi sono alzato dalla sedia, mi sono alzato da un lato, perché incosciente non ero e non lo sono tuttora, che *si andava incontro a un periodo poco bello*, nello stesso tempo mi sono alzato dalla sedia *con la soddisfazione* tra virgolette e non lo dico con leggerezza *che finalmente, ripeto la vendetta di Cosa Nostra, si abbatteva sui nostri nemici*" (udienza 12 dicembre 2003, p. 36)

E' dunque evidente che l' assoluto "silenzio", seguito alle parole del Riina, aveva assunto il significato di un unanime "tacito consenso" e non certo quello di una mera adesione "interna" di significato meramente psicologico.

La prova al riguardo è stata data dal Giuffrè.

Egli, alla fine della seduta, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta di Cosa Nostra cominciava ad abbattersi contro i suoi nemici*". Segno evidente che, rimanendo silente, aveva espresso il proprio consenso per la "resa dei conti" ovverosia per l' eliminazione dei personaggi eccellenti indicati dal Riina. Per quest'ultimo pertanto il silenzio dei presenti aveva assunto il significato di un tacito consenso, ovverosia di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile".

Non si trattava peraltro di una personale opinione del Giuffrè sul modo di intendere anche il silenzio serbato dagli altri componenti della Commissione, presenti a quella riunione.

E' fondamentale infatti rilevare che per "dissentire" occorreva formulare un'espressa dichiarazione al riguardo, con una manifestazione di "contrarietà" o di "replica", rispetto a fatti già da tempo noti a tutti. Il Giuffrè ha infatti sottolineato che: "Al discorso fatto da Salvatore Reina, eravamo alla resa dei conti e cioè *non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto*, ... non era un discorso nuovo è un discorso che *si trascinava nel tempo*" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 30) ... " *non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra* ... questo era argomento *abbastanza noto* a tutti, diciamo che *abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica*" ... (udienza 12 dicembre 2003, p. 32).

Per cui, in sostanza, la mancanza di replica, l'assenza di contrarietà, e dunque il silenzio, ha assunto il significato di una pacifica "approvazione".

La riprova dell'assenso prestato in quella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 è stata data dallo stesso Riina. Egli infatti, come risulta dalle dichiarazioni del Cancemi (v. amplius infra Parte quarta, Capitolo quarto, in cui tali dichiarazioni sono state riportate per esteso), se avesse attribuito a quel silenzio il significato di un dissenso avrebbe sentito suonare il proprio "*campanello di allarme*" e si sarebbe "*precipitato*" per convocare la Commissione e discuterne. Nel caso di specie non vi era alcuna necessità di convocazione, in quanto la maggior parte dei componenti liberi della Commissione erano, in quel momento, presenti. Il non avere richiesto alcuna spiegazione del silenzio che aveva fatto seguito alle sue affermazioni, comprova, in modo incontrovertibile, che il Riina ha attribuito il significato di "tacito consenso" al comportamento silente di tutti i presenti alla riunione, nessuno escluso.

A conclusione della seduta di metà dicembre 1991, dunque, tutti i componenti della Commissione, con il loro silenzio, hanno esplicitato un' approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepita dal Riina. In tal senso peraltro, la giurisprudenza di legittimità (v. amplius infra sentenza Abbate) ha enunciato il principio secondo cui per consenso tacito deve anche intendersi "l' *approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile*".

Spato

A questo punto, è anche necessario anticipare, ad ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè, quanto verrà sviluppato ulteriormente in ordine alla rilevanza del "silenzio" nell'ambito di Cosa Nostra (v. amplius infra Parte quarta, Capitolo quarto). Occorre quindi richiamare quanto dichiarato dal collaborante Cancemi nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di via D' Amelio (pag. 29 udienza del 23 giugno 1999), con riferimento specifico alle regole vigenti in Cosa Nostra, per quanto concerne le concrete modalità con cui veniva espresso "il parere" dei presenti nel corso delle riunioni dell'organizzazione:

" *Io voglio dire che tutte le persone che sono state messe nei vari mandamenti erano persone tutti di Riina, quindi quando c' erano questi incontri, quando c'erano queste riunioni, quando c'erano queste decisioni, io non ho nessun ricordo, diciamo, che qualcuno si ribellava o qualcuno alzava la mano e diceva: "Senti, io non sono d'accordo". Eravamo tutti d'accordo, pure se magari qualcuno con il silenzio o qualcuno abbassava la testa o qualcuno diceva: "Io sono d'accordo". Quindi, questo e' il punto che dobbiamo capire, perche' "Cosa Nostra" non e' un Codice di Procedura Penale e quindi dice: "Ma com'e', qua lo dobbiamo rispettare". "Cosa Nostra" funzionava cosi' e la dobbiamo accettare per quella che era; poi se la vogliamo modificare la modifichiamo, ma "Cosa Nostra" era questa, attenzione*".

In base alla collaudata esperienza di Salvatore Cancemi, componente della Commissione Provinciale (con ruolo di sostituto del Calò) e partecipe ad innumerevoli riunioni, risulta dunque che:

- Cosa Nostra era governata da regole "proprie", di sicuro "diverse" da quelle dettate dal codice di procedura penale "*per cui la dobbiamo accettare per quello che era*".

- Nel corso delle riunioni di Commissione il consenso veniva espresso con triplice modalità: abbassando la testa, oppure dicendo "sono d'accordo", oppure ancora con il semplice "silenzio".

Pertanto, come risulta dalle dichiarazioni del Giuffrè, nella riunione da lui riferita, l'approvazione si è manifestata attraverso l'assenza di una manifestazione di "contrarietà" e di "replica", e quindi si è appunto manifestata attraverso il "silenzio".

In definita risulta ribadito che: nell'ambito della "peculiare struttura" di Cosa Nostra le regole che disciplinavano la capacità deliberativa della Commissione Provinciale, diverse da quelle dell' ordinamento statale, venivano ad attribuire, recta via, specifica rilevanza al "silenzio" serbato dai componenti, nel senso che esso assumeva il significato di consenso tacito e non già di opposizione.

5. Contenuto deliberativo: d) L'unitarietà decisionale ed i moventi "specifici"

La deliberazione adottata nella riunione in esame, è contrassegnata dal requisito della "unitarietà", ovverosia dalla circostanza che in un "unico contesto" viene ad essere decisa la morte di plurime persone. Non si tratta dunque di plurime decisioni. Ma di una sola deliberazione relativa all' uccisione di più personaggi eccellenti, analiticamente indicati (anche se in minore numero rispetto a quelli che saranno indicati nelle successive riunioni "aperte" di febbraio/marzo 1992).

La deliberazione, nella sua unitarietà decisionale, contiene pure la precisazione dei singoli "moventi specifici" relativi ai vari delitti contestualmente decisi. E' stato pertanto stabilito di uccidere:

- I giudici Falcone e Borsellino in quanto "vecchi nemici di Cosa Nostra" e sempre "pericolosi": "*questa è una riunione che in modo più marcatamente più esplicitamente va ad interessare ... al nemico o ai nemici storici di Cosa Nostra che erano personificati dal dottore Falcone prima e Borsellino dopo*" (udienza, 12 dicembre 2003, p .25-26)

- L' onorevole Lima, in quanto diventato "inaffidabile" per non essere intervenuto con efficacia per condizionare l' esito del maxi processo: "*il discorso di Lima che era oramai inaffidabile tant' è vero che nell' '87 abbiamo cambiato strategia politica*" (udienza 18 febbraio 2004, pag. 43).

- Gli on.li Mannino e Martelli, in quanto "traditori" per non avere saputo ricambiare i benefici elettorali di cui avevano goduto ed in particolare l'on.le Martelli per essersi addirittura schierato dalla parte del giudice Fal-

cone quando il magistrato venne trasferito a Roma: "Vi era una certa strategia per eliminare anche degli uomini politici, cioè a capo testa di questi vi era Salvo Lima, *successivamente vi erano altri uomini politici che dovevano morire, Mannino* ..." (udienza 13 febbr. 2004, pagg. 20 e 21) ... E se è vero come è vero che *in quel periodo, che abbiamo appoggiato il Partito Socialista e in modo particolare, come ho detto, l'onorevole Martelli*, è altrettanto evidente che poi, strada facendo, il Partito Socialista, *e in modo particolare il Martelli, si è molto defilato.* Tanto è vero che, quando Falcone sale a Roma, *darà un appoggio non indifferente allo stesso Falcone*" (udienza 18 febbraio 2004, pag. p. 11).

Per tutti vale comunque l' appellativo di "nemici" risultante dalla dichiarazione del Giuffrè sopra riferita e relativa al momento finale della riunione: finalmente la vendetta si abbatte sui "nemici" di Cosa Nostra

6. Contenuto deliberativo: e) Il collegamento con il maxi processo: conferma dell'originaria decisione e del relativo movente

L' adozione del piano stragista in esame è collegata al maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione: vi è il fondato timore che il processo si concluda in modo sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra (v. amplius retro). Il collaborante ha infatti premesso che nonostante i tentativi effettuati dal Riina al fine di interferire sull' esito del maxi processo, all' epoca ancora pendente presso la Corte di Cassazione, tuttavia non si pro-

spettava "*nulla di buono*" per Cosa Nostra (udienza 12 dicembre 2003, p. 18). Tanto che ha più volte evidenziato di essere rimasto impressionato dall' atmosfera "*gelida*" che si respirava in quella riunione.

Dunque la "ragione genetica" dell' adozione del piano stragista è costituita dal fondato timore di un esito negativo del maxi processo: "Questa è una riunione che in modo più marcatamente più esplicitamente va ad interessare il discorso politico, ma che per altri versi va ad interessare perché *già c'erano sentori che la sentenza della Cassazione non sarebbe stata per niente positiva nei nostri confronti*" (udienza12 dicembre 2003, p.25-26) ... si è costretti *quasi in continuazione* [a parlare] *e per quanto riguarda i discorsi del maxiprocesso* e per quanto riguarda i discorsi politici, (udienza 18 febbraio 2004, p. 46)

Nel piano stragista in esame è venuta a confluire l' originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra agli inizi degli anni '80 nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, e mai revocata: "Ma non era che noi abbiamo parlato solo di questi discorsi il dicembre del '91, *erano tutti argomenti che durante l'arco degli anni spesso e volentieri si ci tornava*, si tornava a parlare di Falcone quando c'era l'operazione nell'88 e si diceva 'prima o poi ni nama nesciri' cioè prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... insomma per essere chiari all'uccisione del dottore Falcone. *Sono tutti discorsi questi che ci siamo trascinati nel tempo ap-*

Spato

presso, sia per quanto riguarda i personaggi politici, sia per quanto riguarda i personaggi della magistratura ...." (udienza 12 dicembre 2003, p. 28)

La confluenza nel piano stragista in esame ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato indispensabile provvedere a rinnovare l' originaria decisione di morte, nel senso di una rinnovazione attuata mediante una sua "conferma".

Nel piano stragista, per quanto concerne i due magistrati, non è dato ravvisare nessuna deliberazione "costitutiva", nel senso di decisione mai prima adottata. Pertanto, devesi affermare che, con riferimento alla specifica posizione dei giudici Falcone e Borsellino la parte decisionale del piano approvato nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991, viene ad assume natura di deliberazione "rinnovativa" della originaria decisione di morte risalente agli anni '80 (seguita da numerosi attentati e mai revocata). Rinnovazione deliberativa, questa, attuata mediante "conferma" di tale decisione.

Al tempo stesso il piano ha assunto natura di "conferma" dell' originario "movente specifico", per cui venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, e costituito dal fatto che i due magistrati erano rimasti e continuavano ad essere "pericolosi nemici" di Cosa Nostra, in funzione della persistente azione giudiziaria svolta da entrambi contro l' organizzazione mafiosa.

Con riferimento a tale "pericolosità", è sufficiente il rinvio alle considerazioni che saranno ulteriormente sviluppate (v. infra Parte quarta, Capitolo

Sparto

terzo), per cui è qui sufficiente solo riportare le affermazioni del collaborante Giuffrè: "il dottore Borsellino forse, addirittura, *stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato*. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, *per quanto riguarda il discorso degli appalti*" ... "Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. *E forse forse alla pari del dottore Falcone*" (udienza 28 gennaio 2004, p. 46-47).

In particolare, poi, per il giudice Falcone, il suo persistente interesse per Cosa Nostra, ne aveva fatto, a dire del Giuffrè, il "maggiore male" ed il "maggiore pericolo" per l' organizzazione: "Il dottore Falcone *era diventato il male principale che c'era a Palermo*, e questo processo, come penso che è abbastanza ora evidente, di 'strubiciamento', come si suole dire in Sicilia, continuo perché poi c'è un'altra frase che dice che 'a goccia continua spunna u sularu', cioè la goccia continua perfora anche la roccia. Cioè in tutti i posti, in tutti i luoghi, con chi si sentiva parlare *Falcone era il nemico numero uno*" (udienza 18 gennaio 2004 p. 62).

A tanto si è aggiunto l' interessamento svolto dal giudice Falcone per assicurare l'imparzialità della decisione della Cassazione sull' esito del maxi processo, coadiuvato in proposito dall'on.le Martelli (retro Capito primo, Sezione seconda, paragrafo n. 3) il quale aveva però "dimenticato" l'appoggio politico ricevuto da Cosa Nostra nella sua campagna elettorale

del 1987. Per cui il trasferimento a Roma del giudice Falcone, inizialmente accolto con un sospiro di sollievo, era stato poi commentato negativamente: "quando la buonanima di Falcone viene trasferito a Roma. Uh! Finalmente! Eh... *ben presto ci si accorge dentro Cosa Nostra che si va peggio di prima*" (udienza 13 febbraio 2004, pag. 59)

Il piano stragista in esame presenta pure il requisito della "inscindibilità" nel già precisato senso che la sua adozione viene ad assumere il significato di approvazione "congiunta" del suo contenuto strategico e del suo contenuto deliberativo. Così superandosi il rilievo della Corte di Cassazione (v. sentenza relativa alla strage di Capaci) secondo cui: " ... *la conoscenza della linea strategica, e cioè del programma criminoso, da parte dei capi mandamento di cosa nostra ha valenza sul piano della prova di reato associativo, non su quelli di concorso su un reato fine di omicidio*" (pag. 91).

7. Contenuto strategico

Nella riunione in esame, caratterizzata dalla fondata certezza che il maxi processo avrebbe avuto un esito negativo per Cosa Nostra, è stata affermato un obiettivo strategico che si può definire come quello della reazione vendicativa: "*l' arrivo al capolinea e la resa dei conti*".

Il Giuffrè ha infatti più volte dichiarato che: "è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che *eravamo arrivati al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti*"... "in quella riunione del novembre dicembre del '91, *ho*

detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino e di Lima" (udienza 12 dicembre 2003).

Il su indicato obiettivo strategico costituisce il "movente generale" del piano e quindi è anche esso connotato dal requisito della unitarietà nel senso che i singoli delitti contestualmente decisi e pur sorretti dai rispetti moventi "specifici", si presentano "accomunati" dal conseguimento del medesimo risultato strategico e non già in maniera frazionata. In particolare:

- Sotto il profilo "interno" all'organizzazione mafiosa, l' obiettivo è soltanto quello della "vendetta" contro i già "noti" nemici e traditori di Cosa Nostra, da attuarsi attraverso una "resa dei conti". Alla fine della riunione, infatti, il Giuffrè dice di essersi "*alzato dalla sedia con la soddisfazione che finalmente la vendetta di Cosa Nostra si abbatteva sui nostri nemici*" (udienza. 12 dicembre 2003, p. 34).

- Sotto il profilo "esterno", l' obiettivo di Cosa Nostra è in re ipsa. Si tratta di dimostrare allo Stato che l' organizzazione mafiosa non verrà per nulla impressionata dallo scacco di prossima verificazione (esito negativo del maxi processo) e che essa è sempre più vitale e più presente che mai nella compagine sociale. Più "esteso" è il contenuto strategico che il medesimo piano verrà ad assumere (v. infra) nel corso delle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992: la "destabilizzare" della compagine statale e la ricerca di referenti politici in sostituzione dei precedenti dimostratisi

del tutto inidonei. Quest' ultimo obiettivo è uguale a quello risultante dalle riunioni, già esaminate, della Commissione Regionale e riferita dal collaborante Messina (v. retro) nonché dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti (v. retro). Comunque, se pur il Giuffrè ha più volte insistito sull' obiettivo del "regolamento dei conti e della vendetta", ha pure accennato, ma una volta sola, a quello della "destabilizzazione": "Questa guerra, chiamiamola così, fatta allo Stato mirava semplicemente ad un obiettivo ben preciso, cioè cercare che lo Stato o parte, siamo sempre lì, nello Stato, entrasse in contatto con Cosa Nostra. *Cioè, che si trovasse un nuovo referente politico* perché quelli... quello che c'era in precedenza era ormai inaffidabile" (udienza 18 febbraio 2004, pag.23).

- Per quanto poi concerne la "posizione" da assumere rispetto alla prevedibile "contro reazione" statale, quella di Cosa Nostra è una posizione "realistica", ovverosia quella di essere pronta a subire le conseguenze di quei provvedimenti che lo Stato avrebbe inteso adottare. In proposito il Giuffrè ha dichiarato: "perché nel momento in cui si avviava la resa dei conti, cioè con l' eliminazione delle persone già programmata si poteva andare in contro ad una reazione da parte dello Stato, ragion per cui quello che viene è un termine prettamente siciliano "*chiddu chi veni ni pigghiamu*" che tradotto in italiano '*quello che viene ci prendiamo*" (udienza 12 dicembre 2003 p. 27).

Non va però dimenticato che il Riina, come dichiarato dal Pulci (v. retro), era stato già assicurato da un eminente personaggio delle istituzioni che non si sarebbe verificata una particolare "*ritorsione*" dello Stato in seguito all' uccisione in Sicilia del giudice Falcone, costituente il più importante dei delitti deliberati nel piano stragista.

8. Irrilevanza della pendenza del maxi processo sul "perfezionamento" deliberativo del piano

E' bene richiamare che, come già detto (retro Capitolo primo) ai fini del "perfezionamento" deliberativo del piano stragista in esame, è del tutto irrilevante la circostanza secondo cui, nel momento di relativa adozione (metà dicembre 1991) la Cassazione non abbia ancora deciso il maxi processo che verrà definito soltanto il successivo 30 gennaio 1992.

L'esistenza di tale decisione, infatti, rispetto al piano "anticipato, già perfetto nel suo contenuto strategico-deliberativo, si pone solo come una "condizione sospensiva" (come evento "futuro ed incerto") avente esclusiva incidenza sulla fase "concretamente esecutiva". Nel senso che solo "dopo" la citata decisione negativa della Corte di Cassazione diviene possibile la "concreta" realizzazione dei delitti decisi con il piano stragista anticipato.

In definitiva il piano stragista adottato nella riunione di fine anno 1991 presenta un contenuto deliberativo-strategico "perfetto", sul quale, la suc-

cessiva sentenza della Corte di Cassazione relativa al maxi processo (30 gennaio 1992), ne può condizionare solo l' immediata efficacia esecutiva.

9. Le dichiarazioni del Cancemi sulla riunione degli "auguri" natalizi"

In merito alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991 sono stati assunti, nel corso del presente giudizio, all'udienza del 19 marzo 2004, i collaboranti Brusca e Cancemi indicati dal Giuffrè quali presenti insieme agli altri.

Innanzi tutto Cancemi ha ricordato l'esistenza della riunione in esame: "*Ma sì, diciamo... mi ricordo così, che c'è stato che poi Riina, diciamo, ha fatto gli "auguri", che si trattava che era vicino, diciamo, a Natale...*" (p. 26) "*era vicino il periodo di Natale, e siccome Riina manteneva sempre la forma pulita, la forma, diciamo, di persona perbene, tra virgolette, quindi faceva gli "auguri", era il periodo di Natale, quindi... Sì, mi ricordo*" (p. 27).

Ha precisato, in replica alla contestazione rivoltagli da uno dei difensori (Avv. D' Acquì) di averne riferito solo ora, per la prima volta, in quanto specificamente sollecitato dal Pubblico Ministero (pagg. 28- 31).

Ha localizzato la riunione in casa Guddo (pag. 27). Ha menzionato alcuni degli stessi presenti indicati dal Giuffrè: erano presenti Riina, Biondino, Brusca, Ganci Raffaele, per Giuffrè "non lo conferma né lo esclude" (pag. 25). Ha aggiunto che vi erano di sicuro ulteriori persone oltre quelle indica-

te: "*però qualche altro c'era che magari in questo momento non lo ricordo bene, ma sicuramente ce ne erano altri di quelli che ho detto io*" (pag. 25).

Ha detto ancora che nel corso della riunione si parlava di uccidere l'on.le Lima per poi "passare" ai giudici Falcone e Borsellino, come del resto se ne accennava anche in molte altre riunioni in cui il Riina "lasciava e riprendeva il discorso", ma il discorso è divenuto "più forte" nelle riunioni successive a quella in esame specie nel mese di giugno per Borsellino: "*Ma io, guardi, io mi ricordo che si parlava di più dell'omicidio Lima e poi Riina diceva: 'Facciamo questo che poi pensiamo per Falcone...' ... e qualche cosa anche per il dottor Borsellino. Però poi i discorsi, specialmente per il dottor Borsellino, sono stati più forti più avanti, credo che è stato poi... qualche altra riunione c'è stata, ma nel mese di giugno Riina ha incalzato diciamo di fare questa strage* (pagg. 26, 27)... *Invece prima faceva discorsi così, li faceva e poi li lasciava, li faceva e poi li lasciava nelle diverse riunioni che si facevano*" (p.36).

In sostanza Cancemi ha parlato di diverse riunioni in cui il discorso veniva "*accennato*" e poi si è fatto "*più forte*". Quando il discorso si faceva "più forte" si riferisce alla fase "esecutiva" e lo spiega lui stesso: a) con riguardo al giudice Borsellino indica il mese di giugno, ovverosia quello in cui è stato in concreto organizzata l'uccisione del giudice (pag. 36); b) con riguardo all'on.le Lima indica i mesi di febbraio-marzo (pag. 37) ed il parlamentare è stato in effetti ucciso il 13 marzo.

In definitiva il Cancemi ha confermato la riunione anche se ne ha ricevuto una "impressione" più modesta di quella registrata dal Giuffrè, il quale ha sottolineato che si trattava di una riunione "importantissima" per Cosa Nostra ed ha più volte ripetuto di essere rimasto "impressionato" dall' aria gelida che si respirava durante tutto il suo svolgimento. Il Giuffrè pertanto, a differenza del Cancemi, ha ricevuto una percezione più significativa, conservando un ricordo nitido e preciso.

Il Cancemi, pur nel suo "sbiadito" ricordo, ha comunque concordato sull'esistenza della riunione e sul preciso periodo di relativo svolgimento. Ha anche affermato, nella sostanza, che, al pari di altri precedenti riunioni, venne discusso in merito all'uccisione dell' on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino, solo che il discorso si è fatto "più forte" (nel significato già sopra precisato) in successive riunioni. Ha indicato, tra le persone presenti, quelle stesse menzionate dal Giuffrè, ma in numero minore, non ricordando le altre, comunque ha precisato che i presenti erano in numero maggiore di quelli nominativamente da lui specificati.

10. Le dichiarazioni del Brusca sulla riunione degli "auguri" natalizi"

Il Brusca è stato indicato, al pari del Cancemi, quale presente alla riunioni degli "auguri" di fine anno 1991. A differenza del Cancemi ha però assunto, sul punto, una posizione "incerta", che non è dato mai riscontrare in

alcuno degli atti processuali relativi alle sue dichiarazioni, sempre precise e puntuali.

Infatti il collaborante sentito per la prima volta nel corso del presente processo all' udienza del 19 marzo 2004:

a) Non ha avuto un ricordo specifico sul "particolare" degli "auguri" natalizi, con riferimento ad una riunione di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè), avendo partecipato a tante riunioni, anche in quel periodo: "*Non mi ricordo se ci fu una riunione particolare solo per gli "auguri" di Natale o per le festività in prosieguo. Non ho un ricordo particolare. Le posso confermare che ho fatto tantissime riunioni*" (p.8).

b) Ha ribadito che sono state fatte riunioni anche a novembre e dicembre 1991, per cui non poteva escludere che via sia stata pure quella (del Giuffrè) su cui veniva interrogato dal Procuratore Generale: "Non ricordo il dettaglio del contenuto della riunione avvenuta a fine dicembre o a fine... a fine '91, cioè novembre-dicembre di quell'anno, ripeto, perché le riunioni si facevano spesso e volentieri; cioè, non è che ce n'è stata una, quindi posso escludere una o l'altra! Non la escludo completamente" (pagg. 9, 10, 11).

c) Il luogo delle su indicate riunioni tenutesi tra novembre e dicembre 1991 era in prevalenza la casa Guddo, (pag. 11)

d) Nel corso di tali riunioni "sicuramente" si è parlato anche della uccisione dei due giudici ed il Brusca poteva anche essere distratto in quanto,

per lui, era un fatto acquisito avendolo appreso da un decennio. Per cui non poteva confermare né smentire.

Domanda del Procuratore Generale dott. Patanè: "*Ma in queste riunioni, che quindi ha detto possono essere state fatte nel novembre-dicembre 1991, si parlò della intenzione di uccidere i magistrati Falcone e Borsellino?*". Risposta: "*Guardi, io l'altra volta ho risposto dicendo che sicuramente se ne sarà parlato. Io sarò stato o distratto o non ci ho fatto caso o attenzione più di tanto poiché di questa materia me ne ero occupato da decenni, no da un anno dal... di quel giorno. Quindi possibilmente un altro che non aveva assistito all'argomento ci ha fatto più attenzione, io sicuramente mi ero distratto; per me era un fatto acquisito. Non posso né confermare né smentire. Non ho un ricordo ben preciso*" (pagg. 11 e 12).

e) Il Giuffrè di regola era sempre presente, più dello stesso Brusca, nelle riunioni sia allargate e sia ristrette: "*Era presente sia in quelle collettive, dove eravamo tutti, e quando capitava che non eravamo tutti, il Giuffrè era uno dei... quasi sempre degli assidui; anzi, posso dire forse più di me. Io qualche volta saltavo, lui era sempre presente, per quello che sapevo*" (pagg. 12).

f) In quel periodo di novembre-dicembre 1991 alle riunioni erano quasi sempre presenti tutti capi mandamento: "*Ma c'è stato, ripeto, '90, '91, che erano quasi sempre tutti presenti i capi mandamento, tranne che capita che qualcuno magari si trovava fuori per motivi personali o era im-*

pedito di qualche cosa, ma in linea di massima era il momento storico che erano quasi tutti sempre presenti" (pagg. 12).

g) L' atmosfera di quelle riunioni era, come sempre, condizionata dagli umori del Riina: "*Ma il clima era sempre quello... sempre nel senso che si affrontavano gli argomenti e poi c'erano gli umori di Salvatore Riina che venivano trasmessi agli altri*" (p. 19).

Fino a questo punto, si può parlare di un riscontro, se pur generico, alla dichiarazioni del Giuffrè in quanto il Brusca ha confermato che: 1) sono state tenute diverse riunioni nel corso dei mesi di novembre-dicembre 1991; 2) alle riunioni in quel periodo partecipavano quasi tutti i capi mandamento ed in particolare il Giuffrè che era sempre presente anche in quelle "allargate"; 3) nel corso delle su indicate riunioni sicuramente si è parlato anche della uccisione dei due giudici e dell'on.le Lima in quanto era un fatto acquisito; 4) le riunioni, come sempre, erano condizionate dall'umore del Riina.

Di poi, però, su richiesta della Difesa, il Brusca ha detto di non ricordare anzi di potere "*escludere*" di avere partecipato ad una riunione di fine anno 1991 in cui venne deciso di uccidere i due giudici e l'on.le Lima; decisione che venne solo presa nella riunione ("ristretta") di febbraio del 1992 in cui erano un gruppo di quattro, cinque persone

Domanda del Difensore: "*ha ricordo di una riunione del '91, novembre-dicembre, nella quale lei - ovviamente per quello che la riguarda,*

Sparb

che la interessa, nella sua qualità di reggente il mandamento- ha deciso insieme agli altri la morte di Lima Falcone e Borsellino?".

Risposta: *Io in sede di riunioni, come già ho detto nella volta precedente, non ricordo di avere sentito l'esternazione dei nomi e cognomi dei soggetti che dovevano essere eliminati, tranne che, quando ci fu la riunione, che eravamo quei quattro, cinque... in altre circostanze non ho mai... non ho ricordo ben preciso, lo posso pure escludere, il nome e cognome di vari soggetti da eliminare. ... Ma siamo... febbraio '92...*" (p. 14.-15).

Questa risposta, è evidente:

a) Si pone in assoluto contrasto con quanto, poco prima, aveva dichiarato lo stesso collaborante, ovverosia che "*sicuramente*", in una delle riunioni di fine anno 1991 si parlò anche di uccidere l'on.le Lima ed i giudici Falcone e Borsellino. Un fatto, questo, per lui "*acquisito*" in quanto se ne è occupato da un "*decennio*".

b) Si pone anche in assoluto contrasto con quanto il Brusca dichiarerà poco dopo nel corso della medesima udienza, ribadendo che già da dieci anni aveva "saputo e risaputo" della decisione di morte adottata nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino e che pertanto nella riunione ristretta del 1992 si era solo provveduto a rinnovarla: "*della morte del dottor Falcone che di Paolo Borsellino lo sapevo da... ripeto, da decenni, da una vita. In quella circostanza [la riunione del 1992] si è rinnovato e si ci è aggiunto più di quello che già si era stabilito nel passato, che io sapevo,*

Sparte

risapevo, l'avevo appreso in sillabe, in discorsi interi... chiamiamolo come vogliamo; cioè, per me è era un fatto già appreso, ripreso, saputo, risaputo" (pag. 15).

Questo insanabile contrasto nelle dichiarazioni del Brusca porta alla conclusione che i suoi riferimenti non costituiscono certo una smentita alle affermazioni del Giuffrè ma assumono solo un significato "neutro" rispetto a tali affermazioni.

Specie rilevandosi che la presenza del Brusca nella riunione degli "auguri" natalizi" di fine anno 1991 è stata riferita dal Giuffrè e anche confermata dal Cancemi, mentre il medesimo Brusca ha sostenuto di non ricordare, anzi di escludere di avere partecipato ad una riunione siffatta, dedicata, appunto, agli "auguri" di fine anno 1991.

11. Conferma alla validità delle dichiarazioni del Giuffrè

Sarebbe semplicistico obiettare che:

- per un verso il Giuffrè ha evidenziato l'importanza della riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, precisando che si chiudeva un ciclo nella storia di Cosa Nostra ed anche sottolineando che vi si respirava un' aria gelida, in quanto, nella sostanza, si era arrivati al regolamento dei conti e quindi veniva deliberata l'uccisione di parecchi personaggi eccellenti, tra cui gli on.li Lima, Martelli e Mannino, nonché i giudici Falcone e Borsellino;

- per altro verso, nonostante la massima rilevanza di un siffatto evento, il Cancemi non ha manifestato di possedere un pari ricordo ed addirittura il Brusca ha escluso di avere partecipato ad una siffatta riunione.

In replica vanno opposte tre considerazioni:

a) Il Giuffrè, nel rendere inizialmente le sue dichiarazioni, ha riferito due date per lui di fondamentale importanza. La prima data, febbraio/marzo 1987, è quella relativa al suo "ingresso" nella Commissione Provinciale di Cosa Nostra. La seconda data, novembre/dicembre 1991, è quella della riunione in esame che, per lui, rappresenta "l'ultima riunione" di Commissione alla quale ha partecipato. Nel marzo del 92 è stato arrestato, poi ha trascorso un periodo di latitanza e dal 2002 ha iniziato la sua collaborazione: "*Io, come ho detto a codesta Corte di una data che è il febbraio-marzo dell'87 ed è la data in cui io entrerò a fare parte della commissione provinciale, ho fatto ora riferimento ad un'altra data che è il novembre-dicembre del '91, cioè che per me è l'inizio e la fine del discorso della commissione, cioè in quella data e cioè nel '91, nel novembre-dicembre, è per l'ultima volta che io parteciperò ad una riunione della commissione, perché poi successivamente, come ho detto, sarò arrestato*" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 11).

E' dunque evidente che trattandosi dell' ultima riunione di Commissione egli abbia conservato un ricordo ben preciso e dettagliato, come dimostra la

dovizia di particolari riferiti, tutti sorretti da vari riscontri logici e temporali, anche nelle dichiarazioni di altri collaboranti, specie del Pulci (v. infra).

b) La seconda considerazione è che, in effetti, nella riunione, come peraltro più volte affermato dal Giuffrè, sono stati trattati argomenti che "*si trascinavano nel tempo*" e di cui si parlava continuamente: il maxi processo, l'uccisione dei due magistrati nemici e dei politici traditori di Cosa Nostra: "nel momento in cui *si era costretti a parlare quasi in continuazione del maxi processo e dei politici* ... in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho detto e ripeto verrà attuato quel piano che *è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino* e di Lima. Ma *questi nomi non è che siano nati in quella riunione*, lo vado a ripetere di nuovo" (ud. 18 febbraio 2004, loc. supra cit.). Pertanto, non si trattava di una decisione da adottare per la prima volta, da discutere e da ponderare, ma solo da rinnovare, essendone state già valutate le conseguenze che essa implicava. Infatti la riunione è durata tre quarti d' ora al massimo (v. udienza 12 dicembre 2003) e "*non è che Salvatore Riina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, perché* mi sento sempre sottolinearlo *questo argomento era abbastanza noto a tutti* ..." (ud. 12 dicembre 2003). Pertanto, nella sostanza, nulla di nuovo veniva trattato se non l'ennesima conferma di quanto più volte discusso. Di qui l' appannato ricordo del Cancemi che, comunque, ha in parte riscontrato le dichiarazioni del Giuffrè.

c) La terza considerazione attiene alla sopra evidenziata "insanabile contraddittorietà" delle dichiarazioni del Brusca. Per cui vale ribadire che i suoi riferimenti non inficiano per nulla le affermazioni del Giuffrè, specie rilevandosi che la presenza del Brusca alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991, affermata dal Giuffrè, è stata confermata anche dal Cancemi.

Vale pure riportare i condivisibili rilievi espressi dal Procuratore Generale con la memoria del 12 aprile 2006 (pag. 207) e secondo cui: "Se Giuffrè avesse voluto accusare calunniosamente alcuni ex compagni, odierni imputati non sarebbe stato così sobrio nella sua descrizione della riunione 'degli "auguri"'. Infatti ha riferito quanto detto da Riina ed il comportamento di silenzio - assenso dei presenti, ma se avesse voluto calunniare avrebbe aggiunto altri esponenti di "Cosa Nostra" tra i presenti, avrebbe detto che i presenti applaudirono a quelle parole di Riina; che i presenti diedero pronta disponibilità per passare all'esecuzione; avrebbe arricchito il suo racconto di particolari che avrebbero maggiormente inchiodato i presenti alle loro responsabilità. Invece, quanto riferisce Giuffrè per la sua essenzialità, per la sua sobrietà, appare tutt'altro che un resoconto calunnioso, tanto 'per dare contenuto' (come dice il difensore dei Montalto), a quello che mancava, secondo la Cassazione, per giungere alla condanna di alcuni imputati".

Spato

SEZIONE SECONDA
Il piano stragista "più esteso" nelle riunione ristrette di febbraio-marzo 1992

1. Le riunioni ristrette di febbraio marzo 1992

Si è detto che il Riina a metà febbraio circa ha avuto certezza che l'attentato a carico del giudice Falcone doveva essere eseguito in Sicilia, come da lui desiderato, e non più a Roma come erano invece propensi il Provenzano ed il Madonia. Egli pertanto, in tale periodo, con perfetta cadenza cronologica:

- per un verso ha richiamato la missione romana, dicendo al Sinacori di "*fare scendere tutti perche' avevano trovato cose piu' grosse qua*" (ed il Sinacori, dopo l' avvenuto attentato al giudice Falcone, ha capito che doveva essere *lui la cosa piu' grossa*);

- per altro verso ha coinvolto i rappresentanti della Commissione Provinciale, convocati per partecipare alle "riunioni ristrette" riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, cui ha fatto seguito il primo dei delitti "eccellenti" previsti nel piano stragista, costituito dall' uccisione dell'on.le Lima avvenuto il 13 marzo 1992.

2. Contenuto non solo deliberativo ma anche esecutivo delle riunioni ristrette

Su tali riunioni si sono appuntate le attenzioni dei giudici di primo grado ed anche di quelli di secondo grado, i quali ne hanno evidenziato il contenuto soltanto "deliberativo" non avendo potuto conoscere la riunione altrettanto "deliberativa" di Commissione Provinciale riferita dal Giuffrè, avvenuta a metà dicembre 1991 in occasione degli "auguri" natalizi" (supra sezione prima) e tanto meno avevano conoscenza della riunione di Commissione Regionale avvenuta nei mesi di ottobre/ novembre 1991, parimenti "deliberativa", riferita dal collaborante Pulci.

In proposito va richiamato che il piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (collaborante Giuffrè), presentava già un "perfetto" contenuto strategico- deliberativo che consentiva l' immediato passaggio alla fase "concretamente esecutiva" dei delitti in esso decisi e che quindi non necessitava, dopo la sentenza 30 gennaio della Cassazione sul maxi processo, di alcuna ulteriore approvazione. Lo stesso dicasi per il citato piano stragista adottato dalla Commissione Regionale (collaborante Pulci), che già prevedeva il contestuale compimento di atti di esecuzione preparatoria per attentare a Roma alla vita del giudice Falcone (c.d. spedizione in Belgio).

In concreto è però avvenuto che le riunioni ristrette in esame:

Spanto

a) per un verso hanno avuto ad oggetto il compimento di atti di "effettiva organizzazione esecutiva" di quanto già deliberato con la riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (riferita dal Giuffrè), in particolare concernenti l'uccisione del giudice Falcone da realizzare con modalità stragista (v. infra);

b) per altro verso, in "occasione" di tale organizzazione esecutiva, hanno avuto anche ad oggetto la "conferma" del piano già adottato nella riunione di metà dicembre 1991 che è stato ulteriormente "ampliato", sia nel suo contenuto deliberativo prevedendosi pure l'uccisione di ulteriori personaggi eccellenti, e sia nel suo contenuto strategico mirando a conseguire l' obiettivo della destabilizzazione statale (v. infra).

In proposito risultano determinanti le dichiarazioni rese dal collaborante Brusca. In particolare:

1)

Nel presente giudizio di rinvio:

a) Il Brusca, ha innanzi tutto dato risposta affermativa alla domanda con cui il Procuratore Generale gli ha chiesto se avesse partecipato "alle riunioni in cui si decisero le stragi che portarono alla uccisione del dott. Falcone e del giudice Borsellino" (udienza antimeridiana 23 gennaio 2004, pag. 9).

b) Il collaborante ha detto che le riunioni, tenute prima dell'omicidio dell' on.le Lima [avvenuto il 13 marzo 1992], erano state due: la prima avvenuta i primi giorni di febbraio o metà febbraio, la seconda il 20 febbraio,

giorno del suo compleanno. Ha precisato che solo nella prima riunione vennero decise le due stragi e si fece anche una rosa di altri nomi. Dopo di che si è passati "ai fatti esecutivi":

" ... Si ma nei primi di febbraio, poiché poi ce n'è stata un' altra per altri motivi ed è stata il giorno del mio compleanno che era, mi ricordo benissimo, il 20 febbraio (pag. 10) ... Riunioni io ne ho partecipato tante, sia come fatto deliberativo che come fatto esecutivo. Quella deliberativa con nomi e cognomi è stata solo una ... che si doveva uccidere Giovanni Falcone e poi successivamente altri nomi compreso il dott. Borsellino ... ho detto poco fa i primi di febbraio, metà febbraio" (pag. 17,18) ... "... Dietro villa Serena. Nella casa di Girolamo Guddo dovrebbe essere. Eravamo io, Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Salvatore Biondino. Non c'erano che io mi ricordi altri soggetti. E dopodiché avendo stabilito ... perchè io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi, e più si è aggiunto anche un'altra serie, un' altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino. *Dopodiché, finita questa circostanza, siamo passati ai fatti esecutivi e ci sono state delle riunioni tra quelli che dovevano eseguire la strage*" (pag. 18,19).

2)

Nel giudizio di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio (Parte terzo, Capitolo secondo, paragrafo IV): " Dopodiché facciamo un'altra riunione, siamo intorno al ... metà febbraio, 20 febbraio, giorno più giorno

Spento

meno, dove si parla per l' eliminazione del dott. Giovanni Falcone *ma come fatto esecutivo* ..." - P.M. dott. Di Matteo: " mi dica una cosa, tra questi vari progetti di cui lei ha parlato furono stabilite delle priorità come urgenza? Cioè 'questo lo dobbiamo fare prima, questo lo dobbiamo fare dopo' ?" . - Brusca Giovanni: "No, *quello urgente era il dott. Giovanni Falcone*, poi avevo avuto l'incarico per uccidere l' onorevole Mannino".

3)

Nel giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci (v. sentenza, Parte seconda, Capitoloprimo): " ... *Era marzo, fine febbraio, marzo*... Io ero andato là per altri fatti, in quella occasione mi disse che *loro già stavano progettando, lavorando per l'attentato al giudice Falcone Giovanni*, infatti *mi hanno dato la velocità* che, il giudice Falcone me lo hanno dato loro Riina Salvatore mi chiese *se c'era la possibilità di potere trovare tritolo* e se c'era la possibilità di *potere trovare il telecomando* e se ero disposto a dargli una mano d'aiuto. A questa richiesta io sono subito, mi sono messo a disposizione e ho cominciato a partecipare attivamente all' attentato...Cioè che *mi hanno spiegato cosa loro avevano già fatto*. Cioè *quel gruppo*, Ganci Raffaele, Cancemi Salvatore, Biondino e Riina *già avevano stabilito il luogo, avevano individuato la velocità del dottor Falcone che faceva, io lo apprendo da loro*..."

4)

Nel giudizio di secondo grado relativo alla strage di Capaci (v. sul punto sentenza pagg. 900 e segg.) " Siamo nella casa di Girolamo Guddo... di Girolamo Guddo, metà febbraio, 20 febbraio, come ho detto, '92, prendo atto di quello che si stava facendo, anche perché vengo a conoscenza dell' omicidio di Ignazio Salvo; *prendo atto dell'omicidio dell' onorevole Lima al quale dò il mio apporto sia come fatto materiale che come... cioè, mi ero messo a disposizione pure come... sia come esecutore che come fatto materiale ... Dopodiché si va per la strage di Capaci e si allarga a tanti altri omicidi.*

Nella su indicata circostanza il Brusca ha anche riportato la frase indirizzata da Ganci Raffaele a Salvatore Riina in merito all' uccisione del giudice Falcone: "*Zi Totò, questa volta ci mettiamo mano e lo portiamo ... e ci fermiamo quando lo portiamo a termine*" (pag. 54, udienza 16 giugno 1999).

In conclusione risulta pacifico che, entro il 20 febbraio 1992, venne decisa non solo come fatto deliberativo ma anche come "*fatto esecutivo*" la morte del giudice Falcone da realizzarsi con modalità stragista. Risulta pure pacifico che già da fine febbraio/primi di marzo 1992, ancora prima dell' uccisione dell'on.le Lima avvenuta il 13 marzo 1992, era stata ampiamente sviluppata la fase di "concreta organizzazione" della strage: era stata individuata "la velocità" di percorrenza delle auto su cui viaggiava il giudice

Spato

Falcone ed era stato pure stabilito "il luogo" dove l' attentato doveva essere eseguito.

3. Contenuto deliberativo-strategico delle riunioni ristrette

In occasione delle decisioni di "organizzazione esecutiva" sopra indicate, le riunioni ristrette hanno avuto anche ad oggetto la "conferma" del piano già adottato nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (Giuffrè) che è stato ulteriormente "ampliato" nel suo contenuto deliberativo-strategico, prevedendosi l' uccisione di ulteriori personaggi eccellenti onde conseguire l' obiettivo della destabilizzazione statale.

Si impone pertanto un riesame delle dichiarazioni rese dai collaboranti Brusca e Cancemi, onde più compiutamente svolgere il compito demandato al giudice di rinvio e consistente nell' accertare quale sia stato il momento deliberativo "*ultimo e finale*" della strage di via D' Amelio.

In proposito occorre ribadire (v. retro) che sono oramai coperti da parziale giudicato i punti relativi all' "esistenza" delle riunioni ristrette ed alle "decisioni di morte" ivi adottate (anche nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino), quali risultano dalle rispettive sentenze di primo grado (strage di Capaci e strage di via D'Amelio) fondate sulle su indicate dichiarazioni collaborative (Brusca e Cancemi) le quali vanno qui solo ulteriormente approfondite per adempiere al mandato devoluto al giudice di rinvio. Ed invero basti richiamare che:

- La sentenza della Cassazione relativa alla strage di Capaci si è limitata a richiedere al giudice di rinvio di valutare se sussista o meno la prova del concorso morale nei confronti dei componenti della Commissione i quali, poiché assenti o detenuti, non risulta avessero personalmente partecipato alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (riferite dai collaboranti Brusca e Camcemi) in cui venne decisa, tra gli altri, l'uccisione del giudice Falcone.

La sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio ha richiesto al giudice di rinvio di accertare soltanto (traendone le relative conseguenze) se il momento deliberativo della morte del giudice Borsellino debba farsi risalire alle riunioni ristrette di febbraio marzo 1992 (riferite dai collaboranti Brusca e Camcemi) o debba invece individuarsi nelle successive riunioni di maggio/ giugno 1992.

4. Le dichiarazioni del collaborante Cancemi Salvatore

In particolare:

1)

Vanno qui di seguito riportati, in modo testuale (infra, alle lettere a-b), i condivisibili contenuti della sentenza di secondo grado relativi alla strage di Capaci, acquisita agli atti (v. sul punto pagg. 900 e segg.), in cui le dichiarazioni del Cancemi, non solo confermano quelle pregresse del giudi-

Sgato

zio di primo grado, ma risultano più complete. Dalla su indicata sentenza, risulta pertanto che:

a) Il Cancemi ha inizialmente riferito (udienza del 19 aprile 1996) di una riunione, tenutasi in casa di Girolamo Guddo dopo la citata sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 e circa un mese prima dell' omicidio Lima (verificatosi il 13 marzo di quello stesso anno). Alla riunione, oltre a lui erano presenti, Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Michelangelo La Barbera ed il Riina. Quest' ultimo, dopo aver espresso tutta la sua rabbia per l'esito del maxiprocesso, ne aveva addossato la colpa, da un lato, all' on. Lima, che attraverso il sen. Andreotti non era stato in grado di spiegare alcun intervento sui giudici, e dall'altro, al dr Falcone, che, oltre agli altri danni che aveva arrecato a Cosa Nostra, era intervenuto tramite il ministro Martelli per sottrarre il processo al dott. Carnevale.

In sostanza il Riina si mostrava contrariato per l' esito del maxiprocesso, ed in particolare per la statuizione concernente il coinvolgimento della Commissione negli omicidi eccellenti, per cui nutriva propositi di vendetta verso gli onorevoli Lima ed Andreotti: "*...il vero motivo, è che per il maxi processo, perché il Riina non era stato contento dell' esito del maxi processo, il Maxi Uno, quindi lui si... diceva che ci aveva girato le spalle questo Lima, Lima-Andreotti.*". Pertanto, a dire del Riina, l'esito negativo del processo era da attribuirsi al ministro Martelli ed al dr Falcone, che avevano impedito l'assegnazione del processo al presidente Carnevale nonostan-

te "*...il tentativo tramite gli avvocati, di farlo a sezioni unite, perché lui aveva visto che il processo non l'aveva più nelle mani il Carnevale, quindi di farlo a sezioni unite, così lui partecipava anche nel Collegio Giudicante, e questo qua, diciamo lui era arrabbiato su questo punto, che aveva saputo queste cose..*" (pagg. 121 e segg., ud. del 19 aprile 1996).

In detta riunione, a dire del Cancemi, era stato tra l'altro deciso che l'uccisione dell'on. Lima, che presentava indubbiamente difficoltà organizzative meno rilevanti, sarebbe stata attuata per prima, ma la proposta che era stata approvata dai capimandamento presenti riguardava anche, per le considerazioni su esposte, l'attualizzazione del vecchio progetto di uccidere il giudice Falcone; progetto mai abbandonato, ma che necessitava proprio per i fatti nel frattempo intervenuti di una nuova delibera.

b) Il Cancemi ha poi ribadito che, a dire del Riina, le persone che avevano girato le spalle a Cosa Nostra erano l'on. Martelli ed il sen. Andreotti, cioè "*...le persone che lui intendeva cacciarle della sella, le parole che diceva lui*" perché non avevano mantenuto l' impegno preso per il maxiprocesso, in quanto " *c'era stato un accordo con Lima, Andreotti, che lo dovevano fare annullare e non ci sono riusciti, quindi per lui era una girata di spalle*" (pag. 134, ud. del 22 ottobre 1999).

Ha pure precisato che lo scopo cui si mirava con l' uccisione di "personaggi eccellenti", secondo quanto asserito da Riina, era quello rivolto "*a sfiduciare quelli che stavano in sella*" ovverosia, "*L'azione é quella che*

sappiamo tutti, l'azione... le stragi e tutto quello che... che é successo. Voleva fare sfiduciare quelli che comandavano allora" (pagg. 45 e segg., ud. del 22 ottobre 1999).

2)

Il Cancemi, con la deposizione resa nell' ambito del processo di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio, ha aggiunto che nel corso della su indicata riunione si era fatto riferimento anche all'eliminazione del giudice Borsellino: "*Ma io mi ricordo... mi ricordo che c'è stato qualche cosa così, diciamo, si é fatto il nome del dottor Borsellino, però non siamo andati ad approfondire, diciamo, la situazione. C'è stato fatto anche il nome del dottor Borsellino, diciamo, in quella data*" (pagg. 23-24, ud. del 17 giugno 1999).

3) Nel presente giudizio di rinvio il Cancemi, all'udienza del 24 gennaio 2004, in seguito alle specifiche domande rivoltegli dal giudice a latere consigliere Spanto, ha dichiarato che nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/ marzo 1991 cui egli ebbe a partecipare venne deciso di eliminare il giudice Falcone (pag. 275) l' on.le Lima (pag. 277) e il giudice Borsellino (pagg. 278-279), precisando pure che l' esecuzione dell' uccisione del giudice Borsellino venne decisa nel successivo mese di giugno e che la relativa organizzazione esecutiva venne affidata dal Riina a Salvatore Biondino (pagg. 279-280).

Spanto

5. Le dichiarazioni del collaborante Brusca Giovanni

In particolare:

A)

Vanno qui di seguito riportati, in modo testuale (infra, dalla lettera a fino alla lettera e), i condivisibili contenuti della sentenza di secondo grado relativi alla strage di Capaci, acquisita agli atti (v. sul punto pagg. 900 e segg.), in cui le dichiarazioni del Brusca, non solo confermano quelle pregresse del primo grado ma risultano più complete.

1) Il Brusca ha inizialmente dichiarato che "*...si era deciso di chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano Cosa Nostra,...in particolar modo con Falcone, Borsellino e poi a un' altra serie di persone...*".

Ha anche spiegato che l' omicidio dell' on.le Lima serviva per distruggere la corrente dell' on.le Andreotti in Sicilia e che l' uccisione del giudice Falcone serviva per accelerare la nomina del Presidente della Repubblica, (essendo ancora in corso l' elezione di tale massima carica statale) ma al tempo stesso evitando che l' on.le Andreotti, per il discredito subito dalla sua corrente politica con l' uccisione dell'on.le Lima, venisse nominato alla Presidenza.

" *... con un fatto cioè ha ucciso il dottor Falcone e nello stesso tempo con la reazione cioè il Presidente della Repubblica ad Andreotti non gliel' ha fatto fare... si è fatto subito il primo l'onorevole Lima in quanto in quel*

periodo c'erano le elezioni e si voleva distruggere la corrente politica in quanto in Sicilia lui aveva il quaranta per cento, si voleva distruggere la corrente politica all'onorevole Andreotti e capeggiata da Lima Salvo. Si voleva uccidere anche l'onorevole Purpora se continuasse nella stessa strada dell'onorevole Lima che poi non si è fatto più perché poi sono successe tante altre cose e questo progetto si accantonò, ma lo scopo di uccidere Lima fu solo esclusivamente per distruggere la corrente politica dell' onorevole Andreotti". (cfr. dich. del 27 marzo 1997 pp. 210-214).

2) Il Brusca ha poi riferito, in modo più specifico, di una riunione tenutasi verso la metà di febbraio 1992, presso la casa di Girolamo Guddo, sita dietro Villa Serena. A tale incontro, protrattosi per circa due ore, avevano preso parte, oltre a lui, Salvatore Riina, Salvatore Cancemi, Raffaele Ganci e Salvatore Biondino. (pag. 54 del verbale di trascrizione, ud. 16 giugno 1999).

Si discusse della uccisione di numerosi e specifici personaggi "eccellenti": i giudici Falcone e Borsellino, l'onorevole Lima il questore La Barbera, l'esattore Ignazio Salvo, anche gli onorevoli Vizzini, Mannino, Martelli, Purpura:

" *Siamo nella casa di Girolamo Guddo... di Girolamo Guddo, metà febbraio, 20 febbraio, come ho detto, '92, prendo atto di quello che si stava facendo, anche perché vengo a conoscenza dell' omicidio di Ignazio Salvo; prendo atto dell'omicidio dell'onorevole Lima al quale dò il mio apporto*

sia come fatto materiale che come... cioè, mi ero messo a disposizione pure come... sia come esecutore che come fatto materiale, solo che c'è chi poi l'ha fatto, io non... non... mai mi ero messo a disposizione come esecutore. Dopodiché si va per la strage di Capaci e si allarga a tanti altri omicidi. Si doveva uccidere il dottore La Barbera, si doveva uccidere il... il Mannino, si... Mannino, Vizzini, Martelli e all'ultimo c'è stato anche, per dire, anche il dottore Borsellino. (pag. 51-52, ud. del 16 giugno 1999)... *Però non ho detto io "ma che stiamo facendo? Cosa dobbiamo fare?" perché non c'era motivo in quanto già era stato deciso e io ho aderito a questo progetto. Brusca, infatti, era stato proprio "uno di quelli che istigavano in questo tipo di strategia...ed allargava il raggio di quello che si doveva fare*". . (pag. 51,52,54 , ud. 16 giugno 1999).

3) Il contenuto della riunione era "aperto" in quanto gli obiettivi da colpire non erano solo quelli individuati in tale occasione, ma potevano esserne aggiunti altri. E proprio nell' ambito di questo concetto di riunione "aperta", ciascuno dei partecipanti ebbe a fare le proprie designazioni indicando le vittime che dovevano essere uccise (pag. 55-57, ud. del 16 giugno 1999):

- Cancemi si era indirizzato nei confronti del dr La Barbera, perché lo riteneva responsabile di un omicidio avvenuto nel suo territorio;

- Biondino nei riguardi dell' on. Mannino e del dr Borsellino; "*non ci dobbiamo dimenticare di Borsellino*"

- Brusca indicava gli onorevoli Vizzini e Purpura.Tale ultima proposta

(Purpura) era da ricollegare all' eliminazione dell'on. Lima, che si stava muovendo per la campagna elettorale relativa alle elezioni politiche. Ed invero, lo scopo era quello di colpire " ad effetto" il sen. Andreotti e di elidere il suo peso politico, colpendo coloro i quali facevano parte della sua corrente politica.

"*Io ho proposto quella di Vizzini e quella di Purpura. Quella di Purpura il contesto era che, ... nel momento in cui viene ucciso l'onorevole Lima e automaticamente avremmo colpito ad effetto l'onorevole Andreotti, se costui... se costui continua ad avere forza politica sul territorio, dovremmo uccidere chi continua l'attività politica dell'onorevole Andreotti, cioè la corrente andreottiana" e quindi l' on.le Purpura quale esponente di quella corrente*". (pag. 54, ud. 16 giugno 1999).

4) Il Riina aveva affrontato il tema dell'eliminazione del giudice Falcone e Raffaele Ganci aveva manifestato il proposito di andare fino in fondo: "*zì Totò, questa volta ci mettiamo mano e lo portiamo....e ci fermiamo quando lo portiamo a termine*". (pag. 54, ud. 16 giugno 1999).

In particolare, al dr Falcone, si attribuiva la responsabilità di avere impedito che i tradizionali referenti politici intervenissero sulla Corte di Cassazione per condizionare l'esito del maxiprocesso in senso favorevole all' organizzazione, puntando "i suoi riflettori tramite agganci politici". Infatti vi erano stati molti tentativi di condizionarne l'esito del processo. Tramite i cugini Salvo e l'on. Salvatore Lima si sperava nell' intervento dall' on.

Andreotti. Tuttavia, Riina non era riuscito nell' intento, per cui da quel momento, si decideva di portare a compimento il progetto di eliminazione del dr Falcone, quello dell'on. Lima, perché prima "amico e poi traditore", e di ampliare la strategia stragista per sopprimere tutti coloro che "davano fastidio" all'organizzazione.

Inoltre, sussisteva la preoccupazione che il giudice Falcone, divenendo Procuratore Nazionale Antimafia, potesse imprimere un impulso alle investigazioni nel settore inerente la gestione illecita degli appalti, su cui aveva già investigato occupandosi del Comune di Baucina e anche di Angelo Siino, e, più in generale, su tutto ciò che rappresentava "l'utile" per Cosa Nostra. Difatti, il dr Falcone aveva già inciso con le sue inchieste sul riciclaggio di denaro sporco e sul traffico di stupefacenti (pagg. 168 e segg., ud. del 1° luglio 1999).

Peraltro, il dr Falcone, attraverso le indagini sugli appalti aveva la possibilità di indagare nei confronti degli imprenditori e dei politici, con i quali i primi mantenevano rapporti anche nell'interesse di Cosa Nostra, e nel 1991 il predetto magistrato aveva contribuito a bloccare il progetto con cui l' organizzazione mirava ad impostare nuovi collegamenti con rappresentanti delle istituzioni per il tramite di strutture imprenditoriali (pagg. 172-173, ud. del 1° luglio 1999).

5) Nel corso della riunione si era anche parlato dell' on.le Martelli in termini negativi e si era discusso della sua eliminazione, ma non si era af-

frontato il progetto esecutivo del suo attentato. Sempre a dire del Brusca le ragioni dell'eliminazione dell'on. Martelli erano di natura ritorsiva, avendo l' esponente politico tradito le aspettative di Cosa Nostra. Difatti, in un primo momento si era impegnato a favore dell' organizzazione, soprattutto, per quanto riguardava l'esito del maxiprocesso, ed in cambio aveva ricevuto l'appoggio per le elezioni politiche e per quelle provinciali, come confermato da Cancemi e da Francesco Geraci ("*all'onorevole Martelli e poi questi voti, praticamente, che gli hanno dati lui ha fatto le Leggi peggio per i mafiosi, e per questo lo volevano ammazzare*").

Successivamente, l' on. Martelli, divenuto ministro di Grazia e Giustizia si era avvicinato al giudice Falcone per scrollarsi di dosso i sospetti di mafiosità che erano insorti nell'ambiente politico e aveva consentito, anche con le sue iniziative politico-istituzionali, che il c.d. "teorema Buscetta" venisse definitivamente confermato dalla Corte di Cassazione, impedendo che si potesse condizionare l'esito del maxiprocesso attraverso i soliti canali (pagg. 67 e segg., ud. 1° luglio 1999).

B)

Nel presente giudizio di rinvio:

1. Il Brusca, come già sopra detto, ha innanzi tutto dato risposta affermativamente alla domanda con cui il Procuratore Generale gli ha chiesto se avesse partecipato "alle riunioni in cui si decisero le stragi che portarono alla uccisione del dott. Falcone e del giudice Borsellino" (udienza antime-

Spento

ridiana 23 gennaio 2004, pag. 9).

2. Sempre in risposta alla domanda del Procuratore Generale ha aggiunto che le riunioni, tenute prima dell' omicidio dell' on.le Lima [avvenuto il 13 marzo 1992], erano state due: la prima avvenuta i primi giorni di febbraio o metà febbraio, la seconda il 20 febbraio, giorno del suo compleanno. *Quella deliberativa con nomi e cognomi è stata solo una ... che si doveva uccidere Giovanni Falcone e poi successivamente altri nomi compreso il dott. Borsellino ... ho detto poco fa i primi di febbraio, metà febbraio*" (pag. 17,18).

3. La riunione è sempre quella di casa Guddo, dietro Villa Serena ed erano anche presenti: Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Salvatore Cancemi e Salvatore Biondino: "*... perchè io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi, e più si è aggiunto anche un'altra serie, un' altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino.*" (pag. 18,19)

4. Alla ulteriore domanda del Procuratore Generale relativa alle altre persone che furono indicate quali vittime di attentati, il Brusca ha risposto: "*c'era l'onorevole Vizzini, c'era l'onorevole Mannino e il questore La Barbera, il procuratore di Palermo Piero Grasso. Gianni De Gennaro. C' era tutta una serie di persone che, per un verso o per un altro dovevano essere eliminati*" (pag. 20).

6. Valutazione delle dichiarazioni collaborative: a) contenuto "deliberativo più esteso" ed "in parte esecutivo" del piano stragista

Dalle su indicate dichiarazioni collaborative risulta che nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, cui parteciparono personalmente il Brusca ed il Cancemi, venne adottato un vero e proprio "piano stragista" avente duplice contenuto decisionale e strategico.

Un piano stragista, questo, di dimensione certamente "maggiore" rispetto a quella che il "medesimo" piano aveva assunto nella precedente riunione degli "auguri" di fine anno 1991 riferita dal Giuffrè (v. supra sezione prima).

In particolare è stata formulata una decisione di indubbio contenuto deliberativo che, per i presenti, viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli delitti ivi contemplati. Invero:

A) Dalle su indicate dichiarazioni collaborative risulta infatti: a) L'esistenza di riunioni "aperte", in cui ciascuno dei partecipi era facultato ad indicare i nomi di quei personaggi "eccelenti" che si dovevano uccidere; non solo i nomi già noti nell' ambito di Cosa Nostra (giudici Falcone e Borsellino, onorevoli Lima, Mannino, Martelli), ma anche nomi "nuovi" (gli onerovoli Purpura e Vizzini, il questore La Barbera, il procuratore Grasso). Tanto denota come sia stato "più esteso" il contenuto deliberativo del piano stragista rispetto al contenuto "meno esteso" che il "medesimo"

piano stragista aveva assunto nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991.

B) La volontà manifestata dai deliberanti in quelle riunioni è "perfetta", nel senso che essa è completa in ordine ai delitti approvati e non necessita quindi di ulteriori deliberazioni. Non si è trattato certo di un semplice "progetto" né di un "programma". Gli eventi successivi hanno infatti dimostrato che nell' arco di pochi mesi: vennero uccisi: a) l' onorevole Salvo Lima (13 marzo 1992), il giudice Giovanni Falcone (strage di Capaci del 23 maggio 1992), il giudice Paolo Borsellino (strage di via D' Amelio del 19 luglio 1992), l' esattore Ignazio Salvo (17 settembre 1992); b) vennero anche in concreto predisposti gli attentati, per vari motivi poi non portati a termine (v. supra), nei confronti degli onorevoli Mannino, Martelli, Purpura.

C) La deliberazione, al tempo stesso, è contrassegnata dal requisito della unitarietà, ovverosia dalla circostanza che in un "unico contesto" viene ad essere decisa la morte di plurime persone. Non si tratta dunque di plurime decisioni, ma di una sola deliberazione relativa all' uccisione di più personaggi eccellenti, analiticamente individuatii (anche se di maggiore numero rispetto a quelli indicati nella precedente riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, riferita dal Giuffrè).

D) La deliberazione, nella sua unitarietà decisionale, contiene pure la precisazione dei singoli "moventi specifici" relativi ai vari delitti contestualmente decisi. In particolare:

- i giudici Falcone e Borsellino per il motivo di essere "nemici" di Cosa Nostra in quanto persistevano nella loro azione giudiziaria di contrasto agli interessi, specie economici, dell' organizzazione mafiosa;

- l'on.le Salvatore Lima e l'esattore Ignazio Salvo, per il motivo di essere "traditori di Cosa Nostra o inaffidabili", in quanto avevano ricevuto benefici elettorali e di altra natura ma poi, entrambi, non erano riusciti a condizionare positivamente l'esito del maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione, mentre;

- l'on.le Claudio Martelli per il motivo che, nonostante fosse stato appoggiato da Cosa Nostra nella elezioni politiche svoltesi in Sicilia nel 1987, aveva poi coadiuvato il giudice Falcone per assicurare l' imparzialità della decisione della Cassazione sul maxi processo (amplius, anche retro, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 3);

- gli onorevoli Carlo Vizzini e Calogero Mannino per il motivo di essere divenuti pure loro "inaffidabili" nonostante avessero tratto benefici elettorali.

- il questore La Barbera per il motivo di essere "nemico" di Cosa Nostra, in quanto asseritamene responsabile di un omicidio avvenuto nel territorio di competenza del Cancemi;

- l' on.le Purpura per il motivo che essendo di corrente "Andreottiana" avrebbe seguitato nella politica dell' on.le Lima, dopo la sua uccisione.

E) L' adozione del piano stragista in esame, avente contenuto deliberativo "più esteso" di quello assunto dal medesimo piano nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991, trova la sua ragione genetica, non più al prevedibile esito negativo del maxi processo, ma nel "già intervenuto" esito negativo di tale processo, deciso dalla Corte di Cassazione in data 30 gennaio 1992 con esito sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra. Il contenuto deliberativo del piano è stato però allargato anche nei confronti di ulteriori personaggi eccellenti non direttamente "legati" al maxi ma che comunque avevano interferito con Cosa Nostra e ne erano diventati nemici, contrastandola o approfittandone. Il Brusca ha riferito in proposito che, una volta intervenuto l'esito negativo del maxi processo, è stato deciso un "*ampliamento*" della strategia di Cosa Nostra, anche estesa a personaggi che non erano riconducibili al su indicato processo: "da quel momento in poi si e' deciso di eliminare loro... cioe' di eliminare, cioe' di portare a termine il progetto di uccidere il dottor Giovanni Falcone, eliminare l'onorevole Lima in quanto amico e poi traditore, fra virgolette, *e da li' poi si... si e' deciso di, come si suol dire, di ampliare la... la strategia stragista per toglierci, tra virgolette, nemici, amici, un po' tutti quelli che ci davano fastidio* o che facevano politica a modo suo per coprirsi i suoi malefatti" (v. sentenza processo di appello strage di Capaci pagg. 900 e segg., udienza 1° luglio 1999, pagg. 23-24).

F) Nel piano stragista in esame è venuta a "confluire" l' originaria deci-

sione di morte adottata da Cosa Nostra agli inizi degli anni '80 nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, e mai revocata.

Tale confluenza ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato indispensabile provvedere a rinnovare l' originaria decisione di morte, nel senso di una rinnovazione attuata mediante una sua "riconferma". Infatti tale originaria decisione di morte era stata già "confermata" con la deliberazione "meno estesa" che il medesimo piano aveva assunto nella precedente riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991.

Basti ricordare le parole del Brusca: "perchè io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone lo sapevo da una vita, si è *rinnovato* il da farsi, ... io della morte di Giovanni Falcone lo sapevo già dal 1982 ... Mi è stato *rinnovato* quello che già io sapevo (udienza antimeridiana 23 gennaio 2004 pagg. 18, 19, 20) .

Nel piano stragista, per quanto concerne i due magistrati, non è dato ravvisare nessuna deliberazione "costitutiva", nel senso di decisione mai prima adottata. Non perchè tale piano non potesse presentare elementi costitutivi, quali l' indicazione di "nuovi nomi"; anzi ne conteneva di parecchi rispetto a quelli già noti a Cosa Nostra (onerovoli Purpura e Vizzini, questore La Barbera, procuratore Grasso) che agli atti non risultano mai prima indicati quale oggetto di decisione di morte in precedenti riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra. Quanto perchè tali elementi costitutivi erano del tutto estranei ai nomi dei giudici Falcone e Borsellino.

G) Al tempo stesso il piano ha assunto natura di "conferma" dell' originario "movente specifico", per cui venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, costituito dal fatto che i due magistrati erano stati "pericolosi nemici" di Cosa Nostra e persistevano ancora nell' esserlo, in funzione della continuativa azione svolta dai due magistrati contro l' organizzazione mafiosa (v. amplius infra Parte quarta). Inoltre, per il giudice Falcone, si è aggiunto l' interessamento da lui svolto, coadiuvato dall'on.le Martelli, per assicurare l' imparzialità della decisione della Cassazione sull' esito del maxi processo.

H) Si è detto che la pendenza del maxi processo dinnanzi la Corte di Cassazione si pone, rispetto al piano stragista "già perfetto" adottato nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, come "condizione sospensiva" che ne impedisce la sua "concreta" efficacia esecutiva, pur non impedendo il compimento di atti preparatori all'esecuzione. Una volta intervenuta la sentenza della Cassazione (in data 30 gennaio 1992) e quindi una volta verificatosi l' evento dedotto in condizione, quel medesimo piano stragista, che ha assunto un "più esteso" contenuto deliberativo-strategico nel corso delle riunioni ristrette in esame, viene ad assumere un' efficacia esecutiva "immediata": Consente il compimento di atti di "concreta" esecuzione. Come in effetti è avvenuto. Basti dire che l' organizzazione esecutiva per attentare alla vita del giudice Falcone (mediante l'attentato dinamitardo in località Capaci) è stata quasi "contestuale" (v. supra, n. 2) all'

Sparb

adozione del piano stragista in questione e che il 13 marzo 1992 è stato ucciso l' on.le Lima.

I) Il piano stragista in esame presenta pure il requisito della "inscindibilità" nel già precisato senso che la sua adozione viene ad assumere il significato di approvazione "congiunta" del suo contenuto deliberativo e del suo contenuto strategico. Così superandosi il rilievo della Corte di Cassazione (v. sentenza relativa alla strage di Capaci) secondo cui: " ... *la conoscenza della linea strategica, e cioè del programma criminoso, da parte dei capi mandamento di cosa nostra ha valenza sul piano della prova di reato associativo, non su quelli di concorso su un reato fine di omicidio*" (pag. 91).

Le dichiarazioni dei collaboranti Brusca e Cancemi relative al contenuto deliberativo "più esteso" del piano stragista adottato nel corso delle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992, costituiscono valido riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè il quale ha riferito della inedita riunione di metà dicembre 1991 in cui venne adottato quel "medesimo" piano avente un contenuto deliberativo di "minore estensione".

7. Valutazione delle dichiarazioni collaborative: b) contenuto strategico "più esteso" del piano stragista

Il piano stragista adottato nel corso delle su indicate riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi ha pure un contenuto "strategico". Come già detto, tale contenuto strategico si riferisce all' "obiettivo" che si

intende perseguire attraverso la concreta attuazione di quanto deciso con il piano stragista. Obiettivo strategico che, a sua volta, costituisce il "movente generale" del piano e che, in quanto tale, vale ad "unificare" tutti i delitti con esso deliberati, i quali pertanto non si presentano in maniera frazionata. In particolare:

1) Il Cancemi ha riferito che l' obiettivo cui si mirava con l' uccisione di "personaggi eccellenti", secondo quanto asserito da Riina, era quello rivolto "*a sfiduciare quelli che stavano in sella*". In sostanza l' obiettivo era quello di "destabilizzare" la compagine statale. Una destabilizzazione che, è evidente, non poteva essere fine a se stessa ma che doveva condurre alla ricerca di nuovi referenti istituzionali in sostituzione di quello precedenti, dimostratisi del tutto inidonei: "*L'azione é quella che sappiamo tutti, l' azione... le stragi e tutto quello che... che é successo. Voleva fare sfiduciare quelli che comandavano allora* (pagg. 45 e segg., ud. del 22 ottobre 1999, riportate a pagg. 900 e segg. sentenza appello strage Capaci).

Un siffatto obiettivo, del resto, risulta in re ipsa nel senso che esso è insito nello stesso contenuto "deliberativo" del piano. Invero l' effettuazione di riunioni "aperte" con la possibilità di indicare anche nomi nuovi rispetto a quelli già noti a Cosa Nostra, nonché il vasto numero dei personaggi "eccellenti" colpiti dall' unitaria decisione di morte, non potevano certo mirare al conseguimento di un semplice scopo di vendetta, ma dovevano indirizzarsi alla realizzazione di un più consistente obiettivo, costituito appunto

dalla destabilizzazione statale finalizzata anche alla ricerca di nuovi referenti istituzionali in sostituzione di quelli da eliminare.

E' evidente che il su indicato obiettivo strategico relativo al piano stragista adottato nel corso delle riunioni ristrette, presenta un contenuto "più esteso" rispetto a quello risultante dal medesimo piano adottato nella precedente riunione degli "auguri" di fine anno 1991. Infatti non si tratta più di un semplice "regolamento di conti" ispirato da una reazione "vendicativa".

2) Questo "più esteso" obiettivo strategico della destabilizzazione statale finalizzata alla ricerca di nuovi referenti istituzionali non è stato percepito appieno dal Brusca, per il quale l' obiettivo da perseguire era soltanto quello di una "*resa dei conti*" con quei personaggi istituzionali che, a diverso titolo, era stati coinvolti nelle vicende dell' organizzazione mafiosa: " *si dovevano chiudere tutti i conti con gli appartenenti dello Stato, o per lo meno quelli che contrastavano Cosa Nostra,...in particolar modo con Falcone, Borsellino e poi a un' altra serie di persone...*" (cfr. dich. del 27 marzo 1997 pp. 210-214, riportate a pagg. 900 e segg. della sentenza di appello sulla strage di Capaci). Trattasi in sostanza dello stesso obiettivo strategico "meno esteso" indicato dal Giuffrè nella riunione di fine anno 1991: "*si era arrivati al capolinea per un regolamento di conti*"; e pure indicato dal Pulci con riferimento alla riunione ennese di Commissione Regionale avvenuta nei mesi di ottobre/ novembre 1991: "*fare un pò di pulizia*".

Solo successivamente alla riunione ristretta di metà febbraio 1992, pochi giorni prima della strage di via D' Amelio (avvenuta nel luglio 1992), il Brusca ha appreso (v. loc. supra cit.) delle trattative che il Riina aveva intrapreso con alcuni interlocutori istituzionali e che miravano ad ottenere una serie di interventi favorevoli per l' organizzazione: il c.d. "papello Riina". Trattasi, in sostanza, di quello stesso ambizioso obiettivo che il Riina, tempo prima, nel corso dell' anno 1991, aveva esplicitato in sede di Commissione Regionale (v. supra, Capitolo secondo, dichiarazioni Malvagna-Pulvirenti) sintetizzandolo nella frase "*fare la guerra per poi fare la pace*", ovverosia porre lo Stato in ginocchio per poi costringerlo a patteggiare e così concedere a Cosa Nostra i benefici indicati in un apposito "papello".

3) La "reazione" di Cosa Nostra, quale emerge dalla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, era quella di dimostrare che l' organizzazione mafiosa non veniva impressionata dallo scacco che avrebbe subito in seguito al previsto esito negativo del maxi processo ed era sempre presente nella compagine sociale (v. supra sezione prima). A tale reazione si aggiunge quella emergente dalle riunioni ristrette e consistente nel dimostrare, sempre da parte di Cosa Nostra, che nonostante l' accertato esito negativo del maxi processo, l' organizzazione era in grado di effettuare un vero e proprio scontro armato contro lo Stato, sferrando un attacco di una virulenza mai prima registrata che veniva ad abbattere i personaggi più rappresentativi delle istituzioni. Anche sotto questo profilo reattivo, il piano stragista in

Sparlo

esame presenta un "più esteso" contenuto strategico.

4) Per quanto poi concerne la "posizione" da assumere rispetto alla prevedibile contro reazione statale, il Brusca ha precisato che nel corso della riunione ristretta di metà febbraio 1992, cui egli aveva personalmente partecipato, non erano state prese in considerazione le possibili conseguenze riconducibili alla reazione dello Stato a causa dell' eliminazione del giudice Falcone (pagg. 168 e segg., ud. del 1° luglio 1999, riportate a pag. 900 e segg. della sentenza di appello sulla strage di Capaci).

Non bisogna però dimenticare la precedente riunione avvenuta tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, riferita dal Pulci e nel cui corso il Riina ebbe a manifestare al Provenzano ed al Madonia la sua perplessità nel persistere nell'attentato romano a carico del giudice Falcone preferendo invece il territorio palermitano, aggiungendo in proposito di avere ricevuto assicurazione da parte di un personaggio delle istituzioni che, "*facendolo in Sicilia*", non vi sarebbe stata una particolare reazione da parte dello Stato.

Pertanto, il Riina, nella riunione ristretta riportata dal Brusca non affrontò il tema della controreazione statale, così assumendo una posizione "scontata", consona a chi, avendo consolidato la certezza che non vi sarebbe stata una efficace contro reazione statale, non si è nemmeno soffermato a discuterne in proposito. Non dissimile, del resto, è stata la posizione "realistica" assunta dal Riina nel corso della riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 riferita dal Giuffrè: "*ci pigliamo quello che viene*", nella consapevo-

lezza però dell' assicurazione ricevuta in ordine all' assenza di particolari "*ritorsioni*" dello Stato in caso di uccisione in Sicilia del giudice Falcone.

SEZIONE TERZA
Rapporto tra la "minore" e la "maggiore" estensione del piano stragista (riscontri alle dichiarazioni del Giuffrè)

1. Il piano stragista meno esteso quale "stesso piano" di quello più esteso

A questo punto, occorre richiamare che il compito devoluto al giudice di rinvio dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio è quello di stabilire quale sia stato il momento "*ultimo e finale*" della decisione di morte adottata nei confronti del giudice Borsellino. Per cui, riassumendo le considerazioni sopra svolte, vale ribadire, onde evitare equivoci, che il piano stragista "meno esteso" (supra, sezione prima) e quello "più esteso" (supra, sezione seconda) non costituiscono due diversi piani tra loro contrapposti ed incompatibili. Costituiscono, invece, "lo stesso ed unico" piano stragista che, nel corso del tempo, è venuto ad assumere un contenuto decisionale-strategico di "estensione maggiore" rispetto alla "minore estensione" avuta in origine.

Trattasi sempre dello "stesso" piano il quale però ha un contenuto decisionale-strategico, che, con riferimento a due momenti temporali diversi, viene ad assumere una minore o maggiore estensione. Pertanto, il momento deliberativo del relativo perfezionamento varia in funzione del momento in cui il piano viene ad assumere una estensione minore (riunione di fine anno 1991) o maggiore (riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992). In particolare:

1) Nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (riferita dal collaborante Giuffè) la minore estensione del piano concerne: a) sia la parte strategica, limitata ad un "regolamento dei conti" ispirato a propositi di vendetta; b) sia la parte decisionale, relativa all' uccisione di personaggi eccellenti già " noti" all' organizzazione mafiosa in quanto da tempo ritenuti "traditori" (quali gli on.li Mannino e Martelli) o da tempo già colpiti da pregressa decisione di morte poichè ritenuti inaffidabili" (come l' on.e Lima) o "nemici" di Cosa Nostra (come i giudici Falcone e Borsellino).

Il momento del "perfezionamento" decisionale del contenuto strategico-deliberativo di tale piano va temporalmente ricondotto a metà dicembre 1991, data in cui venne tenuta la riunione degli "auguri" di fine anno con la partecipazione di numerosi rappresentanti della Commissione Provinciale.

2) Nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi) il su indicato piano stragista ha assunto un contenuto "più esteso" rispetto a quello che il "medesimo" piano aveva as-

sunto nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (riferita dal collaborante Giuffè).

Tale maggiore estensione concerne: a) sia la parte strategica, non limitata ad un semplice "regolamento dei conti", ma avente l' obiettivo di "destabilizzare" la compagine statale nonché di condurre alla ricerca di nuovi referenti politici in sostituzione di quelli precedenti dimostratisi inidonei (in tal senso Cancemi); b) sia la parte decisionale, non limitata all' uccisione di personaggi eccellenti già da tempo " noti" all' organizzazione mafiosa ma estesa all' inclusione di altri personaggi "eccellenti" (on.le Purpura, questore La Barbera, on.le Vizzini, Procuratore dott. Grasso, ecc..), attraverso l' innovazione delle c.d. "riunioni aperte" in cui ciascuno dei presenti poteva indicare ulteriori nomi.

Il momento del "perfezionamento" decisionale del contenuto strategico-decisionale del piano stragista "più esteso", va temporalmente ricondotto ai mesi di febbraio/marzo 1992, data in cui sono state tenute le riunioni ristrette convocate dal Riina.

2. Necessità di una riunione anteriore alle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992: riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè

Risulta dagli atti (v. amplius retro, Capitolo secondo) che a metà dicembre 1991 il Riina aveva già ottenuto i consensi dei più autorevoli esponenti della Commissione Regionale (tra cui il Santapaola ed il Madonia) per l'

Sparto

approvazione del piano stragista nel suo contenuto strategico (v. supra, collaboranti Messina, Malvagna, Pulvirenti) e, soprattutto, nel suo contenuto deliberativo (v. supra collaboranti Pulci e Grazioso). Infatti era stata approvata l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino, Martelli; addirittura era stato anche deciso il compimento di atti "preparatori" per l' esecuzione di un attentato da realizzarsi a Roma nei confronti del giudice Falcone ("spedizione" in Belgio per l' approvvigionamento di armi ed eventuale arruolamento di un killer, nonchè organizzazione della "missione romana" affidata ad un commando di Trapani).

E' dunque oltremodo logico e naturale che il Riina, in base a tali positivi risultati, abbia trovato, nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991, l' "*occasione*" opportuna, sia per manifestare le proprie fondate preoccupazioni in ordine al prevedibile esito negativo del maxi processo (in proposito il Giuffrè ha più volte detto di essere rimasto impressionato dall' "atmosfera gelida" di quella riunione) e sia per concordare la conseguente reazione da approntare da parte di Cosa Nostra.

Occorre ora aggiungere che se non fosse stata utilizzata quell' "occasione", il Riina avrebbe dovuto comunque, necessariamente, convocare i rappresentanti provinciali "prima" delle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992.

Affermazione, questa, che trova sicuro fondamento in due oggettive circostanze. Al riguardo vale richiamare che:

a) Il 31 gennaio 1992, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione relativa al maxi processo (30 gennaio 1992), il Riina ha autorizzato l' avvio della c.d. missione romana affidando ad un commando di uomini della provincia di Trapani, partiti con adeguato approvvigionamento di armi ed esplosivi, l' incarico per attentare alla vita del giudice Falcone. E' evidente che trattasi di atti di esecuzione "concreta" e non meramente preparatoria , come invece quelli relativi alla spedizione in Belgio, compiuta prima della citata sentenza della Cassazione (amplius retro);

b) Il giorno dopo, 1° febbraio 1992, lo stesso Riina, ha partecipato ad una riunione tenutasi con i vertici della Commissione Regionale (tra cui il Madonia ed il Santapaola), avente un unico e specifico oggetto: l'uccisione del giudice Falcone. Gli esiti processuali hanno consentito di fondatamente affermare che siffatta riunione ha avuto uno specifico oggetto "esecutivo" e precisamente l' attentato da effettuarsi in Sicilia come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano (amplius retro).

Conseguenza pacifica ne è che "prima" delle su indicate date (31 gennaio e 1° febbraio 1992) e dunque "prima" delle riunioni ristrette di febbraio marzo 1992 il Riina ha dovuto ricevere il "necessario ed ineludibile" consenso dei rappresentanti della Commissione Provinciale, in quanto, senza quel consenso:

Sparla

- non poteva giammai autorizzare il 31 gennaio 1992 il concreto avvio della missione romana, implicante atti di "concreta" esecuzione (e non già di mera preparazione esecutiva come per la pregressa spedizione in Belgio, limitata all'approvvigionamento di armi) per attentare alla vita del giudice Falcone, tanto che il commando di Trapani è partito con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo;

- non poteva giammai partecipare alla riunione del 1° febbraio 1992, avente pure essa ad oggetto il compimento di atti di concreta esecuzione per l' uccisione del magistrato da effettuarsi, in via alternativa, in territorio siciliano.

Pertanto il Riina si trovava nella necessità di dovere consultare anche la Commissione Provinciale senza il cui consenso, vale ribadirlo, non avrebbe mai potuto organizzare il compimento di atti di "concreta" esecuzione a carico del giudice Falcone, costituente il più emblematico tra i vari personaggi eccellenti inclusi nel piano stragista.

In sostanza le date delle riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi sono "successive", se pur di poco, al 31 gennaio 1992 ed al 1° febbraio 1992 in cui vennero tenute le su indicate riunioni "esecutive".

Di qui la correlativa e contestuale "necessità" di un' apposita riunione, da effettuarsi in data antecedente alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, per sottoporre in sede provinciale quel piano stragista già adottato in sede regionale.

Spera

L' "occasione" propizia è stata quella della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui, come risulta dagli atti (v. supra dichiarazioni Giuffrè), è stato in effetti adottato un piano stragista che, sotto il profilo deliberativo-strategico, è di contenuto pressochè eguale a quello poco prima (ottobre/novembre 1991) adottato dalla Commissione Regionale (v. retro, dichiarazioni del Pulci).

Se fosse mancata quella occasione il Riina avrebbe dovuto per forza, per la necessità imposta dalle su indicate circostanze, utilizzare altra riunione (o altre riunioni) per ricevere ivi i consensi della Commissione Provinciale sull' adozione del piano stragista ed in particolare per poi passare al compimento di atti di "concreta esecuzione", nei confronti del giudice Falcone, che vennero decisi nelle sopra citate riunioni del 31 gennaio e del 1° febbraio 1992.

Affermare il contrario e quindi escludere l' esistenza della riunione degli "auguri" tenutasi a metà dicembre 1991, nel cui corso venne deliberato il piano stragista "meno esteso" includente tra l'altro l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, significherebbe asserire che il Riina abbia tenuto un comportamento talmente illogico e contraddittorio da porsi al di fuori della stessa realtà. Mostrerebbe infatti un Riina il quale:

- per un verso, sin dal mese di settembre 1991, si è adoperato con innumerevoli riunioni in sede di Commissione Regionale onde trasmettere con-

Sparto

tinue informative e ricevere consensi unanimi per l' adozione del piano stragista;

- per altro verso, avrebbe invece ignorato del tutto la Commissione Provinciale fino alla metà del mese di febbraio 1992, e, addirittura, senza alcun plausibile motivo, avrebbe attuato una palese (quanto inutile) violazione della vigente "regola" della competenza della Commissione (v. infra, Parte terzo) provvedendo, nelle date del 31 gennaio e del 1° febbraio 1992, ad organizzare atti di "concreta" esecuzione per attentare alla vita del giudice Falcone, addirittura seguendo due piste alternative rispettivamente concernenti l'attentato a Roma o in Sicilia.

Il tutto senza avere prima, in sede di Commissione Provinciale, deliberato l' adozione del piano stragista ("meno esteso") in cui, tra l' altro, doveva confluire la conferma dell' originaria decisione di morte a carico del giudice Falcone. Evento questo che, appunto, ha trovato la sua logica e naturale collocazione nel corso della riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, riferita dal Giuffrè, in cui è stato adottato l' intero piano stragista ("meno esteso"), il quale si pone in perfetta "successione" cronologica e in completa rispondenza "contenutistica" rispetto al piano stragista già adottato in sede di Commissione Regionale nella pregressa riunione di ottobre-novembre 1991, riferita dal Pulci.

Quanto sopra esposto:

- per un verso viene a spiegare la necessità inderogabile per il Riina di effettuare almeno una riunione di data anteriore alle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1991 ed in particolare di data anteriore alle su indicate riunioni del 31 gennaio e del 1° febbraio 1992

- al tempo stesso, costituisce valida argomentazione di riscontro logico all' attendibilità di quanto dichiarato dal Giuffrè, il quale ha appunto riferito in merito all' esistenza ed al contenuto di una riunione avvenuta alla fine dell' anno 1991 in occasione degli "auguri" natalizi.

3. Ragioni della "minore" estensione del piano stragista: a) riunione allargata. Riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè

Si è detto sopra (v. precedente paragrafo) che il Riina doveva necessariamente ricevere i consensi della Commissione Provinciale in una o più riunioni "antecedenti" alla data delle riunioni ristrette ed in particolare alle date del 31 gennaio e del 1° febbraio 1992, altrimenti non avrebbe giammai potuto organizzare atti di "concreta" esecuzione per attentare alla vita del giudice Falcone.

Il Riina, a tale scopo, come risulta dagli atti, non ha fatto ricorso al sistema delle riunioni ristrette da lui stesso ideato, ma ha utilizzato l' "occasione" costituita dalla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991. Tale riunione, è evidente, era "*allargata*" stante la presenza di un consistente numero di rappresentanti della Commissione Provinciale, quali capi man-

Sparto

damento o loro sostituti. Il Giuffrè ha detto (v. supra sez. prima) che era una riunione "*al completo*". Vi partecipavano infatti: Matteo Motisi, Giuseppe Farinella, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Raffaele Ganci, non so se ne dimentico qualcuno, uno lo dimentico volutamente perché manca Pietro Ucello, Salvatore Biondino, Salvatore Madonia) Giuseppe Montalto e Giuseppe Graviano

E' quindi fondato ritenere che, proprio poichè si trattava di una riunione "allargata", il Riina si sia riservato di "estendere" in un momento successivo, in sede di riunioni ristrette, il contenuto strategico-deliberativo del piano approvato in quella riunione. Infatti il Riina:

- Si è limitato ad indicare una generica linea strategica di "resa dei conti", pur avendo egli ben chiara la "più vasta" strategia della "destabilizzazione statale", già esplicitata in sede di Commissione Regionale (v. retro la riunione riferita dai collaboranti Malvagna-Pulvirenti) e che verrà poi condivisa nel corso delle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992 (v. supra collaborante Cancemi).

- Si è pure limitato ad indicare, quali vittime della "resa dei conti", personaggi già da tempo ritenuti traditori (quali gli on.li Mannino e Martelli) o da tempo già colpiti da pregressa decisione di morte in quanto ritenuti "inaffidabili" (come l'on.le Lima) o "nemici" di Cosa Nostra (come i giudici Falcone e Borsellino). Le successive riunioni ristrette di febbraio-marzo

Spento

1992 sono state invece "aperte", nel senso già precisato che ciascuno dei presenti poteva indicare nomi "nuovi" (on.le Purpura, questore La Barbera, on.le Vizzini, ecc..), così ampliandosi il contenuto deliberativo del piano (v. supra).

- Ha addirittura taciuto che, in sede di Commissione Regionale, era stata già avviata la spedizione in Belgio per l' approvvigionamento di armi e l' eventualmente arruolamento di un killer da utilizzare in un attentato romano a carico del giudice Falcone (v. retro, riunione in località "Dittaino", del collaborante Pulci, localizzata nei mesi di ottobre-novembre 1991); pure ha taciuto di avere già organizzato o di essere prossimo ad organizzare la c.d. "missione" romana, affidando ad un commando di Trapani il pedinamento del giudice Falcone, dell' on.le Martelli, del giornalista Costanzo (v. retro, riunione di Castelvetrano dei collaboranti Sinacori e Geraci, localizzata negli ultimi mesi del 1991).

- non ha per nulla parlato delle assicurazioni che aveva già ricevuto, da un autorevole personaggio delle istituzioni, in merito al fatto che l'organizzazione non doveva paventare per le conseguenze dell' uccisione del giudice Falcone in Sicilia, in quanto non vi sarebbero state particolari "*ritorsioni*" da parte dello Stato in pregiudizio di Cosa Nostra (v. retro riunione in località "Priolo", del collaborante Pulci, localizzata "a cavallo" tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992).

In sostanza, la presenza di una riunione "allargata" e non ristretta:

- per un verso spiega uno dei plausibili e fondati motivi per cui il piano stragista in esame ha avuto un contenuto strategico-deliberativo "meno esteso" rispetto a quello che il medesimo piano ha poi assunto nelle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992

- al tempo stesso costituisce valida argomentazione di logico riscontro alle dichiarazioni rese dal collaborante Giuffrè il quale, appunto, ha riferito in merito ad un piano stragista adottato in sede di riunione "allargata" ed avente contenuto meno esteso rispetto a quello che il medesimo piano ha poi assunto nel corso delle successive riunioni ristrette cui egli non ha partecipato.

4. Ragioni della "minore" estensione del piano stragista: b) incertezza sul luogo dell' attentato a carico del giudice Falcone. Riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè

Il piano stragista adottato nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 presenta una "estensione minore" anche perché non contiene la contestuale decisione del compimento di atti di "esecuzione preparatoria" all' attentato a carico del giudice Falcone, che invece erano stati previsti nel piano di Commissione Regionale adottato in precedente data, ottobre-novembre 1991, nel corso della riunione in località "Dittaino" riferita dal Pulci (v. retro).

Spanto

Il relativo motivo, come oggettivamente dimostrano i contenuti e la cronologia delle riunioni tenute in sede di Commissione Regionale, è costituita dal fatto che in quel preciso momento, metà dicembre del 1991, il Riina non aveva certezza del luogo ove doveva essere eseguito l' attentato a carico del giudice Falcone. Infatti, richiamando quanto in precedenza esposto (v. retro Capitolo secondo) , risulta che:

a) Nella riunione della Commiisione Regionale, di ottobre-novembre 1991 in località "Dittaino" (collaborante Pulci), presenti il Riina, Madonia. Santapaola e Provenzano, era stato deciso che l' attentato al giudice Falcone doveva essere eseguito a Roma. Di qui l' immediata "spedizione" in Belgio per l' approvvigionamento di armi e l' eventuale arruolamento di un killer.

b) All' incirca nello stesso periodo, ottobre-novembre, al massimo a fine anno 1991, è stata organizzata, a Castelvetrano, presenti il Riina e l'Agate, la c.d. "missione" romana da affidare ad un commando di Trapani, con l' incarico del pedinamento del giudice Falcone (ed anche dell'on. le Martelli e del giornalista Costanzo). Non è stato dato, però, concreto avvio a tale missione, la cui partenza verrà autorizzata solo il 31 gennaio 1992 ovverosia il giorno successivo alla sentenza 30 gennaio della Cassazione sul maxi processo (v. retro collaboranti Sinacori e Geraci).

c) A cavallo tra fine 1991 ed inizio 1992, è certo che il Riina, per le motivazioni già esposte in altra sede (v. retro Capitolo secondo), non era più

Sparto

convinto che l'attentato a carico del giudice Falcone dovesse effettuarsi a Roma, e, all'opposto era deciso a che venisse eseguito in Sicilia. Per cui, nel corso della riunione svoltosi in località "Priolo"nel su detto periodo, tra fine del 1991 ed inizio del 1992, il Riina è addirittura intervenuto su Provenzano e Madonia dicendo loro di essere stato assicurato, da un personaggio dello istituzioni, che "*facendo l' attentato in Sicilia*" non vi sarebbe stata una particolare "*ritorsione*" da parte dello Stato (v. retro, Pulci). I due pur "*condividendo*" la scelta del territorio siciliano tuttavia era rimasti "*propensi*" per l'attentato a Roma. (Pulci, udienza retro cit: "*dopo la seconda riunione non erano tanto convinti, sia, mi disse il Madonia, lui che Provenzano, di farlo in Sicilia, ma poiché il Riina aveva garantito che non c'erano ritorsioni perché aveva garantito a livello istituzionale che facendolo in Sicilia non subivano ritorsioni da parte dello Stato, e allora hanno condiviso di farlo in Sicilia, però loro erano più propensi di farlo a Roma*").

Nella sostanza poi, in successive date, sono state attuate entrambe le opzioni, per cui, come più volte detto, dopo il 30 gennaio 1992, data di pubblicazione della sentenza della Cassazione sul maxi processo:

1) Il 31 gennaio 1992, è stato autorizzato il concreto avvio della missione romana, affidata ad un commando di Trapani che è partito alcuni giorni dopo (v. amplius retro).

Spato

2) Il 1° febbraio 1992, e' stata tenuta la riunione ennese, con la partecipazione dei vertici Regionali di Cosa Nostra (Riina, Provenzano, Madonia, Saitta, Santapaola), avente ad oggetto unico ed esclusivo l' uccisione del giudice Falcone, da effettuarsi in Sicilia. (v. amplius retro)

Risulta quindi evidente che nel preciso momento della riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, in cui venne adottato il piano stragista "meno esteso", il Riina era del tutto "*incerto*" in merito al luogo dove doveva essere eseguito l' attentato a carico del giudice Falcone: se Roma, come erano propensi Madonia e Provenzano, oppure Palermo, come invece lui voleva.

Pertanto, tale piano "meno esteso" non contiene alcuna deliberazione relativa al compimento di atti di "esecuzione preparatoria" per l' attentato a carico del giudice Falcone, e, di essi non ha infatti riferito il collaborante Giuffrè.

Tali atti di esecuzione preparatoria (spedizione in Belgio), erano invece contenuti nel precedente piano stragista della Commissione Regionale in quanto adottato nel preciso momento in cui, ottobre-novembre 1991, tutti i deliberanti, compreso il Riina, erano "certi" nel concordare che l' attentato doveva essere eseguito a Roma, e, di essi ha infatti riferito il collaborante Pulci (v. retro, riunione in località "Dittaino").

In conclusione:

Sparto

a) L' incertezza sul luogo dove doveva essere effettuato l' attentato a carico del giudice Falcone (Roma o Palermo) costituisce motivo per cui il piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 non prevede il compimento di atti di esecuzione preparatori a carico del giudice Falcone e quindi presenta un contenuto "meno esteso" rispetto al precedente piano adottato in sede di Commissione Regionale, che tali atti già prevedeva (spedizione in Belgio).

b) Per lo stesso motivo di incertezza sul luogo dove doveva essere effettuato l' attentato a carico del giudice Falcone, il Riina, nella su indicata riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, ha taciuto sulle decisioni prese in sede di Commissione Regionale in ordine alla spedizione in Belgio, nella riunione di ottobre-novembre 1991.

Le su indicate duplici circostanze, se per un verso spiegano gli ulteriori motivi per cui il piano stragista in esame (riunione degli "auguri" riferita dal Giuffrè) ha avuto un contenuto strategico-deliberativo "meno esteso", per altro verso, costituiscono valide argomentazioni di riscontro logico alle dichiarazioni rese dal collaborante Giuffrè il quale, appunto, non ha parlato, in coerenza del silenzio serbato al riguardo dal Riina, né della spedizione in Belgio riferita dal collaborante Pulci, né, in genere, del compimento di atti di esecuzione "preparatoria" da eseguirsi a carico del giudice Falcone.

Sparto

Al tempo stesso tali duplici circostanze costituiscono sicuro segno dell' "autonomia" di quanto dichiarato, per la prima volta nel presente processo, dai due collaboranti Pulci e Giuffrè i quali:

- per un verso si riscontrano a vicenda nel riferire, il Pulci, di un piano stragista adottato nei mesi di ottobre-novembre 1991 in sede di Commissione Regionale avente contenuto pressoché identico a quello adottatato a metà dicembre 1991 in sede di Commissione Provinciale e riferito dal Giuffrè.

- per altro verso, il Giuffrè, motivatamente, non ha riferito in ordine ad alcun atto di esecuzione preparatoria a carico del giudice Falcone, riferito invece, motivatamente, da parte del Pulci, e comunque entrambi i collaboranti hanno riportato, con assoluta coerenza cronologica e contenutistica, l' accadimento di eventi "diversi" per luoghi, tempi e circostanze.

SEZIONE QUARTA

Rapporti tra il piano stragista della Commissione Regionale e quello della Commissione Provinciale (ulteriori riscontri alle dichiarazioni del Pulci e del Giuffrè)

1. "Identità" di contenuto strategico-decisionale e di unitarietà

E' bene evidenziare che il piano stragista riferito dal Pulci nella riunione di Commissione Regionale, tenutasi in località Dittaino di Enna nei mesi di

Sparto

ottobre/novembre 1991 (v. ampliu retro) presenta un "contenuto" pressoché "identico" a quello riportato dal Giuffrè (piano "meno esteso") con riguardo alla riunione degli "auguri" natalizi di metà dicembre 1991. Infatti:

a) Identico è il "contenuto deliberativo" del piano, concernente la decisione contestuale di uccidere i medesimi personaggi eccellenti in base ai medesimi moventi specifici: i giudici Falcone e Borsellino in quanto "nemici", l'onorevole Lima in quanto "inaffidabile", gli onorevoli Mannino e Martelli in quanto "traditori".

b) Identica è la "ragione genetica" dell' adozione del piano: il fondato timore sul previsto esito negativo del maxi processo.

c) Identica è la "natura" che il piano stragista è venuto ad assumere nei confronti dei due magistrati: esso infatti si pone come deliberazione di "conferma" dell' originaria decisione di morte, risalente agli anni '80 e mai revocata.

d) Identico è il contenuto strategico costituito dal soddisfacimento di propositi di vendetta: per il Pulci, era intendimento di Cosa Nostra "*fare un po' di pulizia*", per il Giuffrè l' organizzazione si proponeva di effettuare "*un regolamento di conti*".

e) Anche in questo caso la deliberazione è "perfetta" in ordine alla formazione della volontà delittuosa e presenta pure il requisito della "contestualità", nel già precisato senso che la decisione di morte, se pur riferentesi a più personaggi eccellenti, è comunque unica.

In definitiva, le dichiarazioni in proposito rese dai due collaboranti si riscontrano a vicenda.

Va aggiunto che nonostante la rilevata identità di dichiarazioni tra i due collaboranti Pulci e Giuffrè, esse non sono tuttavia "sovrapponibili", in quanto il Giuffrè non ha fatto alcun riferimento alla decisione relativa al compimento di atti di esecuzione preparatoria all'attentato a carico del giudice Falcone e tanto meno ha riferito in ordine alla missione in Belgio o a quella romana. Di tali mancati riferimenti, peraltro, sussiste adeguata motivazione a conferma dell'autonomia dichiarativa dei due collaboranti (v. supra, sezione terza).

f) Superfluo richiamare che il su indicato piano stragista riferito dal Giuffrè è il medesimo piano stragista che poi ha assunto un "più esteso" contenuto strategico-deliberativo nella successive riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, le cui dichiarazioni pertanto costituiscono valido elemento di riscontro con riferimento al "meno esteso" piano stragista riportato dal Giuffrè.

2. Necessaria pregiudizialità del piano stragista della Commissione Regionale.

Dalle dichiarazioni rese dai collaboranti in precedenza esaminati (v. retro Capitolo secondo) risulta manifesto che il piano stragista della Commissione Regionale, sotto il profilo cronologico, è stato adottato in periodo di

tempo "anteriore" a quello del piano poi adottato della Commissione Provinciale.

Tale riferimento temporale trova spiegazione in due considerazioni logiche fondate su specifiche risultanze processuali.

In proposito occorre premettere come risulti pacifico dagli atti che il proposito del Riina era quello di approntare una reazione "immediata e tempestiva" all' eventuale esito negativo del maxi processo. Basti al riguardo ricordare che: a) il giorno dopo della sentenza della Cassazione sul maxi processo (30 gennaio 1992) e quindi il 31 gennaio 1992, è stato autorizzato l'avvio della missione romana per attentare alla vita del giudice Falcone (collaboranti Sinacori e Geraci); b) il successivo giorno 1° febbraio 1992 si è svolta altra riunione avente a specifico oggetto l'uccisione del giudice Falcone (collaborante Messina).

In considerazione di siffatti propositi di improcrastinabile urgenza, il Riina si è trovato nella ineludibile necessità di dovere coinvolgere la Commissione Regionale "prima" di quella Provinciale, non solo per motivi di priorità "gerarchica" ma anche in quanto costrettovi da due circostanze: una di carattere tattico e l' altra di natura logistica. In particolare:

1) Sotto il profilo tattico non si trattava di deliberare su uno o due delitti eccellenti ma su un intero piano stragista il cui contenuto decisionale (oltre quello strategico) era, per il numero e l' importanza dei delitti ivi previsti, di tale rilievo da trascendere gli interessi della sola provincia palermitana

ed incidere sugli interessi delle altre province mafiose. Quindi il Riina, per presentarsi alla Commissione Provinciale ed ottenere i consensi all' adozione di un tale piano stragista, doveva necessariamente essere sicuro di averne già ottenuto l' approvazione dalla Commissione Regionale.

Un' approvazione, peraltro, che doveva manifestare il "concreto" impegno di tale organo Regionale e quindi non doveva essere limitata alla mera adesione ad una "generica" linea strategica ma che doveva sostanziarsi in uno specifico contenuto deliberativo sul piano stragista, peraltro accompagnato da atti di esecuzione preparatoria. Tutto questo è avvenuto nella riunione di ottobre-novembre 1991 in località "Dittaino" di Enna, in cui è stato adottato un piano stragista avente il contenuto strategico-deliberativo già sopra precisato, con la contestuale previsione di atti preparatori all'attentato in Roma a carico del giudice Falcone (v. collaborante Pulci)

Poco dopo l' acquisizione di tali certezze da parte della Commissione Regionale (fine anno '91) è stato approvato, in sede di Commissione Provinciale, nel corso della riunione degli "auguri" natalizi di fine anno 1991 (collaborante Giuffrè) il piano stragista avente un contenuto strategico- decisionale "meno esteso", ma già "perfetto", rispetto a quello che il medesimo piano, dopo l' intervenuto esito negativo del maxi processo (30 gennaio 1992), verrà ad assumere (piano "più esteso") nel corso delle riunioni ristrette del febbraio-marzo 1992 (riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi).

2) Sotto il profilo logistico, il Riina poteva accedere agevolmente alla Commissione Provinciale palermitana, convocandone i componenti liberi o informando gli assenti ed i detenuti. Non altrettanto agevoli erano i collegamenti con i componenti della Commissione Regionale, dislocati in diverse località del territorio (Trapani, Agrigento, Catania, Caltanissetta). Per cui sono state privilegiate le località della provincia ennese, sia per motivi di equidistanza con le altre province e sia per motivi di sicurezza trattandosi di zona poco vigilata dalle forze dell'ordine : "*La provincia di Enna era defilata ... in base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio*" (collab. Messina, v. sentenza capaci 1° grado, Parte terzo, pag. 630 e segg.; in senso identico si è pure espresso il Pulci, nelle dichiarazioni rese nel presente processo all'udienza del 23 aprile 2004).

In definitiva dunque, per le su indicate ragioni, il Riina è stato costretto a richiedere l' adesione della Commissione Regionale "prima" di quella della Commissione Provinciale e sempre prima dell' esito del maxi processo, sul cui risultato favorevole, egli, come già sopra riscontrato, non nutriva aspettative.

L' effettuata dimostrazione secondo cui il piano stragista regionale doveva "necessariamente precedere", per imprescindibili esigenze tattico-logistiche del Riina, l'adozione del piano provinciale, costituisce valido elemento di riscontro alle dichiarazioni del Pulci. Egli ha infatti ricondotto il

Spanto

piano stragista della Commissione Regionale ai mesi di ottobre-novembre 1991 e dunque ha fatto riferimento ad una data "anteriore", non successiva, a quella in cui il piano stragista pressoché identico è stato adottato dalla Commissione Provinciale nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, riferita dal Giuffrè.

Lo stesso riscontro "temporale", invertendo il riferimento cronologico, è dato affermare per il Giuffrè il quale ha collocato a metà dicembre 1991 la riunione di Commissione Provinciale e quindi in data "successiva" alla riunione di Commissione Regionale riportata dal Pulci nei mesi di ottobre-novembre 1991.

3. Rapporto decisionale-esecutivo tra il piano stragista della Commissione Regionale e quello della Commissione Provinciale (nei confronti del solo giudice Falcone).

Avuto riferimento esclusivo alla posizione del giudice Falcone, il piano stragista regionale registra che, "immediatamente dopo" la sentenza 30 gennaio 1992 con cui la Cassazione ha deciso con esito negativo il maxi processo, sono stati compiuti atti di "concreta" esecuzione per attentare alla vita del magistrato. Infatti, come già detto in precedenza, in data 31 gennaio è stata autorizzata la missione romana (già organizzata in precedente riunioni di Castelvetrano del 1991) ed il commando, costituito da uomini della provincia di Trapani, è partito con adeguato munizionamento di armi

ed esplosivo. Il successivo giorno, 1° febbraio, è stata tenuta l' ulteriore riunione "esecutiva" con la partecipazione dei vertici provinciali (Riina, Santapaola, Madonia, Provenzano) avente ad esclusivo oggetto l' uccisione del giudice Falcone.

Analoga situazione è dato riscontrare nel "più esteso" contenuto che il piano stragista della Commissione Provinciale ha assunto nelle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992. Infatti anche tale piano, con riferimento esclusivo alla posizione del giudice Falcone, presenta la peculiarità che il suo contenuto decisionale (deliberativo) è stato "accompagnato" dal compimento di atti di "concreta organizzazione esecutiva" diretti all' uccisione del magistrato. Significativi in tale senso sono i riferimenti del Brusca, già in precedenza esaminati (v. supra, Sezione seconda, n. 2).

Questo costituisce valido riscontro alle dichiarazioni del Pulci il quale ha affermato che, nella riunione di ottobre-novembre 1991, di data quindi anteriore all' esito del maxi processo di cui però si prevedeva il risultato negativo, venne deliberata, non solo la morte di numerosi personaggi eccellenti tra cui i giudici Falcone e Borsellino, ma venne contestualemnte deliberata, con specifico riferimento alla posizione del giudice Falcone, la realizzazione di atti di esecuzione "preparatoria" alla sua uccisione, a tal fine prevedendosi una apposita missione in Belgio con l'incarico di provvedere all' approvvigionamento di armi ed all'eventuale arruolamento di un killer

(dello stesso periodo, perlatro, risulta essere la riunione di Castelvetrano relativa all' organizzazione della c.d. "missione romana").

Il Giuffrè non ha riferito di atti di esecuzione preparatoria deliberati nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991, e di tale sua mancata citazione, che conferma l'attendibilità del collaborante, è stata già data adeguata spiegazione (v. supra, Sezione Treza).

SEZIONE QUINTA
Ulteriori valutazioni sull' attendibilità dei collaboranti Pulci e Giuffre'

1. Collaborante Pulci Calogero

Nel corso del precedente esame sono stati indicati i molteplici elementi di conferma alla veridicità delle dichiarazioni "inedite" rese dal Pulci, per la prima volta, nel presente giudizio di rinvio in merito alle due riunioni della Commissione Regionale da lui riferite.

E' pertanto sufficiente il rinvio alle precedenti sedi di relativa trattazione (v. retro Capitolo secondo sul piano stragista della Commissione Regione e v. supra, in questo Capitolo, sul piano stragista della Commissione Provinciale).

Basti solo qui ribadire che le dichiarazioni del Pulci, autonome ed attendibili si intersecano e si riscontrano a vicenda con quelle degli altri collabo-

ranti ed in particolare con quelle del Giuffrè, pur esse "inedite", in un "difficile intreccio" di date e di contenuti che, nel complesso, si presenta del tutto armonico e coerente.

2. Collaborante Giuffrè Antonino

Quanto sopra detto, vale anche con riferimento al Giuffrè, di cui va qui sinteticamente richiamata l' autonomia e l'attendibilità delle dichiarazioni rese.

A) Autonomia

I riferimenti del Giuffrè sono "autonomi" in quanto egli, per la prima volta, e solo nel corso del presente giudizio (stante che la sua collaborazione è successiva alla conclusione dei processi relativi alle due stragi in esame) ha riferito in merito alla riunione degli "auguri" natalizi di metà dicembre 1991.

In particolare la riunione da lui riportata viene a colmare una rilevante lacuna riscontrabile nel corso dei precedenti giudizi di merito. Infatti non è stato mai posto l' interrogativo del "*perchè*" il Riina:

- per un verso ha svolto, dal mese di settembre 1991 (riunioni ennesi riferite dal Messina) fino a metà febbraio 1992 (revoca della missione romana), un' attività di frenetico coinvolgimento della Commissione Regionale attraverso innumerevoli riunioni da cui risulta la personale partecipazione dei rappresentati delle varie province mafiose ed in particolare, oltre a quel-

Spanto

la di Palermo (Provenzano e lo stesso Riina), quelle di Caltanissetta (Madonia Giuseppe), Enna (Saitta), Trapani (Agate Mariano), impegnati anche nel compimento di atti di esecuzione "preparatoria" (spedizione in Belgio e organizzazione della c.d.missione romana) ed addirittura di "concreta" esecuzione per attentare alla vita del giudice Falcone a Roma (autorizzazione della su indicata missione romana, affidata ad un commando di uomini della provincia di Trapani, partito con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo per uccidere il giudice Falcone);

- per altro verso, nello stesso periodo, durato ben quattro mesi e mezzo, avrebbe assunto un comportamento di assoluta e totale inerzia nei confronti della Commissione Provinciale, che sarebbe stata interessata solo da metà febbraio 1992, dopo l'ordine di rientro rivolto al commando trapanese incaricato della missione romana.

Tale interrogativo ha trovato ora adeguata risposta nella riunione in esame, tenutasi in occasione degli "auguri" di fine anno 1991 con la partecipazione della quasi totalità dei capi mandamento liberi e dei sostituti di quelle detenuti.

Tanto già costituisce, in sé e pèr sè, sufficiente riscontro logico alla veridicità delle dichiarazioni rese dal collaborante.

B) Attendibilità:

Le dichiarazioni del collaborante sono attendibili sotto il duplice profilo contenutistico e cronologico:

Spato

a) contenuto

Per quanto concerne il "contenuto", la riunione riferita dal Giuffrè trova riscontro:1) sia nella riunione ennese (pure essa inedita) tenutasi nei precedenti mesi di ottobre-novembre 1991 riportata dal Pulci (con cui, come già detto sopra, presenta un contenuto strategico deliberativo quasi uguale); 2) sia nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, in cui quel medesimo piano stragista riferito dal Giuffrè ha poi assunto un "più" esteso contenuto strategico-deliberativo (c.d. progetto ""aperto", con l'indicazione di "nuovi" personaggi eccellenti e con l' obiettivo della destabilizzazione statale).

b) cronologia

Sotto il profilo "cronologico", la riunione del Giuffrè si inquadra in modo armonico nella scansione temporale risultante alle altre riunioni sopra indicate. Infatti, come già detto:

1) La riunione è stata indicata come avvenuta a metà dicembre 1991 e quindi in data "successiva" a quella della Commissione Regionale (collaborante Pulci), in piena conformità alle ragioni "tattiche" e logistiche" in base alle quali il piano regionale doveva "necessariamente" precedere quello provinciale (v. supra).

2) La riunione in esame è stata anche indicata come avvenuta in data "antecedente" a quella delle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992, e, questo, in perfetta sintonia temporale con il "meno esteso" contenuto strategi-

co- deliberativo che il piano stragista provinciale ha assunto nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 rispetto al " contenuto più esteso" che il medesimo piano ha "in seguito" assunto nelle citate riunioni ristrette.

C) Riscontri ulteriori di natura logica

Sono tutti quelli già sopra analiticamente esposti con riferimento alla individuazione dei motivi della "minore estensione" del piano stragista adottato nella riunione riferita dal Giuffrè. A tale sede è pertanto sufficiente rinviare (supra Sezione Quarta).

D) Parziale riscontro da parte del Cancemi

Il Cancemi, pur nel suo "sbiadito" ricordo ha comunque concordato sull'esistenza della riunione degli "auguri" riferita dal Giuffrè e sul preciso periodo di relativo svolgimento, collocato alla fine dell' anno 1991. Ha anche affermato, nella sostanza, che, al pari di altri precedenti riunioni, venne discusso in merito all'uccisione dell' on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino, solo che il discorso si è fatto "più forte" (nel significato della relativa fase "esecutiva") in successive riunioni. Ha indicato, tra le persone presenti, quelle stesse menzionate dal Giuffrè, ma in numero minore, non ricordando le altre, comunque ha precisato che i presenti erano in numero maggiore di quelli nominativamente da lui specificati.

Tanto peraltro costituisce ulteriore conferma all'assoluta autonomia delle dichiarazioni rese dai due collaboranti Cancemi e Giuffrè.

Spanto

Sono state infine chiariti i motivi per i quali le dichiarazioni del Brusca non costituiscono alcuna smentita alle affermazioni del Giuffrè, ma assumono solo un significato "neutro" rispetto a tali affermazioni (supra Sezione Seconda).

Da quanto precede risulta pienamente accertata l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Giuffrè nel presente giudizio di rinvio, specie in quanto riscontrate in ordine all' "esistenza" ed al "contenuto" della riunione degli "auguri" di fine anno 1991, in cui venne adottato un vero e proprio piano stragista che verrà poi ad assumere un contenuto "più esteso" nelle successive riunioni ristrette di febbraio/ marzo 1992.

3. Natura "indiziante" delle dichiarazioni del Giuffrè

Le dichiarazioni del Giuffrè:

1) nei confronti dello stesso collaborante, vengono ad assumere valore di affermazione "confessoria" in merito alla sua diretta e personale partecipazione all' adozione del piano stragista ("meno esteso") deliberato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991, in cui è tra l'altro confluito il rinnovo della decisone di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino.

2) nei confronti delle altre persone indicate come presenti alla su indicata riunione, di cui quattro risultano imputate nel presente processo (Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe, Montalto Giuseppe), tali dichiarazioni:

Sparto

a) per un verso, non integrano gli estremi di una idonea chiamata in correità, ai sensi del terzo comma dell' art. 192 c.p.p., in quanto sono prive di riscontri "individualizzanti" provenienti da altri dichiaranti.

b) per altro verso assumono, ai sensi del secondo comma del citato art. 192, valore di rilevante indizio in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

Va aggiunto che le persone indicate dal Giuffrè, risultano, per altro e diverso titolo di quello della loro personale partecipazione alla riunione in esame, essere state effettivamente coinvolte in una delle due stragi o in entrambe, con accertamento giudiziale della loro responsabilità.

Infatti come specificamente riferito, con minuziosa ricostruzione, dal Procuratore Generale: "Il Riina è stato già condannato definitivamente alla pena dell'ergastolo sia per la strage di Capaci che per quella di via D'Amelio nel processo "Borsellino bis". Altri presenti indicati sono: La Barbera Michelangelo, condannato all'ergastolo per entrambi le stragi, nel processo di Capaci e nel processo "Borsellino ter"; Cancemi Salvatore collaborante, condannato a pena temporanea ma per entrambe le stragi; Brusca Giovanni collaborante, anche lui condannato per entrambi le stragi a pena temporanea, nel processo per Capaci e nel "Borsellino ter"; Ganci Raffaele, condannato all' ergastolo in entrambi i processi Capaci e "Borsellino ter";

Biondino Salvatore condannato all' ergastolo per entrambi le stragi in Capaci e "Borsellino bis"; Graviano Giuseppe del 1963, condannato all'ergastolo per le stragi; Giuffrè indica anche Motisi Matteo poi deceduto, ma già condannato per la strage di Capaci. Indica ancora come presenti, Farinella Giuseppe, Greco Carlo, Aglieri Pietro, Montalto Giuseppe, ora imputati in questo processo riunito. In definitiva le persone indicate erano state già individuate come responsabili e le dichiarazioni del Giuffrè quindi, integrano gli elementi di responsabilità già acquisiti e evidenziati nelle precedenti fasi processuali" (v. memoria 12 aprile 2006, pag. 160).

Lo stesso Giuffrè era stato condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di via D'Amelio; assolto da tale reato in sede di appello, la Cassazione ha annullato la relativa sentenza con rinvio. Per la strage di Capaci, era stato assolto in primo grado ma condannato all'ergastolo in appello; la Cassazione ha annullato con rinvio questa condanna.

PARTE SECONDA
La deliberazione del piano stragista

CAPITOLO QUARTO
Il momento deliberativo del piano stragista
(in particolare per la strage di via D' Amelio)

CAPITOLO QUARTO
Il momento deliberativo del piano stragista
(in particolare per la strage di via D' Amelio)

1. La decisione di annullamento della Cassazione (strage di via D'Amelio) sul punto relativo alla individuazione del momento deliberativo.

In base alle considerazioni svolte nei precedenti capitoli è ora consentito dare adeguata risposta al mandato assegnato dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio. In proposito è utile richiamare come, con specifico riguardo alla strage di via D' Amelio, la Corte di legittimità abbia rilevato che la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta "che pure annette alle riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di '*deliberazione finale*' per l'omicidio di Salvo Lima, per la strage di Capaci, per l' omicidio di Ignazio Salvo, e, sembra, per gli attentati Romani e Fiorentini, ritiene che però, per la strage di via D' Amelio, occorre riferirsi ad un' '*ulteriore deliberazione*' che si è perfezionata tra il maggio ed il giugno 1992, così escludendo dai mandanti del delitto in esame coloro verso i quali non è stata raggiunta la

prova di partecipazione o di assenso, cognita re, a quanto stabilito in queste ultime date" (pag. 9).

La stessa Corte ha sottolineato che la sentenza "*non spiega* perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata spezzata per la strage di via D' Amelio" (pag. 10) e pertanto, censurando l' assenza di un' adegua motivazione, ha annullato sul punto la decisione ed ha richiesto al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull' individuazione del '*momento deliberativo*' della strage che, rafforzando l' intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo" (pag. 11).

2. La strage di via D' Amelio (e la strage di Capaci): il momento deliberativo "finale" nel piano adottato dalla Commissione Regionale

E' sufficiente il rinvio alle pregresse analitiche considerazioni svolte e che in questa sede sarebbe superfluo ripetere (v. amplius retro i precedenti Capitoli) per potere concludere nel senso che: il piano stragista adottato dalla Commissione Regionale si è perfezionato, quale momento "ultimo e finale" nell' arco temporale intercorrente dal settembre al novembre 1991 - e comunque, al massimo, prima della sentenza 30 gennaio 1992 con cui la Cassazione ha definito con esito negativo il maxi processo- durante il quale sono state tenute le riunioni di contenuto prevalentemente strategico riferite dai collaboranti Messina, Mavagna, Pulvirenti, nonché la riunione di con-

Spera to

tenuto prevalentemente deliberativo riferita dal collaborante Pulci, confermata sostanzialmente anche dal collaborante Grazioso.

Nel corso di tali riunioni la volontà delittuosa è stata "perfetta" in quanto manifestatasi in maniera completa in ordine ai delitti decisi e quindi non necessita di ulteriori deliberazioni in proposito.

Tanto risulta ulteriormente ribadito dalle seguenti circostanze incontroverse:

1) La decisione adottata nella riunione di ottobre-novembre 1991, in località "Dittaino" di Enna (v. Pulci) è talmente "perfetta" con riferimento a tutti i delitti con essa approvati (uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli) che:

a) è stata accompagnata dalla contestuale decisione relativa al compimento di atti di "*esecuzione preparatoria*" per attentare in Roma alla vita del giudice Falcone -spedizione in Belgio per l' approvvigionamento di armi ed eventuale arruolamento di un killer- per cui, nella sostanza, vi è stato il "contestuale" passaggio dalla fase deliberativa a quella di "*esecuzione preparatoria*";

b) è stata correlata dal coevo compimento di ulteriori atti di "*esecuzione preparatoria*", concretatesi nella riunione tenutasi a Castelvetrano nei mesi di ottobre-novembre 1991 (al massimo a fine anno), presenti tra gli altri capi il Riina e l'Agati, in cui è stata "organizzata" la missione romana, fina-

lizzata all'uccisione del giudice Falcone in tale città, affidandone l' incarico ad un commando di Trapani;

2) Le altre ulteriori riunioni, in quanto conseguenti a quelle su indicate di contenuto deliberativo già "perfetto" (n particolare la riunione riferita dal Pulci), hanno assunto tutte natura "esecutiva" o meglio di "*concreta esecuzione*". Infatti:

a) con la riunione del 31 gennaio 1992 (giorno successivo alla sentenza della Cassazione sul maxi processo) è stato autorizzato l' avvio della su indicata missione romana che era stata organizzata a Castelvetrano ed il commando è partito per Roma, pochi giorni dopo, con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo;

b) con la riunione del 1° febbraio 1992, che aveva ad oggetto esclusivo l' uccisione del giudice Falcone, non vi era nulla da ulteriormente "deliberare" ma solo da "concretamente eseguire", per cui gli esiti processuali consentono di affermare con fondatezza che con tale riunione è stata tenuta presente l'opzione "alternativa" di effettuare l' attentato in Sicilia, come voluto dal Riina, mentre il Madonia ed il Provenzano erano propensi per l'attentato a Roma; riunione alla quale, tra gli altri vertici, era pure presente Santapaola Benedetto, tanto che, come dimostrato dai successivi eventi, il giudice Falcone venne ucciso in Sicilia con il supporto del Rampulla appartenente al clan del boss catanese

Le superiori conclusioni sull' individuazione del momento deliberativo "*ultimo e finale*" del piano stragista della Commissione Regionale, valgono pure per la strage di via D' Amelio. Infatti, come più volte detto, tale piano stragista presenta il requisito della "unitarietà" deliberativa, per cui, in unico contesto, è stata approvata l'uccisione di diversi e ben individuati personaggi eccellenti ivi compresa l' uccisione del giudice Borsellino, in concreto poi eseguita con modalità stragista.

Il piano, adottato e perfezionatosi nel sopra indicato arco temporale, viene ad assumere valore di decisione "ultima e finale" e non necessita di alcuna ulteriore decisione deliberativa per nessuno dei delitti ivi già decisi, e, tanto meno, per il solo delitto concernente l' uccisione del giudice Borsellino.

3. La strage di via D' Amelio (e la strage di Capaci): il momento deliberativo "finale" nel piano adottato dalla Commissione Provinciale

Il piano della Commissione Provinciale segue, cronologicamente, quello della Commissione Regionale con cui condivide il contenuto pressoché identico.

Il piano provinciale adottato nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 presenta un iniziale contenuto strategico-decisionale "meno esteso" rispetto al contenuto "più esteso" che il "medesimo" verrà ad assumere in seguito nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992. Pertanto, il mo-

mento deliberativo del relativo perfezionamento varia in relazione al momento in cui il piano viene ad assumere una estensione minore (riunione degli "auguri" di fine anno 1991) o maggiore (riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992).

Pertanto, basta in questa sede richiamare le analitiche considerazioni in precedenza svolte e che sarebbe superfluo ripetere (v. amplius retro), per potere concludere nel senso che:

- Avuto riguardo al contenuto "più esteso" assunto dal piano stragista, il momento deliberativo "ultimo e finale" va individuato nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992. Nel corso di tali riunioni la volontà delittuosa è stata "perfetta" in quanto manifestatasi in maniera completa in ordine ai delitti decisi e quindi non necessita di ulteriori deliberazioni in proposito. Ne costituisce riprova la circostanza che la "concreta"' organizzazione esecutiva per uccidere il giudice Falcone (mediante l' attentato dinamitardo in località Capaci) è stata quasi "contestuale" all' adozione del piano stragista in questione (v. amplius retro, Capitolo secondo, n. 2).

- Avuto riguardo al contenuto "meno esteso" assunto in precedente data dal medesimo piano stragista, il momento deliberativo "ultimo e finale" va individuato nella riunione degli auguri di metà dicembre 1991. Anche nel corso di tale riunione la volontà delittuosa è stata "perfetta" in quanto manifestatasi in maniera completa in ordine ai delitti decisi. Le successive riunioni ristrette (dei mesi di febbraio/marzo 1992) concernono solo la "mag-

giore" estensione che è stata data al contenuto strategico-deliberativo di quel medesimo piano, già "perfetto".

Occorre ulteriormente precisare ed a tale fine distinguere: a) il caso in cui il nome della vittima designata sia stato indicato "soltanto" nella riunione di fine anno 1991 (piano "meno esteso") o soltanto nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (piano "più esteso); b) dal caso in cui il nome della vittima designata sia stato indicato in entrambe le su indicate riunioni (1991 e 1992).

Pertanto:

sub a) Nel primo caso, ai fini dell' individuazione del momento deliberativo, deve farsi riferimento "esclusivo" all' "unica" riunione cui si riferisce il nome della vittima designata (soltanto la riunione di metà dicembre 1991 oppure soltanto la riunione ristretta di febbraio/marzo 1992);

sub b) Nel secondo caso, sempre ai fini dell' individuazione del momento deliberativo, può farsi riferimento "alternativo" all' una o all' altra riunione cui si riferisce il nome della vittima designata (riunione di metà dicembre 1991 oppure riunione ristretta di febbraio/marzo 1992).

A quest' ultimo secondo caso va riferita, senza dubbio, la posizione dei giudici Falcone e Borsellino, per i quali, ai fini dell'individuazione del momento deliberativo, quale decisione ultima e finale, deve farsi riferimento, in modo "alternativo" (non certo "cumulativo", in quanto non trattasi di fattispecie a formazione progressiva):

- alla riunione di fine anno 1991 in cui è stata "*confermata*" l'originaria decisione di morte a carico dei due magistrati, risalente all'inizio degli anni '80 e mai revocata

- oppure alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 in cui la su indicata decisione è stata "*riconfermata*".

Le superiori conclusioni sull' individuazione del momento deliberativo "ultimo e finale" del piano stragista della Commissione Provinciale, valgono pure per la strage di via D' Amelio. Infatti, come più volte detto, tale piano stragista presenta il requisito della "unitarietà" deliberativa, per cui, in unico contesto, è stata approvata l'uccisione di diversi e ben individuati personaggi "eccellenti" ivi compresa l' uccisione del giudice Borsellino, in concreto poi eseguita con modalità stragista.

Il piano, adottato e perfezionatosi nel sopra indicato arco temporale, viene ad assumere valore di decisione "ultima e finale" e non necessita di alcuna ulteriore decisione deliberativa per nessuno dei delitti ivi già decisi, e, tanto meno, per il solo delitto concernente l' uccisione del giudice Borsellino.

4. Le ulteriori condivisibili considerazioni della Corte di legittimità

La Corte di Appello di Caltanissetta è pervenuta alla conclusione poi criticata dalla Corte di Cassazione e costituente oggetto della presente giudizio di rinvio, osservando che la decisione di uccidere il giudice Borsellino

aveva ricevuto una "*repentina accelerazione*" nel mese di maggio 1992, dopo la strage di Capaci. Tanto che:

a) Il mandato di uccidere Calogero Mannino, dato a Giovanni Brusca, venne sospeso per consentire la realizzazione del delitto Borsellino.

b) Il Riina era apparso a molti in preda a frenesia. Aveva parlato di "impegni presi da fare subito" e si era assunto in proprio la responsabilità: "*Falluzzo, la responsabilità è mia*".

c) Gli stessi atti di esecuzione avevano risentito della fretta (furto della 126, all'ultimo momento).

Nonostante l' evidenziata urgenza, la decisione di commettere il delitto in esame venne sottoposta alla debita approvazione. In questo caso però, come sottolineato nella sentenza di merito:

- "l' estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l' adesione di tutti";

- "si ebbe non tanto uno stravolgimento delle regole mafiose vigenti, quanto un adeguamento inevitabilmente elastico di esse".

Per cui, non si interpellarono tutti i componenti della commissione palermitana, né i rappresentanti delle altre province mafiose. Si interpellarono soltanto:

- coloro che si potevano reperire con facilità e la cui adesione era scontata (Ganci, Montalto, Brusca, Madonia);

- i capi mandamento aventi competenza territoriale sui luoghi interessati dalla strage (Noce, Resuttana e San Lorenzo).

- i "fedelissimi" di Cosa Nostra (Calò, Cangemi, Biondino, La Barbera, Graviano).

Di contro a siffatte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha criticamente osservato che:

1.

Per affermare l' assenza di continuità nella strategia stragista e la conseguente presenza di una sua frattura, si sarebbe dovuto ritenere che nelle riunioni avvenute nei mesi di febbraio-marzo 2002: o non si parlò della strage Borsellino, oppure, se ne parlò in modo talmente vago che le deliberazioni prese in quelle circostanze non avevano alcuna rilevanza causale rispetto al successivo delitto.

Invece la sentenza di merito:

a) Ha ricordato che la condanna di Borsellino è stata evocata. Molti mafiosi sollecitarono la morte del magistrato, il quale, peraltro, avendo raggiunto una consistente carica simbolica, costituiva un obiettivo giusto "per mettere in ginocchio lo Stato".

b) Ha affermato, in relazione al La Barbera (pag. 789), che il progetto di uccidere il giudice Borsellino "assunse effettiva concretezza" sin dal febbraio-marzo 1992.

In sostanza "la persona del Borsellino era nella lista degli omicidi di rango che dovevano essere eseguiti" (v. sent. Cassaz., p. 10).

2.

La sentenza di merito, per affermare un' interruzione di continuità della strategia stragista a proposito della sola strage di via D'Amelio, avrebbe dovuto dimostrare "che tra il febbraio ed il giugno del 1992 si era verificato un avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente novandolo, nel senso che tale avvenimento costituiva fattore del tutto autonomo della strage, per pura coincidenza già anteriormente progettata" (v. sent. Cassaz. p. 10). In sostanza sarebbe dovuto intervenire un nuovo elemento di portata tale da fare ritenere che l' uccisione del giudice Borsellino non era più riconducibile ai motivi espressi nelle riunioni ristrette del febbraio/ marzo 1992, ma doveva essere ricondotta ad altri motivi, diversi del tutto da quelli originari, per cui vi era necessità che "Cosa Nostra" adottasse una nuova decisione.

La Corte di merito si è invece limitata ad ipotizzare, senza peraltro pervenire ad alcun riscontro certo, quali possano essere stati i motivi che hanno impresso un' accelerazione improvvisa alla realizzazione della strage di via D' Amelio. Precisamente:

- intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti;

- presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione;

- necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale.

I su indicati motivi, tuttavia, come rilevato dalla Cassazione (v. pag. 10), non vengono a creare una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista. Anzi con tali motivi si armonizzano e ad essi si aggiungono.

Inoltre, ha aggiunto la stessa Corte (v. pag. 11), il sostenere che la delibera del febbraio/marzo 1992 è quella valida e sufficiente per individuare i mandanti della strage (senza quindi richiedere la loro partecipazione alle successive delibere del maggio/giugno 1992) consente:

a) di superare "la malcelata forzatura in ordine alla regolarità della seconda deliberazione, senza ipotizzare la possibilità di norme altrove definite ferree ma suscettive di adeguamento elastico";

b) di spiegare che non fu necessario riconvocare i vertici dell' intera organizzazione criminale in quanto le riunioni del maggio/giugno 1992 (in casa Guddo e nella villa di Calascibetta) avevano valore soltanto operativo (nel senso che gli interpellati furono richiesti di compiti connessi al delitto o di non recare intralcio nel loro territorio);

c) di chiarire il significato dell' assunzione di responsabilità del Riina, il quale, "non contraddiceva la sua proverbiale osservanza alle norme della società, ma riaffermava il mandato conferitogli, anteponendo per l'urgenza pressante, le cui cause restano oscure, l'omicidio di Paolo Borsellino a quello di Calogero Mannino".

In conclusione: anche in base a tali condivisibili argomentazioni, espresse dalla Corte di legittimità, deve confermarsi che la decisione di morte nei confronti del giudice Borsellino, adottata con il piano stragista della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale, ha natura di deliberazione "finale" e non è quindi necessario avere riguardo alla successiva delibera, di natura esecutiva, perfezionatasi nei successivi mesi di maggio-giugno 1992, adottata da un "direttorio" costituito dal Riina e dai suoi più fidi collaboratori.

Anzi, in proposito, va aggiunto come l' esistenza di un direttorio, con pieni poteri deliberativi, in sostituzione della Commissione Regionale (e Provinciale) è stata negata, in linea di principio, dalla sentenza di parziale annullamento relativa alla strage di Capaci con cui la Corte di Cassazione, nell' esaminare la posizione dell' imputato Santapaola, ha affermato che: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cangemi sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale *comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina*... (pag. 254).

5. La strage di via D' Amelio: il momento "esecutivo" nelle riunioni di maggio-giugno 1992

Nel presente giudizio di rinvio il Cancemi, all'udienza del 24 gennaio 2004, in seguito alle specifiche domande rivoltegli dal giudice a latere

Spero

consigliere Spanto, ha dichiarato che nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/ marzo 1991 cui egli ebbe a partecipare venne deciso di eliminare il giudice Falcone (pag. 275), l' on.le Lima (pag. 277) e il giudice Borsellino (pagg. 278-279), precisando pure che l' esecuzione dell' uccisione del giudice Borsellino venne decisa nel successivo mese di giugno e che la relativa organizzazione esecutiva venne affidata dal Riina a Salvatore Biondino (pagg. 279-280).

Per completezza è opportuno richiamare la nota distinzione tra momento deliberativo e momento esecutivo, valevole per ogni delitto che si strutturi negli elementi dell' azione e dell'evento.

Nel caso di specie, oltre gli altri collaboranti, anche il Giuffrè, nel presente processo, ha precisato che, di regola, in "Cosa Nostra", una volta deliberato il delitto, la fase esecutiva veniva ad essere affidata ad un ristretto gruppo di persone: "*Era logico che nel momento in cui veniva deliberata una determinata operazione all'interno della Commissione, nel momento in cui doveva essere messa in atto, seguivano delle riunioni ristrette, cioè fra quelle persone che dovevano partecipare all' operazione stessa* (udienza 28 gennaio 2004 p. 17) ... *E che poi, diciamo, quel gruppo ristretto che doveva portare avanti quell'omicidio, quell'attentato, che dir si voglia, se... se la vedevano loro e portavano avanti il progetto direttamente loro*" (udienza 18 febbraio 2004 p.18).

Spanto

Il Cancemi ha affermato che, nel corso delle varie riunioni più o meno ristrette cui aveva partecipato, si discuteva anche delle modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i particolari esecutivi venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione (cfr., dich. del 17 settembre 1996 pp. 352 ss, riportata nella parte terza della sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci).

E' palese che il momento esecutivo rimane "esterno" al pregresso momento deliberativo e non ne costituisce elemento integrante.

E' noto pure che il momento esecutivo può a sua volta diversificarsi in una fase "preparatoria" (organizzativa) ed una fase di "concreta esecuzione" (operativa). In particolare:

a) Per quanto concerne l'uccisione del giudice Falcone, risulta dagli atti che, il Riina, ha partecipato alla riunione di Castelvetrano (v. retro collaboratori Sinacori-Geraci) di ottobre novembre 1991, avente natura "preparatoria" all' esecuzione dell' attentato da effettuarsi in Roma a carico del magistrato. Ha pure partecipato alla riunione palermitana del 31 gennaio 1992, con cui è stato autorizzato l'avvio di tale missione affidata ad un gruppo di Trapani, avente natura di "concreta" esecuzione stante che il commando è partito con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo. Ha anche partecipato alla fase concretamente operativa concernente la realizzazione della strage di Capaci.

b) Il Brusca, che ha partecipato al momento deliberativo della decisione di morte del giudice Falcone e del giudice Borsellino, ha partecipato alla fase esecutiva della sola strage di Capaci non pure di quella relativa alla strage di via D' Amelio (di cui addirittura non era stato nemmeno informato, proprio in quanto non vi doveva partecipare).

c) Il Riina, ancora, in sede di Commissione Regionale e Provinciale, come risulta dall' analisi in precedenza condotta, ha partecipato al piano stragista avente un contenuto strategico-decisionale "perfetto" ed includente anche la decisione di morte del giudice Borsellino. Ha pure partecipato alle "successive" riunioni di maggio-giugno 1992, aventi natura esecutiva, con cui è stato "in concreto" organizzata l' uccisione del magistrato (poi avvenuta con modalità stragista). Del resto, il numero "limitato" di fidati che parteciparono alle su indicate riunioni di maggio-giugno 1992, costituisce ulteriore conferma che, con esse, venne solo organizzata la concreta esecuzione dell'uccisione del giudice Borsellino, in base alla precedente deliberazione "ultima e finale" adottata da Cosa Nostra in sede di Commissione Regionale e Provinciale. Il Riina non ha pure partecipato alla ulteriore fase propriamente "operativa", eseguita da altri.

In definitiva, dunque, vale ribadirlo, il momento esecutivo rimane "esterno" al pregresso momento deliberativo e non ne costituisce elemento integrante. Per cui, le riunioni dei mesi di maggio-giugno 1992, aventi natura organizzativa-esecutiva sono del tutto estranee al perfezionamento della

decisione "novativa" di morte del giudice Borsellino, adottata come decisione "ultima e finale" nell' ambito del piano stragista della Commissione Regionale e della Commissione Provinciale, avente contenuto deliberativo "perfetto".

Per ultimo va evidenziato che, nel presente processo, le ragioni dell' anticipata uccisione del giudice Borsellino, non individuate dalla Corte di secondo grado, sono state precisate dai collaboranti Giuffrè e Pulci, In particolare.

1) Il Giuffrè ha dichiarato che, dalle notizie apprese dopo la sua uscita dal carcere, ha potuto comprendere come i timori di Cosa Nostra fossero basati su due motivi: la possibilità che il dott. Borsellino venisse ad assumere la Direzione Nazionale Antimafia, e, soprattutto, la pericolosità delle indagini che egli avrebbe potuto svolgere in materia di mafia ed appalti: "."*Poi dai miei discorsi che ho avuto in seno con le persone che frequenterò, e siamo dopo l'uscita dal carcere, c'è stato un certo anticipo, dovuto anche da un fatto per quello che io, per quel poco che sono riuscito a capire poi. Perché si è visto, hanno avuto, si è avuto notizia, hanno avuto notizie che il dottore Borsellino forse, addirittura, stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti. Mi permetto di aggiungere un altro piccolo particolare, penso noto. Che il dottore Falcone mirava a dirigere la Procura Antimafia Nazionale, e che poi forse*

dopo l'uccisione del dottore Falcone, si è avuta notizia che il dottore Borsellino poteva prendere questo posto. Però, diciamo che, è un discorso sempre molto, ma molto importante, è il discorso sugli appalti. Il motivo, come le ho detto, è da ricercarsi nella pericolosità. Cioè, hanno avuto notizia, ed in modo particolare c'è sempre quel rapporto che era stato presentato alla Procura di Palermo da parte del R.O.S. all'allora Procuratore Giammanco. Un motivo è da ricercarsi, per quello che io so, sempre nel discorso degli appalti. Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla pari del dottore Falcone" (udienza 18 gennaio 2004, pagg. 46-47).

2) Il Pulci, in coerenza con quanto dichiarato dal Giuffè, ha precisato che la causa dell' anticipazione dell'uccisione del giudice Borsellino era costituita dalla "accresciuta pericolosità" che il magistrato presentava per gli interessi di "Cosa Nostra": "*Ho saputo poi che hanno accelerato l' esecuzione poiché il dottore Borsellino si era confidato con una persona delle istituzioni e questa persona aveva avvertito che Borsellino poteva fare più danno di quello che stava facendo Falcone e hanno accelerato l' esecuzione* (pag. 45) ... *Io l' ho saputo da più persone ed in particolare modo da Madonia* (pag. 46) ... *nel parlare, nel dialogare di assassinare il dottore Borsellino, si parlava anche in generale quello che c' era in cantiere, quel-*

Sperb

lo che cosa nostra aveva in mente di portare a termine diciamo, quello che aveva in mente di fare di lì a poco" (udienza 23 aprile 2004, pag. 47).

6. Conclusione

In osservanza al compito demandato al giudice di rinvio con la sentenza della Corte di legittimità, deve affermarsi, in difformità a quanto sul punto deciso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, che: il piano stragista adottato da Cosa Nostra presenta un contenuto strategico-deliberativo caratterizzato dai requisiti della "unitarietà e della inscindibilità" e pertanto il momento decionale "finale ed ultimo" della morte del giudice Borsellino e la conseguente strage di via D'Amelio va individuato nell' arco temporale intercorrente, complessivamente, dal mese di settembre 1991 alla metà del mese di marzo 1992 (l'omicidio Lima è del 13 marzo 1992), avuto riguardo al piano stragista della Commissione Regionale ed a quello della Commissione Provinciale, entrambi includenti l' uccisione del giudice Borsellino - oltre che del giudice Falcone e di altri personaggi eccellenti- ed entrambi perfezionatisi nel corso delle riunioni e secondo le modalità già sopra specificate, cui va operato integrale rinvio (v. amplius retro e supra).

A siffatto perfezionamento deliberativo è del tutto estranea la successiva decisione maturata nelle ulteriori riunioni dei mesi di maggio-giugno 1992, che attiene solo alla fase di organizzazione "esecutiva" e che concerne solo

l' anticipazione dei tempi di materiale realizzazione di tale delitto (attuato con modalità stragista).

PARTE TERZA
La regola della competenza della Commissione Provinciale
(sua vigenza anche per la strage di Capaci)

La "regola" della competenza della Commissione
(sua vigenza anche per la strage di Capaci)

1. La decisione di annullamento della Cassazione (strage di Capaci) sul punto relativo alla "regola" della competenza della Commissione Provinciale.

E' stato accertato quale sia il "momento deliberativo" in cui si è perfezionato il piano stragista adottato da Cosa Nostra in sede di Commissione Regionale e di Commissione Provinciale.

Occorre ora stabilire se, nel su indicato momento, era in vigore la regola della "competenza" della Commissione Provinciale a decidere in materia di delitti "eccellenti", oppure se tale regola, in quel momento, era suscettibile di eccezioni.

Infatti, con specifico motivo di annullamento la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, ha censurato la sentenza relativa alla strage di Capaci in quanto la Corte di secondo grado non aveva adeguatamente motivato se, al momento delle riunioni ristrette del febbraio-marzo 1992, in cui venne deliberata la morte del giudice Falcone, fosse in vigore la "regola" della

Spatto

competenza della Commissione Provinciale a decidere sui delitti eccellenti e sui delitti di importanza strategica per gli interessi dell'intera organizzazione. E' infatti solo in base alla vigenza di questa regola che poi può eventualmente addebitarsi, fornendone la relativa prova, la responsabilità a titolo di concorso morale a carico dei componenti della Commissione Provinciale, i quali, pur se non partecipi ad una delle su indicate riunioni, poichè assenti o detenuti, tuttavia ne siano stati preventivamente informati ed abbiano fatto pervenire il loro parere di assenso al riguardo (consenso, non espressa opposizione).

La Corte di legittimità, nel disporre l' annullamento, ha fatto proprie le conclusioni cui era pervenuta la medesima sezione con la sentenza 27 aprile 2001, n. 793, che, a sua volta, aveva annullato, con rinvio, la sentenza 29 marzo 2000 della Corte di Assise di Palermo, relativa all' omicidio dell' on.le Salvatore Lima. In particolare:

a) È stato innanzi tutto evidenziato come la sentenza Lima abbia affermato che "*il giudice di diritto non ha mai stabilito che vi sia un a regola inconfutabile di Cosa Nostra da cui l' assioma che i delitti eccellenti di mafia sono decisi esclusivamente ed in ogni tempo dalla Commissione. Ha semplicemente riconosciuto che tale regola è stata dimostrata applicata in una determinata epoca storica ... Se dunque talun collaboratore di giustizia, Buscetta o altri, ha sostenuto 'la regola della Commissione' applicata in una determinata situazione, fuori della dimostrazione che la situazione in*

esame è ad essa similare e che nessun avvenimento ha creato diverse esigenze organizzative del momento decisionale di Cosa Nostra, è impossibile esser certo del suo rispetto in un altro momento storico" (p.94).

gravissimi omicidi di mafia decisi non dalla c.d. Commissione, bensì dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi e riconosce che un capo mandamento (Calò) non sia stato reso edotto dal sostituto (Cancemi) e che lo stesso Brusca non sia stato a sua volata avvertito della strage di via D' Amelio" (pag. 107) " ... la logica conclusione è che 'la regola' era caduta in desuetudine e non era più operante almeno come presupposto necessario ed ineludibile dei delitti eccellenti (e ciò, come è evidente, non include l'affermazione di inesistenza delle prefigurate 'Commissioni' mafiose) (pag. 108).

Va precisato che la Corte di Cassazione ha fatto riferimento al "momento" delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992. Non poteva certo anche riferirsi al momento della riunione degli auguri di metà dicembre 1991 (riportata dal Giuffrè), la cui esistenza è emersa solo nel corso del presente giudizio di rinvio. Tanto tuttavia non esclude di potere estendere l' indagine , così ampliando il termine "temporale" di riferimento.

2. La vigenza della "regola" della Commissione anche per la strage di Capaci): a) le dichiarazioni dei collaboranti nel presente processo

La vigenza della "regola" della Commissione Provinciale, nel momento in cui venne decisa l' uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), è stata affermata, in modo inequivoco, nel corso del presente processo dai due collaboranti, Giuffrè e Pulci, i quali non sono stati assunti nei giudizi di merito relativi alla strage di Capaci (e nemmeno nei giudizi di merito relativi alla strage di via D' Amelio, c.d. "Borsellino ter").

Il Giuffrè, che, come già detto, era all'epoca a capo del mandamento di Cacciamo e che ha parlato della riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (retro, Parte seconda, Capitolo terzo), alla specifica domanda del Procuratore Generale, ha risposto che: "Nel momento in cui si tratta, l'idea di andare ad assumere delle responsabilità di una certa importanza e che il discorso va ad interessare la Provincia di Palermo e non solo, perché, diciamo, e non solo, perché ha una ripercussione l' omicidio Lima, l'omicidio Falcone, l' omicidio Ignazio Salvo, che va oltre i confini provinciali, per essere e rispondere secco alla sua domanda dico che *quando ci deve essere un omicidio, cioè un fatto eclatante, un fatto importante, questo veniva deciso dalla Commissione Provinciale*" (pag. 72, udienza 12 dicembre 2003).

Il collaborante Pulci Calogero, come già in precedenza esposto (retro, Parte seconda, Capitolo secondo), ha riferito in merito ad una seconda riunione di Commissione Regionale, in località "Priolo" di Enna, "a cavallo"

tra fine anno 1991 e l'inizio del 1992, in cui il Riina voleva che l' attentato a carico del giudice Falcone venisse eseguito in Sicilia mentre il Provenzano ed il Madonia erano propensi per l' attentato a Roma. Ha precisato, su apposita domanda del Procuratore Generale, che, in seguito a tale riunione, i rappresentanti provinciali -e dunque il Riina ed Madonia- dovevano necessariamente informare i rispettivi capi mandamento, specie quelli del territorio palermitano, per raccoglierne il consenso, in quanto si trattava di un delitto di rilevante gravità: questa era una regola di Cosa Nostra che non poteva essere infranta: " ... *Se in quel momento si erano riunite quelle persone si erano riunite per il semplice fatto di non attirare, diciamo di non fare una riunione allargata perché si poteva attirare più l' attenzione. Poi ognuno per il suo conto proprio, poiché quelle persone riunite rappresentavano province e mandamenti, poi ognuno per il proprio conto di conseguenza si faceva le riunioni nell'ambito della propria provincia per avere il consenso delle persone che potevano dare, avere l'autorità di dare il consenso. Cioè quella era stata una riunione che avevano tracciato un percorso, diciamo criminale, per potere eliminare il dottor Falcone, poi ognuno per la propria competenza nel proprio territorio, specialmente riguardo al territorio di Palermo dove materialmente avere anche il consenso dei capi mandamento. Questa era una regola di Cosa Nostra, che questa regola non poteva essere infranta per la gravità del reato che si stata per perpetrare*" (udienza 23 aprile 2004, pag. 37).

Era dunque pacifico che tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, nel momento in cui i vertici regionali di "Cosa Nostra" discutevano sul luogo dove realizzare l' uccisione del giudice Falcone, esisteva "*la regola*" della competenza della Commissione Provinciale che non poteva essere"infranta" quando si trattava di commettere "*un grave reato*".

Devesi rilevare che le superiori dichiarazioni collaborative, se pur di importanza fondamentale ai fini della dimostrazione della vigenza della regola della competenza della Commissione Provinciale nel momento in cui fu decisa l'uccisione del giudice Falcone (confluita nell'ambito del più vasto piano stragista), tuttavia non presentano elementi di assoluta "novità", in quanto esse, in effetti, costituiscono valido riscontro alle "analoghe" dichiarazioni riportate dai collaboranti Brusca e Cancemi nella sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci, (confermata sul punto dalla sentenza di appello).

Trattasi dei due più importanti collaboranti tra quelli escussi, dato che loro, per il ruolo rivestito e per il rapporto che li legava al Riina, hanno "vissuto" le più intime vicende dell' organizzazione mafiosa di appartenenza. Entrambi hanno affermato la vigenza della "regola" della competenza della Commissione all' epoca in cui venne decisa la morte del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), alla cui concreta esecuzione con modalità stragista hanno entrambi effettivamente concorso.

Ha affermato il Cancemi "di aver partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque-sei persone, sia di gruppi più allargati e che in queste occasioni il Riina riferiva dell' esito degli incontri con gli altri capi mandamento e la decisione diveniva esecutiva *solo dopo che erano stati sentiti tutti gli aventi diritto*" (cfr., dich. del 17 settembre 1996 pp. 352 ss, riportata nella citata parte terza della sentenza).

Il Brusca, in modo ancora più specifico, ha dichiarato che sino alla cattura del Riina la Commissione Provinciale di Palermo era "rimasta integra e funzionate" e che non gli risultava alcun mutamento della regola per cui "gli omicidi eccellenti" dovevano essere deliberati dalla Commissione composta da *tutti i capi mandamento di Palermo*" (v., sentenza, parte terza, pag. 73).

Sempre il Brusca, nel corso del processo "Borsellino bis" relativo alla strage di via D' Amelio (la cui sentenza 18 marzo 2002, della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, è passata in giudicato il 10 luglio 2003) ha dichiarato, che l' omicidio del giudice Falcone e del giudice Borsellino "era stato già stabilito", per cui la relativa decisione "ogni volta veniva rinnovata" e portata a conoscenza "di qualche altro che possibilmente non sapeva nulla" (in tal senso, v. pagg. 825 e 826). Da tale affermazione, la su indicata sentenza ha tratto il condivisibile argomento, valevole anche per la strage di Capaci, stante l' unitarietà del contesto decisionale, secondo cui: " *se non fosse stata vigente ed efficace la regola della Commissione non sareb-*

be stato necessario rinnovare una decisione che era stata già tante volte presa e sospesa o rinviata, ma alla cui originaria deliberazione come alle successive non avevano partecipato coloro che erano nel frattempo subentrati nel ruolo di capo mandamento e che avevano quindi diritto ad approvare" (v. pagg. 826, 827).

3. La vigenza della "regola" della Commissione anche per la strage di Capaci): b) ulteriori considerazioni in relazione a "specifici" rilievi della Corte di legittimità

Per completezza vanno ancora aggiunte ulteriori considerazioni, alcune delle quali concernono in particolare gli specifici rilievi formulati nella citata sentenza di annullamento della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci (v. in specie, pagg. 104 e segg.). In particolare.

a)

E' stato già detto (v. retro, Parte seconda, Capitolo secondo, Sezione prima) che l' esistenza della Commissione "Regionale" di Cosa Nostra, quale organo di vertice rappresentativo delle province mafiose siciliane e competente a decidere in materia di delitti eccellenti aventi rilevanza tale da trascendere l' ambito territoriale di una singola provincia, è stata affermata con la sentenza di primo grado (confermata in appello) relativa alla strage di Capaci ed anche con la sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio.

Spento

Tale punto è stato peraltro espressamente confermato, con autorità di parziale giudicato, proprio dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla competenza della Commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina*: l'esito negativo del maxi processo individua la sussistenza di un valido ed effettivo movente personale; le contrastanti dichiarazioni collaborative attengono ad aspetti marginali della ricostruzione operata, che non risulta inficiata nella sua sostanziale attendibilità (pag. 254) ... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata Commissione regionale, della sua competenza deliberativa.* La consistenza indiziaria di tale quadro già *non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina*, posto che l' istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla *finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa* rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

Va anche richiamato che, nel corso del presente giudizio di rinvio, l'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali (retro, Parte Seconda, Capitolo Secondo, Sezione Seconda) ha dimostrato il pieno coinvolgimen-

to della Commissione Regionale nell'adozione del piano stragista, con cui è stata anche decisa l' uccisione del giudice Falcone, avente contenuto strategico-deliberativo pressoché identico a quello adottato dalla Commissione Provinciale in data anteriore a quest' ultimo. Molteplici sono state le riunioni tenute al riguardo (collaboranti, Messina, Malvagna, Pulvirenti, Pulci, Grazioso, Sinacori, Geraci) con la partecipazione di tutti i rappresentanti di vertice delle province siciliane interessate al fenomeno mafioso (Madonia, Santapaola, Saitta, Agate, Riina, Provenzano).

Una siffatta incontroversa prova sulla vigenza della regola della competenza della Commissione Regionale a decidere in materia di delitti eccellenti nel momento in cui è stata deliberata la morte del giudice Falcone (confluita nel piano stragista) costituisce riscontro probatorio all' esistenza di una pari competenza della Commissione Provinciale. Competenza, questa, che potrebbe escludersi solo ricorrendo ad un' insanabile contraddizione logica.

Inoltre l' esistenza e la competenza della Commissione Regionale sono state affermate dalla Corte di legittimità in base al rilievo secondo cui tale organismo serviva anche ad assolvere la " *finalità di preservare la regola della collegialità deliberativa rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ...*" (pag. 257 supra cit.). Ne consegue che tale finalità di "*preservazione*" della collegialità decisionale era pure necessariamente presente, e a maggior ra-

gione, nella Commissione Provinciale ove, ancor più di quella Regionale, si avvertiva la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese capeggiato dal Riina.

b)

La Corte di Cassazione, con riferimento specifico alla sentenza sulla strage di Capaci, ha rilevato che "*la stessa sentenza riporta plurimi gravissimi omicidi di mafia decisi non dalla c.d. Commissione, bensì dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi* (pag. 107) ... *la logica conclusione è che 'la regola' era caduta in desuetudine e non era più operante almeno come presupposto necessario ed ineludibile dei delitti eccellenti (e ciò, come è evidente, non include l' affermazione di inesistenza delle prefigurate 'Commissioni' mafiose)*" (pag. 108).

Occorre in proposito precisare che: 1) la sentenza di merito relativa alla strage di Capaci ha evidenziato che eventuali delitti "comuni" commessi dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi, non valgono ad invalidare la regola della competenza della Commissione che riguardava soltanto i delitti "eccellenti" o di "interesse strategico"; la citata sentenza ha pure sottolineato che la regola in esame non venne "derogata" nel momento in cui fu rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone; 2) La realizzazione di delitti "eccellenti" effettuata in deroga alla regola della competenza della Commissione (esempio, uccisione del capitando Basile, ecc.), si riferisce ad un periodo diverso da quello qui considerato, precisamente al pe-

riodo anteriore alla c.d. seconda guerra di mafia conclusasi con la vittoria della fazione corleonese capeggiata dal Riina; nel periodo successivo alla su indicata guerra, e che concerne il caso di specie, non risultano delitti eccellenti realizzati in deroga alla regola della competenza.

c)

Il collaborante Cancemi, nel corso del giudizio di merito sulla strage di Capaci, ha riferito che il Riina era solito ripetere la frase "*ai detenuti ci penso io*". Dichiarazione, questa, confermata anche nel corso del presente processo (udienza del 24 gennaio 2004). La Corte di legittimità ha correttamente osservato che tale espressione non prova, in mancanza di ulteriori specifici riscontri, che il Riina abbia poi "in effetti" provveduto ad informare i detenuti in merito a quanto doveva essere deliberato (v. pagg. 106 e 107).

L'espressione del Riina è tuttavia importante sotto il diverso profilo qui considerato. Essa infatti vale a significare che, al momento della rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (febbraio-marzo 1992), la fase deliberativa non si esauriva nell' ambito dei soli presenti alla riunione ristretta appositamente indetta, ma si estendeva anche ai capi mandamento "detenuti". Tanto dimostra, in modo certo, la vigenza della "regola" della competenza dell' organismo di vertice di Cosa Nostra a decidere in materia di delitti eccellenti. E questo a prescindere dall' ulteriore ma diversa questione

concernente la prova della "effettiva" comunicazione poi data dal Riina ai detenuti.

Nel corso del presente giudizio il collaborante Giuffrè, oltre a riscontrare le su indicate dichiarazioni del Cancemi, ribadendo che sovente il Riina affermava "*per i detenuti ci penso io*" (udienze 13 febbraio 2004, pagg. 38-39; 18 febbraio 2004, pag. 22), ha reso al riguardo uno specifico chiarimento. Ha infatti precisato di non essersi mai curato di verificare se poi, in effetti, il Riina provvedesse ad informare i detenuti, in quanto con quella frase il Riina veniva ad assumere una propria e diretta "responsabilità": "*nel momento in cui la responsabilità se la prendeva Salvatore Riina a me non mi interessava più di tanto*" (udienza 12 marzo 2004, pagg. 18,19,20). Questo chiarimento viene ulteriormente a confermare la vigenza della "regola" relativa alla competenza della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti, stante, appunto, che il Riina, con la propria affermazione "per i detenuti ci penso io", veniva ad assumersi una "diretta responsabilità" verso i componenti dell' organismo di vertice i quali si trovavano in stato di detenzione. Responsabilità che aveva ragion d' essere solo in funzione dell' obbligatoria osservanza della su indicata regola. Ove tale regola non fosse stata operante, non vi sarebbe stata alcuna assunzione di "responsabilità" a carico del Riina in caso di omessa informativa ai componenti detenuti.

d)

Sempre nel corso del giudizio di merito relativo alla strage di Capaci, il Cancemi ha pure riferito che il Riina aveva dato incarico al Biondino di informare gli "assenti", ovverosia i capi mandamento liberi ma non presenti, in ordine alla decisione di morte adottata nei confronti del giudice Falcone, tanto che lo stesso Cancemi venne avvertito in attuazione di quell' incarico. Anche in questo caso la Corte di legittimità ha correttamente rilevato che la dichiarazione del Cancemi, in sé e per sé, in assenza di ulteriori specifici riscontri, è insufficiente a dimostrare se poi, in effetti, il Biondino provvide ad informare gli "assenti" in base all' incarico ricevuto (v. pagg. 105 e 106).

La dichiarazione del Cancemi è tuttavia importante sotto il diverso profilo qui considerato. Essa infatti vale a ribadire che, al momento della rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (febbraio-marzo 1992), la fase deliberativa non si esauriva nell' ambito dei soli partecipi alla riunione ristretta appositamente indetta, ma si estendeva anche ai capi mandamento "liberi ma assenti". Prova sicura questa, come già detto, della vigenza della "regola" della competenza dell' organismo di vertice di Cosa Nostra a decidere in materia di delitti eccellenti. Altra cosa è poi quella di accertare (ma sul punto v. amplius infra nella specifica sede) se l'incarico conferito dal Riina venne effettivamente svolto dal Biondino e se dunque tale elemento abbia o meno valore probatorio ai fini della configurazione del con-

corso morale a carico di coloro che non parteciparono alla riunione in quanto assenti (o detenuti).

e)

E' vero che il Brusca non è stato informato del momento "esecutivo" (giugno 1992) della strage di via D'Amelio (v. in tal senso il riferimento della sentenza della Corte di legittimità; pag. 107). Siffatta omessa informativa è però giustificata dal fatto che il Brusca era stato incaricato di partecipare alla fase "esecutiva-operativa" della sola strage di Capaci e non pure di quella di via D' Amelio. Per cui egli, in quanto non incaricato dell'esecuzione di quest' ultimo delitto, non solo non poteva, ma soprattutto "non doveva" essere informato. E' pacifico invece che il Brusca, per sua stessa ammissione, ebbe a partecipare alle riunioni ristrette del febbraio-marzo 1992 in cui venne rinnovata la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino. Il che conferma la vigenza della "regola" della competenza della Commissione a deliberare in ordine ai delitti eccellenti.

f)

Alcuni collaboranti avrebbero escluso che il capo mandamento Calò sia stato informato dal sostituto Cancemi, così negandosi la vigenza della più volte citata "regola" relativa alla competenza della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti (in tal senso è il riferimento della sentenza della Corte di legittimità; pag. 107). Tale circostanza tuttavia, nel corso del presente processo di rinvio, è stata contestata dallo stesso diretto

interessato. Il Cancemi ha infatti chiarito di avere espressamente manifestato il proposito di avvisare il Calò tramite il cognato Mattaliano, ma di essere stato dissuaso dal Riina il quale gli disse che avrebbe provveduto lui personalmente (v. amplius infra, Parte Quinta; la specifica posizione del Calò).

4. La vigenza della "regola" della competenza della Commissione anche per la strage di Capaci: c) la sentenza di primo grado (confermata in appello)

In base alle pregresse precisazioni assume nuovo significato la decisione di primo grado (confermata in appello) relativa alla strage di Capaci, la cui rilettura (v. sentenza di primo grado, parte terza, capitolo secondo: la Commissione Provinciale di Palermo) ne evidenzia il contenuto motivazionale con cui è stato provato che: a) la strage di Capaci costituisce un delitto eccellente e di importanza strategica per gli interessi di "Cosa Nostra"; b) la regola della competenza della Commissione Provinciale a decidere in materia di delitti eccellenti era in vigore al momento in cui venne deliberata la morte del giudice Falcone, eseguita con modalità stragista; c) tale regola, in quel momento, non fu derogata; d) ininfluente su tale regola è stata la circostanza che le riunioni della Commissione venivano effettuato con modalità "ristrette" e non già, come prima, in adunanza plenaria. Si impone pertanto di riportare in sintesi i su indicati concetti, in base ai testuali riferimenti espressi nella citata sentenza.

Spera

a) " ... Per quanto concerne la strage di Capaci non può dubitarsi, per le considerazioni sopra svolte, che essa rientri nella categoria di quei delitti per i quali la Cassazione nel maxiprocesso aveva ritenuto necessario l' intervento autorizzativo della Commissione di Palermo, sia perché l' obiettivo era di interesse comune dell' intera organizzazione, non essendosi di certo Giovanni Falcone limitato nella sua attività professionale a colpire interessi settoriali di alcuni esponenti, sia pure importanti, di Cosa Nostra, sia perché la carica istituzionale della persona da colpire e le modalità attuative stesse dell' attentato, tali da provocare un numero rilevante di vittime, avrebbero sicuramente determinato una forte reazione dell'apparato repressivo statale, che avrebbe potuto colpire gli stessi vertici di Cosa Nostra, secondo l'indirizzo giurisprudenziale solo da pochi mesi autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione, donde la necessità di una deliberazione dell'organo competente ad esprimere al massimo livello la volontà dell'intera organizzazione" (pagg. 70,71).

b) ... Occorre adesso accertare se debbano rispondere dei reati per cui è processo, a titolo di concorso morale e nella qualità di mandanti, i membri della Commissione Provinciale di Palermo.

Una tale verifica non può certo ritenersi superflua in relazione al giudicato formatosi nell'ambito del predetto maxiprocesso di Palermo, e ciò in primo luogo perché i fatti di cui ci si occupa in questa sede sono successivi di circa nove anni rispetto all'ultimo degli omicidi che costituì oggetto di

quel giudizio, sicché occorre sotto questo profilo accertare se la regola che prevedeva la competenza della Commissione Provinciale di Palermo per gli "omicidi eccellenti" fosse ancora operante all'epoca della strage di Capaci.... appare opportuno sinteticamente passare in rassegna le indicazioni in proposito fornite dai collaboratori di giustizia escussi (pagg. 69,71).

c) " ... Tutti i dichiaranti dei quali è stata fatta menzione nel paragrafo precedente, scelti tra coloro che erano in grado di fornire notizie recenti rispetto all'epoca della strage per cui è processo, sono stati quindi concordi nel riferire che dopo la c.d. seconda guerra di mafia, che aveva visto l' affermazione incontrastata della fazione filo corleonese, nessun mutamento era intervenuto nelle "regole costituzionali" che disciplinavano l'assetto del particolare ordinamento giuridico creato da Cosa Nostra. Più specificamente, non erano state modificate la struttura e le competenze degli organi che costituivano l' apparato di governo di questa associazione criminale, *al cui vertice continuava ad operare la Commissione Provinciale di Palermo, che pur mutata nell'identità di alcuni suoi membri, secondo i nuovi rapporti di forza, manteneva la stessa composizione - in quanto ne continuavano a far parte i rappresentanti di tutti i mandamenti della provincia - e le medesime competenze, che sostanzialmente riguardavano tutte le questioni di interesse comune all'intera organizzazione, ivi compresi, quindi, i c.d. omicidi eccellenti....*" (pag. 93)

d) A questo punto la Corte di merito ha elencato una serie di elementi indiziari, per ribadire la vigenza della "regola" della Commissione Provinciale. "... E però il fatto, conclamato concordemente da tutti i collaboranti escussi, per cui il Riina continuava ad incontrarsi sino al suo arresto con gruppi di quattro o cinque capi mandamento alla volta; la circostanza per cui tali incontri avevano ad oggetto anche la delibera di 'omicidi eccellenti', come hanno riferito i dichiaranti che per il loro ruolo (Cagami e Brusca) o per i loro rapporti assai stretti con qualcuno dei membri della Commissione (Ganci Calogero, Galiano) o per particolari eventi in cui eccezionalmente ebbero ad assistervi (Anzelmo e Drago) erano in grado di indicare il contenuto di alcune di queste riunioni; il fatto, inequivocabilmente dichiarato dal Cancemi, per cui il Riina li informava in occasione di tali incontri degli esiti delle riunioni precedenti con altri gruppetti o diceva loro che doveva successivamente incontrarli, pur senza fare il nome di tali soggetti (perché avrebbe altrimenti vanificato il conseguimento di una delle finalità principali per le quali aveva adottato la predetta misura, e cioè rendere impossibile a qualsiasi componente dell'organizzazione che non fosse lo stesso Riina di indicare tutti coloro che avevano preso parte alla delibera di un grave delitto); la stessa circostanza, infine, riferita dal Brusca di aver constatato che capi mandamento non presenti alla riunione cui egli aveva preso parte intervenivano poi nella fase organizzativa del delitto, *sono tutti elementi indiziari certi che depongono in modo inequivocabile per la vigenza,*

sino all'epoca di esecuzione della strage di Capaci, della regola per cui tutti i membri della Commissione dovevano essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per gli "omicidi eccellenti " (pagg. 99, 100).

e) ".. E del resto tutti i collaboranti escussi sul punto hanno concordemente asserito, come si è detto nel precedente paragrafo, che le riunioni della Commissione per gruppetti non avevano comportato alcun esautoramento dei poteri di tale organo ma rispondevano unicamente ad 'esigenze di sicurezza'. Ciò conferma, quindi, che non la regola era stata modificata dal Riina ma la sua modalità di attuazione e che tale mutamento si collocava nel solco di quella linea di continuità che voleva, sia pur nelle diversità dettata dal succedersi delle varie situazioni, che *le responsabilità decisionali per i fatti più importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più autorevoli della varie "famiglie" e non potessero essere assunte da una sola persona, per quanto potente essa fosse*" (pag. 100).

f) "Appare a questo punto necessario, per verificare l' esattezza della conclusione cui si è pervenuti alla fine del precedente paragrafo e la possibilità che per la strage di Capaci si fosse verificata un'eccezione alla regola dell'assenso preventivo della Commissione Provinciale, compiere un sintetico "excursus" storico delle vicende che hanno contrassegnato l' evoluzione di Cosa Nostra ed accertare se le particolari condizioni che avevano por-

tato nel passato a delle non infrequenti deviazioni da tale regola fossero o meno presenti all'epoca della strage" (pag. 101).

La Corte di primo grado ha pertanto effettuato una ricostruzione storia della Commissione Provinciale dalle sua origini, in riferimento alla "prima" guerra di mafia e poi alla "seconda" guerra in cui si affermò il predominio dei corleonesi e del Riina. Per poi così proseguire:

"... Inquadrando nella situazione esposta nel precedente paragrafo la questione della delibera della strage di Capaci da parte dell'organismo competente secondo le regole di Cosa Nostra, appare di tutta evidenza che *non era più sussistente a quell'epoca alcuna delle ragioni che avevano portato nel passato alla violazione di tali regole*. Non vi erano più, infatti, nella Commissione di Palermo soggetti titolari di interessi precostituiti e contrapposti rispetto a quelli dei corleonesi, persone quindi da tenere all'oscuro del progetto di eliminazione di Giovanni Falcone. Al contrario, l'attività giudiziaria fino ad allora svolta dal Magistrato e quella che lo stesso stava incisivamente intraprendendo nella sua nuova funzione intaccavano in modo sensibile e diretto in primo luogo proprio gli interessi di tutti i vertici di Cosa Nostra e, quindi, dell'intera organizzazione. Il Riina, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola del preventivo assenso della Commissione, ed anzi avrebbe potuto paventare conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della medesima regola". (pag. 115)

"... Se la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di Cosa Nostra era l'unica controindicazione che l'attentato presentava, ancora più necessario era per il Riina munirsi di un consenso preventivo di tutti i capi mandamento, in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per gli eventuali danni che potevano derivare all' organizzazione ed evitare così di mettersi nella scomoda situazione di essere l'unico bersaglio dei malcontenti di chi avrebbe dovuto soffrire per la reazione dello Stato. *Solo la delibera dell'organo di vertice a ciò preposto avrebbe, quindi, assicurato al Riina il pieno controllo della situazione all'indomani della strage di Capaci* ed il mantenimento della sua egemonia, che per potersi perpetuare doveva stare ben attenta a non violare in modo cosi plateale ed in occasioni di tale importanza le regole fondamentali su cui Cosa Nostra si reggeva. *Il Riina, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola del preventivo assenso della Commissione, ed anzi avrebbe potuto paventare conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della medesima regola* ..." (v. pagg. 116 e 117).

5. La vigenza della regola della Commissione nel giudicato relativo all' omicidio dell' on.le Lima.

Va ora richiamato che la sentenza della Corte di Cassazione (quinta sezione) relativa alla strage di Capaci e con cui è stato demandato il compito qui svolto al giudice di rinvio, ha fatto riferimento alla già citata sentenza

"Lima" del 27 aprile 2001, n. 793, con cui la stessa sezione della Corte aveva disposto l' annullamento ed il conseguente rinvio al giudice di merito per il medesimo motivo indicato con riferimento alla strage di Capaci ed ora qui esaminato. Precisamente era stato rilevato che la Corte di Assise di Palermo con la citata sentenza del 29 marzo 2000 non aveva adeguatamente motivato se, al momento delle riunioni ristrette del febbraio marzo 1992, in cui venne deliberata la morte dell' eurodeputato, fosse o meno in vigore la "regola" della competenza della Commissione Provinciale a decidere sui delitti eccellenti.

Deve ora evidenziarsi che il giudizio di rinvio si è concluso con la sentenza 10 maggio 2002 della Corte di Assise di Palermo (sezione terza). Su tale decisione è poi intervenuta la sentenza 13 giugno 2003 n. 661, della prima sezione della Corte di Cassazione (acquisita agli atti), con cui, pur disponendosi l' annullamento (senza rinvio, essendo stata censurata la mancanza di prova sugli elementi costitutivi del concorso morale a carico degli imputati), tuttavia è stato riscontrato che il giudice di rinvio, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, aveva dimostrato che al momento in cui venne adottata la decisione di morte dell' on.le Lima era in vigore la regola della competenza della Commissione Provinciale, quale organismo di vertice di "Cosa Nostra", a decidere in materia di delitti eccellenti. Tale punto della decisione deve oramai ritenersi coperto dal giudicato.

Spanto

Vale pertanto qui di seguito riportare il contenuto della su indicata sentenza 2003/n. 661 con cui la Corte di Cassazione ha sintetizzato il procedimento motivazionale seguito nella decisione della Corte di merito, ormai definitiva. In particolare:

a) "... Per risolvere il primo quesito -quello diretto a stabilire se, all' epoca dell' omicidio dell' on. Lima, fosse ancora operante la regola di "Cosa Nostra" per cui per l' esecuzione di omicidi "eccellenti" era indispensabile la deliberazione della Commissione Provinciale e, quindi, l' assenso dei capi mandamento, liberi e detenuti- la Corte di rinvio ha provveduto ad una completa e organica valutazione delle dichiarazioni di numerosissimi collaboratori, alcuni dei quali, avendo occupato posizioni di vertice all' interno dell'organizzazione mafiosa, ben ne conoscevano la struttura rigidamente gerarchica e di tipo piramidale, le vicende storiche, e le regole interne di funzionamento ...".

b) "... A conclusione di un puntuale e argomentato vaglio dell ' ampio materiale probatorio, nella sentenza impugnata è stata compiuta una ricostruzione affidabile della guerra di mafia scatenatasi nel corso degli anni '80, all' esito della quale furono eliminati i capi mandamento dell' ala "tradizionalista", il gruppo dei corleonesi conquistò tutte le posizioni di vertice e Riina Salvatore acquisì il controllo dell' organizzazione criminosa, ponendo a capo dei singoli mandamenti uomini d' onore di sua fiducia. Sicchè -si aggiunge nella sentenza impugnata- in "Cosa Nostra" si verificò un pro-

cesso di verticizzazione e di concentrazione del potere, che, esauritosi alla fine degli anni '80, trasformò l' organizzazione mafiosa in una struttura monolitica, al cui centro si trovava il Riina, divenuto l' ispiratore di una cruenta strategia. Sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti storici (Buscetta, Contorno, Calderone) e di quelli più recenti (Marino Mannoia, Mutolo, Marchese, Messina, Drago, La Barbera, Onorato, Siino, Cancemi e Brusca, alcuni dei quali erano inseriti in posizione primaria anche nel periodo del predominio di Riina), *la Corte di rinvio ha accertato che, nonostante le modifiche intervenute nella struttura di 'Cosa Nostra', anche all'epoca dell' omicidio Lima era rispettata dai vertici dell' associazione mafiosa la regola interna relativa agli omicidi 'eccellenti', per cui i delitti caratterizzati da una particolare rilevanza istituzionale o sociale della vittima dovevano essere deliberati dalla Commissione, essendo necessario ricondurne la responsabilità a tutti i capi mandamento in relazione alla gravità delle conseguenze dovute alle incisive e drastiche reazioni dello Stato ...*".

c) "... Inoltre, nella sentenza impugnata è stato dato giustamente primario rilievo a quanto riferito, sull' argomento, da Cancemi Salvatore e da Brusca Giovanni -componenti della Commissione Provinciale all' epoca dell'omicidio dell' on. Lima, il primo quale sostituto del detenuto capo mandamento di Porta Nuova, Calò Giuseppe, e il secondo quale sostituto del padre Bernardo- dalle cui concordi dichiarazioni la Corte di rinvio ha tratto l' argomentato convincimento che si era verificato un mutamento del-

le modalità della deliberazioni della Commissione, nel senso che, se in qualche occasione si era continuato ad adottare le decisioni in riunioni plenarie o 'a tavolo rotondo' dei capi mandamenti, tuttavia erano divenute frequenti, per ragioni di sicurezza, le riunioni ristrette o 'a compartimento stagno', tra Riina e alcuni capi mandamento, seguite dall' informazione data agli assenti e dal loro mancato dissenso" (pagg. 18 e 19).

6. La vigenza della regola della Commissione nel parziale giudicato relativo alla strage di via D' Amelio (c.d. Borsellino ter)

La vigenza della regola della competenza della Commissione Provinciale nel momento in cui venne decisa l' uccisione del giudice Falcone, unitamente ad altri personaggi eccellenti tra cui pure il giudice Borsellino (piano stragista) è stata provata nel procedimento relativo alla strage di via D'Amelio, ora qui riunito, ed è stata pure condivisa dalla successiva sentenza con cui la Corte di Cassazione (sezione sesta), disponendo il presente giudizio di rinvio, non ha mosso alcun rilievo critico sul punto in esame e non ha quindi demandato alcun compito. E' pertanto importante riportare qui di seguito la motivazione con cui la citata sentenza (c. di Borsellino ter) ha sintetizzato le argomentazioni dei giudici di merito:

"Il nuovo corso, che rappresentava una svolta epocale nel proporsi della mafia verso i pubblici poteri, sia pure non estemporanea dato il già precedente impiego del mezzo attentato, *era però condizionato dal consenso dei*

capi rappresentativi delle varie articolazioni territoriali del gruppo. Vero che il Riina (spalleggiato dal Provenzano) era a guida dei Corleonesi, la fazione dominante su tutte le altre, ma le regole mafiose imponevano e l' esperienza storica dimostrava *la necessità che l' esecuzione di omicidi di un rilievo devastante fosse approvata 'coralmente'*, onde evitare una guerra di bande, quale, in occasioni del genere in cui le consuetudini mafiose erano state violate (cfr. ad esempio, omicidio Dalla Chiesa), era deflagrata e perché gli ideatori avevano violato sfere di sovranità territoriale di altri gruppi mafiosi e perché questi ultimi avevano subito una dura reazione delle forze dell'ordine, senza essere stati partecipi di decisioni così gravide di conseguenze. Per ciò, per mantenere dunque la pax mafiosa, la convocazione, frazionata per motivi di sicurezza, dei vertici di Cosa Nostra in una serie di riunioni tra febbraio e marzo 1992, finalizzate alla approvazione della linea generale e dei suoi particolari obiettivi" (v., pag. 9).

Risulta quindi evidente che con la citata sentenza di parziale annullamento relativa al processo concernente la strage di via D' Amelio (c. di Borsellino ter), qui riunito ed oggetto di esame, la sezione sesta della Corte di Cassazione, ha affermato, con valore di parziale giudicato, la vigenza della regola della competenza della Commissione Provinciale a decidere in materia di delitti eccellenti, nel momento in cui, con le riunioni ristrette del febbraio-marzo 1992, venne adottato il piano stragista comprendente, tra l' al-

Spera

tro, anche la decisione di morte a carico del giudice Borsellino e del giudice Falcone.

7. La vigenza della regola della Commissione nel giudicato relativo alla strage di via D' Amelio (c.d. Borsellino bis).

Nello stesso ordine di idee si è posta la sentenza della Corte di Cassazione, che definendo il c.d. processo Borsellino bis relativo alla sentenza 18 marzo 2002 della Corte di Appello di Caltanisetta, passata in giudicato (10 luglio 2003), ha affermato che nel momento in cui venne adottata la decisione di morte nei confronti del giudice Borsellino, rientrante nell' ambito delle previsioni del piano stragista, era in pieno vigore la "regola" della competenza della Commissione Provinciale di "Cosa Nostra" a deliberare sui delitti eccellenti. In sintesi con tale sentenza è stato precisato che:

a) "La c.d. "regola della Commissione" è elemento costitutivo dell'organizzazione, ne garantisce l'esistenza e l' identità perchè permette di attivare nell'esecuzione dei grandi delitti tutti i clan dislocati nel territorio, di contare sul contributo operativo di tutte le diverse cosche che rendono quindi l' operazione criminosa tecnicamente perfetta per la disponibilità di uomini, mezzi, risorse logistiche, per il potenziale operativo che l' organizzazione è in grado in tal modo di mettere in campo. *L'errore che si compie nel giudizio sulla c.d. "regola della Commissione" è di non valutare tutte le implicazioni di questa regola, di non comprendere che Cosa Nostra in tanto può*

Sparto

commettere i grandi delitti che le vengono ascritti, in quanto può contare sul controllo dell'intero territorio sul quale è insediata con le sue famiglie e sul coordinamento operativo di tutti. Ignorare la regola [della competenza della Commissione] porta a conclusioni assurde: in teoria Riina, dopo avere deliberato con pochi fedelissimi, potrebbe contare soltanto sulle ristrette forze del mandamento di Corleone o dei mandamenti dei fidi Biondino e Ganci per realizzare delitti che implicano supporti logistici ed operativi estesi su tutto il territorio controllato dall'organizzazione. Se ciò è evidentemente impossibile, nessuno in Cosa Nostra dubita dell' effettività della regola perchè tutti sanno che al delitto è obbligato a partecipare, se richiesto, qualsiasi componente dell' organizzazione ..." (pagg. 814 e 815).

b) "... Deve ritenersi confermata, con indicazioni fattuali precise, la regola secondo la quale nessun omicidio di importante uomo di Stato da parte della organizzazione mafiosa può essere deliberato senza il consenso dei componenti della Commissione Provinciale (p.845) ... *I collaboratori di giustizia Cancemi e Brusca hanno spiegato come l' assenza di una riunione plenaria nella quale quel delitto fosse discusso e deliberato non significa affatto il venir meno della regola* (p. 846) ... la Commissione al tempo della strage era l'organo di vertice dell'organizzazione che aveva il compito di deliberare gli omicidi di politici e magistrati perché le conseguenze di quegli omicidi si sarebbero riflesse sull'intera organizzazione. Era quindi necessaria un'intesa preventiva favorevole tra tutti i capi dell'organizzazione

Sparto

onde mantenere la compattezza e la solidarietà tra tutti. Era inoltre necessario potere disporre di piena libertà di azione sull'intero territorio cittadino" (pagg. 848 e 849)

c) "... Ciò che risulta con assoluta evidenza è che, a parte le forme, largamente mutate dal tempo in cui i capi mandamento mantenevano una forte autonomia dal Riina, anche nel 1992 per procedersi ad un delitto "eccellente" occorreva che il consenso di ciascun capo mandamento fosse acquisito nel corso di un rapporto e di un dialogo con Salvatore Riina che non poteva mancare, pena il dissolvimento dell'organizzazione, priva del cemento del coinvolgimento di tutti i capi nelle decisioni determinanti per la vita della stessa. L'esistenza della Commissione, il suo regolare funzionamento, l' appartenenza ad essa e i comportamenti concludenti precedenti e successivi alle singole azioni delittuose costituiscono, quindi, prova dell'effettività della regola della Commissione e della sua concreta applicazione in rapporto a ciascun singolo delitto "eccellente"". *In questo processo abbiamo provato che la Commissione esisteva e funzionava ne1992, secondo i dettami della "costituzione" di Cosa Nostra. Che l'esistenza della Commissione ed il rispetto delle regole erano elemento essenziale e costitutivo dell'esistenza dell'organizzazione e del suo organo dirigente.* Le decisioni fondamentali per la vita dell ' organizzazione -e l' organizzazione e l' esecuzione di una strage contro un magistrato lo erano- dovevano essere adottate con l'appoggio di tutti i capi mandamento in mancanza del quale (per mancata consul-

tazione o dissenso) l'organizzazione sarebbe andata incontro ad una inevitabile scissione con guerra civile certa ... " (pagg. 870 e 871).

8. Conclusione

Dall' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali, basata anche sui nuovi apporti collaborativi e sulla ulteriore documentazione acquisita, discende che: nel momento in cui venne rinnovata da "Cosa Nostra" la decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista (v. amplius retro), era in vigore la "regola" della competenza Commissione Provinciale a decidere nella materia dei delitti di importanza strategica per l' intera organizzazione e dei delitti eccellenti, quale era appunto quello relativo all'eliminazione del magistrato.

Conclusione questa fondata:

I) Sulle nuove dichiarazioni, assunte nel corso del presente processo attraverso l'esame dei collaboranti Giuffrè (capo del mandamento di Caccamo dal 1987) e Pulci (persona di fiducia di Giuseppe Madonia, detto "Piddu"), che costituiscono anche riscontro alle analoghe dichiarazioni già rese nel corso del giudizio di merito relativo alla strage di Capaci dai collaboranti Brusca e Cancemi, i quali occupavano un ruolo di massimo rilievo nell' ambito della Commissione Provinciale.

II) Sulla provata circostanza secondo cui, nel momento qui considerato, era anche vigente la regola della competenza della Commissione Regionale

nella materia dei delitti eccellenti e di interesse extra provinciale; tanto che, in applicazione di tale regola, la Commissione, attraverso molteplici riunioni di vertice (cui parteciparono Santapaola, il Madonia, Saitta, Agate, Riina, Provenzano) ha adottato un piano stragista, comprendete anche l' uccisione del giudice Falcone, di contenuto strategico- deliberativo quasi identico a quello adottato poco dopo nelle riunioni ristrette della Commissione Provinciale nei mesi di febbraio/marzo 1992, precedute dalla riunione degli "auguri" di fine anno 1991, riferita per la prima volta dal Giuffrè nel presente processo (retro, Parte seconda, Capitoli secondo e terzo).

Inoltre la stessa sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Capaci, nell' escludere l' esistenza di un ristretto direttorio capeggiato dal Riina, con pieni poteri deliberativi in sostituzione della Commissione Regionale, ha confermato, sia pure in modo indiretto, la competenza della Commissione Provinciale a decidere in materia di delitti eccellenti.

III) Sulle ulteriori argomentazioni costituenti chiarimento a specifici rilievi contenuti nella su indicata sentenza di parziale annullamento della Corte di Cassazione e che in particolare concernono: la spiegazione del mandato informativo del Biondino, il significato della frase del Riina "*ai detenuti ripenso io*", il motivo per cui il Brusca non era stato informato dell'esecuzione della strage di via D'Amelio.

IV) Sul nuovo significato che, alla luce dei rilievi su esposti, va assegnato alla sentenza di primo grado (confermata, sul punto, in appello) relativa

Spanto

alla strage di Capaci, la cui "rilettura" (v. parte terza, capitolo secondo: la Commissione Provinciale di Palermo) ne evidenzia il contenuto motivazionale (sostanzialmente simile a quello seguito dai giudici di merito nella sotto citata sentenza "Lima" passata in giudicato) con cui è stato provato che:

a) la strage di Capaci costituisce un delitto eccellente e di importanza strategica per gli interessi di Cosa Nostra;

b) la regola della competenza della Commissione Provinciale a decidere in materia di delitti eccellenti era in vigore al momento in cui venne deliberata la morte del giudice Falcone, seguita dalla strage di Capaci;

c) tale regola, in quel momento, non fu derogata;

d) ininfluente su tale regola è stata la circostanza che le riunioni della Commissione venivano effettuato con modalità "ristretta" e non già, come prima, in adunanza plenaria.

V) Sull' esistenza di molteplici sentenze passate in giudicato, con cui risulta affermata la vigenza di tale regola, e in particolare:

a) con il giudicato formatosi in ordine alla sentenza relativa all' omicidio dell'onorevole Lima (sentenza 10 maggio 2002 della Corte di Assise di Palermo, definitiva in seguito alla sentenza 13 giugno 2003 n. 661, della Corte di Cassazione);

b) con il giudicato formatosi in ordine alla sentenza relativa alla strage di via D'Amelio, c.d. "Borsellino bis" (sentenza 18 marzo 2002 della Corte di Appello di Caltanisetta, definitiva il 10 luglio 2003);

c) con il giudicato parziale formatosi in ordine alla sentenza relativa alla strage di via D'Amelio, c.d. "Borsellino ter" (oggetto del presente giudizio di rinvio).

Sarebbe contraddittorio sostenere che la regola della competenza della Commissione, quale risulta dai su indicati "giudicati", era in vigore nel momento in cui venne decisa l' uccisione dell' on.le Lima e del giudice Borsellino e non era invece in vigore nel momento in cui venne deciso di uccidere il giudice Falcone. Decisione quest' ultima, che, è pacifico, è stata adottata nello stesso momento temporale ed è confluita nel medesimo piano stragista deliberato da Cosa Nostra. E la contraddittorietà diventa insanabile ove si consideri che il piano stragista in esame, come ampiamente dimostrato (v. retro Parte Seconda), presenta un contenuto deliberativo-strategico caratterizzato dal requisito della "unitarietà", nel senso che in un "unico contesto" è stata decisa la morte "di più" personaggi eccellenti, per cui non si tratta di plurime decisioni riferentesi, ciascuna, ad un solo personaggio. A meno che si voglia sostenere, ma questo è impossibile, che la decisione di morte del giudice Falcone (seguita dalla strage di Capaci) non rappresentava un delitto "eccellente".

VI) La definitiva conclusione è dunque la seguente: in attuazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità risulta essere stato qui dimostrato, sia in base all' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali (supra n. I, II, III) e sia in base alle risultanze delle sopra indicate

Spanto

sentenze definitive (supra n. IV), che la "*regola*" della competenza della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, a decidere in materia di delitti eccellenti e di importanza strategica per gli interessi dell' intera organizzazione, era in pieno vigore, senza deroghe, anche con riferimento al momento in cui venne adottata la decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel piano stragista perfezionatosi nella riunione degli "auguri" di fine anno 1991 (ove è stata "confermata" l'originaria decisione risalente agli anni '80), piano che è stato poi ampliato nelle riunioni ristrette del febbraio/ marzo 1992 (ove quell'originaria decisione è stata "riconfermata").

Diversa questione, come già detto, concerne invece, rispetto ai singoli rappresenti della Commissione Provinciale dell' epoca, il punto relativo alla "prova" della personale partecipazione alle su indicate riunioni oppure alla prova della effettuata informativa e del conseguente assenso con riguardo ai non partecipi poichè assenti o detenuti

A questo tema è dedicata la successiva Parte quarta.

PARTE QUARTA
Il Concorso morale
(in particolare per la strage di Capaci)

CAPITOLO PRIMO
Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione e il ricorso alla prova indiziaria

CAPITOLO PRIMO

Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione e il ricorso alla prova indiziaria (strage di Capaci)

1. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione

La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio ha ritenuto validi gli elementi che la Corte di merito ha posto a fondamento della responsabilità a titolo di concorso morale nei confronti di quegli imputati i quali, poiché assenti o detenuti, non risultava agli atti avessero "personalmente partecipato" alle riunioni ristrette di febbraio marzo 1992 in cui, tra l'altro, venne anche rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Borsellino (e Falcone), confluita nel piano stragista. Non ha pertanto devoluto al giudice di rinvio alcun compito di "generale accertamento" sulla sussistenza o meno degli elementi relativi a tale concorso morale (salvo specifiche valutazioni in relazione alla pozione del singolo imputato).

All' opposto, la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci ha ritenuto non provata, sotto il profilo del "concorso morale", la

responsabilità degli imputati di tale delitto ed ha pertanto formulato i seguenti rilievi.

a) La Corte ha innanzi tutto sottolineato che, "*in ordine ai capi mandamento o sostituti, che non siano risultati presenti alla delibera dell' attentato e, comunque, non abbiano fatto pervenire pareri al riguardo, non vi è prova che siano stati avvertiti della decisione*" (pag. 102). Tale prova, per gli assenti, non può ritenersi conseguita attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante Cancemi, secondo il quale "*il Biondino lo avrebbe reso edotto dell' incarico ricevuto dal Riina di avvisare gli altri dell' imminente attuazione delittuosa*"; queste dichiarazioni, invero, sono rimaste prive "*di riscontri effettivi e personalizzanti, necessari ai sensi dell'art. 192*" (pag. 105). ... *Né per i capi mandamento detenuti vi è prova che l'informazione sia stata trasmessa attraverso il sostituto o tramite lo stesso Riina e tanto meno risulta prova della risposta ricevuta* (assenso, opposizione, silenzio)", per cui il giudice di merito "*presume illogicamente di ricavare l'adesione del coimputato interessato, dalla stessa consumazione del delitto*" (pag. 107).

b) E' stato pertanto chiarito che la sentenza impugnata "*non può trascurare che l' appartenenza ai vertici di un' associazione criminale non implica ex se la prova della colpevolezza di tutti i dirigenti del sodalizio in riferimento a tutti i delitti commessi da taluni componenti per incarico di determinati esponenti della societas sceleris, anche se in attuazione di un*

programma criminoso riferibile, in via programmatica, al gruppo" (pag. 108). "*E infatti la colpevolezza dei vertici mafiosi, in mancanza di altri elementi convergenti con il grave indizio costituito dall' appartenenza alla Commissione, finirebbe con il fondarsi su una duplice presunzione (per rimanere nell'ambito del concorso rilevante ai fini dell'art. 110 c.p.): che i componenti siano stati avvertiti preventivamente e che abbiano dato, in qualsiasi modo, il loro consenso*" (pag. 109).

c) In merito al regime probatorio è stato affermato che "*il ragionamento probatorio, sul piano della responsabilità personale si completa con la verifica di concordanza, tra l'indizio derivante dall' appartenenza alla commissione ed altri indizi, ed altri elementi probatori, con la conseguenza che quando tale concordanza non risulti adeguatamente motivata e verificata, dovrà farsi luogo a pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per le posizioni specifiche di imputati condannati che richiedono il correlativo nuovo esame ...*" (pag. 110) ... " *e sono numerose le posizioni di concorrenti condannati, per le quali la sentenza impugnata è incorsa in errori evidenti di motivazione, in quanto, imputati della strage e dei reati connessi, ed estranei al gruppo ristretto che ha deliberato il delitto, secondo prove dirette e concordanti tra loro, non risultano avvertiti preventivamente di quanto sarebbe stato deliberato*" (pag. 111).

Spanto

2. Considerazioni sul principio di diritto enunciato dalla Corte di Legittimità.

Il giudice di rinvio è tenuto all'osservanza del principio di diritto affermato dalla Corte. Tanto, tuttavia, non esime di formulare le seguenti considerazioni.

1) L' attuale orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di delitti di criminalità organizzata, e dunque anche riferibile alla Commissione Provinciale di "Cosa Nostra" rappresentata dai capi mandamento e loro sostituti, richiede che, ai fini della responsabilità a titolo di concorso morale da parte di un componente di vertice del sodalizio di appartenenza, venga fornita la prova (diretta o indiziaria) sui seguenti elementi:

a) vigenza della regola della "competenza" dell' intera Commissione, non derogata da precedenti eccezioni (temporalmente vicine), a decidere in ordine alla realizzazione di un delitto "eccellente" ovverosia di un delitto di rilevante importanza per gli interessi strategici-organizzativi dell' associazione;

b) concreta deliberazione di commettere un delitto "eccellente", adottata da parte di rappresentati liberi e presenti della Commissione;

c) informativa della deliberazione agli altri componenti assenti o detenuti

d) conseguente ricezione di assenso, prima della esecuzione del delitto

e) qualifica di capo mandamento, o sostituto, rivestita dall'imputato assente o detenuto

2) Risulta evidente che, pur in assenza di prova sul primo requisito costituito dalla vigenza della regola della "competenza" della Commissione (supra lettera a), la conseguita prova degli ulteriori requisiti sopra indicati alle lettere b) c) d) e) è comunque sufficiente ad integrare gli estremi della responsabilità, in quanto con essi risulta dimostrato che: è stata deliberata la realizzazione di un delitto eccellente da parte dei rappresentanti liberi della Commissione (supra lettera b), ne è stata data informativa al componente assente o detenuto di tale Commissione (supra lettera c) il quale ha prestato il proprio assenso (supra lettera d) in funzione del suo ruolo di capo mandamento o sostituto (supra lettera e)

Ne consegue che la richiesta di ulteriore dimostrazione in merito al requisito concernente la vigenza della regola della "competenza" della Commissione (supra lettera a), si sostanzia in un onere probatorio ingiustificato.

Infatti esso nulla viene ad aggiungere alla configurazione della responsabilità a titolo di concorso morale, la cui sussistenza risulta già affermata in base alla provata ricorrenza dei requisiti sopra indicati alle lettere b) c) d) e).

3. Necessario ricorso alla prova indiziaria (art. 192, comma 2°, c.p.p.) ed esigenza di rivalutazione

Il giudice di rinvio, come già detto, deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Legittimità e dunque valutare se sussista, o me-

Sparto

no, la prova del concorso morale nei confronti dei componenti della Commissione Provinciale assenti o detenuti, attuali imputati, sotto il duplice profilo dell' effettuata "informativa" da parte del Riina e della conseguente prestazione di "assenso" in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

Diventa pertanto necessario, in mancanza di prova "diretta", il ricorso alla prova "indiziaria", come peraltro è stato evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione la quale ha affermato che: : "... il ragionamento probatorio sul piano della responsabilità personale, si completa così con la verifica di concordanza *tra l'indizio* derivante dall' appartenenza alla Commissione *ed altri indizi* ..." (pag. 110).

Siffatta prova indiziaria va ora fondata sui seguenti nuovi elementi che caratterizzano il presente giudizio di rinvio e precisamente:

- una rinnovata complessiva valutazione delle risultanze processuali, anche in base alle indicazioni provenienti dalla Corte di legittimità;
- le più specifiche dichiarazioni rese dai collaboranti di giustizia assunti nel corso del dibattimento ed in particolare quelle del Brusca e del Cancemi
- i nuovi apporti collaborativi provenienti dal Pulci e dal Giuffrè
- le ulteriori acquisizioni documentali ed in particolare la sentenza passata in giudicato con cui, proprio in base all' applicazione della prova indiziaria, è stata affermata la responsabilità degli imputati a titolo di concorso morale nell' ambito del processo c.d. "Borsellino bis".

4. Oggetto "unitario" della prova indiziaria

La prova indiziaria ha qui per oggetto l' individuazione di circostanze "gravi e precise"che, per la loro complessiva "concordanza" (indizi rilevanti ex art. 192, comma 2°, c.p.p.), consentono di dedurre l'esistenza del "fatto ignoto" e precisamente: l' esistenza dell'effettuata informativa ai componenti assenti o detenuti della Commissione e la conseguente prestazione del loro assenso (concorso morale), con riferimento alla deliberazione di morte adottata nei confronti del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

La prova in esame, nel presente processo, ha natura di prova con oggetto "unico" in quanto gli indizi posti a suo fondamento sono sempre "identici":

- sia che si abbia riguardo alla riunione degli "auguri natalizi" di metà dicembre 1991 (collaborante Giuffrè) in cui venne adottata la deliberazione di "conferma" dell' originaria decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista ("meno esteso") perfezionatosi in quella riunione;

- sia che si abbia riguardo alla deliberazione adottata nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/ marzo 1992 (collaboranti Brusca e Cancemi) in cui la su indicata decisione di morte venne "riconfermata" in quanto confluita nel contenuto "più esteso" che il medesimo piano aveva assunto nelle su indicare riunioni ristrette:

In sostanza, ai fini della prova della responsabilità, non è per nulla necessaria la prova di una partecipazione morale (o diretta) ad entrambe le su indicate riunioni, ma è sufficiente la dimostrazione della partecipazione, o alla riunione di fine anno 1991 oppure ad una delle riunione ristrette di febbraio/marzo 1992. Nell'un caso o nell'altro, gli indizi sono comunque "identici".

5. La preventiva informativa e la prestazione del parere

Attraverso la prova indiziaria, come già detto, occorre in particolare dimostrare che il Riina, prima della realizzazione della strage di Capaci: a) ha provveduto a trasmettere la preventiva informativa anche nei confronti dei componenti della Commissione Provinciale, che, in quanto "assenti o detenuti", non avevano partecipato alle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino); b) ha ricevuto, di conseguenza, dai su indicati componenti la prestazione di un loro positivo parere di assenso.

E' pertanto necessario premettere alcune considerazioni al riguardo, distinguendo tra effettuazione dell' informativa e prestazione di parere (assenso o dissenso). In particolare.

Spanto

6. L' effettuazione dell'informativa

L' informativa, si sostanzia in una comunicazione indirizzata al destinatario. Nel caso di specie l' informativa si sostanzia nella comunicazione avente ad oggetto la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), indirizzata dal Riina ai componenti della Commissione che, in quanto assenti o detenuti, non avevano partecipato alle riunioni in cui quella decisione venne adottata.

A) Il "tempo" di effettuazione dell'informativa (e dell' assenso).

L'informativa (nella specie quella del Riina) deve essere "preventiva" nel senso che deve essere effettuata "*prima*" che la decisione, nella specie la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), venga portata a concreta esecuzione con la effettiva commissione del delitto. Altrimenti non si realizzerebbe il coinvolgimento del destinatario in siffatta decisione.

Anche l'assenso, nella specie quella dei rappresentanti assenti o detenuti della Commissione Provinciale, deve essere prestato "*prima*" della realizzazione del delitto, altrimenti la sua successiva manifestazione avrebbe significato "postumo" e sarebbe quindi giuridicamente irrilevante.

B) I "destinatari" dell'informativa.

In proposito, avuto riguardo alle "riunioni" in cui venne rinnovata la su indicata decisione, occorre distinguere la posizione dei componenti della Commissione a seconda che essi fossero: detenuti, assenti, presenti.

1) Detenuti.

A costoro era sufficiente che il Riina comunicasse con modalità "alternativa (non necessariamente "congiuntiva"):

a) o la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) che, nella riunione di metà dicembre 1991 (collaborante Giuffrè), era stata deliberata mediante "conferma" di quella originaria risalente agli inizi degli anni '80 (seguita da numerosi attentati, mai revocata) e confluita nel piano stragista ("meno" esteso) adottato in quella riunione;

b) oppure la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) che, nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (collaboranti Brusca e Cancemi), era stata deliberata mediante "riconferma" (di quella originaria risalente agli inizi degli anni '80, seguita da numerosi attentati, mai revocata) e confluita nel piano stragista ("più" esteso) adottato in quelle riunioni.

Non era necessaria la comunicazione di "entrambe" le sopra indicate decisioni, in quanto, come già detto e dimostrato in precedenza, ciascuna di esse presentava, in sé e per sé, un contenuto deliberativo "perfetto".

2) Assenti

Se assenti alla riunione di metà dicembre 1991, i componenti della Commissione Provinciale dovevano ricevere l' informativa della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) ivi rinnovata (mediante "conferma" di quella originaria), oppure, in alternativa, dovevano ricevere

l' informativa della decisione di morte successivamente adottata nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (mediante "riconferma").

Se assenti alle su indicate riunioni ristrette, dovevano essere informati di quanto ivi deliberato (ovverosia la delibera di "riconferma" dell'originaria decisione), a meno che non fossero stati già informati della delibera adottata nella precedente riunione di metà dicembre 1991 (con cui era stata "confermata" l'originaria decisione).

3) Presenti.

Se partecipi (come il Giuffrè) alla su indicata riunione del 1991 in cui, come detto, era stata "confermata" l'originaria decisione di morte, non era necessario effettuare l' ulteriore informativa di "riconferma" di quella decisione avvenuta nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992.

Se partecipi solo alle su indicate riunioni ristrette in cui la decisione di morte era stata "riconfermata", era implicita l' informativa della precedente decisione di "conferma" adottata nella riunione di metà dicembre 1991 cui non avevano preso parte.

7. Prestazione di parere

In seguito all'effettuata informativa, il destinatario deve esprime un parere che può essere di assenso o di dissenso.

1) Il dissenso.

Sperlo

a) Si può sostanziare in una "dichiarazione" di volontà con cui si esprime la propria opposizione a quanto conosciuto attraverso la ricevuta informativa.

b) Oppure si può manifestare attraverso un "comportamento", esplicito ed univoco, dal quale è dato dedurre una volontà diversa da quella di acconsentire. Come, ad esempio, condotte quali: la dissociazione rilevante, l' allontanamento dall' organizzazione, la dismissione dalla carica, ecc.

Lo stesso dicasi per l' assenso che:

a) si può manifestare come "consenso", mediante una "dichiarazione" di volontà con cui si esprime completa adesione a quanto conosciuto attraverso la ricevuta informativa;

b) oppure si può esprimere mediante un "comportamento", esplicito ed univoco, dal quale è dato dedurre una volontà diversa da quella di dissentire: "approvazione tacita" (come ad esempio avviene quando il componente, informato, pone a disposizione degli esecutori del delitto uomini e mezzi propri).

c) Costituisce pure manifestazione di assenso, l' assenza di un "espresso divieto", e, nello specifico ambito di "Cosa Nostra", anche il semplice "silenzio" (sul punto v. amplius infra, Capitolo quarto).

Spanto

8. La prova indiziaria nella sentenza, passata in giudicato, del processo "Borsellino bis" relativo alla strage di via D'Amelio (fase organizzativa esecutiva): sua possibile estensione al presente processo

Prima di individuare ed analizzare i singoli indizi che concorrono a formare la prova indiziaria in esame (effettuata in formativa dei componenti liberi o detenuti della Commissione e loro manifestazione di assenso), è bene sottolineare che la sentenza 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, relativa al processo c.d. "Borsellino bis" ha affermato per la strage di via D' Amelio, con autorità di giudicato (10 luglio 2003), la responsabilità di alcuni imputati (tra cui anche Aglieri Pietro e Greco Carlo i quali nel presente processo riunito debbono rispondere della strage di Capaci) con ruolo di componenti della Commissione Provinciale.

Siffatta affermazione di responsabilità è stata fondata, tra l'altro, sull' esistenza di una serie di circostanze certe e incontroverse, costituenti, ai sensi dell' art. 192, comma 2°, c.p.p., indizi "gravi, precisi e concordanti".

Invero la citata sentenza ha premesso che "la strage di via D' Amelio fu preceduta certamente da più deliberazioni ristrette tra capi mandamento e da consultazioni di singoli capi mandamento (come dimostrano le frequenti riunioni svoltesi nelle settimane che la precedettero)" ed ha sottolineato che "*la prova* di tali riunioni risulta da una serie imponente di *indizi gravi, univoci e concordanti*" (pag. 871). Ha poi sinteticamente riportato il contenuto

di tali indizi (già sviluppati in modo analitico nelle precedenti pagine) ed ha concluso, sul punto, nel senso che: "alla stregua delle precedenti osservazioni *deve considerarsi acquisita la prova della partecipazione dei sopraddetti imputati alla fase decisionale del delitto*" (p. 874).

Nel presente processo, è dato riscontrare la presenza di circostanze costituenti indizi del tutto "*identici*", per contenuto e natura, a quelli rilevati nella su indicata sentenza del processo Borsellino bis, divenuta definitiva.

Ne discende che:

- gli indizi del processo Borsellino bis avente oramai l'autorità del giudicato, vengono a rafforzare la consistenza degli "*identici*" indizi esistenti in modo autonomo nel presente processo;

- gli indizi del presente processo portano al conseguimento della prova indiziaria sotto lo specifico profilo dell' affermazione di responsabilità a titolo di concorso morale (effettuata informativa e prestazione di assenso dei componenti assenti o detenuti) al pari di come gli "*identici*" indizi esistenti nel processo Borsellino bis hanno consentito di conseguire la prova a carico dei relativi imputati in funzione del profilo di responsabilità morale ivi considerato.

Va ribadito che la prova del concorso morale è stata richiesta solo dalla sentenza della Cassazione relativa alla strage di Capaci, e non pure da quella relativa alla strage di via D'Amelio. I relativi esiti sono tuttavia applicabili anche alla posizione del giudice Borsellino. E' stato infatti già ampia-

mente dimostrato come l' adozione del piano stragista, costituente motivo della conferma (riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991) e della riconferma (riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, presenta il requisito della "unitarietà" deliberativa nel senso che nel "medesimo contesto" è stata deliberata la commissione di una pluralità di delitti concernenti l' uccisione di ben individuati "personaggi eccellenti" tra cui anche i due citati valorosi magistrati.

Sparlo

PARTE QUARTA
Il Concorso morale
(in particolare per la strage di Capaci)

CAPITOLO SECONDO
La prova indiziaria dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso

CAPITOLO SECONDO
La prova indiziaria dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso

Premessa

Nelle sotto indicate sezioni vengono ad essere individuate le circostanze rilevanti e incontroverse costituenti indizi gravi, precisi e concordanti (ai sensi dell' art. 192, comma 2°, c.p.p.), che, nel loro complesso, danno luogo alla prova indiziaria qui esaminata.

Non è superfluo richiamare che gli indizi posti a dimostrazione dell'effettata informativa da parte del Riina e che saranno di seguito analiticamente esposti, presentano un tale "contenuto" per cui, da ciascuno di essi, consegue anche la dimostrazione dell'intervenuta e simmetrica prestazione di assenso da parte dei soggetti informati.

In sostanza, "ciascuno" indizio, per la specifica natura del suo contenuto, è idoneo a dimostrare il duplice accadimento costituito dalla intervenuta informativa e dalla conseguente manifestazione di assenso.

Peraltro, ad ulteriore specificazione di quanto dimostrato con la prova indiziaria, verrà comprovato che l'assenso, al di là di una dichiarazione di vo-

lontà di consenso, è stato manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. infra Capitolo quarto).

SEZIONE PRIMA

Abituale effettuazione di informativa e ricezione di pareri, da parte del Riina, per questioni di importanza non solo strategica ma anche marginale

1. Indizio grave

E' costituito dalla circostanza, rilevante e incontroversa, relativa al particolare modus operandi del Riina nel corso delle riunioni, sia ristrette che in forma allargata. Per cui si può affermare l' esistenza di un principio in base al quale il Riina, per sua "*abitudine*", nel corso delle citate riunioni, era "*solito*" appartarsi con i capi mandamento (o loro sostituti) per comunicare informazioni e per riceverne pareri su questioni non solo di rilievo strategico ma anche di "*modesta*" importanza. In particolare.

a)

Il Giuffrè ha riferito al riguardo, per la prima volta nel corso del presente processo, che durante la riunione degli "auguri" di fine anno 1991, il Riina, come al solito ("*non dico niente di nuovo in questo*"), ad "*ogni riunione*" che veniva fatta, dedicava ai capi mandamento del tempo "*che diciamo 10*

minuti un quarto d' ora al massimo" (udienza 12 dicembre 2003, p. 27). Segno questo evidente di come il Riina fosse particolarmente attento a curare l' informazione "riservata" ed ad a raccogliere i conseguenti relativi pareri. E questo, certo, non solo con i capi mandamento liberi presenti, i quali, per numero, erano insufficienti ad assicurare il rispetto della "regola primaria" relativa alla competenza della Commissione. Infatti la integrale osservanza di tale regola doveva necessariamente imporre lo scambio di informative e di consensi anche con coloro che non erano partecipi ad una determinata adunanza in quanto "assenti o detenuti".

Analoghe sono le dichiarazioni rese dal Cancemi il quale ha premesso di sapere "*queste cose*", stante il suo ruolo di vertice nell'organizzazione: "No, guardi, Presidente, *io queste cose li so io, li posso sapere io, perche' io ci ho fatto parte e quindi li posso sapere io. Il Riina era di solito che faceva sempre quasi queste cose che si appartava con uno, con due e parlava. Queste cose li faceva sempre, diciamo, e poi diciamo parlava a tutti, ma queste cose li faceva sempre lui, era una abitudine che faceva queste cose*" (v. sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo secondo, paragrafo quarto: dichiarazione all'udienza del 29 giugno 1999).

b)

Siffatta circostanza, in cui si concreta l' indizio emergente dagli atti del presente processo, è stata anche rilevata nella citata sentenza del processo

c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, ed è stata posta a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui il Greco e l'Aglieri).

E' stato infatti affermato che "L*a regola della necessaria informazione e dell'assenso* dei componenti della commissione, indispensabile per procedere a qualsiasidelitto 'eccellente', onde mantenere l' unità e la compattezza dell' organizzazione e prevenire divisioni e conflitti distruttivi, non consisteva nella necessità di una deliberazione dell' organismo dirigente in seduta plenaria, nella quale la proposta venisse avanzata e dibattuta come in un ordinario consiglio di amministrazione di una società. *La prova della responsabilità morale dei componenti della commissione non può offrirsi dimostrando la convocazione e l'effettiva attuazione di una riunione con queste modalità* che abbiamo appreso non esservi stata. In realtà ciò che abbiamo saputo è che *Riina si preoccupava di tenere i collegamenti personalmente con i singoli capi mandamento*, ai quali riferiva in riunioni ristrette le sue proposte, le necessità dell'organizzazione, le azioni che si dovevano compiere, raccoglieva il parere ed il consenso e, forte di questi elementi, comunicava, a sua volta, con gli altri, facendo circolare notizie ed orientamenti. ... anche nel 1992 per procedersi ad un delitto 'eccellente' *occorreva che il consenso di ciascun capo mandamento fosse acquisito nel corso di un rapporto e di un dialogo con Salvatore Riina* che non poteva manca-

re, pena il dissolvimento dell' organizzazione, priva del cemento del coinvolgimento di tutti i capi nelle decisioni determinanti per la vita della stessa ..." (pagg. 870 e 871).

c)

Ad ulteriore riscontro della sopra citata dichiarazione del Giuffrè vale qui riportare analoghe dichiarazioni rese dal Brusca nel corso del citato processo c.d. Borsellino bis e dalle quali risulta il continuo e permanente scambio di informative e pareri tra il Riina e gli associati, anche su questioni di importanza "*secondaria*" e non solo primaria (v. pagg. 865, 866, 869 della relativa sentenza).

Il Pubblico Ministero aveva chiesto di chiarire "che significava concretamente per Riina il rispetto delle regole con riferimento agli omicidi di uomini delle istituzioni", ed il collaborante ha così risposto: "guardi che non era solo rispetto alle istituzioni, era per tutto ... era per tutto, cioè *dagli omicidi eccellenti alla stupidaggine*, cioè il *chiedere permesso di tutto e per tutto* ... Nel momento in cui si facevano le riunioni, o piccole o grandi, nella stessa seduta *Salvatore Riina possibilmente ci chiamava a una a una, a due a due, a tre a tre* perchè gli altri non ascoltassero. Succedeva pure questo. Cioè nella stessa seduta, nella stessa riunione, ognuno capo mandamento o perché gli doveva dire una particolare cosa o perchè doveva ricevere un particolare o Salvatore gli doveva comunicare qualche cosa, sempre nella stessa seduta plenaria o perchè hanno partecipato tutti i capi

mandamento dove io ho partecipato più di una volta, o anche quando erano 3,4,5,6, *ci chiamavamo a Salvatore Riina per dirgli come dovevamo comportarci*, quello che si doveva fare. Anche per omicidi eccellenti o anche per commettere omicidi di uomini d' onore, *per commettere qualsiasi cosa* signor Presidente. *Per Cosa Nostra era tutto importante*, non so se rendo chiara l'idea. Qua oggi si sta celebrando il processo del dott. Borsellino, ma *quello che si doveva decidere, si parlava di tutto e per tutto...*".

d)

Ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, vale citare alcune dichiarazioni rese dal Brusca e dal Cancemi nell' ambito del processo di primo grado relativo alla strage di Capaci (ed anche riportate nel processo di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio).

Il Brusca ha detto di avere partecipato, nel corso del 1991, a due riunioni con una presenza abbastanza ampia di capi mandamento. "In dette riunioni si erano però trattate questioni di carattere organizzativo, come la costituzione di un fondo cassa comune della Commissione, nel quale sarebbe dovuta confluire una somma pari allo 0,8% di tutte le entrate dell' associazione nella provincia ed in un'occasione il Riina aveva fatto il resoconto delle attività svolte per debellare il 'complotto anticorleonese' ideato da Puccio Vincenzo ed altri" (v. sentenza strage Capaci primo grado, parte terza, pag. 73).

Spato

Il Cancemi ha riferito "della riunione, tenutasi pure nel 1991, nell' abitazione detta 'il pollaio', alla quale intervennero lui, Riina, Ganci Raffaele, Montalto Giuseppe, Biondino, i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo, Spera, Brusca Giovanni, Geraci, Aglieri e Greco, riunione seguita alla morte di Ocello Pietro, che dirigeva il mandamento di Misilmeri e nella quale si discusse di scoprire i responsabili di tale omicidio per ucciderli" (v. sentenza strage Capaci primo grado, parte terza, pag. 78).

In sostanza, Il Brusca ha riferito delle su dette riunioni allargate, indette dal Riina per discutere di questioni "*meramente economiche ed organizzative*". Il Cancemi ha riferito della su indicata riunione con la partecipazione di "*ben 10 capi mandamento*", oltre al Riina, indetta da quest' ultimo solo per comunicare l' esigenza di individuare i responsabili della morte di Ocello Pietro.

Tanto comprova che il Riina era solito discutere, addirittura in riunioni allargate, di questioni che non si possono propriamente definire di importanza "strategica" per l' intera organizzazione. Per cui, a fortiori, deve affermarsi che egli "*era solito*" informare e ricevere pareri su questioni di più importante rilievo, quali quelle in materia di delitti "eccellenti".

e)

Ancora una notazione. Il Brusca ha affermato che Riina era "*ermetico*". Il Giuffrè ha dichiarato che il Riina era "*riservato*". Entrambe tali caratteristiche del Riina valgono ad ulteriormente confermare il suo "*abituale*" com-

Spera

portamento sopra descritto. Infatti i citati due collaboranti hanno precisato che il Riina, nonostante fosse "solito" intrattenersi con i capi mandamento trasmettendo notizie e ricevendo pareri, limitava tuttavia il suo colloquio ad una persona alla volta, o, al massimo a gruppi di tre persone, al fine di garantire la riservatezza sull'argomento trattato. Basti in proposito richiamare le parole del Brusca, già sopra riportate: "Nella stessa seduta Salvatore Riina possibilmente ci chiamava a una a una, a due a due, a tre a tre *perchè gli altri non ascoltassero*".

f)

In definitiva, è dato affermare l' esistenza della circostanza certa e incontroversa (indizio grave) secondo cui: il Riina, per principio costante, si curava di informarne "sempre" i componenti della Commissione e di riceverne i relativi pareri ("*si parlava di tutto e per tutto*") non solo sulle questioni di importanza strategica ma anche sulle questioni marginali o meramente organizzative ("*dagli omicidi eccellenti alle stupidaggini*").

Per cui tale "*abitudinario*" suo comportamento non poteva certo essere disatteso con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone, che non costituiva certo "*una stupidaggine*" ma rappresentava l' espressione del più violento attacco mai sferrato allo Stato da parte di Cosa Nostra, specie rilevandosi che tale decisione era confluita nel piano stragista, mirante alla destabilizzazione statale e contemplante l' uccisione di numerosi altri personaggi "eccellenti", tra cui anche il giudice Borsellino.

A meno di volere sostenere che il Riina aveva scrupolo di informare e ricevere consensi solo per questioni meramente organizzative o marginali, e, all'opposto, non ha più avuto tale scrupolo quando si è trattato di decidere la morte del massimo rappresentante della lotta alla mafia, quale era il giudice Falcone (lo stessa dicasi per il giudice Borsellino). Così esponendosi al sicuro rischio di scatenare una guerra talmente cruenta da sgretolare la raggiunta unità monolitica dell' intera organizzazione. E questo, è pacifico, non è possibile.

Ne discende, quindi, in modo certo, che il Riina ha provveduto ad effettuare l' informativa ed a ricevere il relativo assenso, con riferimento all' "*intera*" Commissione Regionale, ivi compresi i componenti che, in quanto assenti o detenuti, non avevano partecipato alle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

g)

E' importante infine evidenziare le seguenti due notazioni che sono anche applicabili alle ulteriori circostanze indiziarie costituiteti oggetto di successiva esposizione (v. infra le sezioni da due a sette):

a) L' informativa è stata effettuata "*prima*" della uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), altrimenti, se fatta dopo, non avrebbe determinato il coinvolgimento dell' "*intera*" Commissione ma solo di una parte di essa. E, questo, sarebbe stato contrario all' "*usuale*" comportamento del Riina, il

quale non poteva certo derogare alle sue abitudini proprio in riferimento all' importanza del delitto che si stava per compiere

b) Anche l' assenso è stato prestato "*prima*" della commissione del delitto. Altrimenti, se prestato dopo, avrebbe assunto il significato di un consenso "postumo" del tutto irrilevante. E questo non era possibile poichè contrario all' "abituale" comportamento del Riina, il quale, "*aduso*" a ricevere pareri anche su questioni di minimo rilievo, non poteva certo derogarvi nel caso di specie concernente il più eclatante delitto che Cosa Nostra si accingeva a compiere. Non poteva giammai ritenere appagante un consenso "postumo".

2. Indizio preciso

L' indizio sopra riportato è "preciso", nel senso che non è contraddetto da altro indizio di contenuto contrario. Invero, non è dato rinvenire agli atti di causa alcun elemento da cui possa dedursi che l' abituale comportamento del Riina potesse limitarsi ad uno scambio di informative e di pareri con i soli "presenti" ad una determinata riunione, e non dovesse pure estendersi ai non partecipi in quanto "*assenti o detenuti*". All' opposto, tutti gli esiti processuali concordano nell' affermare che il Riina era personalmente "interessato" a comunicare anche con gli assenti ed i detenuti per assicurare l' adempimento della "regola" della competenza della Commissione, dalla cui violazione sarebbe necessariamente scaturita la disgregazione dell' intera

organizzazione. Specie con riferimento alla rilevante portata della decisione da adottare e concernente l' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino).

Sussistono peraltro specifici riferimenti processuali che consentono di affermare come l' abituale modus operandi del Riina si riferisse anche agli "assenti ed ai detenuti". In particolare.

a) Assenti. In questo ambito, si colloca la vexta quaestio concernente l' incarico informativo conferito al Biondino in merito all' imminente uccisione del giudice Falcone e di cui ha riferito il collaborante Cancemi. La Corte di Cassazione al riguardo ha affermato che la dichiarazione del Cancemi non risulta sufficientemente riscontrata per fondare su di essa la prova del concorso morale sotto il duplice profilo della ricevuta informativa e della prestazione di assenso. In particolare ha precisato che la dichiarazione del Cancemi è "*priva di riscontri effettivi e personalizzanti*" ed è comunque inidonea a costituire prova di "*informazione effettivamente ricevuta*" (v. in particolare pag. 105).

Alla suddetta dichiarazione del Cancemi, nel presente processo, viene attribuito ben altro significato di quello assegnatole dai giudici di primo grado e poi censurato dalla Corte di legittimità, precisamente viene attribuito il significato di semplice dichiarazione indiziaria il cui contenuto va ad aggiungersi alle altre simili affermazioni rilasciate dallo stesso Cancemi e da altri collaboranti (in particolare Brusca e Giuffrè) i quali hanno riferito che il Riina "*era solito*" discutere informando e ricevendo pareri. Tali conver-

genti dichiarazioni non integrano gli estremi di una chiamata in reità (comma 3° dell'art. 192 c.p.p.) ma, nel loro complesso, valgono a configurare la sicura esistenza dell' indizio qui considerato (comma 2° dell'art. 192 c.p.p.) e da cui risulta "*l' abituale*" comportamento del Riina, rivolto a trasmettere notizie e raccogliere pareri su tutto quanto si svolgeva nell' ambito di Cosa Nostra, con riferimento anche ai componenti "*assenti*".

In questa sede va evidenziato come risulti dagli atti di causa che il Biondino era "*l' unico*", tra i componenti della Commissione, ad avere il privilegio di potere assistere a "*tutte*" le sedute, anche se esse si svolgevano nella forma "riservata" delle riunioni ristrette. Siffatto privilegio consente un' unica spiegazione, ovverosia che il Biondino era stato scelto dal Riina quale suo "abituale" messaggero per le comunicazioni da effettuare ai componenti "assenti". Tanto conferma, ancora di più, che il Riina era talmente aduso a coinvolgere gli "assenti" nelle decisioni adottate per poi riceverne i pareri, da avere assegnato al Biondino il ruolo "stabile" di nuncius. Ed è in questo contesto che si colloca l' incarico affidatogli dal Riina, e poi riportato dal Cancemi, di avvertire "gli assenti" in merito all' imminente uccisione del giudice Falcone.

b) Detenuti. Per quanto concerne i detenuti le risultanze processuali consentono di affermare che, di regola, alla relativa informativa provvedeva personalmente lo stesso Riina (v. amplius infra, Capitolo sesto).

Spato

Nel presente processo di rinvio, il Busca, all'udienza del 23 gennaio 2004, ha precisato che, per gli affari ordinari, non era necessario informare il capo mandamento detenuto, però, per un evento eclatante quale una strage il Riina era tenuto ad informarlo direttamente o tramite un suo incaricato, a meno che non avesse raccolto il suo consenso prima dell'arresto.

In tal senso, si è pure espresso il Giuffrè il quale ha più volte riferito che il Riina era solito dire "ai detenuti ci penso io" (udienze 13 febbraio 2004, pagg. 38-39; 18 febbraio 2004, pag. 22): "*Il Riina asseriva in più occasioni, non in una sola, in maniera anche sbrigativa, che per quanto riguardava i carcerati se la vedeva lui. Cioè, quando noi parliamo... cioè, quando io parlo di carcerati giustamente va ad interessare nel mio discorso i capi mandamenti che erano in carcere*" (udienza 18 febbraio 2004, p. 22)

Il collaborante ha anche chiarito, e trattasi di spiegazione emersa per la prima volta nel presente processo, che con tale frase il Riina veniva ad assumere una "personale e diretta" responsabilità nei confronti dell' organizzazione mafiosa, per cui non vi era motivo per poi richiedergli se avesse effettivamente provveduto a trasmettere l' informativa (udienza 12 marzo 2004, pagg. 18-20). In sostanza il Riina rimaneva vincolato dalle sue stesse parole e, quindi, doveva poi "*necessariamente*" informare i capi mandamento detenuti. Infatti, qualora non lo avesse fatto, si sarebbe trovato esposto a sicura responsabilità nei confronti degli eventuali dissenzienti. Rischio, questo, che il capo dell' organizzazione non intendeva giammai cor-

rere, in quanto, non solo sarebbe stato smentito da chi non aveva ricevuto l' informativa, ma addirittura avrebbe in tal modo provocato l' insorgenza di insanabili spaccature nell' ambito dell'organizzazione in cui occupava una posizione di supremazia che egli era interessato a mantenere e non già a compromettere. Ancora il Giuffrè (udienza supra cit.) ha precisato che a volte capitava che il Riina riferisse in merito a qualche comunicazione da lui ricevuta "dal" carcere, non però viceversa.

Anche il Cancemi ha affermato, che il Riina preferiva curare di persona l'informativa ai detenuti: "...più volte io ci sentivo dire... 'che per i carcerati ci penso io, me la sbrigo io, so io quello che devo fare'" (v. sentenza di secondo grado sulla strage di Capaci, pag. 1258).

Con specifico riferimento alla posizione degli imputati "detenuti" la Corte di Cassazione ha rilevato: "... *Né per i capi mandamento detenuti vi è prova che l'informazione sia stata trasmessa attraverso il sostituto o tramite lo stesso Riina e tanto meno risulta prova della risposta ricevuta* (assenso, opposizione, silenzio)", per cui il giudice di merito "*presume illogicamente di ricavare l' adesione del coimputato interessato, dalla stessa consumazione del delitto*" (pag. 107). In proposito valgono le stesse considerazioni già sopra svolte a proposito dei componenti "assenti" della Commissione. Per cui alle dichiarazioni del Brusca, del Giuffrè e del Cancemi, nel presente processo, viene attribuito ben altro significato di quello assegnato dai giudici di primo grado e poi censurato dalla Corte di legittimità. In spe-

cie viene attribuito il significato di semplici dichiarazioni indiziarie le quali, se pur convergenti, non integrano gli estremi di una chiamata in reità (comma 3° dell'art. 192 c.p.p.) ma, nel loro complesso, valgono a configurare la sicura esistenza dell' indizio qui considerato (comma 2° dell'art. 192 c.p.p.) ed in base al quale: era il Riina, per regola, a provvedere ad informare i componenti "*detenuti*" della Commissione, così assumendosi una diretta responsabilità nei confronti dell'organizzazione mafiosa, per cui non vi era motivo per poi richiedergli se avesse effettivamente provveduto a trasmettere l' informativa. L'indizio in questione non viene ad essere contraddetto dal complessivo esame degli atti processuali. Non risulta, infatti, che mai nessuno dei detenuti abbia lamentato un' omessa informativa da parte del Riina, né tanto meno risulta che alcuno dei capi mandamento detenuti all'epoca della strage abbiano mai lamentato che l'uccisione del giudice Falcone venne effettuata senza esserne previamente informati. Anzi, all'opposto, proprio dagli atti di causa risulta che, successivamente alla strage, la Commissione seguitò a funzionare regolarmente, senza dissidi e divisioni (v. amplius infra, Sezione settima).

c) Inesistenza di motivi in deroga. Dal complesso esame degli atti processuali, non è dato ravvisare l'esistenza di motivi in base agli quali, proprio con riferimento alla decisione di morte del giudice Falcone (ed anche del giudice Borsellino), il Riina dovesse "*derogare*" dall' abituale suo comportamento sopra descritto, per cui egli era solito discutere nel corso delle

riunioni (sia ristrette o allargate), di ogni questione non solo importante per "Cosa Nostra" ma pure minima, trasmettendo notizie ed acquisendo pareri anche con riferimento ai componenti "assenti", contattati di regola tramite il Biondino, ed ai componenti "*detenuti*", informati di regola, tramite lo stesso Riina ("*ai detenuti ci penso io*").

3. Deduzione del fatto "ignoto"

L' indizio in esame, grave e preciso (fatto noto), considerato in sé e per sé **(sub a),** concorre a dedurre l' esistenza del fatto "ignoto" **(sub b),**

- **a) Indizio grave e preciso: fatto "noto":** Il Riina, per "abitudine", era "solito" discutere, nel corso delle riunioni (sia ristrette o allargate), di ogni questione non solo importante per Cosa Nostra ma pure di modesto rilievo ("*si parlava di tutto e per tutto, dagli omicidi eccellenti alle stupidaggini*"), trasmettendo notizie ed acquisendo pareri anche con riferimento ai componenti assenti (di regola tramite il Biondino) e ai componenti detenuti (di regola tramite propri incaricati: "*ai detenuti ci penso io*"). Non risulta agli atti l'esistenza di motivi per derogarvi nel caso di specie.

- **b) Deduzione del fatto "ignoto"**: Il Riina ha dovuto tenere il su indicato suo abituale comportamento anche e "*soprattutto*" quando è stata decisa l' uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino) ed ha quindi dovuto coinvolgere "*l' intera*" Commissione, senza escludere nessuno dei suoi componenti.

Spero

4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria

L' indizio in esame, considerato unitamente agli altri indizi (di cui infra), converge sempre allo stesso risultato, ovverosia consente di affermare (prova indiziaria) che:

1) il Riina, ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

SEZIONE SECONDA

Applicazione della regola della "messa a disposizione" (o "disponibilità")

1. Indizio grave.

E' costituito dalla circostanza certa ed incontroversa secondo cui, la realizzazione di un delitto "eccellente", specie se di difficoltosa esecuzione, impone, per assicurarne la riuscita, l' indispensabile ricorso alla regola della "*messa a disposizione*". In particolare.

a)

Per comprendere il significato di siffatta regola occorre premettere alcune dichiarazioni del Brusca, acquisite agli atti del processo.

- Con riferimento all' uccisione dell'esattore Ignazio Salvo avvenuta il 17 settembre 1992 (nell'ambito dell' unitario piano stragista) il Brusca ha dichiarato che, per commettere il delitto, non ha chiesto alcuna autorizzazione a Montalto Giusepppe, capo del mandamento di Villabate nel cui territorio rientrava il luogo, Bagheria, dove l'omicidio fu consumato: "*Eh, quando ho ucciso Ignazio Salvo io non ho cercato il Giuseppe Montalto o persone di Bagheria per andarmi a mettere a posto. Io ho fatto l'omicidio, me ne sono tornato, non... non ho trasgredito nessuna regola*" (v. sentenza appello Borsellino ter, pag. 833)

- Sempre il Brusca ha riferito di aver constatato che capi mandamento non presenti alla riunione deliberativa cui egli aveva preso parte, poi inter-

venivano nella fase organizzativa dell'esecuzione del delitto (v. sentenza sulla strage di Capaci, primo grado, pagg. 99, 100). Segno evidente che erano stati già informati di quanto deciso in quella riunione deliberativa ed

disposizione", la cui puntuale osservanza è indispensabile onde rendere "*sicura*" la realizzazione di un delitto "*eccellente*" per di più caratterizzato da specifiche "*difficoltà esecutive*".

Essa implica che coloro i quali sono stati incaricati di procedere alla fase organizzativa-esecutiva del delitto: a) possono decidere di operare, indifferentemente, in base alle specifiche necessità esecutive, su qualsiasi mandamento rientrante nell' ambito della Commissione Provinciale, senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva al capo territorialmente competente; b) possono rivolgersi al capo del mandamento dove stanno operando, per richiedere l' ausilio di uomini e mezzi, senza temere opposizioni o rifiuti.

La regola in esame impone pertanto una "preventiva informazione" con conseguente "assenso" da parte di "*tutti*" i capi mandamento, i quali, da quel momento, sono obbligati a rendere "disponibile" il proprio territorio ed a fornire uomini e mezzi, così da garantire la sicura realizzazione della fase esecutiva del delitto eccellente, senza che sia necessaria una ulteriore specifica richiesta di autorizzazione da parte degli esecutori, i quali sono li-

beri di operare su qualsiasi mandamento e di richiedere qualsiasi ausilio.

E' questa la "regola" della "messa a disposizione" che, imponendo il "preventivo" ed incondizionato coinvolgimento di "*tutti*" i capi mandamento nell' esecuzione del delitto, e non solo di quelli che "successivamente", in concreto, ne saranno coinvolti, presuppone la indispensabile "*previa approvazione*" di tale delitto da parte, appunto, di "*tutti*" i capi.

b)

L' esistenza di siffatta regola in cui si concreta l' indizio emergente dagli atti del presente processo, è stata anche rilevata nella citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, ed è stata posta a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui il Greco e l'Aglieri).

E' stato infatti rilevato che "Il rapporto tra fase decisionale e fase esecutiva in Cosa Nostra è tutt' altro che nettamente separato, posto che per un delitto "eccellente" di complessa realizzazione, come una strage, vengono poi coinvolti un consistente numero di mandamenti. Ne segue che *l'assenso di un capo mandamento al delitto non è puramente formale ma è anche funzionale alla sua messa a disposizione per la partecipazione alla fase esecutiva. Un tale contributo materiale,* come ha spiegato Brusca, non è solo gradito ma *è di regola doveroso per ciascun capo mandamento*; egli deve di volta in volta fornire adeguata ragione per non essere stato in condizione

di mettere a disposizione uomini e mezzi per concorrere all' esecuzione ... *L'informazione ed il consenso dei capi mandamento al delitto non è soltanto una 'regola' formale tralaticia*, più o meno rispettata o evasa nel tempo *ma è elemento strutturale, senza del quale l'organizzazione di cui stiamo parlando non sarebbe Cosa nostra* ..." (p. 814")

"Ignorare la regola porta a conclusioni assurde: in teoria Riina, dopo avere deliberato con pochi fedelissimi, potrebbe contare soltanto sulle ristrette forze del mandamento di Corleone o dei mandamenti dei fidi Biondino e Ganci per realizzare delitti che implicano supporti logistici ed operativi estesi su tutto il territorio controllato dall'organizzazione. Se ciò è evidentemente impossibile, la regola della commissione implica che *il preventivo assenso dei capi commissione* ha come risvolto pratico la possibilità di poter contare sulle forze di tutti secondo le necessità e le convenienze. Nessuno in Cosa Nostra dubita dell' effettività della regola perchè tutti sanno che *al delitto è obbligato a partecipare, se richiesto, qualsiasi componente dell'organizzazione* e questo obbligo si comprende perchè ciascun capo mandamento, al quale va rivolta la richiesta di aiuto, *ha già dato l' assenso all' esecuzione del delitto.* E' questa la ragione per la quale *nessuno dubita che il Riina dispone del consenso di tutti i capi mandamento*, perchè al momento della necessità l' incaricato dell' esecuzione del delitto sa di potersi rivolgere, per il concorso nella fase esecutiva, a chiunque possa dare un contributo. Brusca, esecutore di un grandissimo numero di delitti eccellenti è su

ciò chiarissimo . Il collaboratore ha ribadito che *al di là del modo in cui l ' informazione dei capi mandamento veniva effettuata, questo consenso preventivo doveva necessariamente essere raccolto*" (p.815).

Ed ancora: "Brusca ha spiegato che chi assumeva di fronte al capo della Commissione Salvatore Riina il compito di portare a compimento un delitto 'eccellente' era contestualmente autorizzato a rivolgersi a *qualsiasi altro capo mandamento* per ottenere uomini e mezzi: il che presuppone quindi *non solo che costui sia informato ma che abbia compiuto anche la rituale messa a disposizione, che sanciva una ben più profonda implicazione di concorso nel delitto del mero consenso o non dissenso*" (p. 821).

In tale senso, nella su indicata sentenza (pag. 866), è stata riportata la seguente dichiarazione del Brusca: "... ho già dichiarato in altre sedi al processo Lima che io dovevo commettere l' omicidio di Salvo Lima nel territorio di Brancaccio, *io non è che mi sono andato a preoccupare di chiedere il permesso a Giuseppe Graviano che era il capo mandamento.* Se la sbrigava lui. Poi si metteva a lui a posto col territorio. Io ho commesso l'omicidio di Ignazio Salvo nel territorio di Casteldaccia a Bagheria, *io non sono andato a chiedere il permesso al Montalto* per dire: 'Posso commettere questo omicidio?' *Lo l'ho fatto* e *poi se la sbrigava lui. Non so se sono stato chiaro. Però io nè con Montalto, nè con Giuseppe mai abbiamo parlato di questi fatti. Io non è che potevo andare a commettere questi fatti senza che nessuno poteva essere a conoscenza*".

c)

In conclusione, l' uccisione del giudice Falcone (e lo stesso dicasi per quella del giudice Borsellino): a) costituiva "*delitto eccellente*"; b) peraltro la relativa realizzazione presentava "*notevoli difficoltà esecutive*"; c) era quindi indispensabile, per rendere sicuro il conseguimento del risultato, il ricorso all' applicazione della regola della "*messa a disposizione*".

Regola che, imponendo il "preventivo" ed incondizionato coinvolgimento di "*tutti*" i capi mandamento nell' esecuzione del delitto, e non solo di quelli che "successivamente", in concreto, ne saranno coinvolti, ha implicato: a) la indispensabile "*previa*" informativa da parte del Riina nei confronti di "*tutti*" i capi mandamento dell' epoca, anche di coloro i quali, poiché assenti o detenuti, non avevano partecipato alle riunioni relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino); b) il conseguente assenso (consenso o non manifesta opposizione) da parte di "tutti" i su indicati capi mandamento già informati, espresso "*prima*" della materiale commissione del delitto.

2. Indizio preciso

Nel senso che il su indicato indizio non è contraddetto da altro indizio di contenuto contrario. Invero, negli atti di causa non esiste un solo elemento da cui possa dedursi che il delitto in questione non fosse di natura "eccel-

lente" e per di più non presentasse enormi difficoltà esecutive. Anzi, all' opposto:

a) Delitto eccellente. E' pacifico agli atti (v. anche retro ed infra) ed in particolare risulta dalla sentenza di primo grado (e di appello) che l'uccisione del giudice Falcone (al pari di quella del giudice Borsellino) costituiva il più emblematico dei delitti deliberati con il piano stragista: a) sia in funzione della carica istituzionale ricoperta dal magistrato; b) e sia in funzione della qualifica a costui attribuita, ovverosia l' essere il maggior "nemico" di Cosa Nostra per avere, con la sua efficace e persistente azione giudiziaria, contrastato i preminenti interessi dell' organizzazione mafiosa, specie quelli economici.

b) Delitto di difficile esecuzione. Altrettanto pacifico agli atti (v. amplius retro ed infra) ed in particolare risulta dalla sentenza di primo grado (e di appello), che l'uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino) presentava enormi difficoltà operative, per cui è stato necessario fare ricorso alle modalità stragiste e quindi: a) predisporre un' organizzazione di tipo militare; b) coinvolgere uomini di numerosi mandamenti; c) impiegare mezzi mai prima sperimentati e precisamente l'uso di materiale esplosivo in tale quantità da provocare la distruzione di una rilevante parte della sede autostradale.

c) Inesistenza di motivi in deroga. Nè infine dagli atti di causa risultano motivi per i quali, proprio con riferimento all' uccisione del giudice Falco-

ne (e del giudice Borsellino), fosse opportuno, o addirittura necessario, non applicare la regola della "messa a disposizione", così rendendosi "*incerto*", anziché sicuro, l'esito dell' attentato a carico del magistrato.

3. Deduzione del fatto "ignoto"

L' indizio in esame, grave e preciso (fatto noto), considerato in sé e per sé **(sub a),** concorre a dedurre l' esistenza del fatto "ignoto" **(sub b),**

- a) Indizio grave e preciso: fatto "noto": la realizzazione di un delitto eccellente, specie se di difficoltosa esecuzione, impone, per assicurarne la riuscita, l' indispensabile ricorso alla regola della "*messa a disposizione*" che, richiedendo il "preventivo" ed incondizionato coinvolgimento di "*tutti*" i capi mandamento nell' esecuzione del delitto, e non solo di quelli che "successivamente", in concreto, ne saranno coinvolti, presuppone la indispensabile previa approvazione di tale delitto da parte, appunto, di "*tutti*" i capi. Non risulta agli atti l'esistenza di motivi per derogarvi nel caso di specie.

- b) Deduzione del fatto "ignoto": Il Riina ha dovuto applicare la su indicata regola anche, e sopratutto, quando si è trattato di rendere "sicura" la realizzazione dell' attentato a carico del giudice Falcone, avente natura di delitto "eccellente" caratterizzato peraltro da "enormi difficoltà" esecutive (al pari di quello a carico del giudice Borsellino) e quindi ha dovuto coinvolgere "*l'intera*" Commissione, senza potere escludere nessuno dei suoi

Sperlo

componenti.

4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria

L' indizio in esame, considerato unitamente agli altri indizi (di cui supra ed infra), converge sempre allo stesso risultato, ovverosia consente di affermare (prova indiziaria) che:

1) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

Sperto

SEZIONE TERZA

Esistenza di rigorosa osservanza, da parte del Riina, delle regole di governo di Cosa Nostra e della regola primaria sulla "competenza" della Commissione Provinciale

1. Indizio grave.

E' costituito dalla circostanza certa ed incontroversa secondo cui, il Riina era "*scrupoloso osservante*" delle ferree regole che governavano Cosa Nostra. Egli infatti, quale capo dell' organizzazione, ne era custode e depositario. In particolare.

a)

L' esistenza di una siffatta osservanza, affermata dai giudici di merito con riguardo ad entrambe le stragi in esame, non censurata dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, è stata condivisa anche dalla sentenza Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio (c.d. Borsellino ter) nel punto in cui è stato precisato che: il sostenere che la delibera del febbraio/marzo 1992 è quella valida e sufficiente per individuare i mandanti della strage (senza quindi richiedere la loro partecipazione alle successive delibere del maggio/giugno 1992) consente di superare "la malcelata forzatura in ordine alla regolarità della seconda deliberazione, senza ipotizzare la possibilità di *norme altrove definite ferree* ma suscettive di adeguamento elastico" (v. sentenza pag. 11).

In proposito non è superfluo anche richiamare "le indicazioni fornite dal Di Carlo, buon conoscitore del Riina per le esperienze maturate all'interno di Cosa Nostra, secondo cui quest' ultimo *non si discostava mai dall'osservanza delle regole dell'organizzazione se non aveva validi motivi per farlo*, ben sapendo che il principio della condivisione delle responsabilità era quello che meglio poteva tutelarlo ed assicurargli il mantenimento dell'egemonia" (v. in tal senso, la sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci, parte terza, pag. 117) ... " Il Riina, massimo esponente della fazione corleonese è persona che, come hanno riferito tutti i collaboranti e con maggiore chiarezza degli altri il Di Carlo ed il Cencemi, che ben lo conoscevano, *era assai attento a rispettare le regole di cosa nostra*, quando queste non contrastavano con la sua esigenza di soppiantare gli avversari interni all'organizzazione ..." (sent. cit., parte terza, pagg. 423 e segg.).

Del resto nessuno, meglio del Riina, poteva sapere che la guerra di mafia era scaturita dell' "inosservanza" delle regole e che quindi egli, uscito vittorioso da tale guerra, doveva per forza assicurarne il rispetto, pena l' insorgenza di un nuovo conflitto con il rischio del dissolvimento dell' unitarietà conseguita e della sua personale egemonia.

b)

L' esistenza della su indicata circostanza, in cui si concreta l' indizio emergente dagli atti del presente processo, è stato anche rilevata nella citata

sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, ed è stata posta a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui il Greco e l'Aglieri).

Basti in proposito richiamare l' incisiva dichiarazione del Brusca (pag. 865) secondo cui il Riina "*insegnava*" agli altri la necessità di rispettare le regole e faceva l'esempio che bisognava "bussare" prima di entrare in casa altrui, addirittura anche nel caso in cui non ve ne era effettivo bisogno stante i buoni rapporti con il proprietario dell'abitazione : " ... *Salvatore Riina c'è un fatto che ci insegnava a tutti*, almeno per quello che sono le mie conoscenze, era *il rispetto delle regole*. Diceva sempre *prima di entrare in una porta per qualsiasi cosa, bisogna bussare* e lui portava come esempio il mandamento di S. Giuseppe Jato, lo diceva un po' a tutti: io i rapporti con mio compare Bernardo Brusca, *pure che mi posso permettere di fare là qualunque cosa,* però prima di entrare quando ne ho la possibilità, busso".

In definitiva, gli esiti del presente processo consentono di aggiungere a quelli del processo di primo grado relativo alla strage di Capaci (ed anche a quello relativo alla strage di via D'Amelio) che l' osservanza della regole era, per il Riina, una pratica di vita da lui non solo "*coltivata*" ma anche "*insegnata*" agli altri associati.

c)

E' evidente che il Riina, nella sua accertata qualità di scrupoloso "osservante delle regole" di Cosa Nostra, doveva, a fortiori, essere anche scrupoloso osservante della regola "*prima e fondamentale*", indispensabile per assicurare l'esistenza stessa dell' organizzazione mafiosa: quella della "*competenza*" della Commissione. Regola da lui modificata solo nelle "forme" per il fatto che le deliberazioni non venivano adottate in adunanza plenaria ma attraverso riunioni ristrette.

In base a questa regola, come già detto, le questioni di rilevante interesse per tutta l' organizzazione e quindi anche i delitti "eccellenti", dovevano esseri decisi dall' "*intera*" Commissione Provinciale rappresentata da "*tutti*" i suoi componenti, ivi compresi gli assenti ed i detenuti, i quali, non avendo personalmente partecipato alla deliberazione, dovevano essere informati per esprimere il loro parere al riguardo.

E' stato dimostrato in precedenza (v. retro parte Terza), in esecuzione del mandato devoluto dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio, che la su indicata regola della "competenza" della Commissione Provinciale era in pieno vigore nel momento in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino (confluita nel piano stragista). Ad ulteriore conferma basti richiamare le riunioni svoltesi nel corso dell'anno 1991, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, e precisamente: la riunione "allargata", indetta dal Riina per discutere di questioni meramente "economiche ed organizzative" (Brusca) e la riunione "allargata" con la parte-

cipazione di ben dieci capi mandamento, oltre al Riina, indetta da quest' ultimo solo per comunicare l' esigenza di individuare i responsabili della morte di Ocello Pietro (supra, sezione prima).

Nel presente giudizio di rinvio Mutolo Gaspare, assunto all'udienza del 14 novembre 2003, ha ribadito in modo chiaro e in termini di assoluta certezza che la regola dell' informazione e del consenso dei capi mandamento, liberi o detenuti che fossero, per le decisioni più importanti e quindi per i cosiddetti delitti "eccellenti", costituiva una regola assoluta e inderogabile, poiché diversamente la Commissione non sarebbe esistita o non sarebbe servita a nulla. Le decisioni importanti per tutta l'organizzazione non si potevano adottare senza il consenso dei capi mandamento, i quali, come ha sottolineato il collaborante, restavano tali a vita, fino a quando "o venivano uccisi o morivano di vecchiaia".

Pertanto, l' "integrale" osservanza della su indicata regola, che, vale ribadirlo, era "vitale" per l' esistenza stessa dell'organizzazione mafiosa e per il suo regolare funzionamento, imponeva al Riina di curare l' informativa e di ricevere i pareri con riferimento, non solo ai capi mandamento "presenti" alle riunioni relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), ma pure con riferimento a quelli non direttamente partecipi poiché "assenti o detenuti". Altrimenti la regola sarebbe stata violata e non già osservata, stante che i soli "presenti", per numero, erano insufficienti a garantirne "*l'integrale*" rispetto.

E' implicito come il rispetto della regola imponesse che l' informativa venisse comunicata ed il conseguente parere venisse acquisito, "*prima*" della materiale commissione del delitto.

d)

Si è già detto (v. precedente sezione) che l' uccisione del giudice Falcone costituiva un delitto "eccellente". Qui va aggiunto che esso, per la sua funzione emblematica, costituiva uno dei"*più eccellenti*" (unitamente all'uccisione del giudice Borsellino) tra i molteplici delitti "eccellenti" deliberati nell'intera storia di "Cosa Nostra". In proposito vale richiamare la notazione contenuta nella sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci: (v. sentenza, Capaci primo grado, parte terza, pagg. 423 e segg.) secondo cui: "La decisione di uccidere Giovanni Falcone - per la carica istituzionale dallo stesso ricoperta al Ministero; per l'ampia sfera di incidenza della sua attività di contrasto alla mafia, che valicava il confine della provincia di Palermo; per la rilevanza del personaggio; per la più ampia strategia complessiva in cui il delitto si inseriva - *rientrava certamente nell' ambito di competenza della Commissione Regionale come forse nessun' altra prima di allora*". E, a fortiori, rientrava nella competenza della Commissione Provinciale".

Va aggiunto che il rinnovo della decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), oltre a costituire uno "dei più eccellenti" dei delitti, era anche confluito nel piano stragista (adottato nella riunione degli "auguri" di

fine anno 1991 ed ulteriormente "ampliato" nelle riunioni ristrette di febbraio marzo 1992) il quale, a sua volta, concerneva la deliberazione "*contestuale*" di altri delitti eccellenti nei confronti dei massimi personaggi rappresentativi delle istituzioni statali (quali gli on.li Lima, Mannino, Martelli, ecc.).

Pertanto deve affermarsi che qualora risultasse, per mera ipotesi, che la regola della "competenza" non era stata sempre osservata da parte del Riina (ma è stato dimostrato che la regola era vigente) questo era il caso in cui occorreva "*necessariamente applicarla*" ed addirittura occorreva "*ripristinarla*" se la regola non fosse stata vigente.

e)

L' esistenza della su indicata circostanza in cui si concreta l' indizio emergente dagli atti del presente processo, è stata anche rilevata nella citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, ed è stata posta a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui il Greco e l'Aglieri).

E' stato infatti affermato che: "E' del tutto evidente che *se Riina avesse tradito le regole di cosa nostra*, compiendo una strage di quella portata senza consultare e senza avere l' autorizzazione di tutti i capi, la risposta di quanti sarebbero stati esposti, innocenti, alla reazione dello Stato sarebbe stata o cruenta o quanto meno avrebbe dato luogo, in pura logica mafiosa, a

delazioni e denuncie che avrebbero consentito di *smantellare assai rapidamente* ed in modo assai più facili di quanto non sia avvenuto, il gruppo di coloro che la strage avevano voluto all'insaputa degli altri" (pp. 858 e 859). Ed ancora: "Le decisioni fondamentali per la vita dell' organizzazione -e l' organizzazione e l' esecuzione di una strage contro un magistrato lo erano-dovevano essere adottate con l' appoggio *di tutti* i capi mandamento *in mancanza del quale (per mancata consultazione o dissenso)* l' organizzazione sarebbe andata incontro ad una inevitabile scissione con guerra civile certa" (pagg. 870 e 871).

f)

In definitiva. Il rilevante indizio fin qui esaminato conduce alla diretta conclusione che il Riina, scrupoloso osservante delle regole di Cosa Nostra, e, tra queste, della regola "primaria" della competenza della Commissione, ha dovuto necessariamente applicarla, provvedendo ad informare "*tutti*" i relativi componenti e a riceverne i conseguenti assensi, pure con riferimento ai componenti i quali, poiché assenti o detenuti, non avevano partecipato alle riunioni concernenti il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

2. Indizio preciso

L' indizio in esame non è contraddetto da altro indizio di contenuto contrario. Invero:

Giusto

a) Inesistenza di motivi in deroga. Dal complessivo esame degli atti di causa non risulta che il Riina, per il suo ruolo di capo incontrastato di Cosa Nostra (sul punto, v. amplis infra), avesse l' abitudine di violare le regole vigenti nell'organizzazione e tanto meno risultano motivi per i quali, proprio con riferimento all' uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino) fosse per lui opportuno, o addirittura necessario, non applicare la regola della "competenza della Commissione". Anzi, all'opposto, risulta che il Riina, in funzione alla "peculiare natura" del delitto in esame, avesse "*molteplici ragioni di interesse*" per osservare la citata regola.

b) Molteplici interessi del Riina all' applicazione della regola. Sul punto è sufficiente riportare la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado relativa al processo sulla strage di Capaci: "... Se la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di cosa nostra era l'unica controindicazione che l' attentato presentava, ancora più necessario era per il Riina munirsi di un consenso preventivo di tutti i capi mandamento, *in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per gli eventuali danni che potevano derivare all' organizzazione ed evitare così di mettersi nella scomoda situazione di essere l'unico bersaglio dei malcontenti di chi avrebbe dovuto soffrire per la reazione dello Stato.* Solo la delibera dell'organo di vertice a ciò preposto avrebbe, quindi, assicurato al Riina il pieno controllo della situazione all'indomani della strage di Capaci ed il mantenimento della sua egemonia, che per potersi perpetuare *doveva stare ben attenta a non violare in modo*

così plateale ed in occasioni di tale importanza le regole fondamentali su cui cosa nostra si reggeva. Il Riina, pertanto, *non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola del preventivo assenso della commissione, ed anzi avrebbe potuto paventare conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della medesima regola* ..." (v. pagg. 116 e 117).

Nello stesso senso è la motivazione della sentenza relativa al processo sulla strage di via D' Amelio: "Il Riina ben conosceva, quindi, l'esigenza di mantenere rapporti costanti ed amichevoli con i vertici delle altre province, coinvolgendoli nelle decisioni più importanti per evitare di rimanere isolato nei momenti più difficili in cui si doveva far fronte all'attività di contrasto dello Stato. ... Valgono, pertanto, per i rappresentanti delle province di cosa nostra *le stesse considerazioni svolte con riferimento ai componenti della commissione provinciale di Palermo, per cui il Riina non aveva alcuna ragione di non coinvolgerli nelle decisioni di maggiore importanza*, non dovendo temere posizioni di pregiudiziale ostilità alle sue proposte, *mentre al contrario avrebbe corso l'inutile e grave rischio di trovarsi isolato sotto l'incalzare dell'attività repressiva dello Stato* qualora egli non avesse corresponsabilizzato gli altri rappresentanti provinciali interpellandoli sulla opportunità di compiere gli "omicidi eccellenti..." (v. Libro III, cap.IV).

3. Deduzione del fatto "ignoto"

L' indizio in esame, grave e preciso (fatto noto), considerato in sé e per sé **(sub a),** concorre a dedurre l' esistenza del fatto "ignoto" **(sub b)**,

- **a) Indizio grave e preciso: fatto "noto":** il Riina era un abituale e scrupoloso osservante delle "*regole*" di governo di Cosa Nostra, a punto tale da averne fatto una sua "*condotta di vita*" e da "*insegnarne*" il rispetto agli altri associati, ed anche a punto tale da avere indetto nel corso dell' "*anno 1991*" riunioni "allargate" (Brusca) o con la partecipazione di "ben dieci capi mandamento" (Cancemi) per discutere di questioni meramente economico-organizzative o di importanza non strategica; per cui egli doveva necessariamente essere scrupoloso osservante anche della "*regola primaria*", e fondamentale per l' esistenza della stessa organizzazione, concernente la "*competenza*" dell' "*intera*" Commissione Provinciale (di dimostrata vigenza al momento della rinnovata decisione di morte del giudice Falcone e Borsellino) a decidere in materia di delitti eccellenti. Nè risulta agli atti l'esistenza di motivi per derogarvi nel caso di specie.

- **b) Deduzione del fatto "ignoto"**: il Riina ha quindi dovuto tenere siffatto suo abituale comportamento anche e soprattutto quando è stata deliberata l' uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino) che, rientrando più di ogni altra decisione nella "regola della competenza" dell' "*intera*" Commissione Provinciale, gli ha imposto di coinvolgerne "*tutti*" i componenti senza potere escludere nessuno di loro.

Spato

4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria

L' indizio in esame, considerato unitamente agli altri indizi (di cui supra ed infra), converge sempre allo stesso risultato, ovverosia consente di affermare (prova indiziaria) che:

1) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

SEZIONE QUARTA

Esistenza di frenetica attività svolta dal Riina sull'intera Commissione Regionale prima ancora di interessare quella Provinciale

1. Indizio grave.

E' costituito dalla circostanza rilevante ed incontroversa secondo cui: 1) l' uccisione del giudice Falcone (ed anche Borsellino) era delitto eccellente di tale rilievo non solo provinciale ma addirittura "interprovinciale", per cui il Riina ha svolto una frenetica e febbrile attività indirizzata a coinvolgere "l'intera" Commissione Regionale; 2) Tale attività è stata espletata "ancora prima" che venisse interessata la Commissione Provinciale. In particolare.

A)

E' stata già dimostrata la vigenza della regola della competenza della Commissione Regionale in materia di delitti eccellenti di interesse interprovinciale, qual'era, appunto, la deliberazione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). In proposito, sarebbe qui ripetitivo riportare il contenuto analitico delle molteplici riunioni di Commissione Regionale già esaminate nella relativa sede di trattazione (v. retro Parte seconda, Capitolo secondo). E' pertanto sufficiente un sintetico richiamo da cui risulta l' intensa attività svolta dal Riina per coinvolgere, nell' uccisione del giudice Falcone (ed anche Borsellino), "tutti" i rappresentanti regionali e precisamente: Santapaola Benedetto per la provincia di Catania, Madonia Giusep-

pe per la provincia di Caltanissetta, Agate Mariano per la provincia di Trapani (tutti imputati nel presente processo), Saitta Salvatore per la provincia di Enna.

Vanno quindi ricordate le seguenti riunioni.

a) Settembre-ottobre 1991. Riunione ennese riferita dal collaborante Messina, nel cui corso i vertici provinciali di Cosa Nostra -Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), Santapaola Benedetto e tale Barbero Angelo- "*erano lì e stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico.*

b) Mese di ottobre 1991, o poco dopo. Riunione ennese riferita dal collaborante Malvagna (*"al massimo la posso collocare dopo il settembre '91, massimo agli inizi del '92"*) il quale ha saputo dal collaborante Pulvirenti, informato personalmente da Santapaola Benedetto, che in tale riunione, presieduta dal Riina, venne decisa l' uccisione dell' on.le Lima (colpevole di non essersi attivato con sufficienza per condizionare l' esito del su indicato maxi processo) ed una violenta strategia di attacco allo Stato (essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico-istituzionale) con intimidazioni nei confronti di personaggi istituzionali (i quali nell'ambito di ogni provincia mostravano di volere più seriamente opporsi a Cosa Nostra), per cui in tale obiettivo strategico fu successiva-

mente ricondotta la realizzazione della strage di Capaci e di via D'Amelio

c) Ottobre-novembre 1991. Riunione in località "Dittaino" di Enna, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, nel cui corso -presenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Benedetto Santapaola, Madonia Giuseppe- venne adottato un vero e proprio piano stragista con il quale, con un obiettivo ispirato a "fare un po' di pulizia", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli. Venne pure organizzata una spedizione in Belgio, di esecutiva preparatoria, per l' approvvigionamento di armi e l' eventualmente arruolamento di un killer, onde attentare, a Roma, alla vita del giudice Falcone.

d) Negli stessi mesi di ottobre novembre 1991 (comunque fine anno 1991). Riunione di Castelvetrano, riferita dai collaboranti Grazioso e Geraci -presenti Riina, Agate Mariano, Messina Denaro Matteo, ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo- nel cui corso, in coerenza con la missione in Belgio propedeutica all' uccisione in Roma del giudice Falcone, è stata progettata la c.d. missione romana per studiare i movimenti del giudice Falcone, e pure del ministro Martelli e del giornalista Costanzo, in vista di un futuro attentato nei loro confronti.

e) Nel corso del 1991 (al massimo inizio 1992). Riunione ennese, analoga a quella riferita dal Pulci, riportata dal collaborante Grazioso, con la partecipazione di Riina, Santapaola ed in altri ancora "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*".

Sperto

f) Periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992. Riunione nelle campagne ennesi tra villa Priolo e Calascibetta, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, in cui il Riina manifestava le sue perplessità per l' attentato in Roma al giudice Falcone preferendo si attuasse in Sicilia, mentre il Madonia ed il Provenzano (assente il Santapaola), pur se disponibili per l'attentato in Sicilia, rimanevano "propensi" per la sua effettuazione a Roma.

g) 31 gennaio 1992, ovverosia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione sul maxi processo. Riunione palermitana riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nel cui corso, presente anche Agate Mariano (rappresentante della provincia di Trapani), è stato dato concreto inizio all' organizzazione esecutiva della "missione romana" già deliberata nella riunione di Castelvetrano (avvenuta negli ultimi mesi del 1991); per cui, circa dieci giorni dopo un commando, composto da uomini della provincia di Trapani, è partito alla volta di Roma, con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo, per attentare alla vita del giudice Falcone;

h) 1° febbraio 1992, altra riunione nell' ennese, riferita dal collaborante Messina -con la partecipazione di Riina, Santapaola, Madonia e il rappresentante della provincia di Enna (Salvatore Saitta)- riunione esecutiva avente ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone da effettuarsi in Sicilia come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano.

i) metà febbraio 1992, revoca della missione romana con invito al gruppo di Trapani di fare ritorno in Sicilia;

Risulta quindi evidente quale febbrile attività sia stata svolta dal Riina, nel considerevole arco temporale intercorrente dal settembre 1991 al 1° febbraio 1992, onde coinvolgere i rappresentanti dell' "intera" Commissione Regionale nell' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino).

B)

La scansione cronologica delle riunioni sopra specificate, rende palese come il Riina, "*ancora prima*" di interessare la Commissione Provinciale, abbia coinvolto la Commissione Regionale, e le ragioni di tale priorità temporale sono state spiegate in precedente sede (v. retro Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione quarta). Peraltro il coinvolgimento si è spinto addirittura fino al compimento di atti di esecuzione *preparatoria e concreta*" per l' uccisione del giudice Falcone, realizzati:

a) Attraverso la c.d. spedizione in Belgio, decisa nella riunione di ottobre-novembre 1991, eseguita dal Pulci e da una rappresentanza di uomini d' onore provenienti dalle varie province siciliane, incaricati di approvvigionarsi di armi e dell' eventualmente arruolamento di un Killer. Tale spedizione, quindi, è di data "*anteriore*" alla riunione in cui, per la prima volta, a metà dicembre 1991, in occasione della riunione degli "auguri" di fine anno (collaborante Giuffrè), venne rinnovata la decisione di morte del giu-

dice Falcone (e del giudice Borsellino) confluita, mediante conferma, nel piano stragista ("meno esteso")

b) Attraverso la c.d. spedizione romana, "organizzata" nel novembre 1991 con il beneplacito di Agate Mariano ,a capo della provincia di Trapani, e concretamente "autorizzata" il primo febbraio 1992 attraverso un apposito commando costituito da uomini di quella provincia (tra cui il Sinacori ed il Geraci), partito per la capitale con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo. Tale spedizione, quindi, è stata di data "*anteriore*" alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 in cui venne ulteriormente rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e furono, per la prima volta, compiuti atti di concreta esecuzione per l' uccisione del magistrato (v. Capitolo primo, Sezione seconda, paragr. n. 2).

C)

In conclusione. Il rilevante indizio esaminato,consente di affermare in modo certo che: a) Il Riina, *ancora prima* di interessare la Commissione Provinciale, ha applicato la "regola" della competenza della Commissione Regionale, nel cui ambito rientrava certo la deliberazione sull' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino); b) Ha svolto pertanto, un'attività frenetica (dal mese di ottobre 1991 al 1° febbraio 1992), indirizzata ad interessare *tutti* i rappresentanti della Commissione Regionale (Santapaola, Madonia, Agate, Saitta), a punto tale da coinvolgerli non solo nell' adozione di un piano stragista includente pure l'uccisione del giudice Falcone (e Bor-

sellino) ma anche nell' effettuare il compimento di atti di "esecuzione preparatoria e concreta" finalizzati all' uccisione del magistrato, quali la c.d. missione in Belgio, di data *antecedente* alla riunione di Commissione Provinciale di metà dicembre 1991, nonché la c.d. missione romana di data *antecedente* alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 della stessa Commissione Provinciale.

Se ne deve pertanto dedurre che: a) il Riina ha dovuto interessare "*l'intera*" Commissione Provinciale, così come si è prima curato di interessare "*l'intera*" Commissione Regionale; b) il Riina, forte dei *consensi* già ricevuti in modo *unanime* in sede regionale, non poteva, "*successivamente*", temere alcun dissenso da nessuno dei componenti della Commissione Provinciale. Egli quindi ha effettuato l' informativa nei confronti dei rappresentanti dell' "*intera*" Commissione Provinciale, ricevendone il conseguente assenso "*prima*" della commissione del delitto.

2. Indizio preciso

Nel senso che il su indicato indizio non è contraddetto da altro indizio di contenuto contrario. Invero:

a) Inesistenza di motivi in deroga. Dal complessivo esame degli atti di causa non risulta l' esistenza di alcun indizio di segno opposto a quello sopra esaminato. Anzi un sintetico richiamo a quanto sopra esposto (retro Parte seconda, Capitolo secondo, Sezione seconda) rende oltremodo evi-

dente con quale "*perfetta sincronia temporale*" si siano manifestati gli interventi del Riina nelle riunioni della Commissione Regionale (ed anche di quella Provinciale), in funzione degli eventi che, man mano nel tempo, hanno contrassegnato l' evoluzione delle sorti del maxi processo pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, dalla sua assegnazione alla prima sezione penale della Corte di Cassazione, nell' occasione presieduta dal dott. Valenti in luogo del dott. Carnevale, fino al 30 gennaio 1992, data di pubblicazione del dispositivo della sentenza.

b) Peculiare natura del delitto. E' pacifico, per le considerazioni già espresse nei precedenti paragrafi (v. supra, Sezione seconda e terza) che l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) costituiva un delitto eccellente di competenza deliberativa della Commissione Regionale oltre di quella Provinciale.

3. Deduzione del fatto "ignoto"

L' indizio in esame, grave e preciso (fatto "noto"), considerato in sé e per sé **(sub a),** concorre a dedurre l' esistenza del fatto "ignoto" **(sub b),**

- a) Indizio grave e preciso: fatto "noto": Il Riina *ancora prima* di interessare la Commissione Provinciale ha svolto, in applicazione della regola sulla "competenza" della Commissione Regionale (nel cui ambito rientrava certo la deliberazione sull' uccisione del giudice Falcone -ed anche del giudice Borsellino-), un'attività frenetica (dal mese di ottobre 1991 al 1° feb-

Sprato

braio 1992) indirizzata ad interessare *tutti* i rappresentanti di tale Commissione (Santapaola, Madonia, Agate, Saitta), a punto tale da coinvolgerli non solo nell' adozione di un piano stragista includente pure l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) ma anche nell' eseguire il compimento di atti di "esecuzione" ("preparatoria e concreta") finalizzati all' uccisione del magistrato, quali la c.d. missione in Belgio, di data *antecedente* alla riunione di Commissione Provinciale di metà dicembre 1991, nonché la c.d. missione romana di data *antecedente* alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 della stessa Commissione Provinciale.

- **b) Deduzione del fatto "ignoto"**: il Riina, quindi, ha dovuto interessare "*l'intera*" Commissione Provinciale, così come si è prima curato di interessare "l'intera" Commissione Regionale; al tempo stesso egli, forte dei *consensi* già ricevuti in modo *unanime* in sede regionale, era sicuro, "*successivamente*", di ottenere i consensi da parte di "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi gli assenti ed i detenuti. Né agli atti esistono indizi di segno contrario.

4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria

L' indizio in esame, considerato unitamente agli altri indizi (di cui supra ed infra), converge sempre allo stesso risultato, ovverosia consente di affermare (prova indiziaria) che:

1) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

SEZIONE QUINTA

Inesistenza di un ristretto "direttorio" facente capo al Riina

1. Indizio grave.

E' costituito dalla circostanza rilevante ed incontroversa secondo cui non esisteva un "direttorio ristretto", capeggiato dal Riina con la partecipazione di pochi suoi fidati, che avrebbe esautorato la Commissione Provinciale. In particolare.

a)

La sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci, con autorità del parziale giudicato, ha, per un verso affermato l'esistenza della Commissione Regionale di Cosa Nostra, e, per altro verso, ha escluso l'esistenza di un "ristretto direttorio" capeggiato dal Riina, precisando pure che siffatta esclusione non contrasta con la riscontrata posizione egemone da lui assunta nell' ambito di Cosa Nostra: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina* ... (pag. 254). .... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa*. La consistenza indiziaria di tale quadro già *non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina*, posto che l' istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di *preservare la regola della collegialità deliberativa* rispetto ai nuovi rapporti

mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

In sostanza la Cassazione, con decisione oramai "definitiva", ha affermato che: a) risulta dimostrato che, al momento della decisione di morte a carico del giudice Falcone, esisteva una "*sovraordinata*" Commissione Regionale avente "*competenza deliberativa*" in materia di delitti di interesse interprovinciale; b) tale organismo di vertice aveva anche lo scopo di "*preservare*" la regola della collegialità deliberativa, stante che i nuovi rapporti mafiosi (conseguenti alla conclusione dell' ultima guerra di mafia) registravano una "*preponderanza*" del gruppo corleonese capeggiato dal Riina; c) non vi era alcun direttorio, facente capo al Riina, che aveva esautorato la competenza deliberativa della Commissione Regionale.

b)

Analoghe considerazioni debbono formularsi con riferimento alla Commissione Provinciale competente a decidere in materia di delitti che interessavano il territorio della provincia palermitana. Infatti la finalità di "*preservazione*" della collegialità decisionale era anche presente, e a maggior ragione, nella Commissione Provinciale palermitana, ove, ancor più di quella Regionale, si avvertiva la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese capeggiato dal Riina.

c)

Spato

Con specifico riferimento alla su indicata "preponderanza deliberativa" del gruppo corleonese occorre richiamare che, in effetti, il Riina, uscito vittorioso dall'ultima guerra di mafia, era diventato il capo incontrastato di Cosa Nostra nel cui ambito aveva assunto una "*posizione egemone*": "Tutti i capi mandamento erano di chiara estrazione corleonese. Difatti Brusca e Cancemi dicono che nessuno era in grado di contraddire Riina, e coloro che avrebbero potuto farlo, perché in astratto suoi pari in Commissione, gli dovevano la carica o il suo mandamento" (tale citazione è contenuta a pag. 90 della sentenza di annullamento della Cassazione relativa alla strage di Capaci").

Il concetto è stato riportato nel presente processo attraverso le parole del collaborante Giuffrè, il quale ha affermato che la decisione dello stesso Provenzano doveva "seguire" a quella del Riina (udienza del 28 gennaio 2004) ed il Cancemi ha dichiarato che quello che diceva Riina "era oro colato, era sentenza di Cassazione, perché erano tutti suoi uomini (pag. 27 udienza 19 marzo 2004).

Occorre però evidenziare che il Riina, nonostante la sua posizione egemone, non era un "autocrate" ma possedeva una "*personalità carismatica*" che manifestava con la sua capacità di persuasione e di convincimento (ove ve ne fosse stato bisogno), per cui egli si faceva carico di ottenere il consenso altrui. Il Riina, pertanto, pur potendolo, non imponeva autoritariamente le sue decisioni ma riusciva a convincere gli altri ad aderirvi.

Basti citare in proposito la convincente risposta data dal Riina al Giuffrè quando il collaborante gli chiese cosa sarebbe successo se, facendo la guerra allo Stato, si usciva poi "con le ossa rotte". Ed il Riina rispose: immagina in quale condizione ci troveremmo se oggi dovessimo contrastare contro tutte le figure istituzionali che abbiamo ucciso a motivo del fatto che facevano la lotta contro Cosa Nostra. Per cui il Giuffrè nulla ha obiettato, del tutto pago della fondatezza di un argomento da lui stesso ritenuto tanto convincente: ""*Ma tu ti rendi conto se tutte quelle persone che sono state eliminate, cioè persone intendo uomini dello Stato, alla fine degli anni 70, inizio degli anni '80, con... magistrati, politici e... Basile, "Giuliano", cioè tutte queste persone... cioè, che fossero ancora qua, tutte a lottare noi, in quale condizione ci saremmo trovati?". Non ho più parlato*" (udienza 18 febbraio 2004, pag. 41). Nè risulta in tutti gli atti di causa che alcun altro capo mandamento abbia avuto lo stesso coraggio del Giuffrè, il quale, ponendo quella domanda, si era talmente "esposto" da ritenere successivamente di essere stato "*incosciente*" (stessa udienza).

Per cui, in sostanza, nonostante la posizione egemone del Riina, la Commissione Provinciale esisteva e decideva. In particolare il Giuffrè, nel presente processo, ha evidenziato che, proprio con il Riina, la Commissione Provinciale aveva una funzione deliberativa poiché si discuteva su questioni di interesse generale per l' organizzazione e su questioni più specifiche: "l'ho detto apertamente perché... cioè, anche *funzione della commissione*

provinciale è quella appositamente di deliberare... cioè, deliberare, discutere su politiche generali, che non hanno niente a che vedere con discorsi di altra natura politica, parlo di discorsi di politica di Cosa Nostra, all' interno di Cosa Nostra, *altri discorsi poi sono di natura specifica* e il particolare di cui il Riina andava a parlare" (udienza 18 febbraio 2004, pagg. 45-46).

Ha poi aggiunto che, in seguito all' arresto del Riina, la Commissione ha cessato di esistere, in quanto si sono creati due diversi e contrapposti gruppi, dei "direttori", facenti capo, rispettivamente, a Bagarella e a Provenzano: " *La commissione nel momento in cui è stato arrestato Salvatore Riina* diciamo che non ha... a meno che non venga rieletto un rappresentante provinciale a tutti gli effetti per quello che ne risulta cioè... e non... *non ci sarà*. Cioè, *nasceranno... chiamiamoli 'direttori', chiamiamoli gruppi*, chiamiamoli come vogliamo, secondo me *non possiamo chiamare commissione, questo*. Perché nel momento in cui dopo l'arresto del Riina ci sarà una parte che sarà con Provenzano, una parte che sarà con Bagarella, cioè automaticamente il termine stesso di commissione non so che... Poi tra l'altro ci saranno dei fatti anche gravi di cui parte di questo gruppo di Cosa Nostra sarà estraneo a fatti delittuosi anche di una certa gravità, e intendo riferirmi alle stragi del continente, intendo riferirmi all'uccisione del piccolo Di Matteo, all'uccisione di padre Puglisi e a tanti altri discorsi. Cioè, *sono due gruppi a se stanti*" (udienza supra cit. pag. 57).

d)

La su indicata circostanza, secondo cui il Riina oltre ad essere il capo incontrastato di Cosa Nostra era pure dotato di capacità di convincimento e persuasione, sono state anche rilevate nella citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, ed sono state poste a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui il Greco e l'Aglieri).

E' stato infatti sottolineato che il Riina " per affermazione di Cucuzza ma anche di altri collaboratori, *non era un autocrate o un dittatore ma un elemento carismatico* che con la forza dell' argomentazione e con la sua personalità si faceva carico di ottenere il consenso espresso di tutti i capi dell' organizzazione alle sue iniziative, consenso che costituiva la base del suo potere, perché il Riina si preoccupava e curava con la massima attenzione di non mettersi dalla parte del torto rispetto alle regole dell' organizzazione, per non lasciare spazio alla critica e al conflitto" (pag. 873).

e)

In conclusione le circostanze sopra esaminate costituiscono rilevanti indizi, idonei a dimostrare che al momento della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino): a) l' esistenza della Commissione Regionale (competente a decidere in materia di delitti di interesse interprovinciale) era anche finalizzata a "*preservare la collegialità decisionale*", stante la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese facente ca-

po al Riina (come affermato dalla Cassazione con autorità di parziale giudicato); b) siffatta finalità di preservazione della collegialità decisionale era pure presente, e a maggior ragione, nella Commissione Provinciale (competente a decidere in materia di delitti di interesse provinciale) ove, ancor più di quella Regionale, si avvertiva la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese facente capo al Riina; c) il Riina, nonostante capo incontrastato di Cosa Nostra, non era un autocrate, ma, all' opposto era dotato di una "*personalità carismatica*" con capacità di persuasione e convincimento, per cui egli "non imponeva" le proprie decisioni in modo autoritario ma si faceva carico di "ottenere il consenso" di tutti gli altri componenti della Commissione Provinciale (e Regionale).

f)

Tutte le su esposte circostanze portano ad escludere, con fondata certezza, che il Riina fosse a capo di un "direttorio ristretto" e che avesse così esautorato la collegialità deliberativa della Commissione Provinciale.

Il Riina non poteva quindi decidere, unitamente a "pochi" suoi fidi, di uccidere il giudice Falcone (e Borsellino). La sua posizione egemone, infatti, non si estendeva a punto tale da conferirgli la titolarità di un potere decisionale "autonomo". Egli ha dovuto fare obbligatorio ricorso all' approvazione dell' "*intera*" Commissione Provinciale (e Regionale) nella completezza di "*tutti*" i suoi componenti, avvalendosi della sua personalità cari-

smatica che gli consentiva l'esplicazione di doti di convincimento e persuasione.

2. Indizio preciso

Nel senso che dal complessivo esame degli atti di causa non risulta l' esistenza di alcun indizio di segno opposto a quello sopra esaminato. Anzi basta il rinvio a quanto sopra esposto (v. relative Sezioni) per rendere oltremodo evidente come, nel momento in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), trovavano piena vigenza ed applicazione concreta le regole che attribuivano la competenza a deliberare in materia di delitti eccellenti ad "organi collegiali", quali la Commissione Regionale e quella Provinciale.

3. Deduzione del fatto "ignoto"

L' indizio in esame, grave e preciso (fatto noto), considerato in sé e per sé **(sub a),** concorre a dedurre l' esistenza del fatto "ignoto" **(sub b),**

- **a) Indizio grave e preciso: fatto "noto":** L'esistenza della Commissione Regionale (competente a decidere in materia di delitti di interesse interprovinciale) era anche finalizzata a "*preservare la collegialità decisionale*", stante la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese facente capo al Riina (come affermato dalla Cassazione con autorità di parziale giudicato); siffatta esigenza di preservazione della collegialità decisionale era

pure presente, e a maggior ragione, nella Commissione Provinciale (competente a decidere in materia di delitti di interesse provinciale) ove, ancor più di quella Regionale, si avvertiva la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese facente capo al Riina. Questi, nonostante la posizione egemone quale capo incontrastato di Cosa Nostra, non era un autocrate, ma, all' opposto era dotato di una "*personalità carismatica*" con capacità di persuasione e convincimento, per cui "non imponeva" le proprie decisioni in modo autoritario ma si faceva carico di "ottenere il consenso" di tutti gli altri componenti della Commissione Provinciale (e Regionale).

- **b) Deduzione del fatto "ignoto"**: Si deve quindi escludere, come peraltro affermato con autorità di giudicato (parziale) dalla Corte di Cassazione con riferimento alla Commissione Regionale, che il Riina fosse a capo di un "direttorio ristretto" e che avesse così esautorato la collegialità deliberativa della Commissione Provinciale. Il Riina non poteva quindi decidere, unitamente a "pochi" suoi fidi, di uccidere il giudice Falcone (e Borsellino). La sua posizione egemone, infatti, non si estendeva a punto tale da conferirgli la titolarità di un potere decisionale "autonomo". Egli ha dovuto fare obbligatorio ricorso all' approvazione dell' "*intera*" Commissione Provinciale (e Regionale) nella completezza di "*tutti*" i suoi componenti, avvalendosi della sua personalità carismatica che gli consentiva l'esplicazione di doti di convincimento e persuasione.

4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria

L' indizio in esame, considerato unitamente agli altri indizi (di cui supra ed infra), converge sempre allo stesso risultato, ovverosia consente di affuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

Sparto

SEZIONE SESTA

Assenza di doglianze, immediatamente dopo l'esecuzione delle stragi ed anche a distanza di tempo, per la mancanza di una preventiva informazione.

1. Indizio Grave.

E' costituito dalla circostanza, certa e incontroversa relativa all'assenza di doglianze in ordine alla mancanza di debita informativa. In particolare

A)

Da tutti gli atti processuali, complessivamente esaminati, non emerge un solo elemento (dichiarazione collaborativa od altro) in base al quale possa affermarsi che, immediatamente dopo l' avvenuta uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), né a distanza di tempo, alcuno dei componenti della Commissione Provinciale si sia mai lamentato, esprimendo la "*benché minima doglianza*", per il fatto di non essere stato posto nella condizione di esprimere il proprio "dissenso" a causa dell'omessa preventiva informativa da parte del Riina in ordine al delitto che Cosa Nostra si accingeva a compiere, e per di più con modalità stragista.

Anzi, all'opposto, gli atti processuali dimostrano che, addirittura, ancor prima dell' uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), vi furono, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, manifestazioni di "compiaciuto consenso" con riferimento alla prossima realizzazione di tale delitto.

Altre più "estese" manifestazioni vi furono, nell'ambiente carcerario, dopo l'uccisione del magistrato.

In tal senso il Giuffrè, come già sopra rilevato (se pur sotto altro profilo), ha affermato, per la prima volta nel presente processo, che, al termine della riunione degli "auguri" di fine anno 1991, in cui venne approvata l'uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino, unitamente ad altri personaggi eccellenti) si è alzato "*soddisfatto*" in quanto la vendetta incominciava ad abbattersi contro i nemici di Cosa Nostra (udienza 12 dicembre 2003, p. 36).

Il Pulci, anche egli assunto per la prima volta nel presente processo, nel riferire in merito alla spedizione in Belgio effettuata per l' approvvigionamento di armi e l'eventuale arruolamento di un killer, da utilizzare nell' attentato "romano" a carico del giudice Falcone, ha più volte dichiarato che il Gioè, partecipe a tale spedizione era contento "*come se avesse vinto il premio della formula uno*" (udienza 23 aprile 2004)

Il Mutolo ha riferito che durante la sua detenzione presso la Casa di Reclusione di Spoleto, mentre era nei corridoi in attesa dei colloqui con gli aventi diritto e delle visite specialistiche, aveva parlato con il Calò, e con altri esponenti di rilievo dell'organizzazione, in merito alla "*soddisfazione*" con cui era stata accolta – sia pure senza le manifestazioni plateali dei detenuti di altre carceri, poiché vi era il timore di microspie nascoste nelle celle – la notizia della morte del dottor Falcone; soddisfazione che in qualche

modo alleviava loro il peso della detenzione, in quanto essi consideravano che era stato ucciso colui che era ritenuto da Cosa Nostra il principale artefice delle loro condanne (v. processo di secondo grado relativo alla strage di Capaci, posizione dell'imputato Calò, pagg. 1028 e segg.; ud. del 21 febbraio 1996, pagg. 20, 21-28, 333-334; ud. del 22 febbraio 1996, pagg. 23-25 e 88).

Lo stesso Mutolo, nel presente giudizio (udienza 14 novembre 2003) ha aggiunto di avere notato nel carcere di Spoleto i capi mandamento, tra cui Montalto Salvatore, che "si appartavano ed erano contenti", nel senso che erano soddisfatti per l'esito della strage di Capaci. Alla stessa udienza il Montalto ha contestato la comune detenzione con il Mutolo, ma il Procuratore Generale, con la sua abituale precisione, ha prodotto la debita documentazione attestante che il Mutolo ed il Montalto erano stati detenuti insieme presso il carcere di Spoleto dal 17 maggio al 22 giugno 1991 e quindi nel periodo di poco successivo alla strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio dello stesso anno. Circostanza questa confermativa di quanto già prima era stato affermato dal Mutolo, ovverosia che il Montalto aveva mostrato chiaramente di condividere i risentimenti nei confronti del giudice Falcone per l'esito del maxiprocesso in Cassazione e la soddisfazione seguente alla sua uccisione.

Il Brusca, nel corso nel presente processo, ha riferito (udienza 23 gennaio 2004) che dopo la strage di Capaci, aveva accompagnato lo Spera ad un

appuntamento con il Riina e nel tragitto lo Spera aveva commentato quella strage dicendo: "beate le mani che hanno commesso questo crimine".

B)

Le su indicate circostanze, in cui si concreta l' indizio emergente dagli atti del presente processo, sono state anche rilevate nella citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e sono state poste a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui il Greco e l' Aglieri). E' stato infatti rilevato che:

a) "Nei commenti dei capi detenuti, raccolti da Siino, *nessuno di essi ebbe a contestare al Riina la violazione della regola di preventiva informazione*, finalizzata al consenso. Al più, con ragionamento ex post, si dubitava delle ragioni con le quali lo stesso aveva prospettato la necessità della strage, ottenendo così il consenso di tutti ..." (pag. 873).

b) "Il Ganci ha ricordato come dopo le stragi, *né dal padre né da altri capi mandamento aveva udito alcuna manifestazione di dissenso*. Egli con il fratello Mimmo e con Galliano organizzava gli incontri per Riina e accompagnava i capi mandamento, *senza avere mai avuto sentore di dissensi o malumori*" (pag. 850)

c) " ... A dire di Tullio Cannella, secondo Bagarella, il Riina addirittura *si era limitato ad assecondare le spinte che provenivano dagli altri capi mandamento*. La puntualizzazione di Cannella è confermata da una serie di

Spera

elementi che in questo senso possono cogliersi, come le *manifestazioni di giubilo e soddisfazione nelle carceri*, riferite da più fonti, e *i brindisi finali* di fronte alla notizia del buon esito della strage" (pag. 873).

d) "*Nessuna manifestazione di dissenso fu raccolta o percepita negli anni successivi* (pag. 871) ... Cocuzza ha confermato che nel 1994, quando ebbe ad assumere la carica di reggente del mandamento che era stato di Cancemi, *non ebbe affatto modo di rilevare dissensi o recriminazioni* contro il Riina sulla stagione delle stragi" (pag. 855).

C)

In conclusione le circostanze sopra esaminate costituiscono rilevante indizio, idoneo a dimostrare come non risulti da alcun atto processuale che dopo l'uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), ed anche a distanza di tempo, vi sia stato alcuno dei componenti della Commissione Provinciale, nemmeno gli assenti ed i detenuti, a dolersi per il fatto di non essere stato posto nella condizione di esprimere il proprio "dissenso" a causa dell' omessa informativa da parte del Riina.

Segno evidente, questo, che il Riina aveva coinvolto "*l'intera*" Commissione Provinciale, senza escludere alcuno dei suoi componenti, i quali, essendo stati "*preventivamente*" informati non hanno poi avuto alcuna ragione di dolersi.

In sostanza, esiste la circostanza certa ed in controversa, come risulta dagli atti di causa sopra riportati, che "immediatamente dopo" le due stragi,

ed anche "tempo dopo" di esse, non vi furono doglianze da parte dei componenti della Commissione, specie se assenti o detenuti, per il fatto di "non essere stati informati" in merito alla realizzazione di tali importanti delitti né per il fatto di "non avere potuto esprimere il proprio parere" in proposito (assenso, dissenso). Al contrario, nell' ambiente di "Cosa Nostra", specie in quello carcerario, vi furono esplicite manifestazioni di adesione e giubilo.

Tale circostanza, è bene sottolinearlo, non costituisce indizio dimostrativo di un consenso "postumo", bensì, all' opposto, costituisce indizio rilevante per affermare che i componenti "tutti della Commissione, specie gli assenti ed i detenuti, avevano ricevuto la "*preventiva*" informativa ed avevano espresso il conseguente assenso, per cui, successivamente, non avevano motivo alcuno di rimostranza contro il Riina.

L'indizio in esame, quindi, al pari di tutti gli altri in precedenza esaminati, vale a provare che l' informativa del Riina è stata "*preventiva*" e che il destinatario, componente della Commissione, è stato posto nella condizione di esprimere il proprio parere "*prima*" della commissione del delitto. Per cui la successiva manifestazione di compiacimento per l'esito dell' avvenuta strage costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

Siffatta diversa valutazione delle risultanze processuali, porta al superamento dell'obiezione (sollevata nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci) secondo cui la riscontrata as-

senza di doglianze avrebbe solo il significato di un consenso "postumo" e quindi sarebbe irrilevante.

2. Indizio preciso

Nel senso che il su indicato indizio non è contraddetto da altro indizio di contenuto contrario. Invero, negli atti di causa non esiste una sola dichiarazione collaborativa (o altro elemento) da cui potersi dedurre che, in seguito all'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), ed anche a distanza di tempo, "vi furono rimostranze" da parte di alcuni capi mandamento per il fatto di non essere stati avvertiti preventivamente.

Tenuto peraltro conto che non risulta agli atti vi fossero motivi per i quali gli assenti o i detenuti, per tale loro qualità, fossero decaduti dal potere loro spettante di esprimere un parere in ordine al delitto che si stava per compiere.

3. Deduzione del fatto "ignoto"

L' indizio in esame, grave e preciso (fatto noto), considerato in sé e per sé **(sub a),** concorre a dedurre l' esistenza del fatto "ignoto" **(sub b),**

- a) Indizio grave e preciso: fatto "noto": da tutti gli atti processuali, complessivamente esaminati, non emerge un solo elemento (dichiarazione collaborativa od altro) in base al quale possa affermarsi che, immediatamente dopo l' avvenuta uccisione del giudice Falcone (e del giudice Bor-

sellino), o a distanza di tempo, alcuno dei componenti della Commissione Provinciale si sia mai lamentato, esprimendo la "*benché minima doglianza*", per il fatto di non essere stato posto nella condizione di esprimere il proprio "parere" (anche di eventuale dissenso) a causa dell'omessa preventiva informativa da parte del Riina in ordine al delitto che Cosa Nostra si accingeva a compiere, e per di più con modalità stragista. Anzi, all'opposto, gli atti processuali dimostrano che dopo l' uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), ed ancor prima con riferimento alla prossima realizzazione di tale delitto, vi furono, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, manifestazioni di compiaciuto consenso.

- **b) Deduzione del fatto "ignoto"**: risulta dunque evidente, che "*tutti*" i componenti della Commissione erano stati "*preventivamente*" informati dal Riina e che avendo potuto esprimere il proprio consenso non hanno poi avuto alcuna ragione di dolersi, anzi hanno ben potuto esprimere il loro compiacimento per l'esito dell'avvenuta strage; per cui tale successivo compiacimento non costituisce espressione di un consenso "postumo", ma, all'opposto, costituisce dimostrazione di conferma dell' assenso già "*in precedenza*" prestato.

4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria

L' indizio in esame, considerato unitamente agli altri indizi (di cui supra ed infra), converge sempre allo stesso risultato, ovverosia consente di affermare (prova indiziaria) che:

1) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

SEZIONE SETTIMA

Regolare funzionamento della Commissione Provinciale anche a distanza di tempo dall' esecuzione delle stragi

1. Indizio grave.

E' costituito dalla circostanza, certa e incontroversa, secondo cui, anche a distanza di tempo dall' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) la Commissione Provinciale ha seguitato a funzionare regolarmente. In particolare.

a)

Non esiste alcun atto di causa o alcuna dichiarazione collaborativi da cui potersi dedurre che in seguito all'uccisione dei giudice Falcone (e Borsellino) si verificarono "spaccature o contrasti" all'interno della Commissione Provinciale, né che si crearono fazioni o gruppi avversi o semplici "malumori" di alcuno dei componenti.

Anzi, all'opposto, le risultanze processuali convergono nel dimostrare che la Commissione ebbe a funzionare "con regolarità" anche a distanza di tempo dalla strage di Capaci (e di Via d'Amelio).

Il Giuffrè, nel presente giudizio, ha affermato che di "*esistenza della Commissione*" si è potuto parlare fino all' arresto del Riina, mentre, dopo tale arresto, si formarono due gruppi, con orientamenti diversi, rispettivamente capeggiati dal Bagarella e dal Provenzano (v. amplius supra, sezione quinta).

Il Brusca, ha dichiarato che sino alla cattura del Riina la Commissione Provinciale di Palermo era "*rimasta integra*" e funzionante e che non gli ri-

sultava alcun mutamento della regola per cui "gli omicidi eccellenti" dovevano essere deliberati dalla Commissione composta da tutti i capi mandamento di Palermo (v. sentenza strage Capaci, primo grado, parte terza, pag. 73).

Va aggiunto, a conferma, come da tutti gli atti processuali, complessivamente esaminati, non emerga un solo elemento (dichiarazione collaborativa od altro) in base al quale possa affermarsi che, subito dopo l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) o a distanza di tempo, si sia verificata alcuna "*spaccatura o divisione*" all'intermo di Cosa Nostra. Eventi questi che sarebbero di certo conseguiti, qualora alcuni componenti della Commissione non fossero stati informati per esprimere il loro parere su un delitto di tale importanza, e la cui verificazione avrebbe necessariamente paralizzato il regolare funzionamento della Commissione.

Il Brusca (nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci) ha riferito in merito ad una riunione, indetta dal Riina verso la fine del 1992, in seguito all'uccisione del fratello di Benedetto Spera, alla quale oltre al Riina erano intervenuti diversi capi mandamento e sostituti, tra i quali: Cancemi, Ganci, Aglieri, Greco, Giuseppe Graviano e forse Giuffrè. La riunione si era tenuta presso la casa di Girolamo Guddo, al fine di individuare gli autori dell'omicidio. Il Brusca, nel corso del giudizio di secondo grado, nel confermare tale circostanza (ud. 16 aprile 1997, pag. 240, riportata a pag. 1164 della sentenza), ha precisato ulteriormente, quanto alla data

della riunione indicata come avvenuta alla fine del 1992, che "*Riina ancora è libero, dopo l'omicidio del fratello di Benedetto Spera, dopo una settimana, dieci giorni*". L' omicidio in questione si verificò, in effetti, nel novembre del 1992.

b)

Le su indicate circostanze, in cui si concreta l' indizio emergente dagli atti del presente processo, sono state anche rilevate nella citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e sono state poste a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui il Greco e l'Aglieri). E' stato infatti rilevato che:

1) "... *La commissione continuò a riunirsi anche in forma plenaria nel dopo strage con la partecipazione di tutti coloro che ne facevano parte prima*" (pag. 871); ... Fino all'arresto del Riina, e nonostante i provvedimenti repressivi adottati dallo Stato, era convinzione comune nel corpo dell' organizzazione, rispecchiata da Brusca, che le stragi dovessero proseguire *e ciò implicava piena identità di vedute tra i capi mandamento anche per il passato*" (p. 872); "... La consumazione al nord delle stragi del 1993 per le quali il Graviano si è battuto, indizio della sua adesione alle stragi precedenti, che con le prime si pongono in rapporto di continuità logica e materiale, è indice del dissenso e della divisione tra i capi mandamento, sopravvenuti alla proposta di proseguire nella strategia stragista. *Questa vicenda*

invera la regola dell'unanimità per i precedenti episodi avvenuti nel 1992 in Sicilia" (pag. 872).

2) " ... Sappiamo che Aglieri, Greco e Graviano parteciparono nella seconda metà del 1992 a più di una riunione plenaria della commissione alla presenza del Riina (deposizioni Brusca, Cancemi, Ganci: omicidio Spera e Ocello). *Orbene queste riunioni sarebbero state prive di alcun senso se i capi mandamento non fossero stati avvisati dei precedenti omicidi eccellenti.* Non avrebbe ragion d'essere una convocazione per fatti minori e non per fatti rilevanti come quelli in esame. *Nè alcun collaboratore ha mai accennato a discussioni o riunioni nelle quali fosse all'ordine del giorno una spiegazione sul tema delle stragi del 1992.* Ipotizzare che Riina fosse un mero autocrate che agiva all' insaputa della maggioranza per fatti eccezionali come le stragi e gli omicidi politici de1992, preoccupandosi poi di 'disturbare' i capi mandamento per fatti minori, presuppone ignorare l' intera storia di Cosa Nostra in Sicilia ed il ruolo di equilibrio e mediazione dei conflitti interni assunto dalla commissione e dalla complessa organizzazione di Cosa Nostra ed il rapporto tra rispetto delle regole\pace interna e violazione delle regole\guerra che ha caratterizzato questa organizzazione. E non c'è dubbio che dal 1992 *ad oggi noi non abbiamo assistito ad alcuna spaccatura verticale in Cosa nostra*" (v. nota a pag. 850 della citata sent. Borsellino bis).

c)

Spanto

In conclusione le circostanze sopra esaminate, costituiscono rilevante indizio, idoneo a dimostrare che, dopo la realizzazione dell' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), anche distanza di tempo, la Commissione ha seguitato ad operare con regolare funzionamento, in quanto tale organo, nella concezione di tutti i partecipanti, continuava ad essere competente a deliberare sugli interessi comuni.

Segno questo inequivoco e sicuro, non già di un consenso postumo, ma che la regola della competenza era stata osservata anche "*in precedenza*" e dunque anche e soprattutto con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

Si deve dunque dedurre, con fondatezza, che "*tutti*" i componenti della Commissione, ivi compresi coloro i quali, poiché assenti o detenuti, non erano stati partecipi alle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), avevano potuto esprimere il proprio assenso facendolo pervenire al Riina "*prima*" della concreta realizzazione del delitto, in quanto erano stati da costui debitamente informati.

L'indizio in esame, al pari di tutti gli altri in precedenza esaminati, vale a provare che l' informativa del Riina è stata "*preventiva*" e quindi il destinatario, componente della Commissione, è stato posto nella condizione di esprimere il proprio assenso "*prima*" della commissione del delitto. Per cui il regolare funzionamento della Commissione, anche a distanza di tempo

dell' avvenuta strage, costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

Siffatta diversa valutazione delle risultanze processuali, porta al superamento dell'obiezione (sollevata nella sentenza di annullamento della Cassazione relativa alla strage di Capaci) secondo cui la riscontrata regolarità di funzionamento della Commissione (e la riscontrata assenza di divisioni e spaccature al suo interno) avrebbe solo il significato di un consenso "postumo" e quindi sarebbe irrilevante.

2. Indizio preciso

Nel senso che il su indicato indizio non è contraddetto da altro indizio di contenuto contrario. Invero, negli atti di causa non esiste una sola dichiarazione collaborativa (o altro o elemento) da cui potersi dedurre che, in seguito all'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), ed anche a distanza di tempo fino alla data dell'arresto del Riina (avvenuto il 15 gennaio 1993), la Commissione non abbia funzionato o abbia funzionato in modo irregolare essendosi oramai caducata la regola della sua competenza deliberativa. Anzi, all'opposto, vi è ulteriore conferma sulla "continuità" di regolare funzionamento, nella riscontrata assenza di spaccature o divisioni all'interno dell' organizzazione.

3. Deduzione del fatto "ignoto"

L' indizio in esame, grave e preciso (fatto noto), considerato in sé e per sé **(sub a),** concorre a dedurre l' esistenza del fatto "ignoto" **(sub b),**

- **a) Indizio grave e preciso: fatto "noto":** da tutti gli atti processuali, complessivamente esaminati, non emerge un solo elemento (dichiarazione collaborativa od altro) in base al quale possa affermarsi che, immediatamente dopo l' avvenuta uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), o a distanza di tempo, il funzionamento della Commissione Provinciale sia stato interrotto o addirittura paralizzato da "divisioni o spaccature"; anzi, all' opposto, risulta positivamente accertato che la Commissione, ha seguitato a funzionare "*normalmente*" (fino all'arresto del Riina), in quanto tale organo, nella concezione di tutti i partecipanti, continuava ad essere competente a deliberare sugli interessi comuni e sulle questioni di rilevante interesse.

- **b) Deduzione del fatto "ignoto"**: quando sopra dimostra, in modo inequivoco e sicuro, che la "regola della competenza" della Commissione era stata osservata anche "*in precedenza*", soprattutto con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), per cui "*tutti*" i componenti della Commissione, avendo potuto esprimere il proprio consenso, non hanno poi avuto alcuna ragione di dolersi, provocando "divisioni o spaccature"; eventi, questi, la cui assenza non costituisce espressione

di un consenso "postumo", ma, all'opposto, costituisce dimostrazione di conferma dell' assenso già "*in precedenza*" prestato.

4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria

L' indizio in esame, considerato unitamente agli altri indizi (di cui supra), converge sempre allo stesso risultato, ovverosia consente di affermare (prova indiziaria) che:

1) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

5. Conclusione

Le considerazioni sopra esposte rendono evidente quanto esposto in premessa, ovverosia che gli indizi individuati nelle superiori sezioni, dalla prima alla settima, contengono, in sé e per se, la inscindibile "*duplice dimostrazione*" attinente all' effettuata trasmissione di informativa ed alla conseguente trasmissione della prestazione di assenso.

Risulta del pari evidente che:

- gli indizi esposti nelle prime cinque sezioni attengono, "*più propriamente*", alla dimostrazione dell' avvenuta effettuazione della trasmissione dell' "*informativa*" da parte del Riina (tramite propri incaricati o tramite il sostituto) nei confronti dei componenti assenti o detenuti della Commissione Provinciale;

- gli indizi esposti nelle ultime due sezioni (dalla sesta alla settima) attengono "*più direttamente*" alla dimostrazione dell' intervenuta effettuazione della "*prestazione di assenso*" da parte dei destinatari informati, componenti assenti o detenuti .

PARTE QUARTA
Il Concorso morale
(in particolare per la strage di Capaci)

CAPITOLO TERZO
La prova indiziaria sulla "notoria" conoscenza

Spato

CAPITOLO TERZO

La prova indiziaria sulla "notoria" conoscenza

1. Premessa

Sono stati in precedenza esposti (retro Capitolo Secondo) gli elementi indiziari (gravi, precisi concordanti), i quali provano che il Riina ebbe a curare la preventiva informazione, ricevendone il relativo assenso (consenso o non manifesta opposizione), anche con riguardo ai capi mandamento non direttamente partecipi, poiché assenti o detenuti, alle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

E' ora utile richiamare che i giudici di primo grado si sono soffermati per evidenziare l' argomentazione logica (condivisa anche in sede di appello) secondo cui il Riina aveva tutto l' "interesse" ad effettuare l' informativa del piano stragista ed a ricevere i conseguenti pareri, al duplice fine di: a) coinvolgere tutti i componenti della Commissione in una "condivisione di responsabilità", trattandosi di un delitto che, per la sua enorme rilevanza, avrebbe implicato una sicura controreazione da parte dello Stato); b) evitare, nell' ambito dell' organizzazione, la verificazione di "spaccature" che avrebbero potuto compromettere l' autorevolezza della posizione da lui occupata in seguito al vittorioso esito dell' ultima guerra di mafia.

Il rilievo è del tutto condivisibile. In questa sede, tuttavia, ad abundantiam, occorre procedere oltre e precisamente, sia attraverso una rivalutazione delle risultanze processuali e sia attraverso il ricorso ad un'ulteriore prova indiziaria, occorre verificare se, a parte il su indicato "positivo" interesse del Riina ad effettuare l' informativa in esame:

1) Siano maturati, nel periodo delle riunioni in cui venne deliberata la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), eventi tali: a) da imporre al Riina di non effettuare l' informativa all' intera Commissione Provinciale ed in particolare ai componenti "assenti o detenuti"; b) da imporre a costoro, seppure informati, di prestare un parere di opposizione e non già di positivo consenso.

2) Oppure, all'opposto, se nell'ambito di Cosa Nostra, erano talmente "*notori*" gli elementi costituenti i presupposti logici-cronologici da cui è scaturito, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già "comunque" avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dall' informativa del Riina e a prescindere pure dalla loro personale partecipazione (in quanto assenti o detenuti) alle riunioni in cui poi venne in concreto rinnovata quella decisione di morte. Per cui, nessun particolare evento ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa all' intera Commissione Provinciale ed in particolare ai componenti "assenti o detenuti", nè ha imposto

Spato

a costoro di prestare un parere di opposizione e non già di positivo consenso. Anzi gli eventi erano tali da favorire al massimo l'informativa e la conseguente prestazione di assenso.

Occorre pertanto esaminare gli indizi (gravi, precisi, concordanti) per verificare se essi conducano o meno al conseguimento della prova in esame.

E' stato gia detto (v. retro precedente Capitolo), e vale ribadirlo, che la prova del concorso morale è stata richiesta solo dalla sentenza della Cassazione relativa alla strage di Capaci e non pure dalla sentenza relativa alla strage di via D'Amelio, tuttavia l'indagine in esame va estesa anche all' uccisione del giudice Borsellino per il solo motivo che la sua posizione è intrinsecamente collegata a quella del giudice Falcone.

2. Indizio relativo alla "notorietà" della originaria decisione di morte risalente agli anni '80.

Costituisce indizio "grave" la circostanza rilevante ed incontroversa relativa all' esistenza di una originaria deliberazione di morte, adottata da Cosa Nostra nei confronti del giudice Falcone (e Borsellino) risalente agli anni '80 e mai revocata. In particolare

A)

Tale circostanza è stata ampiamente trattata nelle pregresse sentenze di merito relative alla strage di Capaci e di via D' Amelio e sul punto non è intervenuta alcuna censura da parte delle rispettive sentenze di parziale an-

nullamento della Corte di Cassazione. Pertanto è sufficiente qui richiamare che:

a) Quanto al "tempo", la deliberazione di morte in esame deve farsi effettivamente risalire agli anni '80, come dimostrato dai conseguenti attentati (v. amplius infra, paragrafo successivo) perpetrati a carico del giudice Falcone (e Borsellino), che comprovano ulteriormente l' esistenza di siffatta deliberazione.

b) Quanto agli "autori", la deliberazione di morte è indubbiamente imputabile a Cosa Nostra, stante che ad essa sono riconducibili i conseguenti attentati (v. amplius infra) e che, dal complesso degli atti di causa, non è emersa alcuna ipotesi alternativa da cui possa derivare il benché minimo sospetto per attribuire la deliberazione ad un' organizzazione criminale diversa da Cosa Nostra.

In questa sede occorre evidenziare che nel momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) era "*notoria*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la su indicata circostanza relativa all' esistenza dell'originaria decisione di morte risalente agli anni '80 e mai revocata.

Ha dichiarato il Giuffrè che i nomi di Falcone e Borsellino erano "notori" da tempo, addirittura "prima" che egli (nel 1987) entrasse a fare parte della Commissione. Infatti il collaborante:

Spato

a) Ha precisato che nonostante il tema della riservatezza fosse molto sentito da parte della Commissione e del Riina, tuttavia, nel momento in cui si era costretti a parlare quasi in continuazione del maxi processo e dei politici "*vi erano dei nomi che ormai erano notori da tempo, ... Lima, Falcone, Borsellino, a prima che io entrassi dentro la commissione*". (verb. 18 febbraio 2004, p. 46, poi rettificato, con il controesame della Corte, mediante l'eliminazione della parola "*forse*" riferita a " *prima che io entrassi* ...").

b) Ha affermato: "... in quella riunione del novembre dicembre del '91, ho detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che *è andato maturato nel tempo e sono stati fatti i nomi di Falcone, di Borsellino* e di Lima. Ma *questi nomi non è che siano nati in quella riunione*, lo vado a ripetere di nuovo. Questa strategia, cioè la strategia stragistica, la così detta strategia stragistica, non è che ... cioè si va a trovare ... cioè, viene decisa, cioè *viene ad essere applicata nel tempo* ..." (ud. 18 febbraio 2004, pag. 43).

d) Ha aggiunto: "Non c'è in questo discorso una meraviglia da parte nostra, c'è la coscienza che finalmente la vendetta di cosa nostra nei confronti dei nemici prende l'avvio, *non è che Salvatore Riina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, perché* mi sento sempre sottolinearlo *questo argomento era abbastanza noto a tutti* ..." (ud. 12 dicembre 2003).

Il Brusca con "ruolo di anzianità" maggiore di quella del Giuffrè, ha ribadito, nel corso del presente giudizio, le dichiarazioni rese nel corso dei

giudizi di merito relativi alle due stragi in esame, sottolineando che la decisione di uccidere il giudice Falcone (e Borsellino) risaliva al 1982 ed era "notoria": "perchè io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone *lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi*, e più si è aggiunto anche un' altra serie, un' altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino ... Per me *non è che ho saputo quel giorno* [riunione in casa Guddo dei primi di febbraio/metà febbraio 1992] che si doveva uccidere Giovanni Falcone; io della morte di Giovanni Falcone *lo sapevo già dal 1982.* Ho partecipato a dei tentativi già per mettere in atto quel fatto. *Mi è stato rinnovato quello che già io sapevo.* Prima da soldato e poi da capo mandamento. *Non l'ho appreso quel giorno cioè quella mattina*" (udienza antimeridiana 23 gennaio 2004, pagg. 18-20).

Oltremodo importante è poi quanto dichiarato dal Brusca in merito alla circostanza che, di volta in volta, veniva "*rinnovata*" la decisione di morte nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino e che questa rinnovata decisione veniva "*portata a conoscenza*" dei capi mandamento che non ne avevano avuto precedente cognizione. Al riguardo vanno richiamate le sue dichiarazioni:

" PRESIDENTE: -Si'. Lei ha detto, appunto, le riunioni di febbraio - marzo furono le riunioni deliberative. A quel punto si doveva solo passare alla fase esecutiva, non era necessaria alcuna altra deliberazione.

BRUSCA: -Uhm... si'.

PRESIDENTE: -La deliberazione fu presa in quella data.

BRUSCA: -Aspetti, Signor Presidente. ..

PRESIDENTE: -Si doveva scegliere solo chi, come e quando?

BRUSCA: -Cioe', *in quella data fu rinnovata* perche', per quelle che sono le mie conoscenze, *l' omicidio del dottor Giovanni Falcone era gia' stabilito, ogni volta si rinnovava e veniva messo a conoscenza di qualche altro che, possibilmente, non sapeva nulla*, veniva rinnovata. *Ogni volta non c'era bisogno di rinnovare a tutti quello che si doveva fare.*

PRESIDENTE: -Certo.

BRUSCA: -Ma possibilmente qualcuno che non sapeva e veniva messo a conoscenza e si andava avanti. *Quindi rafforzare di andare avanti.* E siccome era stata individuata la possibilità di poterlo uccidere a Palermo, quindi, si e' messo a punto di portare a termine quel fatto operativo.

PRESIDENTE: -Si'. Anche per il dottor Borsellino era la stessa cosa, ovviamente, scaglionando nel tempo l'esecuzione?

BRUSCA: -*Si', perfettamente, la decisione di uccidere il dottor Borsellino parte già nel tempo*, non. ..*ogni volta viene sempre rinnovata* e poi (?) .Ci sono i tentativi che vanno a buon fine e i tentativi che vanno... che vanno... non vanno a buon fine" (v. sentenza 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta relativa al processo c.d. Borsellino bis, ormai definitiva con affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati).

B)

L' indizio esaminato, oltre che "grave" è anche "preciso". Infatti agli atti di causa non è dato rinvenire nessuno elemento in base al quale possa affermarsi che nel momento delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino (metà dicembre 1991 e febbraio/marzo 1992) "*non era notoria*", nell'ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la circostanza relativa all' esistenza di un' originaria deliberazione di morte adottata dall' organizzazione nei confronti dei due magistrati negli anni '80 e mai revocata. Pertanto, per i componenti "assenti o detenuti" della Commissione, non si trattava di una decisione da adottare per la prima volta, da discutere e da ponderare, ma solo da rinnovare, essendone state già valutate le conseguenze che essa implicava.

3. Indizio relativo alla "notorietà" degli attentati conseguenti alla originaria deliberazione di morte risalente agli anni '80.

Costituisce indizio "grave" la circostanza rilevante ed incontroversa secondo cui la su indicata originaria decisione di morte risalente agli anni '80 a carico del giudice Falcone e Borsellino, venne seguita da una "pluralità di attentati", di cui solo l' ultimo, con esito mortale e risolutorio, è stato quello relativo alla strage di Capaci nei confronti del giudice Falcone (23 mag-

gio 1992) e quello relativo alla strage di via D' Amelio nei confronti del giudice Borsellino (19 luglio 1992).

A)

Tale circostanza è stata ampiamente trattata nelle sentenze di merito relative alle due stragi, cui va fatto rinvio, rilevandosi che sul punto non è intervenuta alcuna censura da parte delle rispettive sentenze di parziale annullamento della Corte di Cassazione. Pertanto qui è sufficiente richiamare che negli anni 1987 e 1988 vennero commessi due attentati a carico del giudice Borsellino e che più numerosi furono gli attentati commessi a carico del giudice Falcone dal 1983 al gennaio 1992, di cui il più eclatante e notorio è stato quello effettuato alla villa della "Addaura" nell' anno 1989.

In questa sede occorre evidenziare che nel momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) era "*notoria*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, l' avvenuta realizzazione di almeno uno degli attentati conseguenti all' originaria decisione (risalente agli anni '80 e mai revocata).

Invero non si tratta della conoscenza delle specifiche modalità con cui i vari attentati vennero realizzati (elementi, questi, noti soltanto al ristretto gruppo dei materiali esecutori). Si tratta invece della generica conoscenza dell' esistenza di almeno un attentato tra i tanti realizzati a carico dei due

giudici e sviluppati nel consistente arco temporale decorrente dal 1983 fino al gennaio 1992.

Basti citare in proposito i riferimenti del Giuffrè, nel presente processo: a) "*Era notorio all'interno di Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione*, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi" (udienza 18 gennaio 2004, p.41); b) "... noi abbiamo visto Falcone che subirà un attentato all' Addaura, Borsellino, per quel che mi risulta, era attenzionato per avere subito un attentato a Trapani ..." (ud. 18 febbraio 2004, pag. 43); c) "io comincio a sentire, ad apprendere, ad avere notizie che si muove qualcosa contro il dottore Falcone dal ... in modo particolare dal '84" (verbale 12 marzo 2004, controesame della Corte). E, vale evidenziarlo, a quella data il Giuffrè non era ancora il capo mandamento di Caccamo, ruolo che ricoprirà nel 1987.

In particolare era a tutti noto, anche agli "estranei" a Cosa Nostra, per la grande pubblicità che ne era conseguita attraverso i mass media, l' attentato del 1989 all' Addaura a carico del giudice Falcone. Non potevano certo ignorarlo gli affiliati all' organizzazione mafiosa. Con riguardo a tale attentato il Giuffrè ha affermato "*non è che ci fosse bisogno di qualche cosa*" e, in seguito al chiarimento richiestogli dalla Corte, ha spiegato che " ... nel momento in cui in seno alla commissione del discorso se ne era più volte parlato, *non c' era bisogno di altre deliberazioni*" (ud. 12 marzo 2004, controesame della Corte, pag. 11). In sostanza, proprio in quanto vi era stato l'

Sparto

attentato dell' Addaura, non era nemmeno necessario che venisse rinnovata la decisone di morte a carico del giudice Falcone. Per cui, come dice il Giuffrè, quella del giudice Falcone era rimasta la "*grande incompiuta*" (udienza 13 febbraio 2004 e poi 12 marzo 2004, pag. 12).

La "*notorietà*" degli attentati relativi al giudice Falcone, specie quello sopra citato dell' Addaura, è stata di certo superiore a quella degli attentati relativi al giudice Borsellino. Tuttavia, nell'ambito di Cosa Nostra, i due nomi erano talmente collegati che il riferimento alla persona del giudice Falcone non poteva prescindere dal contestuale collegamento alla persona del giudice Borsellino. Per cui la notorietà "maggiore" degli attentati nei confronti del dott. Falcone, inglobava in sé e per sé, la "minore" notorietà degli attentati nei confronti del dott. Borsellino.

B)

L' indizio esaminato, oltre che "grave" è anche "preciso". Infatti agli atti di causa non è dato rinvenire nessuno elemento in base al quale possa affermarsi che nel momento delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino (dicembre 1991 e febbraio/marzo 1992) non era "*notoria*", nell'ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la circostanza relativa all' esistenza di almeno uno dei molteplici attentati che l' organizzazione aveva effettuato nei confronti dei due magistrati, in conseguenza all' originaria deliberazione di morte adottata dall' negli anni '80 e mai revocata. Quindi,

Spato

per i componenti "assenti o detenuti" della Commissione non si tratta di rendere "esecutiva", per la prima volta, quella decisione ma solo di reiterarla esprimendo un positivo consenso al suo rinnovo.

4. Indizio relativo alla "notorietà" della pericolosità, per gli interessi di Cosa Nostra, dell' azione giudiziaria svolta dal giudice Falcone (e Borsellino)

L' impegno professionale dei giudici Falcone e Borsellino è stato caratterizzato da una costante e sempre crescente attività giudiziaria di contrasto a Cosa Nostra, mirata a colpire il cuore dell' organizzazione ed in particolare i relativi interessi economici.

A)

Costituisce indizio "grave" la circostanza rilevante ed incontroversa secondo cui: la "pericolosità" dell' azione giudiziaria dei due magistrati, sempre persistente ed attuale, è stata il movente specifico per cui ne venne decisa l'uccisione. Tale circostanza è stata ampiamente trattata nelle pregresse sentenze di merito relative alla strage di Capaci e di via D' Amelio e sul punto non è intervenuta alcuna censura da parte delle rispettive sentenze di parziale annullamento della Corte di Cassazione. Pertanto è sufficiente qui richiamare che:

a) Il giudice Falcone, dopo gli attentati subiti a Palermo, non ha per nulla retrocesso dalla propria attività giudiziaria. Egli, dopo il 1989, data dell' e-

Sparto

clatante attentato all' Addaura, trasferitosi a Roma presso il Ministero della Giustizia, ha raggiunto il picco della sua "pericolosità" quando si è interessato per garantire l' imparzialità dell' esito del maxi processo, cui invece si opponeva il diverso interresse del Riina il quale, strumentalizzando le interferenze dei politici "vicini" a Cosa Nostra, voleva ottenerne un risultato favorevole per l' organizzazione mafiosa (v. retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragr. n. 3). Va ancora aggiunto che era di fondata e notoria previsione la nomina del giudice Falcone alla direzione della Procuratore Nazionale Antimafia, Ufficio dal quale, forte della propria esperienza nel settore della gestione illecita degli appalti, avrebbe di sicuro sviluppato specifiche investigazioni su una materia nevralgica per gli interessi economici di Cosa Nostra (v. retro, Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione prima, paragr. n. 6).

b) Anche il giudice Borsellino, dopo gli attentati subiti, non ha per nulla retrocesso dalla propria attività giudiziaria, addirittura intensificandola dopo la strage di Capaci e mirando allo specifico obiettivo di svelare i meccanismi di "Cosa Nostra" nella scottante materia degli appalti, costituente il "cuore" economico dell'organizzazione mafiosa. Il suo nome, peraltro, "circolava" quale candidato alla Direzione nazionale antimafia (v. retro, Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione prima, paragr. n. 6).

In questa sede occorre evidenziare che nel momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di

morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) era "*notoria*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la su indicata circostanza relativa alla sempre persistente ed attuale pericolosità dell' azione giudiziaria svolta dai due magistrati.

Il Giuffrè, nel presente processo, in modo incisivo ha affermato che: "questa è una riunione [quella degli auguri "natalizi" di dicembre 1991] che in modo più marcatamente, più esplicitamente *va ad interessare ... al nemico o ai nemici storici di Cosa Nostra che erano personificati dal dottore Falcone prima e Borsellino dopo*" (udienza, 12 dicembre 2003, p .25-26)

Il Pulci sapeva che " ... come magistrati eminenti da ammazzare che *loro ritenevano pericolosi* erano il dott. Falcone e Borsellino" (udienza 23 aprile 2004).

Il collaborante Geraci, facente parte del gruppo mafioso di Trapani, ha dichiarato: "Si'. Allora, il dottore Falcone si voleva uccidere perche' *e' risaputo che combattesse la mafia in Sicilia* (procedimento di secondo grado relativo alla strage di Capaci, verbale interrogatorio 12 novembre 1992, pag. 109, 110). ... perche' poi era andato a Roma e che da Roma gestisse lui le fila ancora per... contro i mafiosi, e per questo volevano ammazzare a Falcone. *Perche' hanno detto che era piu' pericoloso ancora che lui era andato a Roma*". (stesso verbale, pag. 132). Da sottolineare il verbo usato dal collaborante: "*è risaputo*".

Significative sono le dichiarazioni del Brusca che riassumono la "carrie-

ra" del giudice Falcone ed i suoi persistenti interventi in pregiudizio degli interessi di Cosa Nostra: "... *gia' era stabilito l'eliminazione del dottor Giovanni Falcone a causa del suo operato, quindi il suo operato ha fatto frutti tutti negativi, quindi gia' era scontato ... Giovanni Falcone gia' era un nemico storico ... ripeto, non c'era bisogno di discutere, perche' a cominciare gia' dall'81 - '82, da quando lui comincio' a lavorare a Palermo e comincio' a fare indagini, il dottor Giovanni Falcone si comincio' ad interessare di... di mafia, prima con i cugini Salvo, poi con il processo dei 162, poi la... la confessione di Buscetta, cioe' il pentimento di Buscetta, poi Contorno, poi "Pizza Connection", l'operazione "Big John", "Mafia e Appalti", cioe' il coinvolgimento Ciancimino, i Costanzo. Cioe', il dottor Giovanni Falcone c'e' da fare un... un romanzo per tutto quello che lui faceva durante il suo cammino. Poi ha ripreso con 'Mafia e Appalti', poi all'ultimo... all'ultimo, quando poi c'era che lui aveva istruito il maxiprocesso, all'ultimo fu quando fu trasferito a Roma, non so se di sua volonta' o per volonta' dell'onorevole Martelli, andando a Roma per completare, diciamo, il suo lavoro e interessandosi per mettere fine al maxiprocesso e quindi dare... dare frutto al suo lavoro. Quindi, tutta l'operazione del dottor Giovanni Falcone era tutta negativa contro "Cosa Nostra*". ..(proc. primo grado strage di via D' Amelio, ud. 1 luglio 1999, pag. 22).

Non dissimili sono i riferimenti relativi al giudice Borsellino.

Spalo

Egli in seguito alla strage di Capaci, ha addirittura intensificato l' indagine sugli appalti, e, per tale sua pericolosità, secondo il Giuffrè, vennero accelerati i tempi di esecuzione della strage di via D' Amelio (v. amplius retro).

In senso analogo ha deposto il collaborante Pulci il quale ha affermato che il dott. Borsellino "*poteva fare più danni del dott. Falcone*", ragione per cui ne venne anticipata la morte (udienza 23 aprile 2004). Lo stesso collaborante ha pure riferito di avere assistito, assieme al Madonia, ad una trasmissione televisiva in cui si indicava la persona del giudice Borsellino come sicuro candidato alla direzione nazionale antimafia; per cui, il Madonia ebbe a commentare la notizia dicendo che il magistrato, per tale motivo, sarebbe stato ucciso (udienza 23 aprile 2004).

Non è superfluo ricordare che "il Siino, essendo stato l'ideatore del sistema della spartizione illecita degli appalti pubblici, nonché l'anello di congiunzione tra la mafia ed il modo politico - istituzionale e quello dell'imprenditoria, era stato oggetto delle indagini condensate nello storico rapporto 'Mafia e appalti' che aveva suscitato l'interesse del giudice Falcone e poi quello del giudice Borsellino. Quest'ultimo aveva raccolto le dichiarazioni di Leonardo Messina, che aveva intrapreso la sua collaborazione proprio nel mese di giugno del 1992, subito dopo la strage di Capaci, e su tale tema erano iniziate le indagini della Procura di Milano" (v. in tal senso, pag. 1269, sentenza secondo grado sulla strage di Capaci)

Del resto la persistente azione giudiziaria condotta dai giudici Falcone e Borsellino non era "*nota*" soltanto nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. Essa veniva resa "*pubblica*" dal continuo interesse con cui la stampa e la televisione diffondevano gli interventi operati dai due magistrati nella loro costante lotta a Cosa Nostra.

B)

L' indizio esaminato, oltre che "grave" è anche "preciso". Infatti agli atti di causa non è dato rinvenire nessuno elemento in base al quale possa affermarsi che nel momento delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino (dicembre 1991 e febbraio/marzo 1992) "*non era notoria*", nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la circostanza relativa alla "pericolosità della sempre persistente ed attuale" azione giudiziaria svolta dal giudici Falcone (e Borsellino), di contrasto agli interessi di Cosa Nostra, specie economici. Pertanto per i componenti della Commissione, pur se "assenti o detenuti" in riferimento al momento delle su indicate riunioni, era sempre attuale il movente per il quale il giudice Falcone (e Borsellino) continuava ad essere un "nemico" di Cosa Nostra.

5. Indizio relativo alla "notorietà" degli interventi svolti dal Riina per condizionare l'esito del maxi processo

Costituisce indizio "grave" la circostanza rilevante ed incontroversa secondo cui: Il Riina si è interessato, in modo spasmodico, per condizionare la decisione del maxi processo pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, senza però conseguire il risultato sperato.

A)

Tale circostanza è stata ampiamente trattata nelle pregresse sentenze di merito relative alla strage di Capaci e di via D' Amelio e sul punto non è intervenuta alcuna censura da parte delle rispettive sentenze di parziale annullamento della Corte di Cassazione. Pertanto è sufficiente qui richiamare che qualora la Cassazione avesse accolto l' impostazione che era stata data dal giudice Falcone al maxi processo si sarebbero prodotti effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti.

In questa sede occorre evidenziare che nel momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), era "*notoria*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la su indicata circostanza relativa alla spasmodica attività svolta dal Riina per

condizionare l' esito del maxi processo, senza però conseguire il risultato sperato. In particolare.

1.

Il Giuffrè ha riferito che il maxi processo era "*la spina nel fianco di Salvatore Riina*, cioè l'esito positivo del maxi processo era di importanza vitale, sia per quanto riguarda il discorso dell' organizzazione di per sé stessa, sia per quanto riguarda *l' immagine stessa della commissione e di Salvatore Riina in prima persona,* il quale, qualcuno diceva, *si è giocata la testa* affinché questo procedimento andava bene .. " (udienza 12 dicembre 2003, pag. 8).

Anche il collaborante Brusca ha precisato, in relazione al maxi processo, che il Riina "*ha visto in pericolo il suo prestigio e la sua gestione autocratica*" (v. pag. 91, sentenza di parziale annullamento della Cassazione, relativa alla strage di Capaci).

Ha aggiunto il Giuffrè che il Riina inizialmente "ebbe ad avanzare un ragionamento in base al quale diceva che occorreva accettare le condanne per i reati associativi, mentre le condanne per i fatti più gravi, quali gli omicidi, sarebbero state annullate. *Per cui in un primo tempo Riina asseriva che non ci sarebbero stati problemi. Successivamente i problemi ci sono stati* ed è stato molto esplicito nel dire che all'orizzonte si incominciava a vedere qualche cosa che diventava sempre più meno positivo nei confronti dei ma-

fiosi coinvolti nel maxi processo" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 44 e 45).

In proposito il Pulci, ha dichiarato di avere saputo che l' on.le Salvo Lima, sebbene oramai ritenuto da tempo inaffidabile (ed in tal senso ha concordato pure il Giuffrè), tuttavia non è stato subito ucciso in quanto, fino all' ultimo momento, fino al giorno della camera di consiglio, si confidava in suo fattivo intervento: " A Lima lo volevano già morto da tanto tempo, solo che *speravano in Lima fino all' ultimo momento* che aggiustasse in Cassazione il maxi processo, perché *fino al giorno della camera di consiglio ognuno giocava le proprie carte*, si sperava diciamo che il processo venisse cassato" (pag. 68, verb. 23 aprile 2004).

Del resto "Cosa Nostra" era a perfetta conoscenza che il giudice Falcone si era attivato per evitare che l'organizzazione mafiosa interferisse sul normale svolgimento del maxi processo in Cassazione. In proposito il Brusca ha riferito che: " il dottor Giovanni Falcone era, diciamo, un ostacolo continuo per 'Cosa Nostra' ... sia per il maxiprocesso e per gli impedimenti che avevamo per poter arrivare ad un esito positivo. Cioe', *indagava su quelle persone che noi avremmo potuto agganciare nuovamente*, cosa che non e' stata possibile; i vecchi amici, ripeto, mi riferisco all'onorevole Lima e *lui, diciamo, ha fatto in modo che non intervenissero.* Cioe', essendo che lui rifletteva, *i suoi riflettori erano puntati in Cassazione* tramite agganci politici, quindi non potevamo intervenire" (proc. primo grado strage di via

D'Amelio, ud. 1 luglio 1999, pag. 22)

2.

L'attività svolta dal Riina è stata seguita con partecipazione diretta ed interesse personale da parte degli associati di "Cosa Nostra", specie dai "capi" e dai "detenuti" i quali avevano ben compreso quale deleterio effetto avrebbe avuto per l' intera organizzazione un eventuale esito negativo del maxi processo.

Tanto che l' attività condizionante è stata espletata a cominciare dal primo grado del giudizio, con iniziative provenienti dagli stessi associati.

In proposito il Mutulo ha dichiarato che nel corso del giudizio di primo grado, ove egli stesso era imputato, aveva proposto dal carcere al Riina di contattare un personaggio influente nell'ambiente giudiziario. Il Riina, rispondendogli, lo aveva invitato a "*fare i carceratelli*", lasciando ad altri il pensiero di "aggiustare il processo".

Con il procedere del giudizio il Mutolo aveva appreso dai capi mandamento detenuti, tra cui vi erano Calo', Montalto, Geraci, Brusca Bernardo e Madonia Francesco, che le aspettative di un esito favorevole in quel grado erano andate deluse (v. in tal senso la sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo primo, pag. 31).

E' dunque evidente come, già dal giudizio di primo grado fosse "*notorio*" in Cosa Nostra ed in particolare nei capi mandamento detenuti, l' attività

svolta per ribaltare la tesi affermata dal giudice Falcone nel maxi processo da lui istruito.

Ve ne è ulteriore conferma nelle dichiarazioni dello Anzelmo il quale ha dichiarato che uno degli obiettivi di "Cosa Nostra" era quello di condizionare l'esito del maxi processo, per cui l' organizzazione si era attivata durante i vari gradi del giudizio ed in Cassazione aveva riposto le maggiori speranza di un esito favorevole, poi deluse in seguito alla sentenza (v. giudizio di primo grado sulla strage di Capaci, udienza del 27 novembre 1996, pagg. 33, 34).

Su queste speranze il Gambino non aveva più confidato quando sul finire del novembre 1991, nel carcere di Spoleto, aveva comunicato al Mutolo che il dott. Carnevale non avrebbe più presieduto il maxi processo (v. in proposito dichiarazione del Mutolo, in sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo primo, pag. 33).

Ed ancora, Sinacori Vincenzo, affiliato della provincia di Trapani, ha dichiarato che: "ognuno si cercava di darsi da fare *per cercare le sue strade* per potere portare a termine questo maxiprocesso con una sentenza abbastanza positiva. *Ognuno per le sue strade.* Io posso dire... posso dire che sono andato a Roma perche' noi conoscevamo una persona a Roma che ci poteva dare aiuto, nel senso ci poteva dire da chi era formato il Collegio in Cassazione *e poi muoverci per i fatti nostri*" (v. processo secondo grado, strage di Capaci, udienza 6 ottobre 1999, pag. 166).

Pure il Cancemi, con riferimento alla posizione dell'imputato Buscemi Salvatore (v. infra, Parte quinta, nella relativa sede), ha riferito che proprio da La Barbera e da Biondino aveva sentito dire inizialmente che si stavano interessando per un esito favorevole del maxiprocesso in Cassazione (v. processo secondo grado, strage di Capaci, p. 1243)

In sostanza vi e stato una totale coinvolgimento di "Cosa Nostra" nel rendersi partecipe all' attività svolta dal Riina per interferire sull'andamento del maxi processo, sin dal suo primo grado.

Peraltro, ad accrescere la "*notorietà*" delle circostanze sopra riferite ha contribuito il fatto che il Riina doveva rendere conto del proprio operato ai rappresentanti della Commissione ed in particolare agli associati "detenuti".

In proposito il Giuffrè ha affermato che il Riina " ... aveva *assunto una responsabilità ben precisa nei confronti della commissione* ed anche poi il discorso si allargava *nei confronti di tutti gli esponenti che si trovavano in carcere in quel momento*" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 42 e 43).

Proprio ai detenuti il Riina aveva fatto pervenire una lettera con cui si scusava per l'esito avuto dal maxi processo. Il collaborante Marchese ha infatti riferito di aver ricevuto, mentre si trovava nel carcere di Voghera insieme al fratello Antonino, un bigliettino passato a quest' ultimo durante un colloquio dal cognato Di Filippo Emanuele, a firma del Riina, nel quale questi esprimeva rammarico per l' esito del processo, diceva che vi erano

state delle "pressioni" contrarie e che essi erano sempre nel suo cuore (v. sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo primo, pag. 38).

B)

L' indizio esaminato, oltre che "grave" è anche "preciso". Infatti agli atti di causa non è dato rinvenire nessuno elemento in base al quale possa affermarsi che nel momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) non fosse "notoria", nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la circostanza relativa alla spasmodica attività svolta dal Riina per condizionare l'esito del maxi processo pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, senza però conseguire il risultato sperato.

6. Indizio relativo alla "notorietà" dell' esito negativo del maxi processo e conseguente addebito di responsabilità al giudice Falcone

Costituisce indizio "grave" la circostanza rilevante ed incontroversa secondo cui: il maxi processo ha avuto esito negativo con conseguente addebito di responsabilità al giudice Falcone che pertanto doveva essere ucciso.

A)

La su indicata circostanza non ha costituito un fatto "riservato" conosciuto solo dal Riina e da pochi suoi fidati, ma era di diffusa "*notorietà*". In particolare.

1)

La Corte di Cassazione, il 30 gennaio 1992, ha deciso il maxi processo, ma con esito negativo per le aspettative di Cosa Nostra.

Il Pulci ha dichiarato che la decisione del maxi processo è stata seguita anche durante l' ultima sua fase in camera di consiglio (v. supra, n. 5).

Come ha detto il Giuffrè: "E all' ultimo è storia, *è storia abbastanza nota* che la sentenza della Cassazione è stata negativa perché ci sono state parecchie condanne e parecchi ergastoli" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 44 e 45).

La notizia è stata diffusa il giorno successivo dalla televisione, come riferito dal Sinacori che, in quel momento (31 gennaio 1992), si trovava in riunione assieme al Riina ed all' Agate, per organizzare la partenza della c.d. missione romana (v. retro, Parte Seconda, Capitolo Secondo)

All' immediata conoscenza di tale decisione, certo appresa non solo attraverso la televisione, erano in particolare interessati "i capi" della Commissione Provinciale, specie se detenuti, in quanto coinvolti in modo personale e diretto.

2)

E' pacifico ed è stato "notorio" nell'organizzazione, specie per chi vi rivestiva un ruolo di vertice, che Cosa Nostra ha attribuito la responsabilità dell' esito negativo del maxi processo al giudice Falcone, ritenendolo colpevole, tra gli altri, e più degli altri. Infatti egli era stato l' artefice del maxi processo ed era anche intervenuto per neutralizzare i tentativi condizionanti svolti dal Riina. E dunque il magistrato doveva essere ucciso.

Al riguardo il Marchese nel riferire in merito alle aspettative che nutrivano gli associati "detenuti", confidando soprattutto su una smentita del teorema Buscetta, ha aggiunto che proprio tra i carcerati "*si vociferava*" che il giudice Falcone si stava "*interessando*" al processo (v. sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo primo, pag. 38).

Ha poi aggiunto che nel biglietto ricevuto dal Riina vi era pure scritto "*si stava vedendo il da farsi*" nei confronti delle persone che con le loro "*pressioni*" avevano compromesso l'esito positivo del maxi processo. Per cui lui, ed il fratello, avevano compreso che da parte di "Cosa Nostra" si stava preparando "*qualcosa di grosso*", opinione questa che venne confermata anche dalla spontanea costituzione di alcuni affiliati, che sembrava finalizzata a precostituirsi un alibi per ciò che doveva accadere (loc. supra cit.)

Il Mutolo aveva riferito che durante la sua detenzione presso la casa di reclusione di Spoleto, mentre era nei corridoi in attesa dei colloqui con gli aventi diritto e delle visite specialistiche, aveva parlato con il Calò, e con altri esponenti di rilievo dell' organizzazione, della "*delusione*" provata

dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1992 e della "*responsabilità*" che i vertici della medesima attribuivano al dr Falcone per l'esito di questo processo (v. processo di secondo grado relativo alla strage di Capaci, posizione dell'imputato Calò, pagg. 1028 e segg.; ud. del 21 febbraio 1996, pagg. 20, 21-28, 333-334; ud. del 22 febbraio 1996, pagg. 23-25 e 88).

Il collaboranti Geraci, facente parte del gruppo mafioso di Trapani, con riferimento altrettanto specifico, ha dichiarato: "... il dottore Falcone si voleva uccidere perche' *e' risaputo* che ha fatto *il maxiprocesso* ... E ce l'avevano *a morte* con il dottore Falcone" (procedimento di secondo grado relativo alla strage di Capaci, verbale interrogatorio 12 novembre 1992, pag. 109, 110). ... "... che poi lui e' andato a Roma, che anche da Roma *loro dicevano* che lui era sempre *il promotore,* che dirigeva il tutto da Roma, *e per questo che lo volessero fare fuori*" (stesso verbale, pag. 117).

E' da evidenziare che il Geraci sapeva quanto sopra riportato, non solo poiché partecipe alla c.d. missione romana di cui si è già detto in precedenza (v. retro) ma pure perché era "*risaputo da tutti*", ovverosia era "*arcinoto*" che il giudice Falcone era stato l'artefice del maxi processo e che da Roma aveva seguitato ad interessarsene.

3)

Del resto, ancora prima della definizione del maxi processo, ma comunque in relazione al suo prevedibile esito negativo, già era "*notorio*" nell'

ambito di Cosa Nostra che "c'*era in cantiere di fare un po' di pulizia, si dovevano ammazzare alcuni magistrati, alcuni politici che ci avevano preso per i fondelli*" . E' questo quanto dichiarato dal Pulci nel presente processo, (udienza 23 aprile 2004, pag. 47). Egli sapeva della imminente uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), non solo perché aveva partecipato alla c.d. spedizione in Belgio (v. retro Parte seconda, Capitolo secondo) ma anche perché la notizia "circolava" ed era "nota" nell' ambito di Cosa Nostra.

Il collaborante ha riferito, di avere saputo, sin dai mesi di ottobre-novembre 1991 (data della prima riunione da lui riferita), da altre persone e non solo dal Madonia ("*io l' ho saputo da più persone*") che Cosa Nostra aveva deciso di uccidere il giudice Falcone ed anche il giudice Borsellino, in quanto "nemici" dell' organizzazione (pag. 47) e di uccidere pure altri personaggi politici, come gli on. li Martelli, Mannino e Lima la cui morte era stata già da tempo decretata.

Queste notizie venivano da lui commentate con il Gioè durante la missione in Belgio: " ... *ma poi con Nino Gioè, che siamo stati più giorni insieme in Belgio, lo commentavamo, cioè parlavamo del più e del meno*" (pag. 49). In sostanza le discussioni intervenute tra i vertici regionali di Cosa Nostra, nonostante la riservatezza, filtravano comunque all'esterno dove venivano commentate dagli altri associati.

Spalo

Ha aggiunto il Pulci: "Insomma *c'era un chiaccericcio intorno a questi omicidi eccellenti che si dovevano fare all'interno di cosa nostra*, parlo dei vertici, che io venivo a sentire come persona passiva non come persona che partecipava agli argomenti dove si deliberavano gli omicidi" (pag. 66)

Per ultimo va citata, la più indicativa delle dichiarazioni, quella con cui il collaborante Mutolo, dopo l'esito negativo del maxi processo, ha affermato che i consociati detenuti avevano reagito con rabbia alla notizia della sentenza e che era sentimento diffuso quello per cui " *le cose erano... erano molto cambiate, quindi per potere riportare le cose allo stato in cui la mafia era abituata si pensava che ci dovevano essere sacrifici"* (cfr. dich. del 15 aprile 1999, pag. 39, riportata in processo primo grado strage via D'Amelio, parte terza, capitolo primo, pag. 34).

Dal su indicato riferimento risulta manifesto che la sentenza della Cassazione aveva inasprito gli associati in quanto dimostrava come Cosa Nostra non potesse più confidare in quei sostegni che in passato avevano assicurato una sfera di immunità (*le cose erano molto cambiate*) per cui, onde ripristinare il pregresso sistema (*in cui la mafia era abituata*), occorreva effettuare "*dei sacrifici*", ovverosia occorreva punire "i traditori" (on.li Lima e Martelli) ed i "nemici" (giudici Falcone e Borsellino) dell'organizzazione.

E' poi in re ipsa che la reazione punitiva di Cosa Nostra doveva concretarsi in una risposta "immediata" e quindi con la realizzazione di attentati non procrastinabili nel tempo.

Per cui, nell' ambiente di Cosa Nostra, ed in particolare in quello dei detenuti, dopo la sentenza del maxi processo, ed anche prima (in considerazione del suo prevedibile esito negativo), vi era "*notoria certezza*" che si doveva procedere alla "*immediata*" uccisione del giudice Falcone, a punto tale da poterla definire "una morte annunciata".

B)

L' indizio esaminato, oltre che "grave" è anche "preciso". Infatti agli atti di causa non è dato rinvenire nessuno elemento in base al quale possa affermarsi che "non era notorio", nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, la circostanza relativa all' intervenuto esito negativo del maxi processo, con conseguente addebito di responsabilità al giudice Falcone che pertanto doveva essere ucciso.

7. Il conseguimento della prova indiziaria

E' dato ora pervenire al risultato della prova indiziaria in esame. In particolare.

A) Indizi gravi

a) Le circostanze sopra esposte (fatti noti), in quanto rilevanti, costituiscono indizi "gravi" e possono così riassumersi:

- "*notoria*" esistenza di una "originaria" deliberazione di morte, adottata da Cosa Nostra nei confronti del giudice Falcone (e Borsellino) risalente agli anni '80 e mai revocata;

Sparto

- "*notoria*" esistenza di "plurimi attentanti" a carico del giudice Falcone (e Borsellino) conseguenti alla suddetta originaria decisione di morte, realizzati dal 1983 al gennaio 1992;

- "*notoria*" esistenza della "pericolosità", per gli interessi di Cosa Nostra, della persistente azione giudiziaria svolta dal giudice Falcone (e Borsellino) e costituente il movente specifico della su indicata originaria decisione di morte;

- "*notoria*" esistenza della spasmodica attività svolta dal Riina per condizionare l'esito del maxi processo, senza però conseguire il risultato sperato;

- "*notorio*" esito negativo del maxi processo (con effetti devastanti sull' intera struttura di Cosa Nostra) con conseguente "addebito di responsabilità" al giudice Falcone, che pertanto doveva essere ucciso, essendo stato l' artefice del maxi processo ed essendosi pure interessato onde neutralizzare i condizionamenti del Riina.

Siffatte circostanze costituiscono i "*presupposti logici e cronologici*" da cui è scaturita, quale "*ineludibile e necessitata conseguenza*", la rinnovata decisione di morte, da portare ad immediata esecuzione, deliberata a carico dei giudici Falcone (e Borsellino) nella riunione di metà dicembre 1991 e nelle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992.

Tali circostanze, inoltre, vale ribadirlo, avuto riferimento al momento temporale delle su indicate riunioni, erano già "*notorie*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare erano "*notorie*" a coloro che rivestivano un ruo-

lo di vertice nella Commissione Provinciale, quali capi mandamento (o sostituti).

b) Da siffatta accertata "notorietà" si deve dunque dedurre che "*tutti*" i capi mandamento (o sostituti) della Commissione Provinciale, avevano già avuto "*aliunde*", una "*piena e totale conoscenza*" delle circostanze costituenti i presupposti "*logici e cronologici*" in base ai quali doveva essere necessariamente confermata ed eseguirsi con effetto immediato, l'originaria decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed anche a prescindere dalla partecipazione, in quanto assenti o detenuti, alle riunioni in cui venne in effetti rinnovata quella decisione, confluita nel piano stragista.

B) Indizi precisi

In tutti gli atti di causa non è dato rinvenire nessuno elemento in base al quale potersi sostenere che la "notorietà" delle circostanze sopra indicate sia in alcun modo contraddetta.

Per cui gli indizi in esame, oltre che "gravi" sono pure "precisi".

C) Indizi concordanti

Gli indizi su riportati (fatti noti), gravi e precisi, sono anche "concordanti". Essi infatti, considerati sia singolarmente che complessivamente, concorrono a dedurre l' esistenza del fatto ignoto e convergono verso lo stesso risultato, ovverosia consentono di dimostrare (prova indiziaria) che:

a) nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti), erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi gli attuali imputati, ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed anche a prescindere dalla loro mancata partecipazione in quanto assenti o detenuti, alle riunioni in cui venne in effetti rinnovata quella decisione, confluita nel piano stragista;

b) pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa all' intera Commissione Provinciale ed in particolare ai componenti "*assenti o detenuti*", ivi compresi gli attuali imputati, nè ha impedito a costoro, informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi sono stati tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso e non già di opposizione.

In tal modo è stata rafforzato l'altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi del concorso morale.

Con riferimento specifico al giudice Borsellino, se pur, come già detto, la Corte di legittimità non ha devoluto alcun mandato al giudice di rinvio, va comunque precisato che la relativa posizione è ancor più consistente. Nei

Sparto

suoi confronti, infatti, esiste l' ulteriore indizio concretatesi nella circostanza rilevante secondo cui era "*notoria*" la "persistenza" di pericolosità della sua azione giudiziaria, anche dopo l' avvenuta uccisione del giudice Falcone. Tanto che il giudice Borsellino, dopo tale evento, veniva ritenuto "più pericoloso" di quanto già prima fosse stato (v. retro, in tal senso, i collaboranti Pulci e Giuffrè, Parte seconda, Capitolo quarto).

Per negare il risultato conseguito attraverso la prova indiziaria:

a) occorrerebbe sostenere che il Riina abbia omesso di curare l' informativa nei confronti dei componenti della Commissione i quali, poichè assenti o detenuti, non avevano partecipato alle riunioni relative al rinnovo della decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), nonostante egli fosse sicuro che tali componenti erano pronti a prestare il loro consenso in quanto avevano già avuto, "aliunde", conoscenza "*notoria*" di tutte le circostanze costituenti i presupposti logici e cronologici da cui era scaturita, quale necessitata ed ineludibile conseguenza, quella rinnovata decisione, b) ed occorrerebbe pure sostenere che i su indicati componenti assenti o detenuti, seppure informati, abbiano espresso un parere di dissenso, non già di consenso, nonostante già avessero avuto " aliunde" (a prescindere dall'informativa del Riina) "*notoria*" conoscenza di tutte quelle circostanze che, quali presupposti logici e cronologici, rendevano necessitata ed ineludibile il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) da portare peraltro ad immediata esecuzione.

Conclusioni queste, che, per la loro totale e manifesta illogicità, si pongono su un piano di assoluta astrazione dalla realtà. Per cui rimane confermata la fondatezza del risultato conseguito attraverso la prova indiziaria già sopra esposta.

8. Esistenza di "maggiore" conoscenza da parte del capo mandamento anche se assente o detenuto

Ai superiori indizi va aggiunta un'argomentazione di carattere logico. E' pacifico che il ruolo di capo mandamento (o suo sostituto) occupato nell' ambito della Commissione Provinciale consente di acquisire un patrimonio di conoscenze di certo "maggiore" rispetto a quello di un affiliato di rango inferiore.

Non può sostenersi il contrario. Nemmeno ove si faccia riferimento allo stato di detenzione in cui eventualmente possa trovarsi il capo mandamento, rispetto allo stato di libertà in cui si trovi un comune affiliato. Infatti le circostanze indiziarie sopra indicate sono, in sé e per sé, di natura tale che la relativa conoscenza non può trovare alcun ostacolo nelle mura del carcere.

Gli atti di causa provano, peraltro, l'esistenza di consultazioni dei capi mandamento "detenuti" in ordine alle vicende del maxi processo. Basti in proposito richiamare quanto in precedenza detto (v. supra) ovverosia che: a) il Mutolo, imputato nel maxi processo di primo grado, con il procedere

Spalo

del giudizio, aveva appreso dai capi mandamento detenuti, tra cui vi erano Calo', Montalto, Geraci, Brusca Bernardo e Madonia Francesco, che le aspettative di un esito favorevole in quel grado erano andate deluse; b) sempre il Mutolo aveva riferito che durante la sua detenzione presso la Casa di reclusione di Spoleto, mentre era nei corridoi in attesa dei colloqui con gli aventi diritto, aveva parlato con il Calò, e con altri esponenti di rilievo dell' organizzazione, della "delusione" provata dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1992 e della responsabilità che i vertici della medesima attribuivano al giudice Falcone per l'esito di questo processo.

Il tentare di sostenere che, al momento delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), il capo mandamento (o suo sostituto) non avesse già avuto conoscenza "aliunde" di tutte le circostanze costituenti i presupposti logici che rendevano quel rinnovo ineludibile e necessitato (per di più con immediata efficacia esecutiva), significa volere negare il ruolo stesso del capo mandamento e l'esistenza stessa della Commissione Provinciale.

Significherebbe volere sostenere che il componente della Commissione, in quanto non partecipe alle su indicate riunioni poiché assente o detenuto:

- non avrebbe mai conosciuto, nel consistente arco temporale intercorrente dal 1983 al gennaio 1992, almeno uno dei molteplici attentati realizzati a carico del giudice Falcone (e Borsellino), nemmeno l' attentato all' Addaura del 1989, diffuso da tutti i mass media e non solo in Italia;

Spa lo

- non avrebbe mai saputo dell' originaria deliberazione di morte adottata negli anni '80 da Cosa Nostra e mai revocata nei confronti dei due magistrati, i quali pertanto non erano stati mai classificati come "nemici" dell'organizzazione criminale e potevano quindi proseguire indisturbati nella loro costante azione giudiziaria mirante a colpire il cuore della consorteria mafiosa;

- non avrebbe mai conosciuto gli interventi del Riina per condizionare, in senso favorevole a Cosa Nostra, l' esito del maxi processo e dunque non avrebbe nemmeno saputo del suo esito negativo, in quanto la relativa decisione interessava solo il Riina e non pure i vertici dell' organizzazione tra cui in particolare i capi mandamento detenuti;

- non avrebbe mai saputo che il giudice Falcone era l' artefice del maxi processo contro Cosa Nostra, né sapeva che il magistrato si era adoperato per neutralizzare gli interventi condizionanti del Riina, per cui non vi era da formulare a suo carico alcun addebito di responsabilità in seguito all' esito negativo del maxi processo;

- non avrebbe mai saputo che il giudice Borsellino, dopo la morte del giudice Falcone, persisteva nella sua azione giudiziaria con maggiore intensità di prima, e pertanto l' esigenza della sua uccisione era motivata da ragioni diverse.

Conclusione, questa, del tutto impensabile.

9. Esigenza di effettuazione dell'informativa, nonostante la notoria conoscenza dei presupposti che imponevano il rinnovo della decisione di morte e la sua immediata esecuzione

Sarebbe semplicistico asserire che il Riina non era obbligato ad effettuare alcuna preventiva informativa in quanto tutti i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi gli assenti ed i detenuti, già conoscevano, "aliunde", gli elementi costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). Al riguardo va osservato quanto segue.

a) L'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) costituiva il più importante ed eclatante dei delitti deliberati nel piano stragista di "Cosa Nostra" ed il Riina, come già dimostrato, era uno scrupoloso osservante delle "regole" dell' organizzazione, per cui non poteva certo esimersi dall'osservare la regola prima: quella della "competenza" della Commissione, in quel momento vigente senza eccezioni. Egli, pertanto, doveva "comunque" assicurarne l'adempimento, anche se solo "formale", soprattutto onde prevenire pretestuose contestazioni di violazione della regola, che lo avrebbero esposto a sicure critiche, con il pericolo di vedere compromessa la conseguita egemonia e di provocare, nell' organizzazione, spaccature a lui pregiudizievoli.

b) Inoltre l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) non è stata eseguita in base all'originaria decisione di morte risalente agli anni '80 e mai revocata, ma in base ad una "rinnovazione" di tale decisione, deliberata mediante "conferma" nella riunione di metà dicembre 1991 (Giuffrè) e mediante "riconferma" nelle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (Brusca e Cancemi). Di tale avvenuto rinnovo il Riina era tenuto a dare la debita informativa, anche se i componenti della Commissione erano già venuti a conoscenza, "aliunde", dei presupposti logici e cronologici che rendevano ineludibile quel rinnovo di decisione e che rendevano necessitato l'immediato passaggio alla fase esecutiva.

Spatto

PARTE QUARTA
Il Concorso morale
(in particolare per la strage di Capaci)

CAPITOLO QUARTO
Ulteriore dimostrazione della prestazione di assenso: assenza di un "espresso divieto" o presenza di un "consenso tacito"

CAPITOLO QUARTO

Ulteriore dimostrazione della prestazione di assenso: assenza di un "espresso divieto" o presenza di un "consenso tacito"

Premessa

Attraverso la duplice prova indiziaria in precedenza svolta è stato dimostrato che:

a) il Riina, in seguito all'effettuata informativa, ha ricevuto una positiva espressione di assenso da parte di tutti i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento e sostituti), pure da parte di quelli "*assenti o detenuti*", come gli attuali imputati, i quali non avevano partecipato alle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) (retro Capitolo secondo);

b) nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa all' intera Commissione Provinciale ed in particolare ai componenti "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, nè ha impedito a costoro, informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi sono stati tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso e non già di opposizione (retro Capitolo terzo).

In tal modo è stata rafforzato l'altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi del concorso morale.

In approfondimento di quanto già dimostrato con la prova indiziaria, è dato ora ulteriormente comprovare, sempre in base all'analitico esame delle risultanze processuali, che l' assenso, al di là di una "*dichiarazione*" di consenso, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "non espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione".

SEZIONE PRIMA

Assenza di "espresso divieto"

1. La sentenza 30 gennaio 1992 (imp. Altadonna), della Corte di Cassazione

E' necessario richiamare il contenuto della nota sentenza 30 gennaio 1992 (imp. Altadonna), con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che: "una volta riconosciuta l' esistenza, nell' ambito di un' associazione a delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero di associati ed investito

Sperto

del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla commissione o meno di singoli fatti criminosi da considerare di particolare importanza per la vita dell' organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo siano stati corresponsabili dell' avvenuta perpetrazione di uno di tali fatti ad opera di altri associati, quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati e *non era stato opposto dai primi un espresso divieto*".

La fattispecie esaminata dalla Cassazione risulta caratterizzata dai seguenti elementi:

- esistenza di un'associazione di tipo mafioso;

- presenza, nell'ambito di tale associazione, di un organo collegiale i cui componenti hanno competenza a deliberare, con efficacia vincolante, in merito alla realizzazione, o meno, dei delitti di rilevante importanza per l'organizzazione;

- deliberazione, da parte di alcuni componenti dell' organo collegiale, di commettere uno dei su indicati delitti importanti;

- realizzazione concreta di tale delitto importante.

Verificatisi siffatti presupposti ne discende la *corresponsabilità*, *fino a prova contraria*, a carico dei componenti non partecipi alla delibera, i quali:

a) siano stati *preventivamente informati* della decisione che doveva essere adottata dai deliberanti;

b) "*non* abbiano opposto un *espresso divieto*".

E' pacifico che il su indicato principio della Corte di legittimità è direttamente applicabile al caso di specie e non occorre apposita dimostrazione in proposito.

Occorre qui invece soffermarsi per evidenziare che, in base a tale principio, con riferimento specifico alla prova da cui scaturisce la responsabilità:

- non è indispensabile la dimostrazione di un apposito consenso, manifestato da parte del componente che sia stato informato della delibera da altri adottata (prova positiva: è presente il consenso);

- è sufficiente provare, stante al principio affermato dalla Cassazione, che "non era stato opposto un espresso divieto", ovverosia provare "l'*assenza di un espresso divieto*" (prova negativa: manca un divieto esplicito).

In sostanza la prova dell'assenso:

a) non deve essere data necessariamente mediante la dimostrata presenza di un positivo atto di consenso, effettuato in forma di "dichiarazione" di volontà di approvazione (consenso espresso) o di "comportamento" da cui potersi dedurre tale volontà (c.d. consenso tacito);

b) basta provare "*l' assenza di un atto di espresso divieto*", ovverosia provare che il componente, sebbene informato, non si sia opposto, in modo espresso, alla delibera cui non ha personalmente partecipato.

E' evidente che il concetto di divieto "*espresso*", affermato dalla Cassazione, serve a sottolineare le "modalità" con cui tale divieto (l' opposizio-

ne) può essere in concreto "manifesto". Esso dunque può assumere una duplice forma di manifestazione:

1) sia la forma del divieto estrinsecantesi in una "*dichiarazione di volontà espressa*" (e quindi dissenso "dichiarato");

2) e sia la forma del divieto concretantesi in un "*comportamento*", esplicito ed univoco, da cui possa dedursi l' esistenza di quella volontà (opposizione "tacita"), come ad esempio: la dissociazione rilevante, l' allontanamento dall' organizzazione, la dismissione dalla carica, ecc.

Occorre pertanto specificamente analizzare, con riferimento agli imputati componenti della Commissione Provinciale e con ruolo di capo mandamento o sostituto all' epoca in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), se agli atti di causa risulti provata l' avvenuta manifestazione di un loro "espresso divieto", attuato:

- o in forma di "dichiarazione di volontà" di dissenso (infra n. 2)
- oppure in forma di "comportamento", esplicito ed univoco, da cui dedurre l'esistenza di quella volontà dissenziente (infra n. 3).

2. Inesistenza di "dichiarazione di volontà" di espresso divieto

La duplice prova indiziaria sopra svolta (v. retro Capitoli secondo e terzo) ha dimostrato "l' effettuata informativa", da parte del Riina, nei confronti dei componenti assenti o detenuti della Commissione Provinciale, i quali, per tale loro condizione, non avevano partecipato alle riunioni (di

metà dicembre 1991 e di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

Rispetto a siffatta decisione, l' analitico esame di tutti gli atti di causa dimostra l' assoluta inesistenza di alcuna "*dichiarazione di volontà*" avente contenuto di "*espresso divieto*", mai manifestata da alcuno dei su indicati componenti della Commissione, attuali imputati nel presente processo.

Inoltre gli atti di causa dimostrano che se quella dichiarazione di volontà (estrinsecatesi in un espresso divieto) vi fosse mai stata, ne sarebbe rimasta sicura traccia nell' ambito di Cosa Nostra e sarebbe stata acquisita alle risultanze processuali.

In proposito occorre richiamare, per esteso, le specifiche dichiarazioni rese dal Cancemi nel presente processo:

"**Cancemi Salvatore:** No, guardi, io le dico una cosa: *conoscendo a Riina, se c'era una cosa di questi, che qualcuno diceva: 'io non sono d'accordo', Riina lo manifestava, Riina lo diceva, Riina ci informava*, ha capito? Quindi, quando Riina diceva: 'tutto a posto, gliel'ho fatto sapere, lo sanno', quindi significa che... no significa, è così. Lui spiegava che era così, Riina. Ma se *c'era qualcuno che diceva: 'io non sono d'accordo', Riina lo diceva. Attenzione, Riina ci informava subito.*

Procuratore Generale: Le è mai capitato questo?

Cancemi Salvatore: *No, a me no.*

Sparto

Procuratore Generale: Cioè, se qualcuno avesse manifestato un'opinione diversa, Riina avrebbe portato a conoscenza degli altri...

Cancemi Salvatore: *Sì.*

Procuratore Generale: Avrebbe detto: 'tizio non è d'accordo'? Questo è quello che intende dire?

Cancemi Salvatore: Ma *al cento per cento. Conoscendo al Riina al cento per cento.* Perché già *per lui quello era un segnale non piacevole.* (v. ud. 23 gennaio 2004, pag. 215) ...

Consigliere a Latere: Ha anche detto che non c'è mai stato dissenso da parte di nessuno. 'Nel caso di dissenso noi saremmo stati informati.

Cancemi Salvatore: Assolutamente. Assolutamente, perché...

Presidente: "Assolutamente" che significa?

Cancemi Salvatore: *"Assolutamente", significa sì, che quello è un campanello d'allarme.* Che significa un campanello d'allarme?

Consigliere a Latere: Ecco.

Cancemi Salvatore: Un campanello d'allarme *che quella persona non accetta, diciamo, la volontà di Riina e quindi può essere uno magari che fa il doppio gioco.*

Consigliere a Latere: E ricorda qualche episodio...

Cancemi Salvatore: A Riina ci scatta la molla che è un campanello... *Queste cose non ci sono state, assolutamente. Sennò Riina se la faceva di*

corsa a riunire a noi, a riunire a tutti e dire questa ... che è successa questa cosa. Io di questi ricordi non..." (v. ud. 24 gennaio 2004, pagg. 280-282).

In sostanza il Cancemi, profondo conoscitore del carattere del Riina (*io conoscendo a Riina*) ha dichiarato, con categorica affermazione (*al cento per cento. Conoscendo al Riina al cento per cento*) che:

- il Riina, per il proprio carattere, qualora avesse avuto sentore di un dissenso (*se c'era una cosa di questi, che qualcuno diceva: 'io non sono d'accordo'*), avrebbe informato la Commissione (*Riina lo manifestava, Riina lo diceva, Riina ci informava*).

- addirittura si sarebbe "precipitato" per informare (*Riina se la faceva di corsa a riunire a noi, a riunire a tutti*), in quanto per lui quel dissenso creava sospetto (*già per lui quello era un segnale non piacevole*) e significava un "campanello di allarme" (*quello è un campanello d'allarme*), come se il dissidente volesse fare il doppio gioco (*può essere uno magari che fa il doppio gioco*).

E questo, è evidente, non perché non si potesse dissentire ma perché attraverso l' immediata convocazione della Commissione, il Riina avrebbe potuto verificare, insieme agli altri componenti, se i suoi sospetti fossero o meno condivisibili. Tanto conferma ulteriormente che il Riina, come sopra già dimostrato (v. Capitolo secondo, Sezione quinta) non era un autocrate ma manifestava capacità di convincimento e persuasione (ove ve ne fosse stato bisogno), per cui si faceva carico di ottenere il consenso altrui. Egli,

pur potendolo, non imponeva autoritariamente le su decisioni ma riusciva a convincere gli altri ad aderirvi.

Il Cancemi ha fondato i su indicati riferimenti, non già sulla base di un episodio al quale abbia direttamente assistito, ma sulla base della sua approfondita conoscenza del carattere del Riina (*Conoscendo al Riina*), quale peraltro risulta dimostrata dal ruolo rivestito che lo portava ad abitudinarie frequentazioni con il Riina, del quale anche riscuoteva la fiducia (come si evince dalle complessive dichiarazioni rese dal collaborante) a punto tale da essere stato prescelto tra gli esecutori della strage di Capaci.

Infatti il Cancemi non ha personalmente assistito ad alcun episodio di dissenso (Domanda:*Le è mai capitato questo?* Risposta: *No, a me no*) e non ne ha avuto notizia de relato, poichè, per quanto a sua conoscenza, non si era mai verificata una manifestazione di dissenso (*Queste cose non ci sono state, assolutamente. Sennò Riina se la faceva di corsa a riunire a noi*).

In definitiva. Il Cancemi, non ha mai assistito di persona né mai gli è stato riferito da terzi, che alcuno dei componenti della Commissione abbia dichiarato il proprio dissenso sull'operato del Riina, infatti, ove questo fosse accaduto, il Riina, stante il suo carattere, si sarebbe preoccupato e si sarebbe precipitato a convocare la Commissione per informarla di quel dissenso.

Il Cancemi ha formulato le sue dichiarazioni in modo "affermativo", nel senso di "*avere riferito*" che egli non ha mai avuto notizia di un' espressa

dichiarazione di dissenso proveniente da alcun componente della Commissione nei confronti dell'operato del Riina.

Tali dichiarazioni risultano riscontrate da quelle rese da "tutti"gli altri collaboranti, in particolare dal Giuffrè e dal Brusca, persone vicine al Riina in funzione del ruolo ricoperto e degli incarichi ricevuti. Tali dichiarazioni, infatti, vanno valutate nella loro formulazione "in negativo", per cui è pacifico che "tutti" i collaboranti, compresi il Giuffrè ed il Brusca, "*non hanno mai riferito*" alcun episodio di dissenso, mai manifestato a carico del Riina da parte di componenti della Commissione.

Pertanto, ad ulteriore specificazione di quanto già dimostrato con la prova indiziaria, risulta ora ulteriormente comprovato, sempre attraverso il riscontro degli atti di causa, che tutti i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi gli assenti o i detenuti come gli attuali imputati, debitamente informati dal Riina in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) "prima" della realizzazione del delitto, non ebbero a "*dichiarare*" alcun "*espresso divieto*" in proposito, così manifestando il loro assenso e quindi rafforzando l'altrui proposito criminoso.

La relativa prova, vale ribadirlo, è costituita dal fatto che, ove una tale dichiarazione fosse stata effettuata, il Riina, come risulta dalle dichiarazioni del Cancemi, si sarebbe "precipitato" a convocare la Commissione. Una tale convocazione invece non è avvenuta in quanto, come sempre dichiarato

Spatto

dal Cancemi, e come risulta dall'esame di tutti gli atti di causa, mai si ebbe a verificare alcuna manifestazione di espresso dissenso alle iniziative del Riina, e, dunque, è comprovato che non vi fu alcun "*espresso divieto*" nemmeno con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino) deliberata nelle citate riunioni di metà dicembre 1991 e di febbraio/marzo 1992.

In conclusione, è stato provato, quanto richiesto in base al testuale riferimento contenuto nella sopra indicata sentenza (imp. Altadonna) della Corte di Cassazione: "*quando risulti che costoro* (nella specie il Riina), *prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi* (nella specie i componenti della Commissione assenti o detenuti) *un espresso divieto* (che nella specie avrebbe dovuto manifestarsi attraverso una "dichiarazione di volontà").

3. Inesistenza di un "comportamento" di espresso divieto

L' espresso divieto si può manifestare non solo attraverso una dichiarazione di volontà ma anche a mezzo di un "*comportamento*".

Deve trattarsi, è evidente, di un comportamento che deve possedere requisiti tali di "*esplicita univocità*" da potersi da esso dedurre la sicura presenza di una volontà incompatibile con quella di assentire (opposizione "tacita").

In tale senso rilevano, quali comportamenti univoci ed espliciti, costituenti manifestazione sicura di un "espresso divieto": la dissociazione rilevante, l' allontanamento dall' organizzazione, la dismissione dalla carica, ecc.

E' pacifico che le su indicate manifestazioni comportamentali di "espresso divieto" sull' operato del Riina da parte dei componenti della Commissione, ove effettuate, avrebbero dovuto lasciare, necessariamente, una "marcata ed indelebile traccia" della loro esistenza nell' ambito di Cosa Nostra. Non potevano giammai passare inosservate.

In proposito è dato invece constatare che da tutti gli atti processuali, complessivamente esaminati, non emerge un solo elemento (dichiarazione collaborativa od altro) in base al quale possa affermarsi che, prima dell' uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), via stata alcuna, anche una sola, manifestazione "*comportamentale*" di "espresso divieto" da parte di alcuno dei componenti della Commissione Provinciale.

La circostanza e tanto più rilevante quanto più si consideri:

1) il considerevole numero di collaboranti assunti, parecchi dei quali inseriti in Cosa Nostra sino da epoca notevolmente antecedente alla strage di Capaci ed a quella di via D'Amelio;

2) l'enorme quantità di dichiarazioni da costoro rese: a) nei due processi di merito, di primo e secondo grado (ora riuniti), relativi ad entrambe le stragi; b) negli altri processi le cui sentenze sono state acquisite agli atti, tra

Sperlo

cui in particolare quelle definitive relative all' omicidio dell'on.le Lima ed al c.d. processo Borsellino bis; c) nel presente processo di rinvio.

Sembra impossibile constatare come nel complesso dei sopra detti atti di causa non esista un solo cenno ad un' eventuale, se pur unico, comportamento di "espresso divieto", il quale, con qualunque modalità manifestatosi -dissociazione rilevante, allontanamento dall' organizzazione, dismissione dalla carica, ecc.- avrebbe comunque dovuto, per la sua stessa natura di "esplicita univocità", lasciare un' ombra di presenza. E invece, nulla di nulla.

Pertanto, ad ulteriore specificazione di quanto già dimostrato con la prova indiziaria, risulta ora ulteriormente comprovato, sempre attraverso il riscontro degli atti di causa, che i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi gli assenti o i detenuti come gli attuali imputati, debitamente informati dal Riina in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) "prima" della realizzazione del delitto, non ebbero a tenere alcun "*comportamento esplicito ed univoco*" da cui potersi dedurre la sicura presenza di un "*espresso divieto*" (opposizione tacita), quale la dissociazione rilevante, l' allontanamento dall' organizzazione, la dismissione dalla carica, ecc.

In conclusione, è stato provato, quanto richiesto in base al testuale riferimento contenuto nella sopra citata sentenza (imp. Altadonna) della Corte di Cassazione: "*quando risulti che costoro* (nella specie il Riina), *prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi* (nella specie i

componenti della Commissione assenti o detenuti) *un espresso divieto* (che nella specie avrebbe dovuto manifestatesi attraverso un "comportamento" di esplicita ed univoca opposizione).

4. L'onere di attivazione da parte del componente informato

Il principio espresso nella citata sentenza della Corte di Cassazione, vale ribadirlo, afferma che, fino a prova contraria, sussiste la "*corresponsabilità*" del componente di un organo collegiale di un' associazione mafiosa, qualora egli, sebbene informato, non abbia poi manifestato un "*espresso divieto*" in merito alla delibera di un delitto importante adottata dagli altri componenti.

Ne discende che il componete della Commissione, dopo essere stato informato della delibera su detta, non può rimanere inerte ma deve attivarsi. Egli è "*onerato*" dal manifestare il proprio "*espresso divieto*", attraverso una apposita "*dichiarazione*" di volontà (supra n. 2) o attraverso un "*comportamento*" da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione (supra n. 3), prima che il delitto venga portato a concreta esecuzione.

Solo in tale modo è poi possibile dimostrare, come richiesto dalla Corte di Cassazione, che il destinatario dell' informativa ha dissentito manifestando un "espresso divieto" alla commissione del delitto. In caso contrario rimane fermo l' accertamento di responsabilità, fondato, appunto, sulla conseguita dimostrazione di "assenza di un espresso divieto".

Non si può obiettare che nella fase esecutiva concernente la realizzazione di un delitto (nella specie la strage di Capaci), mentre un comportamento di concreta "messa a disposizione" di uomini e mezzi da parte del componente informato vale a provare che vi fu un consenso alla deliberazione del delitto importante, all'opposto, la mancanza di tale disponibilità varrebbe a provare che non vi fu alcun consenso al riguardo. Per cui, in tale condizione, nessun onere di attivazione spetterebbe a carico del componente della Commissione.

In replica è sufficiente osservare che il mancato contributo di uomini e mezzi, dimostra solo che gli esecutori ai quali è stata affidata la concreta organizzazione esecutiva del delitto non hanno richiesto quel contributo, ma non pure dimostra che vi fu un "espresso divieto" alla deliberazione del delitto importante. Trattasi infatti di un comportamento che non presenta elementi di "esplicita univocità", talmente "evidenti", da potersi dedurre una manifestazione di sicura opposizione e quindi da potersi interpetrare come manifestazione di "espresso divieto".

Basti citare l'esempio del Brusca il quale, non solo non ha messo a disposizione mezzi ed uomini propri ma, addirittura, nulla sapeva dell' organizzazione "esecutiva" dell' uccisione del giudice Borsellino, pur avendo egli personalmente partecipato alle riunioni ristrette in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del magistrato.

Sparto

SEZIONE SECONDA

Presenza di "consenso tacito".
La rilevanza del silenzio

1. La sentenza 30 gennaio 1992 (imp. Abbate) della Corte di Cassazione

Il "consenso", al pari del dissenso (divieto o opposizione), si può manifestare:

a) con una "dichiarazione" di volontà con cui si esprime completa adesione a quanto conosciuto attraverso la ricevuta informativa;

b) oppure mediante un "comportamento", esplicito ed univoco, dal quale è dato dedurre una volontà diversa da quella di dissentire (approvazione). Come ad esempio avviene quando il componente, informato, pone a disposizione degli esecutori del delitto uomini e mezzi propri.

Nella seconda ipotesi si versa in tema di consenso "tacito" (tacita approvazione).

Tale consenso ha costituito oggetto di altra sentenza, con cui la stessa sezione prima della Corte di Cassazione (Abbate e altri), in data 30 gennaio 1992, ha affermato che: "Se *per consenso tacito si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile*, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita (se è consentita la trasposizione di termini dell'ordinamento giuridico sta-

Sperto

tuale nel terreno della criminalità), il 'potere-dovere' di esaminarla e deliberarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, *tale consenso non si sottrae* - all'evidenza - *alla categoria degli atti concorsuali* (art. 110 c.p.), nelle forme specifiche della istigazione *o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva*".

In base alla su indicata decisione è dato affermare che, ai fini della prova sulla responsabilità della partecipazione a titolo di concorso morale, non è necessario dimostrare la manifestazione di un consenso esplicitato in forma "dichiarativa" della volontà di assentire ma è anche sufficiente dimostrare la presenza di un consenso "tacito", il quale deve concretizzarsi in un "comportamento" da cui è dato dedurre "*un' approvazione chiaramente percepibile*".

2. La limitata rilevanza del silenzio nell'ambito dell'ordinamento statale

A proposito del consenso tacito vale richiamare che, di regola, nell' ambito dell'ordinamento giuridico, al "silenzio" non viene attribuito rilievo (tranne che nel diritto amministrativo: silenzio assenso e silenzio rigetto), in quanto, esso, per sua natura "neutro", non costituisce un vero e proprio comportamento da cui potersi dedurre una manifestazione positiva (consenso) o negativa (opposizione) di volontà.

Vi sono però alcuni casi, se pur limitati, in cui l'ordinamento attribuisce al silenzio rilevanza giuridica. Basti citarne due in cui, tra l'altro, appare evidente la differenza tra: a) il "*silenzio*" che, di regola, non esprime alcuna volontà; b) ed il "*comportamento*" da cui, invece, è agevole dedurre una ben precisa manifestazione di volontà. In particolare.

1) Nella materia civile sono significative due disposizione in tema di accettazione dell'eredità.

a) L' art. 481 codice civile prescrive che "chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare". Risulta qui evidente che "*il silenzio*" serbato dal chiamato assume, per espressa previsione normativa, rilievo pari ad una dichiarazione di rinunzia all' eredità.

b) Del pari evidente risulta che nel caso di pro herede gestio non si tratta di silenzio, ma di vero e proprio "*comportamento*" da cui è agevole dedurre una "tacita accettazione" dell'eredità. Stabilisce infatti, l'art. 476 del codice civile, che: "l' accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".

2) Identiche considerazioni a quelle su esposte valgono, nella materia penale, con riferimento al "*diritto*" di querela ed al suo "*esercizio*".

a) Il primo comma dell' art. 124 afferma che "il diritto di querela non può essere *esercitato* decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato". Dunque, al mero "*silenzio*" della parte offesa viene attribuito, ex lege, rilievo pari ad una dichiarazione di rinunzia all' "esercizio" del diritto di querela.

b) Il comma terzo dell' art. 124, c. p., stabilisce che vi è rinuncia tacita "quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi". In questo caso è il "comportamento" dell' offeso dal reato, e non già il suo semplice silenzio, a configurare una manifestazione di volontà tacita: quella di volere rinunziare al "diritto" di querela.

3. La rilevanza del silenzio nell'ambito di Cosa Nostra

Posta la su indicata premessa occorre tuttavia evidenziare come il silenzio venga ad assumere un suo peculiare contenuto in riferimento allo "specifico ordinamento" vigente nell'ambito di Cosa Nostra.

L'indagine relativa va condotta sul rilievo che la stessa Corte di Cassazione ha tenuto presente la "*peculiarità*" che caratterizza la fattispecie concernente la "criminalità organizzata" quando essa presenti nella propria struttura la presenza di un organo collegiale di vertice avente "*competenza delibera*tiva" su delitti di interesse strategico per l'organizzazione. E, proprio in base a siffatta "*peculiare*" struttura, la Cassazione ha affermato il principio di giusta garanzia secondo il quale, ai fini della responsabilità di

Spero

un componente dell' organizzazione non è sufficiente dimostrare la sua appartenenza all' organo collegiale deliberante ma è necessario provare che egli sia stato informato della decisione adottata dagli altri componenti in ordine alla realizzazione di un delitto importante e vi abbia anche manifestato adesione. Adesione, ha poi aggiunto la Corte Suprema, che può essere anche manifestata attraverso un *consenso tacito* concretantesi *in una 'approvazione chiaramente percepibile* (sentenza Abbate, qui esaminata) oppure mediante la "*mancanza di un espresso divieto*" (sent. Altadonna, sopra esaminata)

Pertanto è con specifico riguardo alla "*peculiare struttura*" dell' organizzazione criminale ed alle "*regole*" in essa vigenti, nella specie la struttura e le regole di Cosa Nostra, che va affrontata la questione relativa alla rilevanza, o meno, del silenzio.

Del resto, si fa riferimento all'ordinamento statale per stabilire "se e quale" sia la giuridica rilevanza del silenzio, e quindi si deve avere riguardo alla "*peculiarità*" delle "*regole vigenti nell' ambito di Cosa Nostra*" per accertare "se e quale" sia la rilevanza da attribuire al silenzio serbato da un componente della Commissione Provinciale il quale sia stato informato della decisione relativa alla realizzazione di un delitto eccellente. In proposito assumono particolare significato le dichiarazioni provenienti da due qualificati collaboranti: il Giuffrè ed il Cancemi.

A)

Spanò

Il collaborante Giuffrè, assunto nel presente processo (stante che, come già detto, la sua collaborazione è intervenuta dopo la conclusione dei giudizi di primo e secondo grado relativi alle due stragi in esame), ha consentito di fissare, in termini precisi, quale sia la rilevanza che "il silenzio" viene ad assumere nell' ambito di Cosa Nostra.

Di massimo rilievo, infatti, è quanto dichiarato dal collaborante in riferimento alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Quella riunione, come già detto (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo), era caratterizzata dal fatto che si respirava "*un'aria gelida*", poiché non ci si poteva aspettare "*nulla di buono*" dall'esito del maxi processo. Il Riina ha proceduto a fare un elenco di nomi: prima quelli di Falcone, Borsellino, Lima e poi quelli di Martelli, Mannino. Ha comunicato ai presenti che si era "*arrivati al capo linea*", alla "*resa dei conti*". Nessun dubbio che si trattava di una vera e propria decisione di morte. E' stato infatti lo stesso Giuffrè a spiegare che "la resa dei conti" significava "*eliminare*" i personaggi indicati in quella riunione: " veda, nel momento in cui si avviava la resa dei conti, *cioè con l' eliminazione delle persone* già programmata. Tanto che il Riina ha concluso dicendo che era arrivato il momento in cui "*ognuno deve prendersi le proprie responsabilità*".

In seguito a tali dichiarazioni del Riina, si è verificato che "nessuno dei presenti", ed erano la quasi totalità dei componenti liberi della Commissione (tra capi mandamento e sostituti), ha proferito una sola sillaba.

Non perché non avessero compreso la gravità della decisione da prendere. Basti ricordare le parole del Giuffrè" ... *sono discorsi di una gravità estrema, perché andare ad uccidere Lima, andare ad uccidere Falcone, Borsellino, e così via di seguito non è che sia una passeggiata*".

Quindi tutti avevano capito, e benissimo, il contenuto decisionale di quella riunione tanto che la persona seduta vicino al Giuffrè ebbe a toccarlo con la gamba da sotto il tavolo.

Quell' assoluto "silenzio" aveva assunto il significato di un corale "tacito consenso" e non certo quello di una mera adesione "interna" di significato meramente psicologico.

La prova al riguardo è stata data dalle stesse parole del Giuffrè.

Egli, alla fine della seduta, si è alzato soddisfatto poiché "*c'è la coscienza che finalmente la vendetta di Cosa Nostra nei confronti dei nemici prende l'avvio*" . Segno evidente che, rimanendo silente, aveva espresso il proprio consenso per la "resa dei conti" ovverosia per l' eliminazione dei personaggi eccellenti indicati dal Riina. Per quest'ultimo, pertanto, il silenzio dei presenti aveva assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile".

Non si trattava peraltro di una personale opinione del Giuffrè sul modo di intendere anche il silenzio serbato dagli altri componenti della Commissione, presenti a quella riunione. E' fondamentale infatti rilevare che, come affermato dal collaborante, per "dissentire" occorreva formulare un'espressa

Sparto

dichiarazione al riguardo, con una manifestazione di "*contrarietà*" o di "*replica*", rispetto a fatti già da tempo noti a tutti. Il Giuffrè ha infatti sottolineato che: "Al discorso fatto da Salvatore Riina, eravamo alla resa dei conti e cioè *non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto*, ... non era un discorso nuovo è un discorso che *si trascinava nel tempo*" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 30) ... " *non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra* ... questo era argomento *abbastanza noto* a tutti, diciamo che *abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica*" ... (udienza 12 dicembre 2003, p. 32).

Per cui, in sostanza, la "*mancanza di replica*", l' "*assenza di contrarietà*", e dunque il silenzio, ha assunto il significato di una pacifica "approvazione".

La riprova dell'assenso prestato in quella riunione degli "auguri" di fine anno 1991è stata data dallo stesso Riina. Egli infatti, come risulta dalle già citate dichiarazioni del Cancemi (sopra riportate per esteso nella sezione prima), se avesse attribuito a quel silenzio il significato di un dissenso, avrebbe sentito suonare il proprio "*campanello di allarme*". Non avrebbe avuto la necessità di "*precipitarsi*" per discuterne con la Commissione, in quanto, nel caso di specie, la maggior parte dei relativi componenti liberi erano, in quel momento, presenti. Il non avere richiesto alcuna spiegazione del silenzio che aveva fatto seguito alle sue affermazioni, comprova, in

Sparto

modo incontrovertibile, che il Riina ha attribuito il significato di "tacito consenso" al comportamento silente di tutti i presenti alla riunione, nessuno escluso.

Segno questo inequivoco che, il silenzio, nell' ambito della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, in base all'usuale comportamento dei relativi componenti, non assume un significato "neutro" ma, all' opposto, costituisce espressione di un tacito consenso. Più precisamente, per usare la stessa espressione della Corte di Cassazione, costituisce "*approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile*".

A conclusione della seduta di metà dicembre 1991, dunque, tutti i componenti della Commissione, con il loro silenzio, hanno esplicitato un' approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepita dal Riina.

B)

Ad ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè è necessario richiamare quanto dichiarato dal collaborante Cancemi nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio (pag. 29 udienza del 23 giugno 1999), con riferimento specifico alle regole vigenti in Cosa Nostra per quanto concerne le concrete modalità con cui veniva espresso il "parere" (consenso o dissenso) dei presenti nel corso delle riunioni dell'organizzazione:

" *Io voglio dire che tutte le persone che sono state messe nei vari mandamenti erano persone tutti di Riina, quindi quando c' erano questi incontri, quando c'erano queste riunioni, quando c'erano queste decisioni, io non ho nessun ricordo, diciamo, che qualcuno si ribellava o qualcuno alzava la mano e diceva: "Senti, io non sono d'accordo". Eravamo tutti d'accordo, pure se magari qualcuno con il silenzio o qualcuno abbassava la testa o qualcuno diceva: "Io sono d'accordo". Quindi, questo e' il punto che dobbiamo capire, perche' "Cosa Nostra" non e' un Codice di Procedura Penale e quindi dice: "Ma com'e', qua lo dobbiamo rispettare". "Cosa Nostra" funzionava cosi' e la dobbiamo accettare per quella che era; poi se la vogliamo modificare la modifichiamo, ma "Cosa Nostra" era questa, attenzione*".

In base alla collaudata esperienza di Salvatore Cancemi, componente della Commissione Provinciale (con ruolo di sostituto del Calò) e partecipe ad innumerevoli riunioni, risulta dunque che:

- Cosa Nostra era governata da regole "proprie", di sicuro "diverse" da quelle dettate dall' ordinamento statale: *Cosa Nostra non e' un Codice di Procedura Penale, funzionava cosi' e la dobbiamo accettare per quella che era.*

- Nel corso delle riunioni di Commissione il consenso veniva espresso con triplice modalità: "abbassando la testa", oppure dicendo "sono d'accordo", oppure ancora con il semplice "silenzio".

Lo stesso concetto risulta dalle dichiarazioni Giuffrè. Infatti, come già sopra chiarito, il silenzio serbato in quella riunione degli "auguri" di fine anno 1991, non aveva certo il significato di un dissenso, ma, all'opposto, aveva il significato di consenso dato che non vi era stata alcuna manifestazione di "contrarietà" o di "replica" alle parole del Riina.

In definita risulta ribadito che, nell'ambito della "peculiare struttura" di Cosa Nostra, le regole che disciplinavano la capacità deliberativa della Commissione Provinciale, diverse da quelle dell' ordinamento statale, venivano ad attribuire, recta via, specifica rilevanza al "silenzio" serbato dai componenti, nel senso che esso assumeva il significato di consenso tacito e non già di opposizione.

Va anche evidenziato che il Cancemi ha aggiunto di non avere mai assistito, durante le numerose riunioni cui aveva partecipato, ad alcuna manifestazione di dissenso: "*eravamo tutti d'accordo*". Ne ha pure spiegato la ragione, i capi mandamento erano stati nominati, per lo più, dallo stesso Riina: "*erano persone di Riina*".

Questo significa che nonostante la posizione egemone del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, le questioni da affrontare venivano sempre discusse e decise in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà. In precedenza è stato pure dimostrato (Ca-

Sparto

pitolo secondo) che il Riina, nonostante la sua posizione egemone, era solito informare "*di tutto*", anche delle cose di "*modesta importanza*", ed era pure dotato di una notevole capacità di persuasione. Questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte.

Pertanto:

- Attraverso la duplice prova indiziaria sopra esposta (retro, Capitolo secondo e terzo) risulta provato che il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti) pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*", non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

- Attraverso l'ulteriore rivalutazione delle risultanze processuali, nei termini su esposti, risulta pure dimostrata la prestazione di un "*tacito consenso*". Più precisamente, dall'esame di tutti gli atti di causa, risulta provato, che i su indicati componenti assenti o detenuti -attuali imputati nel presente processo- dopo essere stati informati, non hanno posto in essere alcuna manifestazione di "contrarietà" o di "replica", ma hanno serbato un assoluto silenzio con riferimento all' informativa ricevuta. Silenzio, questo, che "per

le regole di governo di Cosa Nostra", assume il valore di una "*approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile*".

4. L'onere di attivazione da parte del componente informato

Nel caso in esame vale pure il rilievo già sopra formulato (v. sezione prima: "assenza di un espresso divieto"). Il componete della Commissione, dopo essere stato informato della delibera di un delitto importante adottata dagli altri componenti, non può rimanere inerte ma deve attivarsi. Egli non può rimanere "*silente*" in quanto a quel silenzio, in forza delle regole di governo di Cosa Nostra, non viene attribuito un significato neutro (né di consenso, né di diniego), ma, all' opposto, viene attribuito il significato di una "*approvazione chiaramente percepibile, sia pure non manifestata espressamente*". Il componente, una volta informato, è pertanto "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venga portato a concreta esecuzione. Solo in tale modo è poi possibile dimostrare che il destinatario dell' informativa non ha acconsentito alla commissione del delitto.

PARTE QUARTA
Il Concorso morale
(in particolare per la strage di Capaci)

CAPITOLO QUINTO
Il risultato della prova indiziaria

CAPITOLO QUINTO

Il risultato della prova indiziaria

1. Sintetico rinvio al risultato della prova indiziaria

Occorre in sintesi qui riproporre il "risultato" conseguito attraverso la duplice prova indiziaria in precedenza esposta.

I - Prova di effettuata informativa e prestazione di assenso:

Sono state analizzati (retro, Capitolo secondo) le seguenti circostanze, fondate su sicuri riscontri processuali, costituenti indizi "gravi, precisi e concordanti":

a) abituale effettuazione di informativa e ricezione di pareri, da parte del Riina, per questioni di importanza non solo strategica ma anche marginale;

b) applicazione della regola della "messa a disposizione" (o "disponibilità");

c) esistenza di rigorosa osservanza, da parte del Riina, delle regole di governo di Cosa Nostra e della regola primaria sulla "competenza" della Commissione Provinciale;

d) esistenza di frenetica attività svolta dal Riina sull'intera Commissione Regionale prima ancora di interessare quella Provinciale;

e) inesistenza di un ristretto "direttorio" facente capo al Riina;

f) assenza di doglianze, immediatamente dopo l'esecuzione del delitto ed anche a distanza di tempo, per la mancanza di una preventiva informazione;

g) regolare funzionamento della Commissione Provinciale anche a distanza di tempo dall' esecuzione della strage.

I su indicati indizi convergono sempre allo stesso risultato, ovverosia consentono di dedurre il "fatto ignoto" e precisamente consentono di dimostrare (prova indiziaria) che:

- 1) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati, non avevano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista);

- 2) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte.

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui alcuni sono anche nel presente processo).

II - Prova di "notoria" conoscenza:

Sono state pure analizzate (retro, Capitolo terzo) le seguenti circostanze, fondate anch' esse su sicuri riscontri processuali, costituenti indizi "gravi, precisi e concordanti":

a) "*notoria*" esistenza di una "originaria" deliberazione di morte, adottata da Cosa Nostra nei confronti del giudice Falcone (e Borsellino) risalente agli anni '80 e mai revocata;

b) "*notoria*" esistenza di "plurimi attentanti" a carico del giudice Falcone (e Borsellino) conseguenti alla suddetta originaria decisione di morte, realizzati dal 1983 al gennaio 1992;

c) "*notoria*" esistenza della "pericolosità", per gli interessi di Cosa Nostra, della persistente azione giudiziaria svolta dal giudice Falcone (e Borsellino) e costituente il movente specifico della su indicata originaria decisione di morte;

Sparto

d) "*notoria*" esistenza della spasmodica attività svolta dal Riina per condizionare l'esito del maxi processo, senza però conseguire il risultato sperato;

e) "*notorio*" esito negativo del maxi processo (con effetti devastanti sull' intera struttura di Cosa Nostra) con conseguente "addebito di responsabilità" al giudice Falcone, che pertanto doveva essere ucciso, essendo stato l' artefice del maxi processo ed essendosi pure interessato onde neutralizzare i condizionamenti del Riina.

I su indicati indizi, considerati sia singolarmente che complessivamente, concorrono a dedurre l' esistenza del fatto ignoto e convergono verso lo stesso risultato, ovverosia consentono di dimostrare (prova indiziaria) che:

- 1) nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti), erano talmente "*notori*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi gli attuali imputati, ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed anche a prescindere dalla loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte;

- 2) pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa all' intera Commissione Provinciale ed in particolare ai componenti "*assenti o detenuti*" ivi compresi gli attuali imputati, nè ha impedito a costoro, informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso e non già di opposizione.

(Con riferimento specifico al giudice Borsellino, se pur la Corte di Legittimità non ha devoluto alcun mandato al giudice di rinvio, va comunque aggiunto l' ulteriore indizio concretatesi nella circostanza rilevante secondo cui: era "notoria" la "*persistenza*" di pericolosità della sua azione giudiziaria, anche dopo l' avvenuta uccisione del giudice Falcone. Tanto che egli, dopo tale evento, veniva ritenuto "*più pericoloso*" di quanto già prima fosse stato).

III -

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame delle risultanze processuali, che l' assenso, al di là di una "dichiarazione" di consenso, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "non espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione", da parte di "*tutti*" i su indicati componenti della Commissione Provinciale, anche da quelli "*assenti o detenuti*" ivi compresi gli attuali imputati.

Sperto

In tal modo è stato "rafforzato" l' altrui proposito criminoso e risultano quindi integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale".

2. La verifica di "resistenza" della prova indiziaria e la riconferma del risultato conseguito.

Per completezza, la prova indiziaria sopra riferita va ora sottoposta ad ulteriore verifica onde stabilire quello che ne sarebbe il relativo risultato qualora dovesse seguirsi un procedimento logico "*a contrario*" rispetto a quello fin qui sviluppato. I termini di un siffatto procedimento vanno pertanto articolati nel seguente modo:

Il Riina

1. Consapevole che per sua "abitudine" era "solito", discutere nel corso delle riunioni (sia ristrette o allargate), di ogni questione non solo importante per Cosa Nostra ma pure di modesto rilievo ("*si parlava di tutto e per tutto, dagli omicidi eccellenti alle stupidaggini*"), trasmettendo notizie ed acquisendo pareri anche con riferimento ai componenti assenti (di regola tramite il Biondino) e ai componenti detenuti (di regola stramite propri incaricati: "*ai detenuti ci penso io*").

2. Consapevole che la realizzazione di un delitto eccellente, specie se di difficoltosa esecuzione quale era l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), imponeva, per garantirne la riuscita, l' usuale ricorso alla regola della

"messa a disposizione" che quindi, richiedeva il "preventivo" ed incondizionato coinvolgimento di "*tutti*" i capi mandamento nell' esecuzione del delitto, e non solo di quelli che "successivamente", in concreto, ne sarebbero stati coinvolti.

3. Consapevole di essere un abituale e scrupoloso osservante delle "*regole*" di governo di Cosa Nostra, a punto tale da averne fatto una sua "condotta di vita" e da "insegnarne" il rispetto agli altri associati, ed a punto tale da avere indetto nel corso dell' anno 1991 riunioni "allargate" (Brusca) o con la partecipazione di ben dieci capi mandamento (Cancemi), per discutere di questioni meramente economico-organizzative o di importanza non strategica;

4. Consapevole di dovere osservare con scrupolo anche la regola primaria e fondamentale per l' esistenza stessa della organizzazione, concernente la "*competenza*" della Commissione Provinciale (di dimostrata vigenza al momento della rinnovata decisione di morte del giudice Falcone -e Borsellino-) a decidere in materia di delitti eccellenti, quale era, appunto, più di ogni altro, il delitto eccellente relativo all' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino).

5. Consapevole di avere dovuto interessare *ancora prima* della Commissione Provinciale quella Regionale svolgendo (in applicazione della regola sulla "competenza" di tale Commissione nel cui ambito rientrava, certo, la decisione di uccidere il giudice Falcone -e Borsellino-) un'attività frenetica

Sparto

(dal mese di settembre 1991 al 1° febbraio 1992) coinvolgendo *tutti* i relativi rappresentanti (Santapaola, Madonia, Agate, Saitta), per cui, forte dei *consensi* già ricevuti in modo *unanime* in sede regionale, non poteva, "successivamente", in sede provinciale, temere dissensi.

6. Consapevole che, nonostante la sua posizione egemone in Cosa Nostra e nonostante la prevalenza decisionale del gruppo corleonese da lui capeggiato, non era stata tuttavia esautorata la collegialità deliberativa della Commissione Provinciale (ed anche Regionale), per cui egli non era a capo di un "direttorio ristretto" con potere decisionale "autonomo" e non poteva, unitamente a "pochi" suoi fidi, imporre in modo autoritario l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), ma, all' opposto, doveva farsi carico di ottenere il consenso di tutti gli altri componenti della Commissione Provinciale.

7. Consapevole di non avere mai ricevuto dissensi al proprio operato, come ben sapevano i suoi intimi collaboratori (Cancemi) e come egli stesso aveva avuto modo di riscontrare attraverso l' inesistenza di alcun atto di esplicita opposizione alle sue decisioni, mai manifestatosi, né in forma di "dichiarazione di volontà" di opposizione né in equipollenti forme "comportamentali" di espresso divieto (quali: la dissociazione rilevante, l' allontanamento dall' organizzazione, la dismissione dalla carica, ecc.).

8. Consapevole che se non avesse preventivamente informato anche i componenti assenti e detenuti, si sarebbe di sicuro verificato, dopo

l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) un "irregolare funzionamento" della Commissione Provinciale, assicurato invece fino a quel momento grazie al rispetto delle regole ed in particolare della regola sulla competenza deliberativa della medesima Commissione.

9. Consapevole che se non avesse effettuato la su indicata informativa agli assenti ed ai detenuti si sarebbe esposto, dopo l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino), alle loro giuste doglianze per non avere potuto esprimere un parere (di assenso o di opposizione) su un delitto di tale importanza, e quindi si sarebbe esposto al sicuro rischio di provocare spaccature e divisioni nell'ambito dell' organizzazione, con conseguente certezza di compromettere la sua posizione egemone ed addirittura di provocare un'altra guerra di mafia, più cruenta di quella precedente (anni '80), dalla quale era invece uscito vittorioso.

10. Consapevole che, in seguito alle riunioni (di fine anno 1991 e di febbraio/marzo 1992) in cui venne deliberata l' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) nessun particolare evento gli imponeva di non informare anche i componenti assenti o detenuti, né impediva a costoro di esprimere un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa e la conseguente prestazione di consenso (anche in forma di tacita approvazione o di non espresso divieto), stante che "*tutti*" i componenti della Commissione, ivi compresi "gli assenti ed i detenuti" (che vi rivestivano un ruolo di vertice) già avevano avuto piena conoscenza

Spanò

"*aliunde*", in quanto erano "*notorie*" nell'ambito di Cosa Nostra, di tutte le circostanze costituenti i presupposti da cui doveva scaturire, quale ineludibile e necessitata conseguenza, la rinnovazione della decisione di morte a carico del giudici Falcone (e Borsellino) e la sua improcrastinabile esecuzione.

Nonostante tutto questo, nonostante tanta consapevolezza, si dovrebbe, per ritenere l'innocenza degli imputati, pervenire alla conclusione secondo cui:

- il Riina, senza alcuna plausibile ragione e senza alcun comprensibile motivo, avrebbe tuttavia stabilito di adottare, unitamente ai "soli" componenti liberi della Commissione, ove presenti in "occasione" della riunione degli auguri di metà dicembre 1992 ed ove presenti in seguito a sua "discrezionale" convocazione nelle riunioni ristrette di febbraio marzo 1992, la decisione più importante mai deliberata nella storia di Cosa Nostra - peraltro confluita in un piano stragista che prevedeva l' uccisione di numerosi altri personaggi eccellenti, rappresentativi delle più alte cariche istituzionali- e quindi avrebbe deciso di rinnovare la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), *tenendone all' oscuro tutti gli altri capi mandamento che a quelle riunioni non avevano partecipato in quanto assenti o detenuti*;

- per poi, sempre il Riina, seguitare ad indire riunioni anche plenarie durante la metà dell' anno 1992 e fino al suo arresto, per discutere di questio-

Sparto

ni di minore importanza per l' organizzazione, senza che si verificasse alcuna cruenta dissociazione e senza che nessuno mai si lamentasse di non essere stato preventivamente informato e di non avere potuto esprimere il proprio parere in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

Conclusione questa, che, per la sua totale e manifesta illogicità, si pone su un piano di assoluta astrazione della realtà e che quindi vale a confermare la fondatezza del risultato conseguito attraverso le prove indiziarie già sopra esposte.

3. Natura individualizzante della prova indiziaria.

Da quanto sopra esposto risulta evidente come la prova indiziaria in esame abbia natura "*individualizzante*" in quanto essa è idonea a precisare "chi" ha effettuato l' informativa e "chi" ne sia stato il destinatario prestando il conseguente assenso. In particolare.

a) L' autore dell' informativa, è pacifico, è stato il Riina. Peraltro dal complesso di tutti gli atti di causa non risulta un solo elemento da cui possa dedursi l'esistenza di altra persona, diversa dal Riina, cui attribuire il ruolo di "capo incontrastato" di Cosa Nostra, né di altra persona, diversa dal Riina, che avrebbe potuto assumere l'iniziativa di effettuare l'informativa in esame. Attiene poi alle "concrete modalità" di trasmissione lo stabilire se a tale informativa abbia provveduto il Riina personalmente a mezzo di propri

Sparla

incaricati oppure se egli si sia avvalso di chi rivestiva il ruolo di sostituto del capo mandamento assente o detenuto. Profilo, questo, che sarà esaminato nel capitolo seguente.

b) Altrettanto pacifico è che i destinatari dell'informativa, alla quale hanno prestato assenso, sono stati coloro i quali, come alcuni degli imputati nel presente processo (v. amplius infra le relative analitiche posizioni), in quel preciso momento, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto, e, poichè "assenti o detenuti", non avevano partecipato alle riunioni (degli "auguri" di metà dicembre 1991 e "ristrette" di febbraio marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone (e Borsellino).

Spanto

PARTE QUARTA
Il Concorso morale
(in particolare per la strage di Capaci)

CAPITOLO SESTO
Le specifiche modalità di concreta trasmissione
dell'informativa e dell'assenso

Sparto

CAPITOLO SESTO

Le specifiche modalità di concreta trasmissione dell'informativa e dell'assenso

1. Premessa

Nell' ambito del risultato conseguito attraverso la duplice prova indiziaria in precedenza svolta, occorre in questa sede ribadire come sia stato dimostrato che:

1) il Riina ha provveduto ad "*effettuare*" *(e comunicare)*" la preventiva informativa ed i componenti assenti o detenuti hanno provveduto ad "*effettuare*" *(e comunicare)*" la conseguente prestazione di "assenso" (anche in forma tacita o di non espressa opposizione) in ordine al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro Capitolo secondo).

2) nessun particolare evento ha imposto al Riina di "*non effettuare*" l' informativa ai componenti assenti o detenuti, nè ha impedito a costoro, una volta informati, "*di comunicare*" il loro parere di assenso (retro Capitolo terzo).

In sostanza, la duplice prova indiziaria ha dimostrato che: a) l' informativa del Riina "*è stata effettuata e comunicata*", ovverosia essa "*è avvenuta*"; b) il positivo parere di consenso "*è stato prestato e comunicato*", ovverosia esso "*è avvenuto*".

Risultato, questo, che "*include in sé stesso*" e quindi "*esime*" dall' accertare ulteriormente, "*in concreto*", con riferimento alla posizione di ciascun imputato, con quali "*specifiche modalità*" sia stata poi trasmessa l' informativa del Riina e sia stato anche trasmesso il conseguente consenso del destinatario (ed in particolare con quali persone di fiducia o attraverso quali canali).

Un accertamento siffatto, peraltro, si sostanzierebbe in una "*prova diretta*" sull'esistenza del concorso morale e quindi renderebbe superfluo il ricorso alla prova indiziaria.

Per meglio chiarire è sufficiente citare un esempio attinente al caso di specie. Nel corso del presente giudizio il Cancemi, con ruolo di sostituto, ha dichiarato di avere manifestato al Riina il proposito di informare Calò Giuseppe, suo capo mandamento in quel momento detenuto, in ordine alla decisione di uccidere il giudice Falcone, avvalendosi del cognato del Calò, a nome Mattaliano. Il Riina però gli rispose di non occuparsene in quanto avrebbe provveduto lui personalmente: " *Sì, volevo usare il cognato. E Riina mi disse: 'non c'è di bisogno, ci penso io'. Quindi... ce l'ho detto: 'ce lo facciamo sapere tramite il suo cognato Mattaliano'. E Riina mi disse:*

Sparto

'no, lascia stare, ci penso io, non c'è bisogno'" (v. pag. 217 del verbale di causa, udienza pomeridiana del 23 gennaio 2004).

Ora è evidente che il dimostrare con quali "*specifiche e concrete modalità*" l'informativa ed il consenso sono stati "*trasmessi*", rispettivamente dal Riina e dal Calò, significa dovere individuare le persone di cui il Riina ed il Calò si sono avvalse ed "*acquisirne le relative testimonianze*". E' altrettanto evidente che una siffatta dimostrazione si sostanzia nella presenza di una vera e propria prova "d*iretta*" sull'esistenza del concorso morale.

E' però, appunto, la mancanza di tale prova "diretta" ad avere imposto, nel presente processo, l' esigenza della duplice prova "indiziaria", il cui risultato, come già detto, è stato quello di dimostrare "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Ne discende, vale ribadirlo, che il risultato della duplice prova indiziaria "*include, in sé stesso*", anche la dimostrazione delle "concrete modalità" con cui è stata realizzata "la trasmissione" dell' informativa e del conseguente consenso.

2. Verifica di compatibilità

Rimane solo da verificare se il risultato della prova indiziaria, sul punto specifico relativo all' "*avvenuta*" comunicazione dell' informativa e all' "*avvenuta*" comunicazione della prestazione di assenso, si dimostri "*com-*

patibile e non già in contrasto" con gli esiti processuali propriamente attinenti alle concrete modalità con cui, nell' ambito di Cosa Nostra, venivano "*trasmessi*", rispettivamente, l' informativa e l' assenso, in riferimento al preciso momento in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 e riunioni "ristrette" di febbraio/marzo 1992).

In sostanza, l' esame delle complessive risultanze processuali deve consentire di affermare e non già escludere che: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro.

L'indagine pertanto deve essere ora rivolta a siffatta verifica di compatibilità

3. Competenza in ordine alla concreta "trasmissione" dell'informativa

Gli atti di causa, con riferimento alle concrete e specifiche modalità con cui veniva trasmessa l' informativa, evidenziano che il relativo incarico poteva essere svolto, in modo alternativo, o dal Riina oppure dal sostituto (v. però amplius infra con specifico riferimento ai "detenuti").

In particolare, seguendo l'evoluzione che in proposito emerge dagli atti processuali, deve precisarsi che:

1) Nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci, il Cancemi (con riferimento al capo mandamento Calò Giuseppe, detenuto, di cui egli era sostituto), aveva dichiarato che era compito del Riina informare i detenuti, per cui egli non si era interessato della questione. Tale affermazione del Cancemi venne però disattesa in sentenza, in quanto altri collaboranti avevano dichiarato che competeva al sostituto informare il capo mandamento impedito.

2) Nel successivo giudizio di appello è stato invece evidenziato, con condivisibile motivazione, che i riferimenti collaborativi consentivano di affermare come l' informativa potesse essere trasmessa, indifferentemente, o dal Riina oppure da sostituto. In particolare:

- Già da tempo, il Buscetta aveva riferito che il capo mandamento impedito poteva essere informato direttamente dalla persona che presiedeva la Commissione, invece, che dal sostituto: "...il suo sostituto, ma *può anche il capomandamento non essere informato dal sostituto, può essere informato direttamente dalla persona che presiede la Commissione*, non so, Toto Riina può pensare personalmente ad informare, cosa..., a Pippo Calò, faccio nomi così, può informarlo, ha le strade, ci sono le strade, ci sono gli avvocati, ci sono i familiari e ci sono anche i fili diretti, può informarlo." (pagg. 24 e segg. del verbale di trascrizione, udienza del 13 dicembre 1994 del processo a carico di Vincenzo Scarantino + 3; citazione riportata nel processo di appello sulla strage di Capaci, pag. 1028 e segg.).

Sparto

- Lo Anzelmo ha dichiarato che il compito di contattare i capi mandamento detenuti poteva essere assunto direttamente da Salvatore Riina, se il sostituto non ne avesse avuto la possibilità: "Se c'è la possibilità *che il sostituto ha la possibilità di farcelo sapere*, ce lo fa sapere il sostituto, se no, cioè, che a me una volta Ganci Raffaele mi disse, che *casomai se l'assumeva Totò Riina la responsabilità di farcelo sapere* per i capi mandamenti detenuti (pagg. 85 e segg., udienza del 27 novembre 1996, citazione riportata nel processo di appello sulla strage di Capaci, pag. 1028 e segg.).

- Il Brusca ha affermato che: "Salvatore *Riina comunicava con il capo mandamento abitualmente attraverso il sostituto, ma aveva la possibilità di utilizzare altri canali cui faceva ricorso quando si doveva trattare di cose importanti, oppure quando voleva mantenere all'oscuro il sostituto* (pagg. 192 e segg., udienza 1 luglio 1999, citazione riportata nel processo di appello sulla strage di Capaci, pag. 1028 e segg.).

3) Vanno aggiunte le ulteriori dichiarazione collaborative acquisite al presente processo:

a) il Brusca, richiesto dal Procuratore Generale se "si pose il problema di avvertire o di avere il consenso degli altri capi mandamento che in quella occasione (quella in cui si deliberarono le stragi) erano *assenti*", ha così risposto: "Ma questo non era competenza mia, era competenza del capo

Spanò

mandamento che era Salvatore Riina ... *la competenza era di Salvatore Riina*" (pag. 19, udienza antimeridiana 23 gennaio 2004);

b) Il Giuffrè, che per il suo ruolo di "capo" mandamento (nella specie quello di Caccamo) ha avuto specifica conoscenza della questione, ha affermato, reiterate volte che il Riina era solito dire: "*per i detenuti ci penso io*" ed ha aggiunto che, in tal modo, il Riina si assumeva una "personale" responsabilità nei confronti dell' organizzazione mafiosa (v. amplius retro, Parte quarta, Capitolo secondo))

3) Anche il Cancemi, mantenendo ferma la sua originaria dichiarazione (v. sentenza Capaci, primo grado) ha ribadito, nel presente processo, che era il Riina ad informare i detenuti ed ha precisato che poi non gli si chiedeva se vi avesse provveduto effettivamente (udienza 23 gennaio 2004, cit.). In questa risposta del Cancemi è implicita la stessa spiegazione data dal Giuffrè.

Questo particolare interesse del Riina a curare di persona l' informativa ai detenuti trova fondamento in una spiegazione logica. Il Riina era l'unico a conoscere l' identità della persona da lui incaricata di trasmettere l' informativa, per cui egli, non svelando l'identità dell' incaricato, poteva assicurare che giammai sarebbe stata conseguita dagli inquirenti la "prova diretta" del concorso morale prestato dal capo mandamento detenuto.

In definitiva, dal complessivo esame delle dichiarazioni collaborative risulta in termini di certezza che l' informativa, nella sue concrete modalità:

Sparto

a) poteva essere trasmessa al capo mandamento impedito, con modalità alternativa, sia dal Riina e sia dal sostituto; b) veniva, di regola, trasmessa dal Riina quando il capo mandamento era detenuto o quando si trattava di comunicargli "cose importanti".

Resta fermo, comunque, che l' "*iniziativa*" ad effettuare l' informativa e la relativa modalità di scelta apparteneva al Riina, non risultando dagli atti che essa fosse riconducile ad una persona diversa dal leader e capo incontrastato dell' intera organizzazione. E' poi implicito che il Riina o il sostituto provvedesse mediante i propri "canali" di comunicazione e mediante i propri "incaricati" di fiducia.

Gli esiti processuali sopra esposti, propriamente attinenti alle specifiche e concrete modalità con cui, nell' ambito di Cosa Nostra, venivano "*trasmessi*", rispettivamente, l' informativa e la prestazione di assenso, sono "*compatibili e non già in contrasto*" con il risultato della prova indiziaria, con cui è stato dimostrato che il Riina "*ha provveduto*" -tramite propri incaricati o il sostituto- ad *effettuare e comunicare* la preventiva informativa ai componenti assenti o detenuti, e che costoro "*hanno provveduto*" ad *effettuare e comunicare* la conseguente prestazione di "assenso", in riferimento alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

Pertanto non occorre dimostrare ulteriormente, con riferimento alla posizione di ciascun imputato, se l' informativa ed il consenso siano stati tra-

smessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). Ad abundantiam, comunque, con riferimento alla posizione di ciascun imputato è dato anche individuare gli specifici canali di trasmissione che sono stati utilizzati (v. amplius infra).

4. Componenti "*detenuti*": assenza di impedimenti per le comunicazioni

Nel corso dei giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci (ed anche in quello di secondo grado) numerosi collaboranti (Anzelmo, Buscetta, Brusca, Di Carlo, Di Matteo, Drago, Ferrante, Galliano, Ganci e Mutolo) hanno riferito in ordine alla situazione in cui versava il capo mandamento che si trovava in stato di detenzione. Le dichiarazioni di tali collaboranti, tutti in grado per il ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, hanno dimostrato in modo certo che il capo mandamento detenuto: a) si avvaleva dell'opera di un sostituto per la direzione del mandamento; b) conservava il suo ruolo ed i poteri connessi alla carica ricoperta; poteri che riguardavano, per un verso, la direzione della famiglia e del mandamento, e, per altro verso, la capacità di concorrere alla formazione della volontà dell' organo collegiale di vertice di Cosa Nostra, competente a decidere sulle questioni di maggiore rilievo, di interesse comune all'intera organizzazione.

Sperto

Siffatte circostanze sono state sinteticamente confermate dal Brusca nel presente processo di rinvio. Il collaborante ha infatti ribadito il noto concetto secondo cui il capo mandamento, pure se detenuto, continuava a conservare il proprio ruolo, trattandosi di una carica che un soggetto mantiene "vita natural durante" tranne che dia le dimissioni o diventi collaboratore dì giustizia" (udienza 23 gennaio 2004).

Ancora più penetranti sono le dichiarazioni rese dal Cancemi nel presente processo all'udienza del 24 gennaio 2004. Gli era stato chiesto, dalla difesa, se egli sapesse che l'imputato Madonia Francesco, mentre era detenuto a fine 1990 inizi del 1991, era stato colpito da un gravissimo ictus cerebrale che lo aveva reso paralitico e quasi totalmente incapace di provvedere a se stesso. Se sapesse pure che le condizioni del Madonia erano ulteriormente peggiorate. Il collaborante, rivolgendosi al presidente, ha così risposto: "*Voglio che si sa Presidente che in Cosa Nostra fino a che una persona respira è quello che è per Cosa Nostra. Finchè respira nel letto, che è in agonia, sta morendo e respira, è sempre quello che è. Non perde nessun diritto di niente. Questa è Cosa Nostra, funziona così*". In sostanza il capo mandamento rimane tale fino a quando non esala l'ultimo respiro, anche se detenuto in una struttura carceraria.

Le risultanze processuali dimostrano che la situazione carceraria non è stata di ostacolo alcuno alla trasmissione di informative ed alla conseguente trasmissione di pareri da parte degli associati detenuti, nemmeno per coloro

che vi ricoprivano un ruolo di vertice. Non è dato prospettare alcuna preclusione alla possibilità di comunicazione dall' esterno verso il carcere e viceversa. In particolare:

In merito alla sicura possibilità di comunicare tra l'interno e l'esterno delle carceri, hanno concordemente riferito tutti i collaboranti assunti. Nessuno di loro lo ha negato o posto in dubbio, anzi alcuni hanno anche riferito degli episodi specifici. In particolare:

A)

Comunicazioni relative al maxi processo.

E' stato già detto (retro Capitolo Terzo) in ordine alla frenetica attività svolta dal Riina per condizionare l' esito del maxi processo. Occorre qui, evidenziare come i detenuti potessero ben comunicare con l' esterno per seguire le sorti di quel condizionamento, dal cui esito negativo è poi scaturita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

Il Mutolo ha dichiarato che nel corso del giudizio di primo grado, ove egli stesso era imputato, "*aveva proposto dal carcere al Riina*" di contattare un personaggio influente nell'ambito giudiziario. Il Riina, rispondendogli, lo aveva invitato a "*fare i carceratelli*", lasciando ad altri il pensiero di "aggiustare il processo" (v. in tal senso la sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo primo, pag. 31).

Con il procedere del giudizio il Mutolo aveva appreso dai capi mandamento "*detenuti*", tra cui vi erano Calo', Montalto, Geraci, Brusca Bernardo e Madonia Francesco, che le aspettative di un esito favorevole in quel grado erano andate deluse (loc. supra cit.).

Su queste speranze il Gambino non aveva più confidato quando sul finire del novembre 1991, "*nel carcere di Spoleto*", aveva comunicato al Mutolo che il dott. Carnevale non avrebbe più presieduto il maxi processo (v. in proposito dichiarazione del Mutolo, in sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio, parte terza, capitolo primo, pag. 33).

Proprio ai "*detenuti*" il Riina aveva fatto pervenire una lettera con cui si scusava per l'esito negativo avuto dal maxi processo. Il collaborante Marchese ha infatti riferito di aver ricevuto, "*mentre si trovava nel carcere di Voghera*" insieme al fratello Antonino, un bigliettino passato a quest' ultimo durante un colloquio dal cognato Di Filippo Emanuele, a firma del Riina, nel quale questi esprimeva rammarico per l'esito del processo, diceva che vi erano state delle "pressioni" contrarie e che essi erano sempre nel suo cuore. Ha poi aggiunto che nel biglietto ricevuto dal Riina vi era pure scritto che "si stava vedendo il da farsi" nei confronti delle persone che con le loro "pressioni" avevano compromesso l'esito positivo del maxi processo. Per cui lui, ed il fratello, avevano compreso che da parte di "Cosa Nostra" si stava preparando "qualcosa di grosso"; opinione, questa, che venne confermata anche dalla spontanea costituzione di alcuni affiliati e che sem-

brava finalizzata a precostituirsi un alibi per ciò che doveva accadere (loc. supra cit. pag. 38)

B)

Comunicazioni in data anteriore alle modifiche di cui all'art. 41 bis, ord. penitenziario.

Dal complesso degli atti acquisiti al presente processo riunito ed in particolare dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori nonché dalle note informative dei responsabili degli istituti di reclusione, risulta dimostrato come il regime carcerario non escludesse la possibilità di contatti tra detenuti, resi ancor più agevoli dalle frequenti traduzioni e dalla contestuale presenza nelle aule giudiziarie di questi soggetti quali imputati in vari processi. Risulta altresì, con riferimento allo "specifico canale" di trasmissione, che veniva utilizzato: il colloquio con i familiari, i terzi, il funzionario infedele, ecc. Il periodo di tempo cui ci si riferisce è quello anteriore alla strage di Capaci, stante che la modifica all'art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario venne apportata con D.L. del giugno 1992, convertito in Legge nel successivo mese di agosto.

In particolare:

a) All'udienza del 23 aprile 2004, il Pulci (che è stato detenuto negli istituti di Caltanissetta, di Enna e di Termini Imerese) ha riferito circa la possibilità di avere contatti con l' esterno del carcere, soprattutto tramite i colloqui che i familiari dei vari detenuti avevano con i loro congiunti. Ha pre-

Sperlo

cisato che vi era una anomalia nella organizzazione dei colloqui, poiché si facevano a gruppi di dieci, dodici persone, nello stesso ambiente del carcere e, quindi, in sostanza, dodici detenuti incontravano le rispettive famiglie nello stesso locale. Così poteva accadere, continua il Pulci, che egli effettuava il colloquio, ad esempio, con suo fratello che magari non sapeva nulla delle attività dell' organizzazione mafiosa ma poteva anche parlare con il fratello di un altro detenuto il quale era a conoscenza di fatti su cui lo stesso Pulci poteva riferire.

b) E' stato richiesto al Brusca se gli risultasse che i capi mandamento detenuti avessero contatti, con l'esterno e in particolare con esponenti di "Cosa Nostra". Il collaborante ha così risposto: "*I contatti tra gli uomini d'onore detenuti e l' esterno ci sono sempre stati.* ... Eh, guardi, dall'esterno... all'esterno c'erano parenti, o tramite bigliettini o uomini d'onore parenti che portavano il messaggio dall'esterno dall'inter... dall' esterno dal carcere. I contatti c'erano. C'era chi si andava a fare, quando ne aveva la possibilita', anche il colloquio... *Ognuno aveva i suoi canali, i suoi mezzi*".

E' stato pure chiesto al Brusca se fosse stato a conoscenza dell'esistenza di una regola vigente in Cosa Nostra e secondo cui i rapporti tra il capo mandamento detenuto e l'esterno devono essere mantenuti da un determinato soggetto. Il Brusca ha chiarito che tali rapporti: "Devono essere mantenuti quantomeno, quando c'e' la possibilita', da *un uomo d'onore, che sia il parente* diretto o che sia parente di un altro detenuto. Quando non c'e' que-

Sparto

sta possibilita' il... *i bigliettini, si trascrivevano* i bigliettini. Capitava che c'erano momenti storici che erano molto ristretti, pero' i periodi erano sempre pochi, pero' poi anche tramite qualche *guardia del carcere*, *infermieri*; dico, c'era la possibilita' di comunicare tra parenti, amici, amici di... cioe', uomini d'onore parenti di... Che so, io... io ho mio fratello Emanuele, mio zio Mario. Per esempio, quando fu una volta che si doveva parlare di un fatto importante, e credo che e' il fatto di Di Maggio, al colloquio ci ando' mio zio Brusca Mario, per informare a... a mio padre. In quel periodo io ero latitante e ci ando', che io me l'ho dimenticato sempre di dirlo, ci ando' mio zio Brusca Mario a comunicare questa decisione a mio padre, nel senso che si doveva eliminare Di Maggio Baldassarre e invece abbiamo preso tempo. Dobbiamo essere febbraio - marzo '82,'92, chiedo scusa, '92 "(v. processo di secondo grado sulla strage di Capaci, udienza 1 luglio 1991, pagg. 170-180).

c) Vale riportare la condivisibile motivazione della sentenza di secondo grado relativa alla strage di Capaci, che ha confermato la valutazione operata dai giudici di primo grado, secondo cui il Calò mantenne, nonostante il suo "*perdurante stato di detenzione*", il ruolo di capo mandamento di Porta Nuova, anche dopo la strage di Capaci. "Egli, infatti, è riuscito ad imporre la correggenza di Salvatore Cucuzza che si affiancò a Vittorio Mangano, in relazione al quale *fece pervenire il suo gradimento tramite Antonio Madonia che lo aveva contattato*; e tanto a specifica conferma della *permeabilità*

della struttura carceraria e della esistenza di canali di comunicazione con l' esterno di cui i detenuti, ed anche il Calò, ancorché sottoposti al regime del c.d. carcere duro, poteva di fatto fruire". (v. sentenza, pagg. 1028 e segg. ed in particolare pag.1038).

d) A sua volta, come riferito dal Brusca, Vittorio Mangano manteneva i contatti "*tramite il cognato, tramite un certo... l' avvocato Mocciari, se non ricordo male, però a mezze parole, pochi... pochi fat... poche... con poche parole riusciva a comunicare*" (v. loc. supra cit., pagg. 1035-1037).

e) Da parte sua il collaborante Di Filippo Pasquale "aveva confermato che il Calò continuava a comandare il suo mandamento *dal carcere*, come gli risultava personalmente in quanto suo suocero era Tommaso Spadaro, dal quale egli per circa dieci anni *si era recato a fare colloqui*, ed in queste occasioni lo Spadaro lo aveva incaricato *di comunicare all' esterno* le disposizioni del Calò, con il quale era detenuto" (v. loc. supra cit., pagg. 1028 e segg.).

f) Risulta che addirittura alle 19,20 del 30 gennaio 1992, giorno della decisione della Cassazione sul maxi processo, venne intercettata una comunicazione telefonica tra l'imputato Buscemi Salvatore, detenuto presso il carcere di Pesaro, ed i suoi familiari (v. sentenza di secondo grado sulla strage di Capaci, posizione relativa all'imputato Buscemi).

g) I collaboranti Cancemi, Brusca, Drago Giovanni, Marchese Giuseppe, hanno portato l'esempio dell'omicidio di Vincenzo Puccio, ucciso l'11

Sperto

maggio del 1989 nel carcere dell'Ucciardone di Palermo per ordine di Riina, il quale aveva fatto pervenire tale ordine tramite i normali colloqui fra i detenuti ed i congiunti. L'episodio in questione è stato diffusamente trattato nel processo sulla strage di via D' Amelio (cui va fatto rinvio) ed anche in quello relativo all'omicidio dell'on.le Lima. Con riferimento a quest' ultimo la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10 maggio 2002 (depositata in copia dal Procuratore Generale all'udienza del 12 marzo 2004), ha evidenziato che il citato omicidio Puccio "dimostra in modo inconfutabile come anche un componente della Commissione, come Giuseppe Calò (nei cui confronti si procedeva in stato di detenzione per gravi fatti di sangue ascrittigli nell'ambito del maxiprocesso) potesse facilmente ricevere notizie dall'esterno e rendersi perfino latore, nei confronti dei killers prescelti, di un ordine di morte della Commissione alla cui deliberazione egli stesso aveva partecipato" (pag. 165).

Dopo l'omicidio del su indicato Puccio, Nino Marchese, cognato di Leoluca Bagarella, nel periodo 1988/1989, aveva fatto pervenire dal carcere una lettera al Riina con cui chiedeva di perdonare il Bagarella il quale aveva complottato per spodestarlo.

h) Ed ancora. Il Brusca ha riferito due episodi (v. processo di secondo grado sulla strage di Capaci, udienza 1 luglio 1991, pagg. 170-180), personalmente vissuti, rispettivamente concernenti due omicidi da lui commessi in pregiudizio dell'agente Montalto e di tale Di Napoli: a) "Cominciamo

dall'ultimo fino ad oggi. Io sono stato condannato a Trapani per l'omicidio dell'agente Montalto, ed e' venuto l'ordine da Antonino Madonia dal carcere, con lettera scritta tramite una guardia, e da questa guardia passava a Nicola Di Trapani, perche' voleva fatta questa cortesia. Cosa che e' stata realizzata..."; b) Io, per esempio, sono entrato al carcere con documento falso, a nome di Di Maggio Salvatore, fratello di Baldassare, e in quella occasione io parlai con... con Leoluca Bagarella e da li' poi abbiamo commesso un omicidio a Roccamena, per fargli una cortesia a lui. Io sono andato da Salvatore Riina e gli ho chiesto la cortesia... la cortesia, quello che mi aveva detto Bagarella io gliel'ho fatto sapere e si e' portato a termine l'omicidio. Quindi, i contatti ci sono stati ... Dunque, l'omicidio e' un certo Napoli o Di Napoli, detto "Caino", avvenuto a Roccamena, dove ho partecipato io, Giuseppe Marchese e Baldassare Di Maggio ed altri".

C)

Comunicazioni in data successiva alle modifiche di cui all'art. 41 bis, ord. penitenziario.

Anche dopo tale modifica, comunque, non erano precluse le comunicazioni.

Ad esempio Cucuzza Salvatore, all'udienza del 29 ottobre 2003, alla domanda relativa alla possibilità di comunicare dalle carceri all'esterno e viceversa, ha risposto "al 100 per cento è possibile in qualsiasi modo, attraverso i colloqui con parenti mafiosi, attraverso messaggi, non c'erano pro-

blemi. Dopo magari... dopo il 41 bis c'era qualche difficoltà, ma nel 1996 io ho avuto un discorso con Bagarella il quale mi ha detto che aveva ricevuto una lettera da Nino Madonia, che lo informava insomma, per quanto riguarda la mia nomina a capo mandamento, insomma, avevano dei contatti con Nino Madonia attraverso dei biglietti. Quindi, nonostante il 41 bis si poteva comunicare".

Affermazione, questa, conforme a quella resa in epoca precedente dal Mutolo nel giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci, ove il collaborante aveva riferito in ordine alla sicura possibilità che i capi mandamento detenuti avevano di colloquiare all'interno delle carceri, ancorché sottoposti al regime dell'art. 41 bis dell' Ord. Pen. (v. sent. pag. 1157).

D) Le ulteriori acquisizioni nel presente processo.

a) Il Di Filippo (udienza del 19 novembre 2003, pag. 6) ha confermato che nel negli anni1986 / 1987 andava a trovare suo suocero Tommaso Spadaro (anch'esso personaggio di spicco dell' organizzazione mafiosa) ed anche Pippo Calo', nonché altri aderenti a "Cosa Nostra", i quali si trovavano detenuti presso l'ospedale civico di Palermo. Ha aggiunto che tali detenuti erano solo "formalmente" in cura, in quanto tutti godevano di ottima salute ed erano ricoverati in ospedale solo per essere più liberi. Il collaborante ha ricordato di aver visto Cancemi Salvatore, allora responsabile del mandamento di Porta Nuova di Palermo, che si recava nel su indicato ospedale per parlare con il Calo'. La possibilità di incontri con estranei, grazie a

qualche agente corrotto, era assicurata. Addirittura il Di Filippo ha ricordato che dopo essersi sposato, portò all'ospedale civico di Palermo il filmino del suo matrimonio per farlo vedere al suocero Tommaso Spadaro ed agli altri detenuti, i quali avevano a disposizione, oltre al televisore, anche il videoregistratore.

b) Sulla possibilità di comunicazioni esterno - interno del carcere, ne hanno riferito anche Vara Ciro (udienza del 24 ottobre 2003, pag. 33) e Cancemi Salvatore (udienza pomeridiana del 23 gennaio 2004, pag. 176). In particolare il Cancemi, come già in precedenza riportato, aveva manifestato al Riina il proposito di comunicare al Calò, tramite il cognato Mattaliano Gregorio, la decisione di morte adottata nei confronti del giudice Falcone, ma il Riina disse di "lasciare stare" poiché vi avrebbe provveduto personalmente (v. loc. supra cit.). Segno evidente che non vi erano ostacoli, né per l'uno né per l'altro, di comunicare con il Calò se pur in quel momento *detenuto*. Tanto risulta oramai definitivamente accertato con la sentenza della Cassazione che ha reso irrevocabile la condanna del Calò per la strage di via D' Amelio, in base alla conseguita prova dei colloqui interorsi tra il Calò ed il proprio cognato Mattaliano.

c) Marchese Giuseppe ha riferito in merito ai bigliettini inviati da Totò Riina ovvero fatti pervenire al Riina, nonché altri particolari circa le modalità di comunicazione nell' ambiente carcerario (udienza del 5 novembre 2003, pag. 34).

d) Il Pulci, all'udienza del 23 aprile 2004, ha detto di essere stato detenuto a Caltanissetta in un periodo in cui vi fu ristretto pure Giuseppe Madonna, nel 1997, sottoposto al regime dell'art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario e con il quale quindi non si poteva incontrare personalmente (pag. 52). In realtà, come risulta dalla nota del 14 ottobre 2004 della Casa Circondariale di Caltanissetta, Pulci e Madonia sono stati ristretti nel predetto Istituto nel periodo dal 5 marzo 1997 al 15 marzo 1997 e dal 23 marzo 1997 al 15 maggio 1997. Il Pulci, come già detto, non aveva la possibilità di incontrare Madonia ma il Madonia aveva in corso di trattazione alcuni processi presso il Tribunale e la Corte di Assise di Caltanissetta, unitamente ad altri detenuti, quali Terminio Cataldo (che era stato consigliere della Commissione Provinciale di "Cosa Nostra" di Caltanissetta), Burcheri Vincenzo, Calì Salvatore, con i quali il Madonia veniva messo insieme per assistere alle udienze. Il Pulci, a tale proposito, ha anche menzionato Scianna Giacinto e Vaccaro Domenico. I coimputati di Madonia, quindi, avevano la possibilità di parlargli, e poi, il giorno successivo, durante l'ora d'aria, potevano riferire al Pulci quanto detto dal Madonia.

Tra queste comunicazioni, il Pulci ne ha riferito una in particolare. Ha infatti precisato, all' udienza del 23 aprile 2004 (pag. 53) che Madonia lo incaricò di essere il responsabile dei detenuti di "Cosa Nostra" nel carcere di Caltanissetta, per tutte le incombenze e le incomprensioni che potevano nascere dalla convivenza forzata.

Sgarto

e) Il Pulci ha aggiunto che nel 1998, nel carcere di Enna, si è incontrato con Barberi Alessandro, con il quale ha parlato di vicende della loro cosca. Il Barberi è stato sentito all' udienza del 25 giugno 2004. Il Consigliere a latere, dott.ssa Spanto, gli ha chiesto se nel corso dei periodi di detenzione avesse avuto possibilità di incontri, di colloqui, di conversazioni con il Madonia. Il Barberi ha risposto che nel 1994 con Madonia Giuseppe si erano incontrati ed avevano avuto modo di parlare in occasione del processo cosiddetto " Leopardo", nonostante il Madonia fosse sottoposto al regime dell'art. 41 O.P., ed in particolare si erano incontrati nell'aula bunker del carcere di Caltanissetta. Alla stessa udienza del 25 giugno 2004, il Barberi ha riferito che, nel 1995, in occasione di un processo in cui era imputato con il Madonia e che si celebrava a Gela, egli aveva avuto la possibilità di parlare con il Madonia. Dalle dichiarazioni di Barberi quindi si trae conferma che egli aveva avuto la possibilità più volte, in processi a Caltanissetta e a Gela, di parlare con il Madonia, nonostante questi fosse sottoposto al regime dell'art. 41 bis O.P.

Ulteriore riscontro oggettivo a quanto riferito da Pulci emerge dall'esito degli accertamenti espletati dalla sezione di polizia giudiziaria in ottemperanza alla ordinanza della Corte del 9 luglio 2004. E' stato, infatti, riscontrato che in processi celebrati a Caltanissetta vi sono state diverse udienze in cui erano contemporaneamente presenti Madonia ed i citati Burcheri e

Spanto

Calì, e precisamente: cinque udienze nel 1997, quattro nel 1996, una nel 1995.

f) Il Pulci ha anche dichiarato di essere stato detenuto nel carcere di Enna dall'aprile al 25 luglio 1998, salvo alcuni giorni di interruzione, come risulta dal punto 6 della nota della sezione di Polizia giudiziaria dei Carabinieri del 12 ottobre 2004. Ha aggiunto di essersi ivi incontrato con altri aderenti all'associazione mafiosa, precisamente: con Giugno Giancarlo (in realtà lì detenuto dal 14 gennaio al 22 settembre 1998), con Passaro Giovanni (in realtà detenuto ad Enna dal 15 maggio1997 al 31 luglio 1998), con Trubia Pasquale (in realtà lì detenuto dal 12 settembre 1996 al 31 luglio 1998), con Burgio Salvatore (lì detenuto dal 7 marzo al 7 agosto 1998), con Barberi Alessandro (in realtà detenuto ad Enna dal 17 settembre 1997 al 30 luglio 1998). Nel carcere di Enna, i predetti, avevano la possibilità di incontrarsi. Al riguardo la direzione del carcere di Enna ha comunicato testualmente: "non si esclude che i predetti detenuti abbiano avuto modo di incontrarsi con il Pulci, essendo questo Istituto dotato di un'unica sezione per i detenuti ad alta sicurezza". Questo dato è stato ulteriormente confermato dal teste della difesa Barberi Alessandro che, come sopra già detto, è stato sentito all'udienza del 25 giugno 2004 ed ha dichiarato di conoscere Pulci Calogero, con cui è stato assieme nel 1997 nel carcere di Enna, dove si trovava ristretto per un processo che si celebrava a Caltanissetta, e dove era coimputato con i menzionati Passaro Giovanni e Trubia Pasquale; alla

domanda del Consigliere a latere dott.ssa Spanto, se avesse avuto possibilità di incontrarsi e parlare con Pulci, ha risposto positivamente, perché erano nella stessa sezione e, quindi, avevano la possibilità di vedersi durante l'ora di aria e di passeggiare assieme.

g) Va ancora osservato che all'udienza del 23 aprile 2004 (pag. 55 e segg.), il Pulci, riferendo a proposito di indicazioni provenienti dal Madonia negli anni 1997, 1998 e 1999, ha parlato di una direttiva con la quale il Madonia invitava a non litigare con i detenuti i quali non condividevano la scelta di restare fedeli al suo gruppo "*perché i problemi si risolvono fuori*", e i problemi "*fuori venivano risolti...*" ha precisato il Pulci con evidente ironia. Questo messaggio lo ricevette da Terminio Cataldo e da Alessandro Barberi. Ha precisato il Pulci di avere incontrato nel 1997 nel carcere di Termini Imerese il Barberi, il quale gli riferiva che c'erano delle "spaccature" nell' organizzazione e quindi tali notizie rispecchiavano integralmente il racconto che gli aveva fatto il Terminio nel carcere di Caltanissetta. In realtà Pulci e Barberi Alessandro sono stati ristretti contemporaneamente nel carcere di Termini Imerese dal 15 maggio al 19 giugno 1997 come comunicato dalla direzione di quell' Istituto con nota del 26 ottobre 2004.

h) Il Mutolo (udienza del 14 novembre 2003) e il Cucuzza (udienza del 29 ottobre 2003) hanno parlato dell'appoggio che i vertici dell'organizzazione mafiosa decisero di dare al Partito Socialista (P.S.I.) durante le consultazioni elettorali del 1987 ed hanno aggiunto che il relati-

Spanto

vo messaggio ebbe a transitare dall'esterno all'interno del carcere e viceversa.

Come ha ben evidenziato il Procuratore Generale (v. memoria 21 aprile 20004, pag. 27) "Se queste comunicazioni sono avvenute nel 1987, diciamo sono avvenute "su larga scala", perché i collaboranti ne hanno ampiamente parlato, è ben verosimile, e si può dare per accertato, che egualmente potevano avvenire e sono avvenute anche successivamente dato peraltro, che la modifica dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, è avvenuta soltanto con il Decreto Legge del giugno 1992 e di poi con la Legge di conversione dell'agosto 1992 e di conseguenza fino a quella data la possibilità di comunicazione tra l'interno e l'esterno del carcere, anche per i mafiosi, era quella che i diversi collaboranti hanno ampiamente riferito e cioè per nulla difficoltosa, dato che entravano e uscivano bigliettini, vi erano messaggi che arrivavano e partivano tramite i colloqui che i detenuti effettuavano con soggetti liberi, autorizzati ai colloqui, e cioè i propri familiari o altri autorizzati".

In conclusione dal complesso degli esiti processuali sopra esposti, propriamente attinenti alle specifiche e concrete modalità con cui, nell' ambito di Cosa Nostra, venivano "*trasmessi*", rispettivamente, l' informativa e la prestazione di assenso, risulta che lo stato di detenzione non ha determinato alcuna preclusione alla trasmissione di informative ed alla conseguente tra-

smissione di pareri da parte degli associati detenuti, ivi compresi quelli con ruolo di vertice.

Tale esiti processuali sono "*compatibili e non già in contrasto*" con il risultato della prova indiziaria, con cui è stato dimostrato che il Riina "*ha provveduto*" -tramite propri incaricati o il sostituto- ad effettuare e comunicare la preventiva informativa ai componenti "*detenuti*", e che costoro hanno "*provveduto*" ad effettuare e comunicare la conseguente prestazione di consenso, con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

5. Componenti liberi, ma"*assenti*"

Ai componenti "liberi" della Commissione, ma assenti, l'informativa, come sopra detto, veniva trasmessa, con modalità alternativa, o dal Riina o dal sostituto.

Le risultanze processuali attestano, in modo certo, che i componenti liberi della Commissione Provinciale (ed anche Regionale) erano soliti incontrarsi in luoghi appartati e riunirsi in abitazioni messe a loro disposizione da altri associati (quale, ad esempio, la casa del Guddo o il "pollaio"), per deliberare su questioni di interesse per l'organizzazione mafiosa.

Non è dato dunque prospettare alcun particolare limite alla possibilità, per il Riina o per il sostituto, di trasmettere l' informativa e di ricevere la prestazione di consenso con riferimento ai componenti della Commissione,

i quali, sebbene liberi, non erano stati presenti alla riunioni relative alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

Per cui si può affermare, con fondatezza, che anche l' informativa ai componenti "*assenti*" (e non solo ai detenuti) della Commissione veniva, "*di regola*", curata dal Riina, senza che questo precludesse l' alternativo ricorso al sostituto, come già in precedenza dimostrato (v. supra, paragrafo relativo alla "competenza" a trasmettere l'informativa).

Non risulta, poi, che lo stato di "*latitanza*" abbia costituito un particolare ostacolo per la trasmissione dell' informativa e del conseguente consenso.

Lo ha dimostrato lo stesso Riina, il quale, come riferito da numerose dichiarazioni collaborative, si è spostato agevolmente nel territorio della provincia di Enna per partecipare alle molteplici riunioni della Commissione Regionale (v. amplius retro, Parte quarta, Capitolo secondo) in cui si doveva approvare il piano stragista, che includeva anche l' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino).

Nel presente processo, in particolare, il collaborante Vara ha avuto modo di riferire, per la prima volta, che Madonia Giuseppe, a capo della provincia di Caltanissetta, nel corso dell'anno 1991, si trovava, se pur latitante, in Sicilia e non già, come di consueto, nel nord Italia da dove seguitava a gestire la propria organizzazione (v. amplius infra, Parte quinta, la posizione dell'imputato). Egli, tra l'altro, ebbe modo di incontrarlo personalmente e di intrattenersi a colloquio con lui, il 23 dicembre 1991.

Nel processo di secondo grado relativo alla strage di via D'Amelio, le concordi dichiarazioni collaborative hanno riferito la "continuativa" presenza di Montalto Giuseppe, sebbene latitante dal 1984 al 1993, alle sedute della Commissione Provinciale in date antecedenti e successive alla strage (v. amplius infra, Parte quinta, la posizione dell'imputato).

In conclusione dal complesso degli esiti processuali sopra esposti, propriamente attinenti alle specifiche e concrete modalità con cui, nell' ambito di Cosa Nostra, venivano "*trasmessi*", rispettivamente, l' informativa e la prestazione di assenso, risulta che lo stato di "latitanza" non ha determinato alcuna preclusione alla trasmissione di informative ed alla conseguente trasmissione di pareri da parte degli associati, ivi compresi quelli con ruolo di vertice. A maggior ragione nessuna preclusione si è verificata con coloro che si trovavano "in situazione di piena libertà".

Tale esiti processuali sono "*compatibili e non già in contrasto*" con il risultato della prova indiziaria, con cui è stato dimostrato che il Riina "*ha provveduto*" -tramite propri incaricati o il sostituto- ad effettuare e comunicare la preventiva informativa ai componenti "*assenti*", e che costoro hanno "*provveduto*" ad effettuare e comunicare la conseguente prestazione di consenso, con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

Sparto

6. L' assenza di espresso divieto e la presenza di approvazione tacita, quali manifestazioni di assenso che prescindono dalla dimostrazione delle concrete modalità di relativa trasmissione

La questione relativa alle concrete modalità di trasmissione nemmeno si pone quando, come nel caso di specie, l' assenso viene manifestato in forma di "mancanza di espresso divieto" o in forma di presenza di "approvazione tacita" (silenzio assenso). Infatti:

1) Assenza di espresso divieto:

a) La "*mancanza*" di una "*dichiarazione di volontà*" avente contenuto di espresso divieto, da parte dei componenti assenti o detenuti, non richiede la prova relativa alle specifiche modalità di relativa "*trasmissione*" alla persona, nella specie il Riina, cui è indirizzata. Infatti una siffatta dichiarazione di volontà, in quanto "*mancante*", non può costituire oggetto di trasmissione. Per cui, non essendo stata trasmessa una dichiarazione di volontà di espressa opposizione, il destinatario, nella specie il Riina, viene "*a conoscenza*" che non vi è stato un "espresso divieto" in merito a quanto comunicato con l' informativa.

b) Del pari, la conseguita dimostrazione della "*mancanza di un comportamento*" (non già "dichiarazione di volontà", sopra esaminata alla lettera a) di espresso divieto, da parte dei componenti assenti o detenuti, prescinde dalla prova relativa alle specifiche modalità di relativa "*trasmissione*" alla persona, nella specie il Riina, cui è indirizzato. Infatti il comportamento da

cui può desumersi una manifestazione di volontà di opposizione, viene comunque ad essere "*conosciuto*", recta via, dal suo destinatario attraverso le peculiari modalità di "esplicita univocità" con cui esso deve essere necessariamente manifestato (quali, ad esempio: la dissociazione rilevante, l' allontanamento dall' organizzazione, la dismissione dalla carica, ecc.) da parte dei componenti dissidenti della Commissione. Pertanto il destinatario, nella specie il Riina, viene "*a conoscenza*" che non vi è stato un "espresso divieto" alla sua informativa, proprio perché non è stato realizzato un "esplicito ed univoco" comportamento da cui possa dedursi la volontà di dissentire.

2) Approvazione tacita.

E' stato pure dimostrato che, nell' ambito delle regole di governo di Cosa Nostra, al silenzio non viene ad essere attribuito un significato neutro (né di consenso, né di diniego), ma, all'opposto, viene attribuito il significato di una "*approvazione chiaramente percepibile, sia pure non manifestata espressamente*", ovverosia il significato di un consenso tacito. Tale consenso non necessita della prova relativa alle specifiche modalità di relativa "*trasmissione*" alla persona cui è indirizzato. Infatti il silenzio, serbato dai componenti assenti o detenuti, viene ad essere "*conosciuto*" dal destinatario, nella specie il Riina, con significato di consenso tacito, attraverso il mancato compimento di un atto (dichiarazione o comportamento) che esprima una volontà dissenziente.

PARTE QUINTA
I singoli imputati

CAPITOLO PRIMO
Valutazioni "generali e comuni" a tutti gli imputati

CAPITOLO PRIMO

Valutazioni "generali e comuni" a tutti gli imputati

Le argomentazioni che seguono hanno costituito oggetto di analitico precedente esame.

Esse pertanto vanno richiamate in modo sintetico, con funzione di "replica" alle opposte e contrarie deduzioni su cui hanno più volte insistito i Difensori di vari imputati, specie in sede di discussione orale.

1) Inesistenza della Commissione Regionale e della relativa competenza deliberativa in materia di delitti di interesse interprovinciale. Ogni decisione, veniva infatti adottata da un ristretto "direttorio" facente capo al Riina.

Sub 1) In base a dettagliato esame nella relativa sede di trattazione (amplius retro, Parte seconda, Capitolo secondo, Sezione prima), tenuto conto dei nuovi apporti collaborativi e delle pregresse sentenze di merito (primo e secondo grado strage di Capaci, primo grado strage di via D'Amelio) è stata ribadita la dimostrazione relativa all' esistenza della Commissione Regionale ed alla sua competenza deliberativa in materia di questioni di interesse interprovinciale

Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci, con l' autorità del parziale giudicato, ha, per un verso affermato l'esistenza della Commissione Regionale di Cosa Nostra, e, per altro verso, ha escluso l'esistenza di un ristretto direttorio capeggiato dal Riina (amplius retro, Parte Quarta, Capitolo Secondo, Sezione quinta), precisando pure che siffatta esclusione non contrasta con la riscontrata posizione egemone da lui assunta nell' ambito di Cosa Nostra: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina* ... (pag. 254). .... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa.* La consistenza indiziaria di tale quadro già *non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina*, posto che l' istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di *preservare la regola della collegialità deliberativa* rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

In sostanza la Cassazione, con decisione oramai "definitiva", ha affermato che: a) risulta dimostrato come, al momento della decisione di morte a

carico del giudice Falcone, esisteva una "*sovraordinata*" Commissione Regionale avente "*competenza deliberativa*" in materia di delitti di interesse interprovinciale; b) tale organismo di vertice aveva anche lo scopo di "*preservare*" la regola della collegialità deliberativa, stante che i nuovi rapporti mafiosi (conseguenti alla conclusione dell' ultima guerra di mafia) registravano una "*preponderanza*" del gruppo corleonese capeggiato dal Riina; c) non vi era alcun direttorio, facente capo al Riina, che avesse esautorato la competenza deliberativa della Commissione.

Ne discende che l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

2) Inesistenza della Commissione Provinciale palermitana, e,tanto meno, di una "regola", vigente all' epoca delle due stragi in esame, che attribuiva a tale Commissione la competenza a deliberare in materia di delitti "eccellenti".

Sub 2) Analoghe considerazioni a quelle sopra indicate possono formularsi con riferimento alla Commissione Provinciale. Infatti l'esigenza di "*preservazione*" della collegialità decisionale è stata anche presente, e a maggior ragione, nella Commissione Provinciale ove, ancor più di quella Regionale, si avvertiva la preponderanza deliberativa del gruppo corleonese capeggiato dal Riina.

La vigenza della regola della "competenza" deliberativa della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti, con riferimento all'epoca

delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista, ha costituito oggetto di specifica dimostrazione nell'apposita sede di trattazione (v. retro Parte terza). Il Riina aveva solo modificato le modalità di funzionamento della Commissione, i cui compiti deliberativi non venivano più svolti in assemblea plenaria ma attraverso apposite riunioni ristrette.

L' esistenza delle riunioni ristrette effettuate nei mesi di febbraio/marzo 1992, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, risulta oramai accertata con autorità di giudicato da entrambe le sentenze della Corte di Cassazione da cui scaturisce il presente giudizio e che, in ordine a tali riunioni, non hanno formulato alcun rilievo critico e non hanno quindi devoluto alcun compito valutativo al giudice di rinvio (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione seconda).

3) Il Riina aveva una posizione "egemone", forte peraltro della preponderanza del gruppo corleonese. Per cui, anche se l'imputato avesse manifestato il proprio dissenso all' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, il Riina e gli altri deliberanti avrebbero comunque approvato la decisione di morte a carico dei due magistrati, in concreto poi realizzandole con le modalità stragiste con cui vennero eseguite.

Sub 3) E' stato dimostrato (v. retro Parte quarta, Capitoli secondo e quarto) che: a) nonostante la posizione egemone del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in ap-

Sparto

posite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di "modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di "convincimento e persuasione", ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione

Va aggiunto che l'assenso manifestato da ciascuno dei presenti o fatto pervenire dagli assenti e dai detenuti, ha in ogni caso costituito un contributo apprezzabile al rafforzamento del proposito criminoso manifestato dal Riina e dagli altri deliberanti. Non rileva quindi sostenere che anche se l' imputato avesse manifestato il proprio dissenso all' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, il Riina e gli altri deliberanti avrebbero comunque approvato la decisione di morte a carico dei due magistrati.

4) La responsabilità dell'imputato è stata affermata solo in base all'unico elemento costituito dal ruolo di vertice ricoperto nella Commissione Provinciale o Regionale di "Cosa Nostra".

Sub 4) Solo la sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Capaci, con riguardo al conseguimento della prova sulla configurazione del concorso morale, ha rilevato l' esistenza di "carenze motivazionali" concernenti l'

Sperko

art. 192 c.p.p., demandando al giudice di rinvio di supplirvi "in ordine alla sussistenza (o insussistenza) del rilevante concorso morale".

In adempimento a tale mandato è stato verificato, in via pregiudiziale, se l'imputato rivestisse o meno il ruolo di componente della Commissione Provinciale (capo mandamento o sostituto) oppure di componente della Commissione Regionale (quale rappresentante provinciale). Da tale accertamento positivo, nel presente giudizio di rinvio, non si è fatto però scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul ruolo ricoperto. La responsabilità è stata infatti affermata su elementi diversi da quelli ritenuti dalla Corte di primo grado e precisamente: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta (v. Parte Quarta); b) nonché sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione di ciascun imputato (v. infra, Parte quinta). Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o tacito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista (v., in proposito, infra, le singole posizioni di ciascun imputato).

Per il resto, non è stata rivolta alcuna ulteriore censura della Corte medesima in riferimento ai "generali principi" interpretativi attinenti al citato art. 192 c.p.p. in relazione all' art. 110 c. p..

5) La Corte, che è stata investita della decisione di rinvio sulle due stragi, deve spiegare il contrasto "irrisolvibile" costituito dalla plurima esistenza di contraddittorie decisioni, nei confronti del medesimo imputato, in ordine ai vari delitti rientranti nella strategia stragista. Per cui il medesimo imputato, ad esempio, è stato assolto da una strage e condannato per l'altra, oppure ancora è stato condannato per una delle due stragi ma non è stato mai inquisito per l'omicidio dell' on.le Lima o dell' esattore Ignazio Salvo.

Sub 5) E' sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestualità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto,

l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Non meno emblematica è la posizione di Farinella Giuseppe. L'imputato, per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado ma condannato in appello. All' opposto, per la strage di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Entrambe le decisioni di secondo grado sono state annullate dalle rispettive sentenze della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo riunito.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'imputato, inquisito per uno dei delitti previsti nell'unitario piano stragista (es. l'uccisione del giudice Falcone) non abbia ricevuto alcuna contestazione con riferimento ad alcuno degli altri delitti rientranti nel medesimo piano (esempio, gli omicidi degli on.le

Spero

Salvatore Lima e dell' esattore Ignazio Salvo). E' evidente che, gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione. Basti al riguardo ricordare che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l' ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi.

6) Costituisce rilevante prova di innocenza la circostanza che l'imputato sia stato assolto, in sede di rinvio, o con sentenza definitiva, da altri reati rientranti nel piano stragista (omicidio Lima, oppure omicidio di Ignazio Salvo, oppure ancora una delle due stragi).

Sub 6) Il su indicato argomento se pur rilevante, tuttavia si vanifica qualora vengano riscontrati, e lo sono stati, ulteriori e molteplici indizi di segno opposto che costituiscono il complessivo carico probatorio sulla responsabilità partecipativa del medesimo imputato nella strage contestatagli.

7) Inattendibilità dei collaboranti assunti nei precedenti giudizi di merito.

Sub 7) Nessuna critica è stata rivolta dalle due sentenze della Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alla presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono stati disattesi dalle due citate sentenze e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio.

Sparto

In effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali, propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

In particolare la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

8) Inattendibilità dei nuovi collaboranti assunti per la prima volta nel presente giudizio: Pulci, Giuffrè, Vara.

Sub 8) L' attendibilità dei nuovi collaboranti, assunti per la prima volta nel presente processo -Pulci, Giuffrè, Vara- è stata analizzata, con risultato positivo, nella relativa sede di trattazione cui va fatto integrale rinvio (v. Parte prima, Capitolo secondo).

In modo più specifico va richiamato che è stata effettuata una "*nuova valutazione*" delle complessive risultanze emergenti dal presente processo "riunito" (v. Parte seconda, Capitoli secondo e terzo) condotta con duplice riferimento, sia alla valorizzazione dei "*tempi*" di realizzazione delle varie riunioni della Commissione Regionale e Provinciale e sia alla "*individua-*

Sgerto

zione" dei relativi contenuti "strategico-deliberativi" anche distinguendoli da quelli "esecutivi". Siffatta indagine ha consentito

1) di fissare: a) la precisa "*scansione cronologica*" in cui sono state svolte le riunioni della Commissione Regionale e Provinciale; b) gli specifici contenuti "*strategici*" e soprattutto "*decisionali*" di tali riunioni; c) gli "immediati" contenuti "*esecutivi*" concernenti la predisposizione di atti "*preparatori*" (spedizione in Belgio e organizzazione della missione romana) e di atti "*concreti*" (avvio della missione romana) per attentare alla vita del giudice Falcone;

2) di meglio stabilire le "*connessioni*" intercorrenti tra le riunioni della Commissione Regionale e di quella Provinciale, in relazione agli "*eventi*" che hanno contrassegnato le sorti del "*maxi processo*" pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, così rafforzandosi ulteriormente le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado (ed anche di appello) in ordine al "*coinvolgimento*" dei componenti delle su indicate Commissioni in merito all' adozione del piano stragista;

3) di "*comprovare*" ulteriormente la personale partecipazione dei due rappresentanti delle province di Catania (Santapaola) e di Caltanissetta (Madonia), alle riunioni relative all' adozione del piano stragista nel suo contenuto strategico-decisionale che includeva anche la decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino (aspetto, questo, trattato in modo più analitico nella specifica sede relativa alla posizione di tali imputati);

4) di "*affermare*" che tutte le nuove ed inedite dichiarazioni rese in proposito dal Pulci, dal Giuffrè e dal Vara, nel corso del presente processo riunito, risultano pienamente attendibili in quanto si intersecano e si riscontrano a vicenda in un "difficile intreccio" di date e di contenuti che, nel complesso, si presenta del tutto armonico e coerente;

5) di "*riaffermare*", per le stesse su dette ragioni, la piena attendibilità di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti nel corso dei pregressi giudizi di merito (ora riuniti), ed in particolare dai collaboranti Messina, Pulvirenti, Malvagna, Sinacori, Geraci, Grazioso, Brusca, Cancemi.

Va aggiunto che:

- Le dichiarazioni rese dal Giuffrè e dal Pulci ed i relativi riscontri sono stati specificamente esaminati nella sede di trattazione rispettivamente relativa all'adozione del piano stragista della Commissione Provinciale (Giuffrè) e della Commissione Regionale (Pulci), mentre quelle del Vara nella sede di trattazione della posizione dell'imputato Madonia Giuseppe, ribadendosi in proposito che non sono state rilevate discrasie e contraddizioni e che ognuno dei collaboranti ha riferito circostanze del tutto coerenti al ruolo ricoperto nell' organizzazione.

Ancora. Le dichiarazioni rese dai citati nuovi collaboranti (Pulci, Giuffrè, Vara) ed i connessi riscontri, sono stati valutati in modo "specifico" in riferimento alla posizione del singolo imputato al quale sono stati riferiti e cui, pertanto, va fatto rinvio.

9) Assenza di riscontri in ordine alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991, riportata dal Giuffrè. In subordine è stato rilevato che Giuffrè ha riferito quello che è stato il suo modo di intendere il discorso del Riina ma non ha indicato come gli altri presenti abbiano percepito quel discorso. Comunque se i presenti avessero acconsentito avrebbero dovuto dare un concreto segno di assenso e non rimanere in silenzio, segno che erano dissenzienti e che le stragi erano volute dal solo Riina.

Sub 9) Il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), ha riferito che alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 erano presenti la maggior parte dei capi mandamento e loro sostituti liberi, e, tra costoro, gli imputati Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe e Montalto Giuseppe.

E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino. (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1987 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del manda-

mento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione, doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

Vale pure richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrate per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata (retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

E' inoltre sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni svolte, nelle rispettive sedi, per quanto concerne: a) la complessiva attendibilità del

Spanto

Giuffrè (Parte prima, Capitolo secondo); b) la specifica validità delle sue dichiarazioni, corredate da adeguati riscontri, in merito alla riunione di metà dicembre 1991 da lui riferita (Parte seconda, Capitolo terzo); c) le ragioni del mancato riscontro da parte del Brusca (Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione prima, paragrafi n.10 e n.11)

10) Assenza di riscontri in ordine alla due riunioni riferite dal Pulci.

Sub 10) Anche per il Pulci è sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni svolte nelle rispettive sedi per quanto concerne, per un verso, la complessiva attendibilità del collaborante (Parte prima, Capitolo secondo) e, per altro verso, la specifica validità delle sue dichiarazioni, corredate da adeguati riscontri, in riferimento alle due riunioni ennesi da lui riferite, localizzate, la prima, a ottobre/novembre 1991, e, la seconda, "a cavallo" tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 (Parte Seconda, Capitolo secondo).

11) Le riunioni di Commissione Regionale riferite dai collaboranti come avvenute in data anteriore a quella della sentenza della Cassazione sul maxi processo (30 gennaio 1992) ed anche la stessa riunione di Commissione Provinciale riferita dal Giuffrè (di metà dicembre 1991), costituiscono una palese contraddizione. Era infatti contrario agli interessi di Cosa Nostra attivare una strategia stragista durante la pendenza del maxi processo, che consigliava invece un cauto atteggiamento di silente attesa. Una siffatta strategia, al massimo, avrebbe potuto avere una spiegazione soltanto dopo l' avvenuto esito negativo del maxi processo.

Sperto

Sub 11) E'stato ampiamente dimostrato (v. retro, Parte Seconda, Capitolo secondo), attraverso l' analitica esposizione cronologica delle molteplici riunioni di Commissione Regionale, che in pendenza del maxi processo la Commissione Regionale, e pure quella Provinciale, non hanno assunto una posizione per nulla "cauta". Il Riina, già dall'estate del 1991, aveva manifestato i suoi fondati timori essendo falliti i tentativi rivolti a condizionare favorevolmente l' esito del maxi processo e pertanto, onde approntare una risposta immediata, si è attivato in modo spasmodico per convocare parecchie riunioni in cui si è discusso del piano stragista, pervenendosi alla sua approvazione nel duplice contenuto strategico (obiettivo di vendetta e di destabilizzazione statale) e deliberativo (contestuale uccisione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, ivi compresi i giudici Falcone e Borsellino). Di tali riunioni, alcune, hanno addirittura previsto il compimento di atti di "preparazione esecutiva" per attentare alla vita del giudice Falcone: organizzazione della missione romana a Castelvetrano (a fine 1991) e spedizione in Belgio per l'approvvigionamento di armi (ottobre-novembre 1991). Tanto che, con puntualità cronometrica, in base a quanto già deciso e predisposto durante la pendenza del maxi processo, il giorno dopo la sentenza della Cassazione depositata il 30 gennaio 1992, è stata autorizzata la c.d. missione romana affidata ad un commando di Trapani (31 gennaio) e, due giorni dopo, il 1° febbraio, è stata tenuta l' ultima riunione (esecutiva) di

Spero

Commissione Regionale, avente ad esclusivo oggetto l' uccisione del giudice Falcone.

12) L'imputato non era stato coinvolto nel maxi processo o comunque non ne veniva a subire effettivi particolarmente pregiudizievoli. Pertanto non aveva motivo alcuno di approvare il piano stragista che in quel processo avrebbe trovato la sua causa.

Sub 12) La deduzione è irrilevante. Si è già più volte detto (v. Parte seconda, Capitolo primo) che: a) L'esito negativo del maxi processo implicava effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti. Si trattava di una decisione che prescindeva dalla "personale" posizione processuale dei singoli imputati e che, incidendo sulla struttura dell'intera organizzazione e sui criteri di affermazione della responsabilità penale, avrebbe avuto effetti dirompenti non solo sui delitti già commessi ma anche per quelli di futura realizzazione; b) Al fine di evitare una siffatta statuizione il Riina si era impegnato in modo spasmodico per ottenere un esito favorevole della decisione e, nella previsione di un suo esito negativo, aveva, in modo parimenti spasmodico, coinvolto la Commissione Regiona-

le attraverso numerose riunioni e poi aveva anche coinvolto la Commissione Provinciale, onde approntare quella cruenta reazione culminata nella delibera di adozione del piano stragista, cui è stata data immediata esecuzione mediante l' uccisione di numerosi dei personaggi "eccellenti" ivi previsti.

Pertanto, ogni componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento o sostituto, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo "personale" coinvolgimento, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era confluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (artefice di quel maxi processo) e Borsellino.

Lo stesso dicasi per quegli imputati (quali il Madonia, il Santapaola e l'Agate), che facevano parte della Commissione Regionale, in funzione del loro rispettivo ruolo di rappresentanti provinciali.

13) E' stata accertata la totale assenza di uomini d'onore facenti capo all'imputato nelle fasi di organizzazione esecutiva e di concreta realizzazione delle due stragi in esame.

Sub 13) Va replicato (v. Parte quarta, Capitolo quarto, Sezione prima) che un siffatto comportamento omissivo non integra gli estremi di una opposizione tacita in quanto non presenta i necessari requisiti di "esplicita univocità" per cui possa da esso dedursi la manifestazione di una volontà dissenziente. In proposito la sentenza di annullamento sulla strage di Capa-

ci ha rilevato che ""*il mancato coinvolgimento dello stesso imputato in altri episodi stragistici non può logicamente comportare, di per sé, risultati di esclusione dalla responsabilità concorsuale per la strage di Capaci*" (pag. 198).

All'opposto, il concreto utilizzo di uomini e mezzi da parte dell'imputato capo mandamento (o sostituto) costituisce comportamento attivo, talmente esplicito ed univoco, da potersene dedurre, in modo certo, la manifestazione di una volontà consenziente (consenso tacito).

14) Se fosse stata vera la riunione riferita da Giuffrè, cui erano presenti la maggior parte dei componenti liberi della Commissione Provinciale, non vi sarebbe stato bisogno del successivo mandato informativo del Biondino.

Sub 14) La Corte di Cassazione, con la sentenza relativa alla strage di Capaci ha più volte affermato l' insufficienza della dichiarazione del Cancemi, concernente l' incarico informativo dato dal Riina al Biondino, ritenendola "*priva di riscontri effettivi e personalizzanti*" e comunque inidonea a costituire prova di "*informazione effettivamente ricevuta*" (v. in particolare pag. 105), in relazione ai componenti liberi della Commissione Provinciale.

Nel presente giudizio di rinvio non è stato attribuito alcun rilievo al mandato informativo del Biondino, tenuto conto che: a) esso è stato temporalmente localizzato, dalla sentenza di merito sulla strage di Capaci, come effettuato circa trenta/quaranta giorni prima dal 23 maggio 1992 in cui av-

venne la strage di Capaci; b) a tale data, e dunque circa il 13/23 aprile 1992, il piano stragista, comprendente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), era stato già "da tempo" approvato dalla Commissione Provinciale ed in particolare dai suoi componenti "liberi", sia nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (collaborante Giuffrè) e sia nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (collaboranti Brusca e Cancemi); c) il Riina aveva quindi avuto "tempo adeguato" per informare, non solo i componenti liberi ma assenti, bensì anche quelli detenuti, e riceverne il relativo assenso; d) tanto che, alla su indicata del 13 aprile 1992 di svolgimento del mandato informativo del Biondino, il piano stragista era stato già portato a concreta esecuzione: il 13 marzo 1992 era stato commesso l' omicidio dell' on.le Lima (costituente il primo dei delitti previsti nel citato piano) ed il 1° aprile 1992 erano stati posti in essere atti di "concreta" esecuzione organizzativa della strage di Capaci (v. retro, dichiarazioni del Brusca, Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione seconda).

Risulta dunque evidente che il Riina non aveva più da informare alcuno dei componenti liberi, e nemmeno detenuti, in merito alle decisioni già adottate e sulle quali aveva già ricevuto i consensi. Egli doveva solo allertare quei "determinati" componenti (capi mandamento e sostituti) che erano stati coinvolti nella "fase esecutiva" della strage. Uno di questi era certo il Cancemi, (con ruolo di sostituto del Calò detenuto) la cui responsabilità è

Sparto

stata poi riscontrata giudizialmente, con riferimento appunto alla sua partecipazione esecutiva alla strage di Capaci.

Il Cancemi, infatti, ha specificato che il compito del Biondino era quello di avvertire in ordine all' "imminente" uccisione del giudice Falcone e che tale compito venne svolto circa "dieci giorni" prima della strage (non i trenta/ quaranta giorni "ricostruiti", ma senza adeguata motivazione, nella sentenza di secondo grado). Entrambe tali circostanze confermano ulteriormente che l'informativa concerneva, in modo esclusivo, la fase esecutiva del delitto e non certo il precedente momento deliberativo già da tempo perfezionatosi.

15) Se fosse stata vera la riunione degli "auguri" di fine anno 1991, riferita dal Giuffrè, non vi sarebbe stato bisogno delle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 riferite dal Brusca e dal Cancemi.

Sub 15) Sono stati indicati, in modo analitico, i rapporti esistenti tra la riunione degli "auguri" di fine anno 1991, riferita dal Giuffrè, e le successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi. In proposito è necessario il rinvio alla relativa sede di trattazione, in cui è stato evidenziato come il piano stragista adottato nella riunione di metà dicembre 1991, già "perfetto" abbia assunto un contenuto strategico-deliberativo "più esteso" nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (Parte seconda, Capitolo terzo).

16) Il Giuffrè, ha dichiarato di non essere stato presente alle riunioni ristrette di febbraio marzo 1992 in quanto arrestato il 29 marzo 1992. Tanto dimostra che l'informativa non veniva effettuata a "tutti" i componenti della Commissione, nemmeno se liberi come il Giuffrè, e dunque dimostra che non era in vigore la "regola" della competenza deliberativa della Commissione in materia di delitti eccellenti.

Sub 16) Occorre richiamare quanto in precedenza esposto (Parte Quarta, Capitolo primo) sui "destinatari" dell' informativa, con riferimento alla riunione degli "auguri" di fine anno 1992 (Giuffrè) ed alle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (Brusca e Cancemi), distinguendosi al riguardo tra: detenuti, assenti, presenti. Per questi ultimi (presenti) è stato precisato che: a) Se partecipi (come il Giuffrè) alla su indicata riunione del 1991 in cui, tra l'altro, venne rinnovata (mediante conferma) l'originaria decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino, non era necessario effettuare l' ulteriore informativa di "riconferma" di quella decisione avvenuta nelle successive riunioni ristrette di febbraio marzo 1992; b) Se partecipi solo alle su indicate riunioni ristrette in cui la decisione di morte era stata "riconfermata", era implicita l' informativa della precedente decisione di "conferma" adottata nella riunione di metà dicembre 1992 cui non avevano preso parte.

Ne consegue che:

1) Il Giuffrè, per sua stessa ammissione, ha affermato di essere stato presente alla riunione di metà dicembre 1991 in cui venne deliberata l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e di altri numerosi personaggi eccellenti quali gli on.li Lima, Mannino, Martelli. Non vi era dunque ragione alcuna per cui egli venisse ulteriormente informato dell' identico contenuto che avevano assunto le successive riunioni ristrette riferite dal Brusca e dal Cancemi, i quali, nel complesso, hanno dichiarato che in quelle riunioni venne deciso di uccidere, appunto, i giudici Falcone e Borsellino, nonché gli on.li Lima, Mannino, Martelli.

2) Né, nell'immediatezza, vi era alcuna urgenza che il Riina, peraltro impegnato ad organizzare ed assicurare l'attentato a carico del giudice Falcone, provvedesse ad informare il Giuffrè (o altri) in merito agli "altri" delitti eccellenti che erano stati decisi nel corso delle riunioni ristrette (uno o due) riferite dal Brusca (piano deliberativo "più esteso"). Infatti tali delitti (on.le Purpura e Vizzini, questore La Barbera, procuratore Grasso, ecc.), se pur si inquadravano nella nuova e più violenta strategia della destabilizzazione statale (piano stragista "più esteso"), tuttavia potevano essere commessi soltanto "dopo" quelli decisi nella riunione di metà dicembre 1991. Solo questi ultimi delitti, invero, concernevano personaggi i quali erano immediatamente e direttamente riconducibili alle note vicende relative all'evoluzione assunta dal maxi processo, fino al suo esito negativo (30 gennaio 1992).

Sparto

17) Manca la prova che l'imputato abbia partecipato alle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (collaboranti Brusca e Cancemi).

Sub 17) L' imputato deve rispondere a titolo di concorso morale e non già di diretto partecipe, per cui è irrilevante che il Brusca ed il Cancemi non ne abbiano indicato la presenza -unitamente al Riina, al Biondino, al La Barbera ed al Ganci- nel corso delle riunioni ristrette da loro rispettivamente riferite (febbraio/marzo 1992). Comunque la mancanza di prova "diretta" sulla personale partecipazione dell'imputato alle su indicate riunioni ristrette non esclude che la relativa dimostrazione sia conseguibile, come in concreto lo è stato, attraverso la prova "indiziaria" (v. infra, Parte Quinta, la posizione dei singoli imputati).

18) La maggior parte dei collaboranti escussi, ed in particolare il Pulci, ha reso dichiarazioni "de relato".

Sub 18) E' pacifica l'ammissibilità delle dichiarazioni de relato. Nel presente processo tali dichiarazioni, ed in particolare quelle del Pulci, hanno costituito oggetto di specifica valutazione critica in base ai rigorosi canoni interpetrativi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza.

19) In subordine, si deve configurare solo il delitto di omicidio e non pure quello di strage.

Sub 19) Va operato il rinvio alle considerazioni svolte con riferimento alla posizione dell' imputato Agate Mariano per la contestazione relativa alla strage di Capaci (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3), nonché all' imputato

Sparto

Buscemi Salvatore per la contestazione relativa alla strage di via D'Amelio (capitolo terzo, punto n. V), da cui risulta evidente che nella specie va configurato il delitto di strage e non certo di quello di omicidio.

20) Riproposizione di tutte le istanze di rinnovazione dibattimentale e acquisizione documentale.

Sub 20) Per quegli imputati che hanno proposto istanze di rinnovazione dibattimentale nel pregresso giudizio di appello, va disposto il rigetto per le condivisibili considerazioni già espresse nella relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate.

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va comunque aggiunto, ad abundantiam, che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da entrambe le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel presente giudizio "riunito" la rinnovazione dibattimentale è stata regolata dall'ordinanza adottata all'udienza del 3 ottobre 2003, il cui contenuto va qui confermato.

Sparto

21) Per gli imputati che risultano essere stati assolti in primo grado deve essere dichiarata l' inammissibilità dell' appello, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 46.

Sub 21) Per il rigetto della su indicata istanza, basti richiamare l' ordinanza 20 aprile 2006 con cui è stata affermata, nella specie, l'inapplicabilità della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (v. Parte prima, Capitolo terzo). La questione peraltro risulta oggi superata dall' intervenuta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 e 10 della citata legge.

PARTE QUINTA
I singoli imputati

CAPITOLO SECONDO
Gli imputati della strage di Capaci

Spatto

AGATE MARIANO

Con riferimento specifico alla strage di Via Capaci, qui esaminata, l'imputato è stato assolto in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta, riformata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (con condanna alla pena dell'ergastolo ed isolamento diurno), a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La difesa dell'imputato aveva richiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità dell' appello, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nella Legge 20 febbraio 2006, n. 46, intervenuta in corso di causa. La Corte ha rigettato l' istanza per i motivi esposti nell'ordinanza in data 20 aprile 2004, il cui contenuto è stato già in precedenza riportato (retro, Parte prima, Capitolo terzo).

La questione deve ritenersi ormai superata in quanto, dopo l' effettuata pubblicazione del dispositivo relativo al presente processo riunito, è inter-

venuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 (ud. 24 gennaio 2007), ha dichiarato:

a) costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

I- L' annullamento della Cassazione e il compito devoluto al giudice di rinvio

La Corte ha ritenuto provata la partecipazione dell' imputato Agate alla deliberazione di morte adottata da "Cosa Nostra" nei confronti del giudice Falcone, ma, al tempo stesso, ha censurato la decisione dei giudici di secondo grado sul solo punto relativo alla mancata dimostrazione della consapevolezza dell'Agate in ordine alle "modalità stragiste" con cui venne in concreto realizzata l' uccisione del magistrato.

Sparto

E' stato infatti rilevato che: "*la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione di applicabilità della previsione di cui all'art. 116 c.p., in relazione alla quale il giudice del disposto rinvio dovrà procedere all'esame omesso della Corte di merito, con esercizio di ogni facoltà e della libera valutazione correlativa, con ogni conseguente effetto anche ai fini di determinazione del regime sanzionatorio*" (pag. 246).

Risulta dunque evidente, ferma restando la statuizione "definitiva" di responsabilità partecipativa dell' Agate in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, che il compito assegnato al giudice di rinvio e solo quello di accertare se l'imputato debba rispondere del delitto di omicidio oppure del più grave delitto di strage.

II – La valutazione del giudice di rinvio

A) -

Va innanzi tutto premesso, con specifico riferimento al delitto di strage, che secondo la dominante giurisprudenza della Corte di Cassazione e la più qualificata dottrina, l' oggetto della tutela penale nel delitto in esame è il bene giuridico della pubblica incolumità, che viene garantito contro quei fatti che sono commessi al fine di uccidere e che espongono a pericolo la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, a prescindere dalla circostanza che venga poi cagionata o meno la morte o la lesione di una o più persone. Trattasi dunque di un delitto di pericolo reale, non pre-

sunto dalla legge, mentre la morte di una o più persone configura le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dal secondo e dal primo comma dell' art.422 codice penale.

L'elemento materiale del reato è costituito dalla condotta, consistente nel compimento di qualsiasi atto che il giudice ritenga essere stato in concreto idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché dall'evento, rappresentato solo dall'effettivo pericolo sorto e non anche dalla mera possibilità o probabilità di un pericolo.

La consumazione del reato non presuppone l' effettiva lesione della pubblica incolumità, perfezionandosi il delitto in esame allorché sia sorto il pericolo per un numero indeterminato di persone, sicché il tentativo non è giuridicamente configurabile.

L'elemento psichico richiede un dolo generico ed uno specifico. Il primo consiste nella volontà cosciente e libera di compiere gli atti sopra indicati, mentre non è altresì richiesta la volontà di far sorgere il pericolo, essendo l'insorgenza del medesimo considerata oggettivamente, sicché è sufficiente che il reo abbia avuto consapevolezza che i suoi atti sono idonei a provocarlo. Il dolo specifico consiste, invece, nel fine di uccidere persone, non necessariamente predeterminate.

Sparto

Nella fattispecie in esame tale finalità specifica risulta accertata, in modo incontrovertibile, in relazione all'intento di uccidere, quantomeno, il giudice Falcone.

B)-

L' imputato Agate, il quale era detenuto all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista, ha approvato tale decisione con la consapevolezza delle modalità stragiste con in concreto venne realizzata.

Al riguardo basti rilevare le seguenti considerazioni.

1)

Attraverso l'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali è stato evidenziato che al momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone era "*notoria*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, sia l'esistenza di un'originaria decisione di morte risalente agli inizi degli anni '80, e sia che a tale decisione avevano fatto seguito una "pluralità di attentati". Al riguardo è sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni già svolte, che sarebbe superfluo in questa sede ripetere (retro, Parte quarta, Capitolo terzo).

Era dunque altrettanto "*notorio*" che, nel corso del tempo, il giudice Falcone era stato sottoposto a misure di protezione sempre più efficaci, a pun-

to tale che, agli inizi del 1992 (ed ancora prima), era, tra tutti i magistrati d' Italia, quello oggetto di maggiore tutela (pari solo al giudice Borsellino).

Per cui non abbisogna di alcuna specifica ulteriore dimostrazione, essendo di tutta evidenza, la circostanza secondo cui l'avere approvato la decisione di morte a carico del giudice Falcone, significava, necessariamente, l' avere anche previsto che la relativa uccisione doveva avvenire con modalità stragiste, ovverosia mediante esposizione a pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, quanto meno degli agenti di scorta che sempre accompagnavano il magistrato.

In sostanza, la consapevolezza, da parte del concorrente morale, come l'imputato, di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è desumibile, in modo incontrovertibile, dal rilievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio e quindi adeguatamente protetto (uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all' obiettivo ed alle persone preposte alla relativa tutela, oltre che ad eventuali soggetti i quali si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione dell' attentato.

In altri termini, non si trattava di un agguato che potesse essere eseguito con armi comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo, come era ben noto e prevedibile anche da parte dei concorrenti morali, tra cui l' attuale imputato.

Alla circostanza sopra specificata, ovverosia quella dell'attentato effettuato nei confronti di una persona vigilata da una nutrita scorta armata, con uso di autovetture blindate, è stato attribuito massimo rilievo dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio "riunito". Infatti la Corte di Legittimità, con riferimento alla posizione di Madonia Francesco, ha affermato, con autorità di giudicato sul punto e quindi con valutazione estensibile anche nei confronti di tutti gli altri imputati, che "*non costituisce reato diverso da quello voluto, l'evolversi in strage di un omicidio da compiersi in pubblico in danno di un soggetto protetto da scorta*" (pag. 20).

2)

Non vale obiettare che l' approvazione della decisione di uccidere il giudice Falcone (confluita nel piano stragista) non includeva la contestuale indicazione degli esecutori materiali e delle modalità operative concernenti la concreta attuazione del delitto.

In proposito basti richiamare (v. retro, Parte seconda, Capitolo quarto) come risulti pacifica dagli atti di causa l' esistenza della regola certa, ed in quanto tale ben nota ai componenti della Commissione Provinciale ed anche Regionale, secondo cui la concreta esecuzione del delitto in precedenza deciso veniva affidata ad un ristretto gruppo di affiliati il quale stabiliva "i tempi ed i modi" ritenuti più efficaci al conseguimento dell' obiettivo. Sicché sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale si trovavano nella

Sperto

stessa condizione, ovverosia quella di potersi rappresentare con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, con riferimento anche agli eventuali, se pur indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità poteva essere lesa o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Rilievi, questi, in particolare modo attinenti al giudice Falcone.

Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira - che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e concertati- anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che i concorrenti morali (come l' attuale imputato) versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla uccisione del giudice Falcone e di quanti si trovassero con lui, anche occasionalmente, a bordo di un' autovettura o all'interno di un' abitazione o in altro luogo.

Non può dunque revocarsi in dubbio che anche la condotta dei concorrenti morali i quali non svolsero il ruolo di esecutori materiali, al pari dell' imputato, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avreb-

bero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

3)

Tra i vari attentati effettuati a carico del giudice Falcone, il più noto è quello avvenuto all' "Addaura" nel 1989. Di esso venne data ampia diffusione attraverso la stampa e la televisione, anche con riferimento alle relative modalità esecutive (retro, Parte quarta, Capitolo terzo).

E' dunque pacifico che "chiunque" e non solo chi rivestiva un ruolo di vertice nell'ambito di "Cosa Nostra" aveva avuto piena conoscenza che l'attentato era stato realizzato con modalità "inusuali" e precisamente lasciando una borsa carica di "esplosivo" sulla scogliera antistante la villa a mare del magistrato. Per cui è altrettanto pacifico che i successivi attentati al giudice Falcone, sottoposto nel tempo ad ulteriori misure di protezione, dovevano necessariamente avvenire mediante impiego di materiale esplosivo e dunque con modalità stragista, come del resto, poi, in effetti, è avvenuto.

Tanto ulteriormente conferma che l' imputato, al pari degli altri concorrenti morali, già sapeva, sin dal 1989, che l'uccisione del giudice Falcone poteva essere assicurata soltanto mediante l'impiego di mezzi di tale potenzialità offensiva da porre a sicuro pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, specie di quelle che costituivano la sua "scorta".

4)

Sono state già riportate (v. retro, Parte Seconda, Capitolo Secondo), le analitiche dichiarazioni rese dal Sinacori nel corso del procedimento di secondo grado sulla strage di Capaci, con riferimento alla c.d. missione romana per attentare alla vita del giudice Falcone, organizzata in un' apposita riunione avvenuta a Castelvetrano negli ultimi mesi del 1991, alla presenza del Riina e dell'Agate.

E' sufficiente qui richiamare che, come detto dal Sinacori, alla su indicata riunione di Castelvetrano ne seguirono delle altre: "... *in quella riunione di Castelvetrano si e' parlato che ci dovevamo mettere d'accordo per fare questa spedizione, poi abbiamo fatto altri incontri a Palermo dove dovevamo mettere in atto la nostra spedizione. E ne abbiamo fatto piu' di una.*" (v. interrogato del 6 ottobre 1999, pag. 91, processo di secondo grado relativo alla strage di Capaci).

Il collaborante in particolare ha riferito dell'ultima di tale riunioni, (pagg. 158-160), in cui, presenti l' Agate ed il Riina, venne "autorizzato" il via libera alla c.d. missione romana. Nella circostanza il Riina, seguendo alla televisione la notizia relativa alla sentenza della Cassazione sul maxi processo, sconsigliò all' Agate di recarsi a casa temendone l' arresto. L' Agate non si mostrò preoccupato e pertanto il Riina lo invitò a consegnare le chiavi di un appartamento che doveva servire come base operativa a Roma e che, poi, è risultato essere un immobile nella disponibilità di tale La Mantia Giuseppe.

Sparto

E' stato accertato che il giorno dopo, 1° febbraio 1992 (nelle prime ora del mattino), l'Agate venne arrestato. Dunque è pacifico che la riunione in esame è avvenuta il 31 gennaio 1992, giorno antecedente all' arresto dell' Agate e successivo alla decisione della Cassazione sul maxi processo (30 gennaio 1992).

Occorre qui ribadire che questa riunione ha avuto un contenuto di "concreta esecuzione", tanto che il commando di Trapani, pochi giorni dopo il 31 gennaio 1992, è partito, per attentare a Roma alla vita del giudice Falcone, con adeguamento approvvigionamento di armi ed esplosivo: " ... *Si', noi avevamo l'esplosivo e le armi gia'* (interr. cit. pag. 98) ... *Siamo partiti adesso non lo ricordo con precisione, siamo partiti comunque dopo qualche giorno che avevano riarrestato l' Agate Mariano* ..." (interr. cit. pag. 142).

Era dunque a perfetta conoscenza dell' Agate, il 31 gennaio 1992, che per attentare alla vita del giudice Falcone a Roma doveva essere fatto uso di "esplosivo", così come egli era a perfetta conoscenza che per l'attentato all' "Addaura" del 1989 era stato pure impiegato dell' "esplosivo" nascosto in una borsa. Tanto ulteriormente conferma che l' imputato, avendo certezza che l'uccisione del giudice Falcone non poteva prescindere dall' utilizzo di materiale esplosivo, doveva necessariamente rappresentarsi le modalità stragiste della relativa esecuzione e quindi la sicura esposizione a pericolo

di un numero imprecisato di persone, specie degli agenti posti a tutela del magistrato.

5)

Va ancora aggiunto che il collaborante Cancemi, all'udienza del 23 gennaio 2004, ha risposto affermativamente alla specifica domanda con cui il Procuratore Generale gli chiedeva se Agate Mariano fosse stato informato della decisione di uccidere il giudice Falcone, con le modalità che furono poi attuate. Il collaborante ha precisato che fu lo stesso Riina a dirgli che avrebbe informato l' Agate tramite i suoi familiari. Come si legge nel su indicato verbale, è stato chiesto ancora al Cancemi di riferire se l' Agate venne informato del progetto che si intendeva realizzare, ovverosia quello di far saltare con l' esplosivo un tratto di autostrada in territorio di Capaci. Il Cancemi ha di nuovo risposto affermativamente, ribadendo che fu proprio il Riina a dirgli di avere informato l'Agate e pure ribadendo che entrambi erano in stretti rapporti confidenziali, tanto che l' Agate aveva trascorso presso il Riina buona parte della sua latitanza.
De l'Agate relativamente alla progettata strage.

Sparto

IV - I motivi di appello ed il relativo rigetto

L'esame dei motivi di appello proposti dall'imputato va limitato al solo punto costituente oggetto del giudizio di rinvio.

1) La Difesa ha sostenuto che i familiari dell'Agate, il 23 maggio 1992, il giorno della strage, si recarono a Palermo al carcere dell' Ucciardone per fare visita al loro congiunto, e, proprio quel sabato pomeriggio, transitarono con il pullman di linea nel tratto di autostrada in cui avvenne l' esplosione. In sostanza si sostiene che i familiari dell'Agate sarebbero dei "sopravissuti" alla strage e quindi si deve escludere che l' imputato era a conoscenza del progetto criminoso, altrimenti egli avrebbe avvertito i familiari di non andarlo a trovare quel sabato pomeriggio.

Sub 1) A confutazione di questa tesi difensiva vanno specificamente riportate le condivisibili considerazioni svolte dal Procuratore Generale:

"Ricordo soltanto che l'esplosione in autostrada è avvenuta qualche minuto prima delle ore 18:00, il pullman di linea Palermo - Mazzara è passato certamente prima di quell'ora in quel tratto autostradale, poiché dopo l'esplosione non sarebbe stato possibile passare dato che come tutti sappiamo, l'autostrada era stata interrotta dalla violenta esplosione; secondo gli orari indicati dagli stessi familiari dell'imputato, il pullman doveva giungere a Mazzara alle ore 18:30 circa.

"Appare di conseguenza poco verosimile che la sorella della moglie

dell'Agate si trovasse ad attendere i congiunti alla stazione dei pullman a Mazzara, preoccupata e in lacrime, avendo appreso dal telegiornale che vi era stato l'attentato a Falcone e che erano stati coinvolti altri passanti. Infatti è ben poco verosimile, che essa (la sorella della moglie dell'Agate) ancora prima di recarsi alla stazione dei pullman, dove sarà giunta alle 18:15, 18:30 circa, abbia potuto apprendere dal telegiornale la notizia dell'attentato.

"Vi è da aggiungere inoltre, che non vi è alcuna prova che confermi che i familiari dell'Agate si siano recati a Palermo, per fare il colloquio con l'uso di un mezzo pubblico.

"La Corte di Assise di Appello al riguardo ha osservato che l'Agate era un personaggio di spessore mafioso e benché detenuto, poteva provvedere a che persone di sua fiducia accompagnassero la moglie e la figlia ad effettuare i colloqui in carcere, utilizzando un percorso sicuro e alternativo. A ciò va aggiunto che i familiari dell'Agate, certamente avrebbero potuto più comodamente recarsi all' Ucciardone con un auto privata, dato che la famiglia dell'Agate si trovava in condizioni economiche agiate. Lo stesso imputato all'udienza del 22 febbraio 1997 (a pag. 299 del processo di primo grado) alla domanda del Pubblico Ministero "la sua famiglia ora con quali risorse vive? Con quali proventi economici?" ha risposto che la sua famiglia, ha delle proprietà, dei vigneti, uno stabilimento vinicolo, ha la Calcestruzzi, per cui conclude l'Agate "viviamo discretamente".

"Con ciò voglio dire che ... appare più verosimile che la moglie, la figlia e un bambino si siano recati da Mazzara a Palermo e poi al carcere dell' Ucciardone con un'autovettura piuttosto che utilizzando i vari mezzi pubblici" (v., memoria 12 aprile 2006, pagg. 141,142)

Risulta pertanto, dagli atti di causa, che:

a) Non è riscontrata, anzi è riscontrata "negativamente", e quindi non è per nulla credibile, la circostanza secondo cui la sorella della moglie dell'Agate, si sarebbe recata, "piangente", alla fermata dell' autobus per ivi attendere il ritorno dei propri familiari dall'Ucciardone.

b) E' fondato ritenere, in quanto più logico, che i familiari dell'Agate -la moglie, la di lui figlia ed il piccolo nipotino- si siano avvalsi di un'autovettura privata e non già dell'autobus, per visitare in carcere il proprio congiunto, peraltro disponendo di mezzi economici che lo consentivano.

Va pure evidenziato che ove fosse risultata vera la circostanza riferita dall'Agate e concernente lo "scampato pericolo" dei propri familiari, proprio il giorno della strage, ne sarebbe conseguito che di un siffatto "rilevante evento" sarebbe rimasta evidente traccia nell'ambito degli affiliati di Cosa Nostra e specie in coloro che vi occupavano un ruolo di vertice.

Una verifica in proposito è stata effettuata dallo stesso Difensore dell'imputato, il quale, all' udienza del 24 gennaio 2004, in sede di controesame, ha rivolto la seguente domanda al collaborante Cancemi: "le risulta

Spero

Signor Cancemi, ha saputo subito dopo la strage, o prima del suo pentimento, che il 23 maggio del '92, cioè lo stesso giorno della strage, la moglie, la figlia, un nipote di Agate Mariano, fecero il colloquio con Agate Mariano a Palermo all'Ucciardone? lei seppe che pochi minuti che esplodesse la bomba e saltasse in aria il tratto di autostrada, in cui morì il dott. Falcone, era transitato un pullman Palermo-Trapani, che portava dentro la moglie, la figlia e il nipotino di Agate, che tornavano dal colloquio? Lei seppe se Agate Mariano ebbe, fece pervenire all'esterno del carcere delle recriminazioni, delle esternazioni, delle lamentele, sul fatto che nella strage stavano morendo i suoi familiari? Questione di fatalità, bastavano pochi minuti di ritardo per il pullman, perché tra i morti avevamo anche la moglie di Agate?".

La risposta del Cancemi è stata "assolutamente no". Una risposta, questa, di decisivo rilievo per smentire le affermazioni dell' Agate, in quanto proveniente da un personaggio di massima caratura "mafiosa". Il Cancemi in-

Riina, era un profondo conoscitore degli eventi che si verificavano in Cosa Nostra.

Per ultimo va rilevato che l' Agate pur conoscendo le modalità concrete con cui doveva essere ucciso il giudice Falcone, ovverosia mediante una

violenta esplosione lungo il tragitto da lui percorso unitamente agli agenti di scorta, non doveva necessariamente anche conoscere il preciso giorno e soprattutto l'ora esatta in cui l'attentato sarebbe stato compiuto.

E, quindi, anche a volere concedere che i familiari dell' Agate si siano quel giorno recati all' Ucciardone, facendone ritorno nell'ora sopra indicata, siffatta circostanza non è idonea ad escludere la responsabilità dell' imputato, in ordine al delitto di strage e non già di omicidio. L' Agate, infatti, non sapendo il giorno e l'ora in cui l'attentato doveva essere realizzato non poteva certo invitare i proprio familiari dall'astenersi a fargli visita.

2) La Difesa ha richiamato le spontanee dichiarazioni rese dall' Agate all' udienza del 29 ottobre 2004 e con le quali l'imputato ha rappresentato che il giorno del suo arresto, avvenuto nelle prime ore del 1° febbraio 1992, egli era stato costantemente seguito in tutti i suoi spostamenti da agenti di polizia. Se ne deve dunque dedurre, a parere della Difesa, che sono del tutto mendaci le dichiarazioni del Sinacori, relative alla riunione cui avrebbe partecipato l' Agate unitamente al Riina il 31 gennaio 1992, giorno antecedente il proprio arresto. Infatti, l'Agate era pedinato e quindi non poteva farsi seguire dalla Polizia fino alla sede di una riunione cui partecipava lo stesso Riina e che riguardava l' attentato da eseguire a Roma a carico del giudice Falcone.

Sub 2) In replica va opposto che il Procuratore Generale, con puntuale solerzia, ha richiesto ai competenti organi di polizia lo svolgimento di spe-

cifiche indagini, il cui esito ha smentito le dichiarazioni dell'Agate, peraltro rese a distanza di cinque anni da quelle del Sinacori, in quanto non è stato confermano lo svolgimento del servizio di pedinamento riferito dall'imputato.

Dalle informazioni fornite dagli uffici di polizia interpellati, non risulta nulla di quanto asserito dall' Agate all'udienza del 29 ottobre 2004 e precisamente che egli sia stato seguito "passo-passo" dalla polizia, la quale lo avrebbe aspettato sotto casa e lo avrebbe pedinato in tutti i suoi spostamenti, alla Calcestruzzi e poi all'industria enologica e così via, sempre seguendolo e mai perdendolo di vista.

L'Agate peraltro, come da lui stesso sottolineato, all'esito della sentenza della Corte di Cassazione relativa al primo maxiprocesso di Palermo, avrebbe dovuto espiare una pena detentiva non grave. E' agevole quindi osservare che la misura della pena non era tale da giustificare una latitanza nè da rendere opportuno un servizio di pedinamento costante, per potere poi eseguire l'ordine di carcerazione al momento del passaggio in giudicato della sentenza della Cassazione. Peraltro l'Agate ha precisato (pag. 9) che il 31 gennaio si era recato in Commissariato tre volte, perché sottoposto all'obbligo di firma, per cui, tali suoi adempimenti, escludevano l'esigenza di un servizio di costante pedinamento.

Ed ancora. Dagli accertamenti delegati dalla Corte con ordinanza del 12 novembre 2004 alla sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, i cui esi-

ti sono stati depositati in cancelleria il 18 ed il 30 novembre 2004, non è emersa alcuna attività di controllo nei confronti dell'Agate, per procedere al suo arresto in vista della sentenza della Cassazione sul maxiprocesso,.

Per ultimo la Difesa si è riservata di produrre copia di verbali assunti in altro procedimento, in cui sarebbe stato escusso un ufficiale di polizia giudiziaria sulle circostanze relative al pedinamento riferito dall' Agate. La Corte ha autorizzato tale produzione documentale, riservandosi di decidere in merito alla relativa acquisizione, ma non risulta che sia stato effettuato alcun depositato presso la cancelleria.

3) La Difesa ha insistito (pagg. 62, 63, 79, 91 ed altre) sul fatto che l'Agate è stato arrestato la sera del 31 gennaio 1992 a seguito di "spontanea costituzione".

Sub 3) Dal verbale di arresto non risulta però che l'Agate si sia costituito. Il verbale è stato infatti redatto alle ore 0,15 da personale appartenente a due uffici diversi, uno di Palermo e l'altro del commissariato di Trapani. Se effettivamente l' Agate si fosse costituito, tutto questo non sarebbe avvenuto e sul verbale sarebbe stata indicata la sua "costituzione".

4) E' stato ancora rilevato che l'Agate è stato assolto dalla strage di via D'Amelio, non è stato processato per altre stragi o delitti eclatanti attribuiti all'organizzazione mafiosa, non è stato "lambito" da un'informazione di garanzia per l'attentato al giornalista Costanzo, né è stato processato per gli attentati di Roma, Milano e Firenze.

Sub 4) E' sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6)) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestulità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Non meno emblematica è la posizione di Farinella Giuseppe. L'imputato, per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado ma condannato in appello. All' opposto, per la strage di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Entrambe le decisioni di secondo grado

sono state annullate dalle rispettive sentenze della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo riunito.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'imputato, inquisito per uno dei delitti previsti nell'unitario piano stragista (es. l'uccisione del giudice Falcone) non abbia ricevuto alcuna contestazione con riferimento ad alcuno degli altri delitti rientranti nel medesimo piano (esempio, gli omicidi degli on.le Salvatore Lima e dell' esattore Ignazio Salvo). E' evidente che, gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione. Basti al riguardo ricordare che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l' ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Agate, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

V - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Agate Mariano in ordine al contestatogli delitto di strage, non già di omicidio, e reati connessi

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pronunziata la conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

AGLIERI PIETRO

L'imputato Aglieri Pietro deve rispondere della strage di Capaci in merito alla quale è stato condannato in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta (alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi 18) confermata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

" ... *Il ricorso in esame propone articolato motivo di nullità della sentenza impugnata per violazione della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., connessa alla prospettazione del concorso morale dell'Aglieri (capo mandamento), che, non gravato da riscontri probatori di partecipazione all'esecuzione materiale, avrebbe rafforzato il disegno di "strategia stragi-*

stica" (attribuibile al Riina) per mancata manifestazione di dissenso (secondo il ricorrente: - non vi è prova di informazione effettivamente ricevuta da parte del Biondino e di diretta partecipazione a riunioni "ristrette"; - rilevano invece, i principi enunciati nella sentenza "Lima", tanto più imponendosi la verifica di personale partecipazione deliberativo-informatica specifica, dopo che il Brusca ha riferito che proprio il Riina aveva escluso che l'Aglieri fosse stato avvertito della strage di Capaci; - non rileva che persone appartenenti al mandamento abbiano poi potuto partecipare alla strage di via D'Amelio, dovendosi escludere la rilevanza di un "assenso postumo" che congetturalmente si possa dedurre per la strage di Capaci)" pagg. 118-119.

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

La Corte di Cassazione, in accoglimento del proposto ricorso, ha annullato la sentenza impugnata ed ha fissato il contenuto dei compiti devoluti al giudice di rinvio.

In particolare ha testualmente affermato che:

"Il motivo esaminato risulta fondato, in conformità del criterio valutativo enunciato in via di principio, in quanto il collegamento della affermazione di colpevolezza dell'imputato (quale mandante della strage) è rimasto sostanzialmente circoscritto alla valorizzazione del suo ruolo gestionale nell' ambito del mandamento rappresentato, non rilevando- nella prospettazione

Sperlo

di consapevolezza deliberativo-informativa di tipo preventivo accreditata-che l'imputato abbia partecipato alla riunione ristretta della Commissione tenutasi a fine 1992 per l'assegnazione del mandamento a Benedetto Spera, ovvero che uomini del suo mandamento abbiano partecipato alla strage di via D' Amelio (si tratta, in particolare, di elementi confermativi del ruolo di componente della Commissione provinciale, insufficiente di per sé ad integrare la dimostrazione del contestato concorso morale nella strage di Capaci).

"Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, disponendosi il rinvio ex art. 627 C.P.P. per il nuovo esame della posizione di Pietro Aglieri, inteso ad individuare, in conformità della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., gli elementi idonei ad escludere carenze motivazionali in ordine alla sussistenza (ovvero alla insussistenza) del rilevante concorso morale nella strage di Capaci e nei reati connessi, per l'imputato prefigurato sostanzialmente (ed esclusivamente) in relazione ad esercitata funzione di reggenza del mandamento, inidonea a costituire di per sé la conferma di conseguito rilevante livello informativo-deliberativo del disegno criminoso, tanto più emergendo che il precedente progetto designato dal Riina (di "trasferta romana") era stato accantonato e che è mancata la prova di specifico espletamento del mandato informativo da parte del Biondino (al riguardo, peraltro, la Corte del disposto rinvio potrà anche procedere alla necessaria consultazione degli atti processuali, per desumere l'eventuale sussistenza di

riferimenti ed elementi rilevanti, dimostrativi del concorso morale, che siano rimasti pretermessi nel procedimento valutativo della sentenza impugnata)" pagg., 118 - 121.

In sostanza la Corte di Legittimità ha rilevato che la mancanza di prova sull'effettivo espletamento del "mandato informativo" da parte del Biondino e la "valorizzazione" del ruolo di capo mandamento svolto dall'imputato, non costituiscono elementi sufficienti ai fini della configurazione del concorso morale nella strage di Capaci e nei reati connessi, in quanto "*sono inidonei a costituire di per sé la conferma di conseguito rilevante livello informativo deliberativo, del disegno criminoso*".

Pertanto ha demandato al giudice di rinvio di "*procedere alla necessaria consultazione degli atti processuali*", per accertare se sussista o meno la prova del concorso morale.

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) Il ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato si trovava in stato di libertà all' epoca delle riunioni (riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel

piano stragista (retro Parte Seconda). Inoltre la citata sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci, ha confermato il ruolo di componente della Commissione Provinciale all' epoca svolto dall'imputato Aglieri in funzione della sua situazione di dirigenza "congiunta" del mandamento della Guadagna (o Santa Maria del Gesù) in cogestione con Greco Carlo.

Su tale punto, infatti, la Corte di Legittimità ha precisato che "il collegamento dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato (quale mandante della strage) è rimasto sostanzialmente circoscritto alla valorizzazione del suo *ruolo gestionale nell'ambito del mandamento rappresentato*" (pag.119) e che "*la esercitata funzione di reggenza del mandamento* è inidonea a costituire di per sé la conferma di conseguito rilevante livello deliberativo-informativo, del disegno criminoso" (pag. 120).

In tale modo risulta confermato, con autorità di giudicato, l' esistenza del ruolo svolto dall' Aglieri quale correggente del mandamento della Guadagna (o Santa Maria del Gesù) unitamente al Greco.

Ad abundantiam comunque va aggiunto che:

1) la Corte di primo grado ha proceduto all' analitico esame di numerosi collaboranti: Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Matteo, Ferrante, Ganci Calogero. E' quindi pervenuta alla condivisibile conclusione secondo cui: "alla stregua della valutazione globale delle emergenze probatorie, e, in particolare, dall' esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel diverso

Spanto

grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze, dei su indicati collaboranti i quali erano affiliati a Cosa Nostra all' epoca della strage di Capaci, che il mandamento della Guadagna (o di S. Maria di Gesù) era congiuntamente diretto da parte di Pietro Aglieri e Greco Carlo, a prescindere del ruolo di capo mandamento e di sostituto rivestito dai predetti" (v. parte III, capitolo secondo, paragrafo VII).

2) Ad identiche conclusioni, anche queste condivisibili, è pervenuta la Corte di secondo grado (v. sentenza, da pag. 1115)

3) Nel presente giudizio di rinvio è stato ribadito il ruolo di reggenza svolto dallo Aglieri, unitamente al Greco, in riferimento al mandamento della Guadagna.

Il Vara, ha riferito di sapere che l'Aglieri era capo mandamento della Guadagna (udienza del 24 ottobre 2003).

Il Mutolo ha dichiarato che Aglieri era capo mandamento della Guadagna (udienza del 14 novembre 2003, pag. 56).

Di Filippo Pasquale, ha detto di ricordare bene che fino a quando lui si trovava in libertà, Aglieri e Greco, comandavano il mandamento di Santa Maria Del Gesù ed ha aggiunto di essere certo della partecipazione dell' Aglieri alla strage per uccidere il giudice Borsellino (udienza del 19 novembre 2003, pagg. 17-22).

Il collaborante Ganci Calogero, ha dichiarato di sapere che Aglieri e Greco reggevano il mandamento della Guadagna ed ha ricordato che partecipa-

rono assieme a riunioni dell'organizzazione mafiosa negli anni 1990 e 1991 (udienza del 3 dicembre 2003).

Il Cancemi ha riferito che Aglieri, assieme a Greco Carlo, reggeva il mandamento della Guadagna (udienza del 23 gennaio 2004).

Il Pulci ha dichiarato di aver conosciuto Aglieri Pietro quale capo mandamento della Guadagna e di sapere che a costui era stato dato incarico di partecipare alla strage di via D'Amelio; a tal proposito ha menzionato una riunione tenuta a Bagheria in un immobile di proprietà di tale Giacinto Di Salvo, a cui partecipò anche Madonia Giuseppe, oltre all' Aglieri ed anche altri (udienza del 30 aprile 2004, pagg. 9,29,36).

Va aggiunto che la partecipazione dell'Aglieri all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" risulta ampiamente provata attraverso il suo certificato penale. Egli infatti è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. e traffico di stupefacenti, con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21 dicembre 1994, irrevocabile il 12 gennaio 1996 ed è stato sottoposto alla misura di prevenzione per la durata di anni 5 (il massimo periodo previsto dalla legge) dal Tribunale di Palermo con decreto del 30 marzo 1994.

III - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta

al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

A -

1)

Il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), ha riferito che alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 erano presenti la maggior parte dei capi mandamento e loro sostituti liberi, e, tra costoro, gli imputati Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe e Montalto Giuseppe.

E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino. (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1987 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del mandamento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione,

Sperto

doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

Vale pure richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrante per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata (retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

2)

Altro rilevante indizio a carico dell' Aglieri (e del Greco) è la sua intervenuta condanna per la strage di via D'Amelio, divenuta "definitiva" nel corso di svolgimento del presente giudizio. E' stato infatti condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del

Spanto

13 febbraio 1999 (processo c.d. "Borsellino bis") e tale condanna è stata confermata con sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 18 marzo 2002, poi ulteriormente confermata con sentenza della Suprema Corte del 3 luglio 2003.

Con la sentenza di annullamento da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio la Corte di legittimità ha rilevato che la circostanza concernente la partecipazione di uomini del mandamento dell' imputato alla strage di via D'Amelio "*costituisce elemento confermativo del suo ruolo di componente della Commissione Provinciale ma è insufficiente di per sé ad integrare la dimostrazione del contestato concorso morale nella strage di Capaci*".

In proposito occorre richiamare l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali con cui è stato dimostrato che il piano stragista presenta un contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Pertanto, l' avere condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica "linea strategica", avulsa da una "decisione collegiale", ma, all' opposto, ha il significato giuridico di approvazione "congiunta" del contenuto "strategico" e del contenuto "deliberativo" del piano medesimo, specie evidenziandosi che tali contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di "inscindibile" interdipendenza.

La rilevata "inscindibile unitarietà" del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nella conseguente "*fase esecutiva*" ovverosia nella fase di concreta realizzazione dei delitti ivi già deliberati.

Per cui, non è per nulla "irrilevante" il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che: il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attivamente alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es., uccisione del giudice Borsellino) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

Invero una siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel "solo ed unico" delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione ("contenuto deliberativo" del piano stragista) che aveva ad oggetto "*la contestuale ed unitaria*" uccisione di altri ben individuati personaggi eccellenti: il giudice Falcone, l'on.le Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una tale contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una "generica" linea strategica "svincolata" da un decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento di un preciso e determinato "obiettivo strategico": quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto "strategico" del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, oltre a condividere il "movente specifico" del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es., uccisione del giudice Borsellino, poiché "nemico" di Cosa Nostra) ha, prima ancora, condiviso pure il movente generale in cui si sostanzia l'obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire "attraverso" la realizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori "già approvati" (uccisione del giudice Falcone, dell'on.le Lima, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l' "obiettivo strategico" rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale "la contemporanea" approvazione della decisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

Sparto

Una tale rivalutazione delle risultanze processuali, consente di superare il su indicato rilievo formulato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di parziale annullamento relativa alla strage di Capaci, secondo cui l' accertata partecipazione dell'imputato al momento "esecutivo" della strage di via D'Amelio, mediante la presenza di uomini del suo mandamento, non proverebbe la conoscenza del pregresso momento "deliberativo" relativo alla strage di Capaci.

La fondatezza del risultato conseguito, trova ulteriore autorevole conferma nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio e con cui la medesima Corte:

- ha rilevato, con riferimento alla posizione dell' imputato Santapaola (condannato per la strage di Capaci), che: "il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della *condivisione* del progetto di attacco alla Stato, progetto che doveva comprendere l' eliminazione di Borsellino, pericolo n. 2 della mafia" (pag. 24);

- non ha censurato quella parte della sentenza di merito con cui era stato affermato, in riferimento alla posizione dell'imputato Montalto Giuseppe, che il suo assenso alla strage di via D' Amelio veniva dimostrato dalla circostanza che nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, era stato commesso l'omicidio dell' esattore Ignazio Salvo, rientrante "*nell' unitario piano stragista*"; il delitto era stato commesso ad opera del Brusca il quale

Sperto

in proposito aveva dichiarato di non avere chiesto permesso a nessuno in quanto era sicuro che a seguito del delitto non vi sarebbe stata alcuna reazione da parte dei Montalto (la censura della Corte di Cassazione è stata rivolta solo sul punto in cui la citata decisione di merito, facendo risalire la decisione di morte a carico del Salvo alle riunioni di febbraio marzo 1992, aveva per implicito ricondotto a tale data pure la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, mentre, all'opposto, per altri imputati, non era stata enunciata tale visione unitaria ma era stato affermato che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva richiesto un' ulteriore approvazione nel corso delle successive riunioni di maggio/ giugno 1992) (pag. 22).

In tal modo rimane confermato che il coinvolgimento di un capo mandamento, nella specie l' Aglieri, nella fase esecutiva di una delle due stragi in esame -nella specie la strage di via D' Amelio- costituisce rilevante indizio in ordine alla ricevuta preventiva informativa e conseguente prestazione di assenso di quanto deciso ,"contestualmente", con il piano stragista concernente la deliberazione di morte di numerosi personaggi eccellenti (on.li Lima, Mannino, ecc,) ed in particolare anche la novata decisione di morte del giudice Falcone, attuata con modalità stragista.

3)

La citata sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci ha precisato che la circostanza secondo cui l'imputato ebbe a partecipare alla riunione della Commissione tenutasi a fine anno 1992 per l' assegna-

Spesto

zione del mandamento a Benedetto Spera "*non rileva nella prospettazione di consapevolezza deliberativo-informativa di tipo preventivo accreditata*" poiché dimostrerebbe solo un consenso "*postumo*" (pag. 119).

In proposito occorre innanzi tutto premettere che la riunione in esame non aveva ad oggetto l' assegnazione del mandamento a Benedetto Spera, stante che quest' ultima riunione era già avvenuta alla fine del 1991 (v. infra posizione imputato Spera).

Si tratta invece di una riunione successiva riferita dal Brusca nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci. Tale riunione venne indetta dal Riina verso la fine del 1992, in seguito all'uccisione del fratello di Benedetto Spera, e ad essa oltre al Riina erano intervenuti diversi capi mandamento e sostituti, tra i quali: Cancemi, Ganci, Aglieri, Greco, Giuseppe Graviano e forse Giuffrè. La riunione si era tenuta presso la casa di Girolamo Guddo, al fine di individuare gli autori dell'omicidio. Tale circostanza è stata confermata dal Brusca nel corso del giudizio di secondo grado (ud. 16 aprile 1997, pag. 240 e v. sent. p. 1164) ove è stato ulteriormente precisato, quanto alla data indicata nella fine del 1992, che "*Riina ancora è libero, dopo l'omicidio del fratello di Benedetto Spera, dopo una settimana, dieci giorni*". L' omicidio in questione si verificò, in effetti, nel novembre del 1992.

Tanto premesso occorre richiamare come l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali ha portato alla configurazione della prova indiziaria

concernente la dimostrazione dell'avvenuta informativa da parte del Riina e della conseguente prestazione di assenso da parte di tutti i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi "gli assenti ed i detenuti" in merito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro, Parte Quarta).

Tale prova indiziaria è stata fondata su molteplici indizi di cui "uno" (retro, amplius Parte quarta, Capitolo secondo, sezione settima) attiene all'accertata circostanza, rilevante ed incontroversa, secondo cui: non esiste alcun atto di causa o alcuna dichiarazione collaborativa da cui potersi dedurre che in seguito all'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) si verificarono "spaccature o contrasti" all'interno della Commissione Provinciale, né che si crearono fazioni o gruppi avversi o semplici "malumori" di alcuno dei componenti; anzi, all' opposto, le risultanze processuali convergono nel dimostrare che la Commissione ebbe a funzionare "con regolarità" anche a distanza di tempo dalla strage di Capaci (e di Via d'Amelio).

Segno questo inequivoco e sicuro, non già di un consenso postumo, ma che la regola della competenza era stata osservata anche "*in precedenza*" e dunque anche e soprattutto con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

Si deve dunque dedurre, con fondatezza, che "*tutti*" i componenti della Commissione, ivi compresi coloro i quali, poiché assenti o detenuti, non erano stati partecipi alle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di

morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), avevano potuto esprimere il proprio assenso facendolo pervenire al Riina "*prima*" della concreta realizzazione del delitto, in quanto erano stati da costui debitamente informati.

L'indizio in esame vale a provare che l' informativa del Riina è stata "*preventiva*" e quindi il destinatario, componente della Commissione, è stato posto nella condizione di esprimere il proprio assenso "*prima*" della commissione del delitto. Per cui il regolare funzionamento della Commissione, anche a distanza di tempo dell' avvenuta strage, costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

Siffatta diversa valutazione delle risultanze processuali, porta al superamento dell'obiezione su esposta e secondo cui la riscontrata regolarità di funzionamento della Commissione (e la riscontrata assenza di divisioni e spaccature al suo interno) avrebbe solo il significato di un consenso "postumo" e quindi sarebbe irrilevante.

Da quanto esposto discende che, dopo l'effettuata realizzazione della strage di Capaci (23 maggio 1992) la partecipazione dell'Aglieri (e del Greco) alla sopra citata riunione di novembre 1992 con la presenza di numerosi altri capi mandamenti e sostituti, attestante il "*regolare funzionamento*" della Commissione, dimostra che anche "*prima*" della strage di Capaci era stata osservata la regola della "competenza" deliberativa e quindi costituisce rilevante indizio dell'effettuata preventiva informativa da parte

del Riina e della conseguente prestazione di assenso da parte dell' Aglieri (e del Greco) in merito alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino). Indizio, questo, ulteriormente riscontrato dall'intervenuta condanna, definitiva, dello stesso Aglieri (e del Greco) per la partecipazione alla strage di Via D'Amelio.

4)

Nel presente giudizio di rinvio, l'effettuata informativa su iniziativa del Riina e la prestazione di assenso da parte dell'Aglieri (e del Greco) non risultano genericamente dedotte dalla riscontrata posizione di corregenza nel mandamento della Guadagna, ma risultano ancorate alla concrete deduzioni espresse attraverso specifiche dichiarazioni collaborative. Il collaborante Cucuzza Salvatore, pur riferendo di non sapere in modo diretto se l' Aglieri avesse partecipato alla decisione delle stragi o se ne fosse stato informato, ha tuttavia dichiarato che, essendo un capo mandamento, doveva essere informato e ha aggiunto: "sarebbe una cosa anomala se non fosse stato informato" (udienza del 29 ottobre 2003, pag. 33). Risposta analoga ha dato il collaboratore Mutolo Gaspare, sentito all' udienza del 14 novembre 2003 (pag. 56), il quale ha dichiarato che Aglieri era capo mandamento della Guadagna e pertanto doveva essere necessariamente informato delle stragi e di quello che succedeva dentro "Cosa Nostra".

5)

Il Cancemi, alla domanda se era a conoscenza della comunicazione fatta

al Greco della volontà di uccidere il giudice Falcone, ha risposto che Riina gli disse che erano stati informati anche loro (cioè Aglieri e Greco) ed ha aggiunto che se a tale decisione fosse stata espressa una opinione negativa, il Riina avrebbe convocato una riunione e lo avrebbe fatto sapere (pag. 221). Non risulta agli atti l' esistenza di una siffatta riunione, convocata dal Riina (sul punto v. amplius retro, Parta quarta, Capitolo quarto, sezione prima) e tanto conferma che non venne manifestato alcun dissenso da parte dell' Aglieri (e del Greco).

6)

Il Giuffrè nelle udienze del 28 gennaio 2004 (pag. 38 e segg.), 18 febbraio 2004 (pag. 50), 27 febbraio 2004 (pag. 79), ha riferito che Aglieri e Greco lo incaricarono di partecipare ad una campagna di delegittimazione che era stata organizzata nei confronti del collaborante Scarantino, il quale doveva essere qualificato come un omosessuale. Questo conferma l'interesse del Greco e dell' Aglieri a screditare un collaborante che riferiva in merito alle stragi, per cui è fondato dedurre che entrambi non erano stati estranei ad esse, altrimenti non avrebbero avuto alcun motivo di occuparsi di quanto lo Scarantino riferiva agli inquirenti. Del resto la loro responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio, come già detto, risulta ormai accertata con sentenza irrevocabile.

B-

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), hanno ricevuto la preventiva informativa ed hanno effettuato la conseguente prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista adottato nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 e nel corso della precedente riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, alla quale risulta avere partecipato l' imputato Aglieri Pietro, che all'epoca si trovava in stato di libertà (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati, tra cui anche l' Aglieri (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Aglieri Pietro (con ruolo di capo mandamento), nè ha impedito a costoro, compreso l'Aglieri, una volta informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della re-

altà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato con ruolo di capo mandamento della Guadagna unitamente al Greco (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova indiziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*"

con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", come l'imputato Aglieri, era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l' eventuale stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Parte quarta, Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Aglieri.

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia alcuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Aglieri (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui ribadito che l'Aglieri, nel periodo in cui venne rinnovata la decisone di morte a carico del giudice Falcone, si trovava in stato di libertà, essendo stato arrestato nel giugno 1997. Egli era quindi in grado di

avere contatti frequenti con gli altri associati e di aggiornarsi, specie sulle questioni di rilevanza strategica per "Cosa Nostra", e, senza dubbio, l'uccisione del giudice Falcone era la più importate delle decisioni mai adottate dall' organizzazione mafiosa. Era pertanto agevole per il Riina informarlo, come pure era agevole per lo stesso Aglieri comunicare il proprio parere di assenso.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Aglieri Pietro, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6) In definitiva, risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Aglieri Pietro con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

IV - I motivi di appello

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam vanno qui di seguito esposti i motivi di appello proposti, poi ulteriormente sviluppati con il ricorso in Cassazione.

a) La Difesa ha rilevato che erroneamente era stata affermata la penale responsabilità dell' Aglieri quale concorrente morale nel delitto di strage, in quanto dalle dichiarazioni dei collaboranti non emergeva alcun concreto elemento da cui poter inferire la presenza e la partecipazione dell' imputato alla fase preparatoria od esecutiva del delitto, ovvero ai successivi "festeggiamenti". L'Aglieri era stato pertanto condannato sull'erroneo presupposto che, quale capo mandamento di S. Maria di Gesù (Guadagna), e quindi come componente della Commissione, fosse stato reso edotto, senza "opporsi", non solo del progetto di eliminazione del giudice Falcone, ma anche delle modalità stragistiche dell'iniziativa delittuosa. Tale conclusione era

assolutamente inaccettabile perché fondata sulle reticenti parole del Cancemi e sul c.d. teorema Buscetta, secondo cui gli omicidi eccellenti venivano deliberati dalla Commissione.

b) In ogni caso non v'era prova, se non quella affidata ad una mera deduzione logica, che l' Aglieri, ove fosse stato a conoscenza del progetto di eliminazione del giudice Falcone, fosse a conoscenza del progetto stragistico. Tale conclusione, infatti, era frutto di un ragionamento logico deduttivo dei primi giudici che si fondava sull'ipotesi formulata dal Cancemi, secondo cui il Biondino avrebbe informato gli altri capi mandamento della decisione di uccidere il dr Falcone, compiendo un attentato dinamitardo lungo l'autostrada Palermo-Punta Raisi. Tuttavia, ad avviso della Difesa, non sussisteva la prova che i soggetti non presenti alle riunioni ristrette della Commissione fossero stati messi al corrente del piano delittuoso, mentre era certo che l'Aglieri era stato sempre assente a detti mini-summit. La tesi, acriticamente accettata in sentenza, secondo cui il Biondino avrebbe, a dire del solo Cancemi, informato gli altri (i capi mandamento o gli esecutori materiali della strage, si domanda la Difesa), era in contrasto con altri elementi probatori, e segnatamente: a) con le indicazioni di Brusca, secondo cui più grave era il fatto, più ermetico diventava Riina che evitava di dare informazioni; b) con l'interrogatorio reso da Cancemi al P.M. Boccassini il 18 febbraio1994 (cfr. verbale d'udienza del 22 ottobre 1996). Sul punto la Corte di primo grado aveva totalmente ignorato l'esistenza di dette dichia-

razioni e con esse il contenuto della memoria difensiva dell'Aglieri (del 23 luglio 97) che doveva intendersi integralmente trascritta. Pertanto la Difesa chiedeva, previa rinnovazione parziale del dibattimento, la riassunzione dell'esame di Salvatore Cancemi, al fine di utilizzare il predetto verbale d'interrogatorio del collaborante, trattandosi di prova essenziale ai fini della decisione, avuto riguardo al ruolo assunto dai capi mandamento assenti alla riunione in cui si deliberò la strage di Capaci.

c) La Difesa chiedeva inoltre la riapertura parziale del dibattimento allo scopo di produrre il verbale delle dichiarazioni rese da Brusca nel dibattimento di appello per il processo relativo alla strage di Via D'Amelio. Da tale verbale si ricavava, infatti, che Brusca, ancorché reggente del mandamento del padre, non era stato informato né delle modalità, né dei tempi di esecuzione del fatto delittuoso.

d) Osservava ancora la Difesa che da nessun elemento concreto, né tanto meno da quanto asserito dal Cancemi, si poteva ricavare che il proposito manifestato dal Biondino di informare i capi mandamento assenti era stato effettivamente attuato. Pertanto, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell' avvenuta informazione di coloro che erano stati assenti al minivertice di cinque persone, in merito al fatto che il dr Falcone dovesse morire a Capaci e non a Roma, in quella data, con l'uso di esplosivo e con le modalità della strage. Di tali delitti, comunque, non poteva essere ritenuto responsa-

bile l'Aglieri che doveva essere mandato assolto dal delitto di strage, o meglio da quello di omicidio.

e) Inoltre, la Difesa, previa riapertura parziale del dibattimento, chiedeva: a) l'acquisizione delle dichiarazioni di Brusca (rese all'udienza del 28 maggio 1998 nel procedimento di appello per la strage di Via D'Amelio); b) l'acquisizione del verbale di confronto del 13 gennaio 1997 tra La Barbera Gioacchino e Scarantino Vincenzo; c) l'acquisizione del verbale di interrogatorio reso da Galliano Antonino in data 3 dicembre 1997 nel corso del processo bis per la strage di Via D'Amelio; d) l' acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese all'udienza del 20 febbraio 1997 da Cucuzza Salvatore, allegato alla memoria difensiva del 23 luglio 1997, di cui i primi giudici non avevano tenuto conto.

f) Alla stregua degli elementi di giudizio, che si ricavavano anche attraverso tale produzione documentale, e in particolare, dalle dichiarazioni rese da Brusca convergenti con quelle del Cancemi, secondo la Difesa si poteva asserire che: a) la strage era stata deliberata nel corso della riunione di solo cinque persone, cioè Cancemi, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Biondino e lo stesso Brusca, il quale ultimo aveva partecipato al summit ristretto; b) il Biondino aveva assunto solo il ruolo di semplice "portavoce" del Riina; c) il Brusca ed il Cancemi non avevano saputo precisare chi aveva deciso la strage e come si erano svolte le modalità esecutive della stessa. Conseguen-

Sparto

temente, la Difesa avanzava dubbi in ordine all'esistenza di altre persone poste al di sopra di questa "micro Commissione".

g) Il fatto poi che Brusca, quale componente della Commissione, non era stato informato (per come aveva asserito anche La Barbera) dell'omicidio del giudice Borsellino stava a dimostrare che non tutti i membri della citata Commissione erano resi edotti delle iniziative delittuose da intraprendere. Era quindi del tutto logico concludere che non avendo spiegato il Biondino al Cancemi chi fossero gli altri soggetti da avvisare (quando gli fece visita presso il cantiere edile di Piazza Principe di Camporeale) costoro non potevano essere individuati nei capi mandamento, bensì negli altri coautori della strage.

h) In ogni caso, la sentenza Belli, citata dalla Corte d'Assise, escludeva che le dichiarazioni non riscontrate di un solo pentito, quale il Cancemi, potessero costituire prova di quanto si assumeva in sentenza in ordine all'assenso dei membri della Commissione alla realizzazione della strage di Capaci ricevuto dal Biondino. Infatti, tale circostanza, frutto di deduzione da parte dei primi giudici, era stata riferita solo dal Cancemi e non da altri collaboranti. Pertanto, l' Aglieri Pietro, estraneo ai fatti, doveva essere mandato assolto.

V - Il rigetto dei motivi di appello

In replica alle esposte deduzioni difensiva va opposto che:

Sparto

1) La stessa sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di Capaci ha precisato che " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi sull' esistenza e sulla competenza della Commissione Regionale comportano *la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina* ... "(pag. 254). In sostanza, l'inesistenza di un direttorio ristretto capeggiato dal Riina, risulta oramai accertata con autorità di giudicato.

2) L' imputato deve rispondere a titolo di concorso morale e non già di diretto partecipe, per cui **è** irrilevante che il Brusca ed il Cancemi non ne abbiano indicato la presenza, unitamente al Riina al Biondino al La Barbera ed al Ganci, nel corso delle riunioni ristrette da loro rispettivamente riferite (febbraio/marzo 1992). Non va però dimenticato che l' Aglieri è stato indicato dal Giuffrè tra i presenti, unitamente al Greco, alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991 nel cui corso venne approvato, tra l'altro, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone.

3) Il punto relativo alla mancata informativa del Brusca in merito alla "fase esecutiva" concernente la strage di via D'Amelio, ha costituito oggetto di specifico riesame. In proposito è bene richiamare quanto in precedenstra", una volta deliberato il delitto, la fase esecutiva viene ad essere affidata ad un ristretto gruppo di persone (udienza 28 gennaio 2004, p. 17 e u-

dienza 18 febbraio 2004, p.18). In senso analogo il Cancemi aveva già affermato che, nel corso delle varie riunioni più o meno ristrette cui aveva partecipato, si discuteva anche delle modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i "*particolari esecutivi*" venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione (cfr., dich. del 17 settembre 1996 pp. 352 ss, riportata nella parte terza della sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci).

E' noto pure che il momento "esecutivo" vero e proprio può a sua volta diversificarsi in una fase "organizzativa" (decisionale) ed una fase concretamente "operativa".

Nel caso della strage di via D'Amelio, il Riina, ha partecipato, unitamente ad altri, alla fase esecutiva-organizzativa, di cui ne è stato il promotore. Non ha pure partecipato alla successiva fase meramente operativa (v. in particolare la sentenza 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudicato, concernente il processo c.d. Borsellino bis).

Risulta pure che, per quanto concerne la strage di Capaci, il Riina ha partecipato sia alla fase esecutiva-organizzativa (di cui è stato pure il promotore) e sia alla fase operativa, eseguita unitamente ad altri, quali il Brusca ed il Biondino.

Per altro verso, il Brusca, che ha partecipato al momento deliberativo della decisione di morte del giudice Falcone e del giudice Borsellino, ha parte-

cipato alla fase esecutiva della sola strage di Capaci non pure di quella relativa alla strage di via D' Amelio, di cui addirittura non era stato nemmeno informato, proprio in quanto non vi doveva partecipare.

In definitiva, dunque, il riesame degli esiti processuali, nei termini sopra esposti, porta ad affermare che il momento esecutivo rimane "esterno" al pregresso momento deliberativo e non ne costituisce elemento integrante. Così dimostrandosi che, in applicazione della regola vigente in Cosa Nostra, il componente della Commissione (nella specie il Brusca) "non deve" ricevere alcuna informativa in ordine all'esecuzione di un delitto da lui deliberato unitamente agli altri ma della cui esecuzione non sia stato incaricato (nella specie l' uccisione del giudice Borsellino).

4) Per identica ragione è del tutto ininfluente la mancanza di prova in merito alla partecipazione dell' Aglieri alla fase esecutiva della strage di Capaci ed ai conseguenti festeggiamenti, svoltisi tra i diretti esecutori. Quello che rileva, come già detto, è che l' imputato, quale concorrente morale, abbia partecipato alla fase deliberativa del piano stragista in cui, tra l'altro, è anche confluita la novata decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino (risalente agli anni '80 e mai revocata). Peraltro, non avendo partecipato alle fasi preparatorie ed esecutive della strage, l' Aglieri, non aveva alcun titolo e merito per "festeggiare la riuscita dell'impresa" e prendere parte alla relativa riunione.

Spanto

5) La vigenza della regola della "*competenza*" deliberativa della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti, con riferimento all'epoca delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista, ha costituito oggetto di specifica dimostrazione nell'apposita sede di trattazione (v. retro Parte Terza). Il Riina aveva solo modificato le modalità di funzionamento della Commissione, i cui compiti deliberativi non venivano più svolti in assemblea plenaria ma attraverso apposite riunioni ristrette (v. amplius retro). L' esistenza delle riunioni ristrette effettuate nei mesi di febbraio/marzo 1992, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, risulta oramai accertata con autorità di giudicato da entrambe le sentenze della Corte di Cassazione che, in ordine a tali riunioni, non ha formulato alcun rilievo critico e non ha quindi devoluto alcun compito valutativo al giudice di rinvio (v. amplius retro).

E' stato pure dimostrato (v. retro Parte quarta, Capitoli secondo e quarto) che: a) nonostante la "*posizione egemone*" del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di

"convincimento e persuasione", ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

Pertanto, a nulla vale sostenere, come assume la Difesa, che è stato "avvalorato" il rilievo della regola della competenza funzionale dei componenti della Commissione rispetto ai "delitti eccellenti" ma che di tale regola non è risultato accertato il concreto rispetto.

Peraltro, come risulta dagli esiti dell'indagine condotta sul tema del "mandanti occulti" (v. ampliu infra) non ha alcun fondamento sostenere che al di sopra di un (insistente) direttorio vi fossero "altre persone".

6) Non vale obiettare che il Brusca ed il Cancemi ignoravano le modalità della strage di Capaci, e, cosa ancor più importante, "chi" ne fossero i mandanti, posto che entrambi i collaboranti hanno assunto la diretta responsabilità di tale strage.

7) La Corte di Cassazione, con la sentenza relativa alla strage di Capaci, ha più volte affermato l' insufficienza della dichiarazione del Cancemi, concernente l' incarico informativo dato dal Riina al Biondino, ritenendola "*priva di riscontri effettivi e personalizzanti*" comunque inidonea a costituire prova di "*informazione effettivamente ricevuta*" (v. in particolare pag. 105).

Spero

In proposito vale richiamare quanto in precedenza già detto, ovverosia che alla suddetta dichiarazione del Cancemi, nel presente processo, non è stato attribuito alcun rilievo (retro, Capitolo primo, "considerazione generali") in quanto l'informativa del Biondino (localizzata intorno al 13/23 aprile 1992) aveva riguardo all' imminente fase "esecutiva" relativa all' uccisione del giudice Falcone e non l' "approvazione" del piano stragista, già perfezionatosi ed anche portato a concreta esecuzione con l'uccisione dell' on. le Lima (13 marzo 1992).

8) Sempre con la citata sentenza della Corte di Cassazione è stato precisato che la responsabilità dell' imputato è stata sostanzialmente basata "in relazione ad esercitata funzione di reggenza del mandamento, inidonea a costituire di per sé la conferma del conseguito rilevante livello informativo-deliberativo del disegno criminoso, *tanto più emergendo che il precedente progetto disegnato dal Riina (di trasferta romana) era stato accantonato*" (pag. 120).

Con riferimento a quest' ultima proposizione è bene richiamare come l'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali ha portato alla conclusione, in base ad oggettivi riscontri, che è stata proprio la revoca della missione romana (commando trapanese di cui ha riferito il Sinacori), collocata a metà febbraio 1992, ad avere segnato il momento cronologico di inizio delle consultazioni per l' adozione del piano stragista nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (amplius, retro Parte seconda, Capi-

Spato

tolo secondo).

9) La dichiarazione resa dal Brusca in merito alla "ermeticità" del Riina, che era direttamente proporzionale alla gravità del delitto da compiersi, non esclude affatto la vigenza della regola della consultazione da effettuarsi con le cautele del caso. Tale ermeticità peraltro va rapportata alla fase "esecutiva" del delitto e non pure a quella deliberativa; tanto che, come sopra detto, il Brusca non venne informato dell' esecuzione della strage di via D' Amelio pur avendo partecipato alla deliberazione del piano stragista che comprendeva l' uccisione del giudice Borsellino. Ne costituisce riscontro la circostanza che, il medesimo Brusca si è soffermato nel dichiarare, con riferimento alla fase "deliberativa", come il Riina, per regola, fosse solito discutere "di tutto e su tutto" non solo delle cose importanti ma anche delle "stupidaggini"; circostanza, questa confermata dalle recenti dichiarazioni del Giuffrè il quale ha affermato che, ad "ogni riunione" che veniva fatta, il Riina dedicava ai capi mandamento del tempo "*che diciamo 10 minuti un quarto d' ora al massimo*" (amplius retro, Parte quarta, Capitolo secondo, Sezione prima).

10) Nessuna critica è stata rivolta dalle due sentenze della Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alle presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono stati disattesi

dalle due citate sentenze e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio.

In effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate del autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali, propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

In particolare la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

11) Nessuna censura è stata poi rivolta dalla stessa Cassazione in ordine alla "attendibilità" del contributo collaborativo del Cancemi. Per cui sono risultate prive di fondamento le deduzioni difensive rivolte a sostenere l' inattendibilità del collaborante, evidenziandosi tra l' altro che il Cancemi aveva inizialmente tentato di sminuire il ruolo da lui svolto nella strage di Capaci, riferendo financo di aver appreso dell' organizzazione della strage solo da Raffale Ganci mentre si trovava in auto con lui. Sono dunque rimaste ferme le condivisibili argomentazioni formulate al riguardo nella sentenza di secondo grado (pag. 1135 e segg.) e qui di seguito riportate: "Or-

bene, si è già osservato al riguardo che una volta accertate le ragioni delle reticenze del Cancemi, tali difformità non possono comportare 'un discredito generalizzato delle sue dichiarazioni' come pretende di fare la Difesa, facendo riferimento anche alle sottese motivazioni del presunto pentimento del collaborante su cui si sono già espressi i giudici di prime cure cassandole. Ed invero, le motivazioni sottese alla collaborazione non assumono alcuna influenza atteso che 'in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. pentimento, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. pentito deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona – e quindi sulla genuinità del suo pentimento – bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni. (cfr. Cassazione penale sez. II, 14 gennaio 1997, n. 36, Spataro, Cass. pen. 1998, 2417 (s.m.). Nell'occasione la Corte di Cassazione ha altresì precisato che l' attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli or-

gani di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione. Il che non è di certo sostenibile nel caso che ci occupa".

12) Nessuna indagine è stata demandata dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio con riferimento al tema difensivo dei c.d. "mandanti occulti". Tale tema è stato già affrontato, nell' interesse dell' Aglieri, dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta che, con ordinanza del 20 ottobre 1999, ha disposto la rinnovazione dell' esame di Cancemi Salvatore, in un primo momento respinta. Rimangono pertanto valide le condivisibili argomentazioni e conclusioni riportate nella sentenza di secondo grado cui fa fatto integrale rinvio (v. pagg. 1129 e segg.).

13) Il motivo subordinato secondo cui l'imputato dovrebbe rispondere del delitto di omicidio e non già di quello di strage, va rigettato per le identiche argomentazioni già formulate in riferimento alla posizione dell'imputato Agate Mariano, cui va effettuato integrale rinvio (v. in particolare retro, punto n. II, lettera A e lettera B n.1, n. 2, n. 3).

14) Le istanze di rinnovazione dibattimentale proposte nel pregresso giudizio di appello, vanno rigettate per le condivisibili considerazioni già espresse nella relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate.

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va comunque aggiunto, ad abundantiam, che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da entrambe le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel presente giudizio "riunito" la rinnovazione dibattimentale è stata regolata dall'ordinanza adottata all'udienza del 3 ottobre 2003, il cui contenuto va qui confermato.

VI- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la Difesa ha riproposto i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto. Ha inoltre illustrato i seguenti motivi:

1) Con la memoria depositata il 24 gennaio 2006, la Difesa ha insistito sul fatto che il Brusca, assunto in altro processo (in particolare all'udienza del 28 maggio 1998, pag. 50, nel processo di appello cosiddetto "Borsellino 1"), ha dichiarato che dopo la strage di Capaci o dopo quella di via D'Amelio (non ricorda bene) Riina gli disse, riferendosi alla famiglia, cioè

Sparto

al mandamento della Guadagna cioè a Pietro Aglieri "*che non si sono fatti sentire*" (cioè non avevano manifestato dei malumori) "*non li ho sentiti, non li ho fatti sentire*"; poi in un altro verbale del 21 novembre 1997, letto e contestato in quell' udienza del 28 maggio 1998, il Brusca ha dichiarato che secondo lui, "*Aglieri non c'entra con la strage di Via D'Amelio" ma non lo può dimostrare perché l'unico elemento che può offrire sono le parole di Riina che gli avrebbe detto che 'questi', riferito al mandamento della Guadagna e ad Aglieri*" (così si dovrebbe intendere) "*questi sono fuori, cioè non sanno niente*" (pag. 52 del verbale del 28 maggio 1998 Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta del c.d.Borsellino 1).

In replica è sufficiente richiamare le perspicue deduzioni del Procuratore Generale (v. memoria 12 aprile 2006, p. 189 e segg.), secondo cui: " Va rilevato che Brusca, comunque in queste ultime dichiarazioni fa riferimento alla strage di Via D'Amelio, mentre ora Aglieri è imputato per Capaci. Al riguardo devo osservare che Aglieri è stato definitivamente condannato per la strage di Via D'Amelio e dunque questa discolpa fornita da Brusca non ha trovato molto seguito ed in realtà si tratta di un convincimento di Brusca fondato su una espressione di Riina che segue ad una domanda forse inopportuna di Brusca che chiede se vi sono state proteste o malumori dopo le stragi. A ciò si aggiunga che Cancemi, sentito all'udienza del 23 gennaio 2004, ha reso dichiarazioni di segno opposto, cioè che Aglieri assieme a

Greco Carlo reggeva il mandamento della Guadagna e sapeva bene della decisione di uccidere Falcone come gli fu confermato proprio da Riina".

Analoghe considerazioni di replica valgono rispetto al rilievo difensivo secondo cui il Vara ha dichiarato, all'udienza del 24 ottobre 2003, di avere saputo da Gino Scianna, durante un periodo di comune detenzione, che l'Aglieri aveva commentato negativamente la strage di Capaci.

2) La Difesa ha pure contestato l'attendibilità di quanto riferito dal collaborante Giuffrè. In subordine è stato rilevato che Giuffrè ha riferito quello che è stato il suo modo di intendere il discorso del Riina ma non ha indicato come gli altri presenti abbiano percepito quel discorso. Comunque se i presenti avessero acconsentito avrebbero dovuto giubilare per dare un concreto segno di assenso e non rimanere in silenzio, segno che erano dissenzienti e che le stragi erano volute dal solo Riina.

In proposito va replicato ribadendo che le dichiarazioni del Giuffrè, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso della deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

Spanto

E' inoltre sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni svolte, nelle rispettive sedi, per quanto concerne: a) la complessiva attendibilità del Giuffrè (Parte prima, Capitolo secondo); b) la specifica validità delle sue dichiarazioni, corredate da adeguati riscontri, in merito alla riunione di metà dicembre 1991 da lui riferita (Parte seconda, Capitolo terzo); c) le ragioni del mancato riscontro da parte del Brusca (Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione prima, paragrafi n.10 e n.11)

Va pure ribadito che nella riunione in esame, il silenzio serbato da tutti presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto, Sezione seconda). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1997 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del mandamento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione, doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

3) La Difesa ha anche rilevato che se fosse stata vera la riunione degli "auguri" di fine anno 1991, riferita dal Giuffrè, non vi sarebbe stato bisogno delle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 riferite dal Brusca e dal Cancemi.

Va opposto che sono stati indicati, in modo analitico, i rapporti esistenti tra la riunione degli "auguri" di fine anno 1991, riferita dal Giuffrè, e le successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi. In proposito è pertanto necessario il rinvio alla relativa sede di trattazione, in cui è stato precisato il "rapporto" esistente tra le delibere adottate, rispettivamente, nelle su indicate riunioni ed è stato altresì evidenziato come il piano stragista approvato nella riunione di metà dicembre 1991 abbia poi assunto un contenuto strategico-deliberativo "più esteso" nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (Parte seconda, Capitolo terzo).

4) E' stato pure evidenziato dalla Difesa che nessuno dei collaboranti, nemmeno il Brusca e il Cancemi, hanno dichiarato di sapere che l' Aglieri era a conoscenza della progettata strage di Capaci e che l'abbia condivisa.

Va opposto che, a prescindere dai su indicati "specifici" riferimenti collaborativi, in adempimento al mandato assegnato dalla Corte di Cassazione è stato verificato, in via pregiudiziale, se l' imputato rivestisse o meno il ruolo di componente della Commissione Provinciale (capo mandamento o sostituto). Da tale accertamento, nel presente giudizio di rinvio, non si è

Spanto

fatto però scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul ruolo ricoperto. La responsabilità è stata infatti affermata su elementi diversi da quelli ritenuti dalla Corte di primo grado e precisamente: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta; b) nonché sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione di ciascun imputato. Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o tacito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista.

Per il resto, non è stata rivolta alcuna ulteriore censura della Corte medesima in riferimento ai "generali principi" interpretativi attinenti al citato art. 192 c.p.p. in relazione all' art. 110 c. p..

5) E' stato ancora rilevato che, se fosse stata vera la riunione degli auguri di fine anno 1991 riferita dal Giuffrè, non vi sarebbe stato nessuna necessità del successivo mandato "informativo" conferito dal Riina al Biondino.

E' sufficiente richiamare (v. retro, Parte quinta, Capitolo primo, Considerazioni generali) che nessun rilievo è stato attribuito al mandato informativo del Biondino, tenuto conto che: a) esso è stato temporalmente localizzato, dalla sentenza di merito sulla strage di Capaci, come effettuato circa trenta/quaranta giorni prima dal 23 maggio 1992 in cui avvenne la strage di Capaci; b) a tale data, e dunque circa il 13/23 aprile 1992, il piano stragista,

comprendente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), era stato già "da tempo" approvato dalla Commissione Provinciale ed in particolare dai suoi componenti "liberi", sia nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (collaborante Giuffrè) e sia nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (collaboranti Brusca e dal Cancemi); c) il Riina aveva quindi avuto "tempo adeguato" per informare, non solo i componenti liberi, ma assenti, ma anche quelli detenuti, e riceverne il relativo assenso; d) tanto che, alla su indicata del 13 aprile 1992 di svolgimento del mandato informativo del Biondino, il piano stragista era stato già portato a concreta esecuzione: il 13 marzo 1992 era stato commesso l' omicidio dell'on.le Lima (costituente il primo dei delitti previsti nel citato piano) ed il 1° aprile 1992 erano stati posti in essere atti di "concreta" esecuzione organizzativa della strage di Capaci (v. retro, dichiarazioni del Brusca, Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione seconda).

Risulta dunque evidente che il Riina non aveva più da informare alcuno dei componenti liberi, e nemmeno detenuti, in merito alle decisioni già adottate e sulle quali aveva già ricevuto i consensi. Egli doveva solo allertare quei "determinati" componenti (capi mandamento e sostituti) che erano stati coinvolti nella "fase esecutiva" della strage. Uno di questi era certo il Cancemi, (con ruolo di sostituto del Calò detenuto) la cui responsabilità è stata poi riscontrata giudizialmente, con riferimento appunto alla sua partecipazione esecutiva alla strage di Capaci.

Spato

Il Cancemi, infatti, ha specificato che il compito del Biondino era quello di avvertire in ordine all' "imminente" uccisione del giudice Falcone e che tale compito venne svolto circa "dieci giorni" prima della strage (non i trenta/quaranta giorni "ricostruiti", ma senza adeguata motivazione, nella sentenza di secondo grado). Entrambe tali circostanze confermano ulteriormente che l'informativa concerneva, in modo esclusivo, la fase esecutiva del delitto e non certo il precedente momento deliberativo già da tempo perfezionatosi.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Aglieri, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VII - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Aglieri Pietro in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato (v. amplius infra) risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli.

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili (v.infra).

Corte di Appello di Catania
Corte di Assise di Appello - Sezione Seconda

BUSCEMI SALVATORE

L'imputato Buscemi Salvatore deve rispondere della strage di Via D'Amelio ed al riguardo v. amplius infra la relativa sede di trattazione (Capitolo terzo) concernente l' analitica esposizione dei motivi con cui si perviene all' affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a tale delitto.

Deve anche rispondere della strage di Capaci, qui esaminata, in ordine alla quale è stato assolto in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta riformata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (con condanna alla pena dell'ergastolo e con isolamento diurno di mesi diciotto), a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La Difesa dell'imputato aveva richiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità dell' appello, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nella Legge 20 febbraio 2006, n. 46, intervenuta in corso di causa. La Corte ha rigettato l' istanza per i motivi esposti nell'ordinanza in data 20

aprile 2004, il cui contenuto è stato già in precedenza riportato (retro Parte prima, Capitolo terzo).

La questione deve ritenersi ormai superata in quanto, dopo l' effettuata pubblicazione del dispositivo relativo al presente processo riunito, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 (ud. 24 gennaio 2007), ha dichiarato:

a) costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall' imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

"Il diffuso richiamo alle risultanze processuali specifiche rende ragione della fondatezza dei motivi esaminati, sostanzialmente convergenti a rappresentare l'erronea ed insufficiente dimostrazione probatoria della sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale per qualità e ruolo di mandante della strage di Capaci. Ma è già rilevante (e fondata) la questione pregiudiziale di contestazione della ritenuta permanenza della titolarità del mandamento di Boccadifalco, affermata nonostante il riscontro del perdurante stato di detenzione del Buscemi. Al riguardo, in particolare, la sentenza impugnata omette la puntuale ed adeguata confutazione delle allegazioni difensive, correlate ed indicati contrari elementi decisivi, costituiti dalle stesse dichiarazioni collaborative, che hanno individuato nel sostituto Michelangelo La Barbera un rappresentante autonomo e pieno del mandamento nell'ambito della Commissione provinciale; tanto più essendone avvalorata la rappresentanza da riscontri di assorbenti (e, quindi, esclusivi) poteri di gestione, oggettivamente individuati dalle risultanze dell'accentuato protagonismo nella vicenda relativa alla strage di Capaci. E ciò integra l'effettiva carenza motivazionale, che comporta l'annullamento della sentenza impugnata per il nuovo libero esame del giudice del disposto rinvio, che possa conferire alla appropriata valutazione di tutte le risultanze rilevanti (comprese quelle eventualmente pretermesse) il risultato di risposta coerente ed esauriente alle questioni che si sono evidenziate in merito.

Sperto

"Ad identica statuizione (di annullamento con rinvio) si perviene, peraltro, in riferimento alla successiva questione (di violazione delle regole processuali in tema di valutazione della prova e di connesse carenze del procedimento argomentativi) di illegittima conferma del rispetto della regola informativa del capo-mandamento detenuto, essendo mancata, per il ricorrente, la necessaria verifica di correlativa applicazione (concretamente esauritasi, di fatto, in procedimento di astrazione argomentativa, che omette di considerare i riscontri dell'assorbente autonomia assunta dal sostituto, di precisare le iniziative informatiche specifiche attraverso gli ipotizzati normali canali di tipo penitenziario, di individuare ogni altro elemento rilevante al riguardo e desumibile dagli atti processuali , a parte quello costituito dal contenuto di una conversazione telefonica intercettata, evidentemente "neutro" in una disamina avulsa - quale è quella espletata nella sentenza impugnata – dal collegamento ad elementi, che ne giustifichino la valenza accreditata di consapevolezza del progetto stragista). E sono tutte situazioni che, in conformità del criterio valutativo anticipato in via generale, sulla responsabilità dei capi-mandamento detenuti a titolo di concorso morale, impongono l'annullamento sollecitato dal ricorrente, demandandosi alla sede del rinvio, che viene disposto, la verifica di sussistenza dei presupposti per l'affermazione di tale responsabilità anche in riferimento alle questioni difensive (come riportate) sollevate in relazione a situazioni ed elementi certamente pertinenti e rilevanti, che debbono, appunto nel contesto

Sperbo

del nuovo esame, trovare appropriata soluzione valutativa" (v. pag. 139 e segg.).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

Risulta evidente il duplice compito che è stato devoluto al giudice di rinvio: individuare quale sia stato il ruolo mafioso effettivamente rivestito dall'imputato ed accertare se sussista o meno la prova del suo concorso morale

III - La valutazione del giudice di rinvio: 1) Il ruolo di capo mandamento rivestito dal Buscemi

1.

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato, si era reso latitante per essere sfuggito alla "retata" del 29 settembre 1984 allorchè erano state eseguite le ordinanze di custodia cautelare emesse a carico di numerosi esponenti di Cosa Nostra a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta.

All' esito del giudizio di primo grado (conclusosi in data 16 dicembre 1987 con la condanna ad anni otto di reclusione, poi ridotta in appello il 10 dicembre 1990 ad anni sette, con assoluzione con formula dubitativa dal reato di associazione finalizzata al traffico di droga) si era costituito all' Ospedale Civico di Palermo a causa delle sue precarie condizioni di salute il 3 maggio 1988. Il 23 maggio 1988 aveva ottenuto la concessione degli

Spento

arresti ospedalieri successivamente convertiti in data 5 gennaio 1989 negli arresti domiciliari dalla sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Palermo. Il Buscemi il 22 ottobre 1991 era stato poi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, a seguito della revoca degli arresti domiciliari conseguenti al c.d. decreto Martelli, ed associato all'istituto penitenziario di Pesaro dove si trovava, sia quando era intervenuta la sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992) con cui veniva resa irrevocabile la sua condanna e sia all' epoca delle riunioni (riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda).

2.

Nell' ambito del presente processo di rinvio è stato provato che il Buscemi, nel su indicato periodo, nonostante detenuto, rivestiva il ruolo di capo nel mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano e che il suo sostituto era Michelangelo La Barbera il quale era libero.

Tanto risulta dalle dichiarazioni rese da:

- Vara Ciro all'udienza del 24 ottobre 2003;
- Cucuzza Salvatore all'udienza del 29 ottobre 2003;
- Ferrante Giovan Battista all'udienza del 29 ottobre 2003;
- Marchese Giuseppe all'udienza del 5 novembre 2003;
- Ganci Calogero all'udienza del 3 dicembre 2003;

Sprato

- Mutolo Gaspare, all'udienza del 14 novembre 2003, ha spontaneamente dichiarato di sapere che Buscemi Salvatore era amico di Riina e che il fratello Antonino era uomo d'onore; ha aggiunto che, il Buscemi era capo mandamento di "una borgata molto interessante" per cui, secondo la sua opinione e la sua esperienza, non poteva non essere informato del progetto di uccidere i giudici Falcone e Borsellino.

Brusca Giovanni, all'udienza del 23 gennaio 2004, ha riferito in merito al ruolo del Buscemi nella gestione degli appalti ed ha ribadito il noto concetto secondo cui il Buscemi, pure se detenuto, continuava ad essere capo mandamento, carica questa che un soggetto mantiene "vita natural durante" tranne che dia le dimissioni o diventi collaboratore dì giustizia. Il Brusca ha anche precisato il ruolo di primo piano svolto dal fratello Antonino: "Nino Buscemi rappresentava la mente politica di quella famiglia ma anche di 'Cosa Nostra', cioè collaborava attivamente con Salvatore Riina".

Cancemi Salvatore, all'udienza del 23 gennaio 2004, ha dichiarato di conoscere il Buscemi, quale capo mandamento di Boccadifalco, di averlo incontrato più volte, ed ha precisato che Riina gli disse di aver informato che anche il Buscemi in ordine ad entrambe le stragi di cui è processo, ha aggiunto di potere desumere che nessun dissenso manifestò il Buscemi poiché se ciò fosse avvenuto il Riina ne avrebbe subito informato la Commissione.

Infine anche Giuffrè Antonino, all'udienza del 13 febbraio 2004, ha dichiarato di sapere che Buscemi Salvatore era capo mandamento dì Boccadi-

falco, Passo di Rigano e che il suo sostituto in commissione era il La Barbera.

Le risultanze del presente processo di rinvio consentono quindi di affermare, in termini di assolta certezza, che, al tempo della strage in esame, Buscemi Salvatore era il capo mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano e che il suo sostituto era La Barbera Michelangelo, il quale è stato dichiarato responsabile per la strage di Capaci e per la strage di via D'Amelio e condannato all'ergastolo nei due relativi processi.

3.

Del resto già nel corso del giudizio di primo grado le dichiarazioni collaborative, tranne qualche voce isolata (v. infra) avevano delineato il ruolo di capo mandamento del Buscemi, rappresentato all' esterno dal sostituto La Barbera (v. sent. parte terza, pagg. 412 e segg.).

Tali dichiarazioni peraltro sono state poi confermate nel corso del giudizio di secondo grado, la cui sentenza (v. pagg. 1243-1244) ha riportato i seguenti riferimenti.

- Lo Anzelmo aveva dichiarato che, dopo la guerra di mafia, a Salvatore Inzerillo, esponente di spicco della fazione anticorleonese, era succeduto dal 1983 Salvatore Buscemi il cui sostegno al Riina era stato rilevante nella faida interna a "Cosa Nostra"; dopo l'arresto del Buscemi, suo sostituto era stato Michelangelo La Barbera, parente del Buscemi e quindi egli stesso

faceva riferimento al La Barbera per le questioni che interessavano quel mandamento (pagg. 64, 143, 150, 412-419, ud. del 27 novembre 1996).

- Salvatore Cancemi, aveva riferito circostanze analoghe, specificando di aver visto il Buscemi ad una riunione della Commissione tenutasi nel 1983 ed alla quale egli aveva accompagnato il suo capo mandamento Calò; inoltre presso un'abitazione che loro chiamavano "il pollaio", nella disponibilità di Michelangelo La Barbera, sita dietro la casa di riposo denominata Casa del Sole, a Passo di Rigano, avevano avuto luogo numerose riunioni della Commissione; i rapporti con l'on. Lima erano gestiti da Salvatore Buscemi e dal fratello Antonino, "*che lo avevano in mano*"; proprio da La Barbera e da Biondino aveva sentito dire inizialmente che si stavano interessando per un esito favorevole del maxiprocesso in Cassazione; dopo l'arresto del Riina, aveva avuto occasione di incontrare Provenzano in compagnia di Ganci e La Barbera, e, in questa circostanza, Provenzano gli aveva comunicato che erano stati presi contatti con persone esterne a Cosa Nostra per ottenere un modifica della legislazione premiale e del regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (pagg.. 33, 34, 36, 40, 118, 133, 201, 222-224; 238-239, ud. del 19 aprile 1996; pagg. 118, ud. del 20 aprile 1996; pagg. 86, 298, 310-311, ud. del 18 settembre 1996).

Antonino Galliano aveva riferito, per averlo appreso dal cugino Domenico Ganci, che il capo mandamento di Passo di Rigano era tale Buscemi, non meglio indicato, e che il sostituto era Michelangelo La Barbera, a lui

Sperlo

personalmente noto, anche perché lo aveva visto partecipare ad alcune riunioni di Commissione; La Barbera, data la sua maggiore esperienza, aveva affiancato nella direzione del mandamento Domenico Ganci quando quest'ultimo aveva dovuto sostituire il padre detenuto (pagg. 235, 239-240, 271, ud. del 26 novembre 1996).

Calogero Ganci aveva attribuito la qualità di capo mandamento a Buscemi, il quale era sostituito da La Barbera Michelangelo, persona di fiducia del Riina; presso un'abitazione del La Barbera si tenevano anche riunioni della Commissione (pagg 49, 108, ud. del 21 settembre 1996; pag. 102, ud. 22 ottobre 1996).

Uniche voci apparentemente dissonanti sono state quelle del Ferrante G. B. e di Di Matteo Mario.

Il primo ha dichiarato che il mandamento di Boccadifalco era retto da Michelangelo La Barbera (pag. 286, ud. del 24 ottobre 1996) ed il secondo ha riferito di aver conosciuto Michelangelo La Barbera, il quale si occupava delle questioni riguardanti il mandamento di Boccadifalco (pagg. 170, 253-255, ud. del 15 aprile 1996).

Tali isolate dichiarazioni non interferiscono sulle indicate e corali affermazioni collaborative di contenuto contrario, rilevandosi che:

- Il Ferrante G.B. nel corso del giudizio di primo grado sulla strage di via D'Amelio ha chiarito che, fino a quando era in stato di libertà aveva saputo che il rappresentante del mandamento di Boccadifalco era il La Barbera,

ma successivamente aveva appresso che questi era in realtà un reggente (pag. 493, parte terza, cap. 3°). Nel corso del presente giudizio (udienza 29 ottobre 2003) ha poi ribadito tale precisazione affermando che il capo del mandamento in esame era proprio il Buscemi (v. in tal senso la memoria 12 aprile 2006 del Procuratore Generale).

- Il Di Matteo, nel corso del su indicato giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci ha precisato (pag. 254, ud. 15 aprile 1996, riportata a pagg. 1243 e segg. della relativa sentenza) a seguito di contestazione tratta dal verbale del 2 dicembre 1993 (pag. 231), che il La Barbera gestiva il mandamento, ma di fatto non ne sconosceva la sua reale qualità: "per Passo Di Rigano devo dire che io sempre... che io ho sempre visto che a gestire gli affari del mandamento dopo la morte di Inzerillo Salvatore è stato La Barbera Angelo..... *non so con precisione la sua qualifica formale*" (sent. App. Capaci pag. 1260). In sostanza egli ha riferito la realtà dei fatti, ovverosia che il La Barbera gestiva il mandamento, senza però conoscere a "quale titolo" venisse svolta tale gestione, se quale capo o se quale sostituto.

In definitiva dunque va ribadito che nel presente processo di rinvio gli atti di causa, arricchiti peraltro da nuovi e importanti apporti collaborativi (Vara, Giuffrè, ecc.), consentono di affermare, in termini di assolta certezza, che al tempo delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), Buscemi Salvatore, se pur detenuto, era il capo mandamento di Boccadifalco e che il suo sostituto

all'esterno era La Barbera Michelangelo in stato di libertà; persona quest'ultima che il Cancemi, e non solo lui, era solito frequentare nel corso delle riunioni che si tenevano a casa di Girolamo Guddo oppure nella casa denominata "il pollaio"; in particolare la casa del "pollaio" era nella disponibilità del La Barbera, che la utilizzava a favore dell' organizzazione.

Siffatta conclusione è di contenuto del tutto identico a quello conseguito nel processo, ora qui riunito, relativo alla strage di via D'Amelio che è stata anche contestata al Buscemi (v. infra, Capitolo terzo). In tale processo la Corte di Cassazione, nel censurare il difetto motivazionale dei giudici di merito, ha evidenziato come dagli atti processuali risultasse che "*il Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo interlocutore per Boccalifalco*" (pag. 13).

4.

Affermato dunque il ruolo di capo mandamento rivestito dal Buscemi, occorre precisare, per meglio comprenderne la sua posizione in Cosa Nostra ed il rapporto di stretta fiducia intercorrente con il Riina, che, a seguito della guerra di mafia conclusasi nel 1983 con l'affermarsi dello schieramento vincente dei corleonesi e dei loro alleati, era stata ridisegnata la mappa dei mandamenti in ragione dei nuovi rapporti di forza createsi all'interno della provincia mafiosa di Palermo. Per detta ragione erano stati eliminati alcuni mandamenti e ne furono creati dei nuovi, la cui direzione venne assegnata a coloro che erano stati al fianco del Riina favorendone l'

Sperlo

ascesa ai vertici del potere mafioso. Salvatore Buscemi fu uno di quelli che ottenne tale riconoscimento, in ragione degli stretti legami intessuti con Salvatore Riina; legami che, come evidenziato dal collaborante Siino, rimasero costanti nel tempo e gli consentirono di dilatare sempre più il suo ruolo ed il suo peso nel settore imprenditoriale e politico (tanto risulta dagli atti del processo sulla strage di Capaci, v. sentenza di secondo grado, p. 1267).

In particolare il Buscemi, inizialmente, faceva parte del mandamento di Boccadifalco che era retto da Inzirillo Salvatore, esponente di spicco della fazione anticorleonese. In seguito alla su indicata guerra di mafia del 1983 il Buscemi si era schierato con la fazione dei corleonesi ed il suo sostegno era stato rilevante per l'uccisione dell' Inzerillo e la vittoria del Riina, (v. dichiar. Anzelmo, sentenza di primo grado sulla strage via D'Amelio, pag. 487) per cui la sua condotta venne indicata quale simbolo di "tradimento" (v. dichiar. Mutolo, sentenza di secondo grado sulla strage di via D' Amelio, pag. 648).

IV - La valutazione del giudice di rinvio: 2) La prova del concorso morale

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta

al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

A) -

1)

E' pacifico agli atti (v. retro Parte Seconda, Capitoli secondo e terzo) che il piano stragista non prevedeva solo l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino ma includeva anche l'uccisione di altri personaggi eccellenti tra cui l'on.le. Lima, il quale, a dire dei collaboranti assunti, era implicato nella gestione degli affari economici del Buscemi e del fratello Nino (sul punto v. amplius infra). Il Riina, pertanto, doveva necessariamente informare Buscemi Salvatore, più di quanto era tenuto a fare con gli altri componenti della Commissione, in ordine alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), che contemplava pure l'uccisione dei su indicati parlamentari.

Tale argomento, è stato ritenuto di massimo rilievo nella sentenza della Cassazione relativa all' annullamento della sentenza di secondo grado sulla strage di via D'Amelio (oggetto del presente giudizio di rinvio), rilevandosi che "*in particolare il consenso del Buscemi, legato da interessi rilevanti ai referenti politici che si volevano eliminare, era essenziale per quella pace tra cosche che doveva essere mantenuta*" (pag. 13). Per cui la medesima Corte ha affermato "l'illogicità" motivazionale della conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito nel "*ritenere che non fosse stata avvertita la*

Sperlo

necessità di raccogliere il previo consenso dell' imputato per la svolta stragista con tutti i delitti ad essa connessi". Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado con cui il Buscemi era stato assolto dalla strage di via D' Amelio (v. infra nella relativa sede).

2)

E' stato sopra accertato che il La Barbera era sostituto del Buscemi e, in quanto tale, ne esprimeva la volontà dinnanzi al Riina ed alla Commissione Provinciale. Ove egli fosse stato assolto dalla strage di Capaci vi sarebbe stato un rilevante indizio di innocenza in favore del suo capo Buscemi. Per converso, costituisce ulteriore e grave indizio a carico dell' imputato la circostanza che il suo sostituto sia stato condannato, con sentenze irrevocabili, per la strage di Capaci ed anche per quella di via D'Amelio.

Tale indizio concorre, unitamente a tutti gli altri (v. supra ed infra), ad affermare che l'imputato venne informato della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) prestandovi il proprio assenso. Ove egli avesse dissentito, il proprio sostituto non avrebbe potuto esprimere una volontà diversa (su questo specifico punto v. amplius infra). Sono pertanto condivisibili le argomentazioni del Procuratore Generale (v. pag. 247 della memoria 12 aprile 2006) secondo cui: "Risulta contrario alla logica e alle regole della mafia, ritenere che La Barbera, che era sostituto del Buscemi, che era cugino del Buscemi, che era socio della Calcestruzzi con i fratelli Buscemi, abbia potuto adottare in Commissione delle decisioni così

rilevanti per 'cosa nostra', come le due stragi di cui è processo, senza averle preventivamente concordate con il suo capo mandamento, con il suo cugino, con il suo socio in affari, e considerato peraltro la facilità di comunicazione tramite il fratello Antonino, come già detto, anche lui appartenente a 'cosa nostra'. Peraltro, dalle dichiarazioni dei vari collaboranti sentiti, il La Barbera non era affatto autonomo nella gestione del mandamento e Riina, come già detto, riconosceva come capo il Buscemi e non il La Barbera, che dunque per le ben note regole di 'cosa nostra', non avrebbe potuto esprimere in modo autonomo una sua deliberazione per fatti di così tragica gravità come le due stragi".

A volere anche concedere che il La Barbera abbia avuto una propria autonomia di decisione nell' ambito della Commissione, tale possibilità è comunque compatibile e non contraddice con la manifestazione di un positivo assenso anche da parte del Buscemi (v. amplius infra).

3)

Il Buscemi, tra gli altri canali possibili, ha avuto modo di ricevere la preventiva informativa e di trasmettere la conseguente prestazione di assenso nel corso dei frequenti colloqui intrattenuti con il fratello Nino, inserito nell' ambito dell' organizzazione mafiosa. Risulta in proposito che:

a) Nino Buscemi era "uomo d'onore" (v. dich. Anzelmo, processo di primo grado strage di via D'Amelio, pag. 488, parte terza cap. 3°). Era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto appartenen-

Spirito

te allo stesso mandamento di cui era capo il fratello Salvatore (v. il certificato penale di Buscemi Antonino prodotto dal Procuratore Generale ed ammesso dalla Corte con ordinanza del 26 marzo 2004).

b) Rappresentava il fratello Salvatore in tutti gli affari relativi alla gestione degli appalti pubblici, ed in particolare era il collettore ed il promotore dei rapporti con imprenditori e politici, mentre la materia "mafiosa" veniva curata dal La Barbera quale sostituto del capo mandamento Salvatore Buscemi. Tanto risulta dalle dichiarazioni collaborative rese da Siino, Brusca e Cancemi nel corso del giudizio di secondo grado sulla strage di Capaci (v. amplius infra, a proposito del mutamento nei rapporti politici-imprenditoriali avvenuti dal 1987).

Risulta pure ribadito, nel presente processo di rinvio, dal Brusca il quale, all'udienza del 23 gennaio 2004, ha affermato che il Buscemi si interessava del settore degli appalti pubblici ed in tale settore i due fratelli agivano in perfetta sintonia; Nino Buscemi, poiché libero, era quello che cercava gli appoggi politici; era stato però Salvatore Buscemi ad offrire la disponibilità del fratello, altrimenti questi non avrebbe potuto "mettersi a disposizione" di Cosa Nostra. Il Brusca ha aggiunto che il sostituto del Buscemi era il La Barbera, il quale si occupava della gestione del mandamento, mentre il settore politica-appalti era curato da Nino Buscemi, il quale agiva in stretto contatto con il Riina.

Tale ruolo svolto da Nino Buscemi risulta anche dalla sentenza di primo grado relativa alla strage di via D' Amelio (v. amplius infra ed in particolare v. dich. Brusca e Siino, sent., pagg. 489 e 490, parte terza, cap. 3°); a conferma dei continuativi rapporti tra Buscemi Nino e il La Barbera, il Siino, ha riferito anche di essere stato testimone di autentiche sfuriate che il La Barbera aveva dovuto subire dal fratello del capo mandamento, per questioni concernenti gli affari economici della "famiglia" (loc. cit. pag. 491).. ...).

Per cui, in definitiva, è del tutto pacifica la posizione di qualificato rilievo spettante a Nino Buscemi nell' ambito di "Cosa Nostra"e la "comunanza di interessi" che lo legava al fratello Salvatore.

c) E' stata acquisita agli atti la nota prodotta dal Procuratore Generale, con cui è stata documentata la continuativa frequenza dei colloqui intrattenuti da Nino Buscemi con il fratello Antonio e precisamente:

1) dall' autunno del 1991, nelle seguenti date: 25 e 30 ottobre 1991, 6 e 13 novembre 1991 al carcere dell'Ucciardone di Palermo; 23 novembre, 5 dicembre, 21 dicembre 1991 a Pesaro;

2) nel 1992 nelle ulteriori date: 11 e 18 gennaio; 1, 11 e 22 febbraio; 7 e 24 marzo; 9 e 23 aprile; 5 maggio; 11 e 25 giugno; 23 luglio; 6 agosto; 3 e 24 settembre; 8 ottobre 1992, ancora a Pesaro.

Va sottolineata l'intensità dei colloqui avuti nell'arco temporale intercorrente dal novembre 1991 al marzo 1992, periodo delle riunioni in cui venne

adottato il piano stragista che includeva anche l' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino).

Va aggiunto che la Corte di Legittimità, nel processo relativo alla strage di via D'Amelio (da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio), ha censurato la motivazione dei giudici di merito i quali, in base all'erronea interpretazione di alcune sentenze, avevano sostenuto che nessuna presunzione di contatto con la cupola mafiosa avrebbe potuto trarsi dal fatto che l'imputato aveva ricevuto in carcere visite dei suoi parenti e specificamente del fratello Nino. Per cui ha rilevato, in senso contrario, che quelle sentenze : "*non consideravano non solo e non tanto la qualità di mafioso che in sede di merito è stata successivamente ampiamente accertata per Antonio, ma anche e soprattutto che*

Antonio manteneva contatti costanti con La Barbera, sicuramente avvertito del nuovo corso. In questa nuova situazione è la sentenza impugnata che malamente opina che la Cassazione abbia enunciato una sorte di irragionevole presunzione inversa: quella cioè che le visite tra i familiari non possono mai avere ad oggetto affari della mafia, laddove la rammentata situazione promuove ad elemento indiziario quello che prima poteva essere solo congetturale"

B) -

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i

quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come l'attuale imputato detenuto Buscemi Salvatore, non risulta abbiano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); b) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi quindi compreso anche il Buscemi, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte (v., Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di re-

Sparto

sponsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui alcuni sono anche nel presente processo) (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato detenuto Buscemi Salvatore (con ruolo di capo del mandamento di Boccadifalco), nè ha impedito a costoro, informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato Buscemi con ruolo di capo del mandamento di Villabate (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova in-

Sparto

diziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, come l'imputato Buscemi, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l'eventuale stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Buscemi

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia al-

Sparlo

cuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Buscemi Salvatore (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui richiamato in sintesi quanto sopra esposto (supra lettera A, n. 3), ovverosia che Buscemi Salvatore, nel periodo in cui venne rinnovata la decisone di morte a carico del giudice Falcone, sebbene detenuto, ha avuto modo di ricevere la preventiva informativa e di trasmettere la conseguente prestazione di assenso, nel corso dei frequenti colloqui intrattenuti con il fratello Nino, persona ben inserita nell'ambito dell' organizzazione mafiosa.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Buscemi, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6)

In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Buscemi Salvatore, con il proprio

assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

V – La riforma della sentenza di primo grado

La Corte di Assise di primo grado, sulla scorta della ricognizione delle dichiarazioni rese con riferimento a Salvatore Buscemi, ha riconosciuto che, all'epoca della strage di Capaci, l'imputato era il capomandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano e che al suo sostituto, Angelo La Barbera, sarebbe spettato il compito di comunicare al suo capomandamento il progetto di attentato del Riina, di raccoglierne la volontà e di manifestarla agli altri componenti della Commissione. Ha pure evidenziato che il Buscemi, durante la detenzione nel carcere di Pesaro, aveva ricevuto con regolarità la visita del fratello Antonino, il quale avrebbe consentito di veicolare la di lui volontà dall' interno dell' istituto penitenziario.

Tuttavia, pur sussistendo per il Buscemi le condizioni legittimanti l' applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale per la strage di Capaci, ad avviso dei primi giudici, emergevano dagli atti processuali altri elementi di segno contrario che facevano venir meno la ragionevole certezza che l'imputato avesse partecipato alla deliberazione dei reati per cui è processo. L'imputato è stato pertanto assolto ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p.

Siffatta decisione non può essere condivisa per le seguenti argomentazioni:

1)

La Corte di primo grado ha rilevato che l'attentato in pregiudizio del dr Falcone era inserito in una più ampia strategia, di cui il primo atto era costituito dall'omicidio dell'on. Lima. Tale strategia era stata delineata in modo chiaro sin dalla riunione tenutasi dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 1992 con cui era stato definito il maxiprocesso. Ma proprio l'omicidio dell' europarlamentare non doveva rappresentare un atto consono ai desideri del Buscemi, che, come emergeva dalle precise indicazioni fornite in proposito dal Cancemi, era colui che personalmente e tramite il fratello Antonino aveva diretto accesso al predetto esponente politico per ottenerne i favori. Il Cancemi in proposito aveva plasticamente riferito che: "*Lima l'avevano nelle mani Nino Buscemi e Salvatore Buscemi capomandamento di Boccadifalco*". Pertanto, l'omicidio Lima non solo non rispondeva agli interessi del Buscemi, ma poteva anzi ritenersi contrastante con essi, a cagione dei suoi legami diretti con il predetto uomo politico e della possibilità di ottenere dallo stesso favori non estensibili alla globalità dei consociati più in vista. In tale situazione, riteneva la Corte di primo grado che poteva seriamente dubitarsi del fatto che il Buscemi condividesse la strategia proposta dal Riina; strategia di cui l'omicidio Lima e

l'attentato al giudice Falcone rappresentavano due facce della stessa medaglia.

Sub 1)

In replica va opposto che:

A)

Nel corso del giudizio di secondo grado attraverso le dichiarazioni rese dai collaboranti Cancemi, Brusca e Siino (quest'ultimo definito il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra), sono state approfondite, in modo analitico due importanti circostanze relative alla posizione dell'on.le Lima, e precisamente: a) il parlamentare non aveva dimostrato di sapere assicurare a Cosa Nostra le necessarie protezioni politiche ed i debiti "aggiustamenti", anche e specie in riferimento all' andamento del maxi processo, per cui, essendosi rivelato "inaffidabile", nel corso delle elezioni politiche del 1987 i voti destinati dall' organizzazione al suo partito, la Democrazia Cristiana, vennero dirottati ad una frangia del Partito Socialista (P.S.I.) riconducibile all'on.le Martelli. b) In concomitanza intervenne anche un mutamento nel rapporto intrattenuto da Cosa Nostra con la classe imprenditoriale essendo stati ridimensionati i ruoli prima assegnati al Siino ed al Salomone, privilegiandosi in loro vece il gruppo Ferruzzi di Milano. Inoltre era stato introdotto l'istituto del "tavolino" -intorno al quale sedevano mafia, politica ed imprenditoria- per cui Cosa Nostra non si limitava più ad imporre tangenti ma partecipava alla spartizione di una percentuale degli utili. La questione

è stata approfondita nei minimi dettagli, nella citata sentenza di secondo grado ed è quindi sufficiente il rinvio alle pagine 1264 e segg., di cui vanno qui riportati i passi più significativi:

" L'on. Lima, che, a dire di Siino, era uno dei suoi referenti per gli appalti dell'amministrazione provinciale, non era riuscito ad impedire né la condanna del Buscemi, né un esito positivo del maxiprocesso per i vertici di Cosa nostra (p. 1264) ... sicché la sua eliminazione se da un lato non sarebbe stata una grave perdita per Cosa Nostra che si apprestava a ricercare nuove alleanze politiche, per altro verso rappresentava un segnale forte nei confronti di coloro che avevano voltato le spalle alla mafia...Non può quindi seriamente escludersi che il Buscemi, mettendo sul piatto della bilancia gli opposti interessi in gioco, abbia scelto di aderire alle scelte operate dal Riina, come si evince dalla condotta rafforzativa del progetto criminale perseguito posta in essere da La Barbera. Tale scelta, infatti, non era priva di vantaggi perché consentiva all'imputato, della cui dissociazione da tale iniziativa non vi sono serie tracce processuali, di mantenere intatto il suo ruolo di imprenditore mafioso che nel tempo si era consolidato e che si stava evolvendo attraverso meccanismi di espansione che vedeva coinvolto il gruppo Ferruzzi e l'impresa Reale (p. 1265)

"... E' emerso il rapporto tra alcune frange del Partito Socialista Italiano, il gruppo finanziario Gardini ed i fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, esponenti di prestigio di Cosa Nostra ed espressione di quella mafia impren-

Sperto

ditrice che a dire del dr Falcone era ormai quotata in borsa...Tale legame, di cui hanno riferito Cancemi, Brusca e Siino, disvela anche il mutamento del quadro di alleanze politiche che aveva giustificato l'omicidio Lima in vista della ricerca di nuovi referenti.

"La concreta probabilità che il dr Falcone assumesse lo strategico ufficio di Procuratore Nazionale Antimafia, costituiva un serio pericolo per gli interessi vitali di Cosa Nostra nel nevralgico settore degli appalti pubblici, cui si aggiungeva quello personalissimo di Salvatore Buscemi, a cagione delle attività economiche ed imprenditoriali che allo stesso facevano capo per il tramite del fratello Antonino (p. 1268) ... Ed invero, sia Siino che Brusca, hanno delineato nel corso del loro esame l' evolversi dei rapporti tra politica, mafia e settori imprenditoriali, atteso che ormai da tempo erano state dismesse le originarie metodologie parassitarie legate all'esazione del pizzo, avendo Cosa Nostra progressivamente assunto un atteggiamento diverso volto a realizzare un controllo diretto del settore degli appalti pubblici attraverso la loro gestione illecita che vedeva partecipare alla spartizione della lucrosa torta esponenti della politica, del mondo imprenditoriale e della mafia che si sedevano attorno al c.d. "tavolino" (p. 1269).

"I fratelli Antonio e Salvatore Buscemi, il primo uomo d'onore ed il secondo capomandamento di Boccadifalco, soci in alcune imprese, alla fine degli anni '80 per volere di Riina avevano assunto un progressivo e rilevante ruolo nel settore degli appalti pubblici che aveva determinato il ridimen-

sionamento di quello ricoperto da Angelo Siino...Quest'ultimo ha riferito che il gruppo Ferruzzi, facente capo a Raul Gardini e, dopo la sua morte, all'ing. Bini e a Lorenzo Panzavolta, che intendeva operare in Sicilia, si era avvalso della protezione mafiosa dei fratelli Buscemi, i quali, a loro volta, si erano avvalsi della copertura e del prestigio del suddetto gruppo finanziario che vantata anche importanti agganci politici...Ed invero, al fine di evitare il sequestro e la confisca delle imprese riconducibili ai fratelli Buscemi, le stesse erano state acquistate dal gruppo Ferruzzi che aveva assunto Antonino Buscemi, il quale rimaneva all'interno della struttura imprenditoriale (p. 1270).

"In questo sistema di lottizzazione dei grandi appalti pubblici si collocava la vicenda dell'impresa Reale, alla quale erano legati gli interessi dei fratelli Buscemi, ad ulteriore conferma del ruolo strategico che tale impresa doveva assumere nel panorama imprenditoriale siciliano (p. 1271) ... Al riguardo Siino ha precisato, per averlo appreso da Pino Lipari nel corso di una riunione tenutasi nel 1988 o nel 1989 che i Buscemi erano degli "intoccabili" perché tramite Raul Gardini avevano stretto un accordo con l'on. Martelli finalizzato al sostegno nella campagna elettorale del 1987.

"Nel 1987 Cosa Nostra decise di non appoggiare la Democrazia Cristiana in quanto intendeva mandare un chiaro segnale al partito che era stato il referente tradizionale (p. 1271) ... Tale circostanza, confermata anche da Salvatore Cancemi e Giovanni Brusca, ha trovato riscontro negli esiti elet-

torali di dette consultazioni per come riferito dal dr Bò (pag. 234 e segg., ud. 20 ottobre 1999) ... Tale scelta di campo fu il frutto di un accordo tra una frangia del Partito Socialista e Cosa Nostra, atteso che a dire di Siino, notoriamente democristiano, la ragione di tale mutamento di campo fu dovuta alla promessa di un interessamento per la soluzione dei problemi giudiziari che affliggevano i vertici di Cosa Nostra (p. 1272) ... Si pensò di mandare un segnale forte ben sul versante politico che si tradusse nel successo elettorale della lista socialista capeggiata dall'on. Claudio Martelli. La finalità di tale scelta era duplice in quanto da un lato il Partito Socialista aveva mostrato una particolare sensibilità per la questione giustizia mentre la Democrazia Cristiana non si era adeguatamente impegnata per risolvere i problemi giudiziari di Cosa Nostra (p. 1273) ... Di tale accordo elettorale, da cui Cosa Nostra ritenne di trarre un immediato vantaggio, a cagione della modifica delle norme che disciplinavano le misure di prevenzione nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di stampo mafioso, ha riferito Salvatore Cancemi nel corso del suo riesame (pag. 117-123, ud. 22 ottobre 1999) (p. 1274) ... Anche il dr Falcone aveva avuto conoscenza di tale accordo, di cui il Siino aveva avuto modo di parlare in più occasioni con l'on. Lima - il quale aveva maturato la convinzione che per tale ragione l'on. Martelli si piegava ad ogni richiesta del dr Falcone - con Pino Lipari, Giuseppe Madonia, Pippo Calò, Brusca e con Antonio Busce-

mi, il quale gli aveva detto: "questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare" (p. 1275).

" ...Confermando quanto riferito dal Siino, Brusca ha precisato che dopo tale segnalazione l' impresa Reale che era inattiva decollò nel mondo imprenditoriale; che dopo l'arresto del Reale aveva appreso della presenza di Agostino Catalano e Nino Buscemi, per cui c'era "qualcosa di più importante del semplice interesse economico" in quanto detta impresa avrebbe dovuto sostituire la Impresem di Filippo Salamone ... Anche l'impresa Reale avrebbe dovuto catalizzare nuovi rapporti politici che Cosa Nostra cercava, avendo deciso di recidere quelli vecchi ed ormai logori che in Sicilia erano rappresentati dall'on. Lima (p. 1276).

"Brusca, a domanda della Difesa, ha precisato che entrambi i fratelli Buscemi avevano interessi nel settore dell'edilizia; che avevano contatti con il gruppo Ferruzzi per il tramite dell'ing. Bini; che il ruolo di Antonino Buscemi dopo l'arresto del fratello era quello di garantire gli interessi del gruppo Ferruzzi; che quello che gestiva tutto era Antonino Buscemi per il tramite di Michelangelo La Barbera, a conferma della coincidenza di intereressi tra il fratelli Buscemi e quest'ultimo, sostituto del capomandamento detenuto...Non v'è quindi dubbio che Salvatore Buscemi era titolare di un personale diretto interesse, che coincideva con quello generale di cui si è detto, all'eliminazione del dr Falcone legato alla finalità preventiva di impedire indagini nel settore della spartizione illecita degli appalti pubblici,

già oggetto di specifiche indagini condotte dal predetto magistrato" (p.1276).

B)

Nel corso del presente giudizio le su indicate circostanze sono state ribadite, dal collaborante Giuffrè il quale ha riferito: a) sia a proposito della posizione dell'on.le Lima al quale "Cosa Nostra" aveva tolto il proprio sostegno elettorale nel corso delle elezioni politiche del 1987 (v. in particolare retro, Parte Seconda, Capitolo terzo), per cui già da tempo se ne voleva la morte; b) e sia a proposito della gestione degli appalti pubblici che aveva subito un' importante innovazione attraverso l'istituto del "tavolino" (intorno al quale sedevano mafia, politica ed imprenditoria), che costituiva "*il fiore all'occhiello*" di Cosa Nostra, in quanto l' organizzazione non si limitava più ad imporre tangenti ma partecipava alla spartizione di una percentuale degli utili (v. in particolare udienza del 18 gennaio 2004, pagg. 22 e segg.).

C)

Risulta dunque dimostrato come, al tempo della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (riunioni di fine dicembre 1991 e febbraio/marzo 1992), confluita nel piano stragista che prevedeva anche l'uccisione dell' on.le Lima, entrambi i fratelli Buscemi, non solo Salvatore ma anche Nino, come pure il sostituto La Barbera, nonostante il rapporto amichevole con il parlamentare, "*non potevano avere alcun interesse*" a

condividerne e tutelarne la posizione a punto tale da opporsi al più generale e contrario interesse dell'intera organizzazione che, in nome del Riina, ne voleva la morte.

Il Lima infatti si era rivelato inaffidabile e non più utile agli scopi di Cosa Nostra, da cui aveva tratto vantaggi elettorali senza più riuscire a ricambiarli adeguatamente. A punto tale che nel 1987 era stato abbandonato il sostegno elettorale alla corrente politica di appartenenza del Lima (la Democrazia Cristiana) ed erano stati individuati nuovi referenti imprenditoriali nell' Impresa Ferruzzi, legata, a dire dei collaboranti, ad altra corrente politica.

A tanto aggiungasi l' ulteriore interesse del Buscemi Salvatore alla eliminazione del giudice Falcone essendo "notoria" la persistente pericolosità della sua azione giudiziaria anche dalla sua nuova sede di Roma, tenuto peraltro conto che era di fondata previsione la sua prossima nomina alla Direzione Nazionale antimafia. Ufficio questo dal quale, in funzione della sua pregressa esperienza sui rapporti politici-imprenditoriali di Cosa Nostra, avrebbe potuto colpire l'organizzazione negli interessi più vitali costituiti dalla gestione degli appalti pubblici. Tale gestione, peraltro, era basata sul nuovo istituto del "tavolino" e non più delle tangenti (su quest'ultimo punto, relativo alla "notorietà" della persistente pericolosità dell'azione giudiziaria svolta dal giudice Falcone v. retro, Parte quarta, Capitolo terzo).

D)

Spanto

Per ultimo va richiamato quanto all'inizio esposto in merito alla distinzione tra il contenuto deliberativo ed il contenuto strategico del piano stragista. Il contenuto "deliberativo" evidenzia che ciascuno dei delitti in esso previsti è sorretto da un movente specifico, in particolare l'on.le Lima doveva essere ucciso poiché divenuto "inaffidabile" ed il giudice Falcone poichè "nemico storico" dell' organizzazione già colpito da dichiarazione di morte risalente agli anni '80, più volte confermata e mai revocata. Il contenuto "strategico" del piano evidenzia l' obiettivo da perseguire, quello della destabilizzazione statale, che, a sua volta, costituisce il "movente generale" del piano, attraverso il quale vengono ad essere unificati tutti i singoli delitti in esso previsti, sorretti ciascuno da una specifico movente, e contestualmente decisi.

Il Buscemi pertanto, se in ipotesi contrario all'uccisione dell'on.le Lima, per motivi di personale interesse "imprenditoriale", non poteva esserlo nei confronti del giudice Falcone la cui uccisione era sorretta da un movente del tutto diverso, e, comunque, il suo assenso all'adozione del piano stragista rendeva prevalente la condivisione del relativo "movente generale" (la destabilizzazione statale) rispetto ai moventi specifici concernenti i singoli delitti con esso approvati.

2)

Ha ritenuto la Corte di primo grado che il Buscemi, a differenza di numerosi altri capi mandamento, non aveva particolari motivi di doglianza per

Sparto

l'esito del maxiprocesso, avendo riportato una condanna per il solo reato associativo e non anche per le altre più gravi imputazioni per le quali era stato rinviato a giudizio.

Sub 2)

In replica, come già evidenziato, va richiamato che:

a) L'esito negativo del maxi processo implicava effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti. Si trattava di una decisione che prescindeva dalla "personale" posizione processuale dei singoli imputati e che, incidendo sulla struttura dell'intera organizzazione e sui criteri di affermazione della responsabilità penale, avrebbe avuto effetti dirompenti non solo sui delitti già commessi ma anche per quelli di futura realizzazione;

b) Al fine di evitare una siffatta statuizione il Riina si era impegnato in modo spasmodico per ottenere un esito favorevole della decisione e, nella previsione di un suo esito negativo, aveva, in modo parimenti spasmodico, coinvolto la Commissione Regionale attraverso numerose riunioni e poi aveva anche coinvolto la Commissione Provinciale, onde approntare quella

Sparto

cruenta reazione culminata nella delibera di adozione del piano stragista, cui è stata data immediata esecuzione mediante l' uccisione dei personaggi eccellenti ivi previsti.

Pertanto, ogni componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento o sostituto, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo personale coinvolgimento, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era confluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (artefice di quel maxi processo) e Borsellino.

Il Buscemi quindi, quale componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo personale coinvolgimento con la sola accusa del reato associativo, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era confluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

Di questo personale interesse del Buscemi vi è traccia nella dichiarazione del Cancemi, già sopra riportata (v. supra, punto III, n. 3) il quale ha affermato che proprio da La Barbera e da Biondino aveva sentito dire inizialmente che si stavano interessando per un esito favorevole del maxiprocesso in Cassazione. Segno evidente che il Buscemi era ben consapevole

che quell' esito favorevole trascendeva la sua personale posizione di imputato con sola contestazione ex art. 416 bis c.p. e pertanto aveva incaricato il proprio sostituto, La Barbera, di interessarsi per una statuizione favorevole per l'intera organizzazione mafiosa.

Sono pertanto condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, con cui è stato affermato che: "la condanna dell'imputato nel maxiprocesso solo per il reato associativo, non può ritenersi elemento che avrebbe fatto venir meno l'interesse all'eliminazione del magistrato ... in quanto l'affermazione della penale responsabilità dei componenti della Commissione con riferimento agli omicidi eccellenti, ritenuta dalla Corte regolatrice con la sentenza Abbate, costituiva un precedente dirompente per gli equilibri interni di Cosa Nostra; il che ben spiega la dura e feroce reazione della cupola mafiosa a tale decisione che segnò il punto di rottura di un equilibrio e la fine traumatica di collusioni politico-istituzionali su cui sin allora si era fatto affidamento. Ritenere che l'assenza di un danno concreto ed immediato nei riguardi del Buscemi, scaturente da detta pronuncia, ne escludeva l' interesse ad eliminare il dr Falcone, è quindi affermazione priva di pregio, atteso che la qualità di capo mandamento dell'imputato, una volta accertata, poteva involgerne per il futuro la penale responsabilità per gli omicidi eccellenti che di lì a poco si sarebbero eseguiti, essendosi ormai delineata da tempo l'inefficacia degli sforzi compiuti per condizionare o meglio "aggiustare i processi" (p.1258-1259)

3)

La Corte di primo grado ha infine rilevato che l'eventuale dissenso del Buscemi, per comportare una effettiva esclusione delle responsabilità a titolo di concorso morale, avrebbe dovuto assumere il carattere di una dissociazione dall'organizzazione criminale e l'abbandono della carica ricoperta. Tuttavia, mentre per il capomandamento in stato di libertà una tale situazione sarebbe stata immediatamente percepita all' esterno e riferita dai collaboranti, il discorso era diverso per il capo mandamento detenuto, i cui canali di comunicazione verso l' esterno erano gestiti dal sostituto, che si avvaleva dello sperimentato meccanismo dei colloqui.

Per escludere quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Buscemi avesse espresso il proprio dissenso dall'esecuzione della strage era necessario dimostrare che La Barbera non poteva manifestare all'esterno altra volontà che quella del proprio capo mandamento detenuto. Tuttavia, La Barbera, oltre ad essere un sostituto di particolare autorevolezza, doveva avere la precisa consapevolezza che il Buscemi, ove avesse espresso una volontà contraria, lo avrebbe fatto in quanto portatore di interessi personali, a cagione dei suoi rapporti diretti con Lima, non conformi a quelli generali degli altri componenti della Commissione. Pertanto, il Buscemi stesso non avrebbe avuto alcuna speranza, qualora ne avesse avuto la volontà, di ottenere la sconfessione del suo sostituto che avesse operato in senso difforme dalle sue indicazioni in occasione della delibera della strage.

Sub 3)

La decisione di primo grado muove dall' erroneo presupposto che i rapporti col capo mandamento detenuto venissero curati "in modo esclusivo" dal sostituto e non pure dal Riina.

Nel presente giudizio di rinvio, all'opposto, è stato dimostrato che l'informativa e la conseguente prestazione di assenso venivano in concreto comunicati e ricevuti, con modalità "alternativa", o dal Riina personalmente (il quale, è implicito, si avvaleva poi di propri incaricati di fiducia e di propri canali di comunicazione) oppure dal sostituto. Inoltre, di regola, vi provvedeva il Riina personalmente quando si trattava di questioni "importanti" da comunicare al capo mandamento in stato di "detenzione" (v. amplius retro Parte quarta, Capitolo Sesto).

Inoltre occorre precisare che non è sufficiente limitarsi ad affermare l'eventualità di una dichiarazione del La Barbera di contenuto "contrario" a quella espressa dal Buscemi, ma bisogna pure estendere l'indagine alle conseguenze che ne sarebbero derivate. E' certo che il Buscemi non sarebbe rimasto in silenzio ma avrebbe fatto rilevare l'accaduto al Riina, il quale, a sua volta, stando alle precise affermazioni del Cancemi (v. aplius retro, Parte quarta, Capitolo quarto) "avrebbe sentito suonare il campanello di allarme e si sarebbe precipitato a convocare la Commissione". Un tale evento, però, lo stesso Cancemi ha dichiarato di non essersi mai verificato e nessun collaborante ha mai riferito che sia avvenuto, nonostante di esso, in

quanto eclatante, avrebbe dovuto rimanere sicura traccia nell'ambito di Cosa Nostra.

Tanto premesso va richiamato quando già sopra dimostrato, ovverosia che il Buscemi non aveva motivi per dissentire dal piano stragista per il duplice motivo che: non aveva alcun interesse a tutelare la posizione dell' on.le Lima e non era estraneo al maxi processo il cui esito lo coinvolgeva al pari degli altri membri della Commissione.

Non è dato pertanto individuare la ragione per la quale l' imputato avrebbe dovuto opporsi all' uccisione del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

Nemmeno è ipotizzabile un eventuale interesse del Buscemi a volere tutelare la posizione dell' on.le Martelli, il quale, a dire di alcuni collaboranti, sarebbe stato "vicino" al gruppo Ferruzzi cui si erano indirizzate le nuove alleanze imprenditoriali dei Fratelli Buscemi (v. supra).

Va evidenziato in proposito che il parlamentare, dopo avere beneficiato dell'appoggio di Cosa Nostra nelle elezioni politiche del 1987 e dopo avere, nel 1988, varato il provvedimento con cui era stata restituita la patente di guida ai "mafiosi", aveva invece, nel 1991, assunto un atteggiamento opposto, tanto che il piano stragista prevedeva anche la sua uccisione. L'on.le Martelli, infatti, era stato promotore del D.L. 1 marzo 1991 n. 60, contenente disposizioni restrittive per gli appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso (fu stabilito che per gli imputati mafiosi non fosse più prevista

la possibilità di essere detenuti agli arresti domiciliari o ospedalieri; l'art. 1 del citato decreto introduceva una norma interpretativa dell'art. 297, 4° comma C.P.P. e con l'art. 2 disponeva che, ricorrendo le esigenze cautelari, doveva essere ripristinata la custodia cautelare per coloro che erano stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare). Ed è proprio in forza di siffatto provvedimento che il Buscemi, subì la revoca degli arresti ospedalieri e venne tradotto in carcere.

In tal modo viene a ribadirsi che agli atti di causa non esiste alcun elemento da cui potersi dedurre l' esistenza di un solo motivo per il quale il Buscemi avrebbe dovuto dissentire dall' approvare la rinnovata decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

Consegue l'impossibilità di condividere il dubbio sollevato dalla Corte di primo grado in ordine all' ipotetica trasmissione di una volontà infedele da parte del La Barbera, rispetto a quella di effettivo dissenso che il suo capo ebbe a manifestare.

Proprio il La Barbera impugnando la sentenza di condanna in primo grado si è protesto innocente ed ha opposto che, ove in "mera ipotesi" egli fosse stato il sostituto del Buscemi non avrebbe potuto esprimere una volontà diversa da quella del suo capo, per cui "perdeva rilievo la considerazione che il La Barbera non aveva espresso un 'dissenso giuridicamente rilevante' nell'ambito della Commissione provinciale" (v. sent. app. strage Capaci, p. 1254). Nel presente giudizio è stato invece accertato, non già in via ipo-

tetica, ma con prova specifica, il ruolo effettivo e concreto di sostituto svolto dal La Barbera, e quindi ne discende, in base alla affermazione dello stesso La Barbera, che egli non avrebbe potuto manifestare una volontà diversa da quella del Buscemi.

Considerazione, questa, evidenziata nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, nel punto in cui, censurando il difetto motivazionale della Corte di merito, è stata sottolineato come dagli atti processuali risultasse che "il La Barbera aveva stima di *fedeltà assoluta* al suo capo (ne curava gli interessi al 100%)" (pag.13). Per cui un sostituto di tale "assoluta fedeltà" non avrebbe mai potuto trasmettere all'esterno una volontà diversa da quella manifestata dal suo capo, il quale, peraltro, come già dimostrato, non aveva motivo alcuno di esprimere una volontà dissenziente rispetto alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone.

Né va dimenticato che il La Barbera è stato condannato, con sentenze irrevocabili, quale responsabile della strage di Capaci e di via D'Amelio. Per cui, come già detto sopra, riportando la memoria depositata dal Procuratore Generale (12 aprile 2006, v. pag. 247), "risulta contrario alla logica e alle regole della mafia, ritenere che La Barbera, che era sostituto del Buscemi, che era cugino del Buscemi, che era socio della Calcestruzzi con i fratelli Buscemi, abbia potuto adottare in Commissione delle decisioni così rilevanti per 'Cosa Nostra', come le due stragi di cui è processo, senza averle preventivamente concordate con il suo capo mandamento".

E' dato pertanto concludere nel senso che l' argomentazione esposta dai giudici di primo grado, secondo cui il dissenso del Buscemi potrebbe essere stato infedelmente veicolato, è contraddetta da tutte le risultanze processuali e pertanto essa si sostanzia soltanto in una mera congettura.

VI - I motivi di appello ed il relativo rigetto

Le superiori considerazioni portano anche al rigetto dei motivi di appello con cui è stata richiesta l' assoluzione dell'imputato, con formula piena, in base alle seguenti argomentazioni difensive.

Motivo primo

Le regole ed i principi fissati dai giudici di primo grado per pervenire all' attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale dei capi mandamento, che pativa eccezione solo nel caso di "dissociazione dalla organizzazione criminale" con "l'abbandono della carica ricoperta", era fondata su "un concettuoso seppur composito elegante collage di teoremi e subteoremi, sviluppati dalla accusa e rivisitati dalla sentenza, circa le "regole" di funzionamento della Commissione provinciale: la necessità del previo consenso per i delitti eccellenti, la figura del capo mandamento e la permanenza in capo al predetto di poteri e prerogative sino al momento della sua morte (dissociazione obbligata) o del suo pentimento (dissociazione manifesta). Si trattava in altri termini di una congerie di regole che, in quanto

legate alle vicende umane, non erano disciplinate dalle ineluttabili leggi della fisica, sicché pativano eccezione.

Rigetto

Trattasi di contestazione "generica". La responsabilità dell'imputato, infatti, non viene ad essere affermata in base a "teoremi astratti" ma in forza di un complessivo e concreto materiale probatorio fondato su riscontri processuali specifici e determinati, nonché su valide argomentazioni logiche.

Motivo secondo

Nel caso di Buscemi, vertendosi in tema di responsabilità penale, doveva osservarsi come la Corte regolatrice avesse ribadito il principio per cui l'esistenza di qualsivoglia regola che disciplina "Cosa Nostra", non esimeva dall'indagare se essa, pur sempre prevista in astratto, fosse stata osservata nel caso di specie. Il processo a tal fine aveva dimostrato che il Buscemi non era più di fatto il capo mandamento di Passo di Rigano in quanto dal 1988 si trovava in stato di detenzione, essendo stato condannato nel maxiprocesso. In particolare era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza divenuta definitiva nel gennaio del 1992, per cui, essendo cessata la permanenza, doveva essere acquisita la prova del permanere del vincolo associativo onde poter attribuire all' imputato un ruolo attivo all'interno di Cosa Nostra.

Sparto

Rigetto

E' pacifico che la sentenza di condanna definitiva costituisce una delle cause che possono determinare la cessazione della permanenza del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ma è altrettanto pacifico che il ruolo associativo di capo mandamento del Buscemi ed il suo radicato inserimento nel mondo mafioso-affaristico non sono stati in alcun modo dimessi dopo la condanna del 16 dicembre 1987, né nell'ulteriore periodo di sua latitanza (seguito dalla costituzione del 3 maggio 1988), né durante il periodo di detenzione ospedaliera e domiciliare, neppure nel corso della custodia cautelare cui da ultimo venne sottoposto a decorrere dal 21 ottobre 1991.

Tanto è stato provato attraverso le puntuali dichiarazioni collaborative sopra già riportate. Tutti i collaboranti, infatti, hanno riferito in merito alle loro conoscenze in relazione temporale all'epoca della strage e non risulta dunque che alcuno di essi abbia affermato che, nel periodo deliberativo ad essa di poco antecedente (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992), l' imputato non rivestisse più o avesse dismesso il ruolo assegnatogli.

Motivo terzo

Da nessuna fonte processuale si poteva ipotizzare il mantenimento di rapporti operativi con la Commissione provinciale, sia con riferimento alla strage di Capaci, sia con riferimento ad altri eventi meno rilevanti. Pertanto era errata la motivazione dell'impugnata sentenza, laddove si affermava che le risultanze processuali consentivano di ritenere sussistenti per Bu-

Spato

scemi "le condizioni legittimanti l'applicazione dei criteri di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale".

Rigetto

L' assenso prestato dal Buscemi con specifico riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista, è stata dimostrata attraverso la conseguita prova sull'esistenza del concorso morale a suo carico (v. supra). Segno questo evidente del mantenimento di concreti rapporti operativi con la Commissione Provinciale.

Motivo quarto

Le dichiarazioni di tutti i collaboratori che avevano indicato il Buscemi come capo mandamento di Passo di Rigano erano dati tralatici, dovuti ad un riferimento storicizzato, ma privi di riferimento a dati probatori certi, idonei a dimostrare che nel 1992 l'imputato avesse il suddetto ruolo all' interno del sodalizio mafioso. I collaboratori Di Maggio e Di Matteo, vicini a Riina sino al momento del loro arresto, avevano indicato Michelangelo La Barbera come capomandamento di Passo di Rigano, mentre le propalazioni degli altri collaboranti storici (quali Mutolo, Drago, Marchese e Cancemi) apparivano incerte sul ruolo del Buscemi, che, la Corte di primo grado, aveva individuato in virtù della regola secondo cui dalla mafia si esce o per morte o per dissociazione.

Rigetto

La contestazione è generica. Va opposto che le singole dettagliate dichiarazioni collaborative sono state esposte nella sentenza di primo grado (parte terza, pagg. 412 e segg.), ed anche in quella di appello (pagg. 1243 e segg.), cui va fatto integrale rinvio essendo qui superfluo ripeterne i medesimi contenuti. Anche nel presente giudizio i riferimenti dei collaboranti sono stati specifici ed inoltre sono stati arricchiti da nuovi ed inediti apporti (Vara, Giuffrè, ecc.). Peraltro non va dimenticato che alcuni dei collaboranti assunti, quali il Giuffrè, il Cancemi ed il Brusca, hanno rivestito un ruolo di vertice nella Commissione Provinciale e dunque hanno avuto conoscenza "diretta" degli accadimenti riportati e tra questi in particolare quello concernente il ruolo di capo mandamento ricoperto dal Buscemi anche durante il periodo in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

In particolare il Cancemi si è soffermato sulle modalità di conoscenza del La Barbera e sulla sua frequentazione da quindici anni, specie durante le riunioni della Commissione molte delle quali avvenivano in una casa, denominata "il pollaio", posta a disposizione proprio dal La Barbera. Per cui poco rileva se il Cancemi non lo ha poi riconosciuto attraverso una fotografia che certo non rappresentava fedelmente le sembianze di quella persona. A meno che si voglia sostenere l' impossibile, ovverosia che per quindici anni, il La Barbera ed il Cancemi, rispettivamente sostituti di due autorevo-

li capi mandamento detenuti (Buscemi e Calò), non si siano mai incontrati in nessuna delle riunioni della Commissione Provinciale.

In definitiva dunque è da escludere che le unanimi e convergenti dichiarazioni collaborative sui ruoli rispettivamente svolti dal Buscemi e dal La Barbera abbiano contenuto tralaticio e generico.

Motivo quinto

Altro aspetto rilevante ai fini probatori, sempre secondo la Difesa, andava riconnesso all' avvenuta costituzione del Buscemi il cui significato, alla stregua del dato di esperienza narrato dai collaboratori, andava ricondotto alla volontà di defilarsi da iniziative dei vertici di Cosa Nostra che non si condividevano.

Rigetto

La dimostrata permanenza nel ruolo di capo del mandamento di Boccadifalco ed il continuativo mantenimento della carica, anche durante il prolungato periodo di detenzione, escludono che all' avvenuta costituzione del Buscemi all'infermeria del carcere di Palermo possa attribuirsi rilievo di comportamento dal quale potersi dedurre, in modo esplicito ed univoco, la presenza di una volontà di dissociarsi dall'organizzazione e di dissentire dal relativo operato.

Motivo sesto

Il Riina, prima delle stragi, non era "in sintonia" con i fratelli Buscemi ed anzi era indispettito per i rapporti che costoro intrattenevano con l'ing. Bini ed il gruppo Ferruzzi.

Rigetto

Risulta, all'opposto, dalle sopra riportate dichiarazioni collaborative (v. in particolare Siino e Brusca) che il Riina era personalmente interessato alle sorti del gruppo Ferruzzi. Comunque, eventuali "dissapori" non potevano certo indurre l'imputato Buscemi a negare il proprio assenso sulla decisione di uccidere il giudice Falcone, il cui rinnovo veniva richiesto per la salvaguardia degli interessi strategici dell' intera organizzazione mafiosa.

Motivo settimo

Era noto il dissenso dei fratelli Buscemi con riferimento all'eliminazione dell'on. Salvo Lima, di cui aveva riferito il Cancemi.

Rigetto

L' imputato è stato assolto, con sentenza definitiva, dall' omicidio dell' on.le Lima, non essendo stata ritenuta conseguita la prova del concorso morale. Tale indizio, a favore dell' imputato, viene però ad essere vanificato da tutti gli altri indizi di segno opposto, già sopra evidenziati, che costituiscono il complessivo carico probatorio sulla responsabilità partecipativa dell' imputato nella strage in esame.

Inoltre è sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestaulità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell'unitario piano stragista. Qui è sufficiente ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "autonomo" materiale probatorio. In tal senso, con la sentenza relativa alla strage di via D' Amelio, la Cassazione, nell' esaminare la posizione del Giuffrè (che, in prosieguo di tempo, è divenuto collaborante ed ha confessato la propria responsabilità anche in riferimento all'uccisione dell'on.le Lima) ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l' omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

Motivo ottavo

Il La Barbera era titolare di un potere decisionale autonomo e dunque egli ben poteva esprimere una volontà diversa da quella del Buscemi, che era contrario all'uccisione del giudice Falcone onde evitare di alterare gli equilibri imprenditoriali esistenti. Lo dimostra, sempre secondo la Difesa, anche la frase riferita dal La Barbera al Ferrante, ovverosia che egli, a proposito della strage di Capaci "non avrebbe mandato i propri uomini al macello".

Rigetto

E' stato già dimostrato che da nessuno degli atti processuali è consentito dedurre che il La Barbera avesse un autonomo potere decisionale rispetto alla riconosciuta e persistente qualità di capo mandamento attribuita al Buscemi. A volere anche concedere che il La Barbera abbia avuto una propria autonomia di decisione nell' ambito della Commissione, rimane pur sempre fermo il dato sopra accertato e secondo cui da tutte le risultanze processuali non emerge un solo motivo per il quale il Buscemi dovesse essere contrario ad approvare il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). Per cui l'eventuale autonomia decisionale del La Barbera è comunque compatibile e non contraddice con la manifestazione del positivo assenso da parte del Buscemi.

L'esatto significato della frase pronunziata dal La Barbera è quello ormai accertato, con autorità di giudicato sul punto, dalla stessa sentenza di annullamento della Corte di Cassazione sulla strage in esame, la quale, ha precisato che: "*la frase percepita dal Ferrante, rende ragione soltanto di un'occasionale opzione tattica e manifesta contemporaneamente l'esternazione della piena consapevolezza che le modalità esecutive dell'attentato includevano il rischio concreto della strage (il 'macello' nelle parole del La Barbera) che si è poi effettivamente verificata, e, per di più, evidenzia una peculiare forma di condivisione perplessa del disegno criminoso, tanto più assimilabile ad ipotesi di consenso razionalmente*

ponderato (e non già ad una previsione 'non appartenente' al contributo volitivo del La Barbera, come si è sostenuto nella discussione dibattimentale)" (pag. 203).

VII- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

Le su indicate argomentazioni di rigetto vanno estese in riferimento ai corrispondenti motivi di impugnazione ribaditi dai difensori dell'imputato durante la discussione orale e secondo cui:

a) Il Buscemi al tempo delle stragi era detenuto a Pesaro ove ha avuto colloqui del tutto "leciti" con il fratello Antonino;

b) è stato assolto per l'omicidio dell' on.le Lima;

c) il vero capo del mandamento era La Barbera;

d) i collaboranti non hanno potuto riferire nulla di concreto contro di lui e quelli che lo hanno fatto, come ad esempio il Cancemi, hanno detto soltanto delle menzogne.

e) il Cancemi non ha riconosciuto in fotografia il La Barbera

Sempre durante la discussione orale, è stato evidenziato che il Buscemi, con la sua costituzione in carcere aveva manifestato di rinnegare le regole della mafia ("se uno rispetta le regole dello Stato non rispetta le regole della mafia", pag. 93 della trascrizione) ed inoltre era stato destinatario di cinque provvedimenti favorevoli in materia di misure cautelari.

Va però opposto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale dott. Patanè (v. memoria 12 aprile 2006) che non risulta precisato dalla Difesa quali siano i cinque provvedimenti citati, mentre risulta dal certificato penale in atti che il Buscemi ha riportato due condanne per associazione mafiosa, una condanna all'ergastolo per omicidio e per altri delitti e un' ulteriore condanna all' ergastolo pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello di Caltanissetta il 24 giugno 2002, per la strage commessa in via Pipitone di Palermo il 29 luglio 1983, realizzata mediante esplosione di una utilitaria (una Fiat 126, come quella usata nel 1992 per uccidere il giudice Borsellino) che provocò la morte del giudice Rocco Chinnici, di due Carabinieri di scorta e del portiere dello stabile ove abitava il magistrato.

Il motivo subordinato secondo cui l'imputato dovrebbe rispondere del delitto di omicidio e non già di quello di strage, va rigettato per le identiche argomentazioni già formulate in riferimento alla posizione dell'imputato Agate Mariano, cui va effettuato integrale rinvio (v. in particolare, punto n. II, lettera A e lettera B n.1, n. 2, n. 3).

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Buscemi, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VIII- Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Buscemi Salvatore in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto riformata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Spato

CALO' GIUSEPPE

L'imputato Calò Giuseppe deve rispondere della strage di Capaci in merito alla quale è stato condannato in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta (alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi 18) confermata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

"Col ricorso si propongono motivi (comuni a quelli esposti nell'interesse di Filippo Graviano) di violazione, per vari profili, di disciplina legale in materia di sussistenza della responsabilità a titolo di concorso morale, oltre che di violazione della disciplina di cui agli artt. 62 bis, 69 e 133 C.P..

La fondatezza del primo motivo assorbe ogni altra questione (ed esime dalla correlativa delibazione).

Il ricorrente eccepisce, preliminarmente, che lo stato di ininterrotta detenzione carceraria (risalente all'aprile 1985) avrebbe richiesto, a conferma della riconosciuta responsabilità, il supporto di adeguati riscontri alle propalazioni accusatorie, non essendo stato acquisito alcun riferimento ad iniziative ascrivibili di partecipazione psicologica effettiva alle fasi del disegno criminoso, ma essendo stato avvalorato il rilievo dell a regola della competenza funzionale dei componenti della Commissione rispetto ai "delitti eccellenti" (e di tale regola neppure è risultato accertato il concreto rispetto; sicchè il suo richiamo può valere, al più, a giustificare il procedimento di semplificazione probatoria della dimostrazione di sussistenza del reato associativo). E, secondo il ricorrente in materia vanno applicati i criteri desumibili dalla sentenza "Lima", per i quali la rilevanza dell'approvazione postuma e del consenso tacito dei capi-mandamento (come confermato anche dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento ai procedimenti incidentali di tipo cautelare) postula sempre la verifica probatoria dell'impulso decisionale fornito e della concordanza degli altri indizi, in quanto "il fatto di appartenere alla Commissione – ha – esclusivamente la valenza di indizio a carico dei suoi membri" (e, nella fattispecie, è rimasto utilizzato l'indizio costituito dalla mera appartenenza "virtuale" a tale organismo, che non individua nei confronti dell'imputato detenuto momenti di partecipazione effettiva)" (pagg. 149-150).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

La citata sentenza della Corte di Cassazione, accolto il ricorso del Calò, ha fissato i compiti devoluti al giudice di rinvio. E' stato testualmente affermato che:

"Il motivo è, come anticipato, fondato, nella sua corrispondenza al principio probatorio di ordine generale che è stato enunciato e che risulta violato per la posizione del Calò, non risultando argomentata la conferma dei rilevanti elementi della ricevuta informazione (sempre ipotizzata come realizzata in via alternativa - dal sostituto ovvero dal Riina - ma non verificata con riferimento a riscontri specifici del suo apprezzabile adempimento). E' ben vero che, invia di ipotesi non meramente congetturale, l'elevato protagonismo assunto dal sostituto Cancemi nella vicenda stragistica può costituire un valido e concordante elemento indiziario di riscontro della responsabilità concorsuale morale del alò, posto che è ben normale che la partecipazione del sostituto denoti la consapevole adesione del capomandamento. Ma proprio il Cancemi ha sostenuto (e della indicazione fornita è mancata la necessaria confutazione probatoria, essendosi sostanzialmente utilizzato soltanto l'argomento logico della irrilevanza dell'affermazione del Cancemi, incompatibile con le regole di Cosa Nostra) di non avere in alcun modo informato il suo capomandamento e di avere, così, autonomamente prestato adesione deliberativo-operativa al disegno criminoso. In tal modo l'indizio perde valenza di riscontro adeguato,

dal momento che la descritta situazione processuale inficia la sua consistenza già nella accreditata configurazione genetica di partecipazione del sostituto conosciuta dal capomandamento detenuto e, quindi, approvata in mancanza di manifestazioni di dissenso e di dissociazione.

Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata, essendo riservato la giudice del rinvio di procedere al nuovo esame in conformità dei principi richiamati e di espletare la conseguente valutazione attraverso la puntuale considerazione delle risultanze processuali, seppure già esaminate con le conclusioni che ora vengono disattese" (pagg. 151-152).

In sostanza la Corte di Legittimità ha rilevato che la valorizzazione del ruolo di capo mandamento svolto dall' imputato, non costituisce elemento sufficiente ai fini della configurazione del concorso morale nella strage di Capaci e nei reati connessi, in quanto "*non risulta argomentata la conferma dei rilevanti elementi della ricevuta informazione (sempre ipotizzata come realizzata in via alternativa dal sostituto ovvero dal Riina, ma non verificata con riferimento a riscontri specifici del suo apprezzabile adempimento)*" e pertanto ha demandato al giudice di rinvio "*di procedere al nuovo esame in conformità dei principi richiamati e di esperire la conseguente valutazione attraverso la puntuale considerazione degli atti processuali*" (v. pagg. 151 e 152).

III - La valutazione del giudice di rinvio: 1) Il ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l' imputato si trovava in stato di detenzione dal 1985 e dunque per tale sua condizione non poteva partecipare di persona alle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda).

E' stato già accertato, con la sentenza definitiva emessa nell' ambito del maxiprocesso di Palermo (Cass. 28 gennaio 1992), il ruolo di capo mandamento di Porta Nuova e, quindi, di componente della Commissione provinciale di Palermo, svolto dall' imputato Calò.

Tale ruolo risulta ulteriormente confermato, con autorità di giudicato in proposito, dalla citata sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio.

Su questo punto, infatti, la Corte di Legittimità non ha formulato alcun rilievo critico e non ha quindi demandato nessun compito specifico al giudice di rinvio.

Ad abundantiam comunque va aggiunto che:

a) La Corte di primo grado ha proceduto all' analitico esame di parecchi collaboranti ed è pervenuta alla condivisibile conclusione -alla stregua della

Spato

valutazione globale delle emergenze probatorie, e, in particolare, dall' esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel diverso grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze, dei su indicati collaboranti i quali erano affiliati a Cosa Nostra all' epoca della strage di Capaci- che il mandamento di Porta Nuova era diretto da Calò Giuseppe, il quale, trovandosi da molto tempo in stato di detenzione, si avvaleva dell' opera di Cancemi Salvatore (ora collaborante di giustizia).

b) Ad identiche condivisibili conclusioni è pervenuta la Corte di secondo grado (v. sentenza, da pag. 1028)

c) Nel presente giudizio di rinvio:

- Ganci Calogero, ha riferito che Calò, anche negli anni 1991/1992, comunicava con l' esterno tramite il cognato, Gregorio Mattaliano, il quale, a sua volta, prendeva contatti col il Cancemi, sostituto di Calò nel mandamento (ud. 3 dicembre 2003).

- Analoghe dichiarazioni ha reso Cucuzza Salvatore, subentrato nel ruolo del Cancemi divenuto collaborante di giustizia (ud. 29 ottobre 2003)

- Il Cancemi, ha ancora una volta ribadito che il Calò era a capo del mandamento di Porta Nuova e che lui stesso lo sostituiva durante il periodo di detenzione (pag. 217, udienza 23 gennaio 2004); ha pure ribadito che il Calò, per tale sua qualità, è stato membro della Commissione Provinciale fino al 1993 (pag. 291, verb. ud. 24 gennaio 2004).

IV - La valutazione del giudice di rinvio: 2) Irrilevanza della perdurante detenzione

Il perdurante stato di detenzione dell'imputato (dal 1985) non gli ha impedito di partecipare "in modo attivo e concreto" alla gestione del mandamento di cui era a capo, addirittura anche dopo la realizzazione della strage di Capaci. In tal senso sono le dichiarazioni rese dal collaborante Cancemi, suo sostituto e diretto partecipe all' eccidio in esame (v. verb. ud. 24 gennaio 2004, cit.).

Tali dichiarazioni sono state anche confermate dal collaborante Cocuzza il quale ha affermato di sapere che il Calò riceveva o trasmetteva notizie dal carcere tramite il cognato Mattaliano (v. ud. 29 ottobre 2003, cit.)

La Difesa ha sostenuto che: a) l' indagine di merito dei primi giudici sarebbe stata carente, atteso che il Calò, condannato nel c.d. maxiprocesso, quale componente della cupola provinciale di Cosa Nostra, era stato detenuto ininterrottamente dall' aprile del 1985, con lunghissimi periodi di isolamento in carceri speciali ed in regime di massima sicurezza; b) le imputazioni elevate a carico dell' imputato trovavano uno spartiacque temporale determinato dal suo stato di detenzione, conseguentemente la Corte di primo grado aveva risolto in maniera del tutto apodittica i seguenti due nodi afferenti al permanere dell' effettivo esercizio del potere collegato alla qua-

Spato

lità ed alla concreta possibilità del dispiegarsi, caso per caso, di siffatto potere.

In replica vanno addotte le medesime condivisibili considerazioni già espresse nella sentenza di secondo grado relativa alla strage di Capaci (v. pagg. 1028 e segg.). In particolare.

1) Una volta registratosi il pentimento di Cancemi Salvatore, sostituto del Calò, quest' ultimo venne contattato ed ebbe voce in capitolo per la nomina di altro sostituto nella persona di Salvatore Cucuzza da affiancare a Vittorio Mangano, voluto dal Riina. L' episodio è stato riportato nei seguenti termini dalla citata sentenza di secondo grado, acquisita agli atti:

"Sul punto giova rammentare che Calò si opponeva a tale scelta, ma vi fu persuaso, per conto di Riina, da Bagarella e da Brusca, per come riferito da quest'ultimo, in sede di riesame, nel corso dell' udienza del 1° luglio 1999. Brusca ha riferito che '*i sostituti di Pippo Calò, dopo il suo arresto, sono stati nel tempo Cancemi Salvatore; dopo Cancemi Salvatore, Vittorio Mangano; dopo Vi... nello stesso tempo, cioè alla fi... prima che Vittorio Mangano venisse arrestato, contemporaneamente a Vittorio Mangano si ci aggiunse Cucuzza Salvatore, cioè coreggente.*'

"Ha inoltre precisato il Brusca che '*...per avere la nomina... e per avere confermata la nomina di Vittorio Mangano abbiamo dovuto tribolare un pochettino e poi finalmente..., tramite Antonio Madonia, Giuseppe Calò ci*

manda la conferma che va bene Vittorio Mangano, cioè Vittorio Mangano come reggente, perché lui inizialmente resisteva a questa sua volontà'.

"L'indicazione di Mangano da parte Brusca, quale sostituto del Calò, era dovuta alle particolari esigenze gestionali di Cosa Nostra, che pertanto avevano mandato un segnale in tal senso a Pippo Calò.

"Il Calò inizialmente non era d'accordo per cui avevano dovuto fare qualche forzatura, perché voleva un' altra persona: '*se non ricordo male lui voleva a Pippo Andronico come sostituto. Ma noi abbiamo insistito che volevamo Vittorio Mangano, in quanto i problemi li sappiamo noi di fuori, quindi affidagli questa persona. .... però Vittorio Mangano manteneva i contatti tramite il cognato, tramite un certo... l' avvocato Mocciari, se non ricordo male, però a mezze parole, pochi... pochi fat... poche... con poche parole riusciva a comunicare. Nel frattempo già Vittorio Mangano divenne reggente; nel frattempo poi è uscito Salvatore Cucuzza ....con l' ordine da parte di Pippo Calò di... di aggiungersi a Vittorio Mangano come correggente. Quindi, essendo che Cucuzza uscendo dal carcere è venuto con questa novità e potevamo mettere in difficoltà la parola di Salvatore Cucuzza e subito gli abbiamo fatto l' associa... cioè, la correggenza. Poi Vittorio Mangano è stato arrestato e quindi è rimasto Salvatore Cucuzza*' " (v. pagg. 1035-1037).

Tali dichiarazioni del Brusca comprovano che il Calò mantenne, nonostante il suo perdurante stato di detenzione, il ruolo di capo mandamento di

Porta Nuova, anche dopo la strage di Capaci. Egli, infatti, è riuscito ad imporre la correggenza di Salvatore Cucuzza che si affiancò a Vittorio Mangano, in relazione al quale fece pervenire il suo gradimento tramite Antonio Madonia che lo aveva contattato; a sua volta il Mangano manteneva i contatti con il Calò tramite un proprio cognato; e tanto a specifica conferma della permeabilità della struttura carceraria e della esistenza di canali di comunicazione con l' esterno di cui i detenuti, ed anche il Calò, ancorché sottoposti al regime del c.d. carcere duro, potevano di fatto fruire (sul punto v. amplius retro, Parte quarta, Capitolo sesto).

2) Altro episodio è quello riferito dal collaborante Di Filippo e riportato nella citata sentenza di secondo grado nei seguenti termini (v. pagg. 1038).

"Da parte sua Di Filippo Pasquale aveva confermato che il Calò continuava a comandare il suo mandamento dal carcere, come gli risultava personalmente in quanto suo suocero era Tommaso Spadaro, dal quale egli per circa dieci anni si era recato a fare colloqui, ed in queste occasioni lo Spadaro lo aveva incaricato di comunicare all'esterno le disposizioni del Calò, con il quale era detenuto.

3) Ed ancora: "Gaspare Mutolo aveva riferito che durante la sua detenzione presso la casa di reclusione di Spoleto, mentre era nei corridoi in attesa dei colloqui con gli aventi diritto e delle visite specialistiche, aveva parlato con il Calò e con altri esponenti di rilievo dell'organizzazione delle aspettative di Cosa Nostra legate al maxiprocesso, della delusione provata

Spanto

dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1992; della responsabilità che i vertici della medesima attribuivano al dr Falcone per l'esito di questo processo; della soddisfazione con cui era stata accolta – sia pure senza le manifestazioni plateali dei detenuti di altre carceri, poiché vi era il timore di microspie nascoste nelle celle – la notizia della morte del dottor Falcone, soddisfazione che in qualche modo alleviava loro il peso della detenzione, in quanto essi consideravano che era stato ucciso colui che era ritenuto da Cosa Nostra il principale artefice delle loro condanne" (ud. del 21 febbraio 1996, pagg. 20, 21-28, 333-334; ud. del 22 febbraio 1996, pagg. 23-25 e 88; citazioni riportate nella su indicata sentenza di secondo grado, v. da pagg. 1038)".

In definitiva:

a) I collaboranti inseriti in Cosa Nostra all' epoca della strage di Capaci, escussi nel corso del giudizio di appello, hanno concordemente riferito, confermando le dichiarazioni rese in primo grado, che il Calò, nonostante fosse detenuto dal lontano 1985, aveva mantenuto la carica di capo mandamento, venendo sostituito nella relativa direzione e nelle riunioni di commissione dal Cancemi; dopo l'avvenuto "pentitismo" del Cancemi, venne sostituito dal Mangano e dal Cocuzza (quest' ultimo poi divenuto collaboratore).

Da qui discende l' infondatezza dell' assunto difensivo secondo cui l' appartenenza del Calò alla Commissione sarebbe stata soltanto "virtuale" in

quanto non sarebbero stati individuati, nei confronti dell' imputato detenuto, momenti di partecipazione "effettiva".

b) La qualità di capo mandamento del Calò non è cessata a seguito della di lui detenzione, anche se svolta in regime di c.d. carcere duro, e si è protratta anche dopo l' esecuzione della strage di Capaci, come comprovato dagli ampi e convergenti riscontri probatori, sopra esposti.

In tal modo va superato l'assunto difensivo concernente l' asserita "mancata dimostrazione dell' effettivo esercizio del potere collegato alla qualità di capo mandamento ed alla concreta possibilità del dispiegarsi di siffatto potere".

3) Risulta oramai definitivamente accertato con la sentenza della Cassazione, che ha reso irrevocabile la condanna del Calò per la strage di via D' Amelo (il cui processo è stato riunito a quello sulla strage di Capaci, con il presente giudizio di rinvio), il ruolo di capo mandamento ricoperto dal Calò, nonostante il suo permanete stato di detenzione.

Scrive la Cassazione: "la decisione in esame ha confermato la condanna per strage e per il delitto associativo inflitta a Giuseppe Calò, capo mandamento di Portanuova e componente della cupola mafiosa, *ruolo assunto nel 1970 e mantenuto nonostante la detenzione dal marzo 1985* .... il ricorso del Calò è privo di fondamento.... in ordine al merito, a conferma delle rivelazioni del Cancemi viene dimostrato nella sentenza in esame, *che nonostante la detenzione dal 1985 il Calò ha mantenuto le funzioni di capo man-*

Sparto

damento e tale dimostrazione si vale oltre della circostanza che il nostro ha riportato una condanna irrevocabile per vari omicidi successivamente alla detenzione, anche del fatto che nel cahier de doleances di Riina - il papello - il ricorrente era personalmente citato, con riguardo al migliore trattamento ai detenuti".

E dunque inconducente sostenere, da parte della Difesa, che la Corte di primo grado non avrebbe osservato la regola indicata da Buscetta, secondo cui nell' ambito di Cosa Nostra il permanere delle qualità e dei poteri ricoperti avveniva solo in caso di carcerazione brevissima. Tale opinione è imprecisa, atteso che il Buscetta ha fatto riferimento all' inopportunità di eleggere un affiliato che si trovasse in stato di detenzione permanente, per cui non costituiva ostacolo a tale scelta la carcerazione preventiva, di per sé temporanea. Comunque il riferimento del Buscetta risulta oramai superato dalla più aggiornata "conoscenza" degli accadimenti avuta dal Brusca, il quale ha ribadito il noto concetto secondo cui secondo cui il capo mandamento, pure se detenuto, continuava a conservare il proprio ruolo, trattandosi di una carica che un soggetto mantiene "vita natural durante" tranne che dia le dimissioni o diventi collaboratore dì giustizia (udienza 23 gennaio 2004).

V- La valutazione del giudice di rinvio: 3) La prova del concorso morale: a) La partecipazione del Cancemi, sostituto del Calò, alla strage di Capaci

Nel processo relativo alla strage di Capaci la Corte di primo grado ha evidenziato la dissonanza esistente tra le dichiarazioni del Cancemi e quelle di tutti gli altri soggetti esaminati in ordine all' individuazione di coloro cui competeva informare e raccogliere la manifestazione di volontà del capo mandamento detenuto sulle questioni di maggiore rilievo. Il Cancemi, infatti, era stato l'unico ad affermare che su tali questioni l' obbligo di informazione del detenuto non spettava al sostituto, bensì al Riina, il quale poi informava gli altri componenti della Commissione dell' esito della consultazione; tanto che, lo stesso Cancemi, aveva sostenuto di non aver informato il suo capo mandamento Calò Giuseppe del progetto della strage di Capaci, essendo certo che a ciò aveva provveduto il Riina.

Tutti gli altri dichiaranti avevano, invece, asserito che l' informazione del capo mandamento detenuto era un compito precipuo del sostituto, anche per le questioni di maggiore rilievo, e che quest' ultimo esprimeva poi in Commissione la volontà del suo capo, proprio perché rappresentava il terminale non solo delle informazioni che dovevano essere date al detenuto, ma anche delle indicazioni che provenivano dall' istituto di reclusione.

Riteneva pertanto sul punto la Corte di primo grado che: a) le dichiarazioni rese dal Cancemi erano "false" per la loro manifesta illogicità, po-

nendosi in contraddizione non solo con le convergenti dichiarazioni degli altri dichiaranti, ma anche con altre parti delle sue stesse dichiarazioni; b) le ragioni di tale mendace condotta del collaborante andavano individuate nella costante preoccupazione del Cancemi di minimizzare le proprie responsabilità in ordine ai reati per cui è processo, tacendo in questo caso di aver egli stesso provveduto, come era suo precipuo compito, ad informare il suo capo mandamento, Giuseppe Calò, del progetto stragistico del Riina ed a raccoglierne la sua manifestazione di volontà; per occultare, infatti, tali aspetti non secondari della sua responsabilità per la strage di Capaci, il Cancemi non aveva individuato altro modo che quello di fornire le false indicazioni di cui si è detto.

Da tali conclusioni hanno dissentito i giudici di secondo grado, in base alla considerazione secondo cui:" la tesi sostenuta dal collaborante, per le ragioni già esposte, appare condivisibile nella misura in cui i rapporti con i capimandamento detenuti ben potevano essere tenuti direttamente dal Riina; il che però non escludeva affatto analogo e fisiologico dovere in capo al sostituto. Pertanto, deve convenirsi sul punto che il rilevato mendacio del Cancemi, essendo legato al motivo ispiratore di cui si è detto, non inficia affatto le altre parti delle sue dichiarazioni in cui non ricorrono le ragioni di inquinamento rilevate in sentenza" (v. sent. app. pag. 1013 e segg.).

Gli stessi giudici di secondo grado hanno ulteriormente precisato, in sede di specifico esame della posizione dell' imputato Calò Giuseppe, che:

Spesso

"sebbene tutti collaboranti abbiano dichiarato che il Cancemi provvedeva ad informare il suo capo mandamento delle questioni di competenza della Commissione, raccogliendone la manifestazione di volontà, ciò non toglie che nel caso specifico il Calò possa essere stato informato da entrambi gli interessati: Riina e Cancemi. Il primo ovviamente non ha alcun interesse ad affermarlo, mentre per il secondo debbono condividersi le argomentazioni dei primi giudici circa il suo malcelato proponimento di ridurre al minimo il ruolo avuto nella vicenda per cui è processo. Preoccupazione questa del tutto superflua in quanto il Cancemi, reo confesso, ha comunque ammesso il suo ruolo nella fase ideativa, deliberativa ed esecutiva della strage, nei limiti a suo tempo già indicati" (v. sent. app. pag. 1037).

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha osservato che: a) "*il Cancemi ha sostenuto di non avere in alcun modo informato il suo capo mandamento e di avere così autonomamente prestato adesione deliberativo-opertaiva al disegno criminoso*" (pag. 151); b) di conseguenza, la conclamata partecipazione del "sostituto" Cancemi alla fase ideativa-esecutiva della strage di Capaci, sebbene costituisca rilevante indizio di verifica per la responsabilità concorsuale del "capo mandamento" Calò, tuttavia viene "*a perdere valenza di riscontro adeguato, dal momento che la descritta situazione processuale inficia la sua consistenza già nella sua accreditata configurazione genetica di partecipazione del sostituto conosciuta dal capo mandamento detenuto, e, quindi, approvata in mancanza di manifestazioni di dis-*

Spato

senso e di dissociazione" (pag. 152).

Una siffatta situazione risulta però ora radicalmente mutata:

a), sia in esito alla effettuata rivalutazione delle risultanze processuali con cui è stato ampiamente dimostrato (v. amplius retro, Parte quarta, Capitolo sesto) che l' informativa non doveva necessariamente essere effettuata dal sostituto ma poteva essere curata alternativamente da quest'ultimo o dallo stesso Riina, il quale peraltro, di regola, vi provvedeva personalmente quando si trattava di decisioni importanti o quando il destinatario, capo mandamento, era detenuto;

b) sia in esito alle recenti dichiarazioni rese nel presente processo riunito dal Cancemi. Il collaborante, infatti, con il decorso del tempo, ha meglio maturato i contenuti della propria collaborazione e, soprattutto, ha superato la preoccupazione di minimizzare la propria posizione. In particolare:

1) All' udienza pomeridiana del 23 gennaio 2004 il Procuratore Generale dott. Patanè ha letto il verbale delle dichiarazioni rese dal Cancemi il 31 gennaio 2002 nel corso del procedimento (nei confronti di Madonia più altri) relativo all' omicidio dell' on.le Lima. Da tale verbale risulta che il Presidente della Corte, specificando i nomi dei vari componenti della Commissione Provinciale, aveva richiesto al Cancemi se il Riina avesse loro comunicato una preventiva informativa in merito all' omicidio del parlamentare. Il Cancemi aveva risposto affermativamente, sviluppando però la seguente precisazione con riguardo esclusivo a Calò Giuseppe: ""*Sì. Chie-*

do scusa un attimino, se mi dà un attimino su questo punto le devo dire una cosa: siccome il Calò Giuseppe aveva già non lo so un cognato che si chiama Mattaliano, siccome qualche cosa gliela mandava a dire con questo suo cognato Mattaliano, suo cognato, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, io con Riina ho parlato e lui mi disse: 'lascia stare, che ci penso io come farcelo sapere'. Quindi io mi avevo prestato ad usare questo suo cognato. E lui mi disse: 'no, lascia stare, ci penso io' (v. pag. 191 del verbale di causa).

2) Alla stessa udienza pomeridiana del 23 gennaio 2004 il Cancemi ha reso analoga dichiarazione per quanto concerne l' informativa relativa all' uccisione del giudice Falcone:

Procuratore Generale: Senta, i suoi rapporti con Calò Giuseppe li vuole ripetere alla Corte?

Cancemi Salvatore: Buoni. Buonissimi.

Procuratore Generale: E quando lui era detenuto, il capo mandamento, il sostituto nel suo mandamento chi era?

Cancemi Salvatore: Io.

Procuratore Generale: Era lei stesso. E Calò fu informato delle intenzioni di uccidere il Giudice Falcone?

Cancemi Salvatore: *Sì, pure... come ho detto per gli altri, pure Riina mi ha detto così. Io, come lei ha letto prima, io questo già l'avevo detto, che volevo usare il cognato. E Riina mi disse: 'non c'è di bisogno, ci penso io'.*

Quindi... ce l'ho detto: 'ce lo facciamo sapere tramite il suo cognato Mattaliano'. E Riina mi disse: 'no, lascia stare, ci penso io, non c'è bisogno'" (v. pag. 217 del verbale di causa).

In definitiva dunque il Cancemi, con le su indicate dichiarazioni: a) Non ha in alcun modo affermato di avere aderito "in modo autonomo" alla decisione di uccidere il giudice Falcone e quindi non ha escluso che il Calò fosse stato comunque informato; b) Ha invece dichiarato di essersi voluto attivare per informare il Calò, tramite il di lui cognato a nome Mattaliano, ma, in proposito, il Riina gli disse che avrebbe provveduto personalmente a curare l' informativa; c) Ha precisato di avere tenuto lo stesso identico comportamento a proposito dell' omicidio dell' on.le Lima, in occasione del quale avrebbe voluto informare il Calò, sempre tramite il cognato Mattaliano, ma il Riina si dichiarò pronto a provvedervi di persona.

Va poi aggiunto:

1) Lo specifico riferimento del Cancemi alla persona del Mattaliano trova riscontro, non solo nell'identico riferimento fatto dal collaborante a proposito dell' omicidio dell'on. le Lima (supra lett. c), ma anche nelle dichiarazioni di Ganci Calogero il quale ha affermato di essere personalmente a conoscenza del fatto che i rapporti con il Calò erano tenuti dal suo sostituto Cancemi tramite il cognato del Calò, Gregorio Mattaliano, a suo avviso uomo d'onore di "Cosa Nostra" (in tal senso v. sent. appello strage Capaci, pag. 1038 e segg.).

2) La tesi sostenuta dal Cangemi, secondo cui i rapporti con i capi detenuti venivano curati dal Riina, è pienamente riscontrata, nel presente giudizio di rinvio, dalle dichiarazioni del collaborante Giuffrè Antonio. Costui infatti, quale capo del mandamento di Caccamo e quindi quale profondo conoscitore dei meccanismi interni all' organizzazione mafiosa, ha reiterate volte affermato che il Riina era solito curare l' informativa ai capi detenuti dicendo sovente la frase : "ai detenuti ci penso io" (sul punto, v. amplius retro).

Pertanto:

a) escluso, attraverso l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali, che il Cancemi abbia deciso in via del tutto "autonoma" di aderire alla strage di Capaci ed anzi accertato che lo stesso Cancemi voleva informarne il proprio capo Calò Giuseppe a mezzo del cognato Mattaliano Gregorio, ma che tale suo proposito non venne realizzato poiché il Riina volle personalmente curare l' informativa;

b) riscontrato, in modo incontroverso agli atti di causa, che il Cancemi ha partecipato alla fase deliberativa ed esecutiva della strage in esame;

c) l' unica conseguenza logica da trarne è che: l' attiva partecipazione alla strage da parte del sostituto Cancemi, costituisce rilevante indizio di consapevole adesione da parte del capo mandamento Calò, senza il cui assenso quella partecipazione attiva non avrebbe potuto giammai svolgersi; segno

questo evidente che il Riina diede seguito all' incarico assunto e che il Calò venne "effettivamente informato";

d) del resto il Cancemi (e sul punto v. amplius retro, Parte quarta, Capitolo quarto, sezione prima) ha dichiarato di conoscere molto bene il carattere del Riina e quindi di sapere che, qualora vi fosse stato un dissenso alle iniziative prese, il Riina si sarebbe "precipitato" a convocare la Commissione; evento, questo, che lo stesso Cancemi ha affermato non essersi mai verificato; quindi egli, avuta la fondata certezza dell' assenso prestato dal Calò in seguito all' informativa che il Riina si era assunto di comunicare di persona, ha quindi approvato la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, partecipando attivamente anche alla concreta sua realizzazione con modalità stragista.

L'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali, nei termini sopra esposti, consente ora di concludere con la stessa argomentazione espressa dalla Corte di Cassazione e precisamente: "E' ben vero che l'elevato protagonismo assunto dal Cancemi nella vicenda stragistica *può costituire un valido e concordante elemento indiziario di riscontro della responsabilità concorsuale morale del Calò*, posto che è ben normale che la partecipazione del sostituto denoti la consapevole adesione del capo mandamento" (pag. 151).

Conclusione questa cui non è più di ostacolo, vale ribadirlo, la considerazione formulata dalla stessa Corte di legittimità, e, secondo la quale, il su

indicato indizio veniva "a perdere valenza di riscontro adeguato" in quanto risultava dagli atti che il Cancemi aveva "*autonomamente* prestato adesione deliberativo-operativa al disegno criminoso" ed in quanto tale autonoma decisione non poteva essere smentita dai giudici di merito utilizzando "soltanto l' argomento logico della irrilevanza dell' affermazione del Cancemi, *incompatibile* con le regole di cosa nostra".

E' stato infatti dimostrato che: a) il Cancemi non ha prestato un'adesione "autonoma"; b) la sua affermazione (sul punto relativo all'effettuazione dell'informativa ai detenuti da parte del Riina) è ben "compatibile" con le regole di Cosa Nostra.

L' indizio qui sopra individuato vale a dimostrare l' intervenuta prestazione di assenso da parte del Calò, in mancanza del quale assenso il Cancemi, suo sostituto, non avrebbe mai potuto partecipare alla fase deliberativa ed esecutiva della strage.

VI - La valutazione del giudice di rinvio: 3) La prova del concorso morale: b) Gli ulteriori indizi.

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti ulteriori elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio (come l'indizio sopra esposto) ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali. In particolare

A) -

1) Costituisce ulteriore rilevante indizio a carico dell'imputato l'intervenuta sua condanna, con sentenza definitiva, in ordine alla strage di via D'Amelio. Trattasi della sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio nei confronti di altri imputati (v. infra, Capitolo terzo).

In tale sentenza come già detto sopra, risulta definitivamente accertato che le comunicazioni tra il Riina ed il Calò venivano effettuate tramite il cognato Mattaliano: "*Il Cancemi ha poi riferito che il Riina si era impegnato di sottoporre al ricorrente il progetto stragista e, secondo la pronunzia, il Riina si era avvalso del Mattaliano, altro "uomo d'onore", per la bisogna. Le visite in carcere del Mattaliano, il quale alle volte vi andava da solo, visite di notevole frequenza ed avvenute in date significative, suffragavano un simile convincimento*".

Peraltro dalla citata sentenza risulta pure accertato che il Riina "*si era impegnato a sottoporre al Calò il progetto stragista*", ovverosia il piano stragista, che, come più volte detto, includeva anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone e non solo del giudice Borsellino. L'indizio in questione, pertanto, non è contraddetto da altri di segno opposto, anzi esso concorre unitamente agli atri a confermare l'intervenuta prestazione di assenso da parte del Calò in merito alla rinnovata decisione di morte a carico

del giudice Falcone, confluita nel piano stragista che prevedeva anche l' uccisione del giudice Borsellino.

2) Nel presente giudizio, l'effettuata informativa su iniziativa del Riina e la prestazione di assenso di parte del Calò, non risultano genericamente dedotte dalla riscontrata posizione di capo del mandamento di Porta Nuova, ma risultano ancorate alla concrete deduzioni espresse attraverso specifiche dichiarazioni collaborative.

Il Mutolo, a proposito della partecipazione del Calò, alla decisione della strage di Capaci, ha ribadito che Calò essendo capo di un mandamento che ricomprendeva tutta Palermo centro, e quindi di un mandamento molto importante, doveva essere avvisato del progetto della strage, anche perché era tra i più stretti collaboratori di Riina (udienza del 14 novembre 2003). Il Cancemi ha ribadito che il Calò fu informato del progetto di uccidere Falcone, perché Riina gli disse che anche Calò era stato informato secondo l'impegno che lo stesso Riina aveva preso, dì informare tramite suoi canali i capi mandamento detenuti (udienza del 23 gennaio 2004).

3) Il Calò aveva "personale motivo" di approvare l'uccisione del giudice Falcone il quale era stato l'artefice del maxi processo, il cui esito negativo veniva a produrre "pesanti" effetti a carico dell' imputato.

Infatti la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, non solo aveva confermato la sua la condanna per i reati associativi, ma anche, ritenendolo componente della Commissione Provinciale di Cosa

Nostra, aveva annullato le assoluzioni per un consistente numero di omicidi (in particolare: Boris Giuliano; Di Cristina Giuseppe; triplice omicidio Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo; Gnoffo; Romano; Spica; Giaccone; Bontate; Inzerillo; Marchese Pietro; quadruplice omicidio Teresi, Federico Angelo, Federico Salvatore, Di Franco; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi Contorno e Foglietta). In sostanza il Calò era tra quelli che avevano subito uno degli effetti negativi più gravi dalla su indicata sentenza, indipendentemente dall' esito che, dopo la strage di Capaci, ebbe il giudizio in sede di rinvio.

4) Per quanto poi concerne le "concrete" modalità di trasmissione dell'informativa e dell'assenso:

a) E' pacifica la possibilità che aveva il Calò di ricevere l' informativa e di trasmettere il proprio assenso sulla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

Dalla sentenza di secondo grado sulla strage di Capaci risulta che il collaborante Di Filippo Pasquale "aveva confermato che il Calò continuava a comandare il suo mandamento *dal carcere*, come gli risultava personalmente in quanto suo suocero era Tommaso Spadaro, dal quale egli per circa dieci anni *si era recato a fare colloqui*, ed in queste occasioni lo Spadaro lo aveva incaricato *di comunicare all' esterno le disposizioni del Calò, con il quale era detenuto*" (v. loc. cit. pagg. 1028 e segg.).

Inoltre, "prima" della strage di Capaci, quando sostituto del Calò era il Cancemi, le comunicazioni avvenivano tramite Mattaliano Gregorio, cognato dello stesso Calò. In tal senso le dichiarazioni del Cancemi hanno trovato concorde conferma, nel presente processo, in Ganci Calogero (udienza 3 dicembre 2003) e in Cocuzza Salvatore (udienza 29 ottobre 2003), il quale ultimo peraltro ne aveva personale conoscenza in quanto era subentrato nella carica prima ricoperta dal Cancemi.

"Dopo" l'avvenuta strage, il Calò ha mantenuto una pari facilità di comunicazione. Basti richiamare che egli, tramite Madonia Antonio, ha imposto la nomina del Cocuzza quale suo sostituto. La relativa carica è stata contemporaneamente ricoperta anche da Mangano Vittorio, sostenuto dal Riina (v. supra). Il Cocuzza, nel presente processo, ha riferito che il Mangano comunicava con il Calò tramite propri canali (ud. 29 ottobre 2003), così confermando quanto prima dichiarato dal Brusca, ovverosia che il Mangano comunicava tramite un proprio congiunto (sent. di secondo grado sulla strage di Capaci pagg. 1035-1037).

b) Il collaborante Mutolo, come già detto, aveva riferito che durante la sua detenzione presso la casa di reclusione di Spoleto, aveva parlato con il Calò e con altri esponenti di rilievo dell'organizzazione delle "aspettative" di Cosa Nostra legate al maxiprocesso, della "delusione" provata dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 1992; della "responsabilità" che i vertici della medesima attribuivano al dr Falcone per l'esito di questo pro-

cesso; della "soddisfazione" con cui era stata accolta la notizia della sua morte (proc. 2° grado, strage Capaci, ud. del 21 febbraio 1996, pagg. 20, 21-28, 333-334; ud. del 22 febbraio 1996, pagg. 23-25 e 88; citazioni riportate nella su indicata sentenza di secondo grado, v. da pagg. 1038).

Pertanto risulta provato che all'epoca della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista (riunione degli auguri di fine anno 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) ed addirittura anche dopo l'intervenuta strage di Capaci, il Calò, nonostante il suo prolungato periodo di detenzione, veniva costantemente informato delle vicende di Cosa Nostra cui partecipava attivamente, pure in riferimento agli esiti del maxi processo, utilizzando una "pluralità di canali a sua disposizione".

B) -

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come l'attuale imputa-

to detenuto Calò Giuseppe, non risulta abbiano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); b) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compreso il Calò, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui alcuni sono anche nel presente processo) (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne a-

vevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Calò (con ruolo di capo del mandamento di Porta Nuova), nè ha impedito a costoro, informati, compreso il Calò, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato con ruolo di capo del mandamento di Porta Nuova (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova indiziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, come l'imputato Calò, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l'eventuale stato di latitanza.

Spanò

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Parte quarta, Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Calò.

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia alcuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Calò (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui richiamato in sintesi quanto sopra esposto (supra punto n. VI, lettera A, n. 4), ovverosia che il Calò, nonostante il suo prolungato periodo di detenzione, veniva costantemente informato delle vicende di Cosa Nostra cui partecipava attivamente, pure in riferimento agli esiti del maxi processo, utilizzando una "pluralità di canali a sua disposizione".

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi an-

Sperto

che l' imputato Calò, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6)

In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Calò Giuseppe, con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

VII - I motivi di appello

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam vanno qui di seguito esposti i motivi di appello proposti, poi ulteriormente sviluppatiti con il ricorso in Cassazione.

a) La Difesa ha rilevato che i giudici di primo grado non avevano tenuto conto le discolpe che militavano a favore dell' imputato, la cui responsabilità, a titolo di concorso nel reato, era stata attribuita sulla base della sua ipotizzata partecipazione, quale capo mandamento di Porta Nuova, alla deliberazione con la quale la Commissione Provinciale di Palermo aveva deciso di porre in essere l' attentato in pregiudizio del giudice Falcone. Tuttavia, lo stato di detenzione, risalente nel tempo, escludeva la possibilità di una sua attività concorsuale nel delitto di strage per il quale era stato condannato.

b) Con i motivi nuovi, ex art. 585 comma 4, c.p.p., depositati il 20 aprile 1999, il Difensore impugnava le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio sul rilievo che le esigenze della Difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela, non essendo stata consentita la prova a discarico, come, ad esempio, l'esame di Spatola Rosario su cui insisteva. Pertanto, con il dedotto motivo dovevano intendersi riprodotte tutte le censure afferenti alla utilizzabilità degli atti raccolti in violazione di norme di volta in volta invocate in udienza, come risultava dai relativi verbali.

c) La Corte aveva errato nella valutazione della prova attestandosi, in tema di chiamate in correità o reità, su un' ormai superata interpretazione

Spatola

dell'art. 192 c.p.p., che aveva negativamente inciso sulla posizione dell'imputato.

d) L' impugnata sentenza si era acriticamente adagiata sull' impostazione offerta dall'accusa, ponendo come unica base della decisione taluni canoni interpretativi mutuati dalla sentenza n. 80 del 1992, relativa al c.d. maxi-processo.

L'iter logico seguito dalla Corte di primo grado, pertanto, era gravemente viziato dalla pretermissione degli ulteriori, diversi insegnamenti che si traevano dalla sentenza Marino delle SS. UU. e dalla sentenza Cusimano della prima Sezione della Suprema Corte.

e) Il Difensore, oltre ai dedotti vizi relativi all' apprezzamento delle risultanze probatorie ed all' applicazione delle leggi processuali, rilevava che altri errori di diritto inficiavano le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici, con riferimento all' affermazione di responsabilità dell' imputato Calò. In particolare, era errata la tesi di fondo secondo cui non sarebbe necessario accertare le prove di responsabilità a carico dei singoli appartenenti al preteso organismo di vertice di Cosa Nostra, attraverso l' individuazione del contributo causale penalmente rilevante nelle varie deliberazioni delittuose effettivamente prestato da ciascuno di essi. Difatti, alla stregua dell' autorevole giurisprudenza della Sezioni Unite della Cassazione (sentenza Marino), andava escluso che la riferibilità del reato ad un'organizzazione delinquenziale comportasse di per sé la attribuibilità del

delitto medesimo ai suoi capi, specie ove detta prova fosse ricavata attraverso il ricorso a testimonianze de relato, riferentesi a fonti informative non controllate e non controllabili. Pertanto, non poteva attribuirsi al Calò, quale mandante, responsabilità alcuna per la strage di Capaci sul rilievo di essere stato indicato tra i massimi esponenti dell' organizzazione criminale che tale delitto aveva deliberato.

f) La Corte d'Assise, alla stregua dei principi giurisprudenziali indicati dalla Difesa, avrebbe dovuto rilevare che emergeva dal portato della propalazione del Cancemi che: a) altri aveva preso la decisione di compiere l' attentato dinamitardo e tale decisione era stata comunicata al predetto dichiarante; b) per superare il dubbio che un'eguale comunicazione fosse pervenuta all' appellante doveva farsi ricorso ad una presunzione; c) era impossibile opporsi all'altrui determinazione. Pertanto, andava disattesa la conclusione cui erano pervenuti i primi giudici alla stregua di un teorema non compiutamente verificato.

g) Nel merito, ad avviso della Difesa, l'indagine dei primi giudici era stata carente. Infatti, il Calò, condannato nel c.d. maxiprocesso quale componente della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, era stato detenuto ininterrottamente dall'aprile del 1985, con lunghissimi periodi di isolamento in carceri speciali ed in regime di massima sicurezza. Inoltre, nell' ambito di tale processo era stato assolto con sentenze definitive dalle imputazioni

di omicidio: omicidi della c.d. guerra di mafia, omicidio del giudice Terranova, omicidio del cap. Basile, c.d. strage di Bagheria etc...

h) Trattandosi di fatti delittuosi riconducibili alla suddetta asserita qualità del Calò, legati alle problematiche interne di detto sodalizio e al rapporto conflittuale con le istituzioni dello Stato, gli ormai conclusi accertamenti giudiziari avevano segnato un dato probatorio ineludibile, sottaciuto nel presente giudizio.

i) Le imputazioni elevate a carico del Calò trovavano uno spartiacque temporale determinato dal suo stato di detenzione. In ogni caso la Corte di primo grado aveva risolto in maniera del tutto apodittica, una volta ricondotta la strage all' organismo dirigenziale di Cosa Nostra ed ai suoi componenti, i seguenti nodi afferenti:a) al permanere dell' effettivo esercizio del potere collegato alla qualità; b) alla concreta possibilità del dispiegarsi, caso per caso, di siffatto potere. In primo luogo, il decidente non aveva osservato la regola indicata da Buscetta secondo cui in detto consorzio criminoso il permanere delle qualità e dei poteri ricoperti avveniva solo in caso di carcerazione brevissima. Inoltre, non sussisteva prova della partecipazione del Calò alla deliberazione della Commissione nella misura in cui il Cancemi (che ne sarebbe stato il sostituto) aveva escluso di aver mai ricevuto un tale mandato stragistico, sostenendo la tesi congetturale, accreditata dai primi giudici, secondo cui fu il Riina ad informare direttamente attraverso i propri canali il capomandamento detenuto. Tale ipotesi non poteva

esser posta a fondamento di una valida motivazione, poiché pretendeva di elevare a regola di esperienza un fatto che di volta in volta doveva essere verificato, sia per l' imprescindibile esigenza di giustizia che presiede al processo penale, sia per il risultato di molteplici casi giudiziari che avevano riguardato il Calò.

l) Ed ancora, non era lecito supplire a tale carente dimostrazione con la considerazione che il mancato assenso avrebbe dovuto comportare reazioni cruente da parte dell'interessato, non avendo dimostrato i primi giudici come il Calò avrebbe potuto opporsi concretamente alle decisioni altrimenti prese. Né poteva assurgere a canone applicativo della norme di cui all'art. 110 c.p. la conoscenza conseguita successivamente e, perfino, l'approvazione successiva all'accaduto, di quanto da altri deciso e fatto. Pertanto, il Difensore censurava le conclusioni cui erano pervenuti i primi giudici che avrebbero dovuto coerentemente apprezzare la fonte privilegiata (il Cancemi) anche se conducente a risultati diversi da quelli pregiudizievoli per il Calò.

m) In subordine il Difensore deduceva che la Corte d'Assise avrebbe dovuto applicare agli imputati le circostanze di cui agli artt. 114 e 62 bis c.p. ed operare un giudizio di prevalenza, o quanto meno di equivalenza, sulle aggravanti contestate.

VIII – Il rigetto dei motivi di appello

In replica alle esposte deduzioni difensiva va opposto che:

1) La vigenza della regola della "competenza" deliberativa della Commissione in materia di delitti eccellenti, con riferimento all'epoca delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista, ha costituito oggetto di specifica dimostrazione nell'apposita sede di trattazione (v. retro Parte Terza). Il Riina aveva solo modificato le modalità di funzionamento della Commissione, i cui compiti deliberativi non venivano più svolti in assemblea plenaria ma attraverso apposite riunioni ristrette (v. amplius retro). L' esistenza delle riunioni ristrette effettuate nei mesi di febbraio/marzo 1992, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, risulta oramai accertata con autorità di giudicato da entrambe le sentenze della Corte di Cassazione da cui scaturisce il presente giudizio e che, in ordine a tali riunioni, non hanno formulato alcun rilievo critico e non hanno quindi devoluto alcun compito valutativo al giudice di rinvio (v. amplius retro).

E' stato inoltre dimostrato (v. amplius retro, Parte Quarta, Capitoli secondo e quarto) che: a) nonostante la posizione egemone del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita

da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di "convincimento e persuasione", ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

Va aggiunto che l'assenso manifestato da ciascuno dei presenti o fatto pervenire dagli assenti e dai detenuti, ha in ogni caso costituito un contributo apprezzabile al rafforzamento del proposito criminoso manifestato dal Riina e dagli altri deliberanti. Non rileva quindi sostenere che anche se l'imputato avesse manifestato il proprio dissenso all' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, il Riina e gli altri deliberanti avrebbero comunque approvato la decisione di morte a carico dei due magistrati.

2) Nessun pregio assume la tesi difensiva secondo cui la strage di Capaci venne deliberata da una sorta di "direttorio", composto da cinque persone: Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Riina, Biondino e Brusca. Tesi, questa, che, come già chiarito (v. retro Parte Quarta, Capitolo secondo), non trova il benché minimo riscontro nelle risultanze processuali ed è del tutto smentita, con autorità di giudicato sul punto, dalla stessa sentenza di annullamento relativa alla strage di Capaci, con cui è stato precisato che: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla*

competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina ... (pag. 254).

Analoghe considerazioni possono formularsi con riferimento alla Commissione Provinciale competente a decidere in materia di delitti che interessavano il territorio della provincia palermitana. Infatti l'esigenza di "*preservazione*" della collegialità decisionale è stata anche presente, e a maggior ragione, nella Commissione Provinciale stante che, come già detto, i nuovi rapporti mafiosi (conseguenti alla conclusione dell' ultima guerra di mafia) registravano una "*preponderanza*" del gruppo corleonese capeggiato dal Riina.

3) Solo con riguardo al conseguimento della prova sulla configurazione del concorso morale, la Corte di Cassazione, ha rilevato l' esistenza di "carenze motivazionali" concernenti l' art. 192 c.p.p., demandando al giudice di rinvio di supplirvi "in ordine alla sussistenza (o insussistenza) del rilevante concorso morale". In adempimento a tale mandato è stato verificato, in via pregiudiziale, se l'imputato rivestisse o meno il ruolo di componente della Commissione Provinciale (capo mandamento o sostituto) oppure di componente della Commissione Regionale (quale rappresentante provinciale). Da tale accertamento positivo, nel presente giudizio di rinvio, non si è fatto però scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul ruolo ricoperto. La responsabilità è stata infatti affermata su elementi diver-

Sperlo

si da quelli ritenuti dalla Corte di primo grado e precisamente: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta; b) nonché sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione di ciascun imputato. Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o tacito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista.

Per il resto, non è stata rivolta alcuna ulteriore censura della Corte medesima in riferimento ai "generali principi" interpretativi attinenti al citato art. 192 c.p.p. in relazione all' art. 110 c. p..

4) Nessuna critica è stata rivolta dalla due sentenze della Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alle presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono stati disattesi dalle due citate sentenze e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio.

In effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali, propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

In particolare la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

5) E' stato già in precedenza dimostrato (supra, punto III, n. 2) il mantenimento del ruolo di capo mandamento ricoperto dall'imputato durante il periodo di sua detenzione anche dopo l'avvenuta strage di Capaci ed è stato anche dimostrato l'effettivo esercizio del potere collegato a tale qualità, in tal modo superando le opposte deduzioni formulate dalla Difesa.

6) E' da disattendere il rilievo difensivo secondo cui il Calò era stato assolto con sentenze definitive dalle imputazioni di omicidi "eccellenti" (omicidio del giudice Terranova e del cap. Basile), nonché dagli omicidi relativi alla c.d. guerra di mafia ed alla c.d. strage di Bagheria etc...

Al riguardo va opposto che l' assoluzione di tali omicidi, evidentemente motivati dalla natura delle prove inerenti a ciascuno dei relativi processi, non porta necessariamente ad escludere la responsabilità del Calò in ordine alle imputazioni concernenti il presente processo e che risultano fondate sul materiale probatorio già sopra esposto. Per converso non va dimenticato che il Calò è stato condannato, con sentenza definitiva, per la strage di via

Sperto

D' Amelio oltre che per una serie innumerevole di omicidi (v. amplius infra su quest' ultimo punto).

7) Deve ritenersi superato il rilievo difensivo con cui è stata dedotta la pretermissione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza Marino), stante che i relativi principi interpretativi sono stati applicati nel presente processo riunito (v. amplius retro) con la piena condivisione dell' orientamento giurisprudenziale richiamato dalle sentenze di parziale annullamento della Corte di legittimità concernenti le due stragi in esame, e secondo cui: il concorso morale nella realizzazione del "reato fine", anche se di rilevanza strategica per la vita associativa, non può essere attribuito a tutti i componenti del gruppo e nemmeno a quelli che tra loro rivestono un ruolo di vertice; la responsabilità concorsuale del reato fine non può essere affermata "per posizione", ma deve essere dimostrata attraverso la prova di un "apporto specifico", anche se soltanto diretto a rafforzare il proposito criminoso dell' ideatore o dell' esecutore.

8) Secondo la Difesa si sarebbe dovuto rilevare, in base al contenuto delle dichiarazioni del Cancemi, che la decisione di compiere la strage era stata presa da altri (il Riina) e che tale decisione era stata comunicata al Cancemi per la semplice regione che egli solo aveva direttamente aderito al progetto stragista. Inoltre per superare il dubbio che un' eguale comunicazione fosse pervenuta al Calò, doveva farsi ricorso ad una "presunzione". Pertanto per il Calò era impossibile opporsi all' altrui determinazione, spe-

cie considerando che il Cancemi ha escluso di avere ricevuto un mandato stragista da parte del Calò.

E' sufficiente richiamare quanto già sopra analiticamente esposto (supra, punto V), ovverosia come, attraverso l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali: a) è stato escluso che il Cancemi abbia deciso in via del tutto "*autonoma*" di aderire alla strage di Capaci ed anzi è stato accertato che lo stesso Cancemi voleva informarne il proprio capo Calò Giuseppe a mezzo del cognato Mattaliano Gregorio, ma che tale suo proposito non venne realizzato poiché il Riina volle personalmente curare l' informativa; b) è stato riscontrato, in modo incontroverso agli atti di causa, che il Cancemi ha partecipato alla fase deliberativa ed esecutiva della strage in esame. Per cui l' unica conseguenza logica da trarne è che l' attiva partecipazione alla strage da parte del sostituto Cancemi, costituisce rilevante indizio di consapevole adesione da parte del capo mandamento Calò, senza il cui assenso quella partecipazione attiva non avrebbe potuto giammai svolgersi; segno questo evidente che il Riina diede seguito all' incarico assunto e che il Calò venne "effettivamente" informato;

9) In ordine alla sussistenza della responsabilità concorsuale con riferimento al delitto di omicidio e non di strage, valgono le analitiche considerazioni espresse con riferimento alla posizione dell' imputato Agate Mariano cui va fatto integrale rinvio (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3),.

10) Va confermato il rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento formulata nel pregresso giudizio di secondo grado, per gli stessi motivi ivi espressi (i mezzi istruttori dedotti dalla Difesa non apparivano né nuovi, né decisivi, mentre il copioso materiale probatorio in atti consentiva al Collegio di pervenire alla decisione). Nel presente processo riunito è stata ammessa, all'udienza del 3 ottobre 2003, la richiesta di confronto tra il Calò ed il Cancemi.

11) Va pure rigettata, per la sua palese infondatezza, la doglianza con cui il Difensore ha impugnato le ordinanze emesse nel corso del primo giudizio, sul rilievo che le esigenze della Difesa non avevano ricevuto la dovuta tutela non essendo stata consentita la prova a discarico.

In proposito pertanto vanno confermate, per le ragioni ivi espresse ed in base anche alle identiche argomentazioni formulate nella sentenza di secondo grado (non annullata sul punto e cui va fatto integrale rinvio) le ordinanze censurate in via del tutto "generica" dalla Difesa, atteso che con i dedotti motivi dovevano "intendersi riprodotte tutte le censure afferenti alla utilizzabilità degli atti raccolti in violazione di norme di volta in volta invocate in udienza, come risultava dai relativi verbali". È infatti pacifico che, per il combinato disposto degli artt. 581 lett. e) e 591 lett. c) c.p.p., l'onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso non può essere assolto per relationem, con il semplice rinvio alle doglianze formulate nel corso del precedente giudizio senza indicarne, almeno sommariamente, il

contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni da risolvere.

12) Va infine rigettata la richiesta subordinata relativa al trattamento sanzionatorio inflitto al Calò, in base alle stesse identiche ragioni già espresse nella sentenza di secondo grado (acquisita agli atti) cui va fatto integrale rinvio (v. sent. pag. 1045 e segg. e, comunque, infra, nella sede relativa al trattamento sanzionatorio).

IX- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale sono stati riproposti i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto. Inoltre:

1)

La Difesa ha sviluppato la tesi secondo cui l' "uomo di onore", specie se capo mandamento, non è più in condizione di occuparsi delle vicende dell'organizzazione, come peraltro dichiarato dal Mutolo secondo il quale "l' uomo d'onore arrestato doveva farsi il carcerato". Ha aggiunto che il Calò dal 1975 si era trasferito a Roma e non si era più stato interessato alle vicende di Cosa Nostra, quanto meno dall' inizio della sua detenzione nel 1985. In senso analogo lo stesso Calò, con le dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 20 gennaio 2006, ha affermato di essere del tutto estraneo alle stragi avvenute nel 1992, poiché "lui era un soggetto che non aveva ordinato alcun omicidio e che non aveva mai ordinato alcuna strage".

Va obiettato che:

a) Dalle emergenze processuali risulta pacifico che il capo mandamento, anche se detenuto, conserva la sua carica. Ne costituiscono esempi, nel presente processo riunito, Buscemi Salvatore e Montalto Salvatore, i quali, come risulta dalle rispettive posizioni cui va fatto rinvio, nonostante il prolungato periodo di loro detenzione hanno mantenuto il ruolo di vertice occupato nella Commissione Provinciale palermitana. In tal modo confermandosi la nota citazione del Brusca, il quale ha più volte affermato che la carica di capo mandamento viene mantenuta "vita natural durante" a meno che il titolare non diventi collaboratore dì giustizia o si dimetta. Inoltre il Cancemi, nel presente giudizio, ha ribadito che la carica di capo mandamento si conserva, nonostante lo stato di prolungata detenzione, fino a quando la persona, se pur in agonia "*respira nel letto*" (per entrambe le citazioni v. Parte Quarta, Capitolo sesto). Nella specie, peraltro, è stato accertato che il Calò anche dopo la strage di Capaci continuava nella attiva gestione del mandamento di Porta Nuova, tanto da imporre la nomina del Cucuzza quale suo sostituto (in seguito all'intervenuta collaborazione del Cancemi) da affiancare al Mangano la cui nomina era invece voluta dal Riina (v. amplius supra, Punto IV).

b) Va evidenziato che non è stata indicata la localizzazione della frase del Mutolo secondo la quale "l' uomo d'onore arrestato doveva farsi il carcerato". In realtà, dagli atti della sentenza di primo grado relativa alla strage in

Spatro

esame (v. parte terza, capitolo primo, pag. 31, dichiaraz. Mutolo), risulta una frase simile a quella su riportata, ma che esprime un significato diverso da quello attribuitogli dal Difensore. Il collaborante infatti ha riferito che nel corso del giudizio di primo grado relativo al maxi processo, ove egli stesso era imputato, aveva proposto dal carcere al Riina di contattare un personaggio influente nell' ambiente giudiziario. Il Riina, rispondendogli, lo aveva invitato a "*fare i carceratelli*" , lasciando ad altri il pensiero di "aggiustare il processo". Proprio il Mutolo, nel presente giudizio di rinvio (udienza del 14 novembre 2003) ha ribadito che il Calò ha mantenuto la qualifica di capo mandamento di Porta Nuova, poiché la carica di capo mandamento "dura a vita".

c) Non è vero che il Calò abbia preso le distanze da Cosa Nostra in seguito al suo trasferimento a Roma nel 1970 e nemmeno è vera la sua stessa dichiarazione secondo cui egli sarebbe estraneo alle stragi del 1992 poiché non aveva mai ordinato né stragi né omicidi.

Basti opporre alcune parti delle 14 pagine del certificato penale dell'imputato, lette con la solita precisione dal Procuratore Generale dott. Patanè nel corso della sua requisitoria e riportate nella memoria del 12 aprile 2006, da cui risulta: "Prescindiamo dalla strage giudicata dalla Corte d'Assise di Firenze per la quale Calò è stato condannato all'ergastolo e con riferimento alla quale si dice vi potrebbero essere degli elementi per richiedere una revisione del processo, a dire del Difensore, ma vi sono tutti gli

omicidi per i quali Calò è stato condannato: dalla sentenza della Corte d'Assise di Palermo, del 17 marzo 1995 che l'ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per tre anni; di poi condanne per omicidi commessi il 30 maggio 1978, 21 luglio 1979, 23 aprile 1981, 11 maggio 1981, 15 giugno 1981; ed ancora 25 febbraio 1982, 15 aprile 1982, 16 giugno 1982, 3 settembre 1982; sentenza della Corte d'Assise di Palermo in data 1° giugno 1999, di condanna per un omicidio del 7 dicembre 1984; ancora sentenza Corte d'Assise di Appello di Palermo del 15 ottobre 1996 per un omicidio commesso l'8 febbraio del 1983. Ancora altra sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo del 17 febbraio 1998, di condanna ad ulteriore ergastolo ed isolamento diurno per altri omicidi del 9 marzo 1979, 6 gennaio 1980, 30 aprile 1982; altra sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo del 18 febbraio 1998, per omicidio del 16 maggio 1979. Altro ergastolo con isolamento diurno proviene dalla sentenza della Corte d'Assise di Appello Palermo del 28 aprile del 1999 per l'omicidio commesso a Palermo il 22 settembre 1981, un altro a Cinisi il 19 novembre 1982, un altro a Carini il 21 novembre 1983 ed un altro commesso nella Repubblica Federale Tedesca il 20 febbraio 1984. Altro ergastolo proviene da una sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo dell'1 dicembre 1999 per un omicidio commesso a Roma nel 1981. Altra condanna all'ergastolo è stata inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 31/3/2000 per omicidio del 28 luglio 1985, una strage del 6

agosto 1985. Altro omicidio commesso l'11 ottobre 1983 in Maddaloni. Ancora altri omicidi, ancora vi è la strage di Chinnici. Vi è ancora la strage di via D'Amelio. Quindi è un certificato penale davvero impressionante che stride con quell' immagine di mafioso, come dire, 'alla buona' che la Difesa ha proposto" (pag. 218).

2)

La Difesa (pag. 35 del verbale 20 gennaio 2006), si è riportata al processo di secondo grado relativo alla strage in esame. Ha citato il collaborante Siino Angelo il quale, all'udienza del 24 novembre 1999 di quel processo, avrebbe dichiarato di avere incontrato, nell'ottobre 1992 nel carcere di Termini Imerese il Calò, che gli avrebbe detto "*ma cu fu stu scienziatu*" che determinò Riina a commettere la strage, ovverosia "chi è stato questo pazzo che ha suggerito, che ha avallato questa strage". Frase questa che, ad avviso del Difensore, sarebbe la prova "di una dissociazione ideologica dalla scelta compiuta", una dissociazione non ex post, ma una chiara contrarietà alla strage compiuta.

Vanno opposti i medesimi condivisibili rilievi formulati dal Procuratore Generale il quale, con la sua memoria del 12 aprile 2006 (v. pag. 214 e segg.,) ha evidenziato che: a) il colloquio nel Carcere di Termini Imerese, avvenuto in presenza anche del Brusca, del Montalto e di altri associati detenuti, aveva ad oggetto non già la strage di Capaci ma quella di via D'Amelio (per la quale l'imputato è stato poi condannato con sentenza o-

Sparlo

ramai definitiva); b) la contrarietà manifestata con la colorita espressione "cu fu stu scienziatu", si riferiva solo all' "accelerazione" data alla già decisa uccisione del giudice Borsellino che, effettuata a breve distanza dalla strage di Capaci, aveva determinato l' inasprimento del regime carcerario (il c.d. "carcere duro") con pregiudizio diretto per i detenuti "mafiosi", tra cui anche il Calò e gli altri suoi interlocutori (Siino, Brusca, Montalto).

In tal senso è sufficiente richiamare le pagg. 214 e segg. della citata memoria del Procuratore Generale: "Orbene se esaminiamo il verbale delle dichiarazioni di Siino Angelo, alla citata udienza del 24 novembre 1999, rileviamo che le dichiarazioni di Siino sono diverse da quelle ricordate dal Difensore. Leggiamo a pag. 20 e seguenti della copia informatica di quel verbale, alla domanda "*cosa ha appreso con riferimento alle ragioni dell'eliminazione del dott. Borsellino?*" *Siino dice "... Ma ho avuto poi modo di parlarne in maniera più intensa quando io sono stato a Termini Imerese; a Termini Imerese,* (evidentemente si riferisce al carcere di Termini Imerese) *incontrai Brusca, Calò, Montalto; c'era un sacco di gente che praticamente, debbo dire che come io arrivai mi dissero che non capivano chi era stato questa bella testa, chi era stato questo personaggio che aveva potuto decidere l'uccisione di Borsellino, poiché dicevano tutti coram populo, "ca s'aviano cuitati i cosi"dopo il fatto dell'uccisione di Falcone,* (cioè si erano quietate le critiche). *Non c'era motivo per cui evidentemente c'erano dei problemi che avevano portato ad una accelerazione,*

Sparto

che aveva poi determinato l'uccisione del Dott. Borsellino. ... Sto dicendo così l'espressione, sono state più colorite chi ha potuto determinare un fatto di questo genere, perché in effetti si stavano calmando le cose, nessuno parlava quasi più dell'omicidio del dott. Falcone ed invece questo fatto ha creato una accelerazione <<ca ni cunsumau>>. Si parlava allora che erano i primi giorni del 41 bis e mi creda dottore era veramente un fatto che pesava molto sulle spalle di tutti". Gli viene chiesto "lei ha parlato di una sorpresa per la rapidità dell'eliminazione, cioè queste persone in sostanza hanno mostrato questa sorpresa. Allora io le chiedo questo, la sorpresa verteva solo sul fatto che vi era stata una rapidità di esecuzione o la sorpresa si riferiva anche al fatto che il dott. Borsellino era stato ucciso" e Siino risponde "*no, praticamente la sorpresa era generalizzata, cioè non si capiva perché c'era stata questa accelerazione, perché può essere che era stata messa nel conto l'uccisione del dott. Borsellino, ma non ci capiva perché era stata fatta in quel momento. Per cui evidentemente stigmatizzavano questi personaggi la decisione che era stata presa, che aveva portato ad un aggravamento delle condizioni carcerarie*".

Risulta in tal modo confermato che la contrarietà del Calò era solo per l' "accelerazione" data all' uccisione del giudice Borsellino, da cui era scaturito un inasprimento del regime carcerario. Per tale delitto, peraltro, il Calò risulta oramai condannato con sentenza definitiva.

3)

Sparlo

Il Difensore ha ancora rilevato (pag. 23 della trascrizione del verbale del 20 gennaio 2006) che la frase del Riina, "ai detenuti ci penso io", ha un significato equivoco poiché potrebbe significare che egli si assumeva la responsabilità di interpretare la volontà e le decisioni dei detenuti, quindi tale frase non significherebbe, necessariamente, che egli si assumeva la responsabilità di fare pervenire le informative ai detenuti e riceverne i pareri.

In replica va richiamato, come sia stato dimostrato dall'esame degli atti di causa, che il Riina, per "abitudine", era "solito" trasmettere informative e ricevere pareri per cui si discuteva non solo di questioni di interesse strategico ma anche di "modesta" importanza (v. retro Parte quarta, Capitolo secondo). Tanto contrasta, in modo radicale, con la prospettata tesi secondo cui il Riina si sarebbe limitato ad "interpretare" la volontà, consenziente o dissenziente, dei componenti detenuti della Commissione, i quali, pertanto, non sarebbero stati mai informati di alcuna decisione adottata dai componenti liberi, nemmeno se di massima importanza quale era l'adozione del piano stragista contemplante l'uccisione di numerosi personaggi eccellenti tra cui anche il giudice Falcone (e Borsellino).

Va pure richiamato il chiarimento reso dal Giuffrè in merito alla frase in questione: "ai detenuti ci penso io". Il collaborante ha precisato che con tale espressione il Riina veniva ad assumere una "personale e diretta" responsabilità nei confronti dell' organizzazione mafiosa (v. retro v. retro Parte quarta, Capitolo secondo, sezione prima). Consegue che il Riina rimaneva

vincolato dalle sue stesse parole e, quindi, doveva poi "*necessariamente*" informare i capi mandamento detenuti. Infatti, qualora non lo avesse fatto, si sarebbe trovato esposto a sicura responsabilità nei confronti degli eventuali dissenzienti. Rischio questo che il capo dell' organizzazione non intendeva giammai correre, in quanto, non solo sarebbe stato smentito da chi non aveva ricevuto l' informativa, ma addirittura avrebbe in tal modo provocato l' insorgenza di insanabili contrasti all'interno dell'organizzazione ove occupava una posizione di supremazia che egli era interessato a mantenere e non già a compromettere.

4)

La circostanza evidenziata dalla Difesa, secondo cui il Calò nel 1992 era in attesa di giudizio in Cassazione e non aveva interesse ad essere coinvolto in fatti eclatanti quali le stragi, è superata dalla condanna "definitiva" riportata dall'imputato per la strage di via D'Amelio. Per cui è del tutto coerente la conseguita prova, nel presente processo di rinvio, in ordine alla responsabilità concorsuale del Calò in merito alla strage di Capaci.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Calò, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

X - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi la penale responsabilità di Calò Giuseppe in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

FARINELLA GIUSEPPE

L'imputato Farinella Giuseppe deve anche rispondere della strage di Via D'Amelio ed al riguardo v. amplius infra (Capitolo terzo) la relativa sede di trattazione concernente l'analitica esposizione dei motivi con cui si perviene all' affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a tale delitto.

Con riferimento specifico alla strage di Capaci, qui esaminata, l'imputato è stato assolto in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta riformata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (con condanna alla pena dell' ergastolo e con isolamento diurno di mesi diciotto), a sua volta annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La Difesa dell'imputato aveva richiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità dell' appello, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nella Legge 20 febbraio 2006, n. 46, intervenuta in corso di causa. La Corte ha rigettato l' istanza per i motivi esposti nell'ordinanza in data 20 aprile 2004, il cui contenuto è stato già in precedenza riportato (retro, Parte prima, Capitolo terzo).

La questione deve ritenersi ormai superata in quanto, dopo l' effettuata pubblicazione del dispositivo relativo al presente processo riunito, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 (ud. 24 gennaio 2007), ha dichiarato:

a) costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

<u>I- L' annullamento della Cassazione</u>

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

"*Nell'interesse del ricorrente vengono esposti due motivi di gravame, so-*

nendosi l'inadempimento dell'onere valutativo (che si richiede particolarmente "severo" e capillare nei confronti delle chiamate in correità), concretamente evidenziato dall'illegittimo procedimento giustificativo di errori e contraddizioni delle dichiarazioni collaborative, e, dall'altro, richiamandosi gli specifici passaggi delle conseguenti discrasie rinvenibili nel ragionamento affermativo della responsabilità a titolo di concorso morale prestato dal Farinella.

"Il procedimento motivazionale denota, secondo il ricorrente, violazione della indicata disciplina ed apprezzabili carenze logiche, in quanto: - accreditatasi senza riscontri la mera "convinzione" dei collaboratori in ordine alla sua appartenenza all'organo di vertice di Cosa Nostra, il fondamento probatorio di tale responsabilità è rimasto ricollegato alla esistenza di un sostituto in grado di informare il capo-mandamento – libero al tempo della deliberazione del febbraio 1992 – a seguito della comunicazione ricevuta dal Biondino; al riguardo rilevando pure che molti collaboratori hanno dimostrato di non conoscere il Farinella, si è postulata l'operatività automatica del "teorema Buscetta", poi puntualmente confutata dalla sentenza "Lima", ampiamente richiamata nelle sue enunciazioni di principio che "la prassi è mutata e si è instaurata quelle delle riunioni ristrette)", che non rileva di per sé "l'affermazione generica che comunque Riina garantiva preavvisi ai capi- mandamento detenuti", che non è per ciò più adeguata la conseguente "mera circolazione di prova in ordine alla regola

Sparto

dell'art. 110 C.P., che, in particolare, "può darsi anche che gli affiliati di Cosa Nostra ritengano anche gli assenti non avvertiti, solo per l'incarico da essi rivestito in Commissione, responsabili della decisione" assunta in ordine alla commissione del "delitto eccellente", - ma ciò non rileva in riferimento alla posizione del Farinella, in relazione al quale non sono emersi riscontri di contributi consapevoli e volontari, che possono avere comportato effetti di rafforzamento o di agevolazione, idonei ad integrare i presupposti del concorso morale nel contestato ampio disegno criminoso.

"E in sintesi, si è prospettato, anche nella discussione dibattimentale, che non si è tenuto conto dei riscontri in ordine alla impossibilità del Farinella di essere presente alla riunione deliberativa della strage ed al mancato riferimento specifico dei suoi apporti – anche di profilo morale - nella strage di Capaci (per la quale nessun collaboratore ha chiamato in causa l'imputato)" (pagg. 162 – 164).

<u>II - I compiti devoluti al giudice di rinvio</u>

affermato che:

"L'articolata censura risulta fondata in conformità dei criteri anticipati in via di principio, non emergendo l'adeguata individuazione di elementi probatori confermativi della partecipazione deliberativa del Farinella nel-

Spalo

la iniziale riunione ristretta programmatica e della successiva informazione ricevuta per la fase stragistica, costituita appunto dalla strage di Capaci.

"E, pertanto, deve farsi luogo all'annullamento della sentenza impugnata riservandosi, alla sede del disposto rinvio, il conseguente nuovo esame delle rilevanti risultanze processuali, che nella libera valutazione demandata, possano avvalorare (o escludere) come effettivamente realizzata l'informazione del Farinella, tenendosi conto da un lato, che il Cancemi ha riportato la dichiarazione del Biondino di aver ricevuto il generico mandato del Riina (ma non ha precisato quali siano i coimputati che lo stesso Biondino abbia detto di aver così contattato); e dall'altro, che il riferimento del Brusca sulla partecipazione del Farinella alla riunione di Altofonte successiva all'omicidio dell'on. Lima (con esternazione di un significativo gradimento per la "strategia stragista": "finalmente abbiamo messo mano... continuiamo a rompere le corna") richiede la qualificazione probatoria di riscontri dimostrativi di specifico coinvolgimento morale nella determinazione successivamente assunta per la strage di Capaci" (pagg. 164-165).

In sostanza la Corte di legittimità ha devoluto al giudice di rinvio il compito di accertare se sussista o meno la prova del concorso morale dell'imputato, ritenendo insufficiente il riferimento al mandato informativo conferito dal Riina al Biondino e rilevando l' assenza di ulteriori riscontri

alla frase di compiacimento che l'imputato ebbe ad esternare al Brusca in merito all'intervenuta uccisione dell'on.le Lima.

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) Il ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato, arrestato il 21 marzo 1992 in esecuzione di un mandato di cattura emesso il 20 marzo 1992 dall' Ufficio Istruzione del Tribunale di Termini Imerese, era libero all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda).

La citata sentenza di parziale annullamento della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci, ha ulteriormente confermato, con autorità di giudicato in proposito, il ruolo di componente della Commissione Provinciale all' epoca svolto dal Farinella in funzione della su indicata qualità di capo del mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde.

Su tale punto, infatti, la Corte di legittimità non ha formulato alcun rilie-

Ad abundantiam comunque va aggiunto che:

a) La Corte di primo grado ha proceduto all' analitico esame di parecchi collaboranti ed è pervenuta alla condivisibile conclusione secondo cui -alla stregua della valutazione globale delle emergenze probatorie, e, in particolare, dall' esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel diverso grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze dei su indicati collaboranti, i quali erano affiliati a Cosa Nostra all' epoca della strage di Capaci- Farinella Giuseppe era a capo del mandamento di Gangi San Mauro Castelverde, per la cui conduzione, dopo l'arresto, si avvaleva del proprio figlio Domenico con ruolo di sostituto. In tal senso infatti si sono espressi i collaboranti Di Matteo, Onorato, Calvaruso, Cancemi, Ganci, Anzelmo, Brusca e Di Carlo (v. sentenza, parte terza, cap. terzo, pag. 409 e segg.). In particolare è stato precisato che il territorio del mandamento del Farinella ricadeva nella provincia di Messina ma, per "Cosa Nostra", era ricompreso nell' ambito della competenza della Commissione Provinciale poiché ilnquel mandamento ricadevano paesi della provincia palermitana, come Cefalù.

b) Ad identiche condivisibili conclusioni è pervenuta la Corte di secondo grado (v. sentenza, da pag. 1019). Nel corso del relativo processo, infatti, i collaboranti Cucuzza e Siino hanno confermato il ruolo svolto dall' imputato. Il Brusca ha ribadito che il Farinella, dopo l'arresto, era stato sostituito dal figlio Domenico, per conto del quale aveva commesso un omicidio. Ha pure precisato che l' operato di Domenico Farinella aveva determinato ma-

Spalo

lumori tali da indurlo ad informare il Riina ed a proporgli la rimozione del sostituto; cosa che tuttavia non era stata possibile (ud. del 2 luglio 1999, citazione riportata nella su indicata sentenza da pag. 1019 e segg.).

c) La carica di sostituto, ricoperta da Farinella Domenico, risulta confermata dai collaboranti Calvaruso e Brusca nel corso dei giudizi di primo e secondo grado relativi alla strage di via D' Amelio (v. rispettivamente, Parte terza, cap. terzo da pag. 513 e Libro terzo da pag. 694)

d) Nel presente giudizio di rinvio i collaboranti Giuffrè e Cancemi hanno ulteriormente confermato il ruolo di componente della Commissione Provinciale svolto dal Farinella.

e) Nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio (v. infra) è stato specificato, con autorità di giudicato sul punto, che "*la conservazione, a seguito dell'arresto, del ruolo nell'associazione è dimostrata da numerosi incontri in ambiente carcerario (Onorato), dalle confidenze riguardanti il 1994 di Santi Pullarà e dai ricordi del Calvaruso, circostanze tutte ampiamente descritte nella decisione di primo grado, cui quella impugnata in questa parte si riporta*" (pag. 15).

In definitiva, dunque, è pacifico il permanere del ruolo ricoperto dall' imputato anche dopo la data del suo arresto avvenuto il 21 marzo 1992 ed anche dopo l'arresto del Riina (marzo 1993), fino al 1994 (v. infra).

IV - La valutazione del giudice di rinvio: 2) La prova del concorso morale.

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali. In particolare.

A)

1)

Durante il precedente giudizio di merito non è stato attribuito adeguato rilievo alla importante circostanza relativa all'effettiva posizione occupata nell'ambito di Cosa Nostra da Rampulla Pietro, il quale risulta (oramai accertato con sentenza definitiva) avere attivamente partecipato alla fase esecutiva della strage di Capaci. Il Rampulla, che all'epoca risiedeva a Caltagirone, è stato collocato, dai collaboranti Avola e Calderone, come appartenente al clan Santapaola, rappresentante della provincia mafiosa di Catania in seno alla Commissione Regionale (v. infra la relativa posizione). Per tale coinvolgimento del Rampulla, la Cassazione, con la sentenza da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, ha rigettato il ricorso del Santapaola, la cui condanna è divenuta irrevocabile, in base al rilievo che la partecipazione del Rampulla "*non poteva essere richiesta e conseguita senza specifico consenso del referente, capo della famiglia mafiosa di appartenza*" (pag. 258)..

Siffatta statuizione è comunque compatibile con la circostanza, emergente dagli atti processuali, secondo cui il Rampulla, pur facendo parte del clan del Santapaola, non aveva per nulla reciso i legami con il gruppo di originaria appartenenza diretto dal Farinella, al quale era pertanto legato da rapporti di obbedienza. In proposito, infatti (v. sent. app. strage di Capaci, pag. 1223):

- a) Gioacchino La Barbera aveva posto in rilievo di aver appreso da Nino Gioé che Rampulla rivestiva il ruolo di rappresentante della famiglia di Mistretta;

- b) Calogero Ganci, depositario di conoscenze più recenti rispetto a quelle di Calderone risalenti al 1981, aveva collocato Rampulla nel mandamento di S. Mauro Castelverde (denominazione quest' ultima alternativa del mandamento di Gangi);

- c) parimenti Brusca aveva riferito che l'essere vicino o a disposizione di Santapaola non significa aver perso il collegamento con la famiglia mafiosa di origine; dichiarazione, questa, di massimo rilievo ove si richiami la citata sentenza della Cassazione la quale ha tra l'altro evidenziato che era stato proprio il Brusca a "*contattare e convocare*" il Rampulla (p. 259). Da siffatti riferimenti risulta evidente che le dichiarazioni di Avola e di Calderone pur non essendo per nulla incompatibili sono però "parziali" in quanto offrono informazioni provenienti da chi appartiene alla struttura mafiosa

etnea e quindi ignora la più complessa figura del Rampulla, legato anche alla provincia di Messina.

Del resto non è dato rinvenire, dall'esame di tutti gli atti processuali, l' esistenza di una regola in base alla quale, nell' ambito di Cosa Nostra, sia vietata la contestuale appartenenza di un "uomo d'onore" a due gruppi territoriali di province diverse. In definitiva, dunque, se per un verso risulta dimostrato che il Rampulla faceva parte del gruppo catanese diretto dal Santapaola, per altro verso risulta pure dimostrato che il Rampulla non era stato "dimesso" dal gruppo di originaria appartenenza facente capo al Farinella, cui doveva obbedienza.

Tale posizione subordinata del Rampulla si coglie appieno rilevando che il Farinella occupava una posizione di massimo prestigio nell'ambito di Cosa Nostra. Apparteneva infatti ad una famiglia "rispettata" nell'ambiente e che "da sempre" aveva rappresentato il potere mafioso in un territorio vastissimo che comprendeva tutta la provincia di Messina e l' intero arco montuoso delle Madonie.

In proposito il collaborante Siino ha riferito che: "*Peppino Farinella ... era universalmente rispettato, in effetti era un personaggio giusto, cioe' un personaggio di grandissima caratura anche umana, per cui questo Peppino Farinella era rispettato da tutti ... la famiglia Farinella apparteneva a quella che viene chiamata la mafia maurina, che era una mafia che si perde nella notte dei tempi. La mafia... i maurini all'interno del... delle Mado-*

Spreto

nie era stato... era un qualcosa di storico. Poi la famiglia Farinella e' stata sempre preponderante nella gestione di quel territorio, aveva un territorio immenso che si estendeva dalle... diciamo, dalla zona di Campofelice di Roccella a... praticamente a Barcellona Pozzo di Gotto, una zona immensa, con montagne, cose, piante, dove tutti i membri della famiglia Farinella finora, fino a Peppino, perche' poi suo figlio era un personaggio diverso, erano tutti personaggi rispettati che ricorrevano alla violenza quanto meno possibile, erano dei personaggi pero' di grandissimo rilievo e caratura mafiosa. E da sempre sono stati quelli che hanno retto il mandamento nelle Madonie, mandamento immenso" (v. dich. 27 febbraio 1999, p. 45-65, sent. secondo grado, strage via D'Amelio, libro terzo, p. 695).

E' dunque impensabile, stante l'elevata caratura mafiosa del Farinella, che il Rampulla potesse mai partecipare alla fase esecutiva della strage di Capaci, il più importante dei delitti imputabili a Cosa Nostra, senza previamente informarlo stante che dal relativo ambito associativo non si era staccato nonostante la sua attuale militanza con il clan del Santapaola.

Ne discende che la partecipazione del Rampulla alla fase escutiva della strage di Capaci costituisce rilevante indizio che dimostra il consapevole assenso prestato non solo dal Santapaola, ma pure dal Farinella, nei cui confronti il Rampulla, era legato da inderogabili rapporti di subordinazione in quanto, come sopra accertato, non aveva mai "dimesso" il suo legame con il gruppo di originaria appartenenza. Segno evidente che il Farinella

era stato informato della rinnovata uccisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista e vi aveva assentito, addirittura assicurando al Riina, per la fase esecutiva del delitto da realizzare con modalità stragista, la "concreta disponibilità" di Pietro Rampulla uomo d'onore che era pur sempre collegato al gruppo da lui comandato.

Una siffatta conclusione risulta ulteriormente confermata dall'ulteriore convergente indizio qui di seguito riportato (infra n. 2).

2)

Occorre in proposito richiamare come nel corso del giudizio di secondo grado è stata riportata, a dimostrazione della condivisione del piano stragista da parte del Farinella, l' espressione di compiacimento da lui rivolta al Brusca in riferimento all'avvenuta uccisione dell'on.le Lima avvenuta il 13 marzo 1992: "*Finalmente abbiamo messo mano.... Continuiamo a rompere le corna*".

In questa sede di rinvio occorre sottolineare che non si è trattato solo di una semplice frase di compiacimento, ma di un più completo "colloquio" intercorso tra il Farinella ed il Brusca, cui va attribuito il suo significato reale.

Il Brusca ha infatti riferito (ud. del 2 luglio 1999, pag. 23, processo appello strage di Capaci, riportata nella relativa sentenza da pag. 1019) che il Farinella, subito dopo l' omicidio Lima, era andato a trovarlo ad Altofonte,

nella casa di Di Matteo, per ragioni legate agli appalti. Il colloquio si è svolto nei seguenti termini:

"[dice il Farinella] *Finalmente abbiamo messo mano, e io* [il Brusca] *ho detto, ci dissi: 'Si, zù Peppi - ci dissi – si'*". Dopodiché [il Farinella] dice: "*Continuiamo, cioè continuiamo a rompere... a rompere le corna*".

"*E dopodiché gli ho detto: 'Zù Peppi, perché lo dice a me? - ci dissi - Perché non si incontra con Totuccio - cioè con Salvatore Riina - e glielo dice?' Dici*: [il Farinella] *'Va bé, che problema c'è? O glielo fai sapere tu o io è la stessa cosa'. Non mi sono più visto da quel momento in poi con Peppino Farinella. Subito dopo, non mi ricordo se dopo una settimana, dieci giorni, o comunque subito dopo, è stato arrestato*".

Risulta dunque evidente come in quel linguaggio allusivo e stringato, tipico di due esponenti di spicco di Cosa Nostra, il Brusca ha correttamente interpretato, nell'espressione del Farinella, una pronta dichiarazione di "*sua messa a disposizione*" per la diretta partecipazione a quegli "*ulteriori*" delitti che dovevano seguire l'omicidio dell'on.le Lima: non ci fermiamo ma "*continuiamo* a romperci le corna". Per cui il Brusca ha suggerito al Farinella di "*incontrasi*" con il Riina e manifestare a lui personalmente i suoi propositi. Il Farinella ha risposto che comunque era la stessa cosa: "*o glielo fai sapere tu o io*".

Risulta ancora che, in effetti, la comunicazione fu poi trasmessa dal Brusca, il quale, nel corso del processo di secondo grado sulla strage di via

D'Amelio, ha riportato in modo più specifico il contenuto del colloquio in esame. Farinella gli disse: "*Finalmente abbiamo messo mano e dava la disponibilità se c'era bisogno come fatto esecutivo, per quello che poteva servire*". Il Riina venne informato dal Brusca e " *apprezzò tanto il messaggio*" (v. dich. 23 gennaio 1999, pag. 252,256,257 e sent. secondo grado strage via D'Amelio, pag. 704). Il Brusca in sede di controesame è stato ancora più esplicito affermando che la frase testuale era stata la seguente: "*finalmente si sono messi a romperci le corna, cioè finalmente abbiamo messo mano. Se c'è di bisogno sono a disposizione*" (ibidem, pag. 350).

E' dunque pacifico che il Farinella, per nulla sorpreso dall'avvenuto omicidio dell'on.le Lima, ha manifestato di essere ben consapevole del fatto che quell' omicidio rappresentava solo l'inizio di una serie di ulteriori delitti dei quali era a conoscenza, e pertanto, per la concreta esecuzione di tali ulteriori delitti, dichiarava la propria "immediata disponibilità partecipativa".

Del resto una siffatta "consapevolezza" del Farinella, al momento dell' incontro di Altofonte, risulta avvalorata dalle stesse dichiarazioni rese dal Brusca alla Corte di Assise di Appello nel corso del processo Borsellino bis (v. pag. 129) conclusosi con la condanna di alcuni imputati , oramai definitiva, tra cui il Greco e l'Aglieri. In quella sede il Brusca ha riferito la frase del Farinella "*Finalmente abbiamo messo mano e se c'è bisogno sono a disposizione*". Ha poi aggiunto: "*Quindi per me significa che Peppino Fari-*

nella si sta mettendo a disposizione per fatti esecutivi, non perché lui gli doveva chiedere un parere o meno. Per me significava che lui in qualche modo doveva essere a conoscenza di quello che si stava facendo in quel momento per fatti che era avvenuti prima. Non so se sono stato chiaro". Dunque il Brusca ha ribadito che il Farinella non intendeva manifestare un proprio parere di assenso al Riina, ma intendeva dichiarargli la propria "disponibilità" a partecipare alla realizzazione dei delitti che dovevano seguire all'omicidio dell' on.le Lima (*si sta mettendo a disposizione per fatti esecutivi, non perché lui gli doveva chiedere un parere o meno*). Di qui la fondata deduzione del Brusca, secondo il quale, il Farinella aveva conoscenza delle imminenti stragi, poichè aveva avuto già conoscenza dell' omicidio Lima (*per me significava che lui in qualche modo doveva essere a conoscenza di quello che si stava facendo in quel momento per fatti che era avvenuti prima*).

Va aggiunto che questa "messa disposizione" del Farinella, dopo l'omicidio dell'on.le Lima, ha trovato riscontro nella circostanza sopra esposta, ovverosia che a tale delitto ha fatto seguito la strage di Capaci nella cui fase esecutiva è stato coinvolto Rampulla Pietro, legato al clan catanese capeggiato dal Santapaola, ma, al tempo stesso, un uomo d'onore "non dimesso" dall' originario gruppo di appartenenza facente capo al Farinella, a costui subordinato. La partecipazione del Rampulla non poteva certo avvenire senza l'assenso del Farinella (oltre a quello del Santapaola).

Sparlo

E' dunque evidente, in base al contenuto del colloquio sopra riferito, che il Farinella, nel periodo in cui era libero e quanto meno nel periodo intercorrente tra l' avvenuta uccisione dell' on.le Lima (13 marzo1992) ed il suo arresto (20 marzo 1992), aveva ricevuto la debita informativa ed aveva prestato il proprio assenso al piano stragista, da lui approvato e condiviso nella sua unitarietà strategico-decisionale che comprendeva anche la novata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino.

Conclusione, questa, ora confortata, con massima autorevolezza, da quella di contenuto identico, riportata nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio (da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio) secondo la quale: "*la frase di giubilo pronunciata dal Farinella quando egli era ancora libero (Lima è stato ucciso il 12 marzo 1992) è sintomatica della adesione alla deliberazione stragista del febbraio-marzo*" (v. pag. 15).

Tanto che, con la su indicata sentenza, censurandosi la motivazione assolutoria dei giudici di secondo grado i quali "*non avevano dato alcuna rilevanza alla condotta* [del Farinella] *antecedente al reato ed in particolare alla frase di giubilo pronunciata quando egli era ancora libero*", è stato richiesto al giudice di rinvio di procedere alla relativa "*rivalutazione, ai fini del concorso nel delitto in esame*" (pag. 15)

3)

Ulteriore elemento di conferma dell'avvenuta conoscenza ed approvazione del piano stragista da parte del Farinella, risulta, nel presente giudizio di rinvio, dalle dichiarazioni rese dal collaborante Giuffrè il quale (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004) ha riferito che l' imputato, con ruolo di capo mandamento, era presente alla riunione degli auguri di metà dicembre 1991. E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino. (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo). In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito).

4)

Dagli atti di causa risulta che il Farinella era un attivo partecipe alle riunioni della Commissione Provinciale. Tanto peraltro è stato accertato, con autorità di giudicato, dalla sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, che ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato per la sua condanna, divenuta definitiva, in merito al delitto associativo contestatogli. Da tale sentenza (da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, limitato alla sopra indicata strage) risulta infatti che "*la sua assidua partecipazione alle riunioni della cupola è largamente attestata*" (pag. 15).

Il Brusca ha ricordato la presenza del Farinella anche alla riunione di fine 1990 inizio 1991, svoltasi in casa Priolo, nel corso della quale era stata decisa l'uccisione dei responsabili delle rapine ai Tir. Ha pure riferito di avere commesso vari omicidi, nel 1991, su richiesta del Farinella e nel suo territorio (v. sent. secondo grado strage via D'Amelio, pag. 515).

Nel presente giudizio, all'udienza del 23 gennaio 2004, il Cancemi ha ribadito di conoscere Farinella e di averlo visto più volte nelle riunioni della Commissione, in particolare durante gli anni 1990 e 1991.

Tanto conferma che l'imputato era costantemente aggiornato sulle questioni che interessavano l' organizzazione, e, soprattutto, doveva esserlo sulla questione di massima importanza strategica quale era l'approvazione del piano stragista includente l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino.

In proposito il Cancemi alla su indicata udienza del 23 gennaio 2004 ha aggiunto, che il Riina gli disse di avere pure informato il Farinella in merito alle stragi da compiersi. Ha confermato tale dichiarazione all' udienza del giorno successivo in sede di riesame difensivo.

5)

Nel giudizio di primo grado sulla strage di via D'Amelio risulta che Farinella Domenico, sostituto del padre Giuseppe, anche in seguito alle due stragi in esame, mantenne stretti rapporti con i più accaniti fautori della linea stragista e precisamente con il Brusca ed il Bagarella il quale ultimo aveva assunto la gestione operativa di Cosa Nostra dopo l'arresto del Riina.

Sperlo

(v. in tal senso, sent. parte terza, cap. terzo, pag 513 e segg., dichiarazioni Brusca e Calvaruso).

In proposito vale richiamare che tra i vari indizi posti a fondamento della prova indiziaria in precedenza svolta a dimostrazione dell' effettuata informativa e conseguente assenso da parte anche degli "assenti e detenuti", è stato annoverato pure quello attinente all'accertata circostanza, rilevante ed incontroversa, secondo cui: non esiste alcun atto di causa o alcuna dichiarazione collaborativi da cui potersi dedurre che in seguito all'uccisione dei giudice Falcone (e Borsellino) si verificarono "spaccature o contrasti" all'interno della Commissione Provinciale, né che si crearono fazioni o gruppi avversi o semplici "malumori" di alcuno dei componenti; anzi, all'opposto, le risultanze processuali convergono nel dimostrare che la Commissione ebbe a funzionare "con regolarità" anche a distanza di tempo dalla strage di Capaci (e di Via d'Amelio).

Segno questo inequivoco e sicuro, non già di un "consenso postumo", ma che la regola della competenza era stata osservata anche "*in precedenza*" e dunque anche e soprattutto con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista. L' indizio in esame, quindi, al pari di tutti gli altri costituenti oggetto della prova indiziaria (v. amplius retro nella relativa sede di trattazione, Parte Quarta, Capitolo secondo), vale a provare che l' informativa del Riina è stata "*preventiva*" e quindi il destinatario, componente della Commissione, è stato

posto nella condizione di esprimere il proprio assenso "*prima*" della commissione del delitto. Per cui il regolare funzionamento della Commissione, anche a distanza di tempo dell' avvenuta strage, costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

Siffatta diversa valutazione delle risultanze processuali, porta al superamento dell'obiezione secondo cui la riscontrata regolarità di funzionamento della Commissione (e la riscontrata assenza di divisioni e spaccature al suo interno) avrebbe solo il significato di un consenso "postumo" e quindi sarebbe irrilevante.

Da quanto esposto discende che gli stretti legami intrattenuti quanto meno fino al 1994 con il Brusca ed il Bagarella da parte di Farinella Domenico, sostituto dell'imputato durante la sua detenzione, viene a confermare che "*anche prima*" della strage di Capaci era stata osservata la regola della "competenza" deliberativa e quindi costituisce rilevante indizio dell'effettuata preventiva informativa e della conseguente prestazione di assenso da parte dell' imputato Farinella Giuseppe in merito alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino).

6)

Da quanto precede ed in particolare dal colloquio avvenuto ad Altofonte con il Brusca, risulta accertato che il Farinella, "in stato di libertà" fino al 20 marzo 1992, aveva avuto conoscenza del piano stragista, tanto che si era "messo a disposizione" del Riina per partecipare all'esecuzione dei delitti

che dovevano seguire all' uccisione dell' on.le Lima. Infatti alla strage di Capaci ebbe a partecipare il Rampulla, il quale, come già detto, pur appartenendo al clan catanese del Santapaola non era stato dimesso dal suo gruppo messinese di origine capeggiato dal Farinella.

Solo ad abundantiam va pertanto aggiunto che durante il "periodo di sua detenzione" presso la Casa di Reclusione di Termini Imerese (decorrente dal 21 marzo 1992), il Farinella ha effettuato colloqui con parenti e difensori. In proposito la Direzione di tale Casa Circondariale ha comunicato, con nota del 13 ottobre 1994 (allegata agli atti del processo di secondo grado), che nell' Istituto vi sono "due sale per i colloqui con i familiari che contemporaneamente possono ospitare rispettivamente sei e otto famiglie; nell'attesa di incontrare i familiari e/o i legali hanno la possibilità di parlare tra loro solo i detenuti allocati nello stesso reparto e se non sono sottoposti a divieto di incontro tra loro. Il detenuto de quo durante il periodo sopra indicato, non era sottoposto a divieto di incontro di carattere amministrativo e/o giudiziario".

Nonostante il figlio Domenico fosse stato arrestato nello stesso mese di marzo, non risulta che il Farinella avesse preclusioni per comunicare anche con "uomini d'onore". All'opposto risulta, se pur con riferimento a periodo successivo all'avvenuta strage di Capaci ma prima di quella di via D' Amelio, che il Farinella, nel carcere di Termini Imerese ove era detenuto, poteva usufruire di colloqui e contatti con vari "uomini d'onore" tra i quali pri-

meggiava, per il suo prestigio in Cosa Nostra, il genero Pullarà Santi, figlio di Pullarà Giovanbattista, di cui hanno riferito sia il Brusca che il Calvaruso (v. in tal senso parte terza, pag. 517, sent. primo grado, strage via D'Amelio). Altre visite ha ricevuto da parte di Virga Rodolfo (il 1° giugno ed il 14 luglio 1992), anche egli "uomo d'onore" e nipote del Farinella in quanto figlio della sorella (v. Brusca, ud. 18 luglio 2001, proc. primo grado, strage via D'Amelio).

In proposito la sentenza della Cassazione sulla strage di via D'Amelio (v. infra), accertando con autorità di giudicato la permanenza del ruolo ricoperto dal Farinella dopo il suo arresto, ha posto a fondamento di tale statuizione, tra l'altro, "*i numerosi incontri in ambiente carcerario (Onorato)*" intrattenuti dal Farinella.

Resta fermo comunque, come dimostrato nel presente processo (retro, Parte Quarta, Capitolo seso), che di regola era il Riina a curare l' informativa ai detenuti e che la relativa trasmissione era ben possibile nell'ambiente carcerario in quanto non si sono mai registrate, in concreto, per "Cosa Nostra," episodi di preclusione.

B-

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i

1)

a) "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), hanno ricevuto la preventiva informativa ed hanno effettuato la conseguente prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista adottato nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 e nel corso della precedente riunione degli auguri di metà dicembre 1991, alla quale risulta avere partecipato l' imputato Farinella Giuseppe, il quale all' epoca si trovava in stato di libertà (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui anche l'Aglieri) (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisio-

ne di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Farinella Giuseppe (con ruolo di capo mandamento), nè ha impedito a costoro, compreso il Farinella, una volta informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione

Provinciale, come l' attuale imputato con ruolo di capo del mandamento di Gangi-San Mauro Castelverde (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova indiziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenzia-

rio; b) quanto ai "liberi", come l'imputato Farinella, era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l'eventuale stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Capitolo sesto), ivi compreso il Farinella

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia alcuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Farinella (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui aggiunto che il Farinella, nel periodo in cui venne rinnovata la decisone di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), si trovava in stato di libertà, essendo stato arrestato il 21 marzo 1992. Egli era quindi in grado di avere contatti frequenti con gli altri associati e di aggiornarsi, specie sulle questioni di rilevanza strategica per "Cosa Nostra", e, senza dubbio, l' uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) era la più importate delle decisioni mai adottate dall' organizzazione mafiosa.

Vale richiamare quanto sopra esposto per ribadire che: a) dal colloquio avvenuto ad Altofonte con il Brusca, risulta accertato che il Farinella, "in stato di libertà" fino al 20 marzo 1992, aveva avuto conoscenza del piano stragista, tanto che si era "messo a disposizione" del Riina per partecipare all'esecuzione dei delitti che dovevano seguire all' uccisione dell' europarlamentare. Infatti alla strage di Capaci ebbe a partecipare il Rampulla, il quale, come già detto, pur appartenendo al clan catanese del Santapaola non era stato dimesso dal suo gruppo messinese di origine capeggiato dal Farinella; b) durante il "periodo di sua detenzione" il Farinella ha avuto concreta possibilità di effettuare "numerosi incontri in ambiente carcerario" con uomini d'onore di rilevante spessore, quali il Pullarà, il Virga e l' Onorato.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Farinella Giuseppe, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6) In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Farinella con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

V – La riforma della sentenza di primo grado

Le considerazione espresse inducono alla riforma della sentenza assoluzione di primo grado, in quanto l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali porta ad affermare, in replica alle opposte deduzioni ivi contenute che:

- L' informativa non doveva essere curata necessariamente dal sostituto del Farinella ben potendo essere curata anche dal Riina il quale, di regola, vi provvedeva se il capo mandamento era detenuto o se se si trattava di comunicargli decisioni di particolare importanza (v. amplius retro, Parte Quarta, Capitolo sesto).

- Il Rampulla, partecipe alla fase esecutiva della strage di Capaci, se pur affiliato al gruppo catanese diretto dal Santapaola non era stato dimesso dall' originario gruppo di appartenenza diretto dal Farinella, al quale il Rampulla era legato da vincoli di subordinazione ed obbedienza.

- La frase di compiacimento espressa dal Farinella al Brusca ha assunto il significato di una vera e propria "messa a disposizione" per la partecipa-

zione agli ulteriori delitti che dovevano seguire l' omicidio Lima, in attuazione concreta di quanto deliberato nel piano stragista.che contemplava anche l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino).

- Nessun rilievo occorre attribuire al mandato informativo affidato dal Riina al Biondino, in quanto la responsabilità dell'imputato risulta fondata sul complesso degli ulteriori elementi indiziari sopra esposti. Peraltro come già dimostrato (v. retro Capitolo primo, considerazione comuni a tutti gli imputati), il mandato del Biondino concerneva soltanto l'imminente attuazione della fase "esecutiva" della strage di Capaci e non il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), che era stato già deciso con l' effettuata approvazione del piano stragista. Infatti tale mandato informativo del Biondino: a) è stato temporalmente localizzato, dalla sentenza di merito sulla strage di Capaci, come effettuato circa trenta/quaranta giorni prima dal 23 maggio 1992 in cui avvenne la strage di Capaci; b) a tale data, e dunque circa il 13/23 aprile 1992, il piano stragista, comprendente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), era stato già "da tempo" approvato dalla Commissione Provinciale: riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992; c) tanto che, alla su indicata del 13 aprile 1992 di svolgimento del mandato informativo del Biondino, il piano stragista era stato già portato a concreta esecuzione: il 13 marzo 1992

Spalo

era stato commesso l' omicidio dell'on. le Lima, costituente il primo dei delitti previsti nel citato piano.

VI - I motivi di appello

Le considerazioni sopra svolte, inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l' accoglimento del relativo ricorso. Per cui non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam va richiamato che la Difesa, con il principale motivo di gravame ha dedotto che l'imputato doveva esser assolto con formula ampia dai reati a lui ascritti a titolo di concorso morale e materiale, in quanto la formula adottata ex art. 530 comma 2 c.p.p. non era giustificata dalle risultanze processuali, atteso che era altresì dubbia la qualità di capomandamento attribuitagli e, quindi, di un suo concorso nel delitto di strage.

In replica è sufficiente il richiamo alle considerazioni già sopra espresse, da cui invece risultano comprovati, sia il ruolo di capo mandamento rivestito dal Farinella e sia la sua partecipazione alla strage in esame a titolo di concorso morale.

VII- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la Difesa ha riproposto i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto. Ha inoltre illustrato i seguenti motivi:

a) Le dichiarazioni del Giuffrè sono inattendibili, e non riscontrate. In subordine va rilevato che Giuffrè ha riferito quello che è stato il suo modo di intendere il discorso del Riina ma non ha indicato come gli altri presenti abbiano percepito quel discorso. Comunque se i presenti avessero acconsentito avrebbero dovuto giubilare per dare un concreto segno di assenso e non rimanere in silenzio, segno che erano dissenzienti e che le stragi erano volute dal solo Riina.

b) Il Brusca non è riscontrato in merito all'incontro avuto ad Altofonte. Comunque, la frase di compiacimento espressa dal Farinella al Brusca ne dimostra l' innocenza e non già la sua responsabilità. Invero, "finalmente abbiamo messo mano", esprime che il Farinella non sapeva nulla del piano stragista, in quanto "finalmente" viene pronunziato da chi per la prima volta apprende l'avvenuta uccisione dell'on.le Lima e non certo da chi, come l' imputato, non aveva preso parte alla decisione con cui venne deliberato quel delitto e venne anche approvata la decisione di uccidere il giudice Falcone (e Borsellino).

Spello

c) Il Brusca è inattendibile avendo dichiarato che sostituto dell'imputato era il figlio Domenico, mentre in realtà quest'ultimo era stato anche arrestato lo stesso giorno del padre.

d) Il Brusca, all'udienza del 23 gennaio 2004, ha affermato che il Rampulla venne autorizzato direttamente dal Riina a partecipare alla strage di Capaci. Ha pure detto che fu egli stesso a raccomandare al Rampulla di non parlare con nessuno in quanto sarebbe stata cura del Riina avvertire il Farinella.

e) E' illogica la riunione di fine anno 1991 riferita dal Giuffrè, poiché in quel periodo di attesa del maxi processo era conveniente per "Cosa Nostra" rimanere in silenzio, specie considerando che si avevano buone possibilità di un suo esito positivo.

f) In subordine l'imputato può rispondere del solo delitto di omicidio, non pure di strage.

In replica vanno opposte le seguiti considerazioni.

Sub a)

Il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), ha riferito che alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 erano presenti la maggior parte dei capi mandamento e loro sostituti liberi, e, tra costoro, gli imputati Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe e Montalto Giuseppe.

E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stra-

gista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino. (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1987 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del mandamento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione, doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

Vale pure richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrate per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata (retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3°

c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

E' inoltre sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni svolte, nelle rispettive sedi, per quanto concerne, per un verso, la complessiva attendibilità del Giuffrè (Parte prima, Capitolo secondo), e, per altro verso, la specifica validità delle sue dichiarazioni, corredate da adeguati riscontri, in merito alla riunione di metà dicembre 1991 da lui riferita (Parte seconda, Capitolo terzo).

Sub b) Sull' esatto significato della frase di compiacimento espressa dal Farinella al Brusca, è sufficiente il rinvio a quanto sopra detto. Infatti tale frase rende evidente che l'imputato non era per nulla sorpreso per l'avvenuto omicidio dell'on.le Lima, anzi egli era ben consapevole del fatto che quell' omicidio rappresentava solo l'inizio di una serie di delitti per la cui esecuzione manifestava la propria "disponibilità partecipativa".

Le dichiarazioni del Brusca, proprio poiché non riscontrate non assumono rilievo di prova "diretta" ma assume valore di rilevante indizio (ex art.

192, co.2° c.p.p.) che, unitamente agli altri, concorre a configurare la responsabilità a carico dell'imputato.

Sub c) E' pacifico, agli atti (v. supra), il ruolo di capo mandamento svolto dall'imputato e quello di sostituto svolto dal figlio Domenico. La circostanza che entrambi i Farinella siano stati arrestati nello stesso giorno del 21 marzo 1992 non annulla certo la permanenza nei ruoli rispettivamente ricoperti, specie rilevandosi che, come sopra dimostrato, il figlio Domenico, scarcerato nell' ottobre 1992, ha seguitato ad espletare la propria carica anche dopo l' arresto del Riina, mantenendo concreti contatti operativi per la gestione del mandamento con il Bagarella subentrato al Riina ed anche con il Brusca (che lo disistimava).

Sub d) La circostanza che il Rampulla sia stato invitato dal Brusca a non parlare con nessuno, nemmeno con Riina, del suo coinvolgimento nella strage di Capaci, non è in contrasto, ma al contrario avvalora che l' informativa al Farinella venne curata "personalmente" dal Riina e fu approvata. Ove così non fosse stato, il Farinella avrebbe rimostrato, ma agli atti non vi è traccia di una tale contestazione. Anzi, all'opposto, vi è la dichiarazione del Brusca da cui risulta, come già detto, che il Farinella si era dichiarato "disponibile", così rivelando di conoscere anche i delitti che sarebbero seguiti all' uccisione dell'on.le Lima, tanto che alla strage di Capaci ebbe a partecipare il Rampulla, a lui ancora subordinato nonostante fosse transitato nel clan etneo del Santapaola.

Sub e) E'stato ampiamente dimostrato (v. retro, Parte Seconda, Capitolo secondo), attraverso l' analitica esposizione cronologica delle molteplici riunioni di Commissione Regionale, che in pendenza del maxi processo la Commissione Regionale, e pure quella Provinciale, non hanno assunto una posizione per nulla "cauta". Il Riina, già dall'estate del 1991, aveva manifestato i suoi fondati timori essendo falliti i tentativi rivolti a condizionare favorevolmente l' esito del maxi processo e pertanto, onde approntare una risposta immediata, si è attivato in modo spasmodico per convocare parecchie riunioni in cui si è discusso del piano stragista, pervenendosi alla sua approvazione nel duplice contenuto strategico (obiettivo di vendetta e di destabilizzazione statale) e deliberativo (contestuale uccisione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, ivi compresi i giudici Falcone e Borsellino). Di tali riunioni, alcune, hanno addirittura previsto il compimento di atti di "preparazione esecutiva" per attentare alla vita del giudice Falcone: organizzazione della missione romana a Castelvetrano e spedizione in Belgio per l'approvvigionamento di armi. Tanto che, con puntualità cronometrica, in base a quanto già deciso e predisposto durante la pendenza del maxi processo, il giorno dopo la sentenza della Cassazione depositata il 30 gennaio 1992, è stata autorizzata la c.d. missione romana affidata ad un commando di Trapani (31 gennaio) e, due giorni dopo, il 1° febbraio, è stata tenuta l' ultima riunione (esecutiva) di Commissione Regionale, avente ad esclusivo oggetto l' uccisione del giudice Falcone.

Sub f) In merito alla sussistenza del delitto di strage e non già di omicidio, va effettuato il rinvio alle considerazioni già espresse a proposito della posizione dell'imputato Agate Mariano (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3).

Va infine rilevato che

1) Vanno aggiunte ancora, poiché comuni alla strage di Capaci, le considerazioni costituenti replica ai motivi di appello proposti dalla Difesa in riferimento alla sentenza sulla strage di via D' Amelio, il cui processo di primo grado, a differenza di quello per la strage di Capaci, ha statuito la responsabilità partecipativa del Farinella (v. amplius infra, Capitolo terzo).

2) Nel presente giudizio di rinvio, tenendosi conto dei rilievi formulati dalla Corte di Cassazione, il giudizio di responsabilità formulato a carico dell' imputato non è stato fondato sul solo rilevante indizio costituito dalla sua carica di capo mandamento ed è stato del tutto omesso, poiché non rilevante, il c.d. "mandato informativo" del Biondino riferito dal collaborante Cancemi. La responsabilità del Farinella è stata affermata in base ad un "*complessivo e convergente risultato probatorio*", da cui è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Fari-

nella, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VIII – Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse, deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Farinella Giuseppe in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto riformata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

GERACI ANTONINO

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato Geraci Antonino **risulta essere deceduto** nel febbraio 2007, in data successiva alla lettura del dispositivo con cui, nel presente processo, è stata affermata la sua responsabilità in ordine alla strage di Capaci.

Con riferimento specifico alla su indicata strage l'imputato è stato condannato in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta confermata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha accolto il ricorso dell'imputato "*essendosi fondata l'affermazione di colpevolezza del Geraci sull'applicazione della regola deliberativa di Cosa Nostra (apoditticamente ritenuta operativa) e sul solo riscontro del rilievo della condanna patita nel maxi processo, ma non es-*

sendosi considerato che il Brusca ed il Cancemi non lo hanno mai dichiarato presente in riunioni deliberative e che non è rimasto individuato il sostituto nelle titolarità del mandamento, come indispensabile presenza rappresentativa connessa alle precarie condizioni fisiche dell'imputato" (pag. 175)

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

In sostanza la Corte di Cassazione ha rilevato che la "valorizzazione" del ruolo di capo mandamento svolto dall'imputato, non costituisce elemento sufficiente ai fini della configurazione del concorso morale nella strage di Capaci e nei reati connessi, in quanto non è indicativo di "*effettiva informazione ricevuta in ordine alla deliberazione di eliminazione del dott. Falcone ed alle previste modalità stragistiche dell' attentato*", per cui al giudice di rinvio è stato demandato di riesaminare la posizione del Geraci "*che, alla stregua delle risultanze processuali (comprese quelle già valutate nella sentenza impugnata) ed all'esito del connesso procedimento argomentativo, risulterà definita nei termini consequenziali di affermazione (o esclusione) della relativa responsabilità concorsuale di tipo morale*" (pag. 177).

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) il ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato era libero all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda)

La su indicata sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, ha confermato, con autorità di giudicato parziale, il ruolo di componente della Commissione Provinciale all' epoca svolto dall' imputato Geraci in funzione della sua qualità di capo del mandamento di Partinico.

Su tale punto, infatti, la Corte di legittimità non ha svolto alcun rilievo critico né ha assegnato alcun compito valutativo al giudice di rinvio, limitandosi a precisare, come già sopra detto, che "*il Geraci è risultato gravato soltanto dal consistente indizio della riferita titolarità del mandamento di Partinico*" (pag. 176).

Ad abundantiam comunque va aggiunto che la Corte di primo grado ha proceduto all' analitico esame di parecchi collaboranti. E' quindi pervenuta alla condivisibile conclusione -alla stregua della valutazione globale delle emergenze probatorie, e, in particolare, dall' esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel diverso grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze, dei su indicati collaboranti i quali erano affilia-

ti a Cosa Nostra all' epoca della strage di Capaci- che il mandamento di Partitico era diretto da parte del Geraci.

In particolare vale qui riportare le argomentazioni confermative svolte con la sentenza di secondo grado (v. pagg. 1020 e segg.) e con le quali è stato precisato che:

1) La qualità di capomandamento di Partinico in capo a Antonino Geraci era stata processualmente accertata nel maxiprocesso di Palermo e la Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 non solo aveva rigettato il ricorso dell'imputato in ordine alla condanna per i reati associativi, ma aveva annullato anche con rinvio l'assoluzione pronunciata dal Giudice di secondo grado nei suoi confronti per l'omicidio del Commissario della P.S. Boris Giuliano, essendo stato rilevato il suo legame con la fazione corleonese.

2) La permanenza della predetta qualità del Geraci sino all' epoca della strage di Capaci risulta provata dalle convergenti, inequivocabili dichiarazioni rese in proposito da Anzelmo, Giovanni Brusca, Cancemi, Di Matteo, al quale il Geraci era stato presentato da Vincenzo Di Giorgio, uomo d'onore della famiglia di Partinico, Calogero Ganci, Mutolo e Gioacchino La Barbera, che aveva conosciuto personalmente il Geraci, essendosi recato da lui insieme a Giovanni Brusca.

3) Sulla qualità di capo mandamento dell' imputato debbono positivamente valutarsi le convergenti dichiarazioni dei collaboranti escussi in pri-

mo grado, non assumendo alcuna efficacia dirimente di tale assunto la tesi difensiva, tendente ad escluderne la suddetta qualità: a) in base alle isolate dichiarazioni di Contorno che restano travolte da quelle di segno opposto rese da una pletora di collaboranti; b) in base al rilievo dell' avanzata età e dei malanni del giudicabile, che non costituiscono causa di dismissione dalla carica di capo mandamento.

4) Per contestare la tesi difensiva, secondo cui già dal 1981 il Geraci non era capomandamento, sono state citate le dichiarazioni del Cancemi che si riferiscono ad epoca successiva: " ... *il vecchio è il capomandamento di Partitico ... anche mi ricordo che nell' 83 io personalmente accompagnai Giuseppe Calò a San Giuseppe Iato in una tenuta di... di Bernardo Brusca e appunto qua c'è stata una riunione di commissione nell' 83, e io l'ha ho visto tante persone che fanno parte di Cosa Nostra, e fanno parte della commissione come Michele Greco allora c'era là presente, Riina Totò, Pippo Calò, Nené Geraci, Bernardo Brusca e altri, Pippo Gambino, Gangi Raffaele, Salvatore Buscemi, questi erano tutti presenti in quella riunione dell' 83*..." (ud. del 19 aprile 1996).

Le argomentazioni sopra riportate (nn. 1,2,3,4), che vanno del tutto condivise e che confermano le valutazioni operate dai giudici di primo grado, comprovano il ruolo di capo mandamento di Partinico rivestito dall' appellante, assai vicino allo schieramento corleonese, come riferito tra l'altro da Mutolo che lo aveva conosciuto in carcere.

Spesso

Negli stessi termini, nel presente processo di rinvio, si sono espressi i collaboranti Vara Ciro (udienza del 24 ottobre 2003), Mutolo Gaspare (udienza del 14 novembre 2003), Cancemi Salvatore (udienza del 23 gennaio 2004), Ferrante Giovan Battista (udienza del 29 ottobre 2003) il quale ultimo ha pure aggiunto che il sostituto del Greco era Francesco Lo Jacono;

IV - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

A -

1)

Nel presente giudizio di rinvio, l'effettuata informativa su iniziativa del Riina e la prestazione di assenso da parte del Geraci non risultano genericamente dedotte dalla riscontrata posizione di titolarità del mandamento di Partinico, ma risultano ancorate alla concrete deduzioni espresse attraverso specifiche dichiarazioni collaborative.

In particolare il Cancemi, all'udienza del 23 gennaio 2004, ha dichiarato di sapere che il Geraci venne informato dal Riina in merito alla decisione di uccidere il giudice Falcone con l'attentato progettato a Capaci. Ha ribadito,

in seguito a specifica domanda del Procuratore Generale, che il Riina gli disse di avere informato anche il Geraci ed ha precisato che se costui fosse stato dissenziente il Riina lo avrebbe certamente fatto presente.

2)

Rilevante riscontro al Cancemi sono le dichiarazioni rese all'udienza del 29 ottobre 2003 dal Ferrante. Il collaborante ha innanzi tutto riferito che il sostituto del Geraci era Francesco Lo Jacono. Ha aggiunto che Lo Jacono è stato presente alle riunioni che, nel periodo antecedente e successivo all' omicidio dell'on.le Lima ed anche per tutto il periodo delle stragi del 1992, il Riina ha organizzato al "baglio" Biondo ed a casa del Biondino.

E' evidente che l'assidua presenza del Lo Jacono alle su indicate riunioni, dimostra come il Geraci fosse stato informato della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista, approvandola.

3)

Ad ulteriore conferma dell'avvenuta approvazione del su indicato piano stragista, da parte del Geraci, basti richiamare la sua condanna, oramai definitiva, per l' omicidio dell'on.le Lima e reati connessi. In proposito, all'udienza del 3 marzo 2004, il Procuratore Generale ha prodotto la sentenza della Corte di Assise di Palermo del 15 luglio 1998, confermata in sede di rinvio dalla sentenza della Corte di Assise di Palermo in data 10 maggio 2002, divenuta definitiva.

B) -

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come gli attuali imputati ivi compreso il Geraci assente, non risulta abbiano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); b) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi gli attuali imputati e dunque anche il Geraci, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in

giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui alcuni sono anche nel presente processo) (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Geraci (con ruolo di capo mandamento di Partinico), nè ha impedito a costoro, compreso il Geraci, una volta informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato con ruolo di capo del mandamento di Partinico (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova in-

diziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", come l'imputato Geraci, era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l'eventuale stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Geraci

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia al-

cuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Geraci (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui richiamato quanto sopra esposto (supra lettera A, n. 2), ovverosia che il Lo Jacono, sostituto del Geraci, è stato presente alle riunioni che, nel periodo antecedente e successivo all' omicidio dell'on.le Lima ed anche per tutto il periodo delle stragi del 1992, il Riina ha organizzato al "baglio" Biondo ed a casa del Biondino. E' evidente che l'assidua presenza del Lo Jacono alle su indicate riunioni, dimostra come il Geraci fosse stato informato della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista, approvandola.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Geraci, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6)

In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Geraci, con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

V - I motivi di appello

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam vanno qui di seguito riportati i seguenti motivi di impugnazione.

a) L' affermazione della penale responsabilità dell' imputato era stata fondata sulle dichiarazioni dei collaboranti prive di riscontri esterni idonei a dare contezza della veridicità e dell'autonomia delle stesse; tale circostanza assumeva maggiore rilievo laddove si tenesse conto che alcuni dei propalanti avevano iniziato a collaborare con la giustizia a dibattimento i-

noltrato, dopo aver conosciuto non solo il contenuto degli atti processuali, ma anche le dichiarazioni degli altri collaboranti.

b) Non risultavano rispettati i canoni previsti dall'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione della chiamata in correità, atteso che non erano emersi sufficienti elementi per ritenere intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboranti

c) Nessun riscontro individualizzante si rinveniva a carico dell' imputato in relazione alla sua partecipazione a qualsiasi delle fasi della vicenda processuale.

d) Non era neppure emersa in maniera chiara la prova della causale della strage, che non poteva semplicisticamente ricondursi al delitto di mafia.

e) L' impugnata sentenza era altresì carente di motivazione posto che i primi giudici non avevano adeguatamente valutato le dichiarazioni dei collaboranti, alla stregua delle innumerevoli contraddizioni che le avevano caratterizzate. Così non era stato tenuta in debito conto la sussistenza di motivi di rancore che avevano animato tali dichiarazioni, come quelle provenienti da Calogero Ganci ed F. Paolo Anzelmo che avevano manifestato un particolare accanimento nei riguardi di Raffaele Ganci su cui intendevano scaricare le loro responsabilità.

f) Dal punto di vista probatorio, la Corte d'Assise non aveva ammesso i numerosi mezzi di prova richiesti dalla difesa al fine di dimostrare l' insussistenza dei presunti riscontri esterni.

In particolare, non era stata ammessa la perizia sulle intercettazioni telefoniche e sui tabulati telefonici utilizzati per riscontrare le dichiarazioni di Calogero Ganci e F. Paolo Anzelmo.

Pertanto, la difesa concludeva chiedendo l' assoluzione dell' imputato dai reati ascrittigli, previa riapertura parziale del dibattimento al fine di acquisire i mezzi istruttori richiesti.

Il Difensore con gli ulteriori motivi depositati in data 22 ottobre 1988 osservava che:

a) l' affermazione di responsabilità del Geraci poggiava essenzialmente sulle propalazioni di numerosi collaboranti, i quali concordemente aveva affermato che gli omicidi eccellenti erano deliberati dalla Commissione, alla stregua del teorema enunciato dal pentito storico Tommaso Buscetta. Tuttavia, i primi giudici si erano appiattiti su tali dichiarazioni rinunciando al ruolo essenziale di analisi e valutazione critica della prova.

Invero, i pentiti ("perversi pappagalli") avevano fornito sulla Commissione le notizie più disparate, addirittura contrastanti tra loro, non soltanto con riferimento alla composizione di tale organo, ma anche alla sua esclusiva competenza nella decisione degli omicidi eccellenti. Al riguardo era sufficiente ricordare l' omicidio del dr Gaetano Costa, Procuratore della Repubblica di Palermo; delitto asseritamente voluto e realizzato da Salvatore Inzerillo per dimostrare la sua autonomia ed indipendenza rispetto all' ignara Commissione.

b) In ordine alle decisioni della Commissione, dovendo trovare rigorosa e puntuale applicazione il principio secondo cui la responsabilità penale è personale. Per cui i primi giudici, sulla scorta del c.d. Teorema Buscetta, avevano attribuito credibilità del tutto ingiustificata alle dichiarazioni dei collaboranti privilegiandone le affermazioni, nonostante molto spesso fossero tra loro contrastanti.

c) Ad avviso della difesa il compendio probatorio utilizzato nei confronti di Antonino Geraci era soprattutto incerto, difficilmente riconducibile a strutture logiche conformi al regime della prova penale e tale realtà processuale rendeva palesemente nulla l' apparente motivazione della impugnata sentenza che si era fondata in maniera acritica sulla cosiddetta "convergenza del molteplice".

d) Sotto altro profilo la difesa rilevava che Salvatore Contorno, e non soltanto lui, aveva riferito che prima dell'omicidio di Stefano Bontade, avvenuto nell'aprile del 1981, il Geraci non era più il capo della famiglia di Partinico, essendone stato rimosso a causa della sua cecità, dei suoi malanni e della sua avanzatissima età. Tuttavia, i primi giudici non avevano valutato tali elementi favorevoli all'imputato, appiattendosi sulle contrastanti dichiarazioni di altri pentiti le cui "interessate" parole non adducevano alcun concreto elemento a sostegno della colpevolezza del Geraci.

e) Altro tema non adeguatamente approfondito dai primi giudici era quello relativo alla presenza ed alla posizione assunta sia da Riina che da Gera-

Spanto

ci allorquando la Commissione deliberò la strage di Capaci, non essendo accettabile il teorema espresso dai collaboranti, secondo cui tutti gli omicidi di eccellenti venivano decisi dalla Commissione.

f) Le suddette propalazioni, eccezion fatta per quelle scarsamente attendibili del Cancemi, provenivano da soggetti che non erano componenti della Commissione, né le predette dichiarazioni indicavano dati specifici, obiettivamente riscontrati, ma si limitavano a confermare il fatto notorio (la competenza della Commissione) che non assumeva alcun valore di riscontro esterno. Pertanto, in assenza di riscontri convergenti ed incrociati, le dichiarazioni dei collaboranti non consentivano di ritenere raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine alla strage di Capaci, allo stesso ascritta a titolo di concorso morale, sicché gli stessi andavano mandati assolti dai reati loro ascritti. In particolare, tale soluzione si imponeva nei riguardi del Geraci già mandato assolto, con sentenze passate in giudicato, dai reati di omicidio a lui ascritti a titolo di concorso, quale componente della predetta Commissione provinciale.

In replica ai su indicati motivi è sufficiente richiamare che:

1) La vigenza della regola della "competenza" deliberativa della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti, con riferimento all'epoca delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista, ha costituito oggetto di specifica dimostrazione nell'apposita sede di trattazione (v.

Sperto

retro Parte terza). Il Riina aveva solo modificato le modalità di funzionamento della Commissione, i cui compiti deliberativi non venivano più svolti in assemblea plenaria ma attraverso apposite riunioni ristrette (v. amplius retro).

L' esistenza delle riunioni ristrette effettuate nei mesi di febbraio/marzo 1992, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, risulta oramai accertata con autorità di giudicato da entrambe le sentenze della Corte di Cassazione da cui scaturisce il presente giudizio e che, in ordine a tali riunioni, non hanno formulato alcun rilievo critico e non hanno quindi devoluto alcun compito valutativo al giudice di rinvio (v. amplius retro).

2) Nessuna critica è stata rivolta dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alla presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. In particolare la Corte ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono stati disattesi dalla citata sentenza e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio. In

Spero

effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali, propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

3) In adempimento al mandato assegnato dalla Corte di Cassazione è stato verificato, in via pregiudiziale, se il Geraci rivestisse o meno il ruolo di componente della Commissione Provinciale (capo mandamento o sostituto). Da tale accertamento positivo, nel presente giudizio di rinvio, non si è fatto però scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul ruolo ricoperto. La responsabilità del Geraci è stata infatti affermata su elementi diversi da quelli ritenuti dalla Corte di primo grado e precisamente: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta (supra n. III, lett. B); b) nonché sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione dell' imputato (supra, n. III, lett. A). Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o tacito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone, confluita nel piano stragista. Per il resto, non è stata rivolta alcuna ulteriore censura della Corte medesima in riferimento ai "generali principi" interpretativi attinenti al citato art. 192 c.p.p. in relazione all' art. 110 c. p..

Sparto

4) Il ruolo rivestito dall'imputato, quale capo del mandamento di Partitico, risulta oramai accertato in modo "definitivo" con la stessa sentenza della Corte di Cassazione da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

5) La "causale" della strage di Capaci e la sua riconducibilità a "Cosa Nostra" risultano dimostrate, in modo pacifico, dall'adozione del piano stragista da parte della Commissione Provinciale ed anche da quella regionale (retro, amplius, Parte seconda) in cui è anche confluito il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone.

6) L' imputato deve rispondere a titolo di concorso morale e non già di diretto partecipe, per cui **è** irrilevante che il Brusca ed il Cancemi non ne abbiano indicato la presenza -unitamente al Riina, al Biondino, al La Barbera ed al Ganci- nel corso delle riunioni ristrette da loro rispettivamente riferite (febbraio/marzo 1992). Comunque la mancanza di prova "diretta" sulla personale partecipazione dell'imputato alle su indicate riunioni ristrette non esclude che la relativa dimostrazione sia conseguibile, come in concreto lo è stato, attraverso la prova "indiziaria"

7) In merito alle istanze di rinnovazione dibattimentale ne va disposto il rigetto, sia per le condivisibili considerazioni già espresse nelle relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate e sia perchè gli atti di causa consentono di pervenire alla decisione senza necessità di acquisire gli ulteriori elementi prospettati dalla difesa.

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va aggiunto che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da parte della sentenza della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

VI - Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la Difesa ha riproposto i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto. Ha inoltre illustrato i seguenti motivi:

1) ha insistito sulle precarie condizioni di salute del Geraci, che gli impedivano qualsiasi diretta ed attiva partecipazione alle vicende che interessavano "Cosa Nostra";

2) ha rilevato, in via del tutto subordinata, che il Geraci non può rispondere del delitto di strage potendosi al massimo configurare quello di omicidio.

Sub 1) In merito alle precarie condizioni di salute del Geraci, è sufficiente riportare le condivisibili argomentazioni espresse dal Procuratore Generale dott. Patanè con la memoria depositata il 12 aprile 2006: "Il Geraci è

ora un uomo anziano (essendo nato nel 1917) però questo dato indiscutibile non può influenzare il giudizio che ora deve essere emesso poiché bisogna considerare che al tempo della strage di Capaci il Geraci era di 75 anni e quindi di un'età per nulla incompatibile alla vita dell'organizzazione mafiosa, con il ruolo di capo da lui rivestito. Chiaramente non era un'età adatta a svolgere ruoli di killer o di rapinatore ma non gli impediva di impartire ordini o di dare consigli. Puntualizzo questo poiché ritengo che sia stato troppo enfatizzato il dato relativo all'età e alle condizioni di salute che infatti sono sottolineati negli atti d'impugnazione. E invece questo dato non deve esercitare alcuna suggestione, (poiché si tratterebbe di una suggestione) considerato che all'età di 75 anni il soggetto poteva essere ancora un "apprezzato" capo mandamento, e la sua opinione poteva e doveva essere tenuta nel debito conto dagli altri associati e soprattutto da Riina che come ci ha ricordato più volte il Giuffrè, era un soggetto che teneva molto alla forma, al rispetto delle regole e quindi non avrebbe trascurato di coinvolgere un capo mandamento come Geraci in così importante decisione quale era la strage per eliminare il loro nemico numero uno, cioè Falcone" (pag. 226).

Non è superfluo richiamare che il Cancemi, con riferimento alle precarie condizioni di salute dell' imputato Madonia Francesco il quale peraltro era da tempo detenuto, ha così dichiarato: "*Voglio che si sa Presidente che in Cosa Nostra fino a che una persona respira è quello che è per Cosa Nostra. Finchè respira nel letto, che è in agonia, sta morendo e respira, è*

Spado

sempre quello che è. Non perde nessun diritto di niente. Questa è Cosa Nostra, funziona così" (udienza del 24 gennaio 2004). In sostanza, per "Cosa Nostra", il capo mandamento rimane tale fino a quando non esala l'ultimo respiro, anche se detenuto in una struttura carceraria. A maggior ragione se il capo mandamento si trova in stato di libertà, come lo era il Geraci che poteva ben interessarsi della vita dell' organizzazione mafiosa e parteciparvi attivamente tramite il suo sostituto Lo Jacono Francesco.

Sub 2) Va operato il rinvio alle considerazioni svolte con riferimento alla posizione dell' imputato Agate Mariano (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3) per quanto concerne la configurazione del delitto di strage e non già di omicidio, a carico dell'imputato

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Geraci, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VII - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Geraci Antonino in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone

confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Corte di Appello di Catania
Corte di Assise di Appello - Sezione Seconda

GIUFFRE' ANTONINO

L'imputato Giuffrè Antonino deve anche rispondere della strage di Via D'Amelio ed al riguardo v. infra capitolo terzo.

Con riferimento specifico alla strage di Capaci, qui esaminata, l'imputato è stato assolto in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta, riformata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La difesa dell'imputato aveva richiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità dell' appello, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nella Legge 20 febbraio 2006, n. 46, intervenuta in corso di causa. La Corte ha rigettato l' istanza per i motivi esposti nell'ordinanza in data 20 aprile 2004, il cui contenuto è stato già in precedenza riportato (retro Parte Prima, Capitolo terzo).

La questione deve ritenersi ormai superata in quanto, dopo l' effettuata pubblicazione del dispositivo relativo al presente processo riunito, è inter-

venuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 (ud. 24 gennaio 2007), ha dichiarato:

a) costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

I- L' annullamento della Cassazione e i compiti devoluti al giudice di rinvio

La Corte di legittimità: a) per un verso ha confermato, con autorità di giudicato, il punto concernente la riconosciuta titolarità del mandamento di Caccamo in capo al Giuffrè; b) per altro verso, ha ritenuto violata la disciplina sulla valutazione probatoria ed ha pertanto demandato al giudice del disposto rinvio di "*procedere al nuovo esame delle risultanze complessive*" onde accertare, in base al principio enunciato, se sussista, oppure no, la

prova dell' effettiva partecipazione morale dell' imputato in ordine ai reati contestatigli (pag. 185).

III - La valutazione del giudice di rinvio

Dopo la sentenza di condanna di secondo grado il Giuffè ha iniziato la propria collaborazione con la giustizia (v. amplius retro, Parte prima, Capitolo secondo).

A-

Egli è stato assunto per la prima volta nel presente giudizio di rinvio alle udienze del 12 dicembre 2003, 28 gennaio, 13, 18 e 27 febbraio, 3 e 12 marzo 2004.

Ha riferito (ud. 12 dicembre 2003 p. 14) in merito ad una riunione "inedita" tenutasi alla presenza del Riina, in occasione degli "auguri" natalizi, a fine anno 1991: "*era quasi sempre che nell' approssimarsi delle festività natalizie Salvatore Riina faceva sempre una riunione per lo scambio degli "auguri" e diciamo che la data era sempre tra i primi di dicembre o le ultime di novembre*". Ha aggiunto che uno dei partecipanti, Madonia Salvo, "*dopo pochissimo tempo*" venne arrestato. In effetti risulta agli atti (v. relazione 16 marzo 2004 dei Carabinieri, depositata all' udienza del 19 marzo 2004), che il Madonia è stato arrestato il 13 dicembre 1991. Per cui la riunione in esame può collocarsi come avvenuta a metà dicembre dell' anno 1991.

E' evidente che il periodo in esame è quello di poco antecedente la definizione del maxi processo (30 gennaio 1992), su cui il Riina aveva già il fondato timore di un suo esito negativo. Il collaborante ha infatti premesso che nonostante i tentativi spasmodici effettuati dal Riina al fine di ottenere una decisione favorevole del processo, all'epoca ancora pendente presso la Corte di Cassazione, tuttavia non si prospettava "*nulla di buono*" per Cosa Nostra.

Il Giuffrè ha riferito che partecipavano alla riunione la quasi totalità dei rappresentanti liberi della Commissione Provinciale (capi mandamento o loro sostituti): Matteo Motisi, Giuseppe Farinella, Carlo Greco, Pietro Aglieri, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca, Raffaele Ganci, non so se ne dimentico qualcuno, uno lo dimentico volutamente perché manca Pietro Ucello, Salvatore Biondino, Salvatore Madonia) Giuseppe Montalto e Giuseppe Graviano (udienza 12 dicembre 2003 p. 19 e 28 gennaio 2004, pagg. 12-14)

Il collaborante ha sottolineato che si trattava di una riunione "*importantissima*" perché "*stava per concludersi un ciclo all' interno di Cosa Nostra, cioè ci si avviava alla resa dei conti*" (udienza 12 dicembre 2003, p. 11 e segg.). "*Ripeto che nel novembre-dicembre del '91 c'è stata una riunione al completo di Cosa Nostra dove è stato messo in evidenza da Salvatore Riina che eravamo arrivati, come ho detto e ripeto, al capolinea, cioè ci doveva essere la resa dei conti*" (ud. cit. p. 14).

Tanto che ha più volte evidenziato di essere rimasto impressionato dall' atmosfera "gelida" che si respirava in quella riunione: "*Cioè come ho detto in altre circostanze, qualche riunione io l'ho fatta in seno alla commissione, però non ricordo mai, e in una riunione c'era un clima così gelido, cioè un discorso che almeno a me mi è rimasto impresso nella mente, cioè è stata una riunione dove il discorso natalizio, cioè tutto è passato in seconda... cioè in quella sala c'era il gelo più assoluto*" (ud. cit. p. 14).

Le modalità di svolgimento della su indicata riunione (come risulta dalle numerose udienze in cui essa è stata riferita) possono così sintetizzarsi:

- Il Riina ha comunicato ai presenti che si era "*arrivati al capo linea*", alla "*resa dei conti*".

- Ha poi proceduto a fare un elenco di nomi: prima quelli di Falcone, Borsellino, Lima e poi quelli di Martelli, Mannino.

- Ha aggiunto che era arrivato il momento in cui "*ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità*".

- Ha concluso, con riferimento alla prevedibile reazione dello Stato: "*ci pigliamo quello che viene*".

B -

Per quanto concerne i "contenuti" della riunione in esame, in cui è stato approvato un vero e proprio piano stragista che includeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, valgono

le analitiche argomentazioni già sviluppate nell'apposita sede di trattazione (v. retro, Parte seconda ed in particolare il Capitolo terzo).

E' pertanto sufficiente richiamare in sintesi quanto segue:

1)

E' innanzi tutto importante premettere che: a) che il piano stragista in esame presenta un suo specifico contenuto strategico-deliberativo che è di "minore estensione" rispetto a quello "più esteso" che il "medesimo" piano verrà ad assumere, dopo l'accertato esito negativo del maxi processo (30 gennaio 1992), nel corso delle successive riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992 riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (v. amplius infra, sul piano "più esteso"); b) non si tratta però di due "diversi piani" tra loro contrapposti ed incompatibili; si tratta sempre dello "stesso ed unico" piano stragista che, nel corso del tempo (riunione ristrette di febbraio marzo 1992), viene ad assumere un contenuto decisionale-strategico di "estensione maggiore" rispetto a quella originaria (riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991).

2)

Nella sopra indicata riunione è stato adottato un vero e proprio piano stragista. E' stata formulata una decisione di indubbio contenuto "*deliberativo*" che, per i presenti, viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli delitti ivi contemplati. La deliberazione adottata nel corso della riunione è ben precisa. Si riferisce ad una decisione di morte nei confronti di ben indivi-

duati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli, l'esattore Ignazio Salvo.

Tutte persone che, a diverso titolo, erano state coinvolte nella vita di Cosa Nostra: o perché "nemici" in quanto si erano schierati "contro" l'organizzazione mafiosa con una persistente azione giudiziaria, oppure perché erano "traditori" in quanto avevano ottenuto benefici elettorali o di altra natura e poi non avevano ricambiato i favori ricevuti.

Si trattava peraltro di una situazione complessiva che era maturata nel tempo, gradualmente, sin dall' inizio degli anni '80, ed in merito alla quale era giunto oramai il momento di provvedere in modo definitivo. I nomi già noti in "Cosa Nostra", per i quali era stata da tempo prevista l' eliminazione, erano quelli dell'on.le Lima e dei giudici Falcone e Borsellino. Si è poi parlato anche degli on.li Salvo e Mannino ed è stato fatto anche il nome dell'on.le Martelli. In tal senso si è espresso il Giuffrè:

"*Sono stati fatti i nomi di Falcone, di Boresellino e di Lima. Ma questi nomi non è che siano nati in quella riunione*, lo vado a ripetere di nuovo. Questa strategia, cioè la strategia stragistica, la così detta strategia stragistica, non è che ... cioè si va a trovare ... cioè, viene decisa, cioè viene ad essere applicata nel tempo ..." (udienza del 18 febbraio 2004, pag. 43)

"Il soggetto del discorso va ad interessare, ripeto su uomini politici, e uomini della magistratura *Falcone e Borsellino*, quando io dico uomini politici, la risposta è un po' generica, perché può sembrare che il discorso si

chiudeva prima ai *cugini Salvo*, .. ma nell'elenco non c'era solo il Lima, non c'era solo Ignazio Salvo, *c'erano altri personaggi politici*" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 33 –36)

"Vi era una certa strategia per eliminare anche degli uomini politici, cioè a capo testa di questi vi era Salvo Lima, *successivamente vi erano altri uomini politici che dovevano morire, Mannino* ..." (udienza 13 febbr. 2004, pagg. 20 e 21)

"In modo particolare c'era già una parte politica legata all'onorevole Lima che già da diverso tempo si era defilata, e in modo particolare lui, tant'è vero che poi è stato ucciso; assieme, diciamo, ad altre parti, ad altri personaggi politici, che piano piano hanno fatto un passo indietro, ed in modo particolare mi sembra che ho fatto un certo collegamento fra l'87e quella parte in cui... di partiti che noi appositamente in data '87 in queste elezioni avevamo appoggiato, con riferimento al Partito Socialista Italiano. E se è vero come è vero che *in quel periodo, che abbiamo appoggiato il Partito Socialista e in modo particolare, come ho detto, l'onorevole Martelli*, è altrettanto evidente che poi, strada facendo, il Partito Socialista, *e in modo particolare il Martelli, si è molto defilato*. Tanto è vero che, quando Falcone sale a Roma, darà un appoggio non indifferente allo stesso Falcone" (udienza 18 febbraio 2004, pag. 11).

3)

Nessun dubbio che si trattava di una vera e propria decisione di morte.

E' stato lo stesso Giuffrè a spiegare che "la resa dei conti" significa "*eliminare*" i personaggi indicati in quella riunione: " veda, nel momento in cui in cui si avviava la resa dei conti, *cioè con l' eliminazione delle persone* già programmata" (udienza 12 dicembre 2003. p 27).

In sostanza, occorreva provvedere alla relativa uccisione:

"prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... *insomma per essere chiari all'uccisione del dottore Falcone* ... sono discorsi di una rilevanza notevole, sono discorsi importantissimi e pericolosissimi perché stiamo parlando del dottore Falcone, stiamo parlando di onorevole Lima, stiamo parlando di personaggi di una certa importanza" (udienza 12 dicembre 2003, p. 28)...

"Nel momento in cui il discorso va ad interessare, la provincia di Palermo e non solo, perché ha una ripercussione, *come Salvo Lima, l'omicidio Falcone, l'omicidio Ignazio Salvo,* va oltre i confini provinciali, *dico che quando ci deve essere un omicidio, cioè un fatto eclatante*, un fatto importante, questo veniva deciso dalla commissione provinciale" (udienza 12 dicembre 2003 p. 36)...

"Non so se poi da un punto di vista deliberativo ci siano state altre riunioni. Potevano succedere, poteva succedere cioè per mettere, aggiungere a quei nominativi già noti, cioè altri nominativi che magari erano poco noti nell' elenco *delle persone che dovevano essere uccise*".... (udienza 28 gennaio 2004, p 18).

"*Era notorio all'interno di Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi...*" (udienza 18 gennaio 2004, p.41).

Ed ancora, in sede di controesame, all'udienza del 18 febraio 2004 (pagg. 33, 34), uno dei difensori ha posto una domanda specifica: "Io desidero sapere questo: nel corso di questa riunione della commissione sono stati fatti esplicitamente, cioè nome e cognome, le indicazioni dei soggetti i cui omicidi erano, appunto, facenti parte di questa nuova linea d'attacco? Cioè, in altri termini, si è detto "ora ammazziamo Lima, poi ammazziamo Falcone, poi ammazziamo Borsellino oppure Mannino e poi si cambia programma?" o i nomi non sono stati fatti in quella riunione?".

La risposta del Giuffrè è stata sempre confermativa di quanto in precedenza detto, ovverosia si trattava di uccidere i personaggi indicati in quella riunione: "In quella riunione del novembre, dicembre del '91, appositamente ho detto e ripeto 'siamo alla resa dei conti', cioè verrà attuato quel piano che è andato maturando nel tempo, e siccome sono discorsi di una *gravità estrema*, perché *andare ad uccidere Lima, andare ad uccidere Falcone, Borsellino e così via di seguito*, non è che sia una passeggiata! E nemmeno questo è nato solo in quella riunione, quando noi nel '91 dice '*ora ammazziamo a questi*' Sono discorsi che ci trasciniamo nel tempo" (la parola "gravità" è stata in tal senso corretta all'udienza del 27 febbraio 2004, in quanto inizialmente trascritta, ma erroneamente, come "rarità").

4)

La volontà manifestata dai deliberanti in quella riunione è "perfetta, nel senso che essa è completa in ordine ai delitti approvati.

Si è manifestata attraverso un "corale" silenzio, quale approvazione della "relazione" esposta dal Riina e del relativo "ordine del giorno". Il Riina aveva detto: " "*Ora è arrivato il momento in cui ognuno di noi si deve assumere le sue responsabilità*" (udienza 12 dicembre 2003, p. 20). Nessuno dei presenti ha formulato un' espressa dichiarazione di "*contrarietà*" e non vi è stata "*alcuna replica*" di dissenso. Ciascuno ha assunto la propria parte di responsabilità. Del resto i fatti erano già noti a tutti. Per cui il Giuffrè, se pur consapevole della gravità della decisione adottata in quella riunione, si è alzato dalla sedia soddisfatto, poiché finalmente "la vendetta si abbatteva sui nemici di Cosa Nostra":

"Al discorso fatto da Salvatore Riina, eravamo alla resa dei conti e cioè *non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto*, cioè c'è stato il silenzio più assoluto, è importante lo ribadisco, non era un discorso nuovo è un discorso che si trascinava nel tempo" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 30)

"Non so come devo fare per farmi capire, cioè per spiegarmi, *non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra c'è la coscienza che finalmente la vendetta di Cosa Nostra nei confronti dei nemici prende l'avvio,*

non è che Salvatore Reina su questi argomenti si sia prolungato più di tanto, prima perché mi sento sempre sottolinearlo questo argomento era abbastanza noto a tutti, diciamo che *abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica*" ... (udienza 12 dicembre 2003, p. 32)

"Quando io mi sono alzato dalla sedia, mi sono alzato da un lato, perché incosciente non ero e non lo sono tuttora, che *si andava incontro a un periodo poco bello*, nello stesso tempo mi sono alzato dalla sedia *con la soddisfazione* tra virgolette e non lo dico con leggerezza *che finalmente, ripeto la vendetta di Cosa Nostra, si abbatteva sui nostri nemici*" (udienza 12 dicembre 2003, p. 36)

E' dunque evidente che l' assoluto "silenzio", seguito alle parole del Riina, aveva assunto il significato di un unanime "tacito consenso" e non certo quello di una mera adesione "interna" di significato meramente psicologico.

La prova al riguardo è stata data dal Giuffrè.

Egli, alla fine della seduta, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta di Cosa Nostra cominciava ad abbattersi contro i suoi nemici*". Segno evidente che, rimanendo silente, aveva espresso il proprio consenso per la "resa dei conti" ovverosia per l' eliminazione dei personaggi eccellenti indicati dal Riina. Per quest'ultimo pertanto il silenzio dei presenti a-

veva assunto il significato di un tacito consenso, ovverosia di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile".

Non si trattava peraltro di una personale opinione del Giuffrè sul modo di intendere anche il silenzio serbato dagli altri componenti della Commissione, presenti a quella riunione.

E' fondamentale infatti rilevare che per "dissentire" occorreva formulare un'espressa dichiarazione al riguardo, con una manifestazione di "contrarietà" o di "replica", rispetto a fatti già da tempo noti a tutti. Il Giuffrè ha infatti sottolineato che: "Al discorso fatto da Salvatore Reina, eravamo alla resa dei conti e cioè *non c'è stata nessuna replica, cioè non ha parlato più nessuno, cioè non c'è stato uno, nemmeno io, che ha detto che si era contrari a questo fatto*, ... non era un discorso nuovo è un discorso che *si trascinava nel tempo*" ... (udienza 12 dicembre 2003 p. 30) ... " *non c'è in questo discorso una meraviglia, da parte nostra* ... questo era argomento *abbastanza noto* a tutti, diciamo che *abbiamo appreso questa notizia e non c'è stata da parte nostra nessuna replica*" ... (udienza 12 dicembre 2003, p. 32).

Per cui, in sostanza, la mancanza di replica, l'assenza di contrarietà, e dunque il silenzio, ha assunto il significato di una pacifica "approvazione".

La riprova dell'assenso prestato in quella riunione degli ""auguri"" di fine anno 1991 è stata data dallo stesso Riina. Egli infatti, come risulta dalle dichiarazioni del Cancemi (v. amplius infra Parte quarta, Capitolo quarto,

in cui tali dichiarazioni sono state riportate per esteso), se avesse attribuito a quel silenzio il significato di un dissenso avrebbe sentito suonare il proprio "*campanello di allarme*" e si sarebbe "*precipitato*" per convocare la Commissione e discuterne. Nel caso di specie non vi era alcuna necessità di convocazione, in quanto la maggior parte dei componenti liberi della Commissione erano, in quel momento, presenti. Il non avere richiesto alcuna spiegazione del silenzio che aveva fatto seguito alle sue affermazioni, comprova, in modo incontrovertibile, che il Riina ha attribuito il significato di "tacito consenso" al comportamento silente di tutti i presenti alla riunione, nessuno escluso.

A conclusione della seduta di metà dicembre 1991, dunque, tutti i componenti della Commissione, con il loro silenzio, hanno esplicitato un' approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepita dal Riina. In tal senso peraltro, la giurisprudenza di legittimità (v. amplius retro, sentenza Abbate, Parte Quarta, Capitolo quarto) ha enunciato il principio secondo cui per consenso tacito deve anche intendersi "l' *approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile*".

5)

Il punto relativo ai riscontri alle dichiarazioni del Giuffrè è stato analiticamente trattato nella relativa sede a cui fa effettuato integrale rinvio (v. Parte Seconda, Capitolo terzo, sezioni terza, quarta e quinta).

E' sufficiente qui richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè:

1) nei confronti dello stesso collaborante, vengono ad assumere valore di affermazione "confessoria" in merito alla sua diretta e personale partecipazione all' adozione del piano stragista ("meno esteso") deliberato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991, in cui è tra l'altro confluito il rinnovo della decisone di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino.

2) nei confronti delle altre persone indicate come presenti alla su indicata riunione, di cui quattro_risulatano imputate nel presente processo (Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe, Montalto Giuseppe), tali dichiarazioni:

a) per un verso, non integrano gli estremi di una idonea chiamata in correità, ai sensi del terzo comma dell' art. 192 c.p.p., in quanto sono prive di riscontri "individualizzanti" provenienti da altri dichiaranti.

b) per altro verso assumono, ai sensi del secondo comma del citato art. 192, valore di rilevante indizio in merito all' avvenuta loro "diretta" cono-

(e Borsellino).

VI - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Giuffrè Antonino in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato ha approvato la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto riformata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

GRECO CARLO

L'imputato Greco Carlo deve rispondere della strage di Capaci per la quale è stato condannato in primo grado con la sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta (alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi 18) confermata dalla sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

"I difensori dei ricorrenti prospettano poi doglianze, che meritano di essere accreditate come fondate. Così, nel ricorso sottoscritto dall'avv. Gaito, si premette che la certezza della comunicazione informativa ricevuta dall'imputato e del suo conseguente contributo "morale" prescinde, in applicazione di una "regola" astratta, dalla necessaria dimostrazione probatoria dei presupposti della ritenuta responsabilità, in relazione a qualità di

componente della Commissione provinciale, a consapevolezza del disegno criminoso, all'apporto di un apprezzabile contributo causale specifico. E si adducono profili vari di illegittimità della confermata colpevolezza, in riferimento a: - violazione dell'art. 192 C.P.P. (il procedimento argomentativo della decisione si risolve nell'apodittico sillogismo della individuazione del Greco quale reggente del mandamento e della funzione informativa espletata dal Biondino); - rilevanza della contraria disposizione del Riina (risalente a riunione tenutasi nel 1991); -illogicità del procedimento argomentativo della ritenuta informazione preventiva (correlata al rispetto della regola della collegialità); rilievo del mancato coinvolgimento di affiliati del mandamento nelle fasi di preparazione e di esecuzione della strage; - inidoneità del consenso (per tacito assenso), già sancita nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione, oltre che di fatto confermata dalla esternazione del Riina nei confronti di Raffaele Ganci (di essere esclusivo ed effettivo responsabile della strage) e dalle indicazioni del Brusca (di non aver ricevuto informazioni per la strage di via D'Amelio); - indebita valorizzazione dell'indimostrato assioma (ovvero della presunta massima do esperienza di Cosa Nostra), per il quale i "delitti eccellenti" sono, esclusivamente ed in ogni tempo, deliberati dalla Commissione provinciale, così apoditticamente negandosi rilievo alle nuove prassi deliberative ed informative comportate dalla posizione egemonica assunta dal Riina.

"*Analoghe questioni solleva il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. D'Acquì, che denuncia violazioni (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui agli artt. 110 C.P. e 192 C.P.P., per quanto, tra l'altro, siano stati affermati i presupposti del contestato concorso morale del Greco, prescindendosi, alla stregua di inammissibile procedimento di semplificazione probatoria, dalla verifica degli elementi significativi di volontario, cosciente ed effettivo contributo fornito dall'imputato al perfezionamento del disegno criminoso.*

"*Tali questioni sono risultate ribadite nel corso della discussione dibattimentale, in riferimento, tra l'altro, a profili di incertezza dell'effettivo ruolo assunto nell'ambito del mandamento dal Greco (del quale, secondo il difensore, è stata affermata la responsabilità "a prescindere" dalla correlativa necessaria verifica) ed a mancata considerazione degli elementi favorevoli (quale viene prospettato essere quello costituito dal mancato coinvolgimento dell'imputato negli altri "delitti eccellenti" della complessiva strategia stragista)*" (pagg. 196-197).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

La Corte, dopo avere disatteso due dei motivi proposti dalla Difesa, ha accolto il ricorso dell' imputato ed ha fissato il compito devoluto al giudice di rinvio.

"*L' assunzione del ruolo rappresentativo del Greco per il mandamento di S.Maria del Gesù è risultata coerentemente e puntualmente dimostrata alla stregua delle richiamate attendibili e convergenti dichiarazioni collaborative (valutate, come detto, in corretta applicazione dei criteri che regolano la materia); e, d'altra parte, il mancato coinvolgimento dello stesso imputato in altri episodi stragistici non può logicamente comportare, di per sé, risultati di esclusione della responsabilità concorsuale per la strage di Capaci. Ma gli altri profili delle censure articolate dal ricorrente evidenziano la pena fondatezza per la loro sostanziale corrispondenza ai principi probatori già accreditati, in base ai quali deve essere espletata la verifica di sussistenza dei presupposti di tale responsabilità (che, per il Greco, risulta sostanzialmente ricondotta, nella sentenza impugnata, al rilievo indiziario della posizione di rappresentanza e di gestione del mandamento).*

"*Va, perciò, dichiarato l'annullamento della stessa sentenza, demandandosi sempre al giudice del disposto rinvio il nuovo esame delle risultanze processuali per la verifica di sussistenza (ovvero di esclusione) dei necessari ulteriori convergenti elementi di convalida della rilevanza degli elementi indiziari già acquisiti, tenendosi conto del principio enunciato di ordine generale e delle questioni sollevate dal ricorrente, che non siano state ritenute infondate*" (pagg. 197-198).

In definitiva la Corte di legittimità ha rilevato che la responsabilità del Greco risulta "sostanzialmente ricondotta al rilievo indiziario della posizio-

Sperto

ne di rappresentanza e di gestione del mandamento" per cui è stato demandato al giudice di rinvio di procedere "*al nuovo esame delle risultanze processuali per la verifica di sussistenza (ovvero di esclusione) dei necessari ulteriori convergenti elementi di convalida della rilevanza degli elementi indiziari già acquisiti*".

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) Il ruolo rivestito dall'imputato

Nell' esame della relativa posizione valgono, in massima parte, le medesime considerazioni già svolte con riferimento all' imputato Aglieri Pietro in ragione dell' accertata dirigenza congiunta (v. retro,) del medesimo mandamento della Guadagna (o Santa Maria del Gesù).

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato si trovava in stato di libertà all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda, Capitolo terzo). Inoltre, la citata sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci, ha confermato il ruolo di componente della Commissione provinciale all' epoca svolto dall'imputato Greco in funzione della sua situazione di dirigenza "congiunta" del mandamento della Guadagna (o Santa Maria del Gesù) in cogestione con Aglieri Pietro.

Su tale punto, infatti, la Corte di legittimità ha precisato che "La responsabilità per il Greco risulta sostanzialmente ricondotta, nella sentenza impugnata, al rilievo indiziario della posizione di rappresentanza e di gestione del mandamento ... L' assunzione del ruolo rappresentativo del Greco per il mandamento di S. Maria del Gesù è risultata *coerentemente e puntualmente dimostrata alla stregua delle richiamate attendibili e convergenti dichiarazioni collaborative*, valutate, come detto, in corretta applicazione dei criteri che regolano la materia" (pagg. 198 e 199).

Ad abundantiam comunque va aggiunto che:

1) la Corte di primo grado ha proceduto all' analitico esame di numerosi collaboranti: Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Matteo, Ferrante, Ganci Calogero. E' quindi pervenuta alla condivisibile conclusione secondo cui: "alla

stregua della valutazione globale delle emergenze probatorie, e, in particolare, dall' esame delle dichiarazioni tra loro convergenti, pur nel diverso grado di precisione corrispondente al diverso livello di conoscenze, dei su indicati collaboranti i quali erano affiliati a Cosa Nostra all' epoca della strage di Capaci, risulta che il mandamento della Guadagna (o di S. Maria di Gesù) era congiuntamente diretto da parte di Pietro Aglieri e Greco Carlo, a prescindere del ruolo di capo mandamento e di sostituto rivestito dai predetti" (v. parte III, capitolo secondo, paragrafo VII).

2) Ad identiche conclusioni, anche queste condivisibili, è pervenuta la Corte di secondo grado (v. sentenza, da pag. 1115)

3) Nel presente giudizio di rinvio è stato ribadito il ruolo di reggenza svolto dal Greco unitamente all' Aglieri in riferimento al mandamento della Guadagna.

Di Filippo Pasquale, ha riferito di ricordare bene che fino a quando lui si trovava in libertà, Greco e Aglieri comandavano il mandamento di Santa Maria Di Gesù ed era certo della sua partecipazione alla strage per uccidere il giudice Borsellino (udienza del 19 novembre 2003, pagg. 17-22).

Il collaborante Ganci Calogero, ha dichiarato di sapere che Aglieri e Greco reggevano il mandamento della Guadagna ed ha ricordato che parteciparono assieme a riunioni dell'organizzazione mafiosa negli anni 1990 e 1991 (udienza del 3 dicembre 2003).

Il Cancemi ha riferito che Aglieri, assieme a Greco Carlo, reggeva il

Sparlo

mandamento della Guadagna (udienza del 23 gennaio 2004) precisando che "Pietro Aglieri aveva la qualifica di capo mandamento e Carlo Greco quella di sottocapo, ma il mandamento lo reggevano tutti e due" (pag. 220)

Il Brusca (udienza del 23 gennaio 2004) ha riferito di sapere che Carlo Greco assieme a Pietro Aglieri reggeva il mandamento di Santa Maria di Gesù.

IV - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

A-

1)

Il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), ha riferito che alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 erano presenti la maggior parte dei capi mandamento e loro sostituti liberi, e, tra costoro, gli imputati Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe e Montalto Giuseppe.

E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che preve-

deva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino. (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1987 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del mandamento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione, doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

Vale pure richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrante per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata (retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da

altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

2)

Altro rilevante indizio a carico del Greco (e dell' Aglieri) è costituito dalla sua intervenuta condanna per la strage di via D'Amelio, divenuta "definitiva" nel corso di svolgimento del presente giudizio. E' stato infatti condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999 (processo c.d. "Borsellino bis") e tale condanna è stata confermata con sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 18 marzo 2002, poi ulteriormente confermata con sentenza della Suprema Corte del 3 luglio 2003.

Con la sentenza di annullamento da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio la Corte di legittimità ha rilevato che la circostanza concernente la partecipazione di uomini del mandamento dell' imputato alla strage di via D'Amelio "*costituisce elemento confermativo del suo ruolo di componente della Commissione Provinciale ma è insufficiente di per sé ad integrare la dimostrazione del contestato concorso morale nella strage di Capaci*".

Sparto

In proposito occorre richiamare l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali con cui è stato dimostrato che il piano stragista presenta un contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Pertanto, l' avere condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica "linea strategica", avulsa da una "decisione collegiale", ma, all' opposto, ha il significato giuridico di approvazione "congiunta" del contenuto "strategico" e del contenuto "deliberativo" del piano medesimo, specie evidenziandosi che tali contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di "inscindibile" interdipendenza.

La rilevata "inscindibile unitarietà" del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nella conseguente "*fase esecutiva*" ovverosia nella fase di concreta realizzazione dei delitti ivi già deliberati.

Per cui, non è per nulla "irrilevante" il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attivamen-

Sperlo

te alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es. uccisione del giudice Borsellino) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

Invero una siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel "solo ed unico" delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione ("contenuto deliberativo" del piano stragista) che aveva ad oggetto "*la contestuale ed unitaria*" uccisione di altri ben individuati personaggi eccellenti: il giudice Falcone, l'on.le Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una tale contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una "generica" linea strategica "svincolata" da un decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento di un preciso e determinato "obiettivo strategico": quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto "strategico" del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, oltre a condividere il "movente specifico" del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es., uccisione del giudice Borsellino, poiché "nemico" di Cosa Nostra) ha, prima ancora, condiviso pure il movente generale in cui si sostanzia l'obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire "attraverso" la rea-

Sperlo

lizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori "già approvati" (uccisione del giudice Falcone, dell'on.le Lima, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l' "obiettivo strategico" rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale "la contemporanea" approvazione della decisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

Una tale rivalutazione delle risultanze processuali, consente di superare il su indicato rilievo formulato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di parziale annullamento relativa alla strage di Capaci, secondo cui l' accertata partecipazione dell'imputato al momento "esecutivo" della strage di via D'Amelio, mediante la presenza di uomini del suo mandamento, non proverebbe la conoscenza del pregresso momento "deliberativo" relativo alla strage di Capaci.

La fondatezza del risultato conseguito, trova ulteriore autorevole conferma nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da

Sparlo

cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio e con cui la medesima Corte:

- ha rilevato, con riferimento alla posizione dell' imputato Santapaola (condannato per la strage di Capaci), che: "il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della *condivisione* del progetto di attacco alla Stato, progetto che doveva comprendere l' eliminazione di Borsellino, pericolo n. 2 della mafia" (pag. 24);

- non ha censurato quella parte della sentenza di merito con cui era stato affermato, in riferimento alla posizione dell'imputato Montalto Giuseppe, che il suo assenso alla strage di via D' Amelio veniva dimostrato dalla circostanza che nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, era stato commesso l'omicidio dell' esattore Ignazio Salvo, rientrante "*nell' unitario piano stragista*"; il delitto era stato commesso ad opera del Brusca il quale in proposito aveva dichiarato di non avere chiesto permesso a nessuno in quanto era sicuro che a seguito del delitto non vi sarebbe stata alcuna reazione da parte dei Montalto (la censura della Corte di Cassazione è stata rivolta solo sul punto in cui la citata decisione di merito, facendo risalire la decisione di morte a carico del Salvo alle riunioni di febbraio marzo 1992, aveva per implicito ricondotto a tale data pure la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, mentre, all'opposto, per altri imputati, non era stata enunciata tale visione unitaria ma era stato affermato che la decisione

di uccidere il giudice Borsellino aveva richiesto un' ulteriore approvazione nel corso delle successive riunioni di maggio/ giugno 1992) (pag. 22).

In tal modo rimane confermato che il coinvolgimento di un capo mandamento, nella specie il Greco, nella fase esecutiva di una delle due stragi in esame -nella specie la strage di via D' Amelio- costituisce rilevante indizio in ordine alla ricevuta preventiva informativa, e conseguente prestazione di assenso, di quanto deciso "contestualmente" con il piano stragista, concernente la deliberazione di morte di numerosi personaggi eccellenti (on.li Lima, Mannino, ecc,) ed in particolare anche la novata decisione di morte del giudice Falcone, attuata con modalità stragista.

3)

La citata sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci ha precisato che la circostanza relativa alla partecipazione alla riunione della Commissione tenutasi a fine anno 1992 per l' assegnazione del mandamento a Benedetto Spera "*non rileva nella prospettazione di consapevolezza deliberativo-informativa di tipo preventivo accreditata*" poiché dimostrerebbe solo un consenso "*postumo*".

In proposito occorre innanzi tutto premettere che la riunione in esame non aveva ad oggetto l' assegnazione del mandamento a Benedetto Spera, stante che quest' ultima riunione era già avvenuta alla fine del 1991 (v. infra posizione imputato Spera). Si tratta invece di una riunione successiva riferita dal Brusca nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage

di Capaci. Tale riunione venne indetta dal Riina verso la fine del 1992, in seguito all'uccisione del fratello di Benedetto Spera, e ad essa oltre al Riina erano intervenuti diversi capi mandamento e sostituti, tra i quali: Cancemi, Ganci, Aglieri, Greco, Giuseppe Graviano e forse Giuffrè. La riunione si era tenuta presso la casa di Girolamo Guddo, al fine di individuare gli autori dell' omicidio. Tale circostanza è stata confermata dal Brusca nel corso del giudizio di secondo grado (ud. 16 aprile 1997, pag. 240 e v. sent. p. 1164) precisandosi ulteriormente, quanto alla data, indicata nella fine del 1992, che "*Riina ancora è libero, dopo l'omicidio del fratello di Benedetto Spera, dopo una settimana, dieci giorni*". L' omicidio in questione si verificò, in effetti, nel novembre del 1992.

Tanto premesso occorre richiamare come l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali ha portato alla configurazione della prova indiziaria concernente la dimostrazione dell'avvenuta informativa da parte del Riina e della conseguente prestazione di assenso da parte di tutti i componenti della Commissione Provinciale, ivi compresi "gli assenti ed i detenuti" in merito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro, Parte Quarta).

Tale prova indiziaria è stata fondata su molteplici indizi di cui "uno" (retro, amplius Parte quarta, Capitolo secondo, sezione settima) attiene all'accertata circostanza, rilevante ed incontroversa, secondo cui: non esiste alcun atto di causa o alcuna dichiarazione collaborativa da cui potersi de-

durre che in seguito all'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino) si verificarono "spaccature o contrasti" all'interno della Commissione Provinciale, né che si crearono fazioni o gruppi avversi o semplici "malumori" di alcuno dei componenti; anzi, all' opposto, le risultanze processuali convergono nel dimostrare che la Commissione ebbe a funzionare "con regolarità" anche a distanza di tempo dalla strage di Capaci (e di Via d'Amelio).

Segno questo inequivoco e sicuro, non già di un consenso postumo, ma che la regola della competenza era stata osservata anche "*in precedenza*" e dunque anche e soprattutto con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

Si deve dunque dedurre, con fondatezza, che "*tutti*" i componenti della Commissione, ivi compresi coloro i quali, poiché assenti o detenuti, non erano stati partecipi alle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), avevano potuto esprimere il proprio assenso facendolo pervenire al Riina "*prima*" della concreta realizzazione del delitto, in quanto erano stati da costui debitamente informati.

L'indizio in esame vale a provare che l' informativa del Riina è stata "*preventiva*" e quindi il destinatario, componente della Commissione, è stato posto nella condizione di esprimere il proprio assenso "*prima*" della commissione del delitto. Per cui il regolare funzionamento della Commis-

sione, anche a distanza di tempo dell' avvenuta strage, costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

Siffatta diversa valutazione delle risultanze processuali, porta al superamento dell'obiezione su esposta e secondo cui la riscontrata regolarità di funzionamento della Commissione (e la riscontrata assenza di divisioni e spaccature al suo interno) avrebbe solo il significato di un consenso "postumo" e quindi sarebbe irrilevante.

Da quanto esposto discende che la partecipazione del Greco (e dell' Aglieri) alla sopra citata riunione di novembre 1992 con la presenza di numerosi altri capi mandamenti e sostituti, attestante il "regolare funzionamento" della Commissione, dimostra che anche "prima" della strage di Capaci era stata osservata la regola della "competenza" deliberativa e quindi costituisce rilevante indizio dell'effettuata preventiva informativa da parte del Riina e della conseguente prestazione di assenso da parte del Greco (e dell' Aglieri) in merito alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino). Indizio, questo, ulteriormente riscontrato dall'intervenuta condanna, definitiva, dello stesso Greco (e dell' Aglieri) per la partecipazione alla strage di Via D' Amelio.

4)

Nel presente giudizio di rinvio, l'effettuata informativa su iniziativa del Riina e la prestazione di assenso da parte del Greco (e dell' Aglieri) non risultano genericamente dedotte dalla riscontrata posizione di corregenza nel

mandamento della Guadagna, ma risultano ancorate alla concrete deduzioni espresse attraverso specifiche dichiarazioni collaborative. Il Cancemi, infatti, alla domanda se era a conoscenza della comunicazione fatta al Greco della volontà di uccidere il giudice Falcone, ha risposto che Riina gli disse che erano stati informati anche loro (cioè Aglieri e Greco) ed ha aggiunto che se a tale decisione fosse stata espressa una opinione negativa, Riina avrebbe convocato una riunione e lo avrebbe fatto sapere (pag. 221). Non risulta agli atti l' esistenza di una siffatta riunione convocata dal Riina (sul punto v. amplius retro, Parte quarta, Capitolo quarto, Sezione prima) e tanto conferma che non venne manifestato alcun dissenso da parte del Greco (e dell'Aglieri).

5)

Il Giuffrè alle successive udienze del 28 gennaio 2004 (pag. 38 e segg.), 18 febbraio 2004 (pag. 50), 27 febbraio 2004 (pag. 79), ha riferito che Aglieri e Greco lo incaricarono di partecipare ad una campagna di delegittimazione che era stata organizzata nei confronti del collaborante Scarantino, il quale doveva essere qualificato come un omosessuale. Questo conferma l'interesse del Greco e dell' Aglieri a screditare un collaborante che riferiva in merito alle stragi, per cui è fondato dedurre che entrambi non erano stati estranei alle stesse, altrimenti non avrebbero avuto alcun motivo di occuparsi di quanto lo Scarantino riferiva agli inquirenti. Del resto la loro responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio, come già detto, risulta

Sperto

ormai accertata con sentenza irrevocabile.

B-

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), hanno ricevuto la preventiva informativa ed hanno effettuato la conseguente prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista adottato nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 e nel corso della precedente riunione degli auguri di metà dicembre 1991, alla quale risulta avere partecipato l' imputato Greco Carlo, il quale all'epoca si trovava in stato di libertà (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di re-

sponsabilità a carico degli imputati ivi condannati, tra cui anche il Greco (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Greco Carlo (con ruolo di capo mandamento), nè ha impedito a costoro, compreso il Greco, una volta informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

Spanto

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato Greco Carlo con ruolo di capo mandamento della Guadagna unitamente all' Aglieri (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova in-

Sparto

diziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", come l'imputato Greco, era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l'eventuale stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Parte quarta, Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Greco.

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia al-

cuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Greco (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui aggiunto che il Greco si trovava in stato di libertà, nel periodo in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). Egli era quindi in grado di avere contatti frequenti con gli altri associati e di aggiornarsi, specie sulle questioni di rilevanza strategica per "Cosa Nostra", e, senza dubbio, l'uccisione del giudice Falcone era la più importate delle decisioni mai adottate dall' organizzazione mafiosa. Era pertanto agevole per il Riina informarlo, come pure era agevole per lo stesso Greco comunicare il proprio parere di assenso.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Greco Carlo, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6) In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Greco Carlo con il proprio as-

senso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

V - I motivi di appello

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam vanno qui di seguito esposti i motivi di appello proposti, poi ulteriormente sviluppati con il ricorso in Cassazione.

a) La Difesa ha rilevato che erroneamente i primi giudici avevano affermato la penale responsabilità del Greco, aderendo al teorema accusatorio della pubblica accusa ed utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori, non prive di incongruenze, inverosimiglianze e contraddizioni, che avrebbero dovuto condurre a ben diverse conclusioni sul piano probatorio, trattandosi di dichiarazioni non dettagliate, né precise, prive di riscontri di natura oggettiva.

La laboriosa istruzione dibattimentale non aveva accertato se effettivamente vi fu una riunione della Commissione provinciale, né chi vi partecipò, atteso che i collaboratori di giustizia avevano riferito che per un delitto così importante non poteva non esserci stata la riunione di tale organo di vertice, senza però addurre a sostegno di tale tesi elementi di giudizio frutto di scienza diretta o indiretta di tale accadimento. In altri termini, i collaboranti avevano espresso delle mere opinioni che non giustificavano affatto la condanna del Greco, la cui penale responsabilità non poteva essere frutto di una deduzione o di un mero teorema accusatorio.

b) In punto di fatto, si osservava che le accuse mosse nei riguardi di Greco Carlo ed il suo ruolo all'interno della Commissione provinciale erano tutt' altro che nitide e tra loro convergenti. Invero, si assumeva che Carlo Greco, quale sostituto di Aglieri Pietro, ma con pari poteri nella gestione del mandamento della Guadagna, non poteva non sapere della decisione di uccidere il giudice Falcone e, comunque, non aveva dissentito da tale decisione. Perno dell'accusa nei confronti dei soggetti imputati nella qualità di mandanti della strage, e quindi anche del Greco, erano state le dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore, sulla cui collaborazione con la giustizia la Difesa avanza una serie di dubbi e perplessità, non avendo il collaborante fornito alcuna plausibile spiegazione al riguardo.

c) Analoghe censure meritavano le reticenti dichiarazioni del Cancemi che, dopo aver escluso di aver fatto parte della Commissione provinciale di

Sperlo

Palermo, aveva finito per ammettere di esserne stato uno dei componenti, quale sostituto del capo mandamento di Porta Nuova, precisando, però, di aver partecipato solo a due o tre riunioni, nell'arco di tempo compreso tra il 1986 ed il 1993. Pertanto, a suo dire, era estraneo a tutti gli omicidi eccellenti verificatisi in tale lungo arco di tempo.

La collaborazione del Cancemi non era né genuina, né disinteressata o spontanea in quanto, pur ammettendo il suo ruolo di mandante e di esecutore materiale della strage di Capaci, il collaborante ebbe a dichiarare di aver appreso molte notizie solo dopo il delitto. Pertanto, il Cancemi nulla sapeva in ordine ai soggetti che avevano procurato l'esplosivo e quando si recò nella villetta di Capaci, ove restò in disparte, lo fece solo per fare compagnia a Ganci Raffaele. Da tali elementi di giudizio la Difesa ricavava che il Cancemi era un calunniatore, non avendo mai saputo nulla sulla strage di Capaci.

d) L' inattendibilità del Cancemi era vieppiù sottolineata dalla duplice versione dei fatti da lui fornita in ordine alla comunicazione da parte di Biondino Salvatore della decisione di Riina di uccidere il dr Falcone. Non essendo chiaro quale delle due versioni fosse quella vera, rilevava la Difesa che, a tutto concedere, la decisione di uccidere il dr Falcone era stata assunta esclusivamente dal Riina, anzi, poiché quest'ultimo era un tutt'uno con il Provenzano, la decisone era stata presa da entrambi. Inoltre, nessuna riunione della Commissione precedette la strage. In ogni caso, alla stregua dei

Spero

ricordi del Cancemi a proposito delle riunioni da lui riferite, doveva rilevarsi che ad esse non partecipò mai Greco Carlo. A tal proposito la Difesa indicava la riunione del brindisi dopo la strage; quella per uccidere l'on. Lima; quella relativa alle elezioni politiche; quella relativa all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino; quella sul pericolo derivante dai collaboratori di giustizia.

e) Sempre a proposito della Commissione provinciale di Palermo andavano apprezzate le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca, il quale aveva riferito di un organismo composto da solo cinque persone che decideva sui fatti più eclatanti. Tuttavia, tali dichiarazioni, che coincidevano con quelle del Cancemi, non erano state ritenute attendibili perché, contrariamente al teorema accusatorio che individuava i mandanti della strage nei componenti della Commissione Provinciale (e Regionale), i due collaboranti avevano fatto riferimento ad una Cupola ristretta.

f) La Difesa osservava ancora che le affermazioni del Cancemi erano assolutamente prive di riscontri in quanto il collaborante aveva asserito di avere appreso da un terzo (il Biondino, che non lo aveva confermato) di un incarico di "comunicare" (ma non di raccogliere consensi o dissensi) una decisione presa dal Riina, che aveva avocato a sé tutti i poteri decisionali. Pertanto, da nessun elemento probatorio poteva inferirsi che il Greco avesse partecipato alla strage quale concorrente nel reato, non avendo posto in

essere alcun contributo causale nelle varie fasi della condotta: ideazione, decisione, preparazione, esecuzione.

g) L'imputazione a carico di Greco Carlo ad avviso della Difesa era anomala. Difatti, attraverso le generiche, imprecise e lacunose accuse mosse dai collaboranti all'imputato, si assumeva che costui, quale sostituto del mandamento della Guadagna o di S. Maria di Gesù, era, per ciò solo, responsabile della deliberata decisione di uccidere il giudice Falcone. A tal proposito si osservava che l' imputato era stato chiamato in causa dal Cancemi, le cui dichiarazioni accusatorie erano ritenute inattendibili, giacché, dopo aver reiteratamente attribuito al Greco il ruolo di sottocapo del mandamento della Guadagna, a dibattimento aveva aggiustato il tiro dichiarando che era il capo del mandamento unitamente a Pietro Aglieri, senza ulteriormente specificare la circostanza riferita.

Gli altri collaboratori di giustizia escussi avevano riferito del ruolo subalterno di Greco Carlo all' interno del mandamento della Guadagna, come riferito dallo stesso Cancemi al P.M. in ben tre occasioni. Pertanto, non v'era dubbio che il Greco non era posto ai vertici di Cosa Nostra e, comunque, anche a ritenerlo inserito in tale organismo, egli, in quanto non era compo-

h) Occorreva anche tenere in debito conto l' esternazione con cui il Riina aveva dichiarato a Raffaele Ganci di essere l' esclusivo ed effettivo responsabile della strage.

i) Sotto altro profilo, ad avviso della Difesa, il criterio di valutazione delle prove utilizzato dai primi giudici era errato ed in ogni caso, anche se si riteneva credibile quanto riferito dal Cancemi, era necessario verificare se la comunicazione della decisione di Riina di uccidere il dr Falcone, che si assumeva essere stata riferita dal Biondino, integrava una condotta punibile avuto riguardo a Carlo Greco.

La Difesa osservava sul punto che la chiamata di un solo collaboratore di giustizia, non altrimenti riscontrata, non poteva di per sé ritenersi sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità del chiamato. Inoltre, ammesso che il Biondino si fosse recato a Piazza Principe di Camporeale per comunicare a Ganci e Cancemi la decisione del Riina, era necessario accertare se il primo aveva effettuato il programmato "giro" in quanto in quella circostanza non fece alcun nome a proposito dei soggetti destinatari del messaggio. Tuttavia, non era stato acquisito alcun elemento certo, o anche probabile, che la suddetta comunicazione fosse arrivata al Greco Carlo (ovvero all'Aglieri, attesa l'equivalenza tra i due, stando alle dichiarazioni di Cancemi), né vi era la prova di una sua eventuale adesione all'iniziativa stragistica. Pertanto, s' imponeva l'assoluzione dell'appellante per non aver commesso il fatto, atteso che la semplice partecipazione ad un aggregato

associativo non comporta la penale responsabilità per i delitti commessi in attuazione del pactum sceleris dagli altri associati, se non in virtù della diretta partecipazione morale o materiale a tali condotte.

l) La Difesa poneva l'accento sulle dichiarazioni rese in altro processo dal collaborante Salvatore Cucuzza ed acquisite nel presente procedimento. Il Cucuzza aveva riferito di una spaccatura così netta tra il gruppo vincente dei corleonesi (Brusca, Bagarella, Riina, Messina Denaro) e quello dei perdenti (Benedetto Spera, Aglieri, Provenzano) tanto da paventare la possibilità che potesse scoppiare un'altra guerra di mafia nel 1989. Tali dichiarazioni, ad avviso della Difesa, assumevano peculiare rilievo nella misura in cui il mandamento della Guadagna era rimasto totalmente assente nella fase esecutiva della strage, sia in termini di uomini che di mezzi, mentre secondo l' accusa avrebbe dovuto avere un ruolo. Ma Cucuzza aveva fatto luce su un altro aspetto della vicenda che spiegava le ragioni del pentimento del Cancemi, dovute al fatto che il collaborante si era appropriato del bottino di una rapina miliardaria e non ad un complotto ordito nei suoi confronti.

m) La Difesa rilevava ancora che il processo non aveva offerto elementi da cui trarre la certezza della partecipazione alla strage del Greco Carlo, ovvero che egli avesse aderito alla deliberazione delittuosa, prestando il suo consenso, una volta informato, essendo altresì dubbia e sconcertante l'affermazione che l'imputato fosse il capo mandamento della Guadagna, unitamente ad Aglieri Pietro. Pertanto, essendo l'ipotesi accusatoria fonda-

ta su mere congetture in ordine all'appartenenza del Greco alla Commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra se ne imponeva l'assoluzione da tutti i reati a lui ascritti.

n) Veniva anche eccepita l' irritualità della costituzione di parte civile da parte del sindaco pro-tempore del Comune di Palermo che, in assenza dell'interessato in sede di udienza preliminare, doveva avvenire mediante il rilascio di procura notarile e non con atto sottoscritto dal Sindaco e dal difensore, con in calce procura speciale conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata, l'autografia della cui sottoscrizione era stata certificata dal predetto difensore.

VI – Il rigetto dei motivi di appello

In replica alle esposte deduzioni difensiva va opposto che:

1) La vigenza della regola della "*competenza*" deliberativa della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti, con riferimento all'epoca delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista, ha costituito oggetto di specifica dimostrazione nell'apposita sede di trattazione (v. retro Parte Terza). Il Riina aveva solo modificato le modalità di funzionamento della Commissione, i cui compiti deliberativi non venivano più svolti in assemblea plenaria ma attraverso apposite riunioni ristrette (v. amplius retro). L' esistenza delle riunioni ristrette effettuate nei mesi di feb-

braio/marzo 1992, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, risulta oramai accertata con autorità di giudicato da entrambe le sentenze della Corte di Cassazione che, in ordine a tali riunioni, non ha formulato alcun rilievo critico e non ha quindi devoluto alcun compito valutativo al giudice di rinvio (v. amplius retro).

E' stato pure dimostrato (v. retro Parte quarta, Capitoli secondo e quarto) che: a) nonostante la "*posizione egemone*" del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di "convincimento e persuasione", ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

Pertanto, a nulla vale sostenere, come assume la Difesa, che è stato "avvalorato" il rilievo della regola della competenza funzionale dei componenti della Commissione rispetto ai "delitti eccellenti" ma che di tale regola non è risultato accertato il concreto rispetto.

2) L' imputato deve rispondere a titolo di concorso morale e non già di diretto partecipe, per cui **è** irrilevante che il Brusca ed il Cancemi non ne abbiano indicato la presenza, unitamente al Riina al Biondino al La Barbera ed al Ganci, nel corso delle riunioni ristrette da loro rispettivamente riferite (febbraio/marzo 1992). Non va però dimenticato che il Greco è stato indicato dal Giuffrè tra i presenti, unitamente all' Aglieri, alla riunione degli "auguri" di fine anno 1991 nel cui corso venne approvato, tra l'altro, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone.

3) Il punto relativo alla mancata informativa del Brusca in merito alla "fase esecutiva" concernente la strage di via D'Amelio, ha costituito oggetto di specifico esame. In proposito è bene richiamare quanto in precedenza esposto (retro Parte seconda, Capitolo quarto). Precisamente che il Giuffrè nel presente processo, ha più volte riferito che, di regola, in "Cosa Nostra", una volta deliberato il delitto, la fase esecutiva viene ad essere affidata ad un ristretto gruppo di persone (udienza 28 gennaio 2004, p. 17 e udienza 18 febbraio 2004, p.18). In senso analogo il Cancemi aveva già affermato che, nel corso delle varie riunioni più o meno ristrette cui aveva partecipato, si discuteva anche delle modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i "*particolari esecutivi*" venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione (cfr., dich. del 17 settembre 1996 pp. 352 ss, riportata nella parte terza della sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci).

E' noto pure che il momento "esecutivo" vero e proprio può a sua volta diversificarsi in una fase "organizzativa" (decisionale) ed una fase concretamente "operativa".

Nel caso della strage di via D'Amelio, il Riina, ha partecipato, unitamente ad altri, alla fase esecutiva-organizzativa, di cui ne è stato il promotore. Non ha pure partecipato alla successiva fase meramente operativa (v. in particolare la sentenza 18 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudicato, concernente il processo c.d. Borsellino bis,).

Risulta pure che, per quanto concerne la strage di Capaci, il Riina ha partecipato sia alla fase esecutiva-organizzativa (di cui è stato pure il promotore) e sia alla fase operativa, eseguita unitamente ad altri, quali il Brusca ed il Biondino.

Per altro verso, il Brusca, che ha partecipato al momento deliberativo della decisione di morte del giudice Falcone e del giudice Borsellino, ha partecipato alla fase esecutiva della sola strage di Capaci non pure di quella relativa alla strage di via D' Amelio, di cui addirittura non era stato nemmeno informato, proprio in quanto non vi doveva partecipare.

In definitiva, dunque, il riesame degli esiti processuali, nei termini sopra esposti, porta ad affermare che il momento esecutivo rimane "esterno" al pregresso momento deliberativo e non ne costituisce elemento integrante. Così dimostrandosi che, in applicazione della regola vigente in Cosa No-

stra, il componente della Commissione (nella specie il Brusca) "non deve" ricevere alcuna informativa in ordine all'esecuzione di un delitto da lui deliberato unitamente agli altri ma della cui esecuzione non sia stato incaricato (nella specie l' uccisione del giudice Borsellino)

4) Per identica ragione è del tutto ininfluente la mancanza di prova in merito alla partecipazione del Greco alla fase esecutiva della strage di Capaci ed ai conseguenti festeggiamenti, svoltisi tra i diretti esecutori. Quello che rileva, come già detto, è che l' imputato, quale concorrente morale, abbia partecipato alla fase deliberativa del piano stragista in cui, tra l'altro, è anche confluita la novata decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino (risalente agli anni '80 e mai revocata). Peraltro, non avendo partecipato alle fasi preparatorie ed esecutive della strage, il Greco non aveva alcun titolo e merito per "festeggiare la riuscita dell'impresa" e prendere parte alla relativa riunione.

5) Nessun pregio assume la tesi difensiva secondo cui la strage di Capaci venne deliberata da una sorta di "direttorio", composto da cinque persone: Cancemi, Raffaele Ganci, Salvatore Riina, Biondino e Brusca. Tesi, questa, che, come già chiarito (v. retro Parte Quarta, Capitolo secondo), non trova il benché minimo riscontro nelle risultanze processuali ed è del tutto smentita, con autorità di giudicato sul punto, dalla stessa sentenza di annullamento relativa alla strage di Capaci, con cui è stato precisato che: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla*

competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina ... (pag. 254).

Analoghe considerazioni debbono formularsi con riferimento alla Commissione Provinciale competente a decidere in materia di delitti che interessavano il territorio della provincia palermitana. Infatti l' esigenza di "*preservazione*" della collegialità decisionale è stata anche presente, e a maggior ragione, nella Commissione Provinciale stante che, come già detto, i nuovi rapporti mafiosi (conseguenti alla conclusione dell' ultima guerra di mafia) registravano una "*preponderanza*" del gruppo corleonese capeggiato dal Riina.

Peraltro, come risulta dagli esiti dell'indagine condotta sul tema del "mandanti occulti" (v. ampliu infra) non ha alcun fondamento sostenere che al di sopra di questo (inesistente) direttorio vi fossero "altre persone".

6) Non vale obiettare che Brusca ed il Cancemi ignoravano le modalità della strage di Capaci, e, cosa ancor più importante, "chi" ne fossero i mandanti, posto che entrambi i collaboranti hanno assunto la diretta responsabilità di tale strage.

7) La Corte di Cassazione, con la sentenza relativa alla strage di Capaci ha più volte affermato l' insufficienza della dichiarazione del Cancemi, concernente l' incarico informativo dato dal Riina al Biondino, ritenendola "priva di riscontri effettivi e personalizzanti" comunque inidonea a costitui-

Spedo

re prova di "*informazione effettivamente ricevuta*" (v. in particolare pag. 105).

In proposito vale richiamare quanto in precedenza già detto, ovverosia che alla suddetta dichiarazione del Cancemi, nel presente processo, non è stato attribuito alcun rilievo (retro capitolo primo) in quanto l'informativa del Biondino (localizzata intorno al 13/23 aprile 1992) aveva riguardo all' imminente fase "esecutiva" relativa all' uccisione del giudice Falcone e non l' "approvazione" del piano stragista, già perfezionatosi ed anche già portato a concreta esecuzione con l'uccisione dell' on. le Lima (13 marzo 1992).

8) Sempre con la citata sentenza della Corte di Cassazione è stato precisato che la responsabilità dell' imputato è stata sostanzialmente basata "in relazione ad esercitata funzione di reggenza del mandamento, inidonea a costituire di per sé la conferma del conseguito rilevante livello informativo-deliberativo del disegno criminoso, *tanto più emergendo che il precedente progetto disegnato dal Riina (di trasferta romana) era stato accantonato*" (pag. 120).

Con riferimento a quest' ultima proposizione è bene richiamare come l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali ha portato alla conclusione, in base ad oggettivi riscontri, che è stata proprio la revoca della missione romana (commando trapanese di cui ha riferito il Sinacori), collocata a metà febbraio 1992, ad avere segnato il momento cronologico di inizio

delle consultazioni per l' adozione del piano stragista nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (amplius, retro Parte seconda, Capitolo secondo).

9) La dichiarazione resa dal Brusca in merito alla "ermeticità" del Riina, che era direttamente proporzionale alla gravità del delitto da compiersi, non esclude affatto la vigenza della regola della consultazione da effettuarsi con le cautele del caso. Tale ermeticità peraltro va rapportata alla fase "esecutiva" del delitto e non pure a quella deliberativa; tanto che, come sopra detto, il Brusca non venne informato dell' esecuzione della strage di via D' Amelio pur avendo partecipato alla deliberazione del piano stragista che comprendeva l' uccisione del giudice Borsellino. Ne costituisce riscontro la circostanza che, il medesimo Brusca si è soffermato nel dichiarare, con riferimento alla fase "deliberativa", come il Riina, per regola, fosse solito discutere "di tutto e su tutto" non solo delle cose importanti ma anche delle "stupidaggini"; circostanza, questa confermata dalle recenti dichiarazioni del Giuffrè il quale ha affermato che, ad "ogni riunione" che veniva fatta, il Riina dedicava ai capi mandamento del tempo "*che diciamo 10 minuti un quarto d' ora al massimo*" (amplius retro, Parte quarta, Capitolo secondo, Sezione prima).

10) Nessuna critica è stata rivolta dalle due sentenze della Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alle

presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono rimasti disattesi e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio.

In effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate del tutto autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali, propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

In particolare la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

11) Nessuna censura è stata poi rivolta dalla stessa Cassazione in ordine alla "attendibilità" del contributo collaborativo del Cancemi. Per cui sono risultate prive di fondamento le deduzioni difensive rivolte a sostenere l' inattendibilità del collaborante (con particolare riferimento all'episodio relativo al mandato informativo conferito al Biondino) evidenziando tra l' altro che il Cancemi aveva inizialmente tentato di sminuire il ruolo da lui svolto nella strage di Capaci, riferendo financo di aver appreso dell' organizzazione della strage solo da Raffale Ganci mentre si trovava in auto con

lui. Sono dunque rimaste ferme le condivisibili argomentazioni formulate al riguardo nella sentenza di secondo grado (pag. 1135 e segg.) e qui di seguito riportate: "Orbene, si è già osservato al riguardo che una volta accertate le ragioni delle reticenze del Cancemi, tali difformità non possono comportare 'un discredito generalizzato delle sue dichiarazioni' per come pretende di fare la difesa, facendo riferimento anche alle sottese motivazioni del presunto pentimento del collaborante su cui si sono già espressi i giudici di prime cure cassandole. Ed invero, le motivazioni sottese alla collaborazione non assumono alcuna influenza atteso che "in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. pentimento, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. pentito deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona – e quindi sulla genuinità del suo pentimento – bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni." (cfr. Cassazione penale sez. II, 14 gennaio 1997, n. 36, Spataro, Cass. pen. 1998, 2417. Nell'occasione la Corte di Cassazione ha altresì precisato che l' attendibilità del collaborante va posta

in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo, ossia gli organi dalle cui valutazioni dipende la concessione o il mantenimento del regime di protezione; il che non è di certo sostenibile nel caso che ci occupa".

12) La frase secondo cui il Riina ebbe a dichiarare al Ganci di essere esclusivo ed effettivo responsabile della strage, va valutata nell'ambito del contesto in cui è stata pronunciata e non vale certo da "scriminante" per gli altri associati, tenuto in particolare conto che, come dimostrato dai fatti, per realizzare l'uccisione del giudice Falcone, avvenuta con modalità stragista, fu necessario il coinvolgimento di uomini e mezzi provenienti da numerosi mandamenti della provincia palermitana. Segno evidente che il Riina non era l'unico responsabile.

13) Nessuna indagine è stata demandata dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio con riferimento al tema difensivo dei c.d. "mandanti occulti". Tale tema è stato già affrontato, nell' interesse dell' Aglieri, dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta che, con ordinanza del 20 ottobre 1999, ha disposto la rinnovazione dell' esame di Cancemi Salvatore, in un primo momento respinta. Rimangono pertanto valide le condivisibili argomentazioni e conclusioni riportate nella sentenza di secondo grado cui fa fatto integrale rinvio (v. pagg. 1129 e segg.).

14) In ordine al mancato coinvolgimento di affiliati del mandamento della Guadagna nella fase di preparazione ed esecuzione della strage né in alcuno degli altri delitti eccellenti rientranti nella complessiva strategia stragista, va richiamato che la stessa sentenza della Cassazione, relativa alla strage in esame, ha rilevato che "*il mancato coinvolgimento dello stesso imputato in altri episodi stragistici non può logicamente comportare, di per sé, risultati di esclusione dalla responsabilità concorsuale per la strage di Capaci*" (pag. 198).

15) La sentenza della Corte di Cassazione, con riguardo al conseguimento della prova sulla configurazione del concorso morale, ha rilevato l' esistenza di "carenze motivazionali" concernenti l' art. 192 c.p.p., demandando al giudice di rinvio di supplirvi "in ordine alla sussistenza (o insussistenza) del rilevante concorso morale".

In adempimento a tale mandato è stato verificato, in via pregiudiziale, che l'imputato rivestiva la carica di componente della Commissione Provinciale, quale capo del mandamento della Guadagna, unitamente ad Aglieri Pietro. Da tale accertamento, nel presente giudizio di rinvio, non si è fatto però scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul ruolo ricoperto. La responsabilità è stata infatti affermata su elementi diversi da quelli ritenuti dalla Corte di primo grado e precisamente: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta (supra n. III, lett. B); b) e sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare

Sperlo

posizione dell' imputato Greco (supra n. III, lett. A). Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o tacito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone, confluita nel piano stragista.

Per il resto, non è stata rivolta alcuna ulteriore censura della Corte medesima in riferimento ai "generali principi" interpretativi attinenti al citato art. 192 c.p.p. in relazione all' art. 110 c. p..

16) Il motivo subordinato secondo cui l'imputato dovrebbe rispondere del delitto di omicidio e non già di quello di strage, va rigettato per le identiche argomentazioni già formulate in riferimento alla posizione dell'imputato Agate Mariano, cui va effettuato integrale rinvio (v. in particolare retro, punto n. II, lettera A e lettera B n.1, n. 2, n. 3).

17) In ordine al rigetto della eccepita irritualità della costituzione di parte civile del Sindaco pro-tempore di Palermo, va fatto rinvio alle medesime considerazioni espresse nella sentenza di secondo grado relativa alla strage in esame (pag. 1124).

18) Le istanze di rinnovazione dibattimentale proposte nel pregresso giudizio di appello, vanno rigettate per le condivisibili considerazioni già espresse nella relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate.

Spedito

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va comunque aggiunto, ad abundantiam, che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da entrambe le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel presente giudizio "riunito" la rinnovazione dibattimentale è stata regolata dall'ordinanza adottata all'udienza del 3 ottobre 2003, il cui contenuto va qui confermato.

VII- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la Difesa ha riproposto i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto. Ha inoltre illustrato i seguenti motivi:

a) Eccessiva enfatizzazione, da parte del Procuratore Generale, della statuizione definitiva di condanna riportata dall'imputato per la strage di via D' Amelio.

b) Insussistenza della riunione di fine anno 1991 riferita dal collaborante Giuffrè, le cui dichiarazioni, inattendibili e prive di riscontri, costituiscono

solo "cartastraccia" (v. pag. 19 della trascrizione). Per cui secondo la Difesa, anche a volere solo ipotizzare tale riunione, rimane comunque fermo che il Riina si limitò ad effettuare una comunicazione, seguita dal silenzio di tutti i presenti cui non può attribuirsi valore di consenso, nemmeno tacito, e dunque non fu presa alcuna decisione collegiale.

c) Esistenza di "zone d'ombra" sui possibili responsabili della strage, stante che il giudice Falcone annoverava molti nemici: "Ma Falcone aveva soltanto Cosa Nostra come nemico? Diciamo che forse Falcone aveva molto più nemici, dentro e fuori" (pag. 48). In proposito la Difesa ha ricordato la mancata nomina del giudice Falcone a giudice istruttore a Palermo e la sua mancata elezione al Consiglio Superiore della Magistratura. Ha pure citato le campagne "velenose" che il magistrato aveva subito all'interno del Palazzo di Giustizia ed ha pure riferito la circostanza che il giudice si spostava con un aereo dei servizi segreti.

Va opposto che:

Sub a) Il Procuratore Generale dott. Patanè ha correttamente replicato, precisando di essersi limitato a riportare una circostanza emergente dal certificato penale a carico del Greco, ovverosia la sua condanna "definitiva" per la strage di via D'Amelio. In questa sede va ribadito quanto già più volte detto, ovverosia la condanna per una delle due stragi costituisce solo indizio, e non certo prova, a carico di chi è imputato di avere commesso anche l'altra strage. Nel caso di specie, l' indizio a carico del Greco (e dell'

Aglieri) non è eliminato da indizi di segno contrario, ma, all'opposto, è avvalorato dalla presenza di molteplici ulteriori indizi i quali convergono al medesimo risultato, confermativo della responsabilità dell'imputato.

Sub b) Va replicato richiamando in sintesi quando già sopra detto (anche in riferimento all' imputato Aglieri). Il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), ha riferito che alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 erano presenti la maggior parte dei capi mandamento e loro sostituti liberi, e, tra costoro, gli imputati Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe e Montalto Giuseppe.

E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino. (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1997 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del mandamento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione,

doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

Vale pure richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrate per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata (retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

E' inoltre sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni svolte, nelle rispettive sedi, per quanto concerne: a) la complessiva attendibilità del Giuffrè (Parte prima, Capitolo secondo); b) la specifica validità delle sue dichiarazioni, corredate da adeguati riscontri, in merito alla riunione di metà dicembre 1991 da lui riferita (Parte seconda, Capitolo terzo); c) le ragio-

Sperlo

ni del mancato riscontro da parte del Brusca (Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione prima, paragrafi n.10 e n.11).

Sub c) La responsabilità di "Cosa Nostra" nella strage di Capaci, dei suoi esecutori materiali, degli appartenenti alla Commissione Regionale e Provinciale di "Cosa Nostra", risulta oramai accertata con le statuizioni definitive della Corte di Cassazione da cui non è mai emersa alcuna eventuale "pista alternativa". Il presente processo di rinvio, costituisce solo la parte finale dei precedenti accertamenti giudiziali ed attiene alla posizione di alcuni imputati, per i quali si pone esclusivamente la questione della sussistenza o meno del loro concorso morale.

La Difesa dell'imputato ha inoltre rilevato che:

1) Se fosse stata vera la riunione riferita da Giuffrè, cui erano presenti la maggior parte dei componenti liberi della Commissione Provinciale, non vi sarebbe stato bisogno del successivo mandato informativo del Biondino.

2) Il Giuffrè, ha dichiarato di non essere stato presente alle riunioni ristrette di febbraio marzo 1992 in quanto arrestato il 29 marzo 1992. Tanto dimostra che l'informativa non veniva effettuata a "tutti" i componenti della Commissione, nemmeno se liberi come il Giuffrè, e dunque dimostra che non era in vigore la "regola" della competenza deliberativa della Commissione in materia di delitti eccellenti.

Va opposto

Sub 1

La Corte di Cassazione, con la sentenza relativa alla strage di Capaci ha più volte affermato l' insufficienza della dichiarazione del Cancemi, concernente l' incarico informativo dato dal Riina al Biondino, ritenendola "*priva di riscontri effettivi e personalizzanti*" e comunque inidonea a costituire prova di "*informazione effettivamente ricevuta*" (v. in particolare pag. 105), in relazione ai componenti liberi della Commissione Provinciale.

Nel presente giudizio di rinvio, in seguito all'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali, la responsabilità degli imputati, come già sopra detto, viene ad essere affermata sulla base di una specifica prova indiziaria, analiticamente già esposta (retro Parte quarta), nonché sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione di ciascun imputato (infra Parte quinta), dal cui complessivo e convergente risultato probatorio, consegue la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o tacito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista.

Nessun rilievo è stato attribuito al mandato informativo del Biondino, tenuto conto che: a) esso è stato temporalmente localizzato, dalla sentenza di merito sulla strage di Capaci, come effettuato circa trenta/quaranta giorni prima dal 23 maggio 1992 in cui avvenne la strage di Capaci; b) a tale data, e dunque circa il 13/23 aprile 1992, il piano stragista, comprendente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino),

Sperlo

era stato già "da tempo" approvato dalla Commissione Provinciale ed in particolare dai suoi componenti "liberi", sia nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (collaborante Giuffrè) e sia nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (collaboranti Brusca e dal Cancemi); c) il Riina aveva quindi avuto "tempo adeguato" per informare, non solo i componenti liberi, ma assenti, ma anche quelli detenuti, e riceverne il relativo assenso; d) tanto che, alla su indicata del 13 aprile 1992 di svolgimento del mandato informativo del Biondino, il piano stragista era stato già portato a concreta esecuzione: il 13 marzo 1992 era stato commesso l' omicidio dell'on.le Lima (costituente il primo dei delitti previsti nel citato piano) ed il 1° aprile 1992 erano stati posti in essere atti di "concreta" esecuzione organizzativa della strage di Capaci (v. retro, dichiarazioni del Brusca, Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione seconda).

Risulta dunque evidente che il Riina non aveva più da informare alcuno dei componenti liberi, e nemmeno detenuti, in merito alle decisioni già adottate e sulle quali aveva già ricevuto i consensi. Egli doveva solo allertare quei "determinati" componenti (capi mandamento e sostituti) che erano stati coinvolti nella "fase esecutiva" della strage. Uno di questi era certo il Cancemi, (con ruolo di sostituto del Calò detenuto) la cui responsabilità è stata poi riscontrata giudizialmente, con riferimento appunto alla sua partecipazione esecutiva alla strage di Capaci.

Spato

Il Cancemi, infatti, ha specificato che il compito del Biondino era quello di avvertire in ordine all' "imminente" uccisione del giudice Falcone e che tale compito venne svolto circa "dieci giorni" prima della strage (non i trenta/quaranta giorni "ricostruiti", ma senza adeguata motivazione, nella sentenza di secondo grado). Entrambe tali circostanze confermano ulteriormente che l'informativa concerneva, in modo esclusivo, la fase esecutiva del delitto e non certo il precedente momento deliberativo già da tempo perfezionatosi.

Sub 2

Occorre richiamare quanto in precedenza esposto (Parte Quarta, Capitolo primo) sui "destinatari" dell' informativa, con riferimento alla riunione degli "auguri" di fine anno 1992 (Giuffrè) ed alle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (Brusca e Cancemi), distinguendosi al riguardo tra: detenuti, assenti, presenti. Per questi ultimi (presenti) è stato precisato che: a) Se partecipi (come il Giuffrè) alla su indicata riunione del 1991 in cui, tra l'altro, venne rinnovata (mediante conferma) l'originaria decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino, non era necessario effettuare l' ulteriore informativa di "riconferma" di quella decisione avvenuta nelle successive riunioni ristrette di febbraio marzo 1992; b) Se partecipi solo alle su indicate riunioni ristrette in cui la decisione di morte era stata "riconfermata", era implicita l' informativa della precedente decisione di

Sparlo

"conferma" adottata nella riunione di metà dicembre 1992 cui non avevano preso parte.

Ne consegue che:

1) Il Giuffrè, per sua stessa ammissione, ha affermato di essere stato presente alla riunione di metà dicembre 1991 in cui venne deliberata l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e di altri numerosi personaggi eccellenti quali gli on.li Lima, Mannino, Martelli. Non vi era dunque ragione alcuna per cui egli venisse ulteriormente informato dell' identico contenuto che avevano assunto le successive riunioni ristrette riferite dal Brusca e dal Cancemi, i quali, nel complesso, hanno dichiarato che in quelle riunioni venne deciso di uccidere, appunto, i giudici Falcone e Borsellino, nonché gli on.li Lima, Mannino, Martelli.

2) Né, nell'immediatezza, vi era alcuna urgenza che il Riina, peraltro impegnato ad organizzare ed assicurare l'attentato a carico del giudice Falcone, provvedesse ad informare il Giuffrè (o altri) in merito agli "altri" delitti eccellenti che erano stati decisi nel corso delle riunioni ristrette (uno o due) riferite dal Brusca (piano deliberativo "più esteso"). Infatti tali delitti (on.le Purpura e Vizzini, questore la Barbera, procuratore Grasso, ecc.), se pur si inquadravano nella nuova e più violenta strategia della destabilizzazione statale (piano stratista "più esteso"), tuttavia potevano essere commessi soltanto "dopo" quelli decisi nella riunione di metà dicembre 1991. Solo questi ultimi delitti, invero, concernevano personaggi i quali erano immedia-

tamente e direttamente riconducibili alle note vicende relative all'evoluzione assunta dal maxi processo, fino al suo esito negativo (30 gennaio 1992).

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Aglieri, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VIII - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Greco Carlo in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato (v. amplius infra) risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli.

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali

ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili (v.infra).

Spalla

MADONIA FANCESCO

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato Madonia Francesco **risulta essere deceduto** nel mese di marzo 2007 e dunque in data successiva alla lettura del dispositivo con cui, nel presente processo, è stata affermata la sua responsabilità in ordine alla strage in esame.

Il Madonia, con riferimento specifico alla strage di Capaci, è stato assolto in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta riformata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La difesa dell'imputato aveva richiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità dell' appello, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nella Legge 20 febbraio 2006, n. 46, intervenuta in corso di causa. La Corte ha rigettato l' istanza per i motivi esposti nell'ordinanza in data 20 aprile 2004, il cui contenuto è stato già in precedenza riportato.

La questione deve ritenersi ormai superata in quanto, dopo l' effettuata pubblicazione del dispositivo relativo al presente processo riunito, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 (ud. 24 gennaio 2007), ha dichiarato:

a) costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado ed ha pertanto concluso nel senso che: "*In violazione del principio ribadito in via generale per l' affermazione di sussistenza dei presupposti del concorso morale nella strage e nei delitti connessi, tale sussistenza è rimasta esclusivamente correlata al serio indizio della conti-*

nuata titolarità del mandamento di Resuttana, senza specifica verifica del necessario adempimento informativo nei confronti del Madonia, ipotizzato come realizzato per canali carcerari propri (non individuati, dopo che è rimasta contraddetta la postulata iniziativa del difensore avv. Clementi e non è risultata confermata la rilevante presenza operativa dell'indicato sostituto Di Trapani), ovvero per la diretta iniziativa del Riina (le cui modalità di espletamento non sono state specificamente riscontrate)" (pag. 209).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

La citata sentenza della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Madonia, ha demandato al giudice di rinvio il compito di "*procedere a nuovo esame per le conseguenti libere valutazioni in conformità del principio già enunciato in relazione ad analoga posizione processuale di altri ricorrenti, dovendosi anche tener conto dei rilievi del P.G. (che, nella presente discussione dibattimentale, a sostegno della sua richiesta di annullamento ha evidenziato come sia mancata, peraltro, la disamina della situazione fisica precaria del Madonia) e della documentata intervenuta assoluzione, in sede di rinvio, dai reati conn essi all'omicidio dell'on.le Lima*" (pag. 210).

III - La valutazione del giudice di rinvio

Il Madonia è rimasto in stato di continuativa detenzione dal 6 maggio 1987 e pertanto egli si trovava in carcere all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone/Borsellino, confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda)

La sua carica di capo del mandamento di Resuttana risulta oramai accertata con autorità di giudicato dalla su indicata sentenza della Corte di Cassazione la quale, sul punto, ha statuito che "*la continuata titolarità del mandamento di Resuttana effettivamente non può essere contestata a ragione delle attendibili convergenti dichiarazioni collaborative*" (pag. 209).

Tale ruolo peraltro risulta pure accertato in base alla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio (da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio nei confronti di altri imputati) che, respingendo il ricorso proposto dal Madonia, ne ha confermato la condanna definitiva per tale delitto.

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato, in merito alla strage di Capaci, risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

A) -

1)

Il collaborante Cancemi Salvatore, all' udienza del 23 gennaio 2004, ha dichiarato che il Riina gli disse di avere provveduto ad informare anche Madonia Francesco in merito alla decisione di compiere la strage per uccidere il giudice Falcone ("dice lo ha infornato, ce lo ha fatto sapere, tutto bene, tutto a posto, come gli altri").

Alla successiva udienza del 24 gennaio 2004 il Cancemi non solo ha ribadito che Riina gli disse di avere informato il Madonia, ma ha pure precisato che tra il Madonia e il Riina vi era un rapporto di comparato e di conseguenza "*lo trattava diversamente a questo suo compare*", in sostanza, vi era un motivo in più, un motivo di particolare rispetto verso Madonia Francesco, per cui il Riina non poteva fare a meno di informarlo.

Il collaborante Giuffrè, all' udienza del 13 febbraio 2004, di sua iniziativa, ha riferito che Madonia Francesco "*è stata una delle persona più importanti, che hanno collaborato attivamente all'ascesa al potere di Salvatore Riina, senza mezzi termini, lo potrei definire forse il personaggio più importante*".

Queste dichiarazioni del Giuffrè costituiscono riscontro a quelle del Cancemi. Da esse risulta evidente che il Madonia era uno dei personaggi di maggiore autorevolezza nell'ambito di "Cosa Nostra", specie perché aveva contribuito in modo determinante all'ascesa al potere del Riina, il quale per-

tanto non poteva giammai trascurare di informarlo e di riceverne l'assenso quando si è trattato di assumere la decisione più impegnativa per l'organizzazione, ovverosia quella relativa al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

Questo rapporto "privilegiato" intercorrente tra il Riina ed il Madonia e che imponeva una preventiva informativa seguita dal relativo assenso, è stato posto a fondamento della sentenza della Cassazione con cui, rendendosi definitiva la condanna dell'imputato per la strage di via D'Amelio, è stato precisato che: "la conservazione della carica di capo del mandamento di Resuttana, nonostante la detenzione del ricorrente, viene accertata, attraverso significative dichiarazioni ... opportunamente sottolineandosi come tale ruolo era assicurato dallo '*speciale rapporto di intimità con il Riina*' ..." (pag. 20).

2)

A dimostrazione che il Riina ha poi provveduto, in modo concreto, ad informare il Madonia, ricevendone l'assenso, è sufficiente rilevare che il Madonia, con sentenza oramai definitiva, è stato ritenuto responsabile dell' uccisione del giudice Borsellino, attuata con modalità stragista, in quanto la via D'Amelio rientrava nel mandamento di Resuttana e pertanto "*non può dubitarsi, per il principio di territorialità, che il previo consenso di Francesco Madonia fosse indispensabile*" (v. pag. 20, sent. Cassazione, supra cit.)

Sul punto occorre richiamare l'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali con cui è stato dimostrato che il piano stragista presenta un contenuto "decisionale" duplice: decisionale- deliberativo e decisionale-strategico.

Pertanto, l' avere condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica "linea strategica", avulsa da una "decisione collegiale", ma, all' opposto, ha il significato giuridico di approvazione "congiunta" del contenuto "strategico" e del contenuto "deliberativo" del piano medesimo, specie evidenziandosi che tali contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di "inscindibile" interdipendenza.

La rilevata "inscindibile unitarietà" del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nella conseguente "*fase esecutiva*" ovverosia nella fase di concreta realizzazione dei delitti ivi già deliberati.

Per cui, non è per nulla "irrilevante" il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che: il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attiva-

mente alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es., uccisione del giudice Borsellino) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

Invero una siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel "solo ed unico" delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione ("contenuto deliberativo" del piano stragista) che aveva ad oggetto "*la contestuale ed unitaria*" uccisione di altri ben individuati personaggi eccellenti: il giudice Falcone, l'on.le Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una tale contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una "generica" linea strategica "svincolata" da un decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento di un preciso e determinato "obiettivo strategico": quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto "strategico" del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, oltre a condividere il "movente specifico" del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es., uccisione del giudice Borsellino, poiché "nemico" di Cosa Nostra) ha, prima ancora, condiviso pure il movente generale in cui si sostanzia l'obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire "attraverso" la rea-

lizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori "già approvati" (uccisione del giudice Falcone, dell'on.le Lima, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Borsellino) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l' "obiettivo strategico" rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale "la contemporanea" approvazione della decisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

Una tale rivalutazione delle risultanze processuali, consente di superare il rilievo formulato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di parziale annullamento relativa alla strage di Capaci, secondo cui l' accertata partecipazione al momento "esecutivo" della strage di via D'Amelio, non proverebbe la conoscenza del pregresso momento "deliberativo" relativo alla strage di Capaci.

La fondatezza del risultato conseguito, trova ulteriore autorevole conferma nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio e con cui la medesima Corte:

- ha rilevato, con riferimento alla posizione dell' imputato Santapaola (condannato per la strage di Capaci), che: "il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della *condivisione* del progetto di attacco alla Stato, progetto che doveva comprendere l' eliminazione di Borsellino, pericolo n. 2 della mafia" (pag. 24);

- non ha censurato quella parte della sentenza di merito con cui era stato affermato, in riferimento alla posizione dell'imputato Montalto Giuseppe, che il suo assenso alla strage di via D' Amelio veniva dimostrato dalla circostanza che nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, era stato commesso l'omicidio dell' esattore Salvo, rientrante "*nell' unitario piano stragista*"; il delitto era stato commesso ad opera del Brusca il quale in proposito aveva dichiarato di non avere chiesto permesso a nessuno in quanto era sicuro che a seguito del delitto non vi sarebbe stata alcuna reazione da parte dei Montalto (la censura della Corte di Cassazione è stata rivolta solo sul punto in cui la citata decisione di merito, facendo risalire la decisione di morte a carico dell' on.le Salvo alle riunioni di febbraio marzo 1992, aveva per implicito ricondotto a tale data pure la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, mentre, all'opposto, per altri imputati, non era stata enunciata tale visione unitaria ma era stato affermato che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva richiesto un' ulteriore approvazione nel corso delle successive riunioni di maggio/ giugno 1992) (pag. 22).

In tal modo rimane confermato che il coinvolgimento di un capo mandamento, nella specie il Madonia, nella fase esecutiva di una delle due stragi in esame -nella specie la strage di via D' Amelio, avvenuta in territorio rientrante nel mandamento di Resuttana- costituisce rilevante indizio in ordine alla ricevuta preventiva informativa, e conseguente prestazione di assenso, di quanto deciso "contestualmente" con il piano stragista, concernente la deliberazione di morte di numerosi personaggi eccellenti (on.li Lima, Mannino, ecc,) ed in particolare anche la novata decisione di morte del giudice Falcone, attuata con modalità stragista.

3)

Quanto sopra esposto rende superflua l'individuazione del preciso canale attraverso cui vennero trasmessi l'informativa e l'assenso e quindi consente di superare il rilievo della Cassazione la quale ha ritenuto insufficienti al riguardo, sia il riferimento al difensore avv. Clementi e sia il riferimento al sostituto del Madonia, Francesco Di Trapani (non risultando confermata la rilevanza della relativa presenza operativa).

Comunque ad abundantiam va evidenziato che, al di là dei su indicati "canali", risulta dallo stesso processo di secondo grado sulla strage in esame, la presenza di un ulteriore e più efficiente veicolo di trasmissione, costituito dal figlio del Madonia, a nome Aldo.

In proposito occorre premettere che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal Brusca nel corso del giudizio di secondo grado sulla strage in esame (v.

sentenza, pag. 1215, che si riporta a pagg. 38 e segg. del verbale di udienza 2 luglio 1999), confermate nel presente giudizio dal collaborante Marchese Giuseppe (v. udienza 5 novembre 2003), in seguito all'arresto di Madonia Francesco il figlio Antonio venne ad assumere il ruolo di sostituto. Dopo l'arresto di Madonia Antonio tale ruolo fu svolto dal fratello Salvatore e, in seguito all'arresto di quest'ultimo, da Francesco Di Trapani (cugino di Francesco):

"*...il capomandamento naturale è Francesco Madonia. Da quando il padre e' stato arrestato, ha avuto problemi giudiziari, il capomandamento divenne come sostituto Antonino Madonia. Dopo l'arresto di Antonino Madonia divenne Giuseppe... Salvuccio Madonia; dopo l'arresto di Salvuccio Madonia, dopo tempo, con l'avallo di Antonino Madonia, divenne Francesco Di Trapani, sino alla... quando poi è morto. Dopodiché è rientrato... cioè, per un periodo anche se non era uomo d'onore, perché è stato fatto dopo uomo d'onore, gestiva il mandamento Pino Guastella, e appena rientrò Nicola Di Trapani, mi riferisco nel '95, il sostituto reggente della famiglia di Resuttana era Nicola Di Trapani*" (pagg. 38 e segg.).

Il Brusca ha aggiunto che l'altro figlio Madonia Aldo, rimasto in libertà, si recava sovente a trovare in carcere il proprio genitore Madonia Francesco ed anche i fratelli Antonio e Salvatore. Aldo Madonia, benché non fosse un "uomo d' onore", venne in particolare utilizzato dal Brusca per contattare il fratello Antonio Madonia e fare in tal modo sapere al Riina "chi"

doveva assumere la carica di "sostituto" del mandamento di Resuttana, in seguito all'avvenuto arresto di Madonia Salvatore. La risposta fu data con l'indicazione del nome di Francesco Di Trapani:

"*...Salvatore Riina in quel momento aveva delle difficoltà e chiedendomi a me se io avevo qualche possibilità di potere intervenire sul punto e gli ho detto, ci dissi: "Guardi, c'è Aldo Madonia, anche se non è uomo d'onore, vediamo come meglio posso... posso intervenire sul punto". E facevamo i colloqui assieme, cioè i colloqui assieme nel senso che io andavo a fare i colloqui a mio padre, lui faceva i colloqui ai suoi fratelli e a suo padre a turno, e trovandoci al carcere dell'Ucciardone io gli chiesi ad Alduccio Madonia, ci dissi, dicendogli: "Guarda, se..." Ci dissi: "Guarda..." con parole sotto metafore gli dissi all'Aldo Madonia, ci dissi: "Digli a tuo fratello Antonino che al posto suo deve lavorare... - ci dissi - a chi ci dobbiamo rivolgere?" Alduccio Madonia non riusciva a capire, ci dissi: "Guarda, non posso dirti più di tanto, vedi tuo fratello che cosa ti dice. Se non capisce - ci dissi - vuol dire che ritorneremo". Invece Antonino Madonia capì subito, dice: "Gli dici che si rivolgono a Francesco Di Trapani". Subito dopo io passai la notizia a Francesco Di Tra... a Salvatore Riina e nomina... e abbiamo nominato, cioè ha nominato il... il Francesco Di Trapani come sostituto di Salvatore Riina... cioè, di Salvuccio Madonia e di Antonino Madonia e di Francesco Madonia*" (pagg. 41 e segg.).

Sparto

Tanto dimostra che Aldo Madonia, venne utilizzato per veicolare comunicazioni su questioni di massima importanza, come era appunto quella relativa alla nomina del sostituto del mandamento di Resuttana. Per cui è fondato affermare che, al di là dei canali di cui si avvaleva personalmente il Riina, Madonia Aldo poteva ben essere utilizzato anche in riferimento alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, per trasmettere l'informativa e ricevere l'assenso da parte del genitore Madonia Francesco, il quale conservava il suo ruolo di capo incontrastato del mandamento.

A comprova basti rilevare che il periodo cui ci si riferisce è proprio quello delle riunioni (la riunione degli auguri natalizi di metà dicembre 1991 e le riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne adottato il piano stragista, includente anche la rinnovata decisione di morte del giudice Falcone. E' infatti pacifico agli atti di causa (v. in tal senso la citata sentenza di secondo grado, pag. 1212) che il Di Trapani ha rivestito il ruolo di sostituto a partire da un momento immediatamente successivo al 13 dicembre 1991 (data di arresto di Salvatore Madonia) e sino all'epoca del suo decesso, avvenuto a strage consumata, e, segnatamente il 14 novembre 1992.

B) -

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come l' attuale imputato detenuto, non risulta abbiano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); b) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi compresi anche il detenuto Madonia, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui alcuni sono anche nel presente processo) (v. loc. supra cit.).

2)

Spedro

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Madonia detenuto (con ruolo di capo mandamento di Resuttana), nè ha impedito a costoro, compreso il Madonia, una volta informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione dalla realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in

esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato con ruolo di capo mandamento di Resuttana (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche modalità*" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova indiziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva

secondo cui: a) quanto ai detenuti, come l'imputato Madonia, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", come l'imputato Madonia, era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l'eventuale stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Parte quarta, Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Madonia

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia alcuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato ..... (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui richiamato in sintesi quanto sopra esposto (supra lettera A), ovverosia che: a) Le dichiarazioni del Cancemi, secondo cui il Riina lo assicurò di avere informato il Madonia in ordine all'eliminazione del giudice Falcone, risultano confermate dalla circostanza che il medesimo

Madonia ha assentito all'intero piano stragista, tanto che nel mandamento di Resuttana da lui comandato è avvenuta la strage di via D'Amelio per la quale ha riportato condanna oramai definitiva; b) Il Madonia poteva ricevere informative e trasmettere il proprio assenso, attraverso i colloqui in carcere con il figlio Aldo, il quale, sebbene non fosse "uomo d'onore" veniva utilizzato come valido canale di comunicazione, tanto che, suo tramite, fu trasmessa al Riina la notizia che il ruolo di sostituto del mandamento di Resuttana doveva essere assegnato a Francesco Di Trapani.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Madonia Francesco, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6)

In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Madoania Francesco, con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in or-

dine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

IV - I motivi di appello ed il relativo rigetto

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano la riforma della sentenza assolutoria di primo grado nonché il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che si è tenuto anche conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso (avverso la sentenza di condanna pronunciata in secondo grado). In particolare:

1) Nuova prassi delle riunioni ristrette ed esistenza di un vero e proprio "direttorio" decisionale, capeggiato dal Riina, incompatibile con la persistenza della collegialità deliberativa.

Sub 1)

In base a dettagliato esame nella relativa sede di trattazione (nuovi collaboranti e risultanze dei pregressi giudizi di merito: primo e secondo grado strage di Capaci e primo grado strage di via D'Amelio) è stata riaffermata l'esistenza della Commissione Regionale e la sua competenza deliberativa in materia di questioni di interesse interprovinciale (amplius retro, Parte Quarta, Capitolo Secondo, Sezione quinta).

Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci, con autorità del parziale giudicato, ha, per un verso affermato l'esistenza della Commissione Regionale di Cosa Nostra, e, per altro, escluso l'esistenza di un ristretto direttorio capeggiato dal Riina, precisando pure che siffatta esclusione non contrasta con la riscontrata posizione egemone da lui assunta nell' ambito di Cosa Nostra: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina* ... (pag. 254). .... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa.* La consistenza indiziaria di tale quadro già *non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina*, posto che l' istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di *preservare la regola della collegialità deliberativa* rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

In sostanza la Cassazione, con decisione oramai "definitiva", ha affermato che: a) risulta dimostrato come, al momento della decisione di morte a carico del giudice Falcone, esisteva una "*sovraordinata*" Commisione Re-

Sparto

gionale avente "*competenza deliberativa*" in materia di delitti di interesse interprovinciale; b) tale organismo di vertice aveva anche lo scopo di "*preservare*" la regola della collegialità deliberativa, stante che i nuovi rapporti mafiosi (conseguenti alla conclusione dell' ultima guerra di mafia) registravano una "*preponderanza*" del gruppo corleonese capeggiato dal Riina; c) non vi era alcun direttorio, facente capo al Riina, che avesse esautorato al competenza deliberativa della Commissione.

Ne discende che l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

La vigenza della regola della "competenza" deliberativa della Commissione Provinciale in materia di delitti eccellenti, con riferimento all'epoca delle riunioni in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Boresellino) confluita nel piano stragista, ha costituito oggetto di specifica dimostrazione nell'apposita sede di trattazione (v. retro Parte ... Capitolo ...). Il Riina aveva solo modificato le modalità di funzionamento della Commissione, i cui compiti deliberativi non venivano più svolti in assemblea plenaria ma attraverso apposite riunioni ristrette (v. amplius retro).

2) Le decisioni venivano prese dal Riina e dai suoi più fidi collaboratori.

Sub 2)

E' stato dimostrato (v. retro Parte quarta, Capitoli secondo e quarto) che: a) nonostante la posizione egemone del Riina ed il prevalere del gruppo

corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di "modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di "convincimento e persuasione", ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l' interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

Va aggiunto che l'assenso manifestato da ciascuno dei presenti o fatto pervenire dagli assenti e dai detenuti, ha in ogni caso costituito un contributo apprezzabile al rafforzamento del proposito criminoso manifestato dal Riina e dagli altri deliberanti. Non rileva quindi sostenere che anche se l'imputato avesse manifestato il proprio dissenso all' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, il Riina e gli altri deliberanti avrebbero comunque approvato la decisione di morte a carico dei due magistrati.

3) Consistenza di mero indizio attribuibile all'eventuale titolarità del mandamento e mancata dimostrazione dell'esistenza effettiva del sostituto.

Sub 3) La permanente titolarità del mandamento di Resuttana da parte dell' imputato Madonia, nonostante il suo prolungato stato di detenzione, risulta oramai accertata, con autorità di giudicato sul punto, dalla stessa

sentenza della Corte di Cassazione da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio. Il ruolo di sostituto svolto dal Di Trapani risulta dimostrato, in modo pacifico, dalla condivisibili argomentazioni svolte nella sentenza di secondo grado cui va fatto rinvio (v. pagg. 1209 e segg.). Le relative dichiarazioni collaborative sono state ulteriormente confermate nel presente giudizio dalle convergenti dichiarazioni rese dal collaborante Marchese Giuseppe (udienza 5 novembre 2003) il quale ha dichiarato che Madonia Francesco, nella direzione del mandamento di Resuttana, era sostituito dal figlio Antonino e dopo l'arresto di questi, da Francesco Di Trapani. Su questo punto della decisione non è stata rivolta alcuna censura dalla su indicata sentenza della Corte di Cassazione, che si è solo limitata ad evidenziare la mancanza "*di una rilevante presenza operativa dell' indicato sostituto Di Trapani*" (pag. 209).

4) Assoluta mancanza di riscontri apprezzabili sulla effettività dell'informazione carceraria nei confronti dell'imputato, in relazione anche al rilievo meramente congetturale relativo all' avv. Clementi ed alla mancata dimostrazione del riferimento del Cancemi sulle diverse modalità informative dichiarate dal Riina ("per i carcerati ci penso io").

Sub 4) E' sufficiente il rinvio alle considerazioni sopra svolte al punto n. III, lett. A e B), per evidenziare che la responsabilità dell'imputato, ed in particolare la prova dell'effettuata informativa e della conseguente prestazione di assenso, è stata fondata su elementi diversi da quelli sopra riportati.

5) Inesistente attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative.

Sub 5) Tale censura è stata ritenuta infondata dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso dell'imputato e che ha in proposito richiamato la premessa di ordine generale con cui è stata confermata "*la legittimità del coerente procedimento valutativo delle chiamate in correità, attendibili e convergenti, non inficiate da rilevanti discrasie o da normali interessi premiali conseguiti dai dichiaranti*" (v. pag. 208).

6) In sede di discussione orale la Difesa dell'imputato ha insistito nell'evidenziare le condizioni di salute estremamente precarie che hanno "da sempre" afflitto l'imputato. Ha sottolineato " il gravissimo stato di salute dell'imputato" precisando che proprio nel periodo di tempo precedente la strage di Capaci, "il Madonia era stato colpito da grave infarto e poi da ictus cerebrale con reliquata confusione mentale ed emiparesi, oltre a gravissimi disturbi pressori e diabete elevatissimo". Pertanto la Difesa ha concluso nel senso che "la infermità fisica e psichica del prevenuto al tempo del delitto, era tale che nessuna persona di buon senso si sarebbe arrischiata di metterlo al corrente di un così grave progetto e tanto meno di chiedergli un parere".

Sub 6)

Va opposto che, come già ampiamente dimostrato, il piano stragista includente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, venne adottato in periodo di tempo antecedente al 13 marzo 1992

stante che proprio in questo giorno venne eseguito l'omicidio dell' on.le Lima che costituiva il primo dei delitti decisi con tale piano. Non rilevano dunque le precarie condizioni di salute dell'imputato al momento della strage di Capaci, che venne posta in essere in periodo successivo alla deliberazione del paino stragista e precisamente il 23 maggio 1992.

In proposito il procuratore Generale dott. Patanè, con condivisibile notazione, ha rilevato: "Mi chiedo cosa si intende per 'condizioni di salute gravissime'; per tali credo che si intenda la condizione di un soggetto malato che versa in imminente pericolo di vita; ma in tali condizioni un malato si troverà per alcuni giorni, per qualche settimana, per alcuni mesi al massimo, ma non credo possibile che un soggetto rimanga in gravissime condizioni di salute, quindi in pericolo di vita dal 1990 sino ad ora, cioè per 16 anni! Ritengo che queste condizioni di salute si siano volute enfatizzare poiché è ben poco verosimile che un soggetto per 16 anni di seguito sia sempre 'in condizioni di salute gravissime' cioè in imminente pericolo di vita" (v. memoria 12 aprile 2006, pag. 234). Il Madonia, come già detto, è infatti dece-

rendere definitiva la condanna di Madonia Francesco per la strage di via D'Amelio, ha sottolineato che: "*le condizioni di salute del ricorrente, oggi gravi, non appaiono tali alla sentenza al momento dei fatti, con apprezzamento di merito in questa sede incensurabile*".

Va ancora aggiunto che il Difensore, all'udienza del 24 gennaio 2004, ha richiesto a Cancemi Salvatore se gli risultasse che il Madonia, mentre era detenuto, a fine 1990 inizi 1991, venne colpito da un gravissimo ictus cerebrale, che lo rese paralitico e quasi totalmente incapace di provvedere a se stesso, con conseguente peggioramento delle sue condizioni.

E' significativa, la risposta data dal Cancemi: "*voglio che si sa Presidente, che in "cosa nostra" finché una persona respira è quello che è per "cosa nostra". Finché respira nel letto, che è in agonia, sta morendo e respira è sempre quello che è. Non perde nessun diritto di niente. Questa è "cosa nostra", funziona così*".

Queste parole, provenienti da un ex capo di "Cosa Nostra" il quale ha vissuto le più intime vicende dell'organizzazione mafiosa, dimostrano, in modo incontrovertibile, che il Madonia, al momento in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone, sebbene detenuto da tempo e da tempo ammalato, versava comunque in tali condizioni di efficienza da potere mantenere la titolarità della propria carica e di conservarne le relative prerogative.

7) La difesa ha anche insistito sulla circostanza che il Madonia è stato assolto, con sentenza definitiva, dai reati connessi all' omicidio dell'on.le Lima.

Sub 7) In replica E' sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragra-

fo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestualità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Non meno emblematica è la posizione di Farinella Giuseppe. L'imputato, per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado ma condannato in appello. All' opposto, per la strage di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Entrambe le decisioni di secondo grado sono state annullate dalle rispettive sentenze della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo riunito.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'imputato, inquisito per uno dei delitti previsti nell'unitario piano stragista (es. l'uccisione del giudice Falcone) non abbia ricevuto alcuna contestazione con riferimento ad alcuno degli altri delitti rientranti nel medesimo piano (esempio, gli omicidi degli on.le Salvatore Lima e dell' esattore Ignazio Salvo). E' evidente che, gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione. Basti al riguardo ricordare che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l' ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi.

8) In linea subordinata la Difesa ha chiesto che l'imputato deve rispondere del delitto di omicidio e non certo del delitto di strage.

Sub 8) Va operato il rinvio alle considerazioni svolte con riferimento alla

posizione dell' imputato Agate Mariano (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3), da cui risulta evidente che nella specie va configurato il delitto di strage e non certo di quello di omicidio.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Madonia Francesco, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

V - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Madonia Francesco in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto riformata la sentenza assolutoria di primo grado con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori

Sparto

spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Spada

MADONIA GIUSEPPE

L'imputato Madonia Giuseppe con riferimento specifico alla strage di Capaci, qui esaminata, è stato condannato in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta confermata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

E' stato invece assolto, con sentenza definitiva, dalla strage di Via D'Amelio

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

" ... *considerandosi al riguardo che le dichiarazioni collaborative, come correttamente valutate e vagliate, confermano la dimostrazione probatoria del rappresentativo ruolo assunto dal Madonia nella Commissione regionale, è ben evidente che il rilevante indizio a sostegno delle accuse che se ne desume è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevo-*

lezza della strage conseguita per via informativo-consultiva, che possano costituire la dimostrazione probatoria dell'ipotizzato concorso morale in termini di significativo rafforzamento del disegno criminoso.

"*E ciò perché le dichiarazioni del Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992 restano generiche ed isolate, mentre i riferimenti all'utilizzazione dell'utenza cellulare in territorio siciliano, nei tempi accertati, non perdono la loro valenza neutra rispetto alla dimostrazione probatoria indiretta della responsabilità (non risultano correlati, in particolare, a contatti con utenze telefoniche utilizzate dalle persone coinvolte nella delibazione e nell'esecuzione materiale della strage).*

"*Per modo che, per le ragioni già diffusamente ribadite per le posizioni analoghe di altri ricorrenti, la sentenza impugnata resta annullata, essendo riservato al giudice del disposto rinvio di procedere al nuovo esame, secondo i principi ed i criteri pure già ribaditi, al fine di individuare (o di escludere), dalla verifica delle risultanze processuali, gli elementi, di rilievo diretto o indiretto, dimostrativi del contestato concorso morale del Madonia*" (pagg. 251 – 252".

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

La citata sentenza della Corte di Cassazione, rilevando l' insufficienza delle dichiarazioni accusatorie del collaborante Messina, ritenute "generiche ed isolate" con riferimento alla presenza del Madonia alla riunione del

Spedo

1° febbraio 1992, ha devoluto al giudice di rinvio il compito di accertare, in base alla rivalutazione delle risultanze processuali, se sussistano elementi idonei per affermare, o escludere, la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestatigli.

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) il ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato era latitante all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone, confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda).

La sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, relativa alla strage in esame, ha confermato, con autorità di giudicato in proposito, il ruolo di componente della Commissione Regionale all' epoca svolto dal Madonia in funzione della sua qualità di capo della provincia "mafiosa" di Caltanissetta.

Su tale punto, infatti, la Corte di legittimità non ha formulato alcun rilievo critico e non ha quindi demandato nessun compito specifico al giudice di rinvio. Anzi ha espressamente richiamato che "*le dichiarazioni collaborative, come correttamente valutate e vagliate, confermano la dimostrazio-*

Spero

ne probatoria del rappresentativo ruolo assunto dal Madonia nella Commissione Regionale ..." (pag. 251).

Comunque ad abundantiam va aggiunto che:

a) Dalle dichiarazioni collaborative assunte nel corso del giudizio di primo e secondo grado relativi alla strage in esame, risulta accertato l'effettiva titolarità rappresentativa della provincia di Caltanissetta svolta dal Madonia nell'ambito della Commissione Regionale di Cosa Nostra. In tal senso hanno infatti deposto Anzelmo Francesco Paolo, Cancemi Salvatore, Messina Leonardo, Brusca Giovanni, Siino Angelo, nonché Di Carlo Francesco e Calderone Antonino.

Anche se il Madonia trascorreva la sua latitanza in città del nord Italia e in particolare nella zona di Vicenza, tuttavia seguiva le vicende dell'organizzazione mafiosa e continuava ad essere il massimo esponente di "Cosa Nostra" nella provincia nissena, come ha sottolineato il Brusca all'udienza del 30 gennaio 1999, citata a pag. 1380 della sentenza di appello sulla strage in esame: "*Signor Presidente, lui andava e veniva, e nella fattispecie di Giuseppe Piddu Madonia si ci andò a chiedere una cortesia, in quanto lui frequentava il nord e poteva avere qualche aggancio con qualcuno per la Cassazione, e quindi... Però non é che ha mai rilasciato il potere o il predominio o... in qualche senso c'era sempre a chi al suo posto... chi poterlo sostituire.....Ripeto, per Giuseppe Piddu Madonia in particolar modo c'era Bernardo Provenzano, che l'aveva sempre sotto... sotto*

mano, non c'era nessun tipo di problema.....Sempre, no, no... lui non é stato mai... non ha abbandonato mai l'incarico" (pagg. 450-453, ud. del 30 gennaio 1999).

Nella sentenza di secondo grado sulla strage in esame, è stato inoltre correttamente evidenziato che: "la gestione di tutti gli affari più importanti di Cosa Nostra nel nisseno e la presenza del Madonia nei momenti più rilevanti in questa provincia risultano in modo inequivocabile in primo luogo dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal Messina, che, sia per il suo ruolo nell' organizzazione, sia per i contatti diretti avuti con il citato Madonia, era a conoscenza della posizione di vertice da questi ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra. Inoltre, il Messina ha indicato le persone che tenevano i contatti con il Madonia quando questi si trovava lontano dalla Sicilia ed ha fornito precise indicazioni al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale che hanno consentito la cattura dell'imputato nel luogo ove trascorreva la sua latitanza" (v. pag. 1373).

b) Nel presente processo di rinvio:

- Il Giuffrè ha riferito che Madonia Giuseppe (detto "Piddu") ha sempre mantenuto la carica di capo della provincia mafiosa di Caltanissetta (udienza del 12 marzo 2004, pag. 32) ed ha ricordato a titolo di esempio una riunione tenuta a Caccamo nel 1983, cui il Madonia aveva partecipato (pag. 19 udienza 28 gennaio 2004).

- Il ruolo di primo piano svolto da Madonia in "Cosa Nostra" siciliana è stato sottolineato anche dal collaborante Mutolo (udienza del 14 novembre 2003) il quale ha dichiarato che il Madonia era a capo del mandamento di Caltanissetta ed era molto vicino al Riina, tanto che Ercolano Salvatore, cugino di Santapaola, si era lamentato perchè "questo Madonia" comandava troppo ed esercitava una certa influenza anche nel catanese.

- Il Vara, persona molto vicina al Madonia (v. amplius infra), ha dichiarato che costui faceva parte della Commissione Regionale di "Cosa Nostra". Ha aggiunto di essere a conoscenza che il Madonia aveva _partecipato alla deliberazione di tutti gli omicidi "eccellenti", tranne due e cioè quelli dei funzionari di polizia Beppe Montana e Ninni Cassara' (udienza 24 ottobre 2003).

IV - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso: 1) Il pieno coinvolgimento della Commissione Regionale, cui faceva parte il Madonia, nell'adozione del piano stragista

L'imputato è stato assolto, con sentenza definitiva, dalla contestazione relativa alla strage di Via D' Amelio. Siffatto rilevante ma "unico" indizio di innocenza a favore dell'imputo è tuttavia vanificato da un complesso di indizi di segno opposto i quali dimostrano, con assoluta certezza, la sua personale approvazione della decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

In particolare, occorre innanzi tutto richiamare quanto in altra sede esposto (v. Parte secondo, Capitolo secondo), ovverosia che ancor prima della Commissione Provinciale è stata la Commissione Regionale di "Cosa Nostra", di cui faceva parte l' imputato Madonia, a venire coinvolta nell'adozione del piano stragista che includeva anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). Infatti l' esame delle "*inedite*" dichiarazioni collaborative del Pulci e del Vara, e anche del Giuffrè, nonché una "*nuova valutazione*" dell' esistente materiale probatorio condotta con duplice riferimento, sia alla valorizzazione dei "*tempi*" di realizzazione delle varie riunioni della Commissione Regionale e sia alla "*individuazione*" dei relativi contenuti "*strategico-deliberativi*" anche "distinguendoli" da quelli "*esecutivi*", hanno consentito:

1) di fissare: a) la precisa "*scansione cronologica*" in cui sono state svolte le riunioni della Commissione Regionale; b) gli specifici contenuti "*strategici*" e soprattutto "*decisionali*" di tali riunioni; c) gli "immediati" contenuti "*esecutivi*" concernenti la predisposizione di atti "*preparatori*" (spedizione in Belgio e organizzazione della missione romana) e di atti "*concreti*" (avvio della missione romana) per attentare alla vita del giudice Falcone;

2) di meglio stabilire le "*connessioni*" intercorrenti tra le riunioni della Commissione Regionale (e anche Provinciale) e gli "*eventi*" che hanno contrassegnato le sorti del "*maxi processo*" pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, così rafforzandosi ulteriormente le conclusioni cui erano per-

venuti i giudici di primo grado (ed anche di appello) in ordine al "*coinvolgimento*" dei componenti della Commissione Regionale, tra cui anche il Madonia, in merito all' adozione del piano stragista.

Sotto quest'ultimo profilo, un sintetico richiamo di quanto sopra esposto rende oltremodo evidente con quale "perfetta sincronia" si siano manifestati gli interventi della Commissione Regionale, ed anche di quella Provinciale, in funzione degli eventi che hanno contrassegnato le sorti del maxi processo pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, il cui esito negativo ha inciso in modo determinante sull'adozione del piano stragista che contemplava anche il rinnovo della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino. E' pertanto opportuno evidenziare le seguenti date.

A) Luglio-Agosto 1991.

E' stato accertato che già dall'estate del 1991 il Riina aveva il fondato timore di non avere la possibilità di incidere sull' esito del maxi processo in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti, sebbene, come dichiarato dal Pulci, fino all' ultimo momento si sperava in un "*aggiustamento*" (udienza del 23 aprile 2004, p.68). Risulta in proposito documentato, come già detto, che con nota del 27 giugno 1991 il presidente della Corte di Cassazione (Brancaccio) aveva manifestato l' opportunità di assegnare il maxi processo al presidente Valenti, in sostituzione del presidente Carnevale. Pertanto nei mesi immediatamente successivi, con perfetta sincronia temporale, ne sono scaturite:

a) Nei mesi settembre-ottobre la riunione ennese riferita dal collaborante Messina, nel cui corso i vertici provinciali di Cosa Nostra -Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), Santapaola Benedetto e tale Barbero Angelo- "*erano lì e stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico.*

b) Nel mese di ottobre, o poco dopo, la riunione ennese riferita dal collaborante Malvagna (*"al massimo la posso collocare dopo il settembre '91, massimo agli inizi del '92"*) il quale ha saputo dal collaborante Pulvirenti, informato personalmente da Santapaola Benedetto, che in tale riunione, presieduta dal Riina, venne decisa una violenta strategia di attacco allo Stato (essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico-istituzionale) contemplante anche l'uccisione dell' on.le Lima (colpevole di non essersi attivato con sufficienza per condizionare l' esito del su indicato maxi processo) e nel cui ambito dovevano poi ricondursi i successivi attentati stragisti a carico dei giudici Falcone e Borsellino.

B) Il giorno 23 ottobre 1991.

zione, con assegnazione alla prima sezione penale, presieduta dal dott. Valenti e non già dal dott. Carnevale.

Anche in questo caso, con perfetta sincronia temporale, ne sono scaturite:

a) nei mesi di ottobre/novembre, la riunione in località "Dittaino" di Enna, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, nel cui corso -presenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bendetto Santapaola, Giuseppe Madonia- venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli. Venne pure organizzata una spedizione in Belgio, di preparazione esecutiva all' uccisione del giudice Falcone da effettuarsi in Roma, per l' approvvigionamento di armi e l' eventuale arruolamento di un killer.

b) negli stessi mesi di ottobre/novembre 1991 (comunque fine anno 1991) la riunione di Castelvetrano, riferita dai collaboranti Grazioso e Geraci -presenti Riina, Agate Mariano, Messina Denaro Matteo, ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo- nel cui corso, in coerenza con la missione in Belgio propedeutica all'uccisione in Roma del giudice Falcone, è stata progettata la c.d. missione romana per studiare i movimenti del giudice Falcone, e pure del ministro Martelli e del giornalista Costanzo, in vista di un futuro attentato nei loro confronti.

c) nel corso del 1991 (al massimo inizio 1992) la riunione ennese, analoga a quella riferita dal Pulci, riportata dal collaborante Grazioso, con la partecipazione di Riina, Santapaola ed altri ancora "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*".

C) Il giorno 9 dicembre 1991.

Prima udienza del maxi processo. Con la consueta sincronia temporale:

a) a metà dicembre 1991, è stata tenuta la riunione palermitana della Commissione Provinciale (che non poteva certo rimanere all'oscuro di quanto avveniva in sede Regionale) in occasione degli "auguri natalizi", riferita per la prima volta dal collaborante Giuffrè, con la partecipazione della quasi totalità dei componenti liberi di tale Commissione; riunione svoltasi in un clima "gelido", stante le preoccupazioni del Riina in merito al prevedibile esito negativo del maxi processo, e nel cui corso venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli.

b) il 23 dicembre 1991 è avvenuto l' incontro del collaborante Vara con Madonia Giuseppe, il quale era presente nel palermitano, a Bagheria, nonostante fosse solito trascorrere la sua latitanza nella zona del nord Italia da dove controllava pur sempre la gestione della propria organizzazione. Il Madonia, come riferito dal Vara, aveva un' "*espressione preoccupata*" poiché prevedeva quello che doveva succedere, che poi è successo "*andando male la sentenza della Cassazione, mi parla che aveva impegni importanti, dovevano verificarsi delle riunioni e che la riunione poi è avvenuta per quello che ho appreso dopo*".

c) Nel periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992, la riunione nelle

campagne ennesi tra villa Priolo e Calascibetta, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, in cui il Riina manifestava le sue perplessità per l' attentato in Roma al giudice Falcone preferendo si attuasse in Sicilia, mentre il Madonia ed il Provenzano (assente il Santapaola), pur se disponibili per l' attentato in Sicilia, rimanevano però propensi per la sua effettuazione a Roma.

D) Il giorno 30 gennaio 1992.

La Corte di Cassazione ha adottato la decisione sul maxi processo, con una sentenza di contenuto sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra. A questo punto il Riina era già forte del consenso previamente espresso dalla Commissione Regionale sul piano stragista adottato nel corso delle su indicate riunioni del 1991 ed anche del consenso espresso dai componenti liberi della Commissione Provinciale nella riunione allargata degli "auguri" di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè).

Pertanto il Riina, poteva finalmente secondare l' urgenza di dare allo Stato l'immediata risposta di Cosa Nostra all'esito negativo del maxi processo, con l' eclatante uccisione del giudice Falcone rientrante nell' ambito del piano stragista che prevedeva pure l' uccisione di altri personaggi "eccellenti". Nel perseguimento di siffatto obiettivo il Riina non ha lasciato nulla di intentato e con la sollecitudine impostagli da quell' urgenza che lo condizionava, ne sono conseguite, con totale sincronia temporale:

a) il giorno 31 gennaio 1992, ovverosia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, la riunione palermitana riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nel cui corso, presente anche Agate Mariano (rappresentante della provincia di Trapani), è stato dato concreto inizio all' organizzazione esecutiva della c.d. "missione romana" già deliberata nella riunione di Castelvetrano (avvenuta negli ultimi mesi del 1991) e sulla cui realizzazione si erano dichiarati "propensi" il Provenzano ed il Madonia; di modo che, circa dieci giorni dopo un commando, composto da uomini della provincia di Trapani, è partito alla volta di Roma con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo per attentare alla vita del giudice Falcone;

b) il giorno, 1° febbraio 1992, altra riunione nell' ennese, riferita dal collaborante Messina -con la partecipazione di Riina, Santapaola, Madonia e il rappresentante della provincia di Enna (Salvatore Saitta), avente ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone. Gli esiti processuali consentono di affermare che tale riunione ha avuto natura "esecutiva" poiché concernente l'attentato da effettuarsi in Sicilia come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano.

c) metà febbraio 1992, revoca della missione romana con invito al gruppo di Trapani di fare ritorno in Sicilia;

d) da metà febbraio e fino alla prima decade di marzo 1992 (l'omicidio Lima è del 13 marzo), sono state convocate dal Riina le riunioni ristrette della Commissione Provinciale, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi,

con cui: 1) viene organizzata la "concreta" esecuzione dell' uccisione del giudice Falcone, da attuarsi con modalità stragista nel palermitano; 1) viene "esteso" il contenuto strategico-deliberativo del piano stragista già deliberato nella riunione degli auguri di fine anno 1991 (v. amplius infra Capitolo terzo).

Quanto sopra esposto, con specifico riferimento al "personale" coinvolgimento del Madonia, consente:

1) di "*affermare*" che tutte le nuove ed inedite dichiarazioni rese in proposito dal Pulci, oltre a quelle del Vara e del Giuffrè, nel corso del presente processo riunito, risultano pienamente attendibili in quanto si intersecano e si riscontrano con quelle degli altri collaboranti in un "difficile intreccio" di date e di contenuti che, nel complesso, si presenta del tutto armonico e coerente;

2) di "*riaffermare*", per le stesse su dette ragioni, la piena attendibilità di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti, nel corso dei pregressi giudizi di merito (ora riuniti); in particolare, dai collaboranti Messina, Pulvirenti, Malvagna, Sinacori, Geraci, Grazioso.

Consente inoltre di rilevare che la Commissione Regionale non ha assunto una posizione per nulla "cauta" in attesa dell'esito del maxi processo, specie rilevandosi che vennero posti in essere atti esecuzione preparatoria per attentare in Roma alla vita del giudice Falcone: spedizione in Belgio per l' arruolamento di un killer e l'approvvigionamento di armi, nonché or-

ganizzazione della c.d. missione romana affidata ad un commando di Trapani.

V - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale: 2) La personale e continuativa partecipazione del Madonia alle riunioni di Commissione Regionale relative all' uccisione del giudice Falcone.

Nell'ambito delle molteplici riunioni sopra indicate vanno ora richiamate quelle due che il collaborante Pulci ha per la prima volta riferito nel presente processo, e che comprovano la continuativa presenza del Madonia nelle decisioni adottate dalla Commissione Regionale in riferimento all' uccisione del giudice Falcone. Non è superfluo richiamare che il Pulci è stato affiliato a "Cosa Nostra" dall'anno 1984, ed era stato proprio il Madonia che lo aveva collocato (assieme a Pino Cammarata) a capo del mandamento di Sommatino, nel cui territorio rientravano i comuni di Riesi, Butera e Delia. Il Pulci aveva rapporti soltanto con il Madonia, prendeva contatti con altri affiliati e li portava nei luoghi dove il suo capo trascorreva la latitanza. In proposito il collaborante Rinaldi Calogero, sentito all' udienza del 5 maggio 2001 (pag. 79-80) nel processo di secondo grado sulla strage di via D'Amelio ha dichiarato che Pulci, nel 1992, era solito accompagnare il Madonia, con cui era in confidenza ed in continuo contatto.

Il Pulci ha affermato di avere accompagnato il Madonia a due riunioni "di vertice" tenutesi in territorio di Enna (provincia equidistante da Catania e Palermo) e di averne conosciuto il contenuto attraverso le confidenze ricevute dallo stesso Madonia (udienze del 23 e 30 aprile, 21 maggio e 4 giugno 2004).

Tali riunioni sono state esposte in modo analitico nella relativa sede (v. retro, Parte Seconda, Capitolo Secondo, relativo alla Commissione Regionale), dove è stata anche sottolineata l' attendibilità del collaborante Pulci ed i riscontro alle sue dichiarazioni. Le relative argomentazioni debbono intendersi qui integralmente trascritte e dunque è sufficiente ricordare che:

A) Riunione in località "Dittaino" tra ottobre e novembre 1991

La prima riunione è stata localizzata in località "Dittaino" di Enna, nei mesi di ottobre-novembre 1991. Trattasi della riunione nel cui corso - presenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bendetto Santapaola e l'imputato Giuseppe Madonia- venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli. Venne pure organizzata una spedizione in Belgio, di preparazione esecutiva all' uccisione del giudice Falcone da effettuarsi in Roma, per l' approvvigionamento di armi e l' eventualmente arruolamento di un Killer.

Nella sopra indicata riunione non è stato adottato un semplice "programma" nè un mero "progetto" ma, come risulta evidente dalle dichiarazioni rese dal Pulci in proposito già analiticamente riportate (v. amplius retro,

loc. cit.), venne adottato un vero e proprio piano stragista avente un contenuto decisionale, sia strategico e sia deliberativo. In particolare.

1. Contenuto deliberativo.

E' stata formulata una decisione di indubbio contenuto deliberativo che, per i presenti (Riina, Provenzano, Santapaola, Madonia), viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli delitti ivi contemplati: " ... *come magistrati eminenti da ammazzare che loro ritenevano pericolosi erano il dott. Falcone ed il dottore Borsellino. ... Volevano ammazzare Mannino che non aveva mantenuto, poi si parlava di ammazzare a Martelli, insomma c'era un chiaccericcio intorno a questi omicidi eccellenti che si dovevano fare all'interno di Cosa Nostra, parlo dei vertici, che io venivo a sentire come persona passiva non come persona che partecipava agli argomenti ... A Martelli si rimproverava che ci aveva fregato i voti nel 1987 ... nel calderone dei nomi ho sentito parlare di Martelli, di Mannino, addirittura volevano ammazzare Andreotti, ma non perché erano nemici di cosa nostra, questi ultimi perché erano amici e avevano tradito, mentre i nemici da ammazzare erano il dottore Falcone ed il dottore Borsellino* (pag. 67) ... *a Lima lo volevano morto già da tanto tempo, solo che speravano in Lima fino all' ultimo momento che aggiustasse in Cassazione il maxi processo, perché fino al giorno della camera di consiglio ognuno giocava le proprie carte, si sperava che il processo venisse cassato. Invece poi quando questo non è successo ci è venuto in discesa ammazzarlo, ma già lo volevano am-*

mazzare di prima, prima del discorso delle famose riunioni che io ho parlato poc' anzi, quelle che si sono verificate a Enna" (udienza 23 aprile 2004, pag. 68).

Risulta dunque evidente che:

a) La riunione in esame si concreta nella specifica adozione di una decisione di morte nei confronti di ben individuati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli.

b) La volontà manifestata dai deliberanti in quella riunione è "perfetta", nel senso che essa è completa in ordine ai delitti voluti ed non necessita quindi di ulteriori deliberazioni.

c) Al tempo stesso la decisione è contrassegnata dal requisito della unitarietà, ovverosia dalla circostanza che in un "unico contesto" viene ad essere decisa la morte di plurime persone. Non si tratta dunque di plurime decisioni. Ma di una sola deliberazione relativa all' uccisione di più personaggi eccellenti, analiticamente indicati.

d) La deliberazione, nella sua unitarietà decisionale, contiene pure la precisazione dei singoli "moventi specifici" relativi ai vari delitti contestualmente decisi. E' stato pertanto stabilito di uccidere i giudici Falcone e Borsellino in quanto "vecchi nemici di Cosa Nostra" e sempre "pericolosi", l' onorevole Lima in quanto "inaffidabile" per non essere intervenuto con efficacia per condizionare l' esito del maxi processo, gli onorevoli Mannino e

Martelli in quanto "traditori" per non avere saputo ricambiare i benefici elettorali di cui avevano goduto.

e) L' adozione del piano stragista in esame è collegata al maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione: vi è il fondato timore che il processo si concluda in modo sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra, nonostante si speri, fino all' ultimo momento (fino alla camera di consiglio), in un intervento dell' on.le Lima (per questo motivo il parlamentare non è stato ancora ucciso).

f) Nel piano stragista in esame è venuta a confluire l' originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra agli inizi degli anni '80 nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, e mai revocata. La confluenza in tale piano ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato indispensabile provvedere a rinnovare l' originaria decisione di morte, nel senso di una rinnovazione attuata mediante una sua "conferma".

2. Contenuto strategico.

La parte strategica del piano è emersa nella pregressa riunione riportata dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti (retro, Parte Seconda, Capitolo secondo), da cui risulta che l' obiettivo da perseguire era quello della "destabilizzazione" della compagine statale per ricercare nuovi referenti politici-istituzionali (essendo venute meno le precedenti coperture) con cui intavolare trattative favorevoli per Cosa Nostra.

Nella riunione in esame l' obiettivo strategico del piano risulta "sfumato". E' evidente che il Madonia, nel confidarsi con il Pulci, si è soffermato maggiormente a descrivere le decisioni che erano state adottate, non dilungandosi a spiegare gli obiettivi che si intendevano perseguire. Il Pulci, comunque, ha riferito che scopo della decisione era quello di "*fare un pò di pulizia*", specie nei confronti dei politici che "*ci avevano preso per i fondelli, cioè ci avevano raggirato prendendosi il consenso elettorale e non mantenendo gli impegni*". Per cui, in definitiva, l'obiettivo era quello di un "regolamento di conti" (come diranno poi, in sede di Commissione Provinciale, il Giuffrè a proposito della riunione degli auguri di fine anno 1991 ed il Brusca a proposito delle riunioni ristrette dei mesi di febbraio/marzo 1992).

3. Contenuto esecutivo.

La riunione in esame in località Dittaino riportata dal Pulci presenta pure, oltre al sopra precisato contenuto deliberativo, un contenuto "esecutivo" con riferimento all' uccisione del giudice Falcone. Al rientro dalla riunione, il Madonia disse al Pulci che "erano tutti concordi" nell' uccidere il giudice Falcone, ma a Roma, in modo che la responsabilità cadesse sui servizi segreti deviati e non già su Cosa Nostra: " *perché facendo Falcone in Sicilia, praticamente c'era il forte sospetto che poteva essere Cosa Nostra ad averlo perpetrato, mentre fuori la Sicilia si poteva depistare con i servizi segre-*

ti deviati, cioè si attirava l' attenzione ad altri gruppi criminali, che non erano cosa nostra" (udienza 23 aprile 2004, pag. 36).

Per tale motivo il Pulci, su incarico del Madonia, si è recato in Belgio, unitamente ad altri affiliati di Cosa Nostra in rappresentanza delle province siciliane (Caltanissetta, Palermo, Catania, Agrigento), per acquistare armi e per l' eventuale arruolamento di un killer: "*e in quelle circostanze andiamo a parlare con delle persone straniere, con precisione è un turco che ci ha fornito e ci ha fatto fare la fornitura delle armi, ed abbiamo parlato pure dell' eventualità che ci poteva dare un killer per potere fare l' esecuzione del dottore Falcone a Roma*" (pag. 47, stessa udienza).

Quanto ai riscontri va richiamato che:

1)

Il contenuto "deliberativo" di questa riunione in località Dittaino riportata dal Pulci, risulta validamente riscontrato dal collaborante Grazioso il quale ha parlato di un' importante riunione tenutasi in provincia di Enna nel corso del 1991 o all' inizio del 1992 cui avevano partecipato vari rappresentanti delle province mafiose siciliane, ivi compresi il Riina ed il Santapaola: "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*". In base alle dichiarazioni rese dal Grazioso, già riportate nell' apposita sede relativa alle varie riunioni di Commissione Regionale cui va fatto rinvio (retro, Parte seconda, Capitolo secondo), è stato agevole concludere nel senso che la riunione riferita dal collaborante presenta caratteristiche molto

simili a quella riportata in modo più dettagliato dal Pulci, per quanto concerne i partecipanti, l' oggetto, l' immediatezza, la localizzazione. Invero:

a) I partecipanti appartengono alla Commissione Regionale, sono "personaggi di varie regioni ... *tutti i componenti delle province della Sicilia*" e tra costoro il Riina ed il Santapaola. Il Pulci ha aggiunto a questi i nomi di Madonia (a capo della provincia mafiosa di Caltanissetta) e Provenzano (elemento di tale spicco da potere sedere in Commissione Regionale insieme al Riina).

b) Nel corso della riunione "*si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime in Italia non solo in Sicilia*", decisioni relative "*alle stragi che poi si sono fatte*", con evidente riferimento all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Pure "importantissime" sono state le decisioni indicate dal Pulci, il quale, appunto, ha detto che la decisione era quella di uccidere i giudici Falcone e Borsellino, ed ha aggiunto anche l' uccisione di alcuni politici.

c) La riunione era stata convocata "*con la massima urgenza*". Urgenza, questa, ben compatibile con il previsto esito negativo del maxi processo e con la necessità della immediata predisposizione di atti preparatori all' esecuzione dell' attentato in Roma a carico del giudice Falcone, cui ha fatto esplicito riferimento il Pulci.

d) La riunione è stata tenuta in provincia di Enna, nel corso dell' anno 1991 o all'inizio del 1992. Non può quindi escludersi l' autunno del 1991

e, per tale motivo, è ben compatibile con la riunione di ottobre-novembre 1991 riferita dal Pulci il quale si è anche riferito alla medesima provincia di Enna (località "Dittaino").

2)

Ad ulteriore riscontro alla riunione in località Dittaino riferita dal Pulci, occorre richiamare (v. amplius retro a proposito della Commissione Regionale, Parte seconda, Capitolo secondo) le dichiarazioni rese dal collaborante Leonardo Messina, nel corso del giudizio di primo grado relativo alla strage di Capaci (v. sentenza, parte terza, pag. 630 e segg.) riportata anche nel giudizio di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio (v. sentenza, parte terza, capitolo quarto, pag. 617 e segg.). Il collaborante ha riferito in merito ad una riunione della Commissione Regionale avente ad oggetto la eliminazione del giudice Falcone e tenutasi nella provincia di Enna con la partecipazione di Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Santapaola Benedetto, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), e tale Barbero Angelo. Questa riunione è stata localizzata nella precisa data del 1° febbraio 1992 (v. amplius infra).

Il Messina, richiesto dal Pubblico Ministero di indicare eventuali altre riunioni "prima" di quella data (1° febbraio 1992), ha risposto affermativamente, precisando che tali altre riunioni erano avvenute nel territorio della provincia di Enna nei mesi di settembre/ottobre 1991: "*Loro erano tutti*

Spedo

la`, come ho detto prima, da settembre - ottobre 91 e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico ed erano li`, ... In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio".

E' evidente che "*loro erano là*" si riferisce, a quelle stesse persone che il Messina, nel corso della sua dichiarazione, aveva prima indicato come presenti alla ulteriore riunione che sarà tenuta il 1° febbraio 1992. E dunque "loro" significa: Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola Bendetto, Valvo Paolo.

In sostanza, dalla su indicata dichiarazione risulta che:

- Nel corso dei mesi di settembre-ottobre 1991 sono state effettuate alcune riunioni con la partecipazione dei rappresentanti di vertici della Commissione Regionale di Cosa Nostra (Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola Benedetto) i quali anche si distraevano con battute di caccia ai porcospini, utilizzando dei cani fatti pervenire appositamente. "*Loro erano tutti la da settembre - ottobre ed erano li`, andavano a caccia, difatti Borino* [Micciché Liborio] *in quel periodo ha mandato a pigliare due cani per i porcospini dall' Austria, per farli divertire, erano li'".*

- Tali rappresentanti di vertice della Commissione Regionale, durante i su indicati mesi di settembre-ottobre 1991, erano soliti riunirsi nel territorio

Spedo

ennese per perfezionare un piano strategico: "*stavano gettando le basi di un nuovo progetto politico*".

- Come luogo degli incontri era stata preferita la provincia di Enna in quanto "defilata", ovverosia era meno vigilata dalle forze di polizia rispetto alle altre province siciliane e vi erano pure parecchi latifondi ove potersi appartare: "*In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio*".

- Lo scopo specifico delle riunioni era quello di elaborare un "nuovo progetto politico" (... *e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*), frase, questa, alla quale non si può attribuire altro significato se non quella di elaborare una nuova "strategia criminale".

Le riunioni dunque, per quanto è agevole affermare in base alle conoscenze avute dal collaborante e da lui riferite, avevano ad oggetto solo un contenuto decisionale-strategico e non pure un contenuto decisionale-deliberativo (per la relativa distinzione, v. retro Parte seconda, Capitolo primo). In sostanza con tali riunioni veniva solo individuato l' obiettivo strategico da perseguire mediante un "*nuovo progetto politico*" (decisione strategica).

La conclusione che si vuole qui evidenziare è che la riunione di Commissione Regionale in località "Dittaino" riferita dal Pulci come avvenuta nei mesi di ottobre/novembre 1991 alla presenza dei vertici "mafiosi" provin-

ciali tra cui anche l' imputato Madonia Giuseppe, trova pieno riscontro, per quanto concerne il suo contenuto "strategico", nelle dichiarazioni del Messina il quale ha riferito in merito a precedenti e contestuali riunioni, avvenute nei mesi di settembre/ottobre 1991, pur esse in territorio ennese e pur esse con la partecipazione dei vertici provinciali, tra cui anche il Madonia, tutti interessati a gettare le basi di un "*nuovo progetto politico*".

Nel caso di specie è poi agevole dedurre quale sia stato il preciso contenuto "deliberativo" di tale "nuovo progetto".

Risulta infatti pacifico dalla successive riunioni della Commissione Regionale (v. retro il relativo analitico esame), che i rispettivi rappresentanti di vertice, si sono più volte riuniti per deliberare la contestuale uccisione di vari personaggi eccellenti, tra cui anche i giudici Falcone e Borsellino, onde conseguire un obiettivo strategico di "regolamento di conti" e di "destabilizzazione statale".

E' quindi fondato affermare che nel corso della su indicata riunione riferita dal collaborante Messina e localizzata nei mesi di settembre/ottobre 1991, i rappresentanti di vertice delle province mafiose siciliane -tra cui, come sopra detto, il Madonia- non si sono limitati a formulare un "*nuovo progetto politico*" ma abbiano anche deciso che, per realizzarlo, era necessario procedere all' uccisione di numerosi personaggi eccellenti tra cui i giudici Falcone e Borsellino (v. infra).

3)

La riunione in esame in località Dittaino riportata dal Pulci presenta pure, oltre al sopra precisato contenuto deliberativo, un contenuto "esecutivo" poichè con essa venne anche decisa la c.d. spedizione in Belgio finalizzata all' approvvigionamento di armi ed all'arruolamento eventuale di un killer onde attentare in Roma alla vita del giudice Falcone.

Tale contenuto esecutivo della riunione risulta validamente riscontrato dai collaboranti Sinacori e Geraci i quali hanno parlato: a) della riunione di Castelvetrano, cui erano anche presenti il Riina e l' Agate, tenuta nello stesso periodo di ottobre-novembre 1991 ed avente lo stesso oggetto esecutivo, ovverosia l' organizzazione di una missione a Roma per ivi attentare alla vita del giudice Falcone; b) della riunione successiva, avvenuta il 31 gennaio 1992 (il giorno successivo alla sentenza della Cassazione sul maxi processo), con cui, sempre presenti il Riina e l' Agate, venne "autorizzato" il concreto avvio di quella spedizione romana.

B) Riunione in località "Priolo" tra fine 1991 e inizio 1992

La "seconda riunione" riferita dal Pulci, collocata tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992 sempre in territorio di Enna (tra villa Priolo e Calascibetta), ha avuto natura "*esecutiva*" in quanto il suo "oggetto" concerneva il luogo preciso ove eseguire l'uccisione del giudice Falcone: il Riina aveva avuto un "ripensamento" e preferiva che l'attentato venisse realizzato in Sicilia e non a Roma, mentre l'imputato Madonia ed il Provenzano, pur "*condividendo*", rimanevano tuttavia "*propensi*" per l' attentato in Roma (v. a am-

plius retro, Parte Seconda, Capitolo secondo, Le riunioni della Commissione Regionale). Il Riina aveva comunque garantito i presenti di essere stato rassicurato, da un personaggio delle istituzioni, che all' attentato in Sicilia non sarebbe seguita una particolare reazione statale contro l'organizzazione mafiosa: "*dopo la seconda riunione non erano tanto convinti, sia, mi disse il Madonia, lui che Provenzano, di farlo in Sicilia, ma poiché il Riina aveva garantito che non c'erano ritorsioni perché aveva garantito a livello istituzionale che facendolo in Sicilia non subivano ritorsioni da parte dello Stato, e allora hanno condiviso di farlo in Sicilia, però loro erano più propensi di farlo a Roma*" (udienza 26 aprile 2004, pag. 36).

Risulta quindi evidente che: a) Madonia e Provenzano erano fermi nell' originario proposito (manifestato nella prima riunione) di eseguire a Roma l' attentato a carico del giudice Falcone; b) il Riina li ha assicurati che facendolo in Sicilia non vi sarebbe state particolari "ritorsioni" da parte dello Stato, avendo ricevuto garanzie in tal senso da parte di un eminente personaggio delle istituzioni; c) gli altri due "*condividevano*" la possibilità di farlo in Sicilia, ma rimanevano sempre "*propensi*" per l' attentato a Roma.

Tale riunione ha trovato valido riscontro nelle ulteriori due successive riunioni con cui, senza lasciare nulla di intentato, sono state assecondate entrambe le preferenze, sia di chi era propenso per l' attento a Roma (Madonia e Provenzano) e sia di chi prediligeva l' attentato in Sicilia (Riina). Infatti:

1) Il 31 gennaio 1992, come riferito dai collaboranti Sinacori e Geraci, venne autorizzata dal Riina la missione romana (organizzata sin dai mesi di ottobre-novembre 1991 a Castelvetrano, ma non avviata), per cui, alcuni giorni dopo, un commando di uomini della provincia di Trapani, fornito di adeguato munizionamento di armi ed esplosivo, è partito per attentare in quella città alla vita del giudice Falcone.

2) Il 1° febbraio 1992, come riferito dal collaborante Messina, i vertici di Cosa Nostra, tra cui Riina, Provenzano, Santapaola e l'imputato Madonia, parteciparono ad altra riunione avente ad esclusivo oggetto l'uccisione del giudice Falcone. Tale riunione, come si è dimostrato, doveva necessariamente concernere la possibilità "alternativa" di eseguire l'attentato in Sicilia (v. a amplius retro, Parte Seconda, Capitolo secondo, Le riunioni della Commissione Regionale), per cui essa si connota come riunione di contenuto "concretamente esecutivo". Infatti i presenti, tra cui l'imputato Madonia, avevano già partecipato alla riunione "deliberativa" di ottobre-novembre 1991 (Pulci) e si erano già impegnati, con i propri uomini, nella missione in Belgio relativa al compimento di atti di "preparazione" esecutiva per l' uccisione del giudice Falcone in Roma (approvvigionamento di armi ed eventuale arruolamento di un killer). Per di più, come detto, il giorno precedente, il 31 gennaio 1992, era stato dato avvio all' ulteriore missione romana, pur essa di contenuto esecutivo, più precisamente di ese-

Spero

cuzione "concreta" e non di mera "preparazione", affidata ad un commando di uomini della provincia di Trapani.

Per cui la riunione del 1° febbraio 1992 ha avuto, quale "necessario oggetto" l'attuazione della pista alternativa seguita dal Riina, il quale insisteva affinché l'attentato a carico del giudice Falcone avvenisse in Sicilia. Invero, come gia detto (supra Parte Seconda, Capitolo secondo): a) La città di Roma non era il luogo ideale per ottenere la "certezza" di risultato nell'uccisione del giudice Falcone, il delitto più importante di quelli decisi nel piano stragista, mentre il territorio palermitano si prestava meglio di qualsiasi altro luogo, sia per superare le eccezionali misure protettive adottate a tutela del magistrato e sia per garantire le necessarie esigenze logistiche e di copertura; b) La scelta dell' attentato in Sicilia, in quanto ne rivendicava la paternità a Cosa Nostra, era perfettamente compatibile con il perseguimento dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale (e di ricerca di nuovi referenti politici) che sarebbe rimasto in ombra in caso di persistenza nell' iniziale proposito dell' attentato romano.

Pertanto il Riina, oltre a secondare Madonia e Provenzano autorizzando l' avvio della missione romana cui entrambi erano "*propensi*", non poteva certo abdicare passivamente alla propria tesi. Doveva quindi anche ottenere il consenso degli altri vertici provinciali per sperimentare la possibilità alternativa di eseguire l'attentato in Sicilia. E' stato dunque questo il contenuto della riunione "esecutiva" qui in esame (1° febbraio 1992).

Siffatta conclusione, oltre che fondata sulle argomentazione logiche sopra esposte, trova oggettivo riscontro nella natura degli eventi verificatisi in seguito, i quali hanno dimostrato che: a) la missione romana non ha avuto alcun serio sviluppo tanto che è stata revocata, appena dopo pochi giorni della relativa autorizzazione; b) l' attentato a carico del giudice Falcone è stato effettuato in Sicilia nella provincia di Palermo e non certo a Roma; c) a tale attentato ha partecipato un uomo (il Rampulla) appartenente al clan di Santapaola Benedetto, il quale ultimo, tra gli altri, era appunto presente alla riunione "esecutiva" del 1° febbraio 1991.

Per cui, in definitiva:

- affermato in modo certo, in base a quanto dichiarato dal collaborante Messina, che la riunione in esame del 1° febbraio 1992 ha avuto ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone;

- deve pure affermarsi, con pari certezza, fondata sui sicuri esiti processuali sopra riferiti, che siffatta riunione ha avuto uno specifico oggetto "esecutivo" e precisamente l' attentato "da effettuarsi in Sicilia" come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano.

Resta comunque fermo che tale riunione concerneva, in modo esclusivo, l'uccisione del giudice Falcone.

Tanto vale a precisare, non solo che per attentare alla vita del giudice Falcone non venne lasciato nulla di intentato e vennero seguite due possibi-

lità alternative, ma soprattutto, per la parte che qui interessa, vale a dimostrare come le dichiarazioni del collaborante Pulci sul contenuto "esecutivo" delle due riunioni da lui riferite (a parte che la prima aveva anche contenuto "deliberativo") abbiano trovato pieno riscontro nel contenuto delle successive riunioni, parimenti "esecutive", quali risultano dalle dichiarazioni rese da altri collaboranti (da un lato Sinacori e Geraci, dall'altro lato Messina). Nel senso che sono stati assecondate entrambe le preferenze, sia di chi era propenso per l' attento a Roma (Madonia e Provenzano) e sia di chi prediligeva l' attentato in Sicilia (Riina).

Risulta al tempo stesso evidente come, nel presente processo di rinvio, le dichiarazioni del collaborante Messina, in riferimento alla partecipazione del Madonia (e del Santapaola) alla riunione del 1° febbraio 1992, siano state pienamente riscontrate:

a) sia attraverso il nuovo apporto dato dal collaborante Pulci il quale ha dichiarato la presenza del medesimo Madonia in entrambe le riunioni da lui riferite (nonché la presenza del Santapaola nella prima di tali due riunioni);

b) sia attraverso le dichiarazioni "inedite" rese dal collaborante Vara nel presente processo e che attestano la presenza del Madonia in Sicilia, per interessi collegati alle vicende del maxi processo, dal 23 dicembre 1991 fino all' intervenuta realizzazione della strage di Capaci (v. amplius infra);

c) sia attraverso l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali che ha posto in evidenza la successione cronologica ed i contenuti delle molte-

plici riunioni tenute dalla Commissione Regionale, tra le quali si inserisce in modo armonico e coerente quella riportata dal Messina.

Vale richiamare peraltro che l'indubbia affiliazione del Messina, con il ruolo di vice rappresentante della famiglia mafiosa di San Cataldo, inserita nella provincia di Caltanissetta, rende del tutto fondata la conoscenza che egli ha avuto delle vicende interne di tale aggregato mafioso, di cui il Madonia rappresentava la massima espressione sul territorio (v. in tal senso sentenza di secondo grado sulla strage in esame, p. 1371). E quindi, all'opposto, avrebbe dovuto suscitare perplessità l' eventuale circostanza che il collaborante non avesse avuto conoscenza di quelle vicende.

L' esistenza della riunione in esame (coll. Messina) e la sua precisa collocazione temporale (1° febbraio) sono stati affermati, con autorità di parziale giudicato, dalla stessa sentenza della Cassazione relativa alla strage in esame. Infatti la Corte di legittimità, procedendo ad una differente valutazione in ordine alla responsabilità del Madonia rispetto a quella del Santapaola:

a) Ha ritenuto le dichiarazioni del Messina idonee per l' affermazione di un giudizio di colpevolezza a carico del Santapaola, in quanto riscontrate oggettivamente dalla partecipazione del Rampulla (appartenente alla famiglia mafiosa del boss catanese) all' esecuzione della strage: " ... *il definitivo raccordo degli elementi indiziari della colpevolezza, già apprezzabili nei congrui riferimenti collaborativi di partecipazione del Santapaola alla*

riunione del 1° febbraio 1992, si rinviene nel riscontro della partecipazione del Rampulla alla fase di preparazione e di esecuzione della strage ..." (pag. 258).

b) Ha invece ritenuto le stesse dichiarazioni del Messina insufficienti, ma solo in quanto non adeguatamente riscontrare, ai fini di un giudizio di colpevolezza a carico del Madonia: " ... *il rilevante indizio a sostegno delle accuse che se ne desume è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevolezza della strage conseguita per via informativa-consultiva ... e ciò perché le dichiarazioni del Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992 restano generiche ed isolate ...*" (pag. 252).

Nell' un caso e nell' altro la Corte, con l'autorità di giudicato, ha affermato la validità di quanto dichiarato dal Messina in merito all' esistenza della riunione ennese ed alla data di sua realizzazione (1° febbraio 1992), rilevando, solo per il Madonia (non pure per il Santapaola), l'assenza di riscontri idonei ad un giudizio di colpevolezza.

Tali riscontri sono stati acquisiti con il presente giudizio di rinvio (v. anche infra) e pertanto le dichiarazioni del su indicato collaborante non risultano più "*generiche ed isolate*". Esse concorrono validamente a confermare la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti contestatigli.

VI - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale: 3) La persistente permanenza in Sicilia del Madonia per interessi collegati alle vicende del maxi processo, nel periodo concomitante all'adozione del piano stragista ed anche dopo l'effettuata strage di Capaci.

Si è già detto che se pur il Madonia trascorresse la sua latitanza in città del nord Italia e in particolare nella zona di Vicenza, tuttavia egli seguiva le vicende dell'organizzazione mafiosa e continuava ad essere il massimo esponente di "Cosa Nostra" nella provincia nissena, come ha sottolineato Brusca all'udienza del 30 gennaio 1999, nel processo di appello sulla strage in esame.

Nel presente processo è stato più specificamente accertato che il Madonia si trovava proprio in Sicilia, nella provincia palerminata, durante il periodo in cui venne adottato il piano stragista, includente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, e fino all'effettuata realizzazione della strage di Capaci.

In ordine alla presenza del Madonia in Sicilia nel 1991, ne ha parlato Brusca Giovanni all' udienza del 23 gennaio 2004, precisando di averlo incontrato in diverse occasioni a Bagheria e specificando pure di avere avuto con lui un appuntamento in tale località insieme a Leoluca Bagarella ai primi di gennaio del 1992 (pag. 145). Il Brusca dapprima ha detto "1993" però poco dopo (a pag. 149) collegando il ricordo con l'inizio della sua lati-

tanza, ha chiarito di riferirsi al gennaio 1992.

Ad ulteriore conferma vanno riportate le dichiarazioni "inedite" del collaborante Vara Ciro, per la prima volta assunto nel presente giudizio. I suoi riferimenti sono di qualificata importanza per il motivo che egli era persona "molto vicina" al Madonia. Infatti: a) il Vara nella primavera del 1989 era stato nominato dal Madonia quale vice rappresentante provinciale (v. pag. 19 verbale del 24 ottobre del 2003); b) si occupava anche della latitanza di Madonia e proprio per tale ragione venne arrestato per favoreggiamento.

Le sue dichiarazioni sono specifiche e dettagliate in quanto fissano la presenza del Madonia in relazione ad un incontro ben datato e per di più collegato alle vicende del maxi processo pendente in Cassazione.

Il Vara ha dichiarato (udienza del 24 ottobre 2003) di avere incontrato il Madonia il 23 dicembre 1991, a Bagheria. Si sorprese per la sua presenza in Sicilia dato che il Madonia trascorreva le festività natalizie nella zona di Milano. Gli chiese come mai non si trovasse al nord Italia e il Madonia gli rispose che si trovava lì in quanto "*aveva un impegno importante a Palermo, perché alla fine di gennaio c' è la sentenza della Cassazione del maxi-processo*".

Il Madonia, ha ancora precisato il Vara (pag. 45), aveva un' "*espressione preoccupata*" (pag. 45 udienza cit.), poiché prevedeva quello che doveva succedere, che poi è successo "*andando male la sentenza della Cassazione,*

mi parla che aveva impegni importanti, dovevano verificarsi delle riunioni e che la riunione poi è avvenuta per quello che ho appreso dopo".

Alla domanda di quando è avvenuta questa riunione, Vara ha risposto "*la riunione.... se è avvenuta a febbraio o è avvenuta a marzo non posso dirlo, non sono certo il giorno quando è avvenuta, è avvenuta prima dell'omicidio di Salvo Lima*".

Gli è stato pure richiesto se conoscesse il contenuto di quella riunione. Ha risposto di non saperlo, ma ha ribadito che la preoccupazione del Madonia era riconducibile alla sentenza sul maxi processo, dal cui esito sarebbero scaturiti degli eventi : "*si era preoccupati perché essendo che doveva avvenire questa sentenza sarebbero successe delle cose, però non è che poi poteva anticipare quello che ancora dovevano andare a discutere nella riunione*".

All' ulteriore domanda "fino a quando Madonia Giuseppe è rimasto in Sicilia?" ha risposto: "*Fino alla fine di giugno del '92 Madonia era in Sicilia; poi, successivamente, non lo so dove se n'è andato*" (pag. 46 e 85).

In definitiva, a conferma di quanto riferito dal Pulci e dal Messina in merito alla personale partecipazione del Madonia alle sopra citate riunioni avvenute dall' ottobre 1991 al 1° febbraio 1992 e relative all'uccisione del giudice Falcone, risulta ulteriormente accertato, attraverso le dichiarazioni del Brusca e quelle ancora più specifiche e dettagliate del Vara, acquisite per la prima volta nel presente processo, che l'imputato Madonia, nono-

stante fosse solito trascorrere la sua latitanza nella zona del vicentino da dove controllava pur sempre la gestione della propria organizzazione: a) è stato presente in Sicilia nel periodo in cui venne adottato il piano stragista dalla Commissione Regionale (v. supra) b) in particolare era presente a Bagheria il 23 dicembre 1991, poiché aveva importanti impegni a Palermo in relazione al processo pendente in Cassazione, del quale si temeva il negativo esito; c) era preoccupato perché dovevano "succedere delle cose" riconducibili all'esito del maxi processo; d) doveva partecipare a delle riunioni, collegate sempre alle vicende del maxi processo ed in particolare ha poi partecipato ad un riunione importante avvenuta dopo la sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992) e prima del 12 marzo 1992 (data di uccisione dell' on.le Lima); d) ha protratto la sua permanenza fino all' effettuata realizzazione della strage di Capaci;.

Le "inedite" e rilevanti dichiarazioni del Vara, che certificano la "inusuale" e "persistente" presenza in Sicilia del Madonia per interessi collegati alle vicende del maxi processo nel periodo concomitante con l' adozione del piano stragista della Commissione Regionale e fino all' effettuata realizzazione della strage di Capaci, costituiscono ulteriore conferma alle già riscontrate dichiarazioni rese dai collaboranti Pulci e Messina con specifico riferimento alla presenza dell'imputato Madonna nelle riunioni di Commissione Regionale aventi ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone. In particolare:

- Il Vara ha dichiarato che il Madonia si trovava a Bagheria il 23 dicembre 1991, poiché aveva un impegno importante a Palermo in relazione al processo pendente in Cassazione del quale si temeva il negativo esito. Il Pulci, con pari coincidenza temporale, ha localizzato "a cavallo" tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, la riunione durante la quale il Riina manifestò di preferire che l'attentato a carico del giudice Falcone si effettuasse in Sicilia, mentre il Provenzano ed il Madonia pur condividendolo erano "propensi" per l'attentato a Roma (trattasi della riunione in località "Priolo" successiva a quella di ottobre/novembre 1991 in località "Dittaino", pur essa riferita dal Pulci e in cui i massimi esponenti regionali di Cosa Nostra ivi compreso il Madonia -oltre al Riina, al Santapaola e al Provenzano- approvarono il piano stragista includente anche l'uccisione del giudice Falcone).

- Il Vara ha pure dichiarato di avere saputo che il Madonia doveva partecipare a delle riunioni, collegate sempre alle vicende del maxi processo, ed in particolare ha poi partecipato ad un riunione importante avvenuta dopo la sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992) e prima del 12 marzo 1992 (data di uccisione dell' on.le Lima). Il Messina, con pari coincidenza temporale, ha localizzato nella data del 1° febbraio 1992 (due giorni dopo la sentenza della Cassazione sul maxi processo) la riunione avente ad esclusivo oggetto l'uccisione del giudice Falcone ed alla quale parteciparono i

componenti della Commissione Regionale, ivi compreso il Madonia, oltre al Riina, al Santapaola al Provenzano e al Saitta.

Non varrebbe obiettare che il Madonia non aveva un interesse personale e diretto al citato maxiprocesso di Palermo.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto sul punto già più volte è stato ribadito in riferimento alla posizione di altri imputati. L'esito negativo del maxi processo implicava effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti. Si trattava di una decisione che prescindeva dalla "personale" posizione processuale dei singoli imputati e che, incidendo sulla struttura dell'intera organizzazione e sui criteri di affermazione della responsabilità penale, avrebbe avuto effetti dirompenti non solo sui delitti già commessi ma anche per quelli di futura realizzazione. Pertanto, ogni componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento o sostituto, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo "personale" coinvolgimento, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era con-

fluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (artefice di quel maxi processo). Lo stesso dicasi per coloro che, quali il Madonia, il Santapaola e l'Agate), facevano parte della Commissione Regionale, in funzione del loro rispettivo ruolo di rappresentanti provinciali.

Inoltre vale qui riportare la risposta data al riguardo dal collaborante Vara: Madonia era interessato perché era un rappresentante provinciale di "Cosa Nostra", e *"per cosa nostra il maxiprocesso era tutto, poiché per la prima volta veniva giudicata la mafia siciliana"* (udienza 24 ottobre 2003, pag. 80).

Del resto l'interesse del Madonia si era già manifestato sin dal "primo grado" del maxi processo. Il Brusca ha infatti riferito di aver incontrato Giuseppe Madonia per chiedergli di attivare i suoi canali onde condizionare in senso favorevole a Cosa Nostra "il primo maxiprocesso", dal momento che questi disponeva di propri "canali" sia in Sicilia, sia in Roma (pagg. 164-167, ud. del 30 gennaio 1999, citaz. riportata a pag. 1380 sent. app. sulla strage di Capaci).

Inoltre il collaborante Siino ha pure riferito dell'interesse del Madonia alle strategie politiche coltivate dai vertici di Cosa Nostra che intendevano liquidare i vecchi referenti per agganciare dei nuovi interlocutori (v. depos. del 13 marzo 1999, resa nel processo di primo grado sulla strage via D'Amelio; citaz. riportata a pagg. 1379-1380 sent. app. sulla strage di Capaci).

VII - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale: 4) La manifestazione di assenso da parte del Madonia.

Da quanto precede risulta dimostrata la persistente e continuativa partecipazione del Madonia a molteplici riunioni di Commissione Regionale, tutte aventi un contenuto strategico-deliberativo collegato all' esito del maxi processo della Corte di Cassazione. E risulta di conseguenza provato il consenso prestato dall'imputato in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista. In sintesi.

1) Nei mesi di settembre/ottobre 1991 il Madonia, come riferito dal collaborante Messina (il quale ha pure parlato di una successiva riunione del 1° febbraio 1992), ha partecipato ad alcune riunioni in provincia di Enna, unitamente a Riina, Provenzano, Santapaola Benedetto, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), e tale Barbero Angelo. L'oggetto di tali riunioni era quello di concordare un nuovo obiettivo strategico da perseguire: "*Loro erano tutti la da settembre - ottobre ed erano li`, e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*".

2) Il Pulci ha riportato il contenuto delle due riunioni da lui riferite in base alle dirette confidenze ricevute personalmente dal Madonia, il quale,

nell' occasione, non ha certo dichiarato di avere dissentito in merito alle decisioni che vennero adottate.

a) Nella prima riunione, nei mesi di ottobre/novembre 1991, in località Dittaino, il Madonia, unitamente agli altri vertici regionali di Cosa Nostra - Riina, Santapaola, Provenzano- ha approvato, allo scopo di "*fare un pò di pulizia*", la decisione di uccidere alcuni personaggi eccellenti ben individuati e collegati al prevedibile esito negativo del maxi processo pendente in Cassazione (gli on.li Lima, Martelli, ecc.) tra cui anche il giudice Falcone, e, contestualmente, ha approvato la decisione di organizzare una spedizione in Belgio, affidata al Pulci, con l'incarico di approvvigionarsi di armi ed eventualmente arruolare un killer onde attentare in Roma alla vita del magistrato

b) Nella seconda riunione, a cavallo tra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, si trattava di concordare il luogo dell'uccisione. Il Riina aveva infatti avuto un ripensamento sulla originaria idea di commettere l' attentato a Roma e voleva si realizzasse in Sicilia. Il Provenzano ed il Madonia (il Santapaola era assente) pur condividendo erano però sempre propensi per l'attentato a Roma.

3) Il Vara, il 23 dicembre 1991, ha incontrato il Madonia a Bagheria. La sua presenza, a quella data, era del tutto inconsueta stante che l'imputato era solito trascorrere il periodo natalizio nel nord Italia. L'imputato disse al Vara che aveva degli appuntamenti importanti in relazione al maxi proces-

so pendente in Cassazione ed aveva un' espressione "preoccupata". Il Madonia, dunque, non aveva avuto alcun "ripensamento" sull'approvazione già data in merito all'uccisione del giudice Falcone, anzi si "preoccupava" per le sorti del maxi processo, il cui esito negativo era oramai ben prevedidile (come ampiamente già dimostrato). Pertanto era stato costretto a recarsi in Sicilia il 23 dicembre 1991.

4) Il 1° febbraio 1992, a distanza di due giorni da quando la Cassazione aveva emesso la sentenza negativa per Cosa Nostra (30 gennaio 1992) e di appena un giorno da quando era stato dato concreto avvio ad un commando della provincia di Trapani per attentare in Roma alla vita del giudice Falcone (c.d. missione romana del 31 gennaio 1992) il Madonia, in base a quanto dichiarato dal collaborante Messina, partecipava ad un' ulteriore riunione avente ad esclusivo oggetto l' uccisione del giudice Falcone ed alla quale erano anche presenti gli altri rappresentanti delle province siciliane (Provenzano, Riina, Santapaola, Saitta). Ancora una volta non risulta che il Madonia abbia preso le distanze dalla decisione di uccidere il magistrato, anzi all'opposto risulta la conferma persistente della sua approvazione, già manifesta nella precedente riunione riferita dal Pulci e risalente ai mesi di ottobre- novembre 1991. In base all'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali può con fondatezza affermarsi che la riunione del 1° febbraio 1992 ha avuto natura esecutiva poiché concernente l' attentato da effettuarsi in Sicilia come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana, av-

viata il giorno prima, cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano. A parte tale considerazione, rimane comunque fermo che la riunione aveva ad oggetto l'uccisione del giudice Falcone e non risulta agli atti alcun elemento da cui poter dedurre che il Madonia abbia manifestato la propria opposizione. Peraltro anche il Vara ha saputo che il Madonia aveva partecipato ad una riunione avvenuta dopo la decisione della Cassazione. Ancora una volta non risulta che il Madonia abbia preso le distanze dall' approvazione del piano stragista contemplante anche l'uccisione del giudice Falcone. Anzi all'opposto, la partecipazione a questa ulteriore riunione, dimostra la conferma persistente della sua approvazione, già manifesta nella precedente riunione riferita dal Pulci e risalente ai mesi di ottobre- novembre 1991.

5) Lo stesso Vara ha pure dichiarato che l' imputato è rimasto in Sicilia " *fino alla fine di giugno del '92*". Dunque fino a poco dopo l'avvenuta realizzazione della strage di Capaci.

In proposito occorre ancora evidenziare la precisazione del Pulci il quale ha affermato (udienza 23 aprile 2004) che pochi giorni prima della strage di Capaci il Madonia gli disse di non recarsi nel palermitano ("*che doveva essere alla larga del palermitano*") in quanto doveva succedere qualche cosa di grosso, un attentato, e quindi lui avrebbe potuto subire un eventuale controllo della Polizia; nel qual caso non avrebbe potuto giustificare la sua pre-

Spato

senza a Bagheria, luogo ove occorreva andare "di proposito" non essendo "di passaggio".

Siffatta precisazione dimostra che il Madonia aveva conoscenza non solo della "prossima" uccisione del giudice Falcone ma anche delle modalità stragiste con cui doveva essere realizzata. Conoscenza, questa, che ulteriormente conferma l' approvazione da lui data nel corso delle riunioni riferite dai collaboranti sopra indicati.

In definitiva, in adempimento al mandato assegnato dalla Corte di legittimità, la responsabilità dell'imputato Madonia risulta ora fondata sugli elementi sopra esposti che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali. Essi dimostrano, in modo certo, che il Madonia ha approvato la rinnovata decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

VIII - I motivi di appello

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui

non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, ecc.

Comunque ad abundantiam vanno qui di seguito esposti i motivi di appello proposti avverso alla sentenza di primo grado (utilizzandosi al riguardo i riferimenti contenuti nella sentenza di secondo grado, a pagg. 1115 e segg.), poi ulteriormente sviluppatiti con il ricorso in Cassazione.

La difesa ha chiesto l'assoluzione di Madonia Giuseppe da tutti i reati a lui ascritti con formula ampia o, quanto meno, ai sensi dell'art. 530 comma 2, c.p.p..

In particolare, ha rilevato che la sentenza impugnata ha avuto riguardo a tre dati processuali del tutto incerti, riguardanti:

-l'esistenza della Commissione Regionale, secondo le dichiarazioni dei pentiti Anzelmo, Brusca, Cancemi e Messina;

-la presenza in Sicilia di Madonia Giuseppe dall'8 dicembre 1991 al 21 giugno 1992, alla stregua del traffico registrato su un cellulare in possesso dell'imputato; comunque i relativi tabulati non erano utilizzabili per trarne elementi di responsabilità a carico dell'imputato.

-l'appartenenza del Madonia alla corrente corleonese, secondo quanto dichiarato dai pentiti Buscetta, Di Carlo e Messina.

Su tali punti il difensore rilevava che tali elementi non fornivano la prova dell'operatività della Commissione Regionale, né che il Madonia, ammesso

che ne facesse parte, aveva prestato un consenso esplicito o implicito alla strage.

In ordine alle gravi discrasie dei collaboratori, le cui dichiarazioni erano state valorizzate dai primi giudici, il difensore si riportava integralmente alla memoria depositata in data 28 agosto 1997, osservando:

-che nessun titolo avrebbe avuto Bernardo Provenzano a partecipare alla riunione della Commissione Regionale in quanto i componenti di tale organo erano uno per provincia;

-che nessun ostacolo (dovuto a ragioni di sicurezza) poteva impedire che la riunione si svolgesse nel palermitano, atteso che le riunioni antecedenti all'eccidio si svolsero a casa di tale Guddo;

-che non v'era ragione idonea a spiegare come mai il Brusca ed il Riina incontrarono il Rampulla a Palermo quando la Commissione regionale, a dire del Messina, si trattenne nell'ennese per non poco tempo.

Peraltro, dagli atti processuali emergeva in maniera certa ed innegabile che doveva essere esclusa la presenza in Sicilia del Madonia con specifico riferimento al periodo durante il quale si sarebbero tenute le riunioni della Commissione regionale. Il Madonia, invero, si era stabilito nel Nord Italia in Lombardia, poi in Veneto, e durante i periodi estivi in Versilia, sicché era improponibile un suo "stretto collegamento" o meglio un suo effettivo ed operativo ruolo decisionale in una "cupola" dell' organizzazione criminale responsabile dei delitti per cui è processo.

La difesa censurava l'impugnata sentenza deducendo che la stessa era carente dal punto di vista logico e motivazionale soprattutto con riferimento alla responsabilità del Madonia quale componente della Commissione interprovinciale.

In ogni caso, mancava sia la prova che queste riunioni si tennero, sia la condotta tenuta dai singoli membri che si poté limitare, per quelli presenti, ad una mera presa d'atto dell'altrui decisione, nella misura in cui i primi giudici non avevano potuto ignorare l'esistenza di una situazione di predominio e di sostanziale "autocrazia" dei palermitani e dello scarso potere dei rappresentanti delle altre province.

Nessun pentito aveva riferito dei contenuti e delle conseguenze di detta riunione ed in particolare il collaborante Messina era del tutto inattendibile oltre che generico nelle sue dichiarazioni. Ed ancora, una logica ricostruzione dei fatti "inerenti" a Borino Micciché faceva ritenere erronei i riferimenti del Messina alle "riunioni", per cui anche sotto tale profilo andavano cassate le dichiarazioni del predetto collaborante. In sostanza risulta apodittica l'affermazione del Messina, secondo cui il Madonia avrebbe partecipato alla riunione del 1° febbraio 1991.

Non sussisteva alcun nesso causale tra il verificarsi dell'evento (strage) e la "non opposizione" in seno alla Commissione Regionale da parte dei suoi componenti, a fronte del ruolo egemone della provincia palermitana. I primi giudici a tal proposito avevano omesso di valutare le deposizioni favo-

revoli al Madonia. In particolare, le dichiarazioni del Malvagna e del Pulvirenti non sorreggevano la tesi di una "tempestiva" compartecipazione del Madonia, il quale non aveva alcun interesse a tale tipo di iniziativa che avrebbe condotto ad una guerra con lo Stato per poi fare la pace.

E' stato ancora dedotto che:

Si è accreditato l' illegittimo automatismo probatorio della responsabilità penale in base al solo assunto della "posizione apicale" rivestita dall'imputato.

Sono stati disapplicati i principi giurisprudenziali che richiedono molteplicità convergente degli indizi, indebitamente postulati come applicati.

Non si è tenuto conto della sentenza assolutoria pronunciata in favore dell'imputato in ordine alla strage di via D'Amelio.

Non è stata evidenziata la mancata partecipazione di affiliati della provincia nissena alle attività materiali di preparazione ed esecuzione della strage.

In via subordinata, la difesa chiedeva l'applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 116 c.p. in quanto al più, ammessa e non concessa l'esistenza di un accordo omicidiario, non vi era assolutamente la prova di un consenso per fatti ulteriori e diversi.

In considerazione del ruolo preminente della Commissione Palermitana, la difesa chiedeva la concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti sulle contestate aggravanti per il ruolo non determinante del Ma-

donia che non avrebbe avuto voce sufficiente per modificare il corso degli eventi.

IX – Il rigetto dei motivi di appello

In replica ai su indicati motivi va opposto che:

1) E' stato già chiarito che la stessa sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, con autorità del parziale giudicato, ha, per un verso affermato l'esistenza della Commissione Regionale di "Cosa Nostra" (amplius retro, Parte seconda, Capitolo secondo, Sezione prima), e, per altro verso, ha escluso l'esistenza di un ristretto direttorio capeggiato dal Riina (amplius retro, Parte Quarta, Capitolo Secondo, Sezione quinta), precisando pure che siffatta esclusione non contrasta con la riscontrata posizione egemone da lui assunta nell' ambito di Cosa Nostra: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina* ... (pag. 254). .... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa*. La consistenza indiziaria di tale quadro già *non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina*, posto che l' istituzione del nuovo organismo di verti-

ce è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di *preservare la regola della collegialità deliberativa* rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

In sostanza la Cassazione, con decisione oramai "definitiva", ha affermato che: a) risulta dimostrato come, al momento della decisione di morte a carico del giudice Falcone, esisteva una "*sovraordinata*" Commisione Regionale avente "*competenza deliberativa*" in materia di delitti di interesse interprovinciale; b) tale organismo di vertice aveva anche lo scopo di "*preservare*" la regola della collegialità deliberativa, stante che i nuovi rapporti mafiosi (conseguenti alla conclusione dell' ultima guerra di mafia) registravano una "*preponderanza*" del gruppo corleonese capeggiato dal Riina; c) non vi era alcun direttorio, facente capo al Riina, che avesse esautorato la competenza deliberativa della Commissione.

Ne discende che l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

2) Il ruolo di vertice occupato dal Madonia nell'ambito della Commissione Regionale quale rappresentante della provincia di Caltanissetta, risulta ormai accertato in modo irrevocabile. Sul punto, come già detto, la sentenza della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo, non ha formulato alcuna censura critica e non ha assegnato alcun compito valutativo al giudice di rinvio.

3) Lo schieramento del Madonia con il gruppo Corleonese è dimostrato dalla sua partecipazione alle riunioni convocate dal Riina e riferite dai collaboranti Pulci e Messina (v. supra).

Nel processo di secondo grado sulla strage in esame il collaborante Angelo Siino, nel confermare il ruolo egemone del Madonia nella provincia nissena, ha precisato che l'imputato aveva richiesto a Salvatore Riina l'autorizzazione ad avvalersi della sua collaborazione per la gestione degli appalti in provincia di Caltanissetta e di Enna. Lo stesso Siino ha aggiunto che egli era solito recarsi a Bagheria, nell'ufficio di Gino Scianna o in altri siti, per incontrare Giuseppe Madonia, al fine di riferirgli "le questioni inerenti appalti nella provincia di Caltanissetta" e per consegnargli del denaro (pag. 70, ud. del 17 novembre 1999, citazione riportata a pag. 1379 sent. app. strage Capaci).

Il Brusca, ha posto in rilievo che il Riina manteneva direttamente i rapporti con la provincia di Caltanissetta e che esisteva un rapporto privilegiato tra Bernardo Provenzano e Giuseppe Madonia (pag. 347, ud. del 30 gennaio 1999, citaz. riportata a pagg. 1381-1381 sent. app. strage Capaci).

4) E' stato dimostrato (v. retro Parte quarta, Capitoli secondo e quarto) che: a) nonostante la posizione egemone del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nomi-

nate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di "modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di "convincimento e persuasione", ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

Va aggiunto che l'assenso manifestato da ciascuno dei presenti o fatto pervenire dagli assenti e dai detenuti, ha in ogni caso costituito un contributo apprezzabile al rafforzamento del proposito criminoso manifestato dal Riina e dagli altri deliberanti. Non rileva quindi sostenere che anche se l'imputato avesse manifestato il proprio dissenso all' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, il Riina e gli altri deliberanti avrebbero comunque approvato la decisione di morte a carico dei due magistrati.

5) E' stato già chiarito che la sentenza della Cassazione sulla strage in esame, con autorità di giudicato, ha affermato la validità di quanto dichiarato dal Messina in merito all' esistenza della riunione ennese ed alla data di sua realizzazione (1° febbraio 1992), rilevando, solo per il Madonia, non pure per il Santapaola che era presente alla stessa riunione, l'assenza di riscontri idonei ad un giudizio di colpevolezza. I riscontri idonei sono stati acquisiti nel corso del presente giudizio di rinvio attraverso una nuova valutazione

delle risultanze processuali e le circostanziate dichiarazioni dei collaboranti Pulci e Vara (v. supra).

5 bis) La riscontrata assenza di uomini d'onore facenti capo all'imputato, nelle fasi di organizzazione esecutiva e di concreta realizzazione della strage in esame, non integra gli estremi di un comportamento di dissenso tacito in quanto tale comportamento non presenta i necessari requisiti di "esplicita univocità" per cui possa da esso dedursi la manifestazione di una volontà dissenziente. In proposito la sentenza di annullamento sulla strage di Capaci ha rilevato che ""*il mancato coinvolgimento dello stesso imputato in altri episodi stragistici non può logicamente comportare, di per sé, risultati di esclusione dalla responsabilità concursuale per la strage di Capaci*" (pag. 198).

All' opposto, il concreto utilizzo di uomini e mezzi da parte dell' imputato avrebbe costituito comportamento attivo, talmente esplicito ed univoco, da potersene dedurre, in modo certo, la manifestazione di una volontà consenziente (consenso tacito).

Ove fosse stata accertato il coinvolgimento di uomini del Madonia nell'esecuzione della strage, la Cassazione avrebbe rigettato il ricorso dell'imputato, in conformità a quanto deciso per il Santapaola. Per costui infatti le dichiarazioni del collaborante Messina sono state ritenute validamente riscontrate in quanto alla strage di Capaci aveva partecipato il Rampulla appartenente al clan Santapaola.

6) La difesa ha insisto sul punto che, all' epoca dei fatti per cui è processo, il Madonia trascorreva la sua latitanza lontano dalla Sicilia, nel Nord Italia, ed in particolare nel vicentino e in provincia di Massa, ove si recava nel periodo estivo, per cui non aveva più contatti con l'ambiente della criminalità siciliana.

Al riguardo sono stati escussi, in primo grado, i testi Crocca Giuseppe e Della Pina Ivana, che hanno riferito (all'udienza del 25 marzo 1997) della presenza del Madonia nella zona di Massa nel periodo luglio-agosto di ogni anno a partire dal 1990, nonché i testi Redaelli Silvio e Della Paola Alberto, rispettivamente impiegato in un'agenzia di investigazione, il primo, e gestore di una stazione di servizio per autoveicoli a Vicenza, il secondo, che (all'udienza del 27 marzo 1997) hanno riferito in ordine alla presenza del Madonia in tali località.

Vale in proposito replicare con le medesime condivisibili considerazioni contenute nella sentenza di secondo grado: "Tuttavia, tali deposizioni, non forniscono elementi di giudizio idonei per la loro pregnanza ad escludere che il Madonia trascorresse periodi di tempo, anche di alcune settimane, in Sicilia; periodi sufficienti a consentirgli di seguire da vicino quelle vicende del sodalizio mafioso di cui era il massimo esponente nella provincia nissena e che non poteva trattare mediante le comunicazioni a distanza e la delega al suo sostituto in zona.

"Deve poi convenirsi che i testi escussi a dibattimento e quelli sentiti dal Redaelli e delle cui conoscenze lo stesso ha riferito nel corso della sua deposizione non avevano dei rapporti così costanti e continui con il Madonia, a parte ovviamente quelli legati a lui da rapporti di parentela o di affinità e che ne proteggevano la sua latitanza, da poter sapere e ricordare che negli anni precedenti, ed in particolare in epoca prossima alla deliberazione della strage, l'imputato non si era mai allontanato dalle zone del Nord Italia, ove effettivamente trascorreva per evidenti ragioni la maggior parte della sua latitanza.

"Di contro, la gestione di tutti gli affari più importanti di Cosa Nostra nel nisseno e la presenza del Madonia nei momenti più rilevanti in questa provincia risultano in modo inequivocabile in primo luogo dalle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal Messina, che, sia per il suo ruolo nell'organizzazione, sia per i contatti diretti avuti con il citato Madonia, era a conoscenza della posizione di vertice da questi ricoperto nell'ambito di Cosa Nostra.

"Inoltre, il Messina ha indicato le persone che tenevano i contatti con il Madonia quando questi si trovava lontano dalla Sicilia ed ha fornito precise indicazioni al Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale della Polizia Criminale che hanno consentito la cattura dell'imputato nel luogo ove trascorreva la sua latitanza" (v. sent. pag. 1372-1373).

Va aggiunto che il presente giudizio ha consentito di accertare, in termini di assoluta certezza, che il Madonia è stato presente in Sicilia, partecipando alle riunioni tenute della Commissione Regionale in concomitanza alle vicende del maxi processo cui egli aveva interesse, trattenendosi fino all' avvenuta esecuzione della strage di Capaci. Tanto risulta: a) dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti Vara e Pulci, i quali sono stati assunti per la prima volta in questa sede di rinvio; b) nonché dalle dichiarazioni del collaborante Messina i cui riferimenti, sottoposti ad analitica rivalutazione, si inseriscono in perfetta sincronia temporale e contenutistica con le altre riunioni di Commissione Regionale.

Sui contenuti di tali riunioni è sufficiente il rinvio a quanto già sopra esposto, mentre per le "date" di effettiva realizzazione basti ricordare: ottobre/novembre 1991 (Pulci), "a cavallo" tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992 (Pulci), in data di poco successiva al 23 dicembre 1991 (Vara), dopo la sentenza della Cassazione del 30gennaio 1992 e prima dell'omicidio Lima del 12 marzo 1991 (Vara), il 1° febbraio 1992 (Messina). Periodi di tempo tutti in perfetta attinenza con quelli in cui è avvenuta l'adozione del piano stragista della Commissione Regionale (v. amplius retro), includente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone.

La rilevanza delle su indicate dichiarazioni collaborative ha reso superfluo il riferimento ai tabulati dell'utenza telefonica nella disponibilità del Madonia nel corrispondente periodo sopra indicato.

7) Nessuna critica è stata rivolta dalla sentenza della Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alle presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono rimasti disattesi nella citata sentenza e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio.

In effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

In particolare la citata sentenza della Corte di Cassazione, ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

8) E' stato tenuto conto dell'assoluzione del Madonia, oramai definitiva, in merito alla strage di via D' Amelio ed è stato pure detto che siffatto rilevante ma "unico" indizio di innocenza a favore dell' imputo, è tuttavia vanificato da un complesso di indizi di segno opposto i quali dimostrano, con assoluta certezza, la sua personale approvazione della decisione di morte del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

In proposito è' sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di

via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

9) Nessun specifico riferimento, ai fini dell'affermata responsabilità dell'imputato, è stata effettuato in merito alla riunione riferita dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti, i quali non hanno indicato il Madonna tra i presenti. Comunque, per la validità delle relative dichiarazioni collaborative, è sufficiente il rinvio a quanto esposto con riferimento alla posizione dell'imputato Santapaola (v. relativa sede di trattazione, Capitolo terzo).

10) Alle seguenti argomentazioni difensive, se pur di nessun rilievo per escludere la responsabilità dell'imputato, va comunque opposto che:

a) Le riunioni non avvenivano a Palermo (come le altre in casa del Guddo o presso il "pollaio") ma nella provincia di Enna poiché esse si riferivano alla Commissione Regionale e non già a quella provinciale. Tale provincia, come già dichiarato dal Messina, era stata prescelta per la duplice ragione che era equidistante dalle altre province siciliane e non era soggetta a particolari controlli di polizia.

b) La presenza del Provenzano oltre al Riina, in rappresentanza della provincia palermitana, non denota alcuna contraddizione. Al contrario, dimostra l'importanza delle questioni discusse e delle decisioni adottate. Si trattava infatti di approvare il piano stragista includente tra l'altro anche la

rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone. Del resto, come evidenziato dagli atti di causa, il Provenzano non era "l'ultimo degli arrivati" ma persona di spessore non inferiore al Riina, il quale, una volta arrestato, venne appunto sostituito dal Provenzano nella direzione di "Cosa Nostra".

c) Il Rampulla venne contattato a Palermo, non già nelle riunioni ennesi, in quanto si trattava di fissare le "specifiche modalità esecutive" della strage di Capaci, non già di approvarla.

11) L'imputato deve rispondere del delitto di strage e non già di omicidio in base alle stesse considerazioni già espresse a proposito della posizione dell'imputato Agate, cui va fatto rinvio (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3),.

12) Le istanze di rinnovazione dibattimentale proposte nel pregresso giudizio di appello, vanno rigettate per le condivisibili considerazioni già espresse nella relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate.

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va comunque aggiunto, ad abundantiam, che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da entrambe le sentenze di annulla-

Spello

mento della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel presente giudizio "riunito" la rinnovazione dibattimentale è stata regolata dall'ordinanza adottata all'udienza del 3 ottobre 2003, il cui contenuto va qui confermato.

X- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la difesa, insistendo nella richiesta di assoluzione dell'imputato, ha riproposto i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto.

In particolare ha insistito sui punti concernenti: la mancata presenza di uomini del Madonia nell' esecuzione materiale della strage, il contrasto inconciliabile tra il sistema egemone di gestione del Riina e la necessità di una delibera collegiale della Commissione Regionale e Provinciale, l' intervenuta assoluzione dell'imputato dalla strage di via D'Amelio, con sentenza oramai definitiva.

Su quest'ultimo punto va aggiunto, a quanto già detto, che la Corte di Cassazione ha così motivato il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale: "*la Corte di assise di appello, in questo caso non basandosi sulla pretesa specialità della strage di via D'Amelio rispetto agli altri delitti, è pervenuta all'assoluzione dell'imputato sulla scorta di un giudizio di fatto: quello della mancanza di prova della partecipazione del medesimo alle*

Sperlo

riunioni deliberative della svolta stragista, costituendo la sua posizione di vertice nella provincia di Caltanissetta soltanto un indizio di partecipazione, mentre mere congetture erano quelle ricavabili dalla lettura dei tabulati telefonici. Si tratta di una valutazione incensurabile, se non in base ad una rilettura delle risultanze che in questa sede non è consentita".

Motivazione questa che costituisce ulteriore conferma di quanto più volte esposto nel presente giudizio (v. Parte Seconda, Capito primo, sezione seconda), ovverosia che i vari delitti deliberati nell' "unitario" piano stragista hanno costituito, ciascuno, oggetto di trattazione "separata" se pur riferentisi al medesimo imputato. Pertanto ogni processo è stato sorretto da una propria "autonomia" decisionale e soprattutto è stato caratterizzato da un "autonomo" apporto probatorio. E' evidente come nel processo sulla strage di via D' Amelio mancassero i fondamentali apporti probatori costituiti dalle dichiarazioni dei collaboranti Pulci e Vara assunti per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, nel cui ambito peraltro, attraverso una rivalutazione delle risultanze processuali che ha fissato la precisa "scansione cronologica" delle molteplici riunioni della Commissione Regionale e dei relativi specifici contenuti "decisionali ed esecutivi", ha trovato più idonea e coerente collocazione la riunione riferita dal collaborante Messina. Apporti collaborativi questi che, nel loro complesso, hanno comprovato il consenso manifestato dal Madonia in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone. A punto tale che non è stato necessario effettuare

Spero

alcun riferimento ai tabulati telefonici relativi ad un cellulare nella apparecchio nella disponibilità dell' imputato.

Con altri motivi la difesa ha rilevato che:

a) Madonia Giuseppe e neppure Santapaola Benedetto sono stati mai imputati per l' omicidio dell' on.le Lima, per l' omicidio di Ignazio Salvo, né per gli attentati del 1993, compiuti a Roma, Milano e Firenze, tutti reati che costituirebbero la realizzazione della strategia stragista. Per cui vi è una insanabile incongruenza tra la mancata incolpazione per quelle azioni delittuose e l'attuale incolpazione per le stragi. E stato richiamato il fallito attentato all'Addaura (pag. 33) per il quale non è stato imputato Madonia Francesco, anche se l'esplosivo sulla scogliera è stato collocato da Madonia Antonio o comunque su sua disposizione. Lo stesso deve dirsi per la mancata incolpazione del Madonia o del Santapaola per il sequestro e l' omicidio del piccolo Di Matteo, figlio del collaborante Santino Di Matteo, reati per i quali è stato incriminato Vara Ciro ma non il Madonia. In tal modo dimostrandosi che nessuna relazione, nessun collegamento vi è stato tra il Vara e il Madonia (pag. 55 del verbale del 14 ottobre 2005).

Sub a) E' evidente che, gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte in riferimento ai su indicati processi non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione nei confronti del Madonia e del Santapaola. Basti al riguardo ricordare che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l'

ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi. Tanto non esclude quindi la unitariatà decisionale del piano stragista, già dimostrata (v. amplius retro, Parte Seconda), e secondo cui, in unico contesto, venne decisa la morte di più personaggi eccellenti.

E' inoltre evidente che dalla mancata incolpazione per un determinato reato (Madonia) non si può certo dedurre la sicura assenza di collegamenti criminosi con un'altra persona (Vara) che di quel reato sia stata invece incolpata.

b) Riina era un autocrate che aveva deciso di realizzare comunque le stragi, per cui il consenso o il dissenso del Madonia e del Santapaola non avrebbero avuto alcuna rilevanza. La loro opinione interessava poco o niente al Riina, atteso peraltro che le stragi dovevano essere eseguite nel palermitano e dunque in un territorio che non era di "competenza" del Madonia (che sarebbe stato il rappresentante di "Cosa Nostra" per la zona di Caltanissetta) né del Santapaola (che sarebbe stato a capo dell' organizzazione catanese).

Sub b) Tutte le molteplici riunioni di Commissione Regionale, già sopra elencate, dimostrano, all' opposto, come il Riina avesse più volte coinvolto i rappresentanti di vertice della province siciliane, anche se "non territorialmente interessate", richiedendone il relativo parere. Non solo il Madonia ed il Santapaola, ma anche l' Agate (nella riunione di Castelvetrano e

poi di Palermo) ed il Saitta (nella riunione ennese del 1° febbraio 1991). Del resto è stata già dimostrata l' esistenza della Commissione Regionale, con competenza deliberativa per questioni di interesse interprovinciale, che non è stata esautorata da un inesistente "direttorio" facente capo al Riina ed a pochi suoi fidi.

c) Il Madonia non era interessato al maxi che non lo vedeva imputato.

Sub c) In replica basti richiamare (v. retro, Parte Quarta, Capitolo Terzo) che l'esito negativo del maxi processo assumeva effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti. Per cui l' imputato, era personalmente e direttamente interessato all'esito del maxi processo in quanto rivestiva il ruolo di capo mandamento e, per tale carica, faceva parte della Commissione Provinciale.

Lo stesso dicasi per quegli imputati (quali il Santapaola e l'Agate), che facevano parte della Commissione Regionale in funzione del loro rispettivo ruolo di rappresentanti provinciali.

d) Il Giuffrè, nella riunione degli auguri 1991, non ha indicato tra i presenti nè il Madonia né il Santapaola.

Sub d) L' omessa indicazione del Giuffrè conferma ulteriormente l' attendibilità del collaborante il quale ha riferito di una riunione della Commissione Provinciale, non Regionale.

e) I collaboranti assunti nel presente processo sono inattendibili e le loro dichiarazioni sono prive di riscontri. In particolare:

1) Il Pulci, affetto da megalomania ed arrestato per calunnia, a motivo della sua inattendibilità non è stato sentito nei processi di secondo grado relativi alle stragi in esame. E' stato smentito dai testi di riferimento esaminati dalla Corte nel presente processo. Si è limitato a riferire notizie ricavate dalla stampa e dagli atti processuali, fondandosi sulle precedenti dichiarazioni rese dal Malvagna, dal Pulvirenti e dal Messina. La Corte, a differenza di quanto disposto per il Vara e per il Giuffrè, non ha richiesto alle competenti Procure le opportune notizie sulla collaborazione espletata dal Pulci.

2) Il Vara nutre motivi di astio e rancore verso il Madonia, il quale aveva progettato di ucciderlo. Egli parla di una riunione di fine 91 non riferita da altri collaboranti. Le sue dichiarazioni sono prive di autonomia in quanto riportano notizie apprese dalla stampa e già riferite da altri collaboranti.

Sub e) L' attendibilità dei nuovi collaboranti, assunti per la prima volta nel presente processo -Pulci, Giuffrè, Vara- è stata analizzata, con risultato positivo, nella parte introduttiva cui va fatto integrale rinvio (v: Parte Prima, Capitolo Secondo)

Va aggiunto che:

1) I riscontri alle dichiarazioni del Pulci sono stati gia sopra riportati nel corso dell' esame della posizione del Madonia. Nelle sue dichiarazioni, connotate da autonomia, non sono state ravvisate discrasie e contraddizioni. Nel rendere le proprie dichiarazioni il Pulci non ha manifestato il minimo cenno di insicurezza o imprecisione. I suoi ricordi sono stati di estrema chiarezza. Ha indicato date e luoghi senza alcuna incertezza. Ha risposto al controesame in modo immediato, senza tentennamenti e senza essere mai costretto a correggere eventuali (inesistenti) imprecisioni rispetto a quanto già prima dichiarato. Le sue affermazioni non sono state smentite dai testi di riferimento, come già dimostrato nella parte introduttiva cui va fatto rinvio (v. retro Parte Prima, Capitolo Secondo, paragrafo n. 7).

La Corte, ha interpellato le Procure competenti anche riguardo al Pulci e le relative informazioni, pervenute con nota del 22 giugno 2004, sono state allegate agli atti del processo all'udienza del 25 giugno 2004.

Non vale rilevare che il Madonia non abbia riferito al Pulci i particolari della stragi che dovevano essere compiute e che il Pulci non abbia posto domande sull'argomento. Invero, come ha chiarito lo stesso Pulci all' udienza del 30 aprile 204 (pag. 53), egli non aveva motivo di chiedere notizie su fatti che non riguardavano il territorio di sua pertinenza ed eventuali domande avrebbero potuto insospettire il Madonia. Peraltro come puntualmente osservato dal Procuratore Generale dott. Patanè "i collaboranti senti-

ti più volte hanno riferito che, nell' ambiente mafioso, non vi è affatto l' abitudine di porre domande ai capi dell'organizzazione ovvero di mostrare curiosità, dovendo bastare quello che essi dicono o fanno trapelare mentre non è normale, e sarebbe quanto mai pericoloso, porre domande su particolari di episodi delittuosi" (v. memoria 12 aprile 2004).

2) Le dichiarazione del Vara sono autonome in quanto il collaborante ha parlato, per la prima volta, di un incontro inedito avuto con il Madonia il 23 dicembre 1991. I relativi riscontri sono stati già sopra riportati e ad essi va fatto rinvio.

3) Lo stesso rinvio va operato con riferimento ai riscontri concernenti le dichiarazioni del collaborante Messina in merito alla riunione da lui riportata.

f) Le riunioni riferite dai collaboranti sono una palese contraddizione. Era infatti controproducente per gli interesi di Cosa Nostra attivare una strategia stragista, proprio durante la pendenza del maxi processo che consigliava invece un atteggiamento di silente attesa. Una siffatta strategia poteva avere una logica spiegazione soltanto dopo l'avvenuto esito negativo del maxi.

Sub f) In replica valgono le considerazioni già espresse con le quali è stato ampiamente dimostrato (v. supra l'analitica esposizione cronologica delle molteplici riunioni di Commissione Regionale) che in pendenza del maxi processo la Commissione Regionale, e pure quella Provinciale, non

hanno assunto una posizione per nulla "cauta". Il Riina, già dall'estate del 1991, aveva manifestato i suoi timori essendo falliti i tentativi rivolti a condizionare favorevolmente l' esito del maxi processo e pertanto, onde approntare una risposta immediata, si è attivato in modo spasmodico per convocare parecchie riunioni in cui si è discusso del piano stragista pervenendosi alla sua approvazione nel duplice contenuto strategico (obiettivo di vendetta e di destabilizzazione statale) e deliberativo (contestuale uccisione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, ivi compreso il giudice Falcone). Di tali riunioni alcune hanno avuto anche contenuto di preparazione esecutiva: organizzazione della missione romana a Castelvetrano e spedizione in Belgio per l' approvvigionamento di armi. Tanto che, con puntualità cronometrica, in base a quanto già deciso durante la pendenza del maxi processo, il giorno dopo la sentenza della Cassazione depositata il 30 gennaio, è stata autorizzata la c.d. missione romana affidata ad un commando di Trapani (31 gennaio) e due giorni dopo, il 1° febbraio, è stata tenuta l' ultima riunione (esecutiva) di Commissione Regionale, avente ad esclusivo oggetto l'uccisione del giudice Falcone.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Madonia, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

XI - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi la penale responsabilità di Madonia Giuseppe in ordine ai reati per cui è processo, in quanto l' imputato ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Spedo

MONTALTO GIUSEPPE

Montalto Giuseppe deve anche rispondere della strage di Via D'Amelio ed al riguardo v. amplius infra la relativa sede di trattazione (Capito terzo) concernente l'analitica esposizione dei motivi con cui si perviene all' affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a tale delitto.

Con riferimento specifico alla strage di Capaci, qui esaminata, l'imputato è stato condannato in primo grado (alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi 18) con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta confermata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

"Col ricorso (comune alla posizione di Salvatore Montalto) si espone articolato motivo di violazione (e di connesse carenze motivazionali) della

disciplina di cui agli artt. 192/2° e 3° comma, C.P.P., 416 bis C.P. e 27 Cost., sostenendosi la fondamentale violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in quanto: -la sentenza impugnata, inopinatamente accreditando l'attendibilità di dichiarazioni collaborative sprovviste dei necessari riscontri ù, ha omesso di considerare che è risultato che l'imputato non è stato presente alla riunione deliberativa del disegno stragistico e che, latitante ininterrottamente per il luogo periodo indicato, non era certamente in grado di informare al riguardo il padre Salvatore (detenuto dal 1982); - ha valorizzato l'operatività del "teorema Buscetta" (sebbene lo stesso collaboratore "storico" abbia ammesso di non poterne confermare l'applicazione nelle vicende mafiose successive al 1981 e siano intervenute contrarie enunciazioni giurisprudenziali), che ipotizzava il rilievo della regola – già disattesa per altri "omicidi eccellenti" ed ormai superata – di "effettiva conoscenza del piano criminoso da altri determinato ad espressione anche implicita di un assenso rafforzativo del disegno criminale"; -ha postulato l'illazione metagiuridica di sussistenza del concorso morale, in mancanza di dimostrazione probatoria di effettivi e rilevanti apporti causali, solo che non sia "stata registrata una aperta e manifesta dissociazione dai fatti-reato",venuti in rilievo nella realtà processuale specifica e concreta.

"In tal modo si pongono questioni che meritano di essere condivise e che, in conformità dei principi di orgine generale desumibili dalla citata sen-

Spello

tenza "Lima" n. 793/2001 di questa sezione, comportano l'annullamento della sentenza impugnata" (pagg. 210, 211).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

In seguito all' accoglimento del ricorso dell'imputato, la stessa Corte di legittimità ha stabilito che:

"*Al giudice del disposto rinvio resta demandato di procedere al nuovo esame della posizione di Giuseppe Montalto e di individuare, nelle risultanze processuali, gli elementi di convalida del serio indizio costituito dalla riferita qualità rappresentativa del mandamento di Villabate, confermativi della diretta consapevolezza del disegno criminoso e di rilevante concorso morale (e, evidentemente, la prova del correlativo idoneo apporto causale può essere integrato da riscontri di personale iniziativa informativa in favore del capo-mandamento detenuto, se verificati come sussistenti). E, naturalmente, la correlativa disamina non potrà prescindere dalla considerazione delle questioni difensive, che non sono state ritenute infondate (compresa quella relativa ad intervenuta assoluzione, in sede di rinvio, per i reati connessi all'omicidio dell'on.Lima), tenendosi contro anche dei riscontri positivi che possano essere costituiti da eventuale partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage*" (211- 212).

(pagg. 210-211)

(pag. 213)

Risulta dunque evidente che il compito devoluto al giudice di rinvio è quello di accertare se sussista o meno la prova del concorso morale dell'imputato Montalto Giuseppe.

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) Il ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato, essendosi reso latitante durante il periodo intercorrente dal 1984 al 1993, si trovava in stato di libertà all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda). Inoltre:

a) La sentenza di primo grado sulla strage di Capaci ha accertato che Montalto Giuseppe, nell' ambito della Commissione Provinciale, ha rivestito il ruolo di "sostituto" nel mandamento di Villabate di cui era titolare il padre Montalto Salvatore, detenuto dal 7 novembre 1982 all' 11 dicembre 1990 e poi nuovamente arrestato il 12 gennaio 1991.

In proposito, dalle complessive e concordi dichiarazioni dei collaboranti assunti (Buscetta, Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Matteo, Drago, Ganci C., Mutolo) nel corso del processo di primo grado (v. sent. pag. 314 e segg.), è risultato che Montalto Salvatore inizialmente affiliato alla famiglia di Passo di Rigano, retta da Salvatore Inzerillo esponente di punta della fa-

zione "anti" corleonese, durante la guerra di mafia si era schierato con la fazione dei vincenti, riuscendo così ad ottenere la carica di rappresentante della famiglia di Villabate. Per ulteriore ricompensa della fedeltà dimostrata, il Riina, nel 1983, allorché era stata riorganizzata Cosa Nostra, lo aveva elevato al ruolo di capo mandamento ed il suo sostituto era il figlio Giuseppe, il quale aveva partecipato a numerose riunioni della Commissione Provinciale fino al 1993.

b) Identico ruolo, di sostituto del padre, risulta assegnato all' imputato in base alle condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado (v. pag. 1146 e segg.), di cui va segnalata la parte ove (pag. 1158) si menzionano i diversi collaboranti che hanno riferito sul ruolo di capo mandamento svolto da Montalto Salvatore e di sostituto svolto dal figlio Giuseppe.

c) Su tale punto della decisione non è stata rivolta alcuna censura da parte della citata sentenza di annullamento della Cassazione la quale si è limitata a richiedere al giudice di rinvio di individuare nelle risultanze processuali "*gli elementi confermativi della diretta consapevolezza del disegno criminoso e di rilevante concorso morale*" che costituiscono "*convalida del serio indizio costituito dalla riferita qualità rappresentativa del mandamento di Villabate*". Per cui tale ruolo dell'imputato risulta oramai affermato con autorità di "giudicato".

Solo ad abundantiam va aggiunto che:

a) Nel corso del presente giudizio di rinvio:

- il Vara, all'udienza del 24 ottobre 2003 (pag. 37), ha dichiarato di sapere che Montalto Giuseppe sostituiva il padre nel mandamento di Villabate.;

- Gangi Calogero (udienza del 3 dicembre 2003, pag. 12), ha riferito di aver visto Montalto Giuseppe partecipare a riunioni di commissione, anche se non è stato in grado di riferire l'oggetto di quelle riunioni.

- Il Cancemi (udienza del 23 gennaio 2004) ha confermato di aver visto Montalto Giuseppe partecipare a riunioni della commissione fino al 1993, quale reggente del mandamento di Villabate.

- Il Brusca (udienza del 19 marzo 2004, pag.17), ha ricordato una riunione allargata di fine anno 1991, indicando tra i presenti Montalto Giuseppe.

- Il Giuffrè ha menzionato Montalto Giuseppe tra i presenti alla più volte citata riunione degli auguri di metà dicembre 1991. Lo ha confermato all'udienza del 28 gennaio 2004 (pag.12), aggiungendo che il Montalto era rappresentante del mandamento di Villabate. Lo ha ribadito all'udienza del 18 febbraio 2004 precisando che Montalto Giuseppe faceva parte della commissione provinciale di "Cosa Nostra", e lo ha ulteriormente riconfermato all'udienza del 3 marzo 2004.

b) Anche dagli atti del processo relativo alla strage di via D'Amelio, riunito con il presente giudizio di rinvio a quello sulla strage di Capaci, risulta accertato, con autorità di "giudicato", che Montalto Giuseppe ha svolto il

ruolo di sostituto del padre Salvatore nella conduzione del mandamento di Villabate (v. infra).

c) In altri processi il Montalto è stato condannato, due volte. per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.: con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10 dicembre 1990, irrevocabile il 30 gennaio 1992, alla pena di anni 6 di reclusione; di poi con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10 maggio 2002, irrevocabile il 31 ottobre 2002, alla pena di anni 16 di reclusione e 3 anni di libertà vigilata, oltre le pene accessorie.

Tanto vale ad evidenziare la carica di "primo piano" espletata dall'imputato nell'ambito di "Cosa Nostra" con ruolo di "sostituto" nel mandamento di Villabate di cui era titolare il padre Montalto Salvatore.

III - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una di-

Occorre richiamare in questa sede gli atti del processo relativo alla strage di via D'Amelio, ora riunito a quello sulla strage di Capaci, per anticipare come (ma v. amplius infra, Capitolo terzo) la Corte di Cassazione non abbia censurato quella parte della sentenza di merito con cui era stato affermato, in riferimento alla posizione dell'imputato Montalto Giuseppe, che il suo assenso alla strage di via D' Amelio veniva provato dalla circostanza che nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, era stato commesso l' omicidio dell'esattore Ignazio Salvo, ad opera del Brusca; costui in proposito aveva dichiarato di non avere chiesto "permesso" a nessuno in quanto era sicuro che a seguito del delitto non vi sarebbe stata alcuna reazione da parte dei Montalto (la censura della Corte di Cassazione è stata rivolta solo sul punto in cui la citata decisione di merito, facendo risalire la decisione di morte a carico del Salvo alle riunioni di febbraio marzo 1992, aveva per implicito ricondotto a tale data pure la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, mentre, all'opposto, per altri imputati, non era stata enunciata tale visione unitaria ma era stato affermato che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva richiesto un' ulteriore approvazione nel corso delle successive riunioni di maggio/ giugno 1992) (pag. 22).

In sostanza, dunque, il coinvolgimento del Montalto nel delitto dell' esattore Salvo, previsto nel piano stragista, costituisce prova della sua conoscenza ed approvazione di tale piano, includente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

In proposito occorre richiamare l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali con cui è stato dimostrato che il piano stragista presenta un contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico (retro, Parte seconda, Capitolo primo, ed in particolare paragrafi n. 4 e n. 5).

Pertanto, l' avere condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica "linea strategica", avulsa da una "decisione collegiale", ma, all' opposto, ha il significato giuridico di approvazione "congiunta" del contenuto "strategico" e del contenuto "deliberativo" del piano medesimo, specie evidenziandosi che tali contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di "inscindibile" interdipendenza.

La rilevata "inscindibile unitarietà" del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nella conseguente "*fase esecutiva*" ovverosia nella fase di concreta realizzazione dei delitti ivi già deliberati.

Per cui, non è per nulla "irrilevante" il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione dell' esattore Salvo), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attivamente alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es. uccisione del Salvo)) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

A sua volta una siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel "solo ed unico" delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione ("contenuto deliberativo" del piano stragista) che aveva ad oggetto "*la contestuale ed unitaria*" uccisione di altri ben individuati personaggi eccellenti: il giudice Falcone, il giudice Borsellino, l'on.le Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una tale contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una "generica" linea strategica "svincolata" da un decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento di un preciso e determinato "obiettivo strategico": quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto "strategico" del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, o il suo sostituto, oltre a condividere il "movente specifico" del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es. uccisione dell' esattore Salvo, poiché divenuto "traditore" di "Cosa Nostra") ha, prima ancora, condiviso pure il movente generale in cui si sostan-

Spato

zia l'obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire "attraverso" la realizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori "già approvati" (uccisione del giudice Falcone, del giudice Borsellino, degli on.li Martelli e Mannino, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento, o del sostituto, il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione dell' esattore Salvo) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l' "obiettivo strategico" rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale "la contemporanea" approvazione della decisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

Una tale rivalutazione delle risultanze processuali, consente di superare il rilievo formulato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di parziale annullamento relativa alla strage di Capaci, secondo cui l' accertata partecipazione di un imputato al momento "esecutivo" di una delle due stragi (e-

berativo" relativo all' altra strage (quella di Capaci).

Spello

La fondatezza del risultato conseguito, trova ulteriore autorevole conferma in altra parte della sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio e con cui la medesima Corte ha rilevato, con riferimento alla posizione dell' imputato Santapaola (condannato per la strage di Capaci), che: "il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della *condivisione* del progetto di attacco alla Stato, progetto che *doveva comprendere* l' eliminazione di Borsellino, pericolo n. 2 della mafia" (pag. 24).

In tal modo rimane confermato che il coinvolgimento di Montalto Giuseppe, con ruolo di sostituto del mandamento di Villabate diretto dal padre Montalto Salvatore (detenuto), nella fase esecutiva dell' omicidio dell'esattore Ignazio Salvo costituisce rilevante indizio in ordine alla ricevuta preventiva informativa e conseguente prestazione di assenso, di quanto deciso "contestualmente" con il piano stragista, concernente la deliberazione di morte di numerosi personaggi eccellenti (on.li, Mannino, Martelli, ecc,) ed in particolare anche la novata decisione di morte del giudice Falcone e Borsellino, attuata con modalità stragista.

2)

Altro rilevante indizio è costituito dalle dichiarazioni del collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), il quale ha riferito che l'imputato, con ruolo di sostituto del mandamento di Villabate,

era presente alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991. E' stato già dimostrato (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo) che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). E' evidente che tale approvazione non poteva avvenire senza un preventivo assenso manifestato dal capo mandamento Montalto Salvatore, poi raccolto dal figlio Giuseppe quale sostituto e da costui espresso in seno alla Commissione Provinciale, nel corso della citata riunione. In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito). Vale pure richiamare (v. retro loc. supra cit.) che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrate per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata.

3)

Nel citato processo sulla strage di via D'Amelio, ora riunito a quello sulla strage di Capaci, la Corte di Cassazione non ha rivolto alcuna censura su due punti, dei tre, concernenti la motivazione posta a base dell'affermata responsabilità a carico di Montalto Giuseppe (v. amplius infra nella relativa sede, Capitolo terzo) e che possono così sintetizzarsi:

a) Gli esiti processuali avevano accertato il profondo legame di amicizia e riconoscenza che legava il Riina a Montalto Salvatore, il quale, nel corso della guerra di mafia, schierandosi a favore dei corleonesi e tradendo l'iniziale gruppo di appartenenza capeggiato dall' Inzerillo, aveva sventato un attentato contro il Riina, salvandogli la vita. La Corte di merito ha quindi ritenuto che "da tali solide basi sulle quali è fondato il rapporto tra i corleonesi ed i Montalto, scaturisce sul piano logico *la assoluta necessità che il Riina, li consultasse preventivamente, anche al di fuori dalle riunioni ristrette, in ordine all' intendimento di procedere alla commissione di crimini di rilevanza strategica*, quale quello, pur sensibilmente 'accelerato' come già si è detto, del 19 luglio 1992" (v. sent. di secondo grado, pag. 831).

b) Le concordi dichiarazioni collaborative avevano riferito la "frequente presenza" di Montalto Giuseppe, sebbene latitante, nelle sedute della Commissione Provinciale in date antecedenti e successive alla strage: "La continuità nelle presenze a tali incontri pur da latitante, è sintomo significativo – a giudizio della Corte – non soltanto della considerazione nella quale era tenuto il Montalto dal Riina ma anche della *concreta possibilità per l'appellante di comunicare costantemente con l' organo collegiale che presiedeva a tutta Cosa Nostra e di esprimervi il proprio determinante consenso*" (pag. 837).

Entrambe le su indicate circostanze poste a fondamento della responsabilità di Montalto Giuseppe in ordine alla strage di via D'Amelio e sulle qua-

li, vale ribadirlo, non è stato opposto alcun rilievo critico dalla relativa sentenza della Corte di Cassazione (v. amplius infra, Capitolo terzo, la posizione di Montalto Giuseppe), risultano pure accertate nel presente processo "riunito" relativo alla strage di Capaci.

In tal senso basti richiamare le analitiche dichiarazioni collaborative già sopra riportate, che risultano sintetizzate dai riferimenti del Cancemi (udienza del 23 gennaio 2004, pag. 226) il quale, anche nel presente processo di rinvio: a) ha ribadito, con espressione incisiva, che Montalto Salvatore "è una persona molto nel cuore di Riina questo Montalto era uno trattato in modo particolare da Riina che questo ci ha salvato la vita a Riina, questo Montalto Salvatore.... "; b) ha confermato che Montalto Giuseppe aveva frequentato la Commissione fino al 1993.

Entrambe tali circostanze, pertanto, valgono a dimostrare l'approvazione prestata da Montalto Giuseppe al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista che prevedeva anche l'uccisione del giudice Falcone.

4)

Risulta provato il consenso prestato da Montalto Salvatore (v. infra la relativa posizione) all' uccisione del giudice Falcone e quindi, in tale situazione, l' imputato, quale suo sostituto nel mandamento di Villabate, ha dovuto esprimere in sede di Commissione Provinciale un parere conforme a quello manifestato dal proprio genitore avente il ruolo di"capo".

5)

E' stato già sopra evidenziato come Montalto Giuseppe, sebbene latitante, abbia frequentato regolarmente la Commissione Provinciale in date anteriori e successive alla strage di Capaci (e di via D'Amelio). Anche il Riina, nonostante latitante si spostava agevolmente, addirittura fuori della provincia di Palermo, come dimostrano le numerose riunioni di Commissione Regionale cui egli ebbe a partecipare in territorio di Enna (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo secondo). Nessuna preclusione impediva dunque la trasmissione dell' informativa e del conseguente assenso. Vi era, per il Montalto Giuseppe la concreta possibilità di comunicare costantemente con la Commissione Provinciale e di esprimervi il proprio determinante consenso, in rappresentanza anche del padre Salvatore con ruolo di capo mandamento.

6)

Montalto Salvatore, nel periodo anteriore e successivo alla strage di Capaci, ha effettuato negli Istituti di pena di Pisa e di Spoleto diversi colloqui con familiari e tra questi, con il figlio Francesco poi ucciso il 24 novembre 1994, il quale aveva precedenti penali a carico (v. al riguardo le comunicazioni pervenute dalle Direzioni delle su indicate Case di Reclusione e la nota dei Carabinieri di Misilmeri del 7 maggio 2004, prodotte dal Procuratore Generale all' udienza del 29 ottobre 2004).

In merito alla possibile comunicazione tra i due Montalto è sufficiente richiamare quanto già in precedenza esposto (retro Parte Quarta, Capitolo sesto). Infatti le risultanze processuali hanno dimostrano che la situazione carceraria non è stata di alcuno ostacolo alla trasmissione di informative ed alla conseguente trasmissione di pareri da parte degli associati detenuti, nemmeno dopo la modifica introdotta all'art. 41 dell'ordinamento penitenziario.

In particolare l'imputato aveva possibilità di comunicare con il padre detenuto tramite i colloqui da costui tenuti con l'altro figlio Francesco, il quale, come già detto, aveva precedenti penali a suo carico e venne poi ucciso nel 1994. Inoltre, in questa sede di rinvio, il collaborante Marchese, all' udienza del 5 novembre 2003, ha riferito che faceva parte delle regole di "Cosa Nostra" che il capo mandamento fosse informato in merito a quello che l'organizzazione si apprestava a compiere e pertanto era conforme a tali regole che il figlio Giuseppe informasse il padre detenuto.

Peraltro, come già dimostrato (v. retro Parte Quarta, Capitolo sesto), l'informativa al capo mandamento non doveva essere necessariamente curata dal sostituto ben potendo provvedervi lo stesso Riina. Anzi era proprio il Riina che, di regola, curava l'informativa al capo mandamento "detenuto" quando si trattava di comunicargli questioni importanti. In proposito il Cancemi, nel presente processo di rinvio, ha dichiarato che fu proprio il Riina a dirgli di avere avvisato Montalto Salvatore: " ... questo Montalto

Salvatore.... sì lo informava, confermo che lo ha informato, che me lo ha detto Riina" (udienza del 23 gennaio 2004, pag. 226). Fermo comunque restando che, stante la comprovata "continuativa presenza" di Montalto Giuseppe nelle sedute di Commissione, era proprio quest'ultimo a svolgere, quale sostituto, il suo potere rappresentativo della volontà manifestata dal genitore Montalto Salvatore.

B)

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), hanno ricevuto la preventiva informativa ed hanno effettuato la conseguente prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista adottato nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 e nel corso della precedente riunione degli auguri di metà dicembre 1991, alla quale risulta avere partecipato l' imputato Montalto Giuseppe, il quale all'epoca si trovava in stato di latitanza (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

Spado

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Montalto Giuseppe (con ruolo di sostituto del mandamento di Villabate diretto dal padre Montalto Salvatore), nè ha impedito a costoro compreso il Montalto, una volta informati, di comunicare un parere

di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato con il ruolo di sostituto, sopra specificato (v. v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa "*esime*" dall' accertare ulteriormente, se l' informativa ed il consenso siano stati trasmessi e ricevuti, "*in concreto*", dal Riina e non dal sostituto oppure dal sostituto e non dal Riina, né occorre dimostrare con quali "*specifiche*

Spesso

modalità" essi vi abbiano rispettivamente provveduto (ovverosia con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova indiziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", come l'imputato Montalto Giuseppe era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno il stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti (o detenuti) ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Capitolo Sesto).

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione

Spedo

della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Parte quarta, Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Montalto Giuseppe

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia alcuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Montalto Giuseppe (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui richiamato che Montalto Giuseppe, nel periodo in cui venne rinnovata la decisone di morte a carico del giudice Falcone, sebbene latitante, frequentava in modo assiduo la Commissione Provinciale. Egli era quindi in grado di avere contatti frequenti con gli altri associati e di aggiornarsi, specie sulle questioni di rilevanza strategica per "Cosa Nostra", e, senza dubbio, l' uccisione del giudice Falcone era la più importate delle decisioni mai adottate dall' organizzazione mafiosa. Era pertanto agevole per il Riina informarlo, come pure era agevole per lo stesso Montalto comunicare il proprio parere di assenso.

Peraltro, come sopra detto, poteva comunicare con il padre detenuto tramite il fratello Francesco, il quale aveva precedenti penali a suo carico e venne poi ucciso nel 1994. Al tempo stesso, in via alternativa, l'informativa poteva ben essere trasmessa dal Riina, il quale, di regola, vi provvedeva

personalmente quando si trattava di comunicare questioni importanti al capo mandamento "detenuto". Fermo comunque restando che stante la comprovata "continuativa presenza" di Montalto Giuseppe nelle sedute di Commissione, era proprio quest' ultimo a svolgere, quale sostituto, il suo potere rappresentativo della volontà manifestata dal genitore Montalto Salvatore.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Montalto Giuseppe all'epoca latitante, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6)

In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Montalto Giuseppe, con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso in ordine

alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

IV - I motivi di appello alla sentenza di primo grado

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam vanno qui di seguito esposti i motivi di appello proposti, poi ulteriormente sviluppatiti con il ricorso in Cassazione.

La Difesa ha dedotto, con riferimento a Montalto Giuseppe, motivi comuni a quelli concernenti il padre Montalto Salvatore.

Ha innanzi tutto obiettato che la Corte di primo grado aveva affermato la responsabilità di Montalto Giuseppe (e del padre Salvatore), non sulla base di elementi di prova certi ed univoci, bensì "sulla scorta di corollari giurisprudenziali e teoremi imbastiti sulla parola dei collaboratori di giustizia", secondo cui la strage di Capaci sarebbe avvenuta anche per volere dei pre-

sunti capi mandamento, seppure detenuti, della Commissione Provinciale palermitana.

Tale statuizione era stata pertanto fondata su un'erronea applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, essendo pacifico che la semplice partecipazione ad un aggregato associativo non comporta la penale responsabilità per i delitti commessi, in attuazione del pactum sceleris, dagli altri associati, se non in virtù della diretta partecipazione morale o materiale a tali condotte.

Nella fattispecie nessuna prova offriva il processo in ordine alla partecipazione dei su indicati Montalto alla fase ideativa, volitiva, preparatoria ed esecutiva della strage, ove si consideri che difettava anche la prova che Salvatore Montalto potesse essere stato effettivamente capo mandamento di Villabate.

A sostegno di tale tesi la Difesa ha rilevato che: a) Montalto Salvatore era stato condannato nel primo maxiprocesso come affiliato a Cosa Nostra; b) Di Carlo Francesco aveva dichiarato che sostituto di un capo mandamento non può essere nominato "né un fratello, né un parente intimo", in ossequio al principio che gli appartenenti alla stessa famiglia di sangue non possono ricoprire due cariche direttive all'interno del sodalizio.

Sotto altro profilo è stata rilevata l'erroneità dell' impugnata sentenza fondata su congetturali prove indirette, in quanto i giudici di primo grado

non avevano fornito un'adeguata motivazione sulle seguenti circostanze, secondo cui:

- Montalto Salvatore venne preventivamente informato del proposito di uccidere il giudice Falcone e prestò il suo consenso;

- Montalto Giuseppe, latitante dal 1984 al 1993, epoca del suo arresto, fu effettivamente contattato dal Biondino ed informato della imminente strage, e, a sua volta, ne informò il padre detenuto;

- Montalto Giuseppe, qualora fosse stato sostituto del padre, non era portatore di nessun autonomo potere e ruolo all'interno della Commissione Provinciale alle cui riunioni non partecipava;

- alla strage di Capaci ed agli altri delitti eccellenti non parteciparono mai uomini d'onore della famiglia di Villabate;

- nessuna indicazione emergeva dagli atti processuali circa la possibilità di Montalto Giuseppe, peraltro latitante, di comunicare con il padre detenuto per riceverne le disposizioni anche per i fatti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Su tali circostanze essenziali la Corte di primo grado non si era adeguatamente soffermata, mentre aveva valutato positivamente elementi di scarso rilievo probatorio. Peraltro l'infruttuoso tentativo di dimostrare che Montalto Salvatore rivestiva la qualità di capo mandamento non era di per sé elemento idoneo a legittimare una sentenza di condanna, in mancanza della prova certa della sua adesione al proposito criminoso.

Spato

A prescindere dal fatto che alcuni collaboratori (Cancemi, Anzelmo) avevano riferito che fu personalmente Riina ad assumersi l'impegno di informare i capi mandamento detenuti del progetto stragistico, il processo non forniva, ad avviso della Difesa, la prova che Montalto Salvatore ed il figlio Giuseppe (quest'ultimo asseritamente per il tramite del Biondino) erano stati messi a conoscenza di tale decisione. Ed, infatti, il Biondino, allorquando ebbe a riferire di aver dato comunicazione (15-20 giorni prima dell'attentato) della decisione della Commissione a Cancemi e Gangi presso il cantiere Meola di Piazza Principe di Camporeale e anche si accingeva a trasmettere la notizia agli altri capimandamento, certamente non aveva menzionato Giuseppe Montalto. Inoltre, non veniva spiegato come e quando il latitante Giuseppe Montalto avrebbe potuto informare di ciò il padre detenuto al carcere di Spoleto.

Sintomatica dell'estraneità di Giuseppe Montalto ai fatti per cui è processo era la sua assenza sia alla riunione di contrada Rebottone, presso la casa di Di Matteo, ove furono stabilite le modalità della strage, sia alla riunione presso la villa di Guddo per "festeggiare la riuscita dell'impresa", avvenuta dopo un mese dall'esecuzione dell'attentato. L'irrilevanza del ruolo di Giuseppe Montalto in seno all'associazione mafiosa emergeva dalle dichiarazioni di una pletora di pentiti che nulla di specifico avevano riferito sull'imputato. Peraltro, lo stesso Ganci, pur avendo partecipato a centinaia di riunioni della Commissione, aveva narrato di aver visto Montalto Giu-

seppe soltanto una decina di volte, mentre il Cancemi lo avrebbe visto in una sola riunione negli anni '80.

Pertanto, la Difesa chiedeva l'assoluzione di Montalto Giuseppe, e del padre Salvatore, in assenza di qualsivoglia elemento di prova circa il loro concorso, anche morale, alla deliberazione della strage di Capaci.

V- Il rigetto dei motivi di appello

I su indicati motivi vanno rigettati per le seguenti considerazioni, rispettivamente attinenti al ruolo rivestito nell'ambito della Commissione Provinciale (sub 1) ed alla sua partecipazione in ordine alla strage in esame (sub 2).

1)

Il ruolo rivestito dall'imputato Montalto Giuseppe risulta, come già sopra detto, oramai accertato con autorità di giudicato, al pari di quello svolto dal di lui padre Montalto Salvatore (v. infra, la relativa sede di trattazione). E' pertanto solo ad abundantiam che, alle deduzioni difensive, vanno opposte le seguenti argomentazioni di replica già risultanti dalla sentenza di secondo grado (v. pagg. 1146 e segg.)e qui in sintesi richiamate.

a) Non sussistono agli atti, in tema di valutazione della chiamata in reità e delle c.d. chiamate incrociate, elementi di sospetto in ordine al disinteresse ed alla genuinità delle relative dichiarazioni che risultano pertanto dotate di una sostanziale autonomia e credibilità. Infatti, come esattamente si osserva

con l'impugnata sentenza, nessun elemento processuale ha messo in dubbio la reciproca sconoscenza delle fonti, e anzi si rileva che le stesse non sono contenutisticamente sovrapponibili in toto, ma, pur convergendo in ordine alla condotta partecipativa dei giudicabili (Montalto Giuseppe ed il padre Salvatore), contengono significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro. Va aggiunto che nessuna censura è stata poi rivolta dalla Corte di Cassazione con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni collaborative concernenti la posizione dell' imputato Montalto Giuseppe (e di quella del padre Salvatore).

b) A parte la voce isolata di Di Carlo Francesco, nessuno tra gli innumerevoli collaboranti assunti, ha mai escluso che il figlio di un capo mandamento detenuto potesse rivestire il ruolo di sostituto. Giuseppe Montalto, pertanto, ben poteva essere designato quale sostituto in quanto era rimasto detenuto solo nel periodo di tempo compreso tra il 18 maggio 1982 l' 8 giugno dello stesso anno.

c) La circostanza che il Ganci abbiano notato solo in poche riunioni la presenza dell'imputato è da ricondurre alla natura frazionata di tali riunioni. Peraltro il Cancemi, nel presente giudizio (udienza del 23 gennaio 2004), ha confermato di aver visto Montalto Giuseppe partecipare a riunioni della commissione fino al 1993, quale reggente del mandamento di Villabate. Inoltre è stato già sopra evidenziato che nel processo relativo alla strage di

via D'Amelio (v. amplius infra, Capitolo terzi, nella sede di trattazione della posizione dell'imputato) risulta, da concordi dichiarazioni collaborative, la "frequente presenza" di Montalto Giuseppe, sebbene latitante, nelle sedute della Commissione Provinciale in date antecedenti e successive alla strage (pag. 837). Su tale punto della motivazione non è stata rivolta alcuna censura da parte della Corte di Cassazione.

d) Il mancato riferimento a fatti specifici da addebitare a Giuseppe Montalto da parte dei numerosi collaboranti escussi in primo grado non assume alcuna refluenza sul suo ruolo di sostituto del padre detenuto, in merito al quale invece si è registrata una totale convergenza.

e) Va pertanto confermata la validità delle dichiarazioni collaborative concernenti il ruolo svolto dall' imputato Giuseppe Montalto nel mandamento di Villabate, quale sostituto del padre Salvatore detenuto. Lo stesso dicasi per il ruolo assegnato a quest'ultimo (v. amplius infra nella relativa sede di trattazione).

2)

Quanto alla configurazione del concorso partecipativo dell'imputato, va rilevato che:

a) L'assenza di Montalto Giuseppe sia ai festeggiamenti che seguirono la strage e sia alle attività che vennero poste in essere in contrada Rebottone, non spiega alcuna incidenza sulla sua posizione processuale. L' imputato

Sjerlo

deve infatti risponde dei reati in esame a titolo di concorso morale, per cui è evidente che nessuna condotta materiale può a lui ascriversi.

Peraltro, non avendo partecipato alle fasi preparatorie ed esecutive della strage, il Montalto, ancorché sostituto del padre, non aveva alcun titolo e merito per "festeggiare la riuscita dell'impresa".

b) Altresì irrilevante è la dedotta mancata partecipazione alla strage di Capaci di affiliati alla famiglia di Villabate, stante che un siffatto comportamento omissivo non integra gli estremi di una opposizione tacita in quanto non presenta i necessari requisiti di "esplicita univocità" per cui possa da esso dedursi la manifestazione di una volontà dissenziente (v. Parte quarta, Capitolo quarto, Sezione prima). In proposito la stessa sentenza di annullamento della Corte di Cassazione sulla strage di Capaci ha rilevato che ""*il mancato coinvolgimento dello stesso imputato in altri episodi stragistici non può logicamente comportare, di per sé, risultati di esclusione dalla responsabilità concorsuale per la strage di Capaci*" (pag. 198).

c) E' pure irrilevante la circostanza secondo cui non è stata riscontrata la presenza dell'imputato alle riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, atteso che, ove tale riscontro fosse esistito, sarebbe stata conseguita la prova"diretta" della responsabilità partecipativa con conseguente esclusione dell'esigenza di fare ricorso alla prova indiziaria, sviluppata nel presente giudizio di rinvio (Parte quarta). Non va comunque dimenticato che, come sopra già evidenziato, nel territorio di Villabate è stato commes-

so l'omicidio dell' esattore Ignazio Salvo la cui decisione di morte venne deliberata con "l' unitario" piano stragista contemplante anche l'uccisione del giudice Falcone (e Borsellino).

d) In merito alla circostanza che il padre dell'imputato sia stato assolto, in sede di rinvio, dai reati connessi all'omicidio dell'on.le Lima, vale ripetere quanto più volte già chiarito in altre sedi.

Il su indicato indizio, a favore dell' imputato, viene ad essere vanificato da tutti gli altri indizi di segno opposto, già sopra evidenziati, che costituiscono il complessivo carico probatorio sulla responsabilità partecipativa dell' imputato nella strage in esame.

E' sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestualità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano

stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Non meno emblematica è la posizione di Farinella Giuseppe. L'imputato, per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado ma condannato in appello. All' opposto, per la strage di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Entrambe le decisioni di secondo grado sono state annullate dalle rispettive sentenze della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo riunito.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

Lo stesso dicasi in riferimento all'assoluzione dalla strage di via D'Amelio, ormai definitiva, pronunziata nei confronti di Montalto Salvatore.

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'imputato, inquisito per uno dei delitti previsti nell'unitario piano stragista (es. l'uccisione del giudice Falcone) non abbia ricevuto alcuna contestazione con riferimento ad alcuno degli altri delitti rientranti nel medesimo piano (esempio, l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo). E' evidente che gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione. Basti al riguardo ricordare che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l' ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi.

e) La Corte di Cassazione, con la sentenza relativa alla strage di Capaci ha più volte affermato l' insufficienza della dichiarazione del Cancemi, concernente l' incarico informativo dato dal Riina al Biondino, ritenendola "priva di riscontri effettivi e personalizzanti" comunque inidonea a costituire prova di "informazione effettivamente ricevuta" (v. in particolare pag. 105).

Alla dichiarazione del Cancemi, nel presente processo, non è stato attribuito alcun rilievo in quanto la responsabilità dell'imputato è stata fondata sul complesso degli elementi indiziari sopra esposti.

Spedito

Nel presente giudizio di rinvio non è stato attribuito alcun rilievo al mandato informativo del Biondino, tenuto conto che: a) esso è stato temporalmente localizzato, dalla sentenza di merito sulla strage di Capaci, come effettuato circa trenta/quaranta giorni prima dal 23 maggio 1992 in cui avvenne la strage di Capaci; b) a tale data, e dunque circa il 13/23 aprile 1992, il piano stragista, comprendente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), era stato già "da tempo" approvato dalla Commissione Provinciale ed in particolare dai suoi componenti "liberi", sia nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (collaborante Giuffrè) e sia nelle successive riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992 (collaboranti Brusca e Cancemi); c) il Riina aveva quindi avuto "tempo adeguato" per informare, non solo i componenti liberi ma assenti, bensì anche quelli detenuti, e riceverne il relativo assenso; d) tanto che, alla su indicata del 13 aprile 1992 di svolgimento del mandato informativo del Biondino, il piano stragista era stato già portato a concreta esecuzione: il 13 marzo 1992 era stato commesso l' omicidio dell'on.le Lima (costituente il primo dei delitti previsti nel citato piano) ed il 1° aprile 1992 erano stati posti in essere atti di "concreta" esecuzione organizzativa della strage di Capaci (v. retro, dichiarazioni del Brusca, Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione seconda).

Risulta dunque evidente che il Riina non aveva più da informare alcuno dei componenti liberi, e nemmeno detenuti, in merito alle decisioni già a-

dottate e sulle quali aveva già ricevuto i consensi. Egli doveva solo allertare quei "determinati" componenti (capi mandamento e sostituti) che erano stati coinvolti nella "fase esecutiva" della strage. Uno di questi era certo il Cancemi, (con ruolo di sostituto del Calò detenuto) la cui responsabilità è stata poi riscontrata giudizialmente, con riferimento appunto alla sua partecipazione esecutiva alla strage di Capaci.

Il Cancemi, infatti, ha specificato che il compito del Biondino era quello di avvertire in ordine all' "imminente" uccisione del giudice Falcone e che tale compito venne svolto circa "dieci giorni" prima della strage (non i trenta/quaranta giorni "ricostruiti", ma senza adeguata motivazione, nella sentenza di secondo grado). Entrambe tali circostanze confermano ulteriormente che l'informativa concerneva, in modo esclusivo, la fase esecutiva del delitto e non certo il precedente momento deliberativo già da tempo perfezionatosi.

f) Le istanze di rinnovazione dibattimentale proposte nel pregresso giudizio di appello, vanno rigettate per le condivisibili considerazioni già espresse nella relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate.

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era

stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va comunque aggiunto, ad abundantiam, che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da entrambe le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel presente giudizio "riunito" la rinnovazione dibattimentale è stata regolata dall'ordinanza adottata all'udienza del 3 ottobre 2003, il cui contenuto va qui confermato.

VI- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la Difesa di Montalto Giuseppe ha riproposto i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto.

Ha inoltre evidenziato, con deduzione comune anche a Montalto Salvatore, che gli imputati di questo processo, e non soltanto i due Montalto, sono stati assolti in alcuni processi relativi a delitti "eccellenti" che dovevano costituire la realizzazione del piano stragista. (pag. 53 udienza 16 dicembre 2005). Ha aggiunto che nessuna contestazione è stata mai effettuata nei confronti dei Montalto, nonostante l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo fosse stato commesso nel territorio di Villabate

In replica è sufficiente il rinvio a quanto detto nel precedente paragrafo (punto IV, n.2, lett. d) ribadendo, ancora una volta, che: a) ciascun processo

Sperlo

ha costituito oggetto di trattazione "separata" e pertanto presenta un "autonomo" carico probatorio ed una "autonoma" valutazione giudiziale; b) E' evidente che gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione con riferimento all'omicidio del Salvo.

La Difesa ha anche sostenuto l' inattendibilità del collaborante Giuffrè (pag. 86) il quale avrebbe letto la sentenza della Cassazione ed "ha riempito di contenuti i principi di diritto, inventando la riunione del 1991".

In proposito occorre qui ripetere, in sintesi, quanto già detto (v. amplius retro Parte Seconda). Il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), ha riferito che alla riunione degli auguri di metà dicembre 1991 erano presenti la maggior parte dei capi mandamento e loro sostituti, liberi, e, tra costoro gli imputati Aglieri, Greco, Farinella e Montalto Giuseppe. E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino.

In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1987 vi rivesta un ruolo di vertice. A capo

Spelo

del mandamento di Cacciamo, era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l' unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione, doveva attribuirvi: quello di un'approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe dichiarato.

Vale pure richiamare (v. retro ...) che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrante per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata.

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso della deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

E' inoltre sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni svolte, nelle rispettive sedi, per quanto concerne, per un verso, la complessiva attendibi-

lità del Giuffrè, e, per altro verso, la specifica validità delle sue dichiarazioni, corredate da adeguati riscontri, per quanto in particolare concerne la riunione di metà dicembre 1991 da lui riferita.

Vale pure riportare i condivisibili rilievi espressi dal Procuratore Generale con la memoria del 12 aprile 2006 (pag. 207) e secondo cui: "Se Giuffrè avesse voluto accusare calunniosamente alcuni ex compagni, odierni imputati non sarebbe stato così sobrio nella sua descrizione della riunione "degli auguri". Infatti ha riferito quanto detto da Riina ed il comportamento di silenzio - assenso dei presenti, ma se avesse voluto calunniare avrebbe aggiunto altri esponenti di "cosa nostra" tra i presenti, avrebbe detto che i presenti applaudirono a quelle parole di Riina; che i presenti diedero pronta disponibilità per passare all'esecuzione; avrebbe arricchito il suo racconto di particolari che avrebbero maggiormente inchiodato i presenti alle loro responsabilità. Invece, quanto riferisce Giuffrè per la sua essenzialità, per la sua sobrietà, appare tutt'altro che un resoconto calunnioso, tanto "per dare contenuto" (come dice il difensore), a quello che mancava, secondo la Cassazione, per giungere alla condanna di alcuni imputati".

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Montalto, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VII- Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Montalto Giuseppe in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

MONTALTO SALVATORE

L'imputato Montalto Salvatore non deve rispondere della strage di Via D'Amelio in quanto il suo ricorso è stato accolto con la sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta).

Con riferimento specifico alla strage di Capaci, qui esaminata, l'imputato è stato condannato in primo grado con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta, confermata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che il Montalto: "

"E' stato indicato nelle dichiarazioni collaborative come capo del mandamento di Villabate, effettivamente detenuto dal12 gennaio 1991. E' stata, conseguentemente, confermata la sua condanna alla pena dell'ergastolo,per applicazione della regola sulla competenza della Com-

missione a deliberare in ordine alla materia di interesse comune per il contesto associativo (e, quindi, in ordine ai "delitti eccellenti") ed in conseguenza dell'accreditato procedimento informativo dei capi-mandamento detenuti, essendo previsto lo speciale incarico informativo sulle modalità esecutive della strage demandato al Biondino (ma, l'affermazione della sentenza impugnata omette di considerare che il Biondino aveva mandato di informare i capi-mandamento assenti alle riunioni frazionate e liberi, tale non essendo il Montalto, detenuto appunto dal 12 gennaio 1991).

"*Col ricorso in esame si propongono questioni identiche a quelle esaminate per la posizione di Giuseppe Montalto, che sono state ritenute fondate.*

"*Né emergono ragioni per discostarsi dalla valutazione di fondatezza del gravame, che è sufficiente richiamare e confermare*" (pag. 214).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

La Corte ha pertanto fissato i compiti devoluti al giudice di rinvio:

"*Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, demandandosi al giudice del disposto rinvio di procedere ad analogo nuovo esame della posizione di Salvatore Montalto, anche in considerazione di elementi che denotino l'effettiva consultazione informativa ed il rilevante apporto causale per il titolo di responsabilità contestato in riferimento a concorso morale per posizione rivestita da capo-mandamento*" (pag. 215).

Risulta dunque che anche per il Montalto Salvatore, come per Montalto Giuseppe, il compito assegnato al giudice di rinvio e quello di accertare se sussista o meno la prova del concorso morale dell'imputato".

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) Il ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato risulta essere stato detenuto dal 7 novembre 1982 all' 11 dicembre 1990 e poi nuovamente arrestato il 12 gennaio 1991. Pertanto egli non era libero all' epoca delle riunioni (riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda). Inoltre:

a) La sentenza di primo grado sulla strage di Capaci ha accertato che Montalto Salvatore, nell' ambito della Commissione Provinciale, ha rivestito il ruolo di "capo" nel mandamento di Villabate di cui era sostituto il figlio Giuseppe latitante dal 1984 al 1993. E' sufficiente qui richiamare quanto già detto (v. retro posizione di Montalto Giuseppe) e precisamente che dalle complessive e concordi dichiarazioni dei collaboranti assunti (Buscetta, Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Matteo, Drago, Ganci C., Mutolo) (v. sent. pag. 314 e segg.), è risultato che Montalto Salvatore inizialmente affiliato alla famiglia di Passo di Rigano, retta da Salvatore Inzerillo espo-

nente di punta della fazione anticorleonese, durante la guerra di mafia si era schierato con la fazione dei vincenti, riuscendo così ad ottenere la carica di rappresentante della famiglia di Villabate. Per ulteriore ricompensa della fedeltà dimostrata, il Riina, nel 1983, allorché era stata riorganizzata "Cosa Nostra", lo aveva elevato al ruolo di capo mandamento ed il suo sostituto era il figlio Giuseppe, il quale aveva partecipato a numerose riunioni della Commissione Provinciale fino al 1993.

b) Identico ruolo, di sostituto del padre Montalto Salvatore, risulta assegnato a Montalto Giuseppe in base agli atti della sentenza di secondo grado (v. pag. 1146 e segg.) ed in proposito va segnalata la parte, del tutto condivisibile, in cui (pag. 1158) si menzionano i diversi collaboranti che hanno riferito sul ruolo di capo mandamento svolto da Montalto Salvatore e di sostituto svolto dal figlio Giuseppe.

c) Su tale punto della decisione non è stata rivolta alcuna censura da parte della citata sentenza di annullamento della Cassazione la quale si è limitata a richiedere al giudice di rinvio di individuare nelle risultanze processuali la sussistenza, o meno, degli elementi da cui risulti l'eventuale concorso morale dell' imputato, fermo restando "*la posizione rivestita di capo mandamento*" (pag. 215). Per cui tale ruolo dell'imputato risulta oramai affermato con autorità di "giudicato".

Solo ad abundantiam va aggiunto che:

a) Nel corso del presente giudizio di rinvio, i collaboranti Vara (ud. 24 ottobre 2003), Marchese (ud. 15 novembre 2003), Mutolo (ud.14 novembre 2003), Ganci Calogero (ud. 3 novembre 2003), Cancemi (ud. 23 gennaio 2004), hanno tutti confermato il ruolo di capo mandamento svolto da Montalto Salvatore e quello di suo sostituto espletato dal figlio Giuseppe. In particolare il Cancemi ha sottolineato la stretta amicizia esistente tra Montalto Salvatore e il Riina, dato che il Montalto aveva avvisato il Riina dell' agguato mortale ordito ai suoi danni da Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo, Saro Riccobono, Badalamenti ed altri. Anche per gratitudine, per avergli salvato la vita, il Riina lo pose a capo del mandamento di Villabate e tra i due si stabilirono rapporti di stretta amicizia. (Cancemi ha usato l'espressione secondo cui Montalto "*è una persona molto nel cuore di Riina*", appunto perché gli aveva salvato la vita).

b) Anche dagli atti del processo relativo alla strage di via D'Amelio, riunito nel presente giudizio di rinvio a quello sulla strage di Capaci, risulta accertato, con autorità di "giudicato", che Montalto Salvatore ha svolto il ruolo di "capo" del mandamento di Villabate.

c) L' appartenenza di Montalto Salvatore all'organizzazione mafiosa e con un ruolo di primo piano è stata accertata, in altri processi. Egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. e traffico di stupefacenti, con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 5 dicembre 1988 alla pena di anni 10 di reclusione; di poi con sentenza dalla Corte di Assise di

Appello di Palermo del 10 dicembre 1990 è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis C.P.; con sentenza del 10 maggio 2002 della Corte di Assise di Appello di Palermo ha riportato altra condanna, per reato di cui all'art. 416 bis C.P., alla pena di anni 16 di reclusione.

III - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato Montalto Salvatore risulta fondata su elementi pressoché identici a quelli su cui si fonda quella del figlio Giuseppe e che, per la prima volta, sono stati evidenziati nel presente giudizio di rinvio (v. retro). Per cu, in sintesi, è sufficiente richiamare che:

A-

1)

Il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), ha riferito che Montalto Giuseppe, con ruolo di sostituto del mandamento di Villabate, era presente alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, nel cui corso venne approvato il piano stragista che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo). In proposito è stato dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "ap-

provazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile".

E' evidente che tale approvazione non poteva avvenire senza un preventivo assenso manifestato dal capo mandamento Montalto Salvatore, poi raccolto dal figlio Giuseppe quale sostituto e da costui espresso in seno alla Commissione Provinciale, nel corso della citata riunione.

2) Nel presente giudizio di rinvio, l'effettuata informativa su iniziativa del Riina e la prestazione di assenso da parte del Montalto non risultano genericamente dedotte dalla riscontrata posizione di titolarità nel mandamento di Villabate, ma risultano ancorate alla concrete deduzioni espresse attraverso specifiche dichiarazioni collaborative.

All'udienza del 23 gennaio 2004, su domanda del Procuratore Generale, il Cancemi ha riferito che il Riina gli disse di avere avvertito pure Montalto Salvatore in merito alle due stragi in esame, ed ha aggiunto: "perché questo Montalto era uno trattato in modo particolare da Riina che questo ci ha salvato la vita a Riina, questo Montalto Salvatore.... sì lo informava, confermo che lo ha informato, che me lo ha detto Riina".

Ed ancora in questa sede di rinvio il Marchese, all'udienza del 5 novembre 2003, ha riferito che faceva parte delle regole di "Cosa Nostra" che il capo mandamento fosse informato di quello che l'organizzazione si apprestava a compiere e pertanto era conforme a tali regole che il figlio Giuseppe informasse il padre detenuto.

In senso analogo, il Mutolo, all'udienza del 14 novembre 2003, ha affermato di potere dedurre dall' applicazione delle regole vigenti in "Cosa Nostra" che Montalto Salvatore doveva essere informato della strage di Capaci ed ha aggiunto che doveva sapere quello che succedeva a Palermo, non solo come capo del mandamento di Villabate ma pure come amico di Salvatore Riina.

3)

Occorre richiamare in questa sede gli atti del processo relativo alla strage di via D'Amelio, ora riunito a quello sulla strage di Capaci, per anticipare come (ma v. amplius infra, Capitolo terzo) la Corte di Cassazione non abbia censurato quella parte della sentenza di merito con cui era stato affermato, in riferimento alla posizione dell'imputato Montalto Giuseppe, che il suo assenso alla strage di via D' Amelio veniva provato dalla circostanza che nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, era stato commesso l' omicidio dell'esattore Ignazio Salvo, ad opera del Brusca; costui in proposito aveva dichiarato di non avere chiesto permesso a nessuno in quanto era sicuro che a seguito del delitto non vi sarebbe stata alcuna reazione da parte dei Montalto (la censura della Corte di Cassazione è stata rivolta solo sul punto in cui la citata decisione di merito, facendo risalire la decisione di morte a carico del Salvo alle riunioni di febbraio marzo 1992, aveva per implicito ricondotto a tale data pure la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, mentre, all'opposto, per altri imputati, non era

stata enunciata tale visione unitaria ma era stato affermato che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva richiesto un' ulteriore approvazione nel corso delle successive riunioni di maggio/giugno 1992) (pag. 22).

In sostanza, dunque, il coinvolgimento di Montalto Giuseppe nel delitto dell' esattore Salvo, previsto nel piano stragista, costituisce prova della sua conoscenza ed approvazione di tale piano, includente anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). A maggior ragione ne deve conseguire il coinvolgimento di Montalto Salvatore in considerazione del suo ruolo di "capo" del mandamento di Villabate.

In proposito occorre richiamare l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali con cui è stato dimostrato che il piano stragista presenta un contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Pertanto, l' avere condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica "linea strategica", avulsa da una "decisione collegiale", ma, all' opposto, ha il significato giuridico di approvazione "congiunta" del contenuto "strategico" e del contenuto "deliberativo" del piano medesimo, specie evidenziandosi che tali contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di "inscindibile" interdipendenza.

La rilevata "inscindibile unitarietà" del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nel-

la conseguente "*fase esecutiva*" ovverosia nella fase di concreta realizzazione dei delitti ivi già deliberati.

Per cui, non è per nulla "irrilevante" il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione dell' esattore Ignazio Salvo), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che: il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attivamente alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es. uccisione del Salvo)) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

Invero una siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel "solo ed unico" delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione ("contenuto deliberativo" del piano stragista) che aveva ad oggetto "*la contestuale ed unitaria*" uccisione di altri ben individuati personaggi eccellenti: il giudice Falcone, il giudice Borsellino, l'on.le Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una tale contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una "generica" linea strategica

Spatto

"svincolata" da un decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento di un preciso e determinato "obiettivo strategico": quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto "strategico" del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, oltre a condividere il "movente specifico" del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es. uccisione dell' esattore Salvo, poiché divenuto "traditore" di Cosa Nostra) ha, prima ancora, condiviso pure il movente generale in cui si sostanzia l'obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire "attraverso" la realizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori "già approvati" (uccisione del giudice Falcone, dell'on.le Lima, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione dell' esattore Salvo) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l' "obiettivo strategico" rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale "la contemporanea" approvazione della decisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

La fondatezza del risultato conseguito, trova ulteriore autorevole conferma in altra parte della sentenza della Cassazione relativa alla strage di via

Spedo

D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio e con cui la medesima Corte ha rilevato, con riferimento alla posizione dell' imputato Santapaola (condannato per la strage di Capaci), che: "il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo alla *condivisione* del progetto di attacco alla Stato, progetto che *doveva comprendere* l' eliminazione di Borsellino, pericolo n. 2 della mafia" (pag. 24).

In tal modo rimane confermato che il coinvolgimento di Montalto Salvatore con ruolo di capo del mandamento di Villabate, nella fase esecutiva dell' omicidio dell' esattore Salvo (mediante messa a dispostone del territorio in cui il delitto venne commesso) costituisce rilevante indizio in ordine alla ricevuta preventiva informativa, e conseguente prestazione di assenso, di quanto deciso "contestualmente" con il piano stragista, concernente la deliberazione di morte di numerosi personaggi eccellenti (on.li Mannino, Martelli, ecc,) ed in particolare anche la novata decisione di morte del giudice Falcone, attuata con modalità stragista.

4) E' necessario pure qui richiamare, in sintesi, quanto già esposto in riferimento alla posizione di Montalto Giuseppe, ovverosia che nel processo sulla strage di via D'Amelio (amplius infra, Capitolo terzo), ora riunito a quello sulla strage di Capaci, la responsabilità dell'imputato è stata affermata anche in base alla rilevante circostanza costituita dai profondi rapporti di amicizia e gratitudine che legavano il Riina a Montalto Salvatore. Per cui

i giudici di merito hanno affermato che : "da tali solide basi sulle quali è fondato il rapporto tra i corleonesi ed i Montalto, scaturisce sul piano logico *la assoluta necessità che il Riina, li consultasse preventivamente, anche al di fuori dalle riunioni ristrette, in ordine all' intendimento di procedere alla commissione di crimini di rilevanza strategica*, quale quello, pur sensibilmente "accelerato" come già si è detto, del 19 luglio 1992" (v. sent. di 2° grado, pag. 831).

La sussistenza di tale circostanza, sulla quale non è stato opposto alcun rilievo critico dalla sentenza della Corte di Cassazione sulla strage di via D'Amelio (v. amplius infra, Capitolo terzo), risulta pure accertata nel presente processo "riunito". In tal senso basti riportare l' incisiva frase del Cancemi: Montalto Salvatore "*è una persona molto nel cuore di Riina questo Montalto era uno trattato in modo particolare da Riina che questo ci ha salvato la vita a Riina, questo Montalto Salvatore....* " (udienza del 23 gennaio 2004, pag. 226).

La circostanza in esame, pertanto, vale a ribadire, nel presente processo, vedeva pure l'uccisione del giudice Falcone. Approvazione, questa, poi raccolta dal figlio Giuseppe quale sostituto e da costui espressa in seno alla Commissione Provinciale.

5) E' stato già sopra evidenziato come Montalto Giuseppe, sostituto del padre Salvatore nella conduzione del mandamento di Villabate, sebbene latitante, abbia frequentato regolarmente la Commissione Provinciale in date anteriori e successive alla strage di Capaci (e di via D'Amelio). Anche il Riina, nonostante latitante si spostava agevolmente, addirittura fuori della provincia di Palermo, come dimostrano le numerose riunioni di Commissione Regionale cui egli ebbe a partecipare in territorio di Enna (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo secondo). Nessuna preclusione impediva dunque la trasmissione dell' informativa e del conseguente assenso. Vi era, per il Montalto, la concreta possibilità di comunicare costantemente con la Commissione Provinciale e di esprimervi il proprio determinante consenso, in rappresentanza anche del padre Salvatore con ruolo di capo mandamento.

6) Montalto Salvatore, nel periodo anteriore e successivo alla strage di Capaci, ha effettuato negli Istituti di pena di Pisa e di Spoleto diversi colloqui con familiari e tra questi, con il figlio Francesco poi ucciso il 24 novembre 1994, il quale aveva precedenti penali a carico (v. al riguardo le comunicazioni pervenute dalle Direzioni delle su indicate Case di Reclusione e la nota dei Carabinieri di Misilmeri del 7 maggio 2004, prodotte dal Procuratore Generale all'udienza del 29 ottobre 2004).

In merito alla possibile comunicazione tra i due Montalto è sufficiente richiamare quanto già in precedenza esposto (retro Parte Quarta, Capitolo se-

sto). Infatti le risultanze processuali hanno dimostrano che la situazione carceraria non è stata di alcuno ostacolo alla trasmissione di informative ed alla conseguente trasmissione di pareri da parte degli associati detenuti, nemmeno dopo la modifica introdotta all'art. 41 dell'ordinamento penitenziario.

In particolare l'imputato aveva possibilità di comunicare con il padre detenuto tramite i colloqui da costui tenuti con l'altro figlio Francesco, il quale, come già detto, aveva precedenti penali a suo carico e venne poi ucciso nel 1994. Inoltre, in questa sede di rinvio, il Marchese, all'udienza del 5 novembre 2003, ha riferito che faceva parte delle regole di "Cosa Nostra" che il capo mandamento fosse informato di quello che l'organizzazione si apprestava a compiere e pertanto era conforme a tali regole che il figlio Giuseppe informasse il padre detenuto.

Peraltro, come già dimostrato (v. retro Parte Quarta, Capitolo quarto), l'informativa al capo mandamento non doveva essere necessariamente curata dal sostituto ben potendo provvedervi lo stesso Riina. Anzi era proprio il Riina che, di regola, curava l'informativa al capo mandamento "detenuto" quando si trattava di comunicargli questioni importanti. In proposito il Cancemi, nel presente processo di rinvio, ha dichiarato che fu proprio il Riina a dirgli di avere avvisato Montalto Salvatore: " ... questo Montalto Salvatore.... sì lo informava, confermo che lo ha informato, che me lo ha detto Riina" (pag. 226). Fermo comunque restando che stante la comprova-

ta "continuativa presenza" di Montalto Giuseppe nelle sedute di Commissione, era proprio quest'ultimo a svolgere, quale sostituto, il suo potere rappresentativo della volontà manifestata dal genitore Montalto Salvatore.

B -

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come l'attuale imputato detenuto" Montalto Salvatore, non risulta abbiano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); b) tutti i componenti assenti o detenuti, ivi quindi compreso anche il Montalto, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la prestazione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte v. Parte quarta, Capitolo quinto).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui alcuni sono anche nel presente processo) (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti della Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato detenuto Montalto Salvatore (con ruolo di capo del mandamento di Villabate), nè ha impedito a costoro, compreso il Montal-

to, una volta informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato con ruolo di capo del mandamento di Villabate (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa e di assenso "*include, in sé stessa*", e quindi "*esime*" dall' accertare ulteriormente, "*in concreto*", con riferimento alla posizione di ciascun imputato,

con quali "*specifiche modalità*" sia stata poi realizzata la trasmissione dell' informativa del Riina e sia stato anche trasmesso il conseguente consenso del destinatario (ed in particolare con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova indiziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, come l'imputato Montalto Salvatore, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno lo stato di latitanza (in cui si trovava il figlio Montalto Giuseppe).

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Parte quarta, Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Montalto Salvatore.

Spato

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia alcuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Montalto Salvatore (v. Parte quarta, Capitolo quarto).

In proposito va qui richiamato che Montalto Giuseppe, nel periodo in cui venne rinnovata la decisone di morte a carico del giudice Falcone, sebbene latitante, frequentava in modo assiduo la Commissione Provinciale. Egli era quindi in grado di avere contatti frequenti con gli altri associati e di aggiornarsi, specie sulle questioni di rilevanza strategica per "Cosa Nostra", e, senza dubbio, l' uccisione del giudice Falcone era la più importate delle decisioni mai adottate dall' organizzazione mafiosa. Peraltro, come sopra detto, poteva comunicare con il padre detenuto tramite il fratello Francesco, il quale aveva precedenti penali a suo carico e venne poi ucciso nel 1994.

Al tempo stesso, in via alternativa, l'informativa poteva ben essere trasmessa dal Riina, il quale, di regola, vi provvedeva personalmente quando si trattava di comunicare questioni importanti al capo mandamento "detenuto". Fermo comunque restando che, stante la comprovata "continuativa presenza" di Montalto Giuseppe nelle sedute di Commissione, era proprio quest'ultimo a svolgere, quale sostituto, il suo potere rappresentativo della

volontà manifestata dal genitore Montalto Salvatore.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti processuali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Montalto Salvatore, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6)

In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Montalto, con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

IV - I motivi di appello alla sentenza di primo grado

La Difesa, come già detto, ha presentato motivi comuni alla posizione di Montalto Salvatore e del figlio Giuseppe, per cui, in questa sede, va operato il rinvio integrale a quanto in precedenza esposto con riferimento a quest'

ultimo. Occorre qui solo evidenziare le doglianze che attengono, in modo esclusivo, a Montalto Salvatore. In particolare

1) E' stato contestato il ruolo di capo del Mandamento di Villabate rilevandosi in proposito che:

a) all'epoca dell'arresto di Montalto Salvatore, avvenuto il 7 novembre 1982, il mandamento di Villabate non era stato ancora formato; b) il Montalto fu detenuto sino al 1° dicembre 1990 per essere nuovamente e definitivamente arrestato, per cui, secondo l' assunto del Buscetta, non poteva essere eletto capo mandamento perché ne era necessaria la presenza fisica; c) I collaboranti Sinacori e Di Maggio avevano sottolineato che "quando si è detenuti non si è nessuno". Pertanto, in ossequio alle ferree regole di "Cosa Nostra", Montalto Salvatore non poteva essere eletto capo mandamento di Villabate, perché detenuto, e, conseguentemente, suo figlio Giuseppe non poteva essere il suo sostituto,

2) Sul punto relativo al concorso morale è stato obiettato che:

a) Nessun rilievo poteva attribuirsi a quanto riferito da Mutolo Gaspare, soggetto inattendibile, in ordine all'asserita soddisfazione del Montalto alla notizia dell'uccisione del dott. Falcone, in quanto tale atteggiamento, sebbene censurabile, non costituiva prova o indizio univoco del concorso morale nell'eccidio. Infatti, il consenso e l'adesione, per essere penalmente rilevanti, devono essere antecedenti al delitto, ma non successivi.

b) L'infruttuoso tentativo di dimostrare che Montalto Salvatore rivestiva la qualità di capomandamento non era di per sé elemento idoneo a legittimare una sentenza di condanna, in mancanza della prova certa della sua adesione al proposito criminoso. Era pertanto del tutto apodittica l 'affermazione della Corte di Assise secondo cui Montalto Salvatore "aveva partecipato alla deliberazione della strage di Capaci e dei reati connessi" perché di tale assunto non era stata fornita alcuna prova.

In replica va opposto.

Sub 1)

a) Si è già detto che la carica di capo del mandamento di Villabate rivestita dall'imputato Montalto Salvatore, risulta ormai accertata con sentenza definitiva (v. supra). E si è detto pure come tale carica risulti accertata, non solo dagli esiti del giudizio di primo grado, confermati in appello, ma pure da quelli del presente giudizio di rinvio (v. supra).

b) Solo ad abundantiam, riportando in sintesi le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado (v. p. 1146 e segg.) va rilevato che:

- Non può valere ad escludere la nomina di Montalto Salvatore a capo mandamento di Villabate, nel gennaio del 1983, la circostanza che l'imputato era rimasto detenuto dal 7 novembre 1982 sino all' 11 dicembre 1990, allorché era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. e poi nuovamente arrestato il 12 gennaio 1991. Difatti non vi era

alcuna incompatibilità, contrariamente all'assunto difensivo, tra lo stato di custodia cautelare, sempre di carattere provvisorio, e la nomina alle più alte cariche associative di affiliati che si trovassero ristretti in carcere in quanto erano rappresentati durante la detenzione dal sostituto da loro scelto. Al riguardo Tommaso Buscetta, pentito storico e tra i migliori conoscitori delle regole di Cosa Nostra, nel corso del giudizio di secondo grado relativo alla strage in esame, aveva specificamente distinto i casi di detenzione in esecuzione pena, nei quali la nomina del detenuto non veniva neanche proposta se il periodo di detenzione era lungo, da quelli di detenzione per custodia cautelare, in cui invece l'elezione era possibile, dato il carattere provvisorio del titolo detentivo (pag. 375, ud. del 9 settembre 1996).

- Nessuno dei collaboratori di giustizia escussi ha fornito indicazioni in ordine all'esistenza di una regola dell'organizzazione che vietasse la nomina a capo mandamento di un associato detenuto. All' opposto, Ganci Calogero ha dichiarato che la nomina alle più alte cariche associative di un affiliato detenuto, anche se per lunghi periodi, era pur sempre possibile per "rispetto" nei suoi confronti, fermo restando che egli in questi casi veniva rappresentato dal sostituto (pag. 172 e segg., ud. del 27 ottobre 1996).

- Le affermazioni rese da Di Carlo, secondo cui era "necessaria la presenza fisica", e quelle rese da Sinacori e Di Maggio a dire dei quali "quando si è detenuti non si è nessuno", risultano contraddette dall'oggettivo riscontro emergente dagli atti di causa i quali attestano, proprio nel presente

processo, la presenza di numerosi capi mandamento in stato di detenzione, rappresentati in Commissione dai rispettivi sostituti: Giuseppe Calò, Salvatore Buscemi, Bernardo Brusca. Vanno poi richiamate le dichiarazioni del Cancemi, il quale, come detto, nel presente processo ha dichiarato di avere visto in Commissione Montalto Giuseppe, quale sostituto del padre, "fino al 1993". Segno evidente che Montalto Salvatore, nonostante la sua prolungata detenzione, ha sempre mantenuto, in modo ininterrotto, il ruolo assegnatoli.

Sub 2)

a) In adempimento al mandato assegnato dalla Corte di Cassazione è' stato verificato, in via pregiudiziale, se l'imputato rivestisse o meno il ruolo di componente della Commissione Provinciale (capo mandamento o sostituto) oppure di componente della Commissione Regionale (quale rappresentante provinciale). Da tale accertamento, nel presente giudizio di rinvio, non si è fatto però scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul ruolo ricoperto. La responsabilità è stata infatti affermata su elementi diversi da quelli ritenuti dalla Corte di primo grado e precisamente: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta; b) nonché sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione dell' imputato Montalto. Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o ta-

cito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista.

b) Il Mutolo, nel presente giudizio (ud. 14 novembre 2003) ha dichiarato di avere notato nel carcere di Spoleto i capi mandamento, tra cui Montalto Salvatore, che "si appartavano ed erano contenti", nel senso che erano soddisfatti per l'esito della strage di Capaci. Alla stessa udienza il Montalto ha contestato la comune detenzione con il Mutolo, ma il Procuratore Generale dott. Patanè, con consueta solerzia, ha prodotto la debita documentazione attestante che il Mutolo ed il Montalto erano stati detenuti insieme presso il carcere di Spoleto dal 17 maggio al 22 giugno 1991 e quindi nel periodo di poco successivo alla strage di Capaci avvenuta il 23 maggio dello stesso anno. Il che conferma quanto già prima era stato affermato dal collaborante, ovverosia che il Montalto aveva mostrato chiaramente di condividere i risentimenti nei confronti del giudice Falcone per l'esito del maxi processo in Cassazione e la soddisfazione seguente alla sua uccisione (pagg. 43-48 e 288-289, ud. del 21 febbraio 1996, riportate nel processo di secondo grado della strage di Capaci a pag. 1146 e segg.).

A dimostrazione del fatto che il compiacimento manifestato dal Montalto non costituiva espressione di un consenso postumo, ma di conferma di un precedente assenso, è necessario richiamare il risultato conseguito attraverso la prova indiziaria (retro Parte Quarta, Capitolo secondo).

In sostanza, esiste la circostanza certa ed incontroversa, che "immediatamente dopo" le due stragi non vi furono doglianze da parte dei componenti della Commissione, specie se assenti o detenuti, per il fatto di "non essere stati informati" in merito alla realizzazione di tali importanti delitti né per il fatto di "non avere potuto esprimere il proprio parere" in proposito (assenso, dissenso, silenzio). Al contrario, vi furono manifestazioni di adesione e giubilo. Tale circostanza non costituisce indizio dimostrativo di un consenso "postumo", bensì, all' opposto, costituisce rilevante indizio per affermare che i componenti tutti della Commissione, specie gli assenti ed i detenuti, avevano ricevuto la "*preventiva*" informativa ed avevano espresso il conseguente assenso, per cui, successivamente, non avevano motivo alcuno di rimostranza contro il Riina.

L'indizio in esame, quindi, al pari di tutti gli altri costituenti oggetto della prova indiziaria (retro, Parte quarta, Capitolo secondo), vale a dimostrare che l'informativa del Riina è stata "*preventiva*" e quindi il destinatario, componente della Commissione, è stato posto nella condizione di esprimere il proprio parere "*prima*" della commissione del delitto. Per cui la successiva manifestazione di compiacimento per l'esito dell' avvenuta strage costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

Siffatta diversa valutazione delle risultanze processuali, porta al superamento dell'obiezione secondo cui la riscontrata assenza di doglianze avrebbe solo il significato di un consenso "postumo" e quindi sarebbe irrilevante.

V- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

Anche in questo caso va operato il rinvio integrale a quanto in precedenza esposto con riferimento alla posizione di Montalto Giuseppe.

Con riferimento invece alla specifica posizione di Montalto Salvatore:

1) La Difesa ha sottolineato che il Montalto è stato detenuto per 23 anni ed in questo periodo ha goduto soltanto di trentadue o trentasette giorni di libertà, durante i quali nessuno dei collaboranti ha detto di averlo visto nella Commissione né ha dichiarato che il Riina abbia convocato la Commissione per festeggiarlo. Circostanze, queste, le quali confermerebbero che Montalto aveva interrotto ogni rapporto con la Commissione di "Cosa Nostra".

In replica è sufficiente riportare le condivisibili argomentazioni espresse dal Procuratore Generale, secondo cui: "Non può attribuirsi rilevanza al fatto che Riina non abbia festeggiato solennemente i 37 giorni di libertà di Montalto Salvatore, un festeggiamento che doveva essere così clamoroso che i collaboranti ne avrebbero dovuto avere notizia e ricordo. Evidentemente se Riina per tanti anni è rimasto latitante, si deve anche al fatto che era molto prudente, sospettoso, cauto, che non riuniva la Commissione per fatti marginali ma riuniva la Commissione per decisioni importanti e non per fare rallegramenti a tale e tal' altro detenuto scarcerato, fosse anche un capo mandamento" (memoria depositata il 12 aprile 2006, pag. 197),

2) E' stato pure evidenziato dalla Difesa che Montalto Salvatore risulta ormai assolto, con statuizione definitiva, dalla strage di via D' Amelio e dall' omicidio dell'on. le Lima, per di più non è stato mai inquisito per l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo.

Va replicato richiamando le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestualità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Non meno emblematica è la posizione di Farinella Giuseppe. L'imputato, per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado ma condannato in appello. All' opposto, per la strage di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Entrambe le decisioni di secondo grado sono state annullate dalle rispettive sentenze della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo riunito.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'imputato, inquisito per uno dei delitti previsti nell'unitario piano stragista (es. l'uccisione del giudice Falcone) non abbia ricevuto alcuna contestazione con riferimento ad alcuno degli altri delitti rientranti nel medesimo piano (esempio, gli omicidi degli on.le Salvatore Lima e dell' esattore Ignazio Salvo). E' evidente che, gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione. Basti al riguardo ricordare

che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l' ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi.

In definitiva, l'assoluzione "di Montalto Salvatore dalla strage di via D'Amelio e dall'omicidio dell' on.le Lima, pur costituendo indizio a suo favore, viene tuttavia ad essere annullata da tutti gli ulteriori indizi di segno contrario acquisiti agli atti del processo ed idonei a configurare la sua responsabilità concorsuale nella strage di Capaci.

3) La Difesa ha anche contestato le dichiarazioni del Giuffrè ritenendole prive di fondamento e mancanti di qualsivoglia riscontro.

Va ribadito, anche in questa sede, come il collaborante Giuffrè (v. udienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004), abbia riferito che alla riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 erano presenti la maggior parte dei capi mandamento e loro sostituti liberi, e, tra costoro, gli imputati Aglieri Pietro, Greco Carlo, Farinella Giuseppe e Montalto Giuseppe.

E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino. (v. aplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressa-

mente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1987 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del mandamento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione, doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

Vale pure richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrate per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata (retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borselli-

no).

E' inoltre sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni svolte, nelle rispettive sedi, per quanto concerne: a) la complessiva attendibilità del Giuffrè (Parte prima, Capitolo secondo); b) la specifica validità delle sue dichiarazioni, corredate da adeguati riscontri, in merito alla riunione di metà dicembre 1991 da lui riferita (Parte seconda, Capitolo terzo); c) le ragioni del mancato riscontro da parte del Brusca (Parte seconda, Capitolo terzo, Sezione prima, paragrafi n.10 e n.11).

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Montalto, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VI - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Montalto Salvatore in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Sparto

SPERA BENEDETTO

L'imputato Spera Benedetto deve rispondere della strage di Capaci per la quale è stato condannato in primo grado (alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di mesi 18) con la sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta confermata dalla sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 30 maggio 2002 della Corte di Cassazione (sezione quinta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

"La posizione processuale dello Spera è rimasta accreditata,nei termini del ritenuto concorso morale nei reati contestati, in conseguenza del riconoscimento della qualità di capo-mandamento, ipotizzata peraltro come risalente ad epoca precedente all'esecuzione della strage nonostante il riferimento collaborativi della data successiva per la riunione che ne avrebbe rappresentato l'investitura e la mancanza di rilevanti riscontri di esercizio

Spera

precedente (di ciò, peraltro, ha fatto specifica valutazione anche il P.G., nella discussione dibattimentale, a sostegno della sua richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, evidentemente così avvalorando la concreta situazione di incertezza sull'effettività del ruolo).

"Postulatasi, d'altra parte, come positiva la verifica di sussistenza di tali riscontri, per lo Spera resterebbe il rilievo di violazione della disciplina in materia di responsabilità per concorso morale e delle regole valutative della prova, in quanto l'affermazione di colpevolezza resterebbe fondata sul solo indizio costituito dalla detta qualità di capo-mandamento, insufficiente (in mancanza di rilevanti elementi ulteriori, confermativi della consapevolezza e della condivisione deliberativo - informatica del disegno criminoso) secondo il principio di ordine generale già accreditato in corrispondenza del criterio probatorio enunciato nella sentenza "Lima" n. 793/2001 di questa Sezione.

"E, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, rinviandosi al giudice designato ex art. 623 C.P.P. di procedere al nuovo esame della posizione dello Spera, uniformandosi, in libera valutazione di risultanze processuali e di conclusioni conseguenti, al principio predetto per il duplice profilo attinente alla individuazione del ruolo mafioso effettivo rivestito dall'imputato ed alla enucleazione degli elementi probatori rilevanti per l'affermazione (o per l'esclusione) della colpevolezza a titolo di concorso morale nei reati contestati" (pagg. 226 e segg.).

Spera

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

Risulta evidente il duplice compito che è stato devoluto al giudice di rinvio: individuare quale sia stato il ruolo "mafioso" effettivamente rivestito dall'imputato ed accertare se sussista o meno la prova del suo concorso morale.

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) Il Ruolo rivestito dall'imputato

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato era libero, all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda).

Nel su indicato periodo lo Spera rivestiva il ruolo di capo del mandamento di Belmonte Mezzagno come risulta dai seguenti esiti processuali.

Il collaborante Ganci Calogero, nel processo di primo grado sulla strage di Capaci (udienza 21 settembre 1996), ha affermato che lo Spera ha assunto il suddetto incarico poco dopo l' uccisione di tale Ocello Pietro (avvenuta il 7 settembre 1991). Ha confermato tale dichiarazione nel corso del processo Borsellino ter, primo grado (udienza 30 settembre 1998), aggiungendo di avere incontrato lo Spera nelle riunioni della Commissione.

Spera

Eguali dichiarazioni ha reso il collaborante Di Matteo Mario Santo (processo Capaci, primo grado, udienza 15 aprile 1996).

Negli stessi termini si è espresso il collaborante Cancemi Salvatore (processo Capaci, primo grado, udienza 15 aprile 1996), il quale ha pure ricordato una riunione effettuata dalla Commissione, prima delle due stragi, poco dopo l'omicidio del su indicato Ocello Pietro, nel corso della quale lo Spera fu nominato capo mandamento su indicazione e sollecitazione di Provenzano (processo Borsellino ter, primo grado, udienza 23 giugno 1999).

Nel presente processo:

- Il collaborante Giuffrè, (sentito all'udienza del 12 dicembre 2003 e del 13 febbraio 2004, nonché in quelle successive), ha dichiarato che nella citata riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 lo Spera, se pur assente, venne nominato capo del mandamento di Belmonte Mezzagno. Lo Spera pertanto, per tale suo ruolo, dal 1992, ha partecipato alle riunioni della Commissione e con il Riina "aveva un rapporto molto intenso" (udienza 13 febbraio 2004).

Il Cancemi (udienza 23 gennaio 2004) ha specificato che lo Spera partecipava alle riunioni della Commissione ed era presente alla riunione allargata che si effettuò dopo l' omicidio di Pietro Ocello, in cui si decise che il mandamento di Missilmeri venisse riunito a quello di Belmonte Mezzagno,

Spera

poi assegnato allo Spera con ruolo di capo mandamento e da lui mantenuto anche attualmente.

Il collaborante Vara Ciro (udienza 24 ottobre 2003) ha affermato che lo Spera è stato nominato responsabile del mandamento di Belmonte Mezzagno dopo l'uccisione di Pietro Ocello che era a capo del mandamento di Missilmeri.

Ganci Calogero ha confermato quanto dichiarato nei precedenti giudizi di merito (udienza 3 dicembre 2003)

Risulta dunque provato, attraverso le concordi dichiarazioni collaborative sopra esposte, che "poco dopo" la morte di Ocello Pietro, avvenuta il 7 settembre 1991, lo Spera fu nominato quale capo del mandamento di Belmonte Mezzagno (cui venne riunito quello di Missilmeri) e il Giuffrè ha addirittura specificato che tale nomina avvenne durante la riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991 (alla quale però lo Spera non era presente).

Lo Spera pertanto rivestiva il ruolo di componente della Commissione Provinciale quando venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nell'adozione del piano stragista, durante la riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e durante le riunioni ristrette di febbraio marzo 1992 (v. amplius retro Parte Seconda)

Per completezza va detto che il Brusca, assunto nel presente processo all'udienza del 23 gennaio 2004, ha ricordato che allo Spera fu affidato il mandamento di Belmonte Mezzagno, nei primi mesi del 1992, ma, come

risulta dal verbale, il ricordo del Brusca è abbastanza approssimativo, avendo egli indicato il periodo come "i primi del 1992, non mi ricordo la data, comunque suppergiù a quella data". Consegue che tale data, poiché approssimativa, non contrasta con quella concordemente indicata dai numerosi collaboranti sopra specificati i quali hanno fatto riferimento a "poco dopo" la morte di Ocello Pietro e quindi si sono riferiti agli ultimi mesi del 1991 dato che l'Ocello venne ucciso il 7 settembre di quell' anno.

Il Brusca, nuovamente esaminato all'udienza del 19 marzo 2004, ha riferito di ricordare una riunione della Commissione tenutasi alla fine del 1991 in cui si parlò dell'avvenuta uccisione di Pietro Ocello, ma di non ricordare se la nomina dello Spera a capo mandamento fu decisa in quella riunione o in altra.

A parte dunque le su riportate dichiarazioni del Brusca, ininfluenti poichè approssimative, rimane confermata la conseguita prova sul ruolo di capo mandamento rivestito dallo Spera al momento della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone.

IV - La valutazione del giudice di rinvio: b) La prova del concorso morale

La responsabilità del concorso morale da parte dell'imputato risulta fondata sui seguenti elementi che in parte sono stati acquisiti per la prima volta

Spera

al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali.

A) -

1)

Il Brusca ha riferito (udienza 23 gennaio 2004) che dopo la strage di Capaci, aveva accompagnato lo Spera ad un appuntamento con il Riina e nel tragitto lo Spera aveva commentato quella strage dicendo: "beate le mani che hanno commesso questo crimine".

Con la prova indiziaria in precedenza svolta (retro Parte Quarta, Capitolo secondo, Sezione sesta) è stato posto in evidenza che da tutti gli atti processuali, complessivamente esaminati, non emerge un solo elemento (dichiarazione collaborativa od altro) in base al quale possa affermarsi che, immediatamente dopo l' avvenuta uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino), né a distanza di tempo, alcuno dei componenti della Commissione Provinciale si sia mai lamentato, esprimendo la "*benché minima doglianza*", per il fatto di non essere stato posto nella condizione di esprimere il proprio "dissenso" a causa dell'omessa preventiva informativa da parte del Riina in ordine al delitto che "Cosa Nostra" si accingeva a compiere, e per di più con modalità stragista.

Anzi, all'opposto, gli atti processuali dimostrano che, addirittura, ancor prima dell' uccisione del giudice Falcone, vi furono, nell'ambito dell' organizzazione mafiosa, manifestazioni di "compiaciuto consenso" con rife-

rimento alla prossima realizzazione di tale delitto. Altre più "estese" manifestazioni vi furono, nell'ambiente carcerario, dopo l'uccisione del magistrato.

Le circostanze sopra esaminate costituiscono rilevante indizio, idoneo a dimostrare come non risulti da alcun atto processuale che dopo l'uccisione del giudice Falcone (e del giudice Borsellino) vi sia stato alcuno dei componenti della Commissione Provinciale, nemmeno gli assenti ed i detenuti, a dolersi per il fatto di non essere stato posto nella condizione di esprimere il proprio "dissenso" a causa dell' omessa informativa da parte del Riina.

Segno evidente, questo, che il Riina aveva coinvolto "*l'intera*" Commissione Provinciale, senza escludere alcuno dei suoi componenti, i quali, essendo stati "*preventivamente*" informati non hanno poi avuto alcuna ragioni di dolersi.

In sostanza, esiste la circostanza certa ed incontroversa, come risulta dagli atti di causa (v. amplius gli specifici riferimenti in Parte Quarta, Capitolo secondo, Sezione sesta) che "immediatamente dopo" le due stragi non vi furono doglianze da parte dei componenti della Commissione, specie se assenti o detenuti, per il fatto di "non essere stati informati" in merito alla realizzazione di tali importanti delitti né per il fatto di "non avere potuto esprimere il proprio parere" in proposito (assenso, dissenso). Al contrario, nell'ambiente di "Cosa Nostra", specie in quello carcerario, vi furono esplicite manifestazioni di adesione e giubilo.

Tale circostanza, è bene sottolinearlo, non costituisce indizio dimostrativo di un consenso "postumo", bensì, all' opposto, costituisce indizio rilevante per affermare che i componenti "tutti" della Commissione, specie gli assenti ed i detenuti, avevano ricevuto la "*preventiva*" informativa ed avevano potuto esprimere il conseguente assenso, per cui, successivamente, non avevano motivo alcuno di rimostranza contro il Riina.

L'indizio in esame, quindi, vale a provare che l' informativa del Riina è stata "*preventiva*" e che il destinatario, componente della Commissione, è stato posto nella condizione di esprimere il proprio parere "*prima*" della commissione del delitto. Per cui la successiva manifestazione di compiacimento per l'esito dell' avvenuta strage costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

Siffatta diversa valutazione delle risultanze processuali, porta al superamento dell'obiezione secondo cui la riscontrata assenza di doglianze avrebbe solo il significato di un consenso "postumo" e quindi sarebbe irrilevante.

Ne consegue che la frase profferita dallo Spera al Brusca, "beate le mani che hanno commesso questo crimine", costituisce rilevante indizio, idoneo a dimostrare che lo Spera, "*prima*" della commissione della strage di Capaci ne era stato informato e vi aveva prestato assenso.

Peraltro va ricordato che fu proprio il Brusca, "con le proprie mani", ad azionare il congegno con cui venne provocata l' esplosione che provocò la morte del Giudice Falcone, della moglie, degli agenti di scorta. E' quindi

Spera

fondato affermare che lo Spera era stato anche previamente informato delle concrete modalità esecutive con cui doveva essere realizzato il delitto e quindi, successivamente, con tipico linguaggio "mafioso" ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la personale partecipazione del Brusca all' eccidio: "beate le mani che hanno commesso questo crimine".

2)

Altro rilevante indizio è costituito dalla dichiarazione del Cancemi (udienza del 23 gennaio 2004), il quale, nel presente processo, ha riferito che Riina gli disse esplicitamente di avere personalmente provveduto ad informare lo Spera. Va ricordato in proposito, che il Cancemi ha anche dichiarato che qualora il Riina avesse percepito una manifestazione di dissenso si sarebbe "precipitato" a convocare la Commissione, ma non gli risulta che questo sia avvenuto (v. Parte Quarta, Capitolo Quarto, Sezione prima). Segno evidente che lo Spera, una volta informato, aveva manifestato il proprio assenso.

3)

Lo Spera, all'epoca della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, era in stato di "libertà". Egli, inoltre, in funzione del suo ruolo, era solito partecipare alle riunioni della Commissione. Tanto risulta dai collaboranti Giuffrè, Brusca, Ganci Calogero e Cancemi, assunti nel presente processo e dai collaboranti Anzelmo e Di Matteo sentiti nelle precedenti fasi processuali (v. supra).

Spera

Pertanto lo Spera aveva contatti frequenti con gli altri associati ed era in grado di aggiornarsi, specie sulle questioni di rilevanza strategica per "Cosa Nostra", e, senza dubbio, l'uccisione del giudice Falcone era la più importate delle decisioni mai adottate dall' organizzazione mafiosa. Era quindi agevole per il Riina informarlo, come pure era agevole per lo stesso Spera comunicare il proprio parere di assenso.

B) -

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risulta ulteriormente dimostrato che:

1)

a) il Riina ha provveduto (tramite propri incaricati o il sostituto) ad effettuare (e comunicare) la "*preventiva*" informativa, con riferimento a "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale (capi mandamento o sostituti), pure a coloro i quali, poiché "*assenti o detenuti*" come l'attuale imputato Spera Benedetto, assente, non risulta abbiano partecipato alle riunioni (quella di metà dicembre 1991 e quelle ristrette di febbraio/marzo 1992) relative al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (-e Borsellino- confluita peraltro nel piano stragista); b) tutti i componenti assenti o detenuti, e dunque anche lo Spera assente, "*prima*" della realizzazione del delitto, hanno provveduto ad effettuare (e comunicare) la presta-

Spera

zione del loro "*assenso*" in ordine al rinnovo della su indicata decisione di morte (v. Parte quarta, Capitolo secondo, da Sezione prima a Sezione settima).

E' importante ribadire che gli indizi posti a fondamento della su indicata prova sono risultati essere identici, per la quasi totalità (sei su sette) a quelli valutati nella già citata sentenza del processo c.d. Borsellino bis, passata in giudicato, relativa a fattispecie identica a quella in esame, e, in tale sentenza definitiva, sono stati posti a base della conseguita affermazione di responsabilità a carico degli imputati ivi condannati (tra cui alcuni sono anche nel presente processo) (v. Capitolo secondo) (v. loc. supra cit.).

2)

Nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare per "chi" vi rivestiva un ruolo di vertice (capi mandamento e sostituti) erano talmente "*notorie*" le circostanze costituenti i presupposti logici- cronologici da cui doveva scaturire, quale conseguenza ineludibile e necessitata, il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino) e la sua immediata esecuzione, che "*tutti*" i componenti della Commissione Provinciale ne avevano già avuto conoscenza "*aliunde*", a prescindere dalla stessa informativa del Riina ed a prescindere anche dallo loro personale partecipazione -in quanto assenti o detenuti- alle riunioni relative al rinnovo di quella decisione di morte. Pertanto nessun particolare evento, imprevisto ed eccezionale, ha imposto al Riina di non effettuare l' informativa a tutti i componenti del-

la Commissione Provinciale ivi compresi "*gli assenti e i detenuti*" e quindi anche all' imputato Spera assente (con ruolo di capo del mandamento di Belmonte Mezzagno), nè ha impedito a costoro, compreso lo Spera, una volta informati, di comunicare un parere di positivo assenso, anzi gli eventi maturatisi erano tali da favorire al massimo l' informativa del Riina e la conseguente prestazione di consenso (v. Parte quarta, Capitolo terzo).

3)

La prova indiziaria è stata sottoposta a "*verifica di resistenza*" e ne è derivato che una conclusione "*diversa*" da quella raggiunta si porrebbe, per la sua totale e manifesta illogicità, su un piano di assoluta astrazione della realtà. E' stata pure riscontrata la natura "*individualizzante*" della prova in esame in quanto essa ha accertato che l' informativa è stata effettuata su iniziata del Riina e l' assenso è stato prestato da coloro i quali, all'epoca, rivestivano il ruolo di capo mandamento o sostituto della Commissione Provinciale, come l' attuale imputato con ruolo di capo del mandamento di Belmonte Mezzagno) (v. Parte quarta, Capitolo quinto).

4)

Il risultato della duplice prova "indiziaria", come già detto, è stato quello di avere dimostrato "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione dell' informativa del Riina e "*l' avvenuta*" effettuata comunicazione della prestazione di assenso da parte del destinatario.

Per cui tale conseguita prova di "*avvenuta*" trasmissione di informativa e di assenso "*include, in sé stessa*", e quindi "*esime*" dall' accertare ulteriormente, "*in concreto*", con riferimento alla posizione di ciascun imputato, con quali "*specifiche modalità*" sia stata poi realizzata la trasmissione dell' informativa del Riina e sia stato anche trasmesso il conseguente consenso del destinatario (ed in particolare con quali persone di fiducia o attraverso quali canali). La dimostrazione di siffatte "concrete modalità" risulta infatti già "*inclusa*" nel risultato della prova indiziaria con cui è stato dimostrato che l'informativa ed il consenso "*sono stati effettuati*" e quindi sono "*avvenuti*".

Comunque , ad abundantiam, è stato inoltre dimostrato che tale risultato della prova indiziaria è in concreto "*compatibile e non già in contrasto*" con gli esiti processuali, i quali convergono nella dimostrazione positiva secondo cui: a) quanto ai detenuti, è stata sempre ben agevole la comunicazione dall' esterno all'interno del carcere, e viceversa, addirittura anche dopo le modifiche introdotte dall' art. 41 bis dell' ordinamento penitenziario; b) quanto ai "liberi", come l'imputato Spera, era abbastanza semplice la relativa comunicazione di informative e pareri, non ostandovi in alcun modo nemmeno l' eventuale stato di latitanza.

Così pervenendosi alla conclusione di potere affermare, non già escludere, che in concreto: "*è stata possibile*" la trasmissione dell'informativa del Riina ai componenti assenti o detenuti ed "*è stata possibile*" la trasmissione

della prestazione di consenso da parte di costoro (v. Parte quarta, Capitolo sesto), ivi compreso l'imputato Spera.

Specie rilevandosi che il su indicato componente, una volta informato, era "*onerato*" dal manifestare il proprio "dissenso", attraverso una apposita dichiarazione di volontà o attraverso un comportamento da cui potersi dedurre la sua esplicita ed univoca opposizione, "*prima*" che il delitto venisse portato a concreta esecuzione. Dissenso di cui, invece, non vi è traccia alcuna in tutti gli atti processuali ed in particolare con riferimento all'imputato Spera (v. Parte quarta,Capitolo quarto).

In proposito va qui richiamato in sintesi quanto sopra esposto (supra lettera A), ovverosia che lo Spera, all'epoca della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, era in stato di "libertà". Egli, inoltre, in funzione del suo ruolo, era solito partecipare alle riunioni della Commissione. Pertanto lo Spera aveva contatti frequenti con gli altri associati ed era in grado di aggiornarsi, specie sulle questioni di rilevanza strategica per "Cosa Nostra", e, senza dubbio, l'uccisione del giudice Falcone era la più importate delle decisioni mai adottata dall' organizzazione mafiosa. Era quindi agevole per il Riina informarlo, come pure era agevole per lo stesso Spera comunicare il proprio parere di assenso.

5)

In approfondimento di quanto già sopra dimostrato è stato poi ulteriormente comprovato, sempre in base all' analitico esame degli esiti proces-

Spera

suali, che al di là di una "dichiarazione" di consenso, l' assenso dei componenti della Commissione, ivi compresi gli assenti o i detenuti, e quindi anche l' imputato Spera, è stato comunque manifestato, quanto meno, in forma di "assenza di espresso divieto" o in forma di "tacita approvazione" (v. Parte quarta, Capitolo quarto). Forme queste di manifestazione, che non richiedono alcuna dimostrazione in ordine alle "modalità concrete" di relativa "trasmissione" (v. Parte quarta, Capitolo sesto).

6)

In definitiva: risultano integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Spera Benedetto, con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

V - I motivi di appello alla sentenza di primo grado ed il relativo rigetto

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui

Spera

non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam vanno qui di seguito esposti i motivi di appello, poi ulteriormente sviluppatiti con il ricorso in Cassazione.

a) Lo Spera doveva essere mandato assolto dal delitto di strage e da quelli connessi essendo risultato provato, contrariamente a quanto sostenuto con l'impugnata sentenza, che la Commissione provinciale, di cui la Spera avrebbe fatto parte, "sarebbe stata esautorata" in merito alla strage di Capaci;

b) A fronte della inattendibilità del Cancemi, reticente rispetto al ruolo effettivamente svolto nella fase organizzativa della strage, e mendace in ordine al ruolo assunto dagli altri compartecipi, "non risultava affatto provata la partecipazione" dello Spera alle riunioni della Commissione aventi ad oggetto la strage per cui è processo;

c) Sulla mancata conoscenza da parte dell'imputato del progetto stragistico non era stata adeguatamente valutata la dichiarazione resa dal Brusca, relativamente allo Spera, secondo cui l'imputato "non aveva partecipato a nessuna riunione", neppure a quelle per gruppi ristretti, avente ad oggetto la strage;

d) Non vi era prova dell'attività di rafforzamento del proposito criminoso da parte dello Spera, il quale, tra l'altro, "era stato assolto nel maxiprocesso

Spera

di Palermo", il cui esito negativo era stato ritenuto come la causale della strage da parte del giudice di primo grado.

In replica va opposto quanto segue.

Sub a) E' stato dimostrato, in modo analitico, il pieno coinvolgimento della Commissione Provinciale nel rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nell' adozione del piano stragista (v, amplius retro, Parte Seconda, Capitolo terzo) in concreto poi attuata con modalità stragista.

Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione, relativa alla strage di Capaci, con l' autorità del parziale giudicato, ha, per un verso affermato l'esistenza della Commissione Regionale di Cosa Nostra, e, per altro verso, ha escluso l'esistenza di un ristretto direttorio capeggiato dal Riina (amplius retro, Parte Quarta, Capitolo Secondo, Sezione quinta), precisando pure che siffatta esclusione non contrasta con la riscontrata posizione egemone da lui assunta nell' ambito di Cosa Nostra: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina* ... (pag. 254). .... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa*. La consistenza indiziaria di tale quadro già *non è con-*

traddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina, posto che l' istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di *preservare la regola della collegialità deliberativa* rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

In sostanza la Cassazione, con decisione oramai "definitiva", ha affermato che: a) risulta dimostrato come, al momento della decisione di morte a carico del giudice Falcone, esisteva una "*sovraordinata*" Commissione Regionale avente "*competenza deliberativa*" in materia di delitti di interesse interprovinciale; b) tale organismo di vertice aveva anche lo scopo di "*preservare*" la regola della collegialità deliberativa, stante che i nuovi rapporti mafiosi (conseguenti alla conclusione dell' ultima guerra di mafia) registravano una "*preponderanza*" del gruppo corleonese capeggiato dal Riina; c) non vi era alcun direttorio, facente capo al Riina, che avesse esautorato la competenza deliberativa della Commissione.

Ne discende che l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

Sub b) Nessuna critica è stata rivolta dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alle presenza di incongruenze e contraddizioni in cui

sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono rimasti disattesi e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio. Peraltro la suindicata sentenza ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

In effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate del tutto autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali, propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

Sub c) E' stato sopra pure precisato che lo Spera, in funzione del suo ruolo, era solito partecipare alle riunioni della Commissione. Tanto risulta dai collaboranti Giuffrè, Brusca e Cancemi, assunti nel presente processo e dai collaboranti Anzelmo e Di Matteo sentiti nelle precedenti fasi processuali (supra n. III).

L' imputato deve rispondere a titolo di concorso morale e non già di diretto partecipe, per cui è irrilevante che il Brusca ed il Cancemi non ne abbiano indicato la presenza, unitamente al Riina al Biondino al La Barbera ed al Ganci, nel corso delle riunioni ristrette da loro rispettivamente riferite (febbraio/marzo 1992). Comunque la mancanza di prova "diretta" sulla

personale partecipazione dell'imputato alla su indicate riunioni ristrette non esclude che la relativa dimostrazione sia conseguibile, come in concreto lo è stato, attraverso la prova "indiziaria.

Sub d) E' irrilevante la circostanza che l' imputato era stato assolto nel maxi processo di Palermo.

Si è già detto che: a) L'esito negativo del maxi processo implicava effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti. Si trattava di una decisione che prescindeva dalla "personale" posizione processuale dei singoli imputati e che, incidendo sulla struttura dell'intera organizzazione e sui criteri di affermazione della responsabilità penale, avrebbe avuto effetti dirompenti non solo sui delitti già commessi ma anche per quelli di futura realizzazione; b) Onde evitare una siffatta statuizione il Riina si era impegnato in modo spasmodico per ottenere un esito favorevole della decisione e, nella previsione di un suo esito negativo, aveva, in modo parimenti spasmodico, coinvolto la Commissione Regionale attraverso numerose riunioni e poi aveva anche coinvolto la Commissione Provinciale, onde approntare quella cruenta reazione culminata nella delibera di

adozione del piano stragista, cui è stata data immediata esecuzione mediante l' uccisione di numerosi dei personaggi eccellenti ivi previsti.

Pertanto, ogni componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento o sostituto, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo "personale" coinvolgimento, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era confluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (artefice di quel maxi processo) e Borsellino.

VI- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la difesa ha riproposto i temi già sopra riportati, cui va fatto rinvio per il relativo rigetto. Ha inoltre illustrato i seguenti motivi.

1) La responsabilità dello Spera è stata affermata solo in funzione del ruolo da lui ricoperto e che per di più non risulta nemmeno riscontrato.

Rigetto

In adempimento al mandato assegnato dalla Corte di Cassazione, è stato verificato, in via pregiudiziale, se l'imputato rivestisse o meno il ruolo di componente della Commissione Provinciale (capo mandamento o sostituto). Da tale accertamento positivo, nel presente giudizio di rinvio non si è fatto però scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul

Spera

ruolo ricoperto. La responsabilità è stata infatti affermata su elementi diversi da quelli ritenuti dalla Corte di primo grado e precisamente: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta (v. Parte Quarta); b) nonché sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione di ciascun imputato (v. supra n. IV). Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso (quanto meno in forma di non espresso divieto o tacito consenso) in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista Per il resto, non è stata rivolta alcuna ulteriore censura della Corte medesima in riferimento ai "generali principi" interpretativi attinenti al citato art. 192 c.p.p. in relazione all' art. 110 c. p..

2) Lo Spera, comunque, non aveva il controllo di tutti i territori rientranti nel suo mandamento, come dichiarato da Brusca e Cancemi, e peraltro doveva fronteggiare un conflitto interno al paese che aveva portato all'omicidio di Ocello. In tale situazione è quindi da escludere che lo Spera venisse informato dell'omicidio del giudice Falcone e della più generale strategia in cui esso si iscriveva.

Rigetto

E' proprio in seguito a tale omicidio che lo Spera è stato nominato capo mandamento, la cui carica gli conferiva il diritto di partecipare alle sedute della Commissione Provinciale e di essere informato delle relative decisio-

Spera

ni, specie di quella più importante in assoluto, concernente la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista.

3) Lo Spera è stato assolto dall' omicidio Lima e dalla strage via D'Amelio con sentenze definitive.

Rigetto

E' sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestualità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, men-

Spera

tre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Non meno emblematica è la posizione di Farinella Giuseppe. L'imputato, per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado ma condannato in appello. All' opposto, per la strage di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello. Entrambe le decisioni di secondo grado sono state annullate dalle rispettive sentenze della Cassazione, da cui scaturisce il presente processo riunito.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'imputato, inquisito per uno dei delitti previsti nell'unitario piano stragista (es. l'uccisione del giudice Falcone) non abbia ricevuto alcuna contestazione con riferimento ad alcuno degli altri delitti rientranti nel medesimo piano (esempio, gli omicidi degli on.le Salvatore Lima e dell' esattore Ignazio Salvo). E' evidente che, gli elementi

acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione. Basti al riguardo ricordare che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l' ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi.

4) Dalla frase riportata dal Brusca non possono trarsi elementi di responsabilità a carico dell'imputato.

Rigetto

Valgono le considerazione già sopra espresse (v. Punto IV, lett. A, n.1)

5) Non hanno rilievo, in quanto de relato, le dichiarazioni con cui il Cancemi ha affermato che Riina gli disse di avere informato lo Spera e gli altri componenti della Commissione in ordine all'uccisione del giudice Falcone.

Rigetto

E' sufficiente riportare i condivisibili rilievi espressi sul punto dal Procuratore Generale (v. memoria 12 aprile 2004, pag. 223): "Vero è che la specifica notizia fornita da Cancemi circa l'informazione data da Riina allo Spera, costituisce una dichiarazione "de relato", poiché Cancemi riferisce quanto ha appreso da Riina, vero è altresì che la dichiarazione "de relato" del collaboratore può integrare la prova della colpevolezza solo se sorretta da riscontri estrinseci, che diversamente da quanto richiesto per la chiamata in correità, concernono specificamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, dato che l'esistenza di un riscon-

tro individualizzato è richiesto dal minor tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti, non direttamente percepiti dal dichiarante. Ma nel caso in esame, tale riscontri sono dati dal sicuro inserimento dell'imputato tra i componenti la commissione, dal dato logico fondato sulla considerazione che Riina non avrebbe mentito ad altro componente della commissione come Cancemi, dicendogli falsamente di avere avvisato lo Spera se questo fatto non fosse avvenuto, poiché certo nella organizzazione mafiosa un così grave comportamento scorretto non sarebbe rimasto senza conseguenze. Ulteriore dato concreto è l'indubbia ostilità e voglia di feroce vendetta che tutta l'organizzazione mafiosa nutriva nei confronti di Falcone, un atteggiamento mentale, questo, che non vi è motivo di ritenere fosse estraneo allo Spera che era un capo mandamento e che ha un nutrito curriculum delinquenziale che inizia dal 1957 e prosegue fino a tre condanne per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (cioè tre condanne ad anni i 10, ad anni 16, ad anni 16 ancora di reclusione)".

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Spera, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VII - Conclusione

Spera

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Spera Benedetto in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di Capaci in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone, confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Spera

PARTE QUINTA
I singoli imputati

CAPITOLO TERZO
Gli imputati della strage di via D'Amelio

Spalto

BUSCEMI SALVATORE

L' imputato Buscemi Salvatore deve anche rispondere della strage di Capaci ed al riguardo v. amplius retro la relativa sede di trattazione concernente l'analitica esposizione dei motivi con cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato in ordine a tale delitto (Capitolo secondo).

Con riferimento specifico alla strage di Via D'Amelio, qui esaminata, l' imputato è stato assolto in primo grado con la sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta confermata dalla sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La difesa dell'imputato aveva richiesto la immediata dichiarazione di inammissibilità dell' appello, in applicazione delle nuove disposizioni contenute nella Legge 20 febbraio 2006, n. 46, intervenuta in corso di causa. La Corte ha rigettato l' istanza per i motivi esposti nell'ordinanza in data 20 aprile 2004, il cui contenuto è stato già in precedenza riportato (retro Parte prima, Capitolo terzo).

La questione deve ritenersi ormai superata in quanto, dopo l' effettuata pubblicazione del dispositivo relativo al presente processo riunito, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 (ud. 24 gennaio 2007), ha dichiarato:

a) costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

b) costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado, precisando che:

"*Contrariamente a quanto il Buscemi assume nella memoria difensiva, il rappresentante dell' accusa non sostiene che la responsabilità dell'imputato debba ritenersi provata semplicemente per la sua posizione e*

per la vigenza di norma mafiosa che pretende il consenso al delitto "eccellente"da parte di chi in tale posizione si trovi. Il P.G. in sostanza (a parte i passaggi in cui, errando, chiede che si considerino altri periodi per la manifestazione della volontà "efficiente") lamenta da un lato un vizio logico nella sottostima del ruolo del Buscemi rispetto a quello del La Barbera e dall'altro un errore di interpretazione dei canoni valutativi sui contatti tra i detenuti e i familiari. Difetti questi che avrebbero viziato l'accertamento della concreta e previa adesione rilevante alla strategia stragista e con essa al delitto in esame.

"Ora la sentenza impugnata, non solo in varie parti afferma l'esistenza della regola per cui, anche se detenuto, il capo mandamento deve essere avvertito (cfr. posizione Calò), ma più volte, portando il discorso sul piano individuale e dell'effettività, rileva che il La Barbera aveva stima di fedeltà assoluta al suo capo ("ne curava gli interessi al 110%") e soprattutto che il Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo interlocutore per Boccadifalco.

"Di qui l'illogicità di ritenere che non fosse stata avvertita la necessità di raccogliere il previo consenso dell'imputato per la svolta stragista con tutti i delitti ad essa connessi e ciò in particolare proprio per la ragione che il consenso di costui, legato da interessi rilevanti ai referenti politici che si volevano eliminare, era essenziale per quella pace tra cosche che doveva essere mantenuta. Del problema a monte della rilevanza di un simile con-

senso ai fini del concorso nella strage di via D'Amelio, s'è già in precedenza detto.

"*Inoltre è anche fondato il rilievo sull'errore di interpretazione dell' insegnamento di questa Corte circa i colloqui tra il detenuto e i familiari.*

"*In varie pronunzie, che la sentenza impugnata ricorda e che riguardano anche e proprio Salvatore Buscemi, è stato rammentato che nessuna presunzione di contatto con la cupola mafiosa può trarsi dal fatto che l'indagato abbia ricevuto in carcere visite dei suoi parenti e specificamente il fratello Antonino /(Cass. Sez. V, 4.7.97; V, 19.11.98). Non consideravano però queste decisioni, non solo e non tanto la qualità di mafioso che in sede di merito è stata successivamente ampiamente accertata per Antonino (nota, ma genericamente, solo all'ultima sentenza citata), ma anche e soprattutto che Antonino manteneva costanti contatti con La Barbera, sicuramente avvertito del nuovo corso*" (pagg. 13 e 14).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

Risulta evidente il duplice compito, generale e specifico, che è stato devoluto al giudice di rinvio: dalla Corte di legittimità: a) innanzi tutto, riformulare un giudizio di merito per individuare il momento deliberativo della strage di via D'Amelio; b) in secondo luogo procedere al riesame delle risultanze processuali, in funzione della illogicità motivazionale rilevata in ordine alla posizione assegnata al Buscemi ed anche in funzione

dell'erronea interpretazione sulla natura dei colloqui intercorsi tra l'imputato detenuto ed i suoi familiari.

III - La valutazione del giudice di rinvio

In proposito deve rilevarsi che:

A)

Sul punto relativo alla individuazione del momento deliberativo della strage di via D'Amelio la relativa risposta è stata già data (retro Parte seconda, Capitolo quarto) ed essa va di certo applicata al caso di specie. Per cui, in sintesi, è sufficiente richiamare che:

a) Il piano stragista della Commissione Regionale con cui venne deliberata la morte di numerosi personaggi eccellenti -tra i quali i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino, Martelli- è stato adottato e si è perfezionato nel corso delle riunioni tenutesi nel periodo intercorrente dal mese di settembre al mese di novembre 1991 e comunque, al massimo, prima della sentenza 30 gennaio 1992 con cui la Cassazione ha definito con esito negativo il maxi processo. Le riunioni successive a tale data (quella del 31 gennaio riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nonché quella del 1° febbraio 1992 riferita dal collaborante Messina), hanno avuto natura meramente "esecutiva".

b) A tale piano ha fatto seguito quello della Commissione Provinciale, di contenuto strategico e decisionale pressoché identico in quanto, per il per-

seguimento di un obiettivo di vendetta e di destabilizzazione statale (contenuto strategico), è stata deliberata l'uccisione degli stessi personaggi eccellenti, tra cui i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino, Martelli. Tale piano di Commissione Provinciale è stato adottato nel periodo intercorrente da metà dicembre 1991 a metà marzo 1992 e precisamente nella riunione degli auguri natalizi riferita dal collaborante Giuffrè (dicembre 1991) in cui il piano, già "perfetto", presenta un contenuto "meno esteso" rispetto a quello "più esteso" che il medesimo piano ha poi assunto nelle successive riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (febbraio/marzo).

c) Il piano, adottato e perfezionatosi nel sopra indicato arco temporale, viene ad assumere valore di decisione "*ultima e finale*" e non necessita di alcuna ulteriore decisione deliberativa per nessuno dei delitti ivi già decisi, e, tanto meno, per il solo delitto concernente l' uccisione del giudice Borsellino. Non è quindi necessario avere riguardo alla successiva decisione, di natura "esecutiva", non deliberativa, perfezionatasi nei seguenti mesi di maggio-giugno 1992, adottata dal Riina e dai suoi più fidi collaboratori, per "anticipare" la realizzazione del delitto.

B)

In ordine al secondo mandato assegnato al giudice di rinvio va evidenziato che la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione dei giudici di merito in base alla triplice considerazione che:

- "*La sentenza impugnata in varie parti afferma l'esistenza della regola per cui, anche se detenuto, il capo mandamento deve essere avvertito (cfr. posizione Calò)*";

- "*Più volte, portando il discorso sul piano individuale e dell'effettività, rileva che il La Barbera aveva stima di fedeltà assoluta al suo capo ("ne curava gli interessi al 110%") e sopratutto che il Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo interlocutore per Boccadifalco*";

- "*In particolare il consenso di costui (il Buscemi), legato da interessi rilevanti ai referenti politici che si volevano eliminare, era essenziale per quella pace tra cosche che doveva essere mantenuta*" (pag. 13).

La Corte ha pertanto affermato "*l'illogicità*" motivazionale della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito "*nel ritenere che non fosse stata avvertita la necessità di raccogliere il previo consenso dell' imputato per la svolta stragista con tutti i delitti ad essa connessi*".

Le superiori e condivisibili considerazioni consentono di affermare che, nel presente giudizio di rinvio, esiste la prova del concorso morale dell'imputato risultando dimostrato che:

1) Il Buscemi era a capo del mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano, rappresentato in Commissione, durante la sua detenzione, da Michelangelo La Berbera in stato di libertà;

2) Il Buscemi, nonostante detenuto, poteva ben comunicare con l'esterno tramite i frequenti colloqui con il fratello Nino e quindi poteva trasmettere

la sua approvazione in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista che prevedeva l' immediata uccisione di altri personaggi eccellenti, quali il giudice Falcone e l'on.le Lima e Martelli;

3) Il consenso del Buscemi è stato indispensabile in quanto egli era legato, da rilevanti interessi affaristici imprenditoriali, ai referenti politici che si volevano eliminare (Lima).

Tutte le su indicate circostanze risultano già provate in base agli atti del processo relativo alla strage via di D'Amelio, che costituisce oggetto del presente giudizio di rinvio, e risultano provate anche in base agli atti del processo relativo alla strage di Capaci (v. retro Capitolo secondo), pur esso oggetto del presente giudizio. Invero.

Sub1)

Nessuno dubbio esiste, agli atti di causa, in merito alla circostanza che il Buscemi era a capo del mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano, rappresento in Commissione, durante la sua detenzione, da Michelangelo La Berbera in stato di libertà.

Tale qualifica è stata coralmente riconosciuta dai collaboranti escussi nel corso del presente giudizio di rinvio (v. retro, la posizione dell'imputato per la strage di Capaci, Capitolo secondo, punto III, n. 2).

Lo stesso dicasi per il giudizio di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio (Parte terza, cap. terzo, pag. 487 e segg.) le cui risultanze sono

state fondate sui concordi riferimenti dei collaboranti Anzelmo, Brusca, Siino, Cancemi, Drago.

Ad analoga condivisibile conclusione sono pervenuti i giudici di secondo grado (Cap. V, 1, pag. 655 e segg.).

A tanto si aggiungano le identiche risultanze conseguite nel processo relativo alla strage di Capaci (retro Capitolo secondo, punto III, n.3), le quali hanno confermato il ruolo rivestito dal Buscemi nell' ambito di Cosa Nostra al momento in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Borsellino (e Falcone)

Peraltro, sul punto in esame, nessun rilievo critico contrario è stato opposto dalla Corte di Cassazione che pertanto non ha devoluto alcun compito specifico al giudice di rinvio. Anzi la stessa Corte ha evidenziato come dagli atti processuali risultasse che "*il Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo interlocutore per Boccadifalco*" (v. sent. P. 12);

Sub 2)

La Corte di legittimità ha precisato come i giudici di merito avessero riportato la validità della regola vigente in Cosa Nostra che impone la preventiva informativa nei confronti del capo mandamento anche se detenuto: "*la sentenza impugnata in varie parti afferma l'esistenza della regola per cui, anche se detenuto, il capo mandamento deve essere avvertito (cfr. posizione Calò)*" (v. pag.12).

Al riguardo è sufficiente il richiamo alle considerazioni generali già svolte in merito alle "concrete modalità" con cui, nell'ambito di Cosa Nostra, veniva curata la trasmissione dell'informativa e la conseguente prestazione di assenso con riferimento ai componenti "detenuti" della Commissione Provinciale, pervenendosi alla conclusione che nessuna preclusione è mai esistita al riguardo, nemmeno dopo le modifiche introdotte all' 41 bis ordinamento penitenziario(v. retro Parte Quarta Capitolo Sesto).

Nel caso di specie va aggiunto che il Buscemi, tra gli altri canali possibili, ha avuto modo di ricevere la preventiva informativa e di trasmettere la conseguente prestazione di assenso, nel corso dei frequenti colloqui intrattenuti con il fratello Nino. Basti in proposito rinviare a quanto già detto a proposito della strage di Capaci (v. retro, la specifica posizione dell'imputato) e riconfermato nel giudizio relativo alla strage di via d' Amelio da cui, in sintesi, risulta che:

a) Nino Buscemi era "uomo d'onore" (v. dich. Anzelmo, proc. primo grado Strage di via D' Amelio, pag. 488, parte terza, cap. 3°), già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto appartenente allo stesso mandamento di cui era capo il fratello Salvatore (v. il certificato penale di Buscemi Antonino prodotto, nel presente giudizio, dal Procuratore Generale ed ammesso dalla Corte con ordinanza del 26 marzo 2004).

b) Rappresentava il fratello Salvatore in tutti gli affari relativi alla gestione degli appalti pubblici, ed in particolare era il collettore ed il promotore

dei rapporti con imprenditori e politici, mentre la materia "mafiosa" veniva curata dal La Barbera, sostituto del capo mandamento Salvatore, con cui Nino Buscemi aveva continuativi rapporti (v. dich. Brusca e Siino, proc. 1° grado strage di via D' Amelio, pag. 489 e 490, parte terza, cap. terzo); a conferma di tali rapporti , il Siino, ha riferito di essere stato testimone di autentiche sfuriate che il La Barbera aveva dovuto subire dal fratello del capo mandamento, per questioni concernenti gli affari economici della "famiglia" (loc. cit. pag. 491).

c) E' stata acquisita agli atti la nota prodotta dal Procuratore Generale, con cui è stata documentata la continuativa frequenza dei colloqui intrattenuti da Nino Buscemi con il fratello Antonio e precisamente:

1) dall' autunno del 1991, nelle seguenti date: 25 e 30 ottobre 1991, 6 e 13 novembre 1991 al carcere dell'Ucciardone di Palermo; 23 novembre, 5 dicembre, 21 dicembre 1991 a Pesaro;

2) nel 1992 nelle ulteriori date: 11 e 18 gennaio; 1, 11 e 22 febbraio; 7 e 24 marzo; 9 e 23 aprile; 5 maggio; 11 e 25 giugno; 23 luglio; 6 agosto; 3 e 24 settembre; 8 ottobre 1992, ancora a Pesaro.

Va sottolineata l'intensità dei colloqui avuti nell'arco temporale intercorrente dal novembre 1991 al marzo 1992, periodo delle riunioni in cui venne adottato il piano stragista che includeva anche l' uccisione del giudice Borsellino (e Falcone).

Va aggiunto che la Corte di legittimità ha censurato la motivazione dei giudici di merito i quali, in base all'erronea interpretazione di alcune sentenze, avevano sostenuto che nessuna presunzione di contatto con la cupola mafiosa avrebbe potuto trarsi dal fatto che l'imputato aveva ricevuto in carcere visite dei suoi parenti e specificamente del fratello Nino. Per cui ha rilevato, in senso contrario, che quelle sentenze : "*non consideravano non solo e non tanto la qualità di mafioso che in sede di merito è stata successivamente ampiamente accertata per Antonio, ma anche e soprattutto che Antonio manteneva contatti costanti con La Barbera, sicuramente avvertito del nuovo corso. In questa nuova situazione è la sentenza impugnata che malamente opina che la Cassazione abbia enunciato una sorte di irragionevole presunzione inversa: quella cioè che le visite tra i familiari non possono mai avere ad oggetto affari della mafia, laddove la rammentata situazione promuove ad elemento indiziario quello che prima poteva essere solo congetturale*".

Sub 3)

Come già detto, a proposito della posizione dell'imputato in relazione alla strage di Capaci (v. retro), è pacifico agli atti che il piano stragista non prevedeva solo l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino ma includeva anche l'uccisione di altri personaggi eccellenti, tra cui l' on.le Lima il quale era implicato nella gestione degli affari economici del Busemi e del fratello Nino (sul punto v. amplius infra). Il Riina, pertanto, doveva necessariamen-

te informare Buscemi Salvatore, più di quanto era tenuto a fare con gli altri componenti della Commissione, in ordine alla rinnovata decisione di morte del giudice Borsellino (e Falcone).

Tale argomento, è stato ritenuto di massimo rilievo nella sentenza di annullamento della Cassazione relativa alla strage in esame (cui consegue il presente giudizio di rinvio), rilevandosi che "*in particolare il consenso del Buscemi, legato da interessi rilevanti ai referenti politici che si volevano eliminare, era essenziale per quella pace tra cosche che doveva essere mantenuta*" (pag. 13). Per cui la medesima Corte ha affermato "*l'illogicità*" motivazionale della conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito nel "*ritenere che non fosse stata avvertita la necessità di raccogliere il previo consenso dell' imputato per la svolta stragista con tutti i delitti ad essa connessi*". Per tale condivisibile motivo la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado con cui il Buscemi era stato assolto dalla strage di via D' Amelio.

C) -

Costituisce un ulteriore e grave indizio a carico dell' imputato la circostanza che il suo sostituto La Barbera sia stato condannato, con sentenze irrevocabili, per la strage di Capaci ed anche di via D'Amelio. Segno questo evidente che l'imputato venne informato della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino (e Falcone) prestandovi il proprio assenso.

Ove egli avesse dissentito il proprio sostituto non avrebbe potuto esprimere una volontà diversa (su questo specifico punto v. amplius infra).

D) -

Solo ad abundantiam, vale anche richiamare il positivo risultato conseguito attraverso la prova indiziaria già in precedenza esposta (v. retro, Capitolo secondo, punto IV, lett. B), che però è stata espletata solo in ossequio al mandato assegnato dalla sentenza della Cassazione relativa alla strage di Capaci. E' comunque pacifico che il risultato di tale prova è anche applicabile alla strage di via D' Amelio in quanto essa attiene alla dimostrazione dell' avvenuta effettuazione di informativa e prestazione di assenso dei componenti "assenti o detenuti" della Commissione Provinciale, quale l' attuale imputato Buscemi, detenuto, in ordine al rinnovo della decisione di morte del giudice Falcone confluita nel piano stragista che prevedeva anche l'uccisione del giudice Borsellino e di altri personaggi eccellenti (gli on.li Lima, Martelli, Mannino).

E)-

In definitiva, in espletamento del mandato devoluto dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio, è dato affermare che: tutti i su indicati elementi attestano, in modo certo, che il Buscemi, durante il suo stato di detenzione, ha ricevuto la debita informativa prestando il proprio assenso in merito al piano stragista includente, tra l'altro, il rinnovo della decisione di morte nei confronti del giudice Borsellino (e Falcone).

Risultano pertanto integrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Buscemi Salvatore con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

IV – La riforma della sentenza di primo grado

La Corte di Assise di primo grado, ha riconosciuto che, all'epoca della strage di Capaci, l' imputato era il capo mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano, e pertanto al suo sostituto, Angelo La Barbera, spettava il compito di comunicare al suo capo la decisione di uccidere il giudice Borsellino, di raccoglierne la volontà e di manifestarla agli altri componenti della Commissione. Ha tuttavia ritenuto che dagli atti processuali emergevano elementi idonei a fare venir meno la ragionevole certezza in ordine alla partecipazione dell' imputato alla deliberazione dei reati per cui è processo.

Il Buscemi, quindi, è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p., in base ai seguenti rilievi: "la strategia di attacco allo Stato, se era generalmente condivisibile da tutti i capi mandamento poteva apparire meno appetibile per chi, come il Buscemi, si trovava già detenuto e poteva ragionevolmente confidare in una scarcerazione in tempi brevi ... la strage per cui è processo si inseriva nella stessa strategia che prevedeva l'eliminazione dell'on.le Lima, a cui il Buscemi era stato assai vicino e del

Spedo

quale, a differenza degli altri, non aveva ragione di lamentarsi per l'esito giudiziario del maxi processo, sicchè può dubitarsi che l'imputato condividesse tale strategia ... il Buscemi poteva fare conoscere il suo dissenso solo per il tramite del fratello Nino e del La Barbera suo sostituto, qualora pertanto entrambi i predetti avessero ritenuto più conforme ai propri interessi di non manifestare all' esterno il dissenso espresso dal capo mandamento detenuto, veicolando così in modo infedele la sua volontà, gli altri consociati non ne avrebbero potuto avere conoscenza" (v. pag. 494 e segg., parte terza, cap. 3°)

Come si nota, trattasi degli identici motivi posti a fondamento della sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte di primo grado nel processo relativo alla strage di Capaci.

Pertanto valgono le medesime argomentazioni di replica già esposte in quella sede (ai numeri sub 1, sub 2, sub 3, del punto n. V), da intendersi integralmente trascritte, che vanno qui di seguito sinteticamente riportate:

1)

E' pacifico che Cosa Nostra, dal 1987: a) aveva dismesso il sostegno politico in favore dell' on.le Lima, preferendo invece una corrente del partito socialista (PSI) facente capo all'on.le Martelli; b) aveva indirizzato gli interessi imprenditoriali, di cui i maggiori esponenti erano i fratelli Buscemi, verso il gruppo Ferruzzi, abbandonando le precedenti alleanze con il Siino ed il Salamone.

Tali circostanze risultano accertate, non solo nel su indicato processo sulla strage di Capaci (punto n. V, sub. 1) ma anche nel processo relativo alla strage di via D'Amelio.

In proposito è sufficiente riportare alcuni passi della citata sentenza di primo grado: "Brusca Giovanni, oltre a riferire della carica di capomandamento rivestita dal Buscemi, ha anche riferito che l' impresa calcestruzzi di Palermo, di cui erano titolari i Buscemi, era stata solo fittiziamente ceduta alla Calcestruzzi s.p.a amministrata dall'ingegnere Bini, al fine di sottrarre a sequestro e confisca tale attività nell'ambito delle misure patrimoniali antimafia, mentre Buscemi Antonino aveva formalmente assunto la qualità di impiegato ma di fatto aveva continuato a gestire tale impresa, che aveva assunto un ruolo di rilievo nella gestione dei pubblici appalti sino a quando non si era pensato di affidare tale ruolo all' Impresa Reale, nella quale pure Nino Buscemi aveva delle cointeressenze intestate ad altri; che il Bini prendeva ordini da Nino Buscemi e da Pino Lipari, i quali per conto di Cosa Nostra avevano assunto il controllo degli appalti pubblici di maggiore importo in Sicilia, dopo che il ruolo del Siino era stato ridimensionato ed anche il Salamone doveva essere sostituito in tale compito; *che i predetti Buscemi e Lipari erano anche il tramite di Cosa Nostra con il mondo imprenditoriale e politico e che essi svolgevano un ruolo strategico nella ricerca di nuove canali di riferimento, tramite anche il gruppo Ferruzzi ed alcuni esponenti di vertice del partito socialista* ... Il Siino, ha fornito am-

pia conferma sui rilevanti interessi dei Buscemi nel settore degli appalti pubblici e sul ruolo di rilievo assunto da Buscemi Antonino nel controllo di tale settore per conto di Cosa Nostra, per la quale faceva da tramite con imprenditori e politici. Ha ancora riferito il Siino che *Nino Buscemi era stato lo stratega del sostegno politico dato da cosa nostra al P.S.I. in occasione delle elezioni politiche del 1987; che questi aveva stretti rapporti con Panzavolta Lorenzo, uomo di fiducia di Gardini Fausto, amministratore del gruppo Ferruzzi, che era stato colui che aveva segnalato a Cosa Nostra l'onorevole Martelli*" (pag. 489 e segg, parte terza cap. 3°).

Risulta dunque dimostrato come, al tempo della rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (riunioni di fine dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992), confluita nel piano stragista che prevedeva anche l'uccisione dell' on.le Lima, entrambi i fratelli Buscemi, non solo Salvatore ma anche Nino, come pure il sostituto La Barbera, nonostante il rapporto amichevole con il parlamentare, "*non potevano avere alcun interesse*" a condividerne e tutelarne la posizione a punto tale da opporsi al più generale e contrario interesse dell'intera organizzazione che, in nome del Riina, ne voleva la morte.

Il Lima infatti si era rivelato inaffidabile e non più utile agli scopi di Cosa Nostra, da cui aveva tratto vantaggi elettorali senza più riuscire a ricambiarli adeguatamente. A punto tale che nel 1987 era stato abbandonato il sostegno elettorale alla corrente politica di appartenenza del Lima (la De-

mocrazia Cristiana) ed erano stati individuati nuovi referenti imprenditoriali nell' Impresa Ferruzzi, legata, a dire dei collaboranti, ad altra corrente politica.

2)

L'esito negativo del maxi processo implicava effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti. Si trattava di una decisione che prescindeva dalla "personale" posizione processuale dei singoli imputati e che, incidendo sulla struttura dell'intera organizzazione e sui criteri di affermazione della responsabilità penale, avrebbe avuto effetti dirompenti non solo sui delitti già commessi ma anche per quelli di futura realizzazione;

Onde evitare una siffatta statuizione il Riina si era impegnato in modo spasmodico per ottenere un esito favorevole della decisione e, nella previsione di un suo esito negativo, aveva, in modo parimenti spasmodico, coinvolto la Commissione Regionale attraverso numerose riunioni e poi aveva anche coinvolto la Commissione Provinciale, onde approntare quella cruenta reazione culminata nella delibera di adozione del piano stragista, cui è

Spallo

stata data immediata esecuzione mediante l' uccisione di numerosi dei personaggi eccellenti ivi previsti.

Pertanto, ogni componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento o sostituto, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo personale coinvolgimento, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era confluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino e del giudice Falcone (artefice di quel maxi processo).

Il Buscemi quindi, quale componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo personale coinvolgimento con la sola accusa del reato associativo, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era confluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino (e Falcone).

3)

La decisione di primo grado muove dall' erroneo presupposto che i rapporti col capo mandamento detenuto venissero curati "in modo esclusivo" dal sostituto e non pure dal Riina.

Nel presente giudizio di rinvio, all'opposto, è stato dimostrato che l' informativa e la conseguente prestazione di assenso venivano in concreto

comunicati e ricevuti, con modalità "alternativa", o dal Riina personalmente (il quale, è implicito, si avvaleva poi di propri incaricati di fiducia e di propri canali di comunicazione) oppure dal sostituto. Inoltre, di regola, vi provvedeva il Riina personalmente quando si trattava di questioni "importanti" da comunicare al capo mandamento in stato di "detenzione" (v. amplius retro Parte quarta, Capitolo Sesto).

Occorre peraltro precisare che non è sufficiente limitarsi ad affermare l'eventualità di una dichiarazione del La Barbera di contenuto "contrario" a quella espressa dal Buscemi, ma bisogna pure estendere l'indagine alle conseguenze che ne sarebbero derivate. E' certo che il Buscemi non sarebbe rimasto in silenzio ma avrebbe fatto rilevare l'accaduto al Riina, il quale, a sua volta, stando alle precise affermazioni del Cancemi (v. aplius retro, Parte quarta, Capitolo quarto) "avrebbe sentito suonare il campanello di allarme e si sarebbe precipitato a convocare la Commissione". Un tale evento, però, lo stesso Cancemi ha dichiarato di non essersi mai verificato e nessun collaborante ha mai riferito che sia avvenuto, nonostante di esso, in quanto eclatante, avrebbe dovuto rimanere sicura traccia nell'ambito di Cosa Nostra.

Tanto premesso va richiamato quando già sopra dimostrato, ovverosia che il Buscemi non aveva motivi per dissentire dal piano stragista per il duplice motivo che: non aveva alcun interesse a tutelare la posizione dell'

on.le Lima e non era estraneo al maxi processo il cui esito lo coinvolgeva al pari degli altri membri della Commissione.

Non è dato pertanto individuare la ragione per la quale l' imputato avrebbe dovuto opporsi all' uccisione del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista.

Consegue l'impossibilità di condividere il dubbio sollevato dalla Corte di primo grado in ordine all' ipotetica trasmissione di una volontà infedele da parte del La Barbera, rispetto a quella di effettivo dissenso che il suo capo ebbe a manifestare.

Peraltro, nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio, è stato censurato il difetto motivazionale della Corte di merito, sottolineandosi come dagli atti processuali risultasse che "il La Barbera aveva stima di *fedeltà assoluta* al suo capo (ne curava gli interessi al 100%)" (pag.13). Ne consegue che un sostituto di tale "assoluta fedeltà" non avrebbe mai potuto trasmettere all' esterno una volontà diversa da quella manifestata dal suo capo, il quale, peraltro, come già dimostrato, non aveva motivo alcuno di esprimere una volontà dissenziente rispetto alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino.

Né va dimenticato che il La Barbera è stato condannato, con sentenze irrevocabili, quale responsabile della strage di Capaci e di via D'Amelio. Per cui, come perspicuamente rilevato dal Procuratore Generale nella memoria depositata il 12 aprile 2006 (v. pag. 247) "risulta contrario alla logica e alle

regole della mafia, ritenere che La Barbera, che era sostituto del Buscemi, che era cugino del Buscemi, che era socio della Calcestruzzi con i fratelli Buscemi, abbia potuto adottare in Commissione delle decisioni così rilevanti per 'Cosa Nostra', come le due stragi di cui è processo, senza averle preventivamente concordate con il suo capo mandamento".

E' dato pertanto concludere nel senso che l' argomentazione esposta dai giudici di primo grado, secondo cui il dissenso del Buscemi potrebbe essere stato infedelmente veicolato, è contraddetta da tutte le risultanze processuali e pertanto essa si sostanzia soltanto in una mera congettura.

V - I motivi di appello

Trattasi degli stessi motivi posti a fondamento della posizione dell' imputato Buscemi in relazione alla contestazione per la strage di Capaci.

Il relativo rigetto è pertanto basato sulle identiche considerazioni già espresse con riferimento alla sua indicata strage (retro Capitolo secondo, punti n. VI e VII), da intendersi qui integralmente trascritte.

In merito al motivo subordinato concernente l'eventuale affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio e non di strage, il relativo rigetto va fondato sulle seguenti considerazioni (in parte già comuni a quelle rilevate a proposito dell'imputato Agate Mariano) e precisamente:

1)

Attraverso l'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali è stato evidenziato che al momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico del giudice Borsellino era "*notoria*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, sia l'esistenza di un'originaria decisione di morte risalente agli inizi degli anni '80, e sia che a tale decisione avevano fatto seguito una "pluralità di attentati". Al riguardo è sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni già svolte, che sarebbe superfluo in questa sede ripetere (retro, Parte quarta, Capitolo terzo).

Era dunque altrettanto "*notorio*" che, nel corso del tempo, il giudice Borsellino era stato sottoposto a misure di protezione sempre più efficaci, a punto tale che, agli inizi del 1992 (ed ancora prima), era, tra tutti i magistrati d' Italia, quello oggetto di maggiore tutela (pari solo al giudice Falcone).

Per cui non abbisogna di alcuna specifica ulteriore dimostrazione, essendo di tutta evidenza, la circostanza secondo cui l'avere approvato la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, significava, necessariamente, l' avere anche previsto che la relativa uccisione doveva avvenire con modalità stragiste, ovverosia mediante esposizione a pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, quanto meno degli agenti di scorta che sempre accompagnavano il magistrato.

Spatro

In sostanza, la consapevolezza, da parte del concorrente morale, come l'imputato, di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è desumibile, in modo incontrovertibile, dal rilievo che, trattandosi di magistrato ad alto rischio e quindi adeguatamente protetto (uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all' obiettivo ed alle persone preposte alla relativa tutela, oltre che ad eventuali soggetti i quali si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione dell' attentato.

In altri termini, non si trattava di un agguato che potesse essere eseguito con armi comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo, come era ben noto e prevedibile anche da parte dei concorrenti morali, tra cui l' attuale imputato.

Alla circostanza sopra specificata, ovverosia quella dell'attentato effettuato nei confronti di una persona vigilata da una nutrita scorta armata, con uso di autovetture blindate, è stato attribuito massimo rilievo dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio "riunito". Infatti la Corte di Legittimità, con riferimento alla posizione di Madonia Francesco, ha affermato, con autorità di giudicato sul punto e quindi con valutazione estensibile anche nei confronti di tutti gli altri imputati, che "*non costituisce reato diverso da quello*

Spalto

voluto, l'evolversi in strage di un omicidio da compiersi in pubblico in danno di un soggetto protetto da scorta" (pag. 20).

2)

Solo ad abundantiam va pertanto aggiunto come non valga obiettare che l' approvazione della decisione di uccidere il giudice Borsellino (confluita nel piano stragista) non includeva la contestuale indicazione degli esecutori materiali e delle modalità operative concernenti la concreta attuazione del delitto.

In proposito vale richiamare (v. retro, Parte seconda, Capitolo quarto) che risulta pacifica dagli atti di causa l' esistenza della regola certa, ed in quanto tale ben nota ai componenti della Commissione Provinciale ed anche Regionale, secondo cui la concreta esecuzione del delitto in precedenza deciso veniva affidata ad un ristretto gruppo di affiliati il quale stabiliva "i tempi ed i modi" ritenuti più efficaci al conseguimento dell' obiettivo. Sicché sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale si trovavano nella stessa condizione, ovverosia quella di potersi rappresentare con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, con riferimento anche agli eventuali, se pur indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità poteva essere lesa o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Rilievi, questi, in particolare modo attinenti al giudice Borsellino.

Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira - che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e concertati- anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che i concorrenti morali (come l' attuale imputato) versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla uccisione del giudice Borsellino e di quanti si trovassero con lui, anche occasionalmente, a bordo di un' autovettura o all'interno di un' abitazione o in altro luogo.

Non può dunque revocarsi in dubbio che anche la condotta dei concorrenti morali i quali non svolsero il ruolo di esecutori materiali, al pari dell' imputato, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto, in relazione alla presumibile spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con elevate probabilità di gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Buscemi, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VI- Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Buscemi Salvatore in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di via D'Amelio in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto riformata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

FARINELLA GIUSEPPE

L'imputato Farinella Giuseppe deve anche rispondere della strage di Capaci ed al riguardo v. amplius retro la relativa sede di trattazione (Capitolo secondo) concernente l'analitica esposizione dei motivi con cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato in ordine a tale delitto.

Con riferimento specifico alla strage di Via D'Amelio, qui esaminata, l' imputato è stato condannato in primo grado con la sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta riformata dalla sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- L' annullamento della Cassazione

E' stato innanzi tutto premesso che:

" *In riforma della decisione di primo grado, la sentenza impugnata ha assolto Giuseppe Farinella, capo mandamento di San Mauro Castelverde, dalla e l'ha ritenuto responsabile del delitto associativo. Ritiene infatti mancanti prove che, unite alla qualità di capo mandamento, attestino una*

concertazione logistica e tattica, ovvero una connessione diretta col territorio su cui egli operava. Il Farinella, arrestato il 21 marzo 1992, era detenuto sia al momento della strage di Capaci che di quella di via D'Amelio e non possono ritenersi significative di un contatto le visite che egli ebbe a ricevere in carcere (1.6.92) da parte del nipote Rodolfo Virga e della moglie Rosa Manzone. Né può ritenersi rilevante, ai fini del concorso, che suppone un consenso cognita re, il commento all'omicidio Lima riferito dal Brusca "finalmente si sono messi a romperci le corna cioè finalmente abbiamo messo mano. Se c'è bisogno sono a disposizione". Frase che l'imputato aveva voluto fosse trasmessa al Riina,il quale aveva apprezzato.

"Nel dolersi dell'assoluzione, il P.G. osserva come nella stessa sentenza risulta accertata l'adesione del Farinella alla strategia cruenta di lotta allo Stato, adesione che aveva rafforzato il proposito criminoso di Riina. Tanto costituisce prova del contributo concorsuale dell'imputato.

"Il Farinella, a sua volta, deduce che la sentenza gli attribuisce un perdurante ruolo di vertice, nonostante la permanenza nel reato associativo sia stata interrotta da una precedente sentenza di condanna datata 9 marzo 1988. E ciò senza addurre alcun elemento che configuri delle condotte rilevanti successive a tali data. I collaboranti Di Carlo, Siino, Brusca, Di Maggio, Barbagallo e Geraci si riferiscono infatti tutti a periodi anteriori al 1988. Tanto più che il ricorrente è detenuto a partire dal 1992 e sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P".

Spello

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e privo di fondamento quello del Farinella, rilevando testualmente:

"L' assoluzione dell'imputato, la cui assidua partecipazione alle riunioni della cupola è largamente attestata, discende direttamente dall' identificazione delle riunioni del maggio – giugno 1992 quali momenti deliberativi della strage ed è conseguentemente affetta dal vizio di motivazione che inficia un simile giudizio. Non è stata infatti data alcuna rilevanza alla condotta antecedente all'arresto e in particolare alla frase di giubilo pronunziata quando era ancora libero (Lima è stato ucciso il 12 marzo 1992), sintomatica dell' adesione alla liberazione stragista del febbraio marzo, il cui valore ai fini del concorso nel delitto in esame, come s'è già detto, deve essere rivalutato.

"La conservazione a seguito dell'arresto del ruolo nell'associazione, per contro,è dimostrata dai numerosi incontri in ambiente carcerario (Onorato), dalle confidenze riguardanti il 1994 di Santi Pullarà e dai ricordi del Calvaruso, circostanze tutte ampiamente descritte nella decisione di primo grado, cui quella impugnata in questa parte si riporta".

<u>II - I compiti devoluti al giudice di rinvio</u>

Risultano circoscritti ad una rivalutazione concernente due punti: a) la precisazione del momento deliberativo della strage di via D'Amelio e la

condotta del Farinella ad essa antecedente con particolare riferimento alla frase di compiacimento manifestata dall'imputato al Brusca.

III - La valutazione del giudice di rinvio

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato, arrestato il 21 marzo 1992 in esecuzione di un mandato di cattura emesso il 20 marzo 1992 dall' Ufficio Istruzione del Tribunale di Termini Imerese, era libero all' epoca delle riunioni (riunione degli auguri di metà dicembre 1991 e riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista (retro Parte Seconda).

La citata sentenza di parziale annullamento della Corte di Cassazione, relativa alla strage in esame, ha ulteriormente confermato, con autorità di giudicato in proposito, il ruolo di componente della Commissione provinciale all' epoca svolto dal Farinella in funzione della su indicata qualità di capo del mandamento di Gangi- San Mauro Castelverde.

Su tale punto, infatti, la Corte di legittimità non ha formulato alcun rilievo critico e non ha quindi demandato nessun compito specifico al giudice di rinvio.

Solo ad abundantiam va aggiunto che nei giudizi di primo e secondo grado relativi alla strage di via D'Amelio, le dichiarazioni collaborative assunte hanno dimostrato il su indicato ruolo rivestito dall' imputato e la carica

Sperlo

di sostituto svolta dal di lui figlio Domenico Farinella (v. rispettivamente da pag. 513 e da pag. segg. 694. Lo stesso dicasi per il giudizio di primo grado e di appello relativi alla strage di Capaci (v. amplius retro, Capitolo secondo, la posizione del Farinella).

Per quanto poi concerne il mandato affidato al giudice di rinvio è dato rilevare che:

1)

Sul punto relativo alla individuazione del momento deliberativo della strage di via D'Amelio la relativa risposta è stata già data (retro Parte Seconda, Capitolo quarto) ed essa va di certo applicata al caso di specie. Per cui, in sintesi, è sufficiente richiamare che:

Per cui, in sintesi, è sufficiente richiamare che:

a) Il piano stragista della Commissione Regionale con cui venne deliberata la morte di numerosi personaggi eccellenti -tra i quali i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino, Martelli- è stato adottato e si è perfezionato nel corso delle riunioni tenutesi nel periodo intercorrente dal mese di settembre al mese di novembre 1991 e comunque, al massimo, prima della sentenza 30 gennaio 1992 con cui la Cassazione ha definito con esito negativo il maxi processo. Le riunioni successive a tale data (quella del 31 gennaio riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nonché quella del 1° febbraio 1992 riferita dal collaborante Messina), hanno avuto natura meramente "esecutiva".

b) A tale piano ha fatto seguito quello della Commissione Provinciale, di contenuto strategico e decisionale pressoché identico in quanto, per il perseguimento di un obiettivo di vendetta e di destabilizzazione statale (contenuto strategico), è stata deliberata l'uccisione degli stessi personaggi eccellenti, tra cui i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino, Martelli. Tale piano di Commissione Provinciale è stato adottato nel periodo intercorrente da metà dicembre 1991 a metà marzo 1992 e precisamente nella riunione degli auguri natalizi riferita dal collaborante Giuffrè (dicembre 1991) in cui il piano, già "perfetto", presenta un contenuto "meno esteso" rispetto a quello "più esteso" che il medesimo piano ha poi assunto nelle successive riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (febbraio/marzo).

c) Il piano, adottato e perfezionatosi nel sopra indicato arco temporale, viene ad assumere valore di decisione "*ultima e finale*" e non necessita di alcuna ulteriore decisione deliberativa per nessuno dei delitti ivi già decisi, e, tanto meno, per il solo delitto concernente l' uccisione del giudice Borsellino. Non è quindi necessario avere riguardo alla successiva decisione, di natura "esecutiva", non deliberativa, perfezionatasi nei seguenti mesi di maggio-giugno 1992, adottata dal Riina e dai suoi più fidi collaboratori, per "anticipare" la realizzazione del delitto.

2)

Con riferimento al significato della frase di giubilo pronunciata dall' imputato e riportata dal collaborante Brusca -"*finalmente si sono messi a romperci le corna, cioè finalmente abbiamo messo mano. Se c'è di bisogno sono a disposizione*"- occorre riportarsi a quanto già analiticamente esposto nella precedente sede di trattazione relativa alla strage di Capaci (v. retro, Capitolo secondo, la posizione dell'imputato Farinella) e da cui, in sintesi, risulta dimostrato che:

a) E' pacifico che il Farinella, per nulla sorpreso dall'avvenuto omicidio dell'on.le Lima, ha manifestato di essere ben consapevole del fatto che quell' omicidio rappresentava solo l'inizio di una serie di ulteriori delitti di cui era a conoscenza e per la cui esecuzione dichiarava la propria "immediata disponibilità partecipativa".

b) Questa "messa disposizione" del Farinella, dopo l'omicidio dell'on.le Lima, ha trovato riscontro nella circostanza che a tale delitto ha fatto seguito la strage di Capaci, nella cui fase esecutiva è stato coinvolto Rampulla Pietro, legato al clan catanese capeggiato dal Santapaola, ma, al tempo stesso, uomo d'onore "non dimesso" dall' originario gruppo di appartenenza facente capo al Farinella, a costui subordinato. Ne discende che la partecipazione del Rampulla alla fase escutiva della strage di Capaci dimostra il consapevole assenso prestato non solo dal Santapaola, ma pure dal Farinella, nei cui confronti il Rampulla era legato da inderogabili rapporti di su-

bordinazione in quanto, come sopra detto, non aveva mai "dimesso" il suo legame con il gruppo di originaria appartenenza.

E' dunque evidente, in base al contenuto del colloquio sopra riferito, che il Farinella, nel periodo in cui era libero e quanto meno nel periodo intercorrente tra l' avvenuta uccisione dell' on.le Lima (12 marzo1992) ed il suo arresto (20 marzo 1992), aveva ricevuto la debita informativa ed aveva prestato il proprio assenso al piano stragista, da lui approvato e condiviso nella sua unitarietà strategico-decisionale comprendente anche la novata decisione di morte a carico dei giudici Borsellino e Falcone.

La Corte di legittimità, sempre con riferimento alla posizione del Farinella, non ha demandato altri compiti al giudice di rinvio.

Comunque, ad abundantiam, a conferma della sua responsabilità partecipativa, vanno qui in breve riportati gli altri ulteriori elementi, da intendersi qui integralmente trascritti, già esaminati con riferimento alla strage di Capaci (v. retro, Capitolo secondo, la posizione dell'imputato Farinella) e che sono recta via applicabili anche alla strage in esame. A tali elementi vanno aggiunti quelli emergenti dagli atti dei processi di primo e secondo grado, propriamente relativi alla strage di via D'Amelio. In specie:

A)

1) Il rilevante indizio di conferma dell'avvenuta conoscenza ed approvazione del piano stragista da parte del Farinella, risulta, nel presente giudizio di rinvio, dalle dichiarazioni rese dal collaborante Giuffrè il quale (v. u-

Sperto

dienze del 28 gennaio, 18 febbraio e 3 marzo 2004) ha riferito che l' imputato, con ruolo di capo mandamento, era presente alla riunione degli auguri di metà dicembre 1991. E' stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino. (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo). In proposito è stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito).

2) Dagli atti di causa risulta che il Farinella era un attivo partecipe alle riunioni della Commissione Provinciale. Tanto peraltro è stato accertato, con autorità di giudicato, dalla sentenza della Cassazione -da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio- che ha rigettato il ricorso proposto dall' imputato per la sua condanna, divenuta definitiva, in merito al delitto associativo contestatogli. Da tale sentenza risulta infatti che "*la sua assidua partecipazione alle riunioni della cupola è largamente attestata*" (pag. 15).

Il Brusca ha ricordato la presenza del Farinella anche alla riunione di fine 1990 inizio 1991, svoltasi in casa del Priolo, nel corso della quale era stata decisa l'uccisione dei responsabili delle rapine ai Tir. Ha pure riferito di avere commesso vari omicidi nel 1991 su richiesta del Farinella e nel suo territorio (v. sent. di secondo grado strage via D'Amelio, pag. 515).

Nel presente giudizio, all' udienza del 23 gennaio 2004, il Cancemi ha ribadito di conoscere Farinella e di averlo visto più volte nelle riunioni della Commissione, in particolare durante gli anni 1990 e 1991.

Tanto conferma che l'imputato era costantemente aggiornato sulle questioni che interessavano l' organizzazione, e, soprattutto doveva esserlo, per la questione di massima importanza strategica quale era l'approvazione del piano stragista includente l'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino.

In proposito il Cancemi alla su indicata udienza del 23 gennaio 2004 ha aggiunto, che il Riina gli disse di avere pure informato il Farinella in merito alle stragi da compiersi. Ha confermato tale dichiarazione all'udienza del giorno successivo in sede di riesame difensivo.

3) Nel giudizio di primo grado sulla strage in esame risulta che Farinella Domenico, sostituto del padre Giuseppe, anche in seguito alle due stragi in esame, mantenne stretti rapporti con i più accaniti fautori della linea stragista e precisamente con il Brusca ed il Bagarella il quale ultimo aveva assunto la gestione operativa di Cosa Nostra dopo l'arresto del Riina. (v. in tal senso, sent. parte terza, cap. terzo, pag 513 e segg., dichiarazioni Brusca e Calvaruso).

Segno questo inequivoco e sicuro, non già di un consenso postumo, ma che la regola della competenza era stata osservata anche "*in precedenza*" e dunque anche e soprattutto con riferimento alla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone (e Borsellino), confluita nel piano stragista.

L'indizio in esame, quindi, al pari di tutti gli altri costituenti oggetto della prova indiziaria (v. amplius retro nella relativa sede di trattazione, Parte quarta, Capitolo secondo), vale a provare che l' informativa del Riina è stata "*preventiva*" e quindi il destinatario, componente della Commissione, è stato posto nella condizione di esprimere il proprio assenso "*prima*" della commissione del delitto. Per cui il regolare funzionamento della Commissione, anche a distanza di tempo dell' avvenuta strage, costituisce espressione di conferma di quel precedente assenso.

4) Da quanto precede ed in particolare dal colloquio avvenuto ad Altofonte con il Brusca, risulta accertato che il Farinella, in stato di libertà fino al 21 marzo 1992, aveva avuto conoscenza del piano stragista, tanto che si era "messo a disposizione" del Riina per partecipare all'esecuzione dei delitti che dovevano seguire all' uccisione dell' on.le Lima.

Solo ad abundantiam va pertanto aggiunto che durante il periodo di sua detenzione presso la Casa di Reclusione di Termini Imerese (decorrente dal 21 marzo 1992), il Farinella ha effettuato colloqui con parenti e difensori. In proposito va richiamata la nota del 13 ottobre 1994 (allegata agli atti del processo di secondo grado sulla strage di Capaci) con cui la Direzione di tale Casa Circondariale ha comunicato che "il detenuto de quo durante il periodo sopra indicato, non era sottoposto a divieto di incontro di carattere amministrativo e/o giudiziario".

Nonostante il figlio Domenico fosse stato arrestato nello stesso mese di

marzo, non risulta che il Farinella avesse preclusioni per comunicare anche con "uomini d'onore". All'opposto risulta, se pur con riferimento a periodo successivo all'avvenuta strage di Capaci ma prima di quella di via D' Amelio, che il Farinella, nel carcere di Termini Imerese ove era detenuto, poteva usufruire di colloqui e contatti con vari "uomini d'onore" tra i quali primeggiava, per il suo prestigio in Cosa Nostra, il genero Pullarà Santi, figlio di Pullarà Giovanbattista, di cui hanno riferito sia il Brusca che il Calvaruso (v. in tal senso parte terza, pag. 517, sent. primo grado, strage via D'Amelio). Altre visite ha ricevuto da parte di Virga Rodolfo (il 1° giugno ed il 14 luglio 1992), anche egli "uomo d'onore" e nipote del Farinella in quanto figlio della sorella (v. Brusca, ud. 18 luglio 2001, proc. 1° grado, strage via D'Amelio).

In proposito la sentenza della Cassazione sulla strage in esame, accertando con autorità di giudicato la permanenza del ruolo ricoperto dal Farinella dopo il suo arresto, ha posto a fondamento di tale statuizione, tra l'altro, "*i numerosi incontri in ambiente carcerario (Onorato)*" intrattenuti dal Farinella.

Resta fermo comunque, come dimostrato nel presente processo, che di regola era il Riina a curare l'informativa ai detenuti e che la relativa trasmissione era ben possibile nell'ambiente carcerario in quanto non si sono mai registrate, in concreto, in "Cosa Nostra", episodi di preclusione (amplius retro, Parte quarta, Capitolo sesto).

B)

Ai su indicati indizi, gravi precisi e concordanti, si aggiungono tutti quegli altri, già analiticamente esposti nella relativa sede (retro Parte Quarta), i quali, nel loro complesso, hanno formato la prova indiziaria secondo cui risultano ulteriormente dimostrati gli estremi della partecipazione a titolo di "concorso morale", stante che l'imputato Farinella con il proprio assenso, ha contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso, in ordine alla delibera di rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Borsellino (e Falcone), confluita nel piano stragista.

Siffatti ulteriori indizi sono stati già analiticamente esposti nel corso di esame della posizione del Farinella con riferimento alla strage di Capaci. A tale sede di trattazione va pertanto effettuato rinvio, ritenendosi le relative argomentazioni qui integralmente trascritte(v. Parte quinta, Capitolo secondo, la posizione del Farinella, in particolare al punto n. IV, lettera B, numeri da 1 a 6).

IV- Rilievi critici alla sentenza assolutoria di secondo grado

Le considerazioni esposte portano alla conferma della sentenza di condanna del Farinella pronunciata dalla Corte di primo grado e per converso non rendono condivisibili i motivi della pronuncia assolutoria in secondo grado. In proposito va rilevato che:

1)

E' stato rilevato, nella su indicata sentenza di secondo grado, che era "*problematico*" per il Farinella di comunicare con l'esterno durante la sua detenzione (decorrente dal 21 marzo 1992) "*stante la palese insufficienza rispetto al compito affidatogli del sostituto reggente, il figlio Domenico, che per la propria incapacità aveva suscitato le aspre censure del Brusca*" (v. sentenza, pag. 701).

In replica va richiamato che sebbene il Brusca non stimasse Farinella Domenico, ha tuttavia intrattenuto con lui rapporti anche dopo l'arresto del Riina avvenuto nel marzo 1993. Segno evidente che, comunque, il Farinella Domenico, se pur criticato dal Brusca, era in condizione di svolgere il suo compito,

2)

E' irrilevante che la strage di via D'Amelio sia avvenuta senza il concorso di esecutori provenienti dalla struttura criminosa facente capo al Farinella (loc. cit.pag. 703). E stato già evidenziato (v. retro Parte Quarta, Capitolo quarto) che la mancata partecipazione di uomini d'onore di un determinato mandamento ad un delitto "eccellente" non integra gli estremi di un dissenso tacito da parte del capo di quel mandamento, in quanto un siffatto comportamento omissivo non presenta i necessari requisiti di "esplicita univocità" per cui possa da esso dedursi la manifestazione di una volontà dissenziente. All'opposto, il concreto utilizzo di uomini e mezzi da parte del capo mandamento, costituisce comportamento attivo, talmente esplicito ed

univoco, da potersene dedurre, in modo certo, la manifestazione di una volontà consenziente (consenso tacito).

Va richiamato, come già sopra detto, che alla strage di Capaci ha pure partecipato il Rampulla, il quale, come è stato dimostrato, era ancora legato da vincoli di subordinazione al Farinella nonostante fosse transitato nel clan catanese diretto dal Santapaola.

3)

In base all'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali non può certo definirsi "*genericamente adesiva*" (loc. cit.pag. 703) la frase di compiacimento e di "messa a disposizione" pronunciata dal Farinella durante il suo colloquio ad Altofonte con il Brusca (v. amplius supra ed in particolare la posizione del Farinella, trattata in riferimento alla strage di Capaci, retro Parte quinta, capitolo secondo).

4)

E' irrilevante che il Farinella non figurasse quale imputato nel maxi processo. Si è già detto che: a) L'esito negativo del maxi processo implicava effetti devastanti per Cosa Nostra, a motivo del modo in cui veniva ad essere configurata la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice. Infatti veniva ad essere riconosciuta, con l' autorità derivante da una pronuncia della Corte di legittimità, l' esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti.

Si trattava di una decisione che prescindeva dalla "personale" posizione processuale dei singoli imputati e che, incidendo sulla struttura dell'intera organizzazione e sui criteri di affermazione della responsabilità penale, avrebbe avuto effetti dirompenti non solo sui delitti già commessi ma anche per quelli di futura realizzazione; b) Onde evitare una siffatta statuizione il Riina si era impegnato in modo spasmodico per ottenere un esito favorevole della decisione e, nella previsione di un suo esito negativo, aveva, in modo parimenti spasmodico, coinvolto la Commissione Regionale attraverso numerose riunioni e poi aveva anche coinvolto la Commissione Provinciale, onde approntare quella cruenta reazione culminata nella delibera di adozione del piano stragista, cui è stata data immediata esecuzione mediante l' uccisione di numerosi dei personaggi eccellenti ivi previsti.

Il Farinella pertanto, quale componente della Commissione Provinciale, con ruolo di capo mandamento, aveva interesse all'esito positivo del maxi processo, a prescindere dal suo personale coinvolgimento, come pure aveva motivo, una volta intervenuta la decisione negativa, a prestare il proprio assenso alla delibera di adozione del piano stragista nel quale era confluita la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino (e Falcone).

V – Il rigetto dei motivi di appello

Le considerazioni sopra svolte (supra n. III) inerenti alle valutazioni effettuate dal giudice di rinvio in conformità a quanto demandatogli dalla

Spedro

Corte di legittimità, determinano il consequenziale rigetto di tutti i motivi di appello che confliggono con tali valutazioni. Specie evidenziandosi che è stato anche tenuto conto di quegli ulteriori motivi ritenuti rilevanti dalla stessa Corte di Cassazione per l'accoglimento del relativo ricorso. Per cui non più rilevano le obiezioni concernenti la mancata informativa, l' omessa prestazione di assenso, la mancata partecipazione alle riunioni ristrette, ecc.

Comunque ad abundantiam va qui di seguito rilevato che:

a) Non si è fatto scaturire, recta via, una responsabilità fondata esclusivamente sul ruolo ricoperto dall'imputato quale componente della Commissione Provinciale. La responsabilità è stata infatti affermata: a) sulla base di una specifica duplice prova indiziaria, analiticamente già esposta; b) e sulla base di ulteriori elementi attinenti alla peculiare posizione del Farinella. Da tale "*complessivo e convergente risultato probatorio*", è conseguita la dimostrazione dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, confluita nel piano stragista.

b) L' imputato deve rispondere a titolo di concorso morale e non già di diretto partecipe, per cui **è** irrilevante che il Brusca ed il Cancemi non ne abbiano indicato la presenza, unitamente al Riina al Biondino al La Barbera ed al Ganci, nel corso delle riunioni ristrette da loro rispettivamente riferite (febbraio/marzo 1992).

c) E' stato dimostrato (v. retro Parte quarta, Capitoli secondo e quarto) che: a) nonostante la posizione egemone del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di "modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di "convincimento e persuasione", ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

Va aggiunto che l'assenso manifestato da ciascuno dei presenti o fatto pervenire dagli assenti e dai detenuti, ha in ogni caso costituito un contributo apprezzabile al rafforzamento del proposito criminoso manifestato dal Riina e dagli altri deliberanti. Non rileva quindi sostenere che anche se l'imputato avesse manifestato il proprio dissenso all' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, il Riina e gli altri deliberanti avrebbero comunque approvato la decisione di morte a carico dei due magistrati.

d) Nessuna critica è stata rivolta dalle due sentenze della Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alla

Sperlo

presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono stati disattesi dalle due citate sentenze e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio.

In effetti tutte le dichiarazioni collaborative riportate si sono rilevate autonome e contrassegnate da significativi dati di originalità, descrivendo fatti e comportamenti attinenti a diversi contesti temporali, propri della conoscenza di ogni singolo dichiarante e non anche dell'altro.

In particolare la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, ha espressamente affermato che " ...i criteri di valutazione delle dichiarazioni collaborative dei pentiti, con specifico riferimento alla fattispecie delle chiamate in correità, sono quelli *correttamente enunciati nella sentenza impugnata* (pag. 112)" ed ha aggiunto che " ... dall'applicazione di tali principi *non risulta che, di massima, si sia discostata* la sentenza impugnata" (pag. 115).

e) Non si può configurare il delitto di omicidio in luogo di quello di strage. In proposito va operato il rinvio alle considerazioni svolte con riferimento alla posizione dell' imputato Buscemi Salvatore (v. capitolo terzo, la posizione dei tale imputato, punto n. V).

f) Le istanze di rinnovazione dibattimentale proposte nel pregresso giudizio di appello, vanno rigettate per le condivisibili considerazioni già espres-

Spello

se nella relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate.

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va comunque aggiunto, ad abundantiam, che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da entrambe le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel presente giudizio "riunito" la rinnovazione dibattimentale è stata regolata dall'ordinanza adottata all'udienza del 3 ottobre 2003, il cui contenuto va qui confermato.

g) E' irrilevante la circostanza che il Farinella sia stato assolto dall'omicidio dell'on.le Lima . In proposito è sufficiente richiamare le analitiche considerazioni già svolte (retro, Parte seconda, Capitolo primo, Sezione seconda, paragrafo n. 6) con cui sono state chiarite le ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato. Qui basti ricordare che ciascun delitto ha costituito oggetto di un "separato" processo, contrassegnato da una valutazione giudiziale "autonoma" e caratterizzato da un "proprio" materiale probatorio. Emblematico è il caso

dell'imputato Giuffrè, che è stato assolto dall' omicidio dell'on.le Lima. Poi, in prosieguo di tempo, è intervenuta la sua collaborazione e quindi, nel presente giudizio di rinvio, le dichiarazioni del Giuffrè hanno assunto valore confessorio in ordine alla sua partecipazione all' adozione del piano stragista adottato nel corso della riunione degli "auguri" di fine anno 1991 in cui venne anche decisa l'uccisione dell' on.le Lima (oltre a quella dei giudici Falcone e Borsellino). Delitto questo, dal quale, come detto, l'imputato è stato prosciolto per carenze probatorie nei suoi confronti, mentre poi, lo stesso Giuffrè, ha confessato di avervi assentito nella su indicata riunione degli "auguri" di fine anno 1991.

Siffatta "contraddittorietà" non è certo idonea a contestare l' affermata "unitarietà" decisionale del piano stragista, ma, come già detto, costituisce l' evidente conseguenza del fatto che i vari delitti ivi deliberati e poi realizzati hanno costituito oggetto di "autonomi e separati" processi. Di tale situazione ne ha dato atto la sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio –dalla quale scaturisce il presente giudizio di rinvio- con cui, nell'esaminare la posizione del Giuffrè, ha affermato l' irrilevanza del suo proscioglimento per l'omicidio Lima in quanto "*pronunziato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale*".

h) La difesa ha esaminato in modo unitario la posizione dell'imputato con riferimento anche alla strage di Capaci e pertanto va operato l'integrale rinvio alle considerazioni svolte in precedenza in quella sede di trattazione

e che debbono intendersi qui riportate (v. retro, Parte quinta, Capitolo secondo, la posizione dell'imputato Farinella).

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Farinella, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VI - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Farinella Giuseppe in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di via D'Amelio in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

GANCI STEFANO

Con riferimento specifico alla strage di Via D'Amelio, l'imputato è stato condannato alla pena dell'ergastolo con la sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta, ridotta alla pena di anni trenta di reclusione (con la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione con i vari reati contestati) dalla sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta annullata dalla sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I- Il parziale annullamento della Cassazione ed i compiti devoluti al giudice di rinvio

La Corte ha ritenuto fondate le censure sollevate dall'imputato alla sentenza di secondo grado ed ha fissato i compiti devoluti al giudice di rinvio.

E' stato in fatti rilevato che:

"*Quanto al concorso in strage, la Corte d'Assise d'Appello s'è basata sulle dichiarazioni di Antonino Galliano, ritenendole riscontrate da quelle*

di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi e dai tabulati telefonici. Ha perciò ritenuto accertato che Stefano Ganci ha partecipato al pattugliamento il 19 luglio 1992 in sostituzione di Antonino Galliano, il quale, con la scusa di dover essere sul posto in lavoro, aveva declinato l'incarico che Raffaele Ganci gli aveva originariamente affidato insieme al figlio Domenico.

"Risulta peraltro che il Galliano, nelle sue prime dichiarazioni del 17 aprile 1997, aveva assunto lui il ruolo che aveva poi attribuito a Stefano e, solo dopo aver chiesto la riapertura del verbale, la sera della stessa giornata ha sostenuto che tutto ciò di cui s'era accusato doveva riferirsi a Stefano, dato che, come s'è già ricordato, all'ultimo momento egli aveva addotto un pretesto a Domenico, il quale allora aveva chiamato il fratello Stefano a partecipare all'operazione. La versione autoaccusatoria era dovuta al fatto che all'inizio il collaborante intendeva proteggere Stefano che aveva perso il padre ed era ammalato di epilessia.

"Ora alla Corte territoriale era stato rappresentato che il Galliano risultava abituale pedinatore in vari crimini (strage di Capaci, omicidio Insalaco, omicidio Albanese); e soprattutto che lo stesso, nonostante il proclamato scrupolo morale, aveva sei mesi prima delle dichiarazioni del 17 aprile già coinvolto Stefano Ganci (poi assolto) nell'omicidio Albanese e che, anche in relazione a questa accusa, egli aveva detto che in un primo momento il ruolo di accompagnatore era stato affidato a lui e che egli se ne era liberato conr un pretesto.

"Per superare questi rilievi il giudice d'appello ha osservato che le obiezioni dedotte rappresentano una circostanza marginale nell'economia generale del racconto, poiché da un lato le dichiarazioni del Galliano – nella versione conclusiva – non offrono il fianco a censure sul piano della coerenza mentre, d'altro canto, molti e consistenti sono gli elementi di prova di carattere oggettivo che accreditano la ricostruzione effettuata dal collaborante e confermata nel dibattimento.

"Ritiene tuttavia questa Corte che tale argomentazione da un lato ecceda l'ordinaria ragionevolezza e dall'altro si fondi su un'interpretazione non plausibile delle risultanze ulteriori.

"Nonostante la coerenza della versione conclusiva (qualificazione in sé neutra perché per darle una valenza probatoria si sarebbe dovuto dire quali coerenze invece presentava quella originaria), non può non inquietare che il dichiarante si sia proclamato moralmente obbligato verso Stefano, quando già sei mesi prima lo aveva ingiustamente accusato, e dovrebbe ulteriormente indurre a riflessione che la nuova accusa si dimostri una riproduzione di quella precedente, in quanto anche in quell'occasione il Galliano sarebbe stato sostituito all'ultimo momento da Stefano, dopo aver addotto un pretesto. Né si è esplorata la plausibilità, agli occhi di Domenico, della scusa che si dice essergli stata rappresentata: lo stesso dichiarante assume che gli impegni di lavoro sono irrilevanti rispetto a quelli "societari" e la fungibilità del ruolo assegnatogli è stata data per scontata

nella sentenza, non considerandosi che lo stesso Galliano aveva ricordato di aver svolto poco tempo prima vari pedinamenti del giudice Borsellino, conoscendone ormai le abitudini (cfr. p. 966).

"*Quanto poi agli elementi di prova di carattere oggettivo, se con questi si allude ai dati risultanti dai tabulati, è certo che l'utenza intestata a Stefano la mattina del 19 luglio s'è messa in contatto con quella di Cannella, ma le chiamate che appaiono fatte in quelle ore sono suscettibili, in ragione delle altre utenze ricercate e dell'originario assunto autoaccusatorio del Galliano, anche di una lettura tale da far concludere che l'apparecchio non era nelle mani del ricorrente.*

"*Se si ritengono poi oggettivi gli elementi deducibili dalle dichiarazioni degli altri collaboranti, va detto che il ricordo del Brusca attesta solo che Stefano sapeva che il Cancemi aveva partecipato al brindisi in casa Priolo, ma non (come invece la sentenza assume) che lo stesso Stefano fosse presente a quel brindisi. Infatti, a Brusca che gli chiedeva se Cancemi poteva riferire agli inquirenti qualcosa della strage, il ricorrente ha risposto "non era lì a brindare?" e da ciò il giudice d'appello ha tratto la convinzione della presenza di Stefano in casa Priolo. Ma è evidentemente arbitrario inferire dalla frase "non era lì a brindare?" (anche se assume il senso: "ma come non sapete che era lì a brindare?") la certezza del fatto che chi la pronunzia era sempre nel luogo in cui qualcuno brindava, essendo solo*

Sprelle

certo che chi la dice è informato del fatto che in quel luogo quel qualcuno ha brindato.

"La narrazione del Cancemi è per lo stesso giudice d'appello incerta (cfr. p. 998, anzi il collaborante in un primo tempo aveva sostenuto che il Galliano aveva svolto il ruolo di pedinatore) e non può certo ricevere elementi di conferma da ciò che il Brusca ha raccontato.

"Resta allora, quale punto fermo, che il telefonino di Stefano fu impiegato nell'esecuzione della strage. La circostanza, valorizzata in primo grado, sarà valutata in sede di rinvio, dove si accerterà se corrisponde al vero che, nella sua prima versione dei fatti (quella autoaccusatoria), il Galliano aveva sostenuto che Domenico Ganci quella mattina gli aveva consegnato il cellulare di Stefano" (pagg. 6 e 7).

III - La valutazione del giudice di rinvio

Per dare risposta immediata al quesito posto dalla Corte di Cassazione va evidenziato come in realtà corrisponda al vero che il Galliano, nella sua prima versione dei fatti in cui si è accusato della partecipazione alla strage, abbia sostenuto che Domenico Ganci la mattina del 19 luglio 1992 gli aveva consegnato il telefono cellulare di Stefano Ganci. Infatti, dal verbale delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Caltanissetta il 17 aprile 1997 (verbale acquisito agli atti del processo dalla Corte di Assise di Caltanissetta all' udienza del primo luglio 1998) risulta che il Galliano, nelle sue pri-

me dichiarazioni, iniziate alle ore 16,30, ha riferito che la mattina dell'attentato al giudice Borsellino ricevette da Domenico Ganci un telefono cellulare (pag. 39) che poi risultò essere di proprietà di Stefano Ganci. Circostanza, questa, ora acquisita agli atti in modo pacifico e ricordata anche nel ricorso per Cassazione proposto dall'imputato (pag. 10).

Il Galliano, però, lo stesso giorno, il 17 aprile 1997, alle ore 20,15, ha modificato le precedenti dichiarazioni. Ha precisato che quanto prima riferito lo aveva saputo da Mimmo Ganci, il quale aveva agito con il fratello Stefano. Ha aggiunto che il pedinamento e le telefonate, di cui si era prima accusato, erano state in realtà compiute da Stefano Ganci.

Le discordanti dichiarazioni del Galliano potrebbero fare sorgere perplessità sulla sua attendibilità, ma al riguardo vanno richiamate le condivisibili argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado, da intendersi qui integralmente trascritte, con cui è stata data adeguata motivazione in ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni del Galliano "successive" a quella originaria.

Invero tali "successive" dichiarazioni, effettuate in sede di esame e di controesame, non si sono mai discostate da quelle rese la sera del 17 aprile 1997.

Anche nel presente giudizio di rinvio il Galliano, all' udienza del 6 febbraio 2004, ha confermato, ancora una volta, che i cugini Stefano e Mimmo avevano pedinato l'autovettura del giudice Borsellino utilizzando il loro te-

lefono cellulare e che erano poi andati a trovarlo in Banca, poco prima dell' attentato, dicendo che da lì a poco avrebbe sentito l'esplosione (Galliano in particolare riferisce che Stefano Ganci gli disse: <<sentiti 'u botto'>>). Ha anche confermato che lo Stefano cercò di mettersi in contatto con lui quella mattina del 19 luglio, telefonandogli presso la Banca dove prestava servizio di vigilanza.

La partecipazione dell'imputato Ganci alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio risulta fondata su ulteriori elementi di prova che comunque prescindono da un eventuale riscontro confermativo costituito dalle superiori dichiarazioni accusatorie del Galliano. In particolare.

1)

Nel presente giudizio di rinvio, all'udienza del 23 gennaio 2004, il collaborante Brusca Giovanni ha dichiarato di non sapere se Ganci Stefano abbia partecipato alla decisione o alla esecuzione della strage finalizzata all'uccisione del giudice Borsellino, ma ha riferito che il Ganci era presente ad un brindisi fatto poco dopo la strage e a cui era presente anche Cancemi Salvatore (ora collaborante).

In passato le dichiarazioni del Brusca non erano state, forse, sufficientemente chiare a questo proposito, tanto che la Corte di Cassazione ha rilevato che "*il ricordo di Brusca attesta solo che Stefano sapeva che il Cancemi aveva partecipato al brindisi a casa Priolo, ma non che lo stesso Stefano fosse presente a quel brindisi. Infatti a Brusca che gli chiedeva se Cance-*

mi poteva riferire agli inquirenti qualcosa della strage, il ricorrente ha risposto <<non era lì a brindare?>> e da ciò il giudice di appello ha tratto la convinzione della presenza di Stefano in casa Priolo. Ma è evidentemente arbitrario inferire dalla frase <<non era lì a brindare?>>, (anche se assume il senso << ma come, non sapete che era lì a brindare?>>) la certezza del fatto che chi la pronunzia era presente nel luogo in cui qualcuno brindava, essendo solo certo che chi la dice è informato del fatto che in quel luogo quel qualcuno ha brindato".

Il Brusca, alla su indicata udienza del 23 gennaio 2004, ha chiarito in modo inequivoco il suo ricordo su questo particolare. Il Procuratore Generale gli ha chiesto: "*....quindi il Ganci ha fatto riferimento ad un brindisi a cui lui stesso aveva partecipato?*"; il collaborante ha risposto: "*precisamente*".

In sede di controesame il Brusca ha ribadito che il significato della risposta di Ganci era quello che lui ha riferito, e cioè che Cancemi era presente al brindisi a cui anche esso Ganci era presente.

Questa partecipazione al brindisi, effettuato nel pomeriggio della strage, è stata confermata dal Cancemi il quale, alla stessa udienza del 23 gennaio 2004, ha riferito che Ganci Stefano venne a casa Priolo, dove si fece il brindisi in questione. All'udienza successiva, del 24 gennaio 2004, il Cancemi ha ribadito questo suo ricordo e, a domanda del giudice a latere Con-

sigliere Spanto, ha precisato che quando Ganci Stefano è giunto a casa Priolo era forse in compagnia del Galliano.

2)

Ulteriore e concreto riscontro alle convergenti dichiarazioni accusatorie del Brusca e del Cancemi proviene dal dato certo ed inequivocabile che consiste nell'uso del telefono cellulare di Ganci Stefano durante le fasi esecutive della strage.

In proposito va rilevato che:

a) L' imputato non ha mai contestato la disponibilità del telefono cellulare in questione, a lui intestato, né ha fornito in modo convincente una spiegazione alternativa a quella accusatoria nei suoi confronti. Tutta la sua Difesa è stata incentrata nel sopravvalutare la prima versione autoaccusatoria fornita dal Galliano e, quindi, nel prospettare tutta una serie di ragioni, o meglio di ipotesi, che giustificherebbero le telefonate effettate dal suo telefono che, secondo la tesi difensiva, sarebbe stato nelle mani del Galliano e da costui utilizzato. Sono state quindi ipotizzate diverse spiegazioni di quelle telefonate, ma tali ipotesi non sono sufficienti per superare il dato certo e incontestato secondo cui il telefono cellulare apparteneva a Stefano Ganci, era a lui intestato ed era nella sua disponibilità.

b) Non risulta in alcun modo chiaro, anche nella prospettiva della Difesa del Ganci, perché mai Ganci Stefano avrebbe dovuto dare il proprio telefo-

no al fratello Mimmo Ganci ed ancora perché mai quest'ultimo avrebbe dovuto poi consegnare al Galliano il telefono di suo fratello Stefano.

Tanto è sufficiente ad ulteriormente comprovare la responsabilità partecipativa dell'imputato Ganci Stefano in ordine alla strage in esame, a prescindere dalle dichiarazioni accusatorie del Galliano.

Solo ad abundantiam va aggiunto che le risultanze processuali concernenti le telefonate effettuate dal telefono cellulare di Ganci Stefano sono compatibili con la versione (accusatoria) dei fatti riferita dal Galliano e sono compatibili, soprattutto, con il ruolo svolto dallo Stefano (in seguito alla "defezione" del Galliano) di pattugliare la strada e di controllare l'itinerario di possibile percorrenza dell' autovettura con a bordo il giudice Borsellino; compito, questo, da svolgere unitamente al fratello Ganci Domenico.

In proposito è sufficiente il richiamo alle analitiche argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado sulla strage in esame, qui di seguito testualmente riportate (v. sentenza, da pag. 983).

"Il dato oggettivo di riscontro alle dichiarazioni del GALLIANO, nei termini richiesti dall'art. 192 comma III cpp, emerge inconfutabilmente dalle risultanze del tabulato telefonico ampiamente descritte dal M.llo DE GREGORIO (f.36 30-6-99) e che si collocano cronologicamente in modo del tutto compatibile con i movimenti operativi resisi necessari a seguito del cambio di programma del dott. BORSELLINO.

"Il dato proveniente dal tabulato e relativo al complesso delle telefonate verificatesi quel giorno è così riassumibile:

1- ore 00.23	FERRANTE	- CANNELLA
2- ore 07.19	GANCI STEFANO	- GALLIANO Sicilcassa
3- ore 07.36	FERRANTE	- CANNELLA
4- ore 09.01	GANCI STEFANO	- GALLIANO Suocera
5- ore 09.37	GANCI DOMENICO	- CANNELLA
6- ore 09.46	FERRANTE	- CANNELLA
7- ore 09.49	GANCI STEFANO	- CANNELLA
8- ore 15.38	GANCI DOMENICO	- CANNELLA
9- ore 16.52	FERRANTE	- CANNELLA
10- ore 17.11	CANNELLA	- CANNISTRARO

"L'esame di tale risultanza istruttoria documentale, conferma innanzi tutto la versione del GALLIANO sui tentativi posti in essere dal cugino di rintracciarlo (tel n. 2 e 4).

"Dalle telefonate n. 5), 7) e 8) scaturisce poi, all'evidenza, un riscontro decisivo in ordine allo svolgimento, da parte dell'appellante, del ruolo di accompagnatore del fratello Domenico con il compito di pattugliare e tenere i contatti telefonici con gli altri gruppi.

"In particolare la telefonata n. 7 delle **9.49**, indirizzata, al pari di quella n.5 delle **9.37**, all'utenza del CANNELLA, non può che interpretarsi come

"controrordine" a seguito dell'accertato cambio di programma del dott. BORSELLINO, direttosi al mare anziché in via d'Amelio, dopo essere uscito di casa all'ora indicata dalla vedova Agnese PIRAINO.

"Tra le due telefonate se ne era infatti inserita una terza, la n. 6, questa volta effettuata alle **9.46** dal FERRANTE il quale, con un'operazione poi definitivamente ripetuta alle 16.52, aveva allertato una prima volta il CANNELLA.

"Analogamente a quanto sostenuto in ordine alla posizione proprio del CANNELLA, il dato oggettivo costituito dall'esecuzione della telefonata delle 9.49, direttamente funzionale all' esecuzione della strage, costituisce un indiscutibile riscontro alle dichiarazioni del GALLIANO non avendo il GANCI contestato la disponibilità del cellulare ed avendo omesso di fornire sul punto qualsiasi spiegazione in termini alternativi".

Superfluo qui richiamare che il Cannella è stato condannato, con sentenza definitiva, per la strage di via D'Amelio.

E' dunque evidente, vale ribadirlo, che, a prescindere dalle dichiarazioni accusatorie del Galliano, la specifica tipologia delle telefonate sopra riportate risulta essere del tutto compatibile con l'effettiva partecipazione del Ganci (e del fratello Mimmo) alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio e costituisce quindi valido riscontro alle concordi dichiarazioni del Brusca e del Cancemi ,i quali hanno riferito in merito alla presenza

dell'imputato alla riunione del brindisi di festeggiamento per l' avvenuto esito positivo della strage in esame.

3)

Di consistente rilievo è la circostanza che Ganci Raffaele è stato capo del mandamento Della Noce e che, dopo il suo arresto, il ruolo di sostituto è stato assunto dal figlio Ganci Stefano, come ha riferito anche da Ganci Calogero, suo fratello, divenuto collaborante. Infatti anche i fratelli di Stefano, Domenico e Calogero, erano inseriti nell' organizzazione mafiosa.

Di altrettanto rilievo è l'ulteriore circostanza che il mandamento Della Noce ha dato un contributo notevole alla fase deliberativa ed esecutiva della strage di via D'Amelio, come è stato più volte ricordato nelle sentenze di primo e di secondo grado.

In proposito Ganci Calogero, sia nel processo di appello all'udienza del 16 ottobre 1998 e sia nel presente processo di rinvio all'udienza del 3 dicembre 2003, pur non affermando in modo positivo non ha tuttavia escluso la partecipazione del proprio fratello Stefano alla fase esecutiva della strage in esame.

Va inoltre ricordato, come risulta dalla requisitoria del Procuratore Generale dott. Patanè (v. memoria 12 aprile 2006, pagg. 266 e 267) che Ganci Stefano è soggetto inserito nella organizzazione mafiosa. E' stato condannato, con sentenza definitiva, dalla Corte d'Appello di Palermo del 20 gennaio 1996, per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. (alla pena di anni tre e me-

Spete

si otto di reclusione) e, successivamente, con decreto della stessa Corte di Appello del 9 dicembre 1996, è stato sottoposto, ai sensi della legge antimafia, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (per la durata di anni tre e mesi sei, con l'obbligo di versare una cauzione). Ha riportato condanna anche per detenzione illegale di armi e munizioni ed inoltre, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 20 settembre 2002, definitiva, è stato condannato alla pena dell'ergastolo per un omicidio volontario commesso nel 1986.

E, dunque, il curriculum delinquenziale di Ganci Stefano e la sua collocazione nell' ambito di "Cosa Nostra" palermitana, ulteriormente avvalorano gli elementi di responsabilità a suo carico, costituiti dalle convergenti dichiarazioni accusatorie del Cancemi e del Brusca (supra an.1), nonché dai sicuri riscontri dimostrativi che l'imputato ebbe ad utilizzare il proprio cellulare durante lo svolgimento della fase esecutiva della strage di via D'Amelio (supra n. 2).

4)

In definitiva.

a) Le dichiarazioni dei collaboranti Brusca e Cancemi, quali risultano dal presente giudizio di rinvio, convergono, in modo sicuro, nell'affermare che l'imputato era presente alla riunione avvenuta in casa Priolo in seguito alla strage, per festeggiarne con un brindisi l'esito positivo (supra n.1).

Spedo

La circostanza è di fondamentale importanza in quanto prova in modo incontrovertibile che Ganci Stefano, in tanto aveva titolo per presenziare al su indicato brindisi in quanto aveva prima partecipato alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

b) Ulteriore e concreto riscontro alle convergenti dichiarazioni accusatorie del Brusca e del Cancemi proviene dal dato certo ed inequivocabile che consiste nell'uso del telefono cellulare di Ganci Stefano durante le fasi esecutive della strage. Non risulta in proposito alcun elemento da cui potersi dedurre il fondato motivo per il quale il Ganci avrebbe dovuto cedere il proprio telefono, lasciandolo nella "esclusiva" disponibilità di terze persone che ne avrebbero fatto uso, a sua insaputa, per la concreta realizzazione della strage. All' opposto, le risultanze processuali confermano che le telefonate effettuate il 19 luglio del 1992 sono ben compatibili con la diretta e personale disponibilità del cellulare da parte del Ganci e con il relativo utilizzo durante l' effettuazione della strage di via D'Amelio (supra n.2).

c) Peraltro la partecipazione dell'imputato Ganci Stefano alla su indicata strage si pone in perfetta coerenza con il notevole contributo prestato alla relativa realizzazione dal mandamento Della Noce di cui era capo il di lui genitore Ganci Raffaele. Del resto Ganci Calogero, nel presente processo di rinvio (udienza del 3 dicembre 2003), pur non affermando in modo positivo non ha tuttavia escluso la partecipazione del proprio fratello Stefano alla fase esecutiva della strage in esame (supra n.3).

Dal su indicato carico probatorio nei confronti dell' imputato ne discende che la relativa responsabilità risulta affermata in base ad elementi che prescindono dalle dichiarazioni accusatorie provenienti dal Galliano e da costui persistentemente confermate nei vari gradi del giudizio ivi compreso quello attuale di rinvio.

Per cui tali dichiarazioni vengono solo ad aggiungersi, ad abundantiam, al già consistente carico probatorio su cui si fonda il giudizio di responsabilità di Ganci Stefano.

Va anzi aggiunto che non si sarebbe potuto pervenire ad un giudizio assolutorio del Ganci nemmeno ove il Galliano avesse persistito nella sua originaria versione autoaccusatoria, che sarebbe stata vanificata: a) dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti Brusca e Cancemi dalle quali risulta, nel presente giudizio di rinvio, la sicura presenza di Ganci Stefano alla riunione in casa Priolo per il brindisi di festeggiamento all'esito positivo della strage; b) dall' oggettivo riscontro che attesta la diretta e personale disponibilità del Ganci in merito all'uso del cellulare impiegato durante l' effettuazione della su indicata strage; c) dall' appartenenza di Ganci Stefano al mandamento Della Noce, diretto dal padre Raffaele, che ha dato un consistente contributo per l'esito positivo della strage in esame.

IV - I motivi di appello ed il relativo rigetto

I motivi di appello sono stati prevalentemente incentrati a contestare: la validità delle dichiarazioni accusatorie del Galliano, le risultanze dei tabulati telefonici del cellulare intestato all' imputato, la partecipazione dello stesso al brindisi in casa Priolo. E' stato infatti rilevato che:

a) Il Galliano, non riscontrato, aveva più volte modificato la sua versione dei fatti. Aveva già accusato Ganci Stefano per altro delitto (Albanese) per il quale invece era stato assolto. Il collaborante nella prima dichiarazione del 17 aprile 1997, l'unica da ritenere credibile, aveva riferito particolari conoscibili solo a chi era stato presente agli appostamenti. Cancemi aveva riferito che Mimmo Ganci era andato a casa di Priolo prima di Ferrante un'ora e mezza prima dell' attentato, quindi Galliano era stato smentito quando aveva detto che i due fratelli erano andati a trovarlo sul posto di lavoro dicendogli "sentiti il botto". Ed ancora il Galliano era stato smentito circa la cessata disponibilità dell'autovettura Fiat Uno (in realtà ceduta alla sorella e pertanto comunque utilizzabile dallo stesso) mentre Cancemi aveva dichiarato che quel giorno Galliano aveva una Fiat Uno.

b) L' esame dei tabulati dimostravano che il giorno 19 luglio1992 il telefono di Stefano Ganci era in possesso di Galliano, come dallo stesso affermato nelle sue prime dichiarazioni poi ritrattate.

c) Le deposizioni dei collaboranti sulla partecipazione dell'imputato al brindisi a casa Priolo non erano riscontrate. Ganci Stefano nel parlare con

Brusca del brindisi si era riferito alla presenza di Cancemi quel pomeriggio e non alla propria.

Per il rigetto dei su indicati motivi è sufficiente il rinvio alle argomentazioni sopra svolte (supra n. III) che in questa sede sarebbe ripetitivo riportare.

Con ulteriori motivi la Difesa ha rilevato che:

1) E' importante la telefonata effettuata dal cellulare di Ganci Stefano alle 12,27 ed indirizzata al numero fisso dell' abitazione dell'imputato. Tanto dimostra che il cellulare non era in possesso del Ganci il quale viveva da solo e dunque non aveva senso telefonare alla propria abitazione sapendo che non avrebbe risposto nessuno.

Sub 1) Va opposto che non è stata data la prova che l'imputato vivesse da solo e, comunque, è anche possibile che alle 12,27 vi poteva essere momentaneamente qualcuno nell'abitazione, come ad esempio la convivente del Ganci il quale ha cercato di rintracciarla, immediatamente dopo, chiamandola a casa della madre alle ore 12,41.

2) Il Galliano non poteva opporre il proprio rifiuto alla richiesta con cui Ganci Raffaele gli aveva affidato il compito, insieme al figlio Domenico, di partecipare al pattugliamento il giorno della strage.

Sub 2) Va rilevato che Galliano aveva declinato l'incarico adducendo, come scusa, il fatto di dovere essere sul posto di lavoro, in Banca. Tale scusa appare sia plausibile, poiché se è vero, come ha detto lo stesso Galliano,

che gli impegni derivanti dall'appartenenza all'organizzazione mafiosa dovevano avere prevalenza su quelli personali o familiari, è anche vero che l'impegno lavorativo in Banca doveva risultare non eludibile, anche agli occhi degli altri affilati e, peraltro, una sostituzione proprio il giorno della strage poteva dimostrarsi sospetta nel corso di successive indagini. Nella realtà la sostituzione del turno è avvenuta e comunque nel pomeriggio di quel 19 luglio, quando vi fu l'attentato, il Galliano si trovava in Banca.

3) Il Ferrante ha escluso la presenza del Ganci al brindisi di festeggiamento in casa Priolo.

Sub 3) Non contrasta con quanto concordemente riferito dai due collaboranti Brusca e Cancemi la deposizione del Ferrante, il quale, pur dichiarando di avere visto al brindisi Domenico Ganci ma non Stefano ha tuttavia precisato di essere andato via tra i primi. Per cui è fondato affermare che il Ganci è arrivato dopo del Ferrante ed è stato quindi notato dal Cancemi ancora presente.

4) Il Cancemi, all'udienza del 24 gennaio 2004 ha dichiarato che la mattina del 19 luglio, durante gli appostamenti, vide Galliano nella piazzetta e Ganci Raffaele che si trovava in auto con esso Cancemi, per cui scese dall'auto e si avvicinò al Galliano per scambiare qualche parola. Questa indicazione che proviene da Cancemi viene a confermare la prima versione autoaccusatoria fornita dal Galliano circa la sua partecipazione all'attività di pattugliamento.

Spato

Sub 4) La superiore deduzione è irrilevante. Infatti anche a volere ammettere la presenza del Galliano durante gli appostamenti, rimane comunque ferma la responsabilità del Ganci che, nel presente giudizio di rinvio, è stata fondata su elementi probatori "autonomi" rispetto alle dichiarazioni accusatorie del Galliano.

E' pertanto solo ad abundantiam che vanno richiamate le condivisibili e puntuali argomentazioni di replica contenute nella memoria 12 aprile 2006 del Procuratore Generale dott. Patanè (pagg. 270-272).

"Va osservato che la presenza di Galliano all'ultima fase esecutiva della strage, e in particolare, alla attività di pattugliamento nel giorno della strage, non viene riferita da altri collaboranti ed inoltre il Cancemi che all'udienza del 24 gennaio 2004, si è mostrato certo della presenza di Galliano nella piazzetta, quando era stato sentito all'udienza del 4 giugno 2001, nel processo di appello del "Borsellino ter", aveva dichiarato di aver visto da lontano e di spalle, la persona con cui aveva parlato Ganci Raffaele e da costui aveva saputo che quella persona era il Galliano, come evidenzia anche la sentenza di appello (pag. 999).

"Al riguardo è opportuno esaminare il citato verbale del 4 giugno 2001 (pagg. 78 – 82): Cancemi Salvatore riferisce che "Mimmo doveva dare il via a quelli che erano in via D'Amelio". Gli si chiede: "Mimmo Ganci era a piedi, quando lei arrivò nella zona davanti al Palazzo, diciamo, dove c'era il Dott. Borsellino, dove abitava il Dott. Borsellino? Mimmo Ganci lei lo

vide a piedi, all'angolo?", Cancemi risponde: "sì, lui era a piedi nell'angolo di questa stradina". Gli si chiede: "ed era solo?", "sì – dice – l'ho visto da solo". Il Procuratore Generale chiede: "senta, lei lo sa con chi era arrivato Mimmo Ganci in quell'angolo, in quella stradina?" e Cancemi risponde: "no, guardi, io le posso dire questo, e lo dirò sempre, quando io sono arrivato con Ganci Raffaele nella zona vicino al Dott. Borsellino, lui è sceso dalla macchina, – lui, Ganci Raffaele, e c'era una macchina posteggiata. Lui mi disse che c'era Nino Galliano, che c'era posteggiato là Nino Galliano, quindi ha parlato con Nino Galliano e poi noi ce ne siamo andati". Il Procuratore Generale chiede ancora: "aspetti, lei Nino Galliano lo ha visto, oppure fu Ganci Raffaele a dirle <<nella macchina c'è Nino Galliano?>>, Cancemi risponde: "no, è stato lui, Ganci Raffaele, mi disse c'è Ninuzzo, usando la parola diminutiva, c'è Ninuzzo fermo là". Quindi, il Presidente chiede: "no, ma il Procuratore Generale vuole sapere se lei ha visto il Ninuzzo. Il Procuratore Generale vuole sapere se lei ha visto Galliano Ninuzzo", Cancemi risponde: "io, ripeto, con tutta sincerità, non l'ho visto, diciamo, le parole che mi disse Ganci Raffaele o, se non ricordo male, diciamo, l'ho visto di dietro, diciamo così, che era posteggiato vicino a questo bar dove siamo arrivati noi". Il Procuratore Generale, ancora, chiede: "stavamo dicendo, le avevo chiesto, se lei sapeva con quale macchina, come era venuto nella zona di via Cilea, Mimmo Ganci e lei ha risposto che l'aveva visto a piedi all'angolo e, secondo lei, ma secondo la sua deduzione

Spetto

stava dicendo, Mimmo Ganci, probabilmente, era venuto con questo Nino Galliano. Lei poco fa...", Cancemi risponde: "secondo quello che mi ha detto Ganci Raffaele". Il Procuratore Generale: "ecco, lo precisi bene, questo, cioè Ganci Raffaele le di...." risponde Cancemi Salvatore "a me Ganci Raffaele mi disse che là c'era fermo Ninuzzo ed è sceso dalla macchina; io ero nella macchina con Ganci Raffaele. Io e Ganci Raffaele. Siamo arrivati in questo bar, diciamo, un po' più distante, più avanti; lui è sceso e mi disse <<c'è Ninuzzo fermò là; sto andando a parlare con Ninuzzo>> quindi, poi è mancato due minuti, così... non più di due minuti, è ritornato, ci siamo messi in macchina, io e Ganci Raffaele, abbiamo girato dal palazzo del Dott. Borsellino e in quell'angoletto, in quella stradina che io ho visto a Mimmo Ganci, io l'ho visto là a piedi, fermo là a lui". Il Presidente gli chiede: "mi scusi solo un attimo, proprio per chiarire, in via definitiva, in sostanza Ninuzzo Galliano lei non l'ha visto, ha appreso....?"; Cancemi: "no, Presidente, io ho.... di quello che mi disse Ganci Raffaele"; il Presidente chiede: "un attimino ha appreso....?"; Cancemi Salvatore riferisce: "sto andando da Ninuzzo"; il Presidente: "cioè, ha appreso da Ganci Raffaele?" e Cancemi risponde: "sì"; il Presidente: "di un colloquio con Ninuzzo, ma fisicamente non ha visto?" e Cancemi: "esattamente", il Procuratore Generale chiede: "senta, lei ha detto che ha visto questa macchina ferma, con questa persona, che ha visto di spalle, no?"; il Cancemi dice: "sì"; il

Procuratore Generale: "che Ganci Raffaele ha detto essere Nino Galliano. Si ricorda che macchina era?", eccetera.

"Dunque a fronte della certezza che il Cancemi ha mostrato all'udienza del 24 gennaio 2004, bisogna considerare che lo stesso collaborante, quando fu sentito tre anni prima, aveva riferito ricordi ben diversi e cioè che la presenza del Galliano gli era stata comunicata da Ganci Raffaele ma non era stata constatata da lui stesso che aveva visto solo da lontano e di spalle l'interlocutore del Ganci e che lui identifica nel Galliano, sulla scorta di quanto dettogli da Ganci Raffaele. I ricordi del Cancemi non sono, quindi, univoci e dato che in realtà il Galliano partecipò ad appostamenti effettuati in anni precedenti, come da lui stesso dichiarato anche all'udienza del 6 febbraio 2004, è possibile che il Cancemi abbia sovrapposto, nei suoi ricordi, episodi diversi, momenti diversi degli appostamenti effettuati nei pressi dell'abitazione del giudice Borsellino e ricordi la presenza del Galliano la mattina della strage, mentre in realtà può aver visto il Galliano in occasione di appostamenti avvenuti in altri periodi. In ogni caso risulta evidente l'imprecisione e il contrasto nelle diverse dichiarazioni del Cancemi e sulla base di siffatte dichiarazioni non si può giungere alla conclusione che sono da ritenere credibili le prime affermazioni autoaccusatorie del Galliano e, quindi, escludere la responsabilità di Ganci Stefano, che trova conferma nelle dichiarazioni di Brusca, di Cancemi e nelle telefonate partite, il giorno della strage, dal telefono dell'imputato".

V - Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Ganci Stefano in ordine ai reati per cui è processo, a titolo partecipazione nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

GIUFFRE' ANTONINO

Con riferimento specifico alla strage di Via D'Amelio, qui esaminata, Giuffrè Antonino è stato condannato in primo grado con la sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta riformata dalla sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La posizione dell'imputato, divenuto collaborante di giustizia dopo la sentenza di secondo grado, è stata già esaminata con riferimento alla strage di Capaci di cui deve anche rispondere.

Ai fini dell' affermazione della sua responsabilità valgono pertanto le stesse argomentazioni già svolte nella su indicata sede, da intendersi qui integralmente riportate (retro, Parte quinta, Capitolo secondo).

Per siffatte considerazioni deve affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Giuffrè Antonino in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di via D'Amelio in quanto l' imputato ha approvato la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino confluita nel piano stragista e realiz-

Spedo

zata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Spedo

MONTALTO GIUSEPPE

L'imputato Montalto Giuseppe deve anche rispondere della strage di Capaci ed al riguardo v. amplius retro la relativa sede di trattazione (Capitolo secondo) concernente l'analitica esposizione dei motivi con cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato in ordine a tale delitto.

Con riferimento specifico alla strage di Via D'Amelio, qui esaminata, l'imputato è stato condannato in primo grado con la sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta confermata dalla sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta in parte annullata dalla sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

I - Ruolo dell'imputato all'epoca della strage

La su indicata sentenza della Corte di Cassazione, in merito al delitto associativo contestato al Montalto, ha richiamato quella di secondo grado, precisando: "*La Corte ha ritenuto che a dispetto del suo status di latitanza, fosse stato egli a dirigere il Mandamento di Villabate, assegnato al padre*

Salvatore per la fedeltà dimostrata ai Corleonesi in sostituzione di quest'ultimo, detenuto dal 1980" (v. sent. cit. pag. 22).

Di poi respingendo il ricorso con cui l' imputato aveva sostenuto che con la sentenza impugnata non veniva nemmeno delineato in che senso il ricorrente avrebbe sostituito il padre (quale nuncius, rappresentante, portatore di una volontà autonoma?), ha affermato: "... *la sentenza adduce al riguardo numerose fonti dichiarative che attestano la presenza del Montalto nelle riunioni della cupola per decidere nel 1987 l'appoggio al P.S.I., nel 1991 la punizione dei rapinatori dei TIR, nel 1992 la vendetta per l' omicidio Spera. Lo stesso oggetto della sedute, relativo ad affari delicatissimi e riservatissimi, dimostra che vi partecipava fisicamente e rivestiva comunque una posizione di vertice nell'organizzazione, restando allora irrilevante ai fini del secondo comma dell'art. 416 bis c.p., se il ricorrente era abilitato ad esprimere una propria volontà o se doveva concertarsi con il padre detenuto*" (v. sent. cit. pagg. 22-23).

La stessa Corte di legittimità ha pure respinto il ricorso proposto da Montalto Salvatore in merito al contestato delitto relativo alla direzione del Mandamento di Villabate, osservando al riguardo: "*la sentenza ricorda come il comando del mandamento venne conferito al ricorrente, benché detenuto, e come il ricorrente durante la detenzione abbia espresso manifestazioni esterne di solidarietà mafiosa. Si tratta dunque di elementi corret-*

Spera

tamente ritenuti significativi della partecipazione associativa col ruolo attribuito" (v. sent. cit. pag. 23).

In definitiva, dunque, con autorità di giudicato, risulta oramai affermato il rispettivo ruolo di capo e di sostituto del mandamento di Villabate assunto da Montalto Salvatore e dal figlio Giuseppe, all' epoca della strage.

Ad eguale conclusione è pervenuta peraltro, anche con autorità di giudicato, la sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci (v. retro Capitolo secondo). E' dunque solo ad abundantiam che vanno richiamate le dichiarazioni collaborative assunte nel corso del presente giudizio di rinvio e che confermano i su indicati ruoli rispettivamente assegnati a Montalto Salvatore e Giuseppe (v. in proposito le relative posizioni, già trattate in riferimento alla strage di Capaci, retro Capitolo secondo).

II- L' annullamento della Cassazione

Con riferimento specifico alla strage di via D' Amelio la Corte di legittimità ha innanzi tutto riportato le argomentazioni poste a base della sentenza di appello in ordine all' affermazione di responsabilità a carico dell' imputato Montalto Giuseppe: "*Il coinvolgimento territoriale di Villabate è dimostrato dal fatto che in questa zona è avvenuto uno degli omicidi (quello di Ignazio Salvo) oggetto della strategia di attacco alle istituzioni. D'altronde sebbene il Montalto appaia assente alle riunioni di febbraio – marzo 1992, lo stesso risulta avere partecipato ad altri vertici mafiosi e nu-*

trire motivi di risentimento personale nei riguardi di Paolo Borsellino. Talchè esistono gravi, precisi e concordanti indizi che egli, invece del padre troppo difficile da raggiungere, fosse stato previamente avvertito della strage prestandovi adesione" (pagg. 22-23).

Di poi sono state richiamate le doglianze proposte dall' imputato, il quale, con unico motivo ha denunziato il vizio della motivazione: "*Non è provato alcuno dei punti in cui si articola e in particolare che Giuseppe sostituisse il padre nella commissione provinciale di cosa nostra e che questa abbia deliberato in composizione plenaria sugli omicidi "eccellenti". Tutti gli elementi addotti in ordine al primo punto si riferiscono alla posizione di Salvatore. La strage, sebbene la sentenza la dica avvenuta in un distretto territoriale non compreso nel mandamento, viene ricondotta alla competenza territoriale di Villabate. Vengono richiamate dichiarazioni di collaboranti prive di ogni rilievo. Non viene nemmeno delineato in che senso il ricorrente avrebbe sostituito il padre (quale nuncius, rappresentante, portatore di una volontà autonoma?)*" (pagg. 22-23).

Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione, ma su un punto specifico. Ovverosia sulla circostanza che nel caso di specie attinente all' imputato Montalto Giuseppe, a differenza degli altri casi relativi agli altri imputati, la Corte di secondo grado, ai fini dell'affermazione della responsabilità, non abbia richiesto "anche" la prova della partecipazione alle riunioni di maggio/giugno 1992 con cui venne anticipata l'uccisione del

giudice Borsellino. Infatti è stato precisato che: "*A differenza che negli altri casi, la responsabilità del nostro viene affermata in base ad una visione unitaria dei delitti di via D'Amelio e di quelli progettati nella discussione della strategia stragistica. Infatti la sentenza ritiene che il ricorrente abbia prestato il suo consenso alla strage del 19 luglio in quanto è dimostrato che aveva anche dato quello per l'omicidio Salvo, avvenuto il 17 settembre. Approvazione l'ultima, che risulterebbe perché il Brusca, autore dell'uccisione del Salvo, l'aveva compiuta nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, senza chiedere alcun permesso nel momento dell'esecuzione, sicuro che, a seguito del delitto, non si sarebbe avuta alcuna reazione da parte del Montalto. Ed è allora chiaro che in questo discorso è implicito che i progetti di eliminazione di Borsellino e di Salvo vennero approvati congiuntamente, in un momento che, in altra parte della decisione, viene riportato, per il Salvo, al febbraio – marzo 1992*" (pagg. 22-23).

III - I compiti devoluti al giudice di rinvio

La Corte di legittimità ha pertanto fissato il compito assegnato al giudice di rinvio rilevando che: "*una simile visione unitaria, che pure precedentemente è stata ritenuta possibile e plausibile, non viene mai accreditata in altre parti della decisione, sicchè spetterà al giudice di rinvio valutare la posizione e decidere coerentemente a quanto deciderà in relazione a quei*

soggetti invece assolti nel presupposto della discontinuità della strage di via D'Amelio" (pagg. 22-23).

In sostanza la Cassazione ha sviluppato la seguente argomentazione:

- la sentenza di secondo grado ha affermato, in base ad una "visione unitaria" del piano stragista, che il consenso prestato dal Montalto per la strage di via D' Amelio del 19 luglio 1992 viene ad essere dimostrato dal consenso da lui prestato per l' omicidio dell' esattore Ignazio Salvo del 17 settembre 1992, avvenuto in territorio di Villabate; prova, quest' ultima, fondata sulle dichiarazioni del Brusca il quale ha riferito di avere ucciso il Salvo senza chiedere permesso ad alcuno, nella certezza che non vi sarebbe poi stata alcuna contestazione da parte del Montalto in quanto già preventivamente avvertito;

- la stessa sentenza ha affermato che l'omicidio dell' esattore Salvo e' stato deliberato nel corso delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992;

- ne deve conseguire, per implicito, che, secondo sempre la su indicata sentenza, i due delitti vennero deliberati congiuntamente nel corso delle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992;

- conclusione questa che però contrasta con quanto affermato nella stessa sentenza di secondo grado con riferimento alla posizione di altri imputati mandati assolti ritenendosi che: solo per la strage di via D' Amelio, a differenza degli altri ed ulteriori delitti contestualmente deliberati nel piano stragista di cui alla citate riunioni ristrette di febbraio marzo 1992, si ravvi-

sa una "discontinuità" e quindi si era resa necessaria un' ulteriore approvazione avvenuta nelle riunioni di maggio-giugno 1992.

- deve allora il giudice di rinvio "*rivalutare la posizione e decidere coerentemente a quanto deciderà in relazione a quei soggetti invece assolti nel presupposto della 'discontinuita' della strage di via D'Amelio*".

Il che, nella sostanza, significa:

a) se il giudice di rinvio ritiene sussistere la "discontinuità" della strage di via D'Amelio, dovrà per coerenza tenere conto di quanto statuito nei confronti degli altri imputati i quali sono stati assolti in base all' affermata sussistenza di tale discontinuità;

b) se invece il giudice di rinvio ritiene che non vi è "discontinuità" per la strage di via D' Amelio, dovrà egli sanare la rilevata contraddizione e trarne le conseguenze del caso.

IV - La valutazione del giudice di rinvio

Risulta evidente che il mandato "specifico" qui assegnato al giudice di rinvio coincide con il "più generale" mandato affidatogli (v. retro Parte seconda, ed in particolare il Capitolo quarto) dalla stessa Corte di legittimità, la quale ha sottolineato che la sentenza "non spiega perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, *sarebbe stata spezzata* per la strage di via D' Amelio" (pag. 10) e pertanto, censurando l' assenza di un' adegua motivazione, ha annullato sul punto la deci-

Spero

sione ed ha richiesto al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull' individuazione del '*momento deliberativo*' della strage che, rafforzando l' intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo" (pag. 11).

La risposta al mandato assegnato al giudice di rinvio è stata già data (retro, loc. supra cit.) ed essa va di certo applicata al caso di specie. Per cui, in sintesi, è sufficiente richiamare che:

a) Il piano stragista della Commissione Regionale con cui venne deliberata la morte di numerosi personaggi eccellenti -tra i quali i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino, Martelli- è stato adottato e si è perfezionato nel corso delle riunioni tenutesi nel periodo intercorrente dal mese di settembre al mese di novembre 1991 e comunque, al massimo, prima della sentenza 30 gennaio 1992 con cui la Cassazione ha definito con esito negativo il maxi processo. Le riunioni successive a tale data (quella del 31 gennaio riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nonché quella del 1° febbraio 1992 riferita dal collaborante Messina), hanno avuto natura meramente "esecutiva".

b) A tale piano ha fatto seguito quello della Commissione Provinciale, di contenuto strategico e decisionale pressoché identico in quanto, per il perseguimento di un obiettivo di vendetta e di destabilizzazione statale (contenuto strategico), è stata deliberata l'uccisione degli stessi personaggi eccellenti, tra cui i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino,

Sperle

Martelli ed anche l'esattore Ignazio Salvo. Tale piano di Commissione Provinciale è stato adottato nel periodo intercorrente da metà dicembre 1991 a metà marzo 1992 e precisamente nella riunione degli "auguri" natalizi riferita dal collaborante Giuffrè (dicembre 1991) in cui il piano, già "perfetto", presenta un contenuto "meno esteso" rispetto a quello "più esteso" che il medesimo piano ha poi assunto nelle successive riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (febbraio/marzo).

c) Il piano, adottato e perfezionatosi nel sopra indicato arco temporale, viene ad assumere valore di decisione "*ultima e finale*" e non necessita di alcuna ulteriore decisione deliberativa per nessuno dei delitti ivi già decisi, e, tanto meno, per il solo delitto concernente l' uccisione del giudice Borsellino. Non è quindi necessario avere riguardo alla successiva decisione, di natura "esecutiva", non deliberativa, perfezionatasi nei seguenti mesi di maggio-giugno 1992, adottata dal Riina e dai suoi più fidi collaboratori, per "anticipare" la realizzazione del delitto.

La prova del concorso morale del Montalto, sotto il duplice profilo della ricevuta informativa e della prestazione di assenso, risulta fondata sugli elementi affermati con la sentenza di secondo grado (confermativa di quella di primo grado) e sui quali non è stata formulata alcuna censura da parte della Corte di legittimità.

Per il resto la medesima Corte, sempre con riferimento alla posizione del Montalto, non ha demandato altri compiti al giudice di rinvio e tanto meno

Spello

gli ha demandato di rivalutare i sopra indicati elementi probatori ribaditi a carico dell' imputato con la sentenza di secondo grado e che dimostrano la sua partecipazione alla strage.

Per cui, in questa sede, resta confermata la condivisibile validità di tali elementi che, già affermati nella sentenza di merito, possono così riassumersi:

1) I collaboranti escussi, ed in particolare il Cancemi, il Brusca ed il Mutolo, hanno evidenziato i profondi rapporti di amicizia e gratitudine che legavano il Riina a Montalto Salvatore, cui doveva la vita. Infatti, durante la guerra di mafia, grazie alle provvidenziali informazioni del Montalto e di Buscemi Salvatore, il Riina, venuto a conoscenza di un agguato nei suoi confronti da parte di Inzirillo che lo aveva appositamente invitato ad un incontro chiarificatore, aveva inviato in sua vece Ganci Raffaele e Gambino Giuseppe, spiazzando il rivale ed avendo salva la vita. Da tale evento era immediatamente conseguita la inevitabile eliminazione del Bontade e dell'Inzerillo (quest' ultimo proprio per mano di Montalto Giuseppe), prodromica al prevalere dei corleonesi nella guerra di mafia del palermitano. Il riconoscimento della fazione affermatasi al vertice e la necessità di circondarsi dei fedelissimi, aveva indotto alla creazione dei nuovi mandamenti di cui quello di Villabate era stato assegnato a Montalto Salvatore e quello di Boccadifalco a Buscemi Salvatore.

Sparto

La Corte ha quindi ritenuto che "da tali solide basi sulle quali è fondato il rapporto tra i corleonesi ed i Montalto, scaturisce sul piano logico *la assoluta necessità che il Riina, li consultasse preventivamente, anche al di fuori dalle riunioni ristrette, in ordine all'intendimento di procedere alla commissione di crimini di rilevanza strategica*, quale quello, pur sensibilmente "accelerato" come già si è detto, del 19 luglio 1992" (v. sent. di 2° grado, pag. 831).

2) Altro elemento valutato positivamente è stato quello dell'accertata "continuativa presenza" dell' imputato nelle sedute di Commissione: " La presenza di Montalto Giuseppe è stata notata da Brusca (f.108 del 23-1-99), Cancemi (f.70,72 del 26-6-99), Galliano (f.200 del 1-7-98), Ganci C. (f.179 del 30-9-98) e dall'Anzelmo (f.162 del 26-6-98) a numerose riunioni della commissione provinciale, talvolta tenutesi presso una villetta nella disponibilità del padre Salvatore, ed in particolare al vertice tenutosi nel 1987 che aveva determinato l'appoggio di Cosa Nostra al Partito Socialista, al successivo incontro del 1991 mirato a fronteggiare le rapine ai TIR uccidendone gli autori, ed infine all'incontro, subito successivo alla strage, del novembre 1992, relativo ai provvedimenti da assumere per vendicare l'omicidio di Spera Salvatore, fratello di Benedetto capo mandamento di Belmonte Mezzagno, avvenuto nel precedente settembre. Lo stesso Anzelmo (ibidem f.162) ha fornito un importante e sintomatico elemento di giudizio, dato da una serie di incontri, cui il collaboratore aveva assistito, pro-

prio tra Montalto Giuseppe da una parte e Ganci Raffaele e La Barbera Michelangelo dall'altra, essendo questi ultimi due componenti a tutti gli effetti, di quel ristretto ambito di fiduciari della cui consapevole collaborazione morale e materiale, il Riina ed il Provenzano non potevano né volevano privarsi per alcuna ragione in relazione al progetto accelerato di commettere la strage. *La continuità delle presenze a tali incontri pur da latitante, è sintomo significativo* – a giudizio della Corte – *non soltanto della considerazione nella quale era tenuto il Montalto dal Riina ma anche della concreta possibilità per l'appellante di comunicare costantemente con l'organo collegiale che presiedeva a tutta Cosa Nostra e di esprimervi il proprio determinante consenso*" (pag. 837).

3) Terzo elemento, pur esso valutato positivamente, è stato quello del "principio" di territorialità già sopra riferito, in applicazione del quale è stato evidenziato che l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo, correlato alla c.d. strategia stragista, era stato commesso a Bagheria, località ricompresa nel territorio di Villabate. Per cui: "La disponibilità territoriale del mandamento a quel crimine, in ossequio all'applicazione diretta ed automatica del citato principio, è dunque - ad avviso della Corte - speculare conseguenza di un'adesione totale alla strategia omicida propugnata dal Riina e dal Provenzano, al punto tale da indurre il Brusca, nelle vesti di mero esecutore, ad agire nella consapevolezza di una tacita autorizzazione - quantomeno per "facta concludentia" - già acquisita presso il responsabile territoriale, per

effetto di un comportamento di aperta condivisione, precedentemente manifestato in modo inequivoco" (v. sent. cit. pag. 833).

Sono questi i tre elementi su cui è stata fondata la responsabilità dell' imputato. La Corte di legittimità, per i primi due di essi (n.1 e n.2) non ha demandato alcun compito al giudice di rinvio, per il terzo (n. 3) ha assegnato il mandato che è stato espletato nei termini sopra già precisati.

Solo per completezza espositiva va richiamato (v. retro la posizione dell'imputato con riferimento alla strage di Capaci) che entrambe le su indicate circostanze (n.1 e n.2) -poste a fondamento della responsabilità del Montalto in ordine alla strage di via D'Amelio qui esaminata e sulle quali, vale ribadirlo, non è stato opposto alcun rilievo critico dalla relativa sentenza della Corte di Cassazione per cui debbono ritenersi affermate con validità di giudicato- risultano pure accertate nel presente processo "riunito". In tal senso basti richiamare le analitiche dichiarazioni collaborative già sopra riportate, che risultano sintetizzate dai riferimenti del Cancemi il quale, anche nel presente processo di rinvio: a) ha ribadito, con espressione incisiva, che Montalto Salvatore "*è una persona molto nel cuore di Riina questo Montalto era uno trattato in modo particolare da Riina che questo ci ha salvato la vita a Riina, questo Montalto Salvatore....* " (pag. 226); b) ha confermato che Montalto Giuseppe aveva frequentato la Commissione fino al 1993.

Entrambe tali circostanze, pertanto, valgono a ribadire l'approvazione prestata da Montalto Giuseppe al rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista.

A tanto aggiungasi che Montalto Giuseppe è stato anche indicato dal collaborante Giffrè come presente alla riunione degli "auguri di fine anno 1991". In proposito è stato già dimostrato che in tale riunione venne approvato il piano stragista ("meno esteso", ma perfetto nel suo contenuto decisionale) che prevedeva anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone e Borsellino. (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

E' stato pure dimostrato che in siffatta riunione il silenzio serbato da tutti i presenti rispetto alle iniziative esplicitate dal Riina, ha assunto il significato di "approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile" (consenso tacito) (sul punto v. amplius, Parte quarta, Capitolo quarto). Il Giuffrè era affiliato a Cosa Nostra dal 1980 e dal 1987 vi rivesta un ruolo di vertice, era a capo del mandamento di Caccamo e quindi era componente della Commissione Provinciale. Ha dunque attribuito al proprio silenzio l'unico effettivo significato che qualunque altro componente della Commissione, presente alla riunione, doveva attribuirvi: quello di un' approvazione tacita al discorso del Riina. Tanto che egli, a fine riunione, si è alzato soddisfatto poiché "*finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di Cosa Nostra*" e non ha certo riscontrato

alcuna manifestazione di dissenso negli altri presenti, altrimenti lo avrebbe notato e dichiarato.

Vale pure richiamare che le dichiarazioni del Giuffrè risultano riscontrate per quanto concerne l' "esistenza" della riunione riferita ed il "contenuto" della decisione adottata (retro, Parte seconda, Capitolo terzo).

Tali dichiarazioni, con riferimento alle persone indicate quali presenti, se pur non hanno natura di idonea chiamata in correità (ex art. 192, co. 3° c.p.p.) poiché prive di ulteriore riscontro individualizzante proveniente da altra fonte collaborativa, tuttavia assumono valore di rilevante indizio (ex art. 192, co. 2° c.p.p.) a carico dei presenti (Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe), in merito all' avvenuta loro "diretta" conoscenza e prestazione di tacito assenso alla deliberazione adottata, comprendente anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino).

In definitiva. Dal complesso degli elementi di prova sopra riportati, discende la conferma del giudizio di colpevolezza a carico di Montalto Giuseppe, quale concorrente morale nella strage di via D'Amelio.

Solo ad abundantiam vanno aggiunte le considerazioni già svolte in merito alla conseguita prova indiziaria (retro Parte quarta) con cui risulta dimostrato che il Riina provvide ad informare, ricevendone l' assenso, tutti i componenti della Commissione Provinciale, e dunque anche l'imputato, in merito all' adozione del piano stragista contemplante, tra l'altro, l' uccisio-

ne del giudice Borsellino. In proposito è sufficiente il richiamo alle analitiche argomentazioni in tema di risultanze della prova indiziaria, da intendersi qui integralmente riportate, che sono state svolte in riferimento alla posizione dell' imputato nella precedente disamina relativa al suo coinvolgimento nella strage di Capaci (retro Parte quinta, Capitolo secondo).

V - I motivi di appello alla sentenza di secondo grado

Non si rivengono deduzioni difensive ulteriori rispetto a quelle già esposte e rigettate con riferimento alla posizione dell'imputato nell'ambito del processo sulla strage di Capaci ora riunito a quello sulla strage di via D'Amelio, ad eccezione dell'asserita insussistenza di un potere decisionale da parte di Montalto Giuseppe e dell'assenza di occasioni concrete per poterlo manifestare.

In replica vanno richiamate le convergenti dichiarazioni collaborative, già sopra riportate (n. III, lett. b), da cui invece risulta l'accertata "continuativa presenza" dell'imputato nelle sedute di Commissione, senza che mai nessuno abbia escluso un suo potere rappresentativo della volontà manifestata dal genitore Montalto Salvatore nella gestione del mandamento di Villabate.

VI- Le ulteriori deduzioni difensive in sede di discussione orale

In sede di discussione orale la posizione dell'imputato è stata tratta in modo unitario, avuto riguardo ad entrambe le stragi in esame, per cui valgono le medesime argomentazioni di rigetto già enunciate in riferimento alla strage di Capaci di cui il Montalto è stato anche ritenuto responsabile.

Ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Montalto Giuseppe, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

VII- Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve ribadirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Montalto Giuseppe in ordine ai reati per cui è processo, a titolo di concorso nella fase deliberativa della strage di via D'Amelio in quanto l' imputato, dopo averne ricevuto preventiva informativa, ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

Spada

SANTAPAOLA BENEDETTO

Con riferimento specifico alla strage di Via D'Amelio, qui esaminata, l'imputato è stato condannato in primo grado con la sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta, riformata dalla sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, a sua volta annullata dalla sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione (sezione sesta), da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio.

La Corte di Cassazione (sezione quinta), con sentenza 30 maggio 2002 da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio nei confronti di altri imputati, ha rigettato il ricorso proposto dal Santapaola e pertanto è divenuta irrevocabile la sua condanna per la partecipazione alla strage di Capaci.

I- L' annullamento della Cassazione

La Corte ha rilevato che la decisione assolutoria pronunciata dalla Corte di Assise di Appello "*consegue, anche in questo caso, all'idea di concepire il delitto di via D'Amelio come avulso dal generale progetto stragista, cui il ricorrente ha aderito secondo quanto dimostra la sua partecipazione alla*

strage di Capaci. Il vizio di motivazione che inficia la ricostruzione storica si ripercuote dunque necessariamente sulla decisione di specie" (pag. 25).

II - I compiti devoluti al giudice di rinvio

Risulta evidente che il mandato "specifico" qui assegnato al giudice di rinvio coincide con il "più generale" mandato affidatogli (v. retro parte Parte seconda) dalla stessa Corte di legittimità, la quale ha sottolineato che la sentenza "non spiega perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, *sarebbe stata spezzata* per la strage di via D' Amelio" (pag. 10) e pertanto, censurando l' assenza di un' adegua motivazione, ha annullato sul punto la decisione ed ha richiesto al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull' individuazione del '*momento deliberativo*' della strage che, rafforzando l' intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo" (pag. 11).

III - La valutazione del giudice di rinvio: a) il ruolo rivestito dall'imputato

L' imputato risulta essere detenuto dal 17 maggio 1993.

Con la sentenza di secondo grado relativa alla strage di via D'Amelio (v. pag. 635, libro terzo, capitolo quinto), di conferma di quella di primo grado, il Santapaola è stato condannato in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. essendo egli risultato essere "*personaggio di rilievo assoluto e so-*

stanzialmente capo dell'associazione mafiosa Cosa Nostra di Catania". La sopra citata sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato, sul punto, il ricorso proposto dall'imputato per cui la statuizione di condanna è divenuta definitiva e nessun compito è stato devoluto al giudice di rinvio.

Il ruolo ricoperto dal Santapaola nell' ambito dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra verrà in seguito trattato specificamente (v. infra), per cui allo stato è sufficiente qui anticipare che il Santapaola, quale a capo della famiglia operante nella provincia di Catania, era, al tempo stesso, di fatto e nella sostanza, il rappresentante provinciale nell'ambito della Commissione Regionale, la cui carica, ma solo formale, era attribuita al fratello Santapaola Salvatore.

III - La valutazione del giudice di rinvio: b) il momento deliberativo della strage di via D'Amelio e la responsabilità concorrente dell'imputato

Sul punto relativo alla individuazione del momento deliberativo della strage di via D'Amelio la relativa risposta è stata già data (retro Parte Seconda, ed in particolare Capitolo quarto) ed essa va di certo applicata al caso di specie. Per cui, in sintesi, è sufficiente richiamare che:

Per cui, in sintesi, è sufficiente richiamare che:

a) Il piano stragista della Commissione Regionale con cui venne deliberata la morte di numerosi personaggi eccellenti -tra i quali i giudici Falcone e

Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino, Martelli- è stato adottato e si è perfezionato nel corso delle riunioni tenutesi nel periodo intercorrente dal mese di settembre al mese di novembre 1991 e comunque, al massimo, prima della sentenza 30 gennaio 1992 con cui la Cassazione ha definito con esito negativo il maxi processo. Le riunioni successive a tale data (quella del 31 gennaio riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nonché quella del 1° febbraio 1992 riferita dal collaborante Messina), hanno avuto natura meramente "esecutiva".

b) A tale piano ha fatto seguito quello della Commissione Provinciale, di contenuto strategico e decisionale pressoché identico in quanto, per il perseguimento di un obiettivo di vendetta e di destabilizzazione statale (contenuto strategico), è stata deliberata l'uccisione degli stessi personaggi eccellenti, tra cui i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino, Martelli. Tale piano di Commissione Provinciale è stato adottato nel periodo intercorrente da metà dicembre 1991 a metà marzo 1992 e precisamente nella riunione degli auguri natalizi riferita dal collaborante Giuffrè (dicembre 1991) in cui il piano, già "perfetto", presenta un contenuto "meno esteso" rispetto a quello "più esteso" che il medesimo piano ha poi assunto nelle successive riunioni ristrette riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi (febbraio/marzo).

c) Il piano, adottato e perfezionatosi nel sopra indicato arco temporale, viene ad assumere valore di decisione "*ultima e finale*" e non necessita di

alcuna ulteriore decisione deliberativa per nessuno dei delitti ivi già decisi, e, tanto meno, per il solo delitto concernente l' uccisione del giudice Borsellino. Non è quindi necessario avere riguardo alla successiva decisione, di natura "esecutiva", non deliberativa, perfezionatasi nei seguenti mesi di maggio-giugno 1992, adottata dal Riina e dai suoi più fidi collaboratori, per "anticipare" la realizzazione del delitto.

La Corte di legittimità, come sopra già esposto, ha formulato il rilievo secondo cui: "*Il vizio di motivazione che inficia la ricostruzione storica si ripercuote dunque necessariamente sulla decisione di specie*". Tale vizio è stato eliminano in base alle argomentazioni su riferite, le quali hanno consentito di affermare che il delitto di via D'Amelio non è per nulla "avulso" dal piano stragista.

Dall' eliminazione del vizio motivazionale "*che inficiava la ricostruzione storica*", ne scaturisce che tale vizio non si ripercuote più "*sulla decisione di specie*", ovverosia non si ripercuote sulla decisione assolutoria pronunciata nei confronti dell' imputato. In altri termini, venuto meno il vizio di motivazione, vengono anche meno tutte le argomentazioni "viziate" su cui è stata fondata la decisione di assoluzione in favore del Santapaola.

Per completezza vanno qui di seguito esaminate, per rilevarne la relativa inconsistenza, le argomentazioni poste a fondamento della decisione assolutoria di secondo grado, di contro alle corrispondenti e valide argomentazioni di colpevolezza contenute nella sentenza di primo grado.

I giudici di secondo grado, per usare le stesse parole della Cassazione, sono pervenuti all' assoluzione osservando che:

a) "*se è assodato il ruolo di dirigente effettivo, è incerta la qualità formale del nostro (non è provato che fosse lui e non il fratello Salvatore a sedere nella commissione regionale, come del resto non è provato che questa sia stata chiamata a deliberare sulla strage di via D'Amelio)*";

b) "*le affermazioni del Malvagna circa una partecipazione del Santapaola ad una riunione indetta dal Riina nella provincia di Enna sul finire del 1991, riunione avente ad oggetto la strategia di attacco diretto allo Stato, sono prive di riscontri ed intrinsecamente poco credibili, alla pari di una partecipazione ad una successiva riunione asseritamene verificatasi il primo febbraio 1992 di cui parla Leonardo Messina*";

c) *"non riferibile con certezza all'evento è il trasporto da parte dell'Avola (della famiglia catanese) nel febbraio 1992 dell'esplosivo militare T 4 (riferibile invece a Capaci")*;

d) *"è nota la manifesta contrarietà del Santapaola ai delitti eccellenti"* (v. sent. pag. 24).

Agevole è invece replicare, usando le stesse parole contenute nel ricorso del Procuratore Generale, condiviso dalla Corte di legittimità, e secondo cui:

a) "*inopinatamente è stato ritenuto avere rilievo il ruolo formale del Santapaola, quando poi nella stessa sentenza si riconosce la posizione di assoluta preminenza nel catanese*";

b) "*la Corte non ha avvertito che le dichiarazioni del Malvagna sull'incontro di fine 1991 erano confermate da quelle del Pulvirenti, il quale ultimo aveva espressamente dichiarato che il Santapaola gli aveva riferito che si era parlato dell'omicidio Lima e di un progetto generale di attacco allo Stato. Privo di logica era poi ritenere il racconto incredibile, dato il clima di attesa di Cosa Nostra della sentenza relativa al maxi processo, quando poi si dà per accertato che già nel precedente ottobre 1991 vi era stata la riunione di Castelvetrano in cui s'era parlato di un viaggio a Roma per colpire Falcone, Martelli e Maurizio Costanzo. Egualmente arbitrario sarebbe poi trarre dalle dichiarazioni di Calogero Rinaldi argomenti sull'insussistenza di una riunione di febbraio 1992*";

c) "*Non si è avveduta la Corte che il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della condivisione del progetto di attacco allo Stato, progetto che doveva comprendere l'eliminazione di Borsellino nemico n. 2 della mafia*" (v. sent. pag. 24)

Siffatte argomentazioni di replica sono, di per se stesse, già sufficienti per ribadire la decisione di conferma della statuizione di condanna pronunziata contro l'imputato con la sentenza di primo grado.

Spalo

Per completezza espositiva, tuttavia, in questa sede, ove il giudice di rinvio assume funzioni di giudice di secondo grado, in sostituzione di quello la cui sentenza è stata annullata, vanno più approfonditamente esaminate le argomentazioni sopra riferite, tenuto conto di quanto già accertato con la sentenza di primo grado nonché delle ulteriori risultanze acquisite nel presente processo.

IV - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 1) Il pieno coinvolgimento della Commissione Regionale, cui faceva parte il Santapaola, nell'adozione del piano stragista

E' sufficiente richiamare le specifiche valutazioni in precedenza già riferite (v. amplius retro, Parte seconda, Capitolo secondo, sezione prima) per concludere nel senso che il giudizio di "*primo grado*" relativo alla strage di via D'Amelio (v. sent. Libro III, cap. IV), come pure quello relativo alla strage di Capaci, ha provato l' esistenza della Commissione Regionale, competente a decidere in materia di delitti eccellenti di interesse interprovinciale.

Inoltre la stessa sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di Capaci, con l' autorità del parziale giudicato, ha, per un verso affermato l' esistenza della Commissione Regionale di Cosa Nostra, e, per altro verso, ha escluso l'esistenza di un ristretto direttorio capeggiato dal Riina (amplius retro, Parte Quarta, Capitolo Secondo, Sezione quinta), precisando

pure che siffatta esclusione non contrasta con la riscontrata posizione egemone da lui assunta nell' ambito di Cosa Nostra: " ... i riferimenti collaborativi del Brusca e del Cancemi *sull' esistenza e sulla competenza della commissione regionale comportano la svalutazione dell' assunto difensivo sulla preponderanza deliberativa del direttorio facente capo al Riina* ... (pag. 254). .... Le dichiarazioni collaborative, correttamente valutate e vagliate, consentono di ritenere *acquisita la dimostrazione probatoria della sussistenza della sovraordinata commissione regionale, della sua competenza deliberativa.* La consistenza indiziaria di tale quadro già *non è contraddetta dalla ravvisata concorrenza di una posizione decisionale egemone assunta dal Riina*, posto che l' istituzione del nuovo organismo di vertice è stata ricollegata, nelle coerenti dichiarazioni esaminate, anche alla finalità di *preservare la regola della collegialità deliberativa* rispetto ai nuovi rapporti mafiosi caratterizzati appunto dalla preponderanza deliberativa del gruppo corleonese ..." (pag. 257).

Occorre anche richiamare quanto in altra sede esposto (retro, amplius, Parte seconda, Capitolo secondo, Sezione seconda), ovverosia che ancor prima della Commissione Provinciale è stata la Commissione Regionale di "Cosa Nostra", di cui faceva parte l' imputato Santapaola, a venire coinvolta nell' adozione del piano stragista che includeva anche la rinnovata decisione di morte a carico del giudice Falcone (e Borsellino). Infatti l' esame delle "*inedite*" dichiarazioni collaborative del Pulci e del Vara, e anche del

Giuffrè, nonché una "*nuova valutazione*" dell' esistente materiale probatorio condotta con duplice riferimento, sia alla valorizzazione dei "*tempi*" di realizzazione delle varie riunioni della Commissione Regionale e sia alla "*individuazione*" dei relativi contenuti "*strategico-deliberativi*" anche "distinguendoli" da quelli "*esecutivi*", hanno consentito:

1) di fissare: a) la precisa "*scansione cronologica*" in cui sono state svolte le riunioni della Commissione Regionale; b) gli specifici contenuti "*strategici*" e soprattutto "*decisionali*" di tali riunioni; c) gli "immediati" contenuti "*esecutivi*" concernenti la predisposizione di atti "*preparatori*" (spedizione in Belgio e organizzazione della missione romana) e di atti "*concreti*" (avvio della missione romana) per attentare alla vita del giudice Falcone;

2) di meglio stabilire le "*connessioni*" intercorrenti tra le riunioni della Commissione Regionale (e anche Provinciale) e gli "*eventi*" che hanno contrassegnato le sorti del "*maxi processo*" pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, così rafforzandosi ulteriormente le conclusioni cui erano pervenuti i giudici di primo grado (ed anche di appello) in ordine al "*coinvolgimento*" dei componenti della Commissione Regionale, tra cui pure il Santapaola, in merito all' adozione del piano stragista.

Sotto quest'ultimo profilo, un sintetico richiamo a quanto sopra esposto rende oltremodo evidente con quale "perfetta sincronia" si siano manifestati gli interventi della Commissione Regionale (ed anche di quella Provinciale), in funzione degli eventi che hanno contrassegnato le sorti del maxi

processo pendente dinnanzi la Corte di Cassazione, il cui esisto negativo ha inciso in modo determinante sull'adozione del piano stragista che contemplante anche il rinnovo della decisione di morte a carico del giudice Borsellino (e Falcone). E' opportuno richiamare le seguenti date

A) Luglio-Agosto 1991.

E' stato accertato che già dall'estate del 1991 il Riina aveva il fondato timore di non avere la possibilità di incidere sull' esito del maxi processo in quanto i tentativi intrapresi tramite i propri referenti erano falliti, sebbene, come dichiarato dal Pulci, fino all' ultimo momento si sperava in un "*aggiustamento*" (udienza del 23 aprile 2004, p.68). Risulta in proposito documentato, come già detto, che con nota del 27 giugno 1991 il presidente della Corte di Cassazione (Brancaccio) aveva manifestato l' opportunità di assegnare il maxi processo al presidente Valenti, in sostituzione del presidente Carnevale. Pertanto nei mesi immediatamente successivi, con perfetta sincronia temporale, ne sono scaturite:

a) Nei mesi settembre-ottobre la riunione ennese riferita dal collaborante Messina, nel cui corso i vertici provinciali di Cosa Nostra -Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), Santapaola Benedetto e tale Barbero Angelo- "*erano lì e stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico.*

b) Nel mese di ottobre, o poco dopo, la riunione ennese riferita dal colla-

borante Malvagna *("al massimo la posso collocare dopo il settembre '91, massimo agli inizi del '92")* il quale ha saputo dal collaborante Pulvirenti, informato personalmente da Santapaola Benedetto, che in tale riunione, presieduta dal Riina, venne decisa una violenta strategia di attacco allo Stato (essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico-istituzionale) contemplante anche l'uccisione dell' on.le Lima (colpevole di non essersi attivato con sufficienza per condizionare l' esito del su indicato maxi processo) e nel cui ambito dovevano poi ricondursi i successivi attentati stragisti a carico dei giudici Falcone e Borsellino.

B) Il giorno 23 ottobre 1991.

Il maxi processo è stato iscritto al registro generale della Corte di Cassazione, con assegnazione alla prima sezione penale, presieduta dal dott. Valenti e non già dal dott. Carnevale.

Anche in questo caso, con perfetta sincronia temporale, ne sono scaturite:

a) nei mesi di ottobre/novembre, la riunione in località "Dittaino" di Enna, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, nel cui corso -presenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bendetto Santapaola, Giuseppe Madonia- venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e

Martelli. Venne pure organizzata una spedizione in Belgio, di preparazione esecutiva all' uccisione del giudice Falcone da effettuarsi in Roma, per l' approvvigionamento di armi e l' eventuale arruolamento di un killer.

b) negli stessi mesi di ottobre/novembre 1991 (comunque fine anno 1991) la riunione di Castelvetrano, riferita dai collaboranti Grazioso e Geraci -presenti Riina, Agate Mariano, Messina Denaro Matteo, ed i fratelli Graviano Giuseppe e Filippo- nel cui corso, in coerenza con la missione in Belgio propedeutica all'uccisione in Roma del giudice Falcone, è stata progettata la c.d. missione romana per studiare i movimenti del giudice Falcone, e pure del ministro Martelli e del giornalista Costanzo, in vista di un futuro attentato nei loro confronti.

c) nel corso del 1991 (al massimo inizio 1992) la riunione ennese, analoga a quella riferita dal Pulci, riportata dal collaborante Grazioso, con la partecipazione di Riina, Santapaola ed altri ancora "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*".

C) Il giorno 9 dicembre 1991.

Prima udienza del maxi processo. Con la consueta sincronia temporale:

a) a metà dicembre 1991, è stata tenuta la riunione palermitana della Commissione Provinciale (che non poteva certo rimanere all'oscuro di quanto avveniva in sede Regionale) in occasione degli "auguri natalizi", riferita per la prima volta dal collaborante Giuffrè, con la partecipazione della quasi totalità dei componenti liberi di tale Commissione; riunione svolta-

si in un clima "gelido", stante le preoccupazioni del Riina in merito al prevedibile esito negativo del maxi processo, e nel cui corso venne adottato un vero e proprio piano stragista con cui, con un obiettivo ispirato ad un "regolamento di conti", venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli.

b) il 23 dicembre 1991 è avvenuto l' incontro del collaborante Vara con Madonia Giuseppe, il quale era presente nel palermitano, a Bagheria, nonostante fosse solito trascorrere la sua latitanza nella zona del nord Italia da dove controllava pur sempre la gestione della propria organizzazione. Il Madonia, come riferito dal Vara, aveva un' "*espressione preoccupata*" poiché prevedeva quello che doveva succedere, che poi è successo "*andando male la sentenza della Cassazione, mi parla che aveva impegni importanti, dovevano verificarsi delle riunioni e che la riunione poi è avvenuta per quello che ho appreso dopo*".

c) Nel periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992, la riunione nelle campagne ennesi tra villa Priolo e Calascibetta, riferita per la prima volta dal collaborante Pulci, in cui il Riina manifestava le sue perplessità per l' attentato in Roma al giudice Falcone preferendo si attuasse in Sicilia, mentre il Madonia ed il Provenzano (assente il Santapaola), pur se disponibili per l' attentato in Sicilia, rimanevano però propensi per la sua effettuazione a Roma.

D) Il giorno 30 gennaio 1992.

La Corte di Cassazione ha adottato la decisione sul maxi processo, con una sentenza di contenuto sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra. A questo punto il Riina era già forte del consenso previamente espresso dalla Commissione Regionale sul piano stragista adottato nel corso delle su indicate riunioni del 1991 ed anche del consenso espresso dai componenti liberi della Commissione Provinciale nella riunione allargata degli "auguri" di fine anno 1991 (riferita dal Giuffrè).

Pertanto il Riina, poteva finalmente secondare l' urgenza di dare allo Stato l'immediata risposta di Cosa Nostra all'esito negativo del maxi processo, con l' eclatante uccisione del giudice Falcone rientrante nell' ambito del piano stragista che prevedeva pure l' uccisione di altri personaggi "eccellenti". Nel perseguimento di siffatto obiettivo il Riina non ha lasciato nulla di intentato e con la sollecitudine impostagli da quell' urgenza che lo condizionava, ne sono conseguite, con totale sincronia temporale:

a) il giorno 31 gennaio 1992, ovverosia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, la riunione palermitana riferita dai collaboranti Sinacori e Geraci, nel cui corso, presente anche Agate Mariano (rappresentante della provincia di Trapani), è stato dato concreto inizio all' organizzazione esecutiva della c.d. "missione romana" già deliberata nella riunione di Castelvetrano (avvenuta negli ultimi mesi del 1991) e sulla cui realizzazione si erano dichiarati "propensi" il Provenzano ed il Madonia; di modo che, circa dieci giorni dopo un commando, composto da uomini della

provincia di Trapani, è partito alla volta di Roma con adeguato munizionamento di armi ed esplosivo per attentare alla vita del giudice Falcone;

b) il giorno, 1° febbraio 1992, altra riunione nell' ennese, riferita dal collaborante Messina -con la partecipazione di Riina, Santapaola, Madonia e il rappresentante della provincia di Enna (Salvatore Saitta), avente ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone. Gli esiti processuali consentono di affermare che tale riunione ha avuto natura "esecutiva" poiché concernente l'attentato da effettuarsi in Sicilia come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano.

c) metà febbraio 1992, revoca della missione romana con invito al gruppo di Trapani di fare ritorno in Sicilia;

d) da metà febbraio e fino alla prima decade di marzo 1992 (l'omicidio Lima è del 13 marzo), sono state convocate dal Riina le riunioni ristrette della Commissione Provinciale, riferite dai collaboranti Brusca e Cancemi, con cui: 1) viene organizzata la "concreta" esecuzione dell' uccisione del giudice Falcone, da attuarsi con modalità stragista nel palermitano; 1) viene "esteso" il contenuto strategico-deliberativo del piano stragista già deliberato nella riunione degli auguri di fine anno 1991 (v. amplius infra Capitolo terzo).

Quanto sopra esposto, con specifico riferimento al "personale" coinvolgimento del Santapaola, consente:

1) di "*affermare*" che tutte le nuove ed inedite dichiarazioni rese in pro-

posito dal Pulci, oltre a quelle del Vara e del Giuffrè, nel corso del presente processo riunito, risultano pienamente attendibili in quanto si intersecano e si riscontrano con quelle degli altri collaboranti in un "difficile intreccio" di date e di contenuti che, nel complesso, si presenta del tutto armonico e coerente;

2) di "*riaffermare*", per le stesse su dette ragioni, la piena attendibilità di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti, nel corso dei pregressi giudizi di merito (ora riuniti); in particolare, dai collaboranti Messina, Pulvirenti, Malvagna, Sinacori, Geraci, Grazioso.

Consente inoltre, con specifico riferimento al punto in esame e quindi in replica alle argomentazioni assolutorie della sentenza di secondo grado, di rilevare che:

1) la Commissione Regionale non ha assunto una posizione per nulla "cauta" in attesa dell'esito del maxi processo, specie rilevandosi che vennero posti in essere atti esecuzione preparatoria per attentare in Roma alla vita del giudice Falcone: spedizione in Belgio per l'arruolamento di un killer e l'approvvigionamento di armi, nonché organizzazione della c.d. missione romana affidata ad un commando di Trapani;

2) tale cautela della Commissione Regionale, poiché inesistente, non incide per nulla sul racconto del Malvagna e tanto meno lo rende "*poco credibile*" (v. inoltre amplius infra).

Spera

V - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 2) Ruolo di effettiva partecipazione svolto dall'imputato nell'ambito della Commissione Regionale: a) le risultanze del giudizio di primo grado

Del tutto inconsistente è l'argomentazione, sostenuta nella sentenza di secondo grado, secondo cui sarebbe incerta la qualità formale del Santapaola nell'ambito della Commissione Regionale, pur essendosi riscontrato che lo stesso era al comando dell' intera provincia catanese.

Il tema è stato trattato in modo specifico dai giudici di primo grado (v. sentenza, parte terza, capitolo quarto, paragrafo VI, pag. 670 e segg), le cui considerazioni vanno qui di seguito testualmente riportate:

a) "Tutti i collaboratori di giustizia provenienti dall'area palermitana di Cosa Nostra o comunque da province diverse da quella etnea, ad eccezione del Brusca, sono stati concordi nell'attribuire a Santapaola Benedetto il ruolo di rappresentante provinciale di Cosa Nostra per la provincia di Catania sino all'epoca della strage per cui è processo, individuando nell'odierno imputato il capo indiscusso di quell'organizzazione nella provincia etnea. Particolare rilievo assumono però le dichiarazioni del Brusca, poiché i suoi rapporti con gli affiliati della consorteria catanese erano più stretti di quelli intrattenuti dagli altri collaboratori della stessa area escussi e, pertanto, più preciso è il livello di conoscenze che egli poteva avere in ordine alla posizione del Santapaola".

b) " Dalle dichiarazioni del Brusca risulta che lo stesso non aveva una conoscenza precisa dell' organigramma della consorteria mafiosa di Cosa Nostra nella provincia catanese e che, ad esempio, egli tende a trasporre cariche e ruoli della provincia palermitana come quella di capomandamento alla provincia etnea in cui, invece, tali cariche non erano certamente esistenti, data la presenza in tutta la provincia di tre sole "famiglie" e di una sola nella città di Catania, in cui persone come il Pulvirenti ed il Di Raimondo, indicate dal collaborante come capomandamenti, non sono in realtà neanche dei "capifamiglia", benché il primo, oltre ad essere consigliere, sia anche capo di un gruppo criminale dotato di una sua autonomia e sia strettamente alleato alla "famiglia" catanese, mentre il secondo era solo un "caposquadra" operante all'interno di quest'ultima "famiglia". E, tuttavia, dati i suoi frequenti contatti con il Galea e lo Aiello, "uomini d'onore" della "famiglia" catanese di Cosa Nostra, e l'incontro avuto con lo stesso Santapaola Benedetto in occasione del già ricordato episodio dell'affiliazione del Mazzei alla "famiglia" catanese, il Brusca è stato in grado di riferire che intorno alla fine del 1991 o gli inizi del 1992 Santapaola Benedetto aveva fatto sapere che a seguito di una riunione tra personaggi di rilievo del Catanese – che il collaborante non è stato in grado di indicare, limitandosi a ritenere che si trattasse di capimandamento – era stato deciso che la carica di rappresentante provinciale sarebbe stata da allora in poi ricoperta dal fratello Santapaola Salvatore e che per ragioni di rispetto tale designazione

era stata sottoposta al parere del Riina, che ovviamente si era limitato a prenderne atto, atteso che la medesima non comportava alcuna sostanziale variazione nella gestione del potere all'interno della provincia etnea. E, invero, il Brusca ha sul punto anche precisato di non sapere chi sino ad allora avesse ricoperto quella carica ma che di fatto – il collaborante ha usato l'espressione "formalmente" in senso chiaramente scorretto, intendendo in realtà riferirsi alla situazione di fatto, poiché quella formale gli era sconosciuta – era Santapaola Benedetto, che sino dal 1983 egli aveva visto presenziare ad una riunione a Ribera con il Riina ed i rappresentanti di altre province, come il Colletti per Agrigento e Madonia Giuseppe per Caltanissetta, colui che dirigeva la provincia catanese nell'ambito di Cosa Nostra. Ed ha anche aggiunto il Brusca in modo inequivocabile che anche dopo la designazione di Santapaola Salvatore *nulla era mutato all'interno della provincia catanese dal punto di vista sostanziale nella gestione del potere direttivo e che parlare con Santapaola Benedetto era a tutti gli effetti come parlare con il fratello Salvatore*, poiché quella scelta rispondeva solo all'osservanza di antiche tradizioni, che a Catania come ad Agrigento non avevano mai visto un cumulo formale della carica di rappresentante provinciale con quella di "capofamiglia" o di capomandamento. Le indicazioni del Brusca hanno trovato una sostanziale conferma con delle precisazioni da parte dello Avola e del Di Raimondo, certamente in grado per il ruolo ricoperto di avere delle conoscenze più precise in ordine all'organigramma

di Cosa Nostra nella provincia etnea rispetto ad ogni altro collaboratore escusso ..."

c) "Emerge dunque in modo incontestabile dalle complessive dichiarazioni summenzionate che la designazione di Santapaola Salvatore quale rappresentante provinciale, avvenuta tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, *non aveva comportato affatto un mutamento dei rapporti di forza all' interno della provincia catanese*, perché altrimenti sarebbe stata designata persona diversa dallo stretto congiunto di Santapaola Benedetto, bensì si collocava nel segno della continuità, con la sola innovazione per cui Santapaola Salvatore avrebbe da allora rappresentato il fratello, attivamente ricercato dalle forze dell'ordine, anche negli incontri di vertice con le altre province, che dovevano prevedersi più frequenti che nel passato, dato il particolare momento che l'organizzazione stava attraversando, con l'elaborazione di nuove importanti strategie e l'individuazione delle attività più idonee per attuarle. .. E d' altronde Santapaola Salvatore operava all'interno della stessa "famiglia" diretta dal fratello Benedetto e *non disponeva di una forza autonoma*, sicché ogni sua autorità gli veniva dalla vicinanza e dal rapporto di parentela con quest'ultimo *e nessuna decisione egli avrebbe potuto adottare senza il decisivo consenso del fratello*. In definitiva tutti gli elementi processuali acquisiti conclamano la titolarità in capo a Santapaola Benedetto, a prescindere dalla carica formale, *del massimo potere decisionale all'interno di Cosa Nostra per la provincia etnea*,

e quindi *egli era la persona senza il consenso della quale nessuno avrebbe potuto manifestare la volontà di tale provincia in ordine alla proposta del Riina di compiere la strage di via D' Amelio*".

La sopra indicata conclusione, fondata su ineccepibili e rigorose argomentazioni, è appieno condivisibile, per cui risulta provato che Santapaola Benedetto era a capo della famiglia operante nella provincia di Catania e al tempo stesso, di fatto e nella sostanza, era il rappresentante provinciale nell'ambito della Commissione Regionale di Cosa Nostra, la cui carica, ma solo formale, era attribuita al fratello Santapaola Salvatore.

VI - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 3) Ruolo di effettiva partecipazione svolto dall'imputato nell'ambito della Commissione Regionale: b) le risultanze del presente giudizio di rinvio

La conclusione sopra esposta risulta ulteriormente confermata dalle risultanze conseguite attraverso il presente giudizio di rinvio.

Il Vara, ha riferito di conoscere Benedetto Santapaola ed ha precisato che in occasione di riunioni della Commissione Regionale sono stati presenti suoi rappresentanti cioè soggetti da lui delegati, ed ha menzionato Pippo Ferrera (inteso "Cavadduzzu"), Francesco Mangion ed Eugenio Galea (udienza del 24 ottobre 2003).

Il Brusca, ha riferito di ricordare la partecipazione di Santapaola ad una riunione di "capi provincia" a Ribera nel 1983 (udienza del 23 gennaio 2004).

Il Cancemi, ha dichiarato di sapere che Santapaola faceva parte della Commissione, nella sua qualità di capo mandamento (udienza del 23 gennaio 2004).

Il Giuffrè, ha riferito di una riunione avvenuta a Caccamo nel 1983, in cui, presenti i rappresentanti delle province siciliane di "Cosa Nostra", fu sancito il passaggio del potere di presiedere la Commissione Regionale da Michele Greco a Salvatore Riina. A tale riunione partecipò anche un delegato di Catania di Nitto Santapaola, indicato dal Giuffrè, nel fratello dell' imputato (udienza del 12 marzo 2004).

Il Pulci (udienza del 22 aprile 2004) ha indicato il Santapaola Benedetto quale "personalmente" presente alla riunione di ottobre/novembre 1991 in località "Dittaino" di Enna , cui parteciparono anche Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bendetto Santapaola, Giuseppe Madonia ed in cui venne decisa l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino (v. amplius infra).

Va richiamato che dalla sentenza della Cassazione sulla strage di Capaci (da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio nei confronti di alcuni imputati) risulta oramai accertato, con autorità di giudicato, il ruolo rivestito dal Santapaola quale componente della Commissione Regionale di Cosa Nostra in rappresentanza della provincia di Catania.

Né va dimenticato che già nei precedenti giudizi di merito:

- Il Malvagna ha indicato Santapaola Benedetto come presente alla riunione tenutasi dopo il settembre del 1991 in cui venne decisa una violenta strategia di attacco allo Stato alla quale erano da ricondurre le successive stragi di Capaci e di Via D'Amelio (v. amplius infra).

- Il Grazioso ha parlato della personale presenza del Santapaola, con riferimento alla riunione tenutasi nel corso del 1991 (al massimo inizio 1992), con la partecipazione del Riina ed altri vertici provinciali "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*" (v. amplius retro).

- Pure personalmente presente è stato indicato il Santapaola dal collaborante Messina che ha riferito della riunione in data 1° febbraio 1992, cui presero parte Riina, Madonia Giuseppe e Salvatore Saitta (rappresentante della provincia di Enna), avente ad oggetto l'uccisione del giudice Falcone (v. amplius infra).

Risulta pertanto ribadito che Santapaola Benedetto era a capo della famiglia operante nella provincia di Catania e al tempo stesso, di fatto e nella sostanza, era il rappresentante provinciale nell' ambito della Commissione Regionale di Cosa Nostra, la cui carica, ma solo formale, era attribuita al fratello Santapaola Salvatore.

VII - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 4.) La riunione del 1991: a) riscontro alle dichiarazioni del Malvagna da parte del Pulvirenti

Non è vero, come erroneamente ritenuto nella sentenza assolutoria del Santapaola, che le dichiarazione del Malvagna, in relazione alla riunione da lui riferita, siano intrinsecamente poco attendibili. Esse sono confermate dalle dichiarazioni rese dal Pulvirenti e risultano pure riscontrate dai contenuti strategico-deliberativi delle altri riunioni tenute dalla Commissione Regionale in epoca concomitante.

In proposito è sufficiente richiamare le condivisibili argomentazioni formulate nella sentenza di primo grado sulla strage di via D'Amelio (v. sentenza, parte terza, capitolo 4°, paragrafo terzo, pag. 617 e segg.), che, a sua volta, si è riportata alle analoghe considerazioni espresse nella sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci (parte terza, pag. 609 e segg.). In particolare vanno qui di seguito riportati, in modo testuale, i più significativi punti della decisione:

a) "Il *Malvagna* ha riferito circa una riunione tenutasi tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, nella provincia di Enna, "con la partecipazione degli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui esisteva Cosa Nostra, e tra questi il Riina ed il Santapaola Benedetto, per deliberare una strategia di attacco allo Stato, essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa dai precedenti rapporti

con esponenti del mondo politico- istituzionale. Tale attacco deciso contro l' apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, doveva porsi come fine la destabilizzazione della compagine governativa e l' apertura di una trattativa con nuovi referenti politici".

"Questa strategia, era stata approvata dai rappresentanti delle varie province che avevano offerto la loro collaborazione, e doveva tra l' altro consistere nel porre in essere attentati ed intimidazioni a chi nell'ambito di ogni provincia mostrava di volere più seriamente opporsi a Cosa Nostra. Tali attentati ed intimidazioni avrebbero dovuto essere rivendicati con la sigla della '*Falange armata*'. Anche il Santapaola aveva assicurato la collaborazione della provincia mafiosa catanese e proprio in attuazione di tale strategia il Pulvirenti aveva affidato al Malvagna l' incarico, effettivamente eseguito, di rivolgere delle minacce telefoniche al sindaco di Misterbianco Di Guardo Antonio, che stava assumendo iniziative contrastanti con gli interessi della loro organizzazione. Con altre telefonate fatte sotto la copertura della sigla "Falange armata" Lazzaro Angelo, altro consociato, aveva segnalato falsamente la presenza di ordigni esplosivi presso il Palazzo di Giustizia e la caserma dei Carabinieri di Catania".

b) "Le dichiarazioni rese dal Malvagna -del cui ruolo rivestito nell' organizzazione del "Malpassotu" e dei cui rapporti con il clan Santapaola si è già detto in sede di valutazione della credibilità complessiva del collaborante, allorché si è evidenziato come le conoscenze da lui manifestate ap-

paiono adeguate alle funzioni svolte- hanno trovato significativi riscontri in autonome dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

"In primo luogo devono ricordarsi, infatti, le dichiarazioni del Pulvirenti, indicato dal Malvagna come colui dal quale aveva appreso della riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato. Di tale ultimo collaborante si sono già sottolineate in sede di analisi della sua credibilità complessiva i limiti culturali e le carenze mnemoniche che hanno condizionato le dichiarazioni rese nell' ambito del giudizio di primo grado per la strage di Capaci ed innanzi alla Corte di Assise di Catania ed acquisite agli atti di questo processo. E tuttavia, come si è già accennato in quella sede, nonostante tali limiti, che impongono un maggiore sforzo di analisi critica, risulta sostanzialmente confermato che il Pulvirenti ebbe a parlare con il nipote Malvagna di una riunione tenutasi tra Catenanuova ed Enna, cui avevano tra l' altro partecipato il Riina e Santapaola Salvatore [non già Benedetto], rappresentanti delle province di Palermo e di Catania, nel corso della quale riunione era stata concordata una strategia di attacco contro lo Stato, strategia alla quale anche la sua organizzazione avrebbe contribuito facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco Di Guardo Antonino. Tale ultimo compito egli aveva affidato al Malvagna, che era in procinto di diventare "uomo d'onore" e che riscuoteva la sua piena fiducia. Le intimidazioni che si sarebbero dovute porre in essere in quel periodo avrebbero dovuto essere rivendicate facendo uso della sigla "*Falange armata*".

"Aveva ancora aggiunto il collaborante nel corso delle dichiarazioni summenzionate che in quella riunione si era deciso anche l' omicidio Lima, che non si era attivato per evitare che la Cassazione pronunziasse una sentenza così sfavorevole per Cosa Nostra, mentre non si era discusso specificamente dell' eliminazione di Giovanni Falcone perché si trattava di delitto già deliberato da tempo. Peraltro, egli era stato portato a conoscenza del fatto che nel corso del 1992, anche se non sapeva esattamente quando, nell' ambito di quella strategia, dovevano essere uccisi sia Falcone che Borsellino. Il collaborante ha anche confermato che le notizie sulla riunione dell' ennese gli erano state date personalmente da Santapaola Benedetto, con il quale egli si era incontrato a Mascalucia, in casa di Grasso Nino, dopo che il boss catanese aveva riportato la condanna in Cassazione per gli omicidi Ferlito e Dalla Chiesa e che in quell' occasione il Santapaola, oltre a parlargli di quella riunione, tenutasi non ricordava se uno o due mesi prima, si era lamentato del fatto che ancora non fossero stati presi provvedimenti da parte di Cosa Nostra nonostante la pronunzia giudiziaria sfavorevole."

In definitiva, la Corte di primo grado, con la su indicata sentenza sulla srtrage di via D'Amelio, basandosi sugli specifici apporti del Malvagna e del Pulvirenti e tenendo conto dei limiti culturali e delle carenze mnemoniche del Pulvirenti, è poi pervenuta alla conclusione, condivisibile appieno, secondo cui non sussistono sostanziali e rilevanti contrasti tra le due dichiarazioni collaborative.

Spedo

Ha infatti affermato: "Risultano, quindi, confermate dalle predette dichiarazioni del Pulvirenti, nonostante i limiti sopra indicati, le seguenti circostanze indicate dal Malvagna: lo svolgimento di una riunione in provincia di Enna tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 con l'intervento di personaggi della caratura del Riina e di Santapaola Salvatore (altri di minore prestigio indicati dal Pulvirenti potevano essere stati presenti solo in funzione di accompagnatori); la trattazione in quell' occasione della strategia di attacco nei confronti dello Stato; il consenso prestato dai partecipanti a quella riunione a tale strategia, che anche nel catanese ebbe una sua attuazione, sia pure ad un livello incomparabilmente inferiore; l' utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla "Falange armata".

VIII - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 4) La riunione del 1991:b) gli ulteriori riscontri al contenuto strategico-deliberativo

Dalla rivalutazione delle risultanze processuali, effettuata nel corso del presente giudizio di rinvio con particolare riferimento alla scansione cronologica delle molteplici riunioni della Commissione Regionale, è risultato provato il coinvolgimento di tale organo di vertice nell'adozione del piano stragista, in cui è anche confluita l'originaria decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, risalente agli anni '80.

Spato

E' dato dunque affermare che nella riunione riferita dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti è stato approvato un vero e proprio piano stragista con contenuto strategico-decisionale. In particolare:

1) Il contenuto strategico risulta ben definito in quanto con esso si vuole perseguire "la destabilizzazione" dello Stato per l' apertura di trattative con nuovi referenti politici ed istituzionali, essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa.

2) Il contenuto deliberativo:

a) Risulta limitato al compimento di attentati ed intimidazioni nei confronti di personaggi istituzionali che nell'ambito di ogni provincia mostravano di volere più seriamente opporsi a "Cosa Nostra";

b) Non si estende ad compimento di atti omicidiari, ad eccezione della uccisione dell' on.le Lima, il quale (secondo il Pulvirenti) non si era attivato per evitare che la Cassazione pronunziasse una sentenza così sfavorevole per Cosa Nostra. In realtà, stante la localizzazione temporale della riunione (al massimo agli inizi del 1992), non era ancora intervenuta la sentenza della Cassazione (30 gennaio 1992) e dunque, più correttamente, a quella data, il Lima era colpevole di non essersi attivato con sufficienza per effettuare interventi politici idoenei a "condizionare" l' esito del su indicato maxi processo;

c) Risulta esclusa una specifica deliberazione avente ad oggetto la morte dei giudici Falcone e Borsellino. E' però di massima importanza sottolinea-

Spolo

re che le successive stragi, quella di Capaci e poi quella di via D' Amelio, una volta realizzate, sono state sempre ricondotte nell' ambito del su indicato obiettivo strategico. Segno evidente che il loro compimento, se pur non espressamente deciso nella riunione in esame, comunque rientrava nell' ambito dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale fissato in quella riunione. Nel senso che, per il relativo conseguimento, si è iniziato con il compiere atti di intimidazione e minacce nei confronti dei personaggi i quali nell' ambito di ciascuna provincia siciliana manifestavano di opporsi con energia a Cosa Nostra, e poi si è proseguito con il realizzare atti di maggiore efferatezza quali l'uccisione del giudice Falcone e l' uccisione del giudice Borsellino, attuate con modalità stragista.

In proposito non si può fare a meno di riportare le risposte affermative date dal Malvagna al Pubblico Ministero il quale gli richiedeva se vi fossero stati dei "*collegamenti*" tra le due stragi e la riunione riferitagli dal Pulvirenti. 1) Strage di Capaci: *"Si', si', il Pulvirenti mi fece dei collegamenti che quello che era accaduto, cioe' la strage di Capaci, rientrava nel discorso delle minacce che si erano fatti al sindaco di Misterbianco, faceva parte di... dello stesso filone, va', era... era una strategia che andava evolvendosi ... addirittura lui mi disse ancora: 'Siamo agli inizi, va', non e' niente a confronto a tutto quello che deve succedere'"* (verbale 21 aprile 1999, pagg. 263 e 264, giudizio primo grado strage di via D'Amelio); 2) Strage di via D'Amelio: "*Si', vi sono stati gli stessi commenti che erano*

Sparto

stati fatti in precedenza per la strage del dottor Falcone...Si', si', come no, mi fece il collegamento. ... me lo disse evidente che si trattava di... di un progetto che ancora era in fase di evoluzione, riferendosi sempre alla parola che mi aveva detto in precedenza, quando era successo la strage di Capaci, del dottor Falcone, che sarebbero successi altri eventi di quella portata, di quella grandezza, va'. ..." (verbale 21 aprile 1999, pagg. 28-30, giudizio primo grado strage di via D'Amelio).

Per ultimo il Pubblico Ministero ha chiesto al Malvagna: "*La morte del dott. Falcone e del dott. Borsellino per il Malpassotu (il Pulvirenti) cosa rappresentava? Si collegava a qualcosa* ?". Ed il collaborante ha così risposto: "*Si', era collegata a quella famosa riunione che c'era stata in territorio di Enna, dove era stata presieduta direttamente da Riina e collegata all' attacco che "Cosa Nostra" aveva prospettato nei confronti dello Stato, delle Istituzioni. Era tutto un filo conduttore secondo cio' che... che lui mi spiegava*" (loc. cit. pagg. 31-32).

La su indicata riunione di Commissione Regionale (riportata dai collaboranti Malvagna- Pulvirenti) trova fondato riferimento in altre riunioni tenute dallo stesso organo sul medesimo tema (v. amplius retro, Parte Seconda, Capitolo Secondo, Sezione seconda):

a) per quanto concerne il suo contenuto strategico è riscontrata da quella, di precedente data, settembre-ottobre, riportata dal Messina il quale ha dichiarato che i vertici delle province mafiose siciliane si riunivano in territo-

Spalo

rio ennese e "*praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*";

b) per quanto concerne il suo limitato contenuto decisionale è riscontrata dalla riunione "inedita" (ottobre-novembre) riportata dal collaborante Pulci (v. ampliu infra), il quale ha affermato che nei mesi di ottobre-novembre 1991 i vertici provinciali di Cosa Nostra, tra cui il Santapaola ed il Madonia, preoccupati per il prevedibile esito negativo del maxi processo, si riunirono in territorio ennese deliberando l' uccisione di numerosi personaggi eccellenti, e, tra costoro, anche l' on.le Lima (oltre ai giudici Falcone e Borsellino): *a Lima lo volevano morto già da tanto tempo, solo che speravano fino all' ultimo momento che aggiustasse in Cassazione il maxi processo.*

La riunione in esame, di Commissione Regionale, trova anche fondato riferimento nelle ulteriori riunioni di Commissione Provinciale palermitana, avvenute a metà dicembre 1991 (riunione degli auguri, riferita dal Giuffrè) e nei mesi di febbraio/marzo 1992 (riunione ristrette, riferite dal Brusca e dal Cancemi), le quali tutte hanno avuto ad oggetto, nel loro contenuto deliberativo, anche l' uccisione dell' onorevole Lima (oltre ai giudici Falcone e Borsellino) per l' identico movente specifico della inefficienza dimostrata nel non avere saputo condizionare l'esito del maxi processo pendente in Cassazione.

Spato

Tanto dimostra che la Commissione Regionale non ha assunto, per nulla, una posizione "cauta" in attesa dell'esito del maxi processo e pertanto, come già detto sopra, tale cautela, poiché inesistente, non incide per nulla sul racconto del Malvagna e tanto meno lo rende "*poco credibile*", come invece erroneamente sostenuto nella sentenza assolutoria del Santapaola (v. inoltre amplius infra).

Vale infine sottolineare che la riunione in esame (collaboranti Malvagna-Pulvirenti) è stata qui collocata nel mese di ottobre 1991 *("al massimo la posso collocare dopo il settembre '91*) ma le su indicate conclusioni permangono valide anche se la si vuole collocare nei mesi successivi e fino all' inizio del '92, nell'ambito dell'arco temporale riportato dal Malvagna *("massimo agli inizi del '92")*.

IX - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 4) La riunione del 1991: c) irrilevanza della "personale" presenza del Santapaola e rilevanza della sua approvazione

Il Malvagna ha affermato di avere saputo dal Pulvirenti che alla riunione in esame erano presenti tutti i rappresentanti della province mafiose siciliane, tra cui anche il Riina e Santapaola Benedetto, il quale ebbe ad approvare quando fu deciso.

Il Pulvirenti ha invece dichiarato di avere appreso da Santapaola Benedetto che alla su indicata riunione era presente il fratello Santapaola Salvatore.

Il contrasto è solo apparente, infatti, anche a volere ammettere che l'imputato Santapaola Benedetto fosse stato assente alla riunione, rimane comunque certo che egli è venuto a conoscenza delle decisioni ivi adottate, approvandole. Infatti:

a) E' stato sopra dimostrato che, al di là del ruolo "formale" ricoperto da Santapaola Salvatore nell' ambito della Commissione Regionale, era pur sempre il fratello Benedetto ad essere a capo della famiglia operante nella provincia di Catania, per cui nessuna decisone poteva essere adottata senza la sua personale approvazione.

b) Il Pulvirenti nel riferire che il Santapaola Benedetto ebbe a comunicargli le decisione adottate nella riunione in esame, ha, per implicito, ammesso che il Santapaola le aveva approvate. Infatti, come sopra detto, nessuna decisione poteva essere presa nell'ambito della famiglia catanese se non espressamente condivisa dal suo capo effettivo che era, appunto, l'imputato.

c) Il Santapaola, peraltro, non si è limitato a comunicare la "notizia" di quanto era stato deciso nella riunione, ma, addirittura, ha richiesto il concreto apporto del gruppo pedemontano capeggiato dal Pulvirenti, affiliato al clan Santapaola, per il compimento degli atti intimidatori necessari al

conseguimento dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale che era stato approvato nella citata riunione. Ed è proprio su incarico del Pulvirenti e non certo in base ad un'iniziativa propria non spettategli, che il Malvagna ha incominciato a realizzare le azioni di disturbo, prima tra queste le telefonate di minacce al sindaco di Misterbianco (Comune rientrante nella competenza territoriale del gruppo di sua appartenenza).

E' dunque pacifico che l'imputato, anche se non sia stato presente alla riunione ennese del 1991, ne ha comunque approvato, in modo integrale il relativo contenuto.

In proposito va ribadito che in tale riunione: a) è stato deciso di perseguire l'obiettivo strategico della destabilizzazione statale, onde poi effettuare l' apertura di trattative con nuovi referenti politici ed istituzionali, essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorteria mafiosa; b) è stata decisa l' uccisione dell'on.le Lima il quale non risultava prodigarsi a sufficienza per condizionare l'esito del maxi processo con una decisione favorevole agli interessi di Cosa Nostra.

Non solo. E' di massima importanza anche ribadire che le successive stragi, quella di Capaci e poi quella di via D' Amelio, una volta realizzate sono state sempre ricondotte nell' ambito del su indicato obiettivo strategico. Segno evidente che il loro compimento, se pur non espressamente deciso nella riunione in esame, comunque rientrava nell'ambito dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale fissato in quella riunione.

Spedo

X - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 5) La riunione di settembre/ottobre 1991, in località Dittaino (collaborante Pulci)

Prima di contestare la motivazione assolutoria del Santapaola sul punto in cui sono state ritenute poco attendibili le dichiarazioni del collaborante Messina in ordine alla partecipazione dell'imputato "*ad una successiva riunione asseritamene verificatasi il primo febbraio 1992 di cui parla Leonardo Messina*" (v. infra), occorre riportare la riunione "inedita" riferita per la prima volta dal collaborante Pulci nel corso del presente processo di rinvio, che cronologicamente precede quella del collaborante Messina.

Non è superfluo richiamare che il Pulci è stato affiliato a "Cosa Nostra" dall'anno 1984, ed era stato proprio il Madonia che lo aveva collocato (assieme a Pino Cammarata) a capo del mandamento di Sommatino, nel cui territorio rientravano i comuni di Riesi, Butera e Delia. Il Pulci aveva rapporti soltanto con il Madonia, prendeva contatti con altri affiliati e li portava nei luoghi dove il suo capo trascorreva la sua latitanza. In proposito il collaborante Rinaldi Calogero, sentito all' udienza del 5 maggio 2001 (pag. 79-80) nel processo di secondo grado sulla strage di via D'Amelio ha dichiarato che Pulci, nel 1992, era solito accompagnare il Madonia, con cui era in confidenza ed in continuo contatto.

Il Pulci ha affermato di avere accompagnato il Madonia a due riunioni "di vertice" tenutesi in territorio di Enna (provincia equidistante da Catania

e Palermo) e di averne conosciuto il contenuto attraverso le confidenze ricevute dallo stesso Madonia (udienze del 23 e 30 aprile, 21 maggio e 4 giugno 2004).

Tali riunioni sono state esposte in modo analitico nella relativa sede (v. retro, Parte Seconda, Capitolo Secondo, relativo alla Commissione Regionale), dove è stata anche sottolineata l' attendibilità del collaborante Pulci ed i riscontro alle sue dichiarazioni. Le relative argomentazioni debbono intendersi qui integralmente trascritte.

E' dunque sufficiente ricordare che la prima riunione è stata localizzata in località "Dittaino di Enna, nei mesi di ottobre-novembre 1991. Trattasi della riunione nel cui corso -presenti Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, l'imputato Bendetto Santapaola e Giuseppe Madonia- venne deliberata la morte dei giudici Falcone e Borsellino nonché degli onorevoli Lima, Mannino e Martelli. Venne pure organizzata una spedizione in Belgio, di preparazione esecutiva all' uccisione del giudice Falcone da effettuarsi in Roma, per l' approvvigionamento di armi e l' eventualmente arruolamento di un killer.

Nella sopra indicata riunione non è stato adottato un semplice "programma" nè un mero "progetto" ma, come risulta evidente dalle dichiarazioni rese dal Pulci in proposito già analiticamente riportate (v. amplius retro, loc. cit.), venne adottato un vero e proprio piano stragista avente un contenuto decisionale, sia strategico e sia deliberativo. In particolare.

1. Contenuto deliberativo.

E' stata formulata una decisione di indubbio contenuto deliberativo che, per i presenti (Riina, Provenzano, Santapaola, Madonia), viene a perfezionarsi con riferimento ai singoli delitti ivi contemplati: " ... *come magistrati eminenti da ammazzare che loro ritenevano pericolosi erano il dott. Falcone ed il dottore Borsellino. ... Volevano ammazzare Mannino che non aveva mantenuto, poi si parlava di ammazzare a Martelli, insomma c'era un chiaccericcio intorno a questi omicidi eccellenti che si dovevano fare all'interno di Cosa Nostra, parlo dei vertici, che io venivo a sentire come persona passiva non come persona che partecipava agli argomenti ... A Martelli si rimproverava che ci aveva fregato i voti nel 1987 ... nel calderone dei nomi ho sentito parlare di Martelli, di Mannino, addirittura volevano ammazzare Andreotti, ma non perché erano nemici di cosa nostra, questi ultimi perché erano amici e avevano tradito, mentre i nemici da ammazzare erano il dottore Falcone ed il dottore Borsellino* (pag. 67) ... *a Lima lo volevano morto già da tanto tempo, solo che speravano in Lima fino all' ultimo momento che aggiustasse in Cassazione il maxi processo, perché fino al giorno della camera di consiglio ognuno giocava le proprie carte, si sperava che il processo venisse cassato. Invece poi quando questo non è successo ci è venuto in discesa ammazzarlo, ma già lo volevano ammazzare di prima, prima del discorso delle famose riunioni che io ho par-*

lato poc' anzi, quelle che si sono verificate a Enna" (udienza 23 aprile 2004, pag. 68).

Risulta dunque evidente che:

a) La riunione in esame si concreta nella specifica adozione di una decisione di morte nei confronti di ben individuati personaggi istituzionali: i giudici Falcone e Borsellino, gli onorevoli Lima, Mannino e Martelli.

b) La volontà manifestata dai deliberanti in quella riunione è "perfetta", nel senso che essa è completa in ordine ai delitti voluti ed non necessita quindi di ulteriori deliberazioni.

c) Al tempo stesso la decisione è contrassegnata dal requisito della unitarietà, ovverosia dalla circostanza che in un "unico contesto" viene ad essere decisa la morte di plurime persone. Non si tratta dunque di plurime decisioni. Ma di una sola deliberazione relativa all' uccisione di più personaggi eccellenti, analiticamente indicati.

d) La deliberazione, nella sua unitarietà decisionale, contiene pure la precisazione dei singoli "moventi specifici" relativi ai vari delitti contestualmente decisi. E' stato pertanto stabilito di uccidere i giudici Falcone e Borsellino in quanto "vecchi nemici di Cosa Nostra" e sempre "pericolosi", l' onorevole Lima in quanto "inaffidabile" per non avere saputo intervenire con efficacia per condizionare l' esito del maxi processo, gli onorevoli Mannino e Martelli in quanto "traditori" per non avere saputo ricambiare i benefici elettorali di cui avevano goduto.

e) L' adozione del piano stragista in esame è collegata al maxi processo pendente presso la Corte di Cassazione: vi è il fondato timore che il processo si concluda in modo sfavorevole per gli interessi di Cosa Nostra, nonostante si speri, fino all' ultimo momento (fino alla camera di consiglio), in un intervento dell' on.le Lima (per questo motivo il parlamentare non è stato ancora ucciso).

f) Nel piano stragista in esame è venuta a confluire l' originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra agli inizi degli anni '80 nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, e mai revocata. La confluenza in tale piano ha pertanto costituito il "motivo determinante" per il quale è stato indispensabile provvedere a rinnovare l' originaria decisione di morte, nel senso di una rinnovazione attuata mediante una sua "conferma".

2) Contenuto strategico.

La parte strategica del piano è emersa nella pregressa riunione riportata dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti, da cui risulta che l' obiettivo da perseguire era quello della "destabilizzazione" della compagine statale per ricercare nuovi referenti politici-istituzionali (essendo venute meno le precedenti coperture) con cui intavolare trattative favorevoli per Cosa Nostra.

Nella riunione in esame l' obiettivo strategico del piano risulta "sfumato". E' evidente che il Madonia, nel confidarsi con il Pulci, si è soffermato maggiormente a descrivere le decisioni che erano state adottate non dilungandosi a spiegare gli obiettivi che si intendevano perseguire. Il Pulci, co-

munque, ha riferito che scopo della decisione era quello di "*fare un pò di pulizia*", specie nei confronti dei politici che "*ci avevano preso per i fondelli, cioè ci avevano raggirato prendendosi il consenso elettorale e non mantenendo gli impegni*". Per cui, in definitiva, l'obiettivo era quello di un "regolamento di conti" (come diranno poi, in sede di Commissione Provinciale, il Giuffrè a proposito della riunione degli auguri di fine anno 1991 ed il Brusca a proposito delle riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992).

Il Pulci, in particolare, all'udienza del 30 aprile 2004 ha dichiarato che alla riunione in esame il Santapaola fu accompagnato da Enzo Aiello ed Eugenio Galea. Nella stessa udienza ha aggiunto di avere commentato con i predetti Aiello e Galea la decisione che era stata adottata di uccidere anche il giudice Borsellino. Ad ulteriore domanda, ha ribadito di avere appreso dall' Aiello e dal Galea che Santapaola aveva espresso il suo consenso ad uccidere i giudici Falcone e Borsellino con le modalità poi effettuate, ovverosia compiendo una strage ed anzi aveva dato la sua disponibilità a collaborare all' impresa criminosa incaricando, qualora servissero, suoi uomini per uccidere il giudice Falcone a Roma come in un primo momento si era pensato di fare.

Alla citata udienza del 30 giugno 2004 il Galea e l' Aiello, appositamente convocati, si sono presentati ma hanno dichiarato di non volere rispondere. Nonostante il loro silenzio, la conferma alle dichiarazioni del Pulci è derivata dall'autorità della Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso propo-

sto dall'imputato, ha reso definitiva la sua condanna per la strage di Capaci, realizzata attraverso un artificiere, il Rampulla, affiliato alla famiglia catanese facente capo, appunto, al Santapaola.

3) Contenuto esecutivo.

La riunione in esame in località Dittaino riportata dal Pulci presenta pure, oltre a sopra precisato contenuto deliberativo, un contenuto "esecutivo" con riferimento all'uccisione del giudice Falcone. Al rientro dalla riunione, il Madonia disse al Pulci che "erano tutti concordi" nell' uccidere il giudice Falcone, ma a Roma, in modo che la responsabilità cadesse sui servizi segreti deviati e non già su Cosa Nostra: " *perché facendo Falcone in Sicilia, praticamente c'era il forte sospetto che poteva essere Cosa Nostra ad averlo perpetrato, mentre fuori la Sicilia si poteva depistare con i servizi segreti deviati, cioè si attirava l' attenzione ad altri gruppi criminali, che non erano cosa nostra*" (udienza 23 aprile 2004, pag. 36).

Per tale motivo il Pulci, su incarico del Madonia, si è recato in Belgio, unitamente ad altri affiliati di Cosa Nostra in rappresentanza delle province siciliane (Caltanissetta, Palermo, Catania, Agrigento), per acquistare armi e per l' eventuale arruolamento di un killer: "*e in quelle circostanze andiamo a parlare con delle persone straniere, con precisione è un turco che ci ha fornito e ci ha fatto fare la fornitura delle armi, ed abbiamo parlato pure dell' eventualità che ci poteva dare un killer per potere fare l' esecuzione del dottore Falcone a Roma*" (pag. 47, stessa udienza).

Quanto ai riscontri va richiamato che:

1)

Il contenuto "deliberativo" di questa riunione in località Dittaino riportata dal Pulci, risulta validamente riscontrato dal collaborante Grazioso il quale ha parlato di un' importante riunione tenutasi in provincia di Enna nel corso del 1991 o all' inizio del 1992 cui avevano partecipato vari rappresentanti delle province mafiose siciliane, ivi compresi il Riina ed il Santapaola: "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*". In base alle dichiarazioni rese dal Grazioso, già riportate nell' apposita sede relativa alle varie riunioni di Commisione Regionale cui va fatto rinvio (Parte seconda, Capitolo secondo, Sezione seconda), è stato agevole concludere nel senso che la riunione riferita dal collaborante presenta caratteristiche molto simili alla riunione riportata in modo più dettagliato dal Pulci, per quanto concerne i partecipanti, l' oggetto, l' immediatezza, la localizzazione. Invero:

a) I partecipanti appartengono alla Commissione Regionale, sono "personaggi di varie regioni ... *tutti i componenti delle province della Sicilia*" e tra costoro il Riina ed il Santapaola. Il Pulci ha aggiunto a questi i nomi di Madonia (a capo della provincia mafiosa di Caltanissetta) e Provenzano (elemento di tale spicco da potere sedere in Commissione Regionale insieme al Riina).

b) Nel corso della riunione "*si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime in Italia non solo in Sicilia*", decisioni relative "*alle stragi che poi si sono fatte*", con evidente riferimento all' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino. Pure "importantissime" sono state le decisioni indicate dal Pulci, il quale, appunto, ha detto che la decisione era quella di uccidere i giudici Falcone e Borsellino, ed ha aggiunto anche l' uccisione di alcuni politici.

c) La riunione era stata convocata "*con la massima urgenza*". Urgenza, questa, ben compatibile con il previsto esito negativo del maxi processo e con la necessità della immediata predisposizione di atti preparatori all' esecuzione dell' attentato in Roma a carico del giudice Falcone, cui ha fatto esplicito riferimento il Pulci.

d) La riunione è stata tenuta in provincia di Enna, nel corso dell' anno 1991 o all'inizio del 1992. Non può quindi escludersi l' autunno del 1991 e, per tale motivo, è ben compatibile con la riunione di ottobre-novembre 1991 riferita dal Pulci il quale si è anche riferito alla medesima provincia di Enna (località "Dittaino").

2)

Ad ulteriore riscontro alla riunione in località Dittaino riferita dal Pulci, occorre richiamare (v. amplius retro a proposito della Commissione Regionale, Parte seconda, Capitolo secondo) le dichiarazioni rese dal collaborante Leonardo Messina, nel corso del giudizio di primo grado relativo alla

Spalo

strage di Capaci (v. sentenza, parte terza, pag. 630 e segg.) riportata anche nel giudizio di primo grado relativo alla strage di via D'Amelio (v. sentenza, parte terza, capitolo quarto, pag. 617 e segg.). Il collaborante ha riferito in merito ad una riunione della Commissione Regionale avente ad oggetto la eliminazione del giudice Falcone e tenutasi nella provincia di Enna con la partecipazione di Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Santapaola Benedetto, Saitta Salvatore (che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), e tale Barbero Angelo. Questa riunione è stata localizzata nella precisa data del 1° febbraio 1992 (v. amplius infra).

Il Messina, richiesto dal Pubblico Ministero di indicare eventuali altre riunioni "prima" di quella data (1° febbraio 1992), ha risposto affermativamente, precisando che tali altre riunioni erano avvenute nel territorio della provincia di Enna nei mesi di settembre/ottobre 1991: "*Loro erano tutti la`, come ho detto prima, da settembre - ottobre 91 e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico ed erano li`, ... In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio*". E' evidente che "*loro erano là*" si riferisce, a quelle stesse persone che il Messina, nel corso della sua dichiarazione, aveva prima indicato come presenti alla ulteriore riunione che sarà tenuta il 1° febbraio 1992. E dunque

"loro" significa: Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola Bendetto, Valvo Paolo.

In sostanza, dalla su indicata dichiarazione risulta che:

- Nel corso dei mesi di settembre-ottobre 1991 sono state effettuate alcune riunioni con la partecipazione dei rappresentanti di vertici della Commissione Regionale di Cosa Nostra (Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore, Santapaola Benedetto) i quali anche si distraevano con battute di caccia ai porcospini, utilizzando dei cani fatti pervenire appositamente. "*Loro erano tutti la da settembre - ottobre ed erano li`, andavano a caccia, difatti Borino* [Micciché Liborio] *in quel periodo ha mandato a pigliare due cani per i porcospini dall' Austria, per farli divertire, erano li'*".

- Tali rappresentanti di vertice della Commissione Regionale, durante i su indicati mesi di settembre-ottobre 1991, erano soliti riunirsi nel territorio ennese per perfezionare un piano strategico: "*stavano gettando le basi di un nuovo progetto politico*".

- Come luogo degli incontri era stata preferita la provincia di Enna in quanto "defilata", ovverosia era meno vigilata dalle forze di polizia rispetto alle altre province siciliane e vi erano pure parecchi latifondi ove potersi appartare: "*In base alle altre province c'era meno problemi delle forze di Polizia, perche' insomma, era un territorio, e poi c'erano molti feudi e si potevano sistemare meglio*".

- Lo scopo specifico delle riunioni era quello di elaborare un "nuovo progetto politico" (... *e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*), frase, questa, alla quale non si può attribuire altro significato se non quella di elaborare una nuova "strategia criminale".

Le riunioni dunque, per quanto è agevole affermare in base alle conoscenze avute dal collaborante e da lui riferite, avevano ad oggetto solo un contenuto decisionale-strategico e non pure un contenuto decisionale-deliberativo (per la relativa distinzione, v. retro Parte seconda, Capitolo primo). In sostanza con tali riunioni veniva solo individuato l' obiettivo strategico da perseguire mediante un "*nuovo progetto politico*" (decisione strategica).

La conclusione che si vuole qui evidenziare è che la riunione di Commissione Regionale in località "Dittaino" riferita dal Pulci come avvenuta nei mesi di ottobre/novembre 1991 alla presenza dei vertici "mafiosi" provinciali tra cui anche l' imputato Santapaola Benedetto, trova pieno riscontro, per quanto concerne il suo contenuto "strategico", nelle dichiarazioni del Messina il quale ha riferito in merito a precedenti e contestuali riunioni, avvenute nei mesi di settembre/ottobre 1991, pur esse in territorio ennese e pur esse con la partecipazione dei vertici provinciali, tra cui anche il Madonia, tutti interessati a gettare le basi di un "*nuovo progetto politico*".

Nel caso di specie è poi agevole dedurre quale sia stato il preciso contenuto "deliberativo" di tale "nuovo progetto".

Risulta infatti pacifico dalla successive riunioni della Commissione Regionale (v. retro il relativo analitico esame), che i rispettivi rappresentanti di vertice, si sono più volte riuniti per deliberare la contestuale uccisione di vari personaggi eccellenti, tra cui anche i giudici Falcone e Borsellino, onde conseguire un obiettivo strategico di "regolamento di conti" e di "destabilizzazione statale".

E' quindi fondato affermare che nel corso della su indicata riunione riferita dal collaborante Messina e localizzata nei mesi di settembre/ottobre 1991, i rappresentanti di vertice delle province mafiose siciliane -tra cui, come sopra detto, il Santapaola- non si sono limitati a formulare un "*nuovo progetto politico*" ma abbiano anche deciso che, per realizzarlo, era necessario procedere all' uccisione di numerosi personaggi eccellenti tra cui i giudici Falcone e Borsellino (v. infra).

3) La riunione in esame in località Dittaino riportata dal Pulci presenta pure, oltre al sopra precisato contenuto deliberativo, un contenuto "esecutivo" poichè con essa venne anche decisa la c.d. spedizione in Belgio finalizzata all' approvvigionamento di armi ed all'arruolamento eventuale di un killer onde attentare in Roma alla vita del giudice Falcone.

Tale contenuto esecutivo della riunione risulta validamente riscontrato dai collaboranti Sinacori e Geraci i quali hanno parlato: a) della riunione di Castelvetrano cui erano anche presenti il Riina e l' Agate, tenuta nello stesso periodo di ottobre-novembre 1991 ed avente lo stesso oggetto esecutivo,

ovverosia l' organizzazione di una missione a Roma per ivi attentare alla vita del giudice Falcone; b) della riunione successiva, avvenuta il 31 gennaio 1992 (il giorno successivo alla sentenza della Cassazione sul maxi processo), con cui, sempre presenti il Riina e l' Agate, venne "autorizzato" il concreto avvio di quella spedizione romana.

XI - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 6) La riunione 1° febbraio 1992 (collaborante Messina)

Il Pulci ha anche riferito di una seconda riunione avvenuta a "cavallo" tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992, presenti il Riina, il Provenzano, il Madonia, non pure il Santapaola (in proposito v, amplius retro nella sede di trattazione delle riunioni di Commissione Regionale, Parte seconda, capitolo secondo). Nonostante l'assenza dell' imputato Santapaola va effettuato un richiamo a tale riunione, per le connessioni "logiche" che essa presenta con la riunione successiva del 1° febbraio 1992 riferita dal collaborante Messina.

Basti qui in sintesi richiamare che la sopra indicata "seconda riunione" riferita dal Pulci, collocata tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992 sempre in territorio di Enna (tra villa Priolo e Calascibetta), ha avuto natura "*esecutiva*" in quanto il suo "oggetto" concerneva il "luogo" preciso ove eseguire l' uccisione del giudice Falcone: il Riina aveva avuto un "ripensamento" e preferiva che l'attentato venisse realizzato in Sicilia, mentre il Madonia ed

il Provenzano erano "*propensi*" per l' attentato in Roma. Il Riina aveva comunque garantito i presenti di essere stato rassicurato, da un personaggio delle istituzioni, che all' attentato in Sicilia non sarebbe seguita una particolare reazione statale contro l'organizzazione mafiosa: "*dopo la seconda riunione non erano tanto convinti, sia, mi disse il Madonia, lui che Provenzano, di farlo in Sicilia, ma poiché il Riina aveva garantito che non c' erano ritorsioni perché aveva garantito a livello istituzionale che facendolo in Sicilia non subivano ritorsioni da parte dello Stato, e allora hanno condiviso di farlo in Sicilia, però loro erano più propensi di farlo a Roma*" (udienza 26 aprile 2004, pag. 36).

Risulta quindi evidente che: a) Madonia e Provenzano erano fermi nell'originario proposito (manifestato nella prima riunione) di eseguire a Roma l' attentato a carico del giudice Falcone; b) il Riina li ha assicurati che facendolo in Sicilia non vi sarebbe state particolari "ritorsioni" da parte dello Stato, avendo ricevuto garanzie in tal senso da parte di un personaggio delle istituzioni; c) gli altri due "*condividevano*" la possibilità di farlo in Sicilia, ma rimanevano sempre "*propensi*" per l' attentato a Roma.

Tale riunione ha trovato valido riscontro nelle ulteriori due successive riunioni con cui, senza lasciare nulla di intentato, sono state assecondate entrambe le preferenze, sia di chi era propenso per l' attento a Roma (Madonia e Provenzano) e sia di chi prediligeva l' attentato in Sicilia (Riina).

Infatti:

1) Il 31 gennaio 1992, come riferito dai collaboranti Sinacori e Geraci, venne autorizzata dal Riina la missione romana (organizzata sin dai mesi di ottobre-novembre 1991, ma non avviata), per cui, alcuni giorni dopo, un commando di uomini della provincia di Trapani, fornito di adeguato munizionamento di armi ed esplosivo, è partito per attentare in quella città alla vita del giudice Falcone.

2) Il 1° febbraio 1992, come riferito dal collaborante Messina, i vertici di Cosa Nostra, tra cui Riina, Provenzano, Madonia, e l'imputato Santapaola parteciparono ad altra riunione avente ad esclusivo oggetto l'uccisione del giudice Falcone. Tale riunione, come si è dimostrato, doveva necessariamente concernere la possibilità alternativa di eseguire l'attentato in Sicilia (v. a amplius retro, Parte Seconda, Capitolo secondo, Le riunioni della Commissione Regionale), per cui essa si connota come riunione di contenuto "concretamente esecutivo". Infatti i presenti, tra cui l'imputato Santapaola, avevano già partecipato alla riunione "deliberativa" di ottobre-novembre 1991 (Pulci) e si erano già impegnati, con i propri uomini, nella missione in Belgio relativa al compimento di atti di "preparazione" esecutiva per l' uccisione del giudice Falcone in Roma (approvvigionamento di armi ed eventuale arruolamento di un hiller). Per di più, come detto, il giorno precedente, il 31 gennaio 1992, era stato dato avvio all' ulteriore missione romana, pur essa di contenuto esecutivo, più precisamente di ese-

cuzione "concreta" e non di mera "preparazione", affidata ad un commando di uomini della provincia di Trapani.

Per cui la riunione del 1à febbraio 1992 ha avuto, quale "necessario oggetto" l'attuazione della pista alternativa seguita dal Riina, il quale insisteva affinché l'attentato a carico del giudice Falcone avvenisse in Sicilia. Invero, come gia detto (supra Parte Seconda, Capitolo secondo): a) La città di Roma non era il luogo ideale per ottenere la "certezza" di risultato nell'uccisione del giudice Falcone, il delitto più importante di quelli decisi nel piano stragista, mentre il territorio palermitano si prestava meglio di qualsiasi altro luogo, sia per superare le eccezionali misure protettive adottate a tutela del magistrato e sia per garantire le necessarie esigenze logistiche e di copertura; b) La scelta dell' attentato in Sicilia, in quanto ne rivendicava la paternità a Cosa Nostra, era perfettamente compatibile con il perseguimento dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale (e di ricerca di nuovi referenti politici) che sarebbe rimasto in ombra in caso di persistenza nell' iniziale proposito dell' attentato romano.

Pertanto il Riina, oltre a secondare Madonia e Provenzano autorizzando l' avvio della missione romana cui entrambi erano "*propensi*", non poteva certo abdicare passivamente alla propria tesi. Doveva quindi anche ottenere il consenso degli altri vertici provinciali per sperimentare la possibilità alternativa di eseguire l'attentato in Sicilia. E' stato dunque questo il contenuto della riunione "esecutiva" qui in esame (1° febbraio 1992).

Siffatta conclusione, oltre che fondata sulle argomentazione logiche sopra esposte, trova oggettivo riscontro nella natura degli eventi verificatisi in seguito, i quali hanno dimostrato che: a) la missione romana non ha avuto alcun serio sviluppo tanto che è stata revocata, appena dopo pochi giorni la relativa autorizzazione; b) l' attentato a carico del giudice Falcone è stato effettuato in Sicilia nella provincia di Palermo e non certo a Roma; c) a tale attentato ha partecipato un uomo (il Rampulla) appartenente al clan di Santapaola Benedetto, il quale ultimo, tra gli altri, era appunto presente alla riunione "esecutiva" del 1° febbraio 1991.

Per cui, in definitiva:

- affermato in modo certo, in base a quanto dichiarato dal collaborante Messina, che la riunione in esame del 1° febbraio 1992 ha avuto ad oggetto l' uccisione del giudice Falcone;

- deve pure affermarsi, con pari certezza, fondata sui sicuri esiti processuali sopra riferiti, che siffatta riunione ha avuto uno specifico oggetto "esecutivo" e precisamente l' attentato "da effettuarsi in Sicilia" come voluto dal Riina, in alternativa alla missione romana cui erano invece "propensi" il Madonia ed il Provenzano.

Resta comunque fermo che tale riunione concerneva, in modo esclusivo, l'uccisione del giudice Falcone.

Tanto vale a precisare, non solo che per attentare alla vita del giudice Falcone non venne lasciato nulla di intentato e vennero seguite due possibi-

lità alternative, ma soprattutto, per la parte che qui interessa, vale a dimostrare come le dichiarazioni del collaborante Pulci sul contenuto "esecutivo" delle riunioni da lui riferite (a parte che la prima aveva anche contenuto "deliberativo") abbiano trovato pieno riscontro nel contenuto delle successive riunioni, parimenti "esecutive", quali risultano dalle dichiarazioni rese da altri collaboranti (da un lato Sinacori e Geraci, dall'altro lato Messina). Nel senso che sono stati assecondate entrambe le preferenze, sia di chi era propenso per l' attento a Roma (Madonia e Provenzano) e sia di chi prediligeva l' attentato in Sicilia (Riina).

Risulta al tempo stesso evidente come, nel presente processo di rinvio, le dichiarazioni del collaborante Messina, in riferimento alla partecipazione del Santapaola (e del Madonia) alla riunione del 1° febbraio 1992, risultano pienamente riscontrate:

a) sia attraverso il nuovo apporto dato dal collaborante Pulci il quale ha dichiarato la presenza del Santapaola nella prima delle due riunioni da lui riferite (oltre alle presenza del Madonia in entrambe tali riunioni);

b) sia attraverso l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali che ha posto in evidenza la successione cronologica ed i contenuti delle molteplici riunioni tenute dalla Commissione Regionale, tra le quali si inserisce in modo armonico e coerente quella riportata dal Messina.

Vale richiamare peraltro che l'indubbia affiliazione del Messina, con il ruolo di vice rappresentante della famiglia mafiosa di San Cataldo, inserita

Sparto

nella provincia di Caltanissetta, rende del tutto fondata la conoscenza che egli ha avuto delle vicende interne di tale aggregato mafioso, di cui il Madonia rappresentava la massima espressione sul territorio (v. in tal senso sentenza di secondo grado sulla strage in esame, p. 1371). E quindi, all'opposto, avrebbe dovuto suscitare perplessità l' eventuale circostanza che il collaborante non avesse avuto conoscenza di quelle vicende.

L' esistenza della riunione in esame (collaborante Messina) e la sua precisa collocazione temporale (1° febbraio) sono stati affermati, con autorità di parziale giudicato, dalla stessa sentenza della Cassazione relativa alla strage in esame. Infatti la Corte di legittimità, procedendo ad una differente valutazione in ordine alla responsabilità del Santapaola rispetto a quella del Madonia:

a) Ha ritenuto le dichiarazioni del Messina idonee per l' affermazione di un giudizio di colpevolezza a carico del Santapaola, in quanto riscontrate oggettivamente dalla partecipazione del Rampulla (appartenente alla famiglia mafiosa del boss catanese) all' esecuzione della strage: " ... *il definitivo raccordo degli elementi indiziari della colpevolezza, già apprezzabili nei congrui riferimenti collaborativi di partecipazione del Santapaola alla riunione del 1° febbraio 1992, si rinviene nel riscontro della partecipazione del Rampulla alla fase di preparazione e di esecuzione della strage* ..." (pag. 258).

b) Ha invece ritenuto le stesse dichiarazioni del Messina insufficienti, ma solo in quanto non adeguatamente riscontrare, ai fini di un giudizio di colpevolezza a carico del Madonia: " ... *il rilevante indizio a sostegno delle accuse che se ne desume è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevolezza della strage conseguita per via informativa-consultiva ... e ciò perché le dichiarazioni del Messina sulla partecipazione del Madonia alla riunione del 1° febbraio 1992 restano generiche ed isolate ...*" (pag. 252).

Nell' un caso e nell' altro la Corte, con l'autorità di giudicato, ha affermato la validità di quanto dichiarato dal Messina in merito all' esistenza della riunione ennese ed alla data di sua realizzazione (1° febbraio 1992), rilevando, solo per il Madonia (non pure per il Santapaola), l'assenza di riscontri idonei ad un giudizio di colpevolezza.

Le considerazioni svolte, pertanto, consentono di fondatamente contestare la motivazione assolutoria del Santapaola sul punto in cui ha ritenuto poco attendibili le dichiarazioni del collaborante Messina (oltre a quelle del Malvagna e del Pulvirenti) in ordine alla partecipazione dell'imputato "*ad una successiva riunione asseritamene verificatasi il primo febbraio 1992 di cui parla Leonardo Messina*".

XII - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 7) Il rilevante indizio dell'attiva partecipazione alla fase "esecutiva" della strage di Capaci

La Corte di Cassazione, con la sentenza relativa alla strage di Capaci (da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio nei confronti di parecchi imputati), ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato Santapaola e pertanto è divenuta definitiva la statuizione di responsabilità a suo carico.

Il contenuto della citata sentenza è di particolare rilievo in quanto la condanna dell'imputato è stata fondata, anche, sull'accertata circostanza che alla fase "esecutiva" della strage ebbe a partecipare Rampulla Pietro, persona facente capo al Santapaola.

In proposito è stato già richiamata, avuto riguardo alla posizione di altri imputati (Greco, Aglieri, Montalto) l' effettuata rivalutazione delle risultanze processuali con cui è stato dimostrato che il piano stragista presenta un contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Pertanto, l' avere condiviso il piano stragista non ha il semplice e irrilevante significato di mera adesione ad una generale e generica "linea strategica", avulsa da una "decisione collegiale", ma, all' opposto, ha il significato giuridico di approvazione "congiunta" del contenuto "strategico" e del contenuto "deliberativo" del piano medesimo, specie evidenziandosi che ta-

li contenuti, caratterizzati dal requisito della unitarietà decisionale, sono anche legati da un rapporto di "inscindibile" interdipendenza.

La rilevata "inscindibile unitarietà" del contenuto strategico-decisionale del piano stragista, attinente al momento deliberativo, si proietta anche nella conseguente "*fase esecutiva*" ovverosia nella fase di concreta realizzazione dei delitti ivi già deliberati.

Per cui, non è per nulla "irrilevante" il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Falcone), previsti nel piano stragista.

Al contrario, si tratta di un comportamento di massimo rilievo il quale dimostra che il capo mandamento, in tanto ha potuto partecipare attivamente alla fase esecutiva di un delitto contemplato nel piano stragista (es. uccisione del giudice Falcone) in quanto ha prima approvato la decisione di commettere quel determinato delitto.

Invero una siffatta decisione:

- non si è concretata in una deliberazione avente ad oggetto quel "solo ed unico" delitto;

- si è invece concretata in una deliberazione ("contenuto deliberativo" del

Lima, ecc. (ovverosia si è concretata nell'adozione di un vero e proprio piano stragista).

Peraltro, nella specie, una tale contestualità decisionale del piano (contenuto deliberativo), non era correlata ad una "generica" linea strategica "svincolata" da un decisione collegiale, era invece correlata al conseguimento di un preciso e determinato "obiettivo strategico": quello della vendetta e della destabilizzazione statale (contenuto "strategico" del piano stragista). Pertanto il capo mandamento, oltre a condividere il "movente specifico" del delitto cui partecipa nella fase esecutiva (es., uccisione del giudice Falcone, poiché "nemico" di Cosa Nostra) ha, prima ancora, condiviso pure il movente generale in cui si sostanzia l'obiettivo strategico (la vendetta e la destabilizzazione statale) da conseguire "attraverso" la realizzazione di quel delitto e di quelli ulteriori "già approvati" (uccisione del giudice Borsellino, dell'on.le Lima, ecc.).

In definitiva, dunque, il comportamento del capo mandamento (o sostituto) il quale abbia approntato uomini e mezzi o abbia messo a disposizione il proprio territorio, così partecipando alla concreta esecuzione di uno dei delitti eccellenti (es. uccisione del giudice Falcone) deliberati nel piano stragista, costituisce rilevante indizio, valido a dimostrare che quel capo mandamento ha già approvato l' "obiettivo strategico" rivolto alla vendetta e alla destabilizzazione statale (contenuto strategico del piano) per il cui conseguimento è stata strumentale "la contemporanea" approvazione della de-

cisione di morte adottata a carico di numerosi altri personaggi eccellenti ben individuati (contenuto deliberativo del piano).

Una tale rivalutazione delle risultanze processuali, consente di superare il rilievo formulato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza di parziale annullamento relativa alla strage di Capaci, secondo cui l' accertata partecipazione di un imputato (nella specie Aglieri) al momento "esecutivo" di una delle due stragi (nella specie quella di via D'Amelio), mediante la presenza di uomini del suo mandamento, non proverebbe la conoscenza del pregresso momento "deliberativo" relativo all' altra strage (nella specie quella di Capaci).

La fondatezza del risultato conseguito, trova ulteriore autorevole conferma proprio nella sentenza della Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio di rinvio e con cui la medesima Corte:

- ha rilevato, con riferimento specifico alla posizione dell' imputato Santapaola (già condannato per la strage di Capaci), che: "il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo alla *condivisione* del progetto di attacco alla Stato, progetto che doveva comprendere l' eliminazione di Borsellino, pericolo n. 2 della mafia" (pag. 24);

- non ha censurato quella parte della sentenza di merito con cui era stato affermato, in riferimento alla posizione dell'imputato Montalto Giuseppe,

che il suo assenso alla strage di via D' Amelio veniva dimostrato dalla circostanza che nel mandamento di Villabate, territorio del Montalto, era stato commesso l'omicidio dell' esattore Ignazio Salvo, rientrante "*nell' unitario piano stragista*"; il delitto era stato commesso ad opera del Brusca il quale in proposito aveva dichiarato di non avere chiesto permesso a nessuno in quanto era sicuro che a seguito del delitto non vi sarebbe stata alcuna reazione da parte dei Montalto (la censura della Corte di Cassazione è stata rivolta solo sul punto in cui la citata decisione di merito, facendo risalire la decisione di morte a carico dell' esattore Salvo alle riunioni di febbraio/marzo 1992, aveva per implicito ricondotto a tale data pure la decisione di morte a carico del giudice Borsellino, mentre, all'opposto, per altri imputati, non era stata enunciata tale visione unitaria ma era stato affermato che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva richiesto un' ulteriore approvazione nel corso delle successive riunioni di maggio/giugno 1992) (pag. 22).

In tal modo rimane confermato che il coinvolgimento del Santapaola, con ruolo di rappresentante provinciale nella Commissione Regionale, nella fase esecutiva della strage di Capaci, costituisce rilevante indizio in ordine alla prestazione di assenso, di quanto deciso "contestualmente" con il piano stragista, concernente la deliberazione di morte di numerosi personaggi eccellenti (on.li Lima, Mannino, ecc,) ed in particolare anche la novata decisione di morte del giudice Borsellino, attuata con modalità stragista.

XIII - Le ulteriori valutazioni del giudice di rinvio: 8) La posizione "attendista" del Santapaola

Va infine criticata la decisione assolutoria del Santapaola, sul punto in cui ha rilevato "*che è nota la manifesta contrarietà del Santapaola ai delitti eccellenti*".

La questione è stata trattata anche nel presente processo di rinvio. In proposito il collaborante Giuffrè, alle udienze del 18 e 27 febbraio 2004, ha dichiarato che stando ai discorsi che si andavano facendo nell'ambiente di "Cosa Nostra", il Santapaola non si era mostrato molto convinto della utilità delle stragi in questione e appariva di vedute diverse da quelle espresse da Riina. Il contrasto di vedute tra Riina e Santapaola "si percepiva, se ne discuteva, ma questo discorso è venuto fuori in modo particolare dopo le stragi, dopo l'arresto di Riina". Di poi il collaborante, rispondendo alla specifica domanda con cui la Difesa chiedeva di sapere di "quale grado" fosse il contrasto, ha risposto: "*io non sono in grado* [di riferire], *fra un contrasto assoluto e un contrasto morbido, le posso tranquillamente asserire che c'è stato questo discorso che girava dentro Cosa Nostra, però sul.... contrasto duro o morbido, cioè, non sono in grado di potere fare una valutazione. Però c'è un fatto importante... almeno io penso che è giusto sottolinearlo di nuovo... che Salvatore Riina, per questa ragione, e cioè*

che..... cominciava a reputare Santapaola poco affidabile, parlando in termini belli chiari".

In proposito il Procuratore Generale dott. Patanè ha correttamente evidenziato (v. memoria depositata il 12 aprile 2004, pag. 255) che da quanto dichiarato dal Giuffrè risulta solo che il Santapaola non doveva essere molto convinto della utilità o necessità delle stragi in esame, ma non si può certo dedurre che egli non abbia partecipato alla riunioni in cui si discusse di tali stragi o che pur partecipandovi non abbia poi espresso la propria approvazione ed abbia assunto una posizione di netto distacco rispetto alle iniziative del Riina e degli altri deliberanti .

Non bisogna peraltro dimenticare che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Santapaola, rendendo definitiva la sua condanna per la strage di Capaci. Nel relativo processo di merito è stato accertato, come già detto (v. paragrafo precedente), che alla fase esecutiva del delitto aveva partecipato un affiliato del Santapaola, Rampulla Pietro, un artificiere, definito dal Brusca e dal Di Matteo "*un'arca di scienza*" nella preparazione ed utilizzo di ordigni esplosivi.

Le "perplessità" del Santapaola hanno costituito oggetto di valutazione nella citata sentenza della Cassazione che, in modo incisivo, ha definito il suo comportamento con l'aggettivo di "attendista". Ha infatti rilevato la Corte che "*la percepita 'contrarietà' dell'imputato per il disegno stragistico (compatibile con le riconosciute connotazioni caratteriali 'attendiste'*

del suo temperamento) non rileva, ovviamente, ad escludere la rilevanza del persistente, sostanziale e consapevole consenso e, quindi, i presupposti del ritenuto concorso morale" e la sentenza prosegue (pag. 257), osservando che la "*consistenza del quadro probatorio a carico dell'imputato non è inficiato alla scelta tattica 'attendista' del Santapaola che, non portata alla conseguenza estrema della dissociazione per la strage di Capaci, finisce per avvalorare logicamente una forma di adesione al progetto stragistico tanto più cosciente e razionale da parte del componente della commissione che ne aveva prospettato connotati di inopportunità*".

In sostanza la Suprema Corte ha acutamente osservato che proprio le perplessità manifestate dal Santapaola, evidenziano un atteggiamento più attento, più riflessivo e, quindi, più consapevole della decisione che si stava adottando e che egli ha comunque approvato.

Peraltro come aveva già evidenziato la Corte di primo grado con la sentenza sulla strage in esame (pag. 638 , Sez. III), l'avversità di Santapaola alla consumazione di delitti eclatanti, "era limitata alla sola provincia catanese" dove egli era latitante e dove voleva evitare che fossero aumentati i controlli e la pressione delle Forze di polizia con pregiudizio, quindi, di tutti i latitanti della zona e con pregiudizio anche delle tante attività illecite che l' organizzazione criminosa locale portava avanti e da cui traeva cospicui guadagni.

Nè va dimenticato che il Brusca, all'udienza del 2 luglio 2001 (pag. 67, 68), nel processo di appello sulla strage in esame ha tra l'altro dichiarato di avere incontrato il Santapaola a Catania nel luglio 1992 (forse dopo la strage di via D'Amelio, al riguardo non ha un ricordo preciso sulla data) e in quell' occasione, lo stesso Santapaola mandò i saluti a Riina e gli disse che "aveva sempre la valigia di cartone legata con lo spago", nel senso, cioè, che era sempre pronto a partire, sempre a disposizione: "... *in quella circostanza Benedetto Santapaola mandava i saluti a Salvatore Riina, perche' c'ero io Leolu... Leoluca Bagarella e Gioe' Antonino, dicendo che aveva sempre la valigia di cartone legata con uno spago, nel senso che lui era sempre a disposizione, anche se non c'era bisogno di vedersi, pero' i pensieri erano sempre... cioe' sempre vi... sempre vicini, ecco*".

Le complessive considerazioni sopra esposte consentono quindi di escludere che il comportamento "attendista" del Santapaola abbia potuto minimamente interferire sulla definitiva approvazione da lui manifestata in ordine alla rinnovata decisione di morte del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista.

XIV - La valutazione del giudice di rinvio. La prova del concorso morale: la manifestazione di assenso da parte del Santapaola

In assolvimento al mandato assegnato al giudice di rinvio è stato fissato il momento in cui venne deliberata la strage di via D'Amelio, confluita nel

piano stragista contemplante l' uccisione di altri personaggi eccellenti tra cui anche il giudice Falcone e gli on.li Lima, Mannino e Martelli.

Per completezza sono state approfondite, per rilevarne la relativa inconsistenza, le argomentazioni poste a fondamento della decisione assolutoria di secondo grado, di contro alle corrispondenti e valide argomentazioni di colpevolezza contenute nella sentenza di primo grado.

Sono state poi riportati i nuovi apporti collaborativi, acquisiti per la prima volta al presente processo (collaborante Pulci) e analizzati anche attraverso una rivalutazione delle risultanze processuali che ha tenuto conto delle molteplici riunioni di vertice in cui è stata coinvolta la Commissione Regionale di Cosa Nostra, di cui il Santapaola faceva parte a pieno titolo quale rappresentante della provincia di Catania.

Da quanto precede risulta dimostrata la persistente e continuativa partecipazione del Santapaola a numerose riunioni di Commisione Regionale, tutte aventi un contenuto strategico-deliberativo collegato all' esito del maxi processo della Corte di Cassazione. E risulta di conseguenza provato il consenso prestato dall'imputato in ordine alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista. Infatti:

a) Nei mesi di settembre/ottobre 1991 il Santapaola, come riferito dal collaborante Messina (il quale ha poi pure parlato di una successiva riunione del 1° febbraio 1991), ha partecipato ad alcune riunioni in provincia di Enna, unitamente a Riina, Provenzano, Madonia Giuseppe, Saitta Salvatore

(che era il rappresentante della provincia di Enna, subentrato in tale carica dopo la morte di Paolo Valvo di cui era il sotto capo), e tale Barbero Angelo. L'oggetto di tali riunioni era quello di concordare un nuovo obiettivo strategico da perseguire: "*Loro erano tutti la da settembre - ottobre ed erano li`, e praticamente stavano buttando le basi per un nuovo progetto politico*".

b) Nel mese di ottobre 1991 (al massimo alla fine dell'anno) è stata tenuta la riunione ennese riportata dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti, presieduta dal Riina e nel cui corso venne approvato un vero e proprio piano stragista il cui contenuto strategico era quello della "destabilizzazione" dello Stato mentre il suo contenuto deliberativo, che prevedeva anche l'uccisione dell' on.le Lima (colpevole di non essersi sufficientemente attivato per condizionare l'esito del maxi processo), era limitato al compimento di attentati ed intimidazioni (da rivendicare sotto la sigla "Falange Armata") nei confronti di personaggi istituzionali che nell'ambito di ogni provincia mostravano di volere più seriamente opporsi a Cosa Nostra. Risulta esclusa una specifica deliberazione avente ad oggetto l' uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, però la successiva morte dei due magistrati, una volta realizzata, è stata sempre ricondotta nell' ambito del su indicato obiettivo strategico: *Si', era collegata a quella famosa riunione che c'era stata in territorio di Enna, dove era stata presieduta direttamente da Riina e collegata all' attacco che "Cosa Nostra" aveva prospettato nei confronti*

dello Stato, delle Istituzioni. Era tutto un filo conduttore secondo cio' che... che lui mi spiegava" (dichiar. cit. Malvagna). Il Santapaola Benedetto nel comunicare al Pulvirenti quanto era stato deciso nella riunione in esame, ha addirittura richiesto il concreto apporto del gruppo pedemontano capeggiato dal Pulvirenti medesimo, per il compimento degli atti intimidatori necessari al conseguimento dell' obiettivo strategico di destabilizzazione statale che era stato approvato. Ed è proprio su incarico del Pulvirenti che il Malvagna ha incominciato a realizzare le azioni di disturbo, prima tra queste le telefonate di minacce al sindaco di Misterbianco (Comune rientrante nella competenza territoriale del gruppo di sua appartenenza). E' dunque pacifico che l'imputato, anche se rappresentato alla riunione ennese dal fratello Salvatore (mentre il Malvagna a differenza del Pulvirenti lo ha indicato come "personalmente" presente), ne ha comunque approvato in modo integrale il relativo contenuto.

c) Il Pulci ha poi riportato il contenuto delle due riunioni da lui riferite in base alle dirette confidenze ricevute personalmente dal Madonia. Nella prima riunione, nei mesi di ottobre/novembre 1991, in località Dittaino, il Santapaola, unitamente agli altri vertici regionali di Cosa Nostra -Riina, Madonia, Provenzano- ha approvato, allo scopo di "*fare un pò di pulizia*", la decisione di uccidere alcuni personaggi eccellenti ben individuati e collegati al prevedibile esito negativo del maxi processo pendente in Cassazione (gli on.li Lima, Martelli, il giudice Falcone ecc.) tra cui anche il giu-

dice Borsellino, e, contestualmente, ha approvato la decisione di organizzare una spedizione in Belgio, affidata al Pulci, con l'incarico di approvvigionarsi di armi ed eventualmente arruolare un killer onde attentare in Roma alla vita del giudice Falcone. Alla riunione in esame il Santapaola fu accompagnato da Enzo Aiello ed Eugenio Galea i quali commentarono con il Pulci la decisione che era stata adottata in quella riunione, riferendo pure che il Santapaola aveva espresso il suo consenso ad uccidere i giudici Falcone e Borsellino

d) Il Santapaola era assente alla seconda riunione riferita dal Pulci, tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992 (tra villa Priolo e Calascibetta), il cui "oggetto" concerneva il luogo preciso ove eseguire l' uccisione del giudice Falcone: il Riina preferiva che l'attentato venisse realizzato in Sicilia, mentre il Madonia ed il Provenzano erano "*propensi*" per l' attentato in Roma. Ha però partecipato ad un altro incontro, riferito dal collaborante Grazioso il quale ha parlato di un' importante riunione tenutasi in provincia di Enna nel corso del 1991 o all' inizio del 1992 cui erano presenti vari rappresentanti delle province mafiose siciliane, ivi compresi il Riina ed il Santapaola: "*per decidere in merito alle stragi da compiere e che furono poi compiute*". Nel corso della riunione "*si dovevano decidere cose importanti, dovevano succedere cose importantissime in Italia non solo in Sicilia*", decisioni relative "*alle stragi che poi si sono fatte*", con evidente riferimento all'uccisione dei giudici Falcone e Borsellino.

e) Il 1° febbraio 1992, a distanza di due giorni da quando la Cassazione aveva emesso la sentenza negativa per Cosa Nostra (30 gennaio 11992) e di appena un giorno da quando era stato dato concreto avvio ad un commando della provincia di Trapani per attentare in Roma alla vita del giudice Falcone (c.d. missione romana del 31 gennaio 1992), il Santapaola, in base a quanto dichiarato dal collaborante Messina, partecipava ad un' ulteriore riunione avente ad esclusivo oggetto l' uccisione del giudice Falcone ed alla quale erano anche presenti gli altri rappresentanti delle province siciliane (Provenzano, Riina, Madonia, Saitta). Ancora una volta non risulta che il Santapaola abbia preso le distanze dall' approvazione del piano stragista contemplante anche l'uccisione del giudice Borsellino. Anzi all'opposto, la partecipazione a questa ulteriore riunione, dimostra la conferma persistente della sua approvazione, già manifesta nella precedente riunione riferita dal Pulci e risalente ai mesi di ottobre- novembre 1991.

In definitiva, la responsabilità dell'imputato Santapaola risulta fondata sugli elementi sopra esposti che in parte sono stati acquisiti per la prima volta al presente processo di rinvio ed in parte hanno costituito oggetto di una diversa valutazione delle risultanze processuali. Essi dimostrano, in modo certo, che il Santapaola ha approvato la rinnovata decisione di morte del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista.

XV - I motivi di appello anche in sede di discussione orale ed il relativo rigetto

Le considerazioni sopra esposte e con cui è stata disattesa la motivazione assolutoria adottata nei confronti del Santapaola, valgono a costituire, al tempo stesso, argomento di rigetto dei corrispondenti motivi di appello proposti dall'imputato. Pertanto:

a) Risulta accertato che il Santapaola, a capo della "famiglia" operante nella provincia di Catania, era anche, di fatto e nella sostanza, il rappresentante provinciale nell'ambito della Commissione Regionale, la cui carica, ma solo formale, era attribuita al fratello Santapaola Salvatore.

b) Nessun dubbio può profilarsi sull' esistenza della Commissione Regionale di cui faceva parte l'imputato e sulla relativa competenza deliberativa in ordine a questioni di interesse interprovinciale.

c) Non è vero che le dichiarazione del Malvagna, in relazione alla riunione da lui riferita, siano intrinsecamente poco attendibili. Esse sono confermate dalle dichiarazioni rese dal Pulvirenti e risultano pure riscontrate dai contenuti strategico-deliberativi delle altri riunioni tenute dalla Commissione Regionale in epoca concomitante.

d) Del pari attendibili sono le dichiarazioni del collaborante Messina per quanto concerne la presenza dell'imputato alla riunione del 1° febbraio 1992.

e) La Commissione Regionale non ha assunto una posizione per nulla "cauta" in attesa dell'esito del maxi processo, specie rilevandosi che vennero posti in essere atti di esecuzione preparatoria per attentare in Roma alla vita del giudice Falcone: spedizione in Belgio per e l'approvvigionamento di armi e l' eventuale arruolamento di un killer (collaborante Pulci), nonché organizzazione a Castelvetrano della c.d. missione romana affidata ad un commando di Trapani (collaboranti Sinacori e Geraci). Tale cautela della Commissione Regionale, poiché inesistente, non ha inciso in alcun modo sul racconto del Malvagna e tanto meno lo ha reso "*poco credibile*".

f) Va escluso che il comportamento "attendista" del Santapaola abbia potuto minimamente interferire sulla definitiva approvazione da lui manifestata in ordine alla rinnovata decisione di morte del giudice Borsellino, confluita nel piano stragista.

Né vale l'ulteriore rilievo difensivo secondo cui il Riina era in contrasto con il Santapaola e lo voleva sostituire con il gruppo dei "Mazzei", per cui non era logico che l'imputo venisse informato e gli fosse richiesto un consenso. Va opposto che il Riina, pur ritenendo inaffidabile il Santapaola per il suo comportamento "attendista", tuttavia, finchè il Santapaola permaneva

molteplici riunioni sopra citate.

Per il resto i motivi di appello proposti per il Santapaola hanno contenuto non dissimile da quelli relativi all' imputato Madonia. Il relativo rigetto va pertanto operato in base all' integrale rinvio a quanto già esposto in merito alla posizione del su indicato imputato (retro, Capitolo secondo). Basti qui, in sintesi, richiamare che:

1) Nonostante la posizione egemone del Riina ed il prevalere del gruppo corleonese, i problemi da affrontare venivano sempre decisi in apposite riunioni. In concreto poi non vi erano dissensi poiché la maggior parte dei componenti della Commissione Provinciale era costituita da persone nominate a tale carica dal Riina ed anche a lui legate da rapporti di fedeltà; b) il Riina, era solito parlare ed informare "di tutto", anche delle cose di "modesta importanza", ed era anche dotato di una notevole capacità di convincimento e persuasione, ove necessario. Tutto questo ribadisce che le questioni da affrontare venivano sempre discusse e quindi le decisioni non venivano mai imposte. Per cui l'interessato, ove avesse voluto, era libero di manifestare la propria opposizione.

2) La riscontrata assenza di uomini d'onore facenti capo all'imputato, nelle fasi di organizzazione esecutiva e di concreta realizzazione della strage in esame, non integra gli estremi di un comportamento di dissenso tacito in quanto tale comportamento non presenta i necessari requisiti di "esplicita univocità" per cui possa da esso dedursi la manifestazione di una volontà dissenziente.

All' opposto, il concreto utilizzo di uomini e mezzi da parte del Santapaola avrebbe costituito comportamento attivo, talmente esplicito ed univoco, da potersene dedurre, in modo certo, la manifestazione di una volontà consenziente (consenso tacito).

Ove fosse stata accertato il coinvolgimento di uomini del Santapaola nell'esecuzione della strage di via D'Amelio, la Cassazione avrebbe rigettato, senza rinvio, il ricorso dell'imputato. Basti ricordare come la sentenza della Cassazione, relativa alla strage in esame, abbia condiviso il ricorso proposto dal Procuratore Generale con cui, tra l'altro, era stato evidenziato che: " *Non si è avveduta la Corte che il contributo dato dai catanesi alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola) è elemento indicativo della condivisione del progetto di attacco allo Stato, progetto che doveva comprendere l' eliminazione di Borsellino nemico n. 2 della mafia*" (v. sent. pag. 24).

3) Nessuna critica è stata rivolta dalla Corte di Cassazione, da cui scaturisce il presente giudizio di rinvio, in ordine: a) alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni collaborative; b) alla presenza di incongruenze e contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboranti. Pertanto i rilievi difensivi mossi in proposito sono rimasti disattesi nella citata sentenza e sono quindi da disattendere anche nel presente giudizio. E' stato anzi accolto il ricorso del Procuratore Generale anche sul rilievo che nella decisione assolutoria della Corte di merito erano state ritenute poco credibili le di-

chiarazioni rese dai collaboranti Malvagna e Pulvirenti ed erano state valutate come generiche quelle del collaborante Messina.

4) L' attendibilità dei nuovi collaboranti, assunti per la prima volta nel presente processo -Pulci, Giuffrè, Vara- è stata analizzata, con risultato positivo, nella parte introduttiva cui va fatto integrale rinvio (v: Parte prima, Capitolo secondo). Va aggiunto che:

a) I riscontri alle dichiarazioni del Pulci sono stati gia sopra riportati nel corso dell' esame della posizione del Santapaola. Nelle sue dichiarazioni, connotate da autonomia, non sono state ravvisate discrasie e contraddizioni. Nel rendere le proprie dichiarazioni il Pulci non ha manifestato il minimo cenno di insicurezza o imprecisione. I suoi ricordi sono stati di estrema chiarezza. Ha indicato date e luoghi senza alcuna incertezza. Ha risposto al controesame in modo immediato, senza tentennamenti e senza essere mai costretto a correggere eventuali (inesistenti) imprecisioni rispetto a quanto già prima dichiarato. Le sue affermazioni non sono state smentite dai testi di riferimento, come già dimostrato nella parte introduttiva cui va fatto rinvio (v. retro Parte prima, Capitolo Secondo).

Non vale rilevare che il Madonia non abbia riferito al Pulci i particolari della stragi che dovevano essere compiute e che il Pulci non abbia posto domande sull'argomento poiché, come ha chiarito lo stesso Pulci all' udienza del 30 aprile 2004 (pag. 53), egli non aveva motivo di chiedere notizie su fatti che non riguardavano il territorio di sua pertinenza ed eventuali

domande avrebbero potuto insospettire il Madonia. Peraltro come puntualmente osservato dal Procuratore Generale "i collaboranti sentiti più volte hanno riferito che, nell' ambiente mafioso, non vi è affatto l'abitudine di porre domande ai capi dell' organizzazione ovvero di mostrare curiosità, dovendo bastare quello che essi dicono o fanno trapelare mentre non è normale, e sarebbe quanto mai pericoloso, porre domande su particolari di episodi delittuosi" (v. memoria 12 aprile 2004).

b) I riscontri concernenti le dichiarazioni del collaborante Messina sono stati riportati nell'ambito dell' esame della riunione del 1° febbraio 1992 da lui riferita.

5) A nulla rileva che il Santapaola (e neppure il Madonia) non siano stati mai imputati per l' omicidio dell' on.le Lima, per l' omicidio di Ignazio Salvo, né per gli attentati del 1993, compiuti a Roma, Milano e Firenze, rientranti nell'ambito della strategia stragista. E' evidente che, gli elementi acquisiti in base alle indagini inizialmente condotte in riferimento ai su indicati processi non avevano consentito la formulazione di alcuna fondata contestazione nei confronti del Santapaola (e del Madonia). Basti al riguardo ricordare che, per la strage di via D'Amelio, sono stati istruiti ben tre processi di cui quello in esame è l' ultimo e vede la presenza di imputati in parte diversi da quelli relativi ai due precedenti processi. Tanto non esclude quindi la unitariatà decisionale del piano stragista, già dimostrata (v. am-

plius retro, Parte Seconda), e secondo cui, in unico contesto, venne decisa la morte di più personaggi eccellenti.

6) Tutte le molteplici riunioni di Commissione Regionale, già sopra elencate, dimostrano come il Riina avesse più volte coinvolto i rappresentanti di vertice della province siciliane, anche se "non territorialmente interessate", richiedendone il relativo parere. Non solo il Madonia ed il Santapaola, ma anche l' Agate (nella riunione di Castelvetrano del 1991 e poi di Palermo il 31 gennaio 1992) ed il Saitta (nella riunione ennese del 1° febbraio 1991). Del resto è stata già dimostrata l' esistenza della Commisione Regionale e la sua competenza deliberativa per questioni di interesse interprovinciale, che non è stata esautorata da un inesistente direttorio ristretto facente capo al Riina.

7) Il Giuffrè, nella riunione degli "auguri" di metà dicembre 1991, non ha indicato tra i presenti nè il Madonia né il Santapaola. Tale omessa indicazione conferma ulteriormente l'attendibilità del collaborante il quale ha riferito di una riunione della Commissione Provinciale, non Regionale.

8) L'imputato deve rispondere del delitto di strage e non già di omicidio in base alle stesse considerazioni già espresse a proposito della posizione dell' imputato Agate, cui fa fatto rinvio (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3).

9) Le istanze di rinnovazione dibattimentale proposte nel pregresso giudizio di appello, vanno rigettate per le stesse condivisibili considerazioni

già espresse nella relativa sentenza di secondo grado da intendersi qui integralmente riportate.

Del pari, in base alle identiche condivisibili motivazioni formulate nel pregresso giudizio di secondo grado (alle quali va operato integrale rinvio), vanno respinte le impugnazioni di ordinanze con cui, in primo grado, era stato disposto il rigetto di ulteriori richieste difensive (acquisizione di atti, produzioni di documenti, ecc.).

Va comunque aggiunto che sui sopra indicati punti non è stato formulato alcun rilievo critico da entrambe le sentenze di annullamento della Corte di Cassazione e pertanto nessun compito valutativo è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel presente giudizio "riunito" la rinnovazione dibattimentale è stata regolata dall'ordinanza adottata all'udienza del 3 ottobre 2003, il cui contenuto va qui confermato.

Per ultimo, ad abundantiam, va effettuato il rinvio a tutte quelle argomentazioni di replica, compatibili con la specifica posizione dell'imputato Santapaola, già esposte nel capitolo primo ("valutazioni generali e comuni a tutti gli imputati") da intendersi qui integralmente riportate.

XVI- Conclusione

Per le considerazioni sopra espresse deve affermarsi la penale responsabilità di Santapaola Bendetto in ordine ai reati per cui è processo in quanto

l' imputato ha assentito alla rinnovata decisione di morte a carico del giudice Borsellino confluita nel piano stragista e realizzata con modalità stragista, così rafforzando il proposito criminoso del Riina e degli altri deliberanti.

Alla stregua dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall' art. 133 c.p., la pena inflitta all' imputato risulta essere congrua ed adeguata all'entità dei fatti addebitatigli (v. infra).

Va pertanto confermata l' impugnata sentenza con conseguente condanna dell' appellante al pagamento, in solido, delle maggiori spese processuali ed a quelle del suo mantenimento in carcere, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

PARTE QUINTA
I singoli imputati

CAPITOLO QUARTO
I reati associativi

GANCI STEFANO

Al Ganci oltre al delitto relativo alla strage di via d'Amelio e reati connessi, per i quali è stata affermata la sua responsabilità nel presente processo di rinvio (v. supra, Capitolo terzo), è stato anche contestato il delitto di cui al capo I della rubrica (proc. N. 8/2003) e precisamente il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi dal 1° al 6°, per avere, in qualità di promotore ed organizzatore, fatto parte dell' associazione armata di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, in Palermo fino "alla data odierna".

1)

Per tale specifico reato al Ganci, con la sentenza di secondo grado, è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione, posta in continuazione (ex 81 cpv c.p.) con quella di anni ventiquattro comminata per il più grave reato di strage oltre ad ulteriori anni due (e così in complesso anni trenta) per i reati "satelliti" di detenzione e porto illegali di materiale esplosivo.

Con riferimento al su indicato reato associativo la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue:

"*Col secondo motivo di ricorso Stefano Gangi solleva una doglianza comune a molti ricorrenti.*

La Corte d'Assise d'Appello ha respinto l'eccezione di improcedibilità per bis in idem, a suo tempo sollevata il relazione al reato associativo, in base ad un duplice ordine di idee. Ha ritenuto che l'imputazione mossa al ricorrente nel presente processo costituisce fatto diverso, alla condotta giudicata con la sentenza divenuta irrevocabile il 9 aprile 1997 che ha interrotto la permanenza al 30 gennaio 1995 (data della decisione di primo grado) poiché quanto oggi addebitato (ruolo di vertice in associazione mafiosa: secondo comma dell'art. 416 bis) è un reato autonomo rispetto alla semplice partecipazione all'associazione (primo comma dello stesso articolo).

"Ha poi osservato che comunque la sentenza dedotta copre il periodo di permanenza fino al 30 gennaio 1995, mentre quella da lei pronunziata riguarda la condotta protratta fino al 9 dicembre 1999 (data della sentenza di primo grado).

"Ora il primo argomento corrisponde ad un errore di diritto sul senso dell'art. 649 c.p.p., già censurato da questa Corte (sez. V, 26 maggio 2001, Allegro ed altri) in relazione ad altra decisione pronunziata dallo stesso giudice. La norma sul ne bis in idem impone che non si proceda ulteriormente per lo stesso fatto inteso nella sua storicità ed essendo nella specie il fatto storico costituito dall'appartenenza a "cosa nostra" non ha nessun rilievo, ai fini della preclusione, che il ruolo svolto dall'appartenente sia di capo o meno, come chiaramente rivela l'art. 649 quando vieta un secondo

Sparto

giudizio per il medesimo fatto anche se questo viene diversamente considerato per il titolo.

"Fondato è invece osservare che non vi è preclusione per la permanenza nel reato a partire dal 31 gennaio 1995, senonchè nella specie l'accertamento della responsabilità ulteriore è affetto da vizio di motivazione.

"Insegnamento giurisprudenziale costante, al quale non si intende certo contrapporsi, vuole che il mafioso, giusta le norme societarie presidiate anche da sanzione di morte, mantenga sempre la sua qualità, ove espressamente o per fatti concludenti non abiuri. Talchè, nonostante una precedente sentenza abbia già condannato il mafioso per il reato associativo, lo stesso perdura nel medesimo reato, senza la necessità di provare la sussistenza di ulteriori condotte rilevanti: la mancata dissociazione dimostra l'attuale disponibilità del soggetto verso il gruppo criminale.

"Il discorso tuttavia perde il suo valore, quando il mafioso già condannato, a seguito di questa condanna sia rimasto in stato di detenzione senza soluzione di continuità, dato che la disponibilità di cui s'è detto ha allora un senso soltanto virtuale o se si vuole non corrisponde ad un contributo apprezzabile alla vita associativa.

"In altre parole l'arresto del mafioso che non si associ non comporta di per sé la cessazione della qualità nel rango formalmente acquisito, anche nel caso in cui tale mafioso sia soggetto al regime di cui all'art. 41 bis

Spanto

O.P. Tuttavia se la permanenza della qualità comprende la persistenza della pericolosità del soggetto, essa non equivale ad un'indefinita immanenza della responsabilità penale.

"L'art. 416 bis c.p. infatti non punisce la sola effectio societatis o l'essere mafioso solo animo, come avviene per il detenuto che nel suo intimo aderisca al clan, pretendendo invece la dimostrazione di un apporto al sodalizio oggettivamente rilevabile, quand'anche esclusivamente morale, quale può anche essere una manifestazione di solidarietà destinata all'esterno.

"La descrizione di una simile condotta è però stata omessa per il Gangi, in quanto tutte le vicende rievocate nei suoi riguardi concernono avvenimenti anteriori all'interruzione della permanenza del reato operata dal precedente giudicato, durante la detenzione, mai cessata e tuttora in corso.

2)

Risulta evidente quali sia il compito che è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel caso di specie il Ganci, detenuto dal 1994, è stato condannato per reato associativo con sentenza 30 gennaio 1995 del GUP di Palermo, per condotte protratte fino a questa data. Tale decisione, confermata con sentenza 20 gennaio 1996 della Corte di Appello di Palermo, è divenuta irrevocabile il 9 aprile 1997.

Spanto

Dall' esame degli atti processuali e dalle dichiarazioni coollaborative assunte nel presente processo di rinvio non è dato ravvisare l'esistenza di condotte specifiche le quali consentano di affermare che l' imputato, detenuto dal 1994, abbia continuato a svolgere dopo il 30 gennaio 1995 (data della sentenza di primo grado) il suo ruolo di partecipe all' associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Nemmeno i collaboranti assunti nei precedenti giudizi di merito hanno fornito indicazioni utili in proposito.

Pertanto:

- Per un verso, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., va dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato, fino alla data del 30 gennaio 1995, in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica contestato al Ganci.

- Per altro verso, con riferimento al su indicato delitto di cui al capo I, l' imputato va assolto, perché il fatto non sussiste, per il periodo successivo al 30 gennaio 1995 e fino al 9 dicembre 1999 data della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta concernente il processo relativo alla strage di via D'Amelio (n. 8/2003).

LUCCHESE GIUSEPPE

Il Lucchese, assolto irrevocabilmente in primo grado per la strage di via D' Amelio e reati connessi (proc. N. 8/2003), è stato invece ritenuto responsabile del delitto associativo di cui al capo I) della rubrica per la sua posizione di vertice nel mandamento di Brancaccio: art. 416 bis, commi dal 1° al 6°, in Palermo fino "alla data odierna".

1)

La Corte di secondo grado ha respinto l'eccezione del ne bis in idem rilevando che la sentenza 29 marzo 2000 della Corte d'Assise di Palermo, con cui il Lucchese era stato condannato per lo stesso reato, copriva il periodo fino al 15 dicembre 1996, laddove l'attuale condanna riguardava l'ulteriore periodo fino al 9 dicembre 1999 (data della sentenza di primo grado).

Il Lucchese ha proposto ricorso per Cassazione precisando che egli è stato assolto dalla strage proprio perché nel 1992 al 19 luglio non rivestiva più la carica di capo del mandamento di Brancaccio. Resta così inspiegato come egli possa aver realizzato la condotta contestata tra il 1996 ed il 1999, ad illustrare la quale la sentenza non motiva in alcun modo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso "per gli stessi motivi già esposti in relazione a Stefano Gangi. La sentenza difetta di motivazione in quanto non illustra condotte rilevanti per il detenuto, che tale è rimasto senza soluzione di continuità dalla prima pronunzia di condanna per il delitto associativo alla seconda. La sola qualità di mafioso non accompagnata dalla dimostrazione di un ulteriore contributo, anche morale, all'associazione non consente in questa ipotesi un'ulteriore affermazione di responsabilità penale".

2)

Risultano evidenti quali siano i compiti devoluti al giudice di rinvio.

Nel caso di specie il Lucchese è stato condannato per reato associativo con sentenza 15 luglio 1998 avente riferimento a comportamenti accertati fino al 15 febbraio 1996. Tale decisione, confermata con sentenza di secondo grado in data 29 marzo 2000, è divenuta irrevocabile.

Dall' esame degli atti processuali e dalle dichiarazioni collaborative assunte nel presente processo di rinvio non è dato ravvisare l'esistenza di condotte specifiche le quali consentano di affermare che l' imputato, sebbene detenuto (senza soluzione di continuità dalla prima pronunzia di condanna per il delitto associativo, alla seconda), abbia continuato a svolgere, dopo il 15 febbraio 1996 (data dei fatti accertati con la citata sentenza di primo grado del 15 luglio 1998) il suo ruolo di partecipe all' associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e tanto meno quale capo del Mandamento

Spanto

di Brancaccio. Nemmeno i collaboranti assunti nei precedenti giudizi di merito hanno fornito indicazioni utili in proposito.

Pertanto:

- Per un verso, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., va dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato, fino alla data del 15 febbraio 1996, in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica contestato al Lucchese.

- Per altro verso, con riferimento al su indicato delitto di cui al capo I), l' imputato va assolto, perché il fatto non sussiste, per il periodo successivo al 15 febbraio 1996 e fino al 9 dicembre 1999 data della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta concernente il processo relativo alla strage di via D'Amelio (n. 8/2003).

MADONIA FRANCESCO

Occorre innanzitutto premettere che l'imputato Madonia Francesco **risulta essere deceduto nel mese di marzo 2007** e dunque in data successiva alla lettura del dispositivo con cui, nel presente processo, è stata affermata la sua responsabilità in ordine alla strage di Capaci.

Il Madonia, con sentenza oramai divenuta irrevocabile è stato pure condannato per la strage di via D' Amelio e reati connessi.

Nell' ambito di quest' ultimo processo è stato contestato al Montalto anche il delitto di cui al capo I della rubrica (proc. N. 8/2003), e precisamente il delitto di cui all'art. 416 bis, commi dal 1° al 6°, per avere, in qualità di capo del Mandamento di Resuttana, fatto parte dell' associazione armata di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, in Palermo fino "alla data odierna".

Con riferimento al su indicato reato associativo la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue: "*è stata prodotta in stralcio la sentenza 10 maggio 2002 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo che sembra accertare irrevocabilmente la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis fino al 15 luglio 1998, data della decisione di primo grado. Con ri-*

guardo ai principi enunciati per Stefano Gangi il giudice del rinvio accerterà l'ulteriore protrazione nel reato fino al 9 dicembre 1999".

Risulta evidente quali sia il compito che è stato devoluto al giudice di rinvio.

Nel caso di specie il Madonia, detenuto dal 6 maggio 1987, è stato condannato per reato associativo con sentenza 15 luglio 1998, per condotte protratte fino a questa data. Tale decisione, confermata con sentenza 10 maggio 2002 della Corte di Appello di Palermo, è divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2002.

Dall' esame degli atti processuali e dalle dichiarazioni coollaborative assunte nel presente processo di rinvio non è dato ravvisare l'esistenza di condotte specifiche le quali consentano di affermare che l' imputato, detenuto dal 6 maggio 1987, abbia continuato a svolgere, dopo il 15 luglio 1998 (data della sentenza di primo grado) il suo ruolo di partecipe all' associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e tanto meno quale capo del Mandamento di Resuttana. Nemmeno i collaboranti assunti nei precedenti giudizi di merito hanno fornito indicazioni utili in proposito.

Pertanto:

- Per un verso, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., va dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato, fino alla data del 15 luglio 1998, in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica contestato al Madonia.

- Per altro verso, con riferimento al su indicato delitto di cui al capo I, l' imputato va assolto, perché il fatto non sussiste, per il periodo successivo al 15 luglio 1998 e fino al 9 dicembre 1999 data della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta concernente il processo relativo alla strage di via D'Amelio (n. 8/2003).

MADONIA GIUSEPPE

L' imputato Madonia Giuseppe nel presente giudizio di rinvio è stato condannato per la strage di Capaci.

Quanto alla strage di via D'Amelio, condannato in primo grado è stato poi assolto con la sentenza di secondo grado.

La Corte di Cassazione, al riguardo, ha precisato che la Corte di assise di Appello è pervenuta all' assoluzione dell'imputato "*sulla scorta di un giudizio di fatto: quello della mancanza di prova della partecipazione del medesimo alle riunioni deliberative della svolta stragista, costituendo la sua posizione di vertice nella provincia di Caltanisetta soltanto un indizio di partecipazione" (pag. 22). Ha pertanto ritenuto che "si tratta di una valutazione incensurabile, se non in base ad una rilettura delle risultanze che in questa sede non è con sentita*" (pag. 22).

Inoltre in primo grado è stata affermata la responsabilità del Madonia in ordine al delitto associativo contestatogli al capo I della rubrica, per avere egli fatto parte dell' associazione mafiosa armata denominata Cosa Nostra con ruolo di rappresentante della provincia di Caltanissetta: art. 416 bis, co.

1,2,3,4,5,6 c.p, in Palermo "fino alla data odierna". Tale statuizione è stata confermata in sede di appello ove ha riportato condanna alla pena di venti anni di reclusione.

1)

Il Madonia ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione del principio del ne bis in idem in base a due motivi riportati nella stessa sentenza della Corte di Legittimità e precisamente:

" ... *A sua volta il Madonia, nei due atti di ricorso lamenta in violazione, un principio per due ordini di motivi. In primo luogo ai sensi dell'art. 649 c.p.p. non può ritenersi diverso il fatto storico di partecipazione da quello di capo, essendo impossibile assumere quest'ultima veste senza partecipare all'associazione nello stesso periodo di tempo. E questo a prescindere dalla considerazione che può dubitarsi della qualificazione del secondo comma dell'art. 416 bis quale titolo autonomo di reato o quale circostanza aggravante, da quella che anche nei precedenti procedimenti era emersa la posizione di vertice del ricorrente e da quella che ai sensi dell'art. 649 c.p.p. il divieto non è escluso dalla considerazione della stessa condotta sotto il diverso titolo.*

"*In tal modo sarebbe conseguentemente errata l'interpretazione offerta dalla Corte dei precedenti giudicati dedotti dalla difesa (e in questa Sede analiticamente indicati) che sempre e comunque, aldilà delle imprecisioni della contestazione, riguardano la medesima associazione mafiosa. Deduce*

il vizio di motivazione in ordine al ruolo di vertice da lui rivestito tra il 1995 e il 1999, quando era ormai in stato di detenzione e sottoposto al regime dell'art. 41 bis c.p., concernendo l'intero argomentare della sentenza, di per sé illogico e carente, solo fatti in tesi commessi fino al giugno del 1992. Ed anzi questa argomentazione si baserebbe su tabulati telefonici inutilizzabili, acquisiti senza previo decreto motivato del pubblico ministero.

"*Il Madonia lamenta poi la mancata applicazione dell'art. 81 c.p., il modo determinazione della pena ed il diniego di attenuanti generiche*".

La Corte di legittimità, ritenendo fondato il ricorso dell'imputato, ha precisato che: "*In relazione al reato associativo, la sentenza presenta quell'errore di diritto in ordine all'art. 649 c.p.p. e quel vizio di motivazione già rilevati da Stefano Ganci: confondere l'identità del fatto con l'identità del reato e non curarsi di dimostrare apporti rilevanti a seguito dell'interruzione della permanenza avvenuta durante la detenzione tuttora in corso, pur avendo dimostrato, in base a tabulati regolarmente acquisiti dall'autorità giudiziaria in relazione al processo per la strage di Capaci, il precedente ruolo associativo dell'imputato*".

2)

Il Madonia, detenuto dal 6 settembre 1992, è stato condannato, per condotte associative ex art. 416 bis c.p., alla pena di anni dieci di reclusione con sentenza 28 dicembre 1995, poi confermata con sentenza 3 marzo 1997 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 1998.

E' necessario dunque, per espletare il mandato devoluto al giudice di rinvio, accertare la sussistenza o meno di condotte successive al 28 dicembre 1995, data della sentenza di primo grado.

In proposito vanno richiamate le dichiarazioni collaborative rese, per la prima volta, nel presente processo. In particolare.

1) Vara Ciro. Ha riferito (v. udienza 24 ottobre 2003) che dal 1995 il Madonia, anche se detenuto, continuava a gestire gli affari del mandamento, sostituito all'esterno da Vaccaro Domenico, Vaccaro Lorenzo e dal cugino Lardo Luigi; lo stesso Bernardo Provenzano teneva i contatti con l' imputato in carcere tramite il Vaccaro Lorenzo. Il collaborante ha precisato che "fino a quando Provenzano sarà in vita, Madonia sarà sempre il capo indiscusso di Cosa Nostra nissena". Ha poi indicato episodi specifici, quali i contatti dal carcere nel periodo 1996-1997 tra Antonio Rinzivillo ed altri uomini d'onore di Gela, con Madonia Giuseppe, al quale era stato proposto di spodestare i Vaccaro dalla gestione della provincia di Caltanissetta ed affidare al medesimo Vara tale compito.

2) Giuffrè Antonino. Ha dichiarato (v. udienza del 13 febbraio 2004), di avere saputo dal Provenzano che il Madonia continuava a gestire il mandamento dal carcere, tramite i colloqui con la moglie, la figlia e la sorella di cui si avvaleva per inviare messaggi all'esterno. Il collaborante ha riferito su due episodi al riguardo: a) Uno relativo alla posizione di Vara Ciro, il quale stava tentando di "allargarsi" nell'ambito del territorio di Vallelunga,

cosa non gradita al Madonia che aveva mandato a dire dal carcere a Provenzano che il Vara doveva essere ucciso; b) L'altro relativo alla richiesta con cui il Madonia sollecitava dal carcere l'intervento del Provenzano per riappacificare i membri di Cosa Nostra a Gela. Richiesta accolta dal Provenzano il quale delegava il Giuffrè per svolgere il relativo compito di "mediazione". Siffatta circostanza confermava ulteriormente il "filo diretto" tra l' imputato Madonia ed il latitante Provenzano, durato con certezza fino al 2000.

3) Pulci Calogero. Gli è stato richiesto di riferire in ordine ad eventuali comportamenti del Madonia, significativi della sua appartenenza a "Cosa Nostra" negli anni successivi al 1995 (v. udienza del 23 aprile 2004). Egli ha innanzi tutto riportato l' episodio accaduto nell' aprile - maggio 1997 quando, mentre era detenuto a Caltanissetta, fu incaricato da Giuseppe Madonia di assumere la carica di responsabile dei detenuti affiliati a "Cosa Nostra" e che si trovavano ristretti nel medesimo carcere. Il collaborante ha precisato che il Madonia si trovava anche lui detenuto nello stesso istituto, ma non si potevano incontrare poiché il Madonia era sottoposto al regime dell' art. 41 bis O.P.. Il Madonia pertanto gli fece sapere dell' incarico conferitogli, tramite altri detenuti i quali, insieme allo stesso Madonia, si dovevano spostare per partecipare ad alcune udienze presso il Tribunale e la Corte di Assise di Caltanissetta. Il Pulci ha aggiunto che il messaggio del Madonia gli pervenne tramite alcuni detenuti e precisamente Terminio Ca-

taldo (che era un esponente mafioso di Caltanissetta), Burcheri Vincenzo e Calì Salvatore.

Il collaborante ha riferito altro episodio avvenuto nel 1998 (udienza del 23 aprile 2004, pag. 61), quando il Madonia ha indicato quelli che dovevano essere i punti di riferimento "fuori" dal carcere e cioè Vaccaro Domenico, Luigi Ilardo, Lorenzo Vaccaro, Barbieri Carmelo, Giuseppe Alaimo. Il Madonia, nello stesso periodo, diede anche disposizione di non litigare in carcere con i detenuti che non avevano condiviso la scelta di restare fedeli al suo gruppo; il messaggio pervenne tramite Terminio Cataldo e Alessandro Barberi.

Le dichiarazioni di Pulci hanno trovato pieno fondamento negli analitici riscontri evidenziati nell' apposita sede di trattazione, relativa all' attendibilità del collaborante, cui va effettuato integrale rinvio (v. Parte Prima, Capitolo secondo). Qui è sufficiente solo richiamare che tali dichiarazioni non possono ritenersi smentite dalle contrarie affermazioni rese da alcuni testi, assunti a richiesta della difesa. E' stato infatti già rilevato che un teste, Terminio Cataldo, è palesemente inattendibile; altri testi, come Lombardo Francesco e Madonia Giovanni, sono parenti dell'imputato, (Madonia Giovanni non è un parente prossimo, mentre Lombardo Francesco è nipote dell'imputato perché figlio della sorella di Madonia Giuseppe); altri testi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Del resto la storia criminale del Madonia risulta documentata dai suoi precedenti penali da cui risulta, non solo la citata sentenza di condanna ad anni dieci di reclusione per associazione mafiosa (sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 marzo 1997 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 28 dicembre 1995) ma risulta anche una condanna definitiva alla pena dell'ergastolo per omicidio ed altro, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Genova con sentenza del 31 dicembre 1997, nonché altra condanna alla pena dell'ergastolo per omicidio ed altro, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta il 12 luglio 2002 (irrevocabile l'11 marzo 2004). Risulta pure l'applicazione, da parte del Tribunale di Caltanissetta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, con decreto del 21 luglio 1993. Con altro decreto del 12 maggio 1999 è stata disposta la confisca di beni sequestrati.

Dalle superiori convergenti dichiarazioni risulta che l'imputato Madonia Giuseppe ha svolto, anche in periodo di tempo successivo al 28 dicembre 1995, il suo ruolo di vertice, quale rappresentante della provincia di Caltanissetta, nell'ambito dell' associazione armata di tipo mafioso denominata Cosa Nostra.

Pertanto:

- Per un verso, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., va dichiarato non doversi procedere per precedente giudicato, fino alla data del 28 dicembre 1995, in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica contestato al Madonia.

- Per altro verso, con riferimento al su indicato delitto di cui al capo I, va affermata la responsabilità dell' imputato a decorrere dal 29 dicembre 1995 e fino al 9 dicembre 1999 data della sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio (processo n. 8/2003).

Ai fini della concreta determinazione della pena va tenuto conto che sussistono le circostanze aggravanti contestate ed in particolare:

- Comma 2° dell'art. 416 bis c.p.. Dagli atti processuali risulta indiscusso il ruolo di vertice ricoperto dal Madonia, quale rappresentante della provincia mafiosa di Caltanissetta, nell' ambito di Cosa Nostra. In proposito è sufficiente il rinvio alla posizione dell'imputato in riferimento all' accertata sua responsabilità in ordine alla strage di Capaci (supra Capitolo secondo).

- Comma 4° dell'art. 416 bis c.p.. L'associazione cui il Madonia appartiene è palesemente "armata" nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (*ex plurimis* sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscioglio), non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue attribuibili all' imputato; peraltro basti richiamare quale ingente quantitativo di materiale esplosivo è stato impiegato per la commissione della strage di Capaci, di cui, come detto, l'imputato è stato ritenuto responsabile.

- Comma 4° dell'art. 416 bis c.p.. La conclamata ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori, costituisce la prova evidente che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo" erano finanziate in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva.

Per converso non sussistono elementi tali che, ai sensi dell'art. 62 bis c.p., possono consentire la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione sia dei precedenti penali dell' imputato e sia della rilevante entità del fatto addebitatogli.

Pertanto, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi previsti nell'art. 133 c.p., risulta congrua la pena di in anni dieci di reclusione da infliggere al Madonia .

Tale pena, tuttavia, non può assumere consistenza autonoma. Invero di essa si deve tenere conto ai fini della determinazione della durata dell' isolamento diurno (art. 72 c.p.), stante l' ulteriore statuizione di responsabilità a carico del Madonia con riferimento al più grave delitto relativo alla strage di Capaci e reati connessi (v. infra) implicante la pena dell' ergastolo.

PARTE SESTA
Regime sanzionatorio

CAPITOLO PRIMO
Statuizioni Penali

PARTE SESTA
Regime sanzionatorio

CAPITOLO PRIMO
Statuizioni Penali

CAPITOLO PRIMO
Statuizioni Penali

Premessa

Ai fini della concreta determinazione della pena da applicare nei confronti di ciascun imputato, vanno premesse alcune considerazioni "comuni" (infra, Sezione prima) ed altre più "specifiche" in considerazione dei differenti capi di imputazione risultanti dai rispettivi processi relativi alla strage di Capaci (infra, Sezione seconda) e alla strage di via D'Amelio (infra, Sezione terza).

SEZIONE PRIMA

Statuizioni Comuni

1. Rigettod ella richiesta di derubricazione del delitto di strage in quello di omicidio

Per quegli imputati che ne hanno fatto richiesta va rigettata la derubricazione del contestato delitto di strage nel meno grave delitto di omicidio. Al

riguardo va operato il rinvio alle considerazioni svolte con riferimento alla posizione dell' imputato Agate Mariano per la contestazione relativa alla strage di Capaci (v. punto II, lettera A, B, n. 1,2,3), nonché all' imputato Buscemi Salvatore per la contestazione relativa alla strage di via D'Amelio (capitolo terzo, punto n. V). In questa sede è pertanto sufficiente, in sintesi, richiamare che:

a) Attraverso l'effettuata rivalutazione delle risultanze processuali è stato evidenziato che al momento delle riunioni (dicembre 1991 e febbraio/ marzo 1992) in cui venne rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino era "*notoria*" nell' ambito di Cosa Nostra ed in particolare in chi vi rivestiva un ruolo di vertice, sia l'esistenza di un'originaria decisione di morte risalente agli inizi degli anni '80, e sia che a tale decisione avevano fatto seguito una "pluralità di attentati". Al riguardo è sufficiente il rinvio alle analitiche considerazioni già svolte, che sarebbe superfluo in questa sede ripetere (retro, Parte quarta, Capitolo terzo).

Era dunque altrettanto "*notorio*" che, nel corso del tempo, i giudici Falcone e Borsellino erano stati sottoposti a misure di protezione sempre più efficaci, a punto tale che, agli inizi del 1992 (ed ancora prima), erano, tra tutti i magistrati d' Italia, quelli oggetto di maggiore tutela.

Per cui non abbisogna di alcuna specifica ulteriore dimostrazione, essendo di tutta evidenza, la circostanza secondo cui l'avere approvato la decisione di morte a carico dei giudici Falcone e Borsellino, significava, neces-

sariamente, l' avere anche previsto che la relativa uccisione doveva avvenire con modalità stragiste, ovverosia mediante esposizione a pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, quanto meno degli agenti di scorta che sempre accompagnavano i magistrati.

In sostanza, la consapevolezza, da parte del concorrente morale, come gli imputati, di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone è desumibile, in modo incontrovertibile, dal rilievo che, trattandosi di magistrati ad alto rischio e quindi adeguatamente protetti (uso di autovettura blindata e scorta armata), si imponeva l'esigenza di privilegiare modalità di esecuzione caratterizzate da spiccate potenzialità lesive, inevitabilmente non selettive, che non lasciassero scampo all' obiettivo ed alle persone preposte alla relativa tutela, oltre che ad eventuali soggetti i quali si fossero venuti a trovare casualmente nel raggio di azione dell' attentato.

In altri termini, non si trattava di un agguato che potesse essere eseguito con armi comuni da sparo, ma necessariamente con esplosivo, come era ben noto e prevedibile anche da parte dei concorrenti morali, attuali imputati.

Alla circostanza sopra specificata, ovverosia quella dell'attentato effettuato nei confronti di una persona vigilata da una nutrita scorta armata, con uso di autovetture blindate, è stato attribuito massimo rilievo dalla sentenza della Corte di Cassazione relativa alla strage di via D'Amelio, da cui anche scaturisce il presente giudizio "riunito". Infatti la Corte di Legittimità, con riferimento alla posizione di Madonia Francesco, ha affermato, con autorità

di giudicato sul punto e quindi con valutazione estensibile anche nei confronti di tutti gli altri imputati di quel processo, che "*non costituisce reato diverso da quello voluto, l'evolversi in strage di un omicidio da compiersi in pubblico in danno di un soggetto protetto da scorta*" (pag. 20).

b) Non vale obiettare che l' approvazione della decisione di uccidere i giudici Falcone e Borsellino (confluita nel piano stragista) non includeva la contestuale indicazione degli esecutori materiali e delle modalità operative concernenti la concreta attuazione del delitto.

In proposito vale richiamare (v. retro, Parte seconda, Capitolo quarto) come risulti pacifica dagli atti di causa l' esistenza della regola certa, ed in quanto tale ben nota ai componenti della Commissione Provinciale ed anche Regionale, secondo cui la concreta esecuzione del delitto in precedenza deciso veniva affidata ad un ristretto gruppo di affiliati il quale stabiliva "i tempi ed i modi" ritenuti più efficaci al conseguimento dell' obiettivo. Sicché sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale si trovavano nella stessa condizione, ovverosia quella di potersi rappresentare con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, con riferimento anche agli eventuali, se pur indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità poteva essere lesa o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Rilievi, questi, in particolare modo attinenti ai giudici Falcone e Borsellino.

Né è di ostacolo alla configurabilità del concorso, sotto lo specifico profilo dell'elemento psichico, la indeterminatezza degli obiettivi presi di mira - che non risultano essere stati tutti nominativamente individuati e concertati- anche sotto il profilo numerico, essendo decisivo il rilievo che i concorrenti morali (come gli attuali imputati) versavano in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito, costituito dalla uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e di quanti si trovassero con loro, anche occasionalmente, a bordo di un' autovettura o all'interno di un' abitazione o in altro luogo.

Non può dunque revocarsi in dubbio che anche la condotta dei concorrenti morali i quali non svolsero il ruolo di esecutori materiali, al pari degli attuali imputati, fu sorretta dal dolo specifico di uccidere, con la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Pericolo ragionevolmente prevedibile, ed anzi ampiamente previsto e voluto, in relazione alla spiccata potenzialità offensiva dei mezzi che avrebbero dovuto essere necessariamente usati, con conseguente certezza di cagionare gravi effetti lesivi nei confronti di un numero indeterminato di persone.

c) Per gli imputati della strage di Capaci va aggiunto che, tra i vari attentati effettuati a carico del giudice Falcone, il più noto è quello avvenuto all' "Addaura" nel 1989. Di esso venne data ampia diffusione attraverso la

Sperlo

stampa e la televisione, anche con riferimento alle relative modalità esecutive (retro, Parte quarta, Capitolo terzo).

E' dunque pacifico che "chiunque" e non solo chi rivestiva un ruolo di vertice nell'ambito di "Cosa Nostra" aveva avuto piena conoscenza che l'attentato era stato realizzato con modalità "inusuali" e precisamente lasciando una borsa carica di "esplosivo" sulla scogliera antistante la villa a mare del magistrato. Per cui è altrettanto pacifico che i successivi attentati al giudice Falcone, sottoposto nel tempo ad ulteriori misure di protezione, dovevano necessariamente avvenire mediante impiego di materiale esplosivo e dunque con modalità stragista, come del resto, poi, in effetti, è avvenuto.

Tanto ulteriormente conferma che gli imputati, concorrenti morali, già sapevano, sin dal 1989, che l'uccisione del giudice Falcone poteva essere assicurata soltanto mediante l'impiego di mezzi di tale potenzialità offensiva da porre a sicuro pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone, specie di quelle che costituivano la sua "scorta".

2. Rigetto della richiesta di applicazione della circostanze attenuante di cui all'art. 114 c.p.

Non può trovare applicazione, atteso il ruolo di mandante spiegato dagli appellanti nel contestato delitto di strage (ad eccezione dell'imputato Ganci Stefano), l' attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art. 114

c.p. che è incompatibile proprio con lo status rivestito da ciascun imputato all' interno dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" con l'accertato ruolo di componente della Commissione Regionale (imputati Agate Mariano, Madonia Giuseppe e Santapaola Benedetto) oppure della Commissione provinciale di Palermo (tutti gli altri imputati, capi mandamento o sostituti).

Conseguentemente non può affatto asserirsi che la condotta di ciascun imputato abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.

Vale la pena di rammentare che in tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell' opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente di cui all' art. 114 c.p. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice.

Inoltre, la richiesta attenuante è incompatibile con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone (art. 112, n. 1, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono concorse nel reato, a norma degli artico-

Sparto

li 110 e 113 c.p., che prevedono rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. E questo in quanto, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa dell' illiceità penale, non viene in considerazione l' azione del singolo imputato, bensì l'attività dell' associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell'attività.

3. Irrilevante applicazione della disciplina sul reato continuato

Non va tenuto conto della richiesta di alcuni imputati concernente l' applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., con altri reati diversi da quelli contestati con il presente processo riunito. Trattasi infatti di questione meramente teorica superata dalla circostanza che agli imputati tutti (ad eccezione del Ganci e del Giuffrè) è stata applicata la pena di durata massima, quella dell'ergastolo (con isolamento diurno di mesi diciotto e per alcuni imputati di anni tre).

SEZIONE SECONDA

Le contestazioni relative alla strage di Capaci

1. Le singole contestazioni

Nei confronti degli imputati indicati nel processo n. 20/03(cui è stato riunito il processo n. 28/2003) relativo alla strage di Capaci, poi riunito al processo n 8/3 concernente la strage di via D'Amelio, avuto specifico riguardo al presente processo di rinvio, risultano le seguenti contestazioni:

I-

Nei confronti di: 1) Aglieri Pietro, 2) Buscemi Salvatore, 3) Calò Giuseppe, 4) Farinella Giuseppe, 5) Geraci Antonino, 6) Giuffrè Antonino, 7) Greco Carlo, 8) Madonia Francesco, 9) Montalto Giuseppe, 10) Montalto Salvatore 11) Spera Benedetto

A- Strage

B- Detenzione illegale di materiale esplosivo

C- Porto illegale di materiale esplosivo

D- Lesioni personali

E- Danneggiamento

II-

nei confronti di: 12) Agate Mariano, 13) Madonia Giuseppe

Spera

G- Strage

H- Detenzione illegale di materiale esplosivo

I- Porto illegale di materiale esplosivo

L- Lesioni personali

M- Danneggiamento.

2. Prescrizione

Ai fini del relativo esame occorre premettere che in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 10 della recente legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli), non sono applicabili alla fattispecie in esame i "nuovi termini" prescrizionali previsti dalla su indicata legge.

Dei reati sopra indicati reati risultano prescritti, alla data di lettura del dispositivo, soltanto quelli di cui ai capi E e M (danneggiamento). Infatti, il danneggiamento aggravato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni; il termine di prescrizione è di cinque anni (art. 157, n.4, c.p.), elevato alla metà e quindi ad anni sette e mesi sei (160 u.c., c.p.). La contestazione è stata effettuata "in Palermo il 23 maggio 1992" ed è dunque maturato il termine prescrizionale massimo.

Pertanto va dichiarato non doversi, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, in ordine ai delitto di cui ai capi E ed M, rispettivamente ascritti a: 1)Agate Mariano, 2) Aglieri Pietro, 3) Buscemi Salvatore, 4) Calò Giuseppe, 5) Farinella Giuseppe, 6) Geraci Antonino, 7) Giuffrè Antonino, 8)

Greco Carlo, 9) Madonia Francesco, 10) Madonia, Giuseppe, 11) Montalto Giuseppe, 12) Montalto Salvatore 13) Spera Benedetto

Gli altri reati non risultano prescritti alla data di lettura del dispositivo.

Il reato di cui ai capi D e L (lesioni), non ha configurazione automa, ma, diversamente qualificato, viene assorbito in quello dello strage (v. infra)

3. Pena detentiva

1) Sussistenza del reato di strage e dei connessi reati strumentali.

Va richiamato che l' oggetto della tutela penale nel delitto di strage è il bene giuridico della pubblica incolumità, che viene garantito contro quei fatti che sono commessi al fine di uccidere e che espongono a pericolo la vita o l' integrità fisica di un numero indeterminato di persone, a prescindere dalla circostanza che venga poi cagionata o meno la morte o la lesione di una o più persone. Trattasi dunque di un delitto di pericolo reale, non presunto dalla legge, mentre la morte di una o più persone configura le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dal secondo e dal primo comma dell' art.422 codice penale.

Consegue che, così come il reato di omicidio non concorre con quello di strage, nell' ipotesi aggravata prevista dal primo comma dell'art.422, così anche il verificarsi di lesioni personali non configura un reato autonomo concorrente con quello in esame, essendo una conseguenza del fatto, già contemplata nella previsione del secondo comma dell'articolo summenzio-

nato, laddove il secondo periodo stabilisce che " in ogni altro caso (diverso dalla morte di una o più persone) si applica la reclusione non inferiore a quindici anni". Peraltro, deve rilevarsi che il verificarsi di lesioni ai danni di una o più persone non potrebbe comunque configurare il reato di lesioni personali contestato ai capi D) ed L) della rubrica, ma semmai il tentativo di omicidio volontario, dato il fine di uccidere che deve perseguire l'agente, ed essendo irrilevante l'individuazione della persona oggetto di tale tentativo. Il tentativo di omicidio è però in tal caso assorbito dalla previsione del secondo comma, secondo periodo, dell'art.422, come l'omicidio consumato lo è dalla previsione del primo o del secondo comma dello stesso articolo, a seconda del numero delle persone rimaste uccise, ricorrendo in entrambe le ipotesi la fattispecie del reato complesso contemplata dal primo comma dell'art.84 codice penale.

Il reato di lesioni contestato ai capi D) ed L), diversamente qualificato, deve pertanto ritenersi assorbito, rispettivamente, in quello di cui ai capi A) e G) della rubrica, che va a sua volta precisato come reato di strage aggravato dalla morte di più persone, ai sensi del primo comma dell' art. 422 codice penale.

La conseguita prova sul reato di strage (v. retro le posizioni dei singoli imputati) implica la connessa responsabilità in ordine agli ulteriori reati "strumentali" alla relativa realizzazione.

Sperlo

Va esclusa da tale reato di strage l' aggravante di cui all' art.7 del D.L. n. 152/1991, trattandosi di aggravante che secondo l'esplicita previsione normativa si applica ai soli delitti punibili con pena diversa dall' ergastolo.

Deve essere pertanto affermata, in quanto provata al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di tutti gli imputati: 1)Agate Mariano, 2) Aglieri Pietro, 3)Buscemi Salvatore, 4) Calò Giuseppe, 5) Farinella Giuseppe, 6) Geraci Antonino, 7)Giuffrè Antonino, 8) Greco Carlo, 9) Madonia Francesco, 10) Madonia, Giuseppe, 11) Montalto Giuseppe, 12) Montalto Salvatore 13) Spera Benedetto

- in merito al reato di strage contestato ai capi A) e G), di cui ricorrono gli estremi oggettivi e soggettivi (v. in particolare retro le singole posizioni, Parte quinta, Capitolo secondo)

- in merito agli ulteriori reati "strumentali" - detenzione (capi B ed H) e porto (capi C ed I) illegale di materiale esplosivo- che vanno unificati al più grave reato di strage mediante il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p, stante l' avvenuta loro realizzazione in esecuzione di un disegno criminoso unitario.

Va precisato che in ordine al reato di detenzione illegale di materiale esplosivo (capi B ed H), deve essere esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1 c.p., essendo stata contestata anche l' aggravante specifica del numero di più di due persone ex art. 4, comma 2°, Legge 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modif..

Sperlo

2) Esclusione di circostanze attenuanti generiche e pena dell'ergastolo.

Non sussiste nella specie alcuna valida considerazione che possa giustificare (nemmeno per il Giuffrè) la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), tenuto anche conto delle modifiche apportate all'art. 62 bis c.p. dalla citata legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Ciriellì).

In proposito valgono le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado sulla strage in esame e secondo cui (pag. 1405): "Va rilevato che l'eccidio di Capaci è stato posto in essere da affiliati a Cosa Nostra che, in congruo numero e con diversificazioni di compiti e ruoli, hanno posto in essere con fredda determinazione una vera e propria imboscata al giudice Falcone, alla moglie, agli agenti di scorta, non curandosi affatto delle conseguenze che potevano derivare anche a terzi occasionalmente in transito lungo il tratto autostradale interessato dall'attentato.

"Difatti, l'orrendo delitto cagionò la morte di ben cinque servitori dello Stato, il ferimento di numerose altre che vennero colpite dall'esplosione, nonché ingenti danni a strutture pubbliche e beni privati. E proprio le modalità esecutive della strage, posta in essere con l'impiego di una rilevantissima quantità di esplosivo, che ha fatto letteralmente scomparire il manto stradale squassato dall' esplosione, denota la peculiare intensità del dolo in capo agli imputati che, quali mandanti della strage, non hanno receduto affatto dal proposito delittuoso, le cui sottese quanto deprecabili motivazioni,

di natura ritorsiva e preventiva, evidenziano una negativa personalità incline al delitto.

Tale delitto, nella prospettiva dei mandanti non solo assolveva alla deprecabile motivazione di colpire un servitore dello Stato a cagione dell'impegno profuso contro la mafia, ma anche a quella, nell'ambito di un più ampio disegno, di destabilizzare le Istituzioni repubblicane al fine di indurre lo Stato a piegarsi alle richieste che provenivano dal vertice di Cosa Nostra, ovverosia la Commissione provinciale e regionale di cui i predetti imputati erano componenti".

Va aggiunto che tutti i su indicati riferimenti denotano una spiccata capacità a delinquere degli imputati, la cui pericolosità sociale è di tutta evidenza.

Pertanto, valutati specificamente gli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nell'art. 133 c.p., la pena "congrua" da applicare in concreto per il reato più grave (strage) è quella dell' ergastolo (ad eccezione dell' imputato Giuffrè, per il quale v. amplius infra).

3) Pena per i reati concorrenti ed isolamento diurno

I reati di detenzione e porto illegale di materiale esplosivo, di natura strumentale a quello di strage, importano a carico degli imputati (ad eccezione del Giuffrè, per il quale v. infra) una pena che nel complesso è di certo superiore a quella di cinque anni. In proposito, vanno richiamate le considerazioni sopra espressa per il diniego delle circostanze attenuanti generi-

Sparlo

che e vanno aggiunte "le ulteriori negative valutazioni relative alla condotta di vita anteatta e susseguente al delitto degli imputati, i quali hanno scelto di vivere secondo le regole dettate dalla mafia, di cui sono degli esponenti di spicco.

Pertanto, esaminati gli elementi indicati all'art. 133 c.p., devono ritenersi congrue le pene di anni tre e di anni quattro di reclusione, rispettivamente relative ai delitti di detenzione (capi B ed H) e di porto (capi C ed I) illegale di materiale esplosivo.

Non va dimenticato che per l' imputato Madonia Giuseppe deve anche tenersi conto della pena di anni dieci di reclusione, relativa alla già dichiarata sua responsabilità (v. retro, Parte quinta, Capitolo quarto), per il periodo successivo al 28 dicembre 1995, in ordine al delitto associativo di cui al capo I (art. 416 bis c.p) relativo al processo n. 8/2003 (strage di via D'Amelio).

Pertanto alla pena dell' ergastolo va aggiunto l' isolamento diurno per la durata di mesi diciotto, ex art. 72, comma secondo, c.p., nei confronti di: Agate Mariano, Aglieri Pietro, Calò Giuseppe, Geraci Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Madonia, Giuseppe, Montalto Salvatore, Spera Benedetto.

Gli imputati Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Montalto Giuseppe, risultano anche responsabili della strage di Via D'Amelio (v. infra, Sezione terza) di cui al processo n. 8/2003 (capo F) e dei connessi reati "strumenta-

li": furto di autovettura (capo A), appropriazione inedita (B), simulazione di reato (C) detenzione (capo D) e porto (capo E) illegale di materiale esplosivo.

In merito a tutti siffatti reati, va individuato come delitto di maggiore gravità la strage di Capaci, di data "anteriore" alla strage di via D'Amelio di pari gravità.

Pertanto, ai sensi del primo comma dell'art. 72, stante la concorrenza di due delitti puniti con la pena dell'ergastolo (capo A, strage di Capaci e Capo F, strage di via D'Amelio), oltre alla concorrenza di tutti gli altri reati strumentali relativi alle due stragi sopra indicati (e v. infra), va aggiunto alla pena dell' ergastolo l' isolamento diurno per la durata di anni tre.

4. Pene accessorie

Sono quelle massime per: 1) Agate Mariano, 2) Aglieri Pietro, 3) Calò Giuseppe, 4) Geraci Antonino, 5) Greco Carlo, 6) Madonia Francesco,7) Madonia, Giuseppe, 8) Montalto Salvatore, 9) Spera Benedetto. 10) Buscemi Salvatore, 11) Farinella Giuseppe,12) Montalto Giuseppe.

Invero, dalla condanna alla pena dell'ergastolo conseguono per i su indicati imputati le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p., dell'interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. e della decadenza dalla potestà di genitori ai sensi dell'art. 34 c.p..

Consegue, altresì, dalla predetta condanna all'ergastolo la pena accessoria prevista dall'art. 36 c.p. della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nei Comune di Catania, di Palermo ed in quello in cui gli imputati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e La Sicilia, a cura della cancelleria ed a spese degli stessi imputati.

5. Imputato Giuffrè Antonino

All' imputato Giuffrè, come già detto sopra, va fatto carico oltre della strage di Capaci pure di quella di Via D'Amelio (v. infra) e dei rispettivi reati strumentali. La sua posizione è tuttavia diversa da quella dei sopra indicati imputati dovendosi tenere conto del ruolo collaborativo svolto.

a) Applicazione dell' art. 8 legge 1991/n.203.

La diminuente speciale della dissociazione prevista dall' art. 8 legge 1991/n.203, si configura quando il comportamento del collaborante si sia concretato nella prestazione di un significativo contributo alle indagini e sia stato determinante per la ricostruzione dei fatti e per l'affermazione della responsabilità dei colpevoli. Siffatta ricorrenza comportamentale importa, per implicito (e salvo prova contraria), l' esistenza di due elementi e precisamente che l' imputato, nell'ambito del processo in cui si è dissociato, ha

già deciso: a) di mutare in senso positivo la propria personalità; b) di recidere i legami con l'ambiente criminale cui è appartenuto.

I sopra indicati requisiti ricorrono nel caso di specie. Va aggiunto che l'attendibilità del collaborante è stata valutata positivamente nella specifica sede di relativa trattazione (retro Parte prima, Capitolo secondo). Al Giuffrè va pertanto applicata la diminuente di cui al citato art. 8.

b) esclusione di circostanze attenuanti generiche

In proposito è sufficiente ricordare il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale 'concessione' del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piu' incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. Ne consegue che il diniego delle stesse puo' essere legittimamente fondato anche sull' apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi".

Nel caso in esame, il dato soggettivo negativo (precedenti penali) e quello oggettivo negativo (numero e gravità dei reati accertati) sono da ritenere "prevalenti", ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul dato soggettivo positivo (personalità dell'imputato, dissociatosi dall' ambiente criminale). A tanto aggiungasi le ulteriori e specifiche argomentazio-

ni sopra riportate per il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di tutti gli imputati della strage di Capaci, compreso anche il Giuffrè.

c) determinazione concreta della pena

Il riconoscimento dell' attenuante di cui all' art. 8 L. 1991/n.203 comporta che la pena dell' ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e che le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. La norma in esame si limita ad aggiungere che in tali casi non si applicano le disposizioni dell' art.7 e non fornisce nessuna altra indicazione sulla determinazione della pena nei casi di concorso di circostanze, come del resto era avvenuto nella omologa norma (che appare ricopiata) sul terrorismo (art.4 D.L. n. 1979/n.625). Si deve dunque ritenere che l'attenuante, anche essa a effetto speciale, si sottrae al giudizio di comparazione (cfr. Cass sez. 1 n. 43241, 30 novembre 2001, ud. 7 novembre 2001): "La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 cod. pen., stante l' obbligatorieta' dell' attenuazione delle sanzioni allorche' ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che e' quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata". In so-

stanza la diminuzione di pena per l' attenuante speciale va operata solo alla fine, sulla entità della pena risultante da tutte le possibili operazioni di calcolo che avvengono in base alle norme di carattere generale di cui agli artt. da 63 a 69 del codice penale.

In ossequio a tale regola occorre, innanzi tutto, determinare la pena concreta da irrogare per "ciascun reato", tenendo conto delle eventuali circostanze (nella specie, solo aggravanti) e della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.; alla fine di tale operazione va applicata la diminuente di cui al citato art. 8.

Di poi bisogna stabilire quale sia il reato più grave e sulla relativa pena apportare i dovuti incrementi, a titolo di continuazione (art. 81 cpv. c.p.), per ciascuno degli altri reati meno gravi.

1) Proc. n. 20/2003 (riunito al processo n. (/2003)

A- Strage di Capaci (art. 422 c.p.): ergastolo sostituito con la pena di anni dodici di reclusione

B - Detenzione illegale di materiale esplosivo e congegno micidiale: p. b. anni uno di reclusione ed € 206,58 di multa (ex £. 400.000); aumento di un terzo ex art. 61 n. 2 c.p.;_aumento di un terzo ex art 112 n. 1 c.p ; diminuzione della metà ex art.8 Legge 203/91

C - Porto illegale di materiale esplosivo e congegno micidiale: p. b. anni due di reclusione ed € 206,58 di multa (ex £. 400.000); aumento di un terzo ex art. 61 n. 2 c.p.;_aumento di un terzo ex art. 112 n. 1 c.p ; aumento di un

terzo ex art. 4, comma secondo, L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. ; diminuzione della metà ex art.8 Legge 203/91

2) Processo n. 9/2003

A - Furto autovettura Tg. PA 790936: p.b anni tre di reclusione (stante il concorso di una delle circostanze previste dall' art. 61 c.p.); aumento di un terzo ex art. 112 n. 1 c.p.; diminuzione della metà ex art.8 Legge 203/91

B - Appropriazione indebita di targhe e documenti dell' autovettura Tg. PA 878659; p. b. anni uno reclusione ed € 206,58 di multa (ex £. 400.000); aumento di un terzo ex art. 61 n. 2 c.p.; aumento di un terzo ex art. 112 n. 1 c.p ; diminuzione della metà ex art.8 Legge 203/91

C - Simulazione di reato in ordine al furto di targhe e documenti dell'auto tg. PA 878659; p. b. anni uno reclusione ed € 206,58 di multa (ex £. 400.000); aumento di un terzo ex art. 61 n. 2 c.p.; aumento di un terzo ex art. 112 n. 1 c.p ; diminuzione della metà ex art.8 Legge 203/91

D - Detenzione illegale di materiale esplosivo: p. b. anni uno di reclusione ed € 206,58 di multa (ex £. 400.000); aumento di un terzo ex art. 61 n. 2 c.p.;_aumento di un terzo ex art 112 n. 1 c.p ; diminuzione della metà ex art.8 Legge 203/91

E - Porto illegale di materiale esplosivo: p. b. anni due di reclusione ed € 206,58 di multa (ex £. 400.000); aumento di un terzo ex art. 61 n. 2 c.p.; aumento di un terzo ex art. 112 n. 1 c.p ; aumento di un terzo ex art. 4,

comma secondo, L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. ; diminuzione della metà ex art.8 Legge 203/91

F - Strage di via D'Amelio (art. 422 c.p.): ergastolo sostituito con la pena di anni dodici di reclusione

3) Pene applicate in osservanza delle norme sulla continuazione (art. 81 c.p.):

Strage di Capaci (capo A, proc. N. 20/2003), come reato più grave (essendo di data anteriore rispetto alla strage di via D'Amelio di pari gravità): ergastolo sostituito con la pena di anni dodici di reclusione;

Detenzione illegale di materiale esplosivo e congegno micidiale (capo B, proc. N. 20/2003): mesi otto di reclusione;

Porto illegale di materiale esplosivo e congegno micidiale (capo C, proc. N. 20/2003): anni uno e mesi due di reclusione;

Furto autovettura Tg. PA 790936 (capo A, proc. N. 8/2003): mesi due di reclusione;

Appropriazione indebita di targhe e documenti dell' autovettura Tg. PA 878659 (capo B, proc. N. 8/2003): mesi uno reclusione;

Simulazione di reato in ordine al furto di targhe e documenti dell'auto tg. PA 878659 (capo C, proc. N. 8/2003): mesi uno reclusione;

Detenzione illegale di materiale esplosivo (capo D, proc. N. 8/2003): mesi otto di reclusione;

Porto illegale di materiale esplosivo (capo E, proc. N. 8/2003): anni uno e mesi due di reclusione;

Strage di via D'Amelio (capo F, proc. N. 8/2003): anni quattro di reclusione

Ne deriva, in definitiva, la complessiva pena di anni venti di reclusione che risulta essere "congrua" in base alla valutazione complessiva dei singoli elementi specificati all'art. 133 cod. pen.

Alla su indicata condanna consegue: a) l' interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29, co. 1° c.p.), l' interdizione legale (art. 32 c.p.) e la sospensione della potestà genitoriale per la durata pari alla pena inflitta (art. 34 c.p.), nonchè la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di anni tre (art. 230, comma 1°, n. 1 c.p.).

SEZIONE TERZA

Le contestazioni relative alla strage di Via D'Amelio

1. Le singole contestazioni

Nei confronti degli imputati indicati nel processo n 8/2003 concernente la strage di via D'Amelio, cui è stato poi riunito il processo n. 20/03 relativo

alla strage di Capaci, avuto specifico riguardo al presente processo di rinvio, risultano le seguenti contestazioni:

1)- nei confronti di: 1) Buscemi Salvatore, 2) Farinella Giuseppe, 4) Giuffrè Antonino, 8) Montalto Giuseppe, 9) Santapaola Benedetto

A- Furto di autovettura tg. Pa 790936

B- Appropriazione indebita targhe e documenti autovettura tg- Pa 878659

C- Simulazione di reato

D- Detenzione illegale di materiale esplosivo

E- Porto illegale di materiale esplosivo

F- Strage

G- Lesioni personali

H- Danneggiamento

2)- Nei confronti di Ganci Stefano:

D- Detenzione illegale di materiale esplosivo

E- Porto illegale di materiale esplosivo

F- Strage

G- Lesioni personali

I - Partecipazione all'associazione mafiosa armata denominata Cosa Nostra in qualità di promotore ed organizzatore (art. 416 bis, commi da 1° a 6° c.p.).

3)- Nei confronti di Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco e Madonia Giuseppe:

I- Partecipazione all'associazione mafiosa armata denominata Cosa Nostra, nelle rispettive qualità di promotori ed organizzatori (art. 416 bis, commi da 1° a 6° c.p.). .

2 Prescrizione

Ai fini del relativo esame occorre richiamare quanto sopra già detto (Sezione prima) ovverosia che in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 10 della recente legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli), non sono applicabili alla fattispecie in esame i "nuovi termini" prescrizionali previsti dalla su indicata legge.

Dei reati sopra indicati reati risulta prescritto, alla data di lettura del dispositivo, soltanto quello di cui al capo H (danneggiamento). Infatti, il danneggiamento aggravato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni; il termine di prescrizione è di cinque anni (art. 157, n.4, c.p.), elevato alla metà e quindi ad anni sette e mesi sei (160 u.c., c.p.). La contestazione è stata effettuata "in Palermo il 19 luglio 1992" ed è dunque maturato il termine prescrizionale massimo.

Pertanto va dichiarato non doversi procedere, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, in ordine al delitto di cui al capo H, rispettivamente ascritto a: 1) Buscemi Salvatore, 2) Farinella Giuseppe, 3) Giuffrè Antonino, 4) Montalto Giuseppe, 5) Santapaola Benedetto.

Sperlo

Nessuna statuizione al riguardo va adottata nei confronti di **Ganci Stefano**, per il quale, con la sentenza di secondo grado era stato già dichiarato non doversi precedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto in esame (capo H), senza che, successivamente, la sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione abbia formulato alcuna censura al riguardo; anzi ha adottato espressa statuizione di prescrizione con riferimento a Madonia Francesco (il quale però non risulta imputato di tale reato nel presente giudizio di rinvio).

La citata sentenza 17 gennaio 2003 della Corte di Cassazione ha pure implicitamente confermato con autorità di parziale giudicato nei confronti di Ganci Stefano l'ulteriore pronuncia con cui la Corte di secondo grado (senza che tuttavia risulti esplicitato il relativo iter motivazionale) ha dichiarato non doversi procedere in ordine agli ulteriori delitti di cui ai capi A (Furto di autovettura tg. Pa 790936), B (appropriazione indebita targhe e documenti di autovettura tg- Pa 878659), C (Simulazione di reato). Tale parziale giudicato, è evidente, non si estende anche nei confronti degli altri imputati.

Gli altri reati non risultano prescritti alla data di lettura del dispositivo.

3. Pena detentiva

1) Sussistenza del reato di strage e dei connessi reati strumentali

Va richiamato, anche per la strage in esame, quanto sopra già detto per la strage di Capaci.

In particolare, il delitto di lesioni contestato al capo G), diversamente qualificato, deve ritenersi assorbito, rispettivamente, dal delitto di strage di cui al capo F) della rubrica, che va a sua volta precisato come reato di strage aggravato dalla morte di più persone, ai sensi del primo comma dell' art. 422 codice penale.

La conseguita prova sul reato di strage (v. retro le posizioni dei singoli imputati) implica la connessa responsabilità in ordine agli ulteriori reati "strumentali" alla relativa realizzazione.

Occorre escludere dal su indicato reato di strage l' aggravante di cui all' art.7 del D.L. n. 152/ 1991, trattandosi di aggravante che secondo l'esplicita previsione normativa si applica ai soli delitti punibili con pena diversa dall' ergastolo.

Va pure richiamato che l'elemento materiale del reato di strage è costituito dalla condotta, consistente nel compimento di qualsiasi atto che il giudice ritenga essere stato in concreto idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché dall'evento, rappresentato solo dall'effettivo pericolo sorto e non anche dalla mera possibilità o probabilità di un pericolo.

L'elemento psichico richiede un dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di compiere gli atti sopra indicati, ed un dolo specifico consistente invece nel fine di uccidere persone, non necessariamente predeterminate.

Nella fattispecie in esame tale finalità specifica risulta incontrovertibilmente accertata in relazione all' intento di uccidere quantomeno il giudice Paolo Borsellino.

Deve essere pertanto affermata, in quanto provata al di là di ogni ragionevole dubbio:

- la responsabilità degli imputati Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Montalto Giuseppe, Santapaola Benedetto, Giuffrè Antonino e Ganci Stefano, in merito al reato di strage contestato al capo F), di cui ricorrono gli estremi oggettivi e soggettivi (v. in particolare retro, Parte quinta, Capitolo terzo, le singole posizioni).

- la responsabilità ulteriore dei su indicati imputati, ad eccezione del Ganci, in merito ai reati "strumentali" -furto di autovettura (capo A), appropriazione indebita (capo B), simulazione di reato (capo C), detenzione (capo D) e porto (capo E) illegale di materiale esplosivo- che vanno unificati al più grave reato di strage mediante il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p, stante l' avvenuta loro realizzazione in esecuzione di un disegno criminoso unitario.

- la responsabilità ulteriore del Ganci in merito ai soli reati "strumentali" di detenzione (capo D) e porto (capo E) illegale di materiale esplosivo, che vanno unificati al più grave reato di strage mediante il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p, stante l' avvenuta loro realizzazione in esecuzione di un disegno criminoso unitario (v. in particolare infra).

Va precisato che in merito al reato di detenzione illegale di materiale esplosivo (capo D), va esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1 c.p., essendo stata contestata anche l' aggravante specifica del numero di più di due persone ex art. 4, comma 2°, Legge 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modif..

2) Esclusione di circostanze attenuanti generiche e pena dell'ergastolo

Non sussiste nella specie alcuna valida considerazione che possa giustificare (ad eccezione dell'imputato Gangi, per il quale v. infra) la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) tenuto anche conto delle modifiche apportate all'art. 62 bis c.p. dalla citata legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. ex Cirielli).

In proposito valgono le condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado sulla strage in esame e secondo cui:

" I fatti delittuosi posti in essere dagli imputati sono di eccezionale gravità, sia per le modalità dell'esecuzione, in cui si è pienamente dispiegata l'efficienza organizzativa sotto il profilo militare della più pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso operante sul territorio nazionale, in grado di disporre anche di un arsenale bellico dalle risorse pressoché illimitate e di un controllo del territorio tale da poter preparare, organizzare ed eseguire in pieno giorno e sulla pubblica via del centro di Palermo un attentato così eclatante; sia per la straordinaria entità del danno arrecato, consistito nell'uccisione di sei esemplari funzionari ed impiegati dello Stato e nel

ferimento, in misura più o meno grave, di numerose altre persone, oltre agli ingenti danni materiali provocati dall'esplosione a beni pubblici e privati, danni tutti questi cui va aggiunto anche il notevole allarme sociale provocato dalla commissione di tali efferati delitti, idonei ad ingenerare nella popolazione dei territori maggiormente interessati dal fenomeno mafioso un diffuso senso di intimidazione e di insicurezza per la propria incolumità, sentimenti questi cui spesso si accompagna una generale sfiducia nelle pubbliche istituzioni; sia ancora per la particolare intensità del dolo, avendo tutti gli imputati agito con la piena consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate dalla loro attività ed avendo avuto tutto il tempo di riflettere sulla portata delle loro azioni ed eventualmente di recedere, adoperandosi attivamente per evitare il verificarsi dell'evento.

"Ed anche la personalità degli imputati, connotata da una spiccata propensione a delinquere, dimostra l'inapplicabilità nei loro confronti delle attenuanti generiche, ove si considerino i moventi particolarmente abietti della strage, caratterizzati da finalità di vendetta nei confronti di un funzionario dello Stato colpevole solo di avere adempiuto ai propri doveri istituzionali con il massimo impegno delle proprie straordinarie qualità intellettuali, morali e professionali, nonché da finalità di destabilizzazione delle istituzioni statali, al fine di creare nuovi spazi di penetrazione e canali di riferimento per le proprie istanze criminali; l'assoluto dispregio per le vita di un numero indeterminato di persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte

nell'eccidio provocato dagli imputati; la condotta di vita degli imputati, tutti organicamente inseriti, anche al di là dei loro precedenti penali e giudiziari, pur assai gravi nei confronti di molti di essi, nella predetta organizzazione criminale, nella quale rivestivano ruoli di preminenza i mandanti e comunque ruoli di assoluta fiducia gli esecutori; la condotta susseguente al reato, per molti degli imputati contrassegnata dal compiacimento per avere avuto un ruolo in una vicenda così importante per le sorti dell'organizzazione e per tutti dalla prosecuzione nell'illecita attività associativa anche dopo una esperienza così tragica, che avrebbe dovuto sconvolgere la coscienza di chiunque avesse mantenuto acceso un barlume di umana sensibilità".

Pertanto, valutati specificamente gli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nell'art. 133 c.p., la pena "congrua" da applicare in concreto per il reato più grave (strage, capo F) è quella dell' ergastolo (ad eccezione degli imputati Giuffrè e Ganci, per il quale v. amplius infra).

3) pena per i reati concorrenti ed isolamento diurno

Tutti gli ulteriori reati, di natura strumentale a quello di strage, importano a carico degli imputati una pena che nel complesso è di certo superiore a quella di cinque anni (per gli imputati Giuffrè e Ganci v. però in particolare infra). Pertanto, esaminati gli elementi indicati all'art. 133 c.p., deve ritenersi congrua la pena di anni tre e di anni quattro di reclusione, rispettivamente relativa ai delitti di detenzione (capo D) e porto (capo E) illegale di materiale esplosivo, nonchè la pena di anni uno di reclusione per ciascuno

per gli ulteriori delitti di furto (capo A), appropriazione inedita (capo B), simulazione di reato (capo C).

Pertanto alla pena dell'ergastolo va aggiunto l' isolamento diurno. Per la relativa durata occorre distinguere:

a) Per l'imputato Santapaola Benedetto, che deve rispondere solo della strage di via D'Amelio (non pure di quella di Capaci), va fissata la durata di mesi diciotto di isolamento notturno, ex art. 72, comma secondo, c.p., In secondo grado era stato applicato l'isolamento di dodici mesi, non previsto in primo grado in base all'erroneo presupposto che i reati satelliti erano stati unificati con il vincolo della continuazione al più grave reato di strage di via D'Amelio; va precisato in proposito che la unificazione ex art. 81 costituisce una fictio legis a favore dell'imputato quoad poenam, ma tale fictio non può certo estendersi fino al punto da provocare l'inapplicabilità di altre norme. In sostanza l'art. 72, contemplante l'inasprimento della pena dell'ergastolo nel caso di "concorso" di reati, è applicabile anche quando, nella contestazione effettuata all'imputato, i vari reati (se pure in concorso materiale e formale) sono stati unificati dal vincolo della continuazione ai limitati fini di evitare l' applicazione del cumulo "materiale" delle pene previste per ciascun singolo reato. Non è superfluo peraltro aggiungere che l'isolamento diurno può essere disposto dal giudice anche ex officio.

b) Gli altri imputati -Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Montalto Giuseppe- debbono rispondere oltre che della strage di via D'Amelio anche

di quella di Capaci. Per essi, come già detto sopra (sezione seconda), è stato individuato come delitto di maggiore gravità la strage di Capaci, di data "anteriore" alla strage di via D'Amelio di pari gravità. E pertanto, oltre alla pena dell'ergastolo, è stata applicato, ai sensi del primo comma dell'art. 72, l' isolamento diurno per la durata di anni tre, stante la concorrenza di due delitti puniti con la pena dell'ergastolo (capo A, strage di Capaci e Capo F, strage di via D'Amelio), oltre a tutti gli altri reati strumentali sopra indicati.

c) Quanto all'imputato Giuffrè, la sua posizione è stata già sopra definita (Sezione seconda) e quanto all'imputato Ganci v. infra.

4. Pene accessorie

Dalla condanna all'ergastolo conseguono per l'imputato Santapaola le pene accessorie dell' interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p., dell'interdizione legale ai sensi dell'art. 32 c.p. e della decadenza dalla potestà genitoriale ai sensi dell'art. 34 c.p.

Consegue, altresì, dalla predetta condanna all'ergastolo la pena accessoria prevista dall'art. 36 c.p. della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Catania, di Palermo ed in quello in cui l' imputato aveva l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e La Sicilia, a cura della cancelleria ed a spese dello stesso imputato.

Per gli altri tre imputati - Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Montalto Giuseppe- è stato già sopra disposto, essendo considerato come reato più grave quelle relativo alla strage di Capaci, di data anteriore rispetto alla strage di via D'Amelio di pari gravità (supra, Sezione seconda).

5. Imputato Gangiu Stefano

Menzione a parte va fatta per l'imputato Ganci Stefano, al quale, per gli stessi motivi indicati nella sentenza di secondo grado cui va effettuato rinvio, va confermata la concessione delle circostanze attenuanti generiche da dichiarare, per i fini di cui all'art. 69 cp, equivalenti, valutati i parametri di cui all'art. 133 cp, rispetto alle contestate e ritenute aggravanti, diverse da quelle di cui all'art. 7 dl 152/91.

La pena finale deve pertanto determinarsi nella misura di anni ventisei di reclusione così calcolata:

- anni 24 di reclusione ai sensi dell'art. 422 e 65 comma 1° n. 2 c. p., ritenendo che la eccezionale gravità dei fatti sia idonea a far applicare il massimo della pena comminata, secondo la previsione normativa in misura variabile tra i 20 ed i 24 anni;

- tale pena base deve aumentarsi ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. nella misura di anni uno per ciascuno dei reati concernenti la detenzione ed il porto illegale degli esplosivi.

Rispetto alla pena complessiva inflitta nel pregresso giudizio di secondo grado (anni trenta di reclusione) non è stato tenuto conto della pena per il reato associativo (anni quattro) dal quale l' imputato è stato prosciolto nel presente giudizio (v. infra ed amplius retro, Parte quinta, Capitolo quarto)

Alla su indicata condanna consegue: a) l' interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29, co. 1° c.p.), l' interdizione legale e la sospensione della potestà genitoriale per la durata pari alla pena inflitta (art. 32, comma 3°, c) la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di anni tre (art. 230, comma 1°, n. 1 c.p.).

6. Reati associativi

Nessuna statuizione di pena va adottata nei confronti degli imputati Ganci Stefano, Lucchese Giuseppe e Madonia Francesco, con riferimento al delitto associativo di cui al capo I, essendone stato pronunciato il proscioglimento (amplius retro Parte quinta, Capitolo quarto).

Con riferimento invece al Madonia, la sanzione applicata in ordine al su indicato delitto associativo di cui al capo I (anni dieci di reclusione), è stata tenuta presente ai fini del calcolo della durata dell' isolamento diurno, che è stato aggiunto alla pena dell' ergastolo (v. supra strage di Capaci).

7. Spese

Stante l' esito del presente giudizio di rinvio, concernente i processi n. 20/2003 e 28/2003 (strage di Capaci), riuniti al processo n. 8/2003 (strage di via D'Amelio), vanno condannati in solido al pagamento delle ulteriori spese del grado (tranne Ganci, Lucchese, Giuffrè) i seguenti imputati : Agate Mariano, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Geraci Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Santapaola Benedetto, Spera Benedetto.

PARTE SESTA
Regime sanzionatorio

CAPITOLO SECONDO
Statuizioni Civili

CAPITOLO SECONDO
Statuizioni Civili

1. Strage di Capaci: conferma della sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta

Le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci, concernono l' obbligazione al risarcimento del danno e le liquidazioni provvisionali, poste a carico degli imputati: 1) Aglieri Pietro, 2) Calò Giuseppe, 3) Geraci Antonino, 4) Greco Carlo, 5) Madonia Giuseppe, 6) Montalto Giuseppe, 7) Montalto Salvatore 8) Spera Benedetto, in favore delle seguenti parti civili

- Falcone Maria, Falcone Anna, D' Aleo Carmela, Morvillo Alfredo
- Costa Rosaria, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Schifani Antonino, Schifani Antonino (padre di Schifani Vito) Romano Rosaria, Schifani Rosaria, Ttiralongo Francesco, Amico Calogero, Amico Antonino,
- Di Cillo Pasquale, Affatato Luisa, Di Cillo Michele,
- Mauro Martinez Concetta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Montinaro Gaetano e Giovanni,

- Costanza Giuseppe,

- Cervello Gaspare,

- Corbo Angelo,

- Capuzza Paolo,

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore,

- Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore,

- Ministero dell' Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

- Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore,

- Ente Nazionale per le Strade (E.N.A.S già A.N.A.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

- Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore,

- Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore,

- Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro-tempore;

In proposito vale riportare quanto affermato nella citata sentenza di primo grado (parte quarta, pag. 20 e segg.):

"L'attribuzione della responsabilità penale per la determinazione e la realizzazione del progetto stragistico comporta che, a carico degli imputati ritenuti colpevoli dei fatti contestati, debbano essere poste le spese processuali derivate dalla liquidazione dei compensi ai difensori di parte civile, la condanna al risarcimento del danno subito dalle predette, nonché, sempre

nei loro confronti, l' assegnazione di adeguata provvisionale, volta a risarcire quella parte di danno per cui si ritiene già provata l'entità.

"Quanto al primo punto, il criterio seguito dalla Corte per la determinazione della quota si è incentrato sull'osservanza delle norme regolatrici la materia, fermo restando che ai fini della liquidazione, si è tenuto conto solo delle spese indicate nelle note per cui è stata fornita idonea documentazione, mentre per gli onorari dei difensori, si è valutato il numero delle udienze cui il singolo difensore ha partecipato.

"Per la parte relativa al risarcimento del danno, è incontestabile che la Corte riconosca in capo ad ogni singola parte civile costituita che ha presentato conclusioni, la sussistenza di un danno, scaturito, per i familiari delle vittime, dalla morte del congiunto; per gli agenti sopravvissuti, dalle lesioni riportate e dalla sofferenza psichica derivata dal coinvolgimento nella strage, e, per gli enti costituiti, dagli esborsi patrimoniali legati alla riparazione dei danni provocati dall'attentato.

"Integra infatti l'estremo della condanna il riconoscimento dell'esistenza di un fatto anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (cfr. Cass. Pen. 28-2-92, Simbula, 11-7-89 , Chiara) e non può esservi dubbio alcuno sulla circostanza che un attentato di così vaste dimensioni abbia provocato danni ingentissimi.

"Il danno identificato va liquidato in entrambe le sue componenti, cioè sia per l'aspetto relativo al danno patrimoniale che per quello morale.

Sparto

"Quel che obiettivamente è precluso a questa Corte, a causa della mancanza di elementi sufficienti, è la determinazione concreta dell'intera somma da liquidare, che, come è noto, segue parametri precisi, stabiliti dalla legge e dall' evoluzione giurisprudenziale in materia, che pertanto è più opportuno siano individuati in sede civile, ove opera il giudice funzionalmente preposto a tale compito.

"Si può però sin d'ora riconoscere la legittimità della richiesta di **assegnazione di provvisionale** per le parti civili indicate in dispositivo, e cioè, Costa Rosaria, vedova di Schifani Vito, e Mauro Martines Concetta vedova di Montinaro Antonio, sia in proprio che nella loro qualità di persona esercenti la potestà sui figli minorenni; Di Cillo Pasquale e Affatato Luisa, nella qualità di genitori di Di Cillo Rocco; i componenti della scorta sopravvissuti all'esplosione e l' autista giudiziario; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero di Grazia e Giustizia, degli Interni, e l'Enas.

"Per gli enti pubblici i criteri seguiti per determinare l' ammontare della provvisionale hanno fatto riferimento all' entità dei danni materialmente subiti da tali enti, quali per l'Enas, le spese di riparazione di quella parte di autostrada divelta dall'esplosione, per i Ministeri le somme elargite come risarcimento dei danni ai familiari delle vittime, la perdita delle autovetture coinvolte nell' esplosione, le spese mediche corrisposte per le lesioni riportate da Capuzza Paolo, Corbo Angelo, Cervello Gaspare e Costanza Giuseppe.

"Con riferimento a quest'ultimi invece, e per tutte le altri parti che seguono, va ribadito che la provvisionale è stata concessa a parziale risarcimento non solo dei danni materiali, ma anche di quelli morali (cfr. Cass. Pen. 22-11-89, 9-12-83, 21-6-82).

"Per la determinazione delle somme liquidate ai componenti della scorta sopravvissuti nonché all'autista giudiziario, si è tenuto conto dell'entità delle lesioni riportate, del periodo di degenza ospedaliera (particolarmente lungo per Costanza Giuseppe), nonché delle patologie permanenti che derivarono dal sinistro.

"Per i genitori di Rocco Di Cillo la somma irrogata è stata determinata tenendo conto del fatto che il predetto, che non aveva nucleo familiare proprio, costituiva per i genitori vitale sostegno, non solo dal punto affettivo, anche dal punto di vista economico, facendosi riferimento al tal fine alla quantificazione dello stipendio mensile, individuata sulla base del sostanziale inquadramento nella stessa categoria funzionale rivestita da Antonio Montinaro, per cui vi sono in atti dati ufficiali.

"Quanto invece alla liquidazione della provvisionale per le vedove Schifani e Montinaro, la maggior somma emerge dalla constatazione che la strage ha portato via alle due famiglie uno dei genitori, rilevante non solo per lo sviluppo armonico ed equilibrato dei minori, ma anche per il sostentamento economico dei rispettivi nuclei familiari. Sotto tale profilo si è

considerato, sia pur parzialmente, l'entità dello stipendio mensile, calcolato per la durata media del servizio di cui essi erano incaricati".

Il su indicato procedimento motivazionale va integralmente condiviso, anche sul punto relativo alle spese liquidate con il dispositivo.

Vanno pertanto confermate le statuizioni civili già adottate con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta 26 settembre 1997, depositata il 24 giugno 1998.

Siffatte statuizioni di condanna -concernenti l'obbligazione del risarcimento del danno, la liquidazione provvisionale e il pagamento delle spese processuali- vanno estese, ai sensi degli artt. 538 e segg., con il vincolo solidale, anche a carico di quegli imputati per i quali nel presente giudizio di rinvio ed in riforma della su indicata sentenza di primo grado, è stata affermata la responsabilità in ordine al delitto di strage e reati connessi. Precisamente: 1)Agate Mariano, 2) Buscemi Salvatore, 3) Farinella Giuseppe, 4) Giuffrè Antonino, 5) Madonia Francesco

2. Strage di via D' Amelio: conferma della sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta

Le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio, concernono l' obbligazione al risarcimento del danno e le liquidazioni provvisionali, poste a carico degli imputati: 1) Fari-

nella Giuseppe, 2) Giuffrè Antonino, 3) Ganci Stefano, 4) Montalto Giuseppe, 5) Santapaola Benedetto, in favore delle parti civili

- Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino;

- Emilia Incandela Ippolito, Salvatore Catalano, Rosetta Catalano, Tommaso Catalano, Giuseppa Catalano, Giulia Catalano, Emanuele Catalano classe 1972, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919, Giuseppe Gioè;

- Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Bartolomeo Traina, Luciano Traina, Filomena Traina, Antonietta Palmas, Bartolomeo Gentile;

- Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Ignazio Scalici;

- Nella Cosliani, Edna Cosina, Oriana Cosina;

- Albertina Lai, Marcello Loi, Maria Claudia Loi;

- Antonino Vullo;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore ,

- Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore,

- Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore, Provincia Regionale di Palermo in persona del Presidente pro tempore,

- Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore;

- Lo Balbo Maria Tersa e Camarda Giuseppe, parti civile queste nei confronti solo dell' imputato Ganci Stefano

Vanno pertanto confermate, stante il giudizio di responsabilità penale pronunciato a carico dei su indicati imputati nel presente giudizio di rinvio, le statuizioni civili già adottate con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 9 dicembre 1999.

Siffatte statuizioni di condanna -concernenti l'obbligazione del risarcimento del danno, la liquidazione provvisionale e il pagamento delle spese processuali- vanno estese, ai sensi degli artt. 538 e segg., con il vincolo solidale, anche a carico dell'imputato Buscemi Salvatore per i quale nel presente giudizio di rinvio ed in riforma della su indicata sentenza di primo grado, è stata affermata la responsabilità in ordine al delitto di strage e reati connessi.

3. Ulteriori statuizioni nel presente processo di rinvio

Vanno inoltre condannati in solido, in base alle contestazioni rispettivamente ascritte, tutti i su indicati imputati: Agate Mariano, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Ganci Stefano, Geraci Antonino, Giuffrè Antonino, Greco Carlo, Madonia Francesco, Mado-

nia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, Santapaola Benedetto, Spera Benedetto, al risarcimento degli ulteriori danni da determinarsi in separata sede, richiesti con le comparse conclusionali depositate dall' Avvocatura di Stato nel presente processo di rinvio (n.n. 8, 20, 29/ 2003), nonché al pagamento delle spese processuali ad esso inerenti e liquidate, in via equitativa, nella seguenti misure complessive, oltre I.V.A. e C.P.A.:

€ 20.000 in favore dei rappresentati dall' Avvocatura di Stato

€ 30.000 in favore dei rappresentati dall'avv. Volleb

€ 60.000 in favore dell' ente rappresentato dagli avv. Airò e Modica

€ 60.000 in favore degli enti rappresentati dall' avv. Sorrentino ed in ragione di metà ciascuno

€ 15.201 in favore dei rappresentati dagli avv. D'Agostino e Sorce

€ 35.000 in favore dei rappresentati dall'avv. Tinaglia

€ centomila/00 in favore dei rappresentati dall'avv. Tamburello

€ 1.350 in favore dei rappresentati dall'avv. Vitello ad ulteriore carico del solo imputato Ganci Stefano.

Dopo la lettura del dispositivo è stata depositata l'ordinanza della Corte in pari data con cui, rilevata l'omessa indicazione della somma liquidata per il pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili assistite dall'avv. Francesco Crescimanno, è stato provveduto alla correzione di siffatta omissione materiale, liquidando in via equitativa la somma di € 35.000 oltre iva e c.p.a.

P.Q.M.

La Corte

I-

Visti gli atti del **processo di rinvio iscritto al n. 20/2003 R.G., c.d. strage di Capaci**, nei confronti di: Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Farinella Giuseppe, Geraci Antonino, Giuffrè Antonino, Madonia Francesco, Madonia, Giuseppe, Montalto Salvatore, Spera Benedetto, al quale è stato riunito il processo di rinvio, avente lo stesso oggetto, iscritto **al n. 29/2003 R.G.** nei confronti di Agate Mariano, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Motisi Matteo (quest' ultimo poi deceduto);

II-

Vista la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 24 giugno 1998 ed in particolare la relativa intestazione, (qui allegata con il n. 1 come parte integrante), pronunziata anche nei confronti dei su indicati imputati -tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo 26 settembre 1997 (qui allegato con il n. 2 come parte integrante)- cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni afferenti al presente giudizio di rinvio e per le quali risultano:

- a)

1) **Aglieri Pietro**, come capo del mandamento della Guadagna 2) **Buscemi Salvatore**, come capo del mandamento di Boccadifalco 3) **Calò Giuseppe** come capo del mandamento di Porta Nuova 4) **Farinella Giuseppe**, come capo del mandamento di Gangi 5) **Geraci Antonino**, come capo del mandamento di Partitico 6) **Giuffrè Antonino**, come capo del mandamento di Caccamo 7) **Greco Carlo**, come sostituto del mandamento della Guadagna 8) **Madonia Francesco**, come capo del mandamento di Resuttano 9) **Montalto Giuseppe**, come sostituto del mandamento di Villabate 10) **Montalto Salvatore**, come capo del mandamento di Villabate 11) **Spera Benedetto**, come capo del mandamento di Belmonte Mezzano;

tutti in qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza all' organo di governo (Commissione) del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra",

IMPUTATI dei delitti di cui:

- **capo A**: artt. 61 nr. 10, 81 cpv, 110, 112 nr. 1, 422 c.p. e art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 (strage verificatasi il 23 maggio 1992 in località Capaci di Palermo, con conseguente morte del dott. Giovanni Falcone, della dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di Polizia di Stato Antonio Montanaro, Rocco di Cillo, Vito Schifani, e con conse-

succ. mod. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (illegale deten-

zione del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage cui sopra),

- **capo C**: artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 4 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (porto illegale in luogo pubblico del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage di cui sopra)

- **capo D**: artt. 110, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. (lesioni alle persone indicate in tale capo, cagionate mediante l' azione di cui sopra A)

- **capo E**: artt.- 110, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e 3 c.p. (danneggiamento delle autovetture, degli edifici, dei beni mobili e del tratto autostradale A.N.A.S indicati in tale capo, effettuato mediante l' azione di cui sopra A);

Tutti accertati in Palermo il 23 maggio 1992

- **b)**

12) **Agate Mariano**, come rappresentante della Provincia di Trapani 13) **Madonia Giuseppe**, come rappresentante della Provincia di Caltanissetta, entrambi in qualità di mandanti in ragione del ruolo ricoperto all'interno della Commissione interprovinciale o Regionale organismo verticistico del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra",

IMPUTATI dei delitti di cui:

- **capo G**: artt. 61 nr. 10, 81 cpv, 110, 112 nr. 1, 422 c.p. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (strage verificatasi il 23 maggio 1992 in lo-

calità Capaci di Palermo, con conseguente morte del dott. Giovanni Falcone, della dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di Polizia di Stato Antonio Montanaro, Rocco di Cillo, Vito Schifani, e con conseguenti lesioni di varia entità in pregiudizio di altre persone);

- **capo H**: artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 2 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod. e art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (illegale detenzione del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage cui sopra),

- **capo I**: artt. 61 n. 2, 110 e 112 n. 1 c.p., 1 e 4 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. modif. e 7 art. 7 D.L. 1991 n. 152 conv. in L. 1991 n. 203 (porto illegale in luogo pubblico del materiale esplosivo e del micidiale congegno, utilizzati per la strage di cui sopra)

- **capo L**: artt. 110, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. (lesioni alle persone indicate in tale capo, cagionate mediante l' azione di cui sopra A)

- **capo M**: artt.- 110, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e 3 c.p. (danneggiamento delle autovetture, degli edifici, dei beni mobili e del tratto autostradale A.N.A.S indicati in tale capo, effettuato mediante l' azione di cui sopra A);

Tutti accertati in Palermo il 23 maggio 1992

III-

Visti gli atti di appello rispettivamente proposti dai Difensori degli imputati, dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili costituite;

IV-

Vista la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta depositata il 23 giugno 2001, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati (punto II), tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo del 7 aprile 2000 (qui allegato con il n. 3 quale parte integrante), cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni sopra riportate (punto II);

V-

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione quinta penale, depositata il 18 aprile 2003, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati (punto IV), per i quali sono state adottate le statuizioni contenute nel dispositivo del 30 maggio 2002 (qui allegato con il n. 4 quale parte integrante), cui ha fatto seguito il presente processo di rinvio n. 20/2003 R.G.;

VI-

Ritenuto che il su indicato processo n. 20/2003 R.G.è stato riunito ad **altro processo di rinvio, c.d. strage di via D'Amelio, iscritto al n. 8/2003 R.G.**, nei confronti di: 1) Buscemi Salvatore, 2) Farinella Giuseppe, 3) Ganci Stefano, 4) Giuffrè Antonino, 5) Lucchese Giuseppe, 6)Madonia Francesco, 7)Madonia Giuseppe, 8) Montalto Giuseppe, 9) Santapaola Benedetto;

VII-

Vista la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 9 marzo 2000 ed in particolare la relativa intestazione, (qui allegata con il n. 5 come parte integrante), pronunziata anche nei confronti dei su indicati imputati -tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo 9 dicembre 1999 (qui allegato con il n. 6 come parte integrante)- cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni afferenti al presente giudizio di rinvio e per le quali risultano:

- a)

1) **Buscemi Salvatore**, come capo del mandamento di Boccadifalco 2) **Farinella Giuseppe**, come capo del mandamento di Gangi 3) **Giuffrè Antonino**, come capo del mandamento di Caccamo 4) **Montalto Giuseppe**, come sostituto del mandamento di Villabate, tutti in qualità di mandanti in ragione della loro appartenenza all' organo di governo (Commissione) del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra", nonché sempre in qualità di mandante 5) **Santapaola Benedetto**, rappresentante della provincia di Catania, in ragione della sua appartenenza all'interno della Commissione interprovinciale o Regionale, organismo di vertice del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra",

IMPUTATI dei delitti di cui:

- **Capo A:** artt.110, 112 n.l, 624, 625 n.2e7, 61n.2 c.p., art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Furto dell' autovetovettura tg. PA 790936. In Palermo in epoca anteriore e prossima il 19 luglio 1992)

- **Capo B:** artt.110, 112 n.1, 646, 61 n.2 e 11 c.p.e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Appropriazione indebita di targhe e documenti dell' autovettura tg. PA 878659. In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19 luglio 1992)

- **Capo C:** artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 367, 61 n. 2 c.p. e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Simulazione di reato in ordine al furto di targhe e documenti dell'auto tg. PA 878659. In Palermo 20 luglio e 8 settembre 1992)

- **Capo D:** artt. 110 e 112 n. 1, 61 n. 2,c.p., 2 della L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod. e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Detenzione illegale di un rilevante quantitativo di esplosivo utilizzato per la strage di cui infra. In Palermo il 19 luglio 1992)

- **Capo E:** artt. 110 e 112 n. 1, 61 n. 2,c.p, 4, 1° e 2° comma della L. 2/10/67 n. 895 e succ. mod. e art. 7 D.L. 1991 n.152, conv. in L. 1991n..203 (Porto illegale di un rilevante quantitativo di esplosivo utilizzato per la strage di cui infra. In Palermo fino al 19 luglio 1992)

- **Capo F:** artt. 110, 112 nr. 1, 422 1° e 2° comma, 61 nn. 1 e 10 c.p e art. 7 D.L. 1991n.152, conv. in L. 1991n..203 (Strage in via D'Amelio di Palermo il 19 luglio 1992 che cagionava la morte del dott. Paolo Borsellino, de-

gli agenti della Polizia di Stato Agostino catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio traina, Emanuela Loi, Eddie Walter Cusina, e causava altresì lesioni a innumerevoli persone e la devastazione di beni mobili ed immobili. In Palermo il 19 luglio 1992)

- **Capo G:** artt. 110, 112, n.1, 81 cpv, 582, 585 u.c. c.p. (Lesioni, mediante l'azione descritta al capo F, in pregiudizio di numerose persone. In Palermo il 19 luglio 1992)

- **Capo H:** 110, 112 n.1, 81 cpv, 635, 1 e 2 comma nn. 1 e 3 c.p. (Danneggiamento, mediante l'azione descritta al capo F, di autovetture, edifici prospicienti su via D'Amelio e altri beni mobili. In Palermo il 19 luglio 1992)

- **b)**

6) **Ganci Stefano**

IMPUTATO, quale esecutore materiale, dei delitti sopra indicati ai **CAPI D) E) F) G)**, nonché del delitto di cui al **CAPO I**: art. 416 bis, co. 1,2,3,4,5,6 c.p. (per avere fatto parte dell'associazione denominata Cosa Nostra. In Palermo fino alla data odierna)

7) **Lucchese Giuseppe**, come capo del mandamento di Brancaccio 8) **Madonia Francesco**, come capo del mandamento di Resuttano 9)**Madonia Giuseppe**, come rappresentante della provincia di Caltanissetta, in ragione della sua appartenenza all' interno della sopra indicata Commissione interprovinciale o Regionale:

IMPUTATI

Spalto

del delitto di cui al **CAPO I**: art. 416 bis, co. 1,2,3,4,5,6 c.p. (per avere fatto parte dell'associazione armata mafiosa denominata Cosa Nostra nelle rispettive qualità di promotori ed organizzatori. In Palermo fino alla data odierna).

VIII-

Visti gli atti di appello rispettivamente proposti dai Difensori degli imputati, dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili costituite;

IX-

Vista la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta depositata il 6 maggio 2002, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati (punto VII), tutti giudicati con le statuizioni contenute nel dispositivo del 7 febbraio 20027 (qui allegato con il n. 7 quale parte integrante), cui va fatto riferimento con riguardo alle sole contestazioni sopra riportate (punto VII);

X-

Vista la sentenza della Corte di Cassazione, sezione sesta penale, depositata il 7 febbraio 2003, pronunciata anche nei confronti dei su indicati imputati (punto IX), per i quali sono state adottate le statuizioni contenute nel dispositivo del 17 gennaio 2003 (qui allegato con il n. 8 quale parte integrante), cui ha fatto seguito il presente processo di rinvio n. 8/2003 R.G.;

Tanto premesso la Corte, esaminati gli atti del presente unitario giudizio di rinvio, risultante dall' effettuata riunione del processo n. 29/2003 R.G. al processo n. 20/2003 R.G. (c. strage di Capaci) e di quest' ultimo processo a quello iscritto con il n. 8/2003 R.G. (c.d. strage di via D'Amelio),

Statuisce nel seguente modo:

Visto l' art. 605 c.p.p.

In parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 24 giugno 1998 (relativa alla c.d. strage di Capaci) e della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta depositata il 9 febbraio 2000 (relativa alla c.d. strage di via D'Amelio)

DICHIARA:

AGATE MARIANO, AGLIERI PIETRO, CALÒ GIUSEPPE, GERACI ANTONINO, GRECO CARLO, MADONIA FRANCESCO, MADONIA, GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, SPERA BENEDETTO:

colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A, B, C, D, ed ai capi G. H, I , L del processo 20/2003 poi riunito al n. 8/2003, nonché solo **MADONIA GIUSEPPE anche colpevole** del delitto di cui al capo I del processo n. 8/2003 (partecipazione all'associazione mafiosa armata Cosa Nostra, con ruolo di vertice dal 29 dicembre 1995 fino al 9 dicembre 1999) e

Spalo

pertanto: esclusa per il reato di cui ai capi C e I (porto illegale di esplosivo) l'aggravante dell'art. 112, n. 1 c.p., precisato il reato di cui ai capi A e G (strage di Capaci) in quello previsto e punito dal primo comma dell'art. 422, in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui ai capi D ed L (lesioni), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 1991/n.152 conv. in L. 1991/n.203, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, ed individuato ex art. 81 cpv. cod.pen., il delitto di strage (capi A e G) come quello di maggiore gravità,

CONDANNA ciascuno dei su indicati imputati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno della durata di mesi diciotto

DICHIARA:

SANTAPAOLA BENDETTO colpevole dei reati ascrittigli ai capi A,B,C,D,E,F,G, del processo 8/2003, e **GANCI STEFANO colpevole** dei reati di cui ai capi D,E,F,G del su indicato processo, esclusa per il reato di cui al capo E (porto illegale di esplosivo) l'aggravante dell'art. 112, n. 1 c.p., precisato il reato di cui al capo F (strage di via D'Amelio) in quello previsto e punito dal primo comma dell'art. 422, in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui ai capi G (lesioni), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 1991/n.152 conv. in L. 1991/n.203, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, ed individuato ex art. 81 cpv. cod.pen., il delitto di strage (capo F) come quello di maggiore gravità:

CONDANNA

SANTAPAOLA BENEDETTO alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno della durata di mesi 18

GANCI STEFANO alla pena di anni ventisei di reclusione

DICHIARA:

BUSCEMI SALVATORE, FARINELLA GIUSEPPE, GIUFFRÈ ANTONINO, MONTALTO GIUSEPPE

colpevoli: I) dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A, B, C, D, del processo 20/2003 poi riunito al n. 8/2003, esclusa per il reato di cui al capo C (porto illegale di esplosivo) l'aggravante dell'art. 112, n. 1 c.p., precisato il reato di cui al capo A (strage) in quello previsto e punito dal primo comma dell'art. 422, in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui al capo D (lesioni), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 1991/n.152 conv. in L. 1991/n.203; **II)** dei reati ascrittigli ai capi A, B, C, D,E,F,G, del processo 8/2003, esclusa per il reato di cui al capo E (porto illegale di esplosivo) l'aggravante dell'art. 112, n. 1 c.p., precisato il reato di cui al capo F (strage) in quello previsto e punito dal primo comma dell'art. 422, in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui ai capi G (lesioni), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 1991/n.152 conv. in L. 1991/n.203; **III)** unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, ed individuato ex art. 81 cpv. cod.pen. come delitto di maggiore gravità la

strage di Capaci (capo A), di data anteriore alla strage di via D'Amelio di pari gravità (capo F), pertanto

CONDANNA

BUSCEMI SALVATORE, FARINELLA GIUSEPPE, MONTALTO GIUSEPPE, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno della durata di anni tre;

GIUFFRÈ ANTONINO, concessa l'attenuante di cui all'art. 8 L. 99 /n. 203, alla pena di anni 20 di reclusione

DICHIARA:

AGATE MARIANO, AGLIERI PIETRO, BUSCEMI SALVATORE, CALÒ GIUSEPPE, FARINELLA GIUSEPPE, GERACI ANTONINO, GRECO CARLO, MADONIA FRANCESCO, MADONIA GIUSEPPE, MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, SPERA BENEDETTO, SANTAPAOLA BENEDETTO:interdetti in perpetuo dai pubblici uffici (art. 29 c.p.),interdetti legali (art. 32 c.p). e decaduti dalla potestà genitoriale (art. 34 c.p.)

DISPONE, ai sensi dall'art. 36 c.p., a cura della cancelleria ed a spese dei su indicati imputati la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna, per le parti ad essi riguardanti, mediante affissione nel Comune di Catania, di Palermo ed in quello in cui gli imputati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e La Sicilia

DICHIARA:

GIUFFRÈ ANTONINO e **GANCI STEFANO** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici (art. 29, comma 1° c.p.), interdetti legali e sospesi dalla potestà genitoriale per una durata pari alla pena inflitta (art. 32, comma 3° c.p.);

APPLICA inoltre nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di anni tre ciascuno (art. 230, comma 1°, n. 1 c.p.).

Visti gli artt. 538 e segg. e l'art. 605 c.p.p.

CONFERMA le statuizioni civili di condanna della sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta (strage di Capaci) -relative al risarcimento del danno, alle liquidazioni definitive e provvisionali, al pagamento delle spese processuali- pronunciate a carico di: **AGLIERI PIETRO, CALÒ GIUSEPPE, GERACI ANTONINO, GRECO CARLO, MADONIA, GIUSEPPE, MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, SPERA BENEDETTO**, in favore delle parti civili:

- Falcone Maria, Falcone Anna, D' Aleo Carmela, Morvillo Alfredo
- Costa Rosaria, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Schifani Antonino, Schifani Antonino (padre di Schifani Vito) Romano Rosaria, Schifani Rosaria, Ttiralongo Francesco, Amico Calogero, Amico Antonino,
- Di Cillo Pasquale, Affatato Luisa, Di Cillo Michele,

- Mauro Martinez Concetta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Montinaro Gaetano e Giovanni,
- Costanza Giuseppe,
- Cervello Gaspare,
- Corbo Angelo,
- Capuzza Paolo,
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore,
- Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore,
- Ministero dell' Interno, in persona del Ministro pro-tempore,
- Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore,
- Ente Nazionale per le Strade (A.N.A.S.), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore,
- Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore,
- Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro-tempore;

CONDANNA in solido all'adempimento delle sopra indicate statuizioni civili - risarcimento del danno, liquidazioni definitive e provvisionali, pagamento delle spese processuali- anche gli imputati: **AGATE MARIANO, BUSCEMI SALVATORE, FARINELLA GIUSEPPE, GIUFFRÈ ANTONINO, MADONIA FRANCESCO**

CONFERMA le statuizioni civili di condanna della sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta (strage di via D'Amelio) - relative al risarcimento del danno, alle liquidazioni provvisionali, al pagamento delle spese processuali- pronunciate a carico di: **FARINELLA GIUSEPPE, GIUFFRÈ ANTONINO, GANCI STEFANO, MONTALTO GIUSEPPE, SANTAPAOLA BENEDETTO**, in favore delle parti civili:

- Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino;

Catalanoclasse 1972,, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919, Giuseppe Gioè;

- Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Bartolomeo Traina, Luciano Traina, Filomena Traina, Antonietta Palmas, Bartolomeo Gentile;

- Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Ignazio Scalici;

- Nella Cosliani, Edna Cosina, Oriana Cosina;

- Albertina Lai, Marcello Loi, Maria Claudia Loi;

- Antonino Vullo;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore ,

- Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore,

- Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore, Provincia Regionale di Palermo in persona del Presidente pro tempore,

- Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore;

- Lo Balbo Maria Tersa e Camarda Giuseppe, parti civile queste nei confronti solo dell' imputato Ganci Stefano

CONDANNA all'adempimento delle sopra indicate statuizioni civili - risarcimento del danno, liquidazioni provvisionali, pagamento delle spese processuali- anche l' imputato **BUSCEMI SALVATORE**

CONDANNA inoltre in solido, in base alle contestazioni rispettivamente ascritte, tutti su indicati imputati: **AGATE MARIANO, AGLIERI PIETRO, BUSCEMI SALVATORE, CALÒ GIUSEPPE, FARINELLA GIUSEPPE, GANCI STEFANO, GERACI ANTONINO, GIUFFRÈ ANTONINO, GRECO CARLO, MADONIA FRANCESCO, MADONIA GIUSEPPE, MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, SANTAPAOLA BENEDETTO, SPERA BENEDETTO**, al risarcimento degli ulteriori danni da determinarsi in separata sede, richiesti con le comparse conclusionali depositate dall' Avvocatura di Stato nel presente processo di rinvio (n.n. 8, 20, 29/ 2003), nonché al pagamento delle

spese processuali ad esso inerenti e liquidate, in via equitativa, nella seguenti misure complessive, oltre I.V.A. e C.P.A.:

€ 20.000 in favore dei rappresentati dall' Avvocatura di Stato

€ 30.000 in favore dei rappresentati dall'avv. Volleb

€ 60.000 in favore dell' ente rappresentato dagli avv. Airò e Modica

€ 60.000 in favore degli enti rappresentati dall' avv. Sorrentino ed in ragione di metà ciascuno

€ 15.201 in favore dei rappresentati dagli avv. D'Agostino e Sorce

€ 35.000 in favore dei rappresentati dall'avv. Tinaglia

€ centomila/00 in favore dei rappresentati dall'avv. Tamburello

€ 1.350 in favore dei rappresentati dall'avv. Vitello ad ulteriore carico del solo imputato Ganci Stefano

DICHIARA, non doversi procedere nei confronti di **MADONIA GIUSEPPE** in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica del processo n. 8/2003 (art. 416 bis c.p.), fino al 28 dicembre 1995, stante il precedente giudicato (art. 649 c.p.p.) costituito dalla sentenza 28 dicembre 1995, confermata con sentenza 3 marzo 1997 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 1998.

DICHIARA, non doversi procedere nei confronti di **GANCI STEFANO** in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica del processo n. 8/2003 (art. 416 bis c.p.), fino al 30 gennaio 1995, stante il precedente giudicato (art. 649 c.p.p.) costituito dalla sentenza 30 gennaio 1995, confermata con sen-

tenza 20 gennaio 1996 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 9 aprile 1997.

ASSOLVE il **GANCI** dal su indicato delitto di cui al capo I, perché il fatto non sussiste, per il periodo successivo alla citata sentenza 30 gennaio 1995 e fino al 9 dicembre 1999 (data sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta concernente il processo relativo alla strage di via D'Amelio, n. 8/2003).

DICHIARA, non doversi procedere nei confronti di **LUCCHESE GIUSEPPE** in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica del processo n. 8/2003 (art. 416 bis c.p.) fino al 15 febbraio 1996 (art. 649 c.p.p.) stante il precedente giudicato costituito dalla sentenza 15 luglio 1998, confermata con sentenza 29 marzo 2000, divenuta irrevocabile. **ASSOLVE** il **LUCCHESE** dal su indicato delitto di cui al capo I, perché il fatto non sussiste, per il periodo successivo al 15 febbraio 1996 e fino al 9 dicembre 1999 (data sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta concernente il processo relativo alla strage di via D'Amelio, n. 8/2003).

DICHIARA, non doversi procedere nei confronti di **MADONIA FRANCESCO** in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica del processo n. 8/2003 (art. 416 bis c.p.), fino al 15 luglio 1998, stante il precedente giudicato (art. 649 c.p.p.) costituito dalla sentenza 15 luglio 1998, confermata con sentenza 10 maggio 2002 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2002. **ASSOLVE** il **MADONIA** dal su indicato

delitto di cui al capo I, perché il fatto non sussiste, per il periodo successivo alla citata sentenza 15 luglio 1998 e fino al 9 dicembre 1999 (data sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta concernente il processo relativo alla strage di via D'Amelio, n. 8/2003).

DICHIARA: I) non doversi procedere nei confronti di: **AGATE MARIANO, AGLIERI PIETRO, BUSCEMI SALVATORE, CALÒ GIUSEPPE, FARINELLA GIUSEPPE, GERACI ANTONINO, GIUFFRÈ ANTONINO, GRECO CARLO, MADONIA FRANCESCO, MADONIA, GIUSEPPE, MONTALTO GIUSEPPE, MONTALTO SALVATORE, SPERA BENEDETTO**, in ordine ai delitto di cui ai capi E ed M (danneggiamento) estinto per intervenuta prescrizione (relativo al processo n. 20/2003 poi riunito al n. 8/2003); **II)** non doversi procedere nei confronti di: **BUSCEMI SALVATORE, FARINELLA GIUSEPPE, GIUFFRÈ ANTONINO, MONTALTO GIUSEPPE, SANTAPAOLA BENEDETTO** in ordine ai delitto di cui al capo H (danneggiamento) estinto per prescrizione (relativo al processo n. 8/ 2003).

CONFERMA, nel resto le su indicate sentenze di primo grado della Corte di Assise di Caltanissetta.

FISSA il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza

ORDINA

Sospendersi, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., i termini di custodia cautelare durante il periodo di novanta giorni sopra indicato.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2006

IL CONSIGLIERE A LATERE
dott.ssa Maria Concetta Spanto

IL PRESIDENTE
Paolo Vittorio Lucchese

La sentenza è stata redatta dal presidente Paolo Vittorio Lucchese ad eccezione della parte (pagg. 1145-1338) relativa ai reati associativi ed alla posizione degli imputati della strage di via D'Amelio

CORTE di ASSISE di APPELLO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
oggi 12 SET. 2007
IL CANCELLIERE

CORTE DI ASSISE DI APPELLO CATANIA

INTRODUZIONE

Esposizione in Fatto p. 1

PARTE PRIMA
Le decisioni di annullamento della Corte di Cassazione e la valutazione del giudice di rinvio

CAPITOLO PRIMO
I motivi dell' annullamento disposto dalla Corte di Cassazione

1. La strage di Capaci e la strage di via D' Amelio p. 24
2. La sentenza di appello (in parte annullata dalla Corte di Cassazione) relativa alla strage di Capaci p. 27
3. La sentenza di appello (in parte annullata dalla Corte di Cassazione) relativa alla strage di via D' Amelio p. 30
4. La sentenza di parziale annullamento della Cassazione relativa alla strage di Capaci p. 34
5. La sentenza di parziale annullamento della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio p. 38

CAPITOLO SECONDO
Giudizio di rinvio: nuove prove e rivalutazione delle risultanze acquisite

1. Il potere-dovere del giudice di rinvio p. 45
2. Il presente giudizio di rinvio e l' esigenza di riunione dei processi relativi alle due stragi p. 48
3. I criteri di valutazione della prova: l' art. 192, comma 3°, c.p.p. p. 53
4. Rilevanza della prova indiziaria (art. 192, comma 2° c.p.p.). p. 54
5. I collaboranti assunti p. 54
6. I nuovi collaboranti: a) Giuffrè Antonino (la riunione "inedita" della Commissione Provinciale) p. 58
7. I nuovi collaboranti: b) Pulci Calogero (le due riunioni "inedite" della Commissione Regionale) p. 68
8. I nuovi collaboranti: c) Vara Ciro (l'incontro "inedito" con Madonia Giuseppe) p. 85

9. Le nuove prove e la rivalutazione delle risultanze acquisite p. 93

CAPITOLO TERZO
La legge 20 febbraio 2006, n. 46

p. 96

PARTE SECONDA
La deliberazione del piano stragista

CAPITOLO PRIMO
Il piano stragista

Sezione Prima
Contenuto deliberativo e contenuto strategico

1. Premessa p. 117
2. Contenuto deliberativo e contenuto strategico p. 120
3. Contenuto deliberativo p. 123
4. Contenuto strategico p. 127

Sezione Seconda
I peculiari connotati del piano stragista

1. Inscindibilità di contenuto strategico-deliberativo p. 128
2. Contenuto novativo-confermativo p. 129
3. Efficacia condizionata in pendenza del maxi processo p. 137
4. Inscindibilità di contenuto strategico-deliberativo del piano stragista: superamento del rilievo della Cassazione p. 147
5. Proiezione nella fase "esecutiva" dell' inscindibilità del contenuto strategico-deliberativo del piano stragista: ulteriore superamento del rilievo della Cassazione p. 149
6. Ragioni delle contrastanti statuizioni di responsabilità nei confronti del medesimo imputato, nonostante la contestualità decisionale dei vari delitti eseguiti in attuazione dell' unitario piano stragista p. 153

CAPITOLO SECONDO
Il piano stragista
nella Commissione Regionale

Sezione prima
La Commissione Regionale

1. Premessa: la diversa impostazione cronologica p. 159
2. Esistenza e competenza della Commissione Regionale p. 159
3. La sentenza di primo grado relativa alla strage di Capaci (confermata in appello). p. 163
4. La sentenza di primo grado relativa alla strage di via D'Amelio p. 166

Sezione seconda
Le singole riunioni

1. Premessa: nuovi apporti collaborativi e nuova valutazione delle risultanze processuali p. 171
2. Settembre-Ottobre 1991: riunioni strategiche (collaborante Messina) p. 174
3. Ottobre 1991 (al massimo inizio 1992): riunione strategica ed in parte deliberativa nella provincia di Enna (collaboranti Malvagna – Pulvirenti) p. 177
4. (segue) il contenuto strategico-deliberativo della riunione (collaboranti Malvagna - Pulvirenti) p. 182
5. Ottobre - Novembre 1991: riunione in località "Dittaino" (collaborante Pulci) p. 185
6. (segue) contenuto deliberativo-strategico della riunione in località Dittaino p. 190
7. (segue) contenuto esecutivo della riunione in località "Dittaino" (la spedizione in Belgio) p. 196
8. Nel corso del 1991 o inizio del 1992 (collaborante Grazioso) p. 199
9. Ultimi mesi del 1991 (ottobre-novembre): organizzazione della missione romana (collaboranti Sinacori e Geraci) p. 203
10. Metà dicembre 1991: il piano stragista della Commissione Provinciale (collaborante Giuffrè) p. 206
11. Il 23 dicembre 1991: altre riunioni "importanti" (collaborante Vara) p. 207
12. Periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992: a) le perplessità per la missione romana (collaboranti Pulci) p. 209
13. Periodo "a cavallo" tra fine 1991 ed inizio 1992: b) ragioni della perplessità per la missione romana (collaboranti Pulci) p. 212
14. Il 30 gennaio 1992: la sentenza della Corte di Cassazione p. 214
15. Il 31 gennaio 1992. Autorizzazione della missione romana (collaboranti Sinacori e Geraci) p. 216
16. 1° febbraio 1992. La riunione ennese (collaborante Messina): a) L'oggetto della riunione p. 220
17. (segue) b) natura esecutiva della riunione p. 223
18. Ulteriori riscontri alle dichiarazioni del Pulci p. 227
19. Metà febbraio 1992: a) ordine di rientro dalla missione romana (collaborante Sinacori) p. 231
20. Metà febbraio 1992: b) fallimento della missione romana p. 233
21. Metà febbraio - metà marzo 1992: le riunioni ristrette della Commissione Provinciale p. 236
22. Perfetta sincronia di interventi in funzione degli eventi relativi al maxi processo p. 237
23. Conclusione p. 243

CAPITOLO TERZO
Il piano stragista nella Commissione Provinciale

Premessa p. 246

Sezione prima
Il piano stragista "meno esteso" nella riunione di metà dicembre 1991

1. La riunione degli "auguri" natalizi p. 249
2. Contenuto deliberativo a) Le vittime individuate p. 252
3. Contenuto deliberativo: b) La decisione di morte p. 255
4. Contenuto deliberativo: c) La manifestazione di assenso p. 257
5. Contenuto deliberativo: d) L'unitarietà decisionale ed i moventi "specifici" p. 262
6. Contenuto deliberativo: e) Il collegamento con il maxi processo: conferma dell'originaria decisione e del relativo movente p. 264
7. Contenuto strategico p. 268
8. Irrilevanza della pendenza del maxi processo sul "perfezionamento" deliberativo del piano p. 271
9. Le dichiarazioni del Cancemi sulla riunione degli "auguri" natalizi" p. 272
10 Le dichiarazioni del Brusca sulla riunione degli "auguri" natalizi" p. 274
11. Conferma alla validità delle dichiarazioni del Giuffrè p. 279

Sezione seconda
Il piano stragista "più esteso" nelle riunione ristrette di febbraio-marzo 1992

1. Le riunioni ristrette di febbraio marzo 1992 p. 283
2. Contenuto non solo deliberativo ma anche esecutivo delle riunioni ristrette p. 284
3. Contenuto deliberativo-strategico delle riunioni ristrette p. 289
4. Le dichiarazioni del collaborante Cancemi Salvatore p. 290
5. Le dichiarazioni del collaborante Brusca Giovanni p. 294
6. Valutazione delle dichiarazioni collaborative: a) contenuto "deliberativo più esteso" ed "in parte esecutivo" del piano stragista p. 301
7. Valutazione delle dichiarazioni collaborative: b) contenuto strategico "più esteso" del piano stragista p. 307

Sezione terza
Rapporto tra la "minore" e la "maggiore" estensione del piano stragista (riscontri alle dichiarazioni del Giuffrè)

1. Il piano stragista meno esteso quale "stesso piano" di quello più esteso p. 312
2. Necessità di una riunione anteriore alle riunioni ristrette di febbraio-marzo 1992: riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè p. 314
3. Ragioni della "minore" estensione del piano stragista: a) riunione allargata. Riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè p. 320
4. Ragioni della "minore" estensione del piano stragista: b) incertezza sul luogo dell' attentato a carico del giudice Falcone. Riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè p. 323

Sezione quarta
Rapporti tra il piano stragista della Commissione Regionale e quello della Commissione Provinciale (ulteriori riscontri alle dichiarazioni del Pulci e del Giuffrè)

1. "Identità" di contenuto strategico-decisionale e di unitarietà p. 328
2. Necessaria pregiudizialità del piano stragista della Commissione Regionale p. 330
3. Rapporto decisionale-esecutivo tra il piano stragista della Commissione Regionale e quello della Commissione Provinciale (nei confronti del solo giudice Falcone) p. 334

Sezione quinta
Ulteriori valutazioni sull' attendibilità dei collaboranti Pulci e Giuffre'

1. Collaborante Pulci Calogero p. 336
2. Collaborante Giuffrè Antonino p. 337

CAPITOLO QUARTO
Il momento deliberativo del piano stragista
(in particolare per la strage di via D' Amelio)

1. La decisione di annullamento della Cassazione (strage di via D'Amelio) sul punto relativo alla individuazione del momento deliberativo. p. 344
2. La strage di via D' Amelio (e la strage di Capaci): il momento deliberativo "finale" nel piano adottato dalla Commissione Regionale p. 345
3. La strage di via D' Amelio (e la strage di Capaci): il momento deliberativo "finale" nel piano adottato dalla Commissione Provinciale p. 348
4. Le ulteriori condivisibili considerazioni della Corte di legittimità p. 351
5. La strage di via D' Amelio: il momento "esecutivo" nelle riunioni di maggio-giugno 1992 p. 356
6. Conclusione p. 362

PARTE TERZA
La regola della competenza della Commissione Provinciale
(sua vigenza anche per la strage di Capaci)

1. La decisione di annullamento della Cassazione (strage di Capaci) sul punto relativo alla "regola" della competenza della Commissione Provinciale p. 364
2. La vigenza della "regola" della Commissione anche per la strage di Capaci): a) le dichiarazioni dei collaboranti nel presente processo p. 367
3. La vigenza della "regola" della Commissione anche per la strage di Capaci): b) ulteriori considerazioni in relazione a "specifici" rilievi della Corte di legittimità p. 371
4. La vigenza della "regola" della competenza della Commissione anche per la strage di Capaci: c) la sentenza di primo grado (confermata in appello) p. 379
5. La vigenza della regola della Commissione nel giudicato relativo all' omicidio dell' on.le Lima. p. 385
6. La vigenza della regola della Commissione nel parziale giudicato relativo alla strage di via D' Amelio (c.d. Borsellino ter) p. 389
7. La vigenza della regola della Commissione nel giudicato relativo alla strage di via D' Amelio (c.d. Borsellino bis). p. 391
8. Conclusione p. 394

PARTE QUARTA
Il Concorso morale
(in particolare per la strage di Capaci)

CAPITOLO PRIMO
Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione e il ricorso alla prova indiziaria

1. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione p. 399
2. Considerazioni sul principio di diritto enunciato dalla Corte di Legittimità p. 402
3. Necessario ricorso alla prova indiziaria (art. 192, comma 2°, c.p.p.) ed esigenza di rivalutazione p. 403
4. Oggetto "unitario" della prova indiziaria p. 405
5. La preventiva informativa e la prestazione del parere p. 406
6. L' effettuazione dell'informativa p. 407
7. Prestazione di parere p. 409
8. La prova indiziaria nella sentenza, passata in giudicato, del processo "Borsellino bis" relativo alla strage di via D'Amelio (fase organizzativa esecutiva): sua possibile estensione al presente processo p. 411

CAPITOLO SECONDO
La prova indiziaria dell' effettuata informativa e della prestazione di assenso

Premessa p. 414

Sezione prima
Abituale effettuazione di informativa e ricezione di pareri, da parte del Riina, per questioni di importanza non solo strategica ma anche marginale

1. Indizio grave p. 415
2. Indizio preciso p. 423
3. Deduzione del fatto "ignoto" p. 429
4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria p. 430

Sezione seconda

Applicazione della regola della "messa a disposizione" (o "disponibilità")

1. Indizio grave p. 431
2. Indizio preciso p. 436
3. Deduzione del fatto "ignoto" p. 438
4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria p. 439

Sezione terza

Esistenza di rigorosa osservanza, da parte del Riina, delle regole di governo di Cosa Nostra e della regola primaria sulla "competenza" della Commissione Provinciale

1. Indizio grave p. 440
2. Indizio preciso p. 447
3. Deduzione del fatto "ignoto" p. 450
4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria p. 451

Sezione quarta

Esistenza di frenetica attività svolta dal Riina sull'intera Commissione Regionale prima ancora di interessare quella Provinciale

1. Indizio grave p. 452
2. Indizio preciso p. 458
3. Deduzione del fatto "ignoto" p. 459
4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria p. 460

Sezione quinta

Inesistenza di un ristretto "direttorio" facente capo al Riina

1. Indizio grave p. 461
2. Indizio preciso p. 469
3. Deduzione del fatto "ignoto" p. 469
4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria p. 471

Sezione sesta
Assenza di doglianze, immediatamente dopo l'esecuzione delle stragi ed anche a distanza di tempo, per la mancanza di una preventiva informazione

1. Indizio grave p. 472
2. Indizio preciso p. 478
3. Deduzione del fatto "ignoto" p. 478
4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria p. 479

Sezione settima
Regolare funzionamento della Commissione Provinciale anche a distanza di tempo dall' esecuzione delle stragi

1. Indizio grave p. 481
2. Indizio preciso p. 486
3. Deduzione del fatto "ignoto" p. 487
4. Concordanza dell'indizio e risultato della prova indiziaria p. 488

Conclusione p. 489

CAPITOLO TERZO
La prova indiziaria sulla "notoria" conoscenza

1. Premessa p. 490
2. Indizio relativo alla "notorietà" della originaria decisione di morte risalente agli anni '80 p. 492
3. Indizio relativo alla "notorietà" degli attentati conseguenti alla originaria deliberazione di morte risalente agli anni '80 p. 497
4. Indizio relativo alla "notorietà" della pericolosità, per gli interessi di Cosa Nostra, dell' azione giudiziaria svolta dal giudice Falcone (e Borsellino) p. 501
5. Indizio relativo alla "notorietà" degli interventi svolti dal Riina per condizionare l'esito del maxi processo p. 506
6. Indizio relativo alla "notorietà" dell' esito negativo del maxi processo e conseguente addebito di responsabilità al giudice Falcone p. 513
7. Il conseguimento della prova indiziaria p. 519
8. Esistenza di "maggiore" conoscenza da parte del capo mandamento anche se assente o detenuto p. 524
9. Esigenza di effettuazione dell'informativa, nonostante la notoria conoscenza dei presupposti che imponevano il rinnovo della decisione di morte e la sua immediata esecuzione p.527

CAPITOLO QUARTO
Ulteriore dimostrazione della prestazione di assenso: assenza di un "espresso divieto" o presenza di un "consenso tacito"

Premessa p. 529

Sezione prima
Assenza di "espresso divieto"

1. La sentenza 30 gennaio 1992 (imp. Altadonna), della Corte di Cassazione p. 530
2. Inesistenza di "dichiarazione di volontà" di espresso divieto p. 533
3. Inesistenza di un "comportamento" di espresso divieto p. 539
4. L'onere di attivazione da parte del componente informato p. 542

Sezione seconda
Presenza di "consenso tacito"
La rilevanza del silenzio

1. La sentenza 30 gennaio 1992 (imp. Abbate) della Corte di Cassazione p. 544
2. La limitata rilevanza del silenzio nell'ambito dell'ordinamento statale p. 545
3. La rilevanza del silenzio nell'ambito di "Cosa Nostra" p. 547
4. L'onere di attivazione da parte del componente informato p. 556

CAPITOLO QUINTO
Il risultato della prova indiziaria

1. Sintetico rinvio al risultato della prova indiziaria p. 557
2. La verifica di "resistenza" della prova indiziaria e la riconferma del risultato conseguito p. 562
3. Natura individualizzante della prova indiziaria p. 567

CAPITOLO SESTO
Le specifiche modalità di concreta trasmissione dell'informativa e dell'assenso

1. Premessa p. 569
2. Verifica di compatibilità p. 571
3. Competenza in ordine alla concreta "trasmissione" dell' informativa p. 572
4. Componenti "*detenuti*": assenza di impedimenti per le comunicazioni p. 577
5. Componenti liberi, ma"*assenti*" p. 594
6. L' assenza di espresso divieto e la presenza di approvazione tacita, quali manifestazioni di assenso che prescindono dalla dimostrazione delle concrete modalità di relativa trasmissione p. 597

PARTE QUINTA
I singoli imputati

CAPITOLO PRIMO
Valutazioni "generali e comuni" a tutti gli imputati

p. 599

CAPITOLO SECONDO
Gli imputati della strage di Capaci

1. AGATE MARIANO p. 625
2. AGLIERI PIETRO p. 647
3. BUSCEMI SALVATORE p. 695
4. CALO' GIUSEPPE p. 750
5. FARINELLA GIUSEPPE p. 805
6. GERACI ANTONINO p. 844
7. GIUFFRE' ANTONINO p. 868
8. GRECO CARLO p. 884
9. MADONIA FRANCESCO p. 939
10. MADONIA GIUSEPPE p. 970

11. MONTALTO GIUSEPPE p. 1042
12. MONTALTO SALVATORE p. 1083
13. SPERA BENEDETTO p. 1117

CAPITOLO TERZO
Gli imputati della strage di via D'Amelio

1. BUSCEMI SALVATORE p. 1145
2. FARINELLA GIUSEPPE p. 1173
3. GANCI STEFANO p. 1195
4. GIUFFRE' ANTONINO p. 1219
5. MONTALTO GIUSEPPE p. 1221
6. SANTAPAOLA BENEDETTO p. 1239

CAPITOLO QUARTO
I reati associativi

1. GANCI STEFANO p. 1319
2. LUCCHESE GIUSEPPE p. 1324
3. MADONIA FRANCESCO p. 1327
4. MADONIA GIUSEPPE p. 1330

PARTE SESTA
Il regime sanzionatorio

CAPITOLO PRIMO
Statuizioni penali

1. Premessa p. 1339

Sezione prima
Statuizioni comuni

1. Rigetto della richiesta di derubricazione del delitto di strage in quello di omicidio p. 1339
2. Rigetto della richiesta di applicazione della circostanze attenuante di cui all' art. 114 c.p. p. 1344
3. Irrilevante applicazione della disciplina sul reato continuato p. 1346

Sezione seconda
Le contestazioni relative alla strage di Capaci

1. Le singole contestazioni p. 1347
2. Prescrizione p. 1348
3. Pena detentiva p. 1349
4. Pene accessorie p. 1355
5. Imputato Giuffrè Antonino p. 1356

Sezione terza
Le contestazioni relative alla strage di via D'Amelio

1. Le singole contestazioni p. 1362
2. Prescrizione p. 1363
3. Pena detentiva p. 1365
4. Pene accessorie p. 1372
5. Imputato Ganci Stefano p. 1373
6. Reati associativi p. 1374
7. Spese p. 1374

CAPITOLO SECONDO
Statuizioni civili

1. Strage di Capaci: conferma della sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta p. 1376
2. Strage di via D' Amelio: conferma della sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta p. 1381
3. Ulteriori statuizioni nel presente processo di rinvio p. 1383

DISPOSITIVO p. 1385
INDICE p. 1406